IL DOMINIO
TEMPORALE
DELLA
SEDE APOSTOLICA
Sopra la Città
DI COMACCHIO

Per lo ſpazio continuato di dieci ſecoli

ESPOSTO

A UN MINISTRO DI UN PRINCIPE.

Impreſſione terza.

SI AGGIUNGE

LA DIFESA DEL MEDESIMO DOMINIO, nella quale ancor ſi giuſtifica la ricuperazione del Ducato di Ferrara fatta dal Pontefice Clemente VIII. e l'antichiſſima Sovranità della Chieſa Romana in tutti i ſuoi Stati.

PER LA SEDE APOSTOLICA

In riſpoſta alle tre ultime Scritture pubblicate in contrario.

Poſſeſſio conſecrata ad Jus pertinet Sacerdotum.
Levit. XXVII. 21.

BIBLIOTECA NAZIONALE 1879 TORINO

IN ROMA

MDCCIX.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Digitized by Google

Digitized by Google

PREFAZIONE.

L'Anno addietro si divulgò con le stampe il *Dominio temporale della Sede Apostolica sopra la Città di Comacchio* non tanto per cagione di ciò che auvenne in quel tempo alla medesima Città, quanto per discoprire il fondo di alcuni scritti contro alle ragioni Pontificie, i quali allora andavano in giro, e qualche tempo innanzi si erano fatti vedere anche nella Corte Cesarea. Ora quì si divulga la *Difesa* del medesimo *Dominio* in risposta alle tre ultime Scritture contrarie, pubblicate pur con le stampe: e a tal *Difesa* si è riputato proprio il far precedere la medesima prima Scrittura intitolata il *Dominio*, la quale or quì si corrobora, e si sostiene; imperciocchè dovendo ella più volte rammemorarsi, egli è bene, che altrui si tolga il pensiero di andare in traccia di essa, affinchè non possa ad alcuno riuscir malagevole il chiarirsi prontamente della verità. Non sarebbe forse stato malfatto per lo medesimo fine l'aggiungerci ancora le suddette Scritture opposte; ma essendo elle prolisse, si è stimato di tralasciarle per dubbio di non accrescere soverchiamente il volume con incomodo altrui; tanto più poi, che forse non ne sarà gran bisogno, mentre quì non si va dietro all'ordine loro, essendosi studiato di ridurre la materia in analisi, e di citar fedelmente in margine i luoghi individuali e le facce di esse Scritture; onde a chi che sia riuscirà facilissimo in qualsivoglia occorrenza il riscontrare ogni cosa, dachè le medesime Scritture contrarie girano per le mani di tutti, e in particolare la grande, intitolata *Osservazioni*, la quale è fonte e radice di tutte le altre.

Al rimanente l'Autore di queste risposte ha preso a scrivere degli affari di Comacchio e dello Stato Ecclesiastico per dovuta ubbidienza a' supremi comandamenti in giustificazione de' Sommi Pontefici, della Santa Sede, e di quanto gl'Imperadori Franchi, Italiani, e Tedeschi han fatto in beneficio della medesima per mezzo di patti, di Costituzioni, e di giuramenti solenni, i quali dal consenso universale sono stati sempre riconosciuti per veri e per giusti: e se negli ultimi tempi in capo a tanti secoli il Molineo, e il Goldasto co' loro seguaci per l'odio atrocissimo, che professavano contro alla Religione e alla Chiesa Romana ebbero ardimento di contrariargli, *id pro convicio, non pro testimonio habendum est*, per usar le parole usate da Ugone Grozio in un simile affare; imperciocchè non si può mai tentar di distruggere atti sì chiari, ed autentici senza offendere la gloriosa memoria di chi gli ha fatti, e senza che tutti gli Storici contemporanei, prossimi e susseguenti di varie nazioni, i quali ne hanno parlato, restino accusati per ingannatori, e bugiardi non meno, che i Romani Pontefici, conforme ultimamente è auvenuto nelle Scritture, alle quali or si risponde, ove sono essi stati dipinti come usurpatori delle altrui Signorie per via di titoli falsi, come ingiusti, violenti, precipitosi, tiranni, e rei di misfatti molto alieni dal grado, in cui furono collocati dalla prouvidenza divina. Laonde per questi motivi gravissimi è stato carico preciso di purgare i Capi della Religion nostra da colpe sì grandi: e perchè ciò consiste in due punti essenzialissimi, cioè in fare apparire la verità delle ragioni Pontificie, e la nullità delle cose, che lor vengono opposte;

De Veritate Religionis Christianae lib. 3. §.15.

ste; perciò al pieno conseguimento dell'importanza di questi due fini, non solamente è stato necessario per difesa della Sede Apostolica il produrre e giustificare le medesime ragioni Pontificie; ma ancora il penetrar fin dentro all'origine, e alla radice delle pretensioni contrarie, affinchè dal riscontro de' fondamenti di entrambe le parti, si potesse poi senza difficoltà riconoscere a qual di loro assistesse la giustizia. Nè invero è credibile, che questi riguardi sì degni e Cristiani possano in conto veruno recar dispiacere a' personaggi religiosi e Cattolici, dovendosi anzi supporre, che sia loro per giunger gradita la difesa del giusto, massimamente trattandosi di cose appartenenti alla Santa Sede Apostolica, e alla Chiesa Romana lor madre. Quindi è, che l'Autore avendo nelle presenti Scritture procurato di ristringere la nuda sostanza, e la purità delle cose, egli si assicura di poter santamente promettersi di due particolari assai rilevanti; cioè, che siccome in tutta quest'opera si è camminato dietro allo strettissimo obbligo di esaminare il peso e il valore degli scritti a penna e in istampa, già sparsi nella Corte Imperiale ed altrove contro alla Santa Sede, così non mai ci si allega alcun luogo Latino, o d'altro linguaggio, il quale in tutto non sia giustificato, ed autentico, pregiandosi l'Autore oltremodo della sincerità, e dell'onore: nè certo la Santa Sede ha bisogno alcuno di sostenere i suoi diritti con prove apparenti, e non vere. Se poi la parte contraria non fosse salita a fondare le sue pretensioni là ne' tempi tenebrosi del nono, e del decimo secolo, con nuovi e pellegrini sistemi ponendo anche in dubbio le cose più certe per dar colore di legittimi-

tà

tà all'insuſſiſtenza delle ſoſpette, e richiamando in giudicio quelle, che erano già ſtate ampiamente deciſe; non avrebbe poſto altrui in eſtrema neceſſità di fermarſi in queſti medeſimi punti per unico fine di rintracciarne la ſicurezza: la qual ſola è ſtata lo ſcopo delle preſenti riſpoſte. Niun paſſo perciò ſi è quì troncato, alterato, o malizioſamente eſpoſto; ma tutti ſi ſono eſibiti con la loro integrità originale, talmentechè ſe mai per iſventura accadeſſe, che i diritti della Santa Sede compariſſero quì mal difeſi, il difetto dovrebbe in tal caſo attribuirſi all'Autore, e non mai alla Cauſa: la quale trovandoſi copioſamente prouveduta di tutti i fondamenti, e di tutte le ragioni e prove più forti, e gagliarde, che poſſano mai deſiderarſi, ella non può, nè dee patire alcun pregiudicio per cagione di chi non aveſſe avuta tutta la felicità nel collocarle in buon lume. Egli è ſuperfluo in queſto luogo il ridire ciò che abbaſtanza appariſce dall' opera ſteſſa, cioè, che tutto quello, che nella medeſima viene aſſerito, naſce dal puro biſogno di dar braccio con neceſſario e giuſto riparo alle ragioni Pontificie, e non mai da mira alcuna di uſurpare quello, che ad altri appartiene: e molto meno di pregiudicare in minima coſa alla grandezza e gloria de' Principi, de' quali indiſpenſabilmente convien ragionare per legittima e retta difeſa della Sede Apoſtolica, profeſſandoſi a loro tutto quel maggiore oſſequio, e riſpetto, che pienamente è dovuto.

IN-

INDICE DE' CAPI

Il Dominio temporale della Sede Apostolica sopra la Città di Comacchio.

Estensi

Difesa

Digitized by Google

Difesa del Dominio temporale della Sede Apostolica sopra la Città di Comacchio, in risposta alle tre Scritture contrarie.

PARTE PRIMA.

Fondamenti considerabili per lo diritto della Santa Sede sopra Comacchio con le lor conseguenze: i quali nelle Scritture Estensi vengono confessati per veri.

Pre-

PARTE SECONDA.

Si esaminano in particolare le pretese ragioni dell' Impero, e della Serenissima Casa d'Este sopra Comacchio.

PARTE TERZA.

Difeſa della ricuperazione del Ducato di Ferrara fatta dal Pontefice Clemente VIII. ed eſame de' diritti Eſtenſi intorno al medeſimo Ducato.

PARTE QUARTA.

Si ricerca, se veramente il Sommo Pontefice non sia più, che un semplice Vicario ed Esarco Imperiale in tutti i suoi Stati; e se l'Imperadore ne sia il vero Sovrano.

Giu-

Digitized by Google

Alcuni Documenti citati nell'Opera.

Brevi (posti senza ordine) scritti da Clemente VIII. a' Principi Cattolici intorno alla ricuperazione del Ducato di Ferrara, e delle sue pertinenze.

IL

IL DOMINIO
TEMPORALE
DELLA
SEDE APOSTOLICA
Sopra la Città
DI COMACCHIO

I.

Pretesti della presente occupazione di Comacchio.

PIÙ d'una volta V.E. mi ha scritto, che l'improuvisa occupazione della Città di Comacchio, fatta dall' armi Tedesche, viene giustificata dalle ragioni, che l'Impero ha sopra la medesima Città, conforme si và divulgando, senza però che si venga ad alcun preciso divisamento dei diritti particolari, ai quali stanno appoggiate le medesime pretensioni. La stessa voce si è sparsa quì in Roma con qualche impressione, dicendosi, che le suddette ragioni consistono in aver date gl'Imperadori sino *da novecento anni in giù* le Investiture di Comacchio alla Serenissima Casa d'Este. Laonde, se questo è vero, la causa è finita, e la Sede Apostolica bisognerà, che si contenti di ritirarsene, senza fare alcun motto per ricuperare quella Città. Nè certamente è credibile, che la Chiesa voglia avere quello, che non è suo, ma della Maestà dell'Imperadore, alle cui signorie tanto è lontano, che la Sede Apostolica voglia mai pregiudicare, che anzi in ogni tempo ha procurato d'assistergli, acciocchè maggiormente potesse mantenerle, ridondando ciò in vantaggio della Cristianità, e della Chiesa Romana, di cui l'Augustissimo Imperadore è Auvocato. Questi romori avendomi stimolato, non per altro, che per mia propria istruzio-

 ne,

ne, a ricercare a fondo la radice di queste pretensioni Imperiali, per vedere veramente, se fossero corroborate dall'antichità *di novecento anni*, come si sparge; io al presente con la solita confidenza, che frà di noi passa, gliele comunicherò brevemente, acciocchè ella col suo purgato giudicio mi auvisi, se colgo nel vero; il tutto, come ho detto, per mia propria istruzione, non parendo disconvenevole, che io ancora frà tanti altri, resti informato degli affari del mondo, e particolarmente di questa sorte, che mirano a portare sconcerti frà il Sacerdozio, e l'Imperò.

II.

Sito, e antichità di Comacchio.

Già è cosa nota, che la Città di Comacchio in guisa d'isoletta stà situata nell' antica Padusa sotto Ferrara nel mezzo di una congregazione d'acque marittime, che dal vicino Adriatico entrando per la bocca del porto di Magnavacca, formano come un lago circolare. Io dirò in primo luogo, che da quel poco, che ho potuto osservare negli Scrittori contemporanei, non veggo, che di questa Città si rinvenga memoria, che passi oltre al quinto secolo, mentre la più antica, che io abbia incontrata si è la sottoscrizione di Pacaziano Vescovo di Comacchio nel Concilio IV. Romano sotto Simmaco Papa nell'anno 502. e nell'anno seguente nel Concilio V. Romano immediatamente dopo Basso Vescovo di Modana, con queste parole: *Pacatianus Comaclensis*. Però, secondo il parer mio, il moderno Autore della Storia di Comacchio troppo innanzi è ito a cercarne l'origine fino ai Pelasgi, con la qual facilità poteva egli salire fino oltre ai favolosi Preadamiti. Di quì apparisce lo sbaglio di Filippo Cluverio, che scrive non trovarsi memoria di Comacchio prima di Carlo Magno.

Concil. to. 4. p. 1338. 1368.

Italia antiq. p. 155.

III.

Comacchio compreso nell'Esarcato, invaso da' Longobardi.

E' cosa nota parimente, che l'*Esarcato* fù nome di dignità, introdotta in Italia dalla Corte Imperiale di Costantinopoli, per dinotare tutto ciò, che abbracciava il *Principato* di Ravenna, dove risiedeano gli Esarchi: il qual Principato consistendo in quella parte d'Italia, che non aveano potuta occu-

occupare i Longobardi nella loro comparsa sotto il Rè Alboino, non avea che fare col loro Reame, ma bensì col Ducato di Roma: e dentro di se comprendea la Città di Comacchio, la quale a mezzo giorno è confinante col territorio della stessa Città di Ravenna, capitale dell'Esarcato. Ora contro di questo *Esarcato* i Longobardi praticavano assai frequenti violenze nel secolo ottavo di nostra salute, le quali perchè veniano a ferire il Ducato di Roma, dipendente dalla Sede Apostolica, questa ne stava in continue agitazioni, siccome accadde sotto Aistulfo Rè de' Longobardi, il quale in vece di onorare i Papi, come avea fatto Rachisio suo fratello, si valse della potenza, che avea in mano per porre in opera il disegno, covato da lui per lungo tempo, di soggettare ai Longobardi la Sede Apostolica, e tutta l'Italia: all'esecuzione del qual disegno essendogli necessario sorprendere l'Esarcato, come quello che avea relazione col Ducato di Roma, per testimonianza d'Anastasio Bibliotecario, a fine di poter levare ai Romani ogni speranza di soccorso, tanto d'Italia, che d'Oltramare, l'occupò felicemente, e pretese di fare il medesimo anche di Roma stessa, senza che le preghiere, e l'ambascerie inviategli da Stefano II. (che alcuni chiamano III.) valessero punto a divertirlo dalla barbarie, che esercitava contra i Romani. Il Papa dopo aver chiesto, ed aspettato indarno soccorso dall'Imperador Greco, occupato allora nella persecuzione della Fede Cattolica; e dopo aver fatto di tutto per mantener Roma costante, e ferma contro alla tirannia de' Longobardi, conforme attesta Anastasio; non veggendo alcuno in Occidente, che potesse ajutarlo, fuor di Pippino Rè de' Franchi; a imitazione de' due Gregorj, e di Zaccheria suoi precessori, che in somiglianti bisogni erano ricorsi a Carlo Martello, ricorse egli al figliuolo di lui Pippino, il quale riconoscea la Corona dalla Sede Apostolica, e ricercollo a volergli impetrare un salvocondotto dal Rè Aistulfo, per potere andare a trovarlo, credendo che la sua presenza avrebbe avu-

ta più forza sopra lo spirito di Pippino. Questi mandò subito a Roma per accertare Stefano della sua assistenza, e perchè fosse accompagnato sicuramente in Francia.

IV.

Stefano II. ricorre al Rè Pippino per ricuperar l'Esarcato.

Anno 753.

Frattanto arrivati in Roma gli Ambasciadori dell'Imperador Greco, sollecitarono il Papa affinchè si portasse ad Aistulfo per tentar qualche via d'accordo: onde avendo ottenuta qualche tregua a tal effetto, se ne uscì di Roma il dì 14. di Ottobre dell'anno 753. accompagnato dagli Ambasciadori di Francia, e di Grecia, e portossi a Pavia, precedendo uno degli Ambasciadori Francesi per disporre l'animo del Rè a dare orecchie a'trattati: il quale però si mostrò duro, lasciandosi intendere, che non gli si parlasse di restituir l'Esarcato. Il santo Pontefice, come padre, e signore spirituale, e temporale, operò quanto potette, chiedendo al Rè, *ut dominicas, quas abstulerat, redderet oves & propria propriis restitueret*, come dice Anastasio. Ma veggendo le cose disperate, gli Ambasciadori Francesi fecero istanza al Rè, perchè lasciasse passare Stefano in Francia, sopra che Aistulfo trovandosi molto perplesso, finalmente per non disgustare Pippino, il lasciò andare. Le particolarità del viaggio sono raccontate da Anastasio.

V.

Pippino sforza il Rè Aistulfo a restituir l'Esarcato alla Sede Apostolica.

Il Papa pregò Pippino a soccorrer Roma, acciocchè Aistulfo le restituisse l'Esarcato: ed egli intraprese puntualmente l'affare, prima tentando di espugnar l'animo di Aistulfo col maneggio, *ut sanctæ Dei Ecclesiæ & Reipublicæ Romanorum redderet jura*, siccome afferma Anastasio. Ma trovandolo ostinato, si rivolse all'armi, astringendolo a restituire l'Esarcato con terribili giuramenti, i quali poi rotti da Aistulfo, il Papa ricorse di nuovo a Pippino con la lettera VII. del Codice Carolino, *ut Princeps Apostolorum suam susciperet justitiam*. E l'Imperadore gli spedì pure un tal Gregorio, acciocchè facesse dar l'Esarcato all'Impero: all'istanze del quale il Rè Pippino, che avea fatta quella guerra legittima con molti pericoli, e spese per difesa della

Sede

Digitized by Google

Sede Apostolica, conculcata da' Longobardi, e odiata ed abbandonata da' Greci, a niun patto volle condescendervi, dichiarandosi, che non volea, che fosse alienato dalla Sede Apostolica, e che non avrebbe mai sofferti tanti disagi, senon per onore della Chiesa, e di San Pietro: *nulla penitus ratione easdem civitates a potestate Beati Petri & jure Ecclesiæ Romanæ vel Pontificis Apostolicæ Sedis quoquo modo alienari, affirmans etiam sub juramento, quod per nullius hominis favorem sese certamini sæpius dedisset, nisi pro amore Beati Petri & venia delictorum, asserens & hoc, quod nulla eum thesauri copia suadere valeret, ut quod semel Beato Petro obtulit, auferret*. Questa fu la risposta, che Pippino diede all'Ambasciador Greco, siccome racconta Anastasio. Indi assediato Aistulfo in Pavia, lo astrinse a lasciar tutte le Città, che avea barbaramente usurpate, *addens & Castrum, quod cognominatur* COMACLUM. Di tutto ciò fu fatto pubblico strumento, il quale a tempo di Anastasio si conservava tuttavia nell'Archivio di Roma; e Fulrado Abate di San Dionigi ne andò a pigliare il possesso in nome del Papa; e ne fu poi rimunerato con amplissimi privilegj, ultimamente dati alla luce dal Monaco Benedettino Michele Felibien. Tra le cagioni, per le quali Pippino non volle dar Ravenna, e l'altre Città all'Imperadore, come dimandava il suo Ambasciadore, un'altra se ne allega da Carlo Cointe negli Annali Ecclesiastici di Francia, cioè per essere Costantino Copronimo, allora Imperadore, eretico Iconoclasta, come suo padre Leone. Carlo Sigonio è di parere, che Stefano desse il governo dell'Esarcato all'Arcivescovo, e ai Tribuni della Città di Ravenna; onde esso Arcivescovo cominciasse allora ad intitolarsi *Esarco*; benchè poi l'Arcivescovo Leone sotto Adriano I. cercasse d'usurparsene l'assoluto dominio, per quanto apparisce dalle lettere LI. e LIV. del Codice Carolino, nella prima delle quali Adriano si querela con Carlo Magno, perchè Leone non lo riconoscea più, come prima, per supremo Principe dell'

Histoire de l'Abbaye de S. Denys pag. 48. & xxvj.

Anno 755. §. 80.

De Regno Ital. lib. 3.

dell'Esarcato, *nullo modo nostris præceptionibus, sicut antea, obedire voluit*; e perchè con prepotenza, *brachio forti*, ritenea in sua balía diverse Città dell'Emilia, e tra esse *Ducatum Ferrariæ & COMACLUM*, vietando a que' popoli di venire a Roma per ricevere gli ordini del Pontefice, *nullum hominem exinde ad nos pro suscipiendis præceptis actionum, advenire permisit*. Nell'altra lettera Leone è chiamato da Adriano, usurpatore, e ribelle della Sede Apostolica, per essersi intruso nelle sue Signorie: *tyrannico atque procacissimo intuitu rebellis Beato Petro*. La suddetta impresa di Pippino, e poi anche di suo figliuolo Carlo Magno, fu fatta da essi, come da Auvocati, e Cittadini Romani, perchè ne furono eletti Patrizj, o Difensori dal Pontefice Stefano, *secundum morem majorum*, come si legge negli Annali Metensi.

Apud Duchesn. Hist. Francor. to. 3. p. 276.

VI.

Carlo Magno restituisce alla Chiesa Comacchio, e l'Esarcato, toltole dal Rè Desiderio.

Questa si fu l'origine del dominio della Sede Apostolica sopra la Città di Comacchio, confermata poi da' figliuoli di Pippino, e di Carlo Magno, e da' seguenti Imperadori, come da Anastasio, e da altri Autori si cava. Succeduto al Rè Aistulfo Desiderio suo Contestabile, questi occupò di nuovo Comacchio, e l'Esarcato sotto Adriano I. sopra chè ricorsi al Papa i Tribuni di Ravenna, egli ne scrisse a Desiderio, rinfacciandogli i suoi spergiuri. Ma ciò non fece alcuno effetto: anzi Desiderio spedì gente a depredare le Città dello Stato di Roma: onde il Papa ricorse a Carlo Magno, pregandolo, che ad imitazione di suo padre Pippino soccorresse la Chiesa, e l'Esarcato, *atque plenarias Beati Petri justitias a Desiderio Rege exigeret*, come scrive Anastasio: il che succedette con la riuscita a tutti nota dell'ultima ruina de' Longobardi; e

Anno 774.

Carlo Magno non solo confermò alla Chiesa le donazioni, e restituzioni fatte da Pippino suo padre, ma le accrebbe ampiamente con diploma sottoscritto da' principali personaggi Ecclesiastici, e secolari, i quali poichè l'ebbero collocato in sull' Altar di San Pietro, ed entro la Confessione, giurando di mantenere quanto nel medesimo si leggea, esso Carlo avendone

Digitized by Google

done fatte fare due copie autentiche da Eterio Cancelliero, ei con le sue proprie mani ad eterna memoria ne pose una sopra il Corpo di San Pietro sotto gli Euangelj, che ivi soleano baciarsi. Avendone poi fatte fare altre copie dallo Scriniario di Roma, le portò seco in Francia. Tutto ciò auvenne innanzi che dal Sommo Pontefice Leone III. s'istituisse la dignità dell'Impero occidentale. Di questi diplomi di Pippino, e di Carlo Magno oggi si trova l'estratto, fedelmente riferito da Anastasio, essendone forse periti gli originali con gli altri, che disperse Guglielmo di Nogareto nel sacco dato in Anagni al tesoro Pontificio al tempo di Bonifacio VIII. benchè quel di Pippino sia tuttavia in essere, e quando egli venga alla luce, potrà senza dubbio giustificare, e anco illustrare il racconto d'Anastasio. Questa munificenza di Carlo Magno verso la Chiesa vien commendata da Adriano I. nella lettera I. a Costantino ed Irene, come dirò più sotto.

Ex processu in causa Bonifacii apud Joannem Rubeum in Bonifacio VIII. p. 215.

VII.

I Greci tentano di levar Comacchio alla Chiesa.

Tentarono i Greci negli anni di Cristo 809. di sorprendere Comacchio con un'armata, per quanto si legge negli Annali Loiseliani, ne' Bertiniani, ne' Lauresamensi, volgarmente attribuiti a Eginardo, e nella Vita di Carlo Magno scritta dal Monaco di Angolemme; ma ne furono disfatti dal presidio, che v'era dentro: onde il Comandante dell'armata ritiratosi nell'isole di Venezia pensava a' trattati di pace tra' Greci, e Francesi, quasi che ne avesse commissione da Costantinopoli; ma divertitone da' Veneziani, se ne partì. E già fino al tempo di Paolo I. successore di Stefano II. i Greci pensavano ad occupar l'Esarcato, conforme si trae dalle lettere XXX. e XXXIV. del Codice Carolino, già compilato per ordine di Carlo Magno, e che contiene una raccolta di lettere scritte da' Papi a Carlo Martello, a Pippino, a Carlomanno, e a Carlo Magno sopra gli affari temporali della Sede Apostolica: il qual Codice dal dotto e zelante Gesuita Tedesco Jacopo Gretsero fu estratto dalla Biblioteca Cesarea di Vienna, per reprimere le calunnie de' Centuriatori

tori Maddeburgesi contra il dominio temporale del Papa. Nella medesima lettera XXX. Paolo I. ragguaglia Pippino de' disegni de' Greci, e come egli divisava di portarsi a Ravenna per rassettare gli affari della Sede Apostolica contra i loro attentati.

VIII.
Donazioni di Pippino, e di Carlo Magno, chiamate *restituzioni*.

Egli è cosa degna di particolare auvertimento, che quantunque Pippino chiamasse *donazione* quello, che diede alla Sede Apostolica, nulladimeno i Papi nelle lettere del Codice Carolino, ed anche Lodovico Pio nella sua Costituzione si servono sempre del nome di *restituzione*, e non di quello di *donazione*; il che fa concludere, lasciando da parte ogni altra sforzata interpretazione, che le Città restituite, fossero già per lo innanzi di ragion della Chiesa per titoli antichi, o perchè i popoli di volontario consenso, come lo accorda anche il Sigonio, scosso il giogo de' Greci, si fossero messi sotto il dominio della Sede Apostolica fino a' tempi di Gregorio II. quando l'Imperadore Leone Isaurico divenuto eretico, e perseguitando le sagre immagini, le Città dell'Esarcato unite co' Veneziani, si armarono per non ubbidire a' suoi empj editti, stringendosi al Pontefice da lui odiato; talmentechè il liberarle dalle mani de' Longobardi era non tanto un donarle di nuovo, quanto un *restituirle* al dominio della Sede Apostolica. In questa guisa per l'appunto l'intese Adriano I. nella lettera a Costantino ed Irene, già recitata nel Concilio VII. generale, ove parlando di Carlo Magno, dice, che *per sua laboriosa certamina, eidem Dei Apostoli Ecclesiæ, ob nimium amorem, plura dona perpetuo obtulit possidenda, tam provincias, quam civitates seu castra & cetera territoria: immo & Patrimonia, quæ a perfida Langobardorum gente detinebantur, brachio forti eidem Dei Apostolo* RESTITUIT, *cujus &* JURE *esse dignoscebantur*. Così parimente l'intese Eginardo stesso, Cancelliere di Carlo Magno, dicendo: *finis hujus belli fuit subacta Italia, & res a Langobardorum Regibus ereptæ, Hadriano, Romanæ Ecclesiæ*

De Regno Ital. lib. 3.

Paul. Diac. de Gest. Langobard. l.6.c.49.

Concil. to.7.pag.119.

In Vita Caroli apud Duchesn. to.2. p.96.

ſiæ Rectori, RESTITUTÆ. E negli Annali Laureſamenſi parlandoſi di Pippino, ſi dice, che egli coſtrinſe Aiſtulfo *ad* REDDENDUM *ea*, *quæ Romanæ Eccleſiæ abſtulerat*.

Ibid. pag. 235.

IX.

Reſtituzione dell' Eſarcato, e di Comacchio, pieniſſima, ed aſſoluta.

Queſta reſtituzione dell' Eſarcato e di Comacchio, chechè altri di propria autorità ſe ne dica, fu pieniſſima, e con tutta la ſovranità e indipendenza, ſiccome oſſerva Giovanni Morino, ed appariſce dal Codice Carolino, ove Adriano nella lettera LXXXV. ricerca a Carlo Magno alcuni delinquenti, rifugiati in Francia, per poter proceſſargli; e ſi duole con lui, che gli abitanti dell' Eſarcato ſenza permiſſione ſua ſi ritirino in Francia, per isfuggire i rigori della giuſtizia, e dell' autorità, che egli avea data alla Santa Sede; tanto più, che ciò ſi facea in pregiudicio dei diritti accordati. Prega Carlo Magno, che la ſua Real potenza non faccia alcuna novità all' OLOCAUSTO, che ſuo padre Pippino avea offerto a San Pietro, e che egli poi avea ſolennemente confermato, ed accreſciuto. Il Papa chiama le ſuddette *reſtituzioni* OLOCAUSTO, perchè ſiccome l' OLOCAUSTO è un ſagrificio fatto a Dio interamente, e conſumato in ſuo onore, ſenzachè il popolo, o i ſagrificanti vi ritengano per ſe coſa alcuna; così Pippino e Carlo Magno aveano reſtituita e donata a San Pietro la più gran parte d' Italia, ſenza riſerbarſi alcun diritto di feudo, o di alto dominio, come ſi trae dalla lettera ſteſſa di Adriano, il quale accenna la ſua propria Sovranità anche nella lettera XLIX. dicendo, che Dio per mezzo di Carlo avea donato TUTTO alla Chieſa: *per quem* OMNIA *Deus Sanctæ ſuæ Eccleſiæ beatorum Apoſtolorum Principis largiri dignatus eſt*, e nella lettera LXXVIII. dice, che eſſo fece le donazioni *ſub* INTEGRITATE. Laonde in tre maniere, con quella d' OLOCAUSTO, di TUTTO, e d' INTEGRITA' il Papa eſprime, che Pippino, e Carlo Magno non ſi riſerbarono coſa alcuna ſopra le Provincie, e Città, che donarono, e reſtituirono alla Santa Sede; il che vien corroborato da Lodovico Pio, il quale nella ſua Coſtituzione in favore della Santa Sede, già ſtampata tutta

Grandeur temporelle de l'Egliſe p. 636.

Anno 817. §.6.

intera dopo il Sigonio, dal Baronio, dal Baluzio, e dal Cointe negli Annali Ecclesiastici di Francia, dice, che conferma alla Chiesa l'Esarcato *sub* INTEGRITATE *cum urbibus*, *civitatibus &c.* le quali poi và noverando una per una, e tra esse FERRARIAM, *&* COMACLUM. E dice, che Pippino suo avo, e Carlo Magno suo padre le aveano restituite alla Chiesa: *jam dudum per donationis paginam* RESTITUERUNT; e che egli conferma tuttociò a Pasquale Papa, *ejusque Successoribus usque in finem sæculi eo modo, ut in suo detineant Jure, principatu, & ditione, ut neque à nobis, neque a filiis vel successoribus nostris per quodlibet argumentum, sive machinationem in quacumque parte minuatur vestra potestas, aut vobis de supradictis omnibus, vel Successoribus vestris inde aliquid subtrahatur*. Fece il medesimo l'Imperadore Carlo Calvo figliuolo di Lodovico, per quel che si vede dalla lettera IX. di Giovanni VIII. a Landolfo Vescovo di Capoa.

Concil. to.9. pag.9.

X.

Violenze contra gli Stati della Chiesa, colorite da una Bolla finta.

Mancata la schiatta dei Carolingi, tentarono alcuni degl'Imperadori Tedeschi, in tempi che erano trasportati da sinistre impressioni contra i Sommi Pontefici, di passare i termini del Reame d'Italia, e d'opprimere la Santa Sede con diminuire l'autorità Pontificia sulle medesime Città. Ma non fu ciò considerato, che per una violenza, alla quale per dare un'apparente colore di giustizia fu necessario di ricorrere all'imposture col cercar di far credere, che Leone VIII. avesse ceduto ad Ottone il Grande tutto ciò, che Carlo, e Pippino aveano accordato alla Chiesa. Alberto Kranzio ne recita la Bolla, ed altri ancora più moderni, senza aver bene considerata la verità, ne parlano, come di cosa indubitata. Ma ci vuole assai poco a conoscere, che questa è una fraude non molto antica, fabbricata a bello studio per attizzare gl'Imperadori contra i Papi, quando sino il Luterano Simone Scardio confessa, che il primo ritrovatore di essa Bolla fu Teoderico di Niem, che toccò il secolo XV. e fiorì nel XIV. innanzi al qual tempo niuno ebbe notizia di una cosa di tanta impor-

Saxonia lib.4.c.10.

De Imperiali jurisdict. pag.251.

tan-

tanza. Certamente Ottone I. non fu sì poco pio, che facesse una tal dimanda; e Leone VIII. fu Antipapa, e ancor come tale non era così imprudente, che l'accordasse.

XI.

Sovranità della Chiesa sopra Comacchio, espressa da Giovanni VIII.

Egli è cosa certissima, che i Papi hanno sempre avuto il dominio sovrano di quelle Città, e nominatamente di Comacchio: onde Giovanni VIII. nella lettera CLXVII. scritta nell'Indizione XII. che corrisponde agli anni di Cristo 879. e diretta a Berengario Conte, e Duca del Friuli, come a Principe più potente verso quelle parti, dice, che avea ricevuto molto conforto nell'essere assicurato con un' Espresso della sua divozione, e ubbidienza alla Sede Apostolica; e che esso Pontefice per mezzo di due suoi Inviati lo avea ricercato ad assistere a Stefano Vescovo di Comacchio, acciocchè potesse con sicurezza mantenere i diritti, e i beni della sua Chiesa, come anco il governo del Ducato di Comacchio: *ut ipsius curam Ducatus retineret securus*. Soggiunge di non averne avuta alcuna risposta: *& vestro minime audivimus adiutum esse auxilio: valde miramur*. Perciò lo prega di nuovo ad ajutarlo, perchè possa sicuramente governare la sua Chiesa, ed esercitare il ministero temporale di Comacchio, a lui commesso. Soggiunge indi il Pontefice, che se mai esso Berengario si fosse mutato di volontà verso lui, comandi almeno a tutte le sue genti a non ingerirsi co' Comacchiesi, affinchè esso Pontefice con le sue forze possa gastigargli come Ribelli alla Sede Apostolica: *ut absque illorum impedimento* (cioè delle genti di Berengario) *nobis illos* (cioè i Comacchiesi) *liceat secundum nostram possibilitatem castigare veluti Rebelles & inobedientes nostræ Apostolicæ jussioni, ne censum, quem bis annis transactis duobus exinde perdidimus, & istius anni perdamus*. Questo luogo della lettera di Giovanni VIII. fu prima d'ogni altro auvertito, benchè in diverso proposito, da Luca Olstenio nelle Note al Tesoro geografico di Abramo Ortelio: ed essa lettera è una delle cinque, che ci rimangono da lui scritte al Duca Berengario. Testimonio più illustre

Concil. to. 9. p. 109.

Anno 879.

Pag. 56.

circa la ſovranità della Sede Apoſtolica in Comacchio non ſi potea deſiderare. Il Papa avea appoggiato il governo di Comacchio al Veſcovo di eſſa Città: chiede ſoccorſo al Duca del Friuli per gaſtigare i Comacchieſi, ai quali dà il titolo di *Ribelli*, e *diſubbidienti* alla Sede Apoſtolica per non averle voluto pagare il cenſo dovuto.

XII.

La medeſima Sovranità della Chieſa ſopra Comacchio provata con gli Storici Veneziani.

In Chron. MS. lib. 5. cap. 6. par. 13.

Sabell. Hiſtor. Venet. dec. 1. lib. 3. p. 1112. tom. 2. Operum edit. Baſileenſis an. 1560.

Marcellus in Vitis Ducum Venet. c. 15.

Anno 881.

Queſta medeſima teſtimonianza di Giovanni VIII. benchè ſia in ſe ſteſſa graviſſima, reſta maggiormente autenticata da un fatto inſigne narrato dal Doge Andrea Dandolo nella Cronaca di Venezia, che lo traſſe da un'altra antichiſſima, la quale ſi conſerva nella Biblioteca Vaticana; e dal Dandolo poi lo traſcriſſero gli altri Storici Veneziani, Marcantonio Sabellico, e Pietro Marcello. Morto il Doge Orſo Participazio, e ſuccedutogli nell'anno 881. Giovanni ſuo figliuolo, deſideroſo queſti d'avere la Signoria di Comacchio dalla Sede Apoſtolica, a tal fine ſpedì a Roma Badoaro il fratello per impetrarla da Giovanni VIII. Ma ciò penetratoſi da Marino Governatore della Contea di Comacchio, queſti il fece aſſalire da gente armata verſo Ravenna, e avutolo prigioniero, ferito in una gamba, non gli diede la libertà, ſenon dopo coſtrettolo a giurare di non aver più a ricercare la medeſima Signoria. Sono queſte le parole del Dandolo: *Hic* (cioè il Doge Giovanni Participazio) *Baduarium fratrem ſuum Romam delegare propoſuit, ut à Joanne Papa Comitatum* COMACLI *obtinere poſſet. Quod Marinus loci Comes preſciens, hunc in crure vulneratum in itinere cepit, & poſt modicum relaxavit, cogens eum, ut ſacramento ſuo promitteret non petere* COMACLUM. In alcuni eſemplari con isbaglio manifeſto ſi legge *non petere commendam*, e in altri *emendam* in vece di *Comaclum*: il che non ha ſenſo. Ma che ſi debba leggere *Comaclum* lo moſtra il Marcello con queſte parole, eſpreſſive di quelle del Dandolo, da cui traſſe egli la ſua narrazione: *ſed data fide de* COMACLI *actione dimittenda*; ouvero *acceptaque ab eo fide de Comaclina actione deponenda*,

nenda, come scrive il Sabellico: il cui fondo è stato parimente il Dandolo. Nella Cronaca Vaticana, in vece delle parole *Comitatum Comacli obtinere posset*, si leggono queste: Co-MACLENSEM *Comitatum ex Romani Pontificis* LARGITATE *acquirere cupiens*, e vi si esprime la particolarità, che Badoaro restasse ferito nella gamba. Da ciò si vede, che Comacchio non solamente ne' tempi moderni, ma ancora negli antichi fu di molta gelosia ai Veneziani confinanti; e che forse nella ribellione de' Comacchiesi, accennata dal suddetto Pontefice Giovanni VIII. nella lettera a Berengario Duca del Friuli, si era approfittato col farsene capo, Marino stesso, di cui più sotto mi tornerà in acconcio il ragionarne di nuovo. Questo medesimo Berengario, acclamato che fu Imperadore Augusto dalle Città di Lombardia, venutosene a Roma per esser unto e coronato da Giovanni X. nell'anno 916. confermò alla Sede Apostolica i patti antichi intorno al dominio delle sue Città, siccome attesta il coetaneo Autore del suo Panegirico, pubblicato da Adriano Valesio, ove dice, che terminata la funzione nella Basilica Vaticana, salì in luogo eminente un lettore, e divulgò ad alta voce la conferma, e dichiarazione fatta da Berengario:

Vittorio Siri nel Mercurio tomo 4. par. 2. pag. 445.

Anno 916.

Lib. 4. pag. 55.

sed facta silentia tandem:
Lectitat Augusti concessos munere pagos,
Præsulis obsequio, gradibus stans lector in altis,
Cæsare quo norint omnes data munera. Prædo
Ulterius paveat SACRAS *sibi sumere terras.*

Notisi, come il Poeta dà il titolo di *sacre* alle Terre e Città della Chiesa, dicendo, che niuno ardisca d'usurparle.

XIII.

Sovranità della Chiesa in Comacchio continuata, e riconosciuta dopo i Carolingi.

Ecco quanto mi è accaduto di osservare intorno all'origine e alla continuazione del dominio temporale della Sede Apostolica sopra la Città di Comacchio, libero, pieno, e sovrano dall'anno 755. all'anno 881. dal qual tempo in giù non

non mancano fondamenti e ragioni, che provano la medesima sovranità: imperciocchè questo dominio stesso della Sede Apostolica con tutte le passate donazioni le è stato di mano in mano confermato, e riconosciuto dagl'Imperadori, che succedettero ai Carolingi, come in parte si può vedere da alcuni atti posti insieme dal Gretsero nel libro, che oppose a i Predicanti di Vittemberga con questo titolo: *De Imperatorum, Regum ac Principum Christianorum in Sedem Apostolicam munificentia*. Ciò si dimostra dal tempo di Ottone il Grande sino a Federigo III. cioè a dire dal secolo decimo al decimoquinto: tra' quali Imperadori sono stati i due primi dell'Augustissima Casa d'Austria, che lo hanno fatto ampiamente, cioè Ridolfo I. e Alberto I. suo figliuolo. Dunque Ottone I. confermando alla Sede Apostolica tutte le sue antiche Signorie nell'anno 962. in mano di Giovanni XII. nominò espressamente COMACLUM. E trentacinque anni dopo, Gregorio V. esercitò la sovrana sua autorità in Comacchio stesso, conferendone la Signoria a Gerberto Arcivescovo di Ravenna *gratuita* LARGITATE *cum omnibus inibi pertinentibus*, dopo la morte della Santa Imperadrice Adelaide, già moglie del medesimo Ottone. Indi Arrigo II. che fu poi Santo, nell'anno 1014. riconoscendo, e confermando alla Chiesa Romana le donazioni de' suoi precessori vi nominò pure espressamente COMACLUM. Ottone IV. ancora il dì 8. di Giugno dell'anno 1201. giurò, e promise ad Innocenzo III. di difendere i Patrimonj della Chiesa, e specificatamente l'Esarcato, nel quale è Comacchio: il che ratificò in Spira nell'anno 1209. asserendo, che lo facea *per nos & nostros successores*. Indi Federigo II. il dì 12. di Luglio 1213. rinovò, secondo il solito stile, il medesimo giuramento ad Innocenzo III. per tutti gli Stati della Chiesa e per l'Esarcato, inserendovi nel diploma queste parole: *omnia igitur supradicta & quaecunque alia pertinent ad Romanam Ecclesiam, de voluntate, conscientia, consilio & consensu Principum Impe-*

Apud Baron. an.962. §.3.

Ital.Sac. to.2.p.350.

Anno 997.

Apud Baron. an.1014. §.7.

Apud Raynald.anno 1201. §.15.

Apud eundem anno 1209. §.10.

Apud Raynald.anno 1213. §.23.

Imperii, libere illi dimittimus, renunciamus & restituimus. Questo diploma di Federigo II. che con l'altro d'Ottone IV. fu poi espressamente rinovato da Ridolfo I. come dirassi, è stato pubblicato da Odorico Rinaldi Continuatore degli Annali ecclesiastici di Cesare Cardinal Baronio; ma senza le sottoscrizioni de' Principi dell'Impero, le quali però interamente si leggono presso il Baronio stesso, e anche presso Abramo Bzovio, altro suo Continuatore.

Anno 1097. §.71.

Anno 1213. §.2.

XIV.

Ridolfo I. Austriaco riconosce, e conferma alla Chiesa le antiche donazioni.

Privato della dignità Imperiale Federigo II. e insorti poi gran dispareri nell'Impero per li due competitori, Alfonso Rè di Castiglia, e Ridolfo Austriaco, ciascuno de' quali avea spediti Ambasciadori a Gregorio X. nel Concilio II. di Lione per far deporre l'emulo; il Sommo Pontefice propostasi innanzi agli occhi la gloria di Dio, e la concordia de' popoli, venendo sollecitato da' Padri del Concilio a prouvedere agli sconcerti dell'Impero, deliberò di licenziare gli Ambasciadori d'Alfonso, accogliendo que' di Ridolfo a prestare i soliti giuramenti in nome di lui, e a confermare i patti, e i privilegj accordati alla Sede Apostolica dagli antichi Imperadori: la qual cosa acciocchè si effettuasse con maggior solennità, presenti v'intervennero in Concistoro i Principi ecclesiastici Elettori, ed altri insigni Prelati Tedeschi, a riconoscere i diplomi di Ottone IV. e di Federigo II. E perchè il fatto fosse tramandato alla memoria de' posteri, ne furono scritti pubblici strumenti, i quali oggigiorno si conservano originalmente nell'Archivio Pontificio di Castel Sant'Angelo; e con gli altri illustri documenti della Sede Apostolica furono registrati a parte dal Platina per ordine del Pontefice Sisto IV. Dopo letti i diplomi, Ottone Preposito di Spira, Cancelliere e procuratore di Ridolfo, unito ai suddetti Principi ed Elettori dell'Impero, fece in nome di esso Ridolfo la ricognizione, e confermazione in difesa di tutte le Signorie della Sede Apostolica, con la promessa dell'osservanza, e della ratificazione ancora di quanto contenea il diploma

Apud Raynald. anno 1275. §.5.

ma di Lodovico Pio, e ogni altro privilegio stipulato tra' suoi precessori, e la Chiesa Romana, da farsi tostochè egli avesse ottenute le insegne Imperiali: e si produssero a tal fine le lettere credenziali scritte da Ridolfo in Rotemburc nell'anno stesso 1274. nelle quali egli esprime di aver data la facoltà al Preposito di Spira di accordare a San Pietro, e al Papa *confirmationes, concessiones, privilegia, juramenta & cetera omnia, quæ mei prædecessores Reges Romanorum fecisse noscuntur seu inveniuntur*. Tutto questo fu concluso in Lione il dì 6. di Giugno del 1274.

XV.
Seconda conferma di Ridolfo.

Giunto poi l'anno seguente 1275. il Pontefice Gregorio avendo preso consiglio da' Cardinali, scrisse a Ridolfo, che quantunque in nome suo fossero stati confermati, e riconosciuti i privilegj della Sede Apostolica nel Concilio di Lione *præsentibus & consentientibus Principibus, & aliis Prælatis ac Magnatibus regni Alamanniæ*, e avesse egli promesso con giuramento di confermargli ancora, come Rè de' Romani, e poi come Imperadore, dopo ricevuto il diadema Cesareo; nulladimeno desiderava egli, e il Sagro Collegio, che innanzi il termine già prescritto alla sua unzione, e coronazione, ratificasse in forma plenaria quanto il Preposito di Spira avea promesso solennemente *de consensu Principum ac Magnatum*. Ciò esequì puntualmente Ridolfo il dì 20. d'Ottobre nella Chiesa di Lausanna, dove seguì un'abboccamento tra lui, e il Papa per la pace dell'Italia, e per gli affari della Cristianità: onde in numeroso consesso di Cardinali, e di Principi egli ratificò il tutto, giurando di difendere l'Esarcato, e l'altre Signorie della Chiesa *cum adjacentibus terris expressis in multis privilegiis Imperatorum a tempore Ludovici Pii*: promettendo in oltre di rinovare il medesimo atto tostochè avesse ricevuta la corona Imperiale: *omnia vero prædicta tam juramento, quam scripto firmabo cum Imperii fuero coronam adeptus*. Indi nel giorno seguente pubblicò un'ampio editto dello stesso tenore ove dichiarava di

Apud Raynald. anno 1275. §. 2.

Ibid. §. 37.

Ibid. §. 38.

di confermare tutte le passate concessioni fatte alla Sede Apostolica, e tutti i suoi dominj, e specificatamente l'Esarcato, dicendo egli tra le altre cose, che il tutto *de voluntate, & conscientia, & consensu Principum Imperii libere illi dimittimus, renunciamus & restituimus.*

XVI.
Terza conferma di Ridolfo.

Apud eundem anno 1278. §. 45.

Assicurato poi Ridolfo nell'Impero dopo la sconfitta data ad Ottocaro Rè di Boemia, e ricordevole del suo dovere verso la Sede Apostolica, pubblicò in Vienna d'Austria il dì 19. di Gennajo 1278. una novella Costituzione, in cui dichiarò di ratificare a Niccolò III. e a Santa Madre Chiesa *distincte, libere, plenarie & expresse concessiones, privilegia & cetera omnia, quæ nos hactenus fecimus, & nostri prædecessores Reges Romanorum seu Imperatores, confirmasse, concessisse & fecisse noscuntur, seu inveniuntur*: dichiarando che a tal'effetto destinava Corrado Ministro de' Frati Minori per suo nuncio e special procuratore con facoltà in nome suo *recognoscendi, ratificandi, approbandi, innovandi, concedendi, & nihilominus denuo donandi omnia & singula distincte, libere, & expresse quæ facta, acta, promissa, dicta, confirmata, donata sive concessa, recognita seu etiam jurata fuerunt* da Ottone Preposito di Spira suo Cancelliere o da chiunque altro, e da lui stesso dipoi a Gregorio X. Istruito di questa autorità Frate Corrado venne a Roma, e in Concistoro pubblico spiegò le sue commissioni, recitando interamente l'atto, che il Preposito di Spira avea fatto in Lione, e i Diplomi d'Ottone IV. e di Federigo II. ad Innocenzo III. e anche ad Onorio III. confermando, e rinovando il tutto nella maniera più ampia il dì 4. di Maggio 1278.

XVII.
Quarta conferma di Ridolfo.

Ibid. §. 51. & seqq.

Intanto accadde, che quest'atto di Corrado, benchè solennissimo, fu violato: imperciocchè Ridolfo Cancelliere Imperiale venuto in Italia estorse il giuramento di fedeltà da alcune Città dello Stato della Chiesa: il che udito dall'Imperadore, di bel nuovo egli confermò alla Sede Apostolica i suoi

 di-

Digitized by Google

diritti, i quali fino dal tempo di Lodovico Pio erano espressi ne' diplomi Imperiali, e annoverò una per una le Città, e Terre della Chiesa, e tra esse COMACLUM, acciocchè niuna controversia vi potesse più nascere. Indi spedì a Niccolò III. un nuovo Ambasciadore, cioè Goffredo Preposito Soliense, affinchè corroborasse quanto avea fatto Corrado Frate Minore, e abolisse e cassasse ciò che senza sua saputa, e consentimento avea tentato Ridolfo il Cancelliere Imperiale: e indirizzò lettere al Pontefice scritte in Vienna il dì 29. di Maggio 1278. nelle quali dopo rammemorati i beneficj, che i suoi precessori aveano ricevuti dalla Sede Apostolica; le donazioni, e RESTITUZIONI antiche dell' Esarcato, e d'altre Signorie, fatte alla Chiesa, e le ricognizioni pubblicate da lui medesimo, dicea, che per l'attentato del suo Cancelliere Ridolfo spediva a posta Goffredo Preposito Soliense suo Protonotario, acciocchè *quidquid per eundem Cancellarium seu quemcunque in prædictis civitatibus, locis, & terris, seu per homines ipsarum civitatum, terrarum, atque locorum, actum, gestum, recognitum extitit, & prædicta juramenta specialiter revocet, casset, annullet, irritet; cassa, nulla, & irrita nunciet: volentes & consentientes expresse quod per hoc nullum jus nobis accrescat, vel Ecclesiæ Romanæ depereat, tam circa possessionem, quam circa proprietatem in civitatibus, terris, & locis &c.* Il Preposito Goffredo comparso il dì 30. di Giugno in Viterbo eseguì nel Concistoro pubblico gli ordini Imperiali, assolvendo dal giuramento di fedeltà i popoli, da' quali l'avea estorto il Cancellier dell' Impero: che erano tra gli altri, i Bolognesi, i Faentini, quei di Forlimpopoli, i Ravennati, i Riminesi, gli Urbinati, quei di Cervia, di Forlì, di Montefeltro, e di Bertinoro.

XVIII. Niccolò III. ricerca una nuova dichiarazione da Ridolfo.

Concluso quest'atto, il Pontefice Niccolò per prouvedere maggiormente alla sicurezza degli Stati della Chiesa, e per levare ogni controversia ne' tempi auvenire, mandò a Ridolfo i privilegj interi di Lodovico Pio, d'Ottone il Grande,

de, e d'Arrigo II. il Santo, ove sono espressamente nominate le Provincie, le Città, e le Terre, già da essi restituite, e confermate alla Sede Apostolica: le quali una per una annoverò nella sua lettera anche il Pontefice, e tra esse FERRARIAM, COMACLUM, chiedendo all'Imperadore una nuova dichiarazione, e inviandogli i suddetti diplomi, come egli dicea, *ne per hæc nos aliquod novum petere, vel a tuis prædecessoribus Imperatoribus Romanis insolitum, existimes postulare*. In oltre lo ricercò ad operar sì, che i Principi dell' Impero con pubblico diploma vi aggiungessero la propria autorità: e ne scrisse egli stesso agli Elettori, cioè a Giovanni, e ad Alberto Duchi di Sassonia, al Conte Palatino del Reno Lodovico Duca di Baviera, agli Arcivescovi di Treveri, di Colonia, e di Mogonza, e nel medesimo tenore anche ai Prelati di Germania.

Apud Raynald. ann. 1278. §. 57. & seqq.

XIX.
Quinta conferma di Ridolfo.

Il religiosissimo Ridolfo ampiamente soddisfece alle giuste dimande di Niccolò, pubblicando in primo luogo una dichiarazione in Vienna il dì 14. di Febbrajo dell'anno 1279. ove di nuovo confermava, e approvava gli atti di Corrado Francescano, e di Goffredo Protonotario, recitandogli interamente: alla qual dichiarazione sottoscrissero molti Vescovi, e Principi di Germania, e tra essi Alberto, ed Armanno figliuoli dell'Imperadore: e poi due giorni dopo egli pubblicò un diploma simile a quello, che avea pubblicato in Lausanna in presenza di Gregorio X. tre anni prima; aggiungendo di più i nomi particolari delle Città della Chiesa: tra le quali compariscono FERRARIA, e COMACLUM, da lui dichiarate esser della Chiesa con questi termini: *prædicta omnia & singula, tam propriis seu specialibus provinciarum, terrarum, civitatum, atque locorum expressa vocabulis, quam etiam non expressa, prout melius & efficacius valet intelligi, ipsi beatissimo Petro & vobis, sanctissime Pater, Domine Nicolae Papa Tertie, & per vos successoribus vestris Romanis Pontificibus, & ipsi Romanæ Ecclesiæ, de novo, libere, plenarie*

Apud Raynald. anno 1279. §. 11. & seqq.

concedimus, conferimus & donamus, ut sublata omnis contentionis & dissensionis materia, firma pax & plena concordia inter Ecclesiam & Imperium perseverent. Conclude poi il diploma con queste parole: *ut autem hæc omnia vobis memorato sanctissimo Patri nostro Domino Nicolao Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Summo Pontifici vestrisque successoribus & ipsi Romanæ Ecclesiæ per nos &* NOSTROS SUCCESSORES *Romanorum Reges & Imperatores* IN PERPETUUM *observentur, firmaque* SEMPER *& inconvulsa permaneant, præsens nostræ recognitionis, declarationis, concessionis, & donationis privilegium de conscientia nostra & expresso mandato conscriptum, jussimus aurea bulla, typario nostræ majestatis impressa, muniri.* Queste dichiarazioni di Ridolfo fatte con tanta pubblicità, sono mentovate da Giordano, e da Tolommeo da Lucca, Storici non ancora stampati, e da i Giureconsulti ancora, cioè dallo Speculatore Guglielmo Durando, e da Giovanni da Imola, il quale in Ferrara visse favorito dal Marchese Niccolò III. da Este, già trecento anni addietro.

Apud Raynald. ann. 1278. §. 54.

De Rescript. præsentat. §. fin. n. 18.

Consil. 116.

Guido Panciroll. de Claris Legum Interpretib. pag. 228.

XX.

Conferme degli Elettori dell' Impero.

E benchè tante dichiarazioni di Ridolfo in se stesse fossero pienissime, e solennissime; nulladimeno affinchè ne' futuri secoli per qualsivoglia pretesto non potessero mai rivocarsi in dubbio, ne fu solennemente fatta la conferma da tutto il corpo degli Elettori dell'Impero con un diploma particolare, già pubblicato dal Cardinal Bellarmino nel libro della Traslazion dell'Impero, e da Odorico Rinaldi; ma senza i nomi precisi degli Elettori: ciascun de' quali però si legge intorno a ciascuno de' nove Sigilli pendenti dal medesimo diploma originale, che oggi tuttavia si conserva nell'Archivio Apostolico di Castello Sant'Angelo, e si mostra con gli altri a chi n'è curioso di vedergli. Questi furono gli Arcivescovi Arrigo di Treveri, Siffrido di Colonia, e Vernero di Mogonza: il Conte Palatino del Reno Lodovico Duca di Baviera, Giovanni e Alberto Duchi di Sassonia, Federigo

Lib. 3. cap. 3.

Anno 1279. §. 6.

Gio-

Giovanni, ed Ottone Marchesi di Brandemburgo, nel diploma di tutti i quali, come negli altri, si esprime particolarmente COMACLUM. Anzi di più, ciascuno degli Elettori con altro suo diploma a parte confermò il tutto, nominandovi parimente COMACLUM; e quello del Conte Palatino è stato già pubblicato dal Baronio. Con queste amplissime dichiarazioni e dell'Imperadore Ridolfo, e di tutto il corpo Elettorale furono maggiormente autenticate alla Chiesa, e con ogni maggiore solennità riconosciute le sue legittime ed antichissime ragioni sopra le Città del suo Stato, e in particolare sopra Comacchio: e in conseguenza fu del tutto rivocato, annullato, e cassato quanto gl'Imperadori precedenti, come i due Federighi, o altri, in tempo che erano mal'affetti alla Chiesa stessa, violentemente si potettero mai usurpare sopra la medesima Città di Comacchio.

Anno 996. §.46.

XXI.

Altre conferme e prove del dominio Pontificio sopra Comacchio.

L'Imperadore Alberto I. imitando la pietà di Ridolfo suo padre, alle ultime dichiarazioni del quale in favor della Chiesa egli avea sottoscritto, confermò con giuramento ancor'egli in Norimberga i privilegj di Lodovico Pio, e d'Ottone il Grande a Bonifacio VIII. nell'anno 1303. il dì 17. di Luglio, e poi Arrigo VII. fece lo stesso trovandosi in Lausanna il dì 11. di Ottobre dell'anno 1310. e in Roma il dì 6. di Luglio 1312. ratificando fra le altre dichiarazioni quelle di Ridolfo I. come fece altresì Carlo IV. nell'anno 1347. il dì 27. Aprile in mano di Clemente VI. e ad Innocenzo VI. nell'anno 1355. e poi ad Urbano V. nell'anno 1367. recitando in tutti e tre i diplomi distesamente quello d'Arrigo VII. suo avo, in cui si confermano quei di Ridolfo I. e degli altri Imperadori: annullando gli atti di Lodovico IV. detto il Bavaro; e giurando solennemente di non occupare i beni della Chiesa. Indi nell'anno 1433. gli Ambasciadori dell'Imperador Sigismondo in Concistoro pubblico giurarono in nome di lui ad Eugenio IV. che egli avrebbe osservati, e mantenuti tutti i privilegj accordati alla Chiesa da' paf-

Apud Raynald. ann. 1303. §.9.
Ibidem anno 1310. §.3. & 1312. §.40.
Bzovius ann. 1347. §.34. 1355. §.8. 1368. §.1.
Raynald. an. 1346. §.19. 1347. §.3.
Bzovius ann. 1433. §.4. & 10.
Raynald. an. 1433. §.12. & 14.

Digitized by Google

passati Imperadori, e in particolare da Ridolfo I. i quali poi con solennissimi giuramenti confermò egli stesso in Roma il dì ultimo di Maggio del medesimo anno, accennando essere ciò stato fatto anche da Venceslao, e da Ruperto suoi predecessori. Dopo di Sigismondo fece lo stesso Federigo III. come si dirà in fine. Da queste amplissime conferme rimase cassato, e rivocato del tutto qualunque atto, che il Bavaro avesse fatto per lo innanzi in odio della Chiesa. E poi egli medesimo ancora nell'anno 1344. il dì 21. di Gennajo ritrattò ogni cosa in Concistoro pubblico, sottomettendosi a Clemente VI. col mezzo di una solennissima Ambasceria, di cui fu capo Umberto Delfino di Francia. Gli originali autentici delle suddette pienissime ricognizioni, sottoscritti, e muniti co' sigilli pendenti, si custodiscono negli Archivj Pontificj, e si veggono esse interamente inserite negli Annali Ecclesiastici. E la serie loro fu anche accennata da Felice Contelori in una scrittura stampatasi già sessanta anni addietro contra le pretensioni della Serenissima Casa d'Este: la quale senza aver mai comunicato al mondo, non dico gli originali, ma ne anco le copie de' suoi diplomi, e delle sue investiture, perchè si potesse di loro formarne giudicio, non ostanti le Capitolazioni già stipulate in Faenza in nome di Clemente VIII. e di Cesare d'Este il dì 13. Gennajo 1598. cercava di dare a divedere, che Comacchio non appartenesse altramente alla Sede Apostolica, ma ad essa, come feudo Imperiale, disunito dal Ducato di Ferrara: il che però allora con le suddette conferme degl'Imperadori Tedeschi si mostrò essere insussistente, perchè la Chiesa sempre ne avea disposto, come di cosa propria. Laonde Gregorio V. da supremo Principe trasferì il governo della Contea di Comacchio negli anni 997. a Gerberto Arcivescovo di Ravenna, come si è detto. Onorio II. nell'anno 1125. confermò a Gualtiero Arcivescovo l'Esarcato, e Comacchio. Innocenzo II. fece il medesimo nell'anno 1133. Onorio III. il dì 5. di Maggio

Anno 1452.

Baluz. Miscell. to. 2. pag. 272.

Italia Sacra tom. 2. pag. 350. 366.

gio 1224. confermò a Simone Arcivescovo la Contea di Comacchio; e Gregorio IX. a Teoderico il dì 13. Decembre 1228. nominando i privilegj de' passati Pontefici. Alessandro IV. a Filippo il dì 2. Dicembre 1255. dopo il qual tempo fu di nuovo annesso al Vicariato di Ferrara, entro il cui territorio stava compreso da' tempi antichi.

Italia Sacra tom.2. pag. 380.

XXII.

Ferrara liberata dalla tirannia di Salinguerra Torelli.

Era dianzi la Casa d'Este (nobile Padovana, come si dirà più sotto) già passata ad abitare in Ferrara, dopo avuto dalla Sede Apostolica il governo del Marchesato d'Ancona per aver promesso di liberarlo dalla tirannia de' Conti di Celano, come si trae da una lettera d'Innocenzo III. e dal Monaco Padovano; onde ivi si fece capo de' Guelfi contra la fazione di Salinguerra Torelli, che era capo de' Gibellini, e si rendette poi benemerita della Sede Apostolica nella liberazione della Città di Ferrara dalle mani di Salinguerra, il quale avendola avuta in feudo dalla Chiesa nel 1215. se n'era fatto tiranno. Sicchè con l'ajuto di Jacopo Tiepolo Doge di Venezia (che vi andò personalmente) e di altri, il Legato Pontificio Gregorio di Montelongo nel 1240. la restituì alla Chiesa, e ne fu creato Podestà Stefano Badoaro, per attestato di Rolandino. Pier Gerardo nella vita di Ezzelino il Tiranno scrive, che allora ne fu fatto governatore il Marchese Azzo da Este. Ma ciò è falso, e quel Pier Gerardo è autor finto da Fausto da Longiano, come si può vedere presso Gerardo Giovanni Vossio: nè Ferrara avea bisogno di governatore, se vi era Podestà il Badoaro, in quei tempi Magistrato supremo.

Lib.16.ep.102.edit. Baluzii.

Inter Script.German. Christiani Urstisii to.1 pag.583.edit.1670.

Apud Raynald.ann. 1215. §.39.

De factis in Marchia Tarvisina lib. 5. c.2. pag. 46.

Lib.5.fol.49.

De Hist.latin. lib.3. cap. 8.

Cangius in Glossario.

XXIII.

Estensi ottengono il Vicariato di Ferrara da Giovanni XXII.

Cercarono bensì gli Estensi di tiranneggiarla con prepotenza nell'occasione, che esso Marchese Azzo II. detto IX. dal Pigna, ne fu Podestà nel 1251. onde suo nipote Obizo II. detto VI. dal Pigna, nell'anno 1287. s'intitolava *generalis dominus Civitatis Ferrariæ*. Ma gli Ambasciadori Ferraresi spediti nell'anno 1310. in Avignone a Clemente V. se ne querelarono altamente in Concistoro pubblico, protestando, che il loro Principe sovrano, e legittimo non era

Ex privilegiis MSS. Ferrariæ.

Apud Raynald. anno 1310. §.23.

Digitized by Google

era altri, che il Sommo Pontefice; e che la loro Città *ab initio* era ſtata fondata *per Summum Pontificem in ſolo Eccleſiæ Romanæ, ipſius ſumptibus & expenſis, & ab eodem ditatam & ordinatam, & populorum multitudine decoratam fuiſſe*. La verità ſi è, che Rinaldo, Obizo, e Niccolò nel ſeguitare il partito di Lodovico il Bavaro contro alla Chieſa, avendo commeſſi graviſſimi delitti, e uſurpato alla Sede Apoſtolica anche Comacchio, come ſi dirà in fine, furono rimeſſi in grazia da Giovanni XXII. e poi finalmente dallo ſteſſo Pontefice ebbero la Città con tutto il territorio in Vicariato nell'anno 1332. per dieci anni con obbligo di pagare alla Camera Apoſtolica diecimila fiorini d'oro: il qual Vicariato nel 1344. fu prolungato ad Obizo per altri nove anni da Clemente VI. e furono abilitati i ſuoi figliuoli ai feudi, alle giuriſdizioni, e ai Marcheſati. Nel 1351. il detto Pontefice lo confermò allo ſteſſo Obizo, e ai ſuoi figliuoli per altri dieci anni: e nel 1361. Innocenzo VI. lo confermò per ſette anni ad Aldobrandino, Ugone, ed Alberto. Ma poi nell'anno 1396. Bonifacio IX. diede il detto Vicariato non più *ad tempus*, ma in vita ad Alberto, e a'ſuoi figliuoli legittimi, e in loro mancanza a Niccolò III. baſtardo di eſſo; benchè poi Innocenzo VII. Gregorio XII. Aleſſandro V. Giovanni XXIII. e Martino V. lo riduceſſero *ad tempus*, come era prima. Così di mano in mano da' Papi ſeguenti ne furono inveſtiti gli Eſtenſi, ora legittimi, ed ora baſtardi, ſinchè Siſto IV. nel 1471. confermò quel Vicariato ad Ercole, e a'ſuoi figliuoli, e nipoti legittimi ſino alla terza generazione: la qual conferma fu ſteſa da Aleſſandro VI. ai primogeniti d'Ercole in perpetuo inſieme con la dignità Ducale, che da Siſto IV. era ſtata conferita alla ſola perſona d'Ercole. Ma poi ne decadde il figliuolo di lui Alfonſo I. fatto reo di leſa Maeſtà ſotto Giulio II. e Leon X. talchè per grazia ſingolariſſima Ercole II. ſuo figliuolo ne ottenne da Paolo III. la rinovazione per sè e per li primogeniti legittimi, diſcendenti da Al-

Raynald. anno 1328. §. 54.

Anno 1332.

Alfonso I. fino alla terza generazione. Queste ed altre particolarità furono diffusamente spiegate nell'anno 1628. da Arcasio Ricci da Pescia in un volume scritto a penna, e intitolato: *Relazione delle ragioni, entrate, e privilegj della Camera Apostolica nella Città, valli, e boschi di Comacchio.*

XXIV.

Comacchio perchè non espresso nelle Investiture Pontificie date agli Estensi.

Laonde la Serenissima Casa d'Este, la quale dee riconoscere ogni sua grandezza dalla Sede Apostolica, essendo Vicaria Pontificia di Ferrara, lo venne ad essere anche di Comacchio, compreso entro il territorio Ferrarese. Ma perchè i Ministri Estensi veggono molto bene di non aver fondamenti e ragioni, che possano cozzare con quelle della Sede Apostolica, ricorrono agli argomenti negativi, quale si è quello di non trovarsi incluso nominatamente Comacchio nelle investiture del Vicariato di Ferrara, concedute da' Sommi Pontefici alla Casa d'Este; onde per questo cercano di dare a divedere, che non sia della Santa Sede; quasichè se ancora ne fosse escluso, il chè non è vero, tanti documenti contemporanei, e posteriori alle dette investiture, non mostrassero abbastanza, che Comacchio sia della Chiesa. Ma se questo è l'Achille de' loro argomenti, come par che lo sia, stanno assai male, misurando da' costumi presenti le cose antiche. In quelle stesse investiture, le quali essi vanno mostrando, si esprime il Vicariato di Ferrara, *ejusque* COMITATUS *&* DISTRICTUS *cum omnibus suis juribus &* PERTINENTIIS. In uno strumento di lega tra' Ferraresi, e Veneziani dell'anno 1230. il Doge Jacopo Tiepolo richiede, *quod omnes homines Venetiæ & ejus* DISTRICTUS *sint salvi & securi in personis & rebus eorum in Civitate Ferrariæ.* Il credere, che Comacchio non sia della Sede Apostolica per non trovarsi espressamente nominato nelle investiture del Vicariato di Ferrara, egli è lo stesso, che il dire, che per non esservi nominate espressamente le seguenti Città nello strumento di lega tra' Veneziani, e Ferraresi, esse realmente non fossero comprese in queste capitolazioni, nè fossero de' Veneziani,

Ex privilegiis MSS. Ferrariæ.

ziani, cioè a dire Torcello, Chioggia, Equilio, Caorle, e Grado, tutte allora Città Vescovali, e della condizione stessa di Comacchio, ciascuna delle quali avea proprio distretto, e contado, e nulladimeno erano tutte comprese in quello della Città dominante, e per vantaggio degli abitanti di esse fu stabilito il suddetto articolo di quella lega. Ne' tempi inferiori questa era la frase ordinaria, con cui si descriveano le Signorie: la voce DISTRICTUS abbracciava tutte le Castella, e Città co' loro territorj, e contadi, ch'erano sotto la giurisdizione della Signoria principale: onde DISTRICTUS e JURISDICTIO erano sinonimi.

Cangius in Glossario.

XXV.

Ampiezza, e confini del territorio di Ferrara, ove è compreso Comacchio.

Ora veggiamo sino a quai termini giungea *il distretto* e la giurisdizione della Contea di Ferrara, non solamente quando ne furono investiti gli Estensi, ma assai prima. Arrigo VI. Rè de' Romani in un suo diploma dato in Bologna il dì 12. di Febbrajo dell'anno 1191. dove si trovò presente Obizo da Este, descrive accuratamente il territorio e contado di Ferrara co' suoi confini da ogni parte, e dice, che il suo *distretto* giunge al mare, al fiume Tartaro, al porto di Loreo, e che vi comprende la Contea di Comacchio; imperciocchè in un contado poteano essere molte contee. Chiama dunque Arrigo VI. territorio e contado di Ferrara, per usare le sue stesse parole, *jurisdictionem seu* DISTRICTUM *in Civitate Ferrariæ & extra Civitatem. A mari usque ad Tartarum. Item usque ad medium portus Laureti. Item* COMACLUM *cum suo Comitatu. Ex alio latere Padi usque fossam de Bosio. Ex alio latere Athesis a Bocca veteri & Salvaterra, descendendo per Athesim usque ad* DISTRICTUM *Venetorum. Et ex alio latere a flumine veteri in transversum usque ad* DISTRICTUM *Bononiensem.* Questi confini dell' ampiezza della Contea di Ferrara erano innanzi d'Arrigo VI. il quale dice, essere di ragione de' Ferraresi *omnia jura & consuetudines, quas* HACTENUS INTRA *prænominatos terminos* HABUERUNT. Quell'*hactenus*, e quell'*habuerunt* dinotano

Ex privilegiis MSS. Ferrariæ.

tano lungo ſpazio di tempo già paſſato, e la particella *intra*, che feriſce anche Comacchio, toglie ogni occaſione di cavillare in contrario. Il Pigna, Scrittore di grande autorità preſſo i Miniſtri Eſtenſi, nomina queſto diploma, benchè con isbaglio nella data, e afferma, che due Papi Innocenzj, che ſeguirono, abbiano deſcritto il territorio di Ferrara nella medeſima guiſa, che fece Arrigo VI. il quale ſe col ſuddetto diploma ſi foſſe uſurpata qualche ragione e ſuperiorità ſopra le Città della Chieſa, rivocò tutto nel ſeguente meſe, quando fu incoronato in Roma da Celeſtino III. il dì 16. di Marzo; poichè Ruggero Ovedeno ſcrive, che il Papa dal medeſimo Arrigo VI. *ante oſtium Eccleſiæ Beati Petri recepit Sacramentum, quod ipſe Eccleſiam Dei & jura eccleſiaſtica fideliter ſervaret illibata, & quod rectam juſtitiam teneret, & quod patrimonium Beati Petri, ſi quid inde ablatum eſſet, integrum reſtitueret*. In uno ſtrumento di pace tra' Ferrareſi, e Ravennati, gli uni e gli altri vaſſalli della Sede Apoſtolica, fatto nove anni dopo, cioè nel 1200. ſi legge un'articolo, che *Commune Ferrariæ debet habere in Civitate Comacli omnem illam juriſdictionem & rationem, quam retro ante inceptam primam guerram habuerunt*, rimanendovi certa giuriſdizione anche ai Ravennati, la quale però non impedía, che Comacchio non foſſe nel territorio, e contado Ferrareſe. Laonde ſembra non rimanerci alcun dubbio, che quando ſi legge nelle inveſtiture di quel Vicariato *Comitatus &* DISTRICTUS *Ferrarienſis*, non vi s'intenda compreſo anche Comacchio col ſuo territorio, o vogliam dire contado. Queſta verità ſi rende manifeſtiſſima da un'altro riſcontro. Nell'anno 1370. morto Urbano V. il ſagro Collegio ne diede parte al Cardinale Anglico, Veſcovo d'Albano, di lui fratello, con queſta ſopraſcritta nella lettera: *Terrarum Eccleſiæ Romanæ in Italia conſiſtentium, pro eadem Eccleſia in temporalibus Vicario generali*, e pregollo a invigilare al governo delle Terre a lui commeſſe.

Storia di Caſa d'Eſte pag. 127. & 162. edizione I. di Ferrara.

Scriptores Anglici Henrici Savilii pagina 689.

Ex privilegiis MSS. Ferrariæ.

Apud Raynald. ann. 1370. §. 24.

Ora questo Cardinale Anglico nell'anno seguente 1371. che era il primo di Gregorio XI. ne' mesi di Ottobre, e di Novembre, in virtù della sua carica, visitò le Terre e Città della Chiesa, e trà esse ancora Comacchio, facendovi la descrizione de' fuochi, i quali non trovò esservi più di *cinquanta*; e in margine a questa sua descrizione, che stà nell' Archivio Vaticano, vi si leggono queste parole: *tenet D. Marchio de Ferraria*. Se dunque il Cardinal Anglico, Vicario generale nelle cose temporali dello Stato Ecclesiastico, in nome della Sede Apostolica, fece la visita di Comacchio, allora posseduto dal Marchese di Ferrara, Vicario e vassallo della Chiesa; chi potrà mai dubitare, che Comacchio non appartenesse alla Chiesa stessa, e non fosse compreso entro il distretto del Vicariato di Ferrara?

XXVI.

Comacchio al tempo degli Estensi di non molto riguardo.

Comacchio, benchè decorato della dignità Vescovale, era luogo povero e ignobile in que' tempi, e non abitato da altra gente, che da pochi pescatori. Quindi in un diploma di Federigo I. che si fà dato nell'anno 1177. e in un'altro di Federigo II. del 1231. in tempo, che entrambi erano avversi alla Sede Apostolica: i quali diplomi dagli atti contrarj de' seguenti Imperadori furono poscia annullati e cassati; i Comacchiesi sono chiamati *Piscatores nostri Comaclenses*. Il moderno Storico di Comacchio nello stampare questi diplomi ha scambiati i *Pescatori* in *Cittadini*, mettendovi *Cives* in vece di *Piscatores*. Se Comacchio nell'anno 1371. non avea altri fuochi, che *cinquanta*, come si è detto, ne dovette forse avere assai meno quando gli Estensi ne furono la prima volta investiti col Vicariato di Ferrara, trentanove anni prima, cioè nell'anno 1332. onde non portava il conto nè meno per questo riguardo, che un luogo, allora di considerazione sì poca, si nominasse espressamente nelle investiture del Vicariato di Ferrara, quando non se ne nominarono altri, di maggior considerazione di Comacchio e nell'ampiezza del sito, e nel numero degli abitanti, quali erano Bondeno,

Pag. 267. & 268.

Tre-

Trecenta, Adriano (ora detto *Ariano*) Codegoro, e Melara: nè perciò si dubita, che queste terre fossero della Chiesa, come antiche pertinenze del Ferrarese.

XXVII.

Comacchio riconosciuto dagli Estensi per Signoria della Sede Apostolica.

Di più ne' libri Censuali della Camera Apostolica sotto l'anno 1504. si legge, che il Duca Ercole I. paga il censo alla medesima Camera, *uti in civitate Ferrariæ & in* NONNULLIS ALIIS CIVITATIBUS *& locis pro sancta Romana Ecclesia Vicarius*. Al medesimo Ercole I. in uno strumento sopra il censo da lui pagato il dì 8. di Agosto 1502. e ad Alfonso I. suo figliuolo in un'altro de' 28. di Giugno 1506. vien dato il titolo di *Ferrariæ Dux & in* NONNULLIS ALIIS CIVITATIBUS, *terris & locis pro sancta Romana Ecclesia Vicarius generalis*. Nelle Capitolazioni seguite trà Paolo III. e il Duca Ercole II. il dì 21. di Gennajo 1539. si obbliga il Papa d'investire esso Duca *de omnibus juribus Sedi Apostolicæ pertinentibus in quibuscumque* CIVITATIBUS *& locis per eundem D. Ducem possessis*. Una di quelle Città fu Adria. Chi potrà dunque dubitare, che un'altra non fosse Comacchio? E senon fu questa, qual altra dovette mai essere? Aggiungasi, che il principal delitto, per cui da Giulio II. fu dichiarato *Ribelle* il Duca Alfonso I. e privo ancor del Ducato, si fu l'essersi questi arrogata l'autorità di fabbricar saline in Comacchio con molto danno dello Stato della Chiesa, e di aggravare tirannicamente i Comacchiesi, senza aver voluto desistere, quantunque ammonito dal Papa, che n'era supremo Principe. Perciò nella Bolla, fulminatagli contra, gli rimprovera l'essere stato contro di esso Papa *ingrate & contumaciter elevatus* per aver ardito *sal in Comitatu Comaclensi in gravem Romanæ Ecclesiæ læsionem fabricare*, e per aver voluto accrescere ai Comacchiesi, sudditi della Chiesa, *gabellas & pedagia & portoria de novo imposita*. Onofrio Panvinio espresse la medesima reità d'Alfonso con queste parole: *quod apud Comaclum salinas maximi proventus sibi vindicasset, neque in his rebus voluntati Pontificis obtempe-*

Apud Raynald. ann. 1510. §. 15.

In Julio II.

Oper. p. 533. & 534. editionis Basileensis.

temperaret. Celio Calcagnini nell'Apologia a Giulio II. per Alfonso suo Signore afferma, che Comacchio è nel territorio e contado di Ferrara, *in* AGRO *Ferrariensi*; e che una delle cagioni, per cui esso Duca venne dichiarato ribelle, si fu perchè ivi *præter jussa & voluntatem* del Papa, *salem legi mandaverit, ejusque vectigal instituerit*. Col Calcagnini si accorda Paolo Giovio nella Vita d'Alfonso, dicendo, che *contra leges inter Pontifices & Atestinos Principes, ex concessione beneficiarii juris rite latas & constitutas, salis legendi facultatem usurparet ad Comaclum, quod est opidum inter Padusas, salinis opportunum, magno quidem Pontificii vectigalis detrimento*. Ridice lo stesso nella Vita di Leone X. I Pontefici successori di Giulio II. riserbarono sempre a se stessi, come a Principi sovrani, la fabbrica del sale in Comacchio: il che fecero dopo Leone X. Adriano VI. il dì 30. di Ottobre 1522. in uno strumento giurato da Alfonso I. e approvato da Ercole II. sotto Paolo III. negli anni 1539. e 1543. Giulio III. il dì ultimo di Gennajo 1554. Paolo IV. il dì ultimo di Settembre 1556. Pio IV. il dì 15. di Giugno 1564. e Pio V. nell'anno 1566. E poi il dì 5. di Marzo 1584. fu di nuovo stipulato, che si dovessero osservare i Capitoli d'Adriano VI. cioè, che in Comacchio non potesse fare il sale il Duca Alfonso II. nè i suoi successori, ma solamente la Camera Apostolica: cose altre volte già dette dal Contelori, a cui non seppero che replicare gli Estensi. Non si può dunque ragionevolmente dubitare, che i Duchi di Ferrara non tenessero Comacchio dalla Sede Apostolica, come compreso nel Vicariato di Ferrara. Perciò nelle Capitolazioni stabilite in Faenza in nome di Clemente VIII. e di Cesare d'Este, non si parlò espressamente di Comacchio, per esser di natura sua fino da' secoli antichi incorporato, compreso, e situato entro il territorio, contado, e distretto del Vicariato di Ferrara: del cui proprio Statuto ancor si serviva in tempo, che vi signoreggiavano gli Estensi.

Pag. 16. edit. Florent.

Lib. 2. pag. 36.

Jo. Ludovic. Gothofredus in Archontologia pag. 496.

Risposte per la Camera Apostolica alle scritture Estensi p. 29. & 30.

Ed è

Ed è cosa certa, che nè Cesare, sotto cui auvenne la devoluzione del Ducato di Ferrara alla Sede Apostolica, nè Alfonso suo figliuolo mai pretesero (almeno *pubblicamente*, che si sappia) d'avere alcuna ragione sopra la Città di Comacchio nelle scritture, che divulgarono; ma solamente sopra alcune valli pescatorie di Comacchio.

XXVIII.
Pretensioni Imperiali sopra Comacchio originate dagli Estensi.

Io hò detto *pubblicamente*; imperciocchè già per altro si sà, che di nascosto, e sottomano i Principi Estensi hanno procurato di quando in quando di suggerire, e far credere alla Corte Cesarea, che Comacchio appartenesse all'Impero, conforme appunto fu fatto dal Duca Cesare nell'anno 1613. nel quale dall'Imperadore Mattias essendo stato spedito Rambaldo Conte di Collalto Ambasciadore straordinario a Paolo V. ne fu egli talmente preoccupato dalle altrui suggestioni, che nel licenziarsi da Sua Santità, a cui avea chiesto soccorso di danaro contra i Turchi, il quale ancor fu spedito, le presentò un memoriale il dì 15. Novembre, in cui dimandava la *rilassazione del Feudo di Comacchio, e de' frutti percetti dalla Sede Apostolica*. Ma trasmessi che furono a Placido di Morra Vescovo di Melfi, Nuncio in Vienna, i sunti delle ragioni della Chiesa, le quali da Michele Lonigo da Este, Custode dell'Archivio Vaticano, furono compilate in un'operetta, che hà questo titolo: *Jura Sedis Apostolicæ in Civitate Comacli*; non se ne discorse altro: e Lodovico Ridolfi, Agente Cesareo in Roma, il dì 4. Gennajo 1614. scrisse all'Imperadore *d'avere assicurato il Papa, che mentre fossero state note a S. M. C. le ragioni della Chiesa, e le donazioni de' passati Cesari, non avrebbe in alcuna maniera voluto ritrattare quello, che da' suoi antecessori era stato fatto, sapendo, che l'animo di S. M. C. era di accrescere la grandezza della Sede Apostolica*. E nello stesso giorno scrisse a Melchiorre Kleselio Vescovo di Vienna, allora Ministro di quella Corte, e dipoi Cardinale, *che il Feudo di Comacchio era chiaro per la Sede Apostolica, essendoci la dichiarazione, rico-*

ricognizione, e donazione di questo Feudo, fatta da Ridolfo I. e da tutti gli Elettori dell'Impero, confermata poi da Alberto figliuolo dello stesso Ridolfo, e da Enrico VII. e Carlo IV. e da molti altri: i quali Imperadori dichiararono, e riconobbero, & quatenus opus esset, *donarono questo Feudo alla Sede Apostolica: le quali scritture Sua Santità* (segue a dire il Ridolfi) *non vuol mandare a Monsig. Nuncio per il pericolo del viaggio, e per non assumere in se il peso di provare quello, che ora non le tocca. Ma altre volte mi disse, che le avrebbe fatte vedere a me, quando S. M. C. avesse comandato.* Aggiunge d'aver detto al Papa, *che Sua Santità non dovea temere, che da S. M. C. si levasse alla Sede Apostolica quello, che da' suoi precessori le era stato donato, e che di questo l'avea assicurata, parendogli di poterlo fare per la pietà e santo zelo, che sapea essere nella persona dell'Imperadore.*

XXIX.

Ragioni autentiche della Chiesa sopra Comacchio, non espresso nelle Investiture Imperiali date ad Alfonso II. e a Don Cesare d'Este.

Che se mai alcuno de' Principi Estensi nell'investiture de' Feudi Imperiali di Modana e Reggio vi avesse per avventura fatto intrudere clandestinamente Comacchio: della qual cosa ragionerò in fine; chi non vede, che ciò sarebbe avvenuto contra ogni giustizia, nè avrebbe forza di derogare in minima parte alle ragioni inconcusse della Sede Apostolica, fondate nella pluralità de' secoli, e nella moltiplicità de' diplomi, stipulati nelle forme più solenni, ed autentiche, non solo dagl'Imperadori, ma da tutto il corpo degli Elettori. E tanto meno potrebbe derogare alla sovranità della Chiesa qualunque atto, che avesse mai fatto la Comunità di Comacchio senza consenso della Sede Apostolica, *irrequisito Domino directo*, e contra le suddette ragioni, corroborate da tanti secoli, e riconosciute da tanti Imperadori, non già di nascosto, ma in Concistori pubblici, e a vista di tutto il Mondo: e nè meno perchè i Sommi Pontefici dubitassero delle proprie ragioni; ma perchè, essendo il loro Principato pacifico, e perciò esposto alle usurpazioni, e violenze, essi per

per fin di pace, e del ben de' lor popoli, ſaviamente intendeano di aſſicurarſene con eſigere da ciaſcheduno Imperadore le conferme, promeſſe, e giuramenti, che non aveſſero avuto a infeſtare gli Stati della Chieſa: anzi, che come Auvocati di eſſa, col loro braccio aveſſero avuto a mantenerla in ſignoria delle città, e provincie a lei ſoggette: il che poi ſe ne paſsò in formolario. Certo è, che nelle Inveſtiture Imperiali di Alfonſo II. e di Don Ceſare non fu inſerito Comacchio, quantunque per altro vi foſſero aggiunti Eſte, e Rovigo, non oſtante che foſſero luoghi poſſeduti da' Veneziani: imperciocchè l'Imperadore Ridolfo II. il dì 8. di Agoſto 1594. ſupplicato in Ratisbona da Marcantonio Ricci Procuratore del Duca Alfonſo II. inveſte lui co' ſuoi figliuoli e diſcendenti legittimi del Ducato di Modana e Reggio, del Marcheſato d'Eſte, delle due Contee di Rovigo e di Carpi, e d'altre Caſtella (non però di *Comacchio*, nè d'*Argenta*, perchè erano della Sede Apoſtolica) dandogli l'indulto e la facoltà di eleggerſi il ſucceſſore, ancorchè, per venire da radice infetta, o per altri impedimenti, non foſſe egli compreſo nell'Inveſtiture antiche, purchè foſſe però del ſuo Caſato. Indi nell'anno 1598. il dì 13. di Gennajo in Praga ſupplicato il medeſimo Imperadore da Giulio Tiene Marcheſe di Scandiano, conferma la nomina fatta da Alfonſo in perſona di Don Ceſare per virtù del medeſimo indulto Imperiale, e inveſte eſſo Don Ceſare co' ſuoi legittimi diſcendenti delle ſuddette Città, ſenzachè vi entri *Comacchio*, nè *Argenta* per lo ſteſſo motivo di ſopra. D'Argenta ſi potrebbe diſcorrere a lungo, ſe il biſogno lo richiedeſſe.

Conſtit. Imper. Goldaſti tom. 2. pag. 86. tom. 3. pag. 508. Muſeum Mabillon. tom. 2. pag. 398.

XXX.

Pretenſioni Eſtenſi ſopra le Valli di Comacchio terminate nel Trattato di Piſa.

In quanto poi alle preteſe ragioni della Sereniſſima Caſa d'Eſte ſopra le Valli di Comacchio, eſſendo elle ſtate eſaminate, e diſcuſſe lungo tempo in Roma dopo che le due Corone nell'Articolo 99. della Pace de' Pirenei, concluſa nell' anno 1659. convennero di pregare il Papa Aleſſandro VII. a far terminare *per accordo*, o *per giuſtizia* tal

 cauſa,

causa, senzachè però i Ministri Estensi vi avessero mai prodotti fondamenti certi e legittimi; finalmente il Cardinal Rinaldo d'Este essendo Protettore della Francia nella Corte di Roma, trovò il modo di venire a capo d'ogni cosa d'indi a tre anni, e di estorcere con violenza dalla Sede Apostolica tutto ciò che richiedeano le sue strabocchevoli pretensioni, e che per mancanza di ragioni non potea ottenere nè *per accordo*, nè *per giustizia*: mentre nel famoso accidente trà il Duca di Crecquì Ambasciadore di Francia, e i Soldati Corsi, seguito in Roma il dì 20. Agosto dell'anno 1662. egli per li suoi fini diè fomento alla discordia trà il Rè Cristianissimo, e la Corte Romana, impegnando la Francia, quanto potette dal canto suo, a non abbracciare aggiustamento veruno, anzi a minacciare alla Sede Apostolica una guerra inevitabile, senon accordava tutto quello, che pretendea la sua Casa: siccome realmente il Pontefice fu violentato dal braccio formidabile della Francia ad accordar tutto nel Trattato di Pisa, concluso due anni dopo in faccia di tutta l'Europa, dove nell'Articolo II. si dice, che *Sua Santità in grazia di Sua Maestà, ed in riguardo, e ricompensa delle valli di Comacchio, e di* OGNI ALTRA *pretensione, e ragione, che in qualunque modo potesse avere il Sig. Duca di Modana, e la Casa d'Este contra la Camera Apostolica, si accollerà il Monte Estense ascendente a scudi trecentomila, co' comodi, ed incomodi, che il medesimo Monte ha per la sua estinzione, insieme co' frutti ancora decorsi, e non pagati, ascendenti alla somma più o meno di scudi cinquantamila*, con l'obbligo ancora di dare al Duca altri scudi quarantamila, ouvero un palagio in Roma (che è quello di Casa d'Este) oltre alla Badia della Pomposa, e alla Pieve del Bondeno: con patto scambievole, che tutte le pretensioni da entrambe le parti reciprocamente rimanessero estinte; e che sopra ciò si celebrasse *strumento pubblico con la Signora Duchessa, ed altri legittimi Tutori del Signor Duca, con le clausole, e solen-*

ſolennità neceſſarie, dando parola il Rè Criſtianiſſimo, che *tutto ciò ſeguirebbe per la* PERPETUA *validità ed oſſervanza di quell'accordo*. Avea il Duca Alfonſo IV. nel ſuo ultimo teſtamento, rogato in Modana da Franceſco Torri ſuo Conſiglier di Stato, e Segretario il dì 15. Luglio 1662. ordinato, che la Ducheſſa Laura Martinozzi ſua moglie foſſe *tutrice*, *curatrice*, *e governatrice di Franceſco ſuo unico figliuolo* (allora infante) *con tutta quella maggiore autorità*, *e facoltà*, *che di ragione ſi poteſſe dare a qualſiſia tutore*, *curatore*, *e amminiſtratore di beni*, *giurisdizioni*, *e ſtati*, *volendo*, *che col conſiglio*, *e direzione del Cardinale ſuo zio aveſſe quella ſteſſa autorità di fare*, *diſporre*, *e amminiſtrare*, *come avrebbe e potrebbe fare la perſona medeſima di eſſo Signor Duca teſtatore*. Quindi il dì 20. di Maggio 1664. il Conte Aleſſandro Caprara Auvocato Conciſtoriale, oggi Eminentiſſimo Cardinale di Santa Chieſa, eſſendo ſtato deputato in forma ſolenne con la preſenza, conſiglio, e direzione del ſopradetto Cardinal d'Eſte dalla Ducheſſa di Modana per ſuo Agente e Procuratore, ratificò in Roma in nome di Caſa d'Eſte il ſuddetto Articolo II. del Trattato di Piſa, cedendo ogni ſorte di ragioni, che aveſſero mai potuto competere alla medeſima Caſa d'Eſte contra la Camera Apoſtolica: e ſe ne rogò ſtrumento da Franceſco Lucarelli.

XXXI.

Aggravio fatto alla Sede Apoſtolica nel Trattato di Piſa.

Ma quanto grande e ingiuſto foſſe l'aggravio, che patì la Sede Apoſtolica in queſto fatto, e per conſeguenza quanto foſſero vaſti ed eſorbitanti i vantaggi, che ne traſſe la Sereniſſima Caſa d'Eſte, oltre a quello, che ne riſulta dal racconto, che ne fà l'Abate Regnier, allora famigliare del Duca di Crecquì, nella Storia, che ultimamente ha pubblicata di quell'Affare, da lui ſcritta ſenza alcuna immaginabile parzialità verſo la Corte di Roma, dichiarollo ampiamente lo ſteſſo Pontefice Aleſſandro VII. con una Proteſta di propria mano, da lui fatta per iſtruzione de' poſteri contra il Trattato

Hiſtoire de l'Affaire des Corſes pag. 93. 98. 219. 220. & 232.

tato di Pisa, innanzi a Dio, e ai gloriosissimi Apostoli Pietro e Paolo, la quale non si può leggere senza commozion d'animo, ove trà le altre cose dichiara *con la pienezza della sua podestà nullo ed invalido* quanto avea conceduto al Duca di Modana per *le sue pretensioni sopra alcune valli pescatorie di Comacchio, che pure pendeano per discussione avanti a Congregazione richiesta da lui medesimo, e ove per sua colpa si differiva la cognizione, per non aver sino allora prodotta pure* UNA SCRITTURA in FORMA PROVANTE. Protestava perciò il Pontefice *di non aver ciò fatto di sua libera volontà, ma per mera inevitabil forza, violenza, e necessità d'ouviare, e riparare maggiori danni, e pregiudicj della Religione, della Santa Sede, e di tutto lo Stato, e de' suoi sudditi e vassalli, attendendosi dalla Francia una guerra in Italia quando il Turco con tutta la sua potenza, occupata già tanta parte, altrove pur minacciava e si movea contra la medesima.* Questo io non hò detto per altro, senon perchè di quì si conosca quanto sia lontano dal vero, che la Serenissima Casa d'Este non traesse in quell'occasione segnalati vantaggi, e che la Sede Apostolica non ne ricevesse danni, e pregiudicj notabilissimi.

XXXII.
Nuovi aggravj fatti alla Sede Apostolica nella violazione del Trattato di Pisa.

E pure quantunque alla medesima Casa d'Este ne sia venuto tutto quello, che mai seppe allora idearsi e pretendere il Cardinal Rinaldo, uomo sopra ogni altro de' suoi tempi sagacissimo e auvedutissimo, nulladimeno i Ministri di Modana non si sono già contenuti per questo, come doveano, nell'osservanza del Trattato di Pisa, cotanto vantaggioso ai lor Principi, e pregiudiciale alla Sede Apostolica. Ma negli anni 1681. 1682. e 1683. non ostante il divieto del Cardinal Legato di Ferrara, pretesero col mezzo d'una nuova chiavica introdurre nella valle di Canavè l'acque del mare, spettanti senza alcun dubbio al dominio del Papa ed alla Camera Apostolica: il che mai per lo passato non era stato fatto, essendo quella sempre stata una povera valle d'ac-

d'acqua dolce. E benchè per ordine del Sommo Pontefice Innocenzo XI. dopo udite ed esaminate le ragioni del Duca, si devastasse, come si dovea, la medesima chiavica, riducendosi *in pristinum* tutte le cose contrarie, con dichiarazione espressa del Duca, che avrebbe in auvenire fatto desistere da ogni innovazione, come apparisce da' registri della Segreteria di Stato del Sommo Pontefice; ad ogni modo prevalendosi i Ministri del medesimo Duca della mutazione de' Legati e de' Ministri Camerali, hanno da alcuni anni in quà rifabbricata la detta chiavica, e con le acque marine hanno renduta pescabile non solamente la valle di Canavè, ma ancora quella di Belbosco, comunicando loro con nuovi argini le medesime acque del mare con emolumento non ordinario della Camera Ducale, e con altrettanto pregiudicio delle Valli della Camera Apostolica: alla qual cosa quantunque si sia procurato di riparare con diversi decreti e prouvisioni fatte in Ferrara e in Roma dalla Congregazione Camerale; con tutto ciò i Ministri del Duca con varj artificj e promesse ne hanno sempre impedita l'esecuzione. Anzi tuttavia vanno spargendo nelle Corti de' Principi, che i Cardinali Legati, e il Papa sono quegli, che con violazioni continue, o come essi dicono, *infrazioni*, contrauvengono al Trattato di Pisa: il quale benchè si dica non essere stato espressamente ratificato dal Duca Francesco II. nulladimeno la detta ratificazione o non era punto necessaria, come già solamente accordata perchè nulla vi mancasse a qualunque cautela della Camera Apostolica, da chi avea pienissima facoltà d'accordarla, per quanto risulta dalla promessa e dall'obbligo fatto dal Conte Caprara Procuratore costituito; o quando anche la medesima ratificazione fosse stata necessaria, essa per altro si deduce con evidenza dal continuato possesso de' beni rilassati nel detto Trattato, e da moltissimi altri atti ratificativi del Duca Francesco II. finchè visse; oltre a quello di non averlo mai egli pubblicamente impugnato, siccome non potea

potea di ragione impugnarlo: e ancorche lo avesse clandestinamente impugnato, ciò non sarebbe di alcun valore, per le ragioni poc'anzi accennate. Lascerò quì di parlare di quanto spargono i suddetti Ministri Estensi intorno alle presenti rendite di Comacchio, le quali (non si sà a qual fine) dicono appena arrivare alla metà di quanto ne ritraeano i Duchi di Ferrara; imperciocchè piuttosto che a biasimo di mala amministrazione, ciò si dovrebbe attribuire a somma lode e gloria della Sede Apostolica, perchè con paterna clemenza e pietà si mostrasse in tal guisa benefica verso que' popoli, affinchè potessero maggiormente ajutarsi: quantunque, a dire il vero, quelle Valli rendessero al tempo dell'ultimo Duca Alfonso II. non già il doppio, ma poco più di quanto oggi rendono, per quello che si raccoglie da una Relazione del Ducato di Ferrara, fatta al Senato Veneziano da Emiliano Manolesso, e stampata senza suo nome nel Tesoro politico divulgato da Comino Ventura.

Tom. 1. pag. 266.

XXXIII.

Peso, e forza delle ragioni Pontificie sopra Comacchio.

Tante dunque, sì grandi, e sì forti sono le ragioni Pontificie sopra Comacchio, che non dee temersi, che possano restare abbattute da niun'arte contraria. Che se poi a giorni nostri il possesso legittimo e pacifico di moltissimi secoli, lo spontaneo consenso de' popoli, gli autentici contratti, le solenni stipulazioni de' concordati, i giuramenti e la fede pubblica non servono più fra' Cristiani a mantener la quiete e la sicurezza delle Città; ma col tentar di distruggere quanto hanno fatto i nostri maggiori, si vuole annullare il sagrosanto diritto delle genti, onde si conserva il commercio umano; sarà facilissimo ancora introdurre una rivoluzione universale di tutti i Principati, tanto più, che niuno di essi è stabilito sopra fondamenti così sodi e legittimi, come per disposizione divina sono quelli della Sede Apostolica; lasciando in questo luogo da parte la prescrizione di tanti secoli, la qual sola, quando pur ci mancassero gli altri titoli, che in sì gran numero si sono addotti, basterebbe da sè a giusti-

giustificare il dominio della Chiesa sopra la Città di Comacchio; essendo indubitato ciò che in questo proposito dice il Cardinal Bellarmino: *exstant Romæ authentica instrumenta harum & similium donationum. Sed etiamsi nihil horum exstaret, abunde sufficeret præscriptio octingentorum* (quì bisognerebbe dir *mille*) *annorum. Nam etiam Regna & Imperia per latrocinium acquisita tandem longo tempore fiunt legitima. Alioquin enim quo jure Julius Cæsar occupavit Romanum Imperium, & tamen tempore Tiberii, Christus ait Matthæi xxij.* reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari? *Quo jure Franci Galliam, Saxones Britanniam, Gothi Hispaniam invaserunt, & tamen quis hoc tempore Regna ab illis constituta, illegitima esse diceret?*

De Romano Pontifice lib.5. cap.9.

XXXIV.

Origine delle pretese ragioni Imperiali ed Estensi sopra Comacchio da novecento anni addietro.

Ora che ho esposta a V. E. l'origine del dominio Pontificio in Comacchio, non sarà forse disconvenevole, che io ricerchi a qual fondamento si appoggi la divulgata asserzione, che fino già da *novecento anni* addietro la Serenissima Casa d'Este ne fosse investita: la qual cosa quantunque apparisca falsa e insussistente da quanto ho detto di sopra, nulladimeno col mostrare l'origine dell'inganno, apparirà maggiormente la forza del vero: il che è necessario da farsi, perchè l'errore ha preso piede, e niuno ha cercato di porlo in vista e levarlo. Giambatista Pigna nella Storia di Casa d'Este scrive, che Lodovico II. Imperadore conferì ad Ottone da Este Comacchio con total podestà, e che gliene diede l'Investitura in Aquisgrano il dì 30. Maggio dell'anno 854. e che Marino figliuolo di lui e di Lada, nata da Cadaloco, Duca del Friuli, ne prese il possesso. A quest'ancora sacra stanno attaccati i *novecento anni* del possesso di Casa d'Este, per quanto ancora si afferma nel Ristretto delle sue ragioni pubblicato con le stampe già sessant'anni, e ne' Consiglj di Lelio Altogradi in favore di essa contro alla Camera Apostolica: al che allora non si oppose cosa d'importanza, stimandosi forse, che le altre ragioni da sè sole bastassero. Ma benchè

Storia di Casa d'Este lib.1. pag.49.

Ristretto delle Ragioni Estensi p.147.

Tom.2. cons.4.

Digitized by Google

chè per ribattere la leggerezza di questo argomento fosse sufficiente l'essersi dimostrato dalla lettera CLXVII. di Giovanni VIII. scritta nell'anno 879. che allora Comacchio era della Sede Apostolica: onde venticinque anni prima non potea essere stato donato alla Casa d'Este; con tutto ciò sarà bene di esaminare più precisamente questo particolare, tanto maggiormente, che come vero egli è stato ricevuto da altri Scrittori, oltre al Pigna, e che va per le bocche del volgo, come cosa certa e indubbitata.

XXXV.

Antichità della Serenissima Casa d'Este, non favorevole alle sue pretensioni sopra Comacchio. Esame della Storia del Pigna.

Questa Famiglia, senza alcun dubbio principalissima nell'Italia già da sei secoli addietro, la quale prese il nome dal Castello d'Este, situato nel territorio Padovano, innanzi che tentasse di dominare in Ferrara, e che ne fosse poi fatta Vicaria Pontificia, non fu Signora di Città o di Stati; ma solamente Nobile Padovana, annoverata perciò frà le quattro famiglie più segnalate e potenti di essa Città, le quali erano da *Este*, da *Onara*, da *Carrara*, e da *Camposampiero*. Il secondo Podestà di Padova, assai prima del tempo, che si cominciasse ad eleggerlo forestiero, fu Obizo I. da Este nell'anno 1177. come si può vedere ne' Cataloghi posti dietro alla Cronaca di Rolandino Padovano: e Bernardino Scardeone, Canonico ed antiquario di Padova, adduce questa illustre memoria per la più antica da lui rinvenuta di Casa d'Este, attribuendone la cagione al non trovarsi atti pubblici di quella Città, i quali passino i tempi dell'Imperadore Arrigo IV. Nell'anno 1213. la Casa d'Este era tuttavia Cittadina di Padova, per attestato del Monaco Anonimo Padovano, il quale sotto lo stesso anno scrive, che i Padovani assediarono la rocca d'Este, sforzando Aldobrandino ad ubbidire alla Comunità di Padova, come Cittadino di essa: *cum nobilis Marchio Aldrevandinus nollet Communitati Paduæ subjacere, Paduani arcem Estensem cum machinis obsederunt. Videns autem Marchio Aldrevandinus, se non posse amicos suos, qui obsidebantur, commode adjuvare, pariterque*

Pag. 120.

De Antiquit. Patavii lib. 3. *cl.* 13. *pag.* 270.

Inter Scriptores Germanicos Urstisii pagina 583.

terque sciens, *quod durum est contra stimulum calcitrare*, *coactus juravit*, *sicut* Civis, *Communi Paduae in omnibus* obedire. E perchè secondo la testimonianza di Rolandino ove narra questo medesimo fatto, il Castello d'Este era dianzi *more* debito *sub* jurisdictione *Paduani Communis*, perciò allora da Aldobrandino, *Rocca* reddita *est Communi Paduano*: e intorno a quel tempo Innocenzo III. ordinò al Patriarca di Grado, che raccomandasse ai Padovani il Marchese d'Este, lagnandosi, che lo gravassero senza ricorrere a lui, che lo tenea in protezione. Essendo poi salita in maggiori grandezze la Casa d'Este per lo Vicariato di Ferrara, il Pigna, che ebbe principal luogo in Corte di Alfonso II. a cui dedicò la sua Storia nel 1570. si persuase di dare un gran lustro a' suoi Principi col procurare di far credere, che da' più remoti secoli i loro progenitori fossero stati Signori di Comacchio, e Sovrani a segno tale d'aver anche potuto soccorrere Aquileja con pioprj eserciti al tempo, che il Rè Attila l'assediava: come se quella inclita Famiglia avesse avuto bisogno di mendicar gloria da' Romanzi, quale per consenso di tutti i letterati si è il libro della Guerra d'Attila, attribuito a un Tommaso, che si finge Segretario di Niceta Patriarca d'Aquileja. E di vantaggio per alludere al nome d'Azzone, o Azzo, che è stato alle volte in Casa d'Este, (non però in guisa tale, che fosse proprio a lei sola, poichè in que' tempi era comune ad altre famiglie) non dubitò egli di dedurre la genealogia Estense dagli antichi Azj di Roma, da' quali per linea materna discendeva Augusto: il che poi fu la sorgente di tante favole, delle quali è tessuto il primo libro, e gran parte ancora del secondo della sua Storia. Il figliuolo di Obizo I. Azzo da Este Marchese d'Ancona, che fiorì verso l'anno 1200. dal Pigna vien detto Azzo VIII. quando da Rolandino, autore contemporaneo, è chiamato ben due volte *Azzo* primus, e Azzo suo figliuolo, *Azzo novellus*, cioè *Azzo II.* ouvero *il giovane*: il qual so-

Lib. 1. c. 12. pag. 15.

Lib. 16. epist. 117.

Lib. 1. cap. 1. pag. 10. lib. 2. cap. 6. pag. 19.

prannome *novellus*, per diſtinguere il *ſecondo* dal *primo*, ſi trova uſato anche nelle famiglie de' Carrareſi e de' Malateſti. Nella lettera dedicatoria al Marcheſe Niccolò III. da Eſte, prepoſta a un Comento latino ſopra la Commedia di Dante, che ſi tiene di Benvenuto da Imola, e che fù ſcritto nell'anno 1409. egli è detto Azzo PRIMUS, e gli altri ſeguenti Azzo SECUNDUS, AZZO TERTIUS, &c. E Azzo II. perchè ſi diſtingueſſe dal *primo* fu detto anche *Azzolinus* da Onorio III. in una lettera, che gli ſcrive intorno il Marcheſato d'Ancona: e nella medeſima guiſa è chiamato in uno ſtrumento dell'anno 1214. che ſi legge nella Storia d'Oſimo, e anche in un' altro mentovato dal Roſſi. Laonde biſogna, che allora non vi foſſe notizia di quei ſette Azzi, che poi eſſo Pigna gli poſe innanzi, economicamente diſtribuiti nello ſpazio voto de' ſecoli precedenti per accreditare la diſcendenza dalla Caſa Azia. Il Pigna ſcrive, che il ſuddetto Azzo II. fu fatto Marcheſe d'Ancona dall'Imperadore, e Rolandino afferma tutto il contrario con queſte parole: *itaque ipſa ſancta Sedes Apoſtolica dignitate nova voluit prædotare eumdem, & ei gratiam eſt largita, ut ſcilicet ipſe cum omnibus ſucceſſoribus ſuis ab hoc tempore in antea Eſtenſis & Anchonitanus Marchio appelletur.* Quindi in uno ſtrumento di lega concluſa nell'anno 1259. già pubblicato da Antonio Campo, io veggo nominarſi *Azzonem Dei &* APOSTOLICA *gratia Eſtenſem & Anchonæ Marchionem*: e Obizo II. ſuo figliuolo nel 1287. s'intitolava *Dei &* APOSTOLICA *gratia Eſtenſis & Anchonitanus Marchio perpetuus*, ove non ſi dice già egli *Cæſarea*, o *Imperiali*, ma *Apoſtolica gratia*. Perciò non ſenza gran ragione Fabio Chigi, che fu poi Papa Aleſſandro VII. in una ſua Relazione di Ferrara, ſcritta a penna, chiamò quella Storia del Pigna *uſicioſamente deſcritta*: e Lorenzo Pignoria, inſigne ſcrittore Padovano, nelle note alla Storia del Muſſato formò del Pigna queſto giudicio: *huic* SOLEMNE *eſt, Principibus ſuis ut gloriam conciliet, hiſtoriæ leges* PARVIPENDERE, *& qua*

Regeſta MSS. Honorii III. ann. v. ep. 121. fol. 24.

Memorie d'Oſimo di Luigi Martorelli pagina 98. 99.

Hiſtor. Raven. lib. 6. pag. 372. edit. II.

Lib. 2. pag. 133.

Lib. 1. cap. 10. p. 14.

Cremona illuſtrata pag. 48. ediz. I. del 1585.

Ex Privilegiis MSS. Ferrariæ.

Spicilegium ad Hiſtoriam Auguſtam Albertini Muſſati pag. 12.

qua FICTIS *monumentis opidi Ateſtis dignitatem attollere, & qua* FABULOSISSIMO *ſcripto, cui Thomæ Aquilejenſis nomen indiderunt, nobiliſſimæ Domus & certis monumentis illuſtriſſimæ, ſeriem, doctis exteris traducendam, exhibere. Scilicet illuſtriſſimæ gentis exordia fulcienda erant Liliis, Janis, Læliis, Genuſiis, Aureliis, Tiberiis, Foreſtis, Maroellis & Alforiſiis, quos ocioſa periergia neſcio quorum maleferiatorum Scriptorum, in Italiam, clariſſimarum familiarum genitricem, invexit.*

XXXVI.

Segue l'eſame della Storia del Pigna.

Il Pigna era un'eccellente Umaniſta del tempo ſuo, il qual requiſito lo portò ad eſſer Segretario de' ſuoi Principi, e vivendo in tempi, ne' quali in materia di ſtorie ſi credea per vero tutto quello, che era ſcritto e ſtampato, gli fu facile di ſpacciare quello, che ſtimò opportuno per adulare i ſuoi Signori con titoli antichiſſimi, del falſo ſplendore de'quali non avea punto biſogno la loro magnifica ſchiatta. Onde non ſenza ragione Torquato Taſſo rappreſentò le qualità del Pigna nella finta perſona d'Alete nel Canto ſecondo del ſuo Poema, come ſi legge nella già mentovata Relazione di Fabio Chigi. Tutto queſto fa vedere quanto ſia veridica la narrazione del Pigna dell'Inveſtitura data ad Ottone da Eſte da Lodovico II. nell'anno 854. dal qual tempo in giù forſe a niuna famiglia d'Europa ſarà facile moſtrare la ſua diſcendenza con atti continuati ed autentici: ſenza la qual circoſtanza *aſcendere qui nititur, ſomniculoſos genealogiſtas inveniat oportet, etiam ad Remum & Romulum, ipſumque Adamum qualemcunque familiam adulatoria fictione producturos*, ſono parole di Daniello Papebrochio in propoſito d'antichità di famiglie illuſtri. Certamente Lodovico Arioſto, che ancor egli nel ſuo Poema cercò, per quanto potea fare un Poeta ſuo pari, d'ornare la glorioſiſſima Caſa d'Eſte con una ſerie d'illuſtri progenitori, nel Canto III. dell'Orlando moſtrò di eſſer totalmente all'oſcuro di que' tanti e sì famoſi Eroi, che poſcia il Pigna miſe in luce dalle ſcritture,

Acta SS. Aprilis to. 2. pag. xlv.

Digitized by Google

ſe a lui dobbiam credere, degli Archivj Eſtenſi. E nè eſſo Arioſto, nè Giambatiſta Giraldi, il quale nel ſuo Comentario di Ferrara per altro inneſtò ancor egli non pochi di quegli ſteſſi Eroi, de' quali poi ſi ſervì pure il Pigna ſuo coetaneo, trà gli antenati di Caſa d'Eſte ſi ſognarono di mettervi Ottone: cui non avrebbono mai tralaſciato, ſe aveſſero avuto la fortuna di vedere l'Inveſtitura di Lodovico II. che poi vide il ſolo Pigna: e ſe foſſe loro giunto a notizia, che eſſo Ottone aveſſe avuta in moglie Lada figliuola di Cadaloco Duca del Friuli, morto nell'anno 819. ſenza che mai alcuno abbia ſaputo, che aveſſe moglie e prole, innanzi del Pigna, che è ſtato 800. anni dopo di Cadaloco. Ferdinando Ughelli a tal propoſito recita alcuni epitafj, la finzione de' quali ſenza molto ſtudio ſubito ſi riconoſce. Il vero ſi è, che tanti pregi di quella Caſa non dovea mai tralaſciare o ignorare l'Arioſto, eſſendo ancor'egli intimo Miniſtro de' Duchi di Ferrara. Però il Taſſo, che compoſe il ſuo maggior Poema dopo ſtampata la Storia del Pigna, ebbe agio di far quello, che non avea fatto l'Arioſto, inſerendovi Ottone e gli altri Eroi nel Canto XVII. del ſuo Goffredo.

Annales eccleſ. Francorum Caroli le Cointe anno 819. §.9.

Italia Sacra tom.2. pag.558.

XXXVII.

Eſame della preteſa Inveſtitura di Comacchio data da Lodovico II. ad Ottone d'Eſte.

Per la qual coſa Ottone da Eſte inveſtito di Comacchio da Lodovico II. Imperadore ſarà forſe malagevole, che poſſa giuſtificarſi con argomenti cavati dall'antichità, benchè ſulla pura fede del Pigna ſia ſtato egli tenuto per coſa vera da Girolamo Roſſi, da Giovanni Bonifacio, da Ferdinando Ughelli, da Lelio Altogradi, e da altri creduli Autori, tra' quali và il novello Scrittore della Storia di Comacchio, ſtampata ultimamente in Ferrara, dove ha inſerito queſto raro auvenimento, ſenza riguardo all'eſſer egli di Comacchio: ſe pure, come è più credibile, non ve lo ha inſerito con quella ſemplicità, con la quale vi ha inſerite tante altre coſe favoloſiſſime. Ma certamente non è egli ſcuſabile nello ſcrivere le ſeguenti parole, dalle quali pare, che egli ſteſſo abbia veduto l'originale della preteſa Inveſtitura Ottoniana: *euvi*, dice

Hiſtoriar. Ravennat. lib.5. pag.245.
Storia Trivigiana lib.3. pag.108. 109.

Pag. 238.

dice egli, *l'Investitura, e privilegio dato in Aquisgrano il dì 30. Maggio dell'854. nella quale si vede moversi l'animo dell'Imperadore a ciò fare per li gran servigi, che i precessori di Ottone da Este, ed egli medesimo aveano prestato alla Corona di Francia, e all'Imperio Romano.* Chi non crederebbe, che questo Autore avesse veduta e letta l'Investitura data ad Ottone da Este da Lodovico II? Si può dubitare eziandio, se Lodovico in quel mese fosse in Aquisgrano, poichè Giovanni Berardo nella Cronaca della Badía di Pescara scrive, che in quell'anno egli era in Italia: ed essa Cronaca è formata sopra la verità degli strumenti originali di quella Badía, che tuttavia si conservano nella Biblioteca del Rè Cristianissimo, riconosciuti e maneggiati da' primi Letterati de' tempi nostri, da Luca Dacherio, da Adriano Valesio, da Giovanni Mabillone, da Carlo Ducange, e da Stefano Baluzio. Avea il buon Pigna ritrovato negli Storici Veneziani Marino governatore della Contea di Comacchio, di cui si è parlato di sopra, e non veggendovi espresso il suo legnaggio: il quale veramente fu ignoto all'Autore della Cronaca Veneziana, al Dandolo, al Sabellico, ed al Marcello, che di lui parlano; egli stimò ben fatto d'assegnargli per padre il suo finto Ottone da Este, senza voler accorgersi, che Marino non è chiamato *Marinus Estensis*, ma solamente *Comacli Comes*, cioè a dire governator di Comacchio, mentre in que' tempi le Contee, i Marchesati, e i Ducati erano prefetture ed uficj temporanei, e non già dominj ereditarj. E ne pure si auvide il Pigna, che per condur bene la favola bisognava, che il Doge di Venezia avesse procurato d'aver Comacchio non dal Papa, ma dall'Imperadore, se era vero, che questi lo avesse dato al suo Ottone. E poi quando era ciò vero, con qual motivo volea esso Doge, che il Papa s'ingerisse a dargli quella Contea, se a lui non toccava il darla, e se allora di fresco Lodovico II. ne avea dato il diploma ad Ottone da Este? Quanti disordini sono quì raggruppati insieme!

In Spicilegio Dacherii tom. 5. pag. 364.

Cangius in Glossario. Louis Chantereau Considerations sur la Genealogie de la Maison de Lorraine lib. 1. pag. 53. & seqq.

Il

XXXVIII

Segue l'esame della medesima Investitura di Comacchio.

Pag.8.e 173.ediz.II.

Il Pigna attribuisce il diploma al solo Lodovico II. e nel Ristretto delle ragioni di Casa d'Este si attribuisce a Lotario e a Lodovico, e si fa dato ora nell'anno 848. ora nell' anno 854. e vi si dice francamente, che l'originale autentico stà nell'Archivio Estense. Però taluno potrebbe ancor dubitare se Lotario in quel mese fosse in Aquisgrano, per essere stato altrove in quell'anno, come si raccoglie dagli Annali Bertiniani. In un'altra scrittura fu asserito, che il diploma era stato dato da' suddetti Imperadori, non nell'anno 854. ma nell'anno 848. ad Ettore, e non ad Ottone da Este: e poi altrove si disse, che ciò fu un'errore del copista. Dio buono, quanti artificj per sostenere l'impegno! Ma sia egli dato o in un'anno, o nell'altro, da Lotario e da Lodovico insieme, o pure da Lodovico solo, sempre sarà egli falso. Se si fà dato nell'anno 848. allora non potea accoppiarsi Lotario con Lodovico, perchè Lotario non prese Lodovico II. suo figliuolo per collega e consorte dell'Impero innanzi dell'anno seguente 849. Se poi si fà dato nell'anno 854. allora Lodovico II. per anco non imperava solo, essendo vivo suo padre Lotario, che poi morì il dì 29. di Settembre dell'anno seguente 855. entro il monistero di Prumia. Di più quest'Ottone da Este, che dal Pigna si fà morto nell'anno 898. da lui stesso vien detto figliuolo d'un certo Arrigo, che ei fà vivente nell'anno 752. onde se Ottone fosse nato in quel torno, sarebbe vivuto da 150. anni. Non cercherò in questo luogo, se i nomi Tedeschi *Arrigo*, o sia *Enrico*, ed *Ottone* fossero allora in uso frà gl'Italiani, e in qual maniera d'ortografia si scrivessero essi ed il loro cognome. Francesco Sansovino nel libro delle Famiglie illustri d'Italia mette questo favoloso Ottone nella famiglia Canossa, che si pretende d'una medesima origine con l'Estense, e dice ancor egli, che ebbe l'Investitura di Comacchio: in virtù di cui la Casa Canossa, e non l'Estense dovrebbe ora pretender quel feudo. Io farei però quì una dimanda: se Carlo Magno a imitazione di Pippino suo padre, dopo

Apud Duchesnium tom.3. pag.207.

Mabillon. Annales Benedict. to.3.p.43.

Lib.1. pag.50.

Ivi pag.44.

Fogl.247. edizione di Venezia dell'anno 1582.

dopo vinto il Rè Desiderio nell'anno 774. restituì l'Esarcato, e conseguentemente Comacchio alla Chiesa: se Lodovico Pio suo figliuolo nell'anno 817. confermando quanto avea fatto Pippino suo avo, e Carlo Magno suo padre, espresse nominatamente *Comaclum*, secondochè si è già mostrato: e come mai Lodovico II. nipote di Lodovico Pio nell'anno 854. per sentimento del Pigna e de'suoi seguaci, investì poi di Comacchio Ottone da Este? Dall'altro canto se questo atto fu vero, e come dopo lo spazio di 25. anni, essendo ancor vivo quello stesso Marino, preteso figliuolo dell'ideale Ottone da Este, che poco prima avea preso il possesso di Comacchio (se diam fede al Pigna stesso) potette il Pontefice Giovanni VIII. nell'anno 879. dare il governo della Contea di Comacchio a Stefano Vescovo di essa Città, e chiamare i Comacchiesi *ribelli* e *disubbidienti* alla Sede Apostolica per non averle pagato il censo dovuto? Di più, e come d'indi a poco il Doge di Venezia spedì a Roma il fratello per impetrare dal medesimo Giovanni VIII. la Contea di Comacchio: *Comaclensem comitatum ex Romani Pontificis* LARGITATE *acquirere cupiens*? Come Ottone I. Imperadore nell'anno 962. confermando alla Chiesa Romana le donazioni de' suoi precessori, vi espresse in particolare Comacchio: *necnon Exarchatum, Ferrariam*, COMACLUM? Forza è dunque affermare, che la pretesa investitura o donazione di Lodovico II. della quale niuno ha mai parlato innanzi del Pigna, non vi sia mai stata: e che quantunque ancora vi fosse stata (il che però non si ammette in guisa veruna) o non abbia ella mai avuto alcuno effetto, o sia stata necessariamente rivocata dalle posteriori costituzioni, e dichiarazioni fatte alla Chiesa per debito dell' Avvocazia e col mezzo di solennissimi giuramenti, non solo da Ottone il Grande, come si è detto, ma dagli altri Cesari successori. Ma se negli Archivj Estensi vi è realmente quell' insigne diploma, e perchè mai prima d'ora in tante occasioni non se n'è veduta fuori la copia?

Il

Digitized by Google

XXXIX.

Segue l'esame del preteso Ottone da Este, Conte di Comacchio, e della Storia del Pigna.

Il Padre Abate Bacchini, celebre letterato Benedettino, nella sua Storia del Monistero di Polirone, stampata gli anni addietro in Modana, non inclinando a riporre la gloria della Serenissima Casa d'Este in titoli favolosi, quando ne ha di certissimi, non si è sentito in istato d'abbracciare l'opinione del Pigna circa la genealogia Estense da quell'immaginario Ottone. Laonde con destrezza abbandonatala, come insussistente, ha pensato piuttosto, che ella possa derivare da Sigefredo da Lucca, antenato della Contessa Matilda: de' cui maggiori però non se ne sà altro, e che visse al principio del decimo secolo, cioè a dire da cinquanta anni dopo Ottone, nato dal cervello del Pigna: le cui finzioni passarono ancora più innanzi. Imperciocchè s'immaginò di far credere, che il Castello d'Este fosse stato eretto in Marchesato da Ottone II. Imperadore nell'anno 970. quando non sarà forse molto facile il mostrare, che quella Serenissima Casa abbia avuto tal titolo innanzi che i Papi le avessero dato il governo del Marchesato d'Ancona, o d'altrove; dachè allora i Marchesati non erano già municipali, ma di provincie limitanee, significate col nome Gotico di *Marca*, o *Marchia* (che è il medesimo) a cui corrisponde la voce latina *limes*; onde *Marchese* era lo stesso, che Prefetto di contrada limitanea, quali fuori d'Italia erano la Marca Austriaca, l'Ispanica, e la Tolosana. Nell'Italia in que' tempi erano famosi i nove Marchesati seguenti, alcuni de' quali furono detti ancora Ducati e Contee: cioè quelli dell'*Istria*, e del *Friuli*, il *Trivigiano*, e il *Veronese* (questi trè furono talvolta in governo di un sol Marchese) quelli di *Ancona*, di *Spoleti*, di *Toscana*, d'*Ivrea*, e poi quello di *Monferrato*, che non è più antico dell'Imperadore Ottone II. Laonde il Castello d'Este essendo compreso entro la Marca, o Marchesato Trivigiano, non era egli Marchesato da sè medesimo, nè capo di provincia limitanea. Ciò ben conobbe anche il Pigna, il quale trovò spediente di dire, che Este fu *capo* della provincia chiamata Venezia; ma Lorenzo

Lib. 1. pag. 58.

Thomas Mareschallus in notis ad Euangel. Gothicum pag. 428.
Lovis Chantereau Considerations liv. 2. pag. 310.
Petrus de Marca in Marca Hispanica lib. 3. c. 19. p. 298.
Cangius in Glossario.

Antonius Faber in Consultat. de Ducatu Montisferrati p. 1.

Lib. 1. pag. 1.

Digitized by Google

renzo Pignoria gli rispose, che *potea far di meno di dirlo*, perchè questo pregio fù d'Aquileja, e la Città principale di quelle parti era Padova, e non Este. Quel Sigefredo nominato di sopra è stato da alcuni scambiato in Segeberto: e il Pigna allontanandosi da Donnizone, scrittore dell'undecimo secolo, e quasi contemporaneo, il quale tacque il padre di Sigefredo, lo ha fatto figliuolo del suo finto Ottone, preteso Conte di Comacchio. E per salvare, che fosse da Este, e non da Lucca, ha detto, che di quì non uscisse nativo, ma che tornasse a ripatriare a Este, donde prima era ito a Lucca: dal qual ritrovamento si è lasciato sedurre Carlo Sigonio, vassallo di Casa d'Este. E pure lo stesso Donnizone chiaramente afferma, che Sigefredo era nativo e originario della Contea Lucchese, e non già del Castello d'Este, mentre parlando di Attone suo figliuolo, dice:

Origini di Padova pag.104.

De Regno Ital.lib.6. anno 896.

Nobiliter vero fuit ortus de Sigefredo,
Principe praeclaro, LUCENSI DE COMITATU.

Vita Comitissae Mathildis lib.1.c.2.

E perchè non si creda, che scrivesse così Donnizone per le strettezze del verso, ciò si trova anche in prosa nella Vita della Contessa Matilda, pubblicata di fresco dal Signor Leibnizio, ove si legge: *Sigefredus Princeps quidam illustris de Tusciae partibus*, COMITATU LUCENSI ORTUS. Nella guisa stessa è egli ancora chiamato in certi diplomi pubblicati da Felice Contelori, e poi dal Padre Bacchini. Però con ragione il medesimo Contelori ragionando di quell'innesto di Sigefredo sopra Ottone, fattovi dal Pigna, scrive queste parole: *Sed quia non aperit, unde hanc Ottonis paternitatem acceperit, & Sigebertum pro Sigefredo supponat, remittam eum ad judices, qui testes, rationem sui dicti in re* TAM ANTIQUA *non reddentes, explodunt a judicio*. Questi assurdi non furono punto dissimulati da Francesco Maria Fiorentini nelle Memorie della Contessa Matilda: e il Conte Alfonso Loschi,

Scriptores Brunsuicenses pag.689.

Genealogia Comitissae Mathildis pag.91.

Storia del Monistero di Polirone pag. 3. in fine.

Contelor. ibid. p.40.

Lib.3. pag.4.

Compendj Storici pagina 418. ediz. IV.

benchè si professi dipendente dalla Casa d'Este, tessendone la genealogia non volle passare Sigefredo: la qual cosa però, come hò detto, è pure, a dir poco, dubbiosa ed incerta.

XL.

Antichità della Badia della Pomposa nel Comacchiese, di ragione della Sede Apostolica.

Ora perchè da un' inconveniente facilmente ne nasce un' altro, in questo luogo io stimo ben fatto di scoprire un nuovo artificio del Pigna intorno all'origine della Badia della Pomposa, situata entro'l territorio di Comacchio: il quale artificio ha fatti traviar molti, e da cui ha tratto gran vantaggio la Serenissima Casa d'Este, mentre nell'Articolo VII. dell'Accordo di Faenza, le ne fu conceduto il Juspatronato: e poi essendo ella vacata *in Curia* per la morte di Alessandro Cardinal d'Este, nel già accennato Trattato di Pisa sotto l'Articolo II. ottenne, che il *Juspatronato di detta Badia le fosse conceduto in perpetuo con le medesime prerogative, come se fosse di dotazione, erezione, e fondazione sua, derogando a questo effetto* il Papa *ad ogni costituzione, privilegio, e consuetudine*. Il simile fu accordato della Pieve del Bondeno, della quale ora tralascio di parlare, avendone parlato abbastanza Giambatista Coccino, Decano della sagra Ruota Romana. Scrive dunque il Pigna, che un'Ugo da Este fondò e dotò il Monistero della Pomposa, e che venuto a morte nell' anno 953. ivi ne fu sepellito. Sopra questo fondamento ha sempre la Serenissima Casa d'Este preteso di godere quella Badia, come suo proprio Juspatronato, *e antico patrimonio con titoli di fondazioni, e dotazioni*. Il Sardi nella Storia di Ferrara fu della stessa opinione. Il Rossi nella Storia di Ravenna la fa sempre anticamente soggetta prima del mille a quegli Arcivescovi: il qual parere abbraccia il moderno Storico di Comacchio. Ma tutto questo è falsissimo, perchè Giovanni VIII. in una lettera scritta nell'indizione VII. che corrisponde agli anni di Cristo 874. diretta a Lodovico II. Imperadore, nomina *Monasterium Sanctæ Mariæ in Comaclo, quod Pomposia dicitur*, insieme con altri Monisteri e luoghi: e dice, che essendo stati posseduti da' suoi antecessori, egli

Tom. 4. Decis. 1784.

Lib. 1. pag. 52.

Lib. 3. p. 71. ediz. I. del 1556.

Lib. 5. pag. 277. per peram 273.

Lib. 3. pag. 385.

egli allora gli ritenea con propria ragione: *sed ea Monasteria & loca ab* ANTECESSORIBUS NOSTRIS *possessa reperientes, possedimus, hactenusque* JURE PROPRIO *retinemus*. Questa lettera è stata pubblicata dal Baluzio. Come dunque la Badia della Pomposa potette fondarsi da quell'Ugo preteso da Este verso l'anno 950. se era già in essere, e di ragione della Sede Apostolica molto prima dell'874. nel qual'anno Giovanni VIII. dice, che l'ha trovata posseduta da' suoi antecessori?

Miscellan. tom. 5. pag. 489.

XLI.

Estensi cercano, che il Ducato di Ferrara non si devolva alla Chiesa.

Ecco ruinata la strepitosa macchina de' *novecento anni*, alla quale stanno appoggiati i romori, che si spargono, intorno alla pretesa investitura di Comacchio, data agli Estensi sino da sì remoto spazio di tempo, cominciando dal finto Ottone da Este; cioè a dire da trecento anni innanzi, che si trovi memoria autentica e sicura, ove sia nominata la Casa d'Este. Da questi due fatti ognuno può facilmente raccorre quanta fede meriti il Pigna nella sua Storia. Io credo, che veggendo egli prossima la devoluzione del Ducato di Ferrara alla Sede Apostolica, come poi accadde per la morte di Alfonso II. suo Signore, s'ingegnasse con le dette finzioni di far credere, che Comacchio non appartenesse alla Chiesa, acciocchè l'altra linea illegittima di Cesare d'Este non ne fosse esclusa in virtù della Bolla di Pio V. contra l'infeudazione delle Città devolute alla Chiesa: e che per la stessa cagione ancora scrivesse tante cose di suo capriccio, e trà le altre anche questa assai singolare, cioè, che Ferrara fosse stata fondata dai Principi Estensi. Allora premea sommamente al Duca Alfonso, che Don Cesare, suo cugino per lato di padre, gli succedesse in quei Principati; onde per tal fine venne egli stesso in Roma a trattarne, come si trae da una lettera di Arnaldo Cardinale d'Ossat, e dalle Storie del Tuano. Comunque si sia, le cose pajono chiare, e sopra esse io aspetto il sentimento di V.E. la quale io non ho dubbio, che meco non dica esser tempo oggimai di dar fine a sì fatte novelle, mentre siamo in un secolo, in cui si discerne il bianco dal nero.

Bullar. Roman. to. 2. in Pio V. Const. xxxv.

Lib. 2. epist. 43.

To. 3. lib. 100. p. 129.

Digitized by Google

XLII.

Esame delle pretese Investiture Estensi di Comacchio.

E pure, a dire la verità, tanti ritrovamenti del Pigna sono quasi un nulla a fronte di ciò, che si è inventato dopo di lui, quantunque il seme di tutto giaccia nella sua Storia. Egli, che rivoltò tutta l'antichità per decorare i suoi Principi: che maneggiò tutti i codici, e tutte le carte degli archivj Estensi, non seppe trovare, nè produrre alcuno strumento individuale, e a parte, in cui si leggesse, che Comacchio fosse feudo Imperiale, oltre al supposto diploma dell'anno 854. Di questo solo, a tutti prima incognito, fà egli menzione nel gran volume della sua Storia. Ma che dopo ne auvenne? Se ne sono trovati molt'altri, e quello, che reca stupore, di tempi al Pigna più prossimi; onde non si sà comprendere per qual cagione a lui sieno stati tutti nascosti, e non così agli altri, che vennero dopo lui; imperciocchè nel Ristretto delle ragioni di Casa d'Este, altre volte accennato, si allegano ben otto investiture Imperiali di Comacchio, a lei date. La *prima* capitalissima si è quella, che si pretende conceduta nell'anno 854. di cui si è ragionato abbastanza. La *seconda* è dell' Imperadore Ridolfo I. dell'anno 1256. ad Obizo VI. cioè diciassette anni prima, che Ridolfo salisse all'Impero. Questa si dice da lui data in Ferrara, e poi confermata in Norimberga *due volte* negli anni 1282. e 1285. ladove Ridolfo non è mai stato in Italia, e con più atti e ambascerie solennissime non solo egli, ma tutto il corpo degli Elettori dell'Impero insieme, e poi anche ciascun di loro separatamente, riconobber Comacchio per Signoria della Chiesa, secondochè si è già dimostrato. La *quinta* non si adduce per investitura, ma per dedizione di Comacchio fatta agli Estensi nell'anno 1325. Ma se possedeano Comacchio per investiture Imperiali, come si pretende, e perchè mai aveano essi bisogno della volontaria dedizione della Città stessa? Il vero si è, che i Signori Estensi, ribellatisi dalla Chiesa, seguirono il partito di Lodovico il Bavaro, dichiarato scismatico, eretico, ed illegittimo Imperadore, mentre ve n'era anche un'altro, cioè Federigo l'Austriaco;

Pag. 8. ediz. II.

Apud Raynald. anno 1324. §. 19.

Digitized by Google

ſtriaco; onde allora prevalendoſi della lontananza della Corte Pontificia traſportata in Avignone, invaſero molti luoghi della Sede Apoſtolica, e trà gli altri Comacchio, imponendo agli abitanti *tallias*, *collectas*, *aliaque diverſa onera & ſervitutes*: che ſono gli atti di chi ſi uſurpa tirannica autorità ſopra le coſe altrui; e per tale ed altri misfatti graviſſimi ne furono proceſſati da Giovanni XXII. il quale pubblicò ancora la Crociata contro di loro. Ma poi rauveduti, cercarono di riconciliarſi alla Chieſa con lo ſpedire due Ambaſciadori co' lacci al collo in Avignone a' piè del Pontefice per ottenerne il perdono, confeſſando e dichiarando pubblicamente, che quanto aveano uſurpato, era tutto della Sede Apoſtolica, e che Argenta appartenea alla Chieſa di Ravenna. La *ſeſta* inveſtitura ſi fà data da Carlo IV. nell'anno 1354. Ma come mai può eſſer ciò vero, ſe Carlo IV. dichiarò e riconobbe tutte le Signorie della Chieſa, confermando, e rinovando tutti i privilegj de' ſuoi preceſſori, e in particolare quei di Ridolfo, non una volta ſola, ma trè, cioè negli anni 1347. 1355. e 1367. prima, e dopo queſta preteſa inveſtitura Eſtenſe? La *ſettima* ſi dice conceduta dall' Imperadore Sigiſmondo nell'anno 1433. quando egli in tal anno e per via d'Ambaſciadori ſtraordinarj, e poi anche perſonalmente dichiarò, che Comacchio era Città della Chieſa, confermando nominatamente i diplomi de' ſuoi preceſſori, e in particolare quelli di Ridolfo I. Queſta inveſtitura di Sigiſmondo fù la prima, di cui ſi cominciò a ſuſurrare dopo del Pigna nel Pontificato di Paolo V. Però non comparve mai fuori, onde il Lonigo beffandoſi di eſſa, diſſe *latet in angulo*, ſiccome ove parla di quella prima di Lodovico II. vi ſcriſſe in margine: *mendacium Pignæ*. L'*ottava* ſi attribuiſce a Federigo III. dell'anno 1452. quando egli in quel medeſimo tempo eſſendo incoronato in Roma da Niccolò V. confermò alla Chieſa con giuramento tutti i patti e le conceſſioni de' ſuoi preceſſori nella maniera ſteſſa, che avea fatto Lodovico Pio a Paſquale I. ſiccome

Jo. XXII. in Bulla Cruciatæ contra Estenses.

Apud Raynald. anno 1328. §. 14.

Chron. pag. 1077.

me fra gli altri attesta Giovanni Nauclero, scrittore contemporaneo, e Tedesco.

XLIII.

Segue l'esame di altre pretese Investiture Estensi di Comacchio.

Queste furono le investiture allegate, ma non prodotte, già sessanta anni: dopo il qual tempo in una certa scrittura fatta non molto addietro ne pullularono delle altre più antiche, e più moderne, tutte per lo innanzi incognite al Pigna. La *prima* di queste si fà data da Federigo I. ad Azzo VIII. nell'anno 1177. quando avrebbe dovuto darsi ad Obizo I. suo padre, allora Podestà e principale fra' Nobili di Padova, piuttosto, che a lui, il qual forse era fanciullo. Ma come mai esso Federigo investì Azzo di Comacchio, se nell'anno 1160. con suo Imperial diploma avea dichiarato appartenere *cum ripa & piscariis* alla Chiesa di Ravenna, alla quale n'era stato assegnato il governo da' Sommi Pontefici, Principi supremi e di Ravenna, e di Comacchio? La *seconda* si suppone data da Federigo II. ad Azzo IX. nell'anno 1231. ladove Gregorio IX. nell'anno 1228. avea conferito il governo della Contea di Comacchio alla Chiesa di Ravenna *cum honoribus & pertinentiis suis*: e quando lo stesso Federigo II. negli anni 1213. avea riconosciuto e solennemente dichiarato, che l'Esarcato e conseguentemente Comacchio, appartenea alla Chiesa Romana: e ciò avea fatto *de voluntate*, *conscientia*, *consilio*, *& consensu Principum Imperii*. Onde dopo esser divenuto nemico della Chiesa, non potea egli di suo capriccio fare il contrario, e senza il consentimento de' Principi dell'Impero: e anche facendolo, sarebbe stato il tutto nullo e malfatto. Oltrechè egli stesso morendo rivocò e ritrattò tutto quello, che avea fatto in danno e pregiudicio della Sede Apostolica, per attestato di Manfredi suo figliuolo in una lettera a Corrado IV. Rè de' Romani, a cui ancora ordinò nel suo testamento, che restituisse alla Chiesa Romana quanto iniquamente le avea usurpato. Le due suddette pretese investiture portando gli anni stessi, che i due privilegj conceduti da Federigo I. e II. ai pescatori di Co-

Italia Sacra tom. 2. pag. 371.

Ibid. pag. 380.

Balux. Miscell. to. 1. pag. 476.
Apud Raynald. anno 1250. §. 33.

Comacchio, o non sono diverse da' medesimi privilegj, o sono estratte da essi. La *terza* investitura si pretende di Federigo III. ad Ercole I. dell'anno 1472. nel qual anno stesso il dì 20. di Agosto Sisto IV. con le solite clausole investì Ercole del Principato di Ferrara, che abbracciava Comacchio, con obbligo del censo di 5000. scudi d'oro. La *quarta* si pretende di Massimigliano I. ad Alfonso I. dell'anno 1506. nel qual anno stesso parimente il dì 28. di Giugno Alfonso I. è chiamato Vicario della Chiesa in Ferrara, *e in altre Città*, delle quali una fù Comacchio, come si è detto altrove. La *quinta* si fà di Carlo V. ad Ercole II. del 1535. quando quattro anni dopo, cioè nel 1539. Paolo III. lo investì di Ferrara, *e d'altre Città*, delle quali pure una si fù Comacchio, per quanto si è già mostrato. Questa pretesa investitura di Carlo V. si convince ancora di falso con la gravissima autorità di un testimonio di veduta, che è Giovanni Etropio, il qual nel Giornale della Spedizione di Tunisi fatta da Carlo V. nell'anno stesso 1535. racconta, che il Duca Ercole andato a Napoli ad incontrar l'Imperadore, vi stette per li suoi affari fino a' 20. di Dicembre, riportandovi l'investitura, non già di Comacchio, ma solamente di *Modana*, *Reggio*, *Rubiera*, e *Carpi*. Sono queste le parole dell'Etropio, dato alla luce da Simone Scardio, nemico giurato de' Papi: *posteaquam vero Mutinam, Rhegium, Ruberam, & Carpum mancipio ab Imperatore, tanquam patrono, accepisset, acceptaque clientela, in fidem ipsius se contulisset, ac sacramento obligasset justa se obsequia Majestati Imperatoriæ præstiturum atque exhibiturum, domum reversus est*. La *sesta* si crede di Ferdinando I. ad Alfonso II. nell'anno 1559. quando in que' tempi stessi Paolo IV. Pio IV. e Pio V. esercitarono la sovranità loro in Comacchio con riserbare a se stessi la fabbrica del sale, che è *de regalibus supremi Principis*. La *settima* finalmente si suppone di Ridolfo II. a Don Cesare nell'anno 1594. il che non può essere, perchè allora vivea Alfonso II. e Don Cesare di linea

Apud eundem anno 1472. §.59.

Inter Scriptores Germanicos to.2.p.1379.

Digitized by Google

linea trasversale non avea ragione alcuna ne' feudi sovrani posseduti dal Duca. In quell'anno il medesimo Alfonso ottenne bensì da Ridolfo II. l'investitura de' feudi Imperiali, come si è detto di sopra (ma non di Comacchio) ed anche la facoltà e l'indulto di nominarsi per successore il medesimo Don Cesare, mancando la discendenza legittima di Casa d'Este. Cesare Campana, allora vivente, nella Vita del Cattolico Rè Filippo II. attesta il medesimo dell'investitura d'Alfonso, ed afferma, che Don Cesare dopo la morte del medesimo Alfonso, a cui egli succedette in virtù della nomina avuta per l'indulto Imperiale, *null'altro* riportò dall'Imperadore, che la semplice conferma di essa investitura data ad Alfonso II. Si aggiunge in detta scrittura, che la Sede Apostolica non hà altro fondamento, che una dichiarazione fatta nell'anno 1229. da Ridolfo I. cioè 44. anni prima che Ridolfo salisse all'Impero. Ma se la Sede Apostolica appoggi i suoi diritti *a una sola* dichiarazione di Ridolfo I. bastevolmente apparisce dalle cose già dette e provate.

Dec. 7. par. 4. lib. 11. pag. 157.

XLIV.

Segue l'esame di altre pretese Investiture e ragioni Estensi sopra Comacchio.

In un'altra scrittura più fresca, dove con ogni accuratezza maggiore sono raunate minutamente tutte le ragioni Imperiali, che in favore della Serenissima Casa d'Este militano sopra Comacchio, si sono candidamente lasciate in disparte molte delle investiture sopraccennate, e da quella famosa del finto Ottone con un gran salto vi si passa a quella di Carlo IV. cioè dall'anno 854. all'anno 1354. senza farvisi caso alcuno di sì vasta laguna di 500. anni. Di Carlo IV. se ne accenna un'altra dell'anno 1361. Quella di Carlo V. si dice data del 1526. Se ne allegano di Ferdinando I. degli anni 1558. e 1560. Di Massimigliano II. del 1565. e di Ridolfo II. del 1577. Da questa stravagantissima diversità e incostanza di cose scritte in un medesimo affare dai medesimi interessati, ognuno di leggieri comprende qual giudicio se ne debba formare, e se è giusto, che tanti sbagli in cose essenzialissime si debbano tutti attribuire ai copisti, e non piut-

Digitized by Google

piuttosto agli autori. La verità non teme il cospetto degli uomini, nè sfugge di comparire alla pubblica luce. Se le suddette investiture, giaciute per tanti secoli occulte, si lasceranno vedere in pubblico, somministreranno da sè medesime altre armi contra sè stesse; benchè per altro gli addotti argomenti sieno bastanti a screditarle. E se in particolare verrà fuori quella data ad Ottone, vi si scopriranno per entro tanti anacronismi, e formole improprie, che gl'interessati medesimi ne rimarranno persuasi della finzione, senza che ci sia bisogno di supplicargli a produrre gli originali.

XLV.

Segue l'esame delle medesime ragioni Estensi sopra Comacchio.

Che se anche i due Federighi I. e II. in tempo, che erano infesti ai Pontefici avessero conceduti ai pescatori di Comacchio i privilegj, accennati già altrove, ciò non sarebbe, che d'indi si potessero pretendere titoli di sovranità in favore della Camera Imperiale, perchè oltre all'essere stata ogni loro pretesa forza del tutto abolita, e cassata da quegli amplissimi atti, che fecero in contrario gl'Imperadori seguenti, e specialmente Ridolfo I. con tutto il corpo Elettorale, come si è già detto; simili privilegj non deono considerarsi per altro, che per atti ostili e violenti contra le Signorie della Chiesa, mentre in que' tempi essendo miseramente lacerata l'Italia dalle tumultuanti fazioni de' Guelfi, e de' Gibellini, i popoli dell'Esarcato, come accadeva ancora nell'altre parti d'Italia, o di proprio talento, o per forza di quando in quando si levavano dal dominio del Sommo Pontefice, loro supremo e legittimo Principe, secondochè prevaleano i Gibellini sotto la protezione degl'Imperadori, nemici de' Papi. Onde in tale stato di cose per esser favoriti d'immunità, di privilegj e di protezioni, ricorreano a' medesimi Imperadori, i quali vaghi di disporre delle cose altrui, e di fomentar le discordie nel cuor dell'Italia, facilmente loro accordavano il tutto. Così in tali emergenze troviamo varj atti de' due Federighi, de' trè Arrighi III. IV. e VI. d'Ottone IV. e di Lodovico IV. opposti ai diritti della Chiesa, i quali rimasero con ogni loro autorità

H rivo-

Digitized by Google

rivocati, e del tutto annullati dalle contrarie dichiarazioni e di loro medesimi dopo riconciliati alla Sede Apostolica, e poi anche degl'Imperadori seguenti. Che poi i Sindachi delle Comunità d'Adria, e di Comacchio, come si oppone, restasssero mallevadori del censo da pagarsi alla Chiesa da Obizo, e Niccolò d'Este per lo Vicariato di Ferrara, secondochè si legge in una Bolla di Clemente VI. in tal'affare scritta il dì 24. di Marzo 1343. a Beltramino Vescovo di Bologna; di quì non si può argomentare, che Comacchio non fosse della Sede Apostolica, ed entro il Vicariato di Ferrara, come però hanno più volte argomentato, ed argomentano tuttavia i Ministri Estensi. Imperciocchè i sudditi possono obbligarsi per li padroni; nè dall'essere, o non essere mallevadori si prova la libertà, o la soggezione de' popoli: il che nel caso nostro manifestamente apparisce dall'obbligarsi per mallevadori oltre ai Comacchiesi anche un gran numero di cittadini e mercatanti di Ferrara, i quali uno per uno sono espressamente nominati nello strumento dell'investitura data agli Estensi in nome del Papa dal medesimo Beltramino sotto il dì 29. di Luglio 1344. E se valesse l'argomento, che si adduce de' Comacchiesi, que' mallevadori di Ferrara non sarebbono stati nè anch'essi vassalli della Sede Apostolica.

XLVI.
Conclusione.

Darò fine al mio ragionamento col dire, che se la Serenissima Casa d'Este avesse prese segretamente non alcune, ma mille investiture di Comacchio dalla Camera Imperiale, tutte insieme non potrebbono apportare, nè aver mai apportato il minimo pregiudicio alle ragioni chiarissime e fondatissime della Sede Apostolica, perchè sempre sarebbono state prese maliziosamente, e con arte clandestina, *invito & irrequisito Domino*, ad unico fine di sottrarre in tal guisa quella Città dal legittimo e sovrano dominio della Chiesa per ogni caso, che mai avesse ella voluto levarla dal loro Vicariato: il che se valesse, questo sarebbe un bel modo, col quale ogni Principe facilmente potrebbe acquistarsi ragione sopra le altrui

altrui Città. La sola maniera astuta ed occulta d'impetrare le medesime investiture senza notizia pubblica, e saputa della Sede Apostolica le convincerebbe abbastanza di nulle, fraudolente, ed invalide nella lor propria radice, come concedute da chi non avea diritto alcuno sopra quella Città, la quale innanzi che dal Sommo Pontefice Leone III. fosse istituito l'Impero occidentale, appartenea alla Sede Apostolica per titoli antichi, per acclamazione spontanea de' popoli, per donazione e restituzione di Pippino, e di Carlo Magno, e poi per solennissime dichiarazioni, e ricognizioni degl'Imperadori d'occidente: cose tutte autenticate, e corroborate dal consenso degli atti pubblici, e degli Scrittori contemporanei per lo spazio continuato di dieci secoli: e non già per violenta occupazione, per conquista, o per solo favore di prescrizione, appoggiata alle Capitolazioni di Faenza, o al Trattato di Pisa. Quindi con somma ragione il Pontefice Paolo V. nell'anno 1610. dopo già ritornata quella Città in poter della Chiesa, ladove innanzi intendeasi compresa sotto il Principato di Ferrara, la inserì nominatamente nella Bolla *in Cœna Domini*, d'ordine suo pubblicata, con atto notorio e manifesto a tutta la Cristianità. Queste ragioni incontrastabili, per quanto a me pare, le quali a favore della Sede Apostolica mi è accaduto di raccorre in questi fogli, possono senza molta difficoltà verificarsi da V. E. e da chiunque vuol prendersi cura di riguardare addentro le cose nell'origine loro. E non mancandovi nella Corte Imperiale personaggi, e Ministri di sapere, d'integrità, e di giustizia, si può sperare, che sieno per rappresentare ignuda la verità degli affari all'Augustissimo Imperadore, affinchè siccome non solamente Alberto I. confermò e riconobbe le varie amplissime Costituzioni promulgate già da Ridolfo I. suo padre espressamente intorno a Comacchio non meno, che a tutte l'altre Città di ragione antichissima della Sede Apostolica; ma poi fecero ancora il medesimo gli altri Imperadori, Arrigo VII. Carlo IV. Venceslao,

Bullar. Roman. to. 3. in Paulo V. Constitut. lxiij. §. 20.

ceslao, Ruperto, e Sigismondo, i quali non erano dell'Augustissima Stirpe Austriaca; così maggiormente egli lo faccia, che n'è generoso rampollo. E Sua Maestà Cesarea nel medesimo tempo rinovando e imitando i gloriosissimi esempj de' suoi maggiori, dimostri a tutto il mondo, che se vuole mantenere le cose sue, non vuol già per questo, che si tolgano alla Chiesa di Dio i Patrimonj, i quali da tempi antichissimi, e anteriori alla prima istituizione dell' Impero occidentale, fatta da Leone III. appartengono a lei: *quæ sunt Cesaris Cesari, & quæ sunt Dei Deo*. E senza più, a V. E. con tutto il rispetto maggiore m'inchino.

Digitized by Google

DIFESA DEL DOMINIO TEMPORALE *DELLA* SEDE APOSTOLICA *Sopra la Città* DI COMACCHIO

Contra le tre Scritture

PUBBLICATE

DA' MINISTRI DEL SERENISSIMO

DUCA DI MODANA.

I.
Scritture divulgate contra la precedente.

ATTENDE V. E. il parer mio intorno alle tre Scritture Estensi, uscite di fresco, una dalle Stampe di Vienna, e l'altre due da quelle di Modana, tutte e tre contra il Dominio della Santa Sede sopra Comacchio, già spiegato da me nella precedente Scrittura: ed io di buon grado la ubbidisco, perchè da lei ciò mi viene ordinato, e perchè mi sembra d'averci che dire in questa materia, pregiandomi oltre modo di esporre il tutto al giudicio di V. E. la quale suol fermarsi sul puro confronto degli affari, senza dare albergo a quelle idee, onde a taluno suole impedirsi il chiaro discernimento della verità. La Scrittura stampata in Vienna ha questo titolo: *Risposta per il diritto Imperiale sopra Comacchio, alla prima e seconda Scrittura della Corte di Roma*. Di quali due Scrit-

Scritture intenda l'Autore, a me non è giunto a notizia, nè sò, che alcuno le abbia vedute. Nè di altro egli c'informa, senonchè l'una comincia così: *Che Comacchio spetti alla Chiesa*; e la seconda: *Anno 1273. Rudolphus*. Egli è ben vero però, che esse Scritture o vere, o finte, che sieno, gli hanno data occasione di dire delle cose molto particolari, delle quali egli si è tanto invaghito, che solo nel punto, in cui stava nel fine di essa, s'infinge di aver veduta l'antecedente Scrittura, per dispensarsi in tal modo dal bisogno di opporsele. Non però così hanno fatto gli Autori della seconda Scrittura Estense, in fronte di cui si leggono queste parole: *Osservazioni sopra una Lettera intitolata: Il Dominio temporale della Sede Apostolica sopra la Città di Comacchio per lo spazio continuato di dieci secoli, distese in una Lettera a un Prelato della Corte di Roma* 1708. La terza cammina con questo titolo: *Altra Lettera diretta ad un Prelato della Corte di Roma in risposta ad una Scrittura pubblicata nell'Ottobre del* 1708. *e intitolata: Il Dominio temporale &c.*

II.

Sistema delle Scritture Estensi, e della presente difesa.

Io per me farò il maggior caso della seconda, per esser ella il fonte della prima e della terza, parendo, che in essa con tutti gli sforzi sia stato raunato tutto quello, che si potea mai dire, e pensare in somigliante materia, onde si rende molto credibile, che gli Autori di essa non abbiano lasciata addietro cosa veruna per qualsisia immaginabil riguardo. Però nel medesimo tempo io andrò ancora accennando i punti più singolari, contenuti nella prima Scrittura, la quale non portando i numeri delle facce, gli segnerò io, per poterci allegare i luoghi precisi. Della terza poi, che è, come un'estratto della grande, cioè della seconda, si vedrà di risolvere ogni nuovo motivo, che ella paja mettere in luce: e di tutte e tre insieme si andranno facendo i necessarj confronti per vedere in quali cose tra loro convengano, e in quali tra se stesse discordino. Ora le suddette Osservazioni, che sono molto prolisse, ed

ed empiono 168. facce, essendo forse a bello studio disordinate e confuse per imbrogliare la mente di chi legge, possono idearsi in quattro parti; poichè in primo luogo vi si rappresenta il Sommo Pontefice in tutti i suoi Stati, come un semplice Vicario ed Esarco Imperiale, spogliato d'ogni sovrana autorità. In secondo luogo si mette in campo il preteso possesso de' Serenissimi Estensi in Comacchio. In terzo l'antichità loro. E in quarto si taccia gagliardamente la santa memoria di Clemente VIII. ricuperatore del Ducato di Ferrara, il qual si pretende giustamente dovuto ai medesimi Estensi. Io pure fo pensiero di spartire in *quattro Parti* questa Difesa, per aver luogo di separare, e non di confondere le materie, con cercar di ridurre, per quanto si possa, la verità de' fatti a metodo analatico. Nella *prima* di esse Parti verranno le cose, nelle quali gli Autori delle Osservazioni convengono meco, dachè le hanno passate senza veruna opposizione: donde ne nasce, che le confessano e le riconoscono per incapaci di risposta e per vere, altramente non le avrebbono mai dissimulate. Nella *seconda* si vedranno spiegati tutti i fondamenti della Serenissima Casa d'Este sopra Comacchio. Nella *terza* sarà difesa e giustificata l'azione del Pontefice Clemente VIII. nella ricuperazione del Ducato di Ferrara, come di Signoria notoriamente ricaduta al dominio della Santa Sede. E nella *quarta* finalmente si esaminerà quanto gli Autori delle Osservazioni si sono presi piacere di ammassare contro alla temporale sovranità della Chiesa in tutti i suoi Stati; protestandomi io di non voler dire, senon quelle cose sole, le quali necessariamente riguardano la Causa Pontificia, non già perchè mi mancasse materia da empier moltissimi fogli; ma perchè io non hò preso a scrivere per altro fine, senon per difendere le ragioni della Santa Sede sopra i Principati, che a quella appartengono: le quali oggi dopo tanti secoli scopertamente s'impugnano da chi forse non dovrebbe in conto veruno impugnarle. E ciò io vedrò di fare più succintamente, che mi

mi sarà possibile, senza nulla asserire, di che io non abbia le prove alla mano, e senza lasciar passare alcuna delle principali obbiezioni senza risposta. E questi riguardi non mi lasceranno trattenere intorno alle sdegnose espressioni, onde i Ministri Estensi hanno sparse le loro Scritture, volendo io piuttosto ricordarmi dell'auvertimento di Cicerone: *omnis autem & animadversio & castigatio contumelia vacare debet: neque ad ejus, qui punit aliquem aut verbis castigat; sed ad* REIPUBLICÆ UTILITATEM *referri*.

De Officiis lib. 1.

III.

Arte delle Scritture Estensi.

Nelle Osservazioni, per quanto vuol dire nel corpo di esse, chiaramente si vede, che vi hanno avuta mano persone molto intendenti; imperciocchè elle sono ideate con tutti gli artificj, e gli scampi immaginabili, e con tutta la più fina sagacità, che potesse mai ricercarsi a dar colore di giustizia ad una Causa spogliata di ragioni, quale si è questa di Comacchio per la Serenissima Casa d'Este: le cui parti si propugnano con tutti gli sforzi in detta Scrittura, senza lasciarvisi addietro cosa veruna o remota, o vicina, che abbia relazione vera o apparente alla medesima Causa. Anzi gli Osservatori avendo molto bene scoperto, che mancavano loro i fondamenti legittimi e particolari per torre Comacchio alla Chiesa, hanno rivolto il pensiero a inventarne di universali per levarle tutti i suoi Stati col negare e porre in dubbio i fatti più evidenti, e incontrastabili, come poi si vedrà. Ma per buona ventura delle giuste ragioni della Santa Sede egli è auvenuto, che nel grandissimo numero delle cose, le quali francamente si negano, diversamente si spiegano, ouvero accortamente si sfuggono, se ne sono lasciate passare non poche senza alcuna risposta, quantunque fossero di conseguenza non ordinaria: ilche fa vedere, che la sottigliezza degli Autori delle Osservazioni non si è trovata in istato di poterle contrariare, e che perciò nel riceverle sono essi meco d'accordo. Ora io spero, che queste sole debbano riputarsi bastevoli a far conoscere il peso delle ragioni della Santa Sede sopra

pra Comacchio. E quì non sarà superfluo l'accennare una cosa per altro evidente, cioè, che se di passaggio talvolta mi converrà parlare di Signorie, le quali ai giorni nostri non sono possedute dalla Santa Sede, io il fo per pura necessità della connessione della materia; e non già per fine di pregiudicare a chi oggi le tiene; mentre la medesima Santa Sede non pretende, nè cerca altro, che di mantenersi il dominio del proprio, che attualmente ella gode, come giustificato da tutti i titoli più legittimi ed autentici, l'antichità de' quali si adduce per difendere quanto ella possiede, e non per acquistare ciò che stà in altrui Signoria: il che vaglia per risposta all'esagerazioni de' Ministri Estensi contra l'antichità di titoli somiglianti, giacchè non hanno auvertito, che se i titoli della Chiesa sono troppo antichi, o *rancidi*, come essi dicono, quelli della Serenissima Casa d'Este potrebbono sembrare a taluno forse troppo moderni.

Osservaz. Cap.LXII. pag.92.
Cap.LXIII. p.93.
Cap.LXVI. p.97.

PARTE PRIMA.

Fondamenti considerabili per lo diritto della Santa Sede sopra Comacchio con le lor conseguenze: i quali nelle Scritture Estensi vengono confessati per veri, mentre si lasciano senza opposizione veruna.

IV.

Varietà de' diritti Estensi sopra Comacchio, addotti in diverse occasioni.

INNANZI d'entrare nella materia, sarà egli ben fatto auvertire, come dopo la ricuperazione di Comacchio, fatta nell'anno 1598. dal Pontefice Clemente VIII. mediante il Cardinale Aldobrandino, nomi cotanto odiosi ai Ministri Estensi, i quali hanno saputo contraffargli con assai strani colori nelle loro Scritture, sono stati per parte de' Duchi di Modana messi fuori in varie occasioni molti loro diritti sopra Comacchio, tutti diversi gli uni dagli altri.

I Imper-

Digitized by Google

Imperciocchè prima si disse, che lo aveano avuto, non già in Vicariato, nè in feudo, ma in *dono* da Lodovico II. Imperadore solo. II. Che lo aveano avuto in *dono* da Lodovico stesso e da Lotario suo padre insieme. III. Si disse, che tutto Comacchio era loro Signoria *allodiale*, come si può vedere presso il Conte Loschi. IV. Che lo aveano avuto per ispontanea *dedizione* di quegli abitanti. V. In *feudo* per serie continuata d'investiture Imperiali. VI. Che lo teneano per prescrizione. VII. Ristrinsero tutte le loro pretensioni ad *alcune valli*, pretese *allodiali*, che però erano *feudali*, siccome dimostrerò più innanzi. E pure allora si trovavano assistiti dal braccio vittorioso, e potente della Francia, conforme risulta dal Trattato di Pisa; talmentechè, se le ragioni loro sopra tutto Comacchio fossero state certe e sicure, in quel tempo le avrebbono senza dubbio fatte valere: e la Corte Cesarea avrebbe anche saputo richiamare di quell'Accordo, se dell'Imperadore fosse stato l'alto dominio di Comacchio. VIII. Finalmente oggi si sparge, che Comacchio si dee al Serenissimo di Modana per cagione del *diritto Cesareo* sopra tutto lo Stato Ecclesiastico, in virtù delle prove, che a tale effetto si affollano entro il volume delle Osservazioni sopra la precedente Scrittura. Ma del peso, e della sussistenza delle medesime prove io ragionerò nella Parte IV.

Compendj Storici pag. 425. ediz. IV.

V.

Novecento anni d'Investiture Imperiali sopra Comacchio, e diploma di Lodovico II. confessati in parte per favolosi dai Ministri Estensi.

Ora la prima cosa importante, intorno alla quale gli Autori delle Osservazioni entrano nel parer mio col giudicarla insussistente, e favolosa, sono quei *novecento anni* d'Investiture Estensi sopra Comacchio, già sparsi e divulgati in iscritto per cosa vera, anzi tuttavia sostenuti con tutto lo sforzo nella Scrittura stampata in Vienna, non meno che già sessant'anni nel Ristretto delle Ragioni Estensi contra la Camera Apostolica, ove si allegò la pretesa investitura conceduta da Lodovico e Lotario ad Ottone da Este nell'anno 848. e si spacciò anche per indubitata con le seguenti parole: Chiarissime *per lo contrario*

Ristretto delle Ragioni Estensi pag. 8. 153. ediz. II.

sono

ſono le inveſtiture, che della detta Città (di Comacchio) *diverſi Imperadori hanno fatte ai Principi della Caſa d'Eſte; imperocchè dell'anno* 848. *ella fù* DONATA *da Lotario e Lodovico Imperadori ad Ottone da Eſte*. Ma oggi per gran mercè nè Ottone da Eſte, regalato, o inveſtito di Comacchio: nè Marino ſuo figliuolo, Conte pur di Comacchio: nè Lada ſua moglie, figliuola di Cadaloco Duca del Friuli, hanno occupate le penne erudite de' Compilatori delle Oſſervazioni, ſiccome altre volte occuparono quelle del Pigna, e d'altri Storici a lui ſomiglianti; poichè loro è paruto meglio di abbandonare tutti quei particolari, come troppo difficili, per non dire impoſſibili, a ſoſtenerſi. Egli è vero, che nella Scrittura di Vienna francamente ſe ne parla all'oppoſto, e che anche per buona fortuna ſi pubblica intero il diploma d'Ottone da Eſte, tratto fedelmente dall'*originale*, come atteſtano dieci Notai Modaneſi; ma dall'altro canto gli Autori delle Oſſervazioni ſono ſtati ben molto più accorti in laſciarlo in diſparte con grazioſa maniera, dicendo, eſſer *coſa evidente, che la Caſa d'Eſte non ha un biſogno minimo di quell'atto per provare il legittimo jus dell'Imperio, e ſuo, ſopra quella Città*. Ma ſe così è, e perchè dunque per lo paſſato, anzi preſentemente, ella ha avuto in Vienna grandiſſimo biſogno di quel medeſimo *diploma*, di cui l'Autore ancora della terza Scrittura fa molto caſo, perchè *nell'Archivio Eſtenſe egli ſi conſerva in carta pergamena ed in caratteri antichi*, avanzandoſi anche a dire, che la ſola autorità del Pigna con quella di chi ad eſſo ha creduto, dee prevalere ad ogni ragione, contraria a quel *diploma*, perchè ſi preſume (dice egli) che *abbiano cavati i loro ſcritti da vere e poſitive notizie*. Ma ſe queſto cammini, io laſcerò giudicarne agli Autori delle Oſſervazioni, i quali ſanno molto bene, ſe quella *pergamena*, e quei *caratteri antichi*, ſieno veramente coſa antica o moderna, e ſanno ancora quanto ſia grande il valore dell'autorità del Pigna, ove

Riſpoſta per il diritto Imperiale pag.4.

Oſſerv. Cap.XLVIII. pag.72.

Altra Lettera pag.7.

 ove

ove egli di ſuo proprio talento, e ſenza mallevadore entra a ragionare di coſe antiche.

VI.

Diſcordanza tra' MiniſtriEſtenſi intorno alla ſerie delle loro Inveſtiture Imperiali ſopraComacchio.

Oſſerv. Cap. XLVIII. pag. 72. Cap. I. pag. 4.

Nella Scrittura di Vienna i *nove* ſecoli ſi riducono a *ſette* ſoli; e dall'altro canto nelle Oſſervazioni non ſi ſale nè meno tant'oltre, nè vi ſi parla più nè di *ſette*, nè di *nove* ſecoli; ma ſolamente così alla rinfuſa di MOLTE *centinaja d'anni*. E poi nè anche di *molte*; ma ſolo di *alcuni ſecoli*, i quali poi è facil coſa, che ſi riducano ancora a meno. Di più ci ſi dicono queſte ſteſſe parole: *non veggio, che abbia mai preteſo la Sereniſſima Caſa d'Eſte queſta* CONTINUAZIONE *d'Inveſtiture*. Dunque ſe queſto è vero, e con qual fondamento può ella pretendere di levar Comacchio alla Chieſa, che moſtra la *continuazione* del ſuo alto dominio per dieci ſecoli e con l'autorità degli Storici contemporanei, e con le dichiarazioni Imperiali, ſenza che ſi ſappia nè il modo, nè la cagione, per cui le poſſa mai eſſere ſtato levato da quegli ſteſſi Imperadori, i quali in virtù del debito loro, con ſolenniſſimi giuramenti dichiararono, che eſſo Comacchio era, e dovea eſſere della Chieſa. Ma ſe veramente il fatto così è, come pure io vorrei crederlo, che la Sereniſſima Caſa d'Eſte, *non abbia mai preteſa queſta continuazione d'Inveſtiture*, io non ſo poi intendere la cagione, per cui nella Scrittura di Vienna ſi è preteſo di moſtrare tutto il contrario, cominciando dalla Inveſtitura data ad Ottone da Eſte. Non vorrei già, che ſi foſſe creduto, che l'Auguſta Corte Ceſarea non ſapeſſe diſcernere, ſe un tal documento foſſe vero o finto; o pure, che i Miniſtri Imperiali ſopra un tal fondamento ſpurio voleſſero ſenza altro perſuadere al loro eccelſo Monarca il levare una Città alla Santa Sede Apoſtolica. Confeſſo però, che in queſta varietà di pareri, i quali raccolgo dalle Scritture pubblicate in un tempo ſteſſo dai medeſimi intereſſati, io non mi ci rinvengo, benchè per altro mi trovi inclinato piuttoſto a dar fede agli Autori delle Oſſervazioni, come ad uomini aſſai più perſpicaci,

dai

dai quali confessandosi per falsa ed apocrifa la pretesa Investitura data ad Ottone da Este sopra Comacchio, sarà facile, che si possa tirargli a confessare il medesimo anche delle altre, come di tali, che senza dubbio avranno relazione a quella prima Investitura Ottoniana; cioè a dire, che saranno fondate sopra un supposto totalmente falso e immaginario; tanto più, che oltre a quella medesima, cinque altre ancora per propria lor confessione oggi restano convinte d'aerec, siccome io sono per dimostrare. Egli è vero, che agli Osservatori tanto rincresce la ruina *della strepitosa macchina* di questo loro diploma dell'anno 848. che vorrebbono pure cercar di ripararsene opponendoci per falsa la *donazione di Lodovico Pio*, *benchè abbia servito*, come dicono, *di modello a tante altre susseguenti*, *e se la facessero i Papi confermare dallo stesso Ridolfo I.* Quella di *Costantino*, il diploma di *Papa Vitaliano* ai Ferraresi, il *Breve d'Adriano I. dell'anno* 780. *ove quel Pontefice nomina nostrum Comitatum Comaclensem*; e una *bolla di Leone VIII.* alla Badía Comacchiese d'Aula regia, ove si legge la formola stessa. Ma se non hanno altro da opporci, a noi sarà molto più facile di quello, che si persuadono, il salvarci da questi assalti; imperciocchè inquanto alla donazione di Lodovico Pio, nella quale è specificato *Comacchio*, io credo, che ella non sia per crollare così di leggieri al soffio delle altrui opposizioni, quando ella rimanga giustificata con l'autorità degli Scrittori contemporanei, prossimi, e susseguenti, e con quella eziandio de' Critici, e Letterati più insigni del secolo preceduto, e del nostro.

Osserv. Cap. XLVIII. pag. 73.

VII.

Difesa della Costituzione di Lodovico Pio in favor della Santa Sede.

Questa Costituzione dunque di Lodovico Pio per essere in sommo grado onorifica, e vantaggiosa alla Sede Apostolica, come quella, a cui sono appoggiate le altre degl'Imperadori seguenti, hà dato da malignare ad alcuni Eretici, trasportati dai pregiudicj delle lor sette contra la grandezza della Chiesa Romana: e da essi poi si è lasciato ingannare

troppo

troppo facilmente anche qualche moderno Cattolico (cioè il Padre Antonio Pagi, come dirò più innanzi) forse per non aver molto bene considerata la materia: e dietro al Pagi sono poi corsi di buona voglia anche i Ministri Estensi. Carlo Molineo, uomo infetto dell'eresia di Calvino, fù il primo di tutti a rivocare in dubbio la medesima Costituzione, mentre colta la congiuntura de' dispareri tra il Rè Cristianissimo Arrigo II. e il Pontefice Giulio III. per cagione di Ottavio Farnese (di che si è ragionato nella Scrittura sopra gli affari di Parma e Piacenza) sotto pretesto di comentare un regio editto circa i beneficj Ecclesiastici, vi sparse tutto il veleno immaginabile contra i Papi, impugnandovi ancora la suddetta Costituzione di Lodovico Pio. Ma l'opera stessa fu subito allora proscritta dai Teologi della Sorbona, ed egli si salvò con la fuga, uscendo di Francia, al riferire di Tommaso Cormerio. Dopo il Molineo vennero i due furiosi eretici, Giovanni Volfio, e il Goldasto, che recitarono per vere le ragioni del Molineo, il primo nell'esecranda opera, a cui diede il titolo di *Lezioni memorabili e recondite*; e il secondo nel Razionale alle Costituzioni Imperiali, ove però ci sono più inganni, che parole. Dicono essi, e in particolare il Goldasto, che niuno Storico ne fa menzione, il qual sia più antico di Santo Antonino, tranne Leone Ostiense, *qui tamen & ipse* NON MULTUM *antecessit*. L'Ostiense morì più di 400. anni prima di Santo Antonino, e 400. anni io non so, se si possano chiamare *non multum*. Nè fu già solo a parlarne nell'undecimo secolo Leone Ostiense, perchè l'Autore della Cronaca del Monistero di San Vincenzio lungo il Volturno, attesta in tre luoghi, che Pasquale I. da Lodovico Pio ricevette la medesima Costituzione per mezzo di Teodoro Nomenclatore: e Ivone Carnotense in que' tempi ne pubblicò un frammento nel suo Decreto: e dopo l'Ostiense, che la chiama *Pactum Constitutionis & confirmationis beato Petro ejusque Vicario*, a lei si allude nelle

Oper. edit. Parisien. to. 4. 1681. pag. 14. & 357.

De rebus gestis Henrici II. lib. 3. fol. 69. pag. 2.

Lect. memorab. to. 1. pag. 103.

Constit. Imper. to. 1. pag. 386.

Duchesn. to. 3. p. 672. 685. 686.

Par. 5. cap. 51.

nelle capitolazioni tra Pasquale II. e Arrigo I. Anche Graziano allora ne inserì una porzione nel suo Decreto, e Cencio Camerario tutta intera fedelmente la pose nel suo volume *de Censibus Romanæ Ecclesiæ*, compilato da lui negli anni di Cristo 1192. *secundum antiquorum Patrum regesta & memorialia diversa*; e poscia Rafaello Volterrano ne divulgò una gran parte ne' suoi Comentarj urbani, ma con molti difetti. Il primo a darla fuori tutta intera fù Carlo Sigonio, ma senza le sottoscrizioni, assai guasta, e piena di sbagli notabili, i quali poi con l'ajuto di quattro codici antichi furono emendati dalla diligenza del Cardinal Baronio, che vi pose in margine le varie lezioni. Jacopo Gretsero così emendata la inserì nel suo opuscolo delle Donazioni fatte alla Chiesa Romana, indi Jacopo Sirmondo ne' Concilj di Francia, Stefano Baluzio ne' Capitolari, Filippo Labbe nel corpo de' Concilj generali, e Giovanni Morino la inserì pure voltata in Francese nel suo volume della Grandezza temporale della Chiesa: dopo tutti i quali Carlo Cointe con somma esattezza l'ha posta ne' suoi Annali Ecclesiastici col farvi di essa un accuratissimo esame, ove illustrandola e dividendola fa vedere, che ella per la maggior parte è *confermazione* di cose già date, e restituite, onde in principio ed in fine vien detta *pactum confirmationis*; e che in parte ancora è donazion nuova. E forse per questo riguardo da Leone Ostiense fù detta *pactum constitutionis & confirmationis*. Però ben disse anche il Gretsero, che *donatio Ludovici non tam est nova donatio, quam confirmatio & ratihabitio earum, quæ jam a Pippino & Carolo Magno factæ fuerant, ut patet ex ipso diplomatis contextu*. Il Goldasto convinto della verità dal Gretsero, si ridusse poi a dire, che la Costituzione di Lodovico Pio era stata finta o da Gregorio VII. o da altri del suo partito: *aut ab ipso Hildebrando, aut ab aliquo ejus supparasitastro conficta fuerit, necesse est*. Ma gli rispose il Gretsero: *si hoc diploma Pontifici Romano*

tantum

Baron. an. 1111. §. 4.
Par. 1. Dist. 63. C. 30.

Lib. 3. pag. 21. edit. Frobenii anni 1544.

De Regno Italiæ l. 6.

Anno 817. §. 17.

De Principum munificentia pag. 21.

Concilia Galliæ to. 2. pag. 443.
Capitularia Francor. to. 1. pag. 591.
Concilia to. 7. p. 1515.
Grandeur temporelle de l'Eglise pag. 625.
To. 7. ann. 817. §. 6.

Chron. Casinen. lib. 1. cap. 16.

Defensio in Goldastum pag. 204.

Apologia Baronii pag. 340.
Replicatio in Gretserum pag. 232.

Defensio in Goldastum pag. 203.

tantum auferret, quantum tribuit; jam non modo authenticum, sed etiam, ut ita loquar, authenticissimum esset, licet Aventinus, aut Illyricus quispiam ante paucos annos illud confinxisset. Ma perchè quando i fatti son veri, sempre si vanno ritrovando ragioni, e fondamenti da confermargli, il Molineo, il Volfio, il Goldasto, ed i loro seguaci rimangono affatto smentiti dall'autorità irrefragabile dell'Anonimo Astronomo, che fiorì in Corte di Lodovico Pio, di cui scrisse la vita, nella quale sotto l'anno 817. egli riferisce, che Pasquale Papa mandò Teodoro Nomenclatore Legato in Aquisgrano, dove allora si trovava Lodovico Pio, *& petitis impetratis*, CONFIRMATIONE *scilicet* PACIS *& amicitiæ, more prædecessorum suorum, reversus est*. Vien riferito lo stesso negli antichissimi Annali Lauresamensi, scritti sotto la stirpe Carolina, e volgarmente attribuiti ad Eginardo, come dimostra il Cointe, ne' quali si leggono queste parole, che sono anche negli Annali Bertiniani: *missa tamen Legatione alia*, PACTUM *quod præcessoribus suis factum erat, etiam secum fieri, &* FIRMARI *rogavit. Hanc Legationem Theodorus Nomenculator ei detulit, & ea, quæ petierat*, IMPETRAVIT. Questa Legazione di Teodoro è mentovata in fine del Diploma stesso di Lodovico Pio. Giovanni VIII. nel Concilio I. Romano, tenuto l'anno 877. parla della medesima Costituzione, dicendo, che Lodovico Pio, padre di Carlo Calvo, allora imperante, emulò Carlo Magno, *ut paterna*, dic' egli, *divini cultus vota & erga prælatam principalem Ecclesiam* LIBERALITATIS *insignia Pius natus æquipararet & roboraret, sed & uberioribus* BENEFICIIS *& dapsilibus* MUNIFICENTIIS, *ut hæres gratissimus, ampliaret*. E nella Lettera CXIX. egli scrive a Carlo Calvo d'avergli spediti i Legati, *ut* PACTUM, *quod avi & patres vestri* (cioè Carlo Magno, e Lodovico Pio) *Sanctæ Romanæ Ecclesiæ* JUREJURANDO *promiserant, adimplere contenderetis*. Nella Lettera CCXVI. gli scrive, che mandi a Roma gli Ambasciadori, acciocchè *unum de* PACTIS *& pri-*

Apud Duchesnium tom. 2. pag. 297.

Anno 874. §. 127.

Apud Duchesnium tom. 3. pag. 672. 681. 686.

Concilior. tom. 9. pag. 296.

Concilior. tom. 9. pag. 89. 156.

& privilegia Sanctæ Romanæ Ecclesiæ MORE *parentum vestrorum renovare & confirmare studeatis.* Oltre a ciò la Costituzione stessa fù espressamente nominata con le altre di Pippino e di Carlo Magno da Guido Imperadore in quella, che egli fece a Stefano V. il dì 21. di Febbrajo nell'anno 891. della quale, come di cosa da se veduta, fa menzione il Sigonio. Di essa pure ne comparisce uno squarcio in quella d'Ottone il Grande, e in quella d'Arrigo il Santo. Ecco dunque prima di Leone Ostiense quali e quanti Autori contemporanei, e prossimi abbiamo, tutti mallevadori della Costituzione di Lodovico Pio, data in Aquisgrano a Teodoro Nomenclatore, di cui si parla nel fine di essa, e che è intitolata *Pactum Confirmationis*, col qual nome la chiamano anche i medesimi Autori. Io non vengo certamente dalla Scuola di chi inclina a porre in dubbio l'antichità; ma nulladimeno parmi di poter dire, che se gl'impugnatori de' diritti della Sede Apostolica fossero astretti a giustificare i loro diplomi con l'autorità di Scrittori contemporanei, o prossimi, si troverebbono in grandissime angustie. Essa Costituzione è nominata pure dagli antichi Autori Tedeschi, come da Geroo Preposito Reicherspergese, sin già sei secoli, e nel tempo stesso dall'Autore della Cronaca Reicherspergese, ove ancora se ne adduce un frammento, donde si vede, che era cosa pubblica da per tutto. Il perchè io non posso maravigliarmi abbastanza della franchezza, con la quale gli Autori delle Osservazioni hanno asserito, che ella sia *cosa finta* e *suppositizia*, e che *dottissimi Autori Cattolici, e Religiosi sostengano il medesimo*: i quali poi tutti si riducono a un solo, cioè al Padre Antonio Pagi. Quì ci andrebbe quello, che il Gretsero disse al Goldasto in questo particolare: *nullus, ne ex pertinacissimis quidem schismaticis, unquam negavit, Reges Francorum, Pippinum, Carolum & Ludovicum Ecclesiam Romanam plurimis & amplissimis provinciis locupletasse, & patrimonium Sancti Petri ingentibus* incre-

De Regno Italiæ l. 6.

De Investigatione Antichristi apud Gretserum de Munificentia Principum p. 25.

Chron. Reichersperg. pag. 115.

Osserv. Cap. IX. p. 19. Cap. XXIII. p. 39.

Anno 817. §. 7.

Defensio in Goldastum pag. 204.

incrementis adauxisse. E pure a' dì nostri ciò vien negato da' Cattolici. Le ragioni del Pagi, le quali addurrò più innanzi, sono quelle stesse del Molineo, e furono tenute in tanto disprezzo dal Baronio, che non si curò nè meno di confutarle. Il Gretsero però vedendole risvegliate dal Goldasto, le volle confutar tutte. Ma il Morino, il Sirmondo, il [a] Grozio, il [b] Marca, il Labbe, il [c] Cointe, e [d] Natale Alessandro ne fecero quel conto stesso, che ne avea fatto il Baronio, senza nè meno parlarne: e il [e] Baluzio dopo d'avere inserita la Costituzione stessa, come vera, nella sua edizione de' Capitolari, benchè accenni le opposizioni del Molineo, non mostra di farne conto veruno; siccome nol fece nè anche il Mabillone. E certamente niuno di questi Autori fù capace di tener per vere le cose *finte* e *suppositizie*, in grazia della Corte di Roma. Se poi al Pagi, *religioso Francescano*, io volessi contrapporre un' altro insigne Scrittore dello stesso Ordine, che difese la Costituzione di Lodovico Pio dalle menzogne del Molineo, e del Goldasto, io potrei ricordare agli Autori delle Osservazioni Marcantonio Cappello, le cui sole ragioni sono bastanti a renderla giustificata presso ogni uomo spassionato, e sincero. Non voglio lasciar quì d'accennare, come Antonio Massa attesta d'aver egli avuto un esemplare di quella Costituzione *vetustis Langobardorum literis exaratum*. Quindi in difesa di essa Costituzione, e di tutte le altre seguenti, basti il ridire i due primi Assiomi, preposti dal dottissimo Vescovo Pierdaniello Uezio alla sua Dimostrazione Euangelica: *omnis liber* (quì bisognerebbe dire *donationis libellus*) *est genuinus*, *qui genuinus habitus est ab omnibus proxime & continuata serie sequentibus ætatibus*. *Omnis historia* (e quì pure bisognerebbe dir *Constitutio*) *est verax*, *quæ res gestas* (ouvero *donatas*, o *confirmatas*) *ita narrat*, *uti narrantur in multis libris coætaneis*, *vel ætati proximis*, *qua res gestæ* (ouvero *donatæ*, o *confirmatæ*) *sunt*; talchè il dubitarne è un opporsi agli

a *De jure belli* l. 1. cap. 3. §. 13.
b *De Concord.* l. 3. cap. 10. §. 6.
c *Anno* 817. §. 6.
d *Sæc. IV. Diss.* 24. concl. 5. *Sæculo IX. Cap.* 7. *Art.* 2.
e *Capit.* to. 1. p. 591. to. 2. pag. 1104.
De re diplom. lib. 2. cap. 3. §. 13.

De Successione Episcopi Romani p. 285.

De Origine Faliscorum p. 23. edit. 1588.

Demonstratio Euangelica pag. 11. edit. I.

Digitized by Google

agli Assiomi, cioè a' primi principj, ricevuti da tutti. Nè basta già il dire, come dicono, che il testo della Costituzione di Lodovico Pio presso il Sigonio sia diverso in alcuni luoghi da quello, che è nell'altre edizioni; imperciocchè i codici antichissimi, donde esse son tratte, e ne' quali sta essa Costituzione diversamente dal modo, con cui fu pubblicata o per inauvertenza, o per altro dal Sigonio, sono in essere tuttavia, e si può facilmente chiarire chiunque ne dubitasse, quando mai il senso medesimo dello strumento, e gli squarci interi, che Ottone I. ed Arrigo II. ne inserirono entro le Constituzioni, con le quali ne confermarono il contenuto alla Chiesa Romana, per auventura non fosser bastanti a far conoscere a chichè sia i manifestissimi errori della medesima edizione del Sigonio.

Osserv. Cap. IX. p. 19.

VIII.

Esame delle ragioni del Pagi contra la Costituzione di Lodovico Pio.

Che poi il Padre Antonio Pagi abbia detto, che la medesima Costituzione di Lodovico Pio sia falsa, onde oggi esultano gli Autori delle Osservazioni, questo è provenuto dalla credulità di quel religioso Autore, il quale si è lasciato ingannare dalle fallacie del Molineo, e del Goldastò, come si è dimostrato. Le prove addotte dal Pagi contro di essa sono le seguenti. *Primo*, perchè niuno la nomina innanzi di Leone Ostiense, Scrittore del secolo undecimo: e pure abbiam veduto, che ne fanno menzione l'Anonimo Astronomo, il qual visse in Corte di Lodovico Pio, gli Annalisti Laureshamense, e Bertiniano, Giovanni VIII. e Guido Imperadore in quella, che fece a Stefano VI. e che Ottone I. ed Arrigo II. entro le loro ne recitarono gli squarci interi: tanto è lontano, che niuno l'abbia nominata prima di Leone Ostiense. E poi se anche tra gli Autori arrivati a noi non ne parlasse alcun altro, che l'Ostiense, sarebbe egli forse da disprezzarsi, uno Scrittore dell'undecimo secolo, il quale attesti una cosa del nono? Si vorrebbe pure nelle Osservazioni, che Girolamo Faleti, e il Pigna, Scrittori del secolo decimosesto, fosser degni di fede ove parlano di lor capriccio delle cose del nono secolo, da cui furono assai più lontani, che l'Ostiense! Il *secondo* motivo del Pagi si è, perchè Lodovico dona alla Chiesa la Sicilia, che non fu de' Carolini: quasichè non avesse potuto donarla per

Anno 817. §. 7.

Osserv. Cap. XLVIII. pag. 72.
Cap. CVI. p. 162.

ogni caso, che l'avesse mai conquistata: e ciò tanto più, che i Papi vi aveano molte ragioni per li patrimonj di San Pietro, confiscati nella Sicilia non meno che nella Calabria per ordine di Leone Isaurico, siccome attesta Teofane. Si dona ivi alla Chiesa anche la Calabria, quantunque fosse in mano de' Greci, a' quali, e a' Saracini essendo tolta insieme con la Puglia da Lodovico II. fu poi consegnata alla Santa Sede da Carlo Calvo, secondo l'osservazione di Pier de Marca. Il *terzo* argomento del Pagi si trae dal silenzio d'Ottone I. e d'Arrigo II. i quali parlando delle donazioni di Pippino, e di Carlo Magno, tacciono, secondo lui, di quella di Lodovico Pio. Ma che Arrigo ne taccia, egli è falso, ed è pur falso, che altri ve l'abbia aggiunta nel diploma di esso Arrigo, come crede il Pagi sul vano supposto, che ella sia finta. E se questo dire valesse a convincer per finta la Costituzione di Lodovico Pio, non dovrebbono averne fatta alcuna nè meno gli altri Imperadori innanzi d'Ottone, e di Arrigo, giacchè questi due non fanno alcuna menzione di quelle di Lotario I. di Lodovico II. di Carlo Calvo, e del Crasso, di Guido, di Lamberto, d'Arnolfo, di Lodovico III. e di Berengario I. che pure, secondo il solito stile, in virtù de' primi patti, su' quali fu stabilita la dignità dell'Impero occidentale tra Leone III. e Carlo Magno, fecero alla Chiesa le Costituzioni stesse, che aveano fatte Pippino, Carlo Magno, Lodovico Pio, e che poi fecero Ottone, ed Arrigo: di niuno de' quali ci lascia punto dubitare il Concilio Ravennate dell'anno 904. ove a Capi III. Lamberto dice le seguenti parole: *ut* PRIVILEGIUM *Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, quod a* PRISCIS TEMPORIBUS *per piissimos Imperatores* STABILITUM *est atque* FIRMATUM, *ita nunc a* NOBIS FIRMETUR *&* *diebus nostris, sicut condecet, immutilatum servetur, & Sancta Romana Ecclesia mater nostra exaltetur*, PROTEGATUR, *ac* DEFENDATUR, *quoad Imperii nostri est*. E a Capi VI. vien detto a Lamberto, *ut* PACTUM, *quod a beatæ memoriæ vestro genitore domno Widone & a vobis, piissimis Imperatoribus*, JUXTA PRÆCEDENTEM CONSUETUDINEM FACTUM EST, *nunc* REINTEGRETUR & INVIOLATUM SERVETUR. Di Carlo Calvo,

Chronographia p.343. edit. regia.

De Concordia lib.3. Cap.10. §.6.

Anno 1014. §.2.

Concil. to.9. p.508. 509.

Calvo, di Guido, e di Berengario ce ne fanno anche fede le Lettere di Giovanni VIII. il Sigonio, e il Panegirista di Berengario. Inoltre Ottone I. non propose di parlare nel suo diploma senon delle due donazioni di Pippino, e di Carlo Magno, seguendo con poco divario il tenore di quella di Lodovico Pio, senza nominarne altre. Ed Arrigo non ispecificò senon quelle di Carlo Magno, di Lodovico Pio, e le ultime de' tre Ottoni. In *quarto* luogo oppone il Pagi l'asserirsi in essa Costituzione, che dopo morto il Papa si elegga il Successore, e che questi dopo consagrato mandi i Legati all'Imperadore (cioè a dire, come ad Auvocato della Chiesa) *quod merum commentum est*, dice il Pagi, perchè Eugenio II. a richiesta di Lotario collega nell'Impero di suo padre Lodovico Pio, stabilì, che il Papa non fosse consagrato senon in presenza de' Messi Imperiali. Ma non s'auvide il Pagi, che questa determinazione d'Eugenio II. non è antecedente, come egli crede, ma bensì posteriore al diploma di Lodovico: il che fa vedere, che prima non v'era tal obbligo, altramente Eugenio non lo avrebbe egli introdotto: il che egli fece per necessità di levare col mezzo autorevole della presenza de' Messi Imperiali le violenze, che si faceano da' Romani nella creazione de' Papi, ***ad vitanda comitiorum dissidia***, come confessa il Pagi stesso. Quel decreto fu confermato da alcuni Pontefici posteriori, ed è nominato ne' diplomi d'Ottone I. e d'Arrigo II. Or veggasi, se queste sono prove da addursi contra la verità della Costituzione di Lodovico Pio, e se gli Osservatori doveano farsene beffe, cercando anch'essi di screditare quel nobilissimo documento per trionfare della ruina di tutti gli altri, che gli vengono dopo, come di quelli, che sono appoggiati alla Costituzione di Lodovico Pio. L'Abate Fontanini, che da essi vien onorato con l'elogio di ***accuratissimo e celebre Critico***, scrisse così di questo inciampo del Pagi: ***vir doctissimus hæc hausit, quod nollem, ex turbidis fontibus Goldasti & Molinæi, quorum nomina ideo silentio præteriit***: e lo scrisse in quel libro stesso, che si cita nelle Osservazioni in proposito de' *Podestà*, benchè in quel luogo egli parli dell'anno 1359. e non già del 1177. nel quale au-

Anno 825. §. 29.

De Antiquit. Hortæ Coloniæ Etruscorum pag. 92.

Osservaz. Cap. LXX. pag. 105.

De Antiquit. Hortæ pag. 418.

MS. de Construct. Urbis Paduæ lib.6.

De Hist. Lat. lib.3. cap. 11.

auvenne quanto si disse nella precedente Scrittura con l'autorità dello Scardeone, il cui racconto vien confermato da Giovanni da Naone, o sia da Noale, il quale vien messo in tempo incerto dal Vossio; ma l'esemplare, che io allego fu scritto l'anno 1366.

IX.

Alcuni Diplomi come sospetti, a torto opposti dai Ministri Estensi ai Difensori della Santa Sede.

Intorno allo Strumento della donazione di Costantino, mentovato da Arrigo VII. da Carlo IV. e anche da Sigismondo nelle loro Costituzioni alla Chiesa Romana, si risponde, che non si fondarono questi in esso *unicamente*, ma sopra i diplomi indubitatissimi di Pippino, e di Carlo Magno. E quello Strumento, attribuito a Costantino, non fu già invenzione de' tempi d'Arrigo VII. o di Carlo IV. ma era da molti secoli addietro in possesso di esser tenuto per vero da tutti, essendo mentovato fino da Adone Arcivescovo di Vienna, che fiorì a mezzo il nono secolo. Nè era egli fondato sul falso, come lo è interamente il diploma d'Ottone da Este, finto ne' tempi del Pigna per levare con tal documento Comacchio alla Santa Sede; essendo certo, che Costantino Magno fu molto liberale verso la Chiesa Romana. Della falsità de' due Privilegj di Vitaliano, e d'Adriano I. sopra le cose di Ferrara meno di tutti dovrebbono farne motto i Ministri Estensi, sapendo, che i primi a citargli ed a valersene, furono i loro Scrittori, il Prisciano in una Aringa in materia di confini, fatta alla Signoria di Venezia il dì 19. d'Aprile 1485.[a] il Giraldi,[b] il Sardi,[c] e il Pigna, i quali gli potettero leggere negli Archivj Ferraresi. E Don Cesare d'Este quando s'intruse nella Signoria di Ferrara, facendosi riconoscer per Duca da XII. Savj, e dal Giudice di essa Città, appoggiò le sue pretensioni al diploma del Pontefice Vitaliano; ma per parte di Roma gli fu risposto, che *de istis sic gestis per Vitalianum Pontificem* NIHIL *docetur per authentica documenta*, quantunque la parte contraria avesse citato il Giraldi, il Sardi, ed il Pigna. A che dunque oggi si oppone alla Corte di Roma la falsità di questi diplomi, se daltronde non n'è uscita la prima notizia, che dagli Scrittori Estensi? Che se il Contelori, e il Ghini addussero le seguenti parole del diploma d'Adriano I. *nostrum Comitatum Ferrariensem & alterum* NOSTRUM *Comitatum Comaclensem*, per

Chron. ætate vj. Biblioth. Patrum to.16. pag.793. edit. Lugdunensis.

MSS. Peregrini Prisciani.

a *De Ferraria & Atestinis Principibus fol.6. pag.2.*

b *Storia di Ferrara lib.1. pag.30. ediz. I. del 1556.*

c *Storie di Casa d'Este p.161.162. ediz. I. del 1570.*

Confutationes Allegationum Cæsaris Estensis, Romæ edita apud Impressores Camerales anno 1598. fol.35. pag.2.

Risposte alle Scritture Estensi pag.61.

Defensio jurium Sedis Apostolicæ p. 44. num.255.

per prova, che Comacchio era della Chiesa, ebber molta ragione di addurle, poichè da esse apparisce, che nel tempo, in cui fù composto il diploma, non si dubitava, che Comacchio fosse della Santa Sede. Che se poi questo diploma è finto, egli fù finto in Ferrara, e non in Roma; e fù tenuto per vero dagli Scrittori Estensi, che sono stati i primi a valersene. Per ultimo non sarà male auvertire, che Alfonso Ceccarelli, famoso impostore in materia d'antichità, e di privilegj di Famiglie illustri, per le quali, e per altre sue fraudi fù fatto pubblicamente giustiziare in Roma nel Pontificato di Gregorio XIII. scrisse *de Ferraria & ejus Principatu*, il che certamente non fece per ordine Pontificio. Della Bolla di Leone VIII. a Venerio Abate d'Aula regia, antico Monistero di Comacchio, già allegata dal Contelori, e dal Ghini, non si parlò nella precedente Scrittura, per non essersi veduta, e non già perchè si stimasse falsa, riputandola io presentemente anzi per verissima: e perciò ancor questa serve a provare le antiche ragioni della Santa Sede in Comacchio ne' tempi dell'Imperadore Ottone I. dachè Leone conferma a quel Monistero molti beni, e signorie, situate nel Comacchiese: *quæ in territorio* NOSTRO *Comacli positæ sunt.* La Bolla è data in San Giovanni in Laterano nell'Indizione VII. il dì 13. di Giugno, nell'anno I. di Leone, e nel III. d'Ottone: i quali caratteri cronologici corrispondono agli anni di Cristo 964. in cui correa l'anno primo dell'Antipapa Leone, due anni dopo che Ottone stesso avea riconosciuto Comacchio per Signoria della Chiesa. Ivi appresso l'Arcivescovo Pietro di Ravenna si sottoscrivono quattro Cardinali, ciascun de' quali s'intitola *Episcopus S. R. E.* secondo lo stile osservato anche altrove dal Mabillone: indi il Primicerio, lo Scolastico, e il Cantore della Chiesa Romana, e poi tre Giudici del sagro Palagio: tutte le quali particolarità io hò voluto auvertire per informazione de' Ministri Estensi. Ma che? Diamo, che la Bolla di

Leonis Allatii Animadversio in libros Alphonsi Ceccarelli pagina 293.

Iter Italicum p.147.

di Leone VIII. la quale è veriſſima, non ſia tale; forſe per queſto ci mancano altre Bolle indubitatiſſime, nelle quali i Pontefici dicono eſpreſſamente NOSTRUM *Comitatum Comaclenſem*? Nelle Storie di Ferrara di Pellegrino Priſciano, dedicate al Duca Ercole I. il Pontefice Paſquale II. in una Bolla a Landolfo Veſcovo di quella Città, ſcritta il dì 8. d'Aprile dell'anno 1106. forſe egli non dice NOSTRUM *Comitatum Comaclenſem*? Innocenzo II. in due altre Bolle, la prima delle quali è data al medeſimo Landolfo il dì 11. di Marzo dell'anno 1123. e la ſeconda a Grifone ſucceſſore di eſſo Landolfo ſotto il dì 22. d'Aprile 1139. e ſottoſcritta da 22. Cardinali, non nomina egli NOSTRUM *Comitatum Comaclenſem*? Celeſtino II. in una Bolla al medeſimo Grifone data il dì 6. di Marzo del 1144. e ſottoſcritta da 17. Cardinali, non dice egli NOSTRUM *Comitatum Comaclenſem*? E finalmente Lucio II. in un altra, data pure a Grifone il dì 13. dello ſteſſo meſe ed anno, e ſottoſcritta da 24. Cardinali, non nomina ancor'egli NOSTRUM *Comitatum Comaclenſem*? In ciaſcuna di queſte Bolle, interamente regiſtrate dal Priſciano, ſi tratta de' confini del Ferrareſe, e ſenza alcun dubbio i Miniſtri Eſtenſi le avranno ben lette, giacchè allegano tante volte le opere del Priſciano, Autore a loro non punto ſoſpetto. Abbiamo dunque da quelle Bolle, che Comacchio nell'undecimo, e nel duodecimo ſecolo era notoriamente ſottopposto all'alto dominio della Santa Sede.

Hiſtoria MSS. Ferrarienſes lib. I. c. 46.

X.

Cinque altre Inveſtiture Imperiali di Comacchio confeſſate per favole dai Miniſtri Eſtenſi.

La ſeconda coſa importante, che con una artificioſa diſſimulazione ſi confeſſa in tutte e tre le Scritture, ſi è, che niuno de' due Federighi I. e II. e nè anche Ridolfo I. abbiano mai conceduta alcuna Inveſtitura di *Comacchio* agli Eſtenſi; ancorchè quelle de' due primi ſieno ſtate altre volte allegate per vere, e che di Ridolfo I. ſiaſi preteſo, che ne foſſero, non *una*, ma *tre*, cioè degli anni 1256. 1282. 1285. delle quali ſi parlò eſpreſſamente nel Riſtretto delle Ragioni Eſtenſi, e nel Manifeſto del Duca Franceſco I. di Modana, che ſtà inſe-

Ragioni Eſtenſi p. 8.

inferito nel Mercurio di Vittorio Siri. Laonde fin quì veggiamo per confeffione degli Auverfarj, effer vane, ed aeree, non *una*, nè *due*, ma *fei Inveftiture Imperiali di Comacchio*, già per lo paffato allegate per vere, e non già per ideali e finte, quali oggidì apertamente fi riconofcono. Dicono ora i Miniftri Eftenfi, che la prima di effe non fù data da Ridolfo I. nell'anno 1256. cioè 17. anni prima, che faliffe all'Impero, ma nell'anno 1276. da Ridolfo Vicario Imperiale; e che per isbaglio dello Stampatore vi fù ripofto l'anno 1256. Doveano anche dire, che per isbaglio dello Stampatore vi fù attribuito il titolo d'*Imperadore* a colui, che altro non era, che *Vicario*. Ma quando ciò foffe accaduto in un fol luogo, potrebbe loro menarfi buono lo fcampo; ma trovandofi non folamente nel Riftretto delle Ragioni Eftenfi; ma ancora nel Manifefto del Duca di Modana, dovrà attribuirfi lo sbaglio ad altri, che allo Stampatore. Oltre a ciò, dicono effi d'avere un diploma, in cui Ridolfo I. nell'anno 1281. confermò ad Obizo Marchefe d'Efte (e poteano aggiungere anche d'*Ancona*) *varj ftati Imperiali*, de'quali ne lo avea inveftito in Ferrara il fuo Vicario Ridolfo nell'anno 1256. ouvero, come oggi correggono, nell'anno 1276. e che *di quefte* DUE *inveftiture fa anche fede Cintio Giraldi*. Lo hanno certo, cred'io, quel diploma, nel quale fono efpreffe alcune *Caftella*; ma però tra effe non vi comparifce la Città di *Comacchio*, nè vi potea comparire per alcuna ragione politica, nè geografica. Noi però non abbiamo cercato, nè cerchiamo, fe Ridolfo abbia inveftito Obizo da Efte di *varj ftati Imperiali*: ilchè nulla importa ai Miniftri Pontificj; ma la quiftione è unicamente fopra le Inveftiture individuali di *Comacchio*. E nel Riftretto e nel Manifefto non fi parlò di DUE *Inveftiture* fopra gli *ftati Imperiali*; ma di *tre* altre efpreffamente intorno a *Comacchio*: le quali oggi fi riducono a niente. Sicchè dall'anno 755. in cui Comacchio venne in Signoria della Sede Apoftolica, per

Mercurio to.3.p.114.

Offervaz. Cap. I. pag.76.

De Ferraria & Ateftinis Principibus pagina 24.

MSS.Peregrini Prifciani.

attestazione d'Anastasio Bibliotecario, sino oltre all'anno 1300. la Serenissima Casa d'Este non pretende più di mostrarci alcuna sua Investitura Imperiale di Comacchio di tante, che ne avea. Nè alle sue pretensioni già punto suffraga, che altri lo abbiano posseduto fra quel tempo: imperciocchè non ha ella alcuna connessione co' Ravennati, co' Polentani, nè con altri vassalli della Santa Sede, i quali vi signoreggiarono per concessioni Pontificie, e non mai per investiture Imperiali. Laonde la medesima Casa d'Este non può oggi entrare nelle ragioni di essi, ancorchè ve ne fossero. Che se poi quel tempo, in cui ella non vi ebbe punto che fare, debba a' dì nostri supplirsi col preteso diritto Cesareo in quella Città non meno, che in tutto lo Stato della Chiesa, se ne discorrerà separatamente nella Parte IV.

XI.

Ministri Estensi confessano, che Giovanni VIII. signoreggiò Comacchio. Conseguenze, che d'indi ne nascono in favore della Santa Sede.

Osservaz. Cap. XIII. pag. 23.
Cap. XIV. p. 24.

Egli è cosa notabile ancora, che gli Autori delle Osservazioni, quantunque sieno molto facili ed inclinati a negare le cose più certe e indubitate; nulladimeno convengono meco, che il Pontefice Giovanni VIII. esercitò giurisdizione in Comacchio, conforme risulta dalla Lettera CLXVII. da lui scritta nell'anno 879. a Berengario Duca del Friuli. Convengono meco eziandio, che Giovanni Participazio Doge di Venezia spedì a Roma suo fratello per impetrare Comacchio dal medesimo Giovanni VIII. in tempo che Marino Conte, cioè Governatore di essa Città, se n'era usurpato il dominio. Ma però veggendo essi, che quel Marino non è più di Casa d'Este, come è stato supposto finora, nè figliuolo del finto Ottone da Este, infeudato di Comacchio da Lodovico II. come si cercava di far credere; tentano oggi con varj scampi di salvarsi dalle conseguenze, che nascono contra loro da questi due fatti, dicendo, che Giovanni VIII. vi esercitò quella giurisdizione, come Vicario Imperiale, e non come Sovrano, cui vogliono essere stato allora l'Imperadore, sul fondamento immaginario de' loro nuovi pensieri, facendosi a credere, che dall'aver esso Pontefice avuta l'autorità *di dare*

la

la Contea o il Ducato di Comacchio ad alcuno, *quindi non segue già*, *che egli*, *e non l'Imperadore*, *fosse il Sovrano padrone di quella Città*; e che *bastava*, *che egli fosse solamente Esarco e Vicario dell'Imperadore per poter mandare de' Governatori nelle Città*, *alla cura di lui commesse*. Così vanno ragionando gl'ingegnosi Autori delle Osservazioni. Ma s'egli è vero, che Giovanni VIII. non ebbe altramente giurisdizione in Comacchio, che come Vicario Imperiale, conforme pretendono, io vorrei ben sapere da loro e per qual cagione il Doge di Venezia fù così inconsiderato e semplice, che non ispedisse il fratello al Sovrano, e non al Vicario per ottenere Comacchio? Era forse la Repubblica di Venezia così al bujo degli affari d'Italia, e in particolar di Comacchio, confinante alle sue Signorie, che non sapesse discernere gli Stati dell'Imperadore da quelli della Santa Sede, tanto più poi, se tutto era di lui? Vorrei anche sapere in quali documenti ritrovino scritto, che il Doge di Venezia volesse chiedere al Papa di esser *Governatore* e *Rettore* di Comacchio; e non piuttosto di esserne assoluto Signore, *ex Romani Pontificis* LARGITATE, come si legge nella Cronaca Veneziana, già allegata nella precedente Scrittura? Che un Doge di una Repubblica Veneziana aspirasse ad esser *Governator* di Comacchio, appena egli pare, che possa cadere in mente di quegli stessi, i quali si vanno sforzando di trasformare il Papa in un Vicario Imperiale. Andrea Dandolo Doge di Venezia, molto bene informato degli affari de' suoi Maggiori, scrive, che il Doge Participazio spedì a Roma il fratello, *ut a Joanne Papa Comitatum Comacli* OBTINERET, cioè, secondo l'Autore della Cronaca Veneziana, *Comaclensem Comitatum ex Romani Pontificis* LARGITATE ACQUIRERE *cupiens*: il che vuol dire in buon linguaggio, per ottenere, non già il governo, ma la Signoria di Comacchio: la quale non potea darsi dal Vicario Imperiale, ma dal solo Sovrano. Ed essendosi cercato di ottenerla dal Papa, e non già dall'Im-

Vedi pag. 13.

peradore; quindi ne segue, che la Repubblica Veneziana sapea molto bene, che il Papa, e non l'Imperadore, nè altri, era il Principe Sovrano di Comacchio. Il termine *largitas* ne' tempi bassi fù sempre usato per dinotare l'assoluta sovranità. LARGITATES *tam nostræ clementiæ, quam retro Principum* si legge nel Codice Teodosiano; e ne' Capitolari di Carlo Magno: *jubemus, ut in monasteriis, quæ ex nostra* LARGITATE *habent*. Così Gregorio V. concede Comacchio all'Arcivescovo di Ravenna *gratuita* LARGITATE, della qual concessione parlerò più innanzi. Così Benedetto VIII. in una Bolla data nell'anno 1013. a Guido Abate della Pomposa, con la quale da Principe sovrano lo investe di molti beni del Comacchiese col carico del peso annuo di *tre soldi* d'argento, *petistis a nobis*, dic'egli, *quatenus ex* NOSTRA LARGITATE, *nostroque* DONO *concederemus vestræ religiositati in Massarella, quæ vocatur Materaria, in Massa, quæ dicitur Caput Bovis terram & vineam, sicuti modo vos tenetis a* JURE *Beati Petri Apostoli &c.* Marcantonio Sabellico dice, che il Doge di Venezia fece quella spedizione del fratello a Roma, *ut Comacli* DOMINIUM, *illo auctore* (cioè Giovanni VIII.) *Veneto nomini vindicaret*; e Pietro Marcello afferma, che egli ricorse al Papa, *ut Comaclum Venetis concederet*. Laonde non occorre, che gli Autori delle Osservazioni si lusinghino d'infievolire la forza e il peso di questi fatti col giuoco ingegnoso della *podestà Vicariale* di conceder governi, finta da essi nel Papa; imperciocchè è cosa chiara, che il Doge di Venezia non dimandava, nè avea punto bisogno di dimandare il semplice governo di Comacchio, cui avea avuto Marino; ma bensì pretendea la Signoria stessa di Comacchio, la quale non avrebbe potuto ottenere da chi, secondo loro, non vi avea altra podestà, che la Vicariale; ma bensì da chi ne era il Principe Sovrano, cioè dal Sommo Pontefice.

Tit. XX. de Collat. donatarum L.4.

Capitularia Francorum to.2. pag.738. §.8.

Ex Archivo Cœnobii S. Benedicti Ferrariæ, capsula I. lit. A.

Rerum Venetarum Dec.I. lib.3. p.1112. to.2. Operum edit. Basileensis anni 1560.

De Vitis Principum Venetorum Cap.XV.

Non

XII.

Narrazione intorno a Giovanni VIII. Principe assoluto di Comacchio, alterata dal Pigna.

Non lascerò quì d'auvertire l'astuzia del Pigna, il quale narrando il suddetto particolare del Doge di Venezia, stimò ben fatto d'alterarlo, perchè non era molto favorevole al sistema de' suoi racconti. Quindi egli non disse, che il Doge inviasse a Roma il fratello per ottenere il dominio di Comacchio dal Papa, come da quello, che ne era Sovrano; ma che avendo esso Doge disegnato *di assalire quella Città, e d'avere anche il Pontefice fautore a questo, per tanto inviò Badoaro fratello a Roma*. Ma se a ciò corrisponda la verità stessa del fatto, molto bene apparisce da quanto si è dimostrato. Io non istarò quì a fermarmi sopra quel che si legge nella Scrittura di Vienna, cioè, che gli Estensi erano padroni di Comacchio *prima di Giovanni VIII*. e che questi ricorse a Berengario, come a nemico degli Estensi. Somiglianti racconti si confutano col riferirgli; e ne son meco d'accordo anche gli Autori delle Osservazioni. Essendo perciò Giovanni VIII. Principe assoluto di Comacchio, per quanto risulta dalle accennate ragioni, non può esser discesa e passata in lui tal qualità da altri, che dai Pontefici suoi precessori, i quali già si sa, che ne ebbero il dominio: nè di questo ci lascia dubitare il Bibliotecario Anastasio, Adriano I. e Lodovico Pio, la Costituzione del quale è già stata da me giustificata e difesa. Se dunque abbiamo chiari e indubitati riscontri, che nel Pontificato di Giovanni VIII. Comacchio era della Sede Apostolica, e perchè mai non lo sarà stato ancora negli altri Pontificati, ne' quali gl' Imperadori, come Auvocati della Chiesa, hanno riconosciuto e giurato solennemente co' loro pubblici rescritti, che essa Città appartenea alla Santa Sede, siccome dopo Giovanni VIII. trà gli altri giurarono gl'Imperadori Ottone I. e Arrigo II. le Costituzioni de' quali sono tuttavia in essere?

Storia di Casa d'Este lib. I. pag. 49.

Risposta per il diritto Imperiale p. 44.

XIII.

Atti di varj Pontefici sopra Comacchio, confessati per veri da' Ministri Estensi.

Oss. C. XXXIX. p. 59.

Gli Autori delle Osservazioni convengono meco eziandio, che Onorio II. nell'anno 1125. confermasse a Gualtiero Arcivescovo di Ravenna l'Esarcato, e Comacchio.

Che

Che Innocenzo II. facesse il medesimo nell'anno 1133. Onorio III. nell'anno 1224. a Simeone, Gregorio IX. nell' anno 1228. a Teodorico, e Alessandro IV. nell'anno 1225. a Filippo. Questo certamente non è egli un conceder poco, dal che si vede, che non possono essi negare, che tutti questi Pontefici non abbiano esercitata la Sovranità loro in Comacchio, mentre con atti sì autentici di pubbliche Bolle ne hanno confermato il dominio alla Chiesa di Ravenna: il che non avrebbono mai fatto, senon ne fossero stati assoluti padroni. E qui non si tratta già di un solo Pontefice; ma di cinque; e dall'anno 1125. fino all'anno 1255. E questa loro Sovranità non potette essere stata trasmessa in loro da altri, che dai lor precessori, pigliando il principio almeno, almeno da Giovanni VIII. del quale abbiamo i fatti chiarissimi per consentimento della parte contraria. Che poi allora Comacchio non fosse nel distretto di Ferrara; ma in quello di Ravenna, siccome pare agli Autori delle Osservazioni; questa è un altra materia, la quale non fà, che Comacchio stesso allora non fosse sotto la Sovranità della Chiesa. Ma in ciò si vedrà di sciorre le loro difficoltà, giacchè in esse hanno riposte tutte le loro speranze.

XIV.

Comacchio pertinenza del Ferrarese, e in parte soggetto ai Ravennati.

Osserv. Cap. XXXIX. pag. 59. 60. 61.

Ma gli Autori delle Osservazioni mostrano di non saper comprendere, come Comacchio possa mai essere stato nel *distretto* di Ferrara, e poi soggetto nel medesimo tempo agli Arcivescovi Ravennati, come apparisce in atti autentici dall'anno 997. fino al 1472. cioè da Gregorio V. a Sisto IV. nel qual tempo *gli Estensi godeano il Vicariato di Ferrara*: il che, dicono essi, *non avrebbe fatto la Santa Sede, s'ella avesse creduto, che le Investiture del Vicariato Ferrarese portassero inchiusa la Città di Comacchio*. Ora io dico, che la Chiesa di Ravenna sempre o poco o troppo vi ha avuto che fare in Comacchio, non ostantechè fosse pertinenza antichissima del Ferrarese. Che una cosa non toglie l'altra, che le Bolle Pontificie in favore degli Arcivescovi di Ravenna

venna ebbero effetto, quantunque Comacchio stesse sottopposto al distretto di Ferrara; e che il tenore della prima Bolla di Gregorio V. fù riconosciuto per altre Bolle de' Successori, anche in tempo che quella Chiesa non vi possedea tutto Comacchio. Però Sisto IV. dopo riferita interamente quella d'Onorio III. nella sua conferma a Bartolommeo Cardinal Roverella Arcivescovo di Ravenna, fatta il dì 21. di Maggio dell'anno 1472. vi aggiunse la clausola: *per hoc autem nullum jus cuiquam de novo acquiri volumus*: con che fè vedere, che allora Comacchio non era tutto della Chiesa di Ravenna, e che non si dubitava, che fosse della Chiesa Romana; altramente il Roverella sarebbe ricorso all'Imperadore, e non al Papa, trattandosi di feudo e di dominio Imperiale. Nello Strumento di pace concluso tra Ferrara e Ravenna il dì 25. di Settembre dell'anno 1200. si legge questo articolo: *item Commune Ferrariæ debet habere in Civitate Comacli* OMNEM ILLAM JURISDICTIONEM *&* RATIONEM, *quam* RETRO ANTE *inceptam proximam guerram* HABUERUNT: *& Commune Ravennæ similiter debet habere in Civitate Comacli* TOTAM ILLAM JURISDICTIONEM, *quam* RETRO ANTE *inceptam proximam guerram* HABUERUNT. Di quì si vede, che l'esser Comacchio allora, e prima d'allora, ANTE *inceptam proximam guerram*, sotto la giurisdizione de' Ferraresi, non toglica, che vi avesser che fare anche i Ravennati. E per conto de' Ferraresi, noi vedremo di quì a poco, che Arrigo VI. nell'anno 1191. riconobbe, che Comacchio stesso era già pertinenza del Ferrarese, ed eravi stato assai prima di quel tempo. I Ministri Estensi, i quali hanno letto quello Strumento di pace presso Pellegrino Prisciano, benchè nella terza Scrittura si finga il contrario, ci doveano dire qual cosa si era da noi *taciuta*, *che nuocesse all'intento* nostro; se in proposito di Comacchio, non contiene egli altro articolo, che il già recitato, come essi certamente avranno veduto. Il Cardinal Benedetto Accolti Arcive-

Bulla Sixti IV. lib. X. fol. 192.

Vedi pag. 27.

Osserv. Cap. XXXVII. pag. 56.

Altra Lettera p. 20.

Ex catastico Cancellariæ Archiepiscopalis Ravennæ num. XIII.

civescovo di Ravenna in virtù delle ragioni antiche della sua Chiesa, il dì 14. di Maggio dell'anno 1547. rinovò per 60. anni alla Badía Pomposiana di Comacchio la concessione di tuttociò, che nel Comacchiese tenea dalla Chiesa di Ravenna, e in particolare dell'Isola, e del porto di Volana con tutte le sue pertinenze, sotto carico di pagare il censo annuo di otto danari, e due sturioni di valuta di due ducati. Prima dell'Accolti avea rinovata la medesima concessione il Cardinal Roverella nell'anno 1487. il dì 7. di Maggio: e prima di tutti l'avea fatta l'Arcivescovo Gebeardo nell'undecimo secolo, e le scritture si conservano nell'Archivio della Chiesa di Ravenna. Ora, che il porto di Volana, situato nel Comacchiese, fosse nel distretto di Ferrara, lo prova il Prisciano con queste parole: *quod portus tam Primarii, Volanæ, quam Gauri, sint in* DISTRICTU FERRARIÆ, *apparet* PLUSQUAM *clare in charta XI. in secunda facie in principio*. Se questa carta, che è negli Archivi Estensi, fosse in man mia, io potrei dire qualche cosa di più. Ma però basta quanto ne dice il Prisciano.

Ex Archivo Archiepiscopali Ravennæ capsula E. num. XII.

MSS. Peregrini Prisciani.

XV.

Comacchio nel distretto Ferrarese per documenti allegati dal Pigna, conformi al diploma d'Arrigo VI. malamente interpolato.

Gli Osservatori adoperano ogni arte ed ogni studio per iscansare la forza del diploma d'Arrigo VI. il quale riconobbe per cosa notoria, e indubitata, che nell'anno 1191. Comacchio era già compreso nel distretto di Ferrara, conforme si dimostrò nella precedente Scrittura. E tanto quivi gli Osservatori si dibattono, che non ne sanno uscire senza alterare il diploma, affinchè parli a modo loro. Ma egli è cosa notabile, che non si sieno punto avveduti qualmente, se vogliono alterare il diploma d'Arrigo VI. bisogna, che mettano mano ad alterare anche due Bolle Pontificie, nelle quali si descrive il distretto Ferrarese nel modo stesso, con cui lo descrisse Arrigo in quel suo diploma. E questo fatto non ci viene già egli attestato da uno Scrittore dipendente, o interessato per la Corte di Roma, e che perciò presso i Ministri Estensi patisca eccezione veruna; ma bensì da Giambatista

tista Pigna, attuale Ministro e vassallo della Serenissima Casa d'Este, *Filosofo valente*, *Legista*, *Storico*, *e Segretario*, al dire degli Autori delle Osservazioni: il qual *si presume*, *che abbia cavati i suoi scritti da vere e positive notizie*, come si afferma nella terza Scrittura; *Storico* finalmente *seguitato*, *e canonizzato da tanti del più gran nome*, *e che ha meritato d'esser trasportato in più lingue*, per testimonianza dell'Autore della Scrittura stampata in Vienna. Ora questo Storico sì autorevole presso gli Estensi, lesse le suddette due Bolle Pontificie non meno, che il diploma d'Arrigo VI. senza mai lasciarsi venire in pensiero, che non dicessero a modo suo, e che perciò gli bisognasse alterare o il diploma o le Bolle, affinchè parlassero diversamente dal modo onde parlavano. Quindi se i due Innocenzj, il III. e il IV. autori di quelle Bolle, descrissero, per fede ed attestato del Pigna, il *distretto* di Ferrara nella medesima guisa, con la quale era stato descritto da Arrigo VI. di quì ognuno ben vede, che allora Comacchio stava compreso entro il *distretto*, e la giurisdizione di Ferrara. Laonde svanisce tutto lo sforzo, che usano gli Osservatori per fare, che Comacchio, di parte integrante, che egli era, diventi confine estrinseco dello stato Ferrarese. Il diploma d'Arrigo VI. con le Bolle de' due Innocenzj si conserva negli Archivj Estensi, e il Pigna fedelmente l'allega. Il medesimo diploma in forma autentica ritrovasi pure in Roma, scritto son più di 400. anni addietro, onde non occorre pensar d'alterarlo, o interpolarlo con la speranza, che niuno se ne abbia ad accorgere, e che non si possa convincere il contrario con le Scritture autentiche alla mano. Ma non sarà egli mal fatto rapportare in questo luogo il testo sincero e legittimo del diploma d'Arrigo VI. a fronte del testo alterato insieme con l'interpolazione segnata in caratteri rossi, la quale turba il senso del diploma: e dal riscontro d'entrambi i testi sarà facile a ciascheduno il formar giudicio della verità.

Osserv. Cap. XLVIII. pag. 72.

Altra Lettera pag. 7.

Risposta per il diritto Imperiale p. 45.

Storia di Casa d'Este lib. 2. pag. 127. lib. 3. pag. 162.

Osserv. Cap. XXXVI. pag. 54.

Testo interpolato e tronco del diploma d'Arrigo VI.

Ad hæc concedimus prædicto Communi Ferrariensi jurisdictionem, ipsos recipientes. Statuentes etiam, ut supradictus Bannus *seu districtum in Civitate Ferrariensi & extra Civitatem a mari usque ad Tartarum. Item usque ad medium portum Laureti. Item Comaclum cum suo Comitatu. Ex alio latere Padi usque ad fossam de Bosio. Ex alio latere Athesis a bucha veteri.*

Testo intero e legittimo del diploma d'Arrigo VI.

Ad hæc concedimus prædicto Communi Ferrariensi jurisdictionem seu districtum in Civitate Ferrariæ & extra Civitatem, a mari usque ad Tartarum. Item usque ad medium portus Laureti. ITEM COMACLUM CUM SUO COMITATU. *Ex alio latere Padi usque fossam de Bosio. Ex alio latere Athesis a Bocca veteri & Salvaterra descendendo per Athesim usque ad districtum Venetorum. Et ex alio latere a flumine veteri in transversum usque ad districtum Bononiensem. Nominatim autem concedimus eis Pontem Ducis cum suis pertinentiis. Præterea regalia, quæ habemus vel habuimus inter prædictos terminos, ipsis concedimus, salvis appellationibus. Item omnia jura & consuetudines, quas* HACTENUS INTRA *prænominatos* TERMINOS HABUERUNT, *eis* CONFIRMAMUS.

Quì

XVI.
Diploma d'Arrigo VI. non bene ſpiegato dai Miniſtri Eſtenſi.

Quì non ſi parla di pena, di *multa*, o di *bando*, come vogliono gli Autori delle Oſſervazioni per dare altro ſenſo a quelle voci *jurisdictionem ſeu diſtrictum*, la ſeconda delle quali eſſendovi meſſa tre volte nel ſuo proprio e naturale ſignificato, frequentiſſimo ne' diplomi, e negli Scrittori di quel tempo, ſi affaticano indarno per fare, che quella medeſima voce abbia un altro ſenſo sforzato, e differente dall' ordinario, pigliandoſi poi anche la libertà di alterare i periodi interi del diploma contra l'evidenza di eſſo, contra l'atteſtazione del Pigna, e contra due Bolle Pontificie, da lui ſteſſo allegate. Che poi in vece delle parole: ITEM *Comaclum* CUM *ſuo Comitatu*, ſi debba leggere: *Item* USQUE *Comaclum cum ſuo Comitatu*, ſiccome eſſi vorrebbono, ed anche l'Autore della terza Scrittura, non occorre, che io ne favelli in contrario, baſtando il dire, che biſognerebbe ſimilmente, che vi metteſſero un *uſque* nelle accennate Bolle de' due Innocenzj, che ſono conformi al diploma d'Arrigo VI. e che levaſſero ancora dal diploma ſteſſo quelle altre parole: CUM *ſuo Comitatu*; imperciocchè ſe con l'*uſque* ſi piantaſſe il confine eſtrinſeco del Ferrareſe, e che mai avrebbono a farvi quelle parole CUM *ſuo Comitatu*? Arrigo in tal caſo non avrebbe mai detto *Comaclum* CUM *ſuo Comitatu*; ma piuttoſto USQUE *ad territorium*, ouvero *ad Comitatum Comacli*, affinchè Comacchio, e il ſuo territorio poteſſero ſtare per termine e confine della giuriſdizione e del diſtretto, che egli conferma a Ferrara. Ma le particelle *item*, e *cum* rigettano ben tutti gli sforzi degli Oſſervatori, contra i quali ſin già 60. anni vi aveano poſti gli opportuni ripari i due inſigni Giureconſulti, Felice Contelori, e Giovanni Ghini nelle loro Riſpoſte alle Scritture Eſtenſi. Per altro di queſto diploma non ha biſogno di valerſi la Camera Apoſtolica, ſenon per quello, che enuncia, come coſa antica, manifeſta, e notoria, cioè, che Comacchio in quel tempo, e prima di quel tempo, quantunque aveſſe Contado proprio, e diſtinto, nulladimeno

Oſſerv. Cap. XXXVI. pag. 55.
Altra lettera p. 19.

Riſpoſte alle Scritture Eſtenſi pag. 68.
Defenſio jurium Sedis Apoſtolicæ pag. 40. num. 274.

era ſoggetto con tutto il medeſimo Contado al diſtretto, e alla giurisdizione Ferrareſe, ſecondochè dinotano quelle parole *hactenus habuerunt*, e quel *confirmamus*, chechè ſi dica in contrario nelle Oſſervazioni, contro alle quali di nuovo ſi ragionerà più innanzi. E di vero egli ſi potrebbe anche dire, che Comacchio non ſolo dopo l'undecimo ſecolo foſſe pertinenza del Ferrareſe; ma che ſempre e da'Pontefici, e dagl'Imperadori ſia egli ſtato riputato per tale, ſe ſi riflette ad Anaſtaſio Bibliotecario, il quale ſcrive, che Stefano II. inviò un ſuo Meſſo a ripigliar le Città, che Deſiderio avea promeſſo di reſtituire: *quas Deſiderius* REDDERE *promiſerat*, e in particolare UNIVERSUM DUCATUM *Ferrariæ* IN INTEGRUM. Che quelle parole *univerſum*, e *in integrum*, come dinotanti alquanto di più, che la ſola Ferrara, abbraccino anche Comacchio, pare, che lo ſpieghi il medeſimo Autore, ove dice, che Deſiderio ſi era uſurpato DUCATUM *Ferrariæ ſeu* COMACLUM *de Exarchatu Ravennate*. Nella continuazione di Paolo Diacono, pubblicata da Federigo Lindenbrogio, e da altri, ſi legge il medeſimo. Il Sirmondo nelle note a Sidonio oſſerva una differenza di que' tempi tra i *Ducati*, e le *Contee*, ed è, che i *Duchi* erano direttori di più Città, e i *Conti* di una ſola: e che vi era *gradus quidam a Comitatu ad Ducatum*. Sicchè Deſiderio nell'eſſerſi uſurpato *Ducatum Ferrariæ*, ſi era uſurpato qualche altra Città ancora, e queſta potette ben eſſer Comacchio, ivi eſpreſſo da Anaſtaſio. Dunque Comacchio era ſotto il Ducato, e il governo di Ferrara. Perciò anche il Rè Aiſtulfo in un diploma ad Anſelmo Abate di Nonantola, già Duca del Friuli, e fratello di ſua moglie, accoppia inſieme *Ferrariam vel Comaclum*, come due Città conneſſe tra loro; e nel modo ſteſſo le accoppiarono i Papi, e gl'Imperadori, anche per confeſſione de' Miniſtri Eſtenſi, leggendoſi mai ſempre *Ferrariam, Comaclum* nelle Coſtituzioni Imperiali, fatte alla Chieſa, incominciando ſin da quella di Lodovico Pio, e non mai *Ravennam, Comaclum*,

Oſſerv. C.XXXVIII. pag.58.

In Stephano II. pagina 127. edit. Moguntinæ anni 1602.

In Hadriano I.p.144.

Lib.7. epiſt.17.

Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti ſeculo IV. par.I.pag.9.

Oſſervaz. Cap. XLI. pag.62.

clum, nè anche in tempo, che ſtava in Signoria degli Arciveſcovi di Ravenna: quantunque a queſta Città egli foſſe più vicino, che a Ferrara. Che ſe per caſo in qualche altro diploma Ceſareo ſi legge diverſamente, ſi vedrà ſubito eſſer fatto per altri motivi. E quando i Papi nominando Ferrara, tralaſciaron Comacchio, vi miſero la clauſola *cum ejus finibus*, come ve la miſe Steſano II. nella Lettera VIII. del Codice Carolino.

XVII.

Storici Eſtenſi eſpreſſamente aſſeriſcono, che Comacchio è rinchiuſo entro il diſtretto Ferrareſe. Arrigo VI. e Federigo I. reſtituiſcono l' uſurpato alla Chieſa Romana.

Oſſerv. Cap. XCVI. pag. 146.

MSS. Peregrini Priſciani.

Dunque Comacchio ſtà immoto e fermo entro il *diſtretto* Ferrareſe per dichiarazione e riconoſcimento d'Arrigo VI. nè gli altrui sforzi violenti gli potranno mai far mutar ſito. E poi di un tale attentato richiama oltre al Pigna anche l'antico Storico Eſtenſe, e Miniſtro del Duca Ercole I. Pellegrino Priſciano, tante volte citato dagli Oſſervatori, e canonizzato con l'elogio di *accuratiſſimo Storico di Caſa d'Eſte*: il quale ne' ſuoi manoſcritti ſotto il titolo, *quod portus Gauri ſit de territorio & jurisdictione Ferrariæ*, ſcrive queſte parole: *quæ tertio loco ſatis aperte & declarantur, & fortificantur ex confinibus Civitati & diſtrictui Ferrariæ datis per Sereniſſimum Imperatorem Henricum VI. per privilegium ſuum anno Domini* 1192. (dovea dire 1191.) *in quo ſic ſcribitur: a mari uſque ad Tartarum. Item uſque ad medium portum Laureti. In quo quidem privilegio demonſtratur & Adrianum, &* COMACLUM SUBESSE DISTRICTUI *Ferrariæ*. Sicchè il Priſciano, il quale avea letto il diploma d'Arrigo VI. come ſtava, conoſcea molto bene, che l'aver Comacchio il ſuo diſtinto e proprio Contado, non facea, che inſieme con eſſo egli non ſoggiaceſse alla giurisdizione, e al diſtretto Ferrareſe. Gli Autori delle Oſſervazioni hanno bensì citato il titolo di queſto medeſimo Capo del Priſciano, adducendovi alcune parole del *numero ſecondo*; ma io non sò poi per qual cagione abbiano laſciato di dire ciò, che ſi contiene nel ſeguente *numero terzo*, da me fedelmente, e interamente recitato, con cui ſi diſtrugge la forza

forza di tutte le loro asserzioni. Dunque il Prisciano, che registra e cita le più insigni Scritture Estensi, non ebbe notizia, che Comacchio per veruna Investitura Imperiale, data ai suoi Signori, fosse escluso dal distretto Ferrarese, in cui egli lo incluse. Ne richiama in contrario anche Gaspero Sardi, il quale nella Storia di Ferrara, dedicata al Duca Ercole II. chiaramente confessa, che il suddetto diploma rinchiude Comacchio nel Ferrarese: *Enrico VI.* dic'egli, *diedevi per confine il mare, il Tartaro, Loreo,* CHIUDENDOVI *Comacchio, e il Comacchiese fino alla fossa di Bosio, e l'Adige fiume, da Salvaterra alle confini di Vinegia, che erano alla foce delle fossioni.* La medesima verità viene stabilita da Alessandro Sardi ove afferma, che Arrigo VI. con quel diploma INCLUDE *nella giurisdizione di Ferrara Comacchio col suo territorio.* Che questa Città sia nel distretto Ferrarese lo asserisce anche Celio Calcagnini, come vedrassi fra poco. E questi non sono già Autori sospetti, ma tutti interessati per la Casa d'Este, e non certo per la Santa Sede. Noi dunque non chieggiamo, che a noi si creda, ma agli Scrittori Estensi, che hanno parlato di questa materia quando era pura e vergine, e non per anco viziata. Si disse nella precedente Scrittura, che se Arrigo VI. con quel suo diploma si fosse usurpata qualche ragione e superiorità ne'luoghi della Chiesa, egli rivocò tutto nel seguente mese, allorchè fù incoronato in Roma da Celestino III. il che gli Autori delle Osservazioni hanno stimato proprio di tacere per aver campo di pronunciare, che egli *riconobbe Ferrara per Città Imperiale*, volendo far valere in tal guisa gli atti ostili e violenti per indubitate ragioni. Ma oltre alla suddetta ritrattazione d'Arrigo VI. per mezzo del giuramento da lui prestato a Celestino Pontefice, si potrebbe suggerire agli Osservatori stessi anche il suo Testamento, affinchè dovendo essi ragionare altre volte di queste materie, giacchè sono cotanto zelanti della gloria Imperiale quando si tratti di far contra la Chiesa

Lib. I. p. 33. ediz. I. del 1556.

Origine MS. del Ducato di Ferrara num. 32.

Vedi pag. 26.

Osserv. Cap. XXII. pag. 38.

Chiesa Romana, si compiacciano per onorevolezza degl' Imperadori Tedeschi di decantare non solamente gli atti, da lor praticati contro di essa; ma anche le solenni ritrattazioni, con le quali pubblicamente condannarono ed abolirono i medesimi atti con tanto decoro della loro dignità, nell'assumer la quale, in virtù de' patti antichi dell'Auvocazia, aveano giurato di fare l'opposto di quanto poi fecero in danno de' Sommi Pontefici, cioè di difendergli, e non di opprimergli, occupando loro gli Stati. Il Testamento d'Arrigo VI. si trova inserito nella vita d'Innocenzo III. preposta dal Baluzio alla sua edizione delle Lettere di esso Pontefice: da cui pure il medesimo Testamento è rammentato in una lettera al Rè d'Inghilterra: e il Baronio lo ha posto negli Annali Ecclesiastici. Quando egli fosse mai vero, che Comacchio allora non appartenesse al distretto di Ferrara, ma a quel di Ravenna, e che nè anche Ravenna appartenesse alla Chiesa, siccome gli Osservatori vorrebbono pur far credere altrui; ora per lo Testamento d'Arrigo VI. non si potrebbe più dubitar del contrario, dachè egli ordina ivi, che il Ducato di Ravenna, la Marca d'Ancona, ed altre Signorie da indi in poi CUM SUIS PERTINENTIIS *in dominio Ecclesiæ remaneant*; confessando in tal guisa, che ingiustamente egli, e suo padre Federigo I. se ne aveano usurpato il dominio. Ma non è già questo l'unico attentato, che ci adducono gli Osservatori, senza poi far menzione veruna delle ritrattazioni fatte in contrario: imperciocchè parlano bensì, come Federigo I. fece da padrone assoluto negli Stati Ecclesiastici, quando fomentava lo scisma contra la Chiesa; ma poi tralasciano di far motto, qualmente i Pontefici ne richiamarono, siccome attesta uno Scrittore contemporaneo, di lui vassallo e aderente, cioè Guntero nel poema storico, detto *Ligurinus*, in cui tratta delle azioni di esso Imperadore, e che fù comentato, e dedicato alla Maestà di Ferdinando I. da Jacopo Spiegel. Ivi dunque i Legati del Papa sono introdotti a ra-

Gesta Innocentii III. pag.10. §.XXVII.

Lib.I. Epist.230.

Anno 1199. §.7.

Osserv. Cap. XXII. pag.37.

Osserv. Cap. XXII. pag.37.38.

Scriptores German. Justi Reuberi, lib.9. pag.422.

a ragionare a Federigo nella seguente maniera in proposito degli Stati da lui tolti alla Santa Sede:

Quicquid ad eximii recte Patrimonia Petri
Pertinuit dudum, possessio, sive tributum,
RESTITUATUR *ei, Comitissæ terra Mathildis,*
Et Spoletanus sub eodem jure Ducatus.
Quicquid ab excelsis Romanæ mœnibus urbis
Pendentem sejungit Aquam, Ferraria, Massa.
Et cum Sardois uberrima Corsica campis
Pontifici Summo, PRISCO DE MORE *tributum*
Solvat & ANTIQUAS *justo sub canone leges.*

Tralasciano eziandio gli Osservatori di parlare come il medesimo Federigo giurò, e promise nella pace conclusa in Venezia con Alessandro III. di restituire alla Santa Sede tutto l'usurpato, deputando Cristiano Arcivescovo di Mogonza all'esecuzione dell'Accordo, come si legge negli Atti pubblicati dal Contelori: *pro* RESTITUENDIS *vero prædictis regalibus & ceteris possessionibus Ecclesiæ, illico eundem Moguntinum Pontifici assignavit, præcipiens ei sub obtentu suæ gratiæ, ut* RESTITUTIONEM *ipsam infra tres menses cum integritate perficeret.*

Concordia narratio inter Alexandrũ III. & Fridericum I. pagina 192.

XVIII.

Si difende la visita e descrizione di Comacchio, fatta dal Cardinal Anglico, siccome di luogo della Santa Sede, soggetto al Vicariato di Ferrara.

Ma ora accostiamoci alle altre particolarità, nelle quali gli Autori delle Osservazioni candidamente confessano di esser meco d'accordo, non avendo essi alcuna cosa da opporvi. Il Cardinale Anglico, deputato dal Pontefice Gregorio XI. per Vicario generale *in temporalibus* dello Stato della Chiesa nell'anno 1371. correndo l'Indizione IX. ne' mesi d'Ottobre e di Novembre prese la descrizione di tutte le Terre, e Città Ecclesiastiche della Romagna, e anche di Comacchio, dove, come ho detto, non vi trovò più di cinquanta fuochi. Ma sarà bene addurre le parole stesse del libro della visita, fattavi d'ordine suo:

Vedi pag. 27.

Civi-

Civitas Comacli sita est in provincia ROMANDIOLÆ *ultra Padum in vallibus* JUXTA *Comitatum Ferrariæ, submersa propter inundationem aquarum dictarum vallium. Est ibi Ecclesia Cathedralis, & aliqui habitant in dicto loco, in quo sunt focularia quinquaginta.*

Tenet D. Marchio de Ferraria.

Queste parole stanno scritte nel Codice Vaticano immediatamente dopo Ravenna: in margine alla cui descrizione si legge della stessa mano: *tenet D. Guido de Polenta*, il quale era vassallo della Chiesa non meno, che il Marchese di Ferrara, siccome apparisce dalle Investiture di quel Vicariato, concedute da' Pontefici a lui, e a' suoi posteri: le quali sono tuttavia in essere. Le parole *tenet D. Marchio de Ferraria*, vogliono dire: *il Marchese Niccolò d'Este, Vicario Pontificio di Ferrara, possiede Comacchio per Investitura della Santa Sede, come luogo compreso nel Vicariato, e nel distretto di Ferrara*. A questo fatto non hanno altro da opporre gli Osservatori, se non certe loro conghietture, o piuttosto indovinamenti, l'uno contrario all'altro; cioè a dire, o che il Cardinale *si rimise alla relazione di qualche altra persona*; *o che la visita fu clandestina, cioè senza saputa, e consentimento degli Estensi, i quali ne erano padroni con le ragioni dell'Imperio, e non della Chiesa*. Nella terza Scrittura non si nega il fatto, ma si crede, che auvenisse *inscio Cæsare*. Ma intanto noi abbiamo la visita e la descrizione fatta d'ordine di Gregorio XI. e del Cardinal Anglico, il quale avea il carico di farla: nè ci si mostra alcun documento, che le contrasti: e poco importa, se l'abbia fatta egli stesso, o l'abbia fatta fare da altri suoi Ministri, purchè sia stata fatta. E gli Autori delle Osservazioni troppo tardi oggi, cioè 340.

Osserv. Cap. XXXVII. pag. 56.

Altra Lettera p. 21.

N anni

anni dopo il fatto, si accorgono, *che la visita fu clandestina.* Sì veramente, perchè simili visite si fanno forse di notte, e in poche ore. E che riguardo mai si potette avere per farla *inscio Cæsare*, se Carlo IV. avea quattro anni innanzi giurato e protestato ad Urbano V. che Comacchio non era d'alcun altro, che della Sanra Sede, e che egli in virtù de' patti antichi dell'Auvocazia, ne l'avrebbe sempre mantenuta e difesa in possesso reale, sovrano, e indipendente?

XIX.

Pubblicità notoria e indubitata della visita di Comacchio, fatta dal Cardinal Anglico.

Lib. 24. pag. 294.

Il Cardinale Anglico era Legato di Bologna, e amico degli Estensi, i quali egli per ridurre in grazia della Repubblica Veneziana, di loro mal soddisfatta per alcune capitolazioni violate, andò personalmente a Venezia, dove ottenne per un anno la pace, come narra Cherubino Ghirardacci nelle Storie di Bologna. Le lettere, con le quali dal Pontefice egli era stato dichiarato Vicario generale delle Terre, e provincie della Chiesa in Italia, egli volle, che dopo il suo ingresso, e le solite cerimonie, alle quali intervenne il Marchese Niccolò di Ferrara con Ugone il fratello, si leggessero nel Consiglio generale di quella Città, raunato nel Vescovado in numero di quattromila persone. E con esso Marchese il Cardinale stette confederato per tutto il tempo della sua Legazione: tutte le quali cose fanno vedere, che la descrizione e visita di Comacchio del Cardinale Anglico, come di Vicario generale Pontificio, in tempo sincero ed alieno da ogni sospetto, si fece in virtù dell'antica sovranità della Santa Sede in Comacchio, allora posseduto dal Marchese Niccolò d'Este, come luogo soggetto al distretto Ferrarese in coerenza al diploma d'Arrigo VI. e alle due Bolle d'Innocenzo III. e IV. A questo fatto insigne, altre volte addotto dal Contelori, e dal Ghini, non vi fu chi si opponesse: nè mai alcuno con fondamenti legittimi si potrà opporre. E perciò quì ci va la conclusione del medesimo Ghini, appoggiata ai dettami de' Giureconsulti: *descriptio Civitatis Comacli facta inter alias Civitates & loca feudalia, probat, illam quo-*

Risposte alle Scritture Estensi pag. 94.
Defensio jurium pag. 45. num. 258.

quoque esse feudalem, cioè della Santa Sede. In principio del Codice Vaticano, ove sta registrata la suddetta visita di Comacchio, si asserisce, che esso libro contiene ordinatamente descritte, OMNES *Civitates Provinciæ* ROMANDIOLÆ appartenenti alla Chiesa Romana, *designatas & confinatas per loca & partes ipsius Provinciæ cum earum territoriis, Comitatibus & districtibus, ac confinibus ipsorum territoriorum & Comitatuum usque ad terminos & confines Tusciæ, Marchiæ Anconitanæ, Massæ Trabariæ, Lombardiæ, & maris Adriatici. Rocchas, castra & fortalitia, sita in dictis Civitatibus, & portas ipsarum Civitatum, quæ custodiuntur, & castra & fortalitia, necnon villas sitas in Comitatibus, & districtibus ipsarum Civitatum tam in plano, quam in montibus & confinibus supradictis & supra stratas magistras, passus & transitus quoscumque &c.* Io attenderò poi, che altri mi spieghi, come mai Carlo IV. nell'anno 1354. possa aver dato in feudo ai Marchesi d'Este Comacchio, mentre poi nell'anno 1370. fu egli riconosciuto, e realmente descritto per antica e indubitata Signoria della Chiesa dal Cardinal Anglico; e mentre dal medesimo Carlo IV. negli anni 1347. 1355. 1367. era stato espressamente nominato, come luogo non già di lui, nè d'altri, ma della Santa Sede: e non già con una semplice carta di Cancelleria, ma con quattro solennissimi diplomi, corroborati da lui stesso con pubblici giuramenti, prestati ai Pontefici.

Osservaz. Cap. XXV. pag. 44.

XX.

Comacchio nominatamente riconosciuto per Signoria della Chiesa sotto Martino V. Costituzioni Imperiali in favor di essa ebbero pienamente il loro effetto.

All'atto reale, e giuridico del Cardinal Anglico sopra Comacchio, se ne può aggiungere un altro, accaduto nel Pontificato di Martino V. in cui Delfino Abate di Casanova, dichiarato collettore *jurium, fructuum & proventuum* della Sede Apostolica nelle Terre e Provincie a lei soggette della Romagna, e dell' Esarcato, ebbe commissione di esequire il suo carico nominatamente in Comacchio *juxta traditam sibi a Sancta Sede Apostolica formam*, come apparisce dall' ordine datogli in Firenze il dì 3. di Agosto

Martini V. l. 2. MS. diversor. fol. 133.

Osserv. Cap. XXVIII. pag. 46.

dell'anno 1419. da Lodovico Vescovo Magalonese, Luogotenente di Francesco Arcivescovo di Narbona, Camerlingo del Papa. Da ciò si vegga quanto riesca fortunato lo sforzo degli Autori delle Osservazioni, i quali pur vorrebbono far credere, *che per conto di quella Città* di Comacchio, *erano venute a restar senza effetto le donazioni e conferme fatte dagli antecedenti Imperadori alla detta Chiesa*, *e che dall'altro canto stimò l'Imperador Carlo IV. di dover continuar l'uso della Cesarea sovranità sopra Comacchio*. Che alcune donazioni private talvolta rimangano senza effetto, forse può darsene il caso; ma che poi tutti gl'Imperadori con tanta pubblicità, e col chiamare in testimonio tutto quello, che di più sagro ha la Religion Cristiana col mezzo di solenni ed autentici giuramenti, prestati a' Sommi Pontefici con animo deliberato di voler mantenere e difendere la Chiesa nel reale possesso, e nell'effettiva sovranità di Comacchio, e di tutti i suoi Stati, volessero di propria scienza, saputa, e volontà in tal guisa tutti schernire e deludere Iddio, e i supremi Capi della propria Religione, per fare un atto, che sapeano e conosceano di certo (per quanto si pretende nelle Osservazioni) non aver mai avuto, nè dover mai avere alcuno effetto, io per me non lo posso comprendere: e non sò con quanta riputazione, non dico di alcuni, ma di tutti gl'Imperadori ciò oggi si possa così liberamente asserire, come si asserisce dagli Autori delle Osservazioni, cotanto zelanti della gloria Imperiale: e ciò senza trarre nè meno da quel numero il religiosissimo Imperadore Ridolfo I. capo ed autore dell'Augustissima Stirpe Austriaca, e celebrato da tutti gli Scrittori nel pregio particolare della pietà, che sempre è stato a cuore a' suoi discendenti: onde con ragione dee parere strano l'udire a' tempi nostri, che chi ha preso a difendere i pretesi diritti Cesarei, faccia, che tutti gl' Imperadori sieno stati rei di sì enormi, ed esecrandi spergiuri, come oggi si divulga nelle Osservazioni.

Nè

XXI.

Costituzioni Imperiali in favore della Chiesa, tutte accompagnate da' giuramenti, e molto diverse dalle Investiture date a' particolari.

Nè io certamente saprei immaginare di qual morale si auvisino essi, che ne' secoli passati si servissero gl'Imperadori in materia di giuramenti, da' quali sempre furono accompagnate le loro Costituzioni e dichiarazioni intorno agli Stati della Santa Sede: le quali finalmente non sono una, nè due; ma sono moltissime, e moltissimi parimente sono gli atti, co' quali la Sede Apostolica ha disposto sovranamente di Comacchio: onde da questa moltitudine si dee necessariamente presumere l'effettuazione reale, siccome dai fonti della ragion civile deduce il Ghini. E in quanto ai giuramenti, egli è noto, che da'Cristiani, e in particolare da' Principi religiosi e difensori della Santa Sede, quale fù Carlo IV. e gli altri Imperadori, non si fanno sopra cose finte ed aeree, o per ischerzo, perchè ne' giuramenti il primo luogo si è quello della verità, cioè, che quanto si asserisce, sia vero, e che per tale sia creduto da chi giura; e ciò non già per conghietture leggieri, ma per certissimi argomenti; ladove per l'opposto le private Investiture, che si davano a'particolari, quali erano i Marchesi Estensi, finalmente non furono mai accompagnate da alcun giuramento nè tacito, nè espresso. Ma le Costituzioni, che gl'Imperadori in virtù della loro dignità d'Auvocati e Difensori della Santa Sede, fecero ai Sommi Pontefici, cioè a Dio, e alla sua Chiesa, furono tutte una per una, come ho detto, accompagnate da' giuramenti solenni, prestati pubblicamente. Laonde non c'è alcuna immaginabile parità tra una semplice Investitura privata, e le solenni Costituzioni Imperiali in beneficio della Chiesa Romana. Ed è cosa mirabile, come i Ministri Estensi non abbiano dubbio di pronunciare, che l'Imperadore dee levarle Comacchio, perchè ha giurato di mantenere le ragioni dell' Impero, quasichè nel ricevere la gran dignità Imperiale non avesse giurato di mantenere, e difender quelle della Chiesa, uficio connesso alla medesima dignità. Ed essi Ministri poi usano tutti gli sforzi per far comparire spergiuri tutti i passati

Defensio jurium pag. 53. num. 300.

Osserv. Cap. LXVIII. pag. 100.

ſati Imperadori, tanto Auſtriaci, che non Auſtriaci, i quali hanno giurato per sè, e per li ſucceſſori (come ſi legge nelle Coſtituzioni di Ridolfo I.) di mantenere Comacchio nel dominio della Chieſa Romana: le quali Coſtituzioni ſono ſempre ſtate intorno agli Stati, non d'altrui, ma già proprj della Santa Sede ſino da' tempi di Pippino, come è notiſſimo, poichè tutte le medeſime Coſtituzioni ſi riferiſcono alla prima di eſſo Pippino. Di più le Inveſtiture Eſtenſi ſono fatte eziandio ſopra coſe affatto aliene, e da più ſecoli in attual ſignoria e potere d'altrui, e non già degl'Inveſtiti, conforme ne abbiamo un eſempio molto notabile nelle medeſime Inveſtiture Eſtenſi, nelle quali ſi continua a porre le due Terre d'*Eſte*, e di *Rovigo*, quantunque ſino già da tre ſecoli addietro i Signori Veneziani pacificamente e legittimamente le poſſeggano per li due titoli principaliſſimi, ricevuti dal ſagroſanto diritto delle genti, cioè *jure belli*, *& pactionibus*. Il perchè non ſarebbe gran maraviglia, ſe nella medeſima guiſa vi aveſſero fatto inneſtare anche Comacchio, ſiccome pretendono, che vi ſi legga, quantunque ſino da dieci ſecoli addietro egli ſia ſtato ſempre in ſovrana Signoria della Chieſa per tanti e tanti titoli, ricevuti altresì dal ſagroſanto diritto delle genti: i quali titoli non hanno potuto giammai eſſer eſtinti nè da dedizioni o ribellioni, nè da preſcrizioni o preteſi poſſeſſi Eſtenſi, come ſi moſtrerà eſpreſſamente nella Parte II. E ſiccome alla prudenza e penetrazione de'Signori Veneziani non può mai cadere in penſiero, che dall'inſerimento d'*Eſte*, e di *Rovigo* nelle Inveſtiture Eſtenſi poſſa mai naſcere alcun pregiudicio al giuſto dominio di tre ſecoli, che eſſi ne hanno; così la Sede Apoſtolica non dee temere, che le ſue ragioni autenticate per tutti i verſi per lo ſpazio di dieci ſecoli, poſſano rimaner mai vulnerate, ancorchè nelle medeſime Inveſtiture da qualche tempo addietro, come aſſeriſcono, vi foſſe mai ſtato intruſo Comacchio, ſenza ſua giuridica ſaputa e conſenſo.

H. Grotius de Jure belli & pacis lib. 2. cap. 9. §. II.

Quanto

XXII.

Celio Calcagnini difendendo Alfonso I. contra Giulio II. attesta espressamente, che Comacchio è situato entro il territorio Ferrarese.

Vedi pag. 30.

Quanto ho detto fin quì in conseguenza de' fatti, e de' fondamenti particolari, ne' quali gli Autori delle Scritture Estensi meco sono d'accordo, dachè non gl'impugnano, ma gli dissimulano, e gli lasciano passare senza veruna contradizione, resta auvalorato dalle pubbliche asserzioni di Celio Calcagnini, da me già addotte nella precedente Scrittura, e da essi pure destramente dissimulate, e perciò confessate per incapaci di risposta. Il Calcagnini dunque di patria Ferrarese, e vassallo del Duca Alfonso I. veggendo il suo Signore in disgrazia di Giulio II. che lo avea dichiarato ribelle, e scomunicato, perchè tra le altre cose egli si era arrogata l'autorità di fabbricar sale in Comacchio, e di aggravare tirannicamente i Comacchiesi contra le convenzioni, scrisse una Apologia per lo medesimo Alfonso I. indirizzata a Giulio II. nella quale cercò di giustificarlo, e difenderlo da tutti i delitti, de' quali era stato dichiarato reo dal Pontefice. E nel particolare della fabbrica del sale in Comacchio egli non nega già, ma per lo contrario confessa, manifesta, e dichiara, che Comacchio sta situato entro il distretto, Contado, e territorio di Ferrara; tanto è lontano, che pensasse mai a dire (come però dovea dire, se fosse stato vero) che essendo Comacchio feudo Imperiale, e separato dal distretto di Ferrara, il Pontefice non poteva attribuirgli a delitto il fabbricar sale in quel luogo. Io reciterò quì le parole del Calcagnini, degne di gran riflessione: *an vero quod* IN AGRO FERRARIENSI *legatur* (cioè il sale) *hoc est quod iniquo animo pateris? Quæ, obsecro, invidia est*, POPULUM FERRARIENSEM *ea re fraudari, quæ omnibus animantibus naturæ sponte proposita est? Quod tantum crimen admisit, quod flagitium populus, de Sanctissima Sede perpetuo benemeritus, qui & tibi olim quum ad Petri fastigium nondum esses evectus, & fortunæ injuria vexareris, tutum hospitium tranquillumque secessum præbuit?* Si osservi come il Calcagnini considera Comacchio (dove si fabbricava il sale) non

Operum p. 534. edit. Basileen. anni 1544.

non come Signoria Imperiale, e separata di Casa d'Este, quale oggi si vorrebbe far comparire; ma come parte integrante del Ferrarese, e come dipendenza propria e notoria di quella Città. Questa è una pubblica attestazione di un uomo insigne in letteratura, famigliare, soggetto, e difensore del Duca Alfonso I. e che come Ferrarese sapea ottimamente lo stato politico e geografico di Comacchio, e che scrisse nel fervore stesso della controversia, non con animo di pregiudicare, ma di difendere le ragioni del suo Signore in tempo, che niuno avea per anco pensato a viziare questa materia. Ecco dunque Comacchio entro il territorio, Contado, distretto, e nelle dipendenze di Ferrara, *in agro Ferrariensi*. Quando ancor fosse vero, che ne' secoli addietro quella Città ne fosse stata allevolte separata, forse non basterebbe questa insigne testimonianza a provare, che dopo fu ricongiunta al Vicariato Ferrarese? Certamente il Calcagnini non la collocò egli allora di suo capriccio entro il territorio di Ferrara, nè gliel'avrebbe mai lasciata collocare il Duca Alfonso I. senon vi fosse già stata di natura sua realmente collocata. E dove mai giaceano in quel tempo nascoste le pretese Investiture Imperiali di Comacchio, poichè non si lasciaron vedere? E perchè mai il Calcagnini parlò in senso totalmente contrario al tenore di quelle Investiture, che si ricantano da sessant'anni in quà? Parla ben egli diversamente dal modo, con cui si parla da' Ministri Estensi de' giorni nostri, i quali dicono francamente, che *Comacchio* NON FU MAI *del* DISTRETTO, *e della giurisdizione della Città di Ferrara: e perciò non può dirsi compreso nelle Investiture del Vicariato Ferrarese*. Quando le parole *in agro Ferrariensi* non vogliano dir veramente *nel territorio*, *contado*, *e distretto di Ferrara*, ma qualche altra cosa diversa, egli sarà vero senza altro quanto essi dicono. E già io mi aspetto di udire anche questo da chi oggi ha trovato, che *donatio* non vuol dir *donazione*, e che *restitutio* non vuol dir *restituzione*. Ma

Osserv. Cap. XXXV. pag. 53.

Osservaz. Cap. III. pag. 8.

Ma perchè non si dica, che l'asserzione del Calcagnini sia stata arbitraria, casuale, o impensata, veggasi poco innanzi a quel luogo, ove mette Comacchio e le sue saline *in agro Ferrariensi*, come egli ragionando delle due Terre di Cento e della Pieve, quantunque fossero anch'esse soggette al Duca Alfonso I. non meno, che Comacchio, non le colloca già egli nel territorio di Ferrara, come vi avea collocato Comacchio; ma bensì in un altro, cioè in quello di Bologna, *in agro Bononiensi*; tanto matura, considerata, e studiata si è la descrizione fattane dal Calcagnini! il quale dachè rammemora più oltre l'Investitura di Ferrara data da Clemente VI. ad Obizo figliuolo d'Aldobrandino da Este, egli viene per conseguenza a supporre per cosa indubitata, che con essa Investitura fossero stati investiti i Maggiori d'Alfonso ancor di Comacchio, situato nel Contado di Ferrara, *in agro Ferrariensi*; giacchè nella medesima Investitura (secondo il tenor della quale camminarono le seguenti) il Papa dichiarò d'investire Obizo, e i suoi successori non solo della Città di Ferrara; ma anche di tutto ciò che allora si riputava compreso entro il suo territorio, distretto e Contado, ouvero che da essa Città era dipendente; confessando Obizo in quella Investitura alla presenza del Vescovo di Bologna, *quod dicta Civitas Ferrariensis, ejusque* COMITATUS & DISTRICTUS CUM PLENO DOMINIO, & OMNIBUS JURIBUS & PERTINENTIIS *eorum, necnon & mero & mixto imperio, jurisdictione omnimoda & potestate* AB ANTIQUO INTEGRE & PLENE *pertinuerunt* & NUNC *pertinent ad Romanam Ecclesiam*: e di vantaggio confessando eziandio, *quod ipse Dominus Opizo & quondam Dominus Nicolaus frater ejus in jurisdictione & potestate, dominio ac mero & mixto imperio Civitatis &* COMITATUS *ac* DISTRICTUS *prædictorum jus aliquod* NON *habuerunt*, NEC *idem Dominus Opizo habet*, eccettuatene le sole case, e possessioni particolari, che egli vi tenea, come gli altri Cittadini Ferraresi: le quali cose non aveano punto che fare con la

XXIII.

Fondamenti, e ragioni, che ebbe il Calcagnini di porre Comacchio nel territorio Ferrarese.

Pag. 533.

Pag. 538.

giurisdizione, col dominio, e con la Signoria *Civitatis, Comitatus & districtus prædictorum*, come ivi si esprime. Promette in oltre Obizo di reggere e governare la detta Città di Ferrara, il suo Contado, territorio, distretto, e le sue dipendenze, non già con Istatuti, e leggi nuove, dagli Estensi formate, o da formarsi; ma bensì *secundum jura, Statuta, & consuetudines Civitatis ejusdem*, siccome ivi espressamente vien dichiarato. Sicchè trovandosi, che gli abitanti di Comacchio sono stati governati con lo Statuto medesimo di Ferrara, ilche non negano, nè possono negare i Ministri Estensi, egli ne viene per cosa certa, che furono governati, come compresi nel Contado e distretto Ferrarese, *in Comitatu & districtu Ferrariensi*, come cantano le Investiture, ouvero *in agro Ferrariensi*, per usare la formola più latina del Calcagnini. Per la qual cosa non regge la risposta data altre volte da' Ministri Estensi a questo punto rilevantissimo, poichè non potendo essi negare il fatto, come troppo evidente, procurarono di sottrarsene con affermare, che gli Statuti di Ferrara *si osservavano in Comacchio, perchè i Principi voleano, che si osservassero*. Voleano certamente, che *si osservassero*, perchè lo richiedeva il debito, e l'obbligo espresso da essi contratto nelle prime Investiture. Nè *voleano* già, che *si osservassero*, come Statuti lor proprj, e da essi formati; ma bensì come Statuti municipali de' Ferraresi, di già sino da' tempi antichissimi approvati, riformati, e confermati dalla Santa Sede, Sovrana di tutto il Ferrarese, e delle sue dipendenze; imperciocchè Giovanni XXII. in una Bolla data in Avignone il dì 3. di Settembre dell'anno 1317. ordina ai Vescovi d'Arras, e di Bologna, e ad Aimerigo Arcidiacono Turonese, suoi Nuncj, che fattisi consegnare gli *Statuti* e le *Costituzioni* di Ferrara, debbano correggerle, e riformarle: *illa corrigere & reformare, ipsisque addere ac detrahere, prout secundum Deum & justitiam, ac honorem nostrum & Ecclesiæ Romanæ, dictæ Civitatis statui prospero expe-*

Ristretto delle Ragioni Estensi p.161.

Regesta MSS. Joannis XXII. an. I. & II. fol. 241.

expedire videritis. Di questi *Statuti municipali* di Ferrara fa menzione anche Alessandro VI. nella nuova Investitura data ad Ercole I.

Risposte del Contelori alle Scritture Estensi, in fine pag. 4.

XXIV.

Statuti di Ferrara stesi in Comacchio dagli Estensi per obbligo espresso di vassallaggio, e non per loro privata elezione.

Osserv. C.XLVI.p.70. Altra Lettera p.23.

Dunque gli Autori delle Osservazioni con poco lor frutto ci mettono innanzi le vecchie riflessioni di già 60. anni, come vien fatto anche nella terza Scrittura. Ma giacchè ci dicono, che i suddetti Statuti furono in uso anche nell'altre Signorie de' Duchi di Ferrara, le quali non dipendeano dalla Santa Sede, egli sarà bene auvertirgli a non confondere gli Statuti formati da' Duchi di Ferrara con gli Statuti da loro non formati, ma che erano antichi, municipali, e proprj della sola Città di Ferrara e delle sue pertinenze assai prima, che gli Estensi l'avessero ottenuta in Vicariato con l'obbligo e col carico espresso di governare quella Città e tutto il suo Contado, distretto, e le sue pertinenze secondo i diritti, le consuetudini, e gli Statuti della medesima Città, *secundum jura* STATUTA & CONSUETUDINES *Civitatis ejusdem*. L'aver poi voluto Alfonso II. nell'anno 1561. (e non prima, al riferire de' Ministri Estensi) dilatare questi medesimi Statuti municipali di Ferrara negli altri suoi Stati, non diminuisce punto l'importanza di quello, che ne nasce dall'avergli i suoi Maggiori sempre stesi in Comacchio; perchè questa estensione fu da essi fatta per debito espresso di vassallaggio incaricato loro nelle Investiture Pontificie, e non già di lor propria elezione ed arbitrio; ladove per lo contrario se Alfonso II. distese i medesimi Statuti anche negli altri suoi Stati, che non riconoscea dalla Chiesa, nol fece per obbligo ingiuntogli da' Pontefici, ma per sua elezione privata, e per suo riguardo politico, trovando quegli Statuti adattati al regolamento degli altri suoi sudditi, (se non vi fu altro mistero) dalla qual cosa non v'hà chi pretenda tirarci conseguenza veruna in favore della Santa Sede.

Ristretto delle Ragioni Estensi p.161.

XXV.

Comacchio compreso nelle Investiture del Vicariato Ferrarese, e soggetto alla giurisdizione di esso.

Storia d'Italia l. 9. p.414. ediz. del Giolito dell'anno 1567.
Osserv. C.XLV. p.67.

Or chi non vede, che Giulio II. con molta ragione disse d'aver *trovata nelle Scritture della Camera Apostolica l'Investitura fatta da' Pontefici alla Casa d'Este della Terra di Comacchio*, come riferisce Francesco Guicciardini, e si ridice nelle Osservazioni con questa chiosa: *ma questa Investitura siccome cosa, che non fu mai in rerum natura, nè potè allora, nè potrà mai prodursi per giustificare la pretensione di Papa Giulio*. Ma se il Guicciardini non dice il falso, certamente Papa Giulio diceva il vero affermando di aver trovata la medesima Investitura, perchè era quella stessa del Vicariato di Ferrara: e per questo egli ebbe ragione di far quello che fece dappoichè ebbe *giustificati i fondamenti*, che avea di farlo: e questa verità non è taciuta dal Guicciardini stesso ove scrive, che *della Sedia Apostolica era il diretto dominio di Ferrara, e di Comacchio*. Il perchè con molta ragione, come si disse, in pubblici strumenti registrati ne' libri Censuali della Camera Apostolica sotto gli anni 1502. e 1506. leggesi, che il Duca Ercole I. e suo figliuolo Alfonso I. pagarono il solito censo, ciascun di loro, *uti Ferrariæ Dux & in* NONNULLIS ALIIS CIVITATIBUS, *Terris & locis pro Sancta Romana Ecclesia Vicarius generalis*. Questa espressione, la quale certamente non è posta a caso, ed abbraccia senza alcun dubbio Comacchio, fu registrata in tempo, che questa materia era ancor vergine e pura, cioè innanzi alle controversie, che poi nacquero tra Giulio II. e Alfonso I. ed ella è registrata per atti e decreti pubblici, e non già per arbitrio di qualche Ministro Camerale, come oggi suppongono gli Autori delle Scritture Estensi. Ma in questo luogo io stimo ben fatto, anzi necessario inserirci i medesimi atti pubblici tutti interi, come stanno registrati ne' libri originali de' Censi pagati alla Camera Apostolica. Ecco dunque il primo atto, che riguarda il Censo pagato da Ercole I. ad Alessandro VI, per mezzo di Beltrando Costabile suo procuratore, essendo Camerlingo di Santa Chiesa il Cardinale Rafaello Riario.

Pag. 403.

Vedi pag. 29.

Risposte del Contelori pag.63.
Ghinii defensio jurium pag.46. n.262.

Osservaz. Cap.XLII. pag.63.
Altra Lettera p.21.

Liber MS. Censuum Cameræ Apostol. ab anno 1492. ad annum 1518. fol.56. & 68.

RA-

I.

RAPHAEL

Sancti Georgii Diaconus Cardinalis, Domini Papæ Camerarius.

Universis & singulis, ad quos præsentes nostræ literæ pervenerint salutem in Domino.

U*Niversitati vestræ notum facimus per præsentes, quod cum Illustrissimus Dominus Hercules Estensis Ferrariæ Dux, in eadem &* NONNULLIS ALIIS CIVITATIBUS, *Terris & locis pro Sanctissimo Domino Nostro Papa & Sancta Romana Ecclesia in temporalibus Vicarius generalis juxta tenorem & formam literarum Apostolicarum remissionis Census sibi per Sanctissimum Dominum Nostrum Papam auctoritate Apostolica factæ, singulis annis ducatos centum auri in auro de Camera eidem Sanctissimo Domino Nostro, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, ac Cameræ Apostolicæ pro Censu & recognitione Dominii, Ducatus, ac* CIVITATUM, *Terrarum, & locorum prædictorum in festo Beatorum Apostolorum Petri & Pauli de mense Junii solvere teneatur, prout in dictis literis sub datum* XVI. *kalendas Octobris Pontificatus ejusdem Sanctissimi Domini Nostri anno decimo, in dicta Camera registratis, plenius continetur; hinc est, quod præfatus Illustrissimus Dominus Hercules Dux & Vicarius pro solita obedientia & reverentia erga Sanctam Sedem Apostolicam, Sanctamque Romanam Ecclesiam, ac pro Census satisfactione, & recognitione Dominii, Ducatus,* CIVITATUM, *Terrarum & locorum prædictorum unius anni in festo Beatorum Apostolorum Petri & Pauli proxime præterito præsentis anni* 1502. *finiti, dictos ducatos centum ipsi Cameræ, Reverendo Patre Do-*

Domino Hadriano Castellensi, Electo Herfordensi, Sanctissimi Domini Nostri Papæ Secretario domestico, Cameræ Apostolicæ Clerico, & eorumdem Sanctissimi Domini Nostri & Cameræ Apostolicæ generali Thesaurario pro eis recipiente, per Reverendum Patrem Dominum Beltrandum Costabilem Protonotarium Apostolicum, Oratorem & Procuratorem suum, per manus Domini Stephani de Ghinusiis & Sociorum Mercatorum Senensium, Romanam Curiam sequentium, die datarum præsentium realiter & cum effectu solvi fecit, ut patet ad ordinarium introitum præfatæ Cameræ libro X. *folio* 106. *De quibus quidem centum ducatis, sicut præmittitur solutis & receptis, eundem Dominum Herculem Ducem & Vicarium, ejusque heredes, & successores ac bona de mandato &c. & auctoritate &c. tenore præsentium quietamus, absolvimus, & perpetuo liberamus. In quorum fidem &c. Datum Romæ in Camera Apostolica die* VIII. *Augusti millesimo quingentesimo-secundo, Pontificatus Domini Alexandri Papæ VI. anno decimo.*

R. Hadrianus &c. Thesaurarius.

Visa V. Episcopus Interamnensis.

Bo. de Montefalco.

Il secondo atto è parimente del medesimo Cardinal Riario, e riguarda il Censo pagato a Giulio II. nell'anno 1506. da Alfonso I. figliuolo e successore di Ercole I. per mezzo pure di Beltrando Costabile suo procuratore.

R A-

II.

RAPHAEL

Sancti Georgii Diaconus Cardinalis, Domini Papæ Camerarius.

Universis & singulis &c.

UNiversitati vestræ notum facimus per præsentes, quod cum Illustrissimus Dominus Alphonsus Estensis Ferrariæ Dux, in eadem, & NONNULLIS ALIIS CIVITATIBUS, Terris, & locis pro Sanctissimo Domino Nostro, & Sancta Romana Ecclesia in temporalibus Vicarius generalis juxta tenorem & formam literarum Apostolicarum remissionis Census sibi per felicis recordationis Alexandrum Papam VI. auctoritate Apostolica factarum, singulis annis ducatos centum auri in auro de Camera eidem Sanctissimo Domino Nostro, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, ac Cameræ Apostolicæ pro eo Censu & recognitione Dominii, Ducatus, ac CIVITATUM, *Terrarum, & locorum prædictorum in festo Beatorum Apostolorum Petri & Pauli de mense Junii solvere teneatur, prout in dictis literis sub datum* XVI. *kalendas Octobris, Pontificatus ejusdem felicis recordationis Alexandri Papæ VI. anno decimo, in dicta Camera registratis plenius continetur; hinc est, quod præfatus Illustrissimus Dominus Alphonsus Dux & Vicarius pro solita obedientia & reverentia erga Sanctam Sedem Apostolicam, Sanctamque Romanam Ecclesiam, ac pro Census satisfactione, & recognitione Dominii, Ducatus,* CIVITATUM, *Terrarum & locorum prædictorum unius anni in festo Beatorum Apostolorum Petri & Pauli proxime præterito præsentis anni* 1506. *finiti, dictos ducatos centum ipsi Cameræ, Reverendo Patre Domino Henrico Bruno Ar-*

Archiepiſcopo Tarentino, Sanctiſſimi Domini Noſtri Papæ Secretario & generali Theſaurario pro eis recipienti, per Reverendum Patrem Dominum Beltrandum Coſtabilem Protonotarium Apoſtolicum, Oratorem & Procuratorem ſuum die datarum præſentium realiter cum effectu ſolvi fecit, prout patet ad ordinarium introitum præfatæ Cameræ libro III. *folio* 85. *De quibus quidem centum ducatis, ſicut præmittitur ſolutis & receptis, eundem Dominum Alphonſum Ducem & Vicarium, ejusque heredes & ſucceſſores citra præjudicium jurium in ſpiritualibus & temporalibus dictæ Cameræ ſuper dictis* CIVITATIBUS, *Terris & locis quomodolibet competentium, de mandato &c. & auctoritate &c. tenore præſentium quietamus, abſolvimus, & perpetuo liberamus. In quorum &c. Datum Romæ in Camera Apoſtolica ſub anno a Nativitate Domini milleſimo quingenteſimoſexto, Indictione* IX. *die vero* XXVIII. *menſis Junii, Pontificatus Sanctiſſimi in Chriſto Patris Domini Julii Papæ II. anno tertio.*

R. Henricus Tarentinus Theſaurarius generalis.

Viſa F. Armellinus.

M. de Campania.

Queſti due atti ſono oltremodo conſiderabili, perchè vengono da tempi non ſoſpetti, e precedenti a' diſpareri, che poi nacquero tra Giulio II. ed Alfonſo I. per le ſaline di Comacchio; e perchè il primo di eſſi atti fu fatto nel Pontificato d'Aleſſandro VI. il quale avea data nuova Inveſtitura alla Caſa d'Eſte con tutto il maggior vantaggio della medeſima: onde da tali atti appariſce, che in quella Inveſtitura fu compreſo Comacchio in quelle parole, che ivi ſi leggono: *Civitatem Ferrariæ, ac ejus territorium & diſtrictum.* E gli atti pubblici del Cenſo pagato ſpiegano abbaſtanza le voci ed il ſenſo pro-

Riſpoſte del Contelori alle Scritture Eſtenſi in fine pag. 2. col. 1. lin. 10.

Digitized by Google

proprio, e naturale della Investitura. Quindi presso a quelle parole *& in nonnullis aliis Civitatibus* ci va l'illazione legale del Ghini: *dispositio generalis habetur pro speciali, immo pro singulari quando ad* UNUM *casum tantum referri potest*. Dunque gli Autori delle Osservazioni si lusingano indarno di scansar questo fatto col dire, che i Papi aveano dichiarato in *tutte* le Investiture sino all'anno 1500. d'investire gli Estensi solamente *in nostra Civitate Ferrariæ*, quando appunto questa sola espressione accoppiata a quell' altra, che indispensabilmente nelle Investiture Pontificie di sua natura le segue, *ejusque* COMITATUS *&* DISTRICTUS *cum pleno dominio & omnibus suis juribus &* PERTINENTIIS, basta senz'altro ad autenticare, e a giustificare quanto apparisce registrato ne' pubblici strumenti inseriti ne' libri Censuali della Camera Apostolica, poichè si è provato, che Comacchio, rinchiuso in que' termini *nonnullis aliis Civitatibus*, era *pertinenza* antica di Ferrara, e sottopposto alla *giurisdizione* Ferrarese, espressa con la voce *districtus*: della quale ragionando gli Autori delle Osservazioni fanno vista di non sapere, che ella significhi la *giurisdizione*, che si esercita nelle Città, e ne' lor territorj e dipendenze materiali, e suppongono, che voglia dire il *territorio* stesso materiale del continente, per poi inferirne, che perciò *sarebbe stato strano* il dire nel diploma d'Arrigo VI. *di concedere il distretto* (cioè secondo essi il territorio materiale) *in Civitate Ferrariensi & extra Civitatem*; talchè per levare alla voce *districtus* il suo proprio e naturale significato vorrebbono concludere col favore dell' interpolazione da me segnata con caratteri rossi, che la medesima voce in quel diploma stesse in vece di *pœna*, e non già di *judicium*, o d'altra simile, che dica il medesimo che *jurisdictio* secondo la mente di Arrigo VI. il quale dicendo *jurisdictionem* SEU *districtum*, con la seconda parola egli intende di spiegare la prima. Già di questo *distretto* si è ragionato di sopra. Ma contuttociò

Defensio jurium pagina 46. n. 263.

Osservaz. Cap. XLII. pag. 63.

Osserv. Cap. XXXVI. pag. 55.

Vedi pag. 25. 86.

tociò essendosi nell' antecedente Scrittura allegato semplicemente il Glossario del Ducange, ora quì si potranno addurre anche gli esempli per torre altrui il comodo di farvi nuove Osservazioni: DISTRICTUS, dice quell'insigne Scrittore, *territorium feudi, seu tractus, in quo Dominus vassallos & tenentes suos* DISTRINGERE *potest*. Si legge ivi in una Bolla di Benedetto IX. dell'anno 1033. *maneantque ibi sub judicio &* DISTRICTU *vestro*. Nel libro 2. *de Feudis* tit. 54. *qui allodium vendiderit*, DISTRICTUM & JURISDICTIONEM *Imperatoris vendere non præsumat*. Più sopra il Ducange avea detto, che *districtio*, sinonimo di *districtus*, era il medesimo, che *justitiæ exercendæ facultas*; e *distringere* lo stesso, che *compellere ad aliquod faciendum per multam, pœnam, vel capto pignore*; ed anche *punire, coercere, animadvertere, judicio & sententia litem dirimere*. Laonde quel tratto di paese, quel territorio e quel Contado, nell' ampiezza del quale si esercitava l'atto del *distringere*, cioè il *punire, giudicare*, e *decider* le liti, venne poi nelle Investiture, negli strumenti, e ne' diplomi a chiamarsi *districtus*, e in Italiano *distretto*, per dinotare tutta quella contrada e paese, entro cui si poteva esercitare la giurisdizione, e *distringere*, cioè giudicare, punire, gastigare, e decider le liti. Perciò quel luogo del diploma d'Arrigo VI. in cui si legge, che i Ferraresi hanno JURISDICTIONEM *seu* DISTRICTUM *in Civitate Ferrariæ & extra Civitatem*, s'illustra, e si spiega col libro *de Feudis*, e con ciò che sta scritto nelle Investiture di Ferrara, date da' Sommi Pontefici a' Signori Estensi.

Cangius in Glossario.

XXVI.

Giustificazione degli atti sovrani esercitati da Giulio II. in Comacchio.

Le cose da me dette sin quì dietro alla scorta degli strumenti pubblici, e degli Scrittori Estensi per far vedere, che Comacchio fu sempre riputato del distretto Ferrarese al tempo de' Vicarj e de' Duchi, ora mi chiamano a considerare la maniera onde si cerca sfuggire il peso degli atti sovrani praticati da Giulio II. contra Alfonso I. per cagion delle

delle saline da lui fabbricatevi, giacchè i Ministri Estensi non si oppongono alla verità de' medesimi atti, ma solo cercano di sfigurargli con varie loro spiegazioni e racconti. Dicono dunque essi, che il fatto fu vero, ma che Alfonso *protestò* SEMPRE, *che Comacchio era feudo Imperiale, ed esserne stata la sua Casa* SEMPRE *investita da' Cesari soli, e non aver egli obbligazione alcuna con la Santa Sede di astenersi dal fabbricar ivi il sale.* Aggiungono di più, *che questa sua protesta per buona ventura fu anche registrata da Giulio II. nella Bolla fatta contro di lui.* Ricorrono anche all'autorità del Guicciardini, che scrisse, avere Alfonso risposto a' suoi amici quando il confortavano a ubbidire a' comandamenti del Papa, che egli non potea farlo *per non pregiudicare alle ragioni dell'Impero, al quale appartenea il dominio diretto di Comacchio.* Ora egli è da sapere, che i delitti, che mossero Giulio a dichiarare Alfonso I. ribelle e scomunicato, furono molti, e che tutti stanno espressi nella Bolla, come motivi reali, e non pretesti. Nè io voglio qui farne un catalogo per non uscire in cose lontane da Comacchio, come hanno voluto uscirvi gli Autori delle Osservazioni. Dirò bensì, che egli era un *pretesto*, e una mera invenzione il dirsi da Alfonso di non potere ubbidire al Papa *per non pregiudicare alle ragioni dell'Impero*, il quale niuna affatto ve ne avea in Comacchio, nè alcuna allor se ne vide comparire alla notizia del mondo nè per parte del Duca Alfonso, nè per parte dell'Imperadore Massimigliano. Non volea Alfonso desistere dal farvi il sale, perchè non gli tornava a conto il desistervi: e per non trovar egli espresso Comacchio nominatamente nelle Investiture Pontificie de' suoi Maggiori, si lusingava di dover uscirne vittorioso col dire, che non lo avea da' Sommi Pontefici. Ma intanto non seppe mai mostrare da chi altro lo avesse. Una dunque delle cose rinfacciate da Giulio II. ad Alfonso si fu questa, che avesse ardito col braccio della protezione del Rè di Francia *in grave*

Osservaz. Cap. XLV. pag. 66.

Storia d'Italia lib. 9. pag. 414.

Osservaz. Cap. XLV. pag. 67.

Digitized by Google

damnum ejusdem Romanæ Ecclesiæ ſal in Comitatu Comaclenſi, ad dictam Eccleſiam LEGITIME PERTINENTE, *quod ipſe* IMPUDENTER NEGARE NON ERUBESCIT, *fabricari facere, gabellas & angarias, ſive portoria augere, & nova pedagia & angarias imponere & exigere.* Queſto, diſſi, faceva Alfonſo, prevalendoſi della protezione del Rè di Francia, allora nemico del Papa. Che ſe poi quel Rè lo proteggeſſe per zelo di mantenere le ragioni dell'Impero, io laſcio che altri lo giudichi. Io leggo in tanto nelle Lettere di Pietro Martire Anglerio, ſcritte in quel tempo ſteſſo, la confermazione di quanto ho narrato, ſenza però vedervi alcun motto intorno alle ragioni dell'Impero, nè alle Inveſtiture Imperiali, nè alle ricantate proteſte Ceſaree contra gli atti Sovrani del Pontefice, nè intorno ad altre coſe immaginate dopo quel tempo. In una di eſſe Lettere ſcritta il dì 13. di Agoſto 1510. tra le altre reità d'Alfonſo egli mette la ſeguente: *ſalinas præterea* NOVAS *in Pontificis* IGNOMINIAM, *ipſo* INVITO, MONENTEQUE, *ne* JUS PONTIFICII FISCI *labefactaret, ne jacturam ejus in ſui commodum quæreret, conſtruxiſſe conqueritur.* PER TERMINOS CITATUS JURIDICOS *coram Cardineo Senatu, niſi ad Pontificium, Cardineumque tribunal de ſe* RATIONEM REDDITURUS *acceſſerit, in* CONTUMACEM *agetur.* Di quì ſi vegga, ſe Alfonſo fu citato, o nò, a dir ſue ragioni, e ſe vi fu alcun ſognato *preteſto* per la lega di Cambrai. Nella Lettera ſeguente dell'ultimo Agoſto ridice il medeſimo: *& ſtructas ſalinas in Pontificis* IGNOMINIAM *& Eccleſiæ* DETRIMENTUM CONTRA JUS FEUDI, *ſtatuat exercere.* Gli atti del Pontefice furono pubblici a tutta la Criſtianità, nè ſe ne vide alcuno dell'Imperadore in contrario: nè Alfonſo ſteſſo vi ſeppe trovar fondamento immaginabile per farvene alcuno, che aveſſe colore di ragione. E ſe Comacchio foſſe ſtato veramente feudo Imperiale per la ſerie continuata di tanti ſecoli addietro, come ſi pretende da 60. anni in quà, io non credo certo, che tal coſa aveſſe dovuto eſſere allora naſcoſta, non dico ad

Petrus Martyr Anglerius l.23. ep.442. 443.

Oſſervaz. Cap. XLV. pag. 67.

Al-

Alfonso, ma nè anche a tutta Roma, talchè si avesse voluto entrare in una risoluzione somigliante contro di lui per un feudo manifestamente Imperiale, e non Pontificio: il che si potea subito chiarire tanto per parte del Duca, che dell'Imperadore. Nè a Celio Calcagnini, il quale, come si è detto, divulgò in tal congiuntura la difesa di Alfonso, cadde mai nel pensiero di salvare la disubbidienza del suo Signore con allegare le ragioni dell'Impero, come però in tutti i modi avrebbe dovuto allegarle, se in realtà Comacchio fosse stato feudo Imperiale, e non della Chiesa, di cui egli chiaramente lo tenne quando disse, che stava situato *in agro Ferrariensi*: alla quale asserzione in niuna delle tre Scritture Estensi viene opposta cosa veruna; ma ella si dissimula, e si trapassa col non darle alcuna risposta, perchè si riconosce incapace di averla.

XXVII.

Sovranità esercitata da Giulio II. in Comacchio riconosciuta da Alfonso I. per giusta e legittima.

Paolo Giovio, che fu famigliare d'Alfonso, di cui anche scrisse la Vita, come dirassi, in quella del gran Gonsalvo di Cordova parlando di questo fatto, dice le seguenti parole: *Ceterum ab Alphonso Julius*, TANQUAM A BENEFICIARIO *Pontificii imperii, salinarum jura, quæ sunt in Padusis ad Comaclum, repetebat. Ejus salis vectigal Alphonsus, quod sibi magno esset emolumento, armis defendendum existimavit, fretusque Gallorum auxiliis, non uno in loco Pontificis copias cœcidit: qua injuria permotus Pontifex, Alphonsum diris interdictoque persequitur*. Quì io non ci veggo alcun motto nè di ragioni, nè d'Investiture Imperiali, nè certamente il Giovio era uomo da tacerle, quando mai vi fossero state. Nella Vita d'Alfonso egli annovera i gravami, che Giulio avea ricevuti da lui, tra'quali uno si era, *quod* CONTRA LEGES *inter Pontifices & Atestinos Principes ex concessione* BENEFICIARII JURIS RITE *latas & constitutas, salis legendi facultatem* USURPARET *ad Comaclum, quod est opidum inter Padusas, salinis opportunum, magno quidem Pontificii vectigalis detrimento*. Nella Vita di Leon X. dice, che Giulio si staccò

Lib. 3. pag. 264.

Pag. 16. edit. Florentinæ anni 1550. apud Torrentinum.

Lib. 2. pag. 36.

si staccò dalla lega di Luigi XII. *quod Alphonsum Atestinum, qui a Romanis Pontificibus Ferrariam beneficiario jure obtinebat, adversus se tuendum, defendendumque suscepisset, quum ille, terra Gallis, & Pado amne ab se profligatis Venetis, in Padusa salinas maximi proventus* USURPASSET, *neque in his rebus voluntati Pontificis* OBTEMPERARET. Così il Giovio non una, ma *tre volte* racconta il fatto stesso, non mai parlando di ragioni Imperiali. Che se poi Giulio in far queste sue risoluzioni contro di Alfonso, ebbe altri pensieri in capo, ciò non pregiudica al caso nostro, poichè in tanto sappiamo, che gli atti suoi auvennero in faccia di tutto il Mondo. Il medesimo Giovio riferisce, che Alfonso in sua difesa adducea, che i Pontefici non gli avessero totalmente vietato il far saline in Comacchio, e che esibiva di rimettersi al giudicio de' Ministri Camerali del Papa: *de Comaclensibus autem salinis*, QUIBUS NON PLANE *esset* INTERDICTUM, *diserte & cumulate ita satisfaciebat, ut se staturum judicio collegii quæstorum Pontificii ærarii polliceretur*. Queste parole furono volgarizzate nella seguente maniera da Giambatista Gelli, il quale tradusse quella Vita ad istanza del Giovio, dedicandola a' tre legittimi figliuoli d'Alfonso: *del sale fatto in Comacchio non essendogli stato interdetto il farlo, se ne giustificava gagliardamente con offerire un certo dazio, ed oltre a questo, promettere di starne ad ogni giudicio de' Cherici di Camera*.

Vita Alphonsi pag.17.

Vita d'Alfonso p.45. ediz. di Venezia del 1597.

XXVIII.

Alfonso I. non addusse alcuna ragione Imperiale sopra Comacchio contra gli atti Sovrani di Giulio II.

Osservaz. Cap.XLV. pag.67.

Dunque la ragione, con cui si difendeva Alfonso, secondo il Giovio, era che non gli fosse stato interamente vietato da' Papi il far saline in Comacchio; e non già, che Comacchio fosse feudo Imperiale. E pure gli Autori delle Osservazioni dopo addotte le ultime parole del Giovio, recitate quì sopra, come favorevoli a' loro divisamenti, vi pongono questa coda: *dal che si può facilmente conoscere quanto fosse certo il Duca della forza del diritto Imperiale, e della debolezza della pretensione Pontificia sopra*

ſopra Comacchio. Dio buono! E dove mai ha parlato il Giovio *della forza del diritto Imperiale*? Coſa mai ſi può eſtrarre dalle ſue parole, che non ſia totalmente contraria al preteſo *diritto Imperiale*? La forza di tutte le ragioni d'Alfonſo I. conſiſteva in dire, che non gli foſſe ſtato eſpreſſamente vietato il far ſaline in Comacchio, *quibus non plane eſſet interdictum*, o come volgarizza il Gelli, *non eſſendogli ſtato interdetto il farlo*, cioè il ſale; ma non mai, che Comacchio foſſe dell'Imperadore: il che apparirà maggiormente dalle coſe, che ſi diranno appreſſo. E tal ragione del Duca era in riſpoſta a quella del Papa, riferita dal Guicciardini: *comandò imperioſamente ad Alfonſo, che deſiſteſſe da fare lavorar ſali a Comacchio, perchè non era conveniente, che quel che non gli era lecito fare quando i Viniziani poſſedeano Cervia, gli fuſſe lecito, poſſedendola la Sedia Apoſtolica, di cui era il diretto dominio di Ferrara, e di Comacchio*. Ora a queſti detti del Papa altro non ſi riſpondea da Alfonſo I. ſenonchè gli era *lecito*, e non *del tutto proibito* il far ſale in Comacchio. Nè dicea già, che foſſe feudo Imperiale, comechè il Guicciardini racconti, che il diceſſe a' ſuoi amici, a'quali potea dire e queſte ed altre coſe; ma non perciò ne ſegue, che foſſero vere. E ſe fu vero queſto ſuo detto, (che da niun altro è narrato, fuorchè dal Guicciardini) altro fondamento certamente non ebbe, che il non ritrovarſi Comacchio *eſpreſſamente* nominato nelle Inveſtiture Pontificie di Ferrara: la debolezza del qual motivo già ſi è da noi manifeſtata abbaſtanza. E non ſolamente il Cardinale Ippolito fratello del Duca, per la cui lontananza reggeva il Ducato di Ferrara, ubbidì agli ordini Pontificj, facendo *a Comacchio ruinare que' luoghi, dove faceano quegli uomini il ſale, così* COMANDANDO IL PAPA, come atteſta Gaſpero Sardi; ma il Duca ſteſſo ancora riconobbe poſcia ancor egli il ſuo torto, *offerendo di dare* al Papa *i ſali fatti a Comacchio, e d'obbligarſi, che non vi ſe ne lavoraſſe in futuro*, allo ſcrivere

Storia d'Italia lib. 9. pag. 325. ediz. I. dell'anno 1561. in Firenze per Lorenzo Torrentino in foglio.

Pag. 403. ediz. del Giolito.

Storie Ferrareſi l. 11. pag. 215. ediz. III. dell'anno 1646.

Storia d'Italia lib.9. pag.335.341. ediz. I. di Firenze. Pag.415.423. ediz. del Giolito.

vere del Guicciardini: il qual dice ancora, che non avea il Pontefice Giulio *altri amici certi, che i Viniziani*, e che *la diligenza e fatiche usate* da lui *con Cesare per alienarlo dall' amicizia del Rè di Francia, e indurlo a concordia co'* VINIZIANI, *appariano del continuo più inutili, perchè Cesare quando l'esercito del Pontefice si mosse contra il Duca di Ferrara*, VI AVEA MANDATO (cioè a Venezia) *un Araldo a protestare, che non lo* MOLESTASSERO (cioè i Veneziani): *ed essendo andato in nome del Pontefice Costantino di Macedonia per trattare tra lui, e i* VINIZIANI, *avea ricusato udirlo*. Quì taluno avrebbe ragione di maravigliarsi oltremodo, come mai nelle Osservazioni si sia potuto affermare, che *non mancò lo stesso Imperadore Massimiliano di sostenere il suo proprio diritto* (sopra Comacchio) *avendo mandato* A ROMA *un Araldo a protestare, che non molestassero il Duca di Ferrara, siccome attesta* (dicono essi) *il Guicciardini*. Queste parole ci son pure nelle Osservazioni? E pure il Guicciardini chiaramente attesta, che quell'Araldo fu mandato a' Signori Veneziani, e non mai al Papa, nè *a Roma*; tanto egli è certo, che quella spedizione non potette riguardare in guisa veruna le pretese ragioni Imperiali sopra Comacchio! Se poi in tal maniera debbano informarsi *i Prelati della Corte di Roma*, e il pubblico delle ragioni Estensi, io ne rimetto ad altri il giudicio. Intanto della Storia del Guicciardini per buona ventura ci sono varie impressioni e nell' originale Italiano, e in altri linguaggi, e non sarà egli mal fatto, se io reciterò quì la traduzione latina delle suddette parole nel modo, che l'hà fatta Celio Secondo Curione, per vedere, se mai questo interprete le avesse intese per avventura, come sono state intese nelle Osservazioni: *Pontificis diligentia laboresque in Cæsare a Galliæ Regis amicitia alienando & ad concordiam* CUM VENETIS *adducendo, positi, in dies inutiliores apparebant: quippe Cæsar cum Pontificius exercitus in Ferrariensem profectus est, fecialem, qui,*

Osserv. Cap. XXV. pag.67.

Lib.9. pag.860. edit. Basileensis anni 1567

qui, ne ei ESSENT MOLESTI *denunciaret, miserat, & Constantinum Macedonem Pontificis nomine ad pacem inter Cæsarem &* VENETOS *tractandam missum, Cæsar audire noluit.* Ora senza molta difficoltà ognuno ben vede, se la *protesta* di Massimigliano intorno a Comacchio possa mai trarsi dalle Storie del Guicciardini: e perciò giustamente si dee credere, che queste pretese ragioni Estensi e Imperiali sieno nate dopo le controversie tra Giulio II. e Alfonso I. Certo è, che Paolo III. nella Bolla, con la quale nel 1538. dichiarò di rintegrare Ercole II. del Ducato di Ferrara, già ricaduto alla Santa Sede per la sentenza pubblicata da Giulio II. contra Alfonso I. suo padre, la quale fu poi rinovata sotto Clemente VII. per aver Alfonso contrauvenuto al giuramento di fedeltà, apertamente asserisce, che Giulio dichiarò devoluto *Vicariatum Ferrariensem cum omnibus & singulis* CIVITATIBUS, *castris, opidis, terris & feudis*, che appartenenano *ad dictam Romanam Ecclesiam*: nelle quali parole che si comprenda Comacchio, io non credo, che niuno lo metta in dubbio. Lascio ora giudicare ad altri, se Massimigliano nell'anno 1509. precedente agli atti praticati da Giulio II. potette avere investito di Comacchio Alfonso I. ed anche Ercole I. nell'anno 1494. come si legge in tutte e tre le Scritture Estensi, benchè in quella di Vienna si dica fatta l'Investitura d'Alfonso I. nell'anno 1506. e non già nel 1509. come si legge nelle altre: onde io non so come gli Autori tra loro si accordino, senon ricorrono agli errori di stampa, come sono ricorsi per salvare le altre pretese Investiture di Ridolfo I. sopra Comacchio. Intanto noi sappiamo, che tre anni prima che Alfonso movesse contro di Giulio II. collegandosi col Rè di Francia a'danni della Sede Apostolica, il Pontefice essendo allora di esso ben soddisfatto per essere stato da lui assistito, secondo il suo debito di vassallo, nella liberazione di Bologna dalla tirannia de' Bentivogli, s'interpose alle preghiere d'Alfonso presso l'Imperadore Massimigliano,

Risposte del Contelori alle Scritture Estensi in fine pag. 15. col. 2.

Osserv. Cap. XXX. pag. 49.
Altra Lettera p. 13.
Risposta per il diritto Imperiale pag. 55.

Brevia MSS. Julii II. anno IV. fol. 469. 470.

gliano, affinchè gli confermasse l'Investitura de' feudi di Modana e Reggio, che tenea dall'Impero, la qual conferma gli venìa negata: e ne fece efficacissima istanza a Massimigliano con un Breve de' 5. di Ottobre 1507. senza però mai dire una sola parola di Comacchio: *desideramus*, dic'egli, *ut nostra commendatione exaudiatur, & quod de Investitura Civitatis Mutinensis & Regiensis petit a tua Celsitudine & citius & facilius consequatur. Hortamur igitur Majestatem tuam & toto cordis affectu requirimus, ut eundem Ducem Majestati tuæ & sacro Romano Imperio deditissimum & fidelissimum nostra contemplatione voti compotem reddere velis & eidem ostendere officium, & obsequium, quod in Nos & Sanctam Romanam Ecclesiam contulit, tibi quoque, qui es ejusdem Ecclesiæ Advocatus, jucundissimum esse. Nam si de censu & aliis rebus suis aliqua ambiguitas esset, nostro vel Legati nostri judicio stare paratus est & quicquid judicatum fuerit, usque ad minimum, benignè persolvere.* Nel medesimo tenore egli scrisse al Cardinal Bernardino di Carvajal suo Legato Apostolico presso Massimigliano, ricordandogli d'avergli raccomandato prima della sua dipartita il negozio della conferma per Alfonso dell'Investitura *Civitatum Mutinensis & Regiensis, quas Romani Imperii obtinet censu*. Se allora si pretendea, che Comacchio ancor egli fosse feudo Imperiale non meno, che Modana e Reggio, e perchè mai Giulio II. non fu supplicato dal Duca Alfonso a scrivere all'Imperadore anche per esso, in quella guisa, che fu supplicato a scrivere per le altre due Città, che tenea dall' Impero? Era pure Comacchio una *Città*, che avea il suo *Contado, e distretto*, conforme si esagera nelle Osservazioni? E perchè dunque il Papa non prega l'Imperadore, che confermi ad Alfonso anche l'Investitura di Comacchio? Non per altro sicuramente, senon perchè nè a lui, nè ad alcuno in quel tempo cadea nel pensiero, che Comacchio non appartenesse alla Santa Sede, come dipendenza del Ferrarese.

Osservaz. Cap. XLI. pag. 61.

Per

XXIX.

Sovranità della Chiesa in Comacchio pubblicata senza opposizione veruna nella Risposta al Manifesto d'Alfonso I. diretta a Carlo V.

Vita MS. d'Alfonso I. Cap. 50.

Per maggior conferma della verità di questi fatti, egli è bene aggiungere, che il Duca Alfonso dopo seguita la morte di Leon X. pubblicò un Manifesto latino (il quale comparve poi anche stampato in Italiano) diretto all'Imperador Carlo V. e agli altri Principi Cristiani, del qual Manifesto fa menzione Bonaventura Pistofilo Segretario d'Alfonso nella sua Vita. Con esso intese il Duca d'informare il Mondo de' pretesi aggravj fattigli da quel Pontefice, e tra gli altri di quello d'averlo obbligato a non far sale in Comacchio; però senza mai far motto veruno, che fosse feudo Imperiale. Bensì egli protesta, che le due Castella, del Finale e di San Felice, sieno di sua ragione, *come appare*, dic'egli, *per l'Investitura, che ne ho dal prefato Imperadore Massimiliano*. Ora, dico io, se protestò Alfonso d'avere l'Investitura Imperiale di quelle due Castella, e perchè mai si dimenticò egli di parlare anche di quelle di Comacchio, se veramente le avea, mentre di essa Città principalmente vi si trattava, il cui affare per sua confessione era il maggiore, che avesse con Roma, poichè il non far sale in Comacchio gli *fu di molto peso, e d'inestimabil danno*, se vogliamo dar fede a lui stesso nel suo Manifesto, il quale fu subito pubblicato in Roma in Italiano insieme con la Risposta de' 6. Gennajo 1522. Questa poi col Manifesto stesso fu allora stampata in Firenze da' Giunti, ed anch'ella fu indirizzata all'Imperador Carlo V. Nella medesima si dicono ad Alfonso queste parole: *andaste a toglier protezione di Principi estranei, della quale insuperbito accresceste dazj e gabelle, pubblicaste leggi ed editti* CONTRA LA GIURISDIZIONE *del* VOSTRO SUPREMO SIGNORE. *Presumeste voler fare il sale, che mai essi Signori Veneziani non vi aveano permesso, a' quali non eravate suddito, e contra il* DIRITTO *del vostro natural Principe in tanto pregiudicio della Camera Apostolica voleste quelle* REGALIE, *che sono riservate a'* SUPREMI *Signori in tutti i Regni, e parti del mondo*, con quel che segue, il tutto ben de-

Manifesto d'Alfonso I. contra Leon X.

Risposta al Manifesto d'Alfonso I.

gno di esser veduto da chi nella Scrittura Estense di Vienna è stato vago di ridire per veri gli strani racconti del Manifesto d'Alfonso, dissimulandovi, io non so per qual fine, la Risposta fatta in contrario: nel che se vi sia la buona fede, io lascio, che altri ne giudichi. Più oltre si asserisce in essa Risposta al Manifesto d'Alfonso, che i Signori Estensi al tempo dello scisma del Bavaro non sazj d'aver usurpata Argenta, USURPARONO *ancor Comacchio e Lugo*: e poi si torna a dire, che *Alfonso, il qual si obbligò di non far sale a Comacchio, non fece obbligazione di cosa, che fosse in sua libertà; che nè di* RAGIONE, *nè per* CONSUETUDINE *ve lo potea fare, nè mai per l'avanti l'avea fatto egli, o i suoi Maggiori, oltra l'esser Comacchio Terra della* CHIESA, COME FERRARA, *ed il far sale non meno, che il distribuirlo*, REGALIE *riservate a'* SUPREMI SIGNORI. Io non sò certo, se si possa parlare più chiaro.

Risposta per il diritto Imperiale p.48.

XXX.

Badia della Pomposa nel Comacchiese giustamente levata ad Alfonso I.

Osserv. Cap. XLVI. pag.68.

Lettera sopra le ragioni del Duca di Parma contra la presa di Castro pagina 207.

Gli Autori delle Osservazioni hanno veduto citarsi questa Risposta in una Lettera (l'Autor della quale fu il Contelori) sopra le ragioni del Duca di Parma contro alla presa di Castro, ed hanno attribuita la medesima Risposta a Leon X. quando però fu scritta in sua difesa dopo la sua morte, ed ivi in quella Lettera del Contelori ella non è nè anco stampata, come essi però dicono, ma solamente allegata. Questo però poco importa. Alfonso in quel suo Manifesto tra gli altri aggravj, che pretendea essergli stati fatti, vi avea noverato anche quello d'essergli stata tolta dal Pontefice *una ricca Prepositura* (cioè la Pomposa) *che era* (secondo lui) *ed è juspatronato di Casa mia*. Ma gli fu ivi risposto, *che mai per Casa sua fu nè fondata, nè amplificata, perchè la possa dir esso suo juspatronato*: la qual cosa è verissima per quanto si è dimostrato nella precedente Scrittura, senzachè in alcuna delle tre Estensi se ne parli in contrario. Onde il Pigna, che avea facilmente veduta la suddetta Risposta, potea far di meno di scrivere, che ne fosse stato l'autore Ugone da Este verso l'anno 950. Ciò egli credette, perchè in

Vedi pag. 50.

Storia di Casa d'Este lib.I. pag.52.

in un diploma d'Arrigo III. alla Badía della Pomposa dato in Potfelt il dì 16. di Settembre dell'anno 1045. avea letto, che *Ugone Marchese* l'avea arricchita, supponendo egli per certo, che non pochi personaggi del decimo e dell'undecimo secolo, che nell'Italia si trovano aver avuto il titolo di *Marchio*, benchè senza cognome alcuno, dovessero esser senza altro dell'inclita Casa Estense, come si potrebbe mostrare aver egli supposto di molti altri: la qual cosa non occorrerebbe accennare, quando si fosse tralasciato di trarre fondamenti per li Serenissimi Estensi da questi fonti, come sempre si è fatto. Quell'Ugone fu Marchese di Toscana, fondò molte Badíe, e tra le altre anche quella della Vangadiccia. Fu figliuolo d'Oberto bastardo d'Ugone Rè d'Italia, già Conte di Provenza, e perciò ne'suoi diplomi egli dice di vivere secondo la *legge Salica* della sua nazione Francese: e di lui, del padre, e dell'avo parla San Pier Damiano.

Cronaca della Badia Fiorentina di Placido Puccinelli pag. 210. 212. 214. 239.

De Principis officio opusc. LVII. Differt. 2. cap. 3. tom. 3. Operum pag. 381. edit. Parisiensis anni 1664.

XXXI.

Sovranità Pontificia in Comacchio riconosciuta e approvata da Carlo V. e poi mantenuta per un secolo, cioè da Alfonso I. fino ad Alfonso II.

Ora alla Risposta di Roma contra il Manifesto del Duca Alfonso I. non vi fu chi opponesse cosa veruna nè per parte del Duca, nè per parte dell'Imperadore, a cui ella fu indirizzata. E il Duca stesso, comechè fosse feudatario maggiore, conobbe, che il far sale, e l'estrarlo, era uno de' diritti riserbati *al supremo Principe*, ed ubbidì al Pontefice, come egli medesimo attesta nel suo Manifesto, ove dice, che il desistere *gli fu di molto peso, e d'inestimabil danno*. Sicchè il Papa si dichiarò e mostrò sovrano Signore di Comacchio, e lo consentì l'Imperadore, ed Alfonso, il quale dimandò anche la grazia, e la liberazione dalle pene incorse, e la ottenne da Giulio II. e venne poi anche in concordia con Leon X. e con Adriano VI. siccome già fè vedere il Contelori co' pubblici documenti, i quali senza dubbio si custodiranno anche negli Archivj Estensi. Ma quale opportunità più favorevole si offerse mai ad Alfonso I. di far valere le sue pretese ragioni Imperiali sopra Comacchio, che quando egli, e Clemente VII. nell'anno 1530. il dì 21. di Marzo in Bologna, presenti

Risposte alle Scritture Estensi pag. 63.

ſenti Niccolò Perenoto Signor di Granuela, Conſigliere di Carlo V. Michel Maggio Ambaſciador Ceſareo al Pontefice, Gianfranceſco Pico de' Conti della Mirandola, e Roberto Conte di Gajaco, fecero il Compromeſſo nell'Imperadore di tutte le differenze, che tra loro paſſavano, con queſte parole: *quod partes ipſæ compromittunt in ipſum Carolum Cæſarem, tanquam arbitrum, arbitratorem ſeu amicabilem compoſitorem*, OMNES & SINGULAS *eorum* CONTROVERSIAS & DIFFERENTIAS HACTENUS *inter eos* ORTAS, *ſeu quæ oriri poſſent, ſpecialiter & expreſſe* DE & SUPER QUIBUSCUNQUE CIVITATIBUS,*etiam Ducalibus, opidis, caſtris, fortalitiis, locis & juribus*, CUJUSCUNQUE *generis ſint, tam per Sedem Apoſtolicam, quam per ipſum Illuſtriſſimum Dominum Ducem aliquando quovis modo* POSSESSIS, *vel in quibus* UTILE *vel* DIRECTUM *dominium habuerint ſeu habeant, exceptis his, quæ ad præſens per Sanctiſſimum Dominum Noſtrum poſſidentur: ac de & ſuper quibuſcunque* DAMNIS & *intereſſe per ipſum Sanctiſſimum Dominum Noſtrum, & Ducem prætenſis*. Se Comacchio era dell'Impero, e ſe Alfonſo dal non farvi il ſale ricevette *ineſtimabil* DANNO, egli doveva entrare ſicuramente in queſto Compromeſſo, in cui ſono clauſole tali, che doveano aſſolutamente farvelo entrare. E pure eſſo Carlo nel famoſo Laudo, che pronunciò in Colonia il giorno 21. di Dicembre dell'anno 1530. ſenza punto parlar di Comacchio deciſe tutte le controverſie, che paſſavano tra Clemente ed Alfonſo, e ſentenziò, che il Pontefice deſſe al Duca *Inveſtituram Ducatus Ferrariæ* CUM SUIS PERTINENTIIS UNIVERSIS, e che Modana, Reggio, e Rubiera ſi levaſſero dalla ſoggezione della Santa Sede: dal che con atti pubblici dichiaroſſi aggravato il Pontefice, tanto egli è vero, che il Laudo fu in vantaggio d'Alfonſo, e in pregiudicio della Chieſa Romana! E perchè mai Carlo V. nel medeſimo Laudo non aggiudicò Comacchio all'Impero in virtù della Inveſtitura, che egli, come ſi pretende, avea data

Storia del Guicciardini lib.19.pag.154. 159. 175. ediz. del Giolito.

Storia MS. di Firenze di Benedetto Varchi lib.X.XI.XII.

Jovius in Vita Alphonſi Ateſtini p.53. 54.

Vida de Carlos V. por Prudencio Sandoval tom.2.pag.82. 134. 167.

Hiſtoria Pontifical por Gonzalo Ylleſcas to.2.fol.327.pag.2.

Oſſerv.C.XXX.p.49.

data nell'anno 1526. ad Alfonso I. tanto più poi, che i termini amplissimi del Compromesso certamente non ve l'eccettuavano? Non per altro al sicuro nol fece, senon perchè era dominio indubitatissimo della Santa Sede, compreso nel Ducato di Ferrara sotto quelle parole del Laudo, *cum suis* PERTINENTIIS UNIVERSIS. Quindi esso Carlo col medesimo Laudo riconobbe, che quella Città era dell'alto dominio della Chiesa, mentre dichiarò, che i Capitoli già stipulati tra Adriano VI. ed Alfonso I. *in reliquis* OMNIBUS, *in quibus per præmissa non est immutatum*, OBSERVABUNTUR. Il terzo di que' Capitoli d'Adriano conclusi il dì 30. di Ottobre dell'anno 1522. fu il seguente: *Item in recompensam ejusdem reductionis* (cioè del censo) *convenerunt, quod prædictus Dominus Dux, aut sui heredes & successores, vassalli seu subditi quicunque* NULLO UNQUAM TEMPORE *possint per se, vel alium seu alios, quovis modo, in* CIVITATE, COMITATU, *seu* VALLE COMACLI, *aut alio loco in* TERRITORIO *vel* DOMINIO *per eum ad præsens possesso, vel imposterum quomodocunque possidendo*, SAL *cujuscunque generis* FABRICARE *aut* FABRICARI FACERE, *vel permittere* ABSQUE *Suæ Sanctitatis &* SUCCESSORUM *suorum* EXPRESSA LICENTIA & MANDATO, *sub* POENA PERDITIONIS DUCATUS FERRARIENSIS & ALIORUM FEUDORUM, *quæ a Romana & aliis Ecclesiis quomodolibet obtinet, & imposterum obtinebit, ipso facto, si contrafecerit, incurrenda, etiam absque aliqua declaratione desuper facienda. Sed* SOLUS *Romanus Pontifex illud ibi* FABRICARE *seu* FABRICARI *facere, si, & quando sibi* PLACUERIT, *libere possit*. Atto più assoluto e sovrano di questo io non credo, che possa mai desiderarsi. Il Papa non vuole, che il Duca Alfonso possa fabbricar sale in Comacchio, nè in altro degli Stati, che avea dalla Chiesa, senza permissione ed ordine suo; imperciocchè in Modana e in Reggio non potea cader tal divieto, essendo allora in Signoria della Chiesa, oltre all'esser poi Città mediterranee, e per-

Osserv. Cap. XLVI. pag.68.

e perciò incapaci di saline marittime. Alla trasgressione prescrive il Pontefice quella medesima pena, che s'incorre nel delitto della ribellione, cioè l'immediata privazione del Ducato. Lo accorda il Duca, e nell'amplissimo Compromesso fatto in Carlo V. egli non chiede la liberazione ed assoluzione da un tale aggravio, quantunque dell' *inestimabil* DANNO, che gli veniva dal non far sale in Comacchio egli si fosse querelato otto anni prima nel Manifesto indirizzato a Carlo V. contra Leon X. Nè in ciò l'Imperadore vi s'ingerisce per nulla; ma anzi conferma i Capitoli d'Adriano, dichiarando, che il Duca debba osservargli. Dunque egli è evidentissimo, che Carlo V. riconobbe Comacchio per membro e pertinenza del Ducato Ferrarese, e per compreso in quelle parole *cum suis* PERTINENTIIS UNIVERSIS, e che non mai lo tenne per feudo Imperiale, altramente egli se ne sarebbe aggiudicata la sovranità, siccome si aggiudicò quella di Modana e Reggio. Le medesime Capitolazioni d'Adriano intorno a Comacchio furono poi rinovate nell'Accordo, che nel giorno 21. di Gennajo 1539. si concluse tra Paolo III. ed Ercole II. a preghiere di Carlo V. particolarmente, e degli altri Principi Cristiani, dappoicchè nè Clemente VII. nè esso Paolo aveano voluto approvare il Laudo Imperiale per esser lesivo delle ragioni Pontificie sopra Modana e Reggio. Indi esse Capitolazioni furono sempre osservate da' Principi Estensi fino all'ultimo Duca Alfonso II. Quindi in uno Accordo tra Giulio III. ed Ercole II. stabilito il dì 2. di Gennajo del 1554. e sottoscritto in nome del Duca da Girolamo Faleto, Ministro, e Storico Estense, vi si leggono queste parole: *quod dicta fabrica salis deberet fieri in præsentia & cum interventu Commissarii Apostolici, & in ejus absentia quod idem Dux deberet tenere computum, & illud reddere eidem Commissario in loco ubi adesset.* Pio IV. in un Breve de' 7. di Settembre del 1560. deputa Paolo Ranuccio da Tarano Vicelegato di Romagna per suo Commissario

Risposte del Contelori alle Scritture Estensi in fine pag. 10. num. 6. 7. 8.

sopra

ſopra il ſale di Comacchio, con la facoltà di ſoſtituire *unum vel plures loco tuo Commiſſarios, quos tibi viſum fuerit, cum pari vel limitata poteſtate* FERRARIÆ *&* COMACLI *ſubſtituendi, & utrobique vel alterutra earum urbium relinquendi ſive cognoſcendæ rei cauſa, ſive ut ibi maneant ad* JURA *Cameræ Apoſtolicæ tuenda & conſervanda.* Di quì ſi vede, che Pio IV. dà la facoltà al ſuo Commiſſario di alzar tribunale di giurisdizione del pari in Ferrara, che in Comacchio, come in Città ugualmente ſoggette alla Chieſa. Perciò ben conſidera il Ghini l'importanza di fatti ſimili con le ſeguenti parole: *poſito quod Dux Comaclum non recognoſceret ab Eccleſia, ſed ab Imperio, Papa non potuiſſet, nec tentaſſet bujusmodi ſalis fabricationem impedire in terris Imperii, nec pro illa aliquam dare recompenſam, cum præſertim Imperatores in ſuis Inveſtituris conſueverint dictam facultatem ſal fabricandi ſuis vaſſallis concedere*: la qual facoltà però non potette allora moſtrare Alfonſo d'aver avuta dagl'Imperadori. E ſe l'avea, egli era neceſſario, che la moſtraſſe, perchè agli Elettori ſteſſi dell'Impero per grazia ſpeciale ſi concedono le ſaline nell'aurea Bolla di Carlo IV. e l'Imperadore ſolo è intitolato *ſalinarum dominus*, in riguardo a' ſuoi Stati. Perciò le ſaline ſcoperte nel fondo allodiale o feudale non appartengono al padrone del fondo *abſque Principis conceſſione*, quantunque il vaſſallo foſſe ſtato inveſtito di tutte le utilità del feudo.

Defenſio jurium pag. 47. num. 267.

Bulla aurea Caroli IV. cap. 9.

Petri Heigii Quæſtiones Juris tom. 1. q. 13. n. 30.

XXXII.

Atti eſercitati in Comacchio da Giulio II. diverſi da quelli, che eſercitarono i Signori Veneziani contra gli Eſtenſi per cagione del ſale.

Oſſervaz. Cap. XLVI. pag. 68.

Viene oppoſto nelle Oſſervazioni, che anche i Signori Veneziani nell'anno 1399. e poi nell'anno 1405. obbligarono gli Eſtenſi a non far ſale in Comacchio, quantunque non ne foſſero Sovrani, e che perciò nè anche dagli atti di Giulio II. i quali ſi vorrebbono fare apparire per novità, ſi poſſa inferire, che egli foſſe il Principe ſupremo di Comacchio. Ma ſi riſponde, che le pretenſioni de' Signori Veneziani furono di natura diverſiſſima dagli atti praticati da Giulio II. innanzi al quale non ſi potettero praticare dagli altri Ponte-

fici, perchè prima di Giulio oltre all'esser gran parte dello Stato Ecclesiastico in altrui mano, gli Estensi mai non alzarono fabbriche di sale in Comacchio, essendo in obbligo di pigliarlo da' Signori Veneziani; e perciò quando tentarono di farne, gli ebbero contra. Ma sarà bene, che io rischiari anche questi fatti delle Capitolazioni Estensi co' Signori Veneziani, giacchè nelle Osservazioni non si è stimato convenevole il farlo. Or dunque i Veneziani fino dal tempo, che i Ferraresi per liberarsi dalla tirannia di Frisco bastardo d'Azzo X. d'Este (secondo la computazione del Pigna) ricorsero al loro ajuto sotto Clemente V. acquistarono il diritto di tenere in Ferrara un Magistrato, detto il *Visdomino*: il qual diritto poi si rinovò nelle Capitolazioni, che fecero col Marchese Niccolò da Este Vicario di Ferrara nell'anno 1399. quando lo assalirono, come aderente a' Carraresi di Padova, loro nemici, al riferir del Sabellico. Gli Autori delle Osservazioni asseriscono, essere state rinovate queste Capitolazioni anche nell' anno 1405. e ne riportano alcune parole tronche, senza però far motto del *Visdomino*, ma solamente dell'obbligo ingiunto al Marchese Niccolò di non far sale in Comacchio, quantunque in esse Capitolazioni, già mentovate anche da Vittorio Siri, vi sieno diversi altri particolari, come ben sanno gli Autori, e lo dimostrerò io con le Storie di Niccolò Machiavelli, e di Giammichel Bruto, dachè ora io non hò sotto gli occhi lo strumento intero, il quale per altro non solo si trova negli Archivi Estensi, ma anche in quelli della Serenissima Repubblica Veneziana, donde ne giunse la notizia al Siri. Scrive il Machiavelli (giacchè a simili Autori dobbiamo ricorrere per difender le ragioni della Santa Sede) e anche il Bruto, che nell'anno 1475. Ercole I. Duca di Ferrara pretese di non esser più tenuto a ricevere il Visdomino, e il sale da' Signori Veneziani giusta le convenzioni stipulate da' suoi Maggiori settant' anni innanzi, cioè nell'anno 1405. A questo risposero essi, che, se riteneva egli il Pole-

Sabellicus Histor. Venetæ Dec.II. lib.1. pag.1216.

Storie del Guicciardini lib.8. pag.391. ediz. del Giolito, dove per isbaglio si legge VI. invece di V.

Regesta MSS. Joannis XXII. anno II. fol.238.

Enneade IX. lib.9. pag.840.

Mercurio to.4.par.2. pag.452.

Storie Fiorentine lib.8. fogl.213. pag.2. ediz. di Firenze dell' anno 1532. presso i Giunti.

Florent. histor. lib.8. pag.397.

Polesine, *Senatus beneficio*, come dice il Bruto, doveva anche ricevere il Visdomino, e il sale. Da ciò si vede, che le convenzioni fatte co' Veneziani di non fabbricar sale in Comacchio, erano cagionate da un contratto ed obbligo antico, che gli Estensi aveano di pigliarlo da'medesimi Veneziani, e non d'altronde: e questa era la cagione, per la quale non voleano, che ne facessero fabbricare in Comacchio. Il perchè questo auvenimento nulla ha che fare con l'atto sovrano di Giulio II. Perciò i Signori Veneziani veggendosi rotta la fede, e tolti i loro diritti antichi, si ripigliarono il Polesine, e Rovigo, avendo seco unito Sisto IV. e s'impadronirono ancor di Comacchio. Ma poi il Papa fece, che lo restituissero al Duca, non già come feudo Imperiale, ma come pertinenza del Ferrarese, non meno, che Ariano, Melara, Figaruolo ed altri luoghi, conforme apparisce dallo strumento di pace seguita il dì 7. d'Agosto dell'anno 1484. tra Sisto IV. Giangaleazzo Duca di Milano, Alfonso Duca di Calabria per lo Rè Ferdinando, ed Ercole Duca di Ferrara da una parte; e dall'altra la Signoria di Venezia: le condizioni della qual pace son recitate in succinto da Pier Giustiniano, e dal Bruto. Quindi il Sabellico parlando di questi affari ben disse: NEC *id bellum* UNA *ex causa natum videri potest*: e tutte le cagioni insieme, come quelle, che aveano la radice in *antiquo fœdere*, son raccontate da Pier Marcello. Sicchè questi fatti di Niccolò, e di Ercole, Vicarj di Ferrara, non hanno alcuna immaginabile rassomiglianza con quelli di Giulio II. E se nelle Osservazioni fossero stati narrati, come realmente furono, io non avrei avuto l'impaccio di raccontargli. Dunque egli par chiaro, e manifesto, che indarno si cerchi d'intorbidare co' pretesi diritti Imperiali la sovranità della Chiesa in Comacchio, e potrei anche ridire quello, che parve strano, che io avessi detto, cioè, che *non si può ragionevolmente dubitare, che i Duchi di Ferrara non tenessero Comacchio dalla Sede Apostolica, come compreso nel Vicariato di Ferrara, e che*

Histor.Venet. lib.9. pag. 180. 182. 187. edit. Argentoratensis anni 1611.

Enneade X. lib. 7. pag.987.

Vita Principum Venetorum Cap.LXXII.

Osserv. Cap. XLVI. pag.70.

ſono tante, sì grandi, e sì forti le ragioni Pontificie, che non dee temerſi, che poſſano reſtare abbattute da niuna arte contraria.

XXXIII.

Preteſe ragioni Imperiali ſopra Comacchio nate dopo le controverſie tra Giulio II. e Alfonſo I.

Che dopo le accennate controverſie con Giulio II. ſi penſaſſe a far naſcere diritti Imperiali ſopra Comacchio per iſpogliarne la Chieſa, io lo raccolgo dalla ſerie de' fatti, e dalla Relazione o ſia Storia della ricuperazione di Ferrara, ſcritta dal Cardinal Piero Aldobrandini, che ne fu il miniſtro, dalla quale, ſcritta di ſua propria mano, io apprendo, che nel tempo, che in Faenza ſi ſtavano ſtipulando le Capitolazioni, i Miniſtri di Don Ceſare d'Eſte *tentarono di non reſtituire Comacchio alla Sedia Apoſtolica ſotto* VANO *preteſto, che non foſſe feudo Eccleſiaſtico, ma Imperiale, allegando, che il Duca Alfonſo, e* ALCUNI *de' ſuoi anteceſſori con* OCCASIONE DELL'ULTIMA GUERRA *avuta con la Sedia Apoſtolica, aveano preſa l'Inveſtitura di detto luogo dall'Imperadore, e così rinovatala di mano in mano, come ſe l'Impero foſſe ſtato il diretto padrone di quel luogo. E nello ſteſſo tempo continuando a prendere l'Inveſtitura di detta Città, come* SEMPRE *aveano fatto, dalla Sedia Apoſtolica, riconoſcendola per Superiora, Don Ceſare ſi trovava coſtretto di* RENDERE *alla Chieſa il* suo; *ma a farlo di maniera, che pretendendo l'Imperadore, che egli perciò deſſe quel luogo, che all'Impero appartenea, non poteſſe, dichiarandolo ribelle, e che aveſſe contrauvenuto agli ordini Imperiali, o pregiudicato alle ſue ragioni, privarlo, o dichiararlo decaduto degli Stati di Modana e Reggio, che da lui* PRETENDEA *riconoſcere.* Auvertaſi che i Miniſtri Eſtenſi non eſibirono già quelle loro preteſe Inveſtiture, nè il Cardinale (a cui ne giunſe la notizia affatto nuova, e impenſata) ſi curò di vederle, eſſendogli baſtata la convenzione, che Comacchio *s'intendeſſe comprenderſi ſotto la generalità del Ducato di Ferrara con parole poſte a queſto effetto, che virtualmente ciò ſignificaſſero, ſenzache ſe ne faceſſe alcuna menzione ne' Capitoli dell' Accordo.* Queſte parole

Storia MS. della ricuperazione del Ducato di Ferrara, compoſta da Pier Cardinale Aldobrandini.

role con altre si leggono pure con poco divario in principio della Scrittura del Ghini; e Francesco Angeloni porta l'estratto di quella Relazione nella Storia di Terni. Gli Autori delle Osservazioni hanno ben letto quanto adduce il Ghini dalla Storia dell'Angeloni; ma poi hanno dissimulato quanto egli riferisce più distesamente dalla Storia originale dell'Aldobrandini nella prefazione di essa Scrittura. Or chi non vede la qualità dell'origine di tutte le pretese Investiture Imperiali, che si dissero prese da *alcuni* degli Estensi, se però le aveano anche prese, il che quando pur fosse vero, elle non avrebbono avuto altro appoggio, che il falso diploma, dato al preteso Ottone da Este; e perciò sarebbono da riputarsi del medesimo valore del diploma: il quale non sarebbe mai stato finto a' tempi del Pigna, quando allora vi fossero stati veri e legittimi titoli per la Serenissima Casa Estense? Perciò quelle Investiture, quando pur anche vi fossero, sarebbono di quella conseguenza, che se qualche Feudatario Imperiale prendesse da' Papi le Investiture de' feudi Cesarei nel tempo stesso di prenderle dagl' Imperadori, suoi veri Sovrani. Dunque per confessione di Don Cesare, e de' suoi Ministri, *prima dell'* ULTIMA *guerra avuta con la Sedia Apostolica* (cioè prima di Clemente VII.) i suoi Maggiori non ebbero alcuna Investitura Imperiale di Comacchio: e dopo quel tempo non si pretese nè meno, che tutti ne avessero prese, ma solamente *alcuni*. E nè meno esso Don Cesare l'avea presa, e per conseguente nè anche Alfonso II. perchè l'Investitura di Don Cesare non fu altro, che una mera confermazione di quella *nuova*, che ottenne Alfonso II. con l'indulto speciale di nominarsi il Successore, ancorchè, per derivare da *radice infetta*, non fosse egli compreso nelle passate Investiture, come dirò nella Parte III. Oltre a ciò, nel tempo stesso que' medesimi *alcuni* tuttavia *continuarono a prender l'Investitura di detta Città, come* SEMPRE *aveano fatto, dalla Sedia Apostolica* ancora, cioè dopo la convenzione stipulata tra Paolo III. ed Ercole II. il

Storia di Terni Par. II. pag. 203.
Osservaz. Cap. LV. pag. 82.
Defensio jurium pag. 41. & in præfat. pag. 6.

Confutationes allegationum Cæsaris Estensis in fine §. 3.
Risposte del Contelori alle Scritture Estensi, in fine pag. 9. §. 3. col. 2.

il dì 29. di Gennajo dell'anno 1539. in cui si concluse, che *idem Sanctissimus Dominus Noster* INVESTIAT *solemniter & consistorialiter præfatum Ducem* (cioè Ercole II.) *de* TOTO *Ducatu cum* OMNIBUS SUIS PERTINENTIIS *& omnibus locis aliis, terris & castris contentis in Investitura Alexandri VI. & de* OMNIBUS JURIBUS *præfatæ Sedi Apostolicæ competentibus, & non aliter*, IN QUIBUSCUMQUE CIVITATIBUS *&* LOCIS *per eumdem Dominum Ducem possessis, seu* QUOVIS *modo tentis*. In queste parole (certamente non poste a caso) Comacchio, pertinenza antica del Ferrarese, si comprende o sotto que' termini TOTO *Ducatu Ferrariæ*, o sotto quegli altri *in quibuscunque* CIVITATIBUS *& locis*. Scelgano i Ministri Estensi ciò che lor piace.

PARTE SECONDA.

Si esaminano in particolare le pretese ragioni dell'Impero, e della Serenissima Casa d'Este sopra Comacchio, pubblicate nelle tre Scritture de' Ministri di essa.

XXXIV.

Cominciamento delle pretese ragioni Imperiali, ed Estensi sopra Comacchio.

FIN quì si sono distese le conseguenze de' fatti, che nelle Scritture Estensi sono confessati per incontrastabili, mentre si passano senza opposizione e risposta veruna. Or mi resta a considerare la serie, e il valore delle ragioni e de' fondamenti particolari, che si producono per la Serenissima Casa d'Este in Comacchio contra la Sovranità della Santa Sede; quantunque dalle sole cose da me dette finora si potesse abbastanza comprendere quali sieno, ancorchè io non entrassi a ragionarne di vantaggio. Già si è detto, che oggi non si arrischiano gli Autori delle Osservazioni ad appoggiare i diritti Estensi, come altre volte si è fatto, al diploma supposititio dato al preteso Ottone da Este nell'anno 854. ma che si dichiarano di abbandonarlo, dando cominciamento

to alle loro Investiture non più dall'anno 854. ma solamente dall'anno 1354. quantunque in fine delle Osservazioni, quasi pentiti d'avere abbandonato quel documento, poscia vel mettano in conto, dicendo, che *ebbero effetto le Investiture di Comacchio, date agli Estensi*, OLTRE *all'*ANTICA, *citata prima del Pigna dal Faleti.* Ma se dal citarsi modernamente Scritture, che si fingono date già novecento anni, si debba concludere, che sieno vere, io ne voglio rimettere il giudicio a chi ha fatte le Osservazioni, nelle quali si dice, che la Costituzione di Lodovico Pio, data nel nono secolo, sia falsa, quantunque citata da Leone Ostiense nell'undecimo secolo. Che io non voglio quì mettere in conto l'esser ella citata dagli Autori contemporanei e prossimi. Egli è vero, che si asserisce non potersi *pretendere, che non ci* POSSA *essere stato Ottone da Este*, e di questi fatti possibili parlasi anche altrove; ma in tanto non si può, nè si sa mostrare, che quell'Ottone vi sia mai stato: il che a noi dee bastare, perchè non si tratta presentemente di cose *possibili*: ma di cose, che realmente sieno state. Si vuole ancora, che quella falsa Investitura non fosse *una invenzione, nè una menzogna del Pigna*, e dicesi, che egli pubblicò la sua Storia ventisette anni prima della morte d'Alfonso II. avendola estratta *dalle fatiche del Conte Girolamo Faleti*, e che non avea egli *necessità di mendicare dalle finzioni una prova, che Comacchio non appartenesse alla Chiesa Romana, quando i documenti, e le Investiture il provano troppo chiaramente a chi volesse oggidì dubitarne.* Così nelle Osservazioni si va scaltramente sfuggendo il peso degli argomenti per non mostrar di cedere alla forza del vero: e frattanto ci si confessa apertamente, che l'Investitura d'Ottone Estense è favolosa; sia poi ella *una invenzione, e menzogna del Pigna*, sia del Faleti, del Ceccarelli, o d'altri, poco importa, purchè si confessi per *invenzione, e menzogna* di qualcheduno, come in realtà si confessa. E si può dir, che sia nata dopo l'anno 1555. nel quale con privilegio di Paolo IV.

Osserv. Cap. XXI. pag. 44.

Osserv. Cap. LXXV. pag. 113.

Osserv. Cap. XLVIII. pag. 72.

lo IV. da Francesco Rossi Stampator Ducale fu impresso in Ferrara l'Albero de' Principi Estensi, intitolato: *Discendenti dell'Illustrissima Casa d'Este*, senza però, che in esso Albero vi comparisca Ottone da Este, poichè comincia solamente da un Obizo, che si mette nell'anno 916. E questo Albero, di cui tornerò a parlare nella Parte III. suol ritrovarsi appiè delle Storie del Sardi della prima impressione.

XXXV.

Peso dell'autorità del Faleti, e del Pigna presso gravi Scrittori.

Egli è vero, che il Faleti nella sua Genealogia Estense fu il primiero a inserirvelo, se si vuol riguardare al tempo della pubblicazione della Storia del Pigna, che fu poco dopo, cioè nell'anno 1570. e questi nell'anno 1561. in cui dedicò al Duca Alfonso II. il suo libro degli Eroici, stampato in Venezia dal Giolito, disse, che il *Conte Girolamo Faleti farà tosto conoscere a ciascuno con l'Arbore della Casa &c.* Ma è vero ancora, che entrambi questi Scrittori furono contemporanei, entrambi amici e colleghi nella Corte di Ferrara, entrambi interessati ne' medesimi affari, ed entrambi dedicarono que' loro Scritti ad Alfonso II. Anzi il Faleti nella sua lettera dedicatoria asserisce di essere stato animato a far quanto fece dagli eccitamenti del Pigna, e che essendo ammalato consegnò a lui tutti i suoi scritti: *cui postea vi morbi gravatus omnes lucubrationes meas omnino credidi*. Però da Giovanni Beslio furono anche entrambi accoppiati insieme, come complici di un medesimo fatto nell'alterazione della verità, cagionata, come egli dice, *malis artibus Faleti & Pignæ*: e poco prima gli avea chiamati amendue *fere similes in hoc mendaciorum negocio*. Io non so, se questi possano essere gli Storici di Casa d'Este, che nelle Osservazioni s'insegna, e si ordina, che si debbano *rispettare alquanto più*. So bene, che il Beslio vi aggiunge loro per terzo anche Carlo Sigonio, il quale in questo proposito, che si sia potuto *lasciar sedurre* a scrivere cose insussistenti, come *vassallo di Casa d'Este*, non si vuol passare nelle Osservazioni. Ma il Beslio è ben egli d'altra opinione in tal affare ove lo rassomiglia al

Vera origo Hugonis Regis Italiæ pag. 74. 75.

Osserv. Cap. LXXIV. pag. 111.

Osserv. Cap. LXXIV. pag. 112.

al Faleti, e al Pigna *in hoc mendaciorum negocio*. Amendue però, ſecondo lui, deono cedere a Gaſpero Scioppio, il quale con pari felicità adottò nella Caſa Gonzaga molti di coloro, che eſſi vi aveano inſeriti nell'Eſtenſe. Ma del ſolo Sigonio udiamo, ſe il parere del Beslio ſia diverſo dal noſtro: *Sigonium*, dic' egli, *in* ERROREM TRAXIT AFFECTUS *in Hippolytum II. Cardinalem Eſtenſem*: *qui* ALIBI *etiam* PLURIBUS LOCIS *ſe* PRODIT. E dopo aver detto candidamente il fatto ſuo, così conclude: *ecce quam præſtat*, *Principes Hiſtoricis nec injuria*, *neque beneficio eſſe notos*! Or vegga chi ha fatte le Oſſervazioni, *ſe quell'incomparabile ingegno del Sigonio foſſe uomo da laſciarſi ſedurre* in queſto particolare di piacere a' ſuoi Principi. L'accennata Genealogia del Faleti fu poi anche divulgata da Reinero Reineccio appiè della ſua edizione della Cronaca d'Elmoldo, ove però egli in una Lettera a Corrado Suichel Conſigliere de' Duchi di Brunſuic, aſſeriſce, che *neque ipſa* ERRATIS *jisque* CRASSISSIMIS *caret*; il che non oſtante Elia Reusnero pochi anni dopo rimiſe fuori tutta quella medeſima Genealogia, avendola tratta dal Reineccio, ſenza far motto del giudicio, che queſti ne avea dato: e lo ſteſſo fece poi anche Girolamo Enninges, amendue d'un medeſimo carattere. Ma il Reineccio favellando in particolare di que' documenti, che nelle Oſſervazioni ſi chiamano *degniſſimi di venerazione e di riſpetto*, egli dice liberamente di ſtimargli materia PRORSUS *commenticiam & fabuloſam*, e vi porta le ſue ragioni in conſonanza al giudicio, che poi ne fu fatto dal Pignoria, dal Beslio, ed anche poco fa dal famoſo Signor Leibnizio Conſigliere della Corte d'Annover, in quella Lettera ſteſſa, che ſi allega nelle Oſſervazioni. Dice il Signor Leibnizio, che negli Alberi del Faleti e del Pigna vi è *un gran numero d'errori*. *La Storia del Pigna*, dice egli, *in riguardo degli affari vicini de' ſuoi tempi*, *merita ſtima e fede*; *ma non tanta per le coſe lontane ed antiche*, *nelle quali è caduto in molti er-*

Oſſerv. Cap.LXXIV. pag.112.

Chronica Slavorum pag. 212. 225. edit. Francof. apud Vvechelium anni 1581.

Opus genealogicum pag.391.

Theatrum genealogicum to.2. pag.112.

Oſſerv. Cap.LXXIV. pag.113.

Oſſerv. Cap.LXXIV. pag.112.

Lettera ſulla conneſſione delle due Caſe di Brunſuic, & d' Eſte. In Anover per Samuello Ammone Stampator Ducale 1695. pag.8. 9.

errori, come l'hanno osservato alcuni eccellenti Storici, tanto ne' libri dati in luce, come in diverse lettere a me scritte, nelle quali mi esortano di non istar troppo attaccato a questo Autore, in ordine a che non hanno punto prevenuto il mio pensiero. Segue indi a mostrare alcuni grossi sbagli del Pigna in cose essenzialissime toccanti la genealogia de' suoi Principi. Or dunque e come mai ci è chi pretende, che *s'impari a rispettare alquanto più* Storici somiglianti ove dicono il falso? E perchè mai non sarà lecito rifiutare i loro racconti, già rifiutati dagli altri, e poi da Scrittori interessati per le glorie Estensi, come è il Signor Leibnizio? Ma oltre al disapprovargli ove gli altri non gli approvano, egli non resta già, che debbano seguitarsi o approvarsi nel rimanente in materia di diritti sovrani, senza prima considerare, che avendo essi scritto per piacere a' lor Principi, le lor narrazioni non possono aver forza di documenti autentici per ispogliare altrui degli Stati posseduti per tanti secoli in virtù di una lunga serie di titoli incontrastabili, e certi. Il Reineccio poi non ha dubbio d'affermare più volte, che del resto della Genealogia del Faleti NUNQUAM *Annalium monumentis proditum est*. Che vi sono cose *ubi aqua haerere videtur*, e che circa l'esposto in essa non convengono fra loro *Annales & recentes Historiarum Scriptores*: il che in buon linguaggio vuol dire, che non vi apparisce fondamento di verità: e il Reineccio in dir questo riguarda sicuramente le cose de' secoli precedenti all'undecimo. Questo Scrittore non meno, che il Signor Leibnizio, era Tedesco, dedicò quell' opera a un Principe di Brunsuic, nè lo mosse certamente a così scrivere altro spirito, che quello della verità, da cui son mosso ancor io, e non da *altro segreto fine* sognato nelle Osservazioni. E se egli per semplice studio erudito potette scrivere in tal guisa in un libro dedicato ad un Principe, da lui creduto di una medesima origine con gli Estensi, io non so perchè altri nol possa fare ove si tratti di necessaria difesa

Osserv. Cap. LXXIV. pag. 111.

Osserv. Cap. LXIX. pag. 101.

in

in materia così importante, come ſono le ſovrane ragioni della Santa Sede intorno alle ſue Città, per dimoſtrare, che i Marcheſi d'Eſte dall'anno 854. non poſſono mai eſſere ſtati Signori e Principi di Comacchio, come ſi pretende in iſcritture antiche e moderne, a penna e in iſtampa. Gli Autori, che da me furono addotti, non ſono mai (che io ſappia) ſtati ripreſi *d' avere incontrata o cercata ogni occaſione di far comparire la Sereniſſima Caſa d'Eſte diverſa da quello, ch' eſſa da tanti ſecoli è ſtata, ed è nella opinione del mondo*, ſiccome ſenza alcun fondamento ſi reputa eſſere ſtato il fine dell'altra Scrittura, ladove evidentemente tutto il contrario ne riſulta, cioè a dire, che non ſi è voluta *far comparire*, ſenon per quell'antica e glorioſa Famiglia, che la *fecero comparire* gli antichi e famoſi Scrittori [a] Giovanni da Naone, e il [b] Monaco Anonimo di Santa Giuſtina; e poi [c] Bernardino Scardeone, e ciò che più importa, Giambatiſta Giraldi, vaſſallo, e Segretario del Duca Ercole II. il qual Giraldi ſcriſſe il medeſimo, che da me, e dagli accennati Autori fu ſcritto. E lo ſcriſſe in un libro impreſſo in Ferrara nella Stamperia Ducale di Franceſco Roſſi, e dedicato al ſuo Principe ſteſſo: in cui dopo aver noverate le varie opinioni intorno all'origine de' Principi Eſtenſi, come quella di chi gli trae da Noè, di chi gli deriva da' Trojani, e di chi ne fa autore un Azzo Tedeſco, egli poi con le ſeguenti parole vi mette in quarto luogo la mentovata opinione, tenuta dallo Scardeone, e da altri: ALII *in Italia ipſos apud* EUGANEOS PRIMUM ORTUM *accepiſſe affirmant*. Laonde in chi ha ſcritte le Oſſervazioni forſe non dovea cagionare ſegni di sì gran maraviglia il rammemorarſi una opinione già vecchia, pubblica, e approvata da' medeſimi Scrittori Eſtenſi; tanto è lontano, che eſſi non la riputaſſero glorioſa, e onorifica per quella Sereniſſima Caſa, e che *de' moltiſſimi Scrittori, che di eſſa hanno trattato*, NIUNO *aveſſe prima d'ora* SCOPERTO *il pregio di queſta ſua Cittadinanza di Padova*: il qual pregio non era certamente ordinario, conſiſtendo nell' eſ-

Oſſerv. Cap. LXIX. pag. 101.

a *MS. De Conſtructione urbis Paduæ libro 6. qui eſt de generatione aliquorum Civium.*

b *Scriptores Germanici Urſtiſii pag. 583.*

c *Antiquit. Patavii pag. 270. 272.*

De Ferraria & Ateſtinis Principibus pagina 8.

Oſſervaz. Cap. LXX. pag. 102.

Vedi pag. 40.

essere una delle *quattro famiglie più segnalate, e potenti* di essa Città, due delle quali, cioè la Carrarese, e quella da Onara oltre all'Estense, furono Signore di Città e di Stati: e quando poi questa medesima cosa era stata già, come ho detto, divulgata per lo addietro da Giovanni da Naone, dal Monaco di Santa Giustina, dallo Scardeone, dal Giraldi, e poi anche a' dì nostri dal Cavalier Sertorio Orsato nel Catalogo, che si legge appiè della sua Storia di Padova, quivi stampata nell'anno 1678. e dedicata alla Serenissima Repubblica Veneziana; benchè nel resto egli segua i racconti del Pigna. Or lascio pensare ad altri, se il valersi della concorde testimonianza di tali, e tanti Scrittori sia *un prorompere in pellegrine proposizioni*, e un essere *precipitoso giudice*. E quì dirò con le parole usate fuor di luogo e tempo nelle Osservazioni: altri pur *vegga, se sarebbe ingiusta qualche indignazione contra la compiacenza di chi* oggi scrivendo in favore di un Principe, il quale si pregia di essere ascritto all'eccelsa Nobiltà Veneziana, ha voluto rinovare contro a quella gloriosa Repubblica la taccia famosa e capitale dell'Autore dello Squittinio con asserirla fondata da' Padovani, per *isminuire* (quì ci và la frase delle Osservazioni) *col mezzo delle stampe, e senza necessità il lustro* della sua libertà originaria, non ostantechè la medesima taccia fosse stata pienamente repressa dall'insigne Scrittor Veneziano Niccolò Crasso.

Osserv. Cap. LXXIV. pag. 111.

Cap. LXXV. p. 114.

Osservaz. Cap. LXX. pag. 102.

Squittinio della Libertà Veneta Cap. 1.

Osserv. Cap. LXXIV. pag. 111.

Nota in Rempublicam Venetam Donati Jannotii pag. 338. edit. Elzevirii.

Dalle cose dette si può riconoscere, se *niuno* prima di noi abbia parlato di quella *Cittadinanza Padovana*, come si asserisce nelle Osservazioni, dove con tutte quelle gagliarde espressioni, che vi si gittano in mezzo, non si è poi nè anche potuto mostrare, che prima dell'anno 1195. vi sieno stati tutti quei *sette* Azzi Estensi, pubblicati dal Faleti, e dal Pigna. I sopraccitati Autori, tranne il primo di essi, son tutti stampati; onde qual bisogno ci era di consigliarsi ben *con le Storie, e di sapere ciò, che esista negli Archivi altrui* innanzi di scrivere dietro a tali testimonianze le cose

Vedi pag. 42.

Osserv. Cap. LXXI. pag. 105.

già ſcritte? alle quali a torto ſi dà il nome di ***deciſioni troppo nuove e pellegrine***, quando ſono coſe già divulgate più, e più volte con le pubbliche ſtampe da varie penne, non punto ſoſpette, nè mai ſinora, in queſto particolare, da alcuno biaſimate, o ripreſe. Il perchè ragionevolmente dee parere aſſai ſtrano, che ſi voglia tacciare chi non *ſenza* grave ***neceſſità*** ha ſtimato convenevole ſeguitar la ſtorica opinione già divulgata da' ſuddetti Scrittori, i quali in ciò furono lontaniſſimi da qualunque fine degno di riprenſione. Nè ſenza dubbio ci ſarebbe ſtato biſogno veruno di parlare di queſta materia per lo paſſato, e preſentemente aſſai meno, quando gli altri aveſſero voluto aſtenerſi, conforme doveano, dal porre in campo que' loro titoli della più remota antichità Eſtenſe, come fondamenti, e ragioni di gran forza per iſpogliare la Sede Apoſtolica de' ſuoi Stati, il legittimo dominio de' quali ella moſtra giuſtificato di ſecolo in ſecolo, quantunque non foſſe punto obbligata a moſtrarlo. Per altro non mai ſi negò, che la Sereniſſima Caſa d'Eſte non aveſſe quanta antichità può avere ogni altra gran Caſa d'Europa; anzi ciò chiaramente affermoſſi nel chiamarla PRINCIPALISSIMA ***nell'Italia già da ſei ſecoli addietro***. Ed è molto ben noto agl'intendenti di queſte materie, che *ſei ſecoli* di continuata grandezza, e antichità ſignorile non ſono già coſa ordinaria, non dico fra gl' Italiani, ma in qualunque altro paeſe. E poi nè anche nelle Oſſervazioni ſi è potuto con le memorie certe, e ſicure andare più là dell'undecimo ſecolo, nè paſſare i *ſei ſecoli*, da me accennati; ſiccome nè anche ha potuto paſſarvi il Signor Leibnizio, ivi nelle Oſſervazioni allegato: il quale di vantaggio diſcordando nelle coſe dell'undecimo e del duodecimo ſecolo dagli Storici Eſtenſi, viene ſenza altro a condannargli d'aver fondati i loro racconti in documenti favoloſi; ed a concludere, che da quel tempo in sù le iſcrizioni, i diplomi, e gli Autori, che ſi allegano nella Genealogia del Faleti, non ſono prove da farne caſo. Che quando poi

Oſſerv. Cap. LXXIV. pag. 111.

Vedi pag. 40.

Lettera ſulla conneſſione delle Caſe di Brunſuic, e d'Eſte pag. 9. 10. 14. 15.

Præfatio ad Scriptores Brunſuicenſes pag. 3. in fine.

poi si voglia salirvi per via di conghietture, ognuno ben sà quanto elle vagliano in questi affari. Nè di vero dovrebbe parere *strano* a coloro, i quali a' documenti della Santa Sede danno il nome di *rancidi*, e *logorati*, di *vecchie erudizioni*, di *anticaglie*, e *pretensioni scadute*, che poi altri ancora per indispensabil bisogno di difendergli contra le Scritture Estensi antiche, e moderne, fosse appunto entrato in ragionamento di simili cose *rancide*, e *logorate*, dalle quali si vuol trarre argomenti da impugnare i diritti Romani, senza far caso, che elle sormontino la notizia de' fondamenti più certi a noi pervenuti. E tanto meno ciò dovrebbe parere *strano* a chi può conoscere, che somiglianti dispute non *isminuiscono il lustro* altrui, e che ancora senza una tale necessità, qual fu la nostra, ciò accade giornalmente nella Repubblica Letteraria per semplice controversia erudita, senza scandalo di chichè sia. Così fece gli anni addietro Gianluigi Scenleben, vassallo Austriaco, Annalista, e Arcidiacono della Carniolia inferiore, mentre nel suo volume dell' Augustissima Casa d'Austria, che pure è la maggiore del Mondo, per aver prodotti sedici tra Imperadori, e Rè de' Romani, egli raccoglie ed esamina venti opinioni intorno alla sua origine, tutte diverse fra loro, senza guardarsi dal confutarle tutte con lo stabilirne una nuova, e con dedicar l'Opera stessa al glorioso Imperador Leopoldo; tanto fu egli alieno dal riputare di doverne, o poterne esser ripreso! Ed altrettante ancora, se non più opinioni sarebbe facile il raccorre intorno alla Serenissima Famiglia Estense, portando seco tal pregio le Case grandi d'aver incerta l'origine, e di lasciare altrui largo campo di favoleggiarvi: *conduntur remotiora Familiarum insignium capita intra nubes* INCOMPERTÆ *vetustatis*, dice il Signor Leibnizio in questo stesso proposito nostro. Anzi lo Scenleben ha rigettata anche la discendenza dell'inclito Sangue Austriaco dalla celebratissima schiatta Anicia di Roma per via de' Pierleoni: della qual discendenza pregiavasi

Osservaz. Cap. LXII. pag. 92. 93. Cap. LXIII. p. 93. Cap. LXV. p. 96.

Osservaz. Cap. LXX. pag. 102.

Jo. Ludovici Schönleben Dissertatio de prima Origine Augustissimæ Domus Austriacæ, edita Labaci anno 1680.

In præfatione ad Scriptores Brunsuicenses pag. 3.

vasi l'Imperadore Massimigliano I. al riferire del Giovio, e intorno a cui scrisse un intero volume Giovanni Seifrido, dedicandolo a Ridolfo II. E quantunque Pier Lambecio Bibliotecario Imperiale avesse ripreso lo Scioppio, come di grave delitto per essersele opposto, nulladimeno lo Scenleben non ebbe riguardo veruno di confutarla espressamente. Anzi attesta, che avendo mostrato il sistema dell'opera sua all'Arciduca Leopoldo Guglielmo, ne ottenne l'approvazione: *cujus quidem*, dic'egli, *titulos probavit, & ut opus prosequerer hortatus est, quod etiam spero non displiciturum Augustissimo nostro Cæsari Leopoldo*. Ma passiamo a cose di maggiore importanza.

Elogia virorum bellica virtute illustrium lib. 5. p. 237. edit. Basileensis anni 1575. apud Pernam.

Bibliotheca Cæsarea to. 1. pag. 50.

Schonleben Dissertatio pag. 41.

XXXVI.

Comacchio non mai appartenente al Reame d'Italia, ma sempre compreso nell'Esarcato; e perciò proprio della Santa Sede.

Si vorrebbe far credere nelle Osservazioni, che Comacchio nell'anno 809. in cui tentarono i Greci di torlo alla Chiesa, come si disse nella precedente Scrittura, fosse Città del Reame d'Italia, e non già dell'Esarcato; e si crede di provarlo con l'asserire, che i Greci aveano allora guerra contra i Franchi, e contra Pippino Rè d'Italia, e non già contra i Papi: quasichè i Greci in quel tempo non fossero ugualmente nemici de' Papi, che de' Franchi e di Pippino, a cui Carlo Magno suo padre nel dare il Reame d'Italia, avea imposto il carico di protegger la Santa Sede; talchè in virtù de' patti stipulati e giurati da entrambe le parti, di che ragionerò in fine, Pippino era in debito di difender la Chiesa e i Pontefici; tanto più poi, che si trattava del comune pericolo. E quantunque il presidio di Comacchio fosse stato eziandio di Pippino, come suppongono gli Osservatori, di quì non ne verrebbe nulla in prò loro, perchè il semplice presidio non è indizio di sovranità, come si è mostrato nella Scrittura sopra gli affari di Parma e Piacenza. E non solamente in questo secolo nono, ma nè anche nel decimo vi ebbe Comacchio punto che fare col Reame d'Italia, il che si prova con un diploma estratto dall'Archivio della Chiesa di Modana, e pubblicato dall'Ughelli. Quivi nell'anno 947. il Rè

Osservaz. Cap. X. pag. 21.

Vedi pag. 7.

Ital. Sacr. tom. 2. pag. 128.

Rè Lotario dona a Guido Vescovo di Modana, allora suo partigiano, tutto quello, che esso Rè tenea di sua ragione entro il Contado di Comacchio: RES JURIS NOSTRI *positas in Comaclensi Comitatu*. Ora queste cose non le avea già egli, come Principe sovrano di Comacchio, nè come Rè d'Italia; ma bensì come privato, e come cose allodiali, venutegli per eredità; poichè dianzi erano state di una certa Vitaliana: *quæ* FUERUNT JURIS QUONDAM *Vitalianæ, relictæ quondam Joannis Archidiaconi*. E le medesime cose non consisteano già elle in tutto il Comacchiese; ma solamente in alcuni terreni, e saline particolari: SCILICET *mansionem & curtem & salinas & quicquid illius* JURIS *fuit, &* PROPRIETARIO *ordine diebus vitæ suæ* POSSEDIT. Laonde Lotario non avea maggior diritto sopra que' beni, di quello, che ne avesse avuto Vitaliana. Quindi egli protesta di donargli a Guido nella guisa stessa, che erano stati di quella donna: *prædictas res igitur* JURIS NOSTRI, *in Comaclensibus finibus positas*, SICUT FUERUNT JURIS *quondam Vitalianæ*, *a* NOSTRO JURE *&* DOMINIO *in præfati Vidonis venerabilis episcopi* JUS *&* DOMINIUM *omnino transfundimus & delegamus*. Se dunque il Rè Lotario non ebbe nel Comacchiese altro, che alcuni beni allodiali, ne viene per conseguenza, che quella Città col suo contado non apparteneva al Reame d'Italia, ma ad un altro Principato: e che d'altri non era, che della Sede Apostolica. E di fatto essa Città fu riputata maisempre dell' Esarcato, col territorio della cui capitale, cioè di Ravenna, fu, ed è tuttavia confinante. Quindi Agnello nelle Vite di quegli Arcivescovi, ultimamente uscite in luce dalla Biblioteca Estense, racconta, che Sergio, il qual visse a'tempi di Stefano II. JUDICAVIT *a finibus Perticæ totam Pentapolim: & usque ad Tusciam: & usque ad mensam Walani* VELUTI *Exarchus sic omnia disponebat, ut soliti* SUNT MODO *Romani facere*. Il porto di Volana quì mentovato, sta di là di Comacchio, a cui egli appartiene; onde chiaramente

Liber Pontificalis par. 2. pag. 430.

mente si vede, che la Città stessa, situata di quà dal porto, era inclusa nell'Esarcato, e nelle contrade, che Sergio governò, come Vicario ed Esarco: JUDICAVIT *veluti Exarchus*. Il verbo *judicavit* non significa altro, che un semplice governo, poichè in que' secoli barbari le voci *Judex*, *Comes*, e *Consul* erano sinonimi dinotanti coloro, che aveano l'uficio personale di *governatori*. Chiama Agnello il porto di Volana *mensam*, che vuol dir *patrimonio*, perchè nel secolo nono, in cui egli visse, e ne' seguenti ancora, si pretendea, che quel porto appartenesse alla Chiesa di Ravenna, come si trae da varj strumenti, co' quali da quegli Arcivescovi ne furono investiti gli Abati della Pomposa: gli uni e gli altri soggetti all'alto dominio della Santa Sede. E dice Agnello, che Sergio governò l'Esarcato nella guisa, che nel tempo di esso Agnello il governavano i Romani, *ut soliti* SUNT MODO *Romani facere*; perchè allora l'Esarcato non era più in governo di quegli Arcivescovi, ma de' Romani, deputati da' Sommi Pontefici. Per la qual cosa da questo passo d'Agnello non possono ritrarre alcun frutto gli Osservatori, comechè cerchino di spiegarlo a lor modo; imperciocchè se l'Arcivescovo Sergio governò l'Esarcato, ei governollo come Vicario, e per indulto e concessione del Sommo Pontefice: *id ab initio indulgente Romano Pontifice factum non dubito*, scrive il Padre Abate Bacchini sopra quel luogo d'Agnello. E benchè questo Autore scismatico, e pien d'odio contra la Santa Sede abbia ciò maliziosamente taciuto, ne parla però quanto basta Adriano I. nella Lettera LIV. del Codice Carolino, scritta a Carlo Magno contra Leone successore di Sergio, in occasione, che egli si era usurpate varie Città dell' Esarcato, e Comacchio ancora, pretendendo di ritenersi il tutto, come avea fatto Sergio: al quale però ne fu poscia levato il governo da Stefano II. come da supremo Signore dell'Esarcato. Quindi si duole Adriano della baldanza di Leone, perchè ritenga *in sua potestate* quelle Città della

Cangius in Glossario.

Cangius ibidem.

Osservaz. Cap. VI. pag. 15.

Pag. 437.

Chiesa, le quali al tempo di Desiderio esso Pontefice sovranamente signoreggiava: *ea, quæ* POTESTATIVE *temporibus Langobardorum detinentes,* ORDINARE, *ac* DISPONERE *videbamur, nunc temporibus vestris* (cioè di Carlo Magno) *a* NOSTRA POTESTATE, *impii atque perversi* (cioè Leone) *qui vestri, nostrique existunt æmuli,* AUFERRE *conantur. Et ecce improperatur nobis a pluribus nostris inimicis, exprobrantes nos & dicentes: quid vobis profuit quod Langobardorum gens est abolita & Regno Francorum subjugata? Et ecce jam nihil de his, quæ promissa sunt, adimpletum est. Insuper & ea, quæ* ANTEA *beato Petro* CONCESSA *sunt a sanctæ recordationis Pippino Rege, nunc ablata esse noscuntur.* Mentre dice il Papa, che tenea Comacchio, e l'altre Città dell'Esarcato *potestative*, prima dell'Arcivescovo Leone, vuol dire, che le tenea *cum omni potestate, ac imperio, jurisdictione & dominio*, siccome con molti esempj spiega quella voce il Ducange. Indi protesta Adriano di voler sovranamente disporre del medesimo Esarcato in quella guisa, che ne avea notoriamente disposto il Pontefice Stefano, a cui era egli stato dato da Pippino: *cui & ipse Exarchatus traditus est; ita & nostris temporibus eum* SUB NOSTRA POTESTATE DISPONERE, *atque* ORDINARE VOLUMUS. *Et* OMNES *in hoc cognoscere possunt qualem* POTESTATEM *ejus Beatitudo in eandem Ravennatium urbem &* CUNCTUM *Exarchatum habuit: qui etiam Archiepiscopum Sergium exinde* ABSTULIT, *dum contra ejus voluntatem spiritu superbiæ nitebatur.* Segue a dire Adriano, che esso Stefano disponea con sovrana indipendenza degli affari dell'Esarcato con l'inviarvi i governatori, e i giudici, e con lo spedirvi gli ordini necessarj: *etenim ipse noster prædecessor* CUNCTAS *actiones ejusdem Exarchatus ad peragendum* DISTRIBUEBAT, *&* OMNES ACTORES *ab hac Romana urbe* PRÆCEPTA *earundem actionum* ACCIPIEBANT. *Nam &* JUDICES *ad* FACIENDAS JUSTITIAS *omnibus vim patientibus, in eadem Ravennatium urbe residentes, ab hac Romana urbe*

Cangius in Glossario.

urbe direxit: i quali poi esso Adriano va nominando, e termina finalmente con inculcare a Carlo Magno, che a lui sottopponga l'Arcivescovo Leone: *ut a nobis*, dic'egli, CUNCTUS *Exarchatus* DISPONATUR, *sicut sæpefatus domnus Stephanus Beatissimus Papa temporibus sanctæ memoriæ genitoris vestri domni Pippini* DISPONERE *visus est*. Dell'ampiezza e de' termini dell'Esarcato io non parlerò in questo luogo per non ridire quanto ho già detto altrove intorno agli affari di Parma, e Piacenza. Dico bensì, che questo parlar d'Adriano egli è un parlare con gran franchezza, e con gran sicurezza delle proprie ragioni, massimamentechè non si trattava già egli di cose *rancide* e oscure; ma di fatti recenti, e allora notorj ad ognuno, come dinotano quelle parole *omnes in hoc cognoscere possunt*: il che non è altro, che un allegare le attestazioni di tutti quelli, che in quel tempo viveano. E per provar di vantaggio, che Comacchio sia stato maisempre riputato per Città dell'Esarcato, basti auvertire, che Anastasio narrando le usurpazioni fatte alla Chiesa da Desiderio Rè de' Longobardi, asserisce, che egli avea occupato *Ducatum Ferrariæ seu Comaclum* DE EXARCHATU *Ravennate*. E che altro mai vuol dir questo, senonchè Comacchio era dell' Esarcato, DE *Exarchatu Ravennate*? Lodovico Pio nella sua Costituzione, che dianzi si è giustificata, e difesa, dice di confermare a Pasquale *Exarchatum Ravennatensem sub integritate* CUM URBIBUS, *civitatibus*, *opidis*, *castellis*, *quæ piæ recordationis domnus Pippinus Rex ac bonæ memoriæ genitor noster Carolus Imperator Beato Petro Apostolo & prædecessoribus vestris jamdudum per donationis paginam* RESTITUERUNT; e poi immediatamente spiegando con la particola, *hoc est*, quali erano quelle Città dell'Esarcato, vi mette *Ferrariam*, *Comaclum*: il che appunto con le medesime parole fu poi ridetto anche da Ottone il Grande nell' anno 962. e da Arrigo il Santo nell'anno 1014. Onde è cosa indubitata, che chi dice *Esarcato*, dice anche

In Hadriano I. pagina 144.

Comacchio. Nella deſcrizione del Cardinal Anglico ſi annovera Comacchio fra le Città della *Romagna*, detta anticamente *Romania*, poi *Romandiola*: il qual nome ne' tempi baſſi rimaſe alla provincia, di cui fu capo Ravenna, reſidenza degli Eſarchi; imperciocchè allora i Greci davano il titolo di *Romania* all'Eſarcato, come il davano alle dipendenze dell' Impero d'Oriente per cagione di Coſtantinopoli, detta da lor *Nuova Roma*. Quindi con molta ragione Lodovico Veſcovo Magaloneſe, Luogotenente di Franceſco Arciveſcovo di Narbona, Camerlingo di Martino V. nella già mentovata Commiſſione, data a Delfino Abate di Caſanova per la collezione de' diritti, frutti, e rendite delle Città della Romagna, e dell'Eſarcato, gli nomina diverſe Città, e tra queſte *Comacchio*, le quali avea trovato, che ne' regiſtri Camerali erano incluſe nell'Eſarcato: *ſub Exarchatu prædicto exiſtentes comperimus*. E poco dopo, Flavio Biondo Segretario d'Eugenio IV. annovera pure Comacchio fra le Città dell'Eſarcato; e poi anche Enea Silvio Compendiatore delle Deche del Biondo. Reſta dunque fuor d'ogni dubbio, che Comacchio fu ſempre tenuto per Città dell'Eſarcato, e che nelle Oſſervazioni non ſi è avuta ragione di dire, *non eſſere coſa tanto certa, che Comacchio foſſe Città o Terra dell'Eſarcato; ma che era piuttoſto parte del Regno d'Italia, che Città dell' Eſarcato*. Nelle medeſime Oſſervazioni in propoſito d'Agnello ſopraccitato ſi leggono queſte parole: *ſe le vite degli Arciveſcovi di Ravenna non foſſero ſtate mutilate alcuni ſecoli ſono (non ſaprei dire per ordine di chi) ci ſarebbono ſapere altre particolarità intorno al dominio dell'Eſarcato ſotto i Carolingi*. Il Padre Abate Bacchini divulgator di quel libro ſcrive in tal guiſa nella prefazione: *codex ab indocto amanuenſi ex apographo alicubi mutilo circa initia ſæculi XV. deſcriptus eſt*. Sicchè non il codice della Libreria Eſtenſe, ma l'antico eſemplare, donde già 300. anni fu copiato quel codice, già era *mutilato*. Perciò è vana quella miſterioſa pa-

Cangius in Gloſſariis Latino & Græco.

Dec. II. lib. I. p. 152. edit. Baſileenſis Frobeniana anni 1559.

Operum pag. 188. edit. Baſileenſis Henricpetrina ann. 1571.

Oſſervaz. Cap. IV. pag. 11.

Cap. X. pag. 21.

Cap. XXIII. p. 41.

Cap. VI. pag. 15.

Pag. 19.

Digitized by Google

parentesi: *non saprei dire per ordine di chi*, mentre quella *mutilazione* potette accadere senza *ordine* altrui in quella guisa, che frequentemente s'incontrano i codici *mutilati* per qualche accidente: imperciocchè anticamente riducendosi gli esemplari ad un solo, tutte le copie, che da questo vi si traeano, necessariamente portavano il difetto del medesimo primo esemplare, dal quale erano tratte. E chi mai potea dar *ordine*, che il libro d'Agnello si mutilasse *alcuni secoli sono*, in tempo, che le ragioni della Chiesa sull'Esarcato eran chiarissime? e che vi si lasciassero poi tante altre cose empie, e bugiarde contra i Pontefici, quante son quelle, che vi riconosce la sincerità religiosa del dotto Padre Abate Bacchini? Nella Biblioteca Vaticana si trova un esemplare d'Agnello, scritto da Giampier Ferretti Ravennate, Vescovo di Lavello; ma, per quanto intendo, assai più *mutilato* e mancante, che non è il codice Estense. E non potrebbe già darsi il caso, che il libro fosse stato *mutilato* da'nemici di Roma nelle cose favorevoli alla Santa Sede, e contrarie alle altrui pretensioni in materia dell'Esarcato, nate dopo i tempi d'Agnello; giacchè finalmente quel libro è a noi pervenuto daltronde, che da Roma, e giacchè in esso vi si leggono tante cose contro di Roma, pienamente confutate dall'Abate Bacchini?

XXXVII.

Testamento d'Almerigo Marchese, favorevole a' diritti della Santa Sede, e non agli Estensi.

Dopo essersi condannate parte per *nulle*, ed *invalide*, e parte per *false* tutte le restituzioni, donazioni e dichiarazioni fatte alla Santa Sede da Pippino, da Carlo Magno, da Lodovico Pio, e da' seguenti Imperadori fino all'anno 947. si vien poscia nelle Osservazioni a concludere, che innanzi a quel tempo i Pontefici non furono padroni dello Stato, che ora posseggono, ma che furono sempre meri Vicarj Imperiali. Nè hanno pensato gli Autori in dir questo, se si debba a simili divisamenti il nome, che essi hanno voluto dare agli altrui, cioè di *decisioni troppo nuove*, *e pellegrine*. Questa materia, la quale da essi è stata posta in primo luogo della loro Scrittura, come se fosse la più importante al loro affa-

Osserv. Cap. LXXI. pag. 105.

affare, sarà posta da me nell'ultimo, come la meno importante di tutte le altre, se si riflette alla insussistenza di essa. Ora intanto andrò considerando quello, che ivi si va dicendo del solo Comacchio dopo i tempi del Sommo Pontefice Giovanni VIII. la cui reale ed assoluta Sovranità in quel luogo, già è stata da me ristabilita, e difesa contra le cavillazioni contrarie. Dunque nelle Osservazioni lasciatosi a parte Giovanni VIII. si adducono alcune parole tronche del Testamento di un certo Almerigo Marchese, il qual vi nomina *res nostras, quas in nostro territorio Comaclo habere visi sumus*: e poi soggiungono, che Almerigo *riconosce per cosa propria il territorio, o sia il contado di Comacchio*. Io non so per verità, come mai ad uomini cotanto eruditi e versati nelle cose loro, sieno cadute in pensiero illazioni sì violente e sforzate, e per valermi de' loro termini, come abbiano potuto *prorompere in così pellegrine e strane proposizioni*. Nomina Almerigo *res nostras*, le quali ha ne' suoi terreni di Comacchio, *in* NOSTRO *territorio Comaclo*: dunque tutto il territorio, e il contado della Città di Comacchio era suo proprio! Dunque non lo avea dalla Sede Apostolica! L'Autore della terza Scrittura vi dice assai più; cioè, che quell'Almerigo era Marchese d'*Este*, e che non già il solo territorio e contado, ma che Comacchio stesso era suo. Nella Scrittura di Vienna questo Almerigo Marchese si chiama pure *di Casa d'Este*, e si afferma con gran sicurezza, che il *territorio di Comacchio era suo*. E pure son questi gli Autori, che ci hanno detto, che nell' intendimento de' vocaboli de' tempi bassi *facilmente si prendono degli abbagli*. Che non bisogna *prendere tutte le parole in rigore*. Che l'espressioni *concepite in barbaro latino* deono avere diverso significato da quello, che hanno. Che *donatio* non vuol dir *donazione*, e che *restitutio* non vuol dir *restituzione*? Se così è, poteano ben riflettere, che *territorium* nel Testamento del Marchese Almerigo potrebbe non esser lo stesso, che *universitas agrorum intra fines cujus-*

Osservaz. Cap. XV. pag. 28.

Osserv. Cap. LXXIV. pag. 111. in fine. Cap. LXXV. p. 113. in fine.

Altra Lettera pag. 7.

Risposta per il diritto Imperiale pag. 14.

Osservaz. Cap. VII. pag. 16. Cap. XIII. p. 23. Altra Lettera p. 19.

Osservaz. Cap. III. pag. 8.

cujusque Civitatis, come Pomponio Giureconsulto difinisce il territorio delle Città: ouvero *qua patet judicis cujusque jurisdictio*, secondo Antonio Goveano. Ma ivi potrebbe essere *ager*, *possessio*, *prædium*: tanto più, che in tal senso quella voce vien presa sovente ne'tempi bassi, come si può vedere nel Glossario del Ducange. Ma basta leggere quelle sole parole, che ci hanno riferite del Testamento d'Almerigo, per comprender subito, che ivi non si parla d'altro, che de'poderi proprietarj, che egli avea nelle contrade di Comacchio.

De verbor. signific. L. 239. §. 8.

Lib. 2. de Jurisdict. ad L. 20. Operum pag. 46.

XXXVIII

Sovranità della Chiesa in Comacchio, mostrata col Testamento d'Almerigo Marchese, e anche poco dopo il medesimo Testamento.

Nulladimeno però, diamo, che Almerigo abbia parlato di tutto il territorio, e della Città stessa: e qual fondamento si avrebbe mai per mostrare, che egli non fosse stato Governatore della Santa Sede, ma dell'Impero, quando noi abbiamo, che innanzi e dopo il tempo, in cui fu rogato quel Testamento, i Pontefici ne sono stati riconosciuti per assoluti e diretti Signori? Ma quello, che è più importante, e come si prova egli, che Almerigo fosse di Casa d'Este, se il Testamento nol dice? Anzi in esso vien detto il contrario, chiamandosi egli: *ego bonæ memoriæ Almericus Marchio de Civitate Mantua*: se era di Mantova, non era d'Este. Ora in quel Testamento, che per buona ventura ho letto ancor io, ma tutto intero, Almerigo con Franca sua moglie lascia la maggior parte del suo al Vescovado di Ferrara, e fa menzione delle masse, *quæ a Sancta Romana Ecclesia sunt emancipatæ*; segno evidente, che la Chiesa Romana vi avea dominio nel rimanente di quelle contrade. Ma che Comacchio non fosse proprio del Marchese Almerigo, si trae chiaramente dalla serie del Testamento, nel quale disponendo egli di tutti i suoi beni proprj, ivi da lui espressamente nominati, col lasciarne erede principale la Chiesa di San Giorgio di Ferrara, non dice poi di lasciar ad alcuno la Città di Comacchio, ma solamente *res* NOSTRAS, *quas in territorio nostro Comaclo habere visi sumus*, segno pure evidente, che Comacchio non era suo proprio, e che egli non per altra cagione chiama

MSS. Peregrini Prisciani.

chiama *noſtro* il territorio, ſe non perchè vi avea i ſuoi beni allodiali, mentre per quanto riſulta dal medeſimo Teſtamento, egli tenea Comacchio non meno, che il rimanente di quelle contrade limitanee non altramente, che come *Governatore* della Santa Sede, ſecondo la nozione affiſſa in que' tempi alla barbara voce *Marchio*. Egli dice ancora di laſciare *omnes Inſulas maris Adriatici ad monaſterium Sancti Apollinaris*: le quali Iſole, giuſta l'oſſervazione di Pellegrino Priſciano, erano tra il mare, il Pò vecchio, e Maſſa Fiſcaglia: nel qual tratto egli nota, *Comacli oram omnem Inſulis repletam tunc temporis etiam fuiſſe, mari liberiori acceſſu loca ea omnia aggrediente*. Indi ſegue a moſtrare, che Leone VIII. nella Bolla al moniſtero d'Aula regia nomina alcune di queſte Iſole *maris Adriatici*. Altre ne nomina pure Girolamo Roſſi, ed altre Aleſſandro Sardi, il quale oſſerva, eſſere ſtate comunemente appellate *Maſſe*. Io ho voluto ciò auvertire, affinchè queſte Iſole *maris Adriatici* laſciate da Almerigo Marcheſe al moniſtero di Santo Apollinare, non ſi prendano per le Iſole Veneziane, le quali non ſono mai ſtate in governo di alcun Marcheſe. Nè ſomiglianti laſci, e diſpoſizioni teſtamentarie del ſuddetto Almerigo toglieano già in guiſa veruna l'alto dominio della Santa Sede. Quatordici anni dopo queſto Teſtamento d'Almerigo, Ottone I. non riconoſce egli, che Comacchio è della Chieſa? E due anni dopo il riconoſcimento d'Ottone I. non dice Leone VIII. ancor egli *in territorio,* NOSTRO *Comacli*? Il Teſtamento ſi dice dato *anno Pontificatus Domno noſtro Agapito ſummo & univerſali Papa in Apoſtolica ſacratiſſima beati Petri Apoſtoli Domini Sede II*. (ne' MSS. del Priſciano ſi legge per errore XII.) *ſicque imperante Domno noſtro Ugo & Lothario filio ejus anno viceſimoſecundo, octavodecimo, die menſis Julii, Indictione ſexta. Ferrariæ*: i quali caratteri cronologici corriſpondono all'anno volgare 948.

Hiſtoria MSS. Ferrarienſes lib. I. c. 22.

Hiſtor. Ravennates lib. V. pag. 253. 273. edit. II.

Origine MS. del Ducato di Ferrara num. 26. 27. 32.

Gli

XXXIX.

Estensi non signoreggiarono Ferrara prima del secolo decimoterzo. Luogo della Cronaca Vingartese interpolato. Confusione dell' undecimo secolo ne'nomi delle Famiglie.

Gli Autori delle Osservazioni sono stati più sinceri del [a] Pigna e degli altri Ministri Estensi loro colleghi in non chiamare questo Almerigo di Casa d'*Este*, siccome non lo chiamò nè anche il Prisciano: quando però esso [b] Pigna in un altra sua Opera, da lui scritta poco prima della Storia, avea detto e confessato, che *Azzo da Este fu il* PRIMO *Marchese di Ferrara* sotto Federigo II. Imperadore, cioè dopo l'anno 1200. e non già Almerigo prima del 948. La medesima cosa si afferma dal [c] Prisciano con queste parole: *Azzo hic Ferrariæ fuit Dominus* PRIMUS *&* *Anconitanus Marchio*; come pure nella [d] Risposta del Duca Alfonso II. al Manifesto di Cosimo I. Duca di Firenze per la controversia della precedenza, dicendovisi: *Azzo da Este* CAPO *del Principato di Ferrara, da cui per linea continuata è disceso Alfonso*. Ma se anche nol dicesse il Pigna, nè il Prisciano, nè colui, che distese quella Risposta, ci basterebbe, che lo dicesse Gervasio Ricobaldo Ferrarese nella sua Cronaca, intitolata *Pomerium*, da lui finita nell'anno 1297. dove sotto l'anno 1212. a Capi 97. si leggono queste parole: *moritur Azo Estensis, qui sepultus est in monasterio Vangadiciæ, pago, qui dicitur Abbatia, diœcesis Adriensis. Hic Azo fuit* PRIMUS *Marchionum Estensium*, *qui* VI PRINCIPATUM *Ferrariæ* HABUIT. A un capo delle Osservazioni si legge affisso questo titolo: *Estensi non mai Tiranni di Ferrara*. Quando *vi habuit* non voglia dire, che Azzo vi fu intruso per forza, e per tirannia, senza altro avrassi ivi ragione. La Cronaca di Ricobaldo, che si serba a penna in varie Librerie Italiane, ed anche in Leida presso il celebre Letterato Jacopo Perizonio, si troverà facilmente nella Libreria Estense, poichè è citata dal Pigna. Egli è dunque certo, che dalle ragioni di quell'Almerigo Marchese non può trarsi alcun vantaggio per la Casa d'Este sopra Comacchio, sì perchè non si prova, che egli ne fosse Signore, sì perchè quantunque vi fosse anche stato, ciò sarebbe accaduto per concedimento Apostolico:

Osserv. C.LXXVIII. pag. 119.

a *Storia di Casa d'Este lib. I. pag. 50. 51.*

b *Il Principe lib. 2. fogl. 44. pag. 2.*

c *Historiæ MSS. Ferrarienses lib. 7.*

d *Ragioni di precedenza pag. 34.*

lico: e perchè non si sa di qual famiglia egli si fosse, non avendo cognome alcuno, secondo il costume di quell'età: siccome non lo ha nè anche quell'*Azo Marchio*, che nelle Osservazioni si dice esser cognominato *Estensis* dal Monaco Vingartese fra gli Scrittori Brunsvicensi del Signor Leibnizio, benchè questo Letterato sinceramente attesti, che nel Codice conservato in Augusta la voce *Estensis* non si trovi nel primo testo originale, ma vi sia stata aggiunta da altra mano posteriore: *vox* ESTENSIS, dic'egli, *glossema est in Codice manuscripto Augustano*. E lo ridice anche nella prefazione, come cosa importante, con queste parole: *cum Codicem Augustanum inspexissem* (*ex quo Chronicon hoc ediderat & Canisius*) *comperi, quod ex connexione ipsa verborum facile suspicatus fueram, vocem* ESTENSIS *esse glossema alia manu adscriptum*. E pure il Monaco Vingartese scrisse in tempo, che in Italia fioriva ed era già celebre Casa d'Este, cioè nel fine del duodecimo secolo; onde a taluno potrebbe recar maraviglia, come egli abbia taciuto quel cognome, ed abbiano fatto il medesimo anche l'Urspergese, Lamberto Scafnaburgese, e Bertoldo di Costanza ove parlano del medesimo Azzo. Che se poi nulladimeno egli debba riputarsi per tale, io per me ne son pago, purchè non si faccia egli discendere nè dal preteso Ottone da Este, nè da Marino Conte di Comacchio nel nono, nè da Almerigo Marchese nel decimo secolo: nè di quì si traggano ragioni contro alla Santa Sede. Intanto nelle Osservazioni per combattere la precedente Scrittura, si è voluta citare una cosa, la quale non v'è. Io non cerco chi abbia aggiunta quella voce al Codice Augustano, *non sapendo dire per ordine di chi* sia stata aggiunta, per valermi delle parole usate nelle Osservazioni in proposito della *mutilazione* del Libro d'Agnello, custodito negli Archivi Estensi. Solo dico, che Girolamo Faleti fu spedito in Germania a raccorre simili documenti, come attesta il Pigna nella Lettera ad Alfonso II. preposta alla sua

Osserv. Cap. LXXI. pag. 106.

Scriptores Brunsuicenses pag. 784. & in præfatione §. 58.

Antiquæ Lectionis tom. 1. pag. 183.

Osservaz. Cap. VI. pag. 15.

sua Storia. Nel tempo stesso, che fiorì quell'Azzo mentovato dal Monaco Vingartese, io trovo *diversi* altri Azzi in Italia col titolo solitario di *Marchesi*, perchè siccome allora i Marchesati erano governi e prefetture personali, e non già dominj ereditarj, poichè i Marchesi vi andavano, e ci veniano; così dopo finita la carica, essi tuttavia per cagion d'onoranza vi riteneano quel nome, che poi cominciò a discendere anche ne' posteri. Il *primo* Azzo, parente di un tal Guido Marchese, vien rammemorato nelle Lettere di Gregorio VII. ed è famoso per le nozze incestuose con una Matilda sorella di Guglielmo Vescovo di Pavia, la quale altrevolte per la somiglianza del nome è stata malamente confusa con la gran Contessa d'Italia, ed Azzo stesso creduto di Casa d'Este: il quale io non so, se possa essere il medesimo, che quell'altro, di cui pur fa menzione Gregorio VII. in una Lettera al Duca d'Ungheria. Il *secondo* Azzo si è quegli, che con Fulcone si nomina in uno strumento pubblicato da Piermaria Campi: dal quale Azzo nacque Obizo, padre de' Marchesi Oberto ed Obizo, da cui nacque Alberto. Il *terzo* Azzo è quegli, di cui ragiona il Monaco Vingartese ed altri Autori, il quale essendo morto *centenario major*, secondo Bertoldo di Costanza continuatore della Cronaca d'Ermanno Contratto, io non saprei, se egli potesse esser diverso da quell'Azzo, il quale con Bonifacio, Alberto, ed Ugone Marchesi d'Italia comparisce in uno strumento d'intorno all'anno 1030. pubblicato da Giovanni Beslio. Aspetteremo, che ci si dica, se egli potesse mai essere stato per auventura Marchese di Toscana, giacchè da Bertoldo vien detto *Azzo Marchio Langobardiæ*, e nella Vita di San Remaclo si trova, che Goffredo Marchese di Toscana vien detto pure *Godefridus Marchio Langobardiæ* in riguardo, che la Toscana, dove era il Marchesato, si dicea *Tuscia Langobardorum*: al che si potrebbe aggiungere l'aver questo Azzo avuta in dote *Valdelsa* tra Pisa e Firen-

Epist.57. lib. 1.
Epist.9.35.36.lib.2.

Epist.58. lib.1.

Storia di Piacenza tom.1. pag.510.513.

Annales Lamberti Schafnaburgensis anno 1071. pag.479.

Chron. apud Urstisium to.1. pag.376.

Vera origo Hugonis Regis Italiæ pag.76.

Scriptores Leodienses Jo. Chapeavilli tom.2. pag.532.

Memorie della Contessa Matilda del Fiorentini lib.3. pag.5.

ze per quel che si trae da Corrado Urspergese: e lo ha notato anche il Signor Leibnizio. Se alcuno volesse crederlo di nazione Tedesco, e non già Italiano, potrebbe appoggiarsi all'autorità del medesimo Urspergese, dal quale Guelfo Duca di Baviera, che nacque dal medesimo Azzo, e che morì in Cipri nel ritorno di Terra Santa, vien detto di *nazione* Svevo, NATU *Svevus*, quando pare, che avrebbe dovuto dirsi *Italus*, ouvero *Langobardus*, se Azzo il padre fosse stato Italiano, e una persona stessa con Azzo padre d'Ugone e di Fulcone: i quali in quel medesimo strumento, di cui nelle Osservazioni si citano alcune parole, professano di essere di nazione Italiani, NATIONE *mea, lege vivere Langobardorum*, ladove avrebbono detto *Alamannorum*, se fossero stati fratelli di Guelfo, di *nazione Svevo*. Tralascio di dire, che Giovanni Tritemio, uomo Tedesco, e molto versato nell'antichità della sua nazione, francamente ha negato, che esso Guelfo fosse figliuolo d'alcun Marchese Italiano: *nec sum nescius*, dic'egli, *quosdam inter Scriptores hunc ducem Welf*, NATIONE *Suevum*, *nonnullos vero Italum, filium Marchionis, fuisse* AUSOS *contendere*. CONSTAT *autem, filium eum fuisse Conradi Comitis Bavariæ, filii Arnolphi Bavari Ducis & Imperatoris Romanorum. Nec refert ubi natus sit, modo generationis serie, Bavariæ Ducibus legitimis constet descendisse*. Il Signor Leibnizio attesta ancor egli, che il Ducange, il Giustello ed altri Letterati Francesi si mostrarono con lui dubbiosi, che il medesimo Guelfo venisse di razza Italiana. Che poi da Ottone IV. in un diploma dell'anno 1210. il Marchese Azzo d'Este sia detto *cognatus noster*, questa cosa sola non fa, che Azzo fosse della schiatta d'Ottone, perchè anche Don Cesare d'Este fu detto *consanguineus noster* da Ridolfo II. nell'Investitura datagli in Praga il dì 13. di Gennajo 1598. e pur egli non era di Casa d'Austria. Il *quarto* si è *Azzo Marchio Liguriæ*, padre di Ugone e di Fulcone presso Orderigo Vitale: e *Marchio Liguriæ* vien detto uno della famiglia

Scriptores Brunsuicenses pag. 783. 784.

Chron. anno 1701. pag. 169. 210. edit. Argentor. anni 1609.

Alberti Aquensis Histor. Hierosolym. lib. 8. cap. 34. 44.

Osserv. Cap. LXXIII. pag. 109.

Chronicon Ducum Bavariæ tom. 1. Operum Historicorum pagina 107. edit. Freberi.

Præfatio ad Scriptores Brunsuicenses §. 53.

Osserv. Cap. LXXV. pag. 115.

Histor. lib. 8. anno 1090. inter Scriptores Normannicos Duchesnii pag. 532. 683.

glia Malaspina da Pier Diacono continuatore della Cronaca di Leone Ostiense. Io crederò di meritarmi la grazia di chi ha scritte le Osservazioni, accennando, che gli Atti antichi de' Vescovi Cenomannesi, pubblicati dal Mabillone, chiamano quell'Azzo *Atbonem quendam Marchisum*, e vi si dice, che i Cenomannesi per darsi in signoria di lui ve lo invitassero con Ugone il figliuolo, e con la moglie Gersende, figliuola d'Erberto Conte Cenomannese, già ripudiata da Teobaldo Duca Sciampagna. Ma poi Atone ritornossene in Italia, lasciatavi la moglie col figliuolo in custodia di Goffredo di Meduana: il quale poco dopo veggendosi malsicuro, e dubbioso della fede de' Cennomanesi, rimandò il fanciullo Ugone in Italia: ***Hugonem quidem puerum ad patrem in Italiam dimisit.*** E si soggiunge, che il Vescovo Cenomannese Arnaldo nel venire a Roma, passando per le signorie d'Atone, vi fu arrestato, ma poi messo in libertà: ***dum per terram Hugonis Marchisi revertitur, ab eodem Athone captus &c.*** il che potrebbe servir di traccia per indagare di quai terre questo Marchese fosse governatore. Una figliuola di questo Azzo, o Attone, vien detta da Guglielmo Gemmeticense *filia cujusdam Comitis Langobardiæ*: e Ugone di lui figliuolo è detto *Allobrox*, e *Ligur* da Orderigo Vitale, che mette la sua gita in Francia nell'anno 1090. dopo il qual tempo gli Atti lo chiamano *puerum*, ladove nelle Osservazioni si legge, che circa l'anno 1075. egli sposò la figliuola di Roberto Guiscardo: la quale fu poscia da lui ripudiata. Ora, se tutti i suddetti Azzi, viventi verso il fine dell'undecimo secolo, sieno stati una sola o più persone, di una sola o di più famiglie, e di una sola o di diverse nazioni, le quali in quel tempo si distingueano con la varietà delle leggi, che da ciascuno si professavano, io per me lascerò, che il decida quel valentuomo, che nelle Osservazioni promette di rischiarare questa materia ***con documenti incontrastabili ed autentici***: i quali in questo proposito stesso desiderò di ve-

Lib. 4. cap. 109.

Analect. to. 3. p. 314. 285. 286.

Scriptores Normannici Duchesnii p. 294.

Lib. 8. pag. 683. 684.

Osserv. Cap. LXXV. pag. 108.

Osserv. Cap. LXXI. pag. 106.

Serie de' Marchesi di Toscana pag. 185.

vedere anche Cosimo della Rena, non essendo forse nè meno egli assai pago di quanto in tal materia leggea ne' libri stampati. E di vero chi osserva attentamente sì gran confusione nelle cose dell'undecimo secolo, senza alcun distintivo di cognomi, non sarà tanto facile, quanto fu chi scrisse le Osservazioni, in riprendere chi formando il giudicio sulle memorie stampate, non si trova in istato di correre a prestar fede alle narrazioni de' moderni Storici Estensi in cose sì oscure e lontane, e non per anco giustificate con autentici documenti; anzi per lo contrario rendute molto sospette con favolose invenzioni, già pubblicate per tali da tanti Letterati insigni, e ultimamente dal Signor Leibnizio: il che dovrà fare chiunque vorrà trattare con man pure questa materia. Comunque si sia, se la gran controversia presente non avrà cagionato altro di bene, almeno dovrassi aver qualche grado alla precedente Scrittura per aver ella data altrui occasione d'illustrare questa parte confusa della Storia Italiana, appartenente ad una delle principalissime Famiglie di essa: il che non si potrà mai fare accuratamente, senza che si condanni di falsità gran parte di que' documenti, i quali allegarono per veri il Faleti ed il Pigna. E certamente si ha ragione di poter credere, che dovrassi lasciare in disparte oltre al diploma del preteso Ottone da Este, come suppositizio, anche il Testamento d'Almerigo Marchese, come non punto favorevole alla Causa Estense in questo proposito di Comacchio. Per ogni bisogno si potrebbe ricordare in questo luogo l'auviso dello Scenleben nella prefazione all'Opera sua dell'Augustissima Casa d'Austria: *non enim satis est pro libitu adferre nomina undecunque congesta; sed singula requirunt suam probationem per originalia vel authentica instrumenta; & in eorum defectu, saltem per authorum, nequaquam de* ADULATIONE *vel* FIGMENTIS *suspectorum, præsertim veterum, clara testimonia. Ubi hæc desiderantur, laborat fides, vacillat legentium assensus. Et erit aliquando tempus, quo nonnullorum ætatis*

tis nostræ Geneographorum labores ad examen revocabuntur, quibus consultius fuisset abstinere ab omni opere, quam in vanum laborare.

XL.

Costituzioni Imperiali in favore della Chiesa, e Bolla di Gregorio V. intorno a Comacchio, non bene spiegate nelle Osservazioni.

Osservaz. Cap. XVI. pag. 29.

Dopo le ragioni tratte dal Testamento d'Almerigo Marchese, nelle Osservazioni si passa a spiegare le Costituzioni degl'Imperadori Ottone I. ed Arrigo II. fatte a' Sommi Pontefici sopra tutto lo Stato della Chiesa. E particolarmente sopra Comacchio si dice, che *bisogna vedere, che gius portassero quegli atti al Sommo Pontefice; e se erano contratti irrevocabili, e non più bisognosi di conferma; e se gl'Imperadori susseguenti erano esclusi dall'esercitarvi più l'alto dominio, nonchè dal poterne più disporre in favore altrui*. Io rispondo, che il jus, il quale quegli atti portavano a' Pontefici, era quello di poter questi pretendere giustamente di esser difesi e mantenuti dagl'Imperadori, come da Auvocati della Chiesa, in sovrana ed assoluta Signoria di tutti gli Stati espressi e nominati in quelle Costituzioni, senzachè nè essi Imperadori, nè altri vi potessero mai esercitare nè alto, nè basso dominio; nè fare, nè disporre in essi senza permissione, e consentimento de' medesimi Pontefici. Ma di questo ragioneranssi nella Parte IV. Nelle Osservazioni si tenta poi con varj artificj di sfuggire la forza della Bolla, con la quale Gregorio V. dopo aver conceduta la Signoria di Ravenna a Gerberto Arcivescovo *gratuita largitate*, vi soggiunge queste parole: *donamus tibi tuæque Ecclesiæ Sanctæ* COMACLENSEM *Comitatum post mortem Adelaidæ Imperatricis Augustæ, ut tu, tuaque Sancta Ecclesia, tuique Successores illum cum omnibus inibi pertinentibus libere teneant & ordinent in perpetuum*. Primieramente vi si dice, che quì si ritrova un DONAMUS *ritondo, e un dono fatto a quell'Arcivescovo e a tutti i suoi Successori, e in perpetuo, e senza alcuna riserva di dominio*, argomentandosi di quì con certe formole vittoriose, che da indi in poi la Santa Sede non potea continuare

Osservaz. Cap. XVII. pag. 30.

Ital. Sacr. tom. 2. pag. 360.
Rubeus Histor. Ravenn. lib. 5. pag. 273.

ad

ad averne il dominio, e a ritenere per se una cosa donata *in perpetuo*, come non si dica, che *le donazioni di que' tempi fossero una sola concessione di governo, che non facea la sovranità al donante quando l'avea*. Vi si dimanda appresso, *e perchè solamente dopo la morte dell'Imperadrice Adelaida dona il Pontefice Comacchia all'Arcivescovo* di Ravenna? Vi si fanno altre gentili interrogazioni, e si viene poi finalmente a dubitare della verità della Bolla; ma però con quella fatta di prove, onde le Osservazioni sono ricolme.

XLI.

Qualità della donazione di Comacchio, fatta da Gregorio V. alla Chiesa di Ravenna.

Io per verità non so cosa mai si pretenda inferire con quel *donamus ritondo*. Dirò bene, che egli non ha punto che fare con quel *donamus* di Pippino e di Carlo Magno, a cui si vuol forse alludere; perchè questo *donamus* non fu già egli *ritondo*, nè *ex gratuita largitate*, come fu quello di Gregorio V. mentre que' Principi non erano antecedentemente nè in tutto, nè in parte Signori di quegli Stati, cui liberarono da' Longobardi, per restituirgli alla Chiesa Romana in virtù di patti e di convenzioni stipulate fra loro e i Papi, come dirò nella Parte IV. Il perchè essi non donarono il proprio, ma sforzarono i Longobardi a *restituire* l'altrui alla Santa Sede e alla Repubblica di Roma, di cui i Pontefici erano Principi e Capi, come apparisce dalle Lettere di Stefano II. e di Paolo I. scritte non già ad un terzo, ma a Pippino stesso, primo autore del fatto. E per questo sempre i Papi accoppiarono insieme gl'interessi della Santa Sede con quelli de' Romani, essendo in sostanza una cosa sola *Sanctus Petrus & Respublica Romanorum* sotto il dominio de' Papi e la protezione de' Rè Franchi, decorati per mercè loro del titolo di Patrizj, che era una dignità temporale, giusta la nozione già affissa al nome di *Patrizio*; ben lungi, che i Papi stessi vi riconoscessero nella minima cosa gl'Imperadori Greci, già dichiarati loro fieri nemici, secondo quello, che osserva un gran Letterato Oltramontano, il quale non ha difficoltà di dire, che i Papi

Abbas de Longuerüe in epist. MS. ad Antonium Pagium diei 25. Januarii 1697.

i Papi furono allor da Pippino *rintegrati dell'antico diritto*, che pretendeano sopra Roma, e le sue dipendenze. Ora dall'altro canto e che *patti*, che convenzioni, che obblighi avea egli Gregorio V. di fare un *donamus ritondo* alla Chiesa di Ravenna, talchè non le possa aver fatto piuttosto un ordinario *donamus*, il quale benchè fosse *perpetuo*, non restava però d'aver la relazione dovuta all'alto dominio, e all'assoluta Sovranità del Pontefice, espressa ivi nella formola *ritonda*, e chiarissima, *ex gratuita largitate*? E questo alto dominio perchè durò sempre da indi innanzi nella Chiesa Romana, per questo ancora sempre ella volle, che fosse rammemorato, e solennemente manifestato nelle Costituzioni pubbliche, e ne'Rescritti, che dopo Lodovico Pio (da cui ricevettero l'ultimo adempimento gli atti di Pippino e di Carlo Magno) le fecero gl'Imperadori intorno all'Auvocazia, e al debito da essi contratto per mezzo dell'assunzione all'Impero di dover sempre difenderla, e mantenerla nella medesima Sovranità; senza però, che dopo Lodovico Pio niuno di essi Imperadori le abbia mai fatto alcun *donamus* nè *ritondo*, nè quadrato; siccome parimente niuno di quegl'Imperadori, i quali in occasione di occupar l'Esarcato diedero diplomi agli Arcivescovi di Ravenna intorno a Comacchio, si trova aver mai detto *donamus*, ma sempre *confirmamus*, o al più *concedimus*, supponendo in tal guisa per indubitata e reale quella prima donazione di Gregorio V.

XLII.

Comacchio dopo essere stato donato alla Chiesa di Ravenna, torna in Signoria della Santa Sede.

Che se poi la Chiesa di Ravenna col girare de' secoli non godette più la Signoria totale ed intera di Comacchio, non per questo ne segue, che la *donazione* di Gregorio V. dal canto suo non fosse *perpetua*; ma perchè gli Arcivescovi ne lasciarono il governo a' Tribuni di Ravenna, siccome fecero anche di Ravenna stessa, essi nelle rivoluzioni degli anni posteriori ne vennero a restar privi in gran parte, talchè Comacchio rimase in balía de' Ferraresi; ma sotto la sovra-

nità Pontificia, continuando però quegli Arcivescovi ad esercitare le proprie ragioni sopra qualche parte del Comacchiese fino a mezzo il secolo decimosesto, come sopra si è dimostrato a Capi XIV. E per altro la ribellione ancora, e lo scisma de' Ravennati dovette movere i Pontefici ad acconsentire, che Comacchio soggiacesse piuttosto a'Ferraresi, tanto più, che fin dall'ottavo secolo in giù era stato sempre da essi Pontefici considerato come annesso a Ferrara, quantunque fosse più vicino a Ravenna. Perciò nel nominarlo sempre dissero *Ferrariam, Comaclum*, e non mai *Ravennam, Comaclum*, come si è osservato. Gl'Imperadori stessi anticamente hanno fatte somiglianti donazioni *piene* e *perpetue* di varie Città, e Principati a Chiese insigni: i quali Principati poscia col girar de' tempi sono tornati in signoria degl'Imperadori, come potrei mostrare con atti autentici, se il bisogno lo richiedesse. E tra gli altri esempj, che potrei addurci, uno sarebbe questo, che la Città di Trieste fu donata dagl'Imperadori anticamente a' Vescovi di essa Città, e pure oggi è in signoria degl'Imperadori: onde nella guisa stessa e perchè mai Comacchio non potrà essere stato donato da' Pontefici agli Arcivescovi di Ravenna, e poi esser tornato in signoria de' Sommi Pontefici?

XLIII.

Come Adelaide Imperadrice godesse Comacchio primachè Gregorio V. lo donasse alla Chiesa di Ravenna.

La richiesta, che ci vien fatta, come Adelaide godesse Comacchio, si risolve con dire, che non lo potette ella godere insieme con Ravenna per altro titolo legittimo, che per quello del consenso, e concedimento della Santa Sede, che n'era padrona. Le strane avventure e disgrazie di quella santa Imperadrice son molto note; onde non si può aver fondamento di dubitare, che i Papi a fin di soccorrerla non le avessero assegnate le rendite di Ravenna e di Comacchio: il che fassi palese dal leggersi nella Bolla di Gregorio V. che egli non vuole, che abbia effetto la sua donazione a Gerberto, senon dopo seguita la morte dell'Imperadrice: *gratuita largitate nostra post mortem prædilectæ Imperatricis*

Au-

Augustæ donamus tibi, tuæque Ecclesiæ districtum Ravennatis urbis. E poco dopo torna a dire: *donamus tibi, tuæque Ecclesiæ Sanctæ Comaclensem Comitatum post mortem Adelaidæ Imperatricis Augustæ*. Ottone I. suo marito ne avea già riconosciuta la Chiesa per Sovrana nell'anno 962. L'Imperadrice stessa morì il dì 16. di Dicembre dell'anno 999. e Gregorio morì il dì 18. di Febbrajo dello stesso anno, avendo per successore quello stesso Gerberto, a cui avea donato Comacchio: ed Adelaide era matrigna di Luidgarda, che fu madre di Gregorio V. e figliuola di Edita prima moglie d'Ottone I. il qual poi fu marito d'Adelaide. Onde Gregorio potette averle dato Comacchio per queste considerazioni. E benchè tra i diplomi del Monistero di San Salvador di Pavia, già dotato dalla medesima Adelaide, ella doni a que' Monaci la Pomposa, *& omnia, quæ in Comaclio sunt, quæ intra castrum sunt &c. salinas &c.* di qui non ne segue già egli, che Comacchio da indi in poi appartenesse a que' Monaci, come pare, che si dieno a credere i Ministri Estensi; ma solamente si trae, che ella donò il Monistero della Pomposa con tutti i suoi beni a quel di Pavia, il che ci fanno vedere i privilegj de' tempi seguenti in conferma di quel primo d'Adelaide: il qual però in certi luoghi avrebbe bisogno di esser confrontato con l'originale. Nè potette ella aver avuto quel Monistero da altri, che dalla Santa Sede, che n'era assoluta padrona molto tempo innanzi a Giovanni VIII. secondochè si è mostrato nella precedente Scrittura. E in quel secolo correa questo costume di donare i Monisteri anche alle Principesse, siccome ha dimostrato uno Scrittor di gran fama de' tempi nostri in una sua Opera non per anco stampata, la quale sta nella Libreria dimestica del Sommo Pontefice Nostro Signore.

Pagius anno 996. §.IV. Anno 999. §.I. Anno 1000. §.IV.

Privilegia monasterii Sancti Salvatoris Papiæ pag. 5.

Osserv. Cap. XVIII. pag. 31.

Storia MS. delle Investiture delle dignità Ecclesiastiche, composta dal Cardinal Noris.

XLIV.

Difesa della Bolla, con cui Gregorio V. dona Comacchio alla Chiesa di Ravenna.

Ma non contenti gli Autori delle Osservazioni di tante lor chiose a questa Bolla Gregoriana, vi gittano poi qualche dubbio contra la sua sincerità: il che non si potea non

aspettare da loro. Le ragioni son queste. I. *perchè in que' tempi non si troverà, che i Sommi Pontefici donassero delle Città ad altri, e in perpetuo*. II. *perchè un dono di tanto rilievo non si potè fare senza licenza dell' Imperadore*.

Osservaz. Cap.XVII. pag.30.

Chieggono poi anche per giuoco, se l'Imperadrice *avea avuto Comacchio in* FEUDO *dal Sommo Pontefice, come con troppa facilità immaginò un Apologista Pontificio nella Risposta latina al Ristretto delle Ragioni di Casa d'Este*? Fu questi il Ghini, ove scrisse, che fu quel *feudo aperto per obitum Adelaidæ Augustæ*. Ma ci vuol ben altro, che il peso di simili conghietture per atterrare la verità de' diplomi antichi qualora non favoriscono i proprj disegni. *Non si troverà, che in que' tempi i Pontefici donassero le Città*. E che? Forse doveano donarne una al giorno? Forse non basta egli, che si trovi, aver essi donato Comacchio, e che la donazione fosse confermata alla Chiesa di Ravenna da Onorio II. da Innocenzo II. da Gregorio IX. e da Alessandro IV. alle Costituzioni de' quali Pontefici i Ministri Estensi non hanno saputo che opporre? Forse essi non veggono, che la Bolla di Gregorio V. vien sostenuta da tante altre, che immediatamente le seguono? Ma se si trovi, che allora i Pontefici *donassero le Città*, veggano il diploma, con cui Benedetto III. nell'anno 857. dona la Città di Terni a' suoi Cittadini, che l'aveano ristorata dopo essere stata distrutta da' Duchi di Spoleti? E perchè mai *un dono di tanto rilievo non si potè fare senza licenza dell' Imperadore*? Credette ben altramente la Repubblica Veneziana quando il suo Doge spedì a Roma Badoaro il fratello per ottener Comacchio *ex Pontificis largitate*, auvisandosi, che lo potesse dare *senza licenza dell'Imperadore*? Ma se i Pontefici abbiano potuto investire gl'Imperadori, e anche le Imperadrici di Principati, e di *feudi* Ecclesiastici con patto e condizione espressa, che dopo la morte loro ricadessero alla Santa Sede, di che si ridono gli Osservatori, come di cosa, a parer loro, senza esempio,

Defensio jurium pag.45. num.258.

Italia Sacra tom.1. pag.814.

pio, e perciò favolosa, poteano facilmente informarsene aprendo gli Annali del Cardinal Baronio, dove avrebbono ritrovata l'Investitura, da lui tratta dal Codice di Cencio Camerario, con cui Innocenzo II. nell'anno 1133. con atto il più solenne, che si possa mai dire entro la Basilica di San Giovanni in Laterano in presenza degli Arcivescovi, de' Vescovi, degli Abati, de' Principi, e de' Baroni, investì *per annulum* l'Imperador Lotario II. ed Agnese sua moglie *ex Apostolicæ Sedis dispensatione*, del grande *Allodio* della Contessa Matilda con l'obbligo del censo annuo di cento libre d'argento, e con questo, che dopo la morte loro *proprietas & jus ad* DOMINIUM *Sanctæ Romanæ Ecclesiæ cum integritate absque diminutione & molestia* REVERTATUR; e che i Castellani dovessero prestare il giuramento di fedeltà al Pontefice, e a'suoi Successori, condescendendo in riguardo di esso Imperadore ad ampliare sotto le medesime condizioni l'Investitura stessa ad Arrigo Duca di Baviera, e a sua moglie, figliuola di esso Lotario. E questo *Allodio* della Contessa Matilda, cioè *tutto*, così detto perchè *pleno jure retineatur*, come spiegano i Giureconsulti, era ben egli assai più, che Comacchio, perchè abbracciava gran parte del Mantovano, del Parmigiano, del Reggiano, del Modanese, e in particolare tutta la Garfagnana. Or quindi si vegga, se il Ghini *troppo facilmente immaginò*, che le Imperadrici fossero state investite di *feudi* da' Sommi Pontefici. Si finge ancora nelle Osservazioni di non intendere queste parole della Bolla di Gregorio V. *præceptum de Regiensi episcopatu cum omnibus sibi adjacentibus, a venerabili Othone Augusto tibi tuæque Ecclesiæ tuisque successoribus attributum, confirmamus, stabilimus*; e si mostra di pensare, che qui si sottopponga il Vescovado di Reggio alla Metropoli di Ravenna, cui già era sottopposto; quando ognun vede, che non si fa altro, che *confermare* un certo privilegio dato da Ottone Imperadore alla Chiesa di Ravenna intorno alle cose del Vescovado di Reg-

Annal. Eccles. to. 12. anno 1133. §. 5.

Petrus Gregor. in Syntagm. juris lib. 6. cap. 6. §. 5.

MS. Michaelis Leonici de donatione Comitissæ Mathildis.

Reggio, qualunque poi si fosse il medesimo privilegio. Ma per me io tengo per certo, che gli Autori delle Osservazioni conoscano molto bene, che la Bolla Gregoriana è indubitata; ma che quel, che gli cuoce, sieno le seguenti parole, che in quella si leggono: *si vero alia privilegia aliquibus facta apparuerint, Sanctæ Ecclesiæ obnoxia & huic nostro privilegio contraria, auctoritate Dei & Sancti Petri ad nihilum redigenda illa dijudicamus: & hoc, quod facimus, stabilimus & intactum permanendum jubemus.* Questo annullare, e questo cassare i privilegj contrarj in virtù della temporale Sovranità Pontificia, non va a genio a' Ministri Estensi, e perciò bramerebbono, che la Bolla non fosse vera, e vorrebbono levarle il credito. Ma quanto in ciò riescano auventurosi, ognuno sel vede. Quindi quel documento con tutti gli altri, che a quello han relazione, serve a dimostrare il dominio Sovrano della Santa Sede in Comacchio, e ad escludere ogni pretensione contraria.

XLV.
Marchesato d'Ancona tenuto dagli Estensi in virtù d'Investiture Pontificie, e non Imperiali.
Osserv. Cap. XVIII. a pag. 31. ad p. 43. Cap. LXXVI. p. 115.

Si segue nelle Osservazioni a ragionare della pretesa Sovranità d'Ottone III. e d'altri Imperadori seguenti in tutte le Signorie della Chiesa, dissimulandovisi con un alto silenzio gli atti contrarj de' Sommi Pontefici, e le solenni ritrattazioni de' medesimi Imperadori: e sopra ciò vi si spendono gran parole, alle quali risponderassi nella Parte IV. Si dice ancora, che Ottone IV. nell'anno 1210. il giorno 20. di Gennajo trovandosi in Chiusi investì Azzo Marchese da Este della Marca d'Ancona. Ma quando mai Azzo, o i suoi discendenti si valsero di questo diploma d'Ottone IV? Quando mai furono intitolati *Dei &* IMPERIALI *gratia Estenses & Anconitani Marchiones*? Chi ha scritte le Osservazioni sa molto bene, che gli Estensi negli Atti pubblici, sempre furono detti *Dei &* APOSTOLICA *gratia Estenses & Anconitani Marchiones*, e non mai *Imperiali*, ouvero *Cæsarea*. E sanno, che gli Storici, tra' quali il contemporaneo Rolandino, adoperarono il medesimo stile, perchè il fatto

era

era pubblico, notorio, e da niun controverso. E quantunque Rolandino fosse stato anche *Archivista de' Marchesi Estensi*, non avrebbe favellato altramente per non opporsi alla verità manifestissima, massimamente essendo cosa nota e palese, che gli Storici ragionano degli affari pubblici, e già divulgati, e non degli atti incogniti, clandestini, e nascosti entro gli Archivi altrui. Il perchè si dee dire, che quel diploma d'Ottone IV. non fu propriamente Investitura; imperciocchè quell'Imperadore non potea investire Azzo da Este de' feudi non suoi; ma al più si può chiamare un atto *protezionale* di quella fatta, che gl'Italiani, anche non vassalli Imperiali, gli Abati, le Badesse, e i Vescovi per sicurezza de' loro beni si faceano fare dagl'Imperadori allorchè calavano armati in Italia, senza aver punto riguardo, che i medesimi diplomi fossero poi concepiti con formole pregiudiciali o alla lor propria indipendenza, o all'altrui sovranità: donde però a' giorni nostri non può ritrarsi diritto alcuno, che levi il sovrano dominio di chi n'è in possesso. E più oltre si mostrerà, che non tutti i diplomi Cesarei sono Investiture qualora ne' medesimi non si esprima la qualità del feudo, la cerimonia dell' infeudazione *per annulum*, ouvero *per vexillum*, il pagamento del censo, il giuramento di fedeltà, la ricognizione dell'alto dominio, il possesso attuale, o altra delle molte formalità solite usarsi da chi investe altrui de' suoi proprj dominj: il che si vede espresso nella mentovata Investitura d'Innocenzo II. a Lotario Imperadore, e ad Agnese sua moglie. E in quanto alla Marca d'Ancona, Giovanni XXII. il dì 5. di Dicembre dell'anno 1330. scrivendo a Bertrando Cardinale Ostiense Legato Apostolico, dichiara di ricevere in grazia i Marchesi Estensi, e di dar loro il Vicariato Ferrarese con patto, che promettano, e si obblighino, *quod de cetero se Marchiones Anconitanos non intitulent seu appellent, cum Anconitana Marchia* PLENO JURE *spectet ad Romanam Ecclesiam*, e non alla Casa d'Este, comechè ne'

Osserv. Cap. LXXV. pag. 115.

Regesta MSS. Joannis XXII. anno XVI. Secr. fol. 293. pag. 2.

Digitized by Google

ne' tempi andati ella ne fosse stata investita dalla Santa Sede, e in virtù di tal atto ne avesse avuto anche il possesso reale; e non giammai in virtù del diploma d'Ottone: il quale perciò si dee riputare per ingiusto, clandestino, e nullo, quando pure non si voglia tenere per un atto *protezionale*; altramente avrebbe avuto il suo effetto; e se ne sarebbe avuta contezza pubblica prima del Prisciano, e del Pigna; e gli Estensi avrebbono ben saputo farlo valere. Oltre a ciò noi sappiamo, che Ottone nell'anno 1209. dopo essere stato incoronato da Innocenzo III. e aver prestato secondo l'obbligo antico il solito giuramento di difender la Santa Sede, e di non usurparle i suoi Stati, *peragratis partibus Tusciæ & Marchiæ*, CONTRA JURAMENTUM, *quod fecerat Domino Papæ, manu hostili cœpit invadere Terras* SANCTI PETRI, *ad Ecclesiam* ROMANAM PERTINENTES, come attesta Corrado Urspergese, Scrittore Tedesco, e di que' tempi. Laonde Ottone stesso fu poi anche scomunicato dal Papa, e i Principi dell'Impero vennero all'elezione di Federigo Rè di Sicilia. E di qual valore potette dunque mai essere quell'atto d'Ottone IV. in favor del Marchese Azzo sopra la Marca d'Ancona? Dice egli di concedergli quella Marca nel modo, che la tenne Marquardo, o sia Marcualdo in tempo d'Arrigo VI. quasichè Arrigo VI. non l'avesse nel suo ultimo Testamento appieno restituita alla Santa Sede; e questa con atto reale non ne fosse allora entrata in possesso, cacciatone Marcualdo, come si legge nella Vita d'Innocenzo III. scritta da Autore contemporaneo e sicuro. Ma che? Forse Pellegrino Prisciano, Ministro e Storico Estense ove rapporta il diploma d'Ottone non recita egli alcune Lettere d'Innocenzo III. scritte allora al figliuolo d'Azzo, cioè ad Aldobrandino da Este Marchese d' Ancona, contra gli atti ostili d'Ottone IV? E in una di esse non dice egli d'averlo investito di quella Marca *solemniter per vexillum*? Io non saprei la cagione, per cui nelle Osservazioni non si sia voluto far motto di queste Lettere

Chronicon pag.239.

Gesta Innocentii III. to. 1. Epistolar. edit. Baluzii pag.3. col.1. Historia MSS. Ferrarienses lib. 7.

tere d'Innocenzo III. le quali si leggono appresso al diploma d'Ottone IV. nelle Storie del Prisciano. Di quì si consideri, s'egli è vero, che i Marchesi Estensi non abbiano mai avute Investiture clandestine dagl'Imperadori intorno agli Stati della Santa Sede, quando pur si voglia, che quel diploma d'Ottone IV. sia una Investitura, e non piuttosto un atto di protezione: e di quì parimente si vegga in quante cose il Pigna traviò nel parlare di esso diploma. I. egli dice, che Azzo fu investito della Marca d'Ancona dall'Imperadore *di consenso del Pontefice*. Sì veramente, perchè il Pontefice (e il Pontefice Innocenzo III.) voleva acconsentire alle usurpazioni degli stati della Santa Sede, quando poi Ottone in quel tempo era nemico giurato di essa, e del Papa, il quale richiamò degli atti ostili del medesimo Ottone, e contro di lui venne anco alle scomuniche. II. che Azzo sopra la Marca d'Ancona *per rispetto della Contessa Matelda vi avea non leggera pretensione*; di che però non vi apparisce fondamento veruno: e di ciò nel diploma vi è un alto silenzio. III. che *di tutte le giurisdizioni* ivi nel diploma nominate *Azzo prese il possesso*, cioè in virtù di esso diploma; ladove dalle Bolle Pontificie antecedenti e seguenti risulta tutto il contrario, cioè, che la Casa d'Este *prese il possesso* della Marca d'Ancona in virtù delle Investiture della Santa Sede mentovate da Rolandino, e registrate dal Prisciano: il quale innanzi di addurre il diploma d'Ottone, dice, che il Papa *Marchiam Anconitanam eidem* (cioè ad Azzo) *gratiose & heredibus suis munitissimo concessit privilegio*. E poi vi registra anche le rinovazioni e conferme d'Onorio III. a' figliuoli d'Azzo, sottoscritte da' Cardinali. Quando anche realmente vi fossero le pretese Investiture Imperiali di Comacchio, senza alcun dubbio elle sarebbono della fatta e della conseguenza medesima di questa d'Ottone: e se ci fosse bisogno si potrebbe mostrare, che tali appunto furono alcune altre, nominate nelle Osservazioni. Ed è certo una gran maraviglia, che

Osservaz. Cap. LVI. pag. 85.

Storia di Casa d'Este lib. II. pag. 133.

Osservaz. Cap. XXII. pag. 38.

Osserv. Cap. XLIV. pag. 64.

oggi oltre a Comacchio non si pretenda levare alla Santa Sede anche la Marca d'Ancona in virtù de' diplomi d'Ottone IV. Nelle Osservazioni non si vuole, che la Casa d'Este abbia ricevuto il titolo di *Marchese* dalla Santa Sede, perchè solamente *verso il* 1210. *i Papi diedero il governo del Marchesato d'Ancona agli Estensi*. Or dunque per qual cagione Guglielmo Arcivescovo di Ravenna in una Investitura della decima di Santo Apollinare data al suddetto Azzo in Argenta il dì 29. di Gennajo 1196. il chiama genericamente *excelsum virum Dominum Azzonem Dei & Apostolica gratia Marchionem Estensem*? Non dice già egli *Cæsarea*, ouvero *Imperiali*, ma *Apostolica gratia*: il che vuol dire, che in que' tempi la Casa d'Este riconoscea pubblicamente il titolo di *Marchese* dalla Santa Sede per aver avuto da essa il governo, e la prefettura di qualche contrada limitanea, qualunque poi ella si fosse. E da quel titolo s'inferisce, che allora la medesima Casa era assai grande, talmentechè Obizo I. il padre d'Azzo nell'anno 1177. fu Podestà e Gonfaloniere di Padova, *Paduanorum Potestas & Confalonerius*, per dirlo con le parole dell'antico Scrittore Giovanni da Naone. E Azzo stesso nell'anno 1207. fu fatto Podestà di Verona per testimonianza di Rolandino, e d'altri: la qual prefettura personale si dava dalle Città stesse a gran Signori. Io non so, poi, se così l'avrebbono conferita a' Principi con pericolo di essere oppresse e di perder la libertà. Certo per tal riguardo esse Podesterie si conferivano *ad tempus*, e con alcuni patti scambievoli. Nel principio della loro istituzione si diedero a' proprj Cittadini, come si può vedere ne' Cataloghi posti dietro alla Cronaca di Rolandino. Indi per iscansare le dimestiche prepotenze, e i disordini civili, che si cagionavano dal porre tutta la somma del governo in mano di un sol Cittadino, esse Podesterie si conferirono a personaggi forestieri, acciocchè non avessero aderenze entro le Città, nelle quali aveano tal carica.

Osserv. Cap. LXXIV. *pag.* 111. *in fine.*

Vedi pag. 40.

De Factis in Marchia Tarvisina lib. I. *cap.* 9. *pag.* 13.
Storia di Verona di Girolamo dalla Corte to. I. *lib.* 6. *pag.* 324.

Ma

XLVI.

Comacchio non compreso in un diploma di Federigo II. inserito nella prima Investitura Estense di Carlo IV. la quale segue il tenore di esso diploma.

Ma finalmente veniamo alla pretesa, e non mai prodotta Investitura Imperiale di Comacchio data da Carlo IV. a' Marchesi d'Este in Mantova il giorno 16. di Dicembre dell'anno 1354. e rinovata poi, come dicono, il giorno 19. di Gennajo dell'anno 1361. Io per me non la so intendere. So ben di buon luogo, che in quel diploma stesso, ove dicono leggersi quelle parole tronche in materia di Comacchio, le quali si veggono portate nelle Osservazioni, vi si trova interamente inserito un altro diploma di Federigo II. dato in Brindisi nell'anno 1221. ad Azzo, e ad Aldobrandino d'Este Marchesi di Ancona, figliuoli dell'altro Azzo: nel qual diploma non si trova certamente Comacchio tra gli altri luoghi ivi nominati, altramente i Ministri Estensi non avrebbono mai lasciato d'allegarlo. Ed esso diploma non è ivi stato inserito per altra cagione, senon perchè Carlo IV. intende di confermare il contenuto di quel solo, e nulla di più: e che Carlo IV. vi confermi il diploma di Federigo II. si asserisce espressamente anche nella Scrittura di Vienna. Il perchè se il privilegio, che si rinova e si conferma, non contiene Comacchio, io non so per qual cagione lo abbia da contenere la medesima conferma: la quale segue il tenore di quel primo diploma, secondo lo stile antico e moderno praticato in tutte le Cancellerie, e nella Cesarea specialmente, in somiglianti materie d'Investiture feudali, siccome avverte anco Gianguglielmo Ittero, asserendo, che *communibus feudarii juris placitis Investitura* PRIMA, *radix & norma sit omnium sequentium: cujus etiam forma atque tenor in renovatione feudi* OMNINO *observari debet*. Si asserisce il medesimo da' più famosi Giureconsulti, i quali insegnano, in materia d'Investiture, *radicem primam semper spectandam esse*. Se dunque la prima Investitura di Federigo II. inserita in quella di Carlo IV. non contiene Comacchio, e perchè mai lo ha da contenere quella stessa di Carlo IV? Se allora gli Estensi avessero cominciato ad avere in feudo Imperiale Comacchio, lo

Osserv. Cap. XXV. pag. 44.

Risposta per il diritto Imperiale pag. 7.

De Feudis Imperii Cap. XI. §. IX. p. 597.

Flaminius de Rubeis Consil. XX. n. 21.

lo avrebbono avuto in una Investitura a parte, e separata, e non mescolatamente in quella degli altri feudi, nella quale non era lecito inserirvi più di quello, che contenea la Investitura *primordiale*, ivi a tal effetto inserita. In oltre quella di Federigo II. altro non contiene, che i luoghi espressi in quella, che poi Ridolfo I. diede nell'anno 1281. ad Obizo Marchese d'Este e d'Ancona, che fu la *prima* avuta dagli Estensi, per testimonianza di Pellegrino Prisciano, che la riporta, premettendovi queste parole: *anno autem 1281. habuerunt* PRIMUM *privilegium &* PRIMAM *Investituram ab Rodulpho dicente &c.* il che essendo vero, com'è verissimo, e lo attesta un Autore dimestico degli Estensi, loro Storico, e Ministro, i cui scritti si allegano più e più volte nelle Osservazioni; io non so per qual cagione francamente in quelle si asserisca, esser *certissimo*, che Ridolfo I. in quella Investitura dell'anno 1281. ne confermasse ad Obizo d'Este un altra, data, non più da *Ridolfo Imperadore* nell'anno 1256. sopra Comacchio, ma da *Ridolfo Vicario Imperiale* nell'anno 1276. sopra *varj Stati Imperiali*; quando, come ho detto, nella Investitura portata dal Prisciano non se ne parla per niente, anzi egli due volte la chiama *prima*, e in ciò concorda anche Cintio Giraldi: il che vuol dire, che innanzi a quella non ne fu nè *una*, nè *due*, come però altre volte hanno divulgato i Ministri Estensi in pubblici Manifesti, e ne' Ristretti delle loro ragioni contro alla Camera Apostolica. Per testimonianza di chi ha scritte le Osservazioni *Carlo IV. fu un Principe giusto, savio e amico grande della Sede Apostolica*, e ricordandosi egli, che come Auvocato e difensore di essa, avea promesso e giurato a Clemente VI. sette anni innanzi con atti pubblici e notorj, secondo il tenore delle Costituzioni amplissime di Ridolfo I. di mantenere e difendere la Santa Sede nel possesso, e nel dominio antico e legittimo delle sue Signorie, e in particolar di Comacchio, non già per via di *generali conferme*, come si sparge nelle Osser-

MSS. Peregrini Prisciani.

Osservaz. Cap. L. pag. 76.

De Ferraria & Atestinis Principibus pagina 20.

Vedi pag. 80. 81.

Osserv. Cap. XXVIII. pag. 47.

Osservazioni; ma bensì di specifiche, e individualissime dichiarazioni, avvalorate da' giuramenti solenni; io non saprei, se esso Carlo IV. avesse mai potuto essere stato capace di fare senza motivo alcuno un atto contrario per torre con esso a sangue freddo una Città alla Chiesa dimorando in Mantova, per darla poi egli così allora, non si sa il perchè, come suo dono, a' Marchesi di Ferrara, vassalli della Chiesa; quando egli stesso il dì 27. di Aprile nell'anno 1347. stando in Trento avea fatta una pubblica rivocazione di tutti gli atti divulgati da Arrigo VII. e da Lodovico il Bavaro in pregiudicio della Santa Sede: il che poi esso Carlo rinovò in Roma il dì 5. di Aprile dell'anno 1355. tanto è lontano dal vero, che egli volesse spogliare del suo la medesima Santa Sede.

Osserv. Cap. XXVIII. pag. 47.

XLVII.

Sovranità della Chiesa in Comacchio non mai spenta da alcun atto contrario. Esame de' diplomi dati a' Comacchiesi da' due Federighi I. e II. Polentani vassalli della Santa Sede.

Ma sia egli pur certo quell'atto di Mantova (nel particolare di Comacchio) dell'anno 1354. il medesimo Carlo IV. lo avrebbe in tutto e per tutto poi rivocato e annullato nell'anno seguente col dichiarare per via di *giuramento* solenne, come fece, al Sommo Pontefice Innocenzo VI. che Comacchio era proprio della Chiesa, e che per lui sarebbe sempre stato difeso, e mantenuto in signoria di lei, come in fatti fu mantenuto: e perciò nell'anno 1371. il Cardinal Anglico esercitò in Comacchio l'atto signorile, facendone la descrizione e la visita. Diamo ancora, che fosse vero il secondo atto di Carlo IV. in favor degli Estensi dell'anno 1361. il quale oggi ci vien messo fuori; questo pure sarebbe stato rivocato e cassato da Carlo IV. con l'altro atto contrario da lui fatto a Urbano V. nell'anno 1367. col medesimo tenore del primo. Il perchè di quella pretesa Investitura di Carlo IV. ancorchè nell'originale di essa vi fossero veramente le parole recitate nelle Osservazioni, non si potrebbe fare alcuno immaginabile fondamento, essendovi in contrario gli atti prossimi antecedenti e seguenti in favor della Santa Sede; tra la quale, e altri personaggi, non si può dare alcuna uguaglianza. Nè è da credersi, nè da supporsi, che gl'Imperadori vo-

voleſſero ſpogliar lei delle ſue Città proprie per inveſtirne chiunque ſi ſia. Si vorrebbe legittimare queſto preteſo atto di Carlo IV. con gli antecedenti, che ſi dicono fatti da Federigo I. e II. ſopra Comacchio, quaſichè eſſendo anche veri, non ſi doveſſero prendere per ſemplici atti di protezione verſo i Comacchieſi, ſe pur non furono effetti delle oſtili violenze di quegl'Imperadori contra la Chieſa, e non giammai autentiche ragioni, mentre ſino eſſi medeſimi gli riconobbero per ingiuſti, e gli ritrattarono dopo eſſerſi riconciliati alla Chieſa, il primo in Venezia, e il ſecondo nel ſuo Teſtamento, come ſi è moſtrato, oltre poi a tanti altri atti oppoſti de' lor ſucceſſori. Ma degli atti de' due Federighi ſopra Comacchio ſarà bene diſcorrerci alquanto, giacchè nelle Scritture Eſtenſi ne vien fatto un gran caſo, pretendendoſi, che amendue riconoſceſſero quella Città come Imperiale, il primo quando la preſe ſotto il ſuo *mundiburdio* o ſia *protezione* ſtando in Ravenna il dì 27. di Maggio dell'anno 1177. e il ſecondo nel meſe di Gennajo del 1231. ſtando pure in Ravenna. Ma oltrechè il *mundiburdio* non portava ſeco alcun diritto di ſovranità in chi lo donava, nè di vaſſallaggio in chi lo ricevea, eſſendo ſemplice *protezione*, e *difeſa*: il qual uficio era proprio degl'Imperadori non meno ſopra Comacchio, che ſopra tutto lo Stato della Chieſa, per aver eſſi giurato di proteggere e difendere le ſue ragioni; ſi riſponde, che la narrativa di queſti due diplomi pubblicati dal Ferro, è molto affettata nella minuta eſpreſſione de' confini, e del contenuto del Comacchieſe, in particolare nel primiero di eſſi: nel cui fine ſi leggono queſte parole: *Ego Fillipus Can. Italiæ recognovi*. L'Arcicancellierato dell'Impero per gli affari d'Italia era, come è tuttavia, affiſſo all'Arciveſcovo di Colonia, che in quel tempo era Filippo, il quale, ſecondo il ſolito ſtile, avrebbe dovuto intitolarſi *Archicancellarius* e non *Cancellarius*, che era un altro uficio a lui ſubordinato. Nè meno egli s'intitola *Arciveſcovo di Colonia*, come dovea: oltrechè ſi

Vedi pag. 95. 96.

Oſſerv. Cap. XXVI. pag. 44.

Cangius in Gloſſario.

Storia di Comacchio pag. 267.

Gallia Chriſtiana tom. 1. pag. 263.

si trovano diplomi dati prima e dopo quel tempo, a' quali sottoscrisse *Godefridus Imperialis Aulæ Cancellarius vice Philippi Coloniensis Archiepiscopi & Italiæ Archicancellarii*; e in due altri dati nel Luglio e nell'Agosto seguenti si legge nella medesima guisa dopo le consuete sottoscrizioni di varj personaggi Ecclesiastici e secolari. Appresso alla suddetta sottoscrizione di *Filippo*, si legge: *Ego Protonot. hanc paginam scribere jussi*; ladove dopo la sottoscrizione dell' Arcicancelliere, o del Cancelliere non si trova in diplomi di Federigo sottoscritto il Protonotajo: il cui nome in questo luogo nè meno si esprime, come però avrebbe dovuto esprimersi. Di vantaggio secondo il formolario degli altri diplomi oltre all'anno dell'Impero non ci si vede annoverato quello del Regno, che era il XXVI. Ma diamo, che questi sbagli delle sottoscrizioni provengano da' Copisti, come potrebbe essere, e che il diploma sia vero; egli, come ho detto, non rappresenterebbe alcun diritto di sovranità, ma un semplice atto di protezione, conforme dinota la voce barbara ***mundiburdium***. E poi sarebbe fatto in tempo, che Federigo avea usurpate molte altre Signorie della Chiesa, le quali accordò di restituire in quest'anno stesso nella pace conclusa in Venezia: onde è chiaro, che il diploma fu rivocato da chi lo diede, e riconosciuto per nullo ed invalido. Nell'altro di Federigo II. le sottoscrizioni presso il Ferro sono molto diverse da quelle, che l'Autore della Scrittura di Vienna ha pubblicate dagli Archivj Estensi: e questa varietà somministra giusta occasione di sospettare della sincerità di tal atto, per altro (ancorchè fosse vero) nullo ed invalido per cento capi, siccome risulta da quanto si è detto e nella precedente, e nella presente Scrittura. Ma sarà bene il porre quì uno a fronte dell'altro i due latercoli delle medesime sottoscrizioni del diploma di Federigo II. con tutte le loro sconciature.

Italia Sacra tom. 3. pag. 482. 484.

Ibid. to. 5. pag. 63. 751.

Storia di Comacchio pag. 269.

Risposta per il diritto Imperiale pag. 6.

Sotto-

I.

Sottoscrizioni del diploma di Federigo II. tratte dalla Storia di Comacchio del Ferro.

Hujus vero rei testes sunt B. Patriarca Aquiliejensis Magne deburgen. Ravennas; & Patormitanus Arciepiscopi Papibergen. S. Ratispen. Imperialis aulæ Cancellarius; Grisien. Reginus & Imolen. Episcop. Dux Saxoniæ, Dux Maraniæ; Dux Trinith. Langravius Turingiæ Comes, Dux Horteberdi, Comes &c. da Nasome, Comes S. de Spaneimo. ( ) de Belandia Junzulinus & Izitardus Imperialis, aut camerarius & alii quamplures.

Ego Sifridus Dei gratia Ratisponensis Episcopus, Imperialis aulæ Cancellarius Vice Domini Coloniensis Archiepiscopi & totius Italiæ arci Cancellarius recognovi.

Acta sunt hæc anno Dominicæ Incarnationis millesimo

II.

Sottoscrizioni del diploma di Federigo II. tratte dalla Scrittura Estense stampata in Vienna.

Hujus vero rei testes sunt B. Patriarcha Aquilejensis & Panormitanus, Archiepiscopus Bambergensis, S. Ratisbonens. Imperialis Aulæ Cancellarius, Brixiens. Cusiens. Mutinens. Regiens. & Imolen. Episcopi, Dux Saxoniæ, Dux Meraniæ, Dux Carinthiæ, Landgravius Thuringiæ, Comes. N. de Noremberg, Comes &c. & Nassoviæ Comes, S. de Spanheim Gunradinus, & Riccardus Imperialis Aulæ Camerarius & alii quamplures &c.

Ego Sifridus Dei gratia Ratisbonensis Episcopus, Imperialis Aulæ Cancellarius vice Domini Coloniensis Archiepiscopi & totius Italiæ Archi-Cancellari recognovi.

Acta sunt hæc anno Dominicæ Incarnationis millesimo, ducentesimo trigesimo primo, mense Januarii quintæ

Digitized by Google

I.	II.
lesimo ducentesimo trigesimo primo, mense Jannuar. quintæ Indict. Imperante Domino nostro Friderico Secundo Dei gratia invictissimo Romanorum Imperatore semper Augusto, Jerusalem & Ciciliæ Rege, anno Imperii ejus Romani duodecimo, Regni Jerusalem septimo & Regni Ciciliæ trigesimoquarto feliciter. Amen.	*quintæ Indictionis, imperante Domino nostro Friderico Secundo, Dei gratia invictissimo Romanorum Imperatore semper Augusto & Siciliæ Rege, anno Imperii ejus Romani duodecimo, Regni septimo & Regni Siciliæ trigesimoquarto feliciter amen.*
Datum Ravennæ anno mense & indictione præscriptis &c.	*Datum Ravennæ anno mense & indictione præscriptis.*

Ora in quanto al primo testimonio, che è Bertoldo de' Duchi di Merania Patriarca d'Aquileja, dinotato con la lettera iniziale B. egli allora si ritrovava nell'Istria, e non in Ravenna: nè egli si è mai sognato di essere Arcivescovo di Palermo, come si fa esser nel secondo latercolo. Fu ben egli Arcivescovo Colocense nell'Ungheria, ma innanzi di passare al Patriarcato d'Aquileja. Era in quel tempo Arcivescovo di Palermo Berardo, e si ritrovava in Sicilia. Nel primo latercolo vi sono innanzi al Palermitano i due Arcivescovi di Maddeburgo e di Ravenna, i quali non son nel secondo: e nel secondo vi sono i Vescovi di Brescia e di Modana, che non sono nel primo; ma tutti senza nome contra lo stile di que' tempi: e ben si vede, che il facitor del diploma non gli ha espressi, perchè non gli sapea. L'Arcivescovo di Maddeburgo era Alberto, e si trovava in Lamagna, e non in Ravenna. Sifrido Vescovo di Ratisbona pur contra il solito

Vite MSS. de' Patriarchi d'Aquileja, composte da Marcantonio Nicoletti.

Rocchi Pirri Notitia Ecclesiarum Siciliensium to. 1. p. 147.

Chronicon Magdeburgense inter Scriptores Germanicos Henrici Meibomii to. 2. pag. 330.

ſtile compariſce e come teſtimonio, e come Cancelliere, quando baſtava, che ſi foſſe ſottoſcritto, come Cancelliere. Egli poi dice di ſottoſcriverſi *vice Domini Colonienſis Archiepiſcopi*, ſervendoſi della voce *domini* ſecondo l'uſo noſtro volgare, perchè l'autor del diploma non ſapea il nome dell'Arciveſcovo allora vivente, il quale fu *Arrigo*. Molto ſmemorato ſi vuol, che foſſe il medeſimo Cancelliere, mentre ſi finge, che ignoraſſe in qual giorno preciſo del meſe di Gennajo egli ſcriveſſe il diploma, *menſe Januarii*: la qual maniera ſi trova uſata in atti d'altri tempi, ma non in quelli di Federigo II. Quello poi, che più importa, l'Imperador Federigo nel meſe di Gennajo di queſto anno 1231. non ſi trovava in Ravenna, ma nel Reame di Napoli, come ſi ha dalla Cronaca di Riccardo da San Germano, Scrittor di quel tempo. Si fa ſcritto il diploma nell'anno *duodecimo* dell'Impero, e nell'Indizione *quinta*, ladove allora correa l'indizione *quarta*, e l'anno *undecimo* di Federigo, calcolando da'22. di Novembre dell'anno 1220. nel qual giorno fu egli incoronato Imperadore da Onorio III. Tralaſcio di ricercare, ſe gli altri Veſcovi quivi nominati foſſero in quel tempo in Ravenna, baſtando queſti pochi sbagli a far vedere la finzione del diploma, il quale facilmente ſarà ſtato compoſto dopo ſuſcitate da' Principi Eſtenſi le pretenſioni Imperiali ſopra Comacchio; e per quanto ſi vede all'aria, nel tempo ſteſſo, che fu finta la donazione di Comacchio fatta a Ottone da Eſte da Lodovico II. Della medeſima forza e valore dee riputarſi l'altro atto, che nelle Oſſervazioni ſi adduce dell'anno 1275. nel quale ſi aſſeriſce eſſere ſtato eletto da' Comacchieſi per Governatore Guido da Polenta: dal che io non ſo coſa ſi voglia inferire, perchè eleggerſi il Governatore non leva la ſovranità al Principe: il che ſe mai foſſe, ne ſeguirebbe, che Comacchio non ſarebbe ſtato nè della Santa Sede, nè dell'Impero. Ma perche ciò non potette egli accadere di conſenſo e concedimento de' Papi ſteſſi, e degli Arciveſcovi

Italia Sacra tom.3. pag.1013.

Oſſerv. Cap. XXVI. pag.45.

Digitized by Google

vescovi di Ravenna, ouvero anche de'Ferraresi, che vi aveano che fare? E i Polentani stessi non erano forse vassalli della Chiesa, e non già dell'Impero? Certamente quando essi vollero fare altramente, che come vassalli di essa, non furono considerati, che per tiranni. Qualche tempo dopo questo fatto de' Comacchiesi il Legato Apostolico diede il mero, e misto impero di Ravenna a Ostasio da Polenta: e questi quando scacciò i Catalani, fautori della Chiesa, ne fu dichiarato *ribelle*: e perciò anche Desiderio Spreti gli dà il nome di *tiranno*. Onde questi e simili atti quando anche fossero veri non si potrebbono in alcun tribunale addurre per buone ragioni, nè per titoli giusti: nè anche hanno relazione, o appicco veruno a' pretesi diritti Imperiali, e molto meno agli Estensi intorno a Comacchio.

Cortusiorum Hist. l. 5. cap. 3. pag. 54.
De urbe Ravenna lib. 2. pag. 33.

XLVIII.

Ribellione de' Comacchiesi non ha mai potuto abolire la loro soggezione alla Sovranità della Chiesa. Comacchio soggetto alla giurisdizione di Ferrara poco dopo la medesima ribellione. Nullità d'altri atti de'Comacchiesi.

Che poi questa Città si desse loro in potere nell'anno 1297. per testimonianza del Rossi, come si accenna nelle Osservazioni, nulla indi ne segue; perchè il [a] Rossi dice, che in quel tempo di ragione ella era soggetta a Ravenna, e per conseguenza alla Santa Sede. E a quell'atto si dà il nome di *ribellione* dal medesimo Rossi: *ad Estensem Ferrariæ regulum* DEFECERE. Che se poi le ribellioni, come tali, possano mai distruggere i titoli di sovranità ne'Principi legittimi, se ne rimette la decisione al tribunale del diritto comune. Ma perchè gli atti posteriori derogano a' primi, sarà bene auvertire, che questa ribellione, qualunque ella si fosse, ebbe molto poca durata, perchè nell'anno 1309. Comacchio come annesso a Ferrara, dipendea da' Magistrati di questa Città, il che apparisce da uno strumento, con cui Salinguerra Torelli il dì 14. di Marzo del medesimo anno per mezzo di Pier della Fava suo procuratore entrò al possesso de' beni di Piero ed Ubertino di Traversara, situati nel Comacchiese: ed Antonio da Cesena Giudice ed assessore del Podestà di Ferrara glie ne fece dare il possesso, *imponens cuilibet praconi Communis Ferrariæ, ut vadat & inducat di-*

Osserv. Cap. XXVII. pag. 45.
a Histor. Ravennat. lib. 6. pag. 498.
MSS. Peregrini Prisciani.

 ctum

ctum dominum Petrum dicto nomine in possessionem dictarum terrarum & possessionum, & ut faciat omnia & singula præcepta &c. Vi si ordina ancora *sub pœna decem librarum Ferrarinorum omnibus & singulis laboratoribus & detentoribus dictarum possessionum, ut sibi perlecto præsenti instrumento, vel habito præcepto* debbano manifestare al suddetto procuratore i medesimi beni: e il Giudice asserisce di far tutto ciò *secundum formam Statuti Communis Ferrariæ.* Alcune di esse terre e possessioni sono così specificate: *medietas quondam Petri Ducis majoris in toto Comitatu Comaclensi: cum medietate fluvii Miliarolo usque in campum Comacli, & toto Canale, quod vocatur Rupta de Lungula, & totum Canale, quod vocatur Vulpione descendens in campum Comacli cum tertia parte de fluvio de Miliarolo: cum tertia parte vallis a suprascripto Miliarolo usque in campum Comacli &c.* Or di quì si vede assai chiaro, che allora Comacchio era sottopposto al distretto, e alla giurisdizione Ferrarese, altramente la Comunità di Ferrara non avrebbe mai dati questi ordini da eseguirsi in una Signoria separata, e da lei non dipendente, secondo quello, che or si pretende. Sarebbe poi egli bisogno d'aver in mano le carte originali per considerare quell'altro atto, che i Comacchiesi furono sforzati a fare nell'anno 1325. benchè la nullità di esso, come fatto in tempo di scisma, e col braccio nemico alla Chiesa di Lodovico il Bavaro, competitore di Federigo l'Austriaco, apparisca abbondantemente da se medesima, e l'abbia anche fatta allora apparire il Pontefice Giovanni XXII. come si disse. Quindi nella Risposta di Roma al Manifesto d'Alfonso I. indirizzata a Carlo V. quell'atto stesso degli Estensi sopra Comacchio vien chiamato *usurpazione*, e non già *dedizione*, come oggi lo chiamano: al che nulla vi fu replicato in contrario: oltrachè il Bavaro stesso si ritrattò di tutte le sue violenze, e furono poi anche annullate da Carlo IV. suo successore. Nè i Comacchiesi erano liberi e in-

Vedi pag. 53.

Risposta al Manifesto d'Alfonso I. contra Leon X.

Vedi pag. 21. 22.

e indipendenti, talchè poteſſero di lor talento ſoggettarſi a chi loro tornava in grado: nè erano oppreſſi, tiranneggiati, o abbandonati dal Pontefice, loro Sovrano e proprietario, di cui Comacchio era Signoria patrimoniale, talchè aveſſero avuto alcuno de' titoli ammeſſi dalla ragion delle genti, per poter metterſi in ſignoria d'altri validamente. E ſe queſta fatta di ragioni, contrarie al diritto comune, ſi voleſſe oggidì far valere, biſognerebbe ſconvolgere tutti i Principati. Laonde quella preteſa *dedizione* di Comacchio, qualunque ella ſi foſſe, non diede alcun diritto nè proprietario, nè uſufruttuario, nè precario agli Eſtenſi, allora dichiarati rei di leſa maeſtà da Giovanni XXII. la cui Bolla dicono gli Autori delle Oſſervazioni, che vorrebbono aver *ſotto gli occhi*. Ma potranno facilmente reſtarne ſoddisfatti, dachè l'Autore della terza Scrittura confeſſa d'avervi vedute *le Bolle*, e *i documenti* negli Archivi Eſtenſi, pretendendo egli, che concernano ſolamente *Ferrara ed Argenta*. Se poteſſe però rileggergli vi troverebbe anche Comacchio, conneſſo a Ferrara: e queſta è coſa, che facilmente ſi può chiarire, perchè Giovanni XXII. mandò quella ſua Bolla a' maggiori Metropolitani entro e fuori d'Italia, affinchè la pubblicaſſero eſſi, e la faceſſero pubblicare da' lor Suffraganei, e perciò ancor da quello di Modana. Ma nelle Oſſervazioni vien detto, che *gli Annaliſti Pontificj ſi gloriano, che allora Giovanni XXII. faceſſe da Papa inſieme, e da Imperadore, perciocchè* PRETENDEA, *che vacante l'Impero Romano (e queſto ſi contava per vacante a' tempi di Lodovico il Bavaro) ad Summum Pontificem devoluta eſſet juriſdictio & diſpoſitio & regimen Imperii*. Queſta però non è dottrina de' ſoli *Annaliſti Pontificj*, come ſi perſuade chi ha fatte le Oſſervazioni; ma bensì del diritto comune, ſiccome inſegna Ugone Grozio, che non fu *Annaliſta Pontificio*. Nè v'era alcun biſogno d'entrare in queſti diſcorſi, perchè la preſente controverſia non riguarda Città venute in ſignoria della Chieſa

Oſſervaz. Cap. LXI. pag. 91.

Altra Lettera p. 18. in fine.

Oſſervaz. Cap. LXI. pag. 91.

De Jure belli & pacis lib. 2. cap. 9. §. 11. in fine.

Chiesa per la vacanza dell'Impero; ma che erano già proprie della Santa Sede innanzichè da Leone III. fosse istituita la dignità dell'Impero occidentale in persona di Carlo Magno. Io non so poi come quella pretesa *dedizione* di Comacchio si ugguagli all'acclamazione, che prima di Stefano II. fu fatta alla Sovranità Pontificia, quando è cosa notoria, che questa fu assistita da tutti i titoli più legittimi; poichè la fecero i popoli, e i Pontefici condescesero ad accettarla in tempo, che essi popoli erano malmenati ed oppressi da' Longobardi, tiranneggiati dagli Esarchi Imperiali, e minacciati d'essere astretti ad apostatare dalla propria Religione. Ma ciò ammettendosi per vero, io non so poi, come i Ministri Estensi sieno d'opinione, che i Papi fossero Vicarj Imperiali. Questo è bene un parlar con sentimenti tra se contrarj.

Osserv. Cap. XXVIII. pag. 45.

XLIX.

Altre difficoltà contra la pretesa Investitura Estense di Carlo IV. sopra Comacchio.

Si allega per l'Investitura di Carlo IV. a Gaspero Sardi nelle Storie Ferraresi ove scrive, che l'Imperadore (e non dice il suo nome) diede agli Estensi varie Castella, tutte però della Chiesa, e anche Comacchio; *cose tutte*, dic'egli, *confermate da Carlo IV.* Ma se nelle Osservazioni si confessa, che prima di Carlo IV. non v'ha niuna Investitura Imperiale di Comacchio, dunque il Sardi erra, e non vi sarà nè meno la conferma di Carlo IV. la quale dovrebbe supporre la donazione o Investitura antecedente d'altro Imperadore, se si vuole, che debbasi credere al Sardi. Ma queste Investiture di Carlo IV. (nel particolare di Comacchio) non sarebbono già elle fondate in quella famosa del preteso Ottone da Este dell'anno 854. e non prima scritte, che quella fosse inventata? Io avea detto, che il Pigna non ebbe notizia d'alcuna Imperiale Investitura di Comacchio, cioè *individuale*, *speciale*, e *a parte*, salvo che dell'accennata dell'anno 854. ed ora si dice, che egli ne nomina una di Carlo IV. non però *individuale* del solo Comacchio, ma d'altri feudi insieme (non tutti però dell'Impero) tra' quali vogliono, che

Osservaz. Cap. LIV. pag. 81.

Altra Lettera p. 12.

a Lib. 5. p. 18. edizione I.

Vedi pag. 52.

Storia di Casa d'Este lib. 4. pag. 305.

che ſenza ſoſpetto di freſca o di non molto antica interpolazione vi ſi legga Comacchio. Se così è, biſognerà, che ci ſi dica per qual cagione il Pigna volle nominare ſolamente quella dell'anno 1354. e tacer di quell'altra dell'anno 1361? Il Doglioni, poſteriore al Pigna, non doveva allegarſi nelle Oſſervazioni, perchè avendo egli preſo il ſuo racconto dal Pigna, la ſua autorità non vale più di quello, che vale quella del medeſimo Pigna. Non debbo quì laſciar d'auvertire, che nelle opere del Priſciano io leggo le ſeguenti parole: *quod Caſtrum Manegii ſit in* DISTRICTU *Ferrariæ apparet primo ex privilegio Imperatoris Caroli, quod incipit: Carolus Dei gratia Romanorum Rex ſemper Auguſtus & Boemiæ Rex &c. Omnibus in perpetuum &c. & finit. Datum Mantuæ anno Domini* 1354. *Indict.* VII. XVI. *kal. Decemb. Regnorum noſtrorum anno nono: in quo hæc inſeruntur verba: in* COMITATU *Ferrarienſi Manezo, Baniolo, Sanctum Martinum, villam Comeola, Arquadam*. Ora io tengo una copia del diploma di Carlo IV. ma per entro non ci ritrovo le parole notate dal Priſciano: e non ci ritrovo nè meno il diploma di Federigo II. dato in Brindiſi, e già inſerito nell'originale di quello di Carlo IV. da cui fu eſtratto in forma autentica un ſunto fedele, che io ſerbo di eſſo diploma di Federigo. Quindi io raccolgo, che quella copia del diploma di Carlo IV. ſia interpolata, e che il vero diploma non foſſe altro, che una protezione delle Signorie, che gli Eſtenſi allor poſſedeano ancor dalla Chieſa, come ſi vede da quel nominarviſi i luoghi del *diſtretto* di Ferrara, per atteſtato del Priſciano: il quale Autore non ammette eccezione. E chi dice *diſtretto di Ferrara*, dice feudo della Chieſa, ſe vogliamo ſtare alle Inveſtiture Pontificie date a' Vicarj Eſtenſi: il che io non accenno per altro fine, ſenon per mettere altrui in conſiderazione, che non ſarebbe *precipitoſo giudice* chi diceſſe, che il diploma di Carlo IV. ha biſogno di eſſer letto in fonte, mentre le copie ſono in diverſo tenore.

MSS. Peregrini Priſciani.

Oſſerv. Cap. LXXIV. pag. 111.

Nelle

Digitized by Google

L.

Discontinuazione delle pretese Investiture Estensi sopra Comacchio per lo spazio di LXXII. anni da Carlo IV. a Sigismondo: nel quale spazio la Chiesa vi esercita la sua Sovranità.

Osserv.Cap. XXXIX. pag.59.

Bzovius anno 1378. §.13.

Raynald.ann.1403. §.8.

Nelle Osservazioni già si era detto, esservi le Investiture Imperiali di Comacchio, solamente da ALCUNI *secoli* addietro; e poi si asserisce, che gl'*Imperadori con l'investir di Comacchio* CONTINUATAMENTE *la Casa d'Este, l'hanno* SEMPRE *considerato e dichiarato per contado e distretto particolare*, *e per Città sottopposta non a Ferrara, nè a' Sommi Pontefici, ma solo al sagro Romano Impero.* E intanto con un salto si passa da Carlo IV. a Sigismondo, dall'anno 1361. all'anno 1433. senza, che vi si mostri alcuna Investitura nè di Venceslao, nè di Ruperto, il primo de'quali fece a Urbano VI. gli atti consueti intorno all'Auvocazia degli Stati della Chiesa, praticati da' suoi antecessori, e il secondo a Bonifacio IX. per mezzo di Rabano Vescovo di Spira, e di Matteo di Cracovia. Ma quanto si è detto delle pretese Investiture di Carlo IV. (nel particolare di Comacchio) si dee dire anche di quella, che si attribuisce a Sigismondo, il quale nell'anno 1433. riconobbe e giurò, che Comacchio non era d'altri, che della Chiesa per le ragioni addotte nella precedente Scrittura, e che si addurranno quì appresso. E qualche tempo innanzi, cioè nell'anno 1415. nella Sessione XIX. del Concilio di Costanza, tenuto alla presenza di esso Imperador Sigismondo, fu fatto un decreto intorno alle Signorie e Città usurpate alla Chiesa Romana principalmente, in tempo del grande scisma: *a tempore Gregorii XI.* da qualunque persona, *etiamsi* IMPERIALI *dignitate præfulgeret.* Onde se anche dopo Gregorio XI. sotto il quale Comacchio era tuttavia in Sovranità della Santa Sede per quanto si ha dalla visita del Cardinal Anglico, egli le fosse stato usurpato (il che però non si mostra con fondamento veruno) poscia in virtù del Concilio di Costanza ella ne sarebbe stata rintegrata: e la commissione data sopra Comacchio per ordine del Camerlingo di Santa Chiesa all'Abate di Casanova nell'anno 1419. ci servirebbe di prova. Io lascio poi considerare ad altri, se Sigismondo, che fu presente al Concilio, avrebbe mai diciotto anni dopo contrauvenuto

Vedi pag.21.

Concilia tom. 12. pag.170. 277.

Vedi pag.99.

vali-

validamente al decreto di esso in tempo, che egli era venuto a ratificarlo con le solenni Costituzioni da lui fatte in Roma ad Eugenio IV. sopra tutti gli Stati della Chiesa, e sopra Comacchio ancora nell'anno stesso, in cui si pretende, che ne abbia investiti gli Estensi.

LI.

Giustificazione del giuramento prestato da Federigo III. à Niccolò V. intorno alla Costituzione di Lodovico Pio. Si ricerca se egli abbia investito il Duca Borso di Comacchio.

Intanto siamo giunti alla Investitura di Federigo III. data in Ferrara nel giorno 18. del mese di Maggio dell'anno 1452. dove con molte altre Terre si trova inserito confusamente anche Comacchio in quelle poche parole, che ci vengono addotte nelle Osservazioni, quantunque allora di fresco esso Federigo avesse giurato in Roma di riconoscere Comacchio tra le Signorie della Chiesa, che si leggeano nella Costituzione di Lodovico Pio: il qual fatto, benchè sia narrato da un Autore contemporaneo e Tedesco, cioè da Giovanni Nauclero, nulladimeno si vorrebbe farlo passare per falso, a cagione che non ne parla Agostino Patrizj Cerimoniere di Paolo II. Così i Ministri Estensi forse s'infingono di non sapere, che niuno ha detto, che il fatto accadesse sotto Paolo II. ma bensì tre Pontificati innanzi, sotto quello di Niccolò V. onde a fronte dell'asserzione del Nauclero nulla affatto conclude il silenzio del Patrizj, il quale non professa di parlar della *prima* venuta a Roma di Federigo III. sotto Niccolò V. ma solamente della *seconda* in tempo di Paolo II. tra' quali due Papi vi furono di mezzo Callisto III. e Pio II. Ma giacchè essi vogliono comparire cotanto vaghi di porre in dubbio gli atti più certi, quando si scoprono vantaggiosi alla Santa Sede, io ne addurrò loro prove tali, che da quì innanzi non dovranno più arrischiarsi a negargli. Enea Silvio Consigliere ed intimo famigliare dell'Imperador Federigo III. attesta la verità di quanto scrisse il Nauclero: e certamente potea ben egli attestarla, perchè vi era presente. Così dunque egli dice nella sua Storia di Federigo, pubblicata nell'anno 1685. in Argentina da Giangiorgio Kulpisio con le note di Giovanni Arrigo Be-

Osservaz. Cap. XXX. pag. 48.

Cap. LII. pag. 78.

Vedi pag. 53. 54.

Museum Italicum Mabilloni to. 1. par. 2. pag. 256.

Histor. Friderici III. pag. 80.

A a clero:

clero: *Fridericus per aliquos Cardinales ad Capellam ductus, quæ intra Turres dicitur, ibi* JUSJURANDUM *beato Petro & Nicolao Pontifici, suisque Successoribus in ea forma præstitit, qua Ludovicum Magni Karoli filium* JURASSE *Pontificum decreta confirmant. Ibi quoque & alba indutus in Canonicum sancti Petri receptus, Canonicis osculum dedit.* Il Signor Muratori Bibliotecario del Sereniſſimo di Modana, e benemerito delle Lettere per le opere proprie ed altrui, che ha date alle ſtampe, atteſta, che nella Biblioteca Ambrogiana vi è un orazione recitata in tal congiuntura da Enea Silvio, con queſto titolo: *de coronatione Cæsaris oratio habita Romæ coram Nicolao V. Pontifice Maximo*, e che comincia così: *fateor Maxime Pontifex*. Enea ſteſſo racconta, che l'Imperadore, con cui egli viaggiò ſempre in quella occaſione, nel ſuo ritorno in Lamagna fu trattenuto in Ferrara dal Marcheſe Borſo, e ſupplicato a dichiararlo Duca delle Città, che pretendea eſſere di ragion dell'Impero, cioè di Modana e Reggio ſolamente: *Mutinam atque Rhegium in Ducatum ut erigat*. Soggiunge, che la *prima* di eſſe due Città, *harum* ALTERAM, i ſuoi Maggiori l'aveano avuta in Vicariato dall'Impero; e la *ſeconda*, ALTERAM, in feudo da' Duchi di Milano: e che dopo varie difficoltà, ivi accennate da Enea, le quali di buona voglia io tralaſcio di riferire, finalmente l'Imperadore condeſceſe a dare a Borſo la dignità Ducale: *quibus rebus victus Cæsar Ducatum ex* DUABUS CIVITATIBUS, *Rhodigiumque cum territorio adjacenti in Comitatum erexit*, e che ne infeudò Borſo, e i ſuoi Succeſſori, *reservato quatuor millium aureorum censu*. Quì io non ci veggo la *terza* Città, cioè Comacchio, *Città Imperiale* da tanti ſecoli addietro, ſe diamo fede a' Miniſtri Eſtenſi, i quali affermano, che era *Città* non meno, che Modana e Reggio. Che *godea un territorio e diſtretto ampio e particolare*. Che *era Città Imperiale e con la ſua dioceſi propria, e con moniſteri nobili*. Che *ſi governava con ſuo* Po-

Anecdota tom. 2. pag. 185.

Hiſtor. Friderici III. pag. 94.

Oſſervaz. Cap. XLI. pag. 62.

Podeſtà e miniſtri proprj, ſenza dipendenza dal Comune di Ferrara. Ora dunque ſe così è, come eſſi voglion, che foſſe, e perchè mai Enea Silvio, il quale di queſta materia non parla già di paſſaggio, ma di propoſito, come ſi vede, non vi nomina Comacchio inſieme con le altre due Città, delle quali in ſua preſenza vi fu infeudato il Duca Borſo da Federigo III? L'originale della Storia d'Enea Silvio ſi trova nella Biblioteca Ceſarea di Vienna, ed ella ſerbaſi anche in un codice dell'Ambrogiana di Milano, donde il Signor Muratori atteſta d'averla traſcritta prima di ſapere, che foſſe ſtata ſtampata in Argentina. E perchè mai dunque nella erezione del Ducato di Modana e Reggio non ſi compreſe la Città di Comacchio, giacchè anch'ella non meno, che le altre due, era feudo Imperiale, e da tanti ſecoli n'erano inveſtiti gli Eſtenſi? Sicuramente non vi fu compreſa per altra cagione, ſenon perchè era Signoria della Santa Sede, conneſſa ed appartenente a Ferrara, e non mai feudo Imperiale: la qual coſa nuovamente vien manifeſtata da Enea Silvio, ove annovera le Città, che il Duca Borſo ſignoreggiava: *Ferrariam, Mutinam, Rhegium Borſus habet*. Non fa motto alcuno di Comacchio, quantunque foſſe Città non meno, che le altre, perchè ſecondo lo ſtile antico, s'intendea compreſa ſotto il nome di *Ferraria*; e non già certamente ſotto quelli nè di *Mutina*, nè di *Rhegium*. Pare, che non ſi poſſa favellar più chiaro da un perſonaggio autorevole, informato, e che fu preſente all'affare. Enea ſteſſo altrove ridice le medeſime coſe, ſcrivendo, che Borſo *ſuper Mutina & Rhegio Ducatus honorem habuit*; e con Enea Silvio ſi accorda il ſuo Segretario Giovanni Gobellino, ove dice, che Federigo III. da' ſuoi Conſiglieri *præſertim ab Enea, rationibus ſuaſus, ex agro Mutinæ & Rhegii Ducatum erexit*, e che Enea ſteſſo ebbe il carico di recitarvi una orazione *de Cæſaris beneficentia, de laudibus Domus Eſtenſis, de virtute Borſii, deque dignitatis eminentia*. Il medeſimo Enea in una ora-

Anecdota tom. 2. pag. 179.

Hiſtor. Friderici III. pag. 95. in fine.

Hiſtoria Europæ cap. 52. pag. 450. Operum edit. Baſileen.

Commentarii Pii II. lib. 1. pag. 21. edit. Francofurti an. 1614.

Anecdota tom. 2. pag. 147.

zione da lui detta in quell'anno stesso in Vienna d'Austria, e pubblicata dal Signor Muratori, parlando di Federigo, scrive in tal guisa: *apud Ferrariam totius Lombardiæ conventus Cæsari cum muneribus occurrit. Princeps illius urbis in reditu Dux Mutinæ Rhegiique creatus: quod bene factum, bene locatum omnis Italia dixit.* Or perchè mai in tante volte, che Enea Silvio parla di questo fatto, non rammenta egli mai la Città di Comacchio? Ma non ostanti sì grandi testimonianze, pur nulladimeno io voglio dire anche di più. Melchiorre Goldasto, le cui opere sogliono essere l'arsenale de' nemici della Santa Sede Apostolica, nella Parte sesta della sua Politica Imperiale ove tratta *de Investituris Principum Imperii*, rapporta tutta intera la gran cerimonia di quella solennissima funzione, già descritta da Francesco Modio, il quale non ci racconta già egli il fatto diversamente da quello, che lo avea raccontato Enea Silvio; imperciocchè dice, che Federigo dopo terminato il suo affare di Roma, venne in deliberazione *Ferrariensem Principem revisere, ejusque ditioni Modonam & Rhegium adjicere, Ducatus justo ex hinc titulo ab eo administranda*; e che sopra un gran palco eretto nella piazza di Ferrara diede a Borso l'Investitura: *Borsum auxit solemniter Ducatibus Modonæ & Rhegii cum Comitatu Rovigensi.* Questo atto di Federigo fu pubblico e notorio in Ferrara quanto mai possa essere stato alcun altro. Egli è descritto minutissimamente dal Modio, il quale vi nomina anche coloro, che vi furon presenti, dicendo insino, che Venceslao Rangoni portava le insegne di Modana e Reggio; e Francesco Forzatello quella di Rovigo. Avrebbe pur egli dovuto nominarvi ancora colui, che portava l'insegna della Città di Comacchio, se in quella funzione ella fosse stata data in feudo al Duca Borso, giacchè non si trattava d'un villaggio delle pertinenze di Modana, di Reggio, o di Rovigo; ma d'una Città, che era *considerata e dichiarata per contado e distretto particolare*,

Politica Imperialia pag. 360. 361.

lare, *e per Città ſottoppoſta non a Ferrara*, *nè a' Sommi Pontefici*, *ma ſolo al ſagro Romano Impero*, come eſagerano e pretendono i Miniſtri Eſtenſi: il che ſe è vero, io non ſo certamente per qual cagione anche il Modio non meno, che Enea Silvio, abbia dovuto tralaſciare di nominarvi la Città di Comacchio, e che nulladimeno il Duca Borſo ne ſia ſtato allora inveſtito da Federigo III. in quella medeſima funzione, e in quel medeſimo diploma, con cui rimaſe inveſtito di *Modana*, *Reggio*, e *Rovigo*. Ma perchè gli Scrittori, che raccontano queſto fatto, potranno facilmente ricever qualche eccezione da chi rigetta le teſtimonianze più autorevoli, quando non ſono a modo ſuo, adduciamone una, che rieſca accettiſſima. Queſta è del Pigna, il quale deſcriſſe il fatto nella medeſima guiſa, con cui lo deſcriſſero Enea, ed il Modio: *creò*, dic'egli, *Borſo Duca di Modana e di Reggio*, *e Conte di Rovigo con ampliſſimi privilegj*, *e con la bolla aurea*. Indi ci rappreſenta la funzione con le parole ſeguenti: *la cerimonia*, *che fu ſontuoſiſſima*, *paſsò di queſta maniera*. *Il Marcheſe veſtito di broccato d'oro con adornamenti di gioje di gran prezzo*, *tra le quali però tre erano preziosiſſime*, *due nella berretta ed una alla ſpalla ſiniſtra*; *camminò verſo l'Imperadore*, *precedendogli innanzi Criſtino Bevilacqua ſuo Luogotenente con la ſpada nuda*, e TRE STENDARDI. *Portava l'*UNO *Franceſco Forzatello*, *che avea l'arma della Contea di Rovigo*: *l'* ALTRO *Vincislao Rangone*, *che avea* QUELLO *de' Ducati di Modona*, *e Reggio*: *il* TERZO *Pietro Marocello*, *che era in tutto roſſo*, *e dinotava la podeſtà Imperiale*. Le medeſime particolarità ſenza parlare di Comacchio racconta Gaſpero Sardi. E quello, che ſcriſſero Enea Silvio, il Modio, il Pigna, e il Sardi, fu ſcritto anche da Simon Fornari nella Spoſizione dell' Orlando dell' Arioſto: il qual Fornari, al dire de' Miniſtri Eſtenſi, *era Reggiano*, *era perſona nobile*, *cioè potea*, *e dovea eſſere informato della Corte del ſuo Principe*, *e con-*

feſſa

Oſſerv. Cap. XXXIX. pag. 59.

Storia di Caſa d'Eſte lib. 7. pag. 544.

Storie Ferrareſi lib. 8. pag. 271. ediz. I.

Spoſizione dell' Orlando Furioſo tom. 1. pag. 176.

Oſſerv. Cap. XCVII. pag. 148.

fessa d'essere stato a Ferrara; il perchè egli non può cadere in sospetto di dire il falso in pregiudicio degli Estensi, de' quali era vassallo. Or quì io chieggo: Comacchio era egli *Terra*, o era *Città*? Se era *Città*, dovea nominarsi da Enea Silvio, dal Modio, dal Pigna, dal Sardi, e dal Fornari, non meno, che le altre *due* Modana e Reggio. Se era *Terra*, dovea pur nominarsi, come quell'altra di Rovigo, che da loro si nomina: e non nominandovisi nè in uno, nè in altro modo, naturalmente ne segue, che Comacchio non entrasse per niente in quella Investitura di Federigo III. e il silenzio universale di tutti gli Storici, che erano espressamente obbligati a parlarne, certamente non pare, che debba esser tenuto in dispregio; tanto più poi, che abbiamo nel medesimo tempo la positiva testimonianza di Federigo III. il quale nel giurar l'osservanza della Costituzione di Lodovico Pio, riconobbe Comacchio, ivi inserito, per Signoria soggetta all' alto dominio della Chiesa, e non giammai dell'Impero.

LII.

Si ricerca se Massimigliano I. possa avere investiti gli Estensi di Comacchio.

Dopo l'Investitura di Federigo III. la quale da quì innanzi sino a Carlo V. che ne fece una nuova ad Alfonso I. per includervi Carpi, si dee considerare come *primordiale*, e radice di tutte le altre (non essendosi più fatto caso veruno delle antecedenti, date agli Estensi da' Duchi di Milano, e dagl' Imperadori) vengono quelle, che Massimigliano I. si dice aver concedute negli anni 1494. e 1509. ad Ercole I. e ad Alfonso I. Già fu auvertito, che le tre Scritture Estensi non si accordano fra loro nella data della seconda di esse Investiture, poichè nella Scrittura Estense di Vienna si dice data nell'anno 1506. e nell'altre due nell'anno 1509. Io so per prova, che è facile agli Stampatori lo scambiare i numeri Arabici; ma so ancora, che gli sbagli sopra la sostanza delle materie, che si dibattono, e che si tengono fra le mani, facilmente danno nell'occhio, talchè l'Autore di essa Scrittura di Vienna, il quale è tanto accurato nelle cose sue, avrebbe dovuto auvedersi di quell' errore,

Osservaz. Cap.XXX. pag.49.
Altra Lettera p.13.
Risposta per il diritto Imperiale p.55.
Vedi pag. 121.

quan-

quando vi fosse stato. Ma sopra questo io non ci farò caso. Solamente dirò, che se Federigo III. non investì Borso di Comacchio, nè anche Massimigliano può averne investiti i suoi Successori. E se vi fossero mai state queste Investiture, Alfonso I. le avrebbe prodotte, e messe fuori nella controversia, che ebbe con Giulio II. nell'anno seguente 1510. Le avrebbe nominate indispensabilmente nel Manifesto contra Leon X. dove parlò delle pretese violenze fattegli sopra le saline di Comacchio: la qual Città avrebbe nominata anche Giulio II. quando scrisse all'Imperador Massimigliano, e al Cardinale di Carvajal per impetrare ad Alfonso la rinovazione dell'Investitura de' feudi Imperiali, che gli venia negata, come si disse di sopra. E poi Don Cesare d'Este non avrebbe dato ordine al Conte Cammillo Gualengo suo Plenipotenziario nelle Capitolazioni di Faenza, che dicesse al Cardinale Aldobrandini, che *alcuni* de' suoi Maggiori aveano presa l'Investitura di Comacchio dagl'Imperadori, solamente DOPO *le ultime guerre* contra la Santa Sede. Ma per lo contrario gli avrebbe francamente ordinato a protestare, che fino da' tempi, almeno almeno di Carlo IV. tutti gli Estensi, e non *alcuni*, sempre l'aveano presa. E avrebbe saputo ben egli valersene presso l'Imperadore per trarlo in suo ajuto contra la Santa Sede, come allora si procurò con tutti gli sforzi. Finalmente si risponde con una ragione, che abbiamo appresa da' Ministri Estensi, cioè, che queste pretese Investiture, quando anche vi fossero, sarebbono *tutte invalide*, *tutte nulle*, perchè essendosi già acquistata ragione dalla Santa Sede per tante Costituzioni, per tanti atti, e per tanti secoli, *non potrebbono aver loro pregiudicato queste nuove concessioni*, *fatte alla Casa d'Este*, perchè niuno ha autorità di spogliare de' suoi patrimonj la Santa Sede: e perchè gl'Imperadori per istipulazione di contratto ereditario, e innato, e per giuramento sono obbligati a difenderla, e a mantenerla nel dominio de' suoi antichi dominj, in virtù della

Vedi pag. 122.

Vedi pag. 132.

Ristretto delle ragioni Estensi pag. 153.

Digitized by Google

della sovrana dignità Imperiale, conferita a Carlo Magno e a' Successori col patto scambievole dell'Auvocazia, e difesa della Santa Sede, di che parlerassi nella Parte IV.

LIII.

Esame delle pretese Investiture di Comacchio, date agli Estensi da Carlo V. e difesa dell' autorità di Giovanni Etropio.

Come poi Carlo V. nell'anno 1526. abbia potuto investire Alfonso I. di Comacchio, dappoichè nella Risposta pubblicata in Roma contra il Manifesto del medesimo Alfonso nell'anno 1522. si era detto francamente a Carlo stesso, a cui fu diretta, che Comacchio sempre era stato, ed era tuttavia della Chiesa; come, dico io, Carlo V. che non si era opposto a quell'atto pubblico, abbia potuto poco dopo investire Alfonso di Comacchio stando in Granata, allorchè gli diede una Investitura nuova, e da quì innanzi *primordiale* per includervi Carpi, levato ad Alberto Pio; io non saprei dichiararlo: tanto meno poi, che quattro anni dopo il tempo di questa pretesa Investitura Carlo non ne fece alcun motto nel famoso Laudo sopra Modana e Reggio; anzi dichiarò, che Alfonso dovesse osservare le Capitolazioni d'Adriano VI. intorno al non fabbricar sale in Comacchio. So bene, che Alfonso, e i suoi Successori sempre hanno riconosciuto Comacchio per Città della Chiesa dall'anno 1512. fino all'anno 1597. non avendo mai ardito di farvi fabbricare il sale, senon con l'espressa licenza de' Sommi Pontefici, con l'intervento d'un Commissario Apostolico, e con l'obbligo di darne la metà alla Camera di Roma, conforme già si è fatto vedere: alla qual cosa non avrebbono mai acconsentito gli Estensi, se si fossero fidati delle loro Investiture Cesaree; ma avrebbono ben essi saputo trovare il modo di liberarsi da un tanto aggravio col braccio supremo dell' Imperadore nelle occasioni d'aver favorevole la potenza dell'invittissimo Carlo V. nel modo, che se ne valsero per levare alla Santa Sede Modana e Reggio, come si è detto altrove. Che poi Giovanni Etropio, Scrittore di cose da se vedute, quando attesta, che il Duca Ercole II. fu investito da Carlo V. di *Modana*, *Reggio*, *Rubiera*, e *Carpi* solamente, e non

Vedi pag. 127.

Osserv. Cap. LIII. pag. 79.

Diarium expeditionis Tunetanæ inter Scriptores Germanicos Simonis Schardii tom. 2. pag. 1379.

e non già di *Comacchio*, abbia egli creduto, che gli bastasse di nominare ALCUNI *luoghi principali di quella Investitura*, *come ordinariamente fanno gli Storici in tali congiunture*, io ne rimetto il giudicio a chi ha tanto esagerato, che Comacchio era *Città*, e Città Vescovale con *proprio distretto e contado*. Laonde non saprei per qual cagione ora si debbano chiamar *luoghi principali Rubiera*, e *Carpi* a fronte di Comacchio; ouvero *membri principali contenuti nella petizione*, come risponde l'Autore della terza Scrittura. L'Etropio, che fece menzione di *due Castella*, dovea poi tacere di *una Città*? Egli, che non iscrivea una Storia, ma un *Giornale* di cose minutissime? Dicono ancora gli Autori delle Osservazioni queste parole: *come mai di grazia far tanto caso delle parole d'un Autore, che di passaggio parla di quella Investitura*? L'Etropio ne *parla di passaggio*? Egli professa di fare un accurato *Giornale* di cose da se vedute, e *parla di passaggio*? E non si dovrà fare gran caso della sua testimonianza, come di Scrittore oculare, e da esser preferito a cento altri, che parlino di cose da se non vedute? Dicono, che non vi nomina nè anche Bressello; quasichè non si sapesse, che gli Estensi lo aveano in feudo da' Duchi di Mantova con l'obbligo di pagare il censo annuo di due sproni d'oro. Se poi egli è vero, che le *Investiture Imperiali non sono arcani di gabinetto, ma una delle più pubbliche funzioni, che si faccia dagl'Imperadori sedendo nel trono con l'assistenza de' primi Principi dell'Imperial sua Corona*, e con qual fondamento si afferma, che l'Etropio *probabilmente non vide mai lo stesso diploma di Carlo V*? Se vide la funzione, e qual bisogno avea egli di vedervi il diploma; il quale, secondo il costume della Cancelleria Imperiale, non si spedisce prima, bensì dopo la funzione? E sapranno ben forse i Ministri Estensi quanto tempo vi corse dalla funzione fatta da Ridolfo II. in persona del Marchese di Scandiano procurator di Don Cesare, fino alla spedizione del diploma.

Osservaz. Cap. XLI. pag. 62.

Altra Lettera p. 24.

Osservaz. Cap. LIII. pag. 78.

Thesaurus Rerum publicarum Philippi Andreæ Oldenburgeri tom. 2. pag. 929.

Osservaz. Cap. LIV. pag. 80.

Registri MSS. della Nunciatura dell'Impero sotto Clemente VIII.

Dunque altra cosa è il diploma, e altra cosa la funzione dell' Investitura. Ma gli Osservatori, i quali mostrano d'apprezzar così poco una tale assertiva testimonianza, quale si è quella dell'Etropio, sono poi essi cotanto facili a lasciarsi trasportare, non dalla testimonianza, ma dal silenzio d'Agostino Patrizj ad asserire, che Federigo III. non giurasse a Niccolò V. di riconoscere, e mantenere la Chiesa nel dominio de' suoi patrimonj, e ancor di Comacchio, secondo la Costituzione di Lodovico Pio, quantunque lo attesti il Nauclero, Scrittore contemporaneo? E ciò non con altro fondamento asseriscono, senon per aver trovato, che il Patrizj non ne fa motto in un opuscolo, dove professa di parlare di cose accadute sotto Paolo II. e non sotto Niccolò V? Ed essi poi anche ci spacciano per falsa, e suppositizia la Costituzione di Lodovico Pio, perchè disauvedutamente lo ha detto il Padre Pagi, novecento anni dopo Lodovico Pio? Fanno caso del silenzio degli Scrittori, che non erano obbligati a parlare, e non vogliono, che dagli altri si faccia caso della positiva ed espressa asserzione di chi ne ha parlato! Sprezzano chi cita gli Autori contemporanei, e poi vogliono essi appigliarsi a quelli, che hanno scritto centinaja, e centinaja d'anni dopo gli auvenimenti!

Vedi pag. 185.

Vedi pag. 75.

LIV.

Esame delle pretese Investiture Imperiali di Comacchio date ad Alfonso II. e a Don Cesare d'Este.

Osservaz. Cap. LIII. pag. 79.

Risposte alle Scritture Estensi pag. 72. *col.* 2.

Ora passerò da Ercole II. ad Alfonso II. suo figliuolo, il quale nell'anno 1594. ottenne l'Investitura da Ridolfo II. de' feudi pretesi Imperiali, e per quello che si suppone, ancor di Comacchio, in tempo che ebbe l'indulto e la grazia di nominarsi per Successore un di sua Casa, ancorchè venisse da radice infetta. Ma io in quella Investitura, la quale or tengo quì sotto gli occhi, non ci veggo, nè ci trovo Comacchio: e non vel vide, nè vel trovò nè anche Felice Contelori, poichè nelle sue Risposte alle Scritture Estensi disse, che *fu sempre negato da' Ministri dell'Imperadore sotto Clemente VIII. che nell'Investitura fatta da Ridolfo II. a Don Cesare del Ducato di Modena e Reggio, si contenga Comacchio*. E che *anzi*

anzi nella copia dell' Investitura mandata a Roma dalla Corte dell'Imperadore non si legge Comacchio. Giovanni Ghini scrisse la medesima cosa con questi termini: *Imperator, qui alias infeudavit Civitates Duci Cæsari, de Civitate Comacli nec quidem cogitavit, minusque post restitutam illius possessionem Sedi Apostolicæ reclamavit. Et quod plus est, Dux Alphonsus II. qui, ut ex præcedentibus apparet, manibus pedibusque fecit, ut eundem Cæsarem haberet Successorem in omnibus feudis a se possessis, nec Investituram ab eodem Imperatore petere præsumpsit: signum evidens, quod scivit, infeudationem ad Sedem Apostolicam pertinere; quia valet argumentum: Civitas non est de jurisdictione Imperatoris, ergo est de jurisdictione Sedis Apostolicæ & Romanæ Ecclesiæ: ex quo illa ejusque habitatores debeant alicui subesse, ne alias sint acephali.* Queste parole si leggono in iscritture pubblicate già sessant' anni, alle quali niuno nè allora, nè dopo potette opporre nulla in contrario. L'Investitura di Don Cesare d'Este non fu altro che pura, semplice, e nuda confermazione ed estensione in lui per indulto sanatorio, e per grazia singolare, di quella stessa, che era stata data a tal fine ad Alfonso II. di che io tornerò a discorrere nella Parte III. Sicchè se Comacchio non fu inserito nella Investitura di Don Cesare, segno è, che non era stato inserito nè meno in quella d' Alfonso II.

Defensio jurium pag.42. n.242. 243.

LV.

Diritti della Santa Sede in Comacchio superiori a qualunque pretesa Investitura ed atto contrario.

Ma sia egli verissimo, come già dissi di sopra, che in tutte le suddette Investiture, cominciando anche da' secoli più remoti, secondo il parere de' Ministri Estensi, vi si legga mescolatamente con gli altri feudi anche Comacchio, ciò nulla affatto potrebbe pregiudicare alle ragioni della Santa Sede, perchè quelle Investiture Estensi non hanno mai avuto effetto veruno: e non solo elle sono state sempre, e sono tuttavia nascoste; ma sino anche la notizia incerta, che ve ne potessero esser alcune, non si è mai penetrata prima dell'

anno 1598. e niuno Scrittore contemporaneo, nè prossimo ne ha mai parlato prima della metà del secolo decimosesto: nel qual tempo scrissero il Sardi, il Faleti, ed il Pigna; ladove per lo contrario i Sommi Pontefici hanno in tutti i tempi pubblicamente e notoriamente esercitata la Sovranità loro in Comacchio con tutti quegli atti pubblici, che si sono espressi. Gl' Imperadori nelle loro Costituzioni, con le quali per via di pubblici giuramenti si sono sempre obbligati in virtù de' patti antichi di difendere la Santa Sede, e i suoi Stati, ve lo hanno sempre inserito o espressamente col suo nome proprio *Comaclum*, ouvero col generico d'*Exarchatus*. E di questo Esarcato con atti pubblici e manifesti i Pontefici si sono sempre chiamati assoluti padroni anche ne' tempi meno lontani; onde il Cardinale Gabbriello Condulmiero, che fu poi Eugenio IV. in un suo privilegio dell'anno 1424. s'intitola in questa guisa: *Gabriel miseratione divina Tituli sancti Clementis presbyter Cardinalis Senensis*, *Bononiæ*, *Romandiolæ*, EXARCHATUS *Ravennatensis*, *Marchiæ Anconitanæ &c. Apostolicæ Sedis Legatus*, *& in* TEMPORALIBUS *pro sancta Romana Ecclesia & Domino Nostro Papa Vicarius generalis*. I Pontefici stessi hanno sempre investiti di Comacchio gli Estensi dall'anno 1332. in giù sotto il nome di appendice, e *pertinenza*, posta nel *distretto* del Vicariato Ferrarese. Vi hanno fatte far le visite e le descrizioni: e vi hanno trasmessi proprj Ministri per assistere alla fabbrica del sale; ladove gl'Imperadori non vi hanno mai esercitato alcun atto immaginabile dappoichè Federigo II. nel suo ultimo Testamento cassò e ritrattò tutte quelle ostilità e violenze, che avea praticate sopra lo Stato della Chiesa. Il perchè queste e simili nomine, che mai vi potessero essere state fatte per auventura nella Cancelleria Imperiale a richiesta degli Estensi nell'atto dello stender le Investiture degli altri loro dominj, sarebbono state mere cerimonie, che *non servono ad altro*, *che ad empier*

Jacobi Philippi Tomasini Annales Canonicorum Secularium sancti Georgii in Alga pag. 111.

Vedi pag. 97. 127. 128.

Vedi pag. 94.

empier le carte, come appunto fu scritto dalla Corte Cesarea al Cardinale Aldobrandini il dì 9. Marzo 1598. in occasione, che si disse qualmente si faceano investire ancor di Verona. La Maestà dell'Imperadore s'intitola in tutti i diplomi Rè, Duca, e Signore di Regni, Provincie, e Città, le quali non possiede: nè già per questo ne nasce alcun pregiudicio a'Sovrani e veri Signori di quegli Stati. I Rè d'Inghilterra parimente s'intitolano Rè di *Francia*, e quei di Francia Rè di *Navarra*; nè però mai si è creduto, che somiglianti titoli rechino alcun danno nè alla Francia, nè alla Spagna. Laonde e che mai ne dovrebbe venire contra la Santa Sede quando pur anche gli Estensi nelle Investiture Imperiali si fossero fatti chiamare Signori di *Comacchio*, di cui non lo sono mai stati indipendentemente dalla Sede Apostolica? Intorno a somiglianti diplomi Cesarei, a'quali oggi indistintamente danno il nome d'*Investiture*, dee sapersi (come anche fu toccato di sopra) che non tutti sono già Investiture feudali; imperciocchè ne' secoli andati venendo spesso gl'Imperadori in Italia co' loro eserciti, e mandandoci i loro ministri, le Chiese, i monisteri, e quegli, che aveano beni e signorie, per non ricever molestie ed aggravj nelle turbolenze comuni, cercavano premunirsi di quei diplomi, ne' quali si descriveano i loro dominj con intimazione di pene e gastighi a chiunque avesse tentato di molestargli, con quella formola usitata: *nullus Dux*, *Marchio*, *Comes*, *Vicecomes &c.* di che simili carte son piene. Laonde questi diplomi non erano altro, che franchigie, protezioni, e assicuramenti de' beni contra le altrui violenze, non obbligando a pagamento di censo, che è il segno del vassallaggio. E que' beni delle Chiese particolari, anche dello Stato Ecclesiastico, intorno a' quali si trovano in oggi tanti e tanti diplomi, per questo non erano già feudali; ma proprietarj di quelle Chiese. In tal numero vengono i diplomi dati agli Arcivescovi di Ravenna, e a' Ferraresi in tempi di

Registri MSS. della Nunciatura dell'Impero sotto Clemente VIII.

Vedi pag. 167.

Digitized by Google

di ſciſmi, e da Imperadori auverſi alla Santa Sede; onde non è maraviglia, che ſi ſerviſſero di formole pregiudiciali a' diritti ſovrani de' Sommi Pontefici, come tra gli altri fecero i due Federighi, ed Ottone IV. gli atti de' quali potea far di meno di allegare chi ha ſcritte le Oſſervazioni, convincendoſi di niun valore per gli atti contrarj. Gli Eſtenſi aveano avuto il Caſtello d'Ariano in feudo da Iſacco Veſcovo d'Adria nell'anno 1195. come appare dalla Inveſtitura addotta dal Priſciano: e pure anch' eſſi vel fecero inſerire nell'anno 1221. nel diploma di Federigo II. e nell'anno 1281. in quello di Ridolfo I. Argenta fu data in pegno da Obizo Sanvitale Arciveſcovo di Ravenna ad Azzo d'Eſte verſo l'anno 1300. come narra Paolo Scordilla Continuatore d'Agnello, e ſi confeſſa eziandio nelle Oſſervazioni. Ma ella fu dapoi reſtituita, indi uſurpata alla Chieſa di Ravenna, la qual finalmente la diede in feudo a cenſo annuo a' Marcheſi di Ferrara, che poi di tempo in tempo ne preſero l'Inveſtitura da quegli Arciveſcovi ſino all'anno 1536. come ſi può riconoſcere dalla ſerie addotta dal Contelori. Ma ſe vogliamo dar fede al Pigna, e alla copia interpolata dell'Inveſtitura di Carlo IV. gli Eſtenſi ebbero in feudo *Argenta* da queſto Imperadore non meno, che *Ariano*, e *Comacchio*. Or qual maraviglia dunque ſarebbe, ſe vi foſſe nel diploma queſta ultima Città, benche non appartenente all'Impero, quando ſi vuol, che vi ſieno anche Argenta, e Ariano, che nè allora, nè mai ſono ſtati feudi Imperiali, ma della Chieſa: a cui non laſciavano perciò di appartenere, non oſtante il preteſo diploma di Carlo IV? Per la qual coſa dal medeſimo diploma oggi non può trarſi alcuna ragione contra la Santa Sede: e quando anche egli foſſe indubitato, non ſarebbe altro, che un ſemplice atto *protezionale*. Acciocchè poi non paja coſa nuova il negarſi da me, che nelle originali Inveſtiture Eſtenſi di Carlo IV. di Sigiſmondo, e di Federigo III. vi foſſe inſerito Comacchio, ſappiaſi, che ciò fu negato anche dal

Oſſerv. Cap. XXII. pag. 38.

MSS. Peregrini Priſciani.

Liber Pontificalis in Appendice pag. 110.

Oſſervaz. Cap. LXI. pag. 90.

Riſpoſte alle Scritture Eſtenſi pag. 33. 34.

Storia di Caſa d'Eſte lib. 4. pag. 305.

dal Contelori nella Risposta al Manifesto del Duca di Modana, stampata nel Mercurio del Siri, avendone egli lette *alcune* di esse, come ivi attesta. Di quelle di Lodovico II. e di Ridolfo I. oggi non c'è più controversia, essendo confessate per favolose.

Mercurio to.3.p.131.

Vedi pag.66. 80.

LVI.

Sincerità delle ragioni della Chiesa sopra Comacchio, invulnerabile da qualunque atto contrario. Funzione dell' investire fatta dagl' Imperadori prima che si spediscano, e si stendano i diplomi a parte.

Io non passerò più oltre ad esaminare le pretese Investiture Imperiali dall'anno 1598. sino al 1709. perchè essendo allora Comacchio ritornato sotto il legittimo e supremo dominio della Chiesa, da indi in giù più che mai deono tutte riputarsi nulle ed invalide, perchè sono clandestine, cioè a dire, date, e ricevute senza giuridica saputa, approvazione, e consenso della Santa Sede, che n'è padrona diretta, e legittima, e con ragioni a tutti manifeste, e notorie ha posseduta quella Città, situata in mezzo di luoghi tutti spettanti alla Santa Sede, che la circondano; e perchè niuno ha diritto di dare, nè di ricevere Investitùre di ciò, che sovranamente e con giusti titoli è posseduto da altri, se questi non vi concorrono con l'approvazione, e con l'assenso. Nè fa forza, che le Investiture si dieno dall'Imperadore assiso in sul trono, e assistito da' suoi Palatini, come viene opposto nelle Osservazioni; perchè le cerimonie generali si fanno certo in tal guisa, nè v'ha chi lo nieghi; ma però le Scritture contenenti la cosa, per cui si fanno le medesime cerimonie, dapoi si spediscono a parte, senzachè gl'Imperadori vadano a leggerle. Nè i Ministri Estensi pretendono, che l'Investitura di Comacchio si conceda separatamente da sè sola: nel qual caso avrebbe forza quanto ci dicono della funzione; ma pretendono, che la medesima Investitura si faccia insieme, e confusamente con quella degli altri feudi. Nè il Pontefice, nè il suo Nuncio Apostolico ne sono fatti consapevoli con veruno atto giuridico, siccome ricercasi alla validità di somiglianti materie per levare il sospetto di mala fede. Altramente se questo valesse, i Principi Estensi avrebbono potuto farsi investire nella medesima guisa anche d'altri luoghi, che non pos-

Osservaz. Cap. LVI. pag.85.

Vedi pag.193.

poſſeggono in oggi, giacchè pretendono d'avergli poſſeduti ne' tempi antichiſſimi. E in particolare avrebbono potuto, e potrebbono tuttavia farſi inveſtire di tutte quelle contrade, delle quali ſi dice eſſere ſtato padrone Azzo il Marcheſe, *a Mintio* USQUE AD *Venetiam*: quantunque io non creda, poterſi così di leggieri moſtrare, che dopo il libero naſcimento della Repubblica Veneziana vi ſia ſtata perſona, la quale abbia ſignoreggiato USQUE AD *Venetiam*, ſe quì però ſi vuole intendere di dominj ſovrani, e non di poderi allodiali: nel che pur ci ſarebbe che dire; tanto più poi trattandoſi di tempi, ne' quali in Italia i Marcheſi erano Governatori, e non Principi aſſoluti. Anzi potrebbe andarſi anche più oltre, giacchè ſi dice nelle Oſſervazioni, che i Marcheſi Eſtenſi ebbero in feudo Genova, e Milano, e che dominarono dal mar Baltico ſino all'Adriatico, ed al Tirreno. E chi voleſſe reſtituire agli Oſſervatori le proprie lor fraſi, avrebbe occaſione di dire, che in *ſimili anticaglie potrebbe ſtenderſi l'erudizion* loro, e *quì farſi largo*, piuttoſto che entrare in Comacchio, dove non hanno alcuna ragione d'entrarvi. E di vero egli è un gran miracolo, che dagl'Imperadori non ſi ſia avuta l'Inveſtitura ancor di Ferrara, mentre oggi ſi è ritrovato, che nè anch'ella ſia della Chieſa, ma dell'Impero, non meno, che tutto lo Stato, oggi detto Eccleſiaſtico. E in quanto a Ferrara, forſe io farò coſa grata a' medeſimi Oſſervatori, accennando loro una certa Lettera dell'Imperador Venceslao al Marcheſe Niccolò d'Eſte, ſcritta in Praga il dì ultimo di Ottobre dell'anno 1379. con queſte parole nel titolo: *Nobili Nicolao Marchioni Eſtenſi, pro* NOSTRA *Majeſtate*, FERRARIENSI *&* *Mutinenſi generali Vicario* SUO. Ma da quando in quà il Marcheſe Niccolò tenea Ferrara in Vicariato dall'Imperadore? Di quì ſi raccolga, ſe da ſomiglianti eſpreſſioni, che facilmente eſcono dalla Cancelleria Imperiale, debba mai naſcervi pregiudicio alcuno a' diritti altrui, e in particolare a quelli della Santa Sede.

Oſſerv. Cap. LXXIII. pag. 109. 110. 111.

Oſſerv. Cap. LXIV. pag. 94. Cap. LXV. pag. 95. 96.

Oſſervaz. Cap. XXII. pag. 38.

Memorie di Peſcia del Puccinelli p. 388.

Dalle

Digitized by Google

LVII.

Insussistenza del preteso richiamo dell'Imperadore Ridolfo II. contra la ricuperazione Pontificia di Comacchio, il qual fu compreso negli atti pubblici di Clemente VIII.

Dalle cose dette si scopre qual caso debba farsi del richiamo, che si sparge aver fatto Ridolfo II. contra la ricuperazione di Comacchio, messa in opera da Clemente VIII. quando non si può addurre nè atto, nè documento veruno più autorevole ed antico di quello, che consiste nelle parole di Giovanni Palazzi, Scrittore di questi medesimi tempi nostri, e di quel credito, che tutti sanno, comechè egli sia in gran pregio presso gli Autori di tutte e tre le Scritture Estensi. Oltrachè egli dice una falsità manifesta asserendo, che il *Cardinal Bandini occupasse* Comacchio, quando Orazio Giraldi Vescovo di essa Città, e non altri, andò a pigliarne *il possesso per la Camera* d'ordine del Cardinale Aldobrandini, Legato Pontificio, come attesta Agostino Faustini Continuatore delle Storie del Sardi. Il Ghini ancor egli avea detto ben tutto il contrario a quello, che poi disse il Palazzi: *Imperator* (sono parole del Ghini) *qui alias Civitates infeudavit, de Civitate Comacli nequidem cogitavit, minusque post restitutam illius possessionem Sedi Apostolicæ, reclamavit*. Nè sussiste in guisa veruna quello, che si asserisce nelle Osservazioni, cioè, che *Roma* diede parte a tutti i Principi della presa di Comacchio; ma non già all'Imperadore: *Imperatore excepto*. Imperciocchè il Ghini, ivi allegato, parla delle convenzioni segrete, accordate a Don Cesare a sua richiesta; e non parla già della partecipazione della ricupera di Comacchio. Ed io in prova della verità voglio divulgare appiè di questi fogli le Lettere stesse, con le quali fu data parte a ciaschedun Principe *de Civitate Ferrariæ, ejusque* DITIONE, ritornate alla Santa Sede: con la qual frase fu scritto a tutti i Principi Cattolici, all'Imperadore, e a' quattro Arciduchi d'Austria, due de' quali furono poscia Imperadori: e ciò fu fatto ottimamente, perchè sotto la formola generale di *Ferrariæ ditio* ognuno intendea esservi anche Comacchio; e perciò Giuseppe Castalione in un suo opuscolo intitolato *Expeditio Ferrariensis & Ferraria recepta*,

Osservaz. Cap. LIV. pag. 82.
Risposta per il diritto Imperiale pag. 18.
Altra Lettera p. 14.

Storie Ferraresi lib. 4. pag. 147.

Defensio jurium p. 42. post num. 242.

Osservaz. Cap. LV. pag. 82.

Defensio jurium pag. 41. col. 1.

cepta, dedicato allora a Pier Cardinale Aldobrandini, dice, che egli con incredibil prestezza avea messo in ordine *quæcunque ad recuperandam Ferrariensem* DITIONEM, *a Cæsare Estense occupatam, pertinerent*. Non vi nomina Comacchio, perchè si comprendea sotto la formola *Ferrariensem* DITIONEM: e a tutti era notissimo, che il Cardinale lo avea ricuperato non meno che Ferrara. Clemente VIII. nella Dichiarazione contra Don Cesare non vi nominò altro, che *la Città, e Ducato di Ferrara, e il suo contado e distretto, e le* ALTRE CITTA', *Terre, Castelli e luoghi, insieme co' loro territorj, distretti, giurisdizioni, fortezze, membri, pertinenze, ed altre ragioni, le quali da' Romani Pontefici nostri predecessori furono concessi in feudo agli antecessori di esso Alfonso*: con le quali parole se Comacchio *non sia stato nè nominato, nè compreso*, come si lusingano i Ministri Estensi, io lascerò, che vi riflettano un poco meglio. Nella Bolla della devoluzion del Ducato si dice, esser allora tornato alla Chiesa *per obitum Alphonsi Estensis Ferrariæ Ducis, Ducatus & Status Ferrariæ cum omnibus* CIVITATIBUS, *Terris, Castris, fortalitiis, portubus, locis, membris, jurisdictionibus, juribus, ac aliis annexis & connexis, de quibus a Sede Apostolica & suis prædecessoribus Romanis Pontificibus idem Alphonsus, sive ejus antecessores investiti fuerunt*. Un Giubileo pubblicato in Ferrara il dì 20. del mese di Febbrajo dell'anno 1598. ed ivi stampato da Vittorio Baldini, si fa stesso nelle CITTA', *terre, e luoghi del Ducato*: e nella Bolla dell'erezione della Ruota di Ferrara dice il Pontefice d'istituire quel tribunale, affinchè decida *omnes & singulas Ferrariensis &* COMACLENSIS CIVITATUM *& quarumcumque Terrarum, Castrorum & locorum Ducatus nostri Ferrariensis lites & controversias*. Egli pure nella Bolla *in Cœna Domini* pubblicata in quell' anno 1598. v'inserì Comacchio: e il Conte Girolamo Giglioli Inviato di Don Cesare al Pontefice ne diede parte ad esso

Osservaz. Cap. CVI. pag. 163.

Bullar. Rom. to. 3. in Clem. VIII. Constitut. LII. §. I.

Constitut. LIX. §. I.

esso Don Cesare il dì 21. di Marzo con le seguenti parole: *nella Bolla in Cœna Domini, che fu letta Giovedì mattina, vi fu nominato e compreso il Ducato di Ferrara, e Comacchio*: che poi comparve in istampa nell'edizione fattane da Paolo V. E nel primo articolo delle Capitolazioni di Faenza tra Clemente VIII. e Don Cesare, si comprende parimente Comacchio in quelle parole ove si dice, che egli rilasci *il possesso del* DUCATO *di Ferrara con* TUTTE *le sue* PERTINENZE, *di Cento e della Pieve, e de'* LUOGHI DI ROMAGNA. Che Comacchio fosse *pertinenza* del Ducato Ferrarese, e situato nella *Romagna* si è provato con tali e tante ragioni, che non dovrebbe più dubitarsene. Che in quanto al dirsi nelle Osservazioni, che ivi *si trattò di rilasciare il solo* POSSESSO *di Ferrara*, come pur fu detto altre volte, si risponde ciò che fu allora risposto dal Contelori, cioè, che *Don Cesare rilasciò il possesso e il dominio del Ducato di Ferrara, ed altri luoghi alla Sede Apostolica, padrona diretta*. Che *se il Signor Duca di Modana vivente ne pretende la proprietà, dovrà dichiarare in che cosa consista questa proprietà, e di quai beni sia*. Che *potrà farvi le sue istanze, giacchè finora nè egli, nè i suoi Antenati l'han fatte*. Per le cose dette il preteso richiamo di Ridolfo II. Imperadore contro a questa ricuperazione Pontificia di Comacchio, si potrà egli accoppiare con quell'altra protesta, che per mezzo della spedizione di un Araldo si dice aver fatta Massimigliano I. contra gli atti praticati da Giulio II. in Comacchio; ladove però la medesima spedizione, la quale non riguardò Comacchio nè anche per sogno, non fu altrimenti fatta a Papa Giulio, ma a' Signori Veneziani, seco allora collegati contra Alfonso I. Duca di Ferrara per distorgli dalla lega col Papa, e non per altro, come si può vedere dal racconto del Guicciardini, le cui parole nelle Osservazioni si adducono a bello studio troncate: il che da me fu già di sopra auvertito a Capi XXVIII. E pure questi due fondamenti, tratti dalle testimonianze del

MSS. originali e minute del Conte Giglioli.

Osservaz. Cap. CV. pag. 160.

Risposta alle Scritture Estensi pag. 38. col. 2.

Vedi pag. 120.

Palazzi, e del *Guicciardini*, la prima delle quali è fondata sul falso, e l'altra è falsamente interpretata ed intesa, sono gli unici atti notorj, che ci si adducano dagli Estensi per parte dell'Imperadore contra la Sovranità Pontificia dall'anno 1332. in cui ne furono investiti dalla Santa Sede, insino a quest'anno 1709. E' egli mai possibile, che di un feudo Imperiale così certo e indubitato (come si pretende) per tutti i secoli; di una Sovranità così chiara, e *continuata* non si trovino ne' Registri Imperiali, e negli Archivi Estensi altri atti più autentici, che non son questi? Che niuno Autore ne parli prima della metà del secolo decimosesto, nel qual tempo cominciò a viziarsi questa materia dal Faleti, e dal Pigna?

LVIII.

Incostanza de' Ministri Estensi nel numerare la serie delle loro pretese Investiture Imperiali di Comacchio. Dipendenza di questa Città da' Magistrati Ferraresi.

Mercurio di Vittorio Siri pag. 114.

Ristretto delle ragioni Estensi pag. 8. 147. 156. 157.

Ora intanto si sappia, che nel Ristretto delle ragioni Estensi pubblicato nell'anno 1643. e nel Manifesto del Duca Francesco I. si allegò *una* sola Investitura di Carlo IV. ed oggi se ne allegano *due*. Che prima si nominarono *sette* Investiture Imperiali di Comacchio: poi si disse, che n'erano *più di dieci*: indi si affermò, che n'erano *quatordici*, tutte concedute dagl'Imperadori agli Estensi PRIMA *e* DOPO *le concessioni di Ferrara*, compresavi quella suppositizia di Lodovico II. dell'anno 854. e le tre ideali di Ridolfo I. che oggi più non si allegano. Nè anche più si asserisce quello, che allora si asserì, cioè, che *i Principi Estensi aveano molto prima del Bavaro avuti dall'Imperio i loro titoli sopra Comacchio*. Oggi però benchè si rammemori una Investitura di Carlo IV. che (nel particolar di Comacchio) non si è udita più rammemorare, nulladimeno da Carlo IV. a Ridolfo II. se ne contano tuttavia *tredici*. Erano prima *quatordici*, oggi se ne levano via *quattro* immaginarie, e ne rimangono tuttavia *tredici*, compresavi quella dell'anno 1594. che consiste in un indulto dato ad Alfonso II. di nominarsi il Successore ne' feudi Imperiali. Sicchè tutte insieme oggi ascendono al numero di *ventidue*. Nell'anno 1643. non erano più di *quatordici*, computandole fino all'anno 1597. dal qual tempo in

in giù se ne adducono *quattro* sole, e oggi nulladimeno tutte insieme vengono ad essere *ventidue*, benchè di quelle prime *quatordici* se ne sieno levate via *quattro*, onde oggi non dovrebbono essere più di *quatordici*, anche messavi in conto quella di Carlo IV. e quella di Ridolfo II. a Don Cesare; la prima delle quali allora non fu nominata, e la seconda non si mise in conto: senza le quali però in quel tempo avrebbono dovuto essere *ventuna*, e non sole *quatordici*. Questo conto nol fo io, ma egli risulta dalle Scritture Estensi, pubblicate per mezzo delle stampe. L'Autore della terza Scrittura pretende, che la Casa d'Este *conti almeno ducento quarantaquattro anni di possesso continuato e non interrotto dalla prima Investitura di Carlo IV. sino al Duca Alfonso II. o sia d'anni 273. se computiamo dall'anno 1325. in cui Comacchio ritornò alla Casa d'Este; senza necessità di ricorrere alla donazione fatta ad Ottone da Este; non già per abbandonarla; ma per non pescare nell'antichità*. Per lo contrario l'Autore di quella di Vienna riduce il possesso Estense ad anni 860. con un calcolo molto esatto, cioè a' nove secoli non interi. Si afferma poi nella terza Scrittura Estense, che *la Comunità di Comacchio* SEMPRE *si è regolata indipendentemente da' Magistrati della Comunità Ferrarese*, NE' SI PUÒ *mostrare, che la Città di Ferrara lo abbia comandato*, NE' *l'abbia quotizata in alcun comparto o occasione, come dovrebbe esser seguito se fosse di suo distretto*. Se parliamo de' tempi antichi, si raccoglie tutto il contrario dagli Statuti di Ferrara stesi in Comacchio, come si disse a Capi XXIV. e dalla giurisdizione di quei Magistrati esercitata pure in Comacchio, per quanto si è dimostrato a Capi XLVIII. Se parliamo poi de' tempi moderni, io trovo negli atti autentici, che ho fra le mani, che la Comunità di Ferrara nel *comparto* delle spese d'utensili, fattesi dal giorno primo di Luglio dell'anno 1641. a tutto il Settembre dell'anno 1645. ne' carati 24. che si formarono, fu considerata la Comunità di

Altra Lettera p.13.

Risposta per il diritto Imperiale p.57.

Altra Lettera p.17.

Vedi pag.107. 179.

di Comacchio dovervi concorrere per carato *uno e due terzi*, come anche al presente si pratica: e ciò apparisce dal comparto in istampa del Legato Cardinal Donghi, inserito nella filza seconda del reggimento del Conte Ottavio Estense Mosti Giudice de' Savj degli anni 1645. 1646. in filo al numero 352. nella Cancelleria della Comunità di Ferrara. E se vi si fosse tenuto conto de' registri più antichi del 1641. si troverebbe praticato il medesimo per lo innanzi.

LIX.

Comacchio tenuto dagli Estensi per Signoria non mai separata dal Ferrarese e in atti pubblici, e nel titolario di documenti autentici, e delle Investiture Imperiali.

Ristretto delle ragioni Estensi p. 9. 161.
Osserv. C. XXXVIII. pag. 57.
Altra Lettera p. 17.
Ex Tabulario Vaticano.

Ora che si sono considerate le pretese Investiture Imperiali di Comacchio, donde spicca la forza e il valore delle ragioni Estensi, veniamo alle altre prove. Opposero altre volte, e oppongono tuttavia, che i Signori Estensi s'intitolavano *Duchi di Ferrara e Signori di Comacchio*, onde ne nasce, secondo loro, che si riputavano due Principati diversi l'uno dall'altro. Chi ode cose tali senza penetrare più oltre nella distinzione de' tempi, e nell'esame de' fatti, al certo non avrà difficoltà di darsi per vinto in favor degli Estensi. Ma io trovo per lo contrario, che in una Lega conclusa il dì 29. d'Agosto dell'anno 1368. tra gli Estensi, i Carraresi, i Gonzaghi, i Visconti, e gli Scaligeri alla presenza del Cardinale Anglico, Vicario generale dello Stato della Chiesa, Niccolò, Ugone, e Alberto Marchesi d'Este sono intitolati *in Ferrariensi pro dicta Ecclesia, & in Mutinensi pro dicto Imperio, Civitatibus Vicarii*. E perchè mai non ci si nomina Comacchio? Il possedeano pur essi, e lo acconsentono i Ministri Estensi! Non ci si nomina, perchè era compreso nel Vicariato di Ferrara. Non ci si nomina Reggio, perchè allora lo aveano in Vicariato i Gonzaghi, come ivi si legge nello strumento. In un altra Lega de' 5. Maggio 1384. tra Urbano VI. Francesco da Carrara Signor di Padova, e i già mentovati fratelli Estensi, questi son detti figliuoli *illustris Domini Obizonis Estensis Marchionis, Ferrariæ* ETC. *pro* SANCTA ROMANA *Ecclesia Vicarii*. Da quella clausola ETC. che s'incontra eziandio in altri strumenti, si viene in chiaro, che

che allora in quel Vicariato si comprendeano altre Città oltre a Ferrara: e tale era Comacchio; mentre con quella abbreviazione non si può intendere nè Argenta, nè Lugo, nè Cento, nè la Pieve; poichè Argenta gli Estensi l'aveano in feudo dalla Chiesa di Ravenna, e gli altri luoghi gli ebbero ne' tempi seguenti. La suddetta clausola ETC. fu poi stesa e spiegata con le parole *in nonnullis* ALIIS CIVITATIBUS negli atti del censo pagato da Ercole I. e da Alfonso I. ad Alessandro VI. e a Giulio II. come dimostrossi a Capi XXV. A questa formola corrisponde quell'altra della nuova concessione di Paolo III. fatta ad Ercole II. ove si legge *quod dictus Dux & sui Successores solvant omni & singulo anno pro censu & annuo canone dicti Ducatus &* CIVITATUM, *locorum & jurium, de quibus supra, ducatos septem mille auri in auro de Camera &c.* Col numero *Civitatibus*, e *Civitatum* non potendosi intendere Ferrara solamente, dee tenersi per espresso Comacchio, mentre nella restituzione fatta da Don Cesare d'Este non vi fu con Ferrara altra Città, che questa: il che si legge parimente espresso nella sentenza pubblicata contra il medesimo Don Cesare da Clemente VIII. come si è detto. In un altra Lega conclusa il dì 10. di Maggio 1392. tra gli Estensi, i Carraresi, gli Alidosj, i Polentani, i Bolognesi, e i Fiorentini, si esprime, che Alberto Vicario di Ferrara entra in quella Lega *nominatim pro Civitatibus Ferrariæ & Mutinæ, earumque* TERRITORIIS, *villis, castris & locis, & pro Castris Bazani, Nonantulæ, Rhodigii, Lendenariæ & Abbatiæ, ac Lugi, Bagnacavalli, Cutignolæ & Consilicis, eorumque territoriis, videlicet locis*: segno evidentissimo, che la Città di Comacchio era compresa nel *territorio* della Città di Ferrara, altramente si sarebbe nominata ancor ella a parte non meno, che le suddette Castella. E se pur ciò si volesse negare, bisognerebbe poi dir, che Comacchio allora non fosse in Signoria degli Estensi: il che non può dirsi. Onde ciò sa ve-

Risposte del Contelori alle Scritture Estensi pag. 33. 35.

Vedi pag. 108.

Ivi in fine pag. 10. col. 2. num. 5.

vedere e toccar con mano, che nelle Investiture Pontificie Comacchio è compreso in quelle parole *Civitas Ferrariensis ejusque Comitatus & districtus cum omnibus juribus & pertinentiis*, già addotte a Capi XXIV. della prima Scrittura, e a Capi XXIII. di questa seconda. Per la medesima ragione Comacchio non si trova mai nominato nelle Capitolazioni tra' Ferraresi e Veneziani degli anni 1250. 1258. 1278. e 1313. riferite dal Prisciano, e ricordate nelle Osservazioni: e ciò sapea molto bene il Prisciano, poichè lasciò scritto, che Comacchio era soggetto *districtui Ferrariæ*, e per conseguenza lo tenne per feudo della Chiesa, e non già per dominio Imperiale, e separato, come notossi a Capi XVII. In varj editti inseriti nelle opere del medesimo Prisciano il Duca Borso s'intitola *Dux Mutinæ & Rhegii, Marchio Estensis, Rhodigiique Comes*. Quì si nominano i soli feudi, de' quali egli era stato investito da Federigo III. e che costituivano in lui la dignità Ducale; imperciocchè allora Paolo II. non lo avea per anco creato Duca di Ferrara: il che avvenne solamente il giorno di Pasqua dell'anno 1471. che fu a' 14. d'Aprile. Laonde Borso non essendo Duca di Ferrara, piuttosto che porla co' suoi titoli Ducali dopo Modana e Reggio, il che non convenia per essere il principal feudo, che avesse, allora negli atti pubblici tralasciava affatto di nominarla. Il Conte Matteomaria Bojardo Ministro e vassallo del Duca Ercole I. dedicandogli il suo volgarizzamento scritto a penna di una Cronaca tratta in gran parte da quella di Ricobaldo, si vale di questi titoli: *All'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore, Messer Ercole Duca di Ferrara, Modena e Reggio, Conte di Rovigo, Marchese di Esti*. I medesimi titoli per lo appunto si leggono in varj strumenti autentici, scritti in que' tempi da Notai Ferraresi, come in uno degli 8. di Ottobre 1472. di mano di Pier de Caligis intorno a certa permutazione di beni tra Giovanni del Bondeno e la Camera Ducale, dove

Vedi pag. 27. 105.

Osserv. C. XXXVIII. pag. 57.

MSS. Peregrini Prisciani.

Vedi pag. 93.

MSS. Peregrini Prisciani.

Storia del Pigna lib. 8. pag. 617.

dove così sta scritto: *Spectabili & generoso viro Bartholomæo a Caris, factore & procuratore generali Illustrissimi & Excellentissimi Principis, Domini nostri, Domini Herculis Ducis Ferrariæ, Mutinæ & Rhegii, Marchionis Estensis, Comitisque Rhodigii*. Così pure si legge in uno de' 5. Dicembre 1488. in un de' 24. Novembre 1489. in due de' 22. Aprile, e degli 11. Maggio 1490. e in un altro de' 2. Aprile 1492. tutti strumenti autentici, scritti dal Notajo Matteo Caprillo. Ercole stesso essendo Luogotenente della Lega tra Ferrante Rè di Napoli, Giangaleazzo Maria Duca di Milano, e la Repubblica Fiorentina, in una sua patente scritta il dì 16. di Maggio 1483. ad Antonio Montecatini suo Commissario e Ambasciadore presso i Fiorentini, in questa guisa s'intitola: *Hercules Dux Ferrariæ, Mutinæ & Rhegii, Marchio Estensis, Rhodigiique Comes, Serenissimæ Ligæ Locumtenens generalis*, siccome leggiamo nel Manifesto di Cosimo I. Duca di Firenze contra Alfonso II. Duca di Ferrara. Dalla serie di questi titoli si vede, che la Città di Comacchio, benchè si pretenda essere stata Signoria a parte, e da sè, non vi comparisce (come però in tal caso avrebbe dovuto comparirvi) nè tra' feudi Imperiali, nè tra gli Ecclesiastici, perchè in que' tempi non correa lo stile di farne menzione. Quando però non si voglia negare, che fosse in signoria degli Estensi, il che non credo, bisogna necessariamente affermare, che ella s'intendesse compresa o ne' titoli, che riguardavano i feudi Imperiali, o in quelli, che riguardavano gli Ecclesiastici. Sotto i primi non poteva in guisa veruna comprendersi, perchè i Ministri Ducali non son giunti per anco a pretendere, che Comacchio fosse dipendenza nè di Modana, nè di Reggio, nè d'Este, nè di Rovigo, talchè perciò non fosse mestieri il nominarvelo. Adunque ne viene, che si comprendea sotto la generale denominazione di *Ferrara*, per esser del suo distretto e Contado, secondo il tenore antico delle Investiture Pontificie di quel Vicariato.

Informazione sopra le ragioni della precedenza pag. 3.

Ma per ridurre questa verità a dimostrazione io inserirò quì tre atti pubblici intorno al censo pagato alla Santa Sede dal Duca Borso, essendo Camerlingo di Santa Chiesa Marco Barbo: i quali atti portando espressi tutti i titoli, che Borso assumea tanto da' feudi Imperiali, quanto da quelli della Chiesa Romana, servono a dar l'ultima prova al nostro discorso.

Liber MS. Censuum Cameræ Apostolicæ ab anno 1464. ad ann. 1471. fol. 16. 26. 33.

I.

Universis &c. Vienesius &c. & Marcus &c. salutem &c. Universitati &c.

Cum Illustrissimus Dominus Borsius Estensis Dux Mutinæ & Rhegii, & Comes Rhodigii, & in Civitate Ferrariæ, ejusque COMITATU, TERRITORIO, *&* DISTRICTU *pro Sanctissimo Domino Nostro Papa & Sancta Romana Ecclesia, in temporalibus Vicarius, pro annuo censu Civitatis*, COMITATUS, TERRITORII *&* DISTRICTUS *prædictorum, Cameræ Apostolicæ in festo Apostolorum Petri & Pauli de mense Junii florenos auri de Camera quatuor millia singulis annis solvere teneatur; hinc est quod ipse Illustris Dominus Borsius Dux pro dicto censu anni* MCCCCLXVI. *proxime præteriti, & in festo Beatorum Petri & Pauli prædicto, finito jam elapso termino, florenos auri similes quatuor mille ipsi Cameræ, Reverendo in Christo Patri Domino Laurentio Dei gratia Archiepiscopo Spalatensi, Sanctissimi Domini Nostri Papæ præfati generali Thesaurario, pro ipsa Camera recipienti, die datarum præsentium, per manus honorabilium virorum Francisci, & Bernardi de Cambiis, & sociorum mercatorum Florentinorum de Romana Curia, solvi fecit efficaciter, & cum effectu: de quibus quidem quatuor millibus florenis, sicut præmittitur, solutis, præfatum Illustrissimum Dominum Ducem & Vicarium, ejusque heredes &c. quietamus, absolvimus & perpetuo liberamus. In quorum*

rum &c. Datum Romæ apud Sanctum Marcum in Camera Apostolica die 30. mensis Januarii M CCCC LXVII. *Indictione* XV. *Pontificatus Sanctissimi Domini Nostri Domini Pauli Papæ Secundi anno tertio.*

Laurentius Archiepisc. Spalatensis Sanctiss. Domini Nostri Papæ Thesaurarius generalis.

Gaspar Blondus.

I I.

Universis &c. Marcus Dei gratia Episcopus Vicentinus, Sanctissimi Domini Nostri Papæ Camerarius ad hæc specialiter deputatus salutem &c. Universitati &c.

CUm Illustrissimus Dominus Borsius Dux Mutinæ & Rhegii, & Comes Rhodigii, & in Civitate Ferrariæ, ejusque COMITATU, TERRITORIO, & DISTRICTU *pro Sanctissimo Domino Nostro Papa & Sancta Romana Ecclesia in temporalibus Vicarius generalis, pro annuo censu* CIVITATIS, COMITATUS, TERRITORII, & DISTRICTUS *ejusmodi, annis singulis in festo Beatorum Petri & Pauli Apostolorum de mense Julii solvere teneatur certam summam florenorum; hinc est quod ipse Illustrissimus Dominus Dux Vicarius hodie florenos auri de Camera in auro quatuor millia in deductionem ejusmodi censu ad bonum computum, Reverendissimo in Christo Patri & Domino Laurentio Archiepiscopo Spalatensi, Sanctissimi Domini Nostri Papæ generali Thesaurario pro Camera Apostolica recipienti per manus spectabilis viri Domini Jacobi de Trottis ejus in Romana Curia oratoris, honorabilibus viris Guillelmo de Pazzis, & ejus sociis in Romana Curia mercatoribus,*

Digitized by Google

realiter & cum effectu solvit, & numeravit: de quibus quidem &c. In quorum &c. Datum Romæ in Camera Apostolica M CCCC LXVIII. *die* VI. *Martii, Pontificatus Domini Pauli Papæ Secundi anno quarto.*

Laurentius Archiepisc. Spalatensis Sanctiss. Domini Nostri Papæ Thesaurarius generalis.

Visa. Falco.

Gaspar Blondus.

III.

Universis &c. Marcus miseratione divina Tituli Sancti Marci Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ presbyter Cardinalis Episcopus Vicentinus salutem &c. Universitati &c.

CUm Illustrissimus Dominus Borsius Estensis, Dux Mutinæ & Rhegii, & Comes Rhodigii, & in Civitate Ferrariensi, ejusque COMITATU, TERRITORIO, & DISTRICTU *pro Sanctissimo Domino Nostro Papa & Sancta Romana Ecclesia in temporalibus Vicarius, pro annuo censu* CIVITATIS, COMITATUS, TERRITORII & DISTRICTUS *prædictorum, Cameræ Apostolicæ in festo Beatorum Apostolorum Petri & Pauli de mense Junii florenos auri de Camera quatuor mille singulis annis solvere teneatur; hinc est quod ipse Illustrissimus Dominus Borsius Dux pro dicto censu unius anni in festo Apostolorum de mense Junii anni Domini* M CCCC LXVIII. *proxime præteriti, finito termino jam elapso, florenos similes quatuor mille ipsi Cameræ, Venerabili viro Domino Bartholomæo de Maraschis Præposito Mantuanensi, pecuniarum Sanctissimi Domini Nostri Papæ & Cameræ Apostolicæ depositarii*

ſitario, pro ipſa Camera recipienti per manus ſpectabilis viri Domini Jacobi de Trottis, ejus in Romana Curia Oratoris honorabilibus viris, Guillelmo de Pazzis, & ejus ſociis de Romana Curia mercatoribus realiter & cum effectu ſolvit & numeravit. De quibus quidem quatuor millibus florenis, ſicut præmittitur, ſolutis, eumdem Dominum Borſium, ejusque heredes & bona quietamus, abſolvimus, & in perpetuum liberamus. In quorum &c. Datum Romæ in Camera Apoſtolica apud Sanctum Petrum anno Domini MCCCCLXIX. *die vero* XVII. *menſis Februarii, Pontificatus Sanctiſſimi in Christo Patris & Domini Noſtri, Domini Pauli divina providentia Secundi anno quinto.*

An. Epiſcopus Feltran.

Viſa A. de Forlivio.

Gaſpar Blondus.

In niuno di queſti tre atti pubblici ſi vede eſpreſſo Comacchio nè fra' titoli de' feudi, che Borſo tenea dall'Impero, nè tra quelli de' feudi, che riconoſcea dalla Chieſa. Che ſe da tal ſilenzio ſi voleſſero trarre argomenti, come ne han tratti i Miniſtri Ducali dal non veder Comacchio nominatamente eſpreſſo nelle Inveſtiture Pontificie, biſognerebbe concludere, che allora queſta Città non foſſe in ſignoria degli Eſtenſi, e che non apparteneſſe nè alla Chieſa, nè all'Impero: il quale troppo ſtrano diſcorſo io non crederei, che doveſſe venire in mente di alcuno; imperciocchè ſi rende aſſai chiaro, che la medeſima Città apparteneva alla Chieſa per quella formola generale *in Civitate Ferrariæ, ejusque comitatu, territorio, & diſtrictu*: le quali parole, non poſte certamente a caſo, abbracciano Comacchio, e fanno vedere, che non

non vi era necessità alcuna di nominarlo, siccome però ve ne sarebbe stata grandissima, quando egli non fosse appartenuto al Ferrarese, ma fosse stato dominio Imperiale a parte, e da sè. Ma perchè in questo punto si sono fermati assai gli Autori delle Osservazioni, sarà bene, che mi ci fermi ancor io per mostrarne il processo, insino a tanto, che ne nacque l'alterazione. Il Padre Bartolommeo Ferro Teatino, Autore della Storia di Comacchio, pubblicata sotto nome del *Dottor Gianfrancesco Ferro*, della quale si fa gran caso da' Ministri Estensi per essere stampata in Ferrara, e dedicata al Santissimo Pontefice CLEMENTE XI. che oggi siede, recita un atto del Duca Alfonso I. a Giuliano Motto, e ad Alfonso Trotti, procuratori *Illustrissimi & Excellentissimi Principis Domini Alphonsi, Ducis Ferrariæ, Mutinæ, Rhegii, Marchionis Estensis, Rhodigiique Comitis*. L'atto è dell'anno 1520. in favore de' Comacchiesi: segno evidente, che *Comacchio* s'intendea compreso sotto la generalità delle parole: *Ducis Ferrariæ*. E giacchè i Ministri Estensi ricorrono all'autorità delle Gride, ci possiamo ricorrere ancora noi con dire, che il dì 16. di Giugno dell'anno 1522. si trova pubblicata in Comacchio una Grida, la quale comincia così: *di commissione dell'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor nostro, Don Alfonso Duca di Ferrara, di Modena e Reggio, Marchese da Este, di Rovigo Conte, si notifica &c.* Nello strumento, col quale il medesimo Alfonso I. deputò Gilino Gilini Vescovo di Comacchio, e Jacopo Alvarotto suoi procuratori a Clemente VII. il dì 24. di Maggio 1531. per supplicarlo ad accettare il Laudo di Carlo V. egli è chiamato *Illustrissimus & Excellentissimus Princeps & Dominus, Dominus Alphonsus Estensis, Dux Ferrariæ, Mutinæ & Rhegii, Marchio Estensis, Rhodigiique Comes, & Carpi Dominus*. Il medesimo Alfonso I. nel suo Testamento, scritto in Ferrara il dì 28. di Agosto dell'anno 1533. vien chiamato dal Notajo Giambatista Saracchi, *l'Illustrissimo ed*

Storia di Comacchio pag. 450.

Osserv. C.XXXVIII. pag. 57. 58.

Ordini vecchi MSS. delle valli di Comacchio fogl. 15. pag. 2.

Digitized by Google

ed Eccellentissimo Principe, Signor Don Alfonso Estense Duca di Ferrara, di Modana e di Reggio, Marchese d'Este, Conte di Rovigo, Signore di Carpi, figliuolo della felice memoria del Signor Duca Ercole Estense. Nel modo stesso è nominato Alfonso II. da Ridolfo II. Imperadore nell'Investitura datagli il dì 8. di Agosto dell'anno 1594. in Ratisbona con l'indulto d'eleggersi il Successore, ove l'Imperadore dice così: *cum igitur Illustrissimus Alphonsus Secundus, Ferrariæ, Mutinæ ac Rhegii Dux, Marchio Estensis, Rhodigii ac Carpi Comes, consanguineus, affinis & Princeps noster charissimus*: ed altresì co' medesimi titoli in tutto e per tutto è nominato Don Cesare dal medesimo Ridolfo II. nella conferma della medesima Investitura, datagli in Praga il dì 13. di Gennajo dell'anno 1598. ove l'Imperadore parla nella seguente maniera: *cum igitur Illustrissimus Cæsar Dux Mutinæ & Rhegii, Marchio Estensis, Rhodigii & Carpi Comes, consanguineus & Princeps noster charissimus*: e nel nominare Alfonso II. gli dà pure i medesimi titoli. Laonde si vede, che l'antico titolario solito usarsi dalla Cancelleria Imperiale co' Principi Estensi non facea veruna menzione di Comacchio: e tali osservanze non sono facili ad alterarsi. Perciò nè anche l'Imperador Venceslao nella sopraccennata lettera al Marchese Niccolò d'Este, gli dà il titolo di *Signor di Comacchio*, ma gli scrive come a Vicario *Ferrariensi, & Mutinensi*. Non vi nomina Reggio, perchè non era in suo Vicariato. Non vi nomina Comacchio, perchè si comprendea in quel di Ferrara. Ma per l'opposto se nel resto delle originali Investiture date agli Estensi dalla Camera Cesarea vi fosse mai stato espresso il feudo di Comacchio di saputa degl'Imperadori, egli avrebbe dovuto necessariamente esprimersi anche nel titolario di esse, nella guisa, che si esprimeano Este, Rovigo, e Carpi, che non erano luoghi da ugguagliarsi a Comacchio, se vogliamo stare alla confessione degli stessi Ministri Estensi. Gli atti addotti fin quì sono ben

Vedi pag. 200.

ben essi tali, per mio auviso, da doversi preporre senza molta difficoltà a' Bandi, e alle Gride, che si sono allegate nelle Osservazioni, e nella terza Scrittura, senza punto auvertire, che cose tali son fatte dopo viziata questa materia di Comacchio, e che tutte son molto posteriori al Duca Alfonso I. la qual sola considerazione basta per dover rigettarle. Degna cosa è ancora di riflessione particolare, che nel rarissimo Albero di Casa d'Este, uscito dalla Stamperia Ducale di Ferrara con privilegio di Paolo IV. nell'anno 1555. dove sotto il nome di ciascun Marchese o Duca nominatamente un per uno si annoverano i feudi, che tennero, mai non si vede Comacchio, perchè allora durava tuttavia l'antica e vera persuasione, che egli s'intendesse compreso sotto il nome di *Ferrara*. Quindi vi si legge, per cagione d'esempio: *Azzo Marchese d'Esti, e di Ancona, Signor di Ferrara, Modana e Reggio*. Niccolò Zoppo *Marchese d'Esti, Signor di Ferrara, Modana, Bagnacavallo, Cotignuola, Conselice, Faenza, e Lugo*. Niccolò II. *Marchese d'Esti, Signor di Ferrara, di Modana, Reggio, di Parma, e di Massa*. Borso I. *Duca di Ferrara, di Modana e di Reggio, e Conte di Rovigo*. Alfonso I. *Duca di Ferrara, Modana e Reggio, Marchese d'Esti, Conte di Rovigo e di Carpi*. E finalmente Ercole II. *Duca di Ferrara, Modana e Reggio, e di Ciartres, Prence di Carpi, Marchese d'Esti, Conte di Rovigo, e di Gisors*. Il Conte Girolamo Faleti, Ministro di Stato e Genealogista d'Ercole II. e d'Alfonso II. nel suo grand'Albero Estense, pubblicato tra l'anno 1561. e il 1570. come si disse (imperciocchè non porta notato l'anno dell'impressione) fu il primo a specificarvi il titolo di *Signor di Comacchio*; ma non vel pose però innanzi al secolo decimosesto; poichè il primo, che da lui venga intitolato *Cimacli Dominus*, si è Alfonso I. e pure anche i suoi Maggiori erano stati Signori di Comacchio! Il medesimo stile fu tenuto dal Pigna nell'Albero posto appiè della sua Storia della prima impressione di Fer-

Osserv. C. XXXVIII. pag. 57. 58.
Altra Lettera p. 17.

Vedi pag. 136.

Ferrara: il qual titolo vien dato ad Alfonso I. anche in un epitafio riferito da Marcantonio Guarini. Ma tanto gli Alberi del Faleti e del Pigna, quanto l'epitafio sono cose composte assai dopo il Duca Alfonso I. il quale nè da sè, nè da altri in vita fu mai intitolato *Signor di Comacchio*, perchè questo titolo si comprendea sotto quello di *Duca di Ferrara*; e così l'intesero anche gli Storici. Quindi Enea Silvio scrisse, che Borso signoreggiava Ferrara, Modana, e Reggio, senza parlar di Comacchio: *Ferrariam*, *Mutinam*, *Rhegium Borsus habet*: e il Machiavelli parlando delle varie smembrazioni delle Terre e Città dell'Italia nel secolo decimoquinto, dice, che *parte erano da' loro Vicarj o Tiranni occupate*, *come Ferrara*, *Modana*, *e Reggio da quelli da Esti*. E tanto Enea Silvio, quanto il Machiavelli intesero, che sotto il nome di *Ferrara* si comprendesse *Comacchio*, altramente non aveano alcun motivo di passarlo in silenzio. Il primo però, che si ritrovi avere usato il titolo speciale di *Comacli Dominus*, fu Ercole II. ma questa sua novità, fatta d'autorità propria, non potette aver forza di separar Comacchio dal distretto Ferrarese, e di ruinare tanti fondamenti contrarj fin quì riportati: e la novità stessa introdotta dopo l'inveterata costumanza contraria di tanti secoli, reca un giusto sospetto di qualche malizioso mistero allora nato. I Papi hanno voluto, che Comacchio resti compreso nel Vicariato di Ferrara, come sua pertinenza, e che sia soggetto alla giurisdizione di quella Città: ed hanno potuto volerlo con quell' autorità dispotica, con la quale potetter volere altre volte, che fosse soggetto a' Ravennati. La verità di tutte queste cose fu molto ben conosciuta da Alfonso II. nella cui Risposta al Manifesto di Cosimo I. Duca di Firenze, uscita nell'anno 1562. quantunque per far contrapposizione alle Città, e a' Principati, donde Cosimo traea le sue ragioni di precedenza contro ad Alfonso, vi si adducano un per uno tutti i feudi, e tutte le Signorie date agli Estensi *dalle due principali gran-*

Compendio Storico delle Chiese di Ferrara pag. 286.

Vedi pag. 187.

Storie Fiorentine lib. 1. pag. 33. ediz. del Giunti.

Ragioni di precedenza pag. 31. 33.

dezze (come ivi ſi dice) *de' Criſtiani, che ſono la Pontificia, e l'Imperiale*; però mai non vi ſi adduce il Principato di Comacchio: e pure vi ſi nominano un per uno tutti i dominj d'Alfonſo II. e ſino quello di Ciartres, che egli avea in Francia. Laonde io non credo, che ſi poſſa dubitare, che egli non conoſceſſe, comprenderſi Comacchio nel primo de' tre Ducati, che ivi ſi annoverano, cioè in quello di Ferrara.

LX.

Bolla di Bonifacio IX. intorno a' beni enfiteotici non eſteſa in Comacchio, perchè fu data a' ſoli abitanti di Ferrara, e non a quei del diſtretto.

Oſſerv. C.XXXVIII. pag. 57.
Altra Lettera p. 15.
Riſpoſte alle Scritture Eſtenſi pag. 68.

Un altro argomento oppongono, per cui vorrebbon far credere, che Comacchio foſſe diſtinto, e ſeparato dal diſtretto di Ferrara, e queſto vien tratto dal non eſſerſi *ſteſa giammai a Comacchio la Bolla Bonifaciana, che è un privilegio conceduto da Bonifacio IX. alla Città, e* AL CONTADO *di Ferrara*. Gran franchezza nell'aggiungere queſte ultime voci *e al Contado*: le quali ſono un ritrovamento moderno! Ma chi ha fatte le Oſſervazioni s'infinge della riſpoſta data altre volte dal Contelori a queſta obbiezione, oramai inferma, e decrepita: perciò ſarà egli ben fatto, che io quì la rammemori. Bonifacio IX. agli *unici e ſoli abitanti* della Città di Ferrara fece la grazia, che i beni enfiteotici, da lor poſſeduti, non ricadeſſero alle Chieſe per linea finita. Ma non la fece già egli per quei del *Contado*, del diſtretto, e delle pertinenze di Ferrara. Le parole della Bolla ſon queſte: *per* PARTICULARES *perſonas ſeu* INCOLAS *ex eiſdem* POPULO *&* COMMUNI di Ferrara: e così anche fu riſoluto dal ſagro tribunale della Ruota Romana il dì 3. di Giugno dell'anno 1629. innanzi a Monſignor Remboldo, Uditore di Ruota della nazione Tedeſca. Ecco dunque la cagione, per cui la Bolla non *ſi è ſteſa giammai a Comacchio*, e nè anche ad altri luoghi indiſputabili del diſtretto di Ferrara; cioè non per altro, ſenon per non eſſer ella ſtata conceduta a quelli del *diſtretto*, ma a' ſoli *Cittadini* Ferrareſi, i quali ne aveano ſupplicato il Pontefice per li lor beni. Io crederei perciò, che in auvenire ſi poteſſe laſciar di più addurre queſto argomento della preteſa ſeparazione di Comacchio dal diſtretto Fer-

Ferrarese, per esser egli omai troppo frale e caduco, e già come tale pienamente confutato altre volte.

LXI.

Luoghi nominati nella Investitura Estense d'Alessandro VI. per non esser del distretto Ferrarese, e per essersi allora lasciato di nominargli con Investiture a parte.

Del medesimo pregio dee riputarsi quell'altra considerazione, la quale si adduce per prova di gran peso contra i diritti della Santa Sede; cioè, che nelle Investiture Pontificie *dovea nominarsi espressamente Comacchio*, *se si volea comprenderlo nel Vicariato di Ferrara*, *siccome Alessandro VI. nella sua Bolla dell'anno* 1501. vi nominò oltre al suo Contado e distretto, anche *Massa de' Lombardi*, *Consélice*, *Roncadella*, *Zeppe*, *ed altre terre*, *e ville senza far menzione di Comacchio*, *che pure era un luogo e territorio ben più riguardevole*, *che non erano quegli altri*. Il Contelori già sessant'anni addietro avea del tutto repressa l'illusione di questo argomento, mostrando, che fu necessario, che que' luoghi si nominassero nella Investitura d'Alessandro VI. e anche in quell'altra di Paolo III. perchè allora si lasciò stare di più nominargli con Investitura distinta, e a parte, come prima erasi praticato, per non esser que' luoghi di lor natura compresi nel Vicariato di Ferrara, come era Comacchio: pel qual riguardo tutti dianzi erano stati conceduti con Investitura particolare, e sotto il carico di censo diverso da quello del Vicariato Ferrarese, come a ciascheduno sarà facile rauvisare da' seguenti due atti pubblici, i quali riguardano i censi pagati alla Santa Sede dal Duca Ercole I. sotto il Camerlingo di Santa Chiesa Rafaello Riario.

Osservaz. Cap. XLI. pag. 61.

Risposte alle Scritture Estensi pag. 31. col. 2. pag. 74. col. 2.

Liber MS. Censuum Cameræ Apostolicæ ab anno 1492. ad ann. 1518. fol. 39. 49.

I.

Universis &c. Raphael &c. Universitati &c.

CUm Illustrissimus Dominus Hercules Estensis Dux Ferrariæ, in bujus Civitate, & Terris Bagnacavalli, Massæ Lombardorum, & Consilicis, & NONNULLIS TERRIS, *& locis Imolensis, & Ravennatensis Diœce-*

 sium

sium pro Sanctissimo Domino Nostro Papa & Sancta Romana Ecclesia in temporalibus Vicarius generalis, singulis annis in festo Beatorum Apostolorum Petri & Pauli de mense Junii pro CENSU *Ferrariæ quatuor millia; pro* CENSU *Massæ Lombardorum & aliarum terrarum & locorum prædictorum unam taziam argenti unius libræ & pro illius valore octo; & pro* CENSU *Bagnacavalli centum florenos auri de Camera boni & justi ponderis, Cameræ Apostolicæ solvere teneatur; hinc est quod præfatus Illustrissimus Dominus Hercules Dux & Vicarius pro solutione* CENSUUM *hujusmodi unius anni in festo præfatorum Beatorum Petri & Pauli proxime preterito finito florenos auri de Camera quatuor millia centumocto per manus bonorabilium virorum Alphonsi de Strotiis, & Petri Antonii Bandini, & sociorum de Romana Curia, quos solverunt, ut dixerunt, vigore unius literæ commissionis Petri Antonii Bandini prædicti de Florentia sub data die* 8. *præsentis mensis Julii pro totidem, quos præfatus Antonius habuerat Florentiæ a Domino Antonio Maria de Guarneriis factore generali præfati Domini Ducis, & ipsius nomine & per eorum manus eidem Apostolicæ Cameræ solvit realiter & cum effectu Reverendo in Christo Patri Domino Francisco Episcopo Theanensi, Sanctissimi Domini Nostri Papæ generali Thesaurario pro ipsa Camera recipienti die datarum præsentium, ut patet ad ordinarium introitum ipsius Cameræ lib.* VIII. *fol.* 86. *De quibus quidem quatuor millibus centumocto florenis auri de Camera, sicut præmittitur, solutis, numeratis, & realiter assignatis de mandato &c. & auctoritate &c. præfatum Illustrissimum Dominum Herculem Ducem & Vicarium, ejusque heredes & imposterum successores, ac ipsorum & omnium aliorum, quorum interest, intererit, aut interesse poterit quomodolibet in futurum bona quæcumque mobilia & immobilia, præsentia, & futura tenore præsentium*

tium quietamus, absolvimus, & perpetuo liberamus. In quorum &c. Datum Romæ apud Sanctum Petrum in Camera Apostolica sub anno a Nativitate Domini MCCCCXCIX. *die prima mensis Augusti Anno Septimo Alexandri Papæ Sexti.*

II.

Universis &c. Raphael &c. Universitati &c.

CUm Illustrissimus Dominus Hercules Estensis Dux Ferrariæ, in bujus Civitate, & Terris Bagnacavalli, Massæ Lombardorum, & Consilicis, ac NONNULLIS ALIIS TERRIS, *& locis Imolensis, & Ravennatensis Diœcesium pro Sanctissimo Domino Nostro Papa, & Sancta Romana Ecclesia in temporalibus Vicarius generalis, singulis annis in festo Beatorum Apostolorum Petri & Pauli de mense Junii pro* CENSU *Ferrariæ quatuor millia; pro* CENSU *Massæ Lombardorum, & aliarum terrarum, & locorum prædictorum unam taziam argenti ponderis unius libræ, & pro illius valore octo, ac pro* CENSU *Bagnacavalli centum florenos auri de Camera ponderis boni, & justi Cameræ Apostolicæ solvere teneatur; hinc est quod præfatus Illustrissimus Dominus Hercules Dux & Vicarius pro solutione* CENSUUM *bujusmodi unius anni in festo præfatorum Beatorum Petri & Pauli proxime præterito finito, florenos auri de Camera quatuor millia centum & octo per manus honorabilium virorum Alphonsi de Strotiis, & beredum Petri Antonii Bandini, & sociorum de Romana Curia vigore unius literæ commissionis Alphonsi de Strotiis prædicti de Florentia sub datum die* XX. *mensis Junii proxime præteriti & nomine ipsius Illustrissimi Domini Ducis præfati, & per eorum manus eidem Cameræ Apostolicæ solvit realiter & cum effectu Reve-*

Reverendo in Christo Patri Domino Francisco de Borgia &c. ut patet ad ordinarium introitum ipsius Cameræ lib. VIII. *fol.* 94. *de quibus quidem &c. In quorum &c. Datum in Camera plena die prima mensis Augusti anno* M D.

Dunque da questi due atti, che tra molti si sono addotti, resta chiaro, che i luoghi, sopra i quali si fa forza nelle Osservazioni, non aveano di natura loro che fare col distretto del Vicariato Ferrarese, come vi avea che fare Comacchio: e perciò fu necessario nominargli nella Investitura di Alessandro VI. mentre questo Pontefice lasciò di più nominargli con Investitura data a parte, come aveano fatto i suoi precessori. Quindi Eugenio IV. il dì 6. di Settembre dell'anno 1437. avea conceduto in Vicariato ad Amorotto Condulmiero Massa de' Lombardi, Roncadella, Zeppe, Scantamantello, e Sant'Agata col censo di una libra d'argento. Indi il giorno 8. di Marzo 1447. concedette Bagnacavallo, Barbiano, e Sant'Agata al Marchese Lionello d'Este, a cui ne fu fatta la conferma da Niccolò V. il dì 6. di Aprile del medesimo anno, e dopo la sua morte al Marchese Borso il dì 4. Novembre dell'anno 1450. che n'ebbe poi la rinovazione da Pio II. il dì 12. di Gennajo dell'anno 1459. Sisto IV. il dì 20. d'Agosto dell'anno 1472. diede ad Ercole I. l'Investitura del Vicariato di Ferrara e del suo contado, territorio, e distretto: e nel giorno stesso gli concedette a parte l'Investitura del Vicariato di Massa de' Lombardi, di Roncadella, Zeppe, Scantamantello e Sant'Agata, mentre nel giorno innanzi gli avea data anche quella di Bagnacavallo, di Cunio, di Barbiano, e di Zagonara: le quali concessioni di Sisto IV. furono espressamente rammemorate da Alessandro VI. il dì 17. di Settembre dell'anno 1501. quando fece la nuova erezione del Ducato di Ferrara per Ercole I. e suoi discendenti. Queste cose non sono ran-

Risposte del Contelori alle Scritture Estensi pag. 31. col. 2. pag. 74. col. 2.

Tidei de Marchis MS. de Civitate Ferrariæ, illiusque dominio, Ducatu & Investituris in Estenses.

rancide, e *antiquate*, come son le altre ragioni della Santa Sede presso gli Osservatori; ma sono moderne, cioè de' secoli decimoquinto e decimosesto: e pur nulladimeno hanno essi voluto mostrar d'ignorarle per aver campo di meglio impugnare i diritti della medesima Santa Sede!

Osservaz. Cap. LXII. pag. 92.

LXII.

Comacchio per varie cagioni compreso nel distretto Ferrarese, e perciò non nominato nelle Investiture Pontificie date agli Estensi.

Per la qual cosa nelle Investiture del Vicariato Ferrarese prima del Pontefice Alessandro VI. si parlava generalmente della Città principale del medesimo Vicariato senza nominarvisi quelle Castella, che erano fuori di esso, e che si nominavano in Investiture concedute a parte, come anche nelle Investiture Imperiali si segue sempre il tenore della *primordiale* Investitura, che è radice di tutte quelle, che vengono dopo; talmentechè sopraggiungendovi altro feudo, che non sia nella medesima Investitura *primordiale*, egli si conferisce separatamente con Investitura data a parte per quel solo feudo, senza includerlo nella Investitura *primordiale* degli altri feudi, quando però non se ne formi apposta una *primordiale* a fine d'includervelo. Ma Comacchio, che era di natura sua compreso nel Vicariato, Ducato, e distretto di Ferrara secondo il tenore della prima Investitura data agli Estensi da Giovanni XXII. nell'anno 1332. non avea egli bisogno veruno nè di essere espressamente nominato nelle generali Investiture posteriori, nè separatamente nelle particolari, perchè si continuava a seguire lo stile tenuto nelle *primordiali* Investiture, dachè Comacchio di necessità dovette stare sotto la giudicatura di Ferrara, essendo allora composto di poche abitazioni, e di pochissimi abitanti applicati nelle pescagioni. E di fatto, che Comacchio poco prima della concessione del Vicariato soggiacesse a' Magistrati Ferraresi, lo abbiam veduto a Capi XLVIII. dagli ordini, che essi diedero, affinchè Salinguerra Torelli entrasse in possesso de' beni della Casa di Traversara, situati nel Comacchiese: il che non avrebbono potuto fare, se Comacchio non fosse stato dipendente dalla giurisdizione di Ferrara. E il distretto delle Città

Vedi pag. 180.

Città non consiste già egli ne' soli terreni aggiacenti alle mura, ma nell'ampiezza di tutti quei luoghi, ne' quali si stende la giurisdizione della Città dominante, giusta la dottrina de' più segnalati Giureconsulti spiegata dal Ghini, il qual conclude, che Comacchio non fu nominato espressamente nelle Investiture del Vicariato Ferrarese, *quod dum fuit concessa Civitas Ferrariæ cum illius Comitatu & districtu* (e poteva aggiunger di più *& cum suis pertinentiis*) *fuerit concessum etiam Comaclum, uti pars formalis dicti districtus, licet non fuerit nominatim expressum, quia genus comprehendit omnes suas species, & in qualibet specie repræsentatur*. Oltre a ciò sebben la Città di Comacchio avea la dignità Vescovale, nulladimeno Flavio Biondo, Segretario d'Eugenio IV. parlando dello stato, in cui si trovava a' suoi giorni, dice, che allora, *nunc*, ella era abitata *a paucis incolis*. Nell'anno 1371. quando fu visitata e descritta per ordine del Cardinal Anglico vi avea soli fuochi *cinquanta*, e in altri tempi sole *venti* case di pescatori, come nota il Ghini. Tanto è lunge dal vero quello, che si legge nelle Osservazioni, cioè, che non si trattava di *cinquanta case*, quando per lo contrario trattavasi di sole *venti*! Nè osta punto, che Comacchio avesse il nome di *Città*, perchè allora non lo avea già per l'ampiezza, e nobiltà sua; ma per l'antica dignità Vescovale, come oggi tuttavia lo hanno tanti luoghi di picciol conto. Era perciò in que' tempi Comacchio (io parlo della popolazione della Città sola) inferiore alle Castella di Codegoro, Bondeno, Figaruolo, Ariano, Trecenta, Stellata, Melara, Realina, Ponte Migliarino, Marada, Ponte Vascura, Massa inferiore, Francolino, Talliola, Ostellato ed Oriola, niuno delle quali Castella si trova nominato nelle Investiture Pontificie del Vicariato Ferrarese: nè già per questo si nega, che fossero del suo distretto. Laonde Comacchio, per usare le parole del Ghini, *cum non esset speciali nota dignum, intrat juris conclusio, quod*

Defensio jurium pag. 48. n. 271.

In Romandiola pag. 353. edit. Basileensis anni 1559.

Defensio jurium pag. 49. n. 277.
Osservaz. Cap. XLI. pag. 61.

Ghinii Defensio jurium pag. 49. n. 277.

quod determinatio respiciens plura determinabilia, *debet ea æqualiter determinare*. Ne'tempi di Leon X. non si chiamava Comacchio col nome di *Città*; ma con quello di *Terra*, col qual pure è chiamato nella Risposta al Manifesto d'Alfonso I. e nella Storia del Guicciardini: il che potrebbe forse aprirci la strada a discoprire l'origine di qualche interpolazione, di cui non occorre, che io presentemente ne parli altro, non essendone gran bisogno.

Risposta al Manifesto d'Alfonso I. contra Leon X.

LXIII.

Comacchio perchè espresso nelle Costituzioni Imperiali in favor della Chiesa, e non espresso nelle Investiture Pontificie di Ferrara. Sue Valli feudali.

Osservaz. Cap. XLI. pag. 62.

Che poi le Costituzioni Imperiali in favor della Chiesa abbiano espresso nominatamente *Ferrariam*, *Comaclum*, secondochè si auverte nelle Scritture Estensi, agli Autori delle quali sembra *cosa mirabile*, *che oggi poi si voglia pretendere*, *che Comacchio al tempo degli Estensi non si distinguea dal territorio Ferrarese*, *e bastava nominar Ferrara per intendere ancora Comacchio*; si risponde loro, che le Costituzioni Cesaree si concepirono sempre secondo il tenore delle *primordiali* di Pippino, di Carlo Magno, e di Lodovico Pio, nelle quali è nominato Comacchio da sè (ma però sempre accanto a Ferrara) e ancorchè egli fosse ridotto a una sola casa, vi sarebbe sempre stato nominatamente espresso dagl'Imperadori di mano in mano in virtù delle sopraddette Costituzioni *primordiali*, affinchè i Ministri de' Principi Estensi non avessero mai occasione di lusingarsi ne' futuri secoli, che i Sommi Pontefici lo avessero abbandonato senza curarsi di perderlo, come pare, che oggi diasi a divedere chi ha fatte le Osservazioni. Ma poscia i Pontefici tennero ben essi uno stile diverso nell'infeudarne i Marchesi Estensi, avendo avuto riguardo allo stato politico, in cui si trovava quel luogo nel tempo, in cui diedero le Investiture *primordiali* a' medesimi Estensi. Sicchè nelle Costituzioni Imperiali si procedette secondo lo stato geografico antico di Ferrara e Comacchio, e nelle Pontificie si riguardò lo stato politico solamente di Ferrara in tempo che abbracciava Comacchio; sebbene anche dal leggersi maisempre nelle Costituzioni Imperiali *Ferrariam*,

Osservaz. Cap. XL. pag. 61.

Comaclum, ſiccome confeſſano i Miniſtri Eſtenſi (perchè nol poſſon negare) ſi riconoſce, che quelle due Città furon conſiderate eziandio dagl'Imperadori come tra sè medeſime inſeparabili e conneſſe. Anzi il Ferro, tenuto in così gran pregio, è di parere, che Ferrara ſia fabbricata entro il territorio di Comacchio: onde ſe ciò è vero, come da lui vien ſuppoſto, creſciuta Ferrara, non ne fu già eſcluſo Comacchio, benchè le rimaneſſe inferiore per eſſer egli più volte diſtrutto, come eſpoſto da vicino agli aſſalti delle armate marittime. La vera cagione poi, per la quale Comacchio non fu nominatamente eſpreſſo da' Pontefici nelle Inveſtiture da eſſi date agli Eſtenſi, ella ſi fu perchè la ſemplicità di que' ſecoli non laſciò loro mai ſoſpettare, che doveſſero venir tempi sì ſtrani, ne' quali tanti e tanti illuſtri documenti in favor della Chieſa non aveſſero da riputarſi baſtanti a dimoſtrarne il ſuo vero dominio; altramente ſenza alcun dubbio lo avrebbono nominato, non oſtantechè ciò foſſe ſuperfluo per eſſer egli allora indubitata e notoria *pertinenza* del Ferrareſe, e perciò di natura ſua ſoggetta alla giuriſdizione di chi ne avea il Vicariato. Nelle Oſſervazioni più d'una volta ſi eſagera, che dall'anno 1598. ſino al 1707. gl'Imperadori non hanno applicato l'animo alla occupazione di Comacchio per cagion delle guerre avute col Turco. E certo ſi fa loro in tal guiſa un bell'onore, pretendendoſi, che il nemico del nome Criſtiano gli abbia impediti dall'invadere i patrimonj della Chieſa. E poi tali Scrittori vantano d'eſſer zelanti della gloria Imperiale? Se quanto eſſi dicono è vero, ſi dovranno ben tutte le lodi a' Sommi Pontefici per aver ſempre ampiamente ſoccorſi gl'Imperadori con tanti danari, che ſormontano il valore di molti Comacchi; quantunque aveſſero a temere, che eſſi, dopo ſuperato il Turco, foſſero per venir poſcia ad invadere i loro Stati, ſiccome oggi divulgano i Miniſtri Eſtenſi. Ma di queſte guerre contra il Turco ſi tornerà a parlare più innanzi. Si dice nella terza Scrittura, che

Storia di Comacchio pag. 72.

Oſſerv. Cap. XXXI. pag. 50. 51. Cap. XLVI. p. 70.

Altra Lettera p. 26.

che in tempo d'Alessandro VII. si doveano al Signor Duca di Modana *almeno giustamente sopra tre millioni di scudi per li frutti indebitamente percetti dalla Camera di Roma sopra le Valli di Comacchio*, e che perciò furono un nulla quei 390000. scudi, che ebbe la Casa d'Este col mezzo della Francia nel Trattato di Pisa. Nelle Osservazioni con frase più ampia si dice, che *furono incomparabilmente più rilevanti que' molti millioni de' soli frutti percetti, che giustamente richiedeano allora gli Estensi (il come non importa il dirlo) rilasciati alla Camera Apostolica in quel Trattato*. L'Autore della Scrittura Estense di Vienna parla ancor egli *del credito di più millioni*. Nelle Memorie del Cardinal d'Este, divulgate dal suo Segretario, si parla di *quattro millioni* di scudi, che indi si ridussero a *due*, e poi a *uno*. Il vero si è, che le prime petizioni furono di *tre millioni*, poi di *due*, di *uno*, e di 800. *mila scudi*; che finalmente si ridussero nella forma stipulata nel Trattato di Pisa, come si legge nella Storia sincera dell'affare de' Corsi, scritta dall'Abate Salvetti, della quale ha mostrato di non averne avuta notizia l'Abate Regner nel libro, che ancor egli ha divulgato in tal materia.

Osserv. C. LXXVII. pag. 118.

Risposta per il diritto Imperiale p. 47.
Memoires du Cardinal Reynaud d'Este to. 1. pag. 388.

Racconto dell'accidente occorso in Roma tra la famiglia del Duca di Crequi, e la milizia Corsa pag. 260.

Ora per trarre altrui d'inganno si sappia, che morto l'ultimo Duca di Ferrara Alfonso II. Don Cesare d'Este suo erede *testamentario* per godere le prerogative di erede beneficiato, tostochè fu entrato nella sua eredità fece far l'inventario di tutti i beni in essa rimasti, dividendolo in tre parti. Nella prima, segnata num. 1. furono descritti tutti i mobili, oro, argento, gioje. Nella seconda, segnata num. 2. tutti gli stabili. E nella terza, segnata num. 3. tutti i crediti, siccome apparisce dall'Inventario autentico, fatto il dì 21. d'Ottobre dell'anno 1598. innanzi al Luogotenente di Civile di Ferrara da Alessandro Mastellari, e da Lodovico Galvani procuratori di Don Cesare, a ciò specialmente costituiti e deputati per istrumento rogato da Francesco Panizzati: e l'Inventario stesso fu rogato insieme da' due Notai, Francesco

Rondoni e Giambatista Cecchini, come si vede in fine di esso: nel quale tra' beni stabili ed ereditarj del Duca Alfonso vi mancano le Valli di Comacchio, e per consequente il fondo delle pretensioni di Don Cesare contro alla Camera Apostolica, le quali in altro non si aggirarono, che in cercar di mostrare, che quelle Valli fossero *allodiali*, come diffusamente si sforza di provare Lelio Altogradi. Il perchè da quel tralasciamento, che si vede nell'Inventario, ne risulta una chiara evidenza e confessione, che quelle Valli non fossero *allodiali*, ma *feudali*, e per conseguente ancor devolute alla Camera di Roma; imperciocchè siccome nel detto Inventario vi furono con tanta esattezza notati tutti i beni *allodiali*, sì nello Stato di Ferrara e di Romagna ricaduto, come in quello di Modana e Carpi non ricaduto alla Santa Sede; nella medesima guisa vi sarebbono senza dubbio state ancora descritte le Valli di Comacchio, quando almeno le ragioni, le quali sopra esse dipoi si pretesero, fossero state allodiali, essendo membra di corpo cotanto importante, e di valore così grande nell'eredità di Don Cesare. Che poi le medesime Valli non fossero allodiali, ma bensì feudali, e perciò *de regalibus Principis*, come luoghi pescabili, e salsi, vien dimostrato con prove sufficienti dal Ghini. Questa verità molto più si conferma dachè gli Estensi quantunque avessero contra la Camera Apostolica pretensione sì rilevante, nulladimeno essi ne fecero conto sì poco, che nel Pontificato di Urbano VIII. rimettendo l'aggiustamento di queste controversie nel Cardinal di Savoja loro zio, si contentavano di ceder tutte le loro ragioni alla Camera Apostolica, non già per *molti*, nè per *più millioni*; ma solamente per la sola somma di 15000. scudi, i quali erano assai meno di quei 390000. che ebbero poi nel Trattato di Pisa: e tutto questo si prova con iscritture autentiche. Si vorrebbe anche far credere, che Comacchio non fosse del distretto Ferrarese per esser entrato mallevadore a Clemente VI.

Consil. 3. num. 29. & seqq. to. 2.

Defensio jurium pag. 57. post n. 317.

Osserv. Cap. XLIV. pag. 65.

te VI. per gli Estensi, quasichè la Città distrettuale non debba esser diversa dalla Città principale. Ma benchè questo argomento fosse rigettato nella precedente Scrittura, si replica er di vantaggio, che i Comacchiesi non entrarono mallevadori per Ferrara, ma pel Vicario, il qual certamente non è una cosa stessa co' suoi vassalli, ma sono diversi fra loro, benchè sieno correlativi. Laonde nell'esser mallevadori non si obbligarono per sè stessi, ma per vantaggio del Vicario: il che poteano ben fare, perchè chiunque può stipular contratti, può esser mallevadore per altri. E che i sudditi possano obbligarsi pel lor Signore, anche vassallo della Chiesa, egli è tanto noto, che i Sommi Pontefici udendo tutto giorno gravarsi i lor popoli per simili sicurtà, ordinarono con varie Costituzioni, che i sudditi della Santa Sede non potessero far sicurtà per li lor Signori, come si legge in una Bolla di Pio IV. dove se ne citano di più antiche: e tutte queste ragioni poteano vedersi nel Ghini. Da quanto abbiamo detto finora ognuno potrà di leggieri discernere il divario, che passa tra le ragioni Imperiali ed Estensi da una parte, e quelle della Santa Sede dall'altra sopra Comacchio: e ciascheduno potrà eziandio rauvisare, se la ricuperazione fattane dal Cardinale Aldobrandini in nome di Clemente VIII. debba rappresentarsi al Mondo con que' termini vementi *di occupazione ingiusta*, *di usurpazione*, *e di spoglio fatto all'Impero e alla Casa d'Este*; come pure se Comacchio sia veramente Città *di ragione del sagro Romano Impero*; *Città per* TANTI *secoli data in* FEUDO *agli Estensi*; *e Città da questi posseduta sì per* LUNGO *tempo*, *sì per titoli* PROPRJ, *come in vigore delle Cesaree Investiture*, *e con riconoscere gl'Imperadori* SOLI *per Sovrani di quello Stato*. A proposito di questi *titoli* PROPRJ di Casa d'Este sopra Comacchio oltre a quelli delle Investiture, già nel bel principio si accennò la diversità loro.

Antonius Gomez Resolut. to. 2. cap. 13. num. 16. pag. 338. in fine.

Valentinus Francus de Fidejussoribus C. 2. n. 2.

Bullar. Rom. to. 2. in Pio IV. Constit. 18.

Defensio jurium pag. 50. n. 281.

Osserv. Cap. XXXIV. pag. 52.

Ma

LXIV.

Esame generale degli atti praticati in varj tempi, contra la Sovranità della Santa Sede in Comacchio, e negli altri suoi Stati.

Ma non ostante così gran numero di difficoltà, le quali si affollano contra le pretensioni Estensi, e le Investiture Imperiali di Comacchio, supponiamo, che tutto sia vero: e veggiamo un poco, se nulladimeno vi si debba concludere, che la Sovranità di quel luogo non appartenga alla Chiesa, ma all'Impero; e se le medesime Investiture abbiano dato agli Estensi il diritto di proprietà sopra Comacchio, e il suo distretto, anche non ostante la continuazione di tanti atti sovrani esercitati da' Sommi Pontefici sulla medesima Città. Per ben considerare questa materia sarà necessario il distinguere sei periodi in riguardo a ciò che si pretende esser passato intorno all'acquisto, e al possesso di Comacchio. I. quello, che è scorso dopo la *restituzione* o sia *donazione*, che Pippino fece dell'Esarcato alla Santa Sede, fino a quello, in cui gl' Imperadori Tedeschi cominciarono a calare in Italia. II. quello de' viaggi e soggiorni che vi fecero questi Principi. III. quello della residenza de' Sommi Pontefici, in Avignone. IV. quello del grande Scisma, cominciato nell' anno 1378. e terminato nell'anno 1415. insino al Pontificato di Giulio II. cioè al principio del secolo decimosesto. V. da Giulio II. fino all'anno 1598. in cui Clemente VIII. ricuperò Ferrara e Comacchio. VI. quello che è scorso dall' anno 1598. fino alla primavera dell'anno 1708. Nelle Osservazioni si pretende, che sia cosa inutile per esaminare il diritto, di cui si ragiona, il salire al primo periodo, come troppo remoto; e si crede, che qualunque allora vi sia stato il possesso della Santa Sede, non possa egli servire a decidere le differenze politiche de' tempi nostri; ma si vuole, che in tali affari debba starsi alle Investiture concedute ne' tempi inferiori, e al possesso, che queste ne hanno prodotto. Egli è però cosa molto notabile, che quantunque nelle Osservazioni si adducano i fondamenti di simili Investiture, non si è poi applicato l'animo a provare, che elle abbiano veramente prodotto il giusto e real possesso in nome dell'Impero: la qual cosa

Osservaz. Cap. II. pag. 5. 6.

cosa in tutti i modi doveasi mostrare a fine di persuadere altrui, che le medesime Investiture fossero allegate validamente, come diritti decisivi di quanto vien dibattuto; tanto più poi, che per le sole Investiture non si prova il giusto possesso di chi le concede. Ciò dunque non essendosi potuto mostrare, si dee presumere con ogni ragione, che gli Estensi non vi avessero il possesso continuato per altri titoli, che per la verità di quelli della Santa Sede, i quali perciò escludono qualsisia prescrizione contraria, come fu già notato dal Ghini. Ma per quanto lontani sieno i tempi di Pippino da quelli del grande scisma, e da' nostri, io spero di provar bentosto, che lo stato degli affari d'Italia, e particolarmente di quelli della Santa Sede, duranti i tre periodi scorsi dopo quel primo di Pippino, dee porre altrui in necessità indispensabile di salirvi lassù, cioè fino a' tempi e a' titoli *primordiali*, per giudicar comodamente, se le pretensioni moderne de' Duchi di Modana e dell'Impero sieno ben fondate, e se veramente si possa approvare quanto si pretende fatto dagl'Imperadori in favore di essi Duchi sopra Comacchio. Ora senza altro egli pare evidente, che nulla ci si possa concludere contro alla Santa Sede: e per esserne ben persuasi e convinti basta il dare una occhiata al sistema dell'Italia dal secondo periodo fino al quinto, cioè da' tempi, che seguirono l'Impero di Carlo Calvo fino a Giulio II. Appena seguita la morte di Carlo Crasso l'Italia cadde in potere di varj Principi, cioè di Guido, Lamberto, Arnolfo, Lodovico III. de' due Berengarj, e d'Adalberto, i quali vi contesero per la corona: e in questo tempo non vi fu altro, che turbolenza e confusione. Ridolfo, Ugone, e Lotario, chiamati da' popoli l'un dopo l'altro, quegli di Borgogna, e questi di Provenza, non fecero altro, che moltiplicare i partiti e le divisioni, restando Roma e la Santa Sede esposte a varj sconvolgimenti, fino a tanto, che Ottone il Grande, chiamatovi da Giovanni XII. diè fine a parte de' molti disordini: ed essendo incoronato in Roma

Angelus in Leg. quisquis. Cod. de donat.

Defensio jurium p. 54. n. 306.

Pagius anno 888. §. 2.

Distinct.63. Cap.33. Tibi Domino. Anno 960. §.5.

Roma nell'anno 962. dopo aver prestato il giuramento solenne, che si legge presso Graziano, e il Baronio, divulgò la Costituzione concernente gli Stati restituiti e donati alla Santa Sede da' Principi Carolini, nominandogli un per uno, e tra questi *Comacchio*: la qual Costituzione affinchè avesse più forza fu sottoscritta dal figliuolo di lui Ottone II. che poi anche la confermò da sè con un altra Costituzione, come dirassi più oltre. Ma contuttociò la Santa Sede e i Pontefici godettero poca tranquillità in tempo d'Ottone I. il quale maltrattò i Romani più volte, e mutò i Pontefici, pretendendo ingerirsi nelle loro elezioni. Ottone III. suo nipote morì nell'anno 1002. senza figliuoli, il che fu considerato come gastigo divino per cagione de' trattamenti fatti dall'avo a' Pontefici. Arrigo II. e Corrado II. a lui succeduti l'un dopo l'altro, furono buoni Principi, e nulladimeno il primo di loro fece tre spedizioni nell'Italia, le quali anch'esse non cagionarono alcun bene alla Santa Sede; e il secondo pure ne fece tre, con l'occasion delle quali in molte cose eccedette i termini dell'Auvocazia, della quale si parlerà in fine. Ma dappoichè Arrigo III. giunse all' Impero nell'anno 1039. non ci fu altro, che guerre e persecuzioni contra i Pontefici; che scismi, e che divisioni in Roma e nel rimanente d'Italia. Gli altri Imperadori di questo nome, e i due Federighi esercitarono un odio implacabile contra la Santa Sede. Crearono e protessero molti Antipapi: e in que' tempi sinistri i legittimi Vicarj di Cristo non avendo credito nè forza, furono sovente costretti ad accattarsi rifugio ed asilo fuor dell'Italia, simili estremità giungendo a segno tale sotto Lodovico il Bavaro, che i Sommi Pontefici non trovando più sicurezza in Roma, andarono a stabilirsi in Avignone. Questa è la verità delle cose, cui benchè abbiano cercato le penne delle nazioni e parti contrarie di contraffare con isconci e mostruosi colori, onde pare, che ne sia rimasto abbagliato chi ha stese le Osservazioni; non avranno però mai forza tale di estin-

Osservaz. Cap. XX. pag.36.

estinguerla affatto, perchè alla verità *nemo præscribere potest, non spacium temporum, non patrocinia personarum, non privilegium regionum*. E che mai pertanto dovrassi concluder di giusto dal riandare gli atti praticati ne' periodi calamitosi di questi tempi in danno della Santa Sede Apostolica? Nelle Osservazioni si propongono di buona fede alcuni principj, da' quali rimangono rovesciate tutte le prove, che ivi si ammassano in favore de' Duchi Estensi per abbattere i fondamenti della Sovranità Pontificia; imperciocchè vi si dice. I. che ne' secoli andati i dominj non erano fissi nè certi. II. che gl'Imperadori in un medesimo tempo alienavano le medesime cose a varie persone. III. che si faceano concessioni, transazioni e smembramenti per via di fatto e per forza: le quali cose poi da altri si cambiavano, si annullavano, e si rivocavano. IV. che simili concessioni e conferme spesse volte non aveano effetto veruno, e che erano di poca durata. V. che i privilegj allora accordati erano *piuttosto doni di pompa, che di fatti*. Ora dunque e che mai si può egli dedurre dagli atti di questo carattere? Chi ha fatte le Osservazioni si è poi dimenticato di provare, come dovea, che gli atti e i titoli conferiti agli altri, e in particolare a' Marchesi Estensi, non fossero di questo tenore, ma d'un altra specie diversa; non essendogli forse caduto in pensiero, che queste eccezioni si potessero allegare per parte della Santa Sede nel modo, col quale sono state allegate pel Serenissimo Duca di Modana. E pure v'era grandissimo bisogno di pensarci alquanto su questo particolare, senon per altro, almeno perchè nelle Osservazioni si son volute citare alcune carte, il contenuto delle quali non si sa, se abbia avuto giammai effetto veruno. Tale sembra esser quella, che si fa data in Verona nell'anno 1184. il dì 19. di Ottobre da Federigo I. ad Obizo d'Este per investirlo *de Marchia Genuæ & de Marchia Mediolani*. Ma quando mai esso Obizo o alcun de' suoi posteri hanno posseduto i due *Marchesati di Genova*

Tertullianus de Virginibus velandis C.1.

Osserv. Cap.VI. p. 16. Cap.XVI.pag.28. in fine. Cap.XIX.pag.33. 34. Cap.XX.pag.35. 36. Cap.XXI.p.36. Cap.XXIII.p.40. 41. Cap.XXIV.p.42. 43. C.XXVIII.p.45. 46. Cap.LI. p.76.77. Cap.LVII.p.86. Cap.LVIII.p.86. 87. Cap.LIX.pag.87. 88. Cap.LXI.pag.91. 92. Cap.LXII.p.92. 93. Cap.CVI.p.162.

Osserv.Cap.LXXIII. pag.110.

e di Milano? Taccio poi, che di questi due Marchesati io non so in quale Storia vi si faccia menzione, perchè io non le ho lette tutte. Simile a questo atto si è assolutamente quell' altro di Ottone IV. sopra il Marchesato d'Ancona: il qual atto non meno, che quello di Federigo, non ebbe mai effetto veruno. Quindi vi era una precisa necessità di provare nelle Osservazioni, che gl'Imperadori costumassero fare atti di due sorte, cioè validi, ed invalidi. Che gl'*invalidi* fossero quelli, che erano accompagnati da' giuramenti solenni, e in favor della Santa Sede. Che i *validi* poi fossero gli altri non così solenni, e in particolare tutti quelli, che erano contra i Sommi Pontefici, e la Chiesa Romana. E in principal luogo doveasi provare, che i diplomi dati a' Marchesi Estensi non fossero *piuttosto doni di pompa*, *che di fatti*, ma che realmente avessero sortito il loro *effetto*, mentre finora veggiamo tutto il contrario. Di vantaggio bisognava anche auvertire, che i Cesari stessi, i quali aveano spedite le Investiture in tempi di scismi o di guerre contra i Pontefici, dipoi nel riconciliarsi con loro le rivocarono restituendo alla Santa Sede le Signorie a lei tolte e smembrate o da essi, o da' lor precessori. Ottone II. nell'anno 967. restituì a Giovanni XIII. *terram Ravennatium*, *aliaque* COMPLURA *multis retro temporibus Romanis Pontificis* ABLATA, come si legge presso Reginone. Ottone III. nell'anno 991. giurò a Giovanni XV. di restituire alla Santa Sede *quicquid de terra beati Petri ad nostram potestatem venerit*. Arrigo V. giurò a Pasquale II. di farlo, ma poi nol fece. Federigo I. giurò e promise il medesimo, ed anche realmente esequillo in parte. Arrigo VI. suo figliuolo giurò parimente di farlo e il fece nel suo Testamento. Non meno di lui lo promise il suo figliuolo Federigo II. e benchè fosse già esautorato nel Concilio I. di Lione, effettuollo altresì nel suo Testamento. Ottone IV. benchè pure esautorato, rivocò anch' ei nel morire quanto avea fatto contro alla Santa Sede, onde Onorio

Continuator Chronici Rheginonis lib. 2. in fine.

Chronicon Reichersbergense pag. 133.

Baron. anno 1111. §. 21.

Anno 1177. §. 47.

Vedi pag. 54. 95.

Raynald. an. 1245. §. 33.

Anno 1218. §. 37.

rio III. confermò l'assoluzione impartitagli da Sifrido Vescovo Ildesheimense. Il Bavaro fece pur anche lo stesso, come si disse. Nè v'è alcun dubbio, che gli altri Cesari, e i lor successori nel chiedere a' Sommi Pontefici l'assoluzione, non abbiano fatto il medesimo giurando di mantenere alla Chiesa gli antichi suoi diritti di Sovranità sopra gli Stati altre volte a lei tolti. Si è anche stimato bene di allegar nelle Osservazioni molti atti e titoli, che altro non sono, che conferme di quelli, che erano stati fatti da Imperadori scismatici, o usurpatori, quali furono due Federighi, e quattro Arrighi, la nullità de' quali atti si dichiara abbastanza con la regola certa, che le conferme nulla aggiungono al diritto, cui porta seco il titolo *primordiale*; e che ogniqualvolta questo è stato accordato da chi non avea legittima facoltà d'accordarlo, egli non dà alcun diritto. Al rimanente non occorre fermarci per far l'applicazione de' principj e fatti aggiunti a' sopraccennati titoli, che si producono per Casa d'Este, essendo evidente, che tutte le circostanze da me notate sono bastanti a impedire, che nulla indi vi si possa concludere.

Vedi pag. 22.

Osservaz. Cap. XVI. pag. 28.
Cap. XX. pag. 35. *in fine.*
Cap. XXI. p. 36.
C. XXII. p. 37. 38.
Cap. XXVI. p. 44.
C. XXXVI. p. 54.
C. LXXV. p. 115.

LXV.

Esame intorno a' pretesi titoli de' possessi, e delle prescrizioni Estensi sopra Comacchio.

Si asserisce nelle Osservazioni, che intorno alla moltitudine de' titoli conceduti sopra le medesime cose a diverse persone in un medesimo tempo, e dipoi variati per motivi di compiacenza, o pur d'interesse, non si debba far caso, senon di que' soli, che furono accompagnati dal possesso. Ma chi ha scritte le Osservazioni dovea dunque provare, che la Casa Estense in realtà avesse posseduto Comacchio per virtù di titoli Imperiali: il che si è però tralasciato di provare, quando per lo contrario le Costituzioni Imperiali, e Pontificie da me addotte con tanti altri atti, dimostrano assai chiaramente, che i Papi sono stati realmente in possesso di Comacchio non meno, che degli altri dominj, i quali erano stati loro usurpati in tempi di turbolenze e di confusioni; e che perciò in atti pubblici chiamarono Comacchio lor proprio: NOSTRUM *Comitatum Comaclensem*. E poi finalmente ogni

Osserv. Cap. XXV. pag. 43.
Cap. XLIX. p. 73.
Cap. LX. p. 90.
Cap. LXIII. p. 93.

Vedi pag. 80.

sorte di possesso non basta già egli per acquistarvi la proprietà: *non ideo* JURE *quis possidet, quia rem nactus est, sed ita demum si* CITRA *culpam*, dice Libanio; ma è necessario pel diritto delle Genti, che altri per aver giusto titolo di posseder una cosa, di cui non è vero padrone, ne entri in possesso per virtù di un principio non vizioso, cioè, che sia capace da per sè stesso di trasferirgliene la proprietà, e per conseguente, che possegga di buona fede, cioè con saputa e conoscimento di non posseder cosa altrui. Che il possesso non sia discontinuato, cioè, che il primo possessore non lo abbia mai interrotto con atti contrarj, nè siasi opposto qualora si è trovato in istato di poterlo fare; onde poi in tal guisa terminata l'*usucapione*, cioè il lungo possesso fermato dall'uso intorno a cosa abbandonata, la quale *usucapione*, già introdotta per ben pubblico affinchè i dominj non fossero incerti, vi produce poi quella eccezione, che si chiama *prescrizione*, per virtù della quale l'antico e primiero signore perde la proprietà, che vi avea innanzi al tempo della medesima *usucapione*. Ma gl' Imperadori, che sapeano d'aver giurato di mantener Comacchio con gli altri Stati in Signoria della Chiesa, con qual buona fede potettero mai darlo altrui, mentre non era cosa tale, *ut in se non haberet vitium*, il che è necessario per l'*usucapione* nel possessore di buona fede; perchè chi possiede o dona le cose altrui, come se fossero sue proprie, ma però con saputa, che sieno d'altrui, non può dirsi, che sia in buona fede. Però quì si adatta l'assioma legale di Santo Agostino: *in jure prædiorum* (noi diremo *urbium*) *tandiu quisque bonæ fidei possessor rectissime dicitur, quandiu se possidere ignorat alienum. Cum vero scierit, nec ab aliena possessione recesserit, tunc malæ fidei perhibetur, tunc juste iniustus vocatur*. Qual titolo legittimo dunque potette mai darsi agli Estensi sopra Comacchio in pregiudicio della Santa Sede? Qual possesso giusto vi potettero avere, o vi ebbero mai per virtù de' titoli Imperiali? Quando anche i Pontefici mal-

Declam. 1. tom. 1. pag. 194.

H. Grotius de Jure belli & pacis libro 2. cap. 4. §. 9.
Samuel Pufendorfius de Jure naturæ & gentium libro 4. cap. 12. §. 2. 3.

Instit. Juris civilis tit. 6. §. 10.

Bald. & Angelus in Leg. Si quis emptionis. C. de præscript.

De Fide & operibus cap. 7.

maltrattati aveſſero meritata la privazione de' loro Stati, queſta non avrebbe mai potuto continuare contra i legittimi ſucceſſori, eſſendo poi certo, come ſi è detto, che gl'Imperadori reſtituirono quanto aveano occupato a' Pontefici. La forza di queſte prove è riconoſciuta sì convincente da' medeſimi Oſſervatori, che dopo un lungo diſcorſo impiegato per far valere i titoli Imperiali ſopra gli Stati della Santa Sede, alla fine poi ſi riducono ad abbandonargli come *anticaglie*, per paſſare *agli ultimi tempi*, dove il poſſeſſo abbia potuto eſſer certo e continuato. Ma poi queſti tempi non conſiſtono in altro, che nel periodo del ſoggiorno Pontificio in Avignone, e poi in quello del grande Sciſma d'occidente. E in quanto al primo, ſi dice nelle Oſſervazioni, che *non ſi può far gran capitale ſopra gli Atti di que' tempi, ſtante la ſtrana confuſione de' gius e dominj, e la facilità di preſtare giuramenti di fedeltà, che allora correva in Italia*: il che ſecondo gli Autori ſi verifica ancora di quel periodo, che precedette al medeſimo ſoggiorno. E non ſarebbe ſtato malfatto ſe aveſſero anche auvertito, che in quel periodo del ſoggiorno Avignoneſe auvenne, che tanti Tiranni occuparono le Città e le provincie della Santa Sede, non eſſendo i Pontefici in iſtato di difenderle; e la confuſion generale dell'Italia non meno, che dell'Impero favorendo allora tutti gli ſmembramenti, e le uſurpazioni. Laonde quando ancor foſſe vero, che gli Eſtenſi aveſſero poſſeduta in queſto periodo la Città di Comacchio, come non dipendente da' Sommi Pontefici, e ſmembrata dal Ferrareſe (il che però non ſi è provato nelle Oſſervazioni) da ciò non vi ſi potrebbe punto concludere, che in virtù di ſimil poſſeſſo vi aveſſero acquiſtata alcuna ragione ſopra quella Città. Il periodo del grande Sciſma è ancor meno proprio a render legittimo un tal poſſeſſo contro alla Chieſa: e tal verità fu definita da' Savj, e quello che più importa, dal Concilio di Coſtanza, eſſendovi preſente l'Imperador Sigiſmondo, come ſi diſſe a Capi L. Oltrachè quel

Oſſerv. Cap. XXIV. pag. 43. in fine. Cap. LXIII. p. 93.

Oſſervaz. Cap. LXI. pag. 90. 91.

Cap. Ex transmiſſa, de præſcript. Bartol. in Leg. Naturaliter. ff. de uſucap. & uſurpat. n. 26. *Vedi pag. 184.*

quel possesso, quando anche vi fosse mai stato, avrebbe avuta poca durata, essendo impedito dagli atti contrarj esercitati da' Sommi Pontefici; sicchè non avrebbe potuto produrre alcuna ragion di dominio ne' possessori. Si tien per certo nelle Osservazioni, che vi sia bisogno di un possesso *centenario* per prescrivere contro alla Chiesa Romana: il che ammettendosi per vero dalla parte contraria, io non so poi con quanta facilità si possa egli provare, che la Casa d'Este o qualunque altra, abbia posseduto per sì lungo tempo pacificamente con giusti titoli, e come signoria incerta ed abbandonata, la Città di Comacchio o altro dominio della Santa Sede per potervi prescrivere contro di essa...

Osserv. Cap. LVIII. pag. 87.

LXVI.

Nullità de' pretesi possessi, e delle prescrizioni Estensi sopra Comacchio.

Ora stanti queste verità stabilite nella ragion naturale, egli è evidentissimo, che il possesso di Comacchio, e degli altri dominj, de' quali al presente si dibatte, non è mai stato tale, qual si descrive nelle Osservazioni; poichè si è veduto, che ciascuno degl'Imperadori ha sempre giurato e dichiarato, che essi dominj appartenevano alla Santa Sede, a cui anche di tempo in tempo restituirono le cose usurpate. Perciò quando anche si concedesse, che la Casa d'Este duranti i periodi del grande Scisma e del soggiorno Pontificio in Avignone, avesse posseduto Comacchio in virtù di ribellioni, di dedizioni, o d'Investiture Imperiali, come Signoria smembrata dal Ferrarese, non si potrebbe giammai per questo concludere, che ella con tali titoli viziosi vi avesse acquistato alcuna ragione in quella Città, o in altro luogo della Santa Sede: e il pretenderlo ripugna a tutte le regole, e a tutte le massime più comuni del diritto naturale e civile, perchè i Pontefici allora non erano in istato di opporsi. Gli atti conceduti agli Estensi da Lodovico il Bavaro sono titoli, che bastano a rendere inutile un simil possesso, quando anche vi avesse tutti gli altri requisiti necessarj per formare la prescrizione: i quali però vi mancano in tutto e per tutto. E questa cosa è sì certa e indubitata, che la riconoscono gli

stessi

ſteſſi Miniſtri Eſtenſi de' giorni noſtri, i quali non ſi arriſchiano di allegare alcun atto del Bavaro, benchè i paſſati aveſſero ſcritto, che al tempo di Giovanni XXII. i Marcheſi d'Eſte *riconoſceano quella Città dall' Impero*, e il Pigna ancor egli aveſſe nominati certi titoli dati loro dal Bavaro, col cui braccio occuparono anche Ferrara, allora anneſſa a Comacchio. Ogni forza del medeſimo poſſeſſo, e della medeſima preſcrizione ſarebbe poi ſtata eſtinta nel ſecolo XIV. non ſolamente dalle ſolenni Coſtituzioni di Carlo IV. ma anche dagli atti di ſovranità eſercitati in Comacchio a nome della Chieſa dal Cardinal Anglico dopo la morte di Gregorio XI. e anco nel ſecolo XV. dall'Abate di Caſanova ſotto Martino V. dalle ſolenni Dichiarazioni degl' Imperadori Venceslao, Ruperto, Sigiſmondo, e Federigo III. e dagli atti del cenſo pagato da Ercole I. e da Alfonſo I. per Ferrara ed *altre Città*. Indi aſſai più gagliardamente ſarebbe ſtata impedita qualunque preſcrizione da quanto fece Giulio II. nel cominciamento del ſecolo XVI. contra Alfonſo I. Duca di Ferrara: e poi continuamente per tutto quel ſecolo ogni preſcrizione avrebbe dormito, medianti gli atti ſovrani eſercitati in Comacchio da' Sommi Pontefici in materia della fabbrica del ſale, ſenza oppoſizione veruna degl' Imperadori, anzi con l'approvazione eſpreſſa di Carlo V. Di vantaggio ſarebbono ſtati rauvivati i diritti della Santa Sede anche per l'Inveſtitura data da Paolo III. ad Ercole II. dove ſi nominò Ferrara *con altre Città*: la verità della quale Inveſtitura non ſi oſa conteſtare nelle Oſſervazioni. Clemente VIII. più fortemente di tutti avrebbe rotta qualunque preſcrizione nell'anno 1598. rientrando in poſſeſſo reale di Ferrara e di Comacchio, come di feudi vacanti per la morte d' Alfonſo II. per mancanza d'eredi capaci a ſuccedergli. Ma rieſce del tutto ſuperfluo il moſtrare la nullità di queſti poſſeſſi e preſcrizioni, meſſi fuori nelle Scritture pubblicate contro alla Santa Sede, quando è coſa manifeſta, che Comac-

Riſtretto delle ragioni Eſtenſi pag.166. Storia di Caſa d'Eſte lib.4. pag.262.

Vedi pag. 29. 99. 108. 114. 125. 134. 184. 185.

Oſſerv. Cap. XLIV. pag. 64. C.LXXIX. p.123.

macchio non è mai ftato poffeduto da' Marchefi e Duchi Eftenfi con altri titoli, fenon con quegli fteffi, co' quali poffedettero la Città di Ferrara, nel cui diftretto era Comacchio. Ora egli refta a confiderare l'ultimo periodo delle pretenfioni Eftenfi fopra quella Città, ed è lo fcorfo da Clemente VIII. fino alla primavera dell'ultimo anno 1708. nel che fi può dir francamente, che quefto affare è rimafto confumato del tutto per le Capitolazioni di Faenza, e pel Trattato di Pifa, medianti le condizioni già pubblicate a tutto il Mondo. Laonde oguno dee rimanere forprefo, che oggi fi pretenda contrauvenire a due Accordi folenni dopo effere ftati approvati, ed effervi ftati ricevuti sì gran vantaggi per tutte le pretenfioni, che mai vi fi foffero potute avere fopra Comacchio. Egli è poi un bel dire, che le guerre avute dagl'Imperadori col Turco non abbiano loro permeffo d'impedire l'effetto della incamerazione di quella Città; poichè oltre al non effere ftate continue tali guerre da Clemente VIII. a'giorni noftri, non vi era cofa piu facile, che il fare una Protefta pubblica. E pure per lo fpazio di dugento anni, che fono fcorfi da Giulio II. infino a noi, nel quale intervallo i Pontefici vi hanno a vifta di tutto il Mondo efercitata la fovranità loro in Comacchio, mai non fi è veduto, nè udito un atto pubblico per parte degl'Imperadori in contrario. Quì dunque, ancorchè Comacchio foffe mai appartenuto all'Impero (il che però non fi proverà mai) ci andrebbe la maffima indubitata del Grozio: *qui rem fuam ab aliquo teneri fcit, nec quicquam contradicit* MULTO TEMPORE, *is, nifi caufa aliqua* MANIFESTE *appareat, non videtur id alio feciffe animo, quam quod rem illam in fuarum rerum numero effe nollet*; imperciocchè, ficcome egli foggiunge, *vix fieri poteft, ut* MULTO TEMPORE, *res ad aliquem pertinens, non aliqua via ad ejus notitiam perveniat, cum multas ejus occafiones fubminiftret tempus*. E tali maffime fondamentali del diritto comune fi ftendono fopra

Offerv. Cap. XXXI. pag. 50. 51. Cap. XLVI. p. 70.

De Jure belli & pacis lib. 2. cap. 4. §. 5. 6.

ſopra le coſe di ragion dell'Impero non meno, che ſopra tutte le altre, come nota il medeſimo Grozio. E perchè mai ſopra ciò non ſi preſe alcuna precauzione nel Trattato di Munſter nell'anno 1648. dove fu dibattuto lungo tempo con ſomma attenzione intorno a tutti i diritti dell'Impero, e in particolar dell'Italia? Perchè non ſe ne fece alcun motto nelle diete Imperiali dell'anno 1658. per l'elezione dell'Imperador Leopoldo, ove pure ſi ventilò queſta materia de' feudi d'Italia, e vi furono preſentati Memoriali in nome del Duca di Modana? Chi ha fatte le Oſſervazioni non ha ſtimato ben di fermarſi in queſto particolare, perchè avrebbe avuta gran pena di addurvi coſa alcuna di conſiderabile. Vi ſi dice bensì, che ſe Don Ceſare d'Eſte non *litigò in Roma pel feudo di Comacchio*, ciò fu, perchè *la Camera Apoſtolica non era, nè è il tribunal competente per litigarvi di un feudo Imperiale*. Ma perchè dunque pubblicamente non ricorſe al tribunal competente? Dalle coſe dette ſin quì ſarà facile a ciaſcheduno il giudicare, ſe dalla parte di Caſa d'Eſte vi ſi moſtri il pacifico poſſeſſo *centenario* di Comacchio contra la Santa Sede, anche ammettendoſi i ſuppoſti fondamenti addotti da' ſuoi Miniſtri.

Ibid. cap. 22. §. 13. in fine.

Traitez de Paix to. 3. pag. 536.

Acta publica in electione Leopoldi Imperatoris collecta a Jo. Augustino Paſtorio par. 1. pag. 156. par. 2. pag. 25.

Oſſervaz. Cap. LV. pag. 83.

LXVII.

Neceſſità di ammettere i titoli primordiali della Santa Sede, e loro peſo e importanza.

Dopo aver dimoſtrato, che i tempi ſeguiti al primo periodo, cioè alla decadenza della ſchiatta Carolina, ſono ſtati accompagnati da turbolenze sì grandi, e che gl'Imperadori ſi ſono ſerviti di tante vie di fatto contra i Pontefici, che di quì non ſi può ſtabilire alcun giuſto titolo di poſſeſſo, preſcrizione, o pretenſione contra la Santa Sede in virtù delle conceſſioni, che poteſſero mai eſſere ſtate fatte degli Stati Eccleſiaſtici a Principi, o a particolari; egli ne naſce, che biſogna formar giudicio de' diritti della medeſima Santa Sede intorno a' dominj controverſi, per via di titoli più antichi, a' quali maiſempre i Sommi Pontefici ſono ricorſi per difenderſi contra gli attentati degl'Imperadori, facendogli poi anche da eſſi medeſimi di nuovo confermare e

Digitized by Google

riconoſcere ogniqualvolta gl' incoronarono dopo morti o depoſti gli uſurpatori, o quando gli aſſolvettero dalle cenſure, o gli ricevettero in grazia, o che ſi riconciliaron con loro. Queſti titoli, che nelle Oſſervazioni per iſcherno ſono chiamati *vecchi*, *rancidi*, *antiquati*, e *decrepiti*, ſono le famoſe Donazioni di Pippino, e di Carlo Magno ridotte all' ultimo compimento da Lodovico Pio, e in tutti i ſecoli tenute vive tanto per parte de' Pontefici, che degl' Imperadori. Ma nelle Oſſervazioni ſi movono contro di eſſi alcune querele. I. vi ſi dice, che della Donazione di Pippino noi non abbiamo altro, che l'eſtratto preſſo Anaſtaſio. II. che queſte Donazioni ſono titoli troppo vecchi per avere á decider con eſſi le pretenſioni inſorte ne' ſecoli poſteriori, ſia ciò per la ragion generale, per cui non ſono accettabili i titoli di ſimile antichità, perchè non eſſendo alcun Principato, che non ne abbia, ſi potrebbono conteſtare i diritti più ſicuri, e ſuſcitare ogni giorno pretenſioni novelle; ſia perchè la Santa Sede non può pretendere d'aver mantenuto il diritto ſovrano in proprietà ſua d'alcune ſignorie conſiderabili eſpreſſe nelle medeſime Donazioni. Ma per riſpondere alla prima querela, ſarà ben ricordare, che poco importerebbe, che della Donazion di Pippino non ci foſſe altro, che l'eſtratto preſſo d'Anaſtaſio, quando poi il fatto è reale e veriſſimo: ſe quell'eſtratto non fu mai conteſtato, nè vi ha ſegno alcuno di ſuppoſizione: ſenon vi è uomo, che non ſappia eſſer ella confermata dalle concordi teſtimonianze di tutti gli Storici contemporanei, proſſimi, e ſuſſeguenti. Taccio poi il ritrovarſi tuttavia in eſſere il diploma ſteſſo di Pippino. All'altra querela ſi riſponde, che i titoli vecchi veramente non ſono ſempre in uſo; ma però ſervono eſſi di prove incontraſtabili quando perpetuamente di ſecolo in ſecolo ſino a' tempi vicini ſono ſtati prodotti e riconoſciuti in tutte le congiunture, nelle quali vi è ſtata quiſtione di regolare le conteſtazioni e le pretenſioni inſorte: quando ſimili

Oſſerv. Cap. LXII. pag. 92. Cap. LXIII. p. 93. Cap. LXVI. p. 97.

Oſſerv. Cap. II. pag. 6. Cap. LVII. p. 86. Cap. LXIV. p. 94. 95.

ſimili congiunture ſono ſtate frequenti, e quando tali pretenſioni ſono ſtate aſſai volte rinovate anche negli anni molto poſteriori a'medeſimi titoli: nel qual caſo non deono più dirſi titoli *vecchi*, o *antiquati*, ma nuovi e recenti, pigliandoſi il lor cominciamento dall'ultime ricognizioni. Che ſe titoli ſomiglianti contengono molti diritti; e perchè non può eſſer auvenuto, che alcuni di loro ſieno ſtati abbandonati, o perduti ſenza pregiudicio degli altri, i quali ſi ſon mantenuti, e ſi vogliono tuttavia mantenere, come in queſti due punti ſi vede accaduto alle Donazioni di Pippino, e di Carlo Magno? Ma di queſta materia torneraſſi a ragionare a lungo nella Parte IV. Intanto io mi veggo ingiunto uno ſtrettiſſimo obbligo di ricercare, ſe anche Ferrara anneſſa a Comacchio ſi debba al Sereniſſimo Duca di Modana, come pretendono i ſuoi Miniſtri, auventandoſi con molta vemenza al Pontefice Clemente VIII. perchè in virtù del giuramento da lui preſtato di avere ad oſſervar la Bolla fatta per ſantiſſimi fini dal Beato Pio V. contra le nuove inſeudazioni degli Stati ricaduti alla Chieſa, ne venne alla ricuperazione dopo morto Alfonſo II. ultimo della linea Ducale di Caſa d'Eſte, già inveſtita di Ferrara. Biſogna però, che io ſantamente proteſti di entrare in queſta materia odioſa per eſſerci tratto a forza dalle Scritture Eſtenſi, agli Autori delle quali è piaciuto di porre chi difende le ragioni della Santa Sede in una indiſpenſabile neceſſità di giuſtificare i Sommi Pontefici in un fatto già approvato per giuſto da tutti i Potentati Cattolici; e molto prima di venirne alla eſecuzione, già maturato e diſcuſſo in varj Pontificati dal ſagro Collegio de' Cardinali, e dal tribunale della Ruota Romana. E ſe le ſdegnoſe Scritture già ſparſe nella prima Corte d'Europa non aveſſero dianzi appreſtato un forte motivo di ſcrivere la precedente, e poi di nuovo la preſente per difendere la Santa Sede aſſalita per molti lati, niun certamente avrebbe penſato mai d'entrare in una materia, già quaſi ſpenta, cui forſe riuſcirà

Oſſerv. Cap. LXIV. pag. 95.
Altra Lettera pag. 5.
Riſpoſta per il diritto Imperiale p. 36.

malagevole ritoccare così dilicatamente, che non vi si abbia in qualche modo a rincrescere ad una Famiglia delle più gloriose d'Europa, da tutti riguardata generalmente, come *principalissima nell' Italia*, delle cui vere grandezze son piene le memorie de' più segnalati Scrittori. Pare nulladimeno, che ci sia ragione di poter credere, che chiunque avrà letti non dico i fogli scritti a penna, ma le tre Scritture di fresco pubblicate con le stampe, non potrà giammai riconoscere nelle carte presenti verun altra passione fuor di quella, che unicamente in sè stessa dee essere inclinata ad una Cristiana, moderata e necessaria difesa della verità, poichè *nihil veritas erubescit, nisi solummodo abscondi*, massimamente poi in causa sì grave, come si è questa, in cui si tratta di giustificare un Pontefice, le cui sante azioni siccome già servirono di edificazione al Cristianesimo, così dovrebbono ancora ritrarre altrui dal cercar le occasioni di screditarle.

Tertullian. adversus Valentinianos cap. 3.

PARTE TERZA.

Difesa della ricuperazione del Ducato di Ferrara fatta dal Pontefice Clemente VIII. ed esame de' diritti Estensi intorno al medesimo Ducato.

LXVIII.

Ducato di Ferrara antichissimo patrimonio della Santa Sede, per qual cagione a lei ricaduto.

È NOTO a tutto il Mondo, che Ferrara è Principato proprio della Chiesa Romana al pari di Comacchio a lei connesso, e il Codice Carolino, Anastasio Bibliotecario, e infinite altre memorie Pontificie, e Imperiali de' secoli vicini e lontani non lasceranno mai luogo da dubitarne; oltre poi all'avere gli Estensi dall'anno 1332. fino al 1597. sempre pubblicamente giurato e riconosciuto di tenerla in Vicariato dalla Santa Sede. Donnizone poeta rozzo sì, ma veridico, il quale fiorì in fine dell'undecimo secolo, attesta co' seguenti versi, che il Pontefice Giovanni XV.

ni XV. concedette Ferrara a Tedaldo, bisavolo della Contessa Matilda:

Romanus Papa, quem sincere peramabat,
Et sibi CONCESSIT, *quod ei Ferraria* SERVIT.

Lib. 1. cap. 3.

Un altro Autore Anonimo della Vita di quella Eroina, ultimamente divulgata dal Signor Leibnizio, lo dice ancora con queste parole: *Joannes Pontifex multa sibi dilectione conjunctus Civitatem* CONCESSIT *Ferrariam*. Questo solo basterebbe a mostrare, se i Papi nel decimo secolo concedessero altrui le Città della Santa Sede, di che dubitossi nelle Osservazioni in proposito della concessione di Comacchio fatta da Gregorio V. alla Chiesa di Ravenna: e questo solo anche può far vedere al Mondo con quanto precipizio nelle medesime Osservazioni si sia dato il titolo di *novità* alla Investitura del Vicariato di Ferrara, conceduta da Giovanni XXII. a Rinaldo, Obizo, e Niccolò Estensi nell'anno 1332. quasichè allora cominciasse il dominio della Santa Sede in Ferrara, e che le occupazioni fattevi da Federigo I. e da Arrigo VI. si dovessero considerare per atti legittimi. Ma troppo si è indugiato fin oggi a scoprire questa *novità*. Non disse già questo Obizo stesso quando nell'anno 1344. fu investito di quel Vicariato da Clemente VI. ma a Beltramino Vescovo di Bologna *sponte & ex certa scientia, ut dixit, confessus fuit & recognovit, & nunc etiam confitetur & recognoscit coram Domino prædicto Episcopo, quod dicta Civitas Ferrariensis, ejusque Comitatus & districtus cum pleno dominio & omnibus juribus &* PERTINENTIIS *eorum, necnon mero & mixto imperio, jurisdictione omnimoda & potestate,* AB ANTIQUO *integre & plene pertinuerunt, & nunc pertinent ad Romanam Ecclesiam*. Ora non essendo quì necessario il provar maggiormente questa verità incontrastabile, io verrò senza altro alla

Scriptores Brunsuicenses pag. 692.

Vedi pag. 164.

Osserv. C.LXXVIII. pag. 119.

alla ſuſtanza del fatto, di cui ſi ragiona: per cognizione del quale dee ſaperſi, come il Pontefice Clemente VII. per giuſte ragioni non avendo mai voluto approvare il Laudo pronunciato da Carlo V. in Colonia intorno al compromeſſo fatto in lui dal medeſimo Pontefice, e da Alfonſo I. già decaduto per ſentenza pubblica dal Vicariato di Ferrara dopo aver egli contrauvenuto alle Capitolazioni contratte con la Santa Sede, e al giuramento preſtato di fedeltà, con averle anche occupato Reggio, Modana, e Rubiera; finalmente Paolo III. moſſo dalle iſtanze di Carlo V. di Franceſco I. Rè di Francia, della Repubblica Veneziana, di Aleſſandro Cardinal Farneſe; e dalle ſupplicazioni d'Ercole II. figliuolo d'Alfonſo, venne il dì 2. del meſe di Gennajo dell'anno 1539. ad una Capitolazione, con la quale concedette al medeſimo Ercole l'Inveſtitura di tutto il Ducato di Ferrara ſecondo il tenore della Inveſtitura d'Aleſſandro VI. e di tutte le altre ragioni competenti alla Santa Sede in tutte le Città e luoghi allora poſſeduti da Ercole II. e l'Inveſtitura fu ſteſa a lui, e a' diſcendenti *legittimi* e *naturali* per linea maſchile dal Duca Alfonſo I. ſuo padre ſolamente: *pro ſe & legitimis & naturalibus per lineam maſculinam a præfato Alphonſo deſcendentibus, ſervata primogenitura*, come ſi legge nell'articolo III. eſprimendoſi nell'articolo VIII. che rimanendo ſpenta la legittima linea maſchile, e in altri caſi ivi ſpecificati, i ſucceſſori d'Ercole ſoggiaceſſero alla caducità. Queſta Capitolazione fu oſſervata da Ercole II. e da Alfonſo II. ſuo figliuolo finchè il Beato Pontefice Pio V. il dì 23. del meſe di Maggio dell'anno 1567. pubblicò una Coſtituzione ſottoſcritta e giurata dal ſagro Collegio de' Cardinali ove proibiva da indi in poi le nuove alienazioni e infeudazioni delle Città, e de' Luoghi della Santa Sede, ed anche il trattarne ſotto qualunque preteſto: la qual Coſtituzione fu poi confermata da' Succeſſori di Pio V. Il perchè Alfonſo II. dopo la prima, la ſeconda, e la

Vedi pag. 126.

Riſpoſte del Comeleri alle Scritture Eſtenſi pag. 12. 13. 14.

Ivi in fine pag. 9. 11.

Bullarium Roman. in Pio V. Conſtitut. XXXV.

e la terza moglie veggendosi fuor di speranza d'aver figliuoli, che gli potessero succedere in quel Ducato: e non solo per le Capitolazioni con Paolo III. ma anche per la Bolla di Pio V. veggendone esclusi, come incapaci, i congiunti più prossimi, che avea, rivolse il pensiero a tentar tutti i mezzi per ottenere dalla Santa Sede una nuova Investitura, ouvero una proroga della vecchia di Paolo III. in favore di suo cugino Cesare d'Este, figliuolo legittimo di Alfonso, già nato fuori di matrimonio da Alfonso I. e da Laura Eustochio, donna d'umil legnaggio, ma di rare bellezze e di spiriti superiori alla sua condizione; onde con varie adulazioni fu celebrata da diversi rimatori e prosatori di quell'età, tutti però dipendenti dalla sua Casa.

LXIX.

Alfonso II. per impedire l'aperta devoluzione del Ducato di Ferrara, chiede una sanatoria per via di nuova Investitura a favore della linea notoriamente esclusa.

Giunta del Faustini alle Storie del Sardi lib. 2. pag. 81.

Quindi succeduto ad Urbano VII. il Cardinal Niccolò Sfondrato, che fu Gregorio XIV. fratello della moglie di Filippo d'Este Marchese di San Martino, e già amico di Alfonso II. questi dopo fatti vani tentativi fino dal Pontificato di Pio V. per impetrare, che l'altra linea infetta gli succedesse nel Ducato di Ferrara, finalmente risolvette di portarsi a Roma, benchè fosse in età grave, e in istagione pericolosa al viaggio, a cui ancora si richiedea grandissima spesa: e ci giunse la sera de' 10. del mese di Agosto dell'anno 1591. e avendo supplicato il Pontefice per l'estensione dell'Investitura di Paolo III. in altra persona non compresa nella medesima, cui egli avrebbe nominata, il Pontefice veggendo l'affare arduo per cagione del giuramento da lui prestato di osservare la Bolla di Pio V. ne parlò in Concistoro a' Cardinali, dando poi campo al Duca di rendergli a parte informati della sua richiesta: ilchè tutto apparisce da varie lettere del famoso Segretario Gianfrancesco Peranda, scritte al Patriarca Gaetano in Ispruc, e divulgate da Giovanni Ghini già sessant'anni in principio della sua Scrittura contra il Manifesto del Duca di Modana. E che il maneggio principiasse sotto Pio V. lo scrisse Roberto Titi, vassallo del Gran-

Granduca di Toscana, in una orazione a Clemente VIII. stampata in Bologna nell'anno 1598. ove si leggono queste parole: *hæc res tum inde* usque *a Pontificatu Pii V.* multum diuque *in consultationem vocata est, cum* persæpe *Alphonsus instaret, ut Cæsar, quem alioquin a jure succedendi* prorsus *exclusum esse sciebat,* nova *concessione inter beneficiarios, vectigalesque Pontificum reciperetur, semper visum fuit sanctissimis illis Patribus, hanc rem Alphonso ipsi peramplas conditiones & ingentia præmia offerenti, justissimis de causis minime concedi oportere.* Dunque Gregorio XIV. vi deputò una Congregazione di XIII. Cardinali da tenersi innanzi a lui stesso per esaminar questo punto: *an Bulla Pii V. obstet quominus Summus Pontifex possit disponere de feudo nondum devoluto, cum adest evidens & vera utilitas, sive necessitas Ecclesiæ, & hoc mandavit disputari in abstracto.* Volle anche il voto degli Uditori di Ruota: e il sentimento comune fu, che la Bolla ostasse, e che non potea il Pontefice derogarle, *nisi de plenitudine potestatis.* I Cardinali furono i seguenti, Gesualdo, Paleotti, Bonelli, Madrucci, Fachinetti, Salviati, Valiero, Lauro, Aldobrandini, Mattei, Colonna, Piatti, e Lancellotti. Finalmente Gregorio veggendo contrarj i Cardinali, offerì al Duca l'Investitura per via di *Motu proprio*, la quale fu da lui rifiutata per dubbio, che un altro Pontefice non la rivocasse per non esser fatta con Bolla concistoriale, come si richiedeva in fatto di sì gran rilevanza. Propose di ricompensare la Chiesa con un altro Stato; di accrescere di due terzi il pagamento del censo; di donare un millione di ducati, e ove di nuovo ricadesse lo Stato alla Chiesa, donarle tutti i bonificamenti; ma nè pure offerte sì grandi piegarono gli animi de' Cardinali; onde il Papa ancor egli mandò fuori una Bolla in conferma di quella di Pio V. Il Pegna uno degli Uditori di Ruota osserva ne' suoi Giornali, che il Papa ogniqualvolta volle trattare in Concistoro di questo affare, *toties*

Pag. 17.

Diaria MSS. Francisci Penia.

toties impeditus fuit febri, vel doloribus & urinæ difficultatibus ad Consistorium accedere. Questo fatto con tutti i suoi particolari è narrato da [a] Bartolommeo Dionigi, da [b] Cesare Campana, da [c] Jacopo Augusto Tuano, da [d] Andrea Morosini, e da [e] Antonio d'Errera: e ne parlano ancora [f] Gianfrancesco Leone, e [g] Giovanni Antonio Gabuzio, Scrittori allora viventi: e il Pontefice Clemente VIII. che fu uno di quella Congregazione, lo rammemora nella sua Dichiarazione contra Cesare d'Este, come dirò più innanzi. Gli Autori delle [h] Osservazioni vorrebbono dileguare tal fatto d'Alfonso II. con dire, che *non potea nuocere al Cugino lontano, e non consenziente*. Non certo, perchè egli facea quei trattati per nuocergli. Nè forse il Cugino acconsentiva, che gli procurasse il Ducato di Ferrara, ed egli forse non avrebbe allora saputo richiamare di sì grande oltraggio, che gli si facea! Dicono ancora, che Alfonso ciò procurava per *cautela prudente, per aggiunger titoli a titoli, e ragioni a ragioni; e non già perchè dubitasse della legittimità d'Alfonso suo zio*. Bellissimi ripieghi, e ben tali da essere opposti a fatti sì chiari!

a *Giunta alle Storie del Tarcagnota to.2. lib.9. p.397. ediz. III.*

b *Storie del Mondo to.2. lib.12. pag.548. ediz. dell'anno 1607.*

c *Histor. to.5. l.100. pag.129.*

d *Historiæ Venetæ lib.14. pag.570.*

e *Histor. general. tom. 3. lib. 7. cap.8. pag.260.*

f *Thesaurus fori Ecclesiastici par.1. c.15. §.13. pag.199.*

g *Vita Pii V. lib.1. cap.15. pag.41.*

h *Osserv. C. LXXX. pag.124.*

LXX.

Alfonso II. per impedire la devoluzione de' feudi Imperiali, compra la sanatoria per via di nuova Investitura a favore della linea notoriamente esclusa. *Altra Lettera pag.29.*

Il Duca Alfonso II. veggendo iti in sinistro i suoi disegni in favor del Cugino, spedì in Lamagna Marcantonio Ricci per tentare almeno d'ottenere l'estensione dell'Investitura de' feudi, che tenea dell'Impero; ma perchè le difficoltà stesse, che escludeano Cesare dal Ducato di Ferrara, lo escludeano parimente da quello di Modana e Reggio, come riflette e confessa l'Autore della terza Scrittura Estense; si superarono tutti gli ostacoli col danaro, conforme abbiamo dall'opuscolo *de Principibus Italiæ* portato in Latino da Tommaso Segeto, amico di Giusto Lipsio, e perciò contemporaneo del fatto, ove tra' debiti, de' quali era aggravato Don Cesare, allora Duca di Modana, se ne annovera uno *ducentorum millium scutatorum, quos Genuates demortuo Alphonso Duci mutuos dederunt*. E vi si dice, che *ii Impe-*

De Principibus Italiæ pag.31. edit. II. Elzeviriana an.1631.

ratori fuere numerati, fiduciario in Mutinam & Rhegium Lepidum juri impetrando. Fœnus est sedecim millium scutatorum aureorum. Il Tuano scrive, che il Duca Alfonso colse l'opportunità d'impetrare a forza di danari questa Investitura dall'Imperadore pel bisogno, che questi ne avea per la guerra contra il Turco in Ungheria: *Ferrariensis autem inde occasione sumpta, Mutinæ, Rhegii Lepidi, Carporum ut ditiones in Cæsarem Atestinum agnatum conferrentur,* MAGNA AURI VI *depensa, a Cæsare impetravit.* Agostino Faustini, Scrittore accetto a' Ministri Estensi, scrive ancor egli, che nell'anno 1593. *essendosi preso Giavarino dal Turco, mandò il Duca* (Alfonso II.) *all'Imperadore* TRECENTO MILA SCUDI, *che perciò gli concedè l'Investitura non solamente di Modana, ma di Reggio, di Carpi, e di tutto quello Stato, nè solamente per lui, ma per li figli, quando ne avesse: e mancando questi, chiamò in detta Investitura il Signor Don Cesare suo cugino, e i discendenti di lui in infinito.* Osservisi, come nè il Segeto, nè il Tuano, nè il Faustini vi fanno menzione veruna di Comacchio. Quella *magna auri vis*, que' *trecentomila scudi*, e quella somma *ducentorum millium scutatorum*, importarono 400. mila scudi Romani sborsati all'Imperadore, e 60. mila a' suoi Ministri, come dirò più innanzi. L'Autore della terza Scrittura Estense, il quale è stato vago di ricorrer più volte all'autorità del Luterano Ermanno Conringio per opporsi a' diritti della Santa Sede, avrà facilmente osservato, come egli fa menzione di quanto narra il Segeto. Registra questo fatto della Investitura anche Bartolommeo Dionigi, dicendo, che *il Duca di Ferrara ottenne dall'Imperadore* NUOVA *Investitura di Modana e Reggio con autorità di potervi nominar per suo successore con titolo di Duca chi a lui* FOSSE PIACIUTO. Dunque Alfonso, il quale con larghe offerte non avea potuto ottenere l'ampliazione dell'Investitura Pontificia; richiese all'Imperadore, mediante il sud-

Histor. to. 5. lib. 109. pag. 456.

Storie Ferraresi lib. 2. pag. 89.

De finibus Imperii lib. 2. cap. 24. p. 525. edit. anni 1654.

Pag. 424.

suddetto peculio, la facoltà di eleggere e nominare per suo successore nel Ducato di Modana e Reggio fra un anno o nel suo testamento, o in altro atto anteriore, *tam inter vivos, quam in ultima voluntate*, persona tale, che fosse del suo Casato, come si confessa anche nelle Osservazioni: *unum ex Familia Estensi ex duobus stipitibus, qui hodie supersunt*, LICET (*si tanquam forte nati ex radice* INFECTA, *vel ob* ALIOS *quoscumque* DEFECTUS) NON *essent comprehensi in Investituris* ANTIQUIS: e ottenne il dì 8. del mese d'Agosto dell'anno 1594. *facultatem irrevocabilem nominandi & eligendi semel ac pluries tam inter vivos, quam in ultima voluntate, unum ex Familia Estensi ex descendentibus Illustris Don Alphonsi Estensis olim filii Illustrissimi Ducis Alphonsi I. vel ex descendentibus Illustris Don Sigismundi Estensis, fratris olim Illustrissimi Ducis Herculis I. tam natis, quam qui, superstite Illustrissimo ipso Duce, nascerentur: qui quidem sunt duo stipites dictæ Domus & Familiæ Estensis: ex quibus hodie supersunt Illustris noster & Imperii fidelis, dilectus Cæsar & ejus filii Alphonsus & Ludovicus infantes, & frater Cæsaris Alexander ex dicto Illustri Don Alphonso: & Illustris Carolus Philibertus, Sigismundus, & Alphonsus filii Don Philippi Marchionis Sancti Martini, ex dicto Illustri Don Sigismundo descendentibus. Et hoc* ETIAMSI (*tanquam forte* NATI *ex radice* INFECTA, *vel ob alios quoscumque defectus*) NON *essent comprehensi in Investituris* ANTIQUIS. L'Imperadore obbligò Alfonso a farlo consapevole della persona nominata nello spazio di un anno dopo fattane l'elezione. E in caso, che non volesse notificarla a lui stesso, gli permise, che la notificasse a qualche vassallo dell'Impero, o a qualche suo Ambasciadore in Italia di suo genio ed elezione. Che se poi anche morisse prima d'aver comunicata la nomina, volle, che fosse valida, aggiungendo ivi queste parole: *promittentes sub verbo nostro Cæsareo eidem Illu-*

Osservaz. Cap. LIII. pag. 79.

Illustrissimo Duci Alphonso, nos electionem seu nominationem primam, vel secundam vel tertiam, quotacunque tandem fuerit, nobis per eum communicatam, si forte occultam eam habere consultius duxerit, nemini mortalium, cujuscumque status aut etiam conjunctionis nobiscum fuerit, citra consensum ejusdem Illustrissimi Ducis revelaturos. Tutte queste cose si leggono nel diploma Cesareo dato in Ratisbona il dì 8. d'Agosto dell'anno 1594.

LXXI.

Alfonso II. nelle due Corti, Pontificia, e Imperiale, confessa la linea di Don Cesare incapace di feudi, col cercarne la sanatoria.

Da questi particolari non è difficile il riconoscere, che Don Cesare d'Este era affatto incapace per difetto del padre, di succedere non solamente ne' feudi Pontificj, ma anche in quelli, che Alfonso II. tenea dall'Impero; altramente non vi sarebbe stato alcun bisogno di sì fatti maneggi, perchè di natura sua avrebbe egli dovuto succedervi senza questi misteriosi negoziati, i quali per esser seguiti in tempi non ancora sospetti, nè viziati, in due Corti, cioè nella Pontificia, e nella Cesarea, e per parte de' medesimi interessati, i quali certamente non pretendeano in tal guisa di pregiudicare, ma di avvantaggiare la propria Casa, troncano tutte le strade a chi volesse mai più dubitare dell'equità delle risoluzioni fatte da Clemente VIII. mentre dopo la morte di Alfonso II. accaduta il dì 27. del mese di Ottobre dell'anno 1597. ricuperò il Ducato di Ferrara alla Chiesa, escludendovi Don Cesare, che da Alfonso stesso era stato dichiarato suo erede nel Testamento composto il dì 17. del mese di Luglio dell'anno 1595. E in questa ricuperazione non si pensò a null'altro, che a quello, che allor possedeva in feudo dalla Chiesa esso ultimo Duca Alfonso II. il che sia detto in risposta a ciò, che i Ministri Estensi con mira di rendere odiose le ragioni Pontificie, hanno scritto d'altri luoghi, i quali erano allora e son tuttavia in altrui dominio; e chi gli possiede, conosce ottimamente la fallacia, e l'insussistenza di quanto replicatamente si è affettato di pubblicare in simil proposito; onde non è bisogno, che io ne

Osserv. Cap.LXVII. pag.99.
Cap.XLIV. p.64.

ne favelli in contrario, come potrei favellarne, senza ricorrere ad altri Scrittori, che a Pellegrino Prisciano, Ministro e Storico Estense. Dunque allo scrivere di Cesare Ubaldini Canonico di Ferrara, Don Cesare veggendosi stretto *si diede a consultare i modi, co' quali potesse stabilirsi il Principato di Modana e d'altri Stati a quello annessi, parendogli, che di* CAVALIERE *quasi* PRIVATO, *salito in una grandezza così fatta, come l'esser Duca e Principe grande d'Italia, ove* NON ASPIRÒ *giammai, fosse un giuoco molto nobile e di gran fortuna, nel quale avesse guadagnato* OLTRA *l'opinione* PROPRIA. Soggiunge l'Ubaldini, che Don Cesare *avea quel* SOLO *patrimonio, che l'amore dell'avo verso il figliuolo di lui, senza incomodo de' figli primi e* LEGITTIMI *gli avea* CONCESSO, *che* NON *era* MOLTO; *in istato però di poterne sperare per la morte de' prossimi, che quasi a bello studio, e per ischerzo della fortuna si vedeano mancare, e a Don Cesare* LASCIARE *le sostanze loro, che erano* BENI ALLODIALI, SENZA SPERARE O PRETENDERE STATI, *eccetto* MONTECCHIO, *di cui era Marchese, come disposizione dipendente dalla* MERA *volontà d'Alfonso*. Questi è un Autore poco parziale della Santa Sede, e tutto per Don Cesare, il cui padre, secondo la passione di gran parte de' Ferraresi del tempo suo, dice, che *era stato legittimato per il susseguente matrimonio*, e POI *per amplissimi privilegj di legittimazione, che hanno forza, quando anche fosse spurio, d'abilitarlo a' feudi anco ecclesiastici*. Ma se era stato legittimato per lo *susseguente matrimonio*, a che *poi* legittimarlo anco *per amplissimi privilegj*? Non bastava egli il solo matrimonio? Si concluse dunque l'uscita di Don Cesare dal Ducato di Ferrara, stipulandosene le Capitolazioni, in Faenza il dì 12. del mese di Gennajo dell'anno 1598. tra Pier Cardinale Aldobrandino in nome del Papa, e Lucrezia d'Este Duchessa d'Urbino in nome di Don Cesare, nell'articolo X. delle quali fu accordato a Don Cesare, che ritenesse

Storia MS. di Ferrara dalla sua devoluzione fino all'anno 1633. num. 31.

i gra-

i gradi, luogbi e le fessioni, prerogative e preminenze PER GRAZIA SPECIALE *di Sua Santità, che aveano i Principi d'Este mentre possedeano il Ducato di Ferrara.* Queste Capitolazioni, che furono allora impresse in Roma nella Stamperia Camerale, e si leggono ancor nella Vita del Cattolico Rè Filippo II. scritta da Cesare Campana, furono sempre osservate da Don Cesare finchè visse, e da' suoi successori fino all'anno 1643. nel qual tempo si pubblicarono alcune Scritture per parte di Francesco I. Duca di Modana. E quantunque allora dal canto di Roma elle fossero confutate da Felice Contelori Referendario d'entrambe le Segnature, e Custode della Biblioteca e dell'Archivio del Vaticano, da Giovanni Ghini Commissario della Camera Apostolica, e anco dall'Auvocato Concistoriale e Fiscale Pierfrancesco de' Rossi; nulladimeno a' dì nostri francamente dissimulatesi le ragioni contrarie, già esposte da que' valentuomini, si è di bel nuovo andata spargendo la sustanza di quelle vecchie Scritture, prima in iscritto, e poscia in istampa, a fine di concitare l'altrui potenza contro alla Santa Sede Apostolica, quasichè le ragioni Estensi, senza altro, fossero vere e indubitate, nè fossero mai state convinte d'insufficienza. Quindi è, che nelle Osservazioni, con le quali al presente abbiamo da fare, si dice, che *non ha provato alcuno finora*, che la ricuperazione (ivi chiamata *occupazione*) del Ducato di Ferrara, fatta da Clemente VIII. *fosse giusta*. Che Don Cesare era *nato di legittime nozze*: il che niun mette in dubbio. Che era stato *eletto spontaneamente per Duca di Ferrara da quel popolo*. Che *era compreso nella Bolla d'Alessandro VI.* la quale abbracciando *tutti i discendenti* d'Ercole I. senza distinguere i legittimi da' bastardi, concedea loro quel Ducato *in allodio*. Che la Bolla di Paolo III. si rimise a quella d'Alessandro VI. Che Paolo III. non potea far nuove Capitolazioni con Ercole II. nè questi accettarle. Che Alfonso II. non le accettò, nè

Deca 7. par. 4. libro 12. pag. 198.

Osserv. Cap. LXXIX. pag. 121.

Digitized by Google

nè la linea di Don Cesare, ed altre cose somiglianti. Si è taciuto nelle Osservazioni, che la Sede Apostolica era Sovrana di quello Stato. Che Alfonso I. ne era decaduto per pubbliche dichiarazioni, come reo di lesa maestà; e che Paolo III. per grazia singolarissima ad istanza de' maggiori Principi Cristiani, e particolarmente dell'Imperador Carlo V. diede una nuova Investitura a' legittimi discendenti da Alfonso I. per ordine di primogenitura, secondo l'uso de' feudi, mentre Clemente VII. non avea mai voluto approvare il Laudo di Carlo V. come infetto d'enorme lesione, soprachè si protestò in pubblico, negando ad Alfonso I. l'abilitazione a nuove Investiture, e rifiutando il censo di centomila scudi.

Vedi pag.126.

LXXII.

Alfonso II. riconosce la linea di Don Cesare incapace a succedergli ne' feudi per via ordinaria. Eccezioni date da' Ministri Estensi all' Ossat, e al Tuano.

Ora per tornare alquanto addietro, è manifestissimo a tutto il Mondo, che il Duca Alfonso II. veggendosi privo di successione legittima, tentò tutte le strade per far, che nel dominio de' suoi Stati feudali vi continuasse alcuno della sua schiatta, benchè notoriamente escluso, come lo era Don Cesare suo cugino, da lui riconosciuto inabile e incapace a succedergli per via ordinaria; altramente non sarebbe egli stato mai così semplice e incauto di farvi tante manifatture, quando realmente Don Cesare non vi avesse avuta alcuna eccezione, come oggi si pretende da' Ministri Estensi. Nè esso Don Cesare avrebbe mai taciuto sentendosi fare sì gràn torto, quando senza altro avesse potuto succedere al Duca di giustizia e per via ordinaria: e avendo taciuto, conobbe di non avervi ragione alcuna. Cesare Campana, allora vivente, scrive, che Ridolfo II. desiderando di dare il comando delle sue armi in Ungheria ad Alfonso II, nell'anno 1596. poco prima, che se ne morisse, questi vi applicava per *agevolarsi con nuovo servigio di gran momento verso Santa Chiesa*, *la* RINOVAZIONE *del feudo di Ferrara*, *sicchè senza litigio, e disparere alcuno potesse l'erede*, *che ne disegnava*, *posseder quello con gli altri do-*

Vita di Filippo II. Deca 7. par.4.lib.10. pag.93.

dominj, *posseduti dall'antichissima prosapia de' suoi Maggiori*. E in fatti il medesimo Imperadore il dì 21. del mese di Gennajo dell'anno 1596. scrisse da Praga una lettera a Clemente VIII. dicendogli, che avea eletto suo Luogotenente generale contra il Turco il Duca Alfonso: che il Conte Raimondo della Torre gliene avrebbe parlato più a lungo; e che intanto il pregava a dargli la nuova Investitura. Ne fa fede anche il Cardinal d'Ossat, la cui testimonianza però in questi particolari oggi riesce sospetta a' Ministri Estensi, come d'uomo, il quale pensando *allora a guadagnarsi la porpora*, era favorevole *alle pretensioni Romane*: del qual genio ci dipingono anche il Tuano, come *Bibliotecario del Rè di Francia*. Però l'Ossat fu di contrario parere, vantandosi d'essere stato fatto Cardinale *per la raccomandazione*, *e per lo solo rispetto* del Rè suo Signore; tanto è lontano, che cercasse di *guadagnarsi la porpora* col favorire gl'interessi del Papa! E di vero egli non era di tale umore, che dovesse nascondere i suoi sentimenti, specialmente quando scriveva al Rè, o a' suoi Ministri. Si vede in molte sue lettere questo carattere di verità, e di franchezza, anche in affari, che poteano dispiacere alla Corte di Francia; imperciocchè quello, che scrivono i regj Ministri ne' loro dispacci, non può nuocere a' disegni, che vi potessero avere intorno al proprio innalzamento in altre Corti, essendo loro mantenuto il segreto nel Consiglio Reale: e un de' lor doveri consiste in informare il proprio Sovrano di tutti i movimenti della Corte, ove dimorano. Si può chiarir di vantaggio questa verità col legger la Vita dell' Ossat preposta dall' Amelotto alla sua edizione II. delle Lettere di quel Cardinale, fatta in Amsterdam per Piero Umberto nell'anno 1708. In quanto poi al Tuano, basta legger la prefazione del tomo primo della sua Storia per conoscere, s'egli era inclinato ad adulare la Corte a spese della verità. Egli in più luoghi della medesima Storia fa grandi

To. 1. letre 49. edit. du Amelot a Paris 1698. pag. 227.

Osserv. C. LXXXIII. pag. 129.

Cap. CIII. p. 156.

Tom. 2. Letre 184. pag. 64.

grandi elogj a' Principi Estensi, e loda il loro attaccamento alla Francia ne' tempi delle disgrazie, che seguirono la battaglia di San Quintino. Che se poi il Tuano debba dirsi Autor favorevole alle *pretensioni Romane*, io ne lascerò giudicare a chi ha di lui cognizione; a chi sa, che le sue Storie, vivente lui stesso, furono proscritte dalla sagra Inquisizione Romana; e a chi finalmente avrà avuto campo di vedere un libro intitolato: *Joannis Baptistæ Galli in Jacobi Augusti Thuani Historiarum libros, Notationes*. Gli Eretici di Ginevra non furono già dell'opinione de' Ministri Estensi, quando ristamparono le Storie del Tuano a suggestione de' Calvinisti del Palatinato. Ma nè anche i passati Ministri Estensi furono del parer de' moderni, allorchè dissero, che il Tuano era *Scrittore Eretico e proibito*; tanto furon lontani dal riputare, ch' egli inclinasse a favorire *le pretensioni Romane*! Il Tuano dunque da' Ministri Estensi dallora fu riputato Eretico, e da quei d'oggi per lo contrario viene accusato d'una parzialità eccessiva per la Santa Sede; talchè d'Eretico, ch'egli era, oggi per buona mercè di chi ha scritte le Osservazioni è divenuto troppo Cattolico.

Epistolæ clarorum Virorum ad Melchiorem Goldastum ep.22. 236. 245. 280. 239.

Ristretto delle ragioni Estensi pag. 79. 132.

LXXIII.

Incapacità di Don Cesare al succedere ne' feudi, solennemente riconosciuta.

Sia però egli vero, che que' due Scrittori, l'Ossat e il Tuano, sieno stati favorevoli alle *pretensioni Romane*. Ma non sono essi già soli a dir quello, che dicono; perchè lo dicono tutti gli Scrittori da me nominati, Bartolommeo Dionigi, Andrea Morosini, Antonio d'Errera, e Cesare Campana, tutti contemporanei, e di nazioni e di genj diversi: il che fa vedere, che il fatto fu allora notorio, pubblico, e indubitato. Quindi il Campana, che non era *Bibliotecario del Rè di Francia*, che nacque vassallo di Casa d'Austria, come Gentiluomo Aquilano, e che non pensava *a guadagnarsi la porpora*, perchè era ammogliato, attesta, che Alfonso II. intraprese il viaggio di Roma nel fervor della state, perchè *ricadendo per mancamento di* LEGITTIMI *successori maschi quello Stato alla Chiesa, di cui è feudo*, egli,

Storie del Mondo to.2. lib.2. pag.548.

egli, che desiderava conservarlo nella sua Famiglia, che per ORDINARIA RAGIONE *pretender non vi potea, auvisò, che proponendo al Pontefice, e al Collegio de' Cardinali partito profittevole, e vantaggioso per Santa Chiesa, egli ne dovesse ottener* NUOVA *Investitura in persona di chi paresse a lui nominare.* Questo Autore non ha scritto *dopo la lite mossa*, come oppongono al Tuano e all'Ossat, il che pure è falso, perchè scrissero nel tempo stesso della lite, e non *dopo*: sicchè gli scampi, co' quali si cerca oggi di salvare l'illegitimità del padre di Don Cesare, sono tutti mendicati, debolissimi, e di niun pregio; perchè niuno potea esser più informato della verità del fatto, che il cugino di Don Cesare, Alfonso II. il quale se avesse conosciuto, che egli avesse potuto giustamente e per via ordinaria succedere in quegli Stati, i quali esso Alfonso II. allor possedea, non avrebbe mai fatti quei passi, ch'ei fece con tanta pubblicità, affinchè gli succedesse per indulto e per grazia. Imperciocchè gli avrebbe dovuto succedere, come compreso nelle Investiture antiche, e senza alcun bisogno di tanti maneggi, di comperare la *nuova* Investitura, e a prezzo sì alto. Quindi Clemente VIII. nella Dichiarazione, che divulgò in questo fatto, non si astenne di rammemorare i maneggi stessi di Alfonso II. i quali convinceano la sua inabilità. Mi giova quì recitare le parole stesse del Papa secondo l'edizione Italiana, che ora ho per le mani: *e perchè*, dic'egli, *è lontano dalla verità, e senza fondamento alcuno, quel che esso Cesare, per mostrar di aver qualche ragione, vanta, che egli sia della linea degli Antecessori di esso Duca Alfonso, e compreso nelle Investiture, fatte da' nostri predecessori, delle Terre, Castelli, e Luoghi predetti, agli antecessori del Duca Alfonso, che la cosa stia così, oltra le altre ragioni della Chiesa indubitate, certe, e sufficienti ad escludere tutte le pretensioni ed ogni prova, che pretende di poter fare: le quali ragioni risultano dalle Investiture, che son chiare*

Tesoro politico to. 3. pag. 51.

Digitized by Google

chiare e notorie appresso tutti, certa e prova, e dimostrazione contro di lui è la CONFESSIONE, *e il testimonio del detto Duca Alfonso, il quale destituto già d'ogni speranza di aver figliuoli, di questa stessa cosa mentre visse, per* MOLTI *Ambasciadori, e per* VARIE *lettere trattò co' Romani* PONTEFICI *predecessori nostri: e a questo effetto* VENNE *gli anni prossimi passati a Roma, ed* ULTIMAMENTE *supplicò anco noi per sue lettere ed Ambasciadori, che se gli concedesse la* PROROGAZIONE *della Investitura della detta Città e Ducato di Ferrara, e delle* ALTRE CITTA', *e Luoghi predetti per le* PERSONE *da* NOMINARSI: *nella qual cosa ha adoperato anco raccomandazioni e preghiere di Rè, e Principi Cristiani, sebbene avendo tentati gli animi e le volontà di* TUTTI, *ed essendosi le cose ben considerate e maturate, per molte gravissime e giustissime cause non potè ottenere alcuna cosa. Il che senza alcun dubbio il detto Alfonso non avrebbe mai tentato, se detto Cesare* FOSSE STATO COMPRESO *nelle Investiture, e senon avesse avuto per certo, che morendo egli senza figliuoli, e discendenti (siccome finalmente è avvenuto) non fosse stata per mancar la sua linea. Dal che facilmente si vede non solo la* INGIUSTA *occupazione del predetto Cesare della Città e Ducato predetto, e delle* ALTRE CITTA', *e Luoghi, ma ancor la manifesta jattanza, piena di vana risoluzione, in aver de* facto *preso il titolo, e nome di Duca di Ferrara con l'insegne ducali.*

LXXIV.

La Corte Imperiale tiene e riconosce Don Cesare per escluso dalla successione al Ducato di Ferrara.

Registri MSS. della Nunciatura dell'Impero sotto Clemente VIII.

Dopo essersi Don Cesare intitolato *Duca di Ferrara*, spedì a Praga Giulio Tiene Marchese di Scandiano per esserne riconosciuto, e per ottener la conferma dell'Investitura di Modana e Reggio, impetrata già per 400. mila scudi da Alfonso II. Ma Cesare Speziano Vescovo di Cremona e Nuncio Apostolico, rappresentò all'Imperadore Ridolfo II. le ragioni della Chiesa in contrario, dicendogli fra le altre cose, *che non era verisimile, che amando il Duca*

Alfonso Don Cesare, come lo avea dimostrato l'effetto, avesse mai speso TANTI SCUDI *nell'Investitura di Modana e Reggio, come avea fatto, nè offertine* TANTI *altri per quella di Ferrara, volendo egli a sue spese venire con un esercito alla guerra d'Ungheria, con altre diligenze e fatiche, che avea fatte, se questo suo cugino fosse stato figlio di padre* LEGITTIMO; *perchè gli avria fatto* UN GRAN TORTO, *ed insieme a tutto il sangue suo, pubblicandolo e tenendolo per* ILLEGITTIMO. *Nè i Confessori suoi lo avriano assoluto, stando in così male stato di collera, o di malignità contra un suo cugino legittimo.* Indi aggiunse, che *saria stato un grande inganno quello del Duca morto, fatto a Sua Maestà, avendole fatto credere con* PAGARE 400. *mila scudi, che questo suo cugino era di sangue* BASTARDO, *per togliergli quello Stato, e poterlo dare ad altri. Il che saria stato un inganno il maggiore del Mondo, ed anche tutto alieno dalla grandezza; bontà, e prudenza di quel Principe, stimato da ognuno molto savio; dimanierachè non è verisimile, che un Signore, che sempre avea fatta professione d'onore, si fosse voluto macchiare con una azione tanto* INDEGNA. Così parlò il Nuncio Apostolico all'Imperadore, e ne diede auviso da Praga al Cardinal Piero Aldobrandini il dì 24. di Novembre dell'anno 1597. In un altra lettera al Cardinal San Giorgio de' 7. del mese di Dicembre, auvisa, che il Signor Traucen, Ministro Cesareo, *si era doluto seco lui del Duca morto, da cui l'Imperadore avea avuto poco servizio gli anni passati per diligenza, che si fosse fatta con lui; mostrando insieme* PENTIMENTO, *che se gli fosse data l'Investitura di Modana e Reggio* NEL MODO, CHE SI FECE *per* 400. *mila scudi, sebbene tutto fu fatto per* PURA NECESSITA'. *E questo è vero* (soggiunge il Nuncio) *perchè mi ricordo, che lo scrissi a V. S. Illustrissima alcuni anni sono* (cioè nell'anno 1594.) *per* RELAZIONE FATTAMI DI BOCCA PROPRIA *di*

Sua

Sua Maestà in materia di certa strettezza di danari. In un altra lettera de' 9. del mese di Novembre scrive pure al Cardinal San Giorgio, che si considerava esser *gran* VERGOGNA *di Sua Maestà l'aver pigliati* 400. *mila scudi per Modana e Reggio*, *e* 60. *mila di mancia a' Consiglieri per la medesima causa* (in pena ed ammenda della incapacità di Don Cesare per cagione del padre) *e voler poi trattarlo, come legittimo successore*; *perchè se fosse tale*, *bisogneria* RESTITUIRE I DANARI *presi*, *o almeno dire*, *che sono stati presi ingiustamente*. *Che questa sola ragione avea mossa la Corte Cesarea in modo*, *che gli aveano detto i Signori Ronso e Traucen*, *che non si sarebbe ricevuto*, *come Signor di Ferrara*, *quantunque egli si chiamasse tale*. Soggiunge, che allora gli aderenti a Don Cesare non mancarono di cercar d'alienare l'animo Imperiale dal Pontefice con lo spargere, che *volea tentare anco le cose di Modana e Reggio*.

LXXV.

La Corte Imperiale non vuol, che Don Cesare entri ne' feudi di Modana e Reggio in virtù delle Investiture antiche; ma per via della sanatoria e dell' indulto.

In questa medesima lettera il Nuncio Speziano avvisò, che i Ministri di Don Cesare tentarono eziandio d'impetrare *l'Investitura* di Modana e Reggio, come continuazione delle precedenti in vece della nuda conferma di quella nuova *concessione fatta dall'Imperadore al Duca morto nell'anno* 1594. *quando ebbe i* 400. *mila scudi*; e che ciò procurarono, affinchè si mostrasse, che Don Cesare succedea non già per abilitazione, per sanatoria e per indulto; bensì come legittimo discendente de' Duchi passati. Ma perchè questo atto *avrebbe mostrata l'ingiustizia dell'Imperadore con quella concessione*, *e con aver pigliati* 400. *mila scudi*, Don Cesare non potette a verun patto impetrare altro, che l'approvazione della nomina fatta da Alfonso II. della sua persona in virtù della grazia e del diploma Imperiale dell'anno 1594. il quale interamente fu inserito in quello dell'approvazione e della conferma a lui data, come si confessa nelle Osservazioni, perchè la cosa è troppo mani-

Osservaz. Cap. I. pag. 75.

Registri MSS. della Nunciatura dell'Impero sotto Clemente VIII.

manifesta. Carlo Conti Vescovo d'Ancona, e Nuncio straordinario a Ridolfo II. dopo lo Speziano, in un Memoriale dato alla Maestà Imperiale in nome del Sommo Pontefice, gli ricordò, che *per mezzo dell'autorità sua il Conte Raimondo della Torre suo Ambasciadore in Roma, e due Ambasciadori del Duca Alfonso trattarono poco avanti con Clemente VIII. il medesimo affare, perlochè manifestamente appariva, che le pretendenze di Casa d'Este circa Ferrara si terminavano con la vita del Duca Alfonso. Se Ferrara* (soggiunse egli) *per linea finita non è ricaduta alla Chiesa, ma Don Cesare è compreso per vigor d'altre Investiture, dunque è compreso anche nelle Investiture di Modana e Reggio; e per conseguenza la Maestà vostra non dovea, e non potea concedere l'Investitura al Duca Alfonso nella maniera, che ultimamente fece. Sicchè difendendo o improbando le ragioni della Chiesa, difende o improba le proprie*. Tentò dunque in vano Don Cesare d'aver la suddetta Investitura, *come legittimo successore, senza valersi dell'Indulto già dato al Duca Alfonso, per acquistare per questa via indirettamente qualche ragione in pregiudicio della Chiesa*, siccome riferì il Corraducci Ministro Cesareo al Vescovo d'Ancona; poichè pensando la Corte, che l'Imperadore avrebbe potuto restituire gli scudi 400. mila, e ripigliarsi quegli Stati, fu risoluto di servirsi in ogni modo dell'indulto; benchè poi 30. anni dopo, quando erano morti i Ministri Imperiali già informati del fatto, il Duca di Modana Francesco I. facesse mutare, come dirassi, il tenor dell' Investitura *primordiale*, impetrata da Alfonso II. in favore del successore, che avea da eleggersi, cioè di Don Cesare. Quindi Cesare Campana, allora vivente, e che scrivea nel tempo stesso di questi auvenimenti, a lui notissimi, narra nella Vita di Filippo II. che *il Marchese di Scandiano* NULL'ALTRO *avea apparato presso l'Imperadore, che la* CONFERMAZIONE *della Investitura degli Stati Imperiali di Modana*

Deca 7. par. 4. lib. XI. pag. 157.

dana e Reggio, *impetrata già* (come avea detto poc'anzi) *nell'anno* 1594. *dall'Imperador Ridolfo*. Ecco dunque come gli atti della Camera Imperiale militano in tutto e per tutto in favore della Santa Sede nello ſtato della perſona, e nelle ragioni del feudo.

LXXVI.

Inſuſſiſtenza delle ragioni di Don Ceſare per la ſucceſſione al Ducato di Ferrara.

Mentre queſti affari ſi dibatteano in Vienna, per ordine di Roma fu citato e ammonito Don Ceſare a dedurre le ſue ragioni innanzi al Sommo Pontefice; onde egli dopo averle ſempre tenute occulte non ſolo al pubblico, ma anche a' medeſimi ſuoi Miniſtri, perchè non ſi fidava gran fatto della forza di eſſe, come vedremo più oltre, finalmente laſciò divulgar due Scritture, l'eſtratto delle quali, come anco delle Riſpoſte, vien fedelmente riferito dal Campana. In favor di Don Ceſare diceaſi, che al popolo, e a' XII. Savj appartenea l'elezione del Duca per la Bolla di Vitaliano Papa, la quale oggi i Miniſtri Eſtenſi ſpontaneamente, benchè per altro fine, come ſi diſſe, hanno divulgata per falſa. Che il feudo non era aperto, perchè la conceſſione di Paolo III. ſi riportava a quelle di Siſto IV. e d'Aleſſandro VI. Che la madre d'Alfonſo, genitor di Don Ceſare, era ſtata ſpoſata da Alfonſo I. Che quel Vicariato era ſtato avuto anche da' baſtardi Eſtenſi: a diſcutere le quali coſe ſi chiedeano arbitri per tirare in lungo l'affare. Ma i difenſori delle ragioni di Roma oppoſero, che il feudo era apertamente ricaduto, perchè nella Bolla di Paolo III. erano compreſi i ſoli maſchi *legittimi e naturali per ordine di primogenitura ſecondo l'uſo de' feudi*. Che dello ſpoſalizio di Laura non ſi adducea prova alcuna: il che molto importava in coſa di sì gran rilevanza. Che Alfonſo II. molto ben conoſcendo la caduta di ſua Famiglia procurò di ſoſtenerla con l'impetrazione di *nuova* Inveſtitura da' Sommi Pontefici: coſa negatagli per cagion delle Bolle giurate da tutto il ſagro Collegio, ladove per altri riguardi all'incontro l'ottenne di Modana e Reggio dall'Imperadore.

Vita di Filippo II. Deca 7. par. 4. lib. XI. pag. 156.

Oſſerv. Cap. XLVIII. pag. 73. *Vedi pag. 78.*

Che

Che i Ferraresi non aveano avuta mai facoltà d'eleggere o nominare i Vicarj, anzi vi aveano sempre riconosciuta col censo per Sovrana la Chiesa, la quale avea dati alla Città gli ordini e le leggi da governarsi. Che qualora vi erano stati ammessi i bastardi, ciò era sempre accaduto per espresso indulto e sanazione Pontificia. Nelle Allegazioni, allora uscite per Don Cesare, si leggono queste parole: *in hac re agitur de dignitate sæculari & profana, non autem spirituali aut ecclesiastica, & sic illegitimi dicuntur capaces, saltem deficientibus legitimis*: il che però in quanto alla conseguenza si mostra esser falso dall'Autore delle Confutazioni: ed essendosi detto nelle Allegazioni, che la Bolla di Sisto IV. non escludea i bastardi legittimati, si rispose, che *hæc quæstio, quod legitimati admittantur ad feudum, non est necessaria, quia de* NULLA *legitimatione Alphonsi* SUFFICIENTI *docetur: & tamen ad hoc, ut legitimatus, ad feuda admittatur, necessaria sunt inter alia, duo. Primum, quod expressa fuerit facta legitimatio* AD IPSUM *feudum &c. Alterum, quod etiam legitimatio sit facta ab* HABENTE POTESTATEM, *videlicet a Papa in bonis suis & Ecclesiæ, non autem ab Imperatore & Principe sæculari &c. Et quando etiam constaret de aliqua legitimatione Alphonsi, adhuc nihil relevaret, quia illa esset revocata per Bullas Pii IV. & V. contra illegitimos editas, & per viam legis emanatas, nam dubium non est, quin legitimatio, quia est de jure civili, possit per eumdem Principem, qui concessit, tolli & revocari*. Nè mai in tutte quelle Allegazioni Estensi vi si adduce una prova della legittimazione matrimoniale del padre di Don Cesare. Si dice bensì, che quel Ducato era *pleno jure, & non in feudum concessus* da Alessandro VI. (il che si ridice anche nelle Osservazioni) volendosi perciò, che fosse trasferito *non solum utile dominium, sed & directum & quicquid spectabat ad concedentem*. Ma per parte di Roma si mostra il contrario con la confessione degli

Tesoro politico to.3. pag.39.

Vedi pag.106.

Confutationes Allegationum Cæsaris Estensis fol.17.

Confut. XIII. ibid.

Confut.XVIII.f.21.

Confut.XIX. fol.22. pag.2.

Confutat. fol. 26.

Vedi pag.203.

degli Estensi, col fatto, con la ragione, e con l'autorità de' Giureconsulti, tra' quali è l'Alvarotto, Ministro Estense. Imperciocchè la Bolla non importò alcuna *donazione* o costituzione d'*allodio*, e nè anche nuova Investitura dell' utile dominio; ma in effetto contenne tre sole cose. I. la conferma dell'erezione di Ferrara in Ducato. II. la costituzione dell'ordine di primogenitura ne' discendenti Estensi. III. la diminuzione del censo a mille ducati. Il Papa non dice di voler *donare* Ferrara, e l'altre Terre e sue pertinenze agli Estensi; ma di voler decorare di grazie e di prerogative Ercole I. co' suoi figliuoli, e nipoti; e sgravargli dal peso del censo: dal che si dichiara l'intenzione del disponente. Di tutte queste grazie restò privo Alfonso I. per essere stato dichiarato reo di lesa maestà da Giulio II. e da Leon X. e per aver contravvenuto a' Capitoli d'Adriano VI. l'inosservanza de' quali portava seco la privazion del Ducato: e poi di nuovo per esser caduto *in crimen læsæ majestatis* nel dare ajuto al Duca di Borbone di vettovaglie, gente, danari, e d'artiglieria quando venne alla ruina di Roma; e perciò il Ducato ricadde alla Santa Sede, finchè Paolo III. con nuova Investitura ne rintegrò Ercole II. nell'anno 1539. le quali particolarità furono molto ben considerate nel Manifesto di Cosimo I. contra Alfonso II. Leggasi il rimanente della Confutazione, che si conclude in tal guisa: *sed quæ melior observantia, & declaratio potuit oriri, quam ex facto ultimi Ducis Alphonsi, qui tempore felicis recordationis Gregorii XIV. accessit ad Urbem, supplicavitque Summo illi Pontifici, ac toti cœtui Cardinalium pro* NOVA *infeudatione & Investitura pro persona per eum nominanda. Si enim fuisset allodium vel durasset generatio in personam Cæsaris, utique hoc non potuisset fieri in præjudicium ipsius Cæsaris, cum antiqua donatio in præjudicium vocatorum non potuisset mutari, & alter investiri. Et quod etiam plus est, de pre-*

MS. Tidei de Marchis.

Informazione sopra le ragioni della precedenza pag. 6. 7. 8. 9.

Confutationes Allegationum Cæsaris Estensis fol. 30.

Digitized by Google

præterito anno misit Oratores & Nuncios ad supplicandum Sanctissimo Domino nostro Clementi VIII. pro prorogatione Investituræ usque ad tempus, quo vita ipsius, secundum regulam juris, potuisset æstimari. Constat ergo ipsum Alphonsum & ceteros possedisse & observasse Investituras hujusmodi non tanquam de allodio, sed tanquam de feudo.

LXXVII.

Miglioramenti fatti dagli Estensi nel Ferrarese non dovuti alla linea di Don Cesare.

Osserv. C. LXXVIII. pag. 121.

Perchè stà posta in gran pericolo la fede del Pigna ove scrive, che gli Estensi *fondarono* essi la Città di Ferrara, si vorrebbe pur nelle Osservazioni salvarla col dire, che è *almeno evidente per testimonio degli stessi Romani Pontefici, che la Casa d'Este oltre all' aver erette tante Chiese e Monisteri, e diffusa la sua liberalità sopra tante Famiglie, incredibilmente bonificò il territorio di Ferrara, amplificò, popolò, e rendè gloriosa quella Città col suo Contado*, e che ciò si conosce dallo stato, in cui era *quando fu occupata al Duca Cesare*, e da quello, in cui oggi si ritrova. Parlasi anche a lungo de' servigi prestati dagli Estensi alla Santa Sede. Se alla quiete e felicità, che hanno goduta i Ferraresi dappoichè sono tornati al dominio della Chiesa, debba preporsi quella, che godeano prima, sarà a loro stessi facile il rauvisarlo dal riandare gli auvenimenti delle loro Famiglie, e le Storie sincere de' tempi già scorsi. Intanto io non so chi sieno que' Pontefici, a' quali si attribuiscono le accennate particolarità. Ma so bene, che i servigi, e i miglioramenti asseriti, furono eccessivamente ricompensati da tante concessioni, sanatorie, proroghe, rinovazioni di Vicariati, nuove abilitazioni, e diminuzioni di censi, fatte dalla Santa Sede a' Signori di Casa d'Este. E nel particolare de' miglioramenti sarà egli ben noto a' Ministri, che tra le altre condizioni, con le quali Obizo ebbe il Vicariato di nove anni da Clemente VI. per mezzo di Beltramino Vescovo di Bologna il dì 29. di Luglio dell'anno 1344. non solo una si fu, che egli si obbligasse a restituire il tutto dopo ter-

Tesoro politico to. 3. pag. 46.

terminato il novennio, ma che ancora promettesse in forma provante, *quod ad hanc restitutionem faciendam, finito dicti Vicariatus ei concessi tempore, non retardabit occasione & ratione quarumcumque expensarum, defensionis, refectionis, ædificationis, reparationis, factarum, vel* IMPOSTERUM *faciendarum in dicta Civitate, Comitatu & districtu Ferrariæ; & dictas & alias quascumque expensas factas, vel faciendas non exiget, seu petet: nec exigere seu petere possit a Romana Ecclesia supradicta: nec etiam ipsi Ecclesiæ imputabit, nec valeat imputare: ac voluit ac promisit & convenit, quod ipsa Romana Ecclesia ad expensas hujusmodi minime teneatur*. Obizo stesso rinovò la detta convenzione in mano di Niccolò Vescovo di Venezia, e di Raimondo Abate di San Niccolò del Lido, delegati da Clemente VI. il dì 14. del mese di Ottobre dell'anno 1351. in occasione, che ottenne l'altra proroga a dieci anni per sè, per Aldobrandino, Niccolò, Folco, Ugone, e Alberto suoi figliuoli, con protestarsi in forma giuridica, *quod non retardabit ad dictam restitutionem faciendam occasione quarumcumque expensarum: immo omnes & quascumque expensas factas vel* FACIENDAS *non exiget*. Dopo morto Obizo fecero il medesimo i suoi figliuoli il dì 19. di Ottobre dell'anno 1352. e il dì 13. di Febbrajo dell'anno 1361. ricevendone la proroga da Innocenzo VI. e così anche fecero gli altri nel riceverla da' Pontefici successori. Laonde questa legge convenzionale, come innata al Vicariato, con cui ebbe origine per contratto fra' Pontefici e gli Estensi, s'intende ripetita in tutte le altre concessioni, che si riferiscono alla *primordiale*, come ad origine di tutte le altre. E questa condizione fu giustissima, perchè tutti i miglioramenti furono fatti di danari e di tasse de' vassalli e de' beneficj della Chiesa, concedute anco per XII. anni da Paolo II. a Borso. Oltrachè vi furono patti espressi di non fabbricare senza li-

Tesoro pclitico to.3. pag.47.

licenza della Santa Sede: e gli Estensi da' beni migliorati trassero molto più dello speso.

LXXVIII

Pretensioni de' Ministri Estensi contro alla Chiesa, opposte all' Augustissima Casa d' Austria. Insussistenza di un decreto surrettizio attribuito all'Imperadore Ferdinando II.

Tutto questo si è dovuto accennare per estrema e indispensabile necessità di purgar dalle tacce il glorioso nome di Clemente VIII. e i Pontefici suoi successori, a torto accusati, come detentori di Signorie usurpate agli Estensi: donde parmi, che si renda ben chiara l'illegittimità d'Alfonso il padre di Cesare, la quale non si può tentar di purgare, senza offendere anche l'Augustissima memoria dell'Imperadore Ridolfo II. quasichè egli avesse operato ingiustamente dando ad Alfonso II. per 400. mila scudi la grazia, e l'indulto d'eleggersi il successore in Modana e in Reggio, con sanarlo e abilitarlo a que' feudi, ancorchè, come nato di radice infetta, ne fosse notoriamente escluso: il che senza gravissima iniquità non si sarebbe potuto fare dall'Imperadore con pregiudicio di Don Cesare, il quale se era figliuolo di padre legittimo, era compreso nelle Investiture passate; e perciò avrebbe dovuto succedere per via ordinaria, e non per elezione d'Alfonso II. per abilitazione, e per indulto Imperiale con rischio di esserne escluso, quando Alfonso vi avesse voluto nominare (come potea) il Marchese di San Martino, discendente da Sigismondo da Este; poichè tra essi due soli si ristrinse l'Indulto Cesareo: in virtù del quale la Serenissima Casa d'Este, e non per altro titolo più antico, essendo entrata a possedere i feudi, che oggi possiede, ne viene per conseguenza, che per lei non può servire alcuna ragione dedotta da tempi anteriori al medesimo Indulto: e le medesime riflessioni militano per gli Stati della Santa Sede, già posseduti dagli Estensi innanzi al tempo di tale Indulto Imperiale, accordato per arbitrio, e per prezzo, anzi per pura liberalità dell'Imperadore Ridolfo II. e non per giustizia, nè per obbligo alcuno. E se la Corte Cesarea seguiva i consigli di Girolamo Conte di Porcía, allora Nunzio Apostolico presso l'Arciduca Ferdinando, che fu poi Se-

Registri MSS. delle Nunciature di Germania sotto Clemente VIII.

Secondo Imperadore di questo nome, ella avrebbe con piena giustizia potuto avvantaggiare i suoi interessi in questo affare. Anzi nell'aggravare in tal fatto Clemente VIII. si offende tutta l'Augustissima Casa d'Austria, sì di Germania, come di Spagna, la quale in favorire le risoluzioni del Papa contra gli attentati e l'intrusione di Don Cesare, vi concorse distintamente da tutti gli altri Principi della Cristianità, niuno de' quali volle secondare le sue pretensioni. E per cominciar dal primo di tutti, il medesimo Ridolfo II. con editti e bandi Imperiali vietò, che non si estraesse gente, nè provision d'armi da' suoi Stati per Don Cesare, e che non se ne permettesse il passaggio per l'Austria, nè pel Tirolo, come procuravano i suoi Ministri, anche ricorrendo a potenze separate dalla nostra comunione. L'Imperadore inviò il Conte Raimondo della Torre suo Ambasciadore straordinario a rallegrarsi col Papa della ricuperazione di quel Ducato; e i quattro Arciduchi Massimigliano, Alberto, Mattias, e Ferdinando, de' quali gli ultimi due l'un dopo l'altro succedettero nell'Impero a Ridolfo, offerirono alla Santa Sede tutte le loro assistenze per tal affare: e Ferdinando inviò espressamente molta provision d'armi; tanto riesce incredibile, e inverisimile, che un Principe così pio e giusto, qual fu il medesimo Ferdinando, sia poi stato capace, dopo fatto Imperadore, d'innestare alla Investitura de' feudi di Modana e Reggio, conceduta il dì 10. del mese di Novembre dell'anno 1629. a Francesco I. quel decreto vantato da' Ministri Estensi in favore della pretesa legittimità del padre di Don Cesare, e dello sposalizio di Laura, contra la fama, e l'evidenza de' fatti contrarj: il qual decreto è opposto agli atti reali, praticati da Ridolfo II. dallo stesso Ferdinando II. e da tutta l'Augustissima Casa d'Austria, la quale sul fatto riconobbe il contrario. Perciò esso decreto dee riputarsi per estorto con false e clandestine rappresentazioni, e dee tenersi di niun valore, mentre non vi si esprime, che Ferdi-

Ristretto delle ragioni Estensi pag. 6. 115. Osservaz. Cap. CI. pag. 159. Altra Lettera p. 37.

Ferdinando dica di far quel decreto *causa cognita*, come si sarebbe dovuto dire, se si volea, che fosse di qualche considerazione. Anzi si può dir francamente, che quell'ottimo Imperadore mai non fu consapevole di quel decreto, il quale, come ad atto ingiusto, clandestino, e surrettizio, non avrebbe egli mai acconsentito contra la Santa Sede, e contra la propria coscienza, già pienamente consapevole, e informata del vero. E qual Principe mai, non dico già informato del fatto, come era Ferdinando II. ma non prima informato, come or si suppone, avrebbe potuto fare un simil decreto in materia di fatti passati, senza udire la parte contraria? Già abbiam detto, che la funzione dell'investire ne' feudi, si fa dall'Imperadore primachè sieno spedite le scritture, e i diplomi; onde l'interpolazione affettata di quel decreto vi fu fatta far dopo per segreto maneggio, nell'atto, che si stendea la scrittura, senzachè mai fosse letto dall'Imperadore. Nell' intrusione di quel decreto vi fu anche la mira di far apparire a'Cesari futuri, che la Casa d'Este fosse in que' feudi per successione delle Investiture antiche, e non per Indulto Imperiale, nè *per Literas* NOVÆ *concessionis* (formola usata da Ridolfo II. nell'accettare Don Cesare alla nomina d'Alfonso II.) e ciò affinchè in tal guisa essa Casa d'Este non ne potesse mai esser esclusa, mediante la restituzione de' 400. mila scudi, sborsati da Alfonso II. per impetrar quell' Indulto. Quindi è, che non si palesò mai la notizia di quel decreto, senon dopo la morte dell' Imperadore, quando egli non potea più dichiararlo surrettizio ed estorto. Ma lo Scrittore di quell' artificiosa interpolazione ha potuto ben egli alterare la narrativa del fatto, ma non il fatto medesimo, il quale è registrato in tanti documenti Imperiali, e Pontificj, e nelle Storie più illustri di varie nazioni del Mondo, che per qualunque arte contraria non ne rimarrà mai in alcun tempo abolita la ricordanza.

Vedi pag. 193. 199.

Ora

LXXIX.

Don Cesare d'Este riconosciuto da tutti i Potentati Cattolici per escluso legittimamente dalla successione di Ferrara.

Registri MSS. della Nunciatura di Spagna sotto Clemente VIII.

Ora passando alla Casa d'Austria di Spagna, il Conte Gherardo Rangoni Ambasciador di Don Cesare in quella Corte, non potette esservi ammesso, come Ministro del *Duca di Ferrara*, non ostanti i grandi artificj, che si usarono per impegnarvi il Rè Cattolico Filippo II. contro alla Chiesa. Ma questi si mostrò tanto alieno dal farlo, che offerì le sue forze d'Italia in servigio del Papa, notificando a tutti i Principi Italiani il debito, che lo stringea ad assistere alla Santa Sede, onde il Pontefice giustamente ripose ogni speranza in quel Rè, come in Principe pio, e ossequioso alla Chiesa, il che ci attesta Anastasio Germonio, già Ambasciadore del Duca di Savoja nella Corte di Spagna: il quale Autore asserisce, che allora non v'era alcuno, che avesse titolo legittimo in quel Ducato: *nec ex Estensium familia aliquo existente, qui in Ecclesiastica ditione (feudum appellant) legitimum titulum baberet*: onde in Roma si ebbe ragione di spedire a Ferrara chi persuadesse a quella Nobiltà, non dover'ella riconoscervi per Signore Don Cesare: il che prendono in mala parte gli Autori delle Osservazioni. E il Re Cattolico tanto più volentieri si mostrò favorevole al Papa, che un caso simile a quel di Ferrara, a lui stesso era auvenuto di fresco, poichè Don Antonio di Portogallo entrato in pretensione d'introdursi ancor egli in quel Reame vacante, dopo essere stato da' suoi più prossimi e anche dall' universale riputato bastardo, tentò di mostrarsi legittimo; fece esaminar testimonj, e si fece eleggere, e proclamare dal Regno. Ma il Rè Cattolico non volle sottopporsi ad altro giudicio, che al proprio, essendo comune parer de' Dottori, che la pretendenza essendo di un Sovrano, a questo appartenga esaminare e decider la causa. Tale appunto il Papa essendo in Ferrara, non fu creduto nè anche doversi ammettere prova alcuna contra una fama così pubblica, e lunga; sapendosi molto bene con quanta facilità si possano trovar testimonj, ed anche Scritture in materie somiglianti ove chi produce le Scritture non teme

De Legato lib. 1. cap. 5. pag. 24. 25. 26.

Osservaz. Cap. CIII. pag. 156.

la

la giustizia, come la temerebbe un privato. Il Rè Cristianissimo Arrigo IV. prese il medesimo partito in favor della Chiesa, intorno a che si possono vedere le considerazioni fattegli dall'Ossat: e l'uno e l'altro di quei Monarchi fecero intendere a Don Cesare, che si umiliasse al Pontefice. Il Duca di Savoja licenziò l'Ambasciador di Don Cesare, senza voler riconoscerlo per Duca di Ferrara, affligendosi di esser in guerra, per la voglia, che avea di soccorrere il bisogno del Papa. Taccio del rimanente de' Principi Italiani, niuno de' quali volle favorire le pretensioni di Don Cesare, come a tutti è notissimo; onde senza tacciare tutti i Potentati Cristiani non può mettersi in pubblico la pretesa legittimità del padre di lui.

To. 1. Letre 123. pag. 490.

Registri MSS. della Nunciatura di Torino sotto Clemente VIII.

LXXX.

Duchessa di Nemurs riconosciuta per ultima della linea Ducale di Ferrara. Don Cesare conosce di non avervi ragioni per succedere in quel Ducato.

To. 1. Letre 159. pag. 591.

Ma l'ultimo compimento di questa verità dello stato illegittimo di esso nasce da Anna Duchessa di Nemurs, Sorella di Alfonso II. la quale pretese di esser l'ultima di sua famiglia, e come tale di dover succedere in tutti i beni allodiali, passati da' suoi Maggiori all'ultimo Duca suo fratello, al riferire del Cardinal d'Ossat; e ciò ad esclusione di Don Cesare, come nato di linea illegittima, non ostantechè nelle Capitolazioni di Faenza gli fossero stati accordati tutti i beni allodiali del Ducato di Ferrara. E quando Pier Cardinale Aldobrandini, come erede testamentario della Duchessa d'Urbino, sorella di quella di Nemurs, volea da Don Cesare il supplimento della legittima, questi offerse di dargli i crediti, che pretendea dalla Corona di Francia per danari prestati da Ercole II. Ma l'Ossat disse all'Aldobrandini, che la Duchessa di Nemurs e i suoi figliuoli pretendeano la successione anche in quei crediti, volendone in tal guisa diseredato Don Cesare, come nato di linea bastarda. E la Duchessa di Nemurs sapea ben ella, se Alfonso I. suo Avolo avea sposata nel fin di sua vita Laura la concubina. Giovanni Laboreur nelle Giunte alle Memorie di Michele di Castelnau parlando di Renata di Francia, madre delle suddette Duchesse, e di Alfonso

Memoires to. 1. lib. 3. pag. 749.

fonso II. loro fratello riferisce, che questi non avendo figliuoli tentò di far valere l'esempio di Niccolò III. Marchese di Ferrara, il quale preferì due suoi bastardi Borso e Lionello ad Ercole suo figliuolo legittimo; ma che ad Alfonso si oppose Clemente VIII. e che per un Arresto del Parlamento di Parigi il Ducato di Ciartres ed altre Signorie, già possedute in Francia dalla Casa d'Este, furono aggiudicate alla Duchessa di Nemurs. La verità di quanto scrive il Laboreur si può comprovare con l'istruzione segreta, che Don Cesare diede di ciò al Conte Girolamo Giglioli, suo Inviato a Clemente VIII. e con una Lettera, con la quale esso Conte auvisò Don Cesare il dì 18. Novembre 1597. d'averne parlato al Cardinal Tarugi, e dettogli, che in esso esempio consisteano le ragioni, *tenute sempre con molta segretezza* da Alfonso II. In un altra de' 5. dello stesso mese gli scrisse, che il Papa avea tenuta il giorno innanzi una Congregazion generale sopra il fatto del Ducato di Ferrara, dichiarandolo devoluto alla Chiesa, *e dicendo d'aver egli stesso scritto un* VOLUME *grosso sopra questo, il quale disegnava di dare alla stampa per far conoscere al Mondo le buone ragioni della Sede Apostolica sopra cotesto Stato, aggiungendovi, che erano passati molt' anni, che la Casa d'Este n'era decaduta per aver mancato in molte cose a' patti contenuti nelle Investiture: le quali tutte fece portare in Congregazione, facendone legger de' pezzi, secondochè occorrea. Giurò poi di spogliarsi in ciò d'ogni interesse, e di rimettere le sue ragioni in mano de' SS. Pietro e Paolo, e della Beatissima Vergine, parlando con somma vemenza.* Il medesimo Giglioli in una Lettera de' 29. Novembre a Giambatista Laderchi, detto l'Imola, intimo Ministro di Stato di Don Cesare, esagerando quanto avea operato in Roma, si esprime così: *io* NON *ho avuta commissione, che di* DAR PAROLE SENZA *aver fin quì avuta mai* COGNIZIONE *delle* PRETENSIONI *dell' A.S. per poterle* ADDURRE, *come da me, al Papa, per fermarlo da così risoluta deliberazione, ed il simile fare con*

MSS. originali, e minute del Conte Giglioli.

 molti

Digitized by Google

molti Cardinali, che si mostrano tanto duri in credere, che NON *ci sia* RAGIONE *alcuna dalla parte di S. A. e Signor mio. Questo è stato ed è un osso* MOLTO DURO *da darci de' denti sopra. E S.A. dee avere molto bene a memoria quello, che io le dissi intorno a questo particolare quando mi fece onore la mattina della vigilia di S.Simone nelle Camere nuove, comandarmi di venir quà. E non v'è persona, che sappia meglio di V.S. Illust. quel che ne riportò il Signor Duca Alfonso quando venne a Roma per questo effetto, che pure avea il Pontefice e i Cardinali favorevoli, che desideravano di dargli ogni gusto e soddisfazione. E piacesse a Dio, che quell' Altezza si fosse contentata, o avesse procurato di avere un pezzo di carta nella scarsella sottoscritta da Gregorio XIV. o non si fosse mai condotta a Roma per tal effetto, che il negozio sarebbe in altro termine di quello, in che ora si ritrova. Ma altro non si può fare. Pure se non ho potuto superare io le difficoltà, che sono per entro in detto negozio,* NON *avendo io, come ho detto,* MAI DATO, CHE PAROLE, SENZA *venir da cotesta parte risoluzione alcuna di* MOSTRARE LE RAGIONI, *non è maraviglia, che il negozio si trovi in questo termine, perchè, come sa V.S. Illustr. in ogni tempo Sua Beatitudine si è mostrata molto aliena da questo; poichè, vivente il Duca Alfonso, sa ella benissimo quello, che ha sempre risposto in questa materia: e tanto più adesso si è mostrata e tuttavia se ne mostra lontanissima, tenendo per fermo, che dalla parte di Sua Altezza* NON *vi sia* RAGIONE VERUNA. *Ed a mio giudicio se si fosse dato un pò pò di luce di queste* RAGIONI, *forse che il Papa non avrebbe così prontamente rifiutate l'offerte fattegli: e per avventura vi sarebbono stati de' Cardinali, che ne avrebbono parlato con Sua Santità, la quale, credo io, dee aver memoria delle parole, che le disse il Ricci quando fu mandato a Roma, e V.S. Illust. ancora se lo dee molto bene ricordare, senzachè io glielo rammenti adesso. In conclusione ho voluto dir tutto questo a V.S. Illust. per ogni buon fine,*

con

con dirle di più, che mostrando Sua Altezza quella generosità d'animo, che si può aspettare dalla somma sua prudenza in azion tale, e che hanno fatto gli altri Principi suoi precessori, E CHE VI SIA RAGIONE , *il Signor Dio , e la gloriosissima Madre proteggerà la causa sua . Ma è necessario far daddovero: o quando le* RAGIONI NON FOSSERO COSÌ CHIARE , *si avrebbe a procurare un buon accordo con quel maggiore onor e riputazione , che conviene ad un Principe tale , qual è Sua Altezza.* In un altra Lettera de' 6. Dicembre scrive a Don Cesare, che il Papa avea detto , che *dal suo modo di procedere si potea molto ben conoscere, che egli non camminava per la buona strada , e che tutto era fatto con artificio per* TIRARE IN LUNGO *il negozio, e non avendo finora* PRODOTTE *queste sue ragioni , che era segno manifesto, che* NON *ne avea di sorte alcuna . Di più, che se ne avesse , le avrebbe* ALMENO *fatte vedere stragiudicialmente. Che esso era stato a Ferrara* MOLTO TEMPO , *e che molto ben sapea le cose del Signor Don Alfonso padre di lui .* Dice ancora ad esso Don Cesare : *il Cardinal Salviati resta maravigliato , che Vostra Altezza non abbia fatto dare finora un poco di luce a questa Corte di queste sue pretensioni: cosa che avrebbe giovato assai alla causa sua , per quel che mi disse . Gli ho risposto di credere, che ciò sia stato fatto per non iscoprire dette pretensioni , se non quando sarà tempo .* Più oltre torna a dire : *fra' Cardinali si discorre, e lo tengono per fermo, che il Duca Alfonso I. non isposasse la madre del Signor Don Alfonso suo padre di felice memoria, e concludono , che stando questo , l'Altezza Vostra non possa succedere in quel feudo , nè sia de' compresi nelle Investiture vecchie.* Ora non credo , che sia malagevole il comprendere , se Don Cesare avea fondamenti per succedere nel Ducato di Ferrara , mentre non gli comunicava a' suoi più fidi ministri, i quali essendone all'oscuro, con artificiosi trovati andavano schermendosi dalla necessità , e dall'obbligo di mostrargli , come risulta dalle lettere sincere

Digitized by Google

del Conte Giglioli, Ministro e Inviato di Don Cesare alla Corte Romana. E di quì si vede assai bene la giustizia di Clemente VIII. il quale *conobbe le ragioni della Chiesa, come il Sole chiarissime*, per servirmi delle parole di chi allora scrisse la Giunta alle Storie di Cesare Campana.

Giunta alle Storie del Campana pag. 27. ediz. II. di Brescia dell'anno 1601.

LXXXI.

Linea di Don Cesare aggregata di nuovo alla Nobiltà Veneziana, come esclusa dalle aggregazioni antiche. Sua illegitimità provata col Testamento, e col Codicillo d'Alfonso I.

La verità di tanti atti riceve anche non picciol peso da uno della Serenissima Repubblica Veneziana, la quale comechè il dì 25. d'Agosto dell'anno 1304. avesse aggregato alla sua inclita nobiltà Azzo d'Este Marchese d'Ancona con tutti i suoi posteri; nell'anno 1388. il dì 20. Giugno vi avesse aggregato di nuovo il Marchese Alberto con tutti i suoi posteri; e poi nell' anno 1398. il dì primo Settembre il Marchese Niccolò suo figliuolo pure con tutti i suoi posteri, mentre per esser entrambi nati bastardi non si comprendeano nella prima aggregazione; nulladimeno affinchè Don Alfonso il padre di Don Cesare vi fosse compreso, vi fu bisogno aggregarlo di nuovo: il che non so, se sarebbe accaduto sì tardi, come accadde, quando egli fosse stato riputato per legittimo discendente da Alfonso; quando Laura sua madre fosse stata Duchessa di Ferrara, e molti anni prima del tempo della medesima aggregazione ne fosse mai seguito il contratto del matrimonio tra lei, e il Duca. Ma oltre a tutto questo noi sappiamo, che Alfonso I. fece il suo Testamento in Ferrara il dì 28. d'Agosto dell'anno 1533. poco più d'un anno prima della sua morte, la quale auvenne il dì 31. d'Ottobre del 1534. Ivi egli dice d'istituir *suo erede il Signor Don Alfonso suo figlio* NATURALE, *nato di sè* SOLUTO *e di una donna* SOLUTA: *il quale Signor Don Alfonso esso Signor testatore per la sua Ducal potestà, & de plenitudine suæ potestatis, e per ogni miglior modo, che egli può, lo* LEGITTIMA, *e vuole, che sia legittimo e naturale a tutti gli* ALTRI *effetti*, SALVO, *che a venire contra la volontà di esso testatore, nel Castello di Montecchio*. Soggiunge poi qualmente egli dispone e comanda, che *per maggior fermezza de' detti lasciti, il pre-*

MSS. della Nunciatura dell'Impero sotto Clemente VIII.

predetto Signor Don Alfonso possa di NUOVO *tante volte*, *quante* BISOGNERA', *farsi legittimare da* QUALSIVOGLIA, *che a questo* ABBIA, *e* AVRA' *podestà*. *Essendo necessaria detta legittimazione*, COMANDA *si faccia con validazione di detti lasciti*. Questo punto del Testamento d'Alfonso I. si vede stampato dal Contelori. Nella guisa stessa egli parla di Alfonsino il fratello d'Alfonso, amendue nati da Laura Eustochio, sua concubina. Il dì 8. di Ottobre del 1533. egli fece un Codicillo, pubblicato pure dal Contelori, in cui ordina a'suddetti suoi figliuoli *legittimati*, che ubbidiscano e riveriscano la madre, soccorrendola in tutti i bisogni: e dal Testamento, e dal Codicillo apparisce, che Laura non era moglie d'Alfonso I. che Alfonso e Alfonsino erano suoi figliuoli bastardi, ma legittimati da lui con la sua *Ducal podestà*, e che egli non avea pensiero alcuno di sposar lor madre; altramente non avrebbe ordinato loro, che in caso di bisogno si potessero far legittimare da altri ad effetto di godere i legati, che loro lasciava; perchè la legittimazione matrimoniale avrebbe prevaluto a qualunque altra. Di quì dunque si esclude il nascimento legittimo, il quale per altro confessano anche i Ministri Estensi: e di più si leva ogni ombra di legittimazione per via di susseguente matrimonio, mentre il Duca riconoscendo il figliuolo Don Alfonso per bastardo, gl'impartisce la legittimazione, ma però limitata, affinchè succeda nel solo Castello di Montecchio, e non in altre Signorie. *Noi non neghiamo*, dicono i Ministri Estensi, *il principio* VIZIOSO, *nè quel Testamento*. *Ma proviamo, che poscia seguì il matrimonio nello spazio d'un anno, scorso fra la morte del Duca, seguita nel* 1534. *e il Testamento, e i Codicilli suddetti*. Le prove addotte nell'anno 1597. consistettero in una semplice asserzione senza fondamento veruno. Nell'anno 1643. si divulgò, che vi erano certe pretese enunciative di due strumenti, che accennavano quel matrimonio, niuno però più antico dell'anno 1550. e a ciò fu risposto dal Contelori, dal

Risposte alle Scritture Estensi pag. 19. & in fine pag. 17.

Osservaz. Cap. LXXX. pag. 124.

Ghi-

Ghini, e dal Rossi. Citarono anche diversi Autori, i quali oggi sono cresciuti in gran numero, e sempre più cresceranno, perchè chi loda, e chi scrive genealogie, cerca di meritare l'altrui gradimento: e niuno fuor di necessità vuole scriver cose rincrescevoli a' Principi. E di questo ultimo parere sono ancor io, il quale non sarei mai certamente entrato in queste materie sì gravi, senon ne fossi stato condotto dalla invincibil forza del vero, non meno che dall'ossequio, che debbo professar con le opere a' Supremi Capi preposti da Dio alla mia Santissima Religione, difendendogli ovunque mai posso dalle tacce oltraggiose ed ingiuste, le quali se si lasciano correr liberamente per vere con iscandalo di coloro, che son fuori della nostra comunione, e de' Cattolici ancora, possono produrre pessimi effetti negli animi altrui.

LXXXII.

Don Alfonso padre di Don Cesare legittimato da Alfonso I. e poi dal Cardinal Cibo per via di rescritto. Insussistenza del preteso matrimonio di Laura con esso Duca.

Ristretto delle ragioni Estensi pag. 76. 138.

Ma, dico io, se veramente Alfonso I. sposò Laura in fin di sua vita dopo fatto il Testamento e il Codicillo; e perchè mai i due suddetti bastardi, da lui già legittimati prima col Testamento, e indi con quel matrimonio, si fecero poi anche legittimare dal Cardinale Innocenzo Cibo in virtù del comando del padre? Non bastava la legittimazione, che nascea dal matrimonio, se era egli vero, che fosse realmente seguito? Nel Ristretto delle ragioni Estensi non senza mistero si tacque l'anno di questa seconda legittimazione, fatta dal Cardinal Cibo. Ma se i Ministri Estensi la leggeranno bene, vedranno senza alcun dubbio, che ciò auvenne dopo il tempo, in cui si pretende concluso il matrimonio, cioè dopo l'anno 1534. in cui seguì la morte d'Alfonso I. Nè si può dire, che il matrimonio seguisse dopo il Codicillo, cioè dopo gli 8. d'Ottobre dell'anno 1533. e prima de' 31. Ottobre dell'anno seguente 1534. in cui morì Alfonso I. perchè vi ripugnano le dichiarazioni testamentarie, che danno licenza di procacciar *nuova* legittimazione per via di rescritto, e che chiamano i figliuoli, *nati di sè soluto, e di donna soluta*: il che dimostra il commercio affatto disgiunto dal-

dall'affetto maritale, e arguisce in Alfonso I. volontà ferma e deliberata di non voler legittimare i figliuoli per matrimonio: e questa volontà non si dee presumer cambiata, senza addurvi le prove e le cagioni del cambiamento; mentre si sa, che da'Principi non si sposano le concubine, senon per prouvedere alla mancanza di legittima prole sanando e abilitando in tal guisa l'illegitima alla successione. Per lo contrario Alfonso I. morì lasciando quattro maschi legittimi, avuti da Lucrezia Borgia sua seconda moglie, che furono Ercole, Ippolito, Francesco, e Alessandro: e vi lasciò ancor de'nipoti nati da Ercole e da Renata di Francia: la qual successione gli fu attribuita da Paolo Giovio a grandissima felicità: *quod exactæ felicitatis existimari poterat*. Nè per la parte contraria si produce alcun atto autentico di Alfonso I. che distrugga le precedenti disposizioni della sua ultima volontà, dichiarata ed espressa nel Testamento, e nel Codicillo, benchè al Codicillo egli sopravivesse un anno e alcuni giorni, e non morisse all'improuviso, ma stesse infermo *dieci giorni continui*, come attesta Marco Guazzo, il quale nelle sue Storie narra minutamente la sua morte, il suo funerale, e la successione di Ercole, senza ivi far motto alcuno di tal maritaggio, dove era il luogo proprio da farlo. Ma del Guazzo sarà luogo di tornarne a parlare. Nè così in aria si dee presumere il matrimonio contratto in fin della vita tra un Principe grande, come era Alfonso, e una donna di plebeo nascimento, come, per consenso de'Ministri Estensi, era Laura, dopo tredici anni di pubblico e notorio concubinato, quando non vi era alcuna necessità di legittimare in tal guisa la prole per farla succedere ne'suoi Stati: dalla qual necessità egli si vide lontanissimo quando fece il Testamento e il Codicillo, dichiarando di non volerla legittimare per questa via; e dandole facoltà di cercare altra legittimazione per via di rescritto. Questi motivi sono così gagliardi, che un tal matrimonio non si dee presumere senza l'esibizione di scrittura alcuna, la

Bald. in L. 1. n. 3. C. de Collat. Aretin. in L. 1. n. 28. ff. de acquir. possess. Alciat. reg. 2. presum. 16. n. 1.

Storie dal 1524. al 1552. pag. 285. ediz. III. del Giolito del 1552.

Confutationes Allegationum Cæsaris Estensis fol. 39. n. 209.

la quale nelle Allegazioni in favor di Don Cesare, si confessò, che non v'era, nè era stata mai fatta; e che nulla importava, che non vi fosse: *tantum addo, non officere quod dotalia instrumenta confecta* NON *fuerint, quoniam, quicquid sit de jure civili, certe jure canonico, quod solum attendi debet in matrimoniis, non est hæc* SOLEMNITAS *necessaria*. Don Cesare confessò di sua spontanea volontà, che non vi fu scritto alcuno strumento di quel matrimonio: *quod dotalia instrumenta confecta* NON *fuerint*. Or come dunque 40. anni dopo questa confessione, che fece Don Cesare, i Ministri Estensi non ebber riguardo, come non lo hanno nè anche quelli de' giorni nostri, di pubblicare, che le scritture furono *tolte ed occultate dal Duca Ercole per l'avversione, che tenea a' due Alfonsi suoi fratelli, cagionata dall'esser questi figli d'un altra madre, e dal vedere, che il Duca Alfonso, comun padre, gli amava con parzialità di affetto, ed avea loro assegnati perciò feudi liberi e indipendenti, e rendite di non ordinaria conseguenza*. Ma non si avvidero, come nella medesima faccia aveano detto tutto il contrario, cioè, che Ercole II. lasciò, che Laura si facesse chiamare col titolo di *moglie* d'Alfonso I. in istrumenti pubblici. Ora se lasciò, che fosse trattata col titolo di *moglie*, qual ragione ebbe di torre ed *occultare* gli strumenti del matrimonio? Di più dopo aver detto, che lo strumento matrimoniale di Laura fu *rogato da Giambatista Saracchi*, e poi *con altre scritture occultato dal Duca Ercole per l'avversione, che tenea a' due Alfonsi suoi fratelli, cagionata dall'esser questi figliuoli d'un altra madre*; in quattro altri luoghi di quella Scrittura stessa pretendono francamente, che Ercole II. *con l'opere e con ogni altra conveniente dimostrazione trattasse Don Alfonso da suo legittimo fratello*: che egli permise, che Laura usasse pubblico trattamento di Duchessa *vedova*: che vi sono strumenti ove chiama Alfonso *Principem germanum*; e che *la fama, che Ercole chia-*

Osserv. C.LXXXII. pag.126.
Ristretto delle ragioni Estensi pag.6.

Ristretto delle ragioni Estensi pag.94. 107. 120. 122.

chiamasse Don Alfonso naturale resta convinta di bugia e dallo strumento, nel quale lo stesso Ercole il chiama Principe fratello, e dall'onore di farlo accompagnare il funerale del padre. Di queste stesse cose si fa motto anche nelle Osservazioni. Ora io non so intendere, come s'accordino insieme l'aggravare Ercole II. d'aver egli indegnamente occultate le scritture del preteso matrimonio di Laura per l'avversione, che avea a lei e a' figliuoli: e l'aver poi egli permesso, che Laura fosse trattata, come *moglie* di suo padre, riconoscendo anche i figliuoli di lei per legittimati dal matrimonio: i quali atti sono totalmente contrarj fra loro. Ma Don Cesare sapea ben egli assai meglio, di quello, che poi seppero i suoi posteri, che non si trovavano quegli strumenti del matrimonio, non già per essere stati *occultati* dal Duca Ercole con atto iniquissimo; ma per non essere stati mai scritti: *quod dotalia instrumenta* CONFECTA NON FUERINT. Non dice *occultata*, ma *confecta non fuerint*. Laonde il Duca Ercole non potette occultare gli strumenti, che mai non erano stati scritti: nè avrebbe avuto motivo alcun d'occultargli, se fosse vero, che fece atti totalmente contrarj al fine, per cui si pretende, che gli occultasse. E se lo strumento non fu scritto, per confession di Don Cesare, come mai fu egli *rogato dal Notajo Saracchi*? E se pur anche lo avesse questi rogato, non si sarebbe egli stesso serbata la minuta per inserirla ne' protocolli, come per obbligo loro preciso fanno i Notaj? Ed essendo poi egli sopravivuto al Duca Ercole II. tre anni, e perchè mai non si fece scrivergliene un altro in vece dell'occultato, dachè esso Notajo morì il dì 8. del mese di Settembre dell'anno 1562. un mese prima, che nascesse Don Cesare, come gli Autori delle Osservazioni avranno letto nel Giornale dell'Isnardi, da loro allegato? Al Duca Alfonso II. il quale ne' Pontificati di Pio V. di Gregorio XIII. di Sisto V. di Gregorio XIV. e di Clemente VIII. per tante strade, e con tanti mezzi procurò,

Osserv. Cap. XCVI. pag. 133.

Giornale MS. delle cose di Ferrara d'Antonio Isnardi.

Osservaz. Cap. C. pag. 150.

Tesoro politico to. 3. pag. 51.

che Don Cesare per indulto e per grazia fosse abilitato alla successione del Ducato di Ferrara, e perchè mai non cadde in pensiero di far ricercare quello *strumento occultato*? Perchè nol fece estrarre da' protocolli del Saracchi per uscire in tal guisa di tanti impacci e presso il Pontefice, e presso l'Imperadore, mentre così avrebbe avute per Don Cesare entrambe le Investiture naturalmente, e senza tante spese e tante difficoltà? Ma Alfonso II. non pensò mai di gire in traccia di quello strumento, perchè sapea non esservi mai stato. Il vero si è, che Ercole II. sempremai trattò Don Alfonso da bastardo: nè questi mai se ne lagnò in verun conto: e nella Genealogia di Casa d'Este pubblicata in Ferrara ventun anno dopo la morte d'Alfonso I. e tre innanzi a quella d'Ercole II. la qual Genealogia va dietro alle Storie del Sardi della prima impressione, come si disse, vi fu egli messo per bastardo con la ✠ sopra il suo nome in segno della sua illegittimità, come più innanzi si farà vedere. Nè alle due mogli del medesimo Alfonso I. ivi nominatamente inserite, vi fu aggiunta per terza Laura, allora vivente: il che però di ragione si sarebbe fatto, se veramente vi fosse mai seguito quel matrimonio. Abbiamo dunque tutti i riscontri, per li quali si convince, che Laura non fu mai sposata, e che non vi fu mai scritto alcuno strumento del suo matrimonio. Il perchè Don Cesare, come figliuolo di Don Alfonso illegittimo, non avea alcun carattere di succedere nel Ducato di Ferrara, perchè non venía dalla linea legittima: alla qual sola fu ristretta la successione in quel feudo da Paolo III. E a mostrare il contrario non bastano le private adulazioni di alcuni pochi amorevoli Ferraresi, divulgate con le stampe molti anni dopo la morte d'Alfonso I. per piacere a Laura, e a' suoi figliuoli. Imperciocchè in fatti sì gravi e sì rilevanti ove si tratta di Principi e di Principati, ci vogliono essere strumenti autentici: e lo ricerca l'Imperador Giustiniano ove prevedendo quanto fosse pericoloso l'ammettere simili

Opuscoli di Scipione Ammirato tomo 2. pag. 120.

Henricus Spondanus in Continuatione Annalium Baronii to. 2. anno 1591. §. 13.

ſimili preſunzioni in ſomiglianti matrimonj, non vuole, che da' perſonaggi di gran dignità ſi celebrino le nozze, *niſi dotalia ſcribantur inſtrumenta*. E benchè, quanto all'eſſenza del Sagramento, non ſieno neceſſarie le ſcritture, baſtando il conſenſo de' contraenti; nulladimeno quanto alla prova eſterna, la ſola preſunzione è pericoloſa, quando la ſcrittura non toglie ogni ſoſpetto. Quindi Piero di Bellapertica ſcrive, che *ſi matrimonium contrahitur inter humiles perſonas, in ejus probatione bene creditur teſtibus; ſi autem inter* MAGNAS *perſonas*, NON *creditur niſi* SCRIPTURÆ: e però Baldo aſſeriſce, che il matrimonio de' Grandi NON *poteſt probari, niſi per* INSTRUMENTUM. A Baldo aderiſcono i più famoſi Giureconſulti: e nel caſo noſtro non ſolo ci mancano le Scritture, ma anche i teſtimonj.

Authent. ut liceat matri §. quia vero.

In L. ſi qua per calumniam 22. in fine. C. de Epiſc. & Cleric.

Baldus ibid. n.9.

Maſſil. in Rubr. C. de probat. n.31.

Maſcard. de probat. par.2. concluſ. 1023. n.23.

LXXXIII.

Don Alfonſo, e Don Ceſare d'Eſte riconoſcono ſe ſteſſi per illegittimi diſcendenti da Alfonſo I.

Si aggiunga di più, che quando morì Alfonſino, l'altro fratello di Don Alfonſo, queſti non preteſe la ſucceſſione di Caſtelnuovo, patrimonio laſciato al defonto da Alfonſo il padre: nel quale però egli ſolo avrebbe dovuto ſuccedere, come fratello; ma tralaſciò di pretenderlo, conſapevole, che come legittimato dal padre con limitazione a ſuccedere ſolamente nel diſpoſto da lui, e così al ſolo Montecchio, e non già pienamente al tutto, non potea impedire la devoluzione di quel feudo giuriſdizionale al Duca, perchè non vi era ſeguito alcun matrimonio tra' ſuoi genitori; altramente Don Alfonſo ſi ſarebbe aſtenuto d'approvare il Teſtamento e il Codicillo del padre godendo finchè viſſe, come illegittimo, i ſoli beni laſciatigli, e per conſeguente approvando ed accettando l'aſſertiva, che nel Teſtamento e nel Codicillo fu fatta di lui e di ſua madre; non apparendo, che nè egli, nè ella vi abbiano fatta nè proteſta, nè riſerva, nè altro atto in contrario: tanto più poi, che Laura accettò gli alimenti, l'abitazione ed altre entrate laſciatele nel Codicillo, come a *donna libera*, e a concubina d'Alfonſo,

§. Si igitur defunctus Auth. de hered. ab inteſt. ven.

L. Auth. ceſſante ver. dico C. de legit. hered.

C.1. §. naturales ſi de feudo defunct.

fonso, e non come a Duchessa: onde col fatto ella venne a dichiarar d'esser madre naturale, e non legittima di Don Alfonso. Questa verità non solo fu riconosciuta da Don Alfonso, ma anche da Don Cesare suo figliuolo prima e dopo la morte di Alfonso II. *Primo* con essersi lasciato da lui sempre trattare e pubblicare nelle due Corti Pontificia e Cesarea per figliuolo di padre illegittimo, e non compreso nelle antiche Investiture Estensi; e che perciò, come discendente da linea infetta, tenea bisogno di esser abilitato sì a' feudi Ecclesiastici, come agli Imperiali per sanatoria e per indulto di nomina speciale in virtù di *nuova* Investitura: il che non sarebbe stato necessario, se fosse egli disceso da Principe successibile per propria comprensione. *Secondo* con aver accettata la nomina di sua persona agli Stati di Modana, Reggio e Carpi in virtù della sanatoria, e dell'Indulto Cesareo; e poi anche dopo morto Alfonso II. procuratane la conferma il dì 13. di Gennajo dell'anno 1598. *Terzo* con essersi acquietato alle risposte date a una Scrittura esibita a Clemente VIII. dopo il Monitorio, da Grazio Testi procuratore di esso Don Cesare: e per non aver mai replicato alle Confutazioni delle sue Allegazioni, nelle quali avea detto, che Alfonso I. sposò Laura *illam in uxorem duxit*: il che fu negato per parte della Corte di Roma, senzachè niun vi parlasse in contrario. Nè mai se ne parlò fino all'anno 1643. nel quale il Duca Francesco I. si accorse di molte ragioni, che non si erano sapute per più d'un secolo, cioè dall'anno 1534. fino a quel tempo; siccome anch'oggi i Ministri Estensi hanno dissotterrati fondamenti, che prima furono incogniti; onde se così è, che i più lontani dal tempo degli auvenimenti debbano sapere quello, che non seppero i contemporanei, prossimi, dimestici, interessati, e quegli stessi, a' quali sono accaduti; bisognerà sconvolger l'ordine delle cose, e scambiare gli assiomi indubitati, i quali c'insegnano, che gli atti coetanei,

nei, e seguiti in tempo non viziato, ma puro, si debbano anteporre a qualunque testimonianza lontana dal fatto, e di persone, che hanno scritto dopo guasta e viziata la materia dall'affetto e dall'interesse di chi ha voluto e studiato di viziarla e alterarla.

LXXXIV.

Eccezioni della prima testimonianza del matrimonio di Laura, tratta da Piero Aretino. *Osservaz. Cap. XCI. pag. 140. Lettere dell'Aretino to. 3. pag. 12. ediz. di Parigi del 1609.*

Ma per accennar qualche cosa anche delle molte testimonianze, che si adducono oggi da' Ministri Estensi per tal matrimonio, quantunque alla maggior parte di esse abbiano risposto il Contelori, il Ghini, e il Rossi, non lascerò di dirne ancor io qualche cosa. La più antica di tutte si è quella dell'anno 1542. la quale consiste in certa lettera, scritta a Laura per confortarla nella morte del padre, da Pietro Aretino: da un uomo, che nella scandalosa maledicenza, e nell'adulazione sfacciata non conobbe alcun termine, come a tutti è notorio, talchè molti lo stipendiarono per non ricever da lui vituperj, ma lodi: il che sin dalla Francia mosse il famoso Monaco Benedettino Giovacchino Perionio a detestare sì gran temerità con una diceria stampata. Della massima adulazione dell'Aretino tre gran saggi abbiamo in quella lettera stessa, che contra noi si adduce nelle Osservazioni. I. dice egli, che il padre di Laura traea indicibil piacere *dal conoscer sè, uomo positivo,* SUOCERO *d'un Principe sublime*. Costui esclude affatto il concubinato, supponendo Laura per Duchessa di Ferrara, e sposata dal Duca Alfonso assai prima del fin di sua vita, e come le altre sue mogli: e non già tenuta da lui per amica. Ma se Laura fu sposata da Alfonso in fin di sua vita, come or si pretende, e quando mai potette il padre di lei conoscer sè stesso SUOCERO *d'un Principe sublime*, se questi era già morto? II. ei dice, che si ricreava in vedere i nipoti, *i quali a dire nati di Duca, è un gran vanto, ma soggiungendoci poi* IN MATRIMONIO LEGITTIMO, *cotal fatto si converte in gloria*. Nelle Osservazioni si confessa, che i figliuoli di Laura nacquer bastardi, e si vuole, che fossero poi legittimati non solamente

per

per lo rescritto Ducale, ma anche per lo matrimonio seguito in fin della vita del padre: e costui con manifesta menzogna, riconosciuta da' medesimi interessati, gli chiama *nati in matrimonio legittimo*. III. egli nomina due volte il *Cattolico Duca Alfonso*: il qual titolo essendo stato conferito dalla Santa Sede a Ferdinando Rè d'Aragona per l'eccellenza della sua religiosità, e poi fatto ereditario ne' successori; non viene senon da una strabocchevole adulazione il darlo al Duca di Ferrara. Ma colui, che avea detto, che i due bastardi Alfonso ed Alfonsino erano *nati di legittimo matrimonio*, potea ben anche dare quel titolo al padre loro, al quale se in riguardo all'eccellenza della sua religiosità, gli fosse dovuto, si può raccorre dalle ragioni inserite nel Manifesto di Cosimo I. Duca di Firenze, cui più addietro allegammo. Or veggasi di qual fatta sia la più antica testimonianza, che si porta del matrimonio di Laura: e da questa si formi il giudicio delle altre, le quali son tutte posteriori di molti anni.

Informazione sopra le ragioni della precedenza pag.6. 7.

LXXXV.

Esame del titolario onorifico di Laura, di Don Alfonso suo figliuolo, e di Don Cesare suo nipote.

Intanto di quì abbiamo, che fin nell'anno suddetto 1542. si era cominciato a lusingar Laura con lo spacciare e finger di credere, che fosse stata *moglie* d'Alfonso, allora quando niuno pretendea, che vi fosse stata. Il perchè non è maraviglia, se poscia alcuni altri, per la più parte Poeti adulatori, Ferraresi interessati e dipendenti da Laura, e da' suoi figliuoli, allora già autorevoli e grandi per le facoltà lasciate loro dal padre, e perchè finalmente erano bastardi di un gran Principe; le diedero titoli esorbitanti col soprannome anche della Casa *d'Este*; benchè questa non sia cosa singolare quanto la fanno, avendolo avuto anche Bianca Aurora *da Este* moglie di Tommaso Porcacchi da Castiglione Aretino oltre alle Famiglie Tassoni e Mosti. E Laura stessa lo ebbe non solo dopo la morte del Duca Alfonso, ma anche alcuni anni prima del tempo, in cui si pretende, che accadesse il matrimonio, e mentre a parere di tutti

Storia di Casa Malaspina del Porcacchi.

Rime di diversi in morte d'Irene di Spilimbergo pag. 15.

Lettere di XIII. Uomini illustri raccolte dal Porcacchi lib.17. in fine.

Lettere volgari del Giovio pag.121.

tutti ella era concubina e non moglie. Imperciocchè in uno ſtrumento de' 4. del meſe d'Ottobre dell'anno 1524. in propoſito di certi beni donatile dal Duca, ſi legge: *feudum* Illustrissimæ Dominæ *Lauræ* Estensis *a Camera Ducali*: e lo ſtrumento è regiſtrato ne' protocolli del Notajo Ferrareſe Giambatiſta Saracchi. Laonde queſta denominazione, già data a Laura in iſtrumenti autentici nel tempo del concubinato, non può favorire a verun patto il preteſo matrimonio, che ſi aſſeriſce contratto aſſai dopo. Che ſe il Principe amante laſciava o volea, che ſi deſſero quei titoli a Laura; qual maraviglia è poi, ſe prima e dopo la morte di eſſo alcuni Poeti, ed altri Scrittori privati le diedero a diſmiſura e queſti ed altri maggiori onoranze in opere ove ſi trattava d'amori per farle coſa grata e per ſoddisfare al ſuo genio, e a quello de' figliuoli, che erano titolati e ricchi? Tanto più poi, che col tempo ſi vide entrarvi anche la diſſimulazione della Corte, dappoichè Alfonſo II. cominciò ad eſſer tenuto per *inabile alla generazione*: il che era coſa pubblica nell'anno 1568. come allora eſpoſe nel Senato di Venezia Emiliano Manoleſſo nella Relazione di Ferrara, ſtampata ſenza ſuo nome nel Teſoro politico. Non è però, che dopo la morte del Duca ella abbia avuto più di quello, che ſi convenia a concubina e a donna privata, perchè in uno ſtrumento ſcritto nel 1542. dal Notajo Saracchi, ſi legge: *literæ Ducales de venditione facienda Lauræ Euſtochiæ*, ove non è chiamata con alcun titolo di Principeſſa. Succeduto Alfonſo II. ad Ercole il padre, e veggendo l'incertezza di poter aver ſucceſſione, fin ſotto Pio V. cominciò a mettere in campo i trattati de' quali ho diſcorſo, intorno al prouvederſi, per grazia ſpeciale, di ſucceſſore già eſcluſo dalle ordinarie Inveſtiture: e poi molto più il fece ſotto i Pontefici ſucceſſori, dachè non ſolo nel primo, ma nel ſecondo, e poi anche nel terzo ſuo matrimonio ſi vide fuor d'ogni ſperanza d'avervi prole.

Teſoro politico to. 1. pag. 270.

Riſpoſte del Contelori alle Scritture Eſtenſi pag. 59.

E il

E il Cardinal Luigi di lui fratello, che morì nell'anno 1586. essendo Vescovo, non potea pigliar moglie, quantunque nella terza Scrittura Estense senza verun fondamento si supponga il contrario. Quindi per gli accennati riguardi di far creder legittima la linea bastarda di Don Alfonso, non sarebbe gran fatto, che Laura, la quale morì il dì 27. del mese di Giugno dell'anno 1573. avesse anche avuto funerale di Duchessa con pubblicità molto studiata, e affettata dal Duca e dal Cardinale, allo scrivere di certi appassionati Giornalisti, che si allegano nelle Osservazioni: ove ancora si dice, che ella dopo la morte d'Alfonso I. *vestì abiti vedovili*: che nel sigillo portava impresso il Sole col motto: *quia fecit mihi magna qui potens est*, e con le parole *Laura Estensis*: e che il Duca fece coniare medaglie, nelle quali da un lato ella era genuflessa innanzi a lui col motto: *ex hoc beatam me dicent*: e dall'altro il Salvatore con la donna appiedi e col motto: *fides tua te salvam fecit*: le quali cose sono state proposte e confutate altre volte. Ma si rimette al Cristiano Lettore il giudicio, che dee formarsi di questi motti, ne' quali si profanano le parole sagrosante della divina Scrittura, adattandosi al Duca quelle, che furon dette da Cristo Signor Nostro, e quelle della Santissima Vergine appropriandosi a Laura in tempo, che era indubitatissima concubina d'Alfonso, cioè nel fior de' suoi amori, e non già dopo il tempo del matrimonio, che si finge accaduto in fin della vita allorchè egli non ebbe più campo di pensare a far somiglianti imprese, e medaglie: onde non so mai come nelle Osservazioni si affermi, che *le fece battere Alfonso per alludere a quel matrimonio*. In un rescritto autentico fatto dal Duca *tre giorni prima*, che spirasse, ella è detta *Madonna Laura Eustochia* NOBILE *Ferrarese*. Dunque allora non era moglie: e se la sposò dopo, quando mai ebbe tempo d'applicare a far battere le medaglie? E se potette far battere le medaglie, perchè non potette ancora fare scrivere gli strumenti matrimoniali e dotali?

Altra Lettera p. 29.

Osserv. Cap. XCIX. pag. 150. 151. 152. 153.
C. LXXXV. p. 131.

Ristretto delle ragioni Estensi pag. 5.

Matthai IX. 22.
Luca I. 48. 49.

Osserv. Cap. LXXXV. pag. 131.

Risposte del Conteleri pag. 48. col. 2.

tali: *quod dotalia instrumenta* CONFECTA NON *fuerint*. L'abito vedovile non disconviene a concubina tenuta in guisa di moglie, *loco uxoris*, secondochè dice il Giovio: cioè con pura *duità*, come vuole Giustiniano; essendo tal sorte d'abito segno di privazione della precedente *duità*, donde Scevola trae il nome di *vedova*. E poi ella affettava gli abiti vedovili con quella franchezza, con la quale ostentò tante altre distinzioni di Principessa in tempo, che da niuno si controverte essere stata concubina effettiva, cioè prima della morte d'Alfonso. E dovea anche a bello studio affettare quegli abiti per mostrare di non voler pigliar marito, dachè Alfonso nel Codicillo avea incaricati i figliuoli bastardi ad alimentarla *onorevolmente per fino a tanto, che essa Madonna Laura sarà senza marito*; poichè finalmente era di maggior suo decoro il vestire in tal guisa, che in modo inferiore a quello, che con ogni ostentazione e pubblicità avea praticato, vivente il Duca suo Amante. La solennità del funerale nulla conclude, quando è notorio, che Ercole II. trattò i suoi figliuoli da bastardi legittimati per via di rescritto, e a Don Alfonso, come a tale, non era disdetto *accompagnare il cadavere del padre, incappucciato non meno degli altri Principi nel solenne funerale fattovi dal Duca Ercole, capo della Casa*, il che si dice nelle Osservazioni per una gran cosa. Anzi la stessa Laura in una supplica data ad Ercole II. il dì 18. di Maggio 1543. s'intitola: *Laura Eustochia serva fedelissima*, ove non ardisce di chiamarsi nè *Estense*, nè *Duchessa*, nè *madre* o *matrigna*: segno evidente, che non era mai stata sposata dal Duca; altramente ella si sarebbe sottoscritta in maniera differente da quella, con cui si sottoscrivea, ed era chiamata prima della morte d'Alfonso I. Nè i Ministri Estensi antichi, nè i moderni si sono mai arrischiati a dire, che ella abbia avuto da gente privata, e molto meno dalla Corte Ducale, il nome di *Duchessa*: cui però avrebbe certamente avuto quando ella fosse stata sposata e considerata per moglie o in vita, o

§. Consideramus Autent. de trient. & semiss.

L. malum 242. §. viduam verisimiliter ff. de verbor. signif.

Osser. Cap. LXXXVI. pag. 133.

Risposte alle ragioni Estensi pag. 48. col. 2.

Digitized by Google

in morte d'Alfonso I. Quindi si trae poco frutto dalle affettate cerimonie, che si raccontano del funerale di Laura: il cui cadavere si pretende, che fosse accompagnato al sepolcro dal Duca Alfonso II. e dal Cardinal d'Este, che la Corte vestisse a bruno, e che nell'esequie vi si fossero vedute affisse l'armi Estensi col *titolo di Duchessa*; imperciòcchè il Faustini, che il narra, vi mette la particola dubitativa: *come si disse*. Ma nelle Osservazioni non si è avuto riguardo veruno di pubblicare, che i *Ministri del Papa fecero aggiungere alle Storie del Faustini quel* COME SI DISSE, *acciocchè paresse quella notizia appoggiata più all'incerta voce d'alcuno, che all'autentica degli Storici precedenti, e alla certa scienza del Faustini*: e si pretende, che nell'originale di questo Scrittore si legga, che *Laura era stata moglie del Duca Alfonso, come fu noto a tutta Ferrara*. E chi mai furono quei *Ministri del Papa*, che vi aggiunsero quelle parole? Veramente a' *Ministri del Papa* dovette dare un gran fastidio la testimonianza del Faustini, che entrava mallevadore di un atto auvenuto più d'un secolo prima di lui! Ma se il suo racconto dava loro sì gran fastidio, avrebbono fatto assai meglio levarlo affatto dal libro, che frapporvi quel *come si disse*. Avendo poi il Faustini dato egli stesso alle stampe il suo libro, si sarà probabilmente servito del suo proprio originale: e forse noi non sappiamo, che gli Autori prima di stampare i loro volumi, vi levano e mutano conforme loro più torna in grado? Ma quali sono *gli Storici precedenti, all'autentica voce* de' quali appoggiossi il Faustini? Sono forse il Giovio, il Giraldi, l'Autore dell' Albero Estense del 1555. il Faleti, il Pigna, il Morosini, il Campana, l'Errera, l'Ossat, il Tuano: tutti i quali d'accordo escludono Laura dal numero delle mogli d'Alfonso I. e riconoscono Don Alfonso, loro figliuolo per illegitimo? O pure tutti questi Autori furono *stipendiati dal Sommo Pontefice, e dipendenti da Roma*, con la quale eccezione generale si credono i Ministri Ducali di buttare a terra tutte le autorità, che

Giunta alle Storie del Sardi lib.2.p.59.

Osserv.Cap.C.pag.151.

Osserv.Cap.LXXXIII. pag.129.

che son contro di loro? Quale era mai la *certa scienza*, che avea il Faustini di quella ***notizia*** da lui narrata, se egli stampò la sua Giunta nell'anno 1646. cioè da 110. anni dopo il tempo, in cui si pretende concluso il matrimonio, e circa 73. anni dopo la morte di Laura? Che *scienza* mai poteva egli avere de' fatti, che si fingono avvenuti tanti anni prima di lui, senon dice da chi gli seppe ed intese? Ma il racconto del Faustini resta immediatamente distrutto dall'atto contrario dell'esser Laura stata sepolta in Chiesa e in sepoltura diversa da quella, nella quale si sepelliano i legittimi Principi Estensi, tranne Barbara di Austria, che volle di suo arbitrio ed elezione esser sepolta nella Chiesa de' PP. Gesuiti. Però Laura anch' ella, giusta la disposizione canonica, dovea di ragione esser sepolta con gli altri Principi Estensi quando era certo, che Alfonso I. fosse stato suo marito. Ma fu ella sepolta nella Chiesa delle Monache di Santo Agostino, perchè, secondo Pier degli Ubaldi, la concubina non dee sepellirsi nell'avello del suo amante. E nel medesimo sepolcro vi fu posta anche Giulia della Rovere moglie di Don Alfonso figliuolo di Laura, perchè era moglie d'un bastardo di Casa d'Este: tanto è verissimo, che questa sepoltura rigetta anch'ella il matrimonio di Laura. Quindi nè anche il suo ritratto fu mai posto tra quelli de' Principi e delle Principesse Estensi: nè ella mai fu ritenuta nel Palagio Ducale, come le altre due mogli d'Alfonso I. ma in abitazione separata, fatta apposta *presso il giardino di Castelvecchio, dov'erano le case de' Marinetti*, come riferisce l'Isnardi nel suo Giornale, già altrove allegato: e vi stette fino alla morte, ladove il Duca abitò nel suo Palagio Ducale. Nè fra tanti Autori, che si allegano nelle Osservazioni, ve ne comparisce pur uno della Corte Ducale, che abbia dati a Laura i titoli d'***Illustrissima ed Eccellentissima***, o di ***Madama***: i quali allora propriamente si davano alle Principesse, e in particolare all'Estensi, come si può vedere dalla dedicatoria di Agostino Beccari preposta

C. 3. §. mulier de Sepultura in 6.

De Canonica, Episcopali, & Parochiali inter Tractatus juris to. 15. par. 2. fol. 236. pag. 2. num. 26.

Osservaz. Cap. LXXX. p. 125.

Cap. CI. p. 152.

Contelori nelle risposte alle Scritture Estensi pag. 24. 54.

alla sua Pastorale, detta il *Sagrificio*. Laonde tutti gli altri onori fatti a Laura e in vita, e in morte, se fossero anche veri, sarebbono equivoci, anzi di niun momento e di niuna considerazione a fronte delle innumerabili ed evidentissime prove, con le quali si convince esser ella stata sempre concubina, e non moglie d'Alfonso: e perciò in virtù di simili fondamenti non dovea, nè potea mai Don Cesare succedere nel Ducato di Ferrara. E queste distinzioni onorifiche, le quali ebbe Laura, come concubina d'Alfonso, non sono già tanto singolari, come altri si persuade; perchè vi sono state concubine, le quali hanno avute finezze assai più grandi da'Principi loro amanti, nè per questo si è preteso, che fossero mogli vere. E per non entrar ne'tempi moderni, basti il riandare quanto Giovanni Zonara scrive dell'Imperador Costantino il Monomaco, il quale a Sclerena sua concubina assegnò la guardia Imperiale, e poi anche le stanze entro la Reggia, e finalmente i titoli d'*Augusta*, e di *Domina*, quantunque egli tenesse nel medesimo tempo la moglie vera; talchè *mulierem non ut concubinam & ex semisse conjugem, sed plane pro uxore tractabat*, dice lo Storico. Ma Laura, che non ebbe mai in Corte di Ferrara il titolo di *Duchessa*, nè quello d'*Illustrissima ed Eccellentissima*, o di *Madama*: che non ebbe la *guardia*, nè le *stanze* entro il Palagio Ducale; come mai può essere stata considerata per *moglie* vera del Duca di Ferrara? Per la qual cosa l'accorgimento del suo matrimonio tanto più sarà oggi da riputarsi vano ed inconcludente, come troppo tardo, e posteriore al fatto, quanto fu egli riputato per vano ed inconcludente anche già cent'anni dallo stesso Duca Alfonso II. poichè non facendo egli alcun caso di tante prerogative avute da Laura, del titolo d'*Illustrissima*, del cognome e dell'arme *Estense*, degli abiti *vedovili*, de'*funerali*, e d'altre cose sì fatte, tenne sempre Don Alfonso per bastardo: e perciò *Don Cesare fu trattato da lui non come Principe del Sangue, ma come privato Cavaliere, in modo che appo il Duca*

Annal. to. 2. lib. 17. pag. 249. 250. edit. Cangii.

ca potea meno, che altri Cortigiani, come attesta il Campana: e poi anche giudicollo incapace di succeder ne' feudi, che tenea dall'Impero, e ne'Pontificj; ricercando d'abilitarlo alla successione a forza di danari per impetrazione dell'indulto e della grazia dispensabile da lui stesso, mediante la nomina; siccome accadde nel Ducato di Modana e Reggio, essendone egli ragionevolmente escluso da quel di Ferrara, senzachè esso Alfonso II. nè Don Cesare producessero mai nè questi, nè altri motivi sì fatti per provare e giustificare presso il Mondo il preteso matrimonio di Laura, come pur dovea fare almen Don Cesare e nella Corte Pontificia, dove n'era stato escluso, come proveniente da radice infetta: e nella Cesarea, dove pur come tale era stato considerato nella collazione dell'indulto accordato da Alfonso II. per 460. mila scudi, e nell'accettazione della nomina da lui fatta in persona di esso Don Cesare ad esclusione del Marchese di San Martino: tra'quali due, come non compresi nelle passate Investiture, era stata limitata e ristretta essa nomina dall'Imperador Ridolfo II. nel diploma, conceduto al Duca Alfonso e poscia in virtù della nomina stessa confermato a Don Cesare: i quali documenti sono oggi tuttavia in essere e negli Archivj di Roma, e ne'Registri Imperiali di Vienna, ed anche in quelli di Modana. Furono citati altrevolte, ed oggi ancora si citano due strumenti degli anni 1550. 1551. ove si dice, che Laura è chiamata *Illustrissima*, e poi anche *Illustrissima & Excellentissima Domina Laura* UXOR *Illustrissimi & Excellentissimi Ducis Alphonsi*. Ma queste parole in vece di sgombrare, accrescono le difficoltà, mentre se derivasser dal vero, non si sarebbe indugiato ad usarle diciassette anni dopo la morte del Duca, perchè *veritas odit moras*, come dice Seneca. Nè tali parole si sarebbono adoperate due volte solamente, e di nascosto, acciocchè non giungessero a notizia di chi vi avrebbe contraddetto; poichè Bartolo asserisce, che *ille, qui facit clam, quod est facere non requisito, qui potest contradicere, vi-*

Vita di Filippo II. Par.4. Deca 7. lib. xx. pag. 155.

Ristretto delle ragioni Estensi pag. 19. Osserv. Cap. LXXXV. pag. 131.

In Oedipo IV. III. 6.

L. alio berede S. n. 17. ff. de elementis legatis.

Alex. to. 5. Consil. 150. n. 9.
Grammat. consil. 26. n. 6.
Osserv. Cap. XCIX. pag. 150.
Cap. CII. pag. 154.

Consil. 77. n. 6. to. 3.

videtur facere mala fide. E due semplici enunciative di *moglie*, clandestinamente inserite contro al solito stile molti anni dopo la morte del Duca in due atti privati ed incogniti, il Notajo de' quali ne anco si esprime, nulla concluderebbono contro alla Santa Sede, ancorchè fossero veri, perchè i concubinarj talvolta per coonestar sè medesimi si chiamano *conjuges*. Inquanto poi a que' *testimonj*, che si dicono *esaminati per parte della Casa d'Este* sopra il matrimonio di Laura, si risponde, che non si sa chi furono: che questo esame fu fatto clandestinamente senza citazione de' Ministri Ecclesiastici, e dopo seguito il caso della devoluzione: e che le deposizioni circa *la pubblica voce e fama* del maritaggio, restano distrutte dalle dimostrazioni contrarie, e così non vi è più *fama*, la quale, secondo Baldo, *debet esse solida, inconcussa, non levis*, NON CONTRARIA, per voler, che si debba seguire. E se per tale debba aversi quella, di cui si parla nelle Osservazioni, se ne rimette ad altri la decisione. Auvertasi ancora, che non solamente Laura, ma nè anche Don Alfonso, nè Don Cesare suo figliuolo ebbero mai il titolo, nè il trattamento di *Principi* di Casa d'Este: nè mai vi pretesero d'averlo, come l'avrebbono certamente preteso, se fossero mai stati legittimati col matrimonio. Anzi il Cavalier Lionardo Salviati nell'Orazion funerale in morte di Don Alfonso, da lui recitata nell'Accademia di Ferrara nell'anno 1587. presente Don Cesare, a cui dedicolla, e quivi allora stampata, non considera mai Don Alfonso altramente, che per un *Cavaliere*, raccontando per cosa molto singolare, ch'egli ebbe *perfetta amistade con tre giovani Principi di sua età*, con l'Arciduca d'Austria, con Emanuel Filiberto Principe di Savoja, e con Ottavio Farnese Duca di Parma: la qual cosa ordinaria tra' Principi uguali non avrebbe dovuto in una Orazion panegirica esagerarsi, come un pregio rarissimo, se veramente Don Alfonso fosse stato lor pari. Mette eziandio, che da Arrigo II. Rè di Francia *venne onorato del suo Ordine*

di

di San Michele, che solamente a gran Signori e gran Cavalieri per singolar grazia si concedea. Ma non così *a' gran Principi per singolar grazia*. Dice, che servì di *Generale* d'armata il Duca di Savoja in Francia, e che ebbe un onore segnalatissimo di esser eletto nel *privato Consiglio* del Rè. Dice, che fu ammirabile nel *guadagnarsi* l'amicizie de' *gran Signori, e delle Repubbliche*; e che *in leggiadria a niun altro Cavaliere del secolo suo fu secondo*. Nè mai si arrischia a trattarlo col nome di *Principe*, ma sempre con quel di *Signore*: questo *Signore*, fu un *Signore* &c. Il Salviati dedicò questa sua Orazione all'*Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Don Cesare d'Este*. Ma poi nell'anno seguente 1588. dedicando l'Infarinato II. *al Serenissimo Principe Donno Alfonso da Este Duca di Ferrara*, si mostrò molto intendente del titolario, trattando diversamente l'uno dall' altro, mentre al primo non avea dato nè del *Serenissimo*, nè dell'*Altezza*: co' quali titoli però senz'altro avrebbe dovuto trattarlo, quando lo avesse tenuto per legittimo cugino d'Alfonso, ed unico successore in quel Ducato.

LXXXVI.

Testimonianza del Giovio contra il preteso matrimonio di Laura col Duca Alfonso I.

Non si debbono passare in silenzio due testimonianze del preteso matrimonio di Laura, le quali come principalissime sono sempre state poste davanti, ed oggi pure si fa di esse gran caso. L'una è di Paolo Giovio, e l'altra di Giambatista Giraldi Cintio. Il Giovio nella Vita d'Alfonso I. da lui dedicata nell'anno 1550. al Cardinale Ippolito II. legittimo figliuolo del medesimo Alfonso, annoverando la prole e legittima, e bastarda, ch'egli ebbe, scrive le seguenti parole, che da me saranno riferite tutte intere per non essersi fatto così nelle Osservazioni. E per maggior prova della verità io ci porrò accanto di esse il volgarizzamento dell' Accademico Fiorentino Giambatista Gelli, il quale tradusse quell'opera a istanza del Giovio, e dedicolla a tutti e tre i legittimi figliuoli del Duca Alfonso I. cioè al Cardinale Ippolito II. al Duca Ercole II. e al Marchese Francesco, in tempo

Osserv. Cap. LXXX. pag. 126.

C. LXXX. p. 126.

Pag. 57. edit. Florentinae.

Pag. 200. ediz. I. di Firenze dell'anno 1555.

tempo che vivea e Laura, e il figliuolo di lei Don Alfonso, il quale se fosse stato legittimo, non avrebbe mai il Gelli lasciato d'accoppiarlo con gli altri, tutti insieme ivi da lui nominati.

Testo latino del Giovio.

Prospexit quoque Alphonsus, quod exactæ felicitatis existimari poterat, nominis sui sobolem multiplici tum ex sua, tum filii Herculis prole, ad posteros longissime propagari. Nam præter quinque liberos ex Borgia UXORE *susceptos, etiam duos mares ex Laura* CONCUBINA *sustulerat. Hanc enim abrupto cœlibatu, qui sibi, ad dandam liberis operam æque prono, & valido noxius erat & molestus, a non invito patre,* PLEBEJO OPIFICE, *virginem acceperat vel ob id præcipue quod neque decorum, neque tutum sibi judicabat honestas Civium familias* STUPRIS *ac* ADULTERIIS *dedecorare. Verum eam demum, probis pudicisque moribus & statæ formæ dignitate ad genium respondentem, & a felici fecunditate commenda-*

Volgarizzamento del Gelli.

Antivide ancora Alfonso (il che è da tener per una somma ed intera felicità) la stirpe sua doversi lungamente distendere nell'avvenire per li molti figliuoli e suoi, e d'Ercole suo figliuolo. Imperocchè oltre a cinque figliuoli, che egli avea avuti di Lucrezia Borgia sua donna, ne avea ancor due altri maschi d'una sua AMICA chiamata Laura, la quale, poichè ruppe la continenza, che per esser egli molto robusto ed atto al generare, gli era nociva e molesta, avea egli impetrata ed ottenuta vergine, con buona grazia del padre di quella, POVERO E BASSISSIMO ARTEFICE, a questo fine massimamente, che giudicava non esser cosa onesta, nè sicura per lui, MACCHIARE con gli STUPRI, e con gli ADULTERJ le famiglie onorate de' Cittadini. Questa poi final-

datam, legitimæ uxoris LOCO *habuit, & geminos ex ea filios de nomine suo Alphonsos appellavit.*

nalmente, come quella, che per gli onesti costumi, per la dignità della presenza, e per esser molto generativa, corrispondea maravigliosamente all'animo suo, tenne egli COME donna, ed ebbene due figliuoli maschi, chiamati amendue dal suo nome, Alfonsi.

Nè il testo latino, nè il volgarizzamento ci fanno scoprire segno alcuno di matrimonio, volendo dirci il Giovio, che senza uno scrupolo immaginabile il Duca Alfonso si tenne sempre l'amica Laura con quella franchezza e libertà di coscienza, con cui si avrebbe tenuta una moglie legittima. Egli è bene auvertire, che il Giovio nella lettera al Cardinale Ippolito II. afferma d'aver composta quella Vita per ordine suo, e di scrivere cose da sè vedute, essendo stato famigliare del Duca Alfonso: *tuis meisque votis satisfacere videor, ut id totum a te jam pridem* EFFLAGITATUM, *quod perscripsi,* NON ALIUNDE, *quam ab historiæ* VERITATE *laudem quærat, cujus* NOS *spectatos* TESTES *fuisse profitemur, tanquam Alphonso (uti plane scis) familiaritate* MAXIME *conjuncti*. Di più è da sapersi, che essa Vita fu da lui fatta con le memorie e *informazioni* avute da Ferrara, e che dopo scritta fu da lui stesso mandata al Cardinale Ippolito, *acciocchè la rivedesse, aggiungendo, levando e mutando tutto quello, che paresse al suo finissimo giudicio*, come si legge nelle Lettere del Giovio: tra le quali ve n'è una di Francesco, uno de' legittimi figliuoli d'Alfonso I. intorno alla pubblicazione della medesima Vita. Ora nelle Osservazioni ci viene insegnato, che quelle parole del Giovio: *legitimæ uxoris loco habuit*, vogliono dire, che Alfonso tenne Laura per *moglie* vera; e vi si dice con gran sicurezza, che questa frase lo esprime,

Lettere volgari del Giovio pag. 47. 54. 73.

Pp

me, *per quanto si prova con varj esempj d'Autori Latini*, de' quali però non se ne adduce, nè se ne potrà mai addurre un solo. Indi poi si trattengono gli Autori sopra quelle particelle *verum*, e *demum*, lusingandosi, che dinotino passaggio da uno stato ad un altro; dal concubinato al maritaggio. Ma poi non si auveggono della grossa contradizione; poichè dalle parole del Giovio ne seguirebbe, che Alfonso l'avesse tenuta lungo tempo per moglie, e che i due Alfonsi non fossero nati bastardi, ma di matrimonio legittimo, ladove gli Osservatori pretendono, ch'ei la sposasse solamente nel fin di sua vita; e ammettono, che i due Alfonsi nacquer bastardi. Il Duca la tenea già nell'anno 1524. nel quale si vede trattata co' titoli d'*Illustrissima Domina Laura Estensis*, come si è detto: e visse in tale stato fino all' anno 1534. Il Giovio in questo racconto è maggior d'ogni eccezione per le ragioni addotte di sopra: e se egli avesse voluto dire, che Alfonso realmente sposò l'amica Laura, avrebbe saputo ben egli dirlo con la frase propria: *in uxorem duxit*, e non con quella di *uxoris loco habuit*, che da tutti gli Scrittori Latini si adatta alla sola concubina, o sia moglie posticcia e illegittima, la quale occupa il luogo, cui dovrebbe occupare la moglie vera: e il Ghini lo dimostra con gli esempj de' Giureconsulti, degli Storici, e de' Poeti. Ma a che andare accattando altrove gli esempj, e le autorità per intendere il Giovio? Egli medesimo serva d'interprete a sè stesso. Nella Vita di Sforza il Grande al capo LIX. intitolato *de duabus ejus concubinis*: le quali furono Lucia Trezania, e Tamira da Cagli, parlando della prima scrive queste parole: *virginem admodum nobilem adamavit, Luciam Trezaniam, adeo, ut amatoriis obsequiis & spe nuptiarum pellectam*, JUSTÆ UXORIS LOCO *habuerit*. Indi soggiunge, che la diede in moglie a Luigi Fogliano. A Capi LX. LXI. LXII. ragiona poi delle tre *mogli* vere e legittime di Sforza, che furono Antonia Salimbeni, Catella Alopa, e Maria Mar-

Defensio jurium pagina 9. num. 42.

Illustrium Virorum Vita pag. 141. edit. Florent. anni 1551.

Marciana. Io non so, se i Ministri Estensi ci accorderanno, che *juxtæ uxoris loco babuit* sia il medesimo, che *legitimæ uxoris loco babuit*. Ma quando avessero difficoltà d'accordarlo, io farò, che l'accordino rammemorando loro un altro luogo del Giovio ove favella di Cesare Borgia, al cui padre per le leggi della nostra religione, era vietato aver moglie: *susceperat eum*, dic'egli, *in minori fortuna Rodericus pater ex Vannotia Romana, quam a formæ venustate & morum illecebris, miraque demum fecunditate*, LEGITIMÆ *prope* UXORIS LOCO *babuisse constat*. La frase è tolta da Suetonio, il quale scrive, che l'Imperador Vespasiano, dopo morta la moglie, tenne la concubina Cenide liberta, *pene justæ uxoris loco*. Quindi Gabbriello Paleotto nel suo libro *de Nothis, spuriisque filiis* così difinisce la concubina: *est ergo mulier, quæ* UXORIS LOCO *sine nuptiis domi retinetur, cum qua sola quis eo affectu semper cobabitaverit: quam* VELUTI UXOREM *apud se custodierit, aluerit &c.* Il Giovio parlando del Borgia vi mette la particella *prope*, e Suetonio *pene*, per dinotare il minor trattamento in riguardo alla pubblicità: il qual riguardo non ebbe Alfonso nella persona di Laura. Il Giovio stesso ove nomina la vera moglie d'Alfonso, Lucrezia Borgia, non ha già egli voluto dire: *præter quinque liberos ex Borgia, quam* UXORIS LOCO HABUIT, *susceptos*; ma bensì *præter quinque liberos ex Borgia* UXORE *susceptos*. E poi con quel *præter*, e con quell'*etiam* ha voluto dare a divedere, che i figliuoli, che ebbe da Laura furono d'altra fatta, che non furono quelli, che ebbe da Lucrezia, cioè a dire: *oltre a' cinque figliuoli legittimi, ch'egli ebbe dalla moglie Lucrezia, egli ebbe anche due bastardi dalla concubina Laura*. Il sentimento del Giovio si spiega, e s'illustra col Giovio medesimo, onde non occorre, che alcuno si sforzi di dargli altro senso, perchè suda indarno. E poichè nelle Osservazioni si dice, che Arrigo Salmut porta *esempj di gran Principi, che ammisero al talamo loro donne*

Elogia Virorum bellica virtute illustrium lib.4. pag.202. edit. Basileensis an. 1575.

In Vespas. cap.3.

Cap.XII. n.2. fol.16. pag.2.

Osserv. Cap.LXXX. pag.124.

di bassa condizione, facilmente saprassi ancora quanto poi egli vi dice nel fatto del succedere ne' Principati i figliuoli provenuti da simili nozze: le quali egli condanna e biasima con termini sì gagliardi, che io non ho cuore di riferir quì le sue espressioni per quel profondissimo ossequio, che si dee professare a' Principi, i quali forse potrebbono rimanerne offesi, benchè ne fosse l'Autore il Salmut, e non io. Ma non è già, che senza fare un torto manifesto ad un Principe così grande, quale fu Alfonso I. possa mai dirsi, che egli ignorasse una tal massima, e che nel fin di sua vita senza motivo alcuno egli volesse addossarsi una macchia tale: il che tanto meno è probabile, che da lui si facesse, quanto è palese, che vi lasciava tre figliuoli nati di legittimo e signoril matrimonio; e che Ercole il primogenito avea già assicurata la successione della famiglia con la prole avuta da Renata di Francia sua moglie. Ed anche si rende, a parer mio, totalmente incredibile, che il medesimo Alfonso, Principe di animo altiero, ed amantissimo della gloria, dopo aver procurato d'imparentar la sua Casa col sangue Reale di Francia, abbia poi voluto abbassarsi egli stesso a sposare una figliuola d'un Artigiano in capo a molti anni di concubinato notorio, e dopo aver dichiarato e nel Testamento, e nel Codicillo, esser l'animo suo da ciò lontanissimo. E la forza di questa inverisimiglianza, assistita da sì gravi e positivi argomenti, prevale di lunga mano all'espressioni incaute e malfondate di alcune penne adulatrici, che negli anni posteriori di proprio capriccio e per fini privati hanno tentato di persuadere il contrario, benchè con sì poca riuscita, che nè Alfonso II. nè Don Cesare stesso mai si arrischiarono di farne caso, nè di fermare le lor pretensioni sul fondamento di simili testimonianze, come si vede nelle Scritture stampate. Oltre a ciò poi Alfonso I. non sapeva egli forse le conseguenze poco decorose e vantaggiose, che nasceano da simili nozze tanto dispari? Si ha pur dalle Storie, e dal Salmut allegato nelle Osser-

Responsum juris pro matrimonio Principis cum virgine nobili pag. 21.

Pag. 23.

Osservazioni, che Ferdinando Arciduca d'Austria figliuolo dell'Imperador Ferdinando I. avendo sposata Filippina, non già donna d'umil legnaggio, qual si confessa essere stata Laura, ma dama della chiara famiglia Velsera patrizia d'Augusta, egli con grandissime difficoltà potette impetrare dagli Ordini dell'Impero, che a Carlo, nato da quelle nozze, si assegnasse un sol Castello in Marchesato. Che se le nozze de' Principi con dame di famiglie private, benchè nobili, portano seco eccezione sì grande in proposito del succedere ne' Principati e ne' feudi d'alto dominio, e di mero e misto impero, quanto maggiore ve la porterebbono qualora mai accadessero con femmine d'infimo nascimento? Ma noi siam fuori del caso di dover ragionare delle conseguenze del matrimonio di Laura, poichè non se ne addurranno mai le prove concludenti ed autentiche, per esser cosa, la quale giammai non accadde.

LXXXVII

Contrarietà di pareri circa il preteso matrimonio di Laura, e sincere testimonianze di Cintio Giraldi Ministro Ducale di Ferrara.

Osserv. C. LXXXII. pag. 126.

Chi ha scritte le Osservazioni veggendosi opposta la testimonianza di Giambatista Giraldi, il quale a Laura non diede il nome di *moglie*, come lo avea dato ad *Anna*, e a *Lucrezia*, ha creduto d'uscirne vittorioso col dire, che se il Giraldi non le diede quello di *moglie*, nè anche le diede quello di *concubina*: che ebbe motivo di non darle quel primo, *stante l' auversione del Duca Ercole II. allora vivente a Laura sua matrigna*; e che nelle sue Novelle a lei diede i nomi d'*Illustrissima*, e *da Este*. Ora io dico, che il Giraldi diede a Laura il nome di *concubina*: che ebbe motivi di darlelo: che Ercole II. non avea alcuna *auversione a Laura* concubina del padre per questo affare, come si è mostrato di sopra con l'autorità de' passati Ministri Estensi, i quali hanno ostinatamente preteso, che Ercole stesso trattasse i figliuoli di Laura da legittimi, e non da bastardi: il che non si potea fare senza considerar Laura per *moglie* vera, e non per *concubina* d'Alfonso I. e così il pretesto mendicato dell' auversione d'Ercole a Laura, andrebbe per aria, se fosse vero questo trattamento, che si pretende fatto a' figliuoli di lei.

Ma

Ma a noi basta, che sia egli tenuto per vero da' Ministri Estensi, i quali oggi vorrebbono scambiarci le carte in mano senza auvedersi, che con questa loro sognata auversione d'Ercole a Laura, come a matrigna, pel cui riguardo si vuole, che il Giraldi non le desse il titolo di *moglie*, combattono contro a se stessi quando poi dicono e tornano a dire, che egli si *contentò*, che Laura usasse i titoli di *moglie* vera: che lasciò, che Don Alfonso fosse tenuto per *figliuolo legittimo* d'Alfonso I. *quando accompagnò il cadavero del padre nel solenne funerale fatto dal Duca Ercole capo della Casa, e vi fu portato da un Cavaliere in braccio, e incappucciato non meno degli altri Principi*; che Ercole stesso trattò Don Alfonso come trattava Francesco il fratello legittimo: che Cesare Galluzzo sotto il medesimo Ercole II. nel suo poema del Ruggero, stampato in Ferrara un anno dopo il libro del Giraldi, cioè nel 1557. *esaltò con distinte lodi i due fratelli* bastardi, e gli unì co' legittimi Principi Estensi: che Vincenzio Brusantino Ferrarese nel suo romanzo in versi dell'Angelica innamorata, dedicato ad Ercole II. diè a Laura il nome di *moglie*: che Alberto Lollio Ferrarese la considerò come vedova in una Orazione pubblicata prima dell'anno 1549. Ora quando gli sia vero, che Ercole II. riconoscesse in tante guise Laura per *moglie* vera, e i suoi figliuoli per *legittimi*, e che il Galluzzo, il Brusantino ed il Lollio facessero il medesimo sugli occhi d'Ercole, io saprei ben volentieri per qual cagione poi si pretenda, che il Giraldi *avesse motivi* di non dare a Laura il titolo di *moglie*, *stante l'auversione del Duca Ercole II. a Laura sua matrigna*, *allora vivente* (come oggi si attesta nelle Osservazioni) e anche a'*due Alfonsi suoi fratelli*, *per esser figliuoli di un altra madre*, come altrevolte attestarono i Ministri Estensi. Il Giraldi ebbe questi *motivi*, e il Brusantino, il Galluzzo, il Lollio e gli altri non gli ebbero! Ercole avea *auversione* a Laura, e nel medesimo tempo i rimatori Ferraresi sugli occhi suoi pro-

prj

Osserv. Cap. LXXXV. pag. 131. Cap. LXXXVI. p. 133. 134.

Osserv. Cap. XCII. pag. 141. 142.

Osservaz. Cap. XCIII. pag. 142.

Ristretto delle ragioni Estensi pag. 6.

prj in libri dedicati a lui stesso, senza aver punto riguardo a quella sua *auversione*, davano il titolo di *moglie* a Laura, e accoppiavano i figliuoli di lei co'Principi veri e legittimi di Casa d'Este senzachè contra loro militassero quei motivi, i quali si finge, che militassero contra il Giraldi! Se i Ministri Estensi mi accordano queste loro varietà di pareri, io voglio darmi loro vinto. Ma non potranno mai accordargli, perchè gli uni e gli altri sono fabbricati sul falso, e perchè nè Ercole ebbe *auversione* a Laura, come a *matrigna*, nè egli riconobbe i figliuoli di lei altramente, che come legittimati dal padre, e dal Cardinal Cibo: nè l'espressioni di quei Poeti adulatori hanno peso maggiore di quelle dell'Aretino, dianzi accennate, e d'altre persone private. E che? Voleano forse, che quegli Scrittori, i quali cercavano di piacere a Laura e a'figliuoli, legittimati già per rescritto, dessero a lei il nome di *concubina*, e ad essi quel di *bastardi*, nomi sempre odiosi alle persone, alle quali si danno? Oltrechè poi il Brusantino in que' suoi versi, ove finge di predir le cose future, non dice altro, senonchè Laura ad Alfonso I. *sarà eletta Moglie di* FEDE *e di virtù perfetta*, che in buon linguaggio vuol dire, *sarà concubina*, mentre appunto fu ella lodata d'aver sempre, contra il solito delle *concubine*, mantenuta ad Alfonso la *fede* e in vita e in morte, non accoppiando ad altri sè stessa. Il Brusantino nelle due ottave precedenti nomina le due mogli vere d'Alfonso, Anna, e Lucrezia; ma non le chiama già egli *mogli di fede*, come chiama Laura, perchè erano state mogli vere, e legittime. Ora torniamo al Giraldi. Fu egli Segretario de'Duchi Ercole II. e Alfonso II. al riferir di lui stesso nella lettera al Duca di Savoja preposta alle sue Centonovelle: e in tempo che era Segretario del primo, riducendo in ordine un certo epitome lasciatogli nell'anno 1544. da Lilio Giraldi suo parente, ne compose un libro e pubblicollo in Ferrara per mezzo delle stampe Ducali di Francesco Rossi nell'anno 1556. in forma quarta con questo titolo: *Cynthii Ioan-*

Angelica innamorata Canto XVII. p. 93. ediz. II. di Venezia per Francesco Marcolini 1553.

Digitized by Google

Ioannis Baptistæ Gyraldi Nobilis Ferrarienfis Illustrissimi ac excellentissimi Herculis Atestini II. Ducis Ferrarienfium IIII. ab epistolis, de Ferraria & Atestinis Principibus commentariolum ex Lilii Gyraldi epitome deductum. In questo libro il Giraldi a carte 63. ragionando della morte d'Alfonso I. non fa menzione alcuna del suo preteso matrimonio con Laura: ed annoverando i figliuoli da lui lasciati, distingue i *legittimi* da'bastardi. Indi a carte 65. nomina una per una tutte le mogli d'Alfonso I. e le chiama *due*, *prima*, e *seconda*, cioè: *duas uxores duxit*, *priorem & posteriorem*; e non già *tre*, cioè *prima*, *seconda*, e *terza*, ouvero *tres*, *priorem posteriorem & tertiam*. Nomina i figliuoli avuti con le suddette due mogli: e poi nomina ancora quelli, che ebbe da Laura Eustochia, la quale considera per concubina, escludendola dal numero delle due mogli. Queste testimonianze considerabili del Giraldi, le quali rigettano ogni cavillazione contraria mettendo in vista la verità semplice e nuda, sono state riconosciute di grandissima conseguenza, e superiori a tutte le sottigliezze, che si fossero mai potute pensare; laonde per confutarle non si è saputo ritrovare altro argomento, nè altro modo, che il radere, e cancellare da'libri del Giraldi le parole, con le quali si distingueano i figliuoli *legittimi* da'bastardi, e si determinava il numero preciso delle mogli d'Alfonso I. escludendosi Laura, come concubina; affinchè in tal modo non distinguendosi più nel libro del Giraldi i figliuoli *legittimi* da'bastardi, nè determinandosi il numero preciso delle mogli d'Alfonso, Laura potesse entrarvi per terza, quantunque il Giraldi stesso non le avesse assegnato tal luogo. Con questo ingegnoso ritrovamento egli è riuscito di radere e adulterare molti esemplari dell'opera del Giraldi, che in oggi si conservano nelle librerie di varie Città d'Italia; ma però non si è potuto farlo in guisa tale, che contra l'intenzione altrui per buona ventura non se ne sieno salvati alcuni dalla mano, che ha rasi gli altri. Laonde oggi col puro confronto del testo adul-

adulterato, e del legittimo, si può venire in cognizione del vero: e a questo unico fine io porrò quì l'uno accanto all'altro, distinguendo con caratteri rossi le voci soprapposte nel luogo dove si son rase le proprie del Giraldi; e ponendovi alcuni punti in vece delle lettere, e sillabe cassate, ma non supplite: onde così ognuno potrà conoscere e vedere e il vero, e il falso.

Testo adulterato nel libro di Cintio Giraldi a carte 63.	Testo legittimo nel libro di Cintio Giraldi a carte 63.
Ab his autem rerum humanarum perturbationibus in æternæ tranquillitatis sedem eo beatior se recepit (cioè Alfonso I.) *quo Herculem grandiorem natu filium, ingenuarum omnium virtutum concursu & multiplici optimarum artium conditione apprime ornatum, pacatæ ditionis heredem & ex eo nepotem, qui avum nomine referebat, in spem longæ posteritatis natum,* DUOS*que alios* egregios *filios, quos una cum Hercule ex Lucretia Borgia lectissima fœmina sibi uxore suscepit, Hippolytum & Franciscum sibi superstites reliquit.*	*Ab his autem rerum humanarum perturbationibus in æternæ tranquillitatis sedem eo beatior se recepit* (cioè Alfonso I.) *quo Herculem grandiorem natu filium, ingenuarum omnium virtutum concursu & multiplici optimarum artium conditione apprime ornatum, pacatæ ditionis heredem & ex eo nepotem, qui avum nomine referebat in spem longæ posteritatis natum,* DUOS*que alios* LEGITIMOS *filios, quos una cum Hercule ex Lucretia Borgia lectissima fœmina sibi uxore suscepit, Hippolytum & Franciscum sibi superstites reliquit.*

Dal confronto di questi due luoghi si vede, se il Girardi tenne i figliuoli di Laura per legittimati col matrimonio seguito

tra lei e'l Duca Alfonſo I. Si vede per qual cagione è ſtata raſa la parola *legitimos*, e ſcambiata in *egregios*: e ſi vede ancora, ſe regge quanto ſi dice nelle Oſſervazioni, cioè, che il Giraldi non diede la *qualità* di baſtardi *ad Alfonſo e ad Alfonſino*. Ora confronteremo il ſecondo luogo, dove egli annovera le due mogli del Duca.

Oſſerv. Cap. LXXXII. pag. 126.

Teſto adulterato nel libro del Giraldi a carte 65.	Teſto legittimo nel libro del Giraldi a carte 65.
Huic Principi egregio *Anna... Ioannis Galeatii Sfortiæ Mediolanenſium Ducis Soror....* nullos illi mares, nullas fœminas reliquit; *Lucretia...* vero *Borgia....., præter eos, quos commemoravimus filios, duos illi Alexandros peperit, quos vivens pater deſideravit: & Eleonoram, quæ divino Spiritu afflata ſe Chriſto perpetua virginitate dicavit, & in Monialium Corporis Chriſti cœnobio etiamnunc vitam ea ſanctitate vivit, ut cum corporis nexu ſoluta, Cœlum, unde venerat, repetierit, cœleſtium Virginum numerum procul dubio ſit auctura.* Ex *Laura* ETIAM *Euſtochia, fœmina, cum forma, tum ſua virtute inſigni jam ſenex filios duos genuit.*	DUAS UXORES *duxit*: PRIOREM *Annam Ioannis Galeatii Sfortiæ, Mediolanenſium Ducis ſororem*: POSTERIOREM *eam, de qua meminimus; Lucretiam Borgiam, quæ præter eos, quos commemoravimus filios, duos illi Alexandros peperit, quos vivens pater deſideravit: & Eleonoram, quæ divino Spiritu afflata, ſe Chriſto perpetua virginitate dicavit; & in Monialium Corporis Chriſti cœnobio etiamnunc vitam ea ſanctitate vivit, ut cum corporis nexu ſoluta, Cœlum, unde venerat, repetierit, cœleſtium Virginum numerum procul dubio ſit auctura. Ex Laura* ETIAM *Euſtochia, fœmina, cum forma, tum ſua virtute inſigni jam ſenex filios duos genuit.*

Que-

Digitized by Google

Quegli, che è ſtato l'artefice di queſta mutilazione così bene ſtudiata, veggendo, che era coſa da non potere sbrigarſene leggermente, non ſolamente ha dovuto penſare a radere le parole vere e legittime del Giraldi, e poi a ſoprapporvene delle nuove; ma di vantaggio troncando e mutilando alcune di quelle, che vi avea laſciate, ha dovuto ſcambiare anche la ſtruttura di eſſe, mettendo nel primo caſo quelle, che erano nel quarto, e riempiendo gli ſpazj raſi con voci inutili, come ſon quelle: *Huic Principi egregio* in vece di *duas uxores duxit, priorem*. E quell'altre *nullos illi mares, nullas fœminas reliquit* in vece di *poſteriorem eam, de qua meminimus*. E quell' *Anna* dove ſi leggea *Annam*, *Soror* dov'era *Sororem*, *Lucretia* dov'era *Lucretiam*. E pure ſenza tanti ſcambiamenti e caſſature, ſe Laura era moglie vera, e non finta, baſtava, che in vece di *Duas* vi aveſſe poſto *Tres* con laſciarvi tutto il reſtante. Ma perchè la coſa era troppo evidente e notoria, l'affetto di colui, che fece la raſura, non ſi arriſchiò apertamente di dare a Laura il nome di *moglie*, ma gli baſtò di levare quel titolo ad Anna e a Lucrezia, affinchè ſe Laura non appariva moglie, non appariſſe nè anche concubina venendo eſcluſa dal numero eſpreſſo delle mogli d'Alfonſo: e così intanto cominciaſſe ad incamminarſi la perſuaſione del ſuo matrimonio col Duca. Or veggaſi, ſe il Giraldi nega a Laura il nome di moglie, e ſe non le dà quello di *concubina*. Veggaſi, ſe *ebbe motivi di laſciar nella penna quel matrimonio*. Veggaſi, ſe dà egli la qualità di baſtardi ad *Alfonſo* e ad *Alfonſino*. Veggaſi finalmente quanto ſia vero quello, che ſi dice nelle Oſſervazioni in quel luogo ſteſſo ove parlaſi del Giraldi: *che la verità a differenza della bugia ſuol avere queſto di buono, che quanto più ſi dibatte, tanto più ſi rende chiara*. Le mutilazioni fatte nel libro del Giraldi ſon manifeſte: e chiunque tiene quell' opera, come io, che ne tengo due copie intere, e tre adulterate, ſe ne può chiarire da sè, perchè o vi troverà la parola *legitimos*,

Oſſerv. Cap. LXXXII. pag. 126.

onde si dichiara, che i figliuoli di Laura non furono legittimati dal matrimonio: o vi troverà le parole DUAS *uxores duxit* con quel che segue, onde ne viene esclusa la terza, cioè Laura: o vi troverà le rasure fatte per dare a Laura, e a'figliuoli le qualità, che non aveano. Io ho detto altre volte, e il posso ben dire anche di nuovo, che gli Autori delle Osservazioni trovando mutilato il loro Codice d'Agnello Ravennate, rinchiuso nella Libreria Estense, affermano di non *saper dire per ordine di chi* auvenisse quella mutilazione. Ma non potrebbe già darsi il caso, che sapessero *per ordine di chi* fosse stata fatta quest'altra mutilazione al Giraldi? Non mi cade già nel pensiero, che ve l'abbiano fatta i Ministri Estensi, e molto meno, che sia auvenuta per ordine de' Duchi, perchè in tal caso ella sarebbe stata fatta con assai maggiore cautela e giudicio o con la ristampa de' fogli, o in qualche altra maniera. Ma piuttosto io son di parere, che qualche affezionato di Laura, e de'figliuoli, ma poco giudicioso ed accorto, ne sia stato l'Autore. Nelle Osservazioni dopo essere stato detto, che il Giraldi *ebbe motivo di lasciar nella penna il matrimonio di Laura*, subito poi lasciati a parte questi pretesi *motivi*, si asserisce, che egli ne'suoi Ecatommiti, o sieno Centonovelle, usa con Laura il *titolario Ducale*, dandole dell'*Illustrissima*, e come *uomo di senno*, mischiandola *con altri Principi insigni*, e dicendo, che *fu congiunta* con Alfonso I. e che questi *con lei stette accoppiato*: che ella era uno *specchio dello stato vedovile*, e che stava *in nera veste* essa, cui *a sè congiunse Alfonso I.* Vi si conclude poscia, che *queste parole non banno bisogno di spiegazione*, *troppo chiaramente attestando il matrimonio*: che in Roma non si ha avuta ragione altre volte *d'allegare il Giraldi*: che in que' *tempi disappassionati erano una cosa pubblica e certa le nozze di Laura*, *quando così ne parla un'autore di tal credito*, com'è il Giraldi: e vi si dicono altre cose sì fatte, le quali per parte altrui io arrossisco in ridire. Erano certamente *una cosa pub-*

Osservaz. Cap. VI. pag. 15.

Osserv. Cap. LXXXII. pag. 126. 127. 128.

pubblica le nozze di Laura, quando egli disse: *hic duas uxores habuit*, non ammettendovi lei per terza, e per conseguente rigettandola a parte, come concubina: egli, *autore di tanto credito, nobile Ferrarese, vivuto sempre nella patria sotto Alfonso I. e che servì per anni parecchi di Segretario ad Ercole II.* Ma se il Giraldi ebbe *motivi di lasciar nella penna il matrimonio* di Laura nel Comentario di Ferrara, e perchè mai non ebbe que' motivi negli Ecatommiti; tanto più poi, se le *nozze erano una cosa pubblica e certa*? Dio buono, scrutatore del vero! Ma dove mai tratta egli Laura da moglie d'Alfonso? Dov'è questo trattamento? Le dà dell'*Illustrissima*, e abbiam veduto, che se le dava quando era indubitatissima concubina, molti anni prima di quel tempo, nel quale si pretende, che fosse sposata da Alfonso: e il semplice e solo titolo d'*Illustrissima* non si dava alle sovrane Duchesse, nè alle Principesse di Ferrara, ma bensì, come a' Duchi, quello d'*Illustrissima ed Eccellentissima*, e quel di *Madama*. Egli dice, che Alfonso a lei stette *accoppiato*, e che se la *congiunse*: e questo non significa altro, che il concubinato. Nè meno il Giraldi la *framischia con altri Principi insigni*, perchè anzi la separa, dedicando a lei la Deca terza delle sue Novelle a parte, e non *mischiandola con altri Principi*: e alcune di esse Deche son dedicate a persone assai inferiori a' Principi, come sono il Cancelliere del Duca di Savoja, il suo Presidente, il Maggiordomo, il Governator di Monteregale, e il primo Segretario del Duca di Ferrara, niuno de' quali era Principe. E se Laura era Principessa, come mai il Giraldi suo vassallo non le diede il titolo d'*Illustrissima ed Eccellentissima*, di *Principessa*, o di *Duchessa*, come ivi lo dà alla Duchessa di Savoja; tanto più, che stampava quel libro fuori dello Stato di Ferrara, in Monteregale, appartenente al Duca di Savoja, dove non avea alcun riguardo di onorar Laura a modo suo.

Ecatommiti to. 1. pag. 487. ediz. di Monteregale dell'anno 1565. presso Lionardo Torrentino.

Ma

IIXC.

Altre prove tratte dal Giraldi contra il matrimonio di Laura, e contra la pretesa legittimità del figliuolo di lei Don Alfonso.

Ma fermiamci anche un poco nel Giraldi, e nel titolario di Laura. Pubblicò egli in Venezia nell'anno 1548. con le ſtampe di Gabbriello Giolito un libro di Rime, intitolato le *Fiamme*, nell'indice delle quali ſi legge il primo verſo di ciaſcun de'Sonetti con l'intitolazione, conforme all'uſanza dallora, e in alcuni ſi vede così ſcritto: *Alla Ill. S. Laura da Eſte*: *Per la Ill. S. Laura da Eſte*: nè mai però vi ſi legge il titolo di *Ducheſſa*, o di *Principeſſa*, come per altro avrebbe dovuto intitolarla il Giraldi quando veramente foſſe ſtata *moglie* del Duca Alfonſo, ed in conſeguenza *Ducheſſa* di Ferrara: e ciò tanto più, che in alcuni Sonetti indirizzati a veri *Principi* e Principeſſe Eſtenſi egli ſempre dà loro il titolo di *Principi*, dicendo: *All'Ill. S. D. Ercole Primog. di Ferrara. Per la creazione dell'Ill. S. Ercole Duca di Ferrara. All'Ill. S. Alfonſo Principe e Primogenito di Ferrara*: e in particolare a donne di Caſa d'Eſte egli ſcrive: *All'Ill. S. Renata Ducheſſa di Ferrara. All'Ill. S. Anna Principeſſa da Eſte* più volte. Dunque ſe Laura era *moglie*, perchè il Giraldi la defrauda del nome di *Ducheſſa*, e anche di *Principeſſa*, il quale dovea reſtarle, ancorchè foſſe vedova, conforme ſi coſtuma, diſtinguendoſi le Principeſſe vedove dalle regnanti? Ma ciò che finiſce di convincere queſta verità, ſi è il trovarſi in quell'indice del Giraldi un Sonetto a Laura ſenza nè anche il titolo d'*Ill.* che può dire *Illuſtriſſima* e *Illuſtre*, ma così: *Per la S. L. E.* cioè *per la Signora Laura Euſtochia*, non potendoſi leggere *Laura Eſtenſe*, mentre egli non dice mai *Eſtenſe*, ma ſempre *da Eſte*. O Laura era *da Eſte*, o era *Euſtochia*. Se era *da Eſte*: dunque il Giraldi dovea chiamarla ſempre *da Eſte*, e darle ſempre il titolo d'*Illuſtriſſima ed Eccellentiſſima*, o almen d'*Illuſtriſſima*, e anche quello di *Ducheſſa*, o almeno di *Principeſſa*, e di *Madama*. Se era *Euſtochia*, dunque non era *Eſtenſe*, nè moglie d'Alfonſo: e però fece bene il Giraldi a non darle il titolo di *Ducheſſa*, nè di *Principeſſa*, nè di *Madama*. Il Giraldi in quel-

la

Digitized by Google

la Lettera, con la quale dedica a Laura la Deca terza delle sue Novelle, la loda per essere *stata esempio di vera pudicizia e di* FEDE COSTANTISSIMA *verso lui*, *mentre piacque al Cielo, che egli con lei si stesse accoppiato*. Se era moglie vera, a che lodarla di *fede costantissima* verso Alfonso? Non era forse obbligata ad essergli fedele? Chi considera bene, vede subito, che questa *fedeltà*, e questo *accoppiamento*, e lo *stato vedovile*, ci riducono a mente altro, che il matrimonio, al quale il Giraldi già si era dichiarato contrario nelle parole clandestinamente cassate dal suo Comentario delle cose di Ferrara, nella cui traduzione fatta da Lodovico Domenichi, quantunque si vegga il primo luogo volgarizzato giusta la rasura, e non secondo il testo originale, leggendovisi *valorosi* in corrispondenza ad *egregios*, e non *legittimi* in corrispondenza a *legitimos*: e benchè anche apparisca notabilmente alterato il vero senso del secondo testo Latino, contuttociò la verità non ha potuto del tutto abolirsi, poichè il testo vien rivoltato in questa guisa: *questo onorato Principe ebbe per* MOGLIE *Anna Sorella di Giovan Galeazzo Sforza Duca di Milano, la quale non gli fece figliuoli nè maschi, nè femmine. Della Lucrezia Borgia, oltra quei figliuoli, che io ho detti, ebbe ancora due Alessandri, che morirono, vivendo il padre; e Leonora, la quale spirata da Dio promise perpetua virginità a Cristo, e vive ancora nel Monistero del Corpo di Cristo con tanta santità, che quando sciolta da questo corpo tornerà al Cielo, ond'ella è venuta, senza alcun dubbio accrescerà il numero delle vergini celesti. Ed essendo già vecchio ebbe due figliuoli di Laura Eustochia, donna bellissima, e molto virtuosa*. Costui non ha voluto rivoltare quel *duas uxores duxit* in *ebbe due mogli*; ma non ha nè anche ardito di dire *ebbe tre mogli*, come però dovea dire, se Laura era la *terza moglie* del Duca Alfonso. Per altro non è maraviglia, che anche il Domenichi abbia cercato d'imbrogliare la verità, perchè egli pure

Pag. 146. 151. ediz. di Venezia dell'anno 1597.

pure fu uno degli adulatori di Laura, pel cui matrimonio viene addotta nelle Osservazioni la sua testimonianza, tratta dal libro della *Nobiltà delle donne*. Ma la sua fede, come notoriamente adulatrice e venale, non conta più di quella dell'Aretino, e si smentisce co'testimonj contrarj, dimestici, e non sospetti.

Osservaz. Cap. XC. pag. 139.

Nobiltà delle Donne pag. 260. ediz. dell'anno 1549. in Venezia presso il Giolito.

IXC.

Alberi genealogici di Casa d'Este pubblicati d'ordine de' Duchi di Ferrara, convincono l'insussistenza del preteso matrimonio di Laura, e l'illegittimità de' figliuoli di lei.

Alle importantissime testimonianze del Giovio e del Giraldi, i quali in opere dove trattavano di proposito e non di passaggio delle mogli, e de' figliuoli d'Alfonso I. e che erano dedicate a' Principi Estensi, legittimi figliuoli del medesimo Duca, non riconobbero Laura per moglie di lui, nè i suoi figliuoli per legittimati dal matrimonio, or qui si dee accoppiare l'Albero della Famiglia Estense divulgato, come si disse, in Ferrara *a' 13. del mese di Novembre dell'anno 1555. per Francesco Rossi* Stampator Ducale *con privilegio della Santità di Nostro Signore Papa Paolo IV. per anni X.* nel qual Albero i bastardi di Casa d'Este sono distinti da' legittimi con una ✢ posta sopra i nomi loro, e vi sono espresse anche le mogli avute da ciaschedun Principe. Ma tra quelle, che vi ebbe Alfonso I. non si vede Laura: e Alfonso ed Alfonsino si veggono distinti da' legittimi per via della ✢. Egli è ben vero, che in qualche esemplare di questo Albero sono state rase con molta diligenza le due croci, che si vedeano sopra i lor nomi; ma chi le ha rase non si è poi accorto, che Laura lor madre non essendo ivi collocata tra le mogli del Duca lor padre, anche senza il distintivo della ✢ essi vengono a rimaner pubblicati per illegittimi. Ma il tutto meglio apparirà mettendosi in questo luogo sotto gli occhi del Lettore le parole stesse dell'Albero.

Alfon-

Digitized by Google

Alfonso.
Duca 3. di Ferrara, Modona, e Reggio, Marchese 27. di Esti, Conte di Rouigo, e di Carpi 1505. MOGL. Anna Sforza, e Lucrezia Borgia.
Alessandro.
Ercole II. Duca di Ferrara, Modana, e Reggio 4. Primo di Ciartres, Prence di Carpi, Marchese 28. di Esti, Conte di Rouigo, e di Gisors 1534. Mo. Renata del Re Lodouico 12. di Francia. 1528.
Ippolito 2. Cardinale 1539.
Alessandro.
Francesco. Marchese di Massa, e della Padula, Conte di Auellino. Moglie Maria di Cardona.
Leonora. Monaca nel Corpo di Cristo.
✠ Alfonso. Signor di Montecchio. Moglie Giulia della Rouere.
✠ Alfonsino. Signor di Castelnouo.

 Quando

Quando pubblicoſſi queſto Albero, cioè XXI. anno dopo morto Alfonſo I. Laura era vivente, Don Alfonſo figliuolo di lei, e padre di Don Ceſare, era pur vivo; e nulladimeno Laura ſi laſciò pubblicare per concubina, ed Alfonſo per baſtardo ſenza farvi alcun richiamo nè al Duca Ercole II. che fece ſtampar quell'Albero, nè a Paolo IV. che avea dato il privilegio per l'impreſſione: ſegno evidentiſſimo, che Laura ſapea di non eſſer mai ſtata ſpoſata, e che Don Alfonſo ſapea di non eſſer mai ſtato legittimato dal Sagramento del Matrimonio, altramente non avrebbono mai ſofferto e taciuto un affronto sì manifeſto. Poco tempo appreſſo alla divulgazion di queſto Albero, cioè intorno a 28. anni dopo la morte d'Alfonſo I. il Conte Girolamo Faleti Miniſtro di Stato della Corte Ducale di Ferrara pubblicò ancor egli la ſua Genealogia Eſtenſe, figurata in una gràn Quercia, da lui compoſta con le fatiche di molti anni; i cui viaggi e ſtudj intrapreſi per tal affare grandemente ſon celebrati nelle Oſſervazioni. Egli dunque il Faleti in quel ſuo Albero intagliato in rame, e dedicato al Duca Alfonſo II. e poi riſtampato da Reinero Reineccio (ma però ſenza la lettera dedicatoria ad Alfonſo II.) annovera le *due* ſole mogli d'Alfonſo I. collocandole amendue inſieme in un ſol luogo ſotto il nome di lui, co' figliuoli nati dalla ſeconda di eſſe mogli. Ma poſcia in diſparte vi colloca i figliuoli illegittimi, nati da lui ſteſſo e da Laura concubina, e non moglie, come ſi vede ne' ſeguenti latercoli, i quali per maggior dilucidazione del vero ſi pongono ſotto gli occhi ſpaſſionati di chi legge.

Oſſerv. Cap. XLVIII. pag. 72.

Helmoldi Chronica Slavorum ad calcem pag. 230.

Alphon-

Alphonsus Montecli Marchio EX Laura Eustochia. Vx. Iulia filia Francisci Mariæ Vrbini Ducis.
Alphonsinus Castrinovi Dominus EX Laura Eustochia. Obijt MDXLVII.
Leonora Monacha in Monasterio Corporis Christi Ferrariæ.
Hippolytus II. S. R. E. Card. Ferrariensis MDXXXIX.
Hercules II. Ferrariæ, Mutinæ, Regij, & Carnutum Dux, Marchio Estensis, & Montis Arguti, Carpor. Princeps, Rhod. & Gisordij Comes Caseronianæ, Feronian. Flaminiæ, Candorum, Baiucarum, Falesiæ, & Cimacli Dom. S.R.E. Capitaneus Gen. ac Henrici II. Galliarum Regis Locumtenens Generalis in Italia. Vxor Renata Ludouici XII. Galliarum Regis f. Obijt 1559.
Franciscus Estensis Massæ Long. Padulæ March. & Co. Auellini. Vxor Maria Cardona.
Alexander obijt MDXIIII
Alexander.
Alphonsus I. Ferrariæ, Mutinæ, Regij Dux, Rhodigij Co. Carporum Princ. Candorum, Baiucarum & Falesiæ: Cimacli, Sermoneti & Bassiani Dom. 1205. VX. Anna f. Galeatij Mariæ Sfortiæ Mediolanen. Ducis, & Lucretia Borgia. Obijt 1534.

 Del

Vedi pag. 216.

Del titolo di *Cimacli dominus* quì dato ad Alfonſo, dianzi ſi è già parlato. Ora dee ſaperſi, che lo ſtile del Faleti non meno, che dell'Autore dell'altro Albero, ſi è di collocare ſotto ciaſcun Principe Eſtenſe tutte le mogli, che ha avute col diſtintivo proprio di VX. cioè *uxor*, ouvero *uxores*, ſecondo il biſogno, che porta d'intendere di una, ouvero di più mogli; ma non così vi pone già le concubine. Però il Reineccio nella ſua edizione di queſto Albero del Faleti ove ſi dinotano le *due* mogli d'Alfonſo I. impropriamente ha ſteſa la voce abbreviata VX. in *uxor*, ladove egli dovea laſciarvela come ſtava, ouvero ſcrivere *uxores*, e non *uxor*. Ognuno capiſce coſa vuol dire il Faleti in non metter Laura con le due mogli ſotto quella voce VX. Certamente dopo la teſtimonianza di quell'Albero dell' anno 1555. documento più grave, più ſolenne ed autentico di queſto del Faleti contra le pretenſioni de' diſcendenti di Laura, non potea mai deſiderarſi, mentre egli fu perſona partecipe degli affari più rilevanti de' Duchi di Ferrara, fu loro Storico, e Genealogiſta, e pubblicò il ſuo Albero ſotto gli auſpicj d'Alfonſo II. con tutta la magnificenza. Con queſta autorità del Faleti, già conſiderata altre volte, va ſpiegato ciò che da altre ſue opere per via di conghietture sforzate deducono i Miniſtri Eſtenſi. Io però non ſaprei per *qual ſegreto fine* (per uſare una fraſe degli Oſſervatori) Elia Reusnero, il qual profeſsò d'aver preſo il ſuo Albero Eſtenſe da quel del Faleti preſſo il Reineccio, a quelle parole EX *Laura* volle aggiungervene del ſuo due altre, le quali non erano nè preſſo il Faleti, nè preſſo il Reineccio; e ſon queſte: *uxore tertia*. L'autorità pubblica de' ſuddetti due Alberi Eſtenſi è ben altra coſa, che le private e naſcoſte Genealogie del Romei, di Fra Paolo da Legnago, del Priſciano II. del Sardi e d'altri sì fatti Scrittori, accennati nelle Oſſervazioni, dove ſi potea ben far di meno di allegare anche il Reusnero, che ha voluto alterare quanto avea ſcritto il Faleti; e che nel rimanente non ha maggior peſo di quel-

Pag. 230.

Teſoro politico to. 3. pag. 45.
Jo. Ludovicus Gothofredus in Archontologia pag. 496.
Oſſerv. C.LXXXVI. pag. 133.
C.LXIX. p. 101.
Opus genealogicum pag. 311. 403.

Oſſervaz. Cap. XCV. pag. 144.
Cap. XCVI. p. 145.
C. XCVII. p. 146.

Digitized by Google

quello, che ne abbia chi egli si è preso a seguire. Il conto poi, che merita il Reusnero, il merita anche l'Enninges e nulla più, come semplice copiatore degli errori altrui. Però a tutti costoro, e ad altri lor pari merita bene di esser preposto Antonio Albizi, il quale nel suo Albero di Casa d'Este annoverando le mogli d'Alfonso I. nè meno egli vi pose Laura.

Theatrum genealogicum to.2. pag.145.

Stemmata Principum Christianorum f. 28. pag.2. edit.IV. Campidonensis anni 1610.

XC.

Eccezioni delle testimonianze pel matrimonio di Laura tratte da Leandro Alberti, da Simon Fornari, da Marco Guazzo, da Andrea Tevet, da Francesco Sansovino, da Gabbriello Simeoni, e da Federigo Scotti.

Ma perchè dalla parte contraria si è fatto sempre gran caso, e si fa tuttavia, dell'autorità di Leandro Alberti, il quale nell'anno 1550. pubblicò in Bologna per mezzo delle stampe d'Anselmo Giaccarelli la sua Descrizione dell'Italia; veggiamo un poco quello, che egli scrive del matrimonio d'Alfonso I. con Laura. Sono queste le sue parole: ESSENDO *morta Lucrezia antidetta*, PIGLIÒ *per moglie Laura Ferrarese di* BASSO LEGNAGGIO, *ma d'*ALTO INGEGNO *e di* GRAN PRUDENZA, DONNA, *dalla quale ne trasse due Alfonsi*. Frate Leandro si lasciò trarre in errore da Simon Fornari, il quale un anno innanzi avea scritto il medesimo con le parole stesse nella sua Sposizione dell'Orlando dell'Ariosto, così dicendo: *finalmente è oscuro, se quando dice: è la compagna è Laura, ei voglia, che sia la* TERZA MOGLIE *d'Alfonso, la quale fu della Città di Ferrara, e quantunque di* BASSA CONDIZIONE, *nondimeno* DONNA *d'*ALTO INGEGNO, *e di* GRAN PRUDENZA. L'Ariosto morì secondo lo stesso Fornari il dì 8. di Luglio dell'anno 1533. cioè 15. mesi prima d'Alfonso I. da cui essendo stata sposata Laura in fin della vita (secondochè or si pretende) come può l'Ariosto nel suo poema, da lui pubblicato assai prima, aver tenuta Laura per *terza moglie d'Alfonso*, se in quel tempo era concubina, e non moglie, anche giusto il parere de' Ministri Ducali? Egli è ancor da notarsi, che il Fornari fu Reggiano, cioè del paese ove era il Castello di Montecchio, Marchesato di Don Alfonso figliuolo di Laura. Oltre a ciò comechè potesse bastar l'auvertire, che queste testimonianze del Fornari e dell'Alberti sono molto posteriori al fatto; nulladimeno io dirò, che per altro verso elle si con-

Descrizion dell'Italia fogl.312. ediz.I.

Sposizione del Furioso to.1. pag.761.

Pag. 30.

convincono d'insussistenza apertissima; poichè entrambi mostrano di supporre, che Laura sia stata sempre moglie d'Alfonso dopo la morte di Lucrezia, accaduta il dì 23. del mese di Giugno dell'anno 1519. e che da tal matrimonio nascessero i due Alfonsi: ladove gli Osservatori accordano, che ei la tenne sempre per concubina fino all'anno 1533. e che i due Alfonsi nacquero bastardi. Onde l'Alberti nella sustanza del fatto discorda da' Ministri Estensi, i quali asseriscono, che Laura fu sposata da Alfonso in fin della vita: e nel suo racconto egli erra in quel modo, col quale ha ivi errato in moltissime altre cose ragionando degli Estensi. Siccome però egli si convince d'errore nel tempo, così perde la fede nel resto, secondo la regola, che *falsus in uno, in ceteris fidem perdit*, addotta espressamente contro all'Alberti dal Parisio, e poi dal Menochio. Io però credo, che essendo egli persona religiosa, si persuadesse di peccare contro alla modestia, affermando, che Laura, allora vivente, fosse stata *concubina* d'Alfonso I. e che perciò dicesse, che ella fu moglie, se pure non vi furono altri fini. All'Alberti noi accoppieremo Marco Guazzo, il quale nella sua Cronaca, stampata la prima volta in Venezia per Francesco Bindoni nell'anno 1553. dice queste parole: *Alfonso I. ebbe tre mogli: l'una fu Anna figliuola di Galeazzo Maria Sforza Duca di Milano, la seconda Lucrezia figliuola di Papa Alessandro VI. della quale ebbe Ercole, Ippolito, Francesco, ed Alessandro, il quale morì l'anno 1519.* L'ULTIMA *fu Laura Ferrarese*, DONNA D'UMIL SANGUE, MA PER PRUDENZA ED INGEGNO MOLTO NOBILE; *e n'ebbe due figliuoli.* FINALMENTE *morì l'ultimo d'Ottobre l'anno 1534. e con quella pompa, che detta abbiamo nelle nostre Storie, fu il suo corpo sepolto nella Chiesa delle Monache del Corpo di Cristo.* Queste sono le intere parole del Guazzo, sulle quali si fa fondamento nelle Osservazioni. Ma dal riscontrar que' termini *donna d'umil sangue, ma per prudenza ed*

Consil.23.num.253. to.1.

Consil.112.num.70. to.2.

Cronaca del Guazzo pag.345. ediz.I.

Osserv.Cap.XXXIX. pag.138.

ed ingegno molto nobile con quegli altri di Leandro Alberti: *di basso legnaggio*, *ma d'alto ingegno*, *e di gran prudenza donna*, si vede subito, che il Guazzo copiò l'Alberti, come l'Alberti avea copiato il Fornari. Però bentosto svanirà ogni forza di tali parole, quando vorrassi riflettere, che il Guazzo nelle sue Storie, dove era il luogo proprio di parlare di tal matrimonio con l'occasione, che descrisse gli ultimi periodi della vita del Duca Alfonso I. non ne fece alcun motto in veruna delle tre edizioni, che di esse Storie ci sono, cioè in quella del 1540. in Venezia presso Niccolò Zoppino, nella seconda del 1549. e nella terza del 1552. amendue presso il Giolito: e nè anche nella Cronaca stessa ove ragiona della sua morte e del suo funerale; onde non senza qualche mistero ha voluto poi parlarne fuori di luogo. E non sarà difficile il discoprirlo da una lettera di Paolo Giovio, scritta a Lelio Torelli, ove si leggono queste parole: *nè pensi V.S. che in questo caso io vada* UCCELLANDO *in forma di Marco Guazzo*, *o d'altri simili* IMBRATTATORI *di carta*, PREMIO *alcuno*. Or ecco la cagione, che mosse il Guazzo a scrivere nella Cronaca, che Laura fu *terza moglie* d'Alfonso I. dappoichè nelle Storie non ne avea ragionato, perchè ignorava tal matrimonio. Ma la cosa era sì chiara, che non ardì scriverlo in luogo proprio. E poi dalle medesime sue parole si trae la falsità del racconto, perchè egli asserisce, che la terza moglie del Duca Alfonso I. fu Laura, dalla quale *ebbe due figliuoli*, e che poi *finalmente* morì. Onde anche costui esclude affatto il concubinato, e suppone, che la sposasse dal bel principio dopo morta Lucrezia Borgia: che i due figliuoli nascessero di legittimo matrimonio; e che il Duca lungo tempo dopo tal matrimonio *finalmente* se ne morisse, ladove per lo contrario nelle Osservazioni si afferma, che i due figliuoli nacquer bastardi, e non di legittimo matrimonio, e che Laura non fu sposata dal Duca innanzi all'ultimo di sua vita. Or di quì si conosca, se il Guazzo *parlava non a caso*,

Lettere volgari pagina 41.

Digitized by Google

a caso, perchè ne avea prese buone informazioni, e se nulla di rilevante ha saputo addurre la parte Romana contra l'insigne autorità d'uno Storico tale, come viene scritto nelle Osservazioni. Andrea Tevet, la cui autorità vien tenuta in gran pregio da' Ministri Estensi, non ha fatto altro, che copiare e tradurre l'Alberti d'Italiano in Francese, e però dice ancor egli: *apres la mort de Lucrece il espousà Laure*. Quindi la sua testimonianza non vale più di quella dell'Alberti, già convinta di falsità. Ma se volessi io valermi dell' autorità del Tevet, avrei ben molto da opporre agli Osservatori. Non sia egli però mai vero, che io mi vaglia di somiglianti Scrittori, quale è il Tevet: *homo nullarum literarum, nullius doctrinæ, nullius judicii, denique ne communis quidem sensus satis particeps: qui per varias Orbis utriusque partes circumlatus, ac deinde historias, scribere aggressus, multis etiam eruditis viris* IMPOSUIT, come di lui stesso afferma Isacco Casaubono: il qual elogio è ben molto diverso da quello, che gli vien fatto nelle Osservazioni. Se poi il Tevet abbia dato a Laura il nome di *moglie* di saputa e approvazione della Duchessa di Nemurs, si può egli comprendere da quanto si è detto di quella Duchessa, la quale pretese d'esser l'ultima di sua Famiglia dopo morta Lucrezia sua sorella Duchessa d'Urbino. Dall'autorità di Francesco Sansovino (nelle Osservazioni è chiamato *Jacopo*) nulla più si ritrae di buono, che dagli altri, in favore del matrimonio di Laura, benchè si dica, che egli afferma, che Alfonso I. *ebbe per sue mogli Anna Sforza, poi Lucrezia Borgia, ed all'ultimo Laura Eustochia Ferrarese*. Le sue proprie parole son queste: *Alfonso I. Duca III. di Ferrara, Cavalier dell'Ordine di San Michele, del quale fu* DONNA *Anna figliuola di Galeazzo Sforza Duca di Milano, e poi Lucrezia figliuola di Papa Alessandro VI. ed all'ultimo Laura Eustochia Ferrarese*. Il Sansovino a bello studio usa il nome di *donna*, che conviene alla *moglie*, e a qualunque altra femmina,

Osserv. C. XXXIX. pag. 138.

Histoire des plus illustres & savans hommes tom. 5. cap. 19. pag. 295. edit. de Paris 1670.

Epist. 586. pag. 656. edit. II. anni 1656.

Vedi pag. 272.

Oss. Cap. LXXXVIII. pag. 137.

Famiglie illustri foglio 368. pag. 2. edizione di Venezia dell'anno 1582.

Digitized by Google

mina, per iscansare in tal guisa il bisogno di darle il nome di *concubina*. Il medesimo riguardo ebbe Gabbriello Simeoni ove scrisse, che Alfonso venuto a morte, *e di Lucrezia lasciati Ercole, Ippolito Cardinale, e Don Francesco: e* DI LAURA *Alfonso e Alfonsino, successe, come primogenito, Ercole nel Ducato*: dalle quali parole non veggo, che il Simeoni abbia creduto, che Laura fosse moglie d'Alfonso: e quando l'avesse creduto, egli si sarebbe molto allontanato dal vero. Voglio dire una parola anche di Federigo Scotti, il quale ne' suoi Consigli stampati nell'anno 1572. suppone, che Alfonso I. pigliasse Laura in moglie *per voto*, esemplificando *in donamentis missis ab Alphonso I. Duce Ferrariæ Dominæ Lauræ*, SECUNDÆ *ejus uxori*, *& filiæ berrettarii*, *ab illo ductæ causa* VOTI IMPLENDI. La *prima* moglie d'Alfonso fu Anna Sforza, la *seconda* Lucrezia Borgia: e lo Scotti assegna questo secondo luogo a Laura. Credono gli Osservatori di salvare un sì grosso error dello Scotti con dire, che *questo era il costume anche in Ferrara*, e che altri così la chiamarono. E ben per questo anche gli altri si rendono in tutto convinti di menzogna qualvolta ne parlano. Che poi Alfonso sposasse Laura *per voto*, chi mai sognò tal cosa? Non certo i Ministri Estensi. E quando mai fece egli tal *voto*? Dopo il Testamento e dopo il Codicillo, in cui la chiama *donna soluta*? Che negli anni seguenti certi Autori dipendenti da lei, da suo figliuolo Don Alfonso, e da suo nipote Don Cesare, l'abbiano detta *moglie*, nulla affatto rilieva, perchè tutti hanno scritto molto tempo dopo già viziata la materia dagl'interessi altrui: e quando ella era viva non hanno voluto spiacere a lei, e a'figliuoli, chiamandola *concubina*. E poi le Cronache e le Storie sono Scritture private, che assumono la fede dagli atti pubblici, e dall'esser loro comunemente creduto nel tempo antico, e non viziato, siccome nota Fernando Vasquio. Quindi non fanno alcuna prova in quelle cose, nelle quali parlano secondo il capriccio di chi le ha

Comentarj lib. 5. pag. 113.

Osserv. C. LXXXIX. pag. 138.

Consilia to. 2. lib. 3. resp. 4. num. 17.

Osser. Cap. LXXXVII. pag. 137. Cap. XCVI. pag. 146.

Osser. Cap. LXXXVII. pag. 135. Cap. LXXXIX. pag. 138.

Illustres Controversiæ to. 1. lib. 2. cap. 84. num. 16. pag. 680. edit. Lugdunensis anni 1599.

Parisius to. 1. consil. 203. num. 235. 253. Menoch. to. 2. consil. 112. num. 68. 69. 70. Abbas C. cum Causam 13. num. 1. v. aut est talis, de probat. Felinus in C. 2. num. 49. v. dummodo ab antiquo de rescript.

scritte, e sono abbandonate dalla fede degli atti pubblici, e contrastate dal consenso universale degli Storici coetanei e indifferenti (come succede nel caso nostro) e dove non apparisce, esser loro stata prestata credenza da' nostri Maggiori: molto meno poi in quelle cose, nelle quali si è tenuto il contrario, come si trae da più insigni Legisti. Or quando mai è stato creduto *per pubblica voce e fama*, che Laura fosse moglie d'Alfonso I.? Forse quando il Giovio scrisse, che egli la tenne sempre, come Amica? Quando il Gelli dedicò a tutti i legittimi figliuoli d'Alfonso il volgarizzamento della Vita di lui, scritta dal Giovio, lasciandovi fuori i nati da Laura, perchè erano illegittimi? Quando il Giraldi distinse i figliuoli legittimi d'Alfonso da' naturali, e scrisse, che egli avea avute *due* mogli sole? Quando nella Stamperia Ducale di Ferrara fu impresso l'Albero di Casa d'Este con privilegio di Paolo IV. e in esso non fu messa Laura tra le mogli di Alfonso I. e i figliuoli di lei furono segnati con la croce, come bastardi? Quando nell'altro Albero del Faleti dedicato ad Alfonso II. non vi comparve Laura tra le mogli d'Alfonso I.? Quando Alfonso II. nelle due Corti di Roma e di Praga procurò, che ne' feudi Pontificj e Imperiali gli succedesse Don Cesare per sanatoria e per indulto, come nato di linea infetta? La *pubblica voce e fama* di tal maritaggio quando mai è stata creduta in Ferrara? Quali mai sono le *attestazioni concordi*, che la sostengono? In tempi dunque non sospetti essendo Laura stata tenuta per concubina, e non mai per moglie, se dopo l'alterazione dell'affare taluni hanno scritto il contrario o per malizia, o per altre cagioni, non si stima, che debbano meritare alcuna credenza, avendo tutti per fini privati scritto, dappoichè Alfonso II. fu scoperto inabile alla generazione; onde si cominciò a viziare questo fatto per la premura, che si ebbe di surrogare in quel Ducato il ramo di Don Alfonso, padre di Don Cesare: la qual cosa fu messa in negozio sotto Pio V. e Gregorio XIII. e fu ideata assai prima.

Osservaz. Cap. CII. pag. 154. Cap. XCVIII. p. 148.

Oltre

XCI.

Esame generale delle testimonianze favorevoli al matrimonio di Laura.

Oltre a tanti atti e fatti pubblici, co'quali si è convinta l'insussistenza del matrimonio di Laura, per considerare a fondo il peso di tutte le testimonianze, che si ammassano per farlo credere, bisogna riflettere, che se elle fossero appoggiate in cosa vera, tutte, o almeno la maggior parte, sarebbono insieme unite e concordi nello specificare il fatto, l'anno, il mese, il giorno, il luogo ed altre circostanze necessarie di esso; ma per lo contrario niuno di quei tanti Autori, che si citano nelle Osservazioni, ha saputo individuare nè tutte, nè alcune delle medesime circostanze. Marcantonio Guarini, il qual fiorì nel secolo XVII. si adduce unico e solo fra tutti quanti gli Autori allegati, ad affermare in certo suo Giornale non istampato, che al matrimonio vi furono *presenti i due Dossi pittori eccellentissimi*. Ma il Guarini non si curò poi di raccontare, come mai egli solo più di cento anni dopo il tempo di questo preteso matrimonio avesse saputo penetrare una particolarità da tutti gli altri ignorata. E quando anche a lui solo fosse stata confidata la deposizione di quei due pittori, sarebbe forse da credersi, che il Duca Alfonso avesse dichiarato a lor soli d'aver contratto quel matrimonio, e che portando egli affetto sì grande a Laura concubina, e a'figliuoli bastardi, e bramando innalzargli a tutto potere, abbia poi trascurato di rendere alquanto più autentica una risoluzione, che potea riuscir loro, e alla madre, sì onorevole e vantaggiosa? Nella splendida Corte del Duca di Ferrara vi mancavano forse altri personaggi fuor de'due Dossi pittori da fare intervenire per testimonj di un atto sì rilevante, che si dovea effettuare, acciocchè fosse pubblico al Mondo e alla posterità, e acciocchè allora si divulgasse e si riconoscesse per vero e legittimo da tutta la Corte Ducale in decoro e giovamento della concubina Laura, e de'figliuoli, nati bastardi, e non già perchè stesse nascosto all'altrui notizia per molti e molti anni, finchè alcuni Rimatori, Genealogisti, Giornalisti, e Novellieri, tutti persone private, cominciassero a divulgarlo? Tac-

Osser. Cap. LXXXVIII. pag. 135.

cio poi, che il Dosso vecchio, uno di que'due pittori, si può creder morto prima del tempo, in cui si pretende contratto il matrimonio, se si fa riflessione alle parole di Giorgio Vasari, ove dice,che fu egli INSINO *all'ultimo di sua vita provisionato dal Duca Alfonso I.* onde se ciò è vero, non potette esser presente al matrimonio contratto posteriormente da Alfonso I. in fin della vita. Oltre a tutte queste cose si può anche riflettere a quattro particolarità. I. che tutti gli Autori citati per verificare il matrimonio di Laura sono persone private, che non hanno scritto per narrare un fatto storico e indubitato, ma per piacere agl'interessati, cioè a Laura, e a' figliuoli. II. che parte di essi Autori sono contemporanei a Laura, e parte assai posteriori. Quelli, che sono contemporanei o hanno parlato con termini equivoci, che non escludono il perpetuo concubinato, nè affermano il matrimonio di Laura, come il Brusantino, il Sansovino, il Simeoni: ouvero se lo affermano espressamente, inciampano in tali errori, che lasciano veder chiara la falsità del racconto, come l'Aretino, il Fornari, l'Alberti, il Guazzo, lo Scotti. III. che gli Autori di molti anni posteriori al fatto, quali sono la maggior parte degli allegati, non meritano alcuna fede, perchè hanno seguita la propria e l'altrui passione dopo viziato l'affare dal veder prossima, o dall'aver già veduta la devoluzione del Ducato di Ferrara, e l'estinzione de'legittimi Principi Estensi. E a tutti i suddetti Scrittori, in tal fatto poco o nulla veridici, prevale di lunga mano la sincera indifferenza di quelli sì Italiani, come stranieri, che non sono stati punto sospetti di parzialità, quali furono Andrea Morosini, Storico della Serenissima Repubblica Veneziana, il Campana e l'Errera, vassalli Austriaci, e il secondo di essi Storico de'tre Monarchi di Spagna, Filippo II. III. e IV. l'Ossat, il Tuano, e il Laboreur, Francesi. IV. che niuno degli Scrittori contemporanei della Corte Ducale ha mai scritto in favore di tal matrimonio; anzi tutti d'accordo lo hanno assolutamente escluso, come il Giovio, il Giraldi, l'Autore dell'Albero.

Vite de' Pittori to. 1. par. 3. pag. 181. ediz. II. di Firenze dell'anno 1568.

bero Estense del 1555. il Faleti, e il Pigna nel tomo secondo non per anco stampato della sua Storia di Casa d'Este: tanto è lontano, che egli favorisca tal matrimonio, come si vorrebbe nelle Osservazioni. Io non credo, che si abbia a dire, che tali Autori scrivessero *dopo la lite mossa, o fossero stipendiati dal Sommo Pontefice, e dipendenti da Roma, come si dice degli altri.* Le sincere ed espresse testimonianze di questi Scrittori presso ogni Giudice spassionato dovranno sempremai anteporsi a qualunque asserzione contraria di persone preoccupate, private, e non contemporanee, le quali hanno seguito il falso romore originato dagli affetti contrarj, e non la verità costante della fama comune, la quale se non è vera, come dice il Petrarca, *longa utique non est. Diuturnitatis fundamentum veritas: ruinosum atque imbecillum mendacium.* E la verità non consistendo in altro, che nell'adeguamento dell'intelletto e della cosa intesa, considerandosi questa, come regola e misura di quello, sarà facile a chichè sia il comprendere qual delle due narrazioni intorno al matrimonio di Laura, sia la verace misura, a cui l'intelletto si adegui nel caso nostro.

Storia MS. di Casa d'Este to.2.
Osservaz. Cap. XCIV. pag. 144.
Cap. LXXXIII. pag. 129.
De remedio fortunæ lib. 2. dial. 130.
S. Thomas Par. I. Quæst. 21. Artic. 2.

XCII.

Contrarietà di pareri intorno alla condizione di Laura.

Si confessa nelle Osservazioni, e vi si adducono molte prove per farlo credere, che Laura fu d'infimi e oscuri natali, come nata da un artigiano di Ferrara, che facea il mestiere del *berrettajo*, e chiamavasi *Francesco Boccacci*, benchè all'uso di somiglianti persone, essendo egli noto per lo soprannome dell'arte sua, fosse chiamato il *berrettajo*. Or veggasi quanta alterazione col girare degli anni e degli affetti ha patita questa verità. Chiamavasi ella con due nomi donneschi, *Laura Eustochio*: e gli Scrittori citati nelle Osservazioni per farla di schiatta nobile, si arrischiarono senza grande stento e con felice riuscita di scambiarle il secondo nome in cognome, chiamandola *Laura Eustochia*; imperciocchè in Ferrara vi fu la nobile famiglia *Eustochia*. E perchè questa famiglia stessa fu detta eziandio de' *Berrettari*, di quì

Osservaz. Cap. LXXX. pag. 124.
Cap. LXXXIII. pag. 128.
Cap. LXC. p. 138.
Cap. XC. p. 140.
Cap. XCVIII. pag. 147.

Digitized by Google

quì si offerse un bel campo di coprire il vil soprannome di *Berrettara*, con cui Laura venìa chiamata dal volgo Ferrarese, a cagion del mestiere del padre. Indi perchè gli Eustochj per certa eredità aggiunsero al proprio cognome quello della nobil famiglia *Dianti*, non vi mancarono di coloro, che scrissero francamente esser Laura di Casa *Dianti*. Sicchè Laura sarebbe stata di quattro famiglie, de' *Boccacci*, degli *Eustochj*, de' *Berrettari*, e de' *Dianti*. Ma quello, che è più notabile, in quel Giornale, che gli Autori delle Osservazioni attribuiscono a Marcantonio Guarini, ella si fa di Casa *Eustochia Dianti*, e nel medesimo tempo figliuola dell'artefice Berrettajo, quasichè la nobil famiglia Dianti esercitasse quell'arte. E questi sono quegli Scrittori autorevoli, veridici, e superiori ad ogni eccezione, i quali attestano, che Laura fu sposata da Alfonso I. Ma il Giovio sopra tutti chiarisce il fatto, poichè egli asserendo, che Alfonso I. prese Laura fanciulla *plebea* per non disonorare le famiglie *Nobili* e *Cittadine* con gli *stupri*, e con gli *adulterj*, con ciò ne assicura, che egli la prese ben per altro, che per isposarla; e che non era nè *Cittadina*, nè *Nobile*: il chè per altro non si contrasta da' Ministri Estensi: ed io lo dico sol perchè si conosca quanta fede si debba a coloro, che la fanno *moglie* vera d'Alfonso I. facendola poi quegli stessi non già nata dal *berrettajo Boccacci*, ma bensì di stirpe nobile, cioè degli *Eustochj*, de' *Berrettari*, e de' *Dianti*: di ciascuna delle quali famiglie ha trattato ultimamente Alfonso Maresta tra quelle di Ferrara, ove per onorar la sua patria, vi mette anco l'Estense: ed allega quegli stessi Scrittori, che si allegano da' Ministri Estensi, mentre egli nel morire lasciogli in legato al Serenissimo Duca di Modana. Ora da tante varietà e discordanze, onde fra loro combattono gli Scrittori favorevoli alla parte contraria narrando una medesima cosa, facilmente da ognuno si può comprendere, se ebbero innanzi a gli occhi la faccia della verità nello scrivere quanto scrissero: e se le testimonianze loro, benchè in gran

Osser. Cap. LXXXVII. pag. 135. Cap. XCIX. p. 150. Cap. CI. pag. 152.

Cap. LXXXVII. pag. 135.

Teatro genealogico delle famiglie nobili Ferraresi to. 3. pag. 31. 94. 211.

gran numero, così alla cieca si debbano accogliere, come veridiche, e da essere preposte alla costanza sincera e concorde di quegli altri Scrittori, i quali in tempo sano scrissero pubblicamente tutto l'opposto.

XCIII.

Nullità delle prove addotte pel matrimonio di Laura, confessata nelle Scritture opposte alla Santa Sede.

Osserv. Cap. LXXX. pag 123.
Cap. LXXXVIII. pag. 137.
C. XCVIII. p. 148.
Cap. LXXXV. pag. 130.
Altra Lettera p. 31. 39.

Voglio concludere questa Parte III. con ricordare, che quantunque gli Autori delle Osservazioni a' loro ingegnosi divisamenti intorno a questo matrimonio di Laura abbiano dato il nome di *ragioni concludenti*; *di luminose testimonianze*; *d'autorità irrefragabili*; *di prove reali*, *fortissime*, *e convincenti*; *di attestazioni concordi e chiare*, insultando poscia in varie guise al Pontefice Clemente VIII. e agli Apologisti di Roma, e della Santa Sede; nulladimeno sì grande è stata la forza del vero, che hanno poi confessato replicatamente di loro libera e spontanea volontà, che tutto questo sì grande apparato non consiste in altro, che in semplici *presunzioni* e *congbietture*, e che *non si sia trovato* SINORA *il ricapito o sia strumento individuale sopra il matrimonio del Duca Alfonso con Donna Laura*: il quale però non si troverà mai, perchè mai non fu scritto, nè vi fu mai occasione di scriverlo. Ma, se tante prove e tante ragioni sono poi tenute per *congbietture* e *presunzioni*, a che tanto romore per riaver non solo Comacchio, ma anche Ferrara in virtù di esse prove e ragioni? A che tante accuse, tante invettive e declamazioni contra il santissimo Pontefice Clemente VIII. ricuperatore di quel Ducato, senon vi è fondamento *individuale* da opporre alla giustizia di essa ricuperazione? Nè punto già serve, che paja a' Ministri Estensi concorrervi *tali e tante prove e* CONGHIETTURE, *per cui si renda evidente* quel matrimonio; perchè le conghietture fallaci, e tratte da' luoghi sospetti nulla vagliono a fronte de' fatti veri, e chiarissimi: nè mai elle dovrebbono mettersi in campo, come fondamenti da spogliare la Chiesa de' suoi Principati, e da caricare d'atroci calunnie i Pontefici, e finalmente i Capi della propria Religione. Oltrachè

il

Menoch. lib.3. præsumpt.1. in princip.
Authent. Maximis. Glossa. Baldus, & alii.
Menoch. Conf. 199. num.47.
Hippolyt. Riminald. Consil.80. num.3.16. inter Matrimonialia Ziletti.
Angelus in Authent. ut liceat matri & aviæ §. quia vero.
Puteus lib.3. decis.8.

il matrimonio essendo un fatto, non si dee presumere, ma provare, come dimostrano i Giureconsulti. Trattandosi poi di matrimonj di Principi, sempre si sono escluse le conghietture, e ricercate le prove concludenti *per instrumenta sive per scripturam*. E nel caso nostro ci è ancor la ragione, perchè non solo le leggi non presumono il matrimonio, ma presumono anzi il contrario, perchè non si suole sposare femmina tale, donde si oscuri lo splendor della Schiatta. Perciò non è maraviglia, se a provare tal matrimonio si ricercano gli strumenti dotali. Nè giova il dire, che in que' tempi anteriori *al Concilio di Trento non si esigeano tante solennità per li matrimonj*, come hanno opposto i vecchi, e i nuovi Ministri Estensi; perchè nè prima, nè dopo il Concilio i matrimonj de' Principi o pubblici, o clandestini, si sono mai fatti a quattr'occhi: ma sempremai *per instrumenta dotalia*, come ordinano le leggi civili, alle quali si ricorre in mancanza delle canoniche. E ciò ben seppe cercar di mostrare il Pigna contra una Scrittura di Alberto Pio Conte di Carpi, mentre per giustificare il nascimento illegittimo di Niccolò III. da Este, scrisse, che Alberto suo padre nell'anno 1393. coll'intervento di Timoteo da Modana Frate Minore, suo Confessore, di Filippo Roberti, di Tommaso degli Obizi, e di Bartolommeo della Mela suoi Consiglieri, prima di morire sposò Isotta sua concubina per legittimare in tal guisa la successione di esso Niccolò suo bastardo: e che di ciò se ne fece strumento. Ora e perchè non dovea fare il medesimo anche Alfonso I. benchè fosse *innanzi al Concilio di Trento*, se Alberto il fece, che fu molto più innanzi al medesimo Concilio di quello, che sia stato il Duca Alfonso I?

Ristretto delle ragioni Estensi pag.6.
Osserv. Cap.XCVIII. pag.148.
Altra Lettera p.31.
Storia di Casa d'Este lib.5. pag.327.

XCIV.

Esame di alcune asserzioni delle Scritture Estensi contra la Santa Sede.

Ma quando pure si avesse voluto sostenere il matrimonio di Laura per altro riguardo, che per detrarre a' Sommi Pontefici, e senza mira di nuocere alla Santa Sede: il che però è malagevole a potersi concedere per essere inseparabili

questi

questi due punti; ciò si sarebbe potuto in certa guisa dissimulare, come dopo la devoluzione si sono dissimulate alcune espressioni inserite in libri stampati in Ferrara, e puntualmente citati da' Ministri Estensi; non essendo mai venuto in mente ad alcuno, che si dovessero un giorno prender per argomenti da opporre alle ragioni indubitate della Chiesa. E certamente i Pontefici in questo fatto hanno mostrata una somma e rara mansuetudine, e moderazione in non lasciar pubblicar con le stampe infinite cose, che avrebbono potuto e potrebbono tuttavia pubblicarsi in tal proposito, contentandosi, che si dicesse quanto bastava alla loro necessaria difesa, senza aver punto bisogno di valersi di quelle sognate *rappresaglie* di Scritture favorevoli agli Estensi, le quali nelle Osservazioni con formole di gran sicurezza si afferma, essere state fatte da' *Ministri Pontificj*; quasichè i fondamenti principali, e le ragioni di Casa d'Este stessero depositate in mano del Canonico Guarini, a cui dicono essere state fatte le *rappresaglie* di quelle Scritture: le quali se per altro fossero state da lui maliziosamente e occultamente ritenute, come contenenti i diritti della Santa Sede, con tutta giustizia gli sarebbono state levate. Ma più giustamente si possono ben dir *rappresaglie* quelle diligenze, che da altri in varj tempi sonosi usate per levar da Ferrara ogni sorta di scritture, e di libri a penna, concernenti sì fatte ragioni della Santa Sede; assegnando eziandio annui stipendj agli eredi di coloro, che ne furono ministri delle *rappresaglie*. Che se le *tante*, le *sì forti*, *reali*, *indubitate* e *concludenti ragioni* della legittimità del padre di Don Cesare, tratte da *tanti egregj e fidati Scrittori*, cioè da alcuni Rimatori, Giornalisti, e Genealogisti appassionati e venduti, e da altra gente privata, che scrisse dappoichè era già cominciato a viziarsi l'affare, e molti e molti anni dopo il tempo, in cui si finge accaduto l'avvenimento, essendone mal informata per motivi proprj d'interesse e di adulazione, oggi si divulgano per argomenti

Osservaz. Cap. CI. pag. 152.

Osserv. Cap. XCVIII. pag. 149.

Tt di

di peso grandissimo, essendosene a tal'effetto tenuto un conto esatto e minutissimo, io non so poi per qual cagione si sieno lasciati smarrire i *ricapiti*, e gli *strumenti* autentici di un fatto così rilevante, a segno tale, che nè i contemporanei, nè i prossimi, nè i seguenti si sieno mai curati di rintracciargli? Diasi fine a questa Parte con ridire, che nell'ultima Investitura, e nella concordia tra Paolo III. ed Ercole II. nell'anno 1539. vi si espresse di dare la nuova infeudazione del Ducato di Ferrara a' discendenti d'Alfonso I. *legitimis & naturalibus per lineam masculinam descendentibus*: le quali parole non furono poste a caso; ma per escludere i non nati di legittimo matrimonio, e per conseguente la linea bastarda d'Alfonso I. conforme attesta Stefano Burone nelle sue note a penna sopra i Comentarj di Luigi Guicciardini, stampati in Anversa nell'anno 1565. dicendo, che il Papa diede nuova Investtura *in persona d'Ercole e d'Ippolito Cardinale, e fu escluso Don Alfonso padre di Don Cesare per venire da linea bastarda*: onde ne segue, che il Duca Ercole dichiarò Alfonso per illegittimo: e perciò a' giorni nostri con poca ventura, e con men di ragione si è tentato di dar nuova vita a questa materia, la quale da sì lungo tempo era già morta. Ora considerino gli animi spassionati, se il Cardinal Rinaldo da Este avea ragione di dire, che il Pontefice *Clemente VIII. era dannato per l'ingiustizia atroce fatta alla Casa sua*, come registra l'Amelotto nelle note alle lettere del Cardinal d'Ossat. Sarebbe egli *dannato*, se avesse rotto il solenne giuramento da lui fatto di osservare la Bolla di Pio V. E quanto giustamente in tutto e per tutto egli operasse nella ricuperazione del Ducato di Ferrara, oltre a tanti e sì gravi Scrittori fin quì addotti, lo mostrano anche Scipione Ammirato, e Pier Mattei. Da tutto questo si vegga ora, se Laura Eustochio Boccacci fu mai sposata dal Duca Alfonso I. se Don Cesare d'Este potea di ragione succedere ad Alfonso II. nel Ducato di Ferrara: se Cle-

Risposte del Conteleri alle Scritture Estensi pag. 46.

Letre 184. pag. 65. to. 2.

Opuscoli to. 2. p. 118. 120.

Histoire d'Henry IV. lib. 2. pag. 272. 273. 274. 275.

Clemente VIII. operò ingiustamente quando volle, che quel Ducato ricadesse alla Chiesa Romana: e se dal Pontefice, che oggi siede, o da altri in auvenire debba mai restare *annullato*, e *rivocato* quello, che nelle Osservazioni si chiama *men giustamente fatto a' tempi d'un altro Clemente*, e se si debba *restituire* alla Serenissima Casa d'Este Ferrara, *Città senza buone ragioni a lei tolta, e detenuta finora*. Ma nel grande sforzo ivi usato in cercar di persuadere al pubblico questo matrimonio per vero con XXVIII. Capi d'Osservazioni, avrassi avuta forse la mira di renderlo almen problematico nella opinione degli uomini a guisa delle quistioni dialettiche. Or dunque, se ciò veramente sia potuto riuscire, si lasci formarne il giudicio a chiunque, dopo aver lette le Carte pubblicate contro alla Santa Sede, e a' Pontefici antichi e moderni, non si terrà a sdegno di leggere ancora le altrui per sincerarsi ad un ora, se il Sommo Pontefice Clemente VIII. fu un uomo ingiusto, un occupatore, un usurpatore e un Tiranno, come ci vien dipinto nelle Scritture Estensi: se a' suoi successori si debba il nome di *detentori* di cose usurpate: se egli si lasciò *spingere a subitanee risoluzioni*: se *precipitò la sentenza* (già maturata in tanti Pontificati): se in questo caso fu uno di que' Pontefici, che non *vanno esenti dal prendere abbagli sì per difetto o infedeltà d'informazioni, e sì per le segrete batterie degli affetti umani*: se egli *contra innocentem Jonathæ filium sententiam dedit*; se s'ingannò *per falsas probationes & attestationes*; e se finalmente si abbia a riputar convenevole, che *a' Prelati della Corte di Roma* si veggano pubblicamente indirizzate Scritture tali, come sono le Osservazioni.

Osservaz. Cap. CV. pag. 161.

Osservaz. Cap. CV. pag. 159. 160.

PARTE QUARTA.

Si ricerca, se veramente il Sommo Pontefice non sia più, che un semplice Vicario ed Esarco Imperiale in tutti i suoi Stati; e se l'Imperadore ne sia il vero Sovrano, come oggi pretendono i Ministri Estensi.

XCV.
Scritture Estensi rivolte contro al dominio temporale della Santa Sede.

GLI Osservatori conoscendo la fragilità de' loro diritti Estensi intorno Comacchio, sono ricorsi a varie parti per mendicarne di più speciosi, particolarmente sforzandosi di provare, che l'Imperadore, come padrone, secondo essi, di tutti gli Stati della Santa Sede, sia il supremo Signore di Comacchio. E di questa loro novella opinione si sono studiati di fare un ampio e strepitoso apparato non solo in fronte, ma in tutto il processo delle loro Osservazioni, talmentechè se si tolgono via i discorsi, che hanno impiegati in questo proposito, e le parole, che si consumano nelle grandezze Estensi, le quali non hanno punto che fare con la materia di Comacchio; poichè non si arriva con esse a provare, che la donazione di quella Città, che si dice fatta ad Ottone da Este nell'anno 854. sia vera, e che il Marchese Almerigo, autore del Testamento scritto nell'anno 948. fosse di Casa d'Este: e poi se si levano quelle parole ancora, le quali s'impiegano in rappresentare per vero il finto matrimonio di Laura; la parte sopra Comacchio, la quale dovea essere la maggiore e la principale, viene ad esser la meno considerabile. Si è già esaminato il mezzo ed il fine delle Osservazioni: ora dunque ne esamineremo il principio. Gli Autori di esse bastantemente si fanno intendere, che non vorrebbono, che la Chiesa godesse dominj temporali. E veramente questo sarebbe il vero modo d'ingrandire la Casa d'Este, riducendo

Osservazioni Cap. I. pag. 34.

cendo

Digitized by Google

cendo la Santa Sede alle sole cose spirituali: e facilmente avranno avute le stesse massime anche tutti quegli altri, i quali di tempo in tempo hanno procurato d'usurparle i suoi fondi. L'Autore della Scrittura stampata in Vienna ancor egli si mostra armato di questo zelo, e ci ricorda *le reti* e lo stato povero degli Apostoli, quasichè questo rimprovero fosse unicamente adattato a' soli Pontefici, e non a tutta la generalità de' Cristiani, tanto Ecclesiastici, che secolari, i quali dovrebbono ridursi tutti senza dominj temporali, quando si dovesse tornare allo stato povero de' nostri maggiori, che indistintamente tutti erano tali. Però oltre al bastare la suprema definizione del Concilio Ecumenico di Costanza in questo proposito del dominio temporal della Chiesa, contra le bestemmie di Vicleffo; il quale apertamente insegnò quanto oggi son vaghi di ridire i Ministri Ducali; per riandare questa materia non voglio entrare, senon in ciò, che porta la pura necessità di correggere i molti errori, ne' quali gli Autori delle Scritture senza bisogno veruno si sono ingolfati per genio d'impugnare l'autorità temporal della Chiesa; facendolo poi con pretesti d'animo tutto pieno di *riverenza*, e *d'amore verso la Santa Sede*. Quindi io non passerò il secolo ottavo di nostra salute, nel qual tempo la Prouvidenza divina dispose, che i Sommi Pontefici avessero il total governo delle Provincie, e delle Città per esser giunti que' tempi, ne' quali esse del tutto esposte alle calamità, ed abbandonate da ogni protezione ed ajuto, furono in guisa tale favorite ne' temporali soccorsi da' proprj Pastori spirituali, che finalmente il pieno governo di esse se ne passò in lor mani.

Risposta pel diritto Imperiale pag. 43.

Concil. to. 12. col. 264. n. 10. col. 265. n. 33. 36. 39.

Osservaz. Cap. II. pag. 5. 6.

XCVI.

Autorità suprema de' Pontefici nelle cose temporali innanzi a' tempi di Pippino.

Anastas. in Constantino pag. 94.

Già è cosa notoria qualmente dappoichè sotto Costantino Pontefice il Popolo Romano si era messo in libertà, non volendo riconoscere l'Imperador Filippico, macchiato d'eresia, Gregorio II. successore di Costantino indefessamente assistendo alle contrade infestate da' Longobardi, fu assalito dall' insi-

insidie di Leone Isaurico Imperadore, perchè difendea il culto delle sagre immagini, contra il quale si era dichiarato Leone. Tutta l'Italia cospirò alla difesa del Papa, e si venne a consiglio di creare un Imperador Cattolico, il che fu impedito da Gregorio per la speranza dell'ammenda di Leone: *compescuit tale consilium Pontifex, sperans conversionem Principis*, come dice Anastasio: donde si vede la grande autorità, che egli vi avea. Soggiunge, che i popoli si auventarono ad alcuni Ministri congiurati contro del Papa; e che l'Esarco di Ravenna Eutichio si unì a Luitprando Rè de' Longobardi a fine di prendere il Pontefice, e Roma stessa: *ut Exarchus Romam subiiceret, & quae pridem de Pontificis persona jussus fuerat, impleret*: donde pure si vede, che Roma in quel tempo non era soggetta all'Esarco Imperiale; altramente non avrebbe egli machinato di soggettarsela. Ma il Rè intenerito dal Papa, che gli andò incontro, depose il maltalento e supplicollo a rappacificarsi con l'Esarco: *obsecravit Pontificem, ut memoratum Exarchum ad pacis concordiam suscipere dignaretur, quod & factum est*. Gregorio III. succeduto al II. con Legazioni, con lettere, e con Sinodi si oppose all'eresia di Leone, il quale infieritosi maggiormente confiscò gli antichissimi patrimonj della Chiesa Romana in Sicilia, e in Calabria. Da esso Pontefice furono fatte fabbricar le mura di Roma, e a Trasimondo Duca di Spoleti egli diede molti danari, *ut cessarent bella & quaestiones*, e affinchè si ricuperasse Gallese, per cui tuttogiorno s'infestava il Ducato Romano; onde finirono le differenze, *& in compage sanctae Reipublicae, atque in corpore Christo dilecti exercitus Romani, annecti praecepit*. L'Anonimo Austrasio, il quale d'ordine di Childebrando Conte proseguì la Cronaca di Fredegario, attesta, che Gregorio III. inviò due Ambascerie a Carlo Martello, Maggiordomo del Reame di Francia; e che si stipulò fra essi un concordato, che Carlo soccorresse i Romani contra l'invasione de' Longobardi,

Anastas. in Gregorio II. pag. 99. 100.

Anastas. in Gregorio III. pag. 106.

di, lasciata a parte l'aderenza all'Imperadore, che non gli soccorrea: e che il Pontefice a lui conferisse la temporale dignità del Patriziato di Roma: *eo pacto patrato*, dice l'Anonimo, *ut a partibus Imperatoris recederet, & Romanorum Consulatum præfato Principi Carolo sanciret*: in pegno di che gli mandò le chiavi della confessione, e le catene di San Pietro con grandi e infiniti regali: *cum muneribus magnis & infinitis*. E in fatti Carlo avea bisogno d'un forte motivo per istaccarsi da' Longobardi, che gli aveano assistito contro a' Saracini. La prima e seconda Lettera del Codice Carolino sono quelle stesse, che Gregorio III. scrisse in questo affare a Carlo Martello, poichè quelle di Gregorio II. e di Zaccheria sono perdute, i quali di ciò trattarono pure con Carlo stesso. Quel *Consolato* era il Patriziato, che importava la suprema Auvocazia e difesa di Roma, posta allora dal Papa sotto la protezione di Carlo Martello, come nota anche il Pagi, il qual vuole, che ciò accadesse nell'anno 741. cioè 60. anni prima, che la dignità Imperiale in Occidente fosse da Leone III. surrogata a quella del Patriziato in persona di Carlo Magno, nipote del Martello. Questi son fatti notorj, inseriti nel Codice Carolino, e negli scritti di Anastasio, Bibliotecario della Santa Sede, il più dotto Autore di quell'età, prossimo a tali auvenimenti, e confidente de' Principi Carolini, a uno de' quali, cioè a Carlo Calvo, egli dedicò le versioni della Gerarchia di San Dionigi, detto l'Areopagita, e del Concilio VII. generale; e che inoltre da Lodovico II. fu spedito per suo Ambasciadore in Costantinopoli. Simili passi, fatti da Gregorio III. mostrano, che in lui fosse l'autorità assoluta di poter fargli indipendentemente da altri, e in particolare da' Greci. Zaccheria successor di Gregorio III. strettosi in lega con Trasimondo sopraccennato per ricuperar quattro Città usurpate al Ducato Romano dal Rè Luitprando, che furono Amelia, Orte, Bomarzo, e Blera, in tempo che un tale Stefano era Patrizio e Duca, cioè difensore e governatore di Roma, si espose

Gregorii Turonensis opera editionis Ruinarti ad calcem pagina 680. cap. 110.

Paulus Diaconus de Gestis Langobard. lib. 5. cap. 53. 54.

Anastas. in Stephano II. pag. 119.

Anno 740. §. 4. 5.

Anastas. in Zachar. pag. 107. 108. 109. 110. 112.

espose ad ogni rischio *pro salute populi Romani*: spedì un Ambasceria a Luitprando, riducendolo a restituire le quattro Città: *cujus sancti viri admonitionibus inclinatus, prænominatas quatuor, quas a Ducatu Romano abstulerat Civitates, reddere promisit*: e il Papa fece, che le truppe Romane si unissero a quelle di Luitprando contra il Duca di Spoleti. Indi il Pontefice stesso andò ad abboccarsi col Rè a Narni per ridurlo all'effettiva restituzione delle quattro Città: onde per pubblico strumento *eidem sancto cum eorum habitatoribus redonavit viro, quas & per donationem firmavit*: e di più restituì ancora il patrimonio di Sabina, usurpato trent'anni addietro, oltre a Narni, Osimo, Ancona: *& pacem cum Ducatu Romano ipse Rex in viginti confirmavit annos*, e restituì al Papa, *& redonavit Pontifici*, i prigionieri, che tenea. E la consegna delle Città non fu solamente in iscritto, ma in fatto, avendo il Rè mandati i suoi Ministri, *qui eidem sancto viro usque ad prædictas Civitates, obsequium facerent, easdemque Civitates cum suis habitatoribus* TRADERENT, *quod &* FACTUM EST. Così Zaccheria tornò vittorioso a Roma: *& sic regressus est, Deo propitio, cum victoriæ palma in hanc urbem Romam*. Avendo poscia il Rè Luitprando minacciato d'assalir l'Esarcato, Eutichio Esarco, Giovanni Arcivescovo, e il popolo di Ravenna con le Città dell'Emilia ricorsero al Papa, *ut pro eorum curreret liberatione*; onde egli con una ambasceria, e con danari tentò di rimoverne Luitprando, e di far, che restituisse Cesena. Ma veggendolo ostinato, si partì di Roma, lasciando al governo di essa Stefano Patrizio e Duca: *relicta Romana urbe jam dicto Stephano Patricio & Duci* AD GUBERNANDUM; e giunto a Ravenna, di là se ne passò a Pavia, dove ottenne dal Rè tutto quello, che dimandava. Succedutogli poscia Rachisio Duca del Friuli, questi fece col Papa una pace di vent'anni: *usque ad viginti annorum spacium inita pace*.

Tutti

XCVII.

Stefano II. oppresso da' Longobardi chiede indarno il soccorso de' Greci.

Anastas. in Steph. II. pag. 116. 117. 118.

Tutti gli accennati particolari ci rappresentano il Pontefice per Signore, e Signore di grande autorità temporale, di che ne abbiamo un argomento ancora dall'aver fatto desister Rachisio dall'assedio di Perugia: dove questi avendo risoluto di farsi Monaco di Montecasino, e succedutogli nel Reame Aistulfo il fratello, Stefano II. successore di Zaccheria gli spedì i suoi Legati *ad pacis ordinandum atque confirmandum fœdera*: e la pace si fece per 40. anni. Ma dopo quattro mesi soli Aistulfo divenuto spergiuro, fece molti oltraggi a Papa Stefano, e a'Romani, vago di soggettarsegli, *& suæ jurisdictioni Civitatem hanc Romanam vel subjacentia ei Castra subdere indignanter asserebat*. Il Papa gli spedì Ambasciadori con ricchi doni per ridurlo a trattati di pace: *postulans pacis fœdera*: al che egli non dando orecchio, e sprezzando ogni partito, fu cagione, che il Pontefice risolvesse di spedire in Costantinopoli per chieder soccorso all'Imperadore, come avea fatto più volte: *juxta quod ei* SÆPIUS *scripserat*. Ma tornata fallace ogni speranza, il Papa veggendosi abbandonato da' Greci, convocò i Romani, e in una processione, portata a piè scalzi l'immagine del Salvatore dal Laterano a Santa Maria Maggiore, e affisso ad una croce lo strumento originale della pace, rotta allora da Aistulfo: *connectensque adorandæ cruci Dei nostri* PACTUM *illud, quod nefandus Rex Langobardorum disrupit*, invocò la divina misericordia. Sin quì noi veggiamo, che Papa Stefano II. non meno, che i due Gregorj, e Zaccheria, suoi precessori, operò da *padre e Signore spirituale e temporale prima, che Pippino facesse la donazione*, il che agli Autori delle Osservazioni è paruto strano, che si sia detto nella precedente Scrittura. E di vero l'inviare ambascerie, lo stipulare strumenti di pace, lo spedir gente in soccorso, il maneggiare i trattati, e gli accordi, forse non sono tutti atti di Signor temporale? Noi abbiamo veduto, che sotto questi quattro Pontefici in Roma non ci ha avuto che fare l'Imperadore, e

Osservaz. Cap. II. pag. 5. 7.

Vu pure

pure i Miniſtri Eſtenſi francamente aſſeriſcono, che *le Storie aſſicurano, che Roma fu ſottopoſta agl'Imperadori Greci, finchè ſuccedettero le novità de'tempi di Pippino*. Ma quali ſono queſte *Storie*? Chi il dice? In vece di parlar così in aria, aſſai meglio ſarebbe il provare. Il dice forſe Girolamo Roſſi, da eſſi accoppiato con Anaſtaſio, quaſichè foſſero entrambi di pari autorità, uno ſcrittore del ſecolo XVI. e l'altro del IX? Nè, a parer mio, avrebbono dovuto metterci avanti le oppreſſioni lagrimevoli praticate dagli Eſarchi in Roma contra i Sommi Pontefici, i quali ſempremai ſe ne querelarono altamente, come ſi può vedere ſino anche ne' Regiſtri di San Gregorio. Imperciocchè le tirannie loro non ſono da ricordarſi, come diritti e giuſte ragioni, da chi ha debito particolare di deteſtarle, e da chi affettatamente di quando in quando ci oſtenta la propria *riverenza ed amore verſo la Santa Sede*; ſe però non ſi favella in tal guiſa nelle Oſſervazioni per altro fine, giacchè le ſtrane propoſizioni, che vi ſi lanciano contro alla medeſima Santa Sede, ci rendono ben manifeſta la qualità de' ſentimenti di chi le ha ſcritte. Giovanni Morino, uomo ſtraniere, nella ſua Storia dell'origine e del proceſſo della Sovranità temporale della Santa Sede, quantunque batta ogni ſtrada per far apparire, che tutto il dominio Pontificio foſſe dono de'Rè Franchi, nulladimeno ha pur confeſſato ancor egli dietro alla ſcorta d'Anaſtaſio, che Aiſtulfo tentò di ſoggettare alla ſua nazione la Sede Apoſtolica con tutta l'Italia: che ad eſeguirlo vedea neceſſaria la ruina degli Eſarchi di Ravenna per torre a' Romani ogni ſperanza d'ajuto d'Italia, e d'oltramare: che le forze dell'Impero eran sì deboli, che gli Eſarchi non ſi difendeano più contra i Longobardi, ſenon per l'interceſſione de' Papi. Che Zaccheria liberogli due volte dall'armi di Luitprando, e una da quelle di Rachiſio, talchè Aiſtulfo non potette uſurpar l'Eſarcato ſenza farſi nemico del Papa: e che Aiſtulfo ſteſſo avea gran ragione d'onorare i Papi, ma che per lo contrario

Oſſervaz. Cap. II. pag. 5.

Grandeur temporelle de l'Egliſe par. III. cap. XV. pag. 565.

trario tentò di ruinargli. Quindi anche Luigi Tommassino del medesimo Ordine, e della nazione stessa del Morino, considerati i fatti de' due Gregorj, di Zaccheria, e di Stefano, così ragiona: *dilucidum heic est, plane penes Papam fuisse summam administrationem Romæ & Exarchatus: ipsum pacis fœdera sanxisse, bellis obviasse; urbes defendisse ac recuperasse; hostes populsasse; auctoritate apud Imperatorem & Reges circumjacentes plurimum valuisse. Ita jam* RE, *nedum nomine, Principatus penes illum erat, moderante his omnibus numinis providentia inter tantas bellorum tempestates.* Or si vegga, se questo insigne Scrittore tiene ancor egli, che *l'Esarcato fosse dipendente dalla Sede Apostolica*, il che nella precedente Scrittura si fosse asserito.

Vetus & nova Ecclesiæ disciplina to. 3. lib. 1. cap. 29. §. 7.

Osservaz. Cap. II. pag. 5.

XCVIII.

Stefano II. per liberare l'Esarcato dall'oppressione de' Longobardi ricorre a Pippino, con cui vi stipula una lega.

Ma udiamone prove maggiori. Fuggito in Grecia l'Esarco Eutichio, e abbandonate le suddette contrade alla furia de' Longobardi senza alcuna speranza di soccorso, il Papa, come supremo, e per dirlo di nuovo, come *Signore spirituale e temporale*, rivolse il pensiero a soccorrerle: *dum idem sanctissimus vir jam fatum pestiferum Langobardorum Regem, immensis vicibus, innumerabilia tribuens munera, deprecaretur pro gregibus sibi a Deo commissis & perditis ovibus, scilicet pro universo Exarchatu Ravennæ, atque cuncto istius Italiæ provinciæ populo, quos diabolica fraude ipse impius deceperat Rex & possidebat:* e quando vide Aistulfo alieno dal restituir l'usurpato, e vano lo sperarne ajuto d'Oriente: *& dum ab eo* NIHIL *hac de re obtineret, cernens præsertim & ab Imperiali potentia* NULLUM *esse subveniendi auxilium*; determinò allora di fare, come aveano fatto i tre Pontefici suoi precessori, i due Gregorj e Zaccheria, i quali ricorsero a Carlo Martello, *petentes sibi subveniri propter* OPPRESSIONES & INVASIONES, *quas & ipsi in hac Romanorum provincia a nefanda Langobardorum gente perpessi sunt*. Perciò inviato un suo messo occultamente a Pippino, e disposto quel Principe a frapporsi per la pace, e per la resti-

Anastas. in Steph. II. pag. 118.

Anastas. in Steph. II. pag. 120.

tuzione dell'Esarcato, accompagnato da alcuni del Clero, e della nobiltà: *assumens secum Sacerdotes & PROCERES*, portossi a Pavia per chiedere ad Aistulfo *Ravennatium Civitatem & Exarchatum*, e gli altri luoghi REIPUBLICÆ, *quæ ipse vel ejus prædecessores Langobardorum Reges invaserant*; e perchè *dominicas*, *quas abstulerat*, *redderet oves*, *& propria propriis* RESTITUERET. La forza di quella voce *Reipublicæ* fu già da me considerata nella Scrittura di Parma e Piacenza, come dinotante la dipendenza dell'Esarcato dal Ducato Romano. Però ben dice il Tommassino, che *has urbes repetebat Pontifex*, *ut ad Romanum jam Pontificem pertinentes*, *qui* PATREM *illis se &* PATRONUM *spiritualem*, *temporalemque exhibebat jamdiu*: *qui jamdiu regebat & tuebatur*: *qui earum saluti thesauros suos toties impenderat*: *vitam impendere toties præsto fuerat*: *qui Langobardorum tyrannicæ dominationi* TOTIES *subduxerat*: *qui* UNUS *gubernacula tractaverat*, *ex quo Imperatores his se Italiæ curis* PENITUS EXUISSENT. Stefano dunque in quella guisa, che Zaccheria *assumptis aliquantis ex suo Clero &* OPTIMATIBUS, andò a Perugia per far, che Rachisio vi sciogliesse l'assedio, portossi ancor egli a Pavia con un accompagnamento d'Ecclesiastici, e di Cavalieri Romani: *assumens secum Sacerdotes*, PROCERES & EX MILITIÆ OPTIMATIBUS, dove il Rè gli fece intendere, che non gli parlasse di restituir l'Esarcato: *obtestans eum nulla penitus ratione audere verbum illi dicere* PETENDI *Ravennatium Civitatem & Exarchatum*, EI PERTINENTEM, *vel de reliquis* REIPUBLICÆ *locis*. Sicchè il Papa volea la *restituzione* dell'Esarcato non altramente, che come dipendenza di Roma. Ma Stefano intrepidamente gli fece dire in risposta, che non avrebbe mai taciuto di questa materia: *asserens*, *quod nullius trepidationis terrore sileret hujuscemodi* PETENDI *causam*. Un parlar così franco è segno di una gran ragione dal canto del Sommo Pontefice. Gli portò molti doni: *plura illi tribuit munera*:

Vetus & nova Ecclesiæ disciplina to. 3. lib. 1. cap. 29. §. 7.

nera: gli fece istanza, ma indarno, che restituisse le Signorie della Santa Sede, *ut* DOMINICAS, *quas abstulerat* REDDERET *oves*, *&* PROPRIA PROPRIIS RESTITUERET. *Sed nullo modo apud eum hæc impetrare valuit*. Così parla Anastasio, informatissimo di questi affari. Laonde Stefano passato in Francia, e abboccatosi nel palagio regale di Pontigone con Pippino, figliuolo di Carlo Martello, già poco prima col favor del Pontefice Zaccheria innalzato al trono delle Gallie, implorò il suo ajuto, e gli propose una lega per difesa della Sede Apostolica: *deprecatus est*, *ut per pacis* FOEDERA *causam beati Petri & Reipublicæ Romanorum disponeret*, ove è da notarsi quell'accoppiamento *causam beati Petri & Reipublicæ Romanorum*, come interesse di un solo: la qual formola d'unire *San Pietro*, ouvero *la Chiesa Romana* con *la Repubblica* in guisa di un corpo solo e di un sol Principato, è poi molto frequente da quì innanzi presso Anastasio, che più d'ogni altro sapea gli affari, e la polizía della Sede Apostolica. I Capitoli, che si stipularono nella lega, relativamente a' patti conclusi tra Gregorio III. e Carlo Martello, furono, che il Papa dichiarasse Pippino, e i suoi discendenti per difensori e Auvocati della Santa Sede, conferendo loro la sovrana dignità del Patriziato, e che essi fossero tenuti a proteggere e difendere la Santa Sede contra gl'insulti de' Longobardi, e de' Greci, giacchè gl'Imperadori aveano deposta ogni cura e difesa della medesima. Pier de Marca, Scrittore non punto sospetto di esser troppo favorevole alla Santa Sede, afferma, che questa lega fu effettiva e reale con le condizioni e co'patti, che Pippino e i suoi figliuoli fossero intitolati con la dignità di *Patricii Romanorum*; e che da lui si ritogliesse a' Longobardi l'Esarcato, e se ne trasferisse il dominio alla Santa Sede. Ciò egli prova con la Lettera IX. del Codice Carolino, ove Papa Stefano veggendosi rotta la fede dal Rè Aistulfo, ricorda a Pippino le Capitolazioni pattuite in Francia: *dum vestris mellifluis obtu-*

Anastas. in Steph. II. pag. 120. 121.

De Concord. lib. 1. cap. 12. §. 3.

obtutibus præsentati sumus, OMNES CAUSAS *Principis Apostolorum in* VESTRIS MANIBUS *commendavimus*, *quoniam quidem inspirati a Deo*, *aurem* PETITIONIBUS NOSTRIS *accommodare dignati estis*, & *vos* BEATO PETRO POLLICITI ESTIS *ejus* JUSTITIAM *exigere* & DEFENSIONEM *sanctæ Dei Ecclesiæ procurare*. Che Stefano conferisse a Pippino e a' suoi figliuoli la gran dignità del Patriziato, lo dinota il titolo della medesima e d'altre Lettere: *Domnis Excellentissimis Pippino Regi* & *nostro spiritali compatri seu Carolo* & *Carolomanno item Regibus* & UTRISQUE PATRICIIS *Romanorum*, *Stephanus Papa*. Sicchè da questa Lettera abbiamo le Capitolazioni della lega tra la Sede Apostolica, e la Casa Carolina. Il suddetto Pontefice verso il fine della Lettera VI. gentilmente ricorda a Pippino l'onor singolare, che egli avea fatto non solamente alla persona di esso Rè, e de' suoi figliuoli, ma a tutto il suo Reame, riputandolo sopra ogni altro meritevole della dignità del Patriziato, cioè dell' Avvocazia e della protezione della Santa Sede: *quoniam* NULLI ALIO (invece di *alii*) *nisi tantummodo tuæ amantissimæ Excellentiæ vel dulcissimis filiis*, & *cunctæ genti Francorum per Dei præceptionem* & *beati Petri*, *sanctam Dei Ecclesiam* & NOSTRUM *Romanorum Reipublicæ populum* COMMISIMUS PROTEGENDUM.

XCIX.

Dignità del Patriziato conferita da Stefano II. a Pippino e alla sua Schiatta.

Opera Gregorii Turonensis pag.991. editionis Ruinarti.

Annales Mabillonii tomo 2. pag.167.

La funzione di conferire la dignità del Patriziato a questi Principi, si fece da Stefano nella Chiesa di San Dionigi presso Parigi nell'anno 754. e nel medesimo tempo egli unse Pippino in Rè de' Franchi, come si legge in una clausola del Libro di San Gregorio Turonese *de Gloria Confessorum*, scritta in quel medesimo luogo nell'anno seguente 755. il cui originale tuttavia si conserva in Anversa da' Continuatori del Bollando. Però Carlo Magno prima di tutti nell'anno 774. cominciò ad usare il titolo della dignità del Patriziato, che era stata personale in suo avo Carlo Martello, e poi ereditaria in suo padre Pippino. Imperciocchè ladove

ladove in essi era stata onoraria, esso Carlo Magno ne prese il possesso reale: e da indi in poi la inserì fra gli altri suoi titoli ne' suoi diplomi e rescritti: e di essa egli fe sì gran conto, che quantunque ella fosse perpetua, spedì Angilberto Abate a Roma per averne la conferma da Leone III. obbligando egli vicendevolmente la sua fede di difensore e figliuolo della Santa Sede, conforme si trae dalla Lettera LXXXIV. d'Alcuino. Quindi in Roma a istanza d'Adriano I. e poi anche di Leone III. egli comparve in pubblico vestito solennemente dell'abito di Patrizio, come ha osservato il Mabillone. E nel famoso Triclinio del Laterano dal medesimo Leone III. fu fatto dipinger San Pietro in atto di dare a Carlo l'insegne del Patriziato, e a lui il Pallio Pontificale. Carlo nella suddetta Lettera a Leone III. il quale gli avea data parte della sua esaltazione al Pontificato, e della sua volontà per la continuazione della lega, dice d'aver ordinato ad Angilberto *omnia, quæ vel nobis voluntaria, vel vobis necessaria esse videbantur: ut ex collatione mutua conferatis quicquid ad exaltationem sanctæ Dei Ecclesiæ, vel ad stabilitatem honoris vestri, vel ad Patriciatus nostri firmitatem, necessarium intelligeretis. Sicut enim cum beatissimo prædecessore vestro sanctæ paternitatis*, PACTUM *inii; sic cum beatitudine vestra ejusdem fidei & charitatis inviolabile* FOEDUS *statuere desidero, quatenus Apostolicæ Sanctitatis vestræ, divina donante gratia, Sanctorum advocata precibus, me ubique Apostolica benedictio consequatur; & sanctissima Romanæ Ecclesiæ Sedes, Deo donante, nostra semper devotione* DEFENDATUR. Dunque il Patriziato portava seco l'uficio di difender la Chiesa Romana e l'Auvocazia di essa nella guisa, che tutte le altre Chiese erano prouvedute di un *Difensore* e *Protettore*, il qual solea essere il più potente di quel paese dove era la Chiesa. E in Italia ad alcune famiglie, i cui maggiori aveano l'uficio d'Auvocati, con poca mutazione è loro passato in cognome.

Questo

Operum pag. 1613.

Annal. to. 2. pag. 226.

Nicol. Alemannus de Lateranensibus Parietinis pag. 70.

Digitized by Google

Questo titolo fu ritenuto da Carlo Magno finchè Leone III. glielo scambiò in quello d'Imperadore, come si legge negli Annali Laureſamensi: *omisso Patricii nomine, Imperator & Augustus appellatus est*. Ed egli si pregiò talmente di questo uficio, che nel suo Testamento ordinò, che i tre suoi figliuoli tutti insieme lo esercitassero, come aveano fatto suo avo, suo padre ed egli: *super omnia autem jubemus, ut ipsi tres fratres curam &* DEFENSIONEM *Ecclesiarum Sancti Petri simul suscipiant: sicut quondam ab* AVO NOSTRO *Carolo, & beatæ memoriæ* PIPPINO *& a* NOBIS *suscepta est, ut eam cum Dei adjutorio ab hostibus* DEFENDERE *nitantur, &* JUSTITIAM *suam, quantum ad ipsos pertinet & ratio postulaverit, habere faciant*: dal che si vede, che i patti de' Concordati passarono in retaggio con l'assenso d'ambo le parti. Lodovico Pio ordinò similmente a' tre suoi figliuoli, che DEFENSIONEM *Ecclesiæ Sancti Petri simul susciperent*: e Carlo Calvo e Lodovico Re di Germania figliuoli del Pio in certe lor convenzioni, ciascun di lor si riserba l'Auvocazia della Chiesa Romana, purchè da'Papi si continui a mantenergli in tal dignità, divenuta ereditaria nella lor Casa: *mundeburdem autem* (cioè la protezione) *&* DEFENSIONEM *Sanctæ Romanæ Ecclesiæ pariter conservabimus; in hoc, ut Romani Pontifices nobis debitum honorem* (cioè la dignità dell'Auvocazia) *conservent, sicut eorum antecessores nostris antecessoribus conservaverunt*. Di queste cose parlasi a lungo dal Marca, onde non occorre, che io ne ragioni di vantaggio.

Apud Duchesnium to. 2. pag. 251. 90. 328.

Capitularia Francorum to. 2. pag. 208.

De Concord. lib. 1. cap. 12. §. 5.

C.

Pippino accorre in difesa della Santa Sede contra i Longobardi.

Ora tornando a Pippino, egli con giuramento promise a Stefano II. di difender la Chiesa contra i Longobardi: JUREJURANDO *eidem beatissimo Papæ satisfecit, omnibus mandatis ejus & admonitionibus sese totis viribus obedire &, ut illi placitum fuerit, Exarchatum Ravennæ & Reipublicæ jura seu loca* REDDERE *modis omnibus*. Il Tommassino dopo avere ancor egli recitate queste parole, così soggiunge: *nec leviter*

Anast. in Stephano II. pag. 121.

Vetus & nova Ecclesiæ disciplina to. 3. lib. 1. cap. 29. §. 7.

leviter transeunda hæc verba Reipublicæ: jura vel loca, e dimostra, che niuno allora avea maggior diritto nell'Esarcato, che il Papa. Mentre Pippino avea raunato il parlamento in Carisiaco, giunse Carlomanno suo fratello, monaco Benedettino, spintovi da Aistulfo per distorlo dall'impresa di dare ajuto alla causa della Santa Sede: *causæ redemptionis Sanctæ Dei Ecclesiæ & Reipublicæ Romanorum*. Ma Pippino *professus est decertare pro* CAUSA *Sanctæ Dei Ecclesiæ, sicut pridem jam fato beatissimo* SPOPONDERAT *Pontifici*: e prima di far altro, a persuasione del Papa, spedì un ambasceria ad Aistulfo *propter pacis fœdera &* PROPRIETATIS *Sanctæ Dei Ecclesiæ, ac Reipublicæ* RESTITUENDA *jura*. E per non venire all'armi, con offerte ancora di molti doni cercò di ridurlo alla restituzione dell'Esarcato: *atque bis & tertio, juxta sæpefati beatissimi Papæ admonitionem, eum deprecatus est & plura ei pollicitus est munera, ut tantummodo pacifice* PROPRIA RESTITUERET PROPRIIS. Di quì veggasi la mansuetudine Pontificia. Però Aistulfo mostrandosi ostinato, l'esercito di Pippino si mise in marchia, e il Papa a mezzo il viaggio pregò Pippino a spedir nuovamente ad Aistulfo per veder, se potea persuaderlo PROPRIA PROPRIIS REDDERE *absque humani effusione sanguinis*. Il Papa stesso gli scrisse una lettera: *conjurans atque obtestans, ut pacifice, sine ulla sanguinis effusione*, PROPRIA *Sanctæ Dei Ecclesiæ & Reipublicæ Romanorum* REDDERET JURA. Ma egli invece di piegarsi, rimandò indietro fiere minacce al Pontefice, e al Rè, il quale indi a poco passate l'Alpi, fece sì, che con giuramento in iscritto, *affirmavit se illico* REDDITURUM *Civitatem Ravennatium cum aliis diversis Civitatibus*. Ma appena ripassato in Francia Pippino, Aistulfo tornò alle primiere sue ostilità; onde Stefano con nuovo ricorso fece tornar Pippino in Italia, il qual volle, che si eseguisse la restituzione patteggiata, e che Aistulfo *quas prius contempserat, conscriptas in pacti fœdere, redderet Civitates*, le quali egli stesso *se modis omnibus professus est* REDDITURUM: onde in tal guisa:

Anast. in Steph. ano II. pag. 122.

Anast. in Stephano II. pag. 123.

Anast. pag. 124. 125. 126.

denuo confirmato anteriore PACTO, *quod per elapsam octavam indictionem inter partes convenerat*, RESTITUIT *ipsas Civitates prælatas, addens & Castrum, quod cognominatur* COMACLUM. Pippino di tutte queste Città, per le ragioni, che a lui competeano *jure belli*, fece dal canto suo un'ampia donazione in iscritto, *a beato Petro atque a Sancta Romana Ecclesia vel omnibus in perpetuum Pontificibus Apostolicæ Sedis possidendam*. Piero Vescovo Urbevetano, il quale già quattro secoli scrisse le Chiose sopra Anastasio, così parla di questa Donazione di Pippino: *satis large sumitur hic donatio pro restitutione*. In questo strumento, di cui ne diede l'estratto Anastasio, e che tuttavia è in essere, si trova espresso Comacchio, il quale dianzi era in poter d'Aistulfo non men, che Ferrara a lui connessa, come apparisce da quel suo diploma, che già ho nominato nella Parte I.

Glossa MSS. in Anast.

Vedi pag. 92.

CI.

Pippino validamente, e con piena giustizia mette la Santa Sede in possesso delle Provincie tolte alla tirannia de' Longobardi, e prima abbandonate da' Greci.

Osservaz. Cap. II. pag. 7.

Ora non ci vuol molto a comprendere quanto sia egli vero quel, che si dice nelle Osservazioni, cioè: *che Roma fu sottopposta agl'Imperadori Greci, finchè succedettero le novità de' tempi di Pippino*. E che *novità* furono mai queste di Pippino? Meritano il nome di *novità* le usurpazioni d'Aistulfo, e non le restituzioni di Pippino. Come mai Roma era sottopposta agl'Imperadori, se i Papi assai prima di que' tempi, come assoluti padroni, vi stipulavano leghe co' Principi stranieri: vi creavano i *difensori*, conferendo loro la gran dignità del Patriziato: s'interessavano a soccorrere le Città abbandonate dell'Esarcato contra gl'invasori, e ne chiedeano la restituzione per la Sede Apostolica, e per la Repubblica di Roma, alle quali protestavano appartenere il medesimo Esarcato, siccome ben danno a divedere le formole *proprietas: propria propriis restituere: causa beati Petri: oves dominicas: justitias Sancti Petri*; e *jura Sancti Petri*, tante volte inculcate. Che se poi i Messi dell'Imperadore s'ingegnarono supplichevoli di far, che Pippino *Exarchatus Civitates & Castra, Imperiali, tribuens, concederet ditioni*, non si le-

si levan per questo i diritti della Santa Sede, nè si fa, che l'Impero Greco ne fosse padrone: *talis enim supplicatio erat contra populum Romanorum, etenim iste Imperator, non erat filius, sed videbatur Ecclesiæ Romanæ inimicus*, scrive il Vescovo Urbevetano sopra il suddetto luogo d'Anastasio: il qual non dice già, che l'Imperador Greco dimandasse a Pippino, che (siccome dimandava il Papa ad Aistulfo) *restitueret*, ma bensì, che *concederet* a lui quelle Città: e tentò d'ottenerlo a forza di preghiere, e di danari, e non di giuste dimande assistite dalle ragioni: *nimis eum deprecans, atque plura spondens munera*, ladove dal canto del Pontefice si veggono sempre inculcate le ragioni: *jura, proprietates, & justitiæ Sancti Petri*: nè i danari e le preghiere si nominano mai, senon per levare le vessazioni, e per impedire lo spargimento del sangue. Ma ancor oggi i Ministri Estensi non ci sgridano e non cercano essi per tutti i versi, che sia loro dato Comacchio ed anche Ferrara? E per questo forse egli ne segue, che in quelle Città non v'abbia che fare la Santa Sede? Che non abbia ella titoli antichi sopra di esse? Che sieno Città di Casa d'Este, e non della Sede Apostolica? E chi mai troverassi, che sostenga simili proposizioni fuor de' Ministri Estensi, i quali oggi dopo mille anni dachè niuno se n'è accorto, hanno trovato, che gli atti, le restituzioni, e le donazioni di Pippino, e di Carlo Magno furono *nulle, ed invalide*. Appunto nelle Osservazioni si pretende, che la Donazione di Pippino sia stata *invalida*, perchè l'Imperador d'Oriente vi *richiamò* contra la disposizione fattane dal medesimo Pippino. Vi si allega l'inesecuzione di essa Donazione, mentre gl'Imperadori Occidentali non tralasciarono di avervi ed esercitarvi la sovranità loro sopra le Città, e le Provincie enunciate in essa Donazione: e si vuole, che i Pontefici al più, al più in virtù della medesima ne abbiano ricevuta la podestà vicariale di poter governar quegli Stati, e di goderne le rendite, cioè a dire il dominio utile, ma non già il diretto, e il so-

Glossæ MSS. in Anast.

Osserv. Cap. V. pag. 11.

sovrano. Veramente queste scoperte sono affatto nuove, e non più udite da mille anni addietro. Ma sarà egli ben fatto il ponderarle, dividendole in più parti, benchè già se ne fosse parlato nella Parte II. a Capi LXIV. quanto dovrebbe forse bastare. Se gli Osservatori avessero voluto fedelmente esporre lo stato della quistione tal quale fu esposto nella precedente Scrittura, avrebbono auvertito, che Pippino fu chiamato in soccorso del Papa, e de' popoli, perseguitati, nonchè abbandonati dagl'Imperadori prima alla rapacità degli Esarchi, e poi alla tirannia de'Longobardi, nemici della Santa Sede: e avendo essi negato loro qualunque soccorso, benchè più volte richiesto, esso Rè Pippino confederato per via di giuramenti, dispose dal canto suo di quanto levò a'Longobardi, come a lui piacque, cioè a dire secondo gli articoli della lega stipulata col Papa. Ne dispose in favor della Santa Sede, e l'Imperador Greco non gli contestò il diritto di farlo; ma Gregorio suo Segretario solamente v'interpose le preghiere, e le offerte: *nimis eum deprecans, atque plura spondens munera* per impetrare in tal guisa, che riponesse in man sua ciò, che avea tolto a'Longobardi. E quando anche vi avesse *richiamato*, come si afferma nelle Osservazioni senza veruna testimonianza, il suo *richiamo* sarebbe stato nullo ed ingiusto, nè avrebbe meritato, che Pippino lo avesse ascoltato. Imperciocchè i Greci dichiarati apertamente nemici della Santa Sede non men, che di tutta l'Italia, con le minacce di farla apostatare dalla vera Fede, e nell'abbandonarla con tutti i popoli dell'Esarcato senza ajuto alcuno in preda a' nemici, vi decaddero da ogni diritto, che vi avessero potuto avere in queste contrade, da essi lasciate esposte a qualunque occupante, senza intenzione di fare altrui cosa grata: segno evidente, che non ne vollero più esser padroni, e che se ne spogliarono del possesso con l'abbandonarle del tutto in man de'nemici giurati de'popoli dell'Esarcato, e della Santa Sede. Onde l'Impero Greco al tempo di Pippino avea perduta ogni ragio-

Vedi pag. 230.

Vedi pag. 2. 3. 4. 5.

Anastas. in Stephano II. pag. 125.

Pufendorfius de jure naturæ & gentium lib. 4. cap. 6. §. 12.

ragione in Italia pel diritto delle Genti, poichè, secondo l'auvertimento del Grozio, *extra controversiam est, si jus gentium respicimus, quæ hostibus per nos erepta sunt, ea non posse vindicari ab his, qui ante hostes nostros ea possederant, & bello amiserant; quia jus gentium hostes primum dominos fecit dominio externo, deinde nos*. E perciò in caso, che i Greci vi avessero fatto richiamo contra Pippino, si avrebbe potuto dir loro, come fu detto a' Vejenti presso Plutarco, allorchè richiamavano, perchè da' Romani loro fosse restituita Fidena: *id non modo iniquum, sed ridiculum etiam: qui laborantibus & bello pressis auxilium non tulissent, sed opprimi sivissent homines, ut tecta nunc & agros ab aliis reposcerent dominis*. Simili ragioni, le quali in tutto militano nel fatto di Pippino, sono sì giuste, che le veggiamo autenticate nella divina Scrittura, dove Jeste Principe degl'Israeliti si serve appunto delle medesime contra gli Ammoniti, perchè le contrade, che essi pretendeano, erano passate per ragion di guerra da loro agli Ammorrei, e da questi agl'Israeliti. Delle ragioni stesse si valse pure il Re Davide quando tenne per sè quello, che avea tolto agli Amaleciti, e che questi prima aveano levato a'Palestini. Laonde la Santa Sede Apostolica può difendere i titoli delle sue antichissime Signorie co' fatti della divina Scrittura, mentre possiede quello, che da Pippino suo difensore fu tolto a'Longobardi suoi nemici, e che questi poc' anzi aveano tolto a'Greci, nemici e persecutori della medesima Santa Sede: la quale parimente contra chiunque sopra ciò in capo a tanti secoli le move importuna querela, si terrà in pregio di giustificare la legittimità de' suoi titoli rispondendo con le parole stesse di Jefte: *quare tanto tempore nihil super hac repetitione tentastis? Igitur non ego pecco in te, sed tu contra me male agis, indicens mihi bella non justa*. Tal verità riesce di tanto peso, che fu confessata dalla stessa Corte Imperiale di Costantinopoli al tempo di Leon III. il quale avendole chiesto ajuto contra le insidie de' Romani, come narra

De jure belli & pacis lib. 3. cap. 6. §. 7.

In Romulo pag. 33. edit. Paris. an. 1624.

Judicum XI. 23. 24. 27.

1. Regum XXX. 20.

Breviarium historicum pag. 92.
De Gestis Caroli M. apud Duchesnium to. 2. pag. 118.

narra Costantino Manasse, n'ebbe la seguente risposta, riferita dal Monaco di San Gallo, creduto da alcuni Notkero: *ille Papa* REGNUM HABET PER SE *& nostro præstantius. Ipse se per seipsum vindicet de adversariis suis.* Chi parla in tal guisa considera bene il Papa ne' suoi Stati per altro, che per un *Vicario Imperiale*, come gli Osservatori si sforzano di farlo comparire. Ma oltre a ciò, se Pippino mai non ebbe il dominio, nè la sovranità della conquista fatta contra i Longobardi; e se mai non ne dispose per sè stesso, qual ragion vuole, che i Cesari di Lamagna ci possano pretendere? E per qual giusto diritto ne hanno mai potuto disporre investendone altrui? Pippino n'ebbe, o n'esercitò mai egli la Sovranità? Ve la ritenne per sè stesso, ovvero la diede alla Santa Sede, o pure ad altri? Non si può contestare, che egli non venisse a torre dalle mani de' Longobardi l'usurpazione di questa Sovranità: nè si può dire, che egli nè pur vi pensasse a ritenerla per sè medesimo: imperciocchè non ebbe altro disegno, che di soccorrere la Santa Sede, e i suoi popoli, e non già di stabilir sè stesso in Italia. Ora egli non fece la Donazione della Sovranità a' popoli dell'Esarcato, poichè gli sottomise alla Santa Sede. Dunque manifestamente ne viene, che la Sovranità rimase a' Pontefici. E questa spropriazione totale di Pippino vien dinotata con quelle formole rammemorate nel Codice Carolino: *omnia*, *holocaustum*, *sub integritate*: le quali s'intendono sinistramente nelle Osservazioni col dirsi, che questa ultima è usata ne' *contratti più triviali*, *significandosi con essa le pertinenze d'una Città*, *d'un podere*, *d'una casa*; *ma non già la Sovranità del Principe*. Non si è saputo però addurre un solo esempio di que' *contratti triviali*, essendosi abbagliati gli Autori dall'aver letto talvolta *cum integritate*; ma non mai *sub integritate*: della qual formola non solamente si valse Pippino, ma anche Lodovico Pio suo nipote ove disse di confermare a Pasquale Pontefice quanto era stato restituito alla Chiesa da Pippino suo avo,

Vedi pag. 9.
Osservaz. Cap. VI. pag. 12.

avo, cioè in primo luogo *Exarchatum Ravennatensem* SUB INTEGRITATE. Indi *Civitatem Ravennam, Aemiliam &c.* con tutte le lor pertinenze: *cum omnibus finibus, territoriis, atque insulis*: dove si vede, che altra cosa è *sub integritate*, e altra le *pertinenze*. Della medesima frase *sub integritate*, usata ben tre volte da Lodovico Pio, si era servito anche Pippino nel suo diploma, che tuttavia è in essere: e vi spiegò immediatamente il significato di essa, dicendo di donare a Stefano II. l'Esarcato SUB OMNI INTEGRITATE *tibi æternaliter concedimus*, cioè a dire: NULLAM *nobis nostrisque successoribus infra ipsas terminationes* POTESTATEM *reservantes, nisi solummodo, ut orationibus & animæ requie perfruamur*. Laonde quella formola *sub integritate* ha diverso significato da *integriter*, che pure alcune volte si adopera da Pippino, e poi anche si spiega, cioè: SINE *diminutione*, o come in altri diplomi, e *contratti triviali* si legge: *cum integritate*, e anco *in integrum*. Le medesime riflessioni, che si fanno intorno alla Donazione di Pippino, cadono ancora sopra quella di Carlo Magno, essendo l'una relativa all'altra.

CII.

Assoluta indipendenza della Sovranità temporale di Stefano II.

Che Stefano II. fosse Principe sovrano e di Roma, e dell'Esarcato, il fè vedere Desiderio Duca di Toscana, il quale dopo morto Aistulfo, gli chiese ajuto per succedere nel Reame d'Italia, giurando, che gli avrebbe ubbidito in tutto e per tutto, e che gli avrebbe anche restituite le Città, che rimaneano da restituirsi: *beatissimum Pontificem deprecatus est, sibi* AUXILIUM *ferre, quatenus ipsam regalem valeret assumere dignitatem, spondens jurejurando omnem præfati beatissimi Pontificis adimplere voluntatem. Insuper &* REIPUBLICÆ *se* REDDITURUM *professus est Civitates, quæ remanserant; immo & copiosa daturum munera*. A tutto questo egli obbligossi anche in iscritto, onde il Pontefice *cum aliquantis Francis in* AUXILIUM *ipsius Desiderii, sed & plures* EXERCITUS *Romanorum, si necessitas exigeret, in*

Anastasius in Stephano II. pag. 126. 127.

in ejus disposuit occurrere adjutorium. Come poi Desirio fu fatto Rè con l'ajuto del Papa, questi mandò a ricevere le suddette Città, *quas Desiderius* REDDERE *promiserat*: e in particolare UNIVERSUM *Ducatum Ferrariæ* IN INTEGRUM. Che cosa dinotino quelle parole UNIVERSUM *Ducatum Ferrariæ* IN INTEGRUM lo spiega Anastasio, ove dice, che Desiderio si era usurpato *Ducatum Ferrariæ seu Comaclum de Exarchatu Ravennate: quas sanctæ memoriæ Pippinus Rex & ejus filii Carolus & Carolomannus excellentissimi Reges Francorum & Patricii Romanorum Beato Petro concedentes obtulerunt*. Abbiam veduto, che Pippino volle, che si restituisse alla Chiesa e alla Repubblica di Roma *Castrum, quod cognominatur Comaclum*; e ora veggiamo, che Stefano ripiglia UNIVERSUM *Ducatum Ferrariæ* IN INTEGRUM: il qual si vede ben chiaro qualmente abbracciava altro, che la sola Città di Ferrara, cui Aistulfo nel diploma ad Anselmo Abate di Nonantola accoppia a Comacchio in guisa di due Città dipendenti l'una dall'altra, siccome entrambe furono sempre accoppiate da' Papi, e dagl'Imperadori ne' tempi seguenti, secondochè si è dimostrato. In tutti questi fatti il Pontefice si scorge operare assolutamente, e senza podestà *Vicariale*, sognata a' giorni nostri da' Ministri Estensi per fare in tal guisa una leggiadra vendetta della insussistenza scoperta di que' loro *novecento* anni d'Investiture Imperiali sopra Comacchio. Ricercano essi quai titoli *antichi poteano avere sopra Comacchio i Sommi Pontefici*? Io rispondo: assai più forti ed autentici, che non son quelli, che oggi ci hanno essi comunicati dalla parte loro. Vi aveano quei titoli stessi, che aveano in tutto l'Esarcato: e il Tommassino fa vedere quali potettero essere, giacchè i documenti, che in que' tempi serbava la Chiesa Romana, non son tutti pervenuti alle nostre mani. I Papi, dic'egli, operavano con gl'Imperadori ne' secoli precedenti *ad Romanæ Reipublicæ reliquias in Italia tutandas*. Indi succedettero soli in tal cari-

co,

In Hadriano I. pag. 144.

Vedi pag. 92.

Osservaz. Cap. III. pag. 7.

ro, dappoichè gl'Imperadori se ne lavaron le mani, abbandonando queste provincie in preda a' Longobardi: *ecquis jam ambigat*, egli soggiunge, *quin potius & constantius esset Romani Pontificis jus in eas regiones, quam vel Langobardorum Regum, qui eas tamdiu jam depopulabantur: vel Imperatorum, qui earum defensionem & curam tamdiu abjecerant, poterantque earum calamitatum auctores videri, quas pro officio non prævertissent?* Pippino poi vi avea ancora qualche diritto sopra di esse provincie per la ragione della guerra, per le spese fatte, e per li pericoli incontrati nel torle di mano agli usurpatori, e non già agl'Imperadori, i quali da lungo tempo ne erano decaduti per averle abbandonate del tutto. Nel Pontefice e nel popolo Romano erano passate da lungo tempo le antiche ragioni dell'Impero, già spento e mancato in Occidente, avendo egli sempre invigilato alla difesa de' popoli fra le guerre continue, mentre gl'Imperadori non assisteano loro nè con danari, nè con genti; anzi gli perseguitavano per fargli apostatar dalla Religione dopo avergli lasciati in preda alla tirannia degli Esarchi, e de' Longobardi. Laonde con somma ragione conclude il Tommassino: *his æqua lance perpensis jam certissimum est, potuisse Pontificem deposcere, ut eæ Civitates Ecclesiæ & Reipublicæ Romanæ* RESTITUERENTUR; *potuisse & Pippinum non injuria profiteri & præseferre, eo a se dono affici, colique beatum Petrum*. E però Stefano con ragione sollecitava Pippino nella Lettera VI. del Codice Carolino a venire in Italia, *ut Princeps Apostolorum* SUAM *susciperet* JUSTITIAM, nel qual tenore stesso parlò Carlo Magno quando premea Desiderio a restituire le cose occupate alla Chiesa: *quas abstulerat, pacifice Civitates redderet & plenarias parti Romanorum faceret* JUSTITIAS. E quantunque il Pontefice richiedesse la restituzione *Ecclesiæ* ET *Reipublicæ Romanorum*, che erano un corpo solo; nulladimeno Pippino ebbe innanzi gli occhi la sola Santa Sede,

Vetus & nova Ecclesiæ disciplina to. 3. lib. 1. cap. 29. §. 8.

Anastasius in Hadriano I. pag. 152.

Yy per

per la cui gloria avea prese l'armi: *affirmans sub juramento, quod per nullius hominis favorem sese certamini sæpius dedisset, nisi pro* AMORE BEATI PETRI, *& peccatorum venia.* Laonde fece anche la Donazione sua al solo San Pietro: *donationem in scriptis a beato Petro, atque a sancta Romana Ecclesia, vel omnibus* IN PERPETUUM *Pontificibus Apostolicæ Sedis misit possidendam: quæ & usque hactenus in Archivo sanctæ nostræ Ecclesiæ recondita tenetur.* Nè già quindi ne nacque alcun sospetto, gelosia, o differenza nella Repubblica Romana, imperciocchè era già dianzi incorporata con la Chiesa di San Pietro, mentre da molti anni prima essa Repubblica non avea avuto altro capo, che il Pontefice giusta l'auvertimento del Tommassino: *nulli hinc suspicionum fomites, nulli æmulationis aculei in Republica vel Civitate Romana, ut quæ in unum cum Ecclesia beati Petri corpus, jamdiu concrevisset; non alio multis sæculis defensore usa, non alio capite conspicua, quam Pontifice Romano.* Però tanto più gloriosa fu questa restituzione di Pippino a'diritti della Chiesa, e questa sua Donazione di quegli, che vi avea egli acquistati, quanto fu giusta in faccia di tutto il Mondo per tanti e tanti titoli. E mentrechè quelle provincie non erano più dell'Imperadore, doveano essere o di propria ragione, o della Chiesa, o della Repubblica Romana, il che era lo stesso, perchè i Papi nel salvarle e nel difenderle faceano sempre la prima figura: nè i Longobardi si poteano considerare altramente, che come usurpatori, dachè la loro invasione era fresca, e sì violenta e crudele, che non potea ricevere alcuno apparente colore di giusto possesso: *denique donationem illustrat non tam magnitudo doni, quam justitia & æquitas,* conclude il Tommassino: e così troverassi astretto a concludere ogni uomo di senno dopo aver ponderato spassionatamente il sistema politico degli affari, tal quale ci viene egli semplicemente rappresentato nelle memorie di quel tempo, immune da'pregiudicj introdotti poscia ne'secoli posteriori.

Anastas. in Steph. II. pag. 126.

Par-

Digitized by Google

CIII.

Restituzioni fatte alla Santa Sede da'Principi Carolini non fondate in titoli sospetti. Essi non vi ebbero, nè vi esercitarono dominio alto e independente negli Stati della medesima.

Osserv. C.III..IV.V. pag.8. 9. 10. 11.

Parmi, che di quì si possa conoscere quanto poco s'accostino al vero gli Osservatori ove pensano d'annientare le ragioni della Santa Sede in tutti i suoi Stati, non dubitando eziandio di pronunciare, che le suddette *restituzioni* traeano l'origine dalla Donazione di Costantino, che essi ci danno per favolosa; quasichè se tale origine fosse vera, tutti gli Scrittori d'accordo avessero dovuto tacerne, e in particolare Anastasio, che tante e tante volte parla di questa materia per bocca de' Papi, e de' Rè Franchi, usando sempre le formole proprie del *restituire*; ladove il primo a parlare di essa *Donazione*, per quanto io ne sappia, è stato Adone Arcivescovo di Vienna nella sua Cronaca, cento anni dopo questi auvenimenti: e sono di parere alcuni Critici rinomati, essere stato composto quello Strumento per fine totalmente contrario a' vantaggi della Chiesa Romana; tanto è egli lontano, che possa essere stato inventato ne' tempi e nelle occasioni di Stefano II. come s'ingegnano di far credere gli Osservatori. Or veggano essi, se chi compose la precedente Scrittura *non ha saputo mostrare*, che i Rè Franchi *potettero legittimamente spogliare di quegli Stati l' Imperadore*, *il quale reclamava*, *e farne poscia un dono valido alla Chiesa di Roma*, al che essi non acconsentono. Ma non s'auveggono di esser poco zelanti de' vantaggi degl'Imperadori occidentali in toccar questi tasti; imperciocchè se reggessero queste loro novelle proposizioni, ne seguirebbe, che Carlo Magno *invalidamente* avrebbe anche spogliati i Rè Longobardi del loro Reame, e perciò *invalidamente* a' suoi successori ne sarebbe passato il dominio; poichè quelle ragioni stesse, che egli ebbe di restituir l'Esarcato alla Santa Sede, ci l'ebbe ancora di spogliar Desiderio del suo Reame, cioè per dar la pace a' popoli Italiani, barbaramente oppressi e tiranneggiati. E se fosse vera la strana asserzione degli Osservatori, che Carlo Magno *non potea donare ad altri senza il consentimento dell'Imperadore*, come mai avrebbe egli po-

Vedi pag.78.

Osservaz. Cap. V. pag.11.

Osservaz. Cap. IV. pag.10. *Cap.V. pag.12.*

potuto ritenerne per sè la sovranità e il possesso senza il medesimo *consentimento*? Non veggono in qual guisa s'inviluppano fuor d'ogni bisogno, perchè si lasciano condurre ad impugnare le verità indubitate? Ma pretenderanno per avventura, che Carlo Magno avesse dovuto aspettare da Costantinopoli la carta di procura per far la Donazione alla Chiesa; e che avendo egli mancato nelle formalità legali, perciò la Donazione sia invalida; e che altri ne debba esser padrone, persuadendosi forse, che questo nostro Impero Occidentale sia successore ed erede di quello d'Oriente, e non una dignità istituita di pianta nell'anno 800. dal Pontefice Leon III. il quale io non crederei, che avesse voluto collocarla in Carlo Magno, perchè in virtù di essa egli e i suoi successori avessero poi un giorno avuto a pretendere di spogliare la Santa Sede de' suoi dominj. Ma di questa materia si è ragionato quanto bastava nella Scrittura sopra Parma e Piacenza, mentre chi ha scritto anche in quest'altro affare contro alla Santa Sede, ha voluto riandare i tempi di Pippino. Perciò mi rimango ora dal dirne altro. Dico bensì, che gli Osservatori facendo molti sforzi per dare a credere, che Carlo Magno, e i seguenti Imperadori esercitassero, come tali, giurisdizione sovrana e indipendente negli Stati della Santa Sede, sarà egli ben fatto il cercare, se questo veramente sia certo. Già abbiam detto e mostrato, che i Pontefici di loro propria autorità, come Signori di Roma, conferirono la sovrana dignità del Patriziato a' Principi Carolini per esser da loro protetti, e difesi dalle guerre interne ed esterne; il perchè di necessità doveano avervi qualche giurisdizione, la quale però venisse da quel fonte stesso, donde venía la dignità del Patriziato, e dell'Auvocazia della Santa Sede per le convenzioni già pattuite. Pier de Marca (non molto sinceramente allegato da'Ministri Estensi) chiarisce ogni dubbio. Dice egli, che il nome di *Patrizio*, conferito da' Papi a' Rè Franchi, abbracciava due cose. I. la giurisdizione in Roma. II. la pro-

Osservaz. Cap. IV. pag. 10.
De Concord. lib. 1. cap. 12. §. 4.

protezione e difesa, cui aveano giurato di prestare alla Chiesa Romana. Però quella giurisdizione non era già *dominio* Sovrano, in essi originato, come di lor talento scrivono gli Osservatori; ma era semplice autorità ricevuta dal consentimento del Papa: *Patricii nomen duo quædam complectebatur*, dice il Marca, *& jurisdictionem* (non dice *dominium*, come dicono i Ministri Estensi) *qua Reges in Urbe* EX CONSENSU PONTIFICIS *& populi Romani potiebantur*, *& protectionem seu defensionem, quam Romanæ Ecclesiæ polliciti erant*. Non dice, che avessero quella giurisdizione da sè, come sovrani, ma bensì, che l'avessero, come delegata dal Papa: EX CONSENSU *Pontificis*, a cui si aggiunge il popolo Romano, secondo la frase d'Anastasio: *Sanctus Petrus & Respublica Romanorum*. In tutti i Reami vi esercita la giurisdizione qualche Magistrato supremo: nè già per questo l'ha egli da sè, come indipendente e assoluto. E quì se ci bisognasse riandare le varie contraddizioni, nelle quali gli Osservatori s'intralciano per vaghezza d'oppugnare la sovranità della Santa Sede, io ne potrei empiere una Classe intera. Dicono essi, che gl'Imperadori al tempo di Pippino erano tuttavia *i veri padroni dell'Esarcato e di Roma*: e poi di questo dimenticati non già nel fine del libro, ma nella faccia seguente, asseriscono, che i Papi ne aveano il dominio utile, essendone la *podestà* assoluta presso il Senato Romano. Indi immediatamente soggiungono, che Pippino e Carlo Magno ne aveano *la giurisdizione*, e *il dominio*. E poi vengono a dire, che nè l'uno, nè l'altro *potette legittimamente spogliare di quegli Stati l'Imperadore*. Or chi mai potrà accordare somiglianti contrarietà di pareri, i quali combattono fra loro medesimi? Confesso il vero, che nel considerare queste e tante altre cose, le quali si affermano, e si negano nelle Scritture Estensi contro alla Santa Sede, e la franchezza, e il vario artificio usato da chi le ha scritte, io non ho potuto astenermi dal dir fra me stesso quello, che Santo

Osservaz. Cap. III. pag. 9. Cap. IV. pag. 10.

Osservaz. Cap. V. pag. 11.

Operis imperfect. in Julian. lib. 4. cap. 33.

Santo Agostino diceva a Giuliano: *quid explicata implicas & evoluta convolvis, ut ingeniis tardioribus, qualia in hominibus plura sunt, videaris dicere aliquid, cum dicas nihil?* Se l'Imperadore, il Senato, o i Rè Franchi ne fossero i padroni, già l'abbiamo veduto, e maggiormente da quì innanzi l'andremo veggendo. Si legge più oltre, *non avere gl' Imperadori Greci perduto il dominio de' loro Stati in Italia, senon dopo la coronazione Imperiale di Carlo Magno.* E questo si pretende provare con le seguenti parole tronche della Vita d'Adriano I. pubblicata dal Mabillone: *adhuc enim CP. Imperator urbem Romam & nonnulla Italiæ castra sub sua ditione tenebat: quæ post modicum, Carolo coronam Romani Imperii suscipiente, amiserunt.* Per venire a capo del vero bisogna auvertire, che appresso a questa Vita seguono certe formole di lettere, con le quali Adriano partecipa a diversi la sua esaltazione, e vi manca quella dell' Esarco di Ravenna, perchè la Vita fu scritta dopo l'anno 752. in cui essendo stato scacciato Eutichio ultimo Esarco, rimase affatto estinta ogni potestà Imperiale dentro l'Italia: il che solo può far vedere, che dopo il suddetto anno 752. la Corte Imperiale non tenea nell'Italia alcun Magistrato, essendo già spento il maggiore di Ravenna: e perciò tutto era in altrui dominio. Ma basta leggere il testo intero di quella Vita per conoscerlo meglio. L'Autore avea prima scritto, che Adriano veggendo, che il Rè Desiderio devastava le Signorie della Chiesa: *Romanæ Ecclesiæ castra & prædia more antecessorum suorum nimis vastabat*, ricorse perciò a Carlo Magno, il qual venne in ajuto del Papa, nè si fermò finchè non mandò in esilio Desiderio, *resque direptas Hadriano Papæ* RESTITUERET. Indi soggiunge, che prima d'Adriano, cioè sotto Gregorio II. nata in Costantinopoli l'eresia degl'Iconoclasti, il Papa si oppose agli empj editti Imperiali: *adhuc enim CP. Imperator urbem Romam &* NONNULLA *Italiæ castra sub sua*

Osservaz. Cap. V. pag. 11.

Museum Italicum. to. 1. par. 2. pag. 39.

ſua ditione tenebat, quæ poſt modicum, Carolo coronam Romani Imperii ſuſcipiente, amiſerunt. Dice dunque l'Autore, che al tempo di Gregorio II. i Greci ſignoreggiavano tuttavia in Roma e in alcune Città d'Italia, perchè gli Eſarchi, loro Vicarj, ci eſercitavano le tirannie e le violenze; ma poco dopo vi perdettero tutto per l'ereſia loro, per l'abbandonamento fatto di queſte contrade invaſe da'Longobardi, e per aver negato a'Papi ogni ajuto. Le parole *poſt modicum* abbracciano il tempo ſcorſo tra Gregorio II. e Steſano II. benchè l'Autore lo ſtenda impropriamente ſino alla coronazione Imperiale di Carlo Magno, fatta da Leon III. nell'anno 800. perchè queſta finì del tutto di eſcludere i Greci da ogni ſperanza di più riporre il piede in Italia; e perchè poi nella pace ſtipulata in Aquisgrano tra Niceſoro Imperador d'Oriente, Carlo Magno, Leon III. e la Repubblica Veneziana, cedettero i Greci a tutte quelle pretenſioni, che vi aveſſero mai potute avere, come ſi è già diſteſamente moſtrato nella Scrittura ſopra gli affari di Parma e Piacenza. Scriſſero altrevolte i paſſati Miniſtri Eſtenſi (ed è aſſai, che non lo ſcrivano anche i preſenti) che la Donazione di Carlo Magno *non fu aſſoluta e libera*, ma che *fu fatta*, come atteſta il Sigonio, *jure principatu & ditione ſibi retenta*: le quali ultime parole degli Eretici di Francfort, nell'opera del Sigonio ſopra il Reame d'Italia, da eſſi riſtampata nell'anno 1593. furono diſtinte con carattere corſivo, come ſe conteneſſero un gran particolare contro alla Sede Apoſtolica. Ma il Sigonio quantunque ſia Scrittore eccellente, non è già tale, che porti ſeco tanta autorità di farci creder per vero egli ſolo un fatto di nove ſecoli addietro, quando prima di lui non lo ha niun altro aſſerito; anzi dal conſenſo di tutti gli Storici appariſce il contrario. E quì ci va il famoſo aſſioma del Cardinal Baronio: *quod a* RECENTIORI *auctore de rebus* ANTIQUIS *ſine alicujus* VETUSTIORIS *teſtimonio profertur*, CONTEMNITUR. Il medeſimo Sigonio poco innanzi confondendo la Donazione

Riſtretto delle ragioni Eſtenſi pag. 150.

De Regno Italiæ lib. 4. poſt initium.

Annales Eccleſiaſt. to. 1. ann. 1. § 12. edit. II.

De Regno Italiæ lib. 3. prope finem.

ne di Lodovico Pio con la Carolina, avea scritto, che questa fu fatta *salva regia ditione*. E qualche nuovo adulatore senza distinguere, se il Sigonio sia autore antico, o moderno, e se dica il vero, o il falso, vi ha aggiunta qualche cosa di più, cioè, che Carlo Magno nella mentovata Donazione si riserbò il *jus Imperii*, quasichè egli, venuto a liberare la Chiesa Romana dall'oppressione de' Barbari, se l'abbia voluta rendere feudataria; non avvertendo, che quel suo atto fu relativo a quello di Pippino suo padre, il qual pure fu assolutissimo, come si è già mostrato; oltrachè poi esso Carlo fece il suo 26. anni prima, che ricevesse la gran dignità Imperiale da Leon III. e in tempo, che non era altro, che Rè de' Franchi. Si può dunque dire a costoro quello, che Jacopo Gretsero disse al Predicante Francesco Giunio: *quis quæso ante coronationem factam a Leone, Carolum pro Imperatore habuit? Quis Imperatorem nominavit?* Ma quando il Sigonio divulgò quell'opera sua nell'anno 1574. questa materia del dominio temporale della Santa Sede avea già cominciato a viziarsi per gl'interessi de' Principi Estensi, de' quali il Sigonio era vassallo, onde non è maraviglia, che di più egli abbia scritto, che Carlo Magno vi ritenne per sè ancora l'*Emilia*, dove stanno Modana e Reggio: le quali Città dal Laudo di Carlo V. erano state aggiudicate a' suoi Principi. Se però Carlo Magno a sè riserbasse l'*Emilia*, altrove si è già esaminato: e per saperlo basta leggere Anastasio, il Codice Carolino, e la Costituzione di Lodovico Pio. Ma in questa Costituzione, secondochè l'ha pubblicata il Sigonio, s'incontrano ancora certe alterazioni molto sostanziali, e totalmente contrarie al senso naturale di essa, alla sincerità de' Codici indubitati, e degli antichi Scrittori. Tale si è questa: *patrimonia* NOSTRA in vece di VESTRA. Un altra si è la seguente: *ut in* NOSTRO, NOSTRORUMQUE *successorum permaneant jure, principatu, atque ditione*, ladove si dee leggere, *ut in* VESTRO VESTRORUMQUE *&c.* Tale è ancora quest'altra: *neque a nobis, neque a filiis &* *suc-*

Defensio Controversiar. Bellarm. tom. 2. pag. 1208.

De Regno Italiæ lib. 4. post initium.

Ibid. an. 817.

ſucceſſoribus noſtris per quodlibet argumentum ſive machinationem in quacunque parte minuatur NOSTRA *poteſtas*, in vece di VESTRA. Che ſe voleſſe dirſi, che il Sigonio in tutte queſte particolarità così rilevanti non aveſſe errato per altro, che per inauvertenza, io non ſaprei veder poi con qual ragione ſi voleſſero addurre le inauvertenze di uno Storico moderno per diritti fondamentali contro alla Santa Sede.

CIV.

Compimento della reſtituzione fatta da Pippino alla Santa Sede, e uficj dell'Auvocazia conferita alla ſua Schiatta.

Oſſervaz. Cap. III. pag. 10.

Ora non è da traſcurarſi l'auviſo, che nelle Oſſervazioni ci vien dato di leggere *attentamente* la Lettera VIII. del Codice Carolino al §. *quapropter*. Queſta Lettera fu ſcritta da Stefano II. a Pippino dopo morto Aiſtulfo in ringraziamento delle *reſtituzioni* fatte alla Chieſa, e affinchè egli compieſſe tutta intera la reſtituzione di quel, che reſtava. Nel luogo ricordatoci dagli Oſſervatori egli prega Pippino a perſeverare *pro Sanctæ Dei Eccleſiæ perfecta exaltatione & ejus populi deliberatione, & integra ſecuritate: &* PLENARIAM JUSTITIAM *eidem Dei Eccleſiæ tribuere digneris; atque optimum & velocem finem in* CAUSA FAUTORIS TUI *Beati Petri adhibere jubeas, ut* CIVITATES RELIQUAS, *quæ ſub* UNIUS *dominii* DITIONE *erant* CONNEXÆ, *atque* CONSTITUTOS *fines, territoria etiam, loca & ſaltora* IN INTEGRO *matri tuæ ſpiritali Sanctæ Eccleſiæ* RESTITUERE *præcipiatis: ut populus* DEI, *quem a manibus inimicorum* REDEMISTI, *in magna ſecuritate, & delectatione, tuo auxilio adjutus, vivere valeat*. Soggiunge, che Fulrado Abate gli avrebbe rappreſentato, come i vaſſalli della Chieſa non poteano ſuſſiſtere ſenza i poderi, i territorj, e le Città, *quæ ſemper cum eis ſub* UNIUS *dominii ditione erant* CONNEXÆ, cioè della Sede Apoſtolica. Conclude poſcia in ricordargli il giuramento preſtato di rintegrare la Chieſa di tutto l'uſurpato: *ſed magis vere timens Deum*, OMNIA, *quæ Beato Petro* SUB JUREJURANDO *promiſiſti, adimplere jubeas, & ſicut cœpiſti*, PLENARIAM JUSTITIAM *illi impertire*. E che coſa mai ſi ricava dal leggere *attentamente* il luogo accennatoci della Lettera VIII. del

Codice Carolino, che non sia vantaggiosissima alla Santa Sede, e opposta al novello sistema delle Osservazioni? Ma forse vorranno intendere la gran sommessione usata dal Papa verso Pippino per eccitarlo a far quanto si è detto. E che mai da ciò ne può nascere di favorevole agli Estensi nell'affare di Comacchio? Io voglio, che risponda in mia vece un giurato nemico della Chiesa Romana, Claudio Salmasio, il quale scrivendo al Puteano Auvocato del Parlamento di Parigi intorno al Codice Carolino, *le lettere*, dice egli, *pubblicate dal Gretsero, sono piene di simili luoghi, dove per tutto la sommessione del Papa è grandissima; ma, come voi appunto auvertite, questo è alloracbè erano oppressi, altramente si sarebbono ben guardati dal far confessioni così pregiudiciali*. E che? Forse in simili e in minori angustie non si sono umiliati a' Pontefici per ottenere soccorsi, assistenze ed ajuti, non dico già mille anni addietro, ma in tempi a noi vicinissimi, gl'Imperadori stessi, non che altri Principi alquanto inferiori? E chi mai perciò ne ha fatto romore, senon forse chi ha zelo d'ammirare Cristianamente la corrispondenza, che poi n'è venuta a' medesimi Pontefici? Dunque l'accennata Auvocazia in virtù della dignità temporale del Patriziato, conferito a' Principi Carolini da' Papi, e non da altri, gli mise in obbligo di difender la Santa Sede nelle Signorie, e ne' suoi Principati contra qualunque nemico. Quindi per tenere i popoli in fede verso i Pontefici, Carlo Magno vi spediva i suoi Commissarj, e Giudici, conforme si apprende da quel luogo della Lettera LI. del Codice Carolino, che ci hanno recitato gli Osservatori, ove Adriano scrive al medesimo Carlo d'aver mandato a Imola e a Bologna Gregorio Sacellario, *qui Judices earumdem Civitatum ad* NOS *deferre deberet, et* SACRAMENTA IN FIDE *beati Petri* & NOSTRA, *atque Excellentiæ vestræ, a cuncto earum populo susciperet*, donde apparisce, che quel Sacellario era ito a ricevere il giuramento di vassallaggio e di fedeltà in nome del Papa: il qual giuramento in parte si riferiva anche a Carlo,

Lib. 1. epist. 2. pag. 3.

Osservaz. Cap. VI. pag. 13.

lo, come ad Auvocato e Patrizio. Il perchè ancora i Romani giuravano di riconoscere gl'Imperadori Carolini per tali: il che volea dire di non far novità in pregiudicio de' Pontefici, de' quali erano essi Auvocati e Difensori per convenzioni di patti giurati, e discesi poscia in retaggio a tutta la loro schiatta. La medesima dignità del Patriziato, e dell'Auvocazia, fece, che di consenso de' Pontefici e Carlo stesso, e altri suoi successori esercitassero per mezzo de' loro Messi le giudicature nello Stato Ecclesiastico in materie di controversie tra' vassalli della Santa Sede, e i Papi stessi, come se ne hanno degli esempj in cose spettanti alla Badia di Farfa; onde Piero Vescovo Urbevetano, ove parla Anastasio di tal dignità, vi fa questa chiosa: *Defensorem, idest Advocatum & Judicem*: e della voce *Patricius* egli scrive, che *erat maxima judicatura*, data da' Sommi Pontefici. Nella medesima guisa in tutti i Reami e Principati vi sono de' tribunali e de' Giudici, che decidono le cause tra il Principe e i sudditi stessi: ed allora a' Papi era necessario più, che ad ogni altro, il servirsi di questi modi, per esser difesi, e perchè le Città fossero lor mantenute in fedeltà e in sicurezza, non avendo essi nè forze, nè modi da farlo da sè medesimi in quei tempi, ne' quali i governi e le signorie non erano in quel regolato sistema, in cui sono a' giorni nostri. Questa verità fu ottimamente auvertita dal Vescovo Urbevetano con le seguenti parole sopra Anastasio: *non ergo etiam tunc per seipsum Papa regebat hujuscemodi temporalitates, sicut nec Ducatum Romanum: & Ravennatem & similia. Modo vero ponebantur in his Duces & Comites nominales, non reales, quia totum & qualecunque emolumentum inde consurgens, Apostolicæ Cameræ ponebatur. Sed hoc etiam per vices duravit, non continue.*

Gloss. MSS. in vitam Gregorii III. & Stephani IV.

Gloss. MSS. in vitam Hadriani I.

CV.

Altri uficj dell'Auvocazia di Carlo Magno e de' suoi successori verso la Santa Sede.

Le suddette giudicature esercitate da' Messi negli Stati della Chiesa, i quali dagl'Imperadori per volontà e concessione Pontificia si spediano una volta l'anno, affine di ricercare *qualiter singuli Duces, ac Judices populo justitiam faciant*, come

Digitized by Google

come si legge nelle Costituzioni di Ottone I. e d'Arrigo II. in favor della Santa Sede, erano puri diritti dell'Auvocazia, e non di veruna Sovranità Imperiale, come si crede nelle Osservazioni. E se fosse mai necessario il provarlo con gli esempj di altre minori, benchè insigni, Auvocazie, che aveano le medesime prerogative, mi sarebbe facilissimo il produrci gli atti medesimi. Quindi il giuramento, che si legge prestato agl'Imperadori nello Stato della Chiesa, non riguardava altro, che l'osservanza, e il mantenimento de' medesimi diritti Auvocaziali, e non di alcuna Sovranità: e que' Messi Imperiali non operavano nèanche da sè soli; ma insieme con quelli del Papa, come si trae da una Costituzione di Lotario I. Imperadore, inserita nella Collezione del Cardinal Deusdedit, e interamente divulgata da Luca Olstenio. Nel Capo I. di essa, la quale vien recitata anche dal Pagi, e auvertita nelle Osservazioni, forse non si ordina egli, *ut Domno Apostolico justa servetur obedientia seu Ducibus & Iudicibus suis ad justitiam faciendam*? Nel Capo IV. si stabilisce, *ut Missi constituantur a Domno Apostolico & a nobis, qui annuatim nobis renuncient qualiter singuli Duces & Iudices justitiam populo faciant*; e che i richiami andando al Papa, *aut ipse per suos nuncios eosdem emendare faciat, aut nobis* NOTIFICET, *ut legatione a nobis directa emendentur*. Carlo Cointe riduce saviamente tutta questa Costituzione al diritto dell'Auvocazia, chechè in contrario pensi il Pagi per non aver egli ben discussa la materia. Uno degli obblighi dell'Auvocazia era la custodia del Conclave (per valermi di una voce moderna a spiegare una cosa antica) nell'elezione de' Pontefici, affinchè da' Romani non ne fosse fatta violenza, come talvolta accadea. Laonde i Papi stessi cercarono di prouvedervi con obbligare gli elettori a non venire alla creazione, senon erano presenti i Messi Imperiali, che con la loro autorità tenessero in freno i medesimi Romani con impedirne gli scandali: il qual carico di custodire il Conclave da alcu-

Osservaz. Cap. XVI. pag. 29.

Collectio Romana par. 2. pag. 218.

Anno 824. §. 3.

Osservaz. Cap. XIV. pag. 25.

Annales Ecclesiastici Francorum an. 824. §. 21.

Digitized by Google

alcuni secoli addietro è presso una delle principali famiglie Romane. Questo carico ingiunto all'Imperadore, come ad Auvocato della Chiesa, di dovere inviare i suoi Messi per li comizj Pontificj, ebbe origine dopo la morte di Pasquale I. mentre nacque scisma nell' elezione di Eugenio II. che fu l'autore di quel decreto nell'anno 825. *ad vitanda imposterum Comitiorum dissidia*, come riconosce il Pagi, che vi recita la formola del giuramento, il quale da Eugenio stesso e da Lotario, spedito a Roma per tale affare da suo padre Lodovico Pio, fu imposto al Clero e al popolo Romano, non essendosi prima dallora osservato altro stile nell'ordinazione de' Pontefici, senonchè il nuovo Papa spediva i suoi Legati all'Imperadore per confermare i patti antichi, stabiliti co' Principi Carolini sino da' tempi di Carlo Martello. Leone IV. nell'anno 847. confermò il decreto d'Eugenio II. come nota il Pagi, e poi Stefano VI. nell' anno 897. vi fece una nuova conferma addotta da Graziano, secondo pure il riconoscimento del Pagi; e confermollo poi anche nel Concilio Romano, tenuto l'anno seguente alla presenza di Lamberto Augusto; e Giovanni IX. in un'altro di Ravenna, celebrato nell' anno 904. dove espressamente si afferma, che per decreto Pontificio si stima necessaria la presenza de' Messi Cesarei, non già per alcuna ragione o Sovranità Imperiale, ma per volere e determinazione de' Papi, affinchè i Messi *violentiam & scandala in ejus consecratione non permittant fieri*, come si notò nella Parte I. a Capi VIII. Di questo carico Auvocaziale fece menzione l'Imperadore Ottone I. nella sua Costituzione fatta a Giovanni XII. nell'anno 962. la sincerità della quale si stabilisce con le testimonianze di Luitprando, della Cronaca Reicherspergese, e di Graziano; e l'ha difesa ancor quanto basta il Gretsero contra il Goldasto; onde invano gli Osservatori ancor quì con una parentesi ci gittano in mezzo i loro sinistri sospetti dietro alle cavillazioni del Goldasto, e del Conringio, l'uno Calvinista, e l'altro Luterano, i nomi de'

Anno 825. §.29.

Anno 847. §.9.

Dist.33. C.28.
Anno 897. §.4.
Anno 898. §.6.

Apud Baronium anno 904. §.14. Cap.X.
Vedi pag.77.

Luitprand. Hist. lib.6. C.6.
Chron. Reicherspergen. pag.132.
Dist. 65. C.33.
Apologia Baronii pag.409.
Defensio in Goldastum pag.250.
Osservaz. Cap.XVI. pag.29.

de'quali però a bello ſtudio hanno taciuti quì, e in diverſi altri luoghi. Ed è certo un bel combattere contro alla Santa Sede con le armi già fabbricate dagli Scrittori diviſi dalla comunione Romana, e che profeſſano di eſſer nemici giurati non tanto della temporale, quanto della ſpirituale autorità del Sommo Pontefice. Quindi nelle Scritture, alle quali or ſi riſponde, in mancanza di Autori Cattolici, ſi è ſtimato ben fatto allegare oltre al Goldaſto, e al Conringio, anche il Molineo, e l'Aventino, l'eſpreſſe aſſerzioni de'quali contro alla Chieſa Romana, io credo, che i più diſcreti Proteſtanti ſi ſarebbono arroſſiti di addurre, impugnando i diritti Pontificj. Ma tale ſi vede eſſer la coſtumanza de' giorni noſtri, poichè in altre Scritture, che or vanno in giro contro alla Santa Sede, ſi è ricorſo all'autorità eſpreſſa del Limneo, dell'Oldemburgero, del Klockio, e del Brunnemanno: e in altre non ſi è avuto riguardo di ſpogliare delle calunnie antiche e già ricantate gli ſcritti del Morneo, dell'Offmanno e del Baile, per caricarne i Sommi Pontefici; talchè altro non reſta, ſenon di udire, che da'Cattolici contro di loro ſi citi anche Lutero e Calvino. Non credo però, che debba ſembrare ſtrano, ſe in queſti miei fogli io avrò talvolta addotte in favore della Sede Apoſtolica le teſtimonianze de'ſuoi più fieri nemici, come d'Autori graditi, e non ſoſpetti alla parte contraria. Ma è ben meritevole di ſingolare attenzione la buona fede, con la quale nelle Oſſervazioni ſi portano alcune parole tronche del diploma d'Ottone I. per ſalvare la preteſa ſovranità Imperiale negli Stati della Chieſa: *ſalva in omnibus poteſtate noſtra poſterorumque noſtrorum*. Chi ciecamente voleſſe ſtare alla fede e al detto degli Oſſervatori, in virtù di queſte parole tratte dalla Coſtituzione Ottoniana l'Imperadore ſenz'altro ne ſarebbe il Sovrano, e il Papa il Vicario. Ma chi legge il teſto in fonte, ci trova ben altro. Così parla Ottone dopo aver noverate le Città e provincie reſtituite alla Chieſa da Pippino, e da Carlo Magno: *omnia ſupe-*

Oſſerv. Cap. XVIII. pag. 32.
Altra Lettera pag. 6. 7. 9. 10. 12. 20.
Riſpoſta per il diritto Imperiale p. 21. 31.

Oſſervaz. Cap. XVI. pag. 29.

ſuperius nominata ita ad VESTRAM *partem per hoc noſtræ confirmationis* PACTUM *roboramus*, *ut* IN VESTRO PERMANEANT JURE, PRINCIPATU, *atque* DITIONE; *&* NEQUE *a* NOBIS, NEQUE *a ſucceſſoribus* NOSTRIS *per* QUODLIBET *argumentum ſive machinationem in* QUACUNQUE PARTE, *veſtra* POTESTAS MINUATUR, *aut a* VOBIS *inde aliquid* SUBTRAHATUR, *de ſupraſcriptis videlicet provinciis*, *urbibus Civitatibus* (tra le quali è Comacchio) *opidis*, *caſtris*, *viculis*, *inſulis*, *territoriis*, *atque patrimoniis*, *necnon & penſionibus*, *atque cenſibus*. *Itaut neque* NOS *ea facturi ſimus*, *neque quibuslibet*, *ea facere volentibus*, *conſentiamus*. E dove mai è la ſovranità, che ſi riſerba Ottone ſopra gli Stati Eccleſiaſtici? Udiamo ciò che ivi immediatamente da lui ſi ſoggiunge: *ſed potius omnium*, *quæ ſuperius leguntur*, (*ideſt provinciæ*, *Civitates*, *urbes*, *opida*, *caſtra*, *territoria*, *& patrimonia*, *atque inſulæ*, *cenſusque & penſiones*, *ad partem Eccleſiæ beati Petri Apoſtoli*, *atque Pontificum*, *in ſacratiſſima illius Sede reſidentium*) NOS, *in quantum poſſumus*, DEFENSORES *eſſe teſtamur ad hoc*, *ut in illius* DITIONE *ad utendum*, *& fruendum*, *atque diſponendum*, FIRMITER *valeant obtineri*, SALVA *in omnibus* POTESTATE NOSTRA, *& filii* NOSTRI POSTERORUMQUE NOSTRORUM, *ſecundum quod in* PACTO *&* CONSTITUTIONE *ac* PROMISSIONIS *firmitate Eugenii Pontificis*, *ſucceſſorumque illius continetur*. E non finiſce già quì la riſerva d'Ottone, come ſi è cercato di far credere nelle Oſſervazioni, a fine di rappreſentarcela per univerſale; ma in che coſa preciſamente ella conſiſta, immediatamente ſi ſpiega con la particella *ideſt*, cioè, che per prouvedere alle ſtrane violenze, che ſi faceano a' Pontefici, ed alle aſprezze, che ſi praticavano contro alla plebe Romana, tutto il Clero e tutta la nobiltà ſi obbligaſſe con giuramento di far sì, che dallora in poi l'elezione del Papa ſeguiſſe in forma giuſta e canonica, ſecondo la coſcienza di ciaſcheduno: IDEST, *ut omnis Clerus & univerſa populi*

Baron. anno 962. §. 8.

populi Romani nobilitas, propter diversas necessitates Pontificum, irrationabiles erga populum sibi subjectum asperitates retundendas, sacramento se obligent, quatenus futura Pontificum electio (quantum uniuscujusque intellectus fuerit) canonice & juste fiat &c. Il medesimo si legge nella Costituzione d'Arrigo II. stipulata nell'anno 1014. di cui fa menzione Ditmaro, vassallo e contemporaneo d'Arrigo, attestando, che egli *Advocatus sancti Petri meruit fieri*: che giurò a Benedetto VIII. di voler essere *Romanæ patronus & defensor Ecclesiæ, sibi autem, suisque successoribus per omnia fidelis*; e che allora esso Pontefice *præ ceteris antecessoribus suis* MAXIME DOMINABATUR. Ne parlò altresì l'Autore della Cronaca Reichersspergese, scritta già molti secoli in Germania, e prima di lui, Graziano. E ciò serva di risposta a quella importuna parentesi, che si vede nelle Osservazioni contro a questo indubitato diploma di Arrigo, fondata sulle vecchie cavillazioni del Goldasto, e del Conringio; onde quì si potrebbe ridire ciò che al primo rispose il Gretsero in proposito appunto della Costituzione d'Arrigo II. *si sancto Petro suum patrimonium abstulisset, jam ea nihil sincerius esset, nihil germanius.* Dunque è cosa chiarissima, che questi Imperadori non si riservarono, nè poteano riservarsi alcun diritto sovrano; ma quelle sole prerogative Auvocaziali, che erano loro state accordate dallo spontaneo concedimento de' Sommi Pontefici in virtù de' patti scambievoli. Perchè poi nel girare degli anni i Messi Imperiali in vece d'impedire le violenze, e gli scandali nella creazione de' Pontefici, al qual fine veniano chiamati, n'erano essi i principali autori, furono astretti i Papi a conferire tal prerogativa al Senatore di Roma: al qual effetto solea scegliersi personaggio autorevole e potente, il qual prestava il giuramento di fedeltà al Pontefice, la cui formola si può leggere nell'Ordine Romano di Cencio Camerario. Ma poi anche dalla potenza di questi venendo oppressa piuttosto, che

Chron. lib. 6. & 7. inter Scriptores Brunsuicenses Leibnitii pag. 399. 400.

Dist. 63. Cap. 32. Constitutio.

Defensio in Goldastum pag. 204.

Museum Italicum Mabillonii to. 2. C. 49. pag. 215.

che difesa la Santa Sede, Niccolò III. trasferì quella carica *ad minorem gentium præsides, ut hodie videmus*, come osserva Niccolò Alemanni, e se ne legge il decreto nel corpo del Diritto canonico.

De Lateranensibus parietinis pag. 102. C. Fundamenta. De elect. in 6.

CVI.

Giurisdizione esercitata dagl' Imperadori nello Stato Ecclesiastico di consenso de' Pontefici per la carica dell' Auvocazia, e non per loro alto dominio.

Quindi si fa manifesto, che nelle Osservazioni si sono confuse due cose insieme per aver campo di eccitare contra i patrimonj della Chiesa le pretensioni Imperiali con l'artificio di nuovi racconti, non considerandosi, che tutta quella giurisdizione libera, che si trova esercitata dagl'Imperadori Carolini entro gli Stati della Chiesa, fu puramente Auvocaziale, e non già sovrana, ma di concedimento de' Papi, i quali per questo nell'incoronargli cingeano loro la spada, siccome Anastasio scrive aver fatto Sergio II. a Lodovico II. Pascasio Radberto nella Vita del venerabil Guala, Abate di Corbeja, pubblicata dal Mabillone, introduce Lotario I. a dire al Papa d'aver ricevuto EX CONSENSU & VOLUNTATE di lui, *honorem & nomen Imperialis officii: insuper & diademata capitis & gladium ad* DEFENSIONEM *ipsius Ecclesiæ &* IMPERII VESTRI. Nella continuazione di Paolo Diacono, pubblicata da Marquardo Freero, si leggono queste parole: *Lotharius Imperator primo ad Italiam venit, & diem sanctum Paschæ Romæ fecit: Paschalis quoque Apostolicus* POTESTATEM, *quam prisci Imperatores habuere, ei super populum Romanum* CONCESSIT. E questa autorità si dava da' Pontefici agl'Imperadori, affinchè questi reprimessero l'orgoglio de' Romani, e difendessero essi Pontefici dagl'insulti nemici: la qual verità è riconosciuta anche dal Pagi. Scrive Anastasio, che i Ministri Imperiali dimandarono a Sergio II. che i Romani prestassero il giuramento di fedeltà a Lodovico II. POSTULAVERUNT *a Pontifice, ut omnes Primates Romani fidelitatem ipsi Ludovico Regi per sacramentum promitterent*, cioè di riconoscerlo per Auvocato, e Difensore della santa Fede: e attesta, che il Papa non volle a verun patto conceder, che ciò si facesse, *quod prudentissimus*

Anast. in Sergio II. pag. 251.

Acta SS. Ordinis S. Benedicti sæculo IV. pag. 513.

Anno 823. §. 3.

Anast. in Sergio II. pag. 251.

ſimus Pontifex fieri NEQUAQUAM *conceſſit*. Ora, dico io, ſe l'Imperadore era veramente ſovrano padrone di Roma, e il Papa null'altro che un Vicario, a lui ſubordinato e ſoggetto, al riferire de' Miniſtri Eſtenſi, e per qual cagione Lodovico II. fa chiedere al Papa, che gli faccia preſtare quel giuramento? Il Sovrano dimanda al Vicario? Non potea egli farſelo preſtare da sè ſteſſo con la ſovrana ſua autorità, ſenza dipender dal Papa? E ſe queſti era Vicario Imperiale, perchè ordinò egli, che i Romani non preſtaſſero alcun giuramento: *fieri nequaquam conceſſit*? Come vi entrava il Vicario a impedire un atto, dovuto al Sovrano in Roma ſteſſa? Soggiunge Anaſtaſio, che Sergio allegò la ragione, per cui non volle, che ſi preſtaſſe tal giuramento, e fu perchè non volea, che i Romani riconoſceſſero allora per Auvocato altri, che Lotario il padre, ancor vivente: *ſi vultis domno Lothario Magno Imperatori hoc ſacramentum ut faciant ſolummodo*, CONSENTIO, *atque* PERMITTO, *nam Ludovico ejus filio, ut hoc peragatur* NEC EGO, *nec omnis Romanorum Nobilitas conſentit*. Gli ſteſſi Miniſtri Ducali ci raccontano, che Leone III. mandò a Carlo Magno le chiavi della Confeſſion di San Pietro e il veſſillo di Roma, ROGAVITQUE, *ut aliquem de ſuis Optimatibus Romam mitteret, qui populum Romanum ad* SUAM *fidem, atque ſubjectionem per ſacramenta firmaret*. Sono parole dell' Annaliſta Laureſamenſe, volgarmente creduto Eginardo: le quali coſe non dinotano altro, che *l'Auvocazia*, e confermano la verità, che i Carolini non ci eſſercitarono giurisdizione veruna di loro ſovrana autorità, ma di concedimento, e richieſta volontaria de' Papi. Che in quanto al dirſi da Eginardo, che Carlo Magno *Italiam* TOTAM *tributariam effecit*, come viene oppoſto nelle Oſſervazioni, ciò non ſignifica tutta l'Italia, come ivi ſi crede, ma la ſola *Lombardia*, e Carlo ſteſſo il dichiara nel primo ſuo Teſtamento: *Italia, quæ & Langobardia dicitur*: il che poi egli paleſa più chiaro nel

Oſſervaz. Cap. II. pag. 10.

Apud Ducheſnium to. 2. pag. 248.

Ibid. pag. 88.

nel medesimo Testamento, con cui divide i Reami tra'suoi figliuoli, mettendovi per termine in Italia dalla parte di Settentrione, il fiume Pò, che era il confine antico dell'Esarcato: *per Padum fluvium termino currente*, e poi: *usque ad terminos* SANCTI PETRI, cioè dello Stato Ecclesiastico, il quale non divise già egli tra' suoi figliuoli, come fece degli altri Reami: sopra che si è ragionato abbastanza nella Scrittura di Parma e Piacenza. Laonde è cosa manifesta, che tutta la giurisdizione, che gl'Imperadori, come *Auvocati*, ci esercitavano, venía dalla permissione, e dal consentimento de'Sommi Pontefici, e non mai da quella sovranità Imperiale modernamente sognata contro di loro: i quali dopo Gregorio II. esercitarono diritto assoluto in Roma, e dopo Stefano II. in tutto l'Esarcato, come in più luoghi dimostra eziandio il Pagi, allegato più volte nelle Osservazioni in contrario. Ora la podestà, che vi ebbero gl'Imperadori, essendo stata tutta Auvocaziale e delegata da'Pontefici, conforme si è veduto con le prove alla mano; e come mai ha potuto cadere in mente una opinione sì stravagante ed erronea a chi ha fatte le Osservazioni, di rappresentarci i Sommi Pontefici per Vicarj Imperiali? I Pontefici, che aveano sparsi tanti tesori, che si erano esposti a tanti disagi per esser mantenuti e difesi nell'indipendente Sovranità di Roma e dell'Esarcato, divennero poi, secondo gli Osservatori, cotanto sciocchi, e inconsiderati, che diedero tutti gli Stati della Santa Sede agl'Imperadori, per diventarne Vicarj, di Sovrani, che n'erano? E di sì raro e maraviglioso auvenimento, il quale, secondo queste novelle idee, è stato in pratica dall'anno 755. fino al 1346. cioè da Pippino fino a Lodovico il Bavaro, sotto cui dicono, che *i diritti dell'Impero patirono in Italia un fiero naufragio*, niuno per tanti secoli se n'è accorto prima di questi ultimi giorni, ne' quali gli Autori delle Osservazioni hanno manifestato con le pubbliche stampe a tutta l'Europa questo mirabile arcano, senza pensare, se egli

Ibid. pag. 89.

Anno 755. §. 6. 789. §. 9. 796. §. 11.

Osserv. Cap. XXV. pag. 44.

Osserv. Cap. LXXIV. pag. 111.

dovesse porsi nel numero delle *pellegrine proposizioni*, che essi ascrivono altrui; lusingandosi, che simil trovato potesse loro servire d'arma forte e sicura contro alla Santa Sede per ispogliarla di Comacchio; dachè le altre loro ragioni si riduceano a cose frivole, e di leggera considerazione a fronte de' diritti autentici, incontrastabili, continuati, e notorj della Santa Sede? Dalle cose accennate si trae, che tutto quello, che ebber di grande, e di maestoso gl'Imperadori Carolini, e poscia i lor successori, non lo ebber da sè, ma da' Sommi Pontefici: prima con la suprema dignità del *Patriziato*, che importò la difesa e l'Avvocazia della Santa Sede; indi con l'*Imperiale*, in cui Leon III. scambiò il medesimo Patriziato per onorar maggiormente la persona di Carlo Magno, alzandola sopra tutti i Principi d'Occidente, e ugguagliandola agl' Imperadori d'Oriente, come si dimostrò nella Scrittura di Parma e Piacenza. Però se la podestà de' Messi Imperiali era *amplissima*, come c'insegnano i Ministri Estensi, assai maggiore di necessità dovette esser quella di chi la dava, cioè de' Pontefici: il che ci conferma Tegano, da essi addotto, ove parlando di Stefano IV. scrive, che *statim postquam Pontificatum suscepit*, JUSSIT *omnem populum Romanum fidelitatem cum juramento promittere Ludovico*. Ora, se i Pontefici davano l'autorità agl'Imperadori sopra i Romani, e come mai essi n'erano Vicarj Imperiali, e non piuttosto gl'Imperadori, Vicarj Pontificj? Di quì apparisce, che tutta la pacifica autorità, che gl'Imperadori vi ebbero negli Stati della Chiesa, era precaria, e delegata, la quale avea bisogno di esser rinovata da ciascun Pontefice: e gl'Imperadori ne furono sempre molto gelosi per dubbio, che non fosse loro levata la gran dignità dell'Avvocazia, e trasferita in altra nazione. Quando poi alcuni Imperadori ostilmente occuparono le Signorie della Chiesa, ciò non fecero per diritto alcuno, ma per violenza; nè tali loro atti portarono mai seco alcuna ragione, onde la posterità se ne abbia a valere, es-

Osservaz. Cap. VII. pag. 17.

Apud Duchesnium to. 2. pag. 278.

Digitized by Google

essendo sempre stati rivocati o da loro stessi, o da' successori, come a lungo si è dimostrato nella Parte II. a Capi LXIV.

Vedi pag. 234.

CVII.

Atti esercitati sopra le Signorie della Santa Sede non hanno mai esclusa la sovranità Pontificia.

Dalle cose dette fin quì ne viene, che le prove ragunate nelle Osservazioni contro alla Sovranità Pontificia, le quali son tratte dall'avere i Cesari spediti nell'Esarcato i Giudici, e i Commissarj, nulla concludono quando prima non si mostrino quattro cose. I. che essi Cesari in ciò si servissero delle proprie ragioni, e non delle vie di fatto. II. che quei Messi non vi fosser chiamati da' Papi ad esercitarvi l'uficio dall'Auvocazia Imperiale, e che i Papi stessi non vi prestassero il loro consenso a quanto operavano. III. che con loro non intervenissero i Ministri della Santa Sede. IV. che tali cose non auvenissero in tempi di guerra, di divisioni, e di scismi. Nelle medesime Osservazioni si legge una massima, che rovescia gran parte delle lor prove, ed è, che non si dee aver riguardo a quanto uno Scrittore narra *di passaggio* sopra una materia, cui egli non tratta a fondo, nè di proposito. Ora le Osservazioni son piene di prove di questo carattere, come risulta dal leggerle. Però quella massima generalmente non dee pigliarsi per vera, ma bisogna farvi sopra alcune eccezioni o modificazioni, una delle quali può esser di molto uso nell'esaminare il peso delle altrui testimonianze; ed è, che in materia di pretensioni, e di affari antichi non si dee prestar fede agli Scrittori, senon in quanto sono fondati in buoni titoli, o in quanto adducono legittime prove; imperciocchè quello, che dicono di lor capriccio, e senza tali requisiti, non può mai fare autorità: sopracchè già si toccò qualche cosa in proposito di coloro, che hanno fatta testimonianza del matrimonio di Laura Eustochio. L'applicare questo principio all'esame delle Osservazioni, farà, che molte di esse ruinino da capo a piedi. Si dee parimente ritornare alla memoria ciò che si disse nella Parte II. cioè, che per opinione degli Osservatori, si davano altrui da' Cesari

Osservaz. Cap. VII. pag. 17. Cap. VIII. p. 18. Cap. XIV. p. 25. Cap. XV. p. 27. Cap. XVI. p. 29. Cap. XIX. p. 33.

Osserv. Cap. LIII. pag. 78. 79.

Vedi pag. 32.

Digitized by Google

Cesari titoli di tal qualità, che non produceano alcuno effetto reale per porre coloro, i quali gli riceveano, in possesso delle attribuzioni espresse co' medesimi titoli. Ora passando l'affare in tal guisa, come essi vogliono, che passasse; io non so, se in effetto dovranno accusarsi gl'Imperadori d'aver voluto dar titoli di tal carattere; ma comunque si sia, io non ci veggo alcuna apparenza, che coloro, i quali gli addimandavano, si contentassero di sì poco, nè vi sperassero qualche vantaggio reale e solido, e che i Sommi Pontefici fossero i primi a soggiacere a questa eccezione, e a dare questo mal' esempio nell'atto di chiedere agl'Imperadori le Costituzioni, che questi soleano accordare solennemente in favor della Santa Sede. Per la quistione presente e per altre simili, che potessero mai nascervi, bisogna anco auvertire, che quantunque tutti i titoli chiesti o accordati non producessero nè il diritto, nè il possesso, nulladimeno il fine loro era d'autenticare l'uno e l'altro. Si trova, che le Chiese, cioè i Vescovi, gli Abati, i Capitoli, e i Beneficiati hanno chiesti sovente privilegj e titoli a più sorte di persone. I. a' lor fondatori. II. a' Rè, o a'Principi, anche molti secoli dopo le fondazioni. III. agli Auvocati, difensori, e protettori. IV. a' Sommi Pontefici. Ma i diplomi, che i medesimi Pontefici davano alle *Chiese, e a' Monisteri non solamente dell'Italia, ma della Francia e di altri paesi*, non aveano alcuna rassomiglianza con quelli onde investiano i proprj vassalli de'beni temporali soggetti alla Santa Sede, perchè i primi non per altro da loro si davano, che per *maggiormente corroborare le concessioni de' Rè, e degl'Imperadori*, come si confessa nelle Osservazioni. Or nella guisa stessa, che le Chiese minori chiedeano altrui que' titoli e diplomi, la Romana ancora col mezzo de' Sommi Pontefici per la conservazione de'suoi dominj chiedea le solite Dichiarazioni agl'Imperadori, facendolo per ragioni particolari, perchè di tempo in tempo si cercava dagl'Imperadori stessi, e da altri Principi di spogliarla delle sue Signorie, onde i Pontefici

Osserv. Cap. XXIV. pag. 43.

tefici per porle in salvo, esigeano da loro le promesse, e i giuramenti in protezione e difesa della Santa Sede : e il giuramento regolandosi secondo la natura dell'affare, intorno al qual si giura, dachè si ristringe al consenso del giurante; e ricevendo la tacita condizione dell' intrinseca volontà, connessa al medesimo affare, sopra il quale si giura; io non so poi, se egli si debba pigliare a scherno così di leggieri, quando è chiarissimo, che essendo annesso al contratto, riceve tutte le condizioni, ricevute dal medesimo contratto. E in questo io non dico nulla più di quello, che in questo proposito stesso del giuramento prestato dagl' Imperadori a' Sommi Pontefici è stato già scritto da Martino Magero Consigliere dell'Arciduca Leopoldo nel suo volume *de Advocatia armata*, dedicato all'Imperador Ferdinando II. Ma ancorchè le promesse fatte dagl'Imperadori a'Pontefici per mezzo delle loro solenni Costituzioni non fossero state accompagnate dal giuramento, che è un legame accessorio al contratto e all'obbligo, in sè stesso già valido, saria bastata la lor parola obbligata con tanta solennità; perchè non solo importava agl' Imperadori, che la lor fede fosse sagrosanta, ma anco disconveniva alla lor Maestà, che cadesse in loro il semplice sospetto di perfidia, di menzogna e di fraude. Perciò ben disse Federigo I. presso Guntero:

De Advocatia armata Cap. 9. pag. 356.

Pufendorfius de jure naturæ & gentium lib. 4. C. 2. §. 6.

Grotius de jure belli & pacis lib. 2. C. 13. §. 14.

Ligurin. lib. 3. p. 329. edit. Reuberi.

nudo jus & reverentia verbo
Regis inesse solet, quovis juramine major.

Per queste ragioni si vede, che gli Stati appartenenti alla Santa Sede ogniqualvolta passarono per violenza in mano altrui, sempre se ne udirono i richiami pubblici per parte di Roma. Quindi si legge negli Annali di Fulda, che Formoso e seco i Lombardi spedirono ad Arnolfo Rè di Germania nell'anno 893. *enixe deprecantes, ut Italicum Regnum &* RES SANCTI PETRI *ad suas manus a malis Christianis eruendum adventaret*. Giovanni IX. nell'anno 904. si lagnò nel Concilio di Ravenna con Lamberto Imperadore, che i Romani, i Lom-

Apud Duchesn. to. 2. pag. 581.

Concil. to. 9. pag. 509.

Lombardi e i Franchi facessero *illicitas conjunctiones contra Apostolicam & Imperialem voluntatem* IN TERRITORIIS BEATI PETRI *Apostolorum Principis*. I Vescovi del Norico, cioè della Baviera e del Tirolo, in una Lettera al medesimo Pontefice, attestano, che quando gli Ungheri passarono di quà dall'Alpi, essi Vescovi offersero a' popoli Slavi trattati di pace per poter poi entrare nell'Italia, & RES SANCTI PETRI *defendere, populumque Christianum divino adjutorio redimere*. Ottone I. giurò a Giovanni XII. *quicquid in nostram potestatem de* TERRA BEATI PETRI *pervenerit, tibi reddam & cuicunque Italicum Regnum commisero jurare faciam illum, ut adjutor tui sit ad defendendam* TERRAM SANCTI PETRI. Il Papa avendogli poi chiesta l'esecuzione del giuramento quando stava assediando Berengario II. in Montefeltro, gli rispose Ottone in tal guisa: OMNEM SANCTI PETRI TERRAM, *quæ nostræ potestati perveniret, Ecclesiæ* PROMISIMUS REDDERE, *atque id rei est, quod ex hac munitione Berengarium cum omni familia pellere laboramus. Quo enim pacto* TERRAM HANC EI *reddere possumus, si non prius eam ex violentorum manibus ereptam potestati nostræ subdamus?* E così di mano in mano tutti gli altri Imperadori giurarono di voler fare intorno agli Stati appartenenti alla Santa Sede, come già si è mostrato; onde si vede, che i Sommi Pontefici mai non tacquero, nè acconsentirono alle ingiuste usurpazioni de' loro Stati. Nelle Osservazioni si pretende mostrare l'alto dominio Imperiale in Roma co' fatti accaduti al tempo di Lodovico I. quando, essendo stati trucidati alcuni Romani, Lodovico spedì suo figliuolo Bernardo *ad cognoscendum quod nunciabatur*: e quando il medesimo Lodovico udita la morte violenta di Teodoro Primicerio, e di Leone Nomenclatore, *mandò a Roma i suoi Giudici, e Pasquale fece conoscere la sua innocenza*, come essi dicono, aggiungendovi l'episonema, che ciò *fa ben vedere l'alto dominio e la piena giurisdizione degl' Imperadori in Roma stessa non* che

Ibid. pag. 501.

Dist. 63. C. 33.

Luitprand. Hist. lib. 6. Cap. 6.

Vedi pag. 234.

Osservaz. Cap. VII. pag. 17.

che nell'Esarcato! Ma da questi auvenimenti tanto è lontano, che si tragga prova veruna per lo preteso *alto dominio Imperiale*, che anzi per lo contrario essi vi dimostrano quello del Sommo Pontefice, come or ora vedrassi. Si racconta negli antichissimi Annali Laureshamensi, e vi concordano altri Scrittori autorevoli, che Pasquale Primicerio e Campolo Sacellario avendo cospirato contra la vita del Pontefice Leone III. trovandosi in Roma Carlo Magno nell'anno 801. furono essi *in judicium adducti*, *& habita de eis quæstione secundum legem Romanorum*, *ut crimine* LÆSÆ MAJESTATIS REI, *capite damnati sunt*, benchè per intercessione del Papa fosse loro cambiata la morte in esilio. Ora quel delitto di *lesa Maestà* non potette cadere contra il Pontefice, senon come contra Principe Sovrano: e Carlo Magno non si arrogò quel giudicio, senon per concedimento Pontificio, come Auvocato, e Difensore di Roma, e del Papa. L'Anonimo Astronomo scrive, che Lodovico Pio fu auvisato, *quod Romanorum aliqui potentes contra Leonem Apostolicum pravas inierint conjurationes*: e che il Papa avendogli trovati rei, gli avea condannati alla morte: *quos detractos atque convictos idem Apostolicus supplicio addixerit, capitali lege Romanorum in id conspirante*. Questa giudicatura in causa criminale fu eseguita dal Papa, come da Supremo Signore, e non altramente: e quantunque soggiunga l'Astronomo, che ciò dispiacque a Lodovico Pio, questo non fu perchè Leone si fosse usurpata l'autorità, che non gli competea; ma perchè il romore sparso da'nemici del Papa gli avea rappresentato il fatto diversamente da quello che era, quasi chè il Sommo Pontefice avesse usata qualche ingiustizia, o un rigor troppo grande: *Imperator autem audiens ægre tulit, velut a primo Orbis Sacerdote tam severa animadversa*. Quindi spedì a Roma Bernardo Rè d'Italia, affinchè informatosi dell'affare ne lo rendesse consapevole: *ideoque Bernardum Italiæ Regem illuc misit, ut ipse resciens quid verum, quidve fal-*

Apud Duchesnium to.2. pag. 251.

Ibidem pag. 296.

Osservaz. Cap. VII. pag. 17.

falsum de hac re rumor sparserit, per Geroldum sibi renunciaret. Ipse autem Bernardus Rex Romam venit, quæ visa sunt per Missum supradictum renunciavit. Segue poi a dire, che vi andarono anche i Messi del Papa, Giovanni Vescovo di Selva Candida, Teodoro Nomenclatore, e Sergio Duca, due Dignità Ecclesiastiche, e una civile, e che *Leonem Pontificem criminibus objectis purgavere.* Si leggono i medesimi particolari negli Annali Laureshamensi, e vi si dice, che i Messi Pontificj, *de iis, quæ* DOMINO SUO *obiiciebantur, Imperatori satisfecerunt.* In che consistessero le calunnie, che nella Corte Imperiale erano state sparse contro del Papa, non lo sappiamo, perchè gli Storici non ce lo dicono. Ma sappiamo, che il Papa stesso operò da Principe Sovrano, e che i suoi Legati, tra' quali era Sergio Duca, soddisfecero all'Imperadore intorno alle calunnie opposte al loro Signore e Principe: *de iis, quæ* DOMINO SUO *obiiciebantur Imperatori satisfecerunt.* Quel Teodoro Nomenclatore due anni dopo tornò alla Corte Imperiale in nome di Pasquale I. per avere la Costituzione famosa di Lodovico Pio, in cui egli è nominato. L'Annalista Laureshamense scrive, che sotto Pasquale I. nell'anno 823. essendo stati accecati, e poi decapitati nel Laterano Teodoro Primicerio e Leone Nomenclatore suo genero, fu susurrato a Lodovico Pio, che ciò era accaduto per essere stati parziali verso Lotario suo figliuolo, o per ordine, o per consiglio del Papa: *vel jussu, vel consilio Paschalis Pontificis rem fuisse perpetratam:* che giunsero alla Corte Imperiale i Legati Pontificj, Giovanni Vescovo di Selva Candida, e Benedetto Arcidiacono di Roma, *rogantes Imperatorem, ut illam infamiam a Pontifice auferret, qua ille in memoratorum hominum necem consensisse credebatur,* e che Lodovico vi spedì Adalungo Abate di San Vedasto, e Unfrido Conte di Coira *investigando rei veritatem.* Poi conclude, che trovarono esser falso quanto era stato supposto a Lodovico Pio, perchè il Papa lo dimostrò in gran radunanza di

Apud Duchesn. to. 2. anno 815. pag. 259.

Ibid. pag. 266. 267.

Osservaz. Cap. VII. pag. 17.

di Vescovi: *& interfectores prædictorum hominum, quia de familia Sancti Petri erant, summopere defendens, mortuos, velut* MAJESTATIS REOS, *condemnans*, JURE CÆSOS PRONUNCIAVIT. Da tutto questo si comprende la suprema autorità, e l'alto dominio del Papa, e non dell'Imperadore, il quale non si arrogò alcun giudicio, nè ci mandò *i suoi Giudici* in Roma, come si dice nelle Osservazioni; ma solamente cercò d'informarsi della verità di quanto i Romani, auversarj del Papa, con segreta macchinazione gli aveano rappresentato. Ma io non la finirei così presto, se volessi recitare tutte le autorità incontrastabili, che mi si parano d'avanti in questa materia dell'alta e sovrana indipendenza della Santa Sede nel Ducato Romano, nell'Esarcato e in tutti i suoi Stati, contra la podestà Vicariale, poco auventurosamente sognata ne'tempi nostri da chi non potrà mai provare, che Comacchio, Modana, e Reggio non fossero comprese nell'Esarcato, che è quello che dà fastidio.

Osservaz. Cap. VII. pag. 17. in fine.

CVIII.

Monete Pontificie, e parole del Panegirista di Berengario I. non bene addotte contro alla sovranità temporale della Santa Sede.

Osservaz. Cap. VIII. pag. 19.

Antiquiores Pontificum Romanorum denarii pag. 1. 15.

Chi ha fatte le Osservazioni ha voluto anche atterrirci con la rimembranza delle monete d'argento, battute in Roma, come credono, dagl'Imperadori, col qual supposto ne pubblicò non poche il Leblanc per provare, che i suoi Principi Carolini fossero stati padroni assoluti di Roma: e in tal errore ei fece cadervi anche il Padre Pagi. Ma quanto lungi traviasse il Leblanc, il quale di molte non vi seppe leggere nè anche i monogrammi, si vede egli dal saggio di quelle, che or ora ha pubblicato con le Stampe il Signor Abate Giovanni Vignoli, il quale dimostra, che le medesime ed altre somiglianti monete, sino da'tempi d'Adriano I. in giù non furono battute da altri, che da'Sommi Pontefici, come da Principi Sovrani di Roma: e che nel rovescio non vi misero il nome dell'Imperadore per altro riguardo, che per esser egli Auvocato, e Difensore della Santa Sede: al qual effetto in una di Carlo Magno egli si vede col brando snudato, e col vessillo, dinotanti la podestà datagli dal Sommo Pontefice: il

che si scorge rappresentato anche nel Triclinio del Laterano, in cui Leone III. fece dipingervi Carlo Magno in atto di ricevere lo Stendardo da San Pietro, che era l'insegna solita darsi a'Difensori della Chiesa, come in più luoghi dimostra il Pagi. E qual prova di Sovranità porti seco la moneta, non v'ha Cristiano alcun, che nol sappia, dachè Gesù Signor nostro lo insegnò, quando gli fu mostrata quella dell'Imperadore. Alle parole del Panegirista di Berengario I. da noi riportate, ove si legge, che questi confermò a Giovanni X. i patti, e le donazioni antiche:

Anno 740. §.10. 11. 774. §.4. 796. §.4.

Lectitat Augusti concessos munere pagos,
Cæsare quo norint omnes data munera

si cerca di contrariare nelle Osservazioni, asserendosi, che la voce *pagos* dice *ben poco*. Ma se quel Panegirista avesse scritto in prosa, avrebbe ben detto assai più. Nulladimeno anche con quella sola voce egli dice abbastanza: e per saperlo bastava il dare una occhiata ad Adriano Valesio Scoliaste del medesimo Panegirico, il quale a quella voce *pagos* vi fa questo comento: *pagi, seu* REGIONES, *ac* URBES *Basilicæ sancti Petri datæ* OLIM *fuerant a Pippino, Carolo Magno, aliisque*. Sicchè *pagus* non vuol già dire i *poderi*, e i *mansi*, come pare, che si persuadano i Ministri Estensi, ma bensì le provincie, come possono veder presso il Ducange, ove leggeranno, che *pagus est pars regionis, atque, ut regio in pagos, ita pagi in villas, & burgos tributi erant*: il che a lungo si dimostra da Marquardo Freero, da Girolamo Bignonio, da Federigo Lindenbrogio e da altri. Il medesimo Poeta dice *Augusti concessos munere pagos*, perchè scrisse da Poeta, e non da prosatore, e chiama le provincie della Chiesa *data munera* da Berengario, affinchè, come avverte il Valesio, *omnes scirent ab Augusto Berengario data hæc esse beato Petro*, VEL POTIUS *confirmata, & terras, loco sacro attributas, ac veluti sacras nemo am-*

Osservaz. Cap. XV. pag. 27.

Pag. 224.

amplius sibi vindicare auderet. Berengario dunque giurò di difenderne, e mantenerne in sovrano possesso la Santa Sede, come *Avvocato* di essa: e in virtù di tale uficio i suoi Messi rendettero giustizia in Ravenna tra quell'Arcivescovo, e gli uomini di Massa Fiscaglia in quello Strumento accennato nelle Osservazioni.

Osservaz. Cap. XI. pag. 27.

CIX.

Bolla finta di Leone VIII. e diploma suppositizio di Ottone III. a torto opposti alla Santa Sede.

Fu detto nella precedente Scrittura, che la Bolla, con la quale si finge, che Leone VIII. Antipapa avesse ceduto ad Ottone I. tutto lo Stato della Chiesa, e che poi Ottone stesso gliel ridonasse, riserbandosi la sovranità, *fu una fraude non molto antica, e che il primo ritrovatore di essa fu Teodorico di Niem, che toccò il secolo XV. innanzi al qual tempo niuno ebbe notizia di una cosa di tanta importanza*. Ma l'Autore della Scrittura Estense di Vienna, appreso, ch'egli ebbe, come ella si conservava nel trattato *de Imperiali jurisdictione* di Simone Scardio Luterano, ha voluto arricchirne i suoi fogli stampandola intera, come *un documento molto importante, e penetrante al vivo nell'affare, ch'è sul tapeto*, per quanto egli dice. Però la grande importanza di questa Bolla vien mostrata dal Baronio con quelle parole: *plures errores continere quam verba*: il che a lungo si fa vedere anche da Jacopo Gretsero. E ci vuol tanto poco a rauvisarne l'impostura, che nè anche i due Luterani Ermanno Conringio, e Giovanni Arrigo Beclero, i quali impiegarono tutte le arti per allargare i confini dell'Impero a danno della Sede Apostolica, osarono mai d'appigliarsi a quella menzognera bolla, attribuita falsamente a Leone. E per esser questi stato Antipapa, ella sarebbe ancor nulla ed invalida, quando per altro non si vedesse chiaramente dal leggerla, che fu fabbricata maliziosamente ne' tempi inferiori ad unico fine di giustificare le passate violenze ed usurpazioni fatte sopra gli Stati della Chiesa, e per eccitare gli altri in auvenire a farne di nuove, cheché altramente si vada indovinando nelle Osservazioni, ove dicesi, che Andrea Dan-

Risposta pel diritto Imperiale pag. 23.

Anno 964. §. 26.

Apologia Baronii pag. 404.

Osservaz. Cap. XII. pag. 22.

Dandolo, il qual *visse un secolo prima di Teodorico di Niem*, fa menzione di quella bolla. Il Dandolo morì il dì 7. di Settembre nell'anno 1345. come si apprende dal suo epitafio, recitato dal Sansovino: e il Niem, che nell'anno 1372. era Segretario Pontificio, vivea tuttavia nell'anno 1410. come si raccoglie dalle sue Opere, e lo mostra Cristoforo Sandio: onde io non so vedere, come il Dandolo sia vivuto *un secolo prima di Teodorico di Niem*. Veggo bensì, che questi due Scrittori furono contemporanei. Che in quanto al parlarsi di quella stoltissima bolla Leonina nella gran Cronaca Belgica, composta nel secolo XV. da ciò non ne viene, che ella non sia suppositizia, e falsissima, e che il primo a pubblicarla non sia stato Teodorico di Niem, Scrittore poco favorevole a' Papi. Ma quì sarà ben ricordare quanto il Gretsero rispose al Goldasto in proposito di questa bolla: *cur Leonis VIII. Decretum tam est genuinum huic Calvinistæ, nisi quia sanctum Petrum omni propemodum ditione spoliat? Si secus ageret, ad spuria dicta & edicta, scripta & rescripta amandaretur*. Non dee quì passarsi in silenzio il gran caso, che si fa dagli Osservatori di un certo diploma attribuito dal Goldasto, e da essi all' Imperadore Ottone III. nel qual diploma si trattano come finte le donazioni fatte alla Chiesa, e si concedono a Silvestro II. *otto soli Contadi*. E tanto si compiacciono essi di questo documento, il quale si è voluto anche ristampare nella Scrittura pubblicata in Vienna, che si avanzano a dire, che al Pagi fu *ignoto, come non altronde è a noi venuto, che dallo stesso Archivio segreto del Vaticano; perciocchè avendo Benedetto XII. nell'anno 1339. fatti registrare tutti i privilegj della Santa Sede, conservati in Archivis Thesauri Ecclesiæ Romanæ, fra gli altri fu registrato ancor questo (e probabilmente vi si conserva tuttavia)* COME OCCORRENDO SI PROVERA'. Concludono poscia queste loro scoperte con tali parole: *e forse per questo il Cardinal Baronio stimò* MEGLIO *di*

Venezia descritta lib. 1. cap. 118.

Notæ ad Vossium de Historicis Latinis pagina 207.

Defensio in Goldastum pag. 204. 247.

Osserv. Cap. XVIII. pag. 32.

Constitut. Imperiales to. 1. pag. 226.

Risposta per il diritto Imperiale p. 27.

Digitized by Google

di non farne motto nè in bene, nè in male. Ma che gran ruina ne verrebbe mai alla Santa Sede, se si effettuasse quella gran minaccia: *come occorrendo si proverà*? Dio buono! E pur chi scrive così è giunto a dare altrui il titolo di *precipitoso giudice*! Tanto egli è falso, che il diploma stia cautamente occultato nell'*Archivio segreto del Vaticano*, affinchè non si vegga; e che il Baronio lo abbia maliziosamente dissimulato, come pregiudiciale alla Santa Sede, *senza farne motto nè in bene, nè in male*, siccome non si ha avuto riguardo alcuno di pubblicare nelle Osservazioni; che anzi per lo contrario quel sincerissimo e gravissimo Cardinale lo ha interamente pubblicato con tutte quelle medesime autentiche di Benedetto XII. le quali si è già intimato di voler pubblicare, mercè di quelle spaventose parole: *come occorrendo si proverà*. Apransi gli Annali Ecclesiastici del Baronio, ma non già nel *decimo* tomo, dove si parla di Ottone III. bensì nell'*ultimo* sotto l'Impero d'Arrigo VI. perchè ivi si troverà quel diploma fedelmente inserito, e così potrassi chiarire, se il Baronio stimò bene *di non farne motto nè in bene, nè in male*; e se *coll'originale del Vaticano si accordi in tutto la copia del Goldasto*: il che gli Osservatori dicono di non sapere. E giacchè il Pagi non ha finito di soddisfar loro, ove dice: *putidum hoc commentum tot fere mendacia, quot verba complectitur*, veggano, se incontra miglior fortuna il sentimento del Baronio, a cui si può accoppiare quello di un grave, e letteratissimo personaggio Tedesco, cioè di Marco Velsero, Senatore d'Augusta, il quale di esso diploma formò questo giudicio: *in eo a primo ad ultimum usque apicem multa esse, quæ suspectum reddant, res loquitur*. Il Gretsero ha levata la maschera a questa impostura in più d'una guisa; onde io non so, come ci possa essere alcuno fra gli eruditi Cattolici, il quale senza la taccia di *precipitoso giudice* tuttavia debba opporre alla Santa Sede un documento ripieno di tante falsità, come è questo d'Ottone III.

Osserv. Cap. LXXV. pag. 114. in fine.

Annal. Ecclesiast. tom. 12. anno 1191. §. 54. pag. 846. 847. 848. edit. I. Romane.

Anno 999. §. 3.

Apud Gretserum in Apologia Baronii pagina 426.

De Principum munificentia in Sedem Apostolicam pag. 106. Defensio in Goldastum pag. 263.

Io so bene, che dee cagionare in ogni buon Cristiano maraviglia grandissima, per non dire *indignazione* (come a torto si dice in altro proposito nelle Osservazioni) l'udire, che a' giorni nostri con tanta prontezza si spacci in iscritture divulgate con le pubbliche stampe, e dirette *a' Prelati della Corte di Roma*, che le *restituzioni*, le *donazioni*, e le *concessioni* fatte alla Sede Apostolica furono *tutte invalide*, e *non ebbero effetto*, e che poi tutte quelle di Casa d'Este furono valide, ed ebbero effetto indubitatissimo. Che sieno *falsi*, *finti*, e *suppositizj* tutti quei documenti, che sono favorevoli alla Chiesa Romana, quantunque rammemorati dagli Scrittori contemporanei, prossimi, e susseguenti, e tenuti per sincerissimi da' Critici e Letterati più insigni; e che per lo contrario tutti quegli atti e diplomi, i quali, non ha gran tempo, sono stati finti maliziosamente per unico fine di nuocere e pregiudicare alla Santa Sede; quantunque ignoti agli Scrittori contemporanei, e a' prossimi, e già convinti per menzogneri, e pieni di sbagli, d'anacronismi, e di narrazioni falsissime; nulladimeno debbano tutti riputarsi per veri, e per gran fondamenti contro alla Sede Apostolica, non meno che tutte quelle violenze ostili, che in tempi calamitosi di scismi, e di rivoluzioni sono state mai praticate contro della medesima da chi abusandosi de' diritti dell'Avvocazia, conceduti da' Sommi Pontefici, disponea de' patrimonj appartenenti alla Chiesa, nella Romagna, nella Marca, e nelle Signorie lasciatele dalla Contessa Matilde, conforme nelle Osservazioni se ne sono diligentemente accozzate le memorie, come atti, e ragioni incontrastabili, e giustissime del dominio Imperiale sopra gli Stati Ecclesiastici, non ostanti le solennissime ritrattazioni dapoi fatte in contrario, e nelle medesime Osservazioni in tutto e per tutto con un alto silenzio dissimulate, benchè nella passata Scrittura se ne fosse fatta di loro espressa menzione.

Osserv. Cap. LXXIV. pag. 111.

Osserv. Cap. XXIV. pag. 42. in fine.

Osservaz. Cap. XX. pag. 34. 35. 36. Cap. XXI. pag. 36. 37. Cap. XXII. p. 37. 38. 39.

Ideato

CX.

Esame di certi atti di Ottone III. intorno agli Stati della Santa Sede.

Osserv. Cap. XVIII. pag. 35.

Ideato e disposto un somigliante sistema si segue a dire, che Ottone III. donò alla Chiesa di Ravenna tutte le Signorie, *de quibus præcepta habentur in sancta Ravennate Ecclesia*, quasichè queste parole non dinotassero le antecedenti donazioni Pontificie, le quali quegli Arcivescovi andavano ponendo sotto la protezione Imperiale per sottrarsi dalla soggezione de' Papi. E non abbiamo noi forse dal Continuatore di Reginone, Scrittore contemporaneo e Tedesco, che Ottone II. nell'anno 967. *Apostolico Joanni urbem & terram Ravennatium aliaque* COMPLURA *multis retro temporibus Romanis Pontificibus* ABLATA, *reddidit*? Inoltre si dice, che Ottone III. *leva la Badia della Pomposa dalla soggezione degli Arcivescovi di Ravenna, facendola soggetta a' soli Imperadori*: *tutti argomenti*, come si pretende, *non solo della sovranità Imperiale*, ma *di un dominio dispotico sopra l'Esarcato, senza che resti maniera di credere, che allora i Pontefici avessero ivi giurisdizione e dominio preciso*. Sì certamente, perchè nella Cronaca Reicherspergese, scritta in Germania vicino a que' tempi, e pubblicata da Cristoforo Gevoldo, Consigliere del Duca di Baviera, non si rammemora forse il giuramento prestato da Ottone III. a Giovanni XV. di restituire *quicquid de terra beati Petri ad nostram potestatem venerit*: e nell' antecedente Scrittura non si è forse mostrato, che la Badia della Pomposa appartenea al dominio della Santa Sede: e non abbiamo noi forse una Bolla di Benedetto VIII. (il cui originale tuttavia si conserva da' Monaci Benedettini di Ferrara) ove a Guido Abate della Pomposa, egli, come Principe sovrano di quelle contrade, concede *ad tenendum*, gran tratto del contado di Comacchio, *cum omnibus integritatibus & pertinentiis*, *quantum sanctæ Romanæ pertinere videtur Ecclesiæ*, col carico di pagare l'annuo censo di tre soldi d'argento, segno evidente della sovranità Pontificia in Comacchio, e nella Pomposa ivi situata: il che fa vedere l'insussi-

Chronicon lib. 2. in fine.

Chronicon Reicherspergense pag. 133.

Osservaz. Cap. XIX. pag. 33.

ſtenza di quanto oppongono gli Oſſervatori alla Coſtituzione d'Arrigo II. fatta al medeſimo Pontefice nell'anno ſeguente 1014. nella quale ſi legge *Comaclum*, dicendo eſſi, che tali atti *erano piuttoſto doni di pompa*, *che di fatti*, e con la ſolita loro grazioſa parenteſi, vi mettono anche in dubbio la medeſima Coſtituzione, quando Ditmaro, che allora vivea, ne parla, come pure Graziano Autor proſſimo, e lo Scrittore della Cronaca Reicherſpergeſe, come ſi è detto. Non voglio io quì dir nulla contro all'Autore della Scrittura Eſtenſe di Vienna, il quale ſpaccia, che quella Coſtituzione ſia falſa, perchè Benedetto VIII. *fu eletto Papa nell'anno* 1302. *dugento ſettantatre anni dopo la morte di quell' Imperadore*, come egli dice, confondendo miſeramente Benedetto VIII. con Benedetto XI. E queſti ſono gli Autori, che convincono di falſità i documenti della Santa Sede, e che per iſcherno aſſeriſcono conſervarſi negli *ſpazj immaginarj di Caſtello Sant' Angelo*!

Vedi pag.368.

Riſpoſta pel diritto Imperiale pag.81.

CXI.

Atti di Ridolfo I. e degli Elettori dell'Impero intorno agli Stati della Santa Sede, a torto impugnati.

Oſſerv. Cap. XXIII. pag.39. 40. 41.
Vedi pag.69.

Biſogna ancora, che ci fermiamo alquanto ſopra le oppoſizioni, che fanno alle cinque Coſtituzioni di Ridolfo I. Auſtriaco, giacchè tentano di ſminuire i pregi di quel religioſiſſimo Imperadore con l'impugnarle. Dicono, che egli conferma *la donazione di Lodovico Pio*, *benchè coſa tenuta per ſuppoſitizia da uomini eruditi*, intorno allo sbaglio, del qual *precipitoſo giudicio* già ſi è parlato abbaſtanza. Dicono ancora, che egli conferma le Coſtituzioni d'Ottone I. e d'Arrigo II. *i quali ſi riſerbarono l'alto dominio ſopra gli Stati della Chieſa*. E di queſto pure ſi è ragionato quanto baſtava a far vedere il contrario. Che in quanto al dirſi, che Ridolfo Cancellier dell'Impero foſſe Vicario *in Romandiola*, ed eſercitaſſe giuriſdizione ſopra le Città della Chieſa, già ſi è moſtrato nell'antecedente Scrittura, che tutti i ſuoi atti, come ingiuſtamente eſtorti, furono ritrattati, e ſolennemente caſſati per ordine e volontà dell'Imperadore Ridolfo ſuo Signore, nominandoviſi *Comacchio* eſpreſ-

Vedi pag.367. 368.

Vedi pag.17.

pressamente nelle Costituzioni, da lui fatte in favor della Chiesa dopo l'anno 1276. in cui accaddero quelle violenze di Cancelliere. Che poi Giordano metta differenza tra l'*Esarcato* e il *Contado* di Ravenna, ciò nulla importa, ed è cosa trita e da niun controversa, che il Contado della sola Città di Ravenna fu cosa distinta dall'Esarcato, che abbracciava provincie intere. E poi tanto il *Contado* della sola Città, quanto l'*Esarcato* erano in sovranità della Chiesa, come dichiarò apertamente Ridolfo con tutto il corpo degli Elettori dell'Impero: e non meritano riflessione alcuna le ciance di Giovanni Villani, il quale, secondo i pregiudicj della sua fazion Gibellina, e del suo secolo pregiudicato, scrisse da sessanta anni dopo questi auvenimenti. E agli atti pubblici si dee molto maggior credenza, che alle passioni di certe persone volgari, le quali dietro alle loro private informazioni hanno scritto degli affari de' Principi molti anni dopo accaduti. Gli Osservatori in un altra parentesi, giusta la lor costumanza, asseriscono, che *vi sarebbe molto da dire sopra la confermazione, che si dice fatta da' Principi Elettori*, e che *non ebbe effetto la concessione Imperiale di Ridolfo I. per la Città di Comacchio*. Io non so mai cosa *vi sarebbe da dire* più di quello, che ne han detto il Luterano Conringio, e i suoi copiatori. So bene, che i loro maligni sofismi si smentiscono facilissimamente con gli originali alla mano, i quali non solamente si conservano in Roma tuttavia, oltre al parlarsene anco ne' Registri autentici di Niccolò III. ma per disposizione divina le dette Costituzioni Ridolfine ed Elettorali furono ritrovate anche in Germania nel Registro delle lettere di Ridolfo I. da Giovanni Seifrido Abate Cisterciese nell'Austria, e Genealogista Cesareo, come appare da una sua lettera già pubblicata da Pier Lambecio Consigliere, Storico e Bibliotecario dell' Imperadore Leopoldo: il che solo dee bastare contro a ciò, che l'Autore della Scrittura pubblicata in Vienna si compia-

De finibus Imperii lib. 2. cap. 20. p. 391. 400.

Diarium sacri Itineris Cellensis Leopoldi Imperatoris p. 211.

Risposta pel diritto Imperiale pag. 30. e seguenti.

ce di riflettere dietro al Conringio, il qual dubita contra ogni ragione della sincerità loro, secondo i pregiudicj della sua Setta, come dopo lui hanno fatto altri Autori della stessa farina, tra' quali Filippo Reinardo Vitriario, giusta il costume degli ostinati, che non vogliono mai cedere al vero, dopo addotte varie sue cavillazioni, vuole in tutte le guise, che vi sia esposta *tacita*, o *chiara* la formola da lui detta *salutare*, cioè *jure Cæsareo reservato*, ladove tutte le dichiarazioni Cesaree sono a norma di quelle di Pippino, e di Carlo Magno, niun de' quali era Imperadore, poichè Leon III. diede quella dignità a Carlo Magno 26. anni dopo fatta la donazione ad Adriano I. e non gliela diede già per cedergli la sovranità della Santa Sede, ma perchè egli fino allora l'avea mantenuta, e perchè da indi in poi maggiormente la mantenesse in poter de' Pontefici. Se poi la concessione di Ridolfo *ebbe effetto* intorno a Comacchio, si riconosca dall'essere stata quella Città, prima e dopo dallora, in attual Signoria della Chiesa, onde l'esservi, o'l non esservi, non dipendea dalla medesima *concessione*, la quale non fu altro, che una solita dichiarazione in virtù dell'obbligo antico dell'Auvocazia trasferita in Ridolfo con la dignità dell'Impero: e lo stesso è da ricordarsi parimente in quello, che si divisa intorno alle Costituzioni degli altri Imperadori seguenti. Io non dirò poi nulla *del fiero naufragio, che i diritti dell'Impero patirono in Italia ne' tempi di Lodovico il Bavaro*, per sentimento degli Autori delle Osservazioni. Imperciocchè a pochissimi dee essere ignoto, come egli con le sue aderenze, contrarie a Federigo l'Austriaco, la cui elezione da' buoni Cattolici, e dalla Santa Sede era approvata sopra quella di Lodovico, sconvolse orribilmente nell'Italia le cose sagre, e profane, non che tutto lo Stato Ecclesiastico, arrogandosi anche l'autorità di creare un Antipapa, e di deporre il legittimo Pontefice; tanto egli è vero, che al tempo suo *i diritti* Imperiali patissero *un fiero naufragio*, come si narra nelle Osservazioni.

De Jure publico lib.2. tit.4. §.4.

Osserv. Cap. XXII. pag. 41. 42.

Osserv. Cap. XXV. pag. 44. Cap. XXVI. p. 44.

CXII. Conclusione.

Di quì gli animi non in tutto occupati da persuasioni contrarie potranno vedere quanto gran peso portino seco le ragioni, che con grandissimo sforzo d'ingegno e d'eloquenza, e con altrettanto apparato d'erudizione antica e moderna si sono accozzate in tre diverse Scritture contra la temporale Sovranità della Sede Apostolica, non solamente in Comacchio, ma in tutto lo Stato Ecclesiastico, per darle una vista odiosa nella Corte Imperiale, e in tutta l'Europa, come di usurpatrice e posseditrice delle altrui Signorie. Or si giudichi un poco, se le ragioni Estensi e Imperiali *sono prove provate, e tali, che levando affatto la cortina del tanto usurpatosi dalla Corte di Roma, e de' modi anche (oh Dio!) pur troppo orrendi, praticati nell'usurpazione, saranno atte in cospetto del Mondo a far tremarla da capo a piedi*, come non ha dubitato di riferire l'Autore della Scrittura pubblicata in Vienna. Io certamente non ho potuto leggere senza orrore queste ed altre esagerazioni assai gravi, con le quali si è studiato di colorire i pretesti, sparsi contra la Santa Sede, per concitare gli animi altrui a danno di essa, e per far, che si chiuda l'orecchio alla ragione, senza tema alcuna di far comparire tutti gl'Imperadori, Austriaci e non Austriaci, come disleali e spergiuri, dopo aver questi solennemente giurato di mantenere la Chiesa in possesso di Comacchio e delle altre sue Signorie. Ma, lode a Dio, la Santa Sede sta così bene assicurata nella sincerità delle sue ragioni, che non dee temere di lasciarle uscire al cospetto del Mondo, e specialmente della Corte Imperiale, ben certa, che ivi non meno, che altrove elle abbiano a incontrare quell'accoglienza, che fra' Cristiani e Cattolici suole incontrare la difesa della verità, della giustizia, e della Santa Chiesa Romana, a torto oltraggiata in persona degli antichi e de' moderni Pontefici, perchè questi hanno avuto cuore di mantenerle i suoi patrimonj, de' quali erano depositarj, e di salvargli a loro potere dall'altrui mani: il che oggi dopo la fresca memoria del

Risposta pel diritto Imperiale pag. 3.

Altra Lettera pagina 44.

del famoso Trattato di Pisa, cotanto grave e dannoso alla Santa Sede, si chiama tener *lungamente oppressa* la Casa d'Este. Ora dopo essersi pienamente mostrata la continuazione de' diritti Pontificj in Comacchio dall'ottavo secolo fino al nostro, e dopo essere stati scoperti tanti passi, e tanti fatti, variamente addotti e spiegati nelle Scritture contrarie, sarà egli facile per avventura a ciascuno il giudicare a chi di ragione appartenga quella Città con tutto il Ducato di Ferrara, nel quale è compresa; e se il Sommo Pontefice ne' proprj Stati sia semplice *Vicario Imperiale*, quantunque da Pippino fino a' tempi nostri non possa mostrarsi, che verun de' Pontefici abbia mai ricevute Investiture, nè prestati giuramenti di vassallaggio, nè pagato alcun censo, i quali tre caratteri sono proprj del Vicariato.

Osservaz. Cap. CVI. pag. 164.

E sarà facile ancora il riconoscere, se le ragioni *Imperiali ed Estensi sopra Comacchio* sieno altrettanto *verificate e concludenti*, quanto *insussistente il magnifico*, ma però giusto, e appropriatissimo *titolo posto in fronte* alla precedente Scrittura, cioè: *il Dominio temporale della Sede Apostolica sopra la Città di Comacchio per lo spazio continuato di dieci secoli*.

AL-

ALCUNI DOCUMENTI

citati nell'Opera.

I.

Diploma suppositizio, in cui si dice, che Lotario I. e Lodovico II. Imperadori abbiano data la Città di Comacchio al Cavaliere Ottone da Este.

Tratto dall'Archivio Estense let. A. e stampato nella Risposta pel diritto Imperiale pag. 4. *Vedi pag. 39. 66. 135.*

IN [1] nomine Domini Dei & Salvatoris nostri Jesu Christi. [2] Hlotharius & Ludovicus divina ordinante providentia Imperatores Augusti. Dilecto [3] Equiti nostro [4] Othoni [5] Estensi ob beneficia & merita Henrici [6] patris ac ipsius in nos, regnique nostri fidelem dilectionem, [7] dedimus damusque Comaclum cum toto territorio & aquis, paludibus, sylvis, & piscariis. Ab uno capite ad insulam Laureti seu Canarioli. Ab alio verò ad insulam Lacus, & inde ad territorium usque ad aquas Ravennæ. Inde ad Austrum per Padum ad fluvium de Fine, & Occidentem versus ad territorium usque Episcopi Ferrariensis. Si quis autem hanc nostram concessionis authoritatem irritam facere tentaverit, emunitatis mulctam, idest [8] argenti lib. xxx. prædicto Equiti persolvere cogatur. Et ut hoc concessionis præceptum diuturnis temporibus in suo robore permaneat, atque ab omnibus verius credatur, & diligentius observetur, [9] manus nostræ subscriptione subter annotavimus.

[10] Ego Hlotharius misericordia Dei Imperator (*luogo del monogramma*) subscripsi.

Ego Hludovicus Imperator (*luogo del monogramma*) subscripsi.

Datum mense Majo die vigesimo, [11] anno Imperii Regnorum quarto, Indictione [12] undecima. Actum [13] in palatio regio Aquisgrani.

NOTE

NOTE.

Questo diploma, già citato per la prima volta dal Faleti e dal Pigna, e da indi in poi sempre allegato in tutte le occasioni di litigio contro alla Santa Sede, oggi finalmente è comparso alla luce in tutto e per tutto secondo il proprio originale: ex authentico originali sano, integro, neque in aliqua ejus parte suspecto, *come attestano cinque Notai Modanesi; onde non è da sospettare, che non sia stampato con tutta la fedeltà. Ora tocchiamogli il polso. Che un documento così insigne per la Casa d'Este, e di tanta antichità sia stato generalmente incognito dall'anno 854. in cui si fa dato, fin dopo l'anno 1561. e che nè Pellegrino Prisciano, nè l'Autore dell'Albero Estense del 1555. nè Gaspero Sardi, nè Mario Equicola, i quali scrissero della schiatta de' Duchi di Ferrara, non ne abbiano avuta notizia veruna, ciò potrebbe porgere altrui forti motivi di dubitare della sua antichità. Ma noi per venire alle corte cercheremo di fondare i nostri sospetti nel corpo stesso del diploma.*

1 In nomine Domini Dei & Salvatoris nostri Jesu Christi. *Nè Lotario, nè Lodovico II. cominciarono mai con tal formola* i loro diplomi; *bensì con quest'altra.* In nomine Domini nostri Jesu Christi Dei æterni: *e per non perderci in andare in traccia d'esempj, questo si può facilmente vedere in sei diplomi di Lotario portati alla fila nello Spicilegio di Luca Dacherio, e in cinque altri di Lodovico II. pubblicati da Piermaria Campi. Onde l'autor del diploma per la sua imperizia inciampò nella soglia.*

Spicilegium to. 12. pag. 109.
Storia di Piacenza to. 1. pag. 457. e segg.

2 Hlotharius & Hludovicus divina ordinante providentia Imperatores Augusti. *Non si troveranno atti, ne' quali Lotario, e Lodovico II. si veggano in tal guisa insieme uniti. Ma l'artefice del diploma copiò questo principio da qualche altro diploma di Lodovico Pio, dato in tempo, che imperava con Lotario il figliuolo; poichè allora gli atti loro in tal maniera incominciavano:* In nomine Domini & Redemptoris nostri Jesu Christi Hludovicus & Hlotharius divina ordinante providentia Imperatores Augusti.

Annal. Mabill. to. 2. pag. 724. 725. 737.

3 Dilecto Equiti nostro. *Il compositor del diploma figurandosi i tempi antichi secondo l'idea delle cose dell'età sua, tenne per fermo, che nel secolo nono, in cui finse spedito il diploma, vi fossero gli Ordini Cavallereschi de' giorni nostri, e che quelli, che vi erano aggregati, si appellassero* Equites; *laddove simili Ordini essendo cominciati a istituirsi dopo l'undecimo secolo per occasioni, e uficj militari, chi vi era ascritto, chiamavasi* miles, *perchè si cingea del balteo militare; non mai* Eques: *la qual voce allora non portava seco quel significato, che si prefisse l'autor del diploma: il quale volendo onorare la Casa d'Este con questo titolo, venne a far tutto l'opposto, mentre ne' tempi bassi* Eques *significava un uomo* obnoxiæ conditionis, *e non una persona di sangue illustre; onde non si può sostenere questo diploma per vero senza offendere la dignità della Serenissima Casa d'Este.*

Cangius in Glossario.

4 Othoni. *Questo nome* Othoni, *che è Romano antico, io non credo, che fosse in uso nella barbarie del nono secolo.* Odone, *e* Oddone *cominciò a udirsi in quei tempi: e la pronuncia settentrionale proferendo la lettera* d *con suono grave, pesante, e simile a quello della lettera* t, *perciò si scrisse poi* Ottone *invece di* Oddone, *e ce ne chiarisce Rosuita Monaca e Poetessa Tedesca del decimo secolo nel suo Panegirico d'Ottone il Grande, cui sempre dà il nome di* Oddo, *e non mai di* Otho.

Scriptores Germanici Henrici Meibomii to. 1. pag. 705.

Estensi.

5 Estensi. *Questa voce non s'incontra in iscritture autentiche innanzi al duodecimo secolo. Il Castello d'Este dagli antichi fù detto* Ateste, *e ne' tempi inferiori* Adeste. *L'Anonimo Ravennate nel secolo settimo chiamollo* Adestum, *e diedegli il nome di Città, come egli suol darlo alle Castella.* Adeste *si legge in uno strumento dell'anno* 1032. *pubblicato da Sertorio Orsato, ed anche in un altro mentovato nelle Osservazioni. Onde se questo diploma fosse vero, ci si leggerebbe* de Adeste, *ouvero* Adestensi, *e non* Estensi: *il qual vocabolo stando quì per cognome, anche per questo riguardo il diploma patisce le sue difficoltà.*

Geographia lib. 4. p.205. lib. 5. pag. 271. Storia di Padova lib. 3. pag. 232. Osserv. Cap. LXXIII. pag. 110.

6 Ob beneficia & merita Henrici patris. *Questo nome Tedesco* Henricus *non si è udito prima del secolo decimo fuori d'Italia, e in Italia assai più tardi: e allora scriveasi* Hainricus *e non* Henricus, *come si può facilmente mostrare co' diplomi originali: e lo accenna ancora Giovanni Aventino nella* Nomenclatura *preposta agli Annali di Baviera.*

7 Dedimus damusque Comaclum. *Lotario e Lodovico aveano già dato Comacchio a questo* Cavaliere Ottone Estense, *e quì gliel danno di nuovo* cum toto territorio &c. *facendovi una minuta ed affettata descrizione de' confini, acciocchè non vi nascesse qualche sbaglio in pregiudicio del medesimo Cavaliere. Ma questi confini non sono cosa del nono secolo, bensì de' tempi moderni, come ognun vede.*

8 Argenti lib. xxx. prædicto Equiti persolvere cogatur. *La metà delle multe si applicava alla Camera Imperiale, e l'altra metà al danneggiato, come si legge ne' sinceri diplomi: e quì contra lo stile antico e ordinario tutta si applica al Cavaliere Ottone.*

9 Manus nostræ subscriptione subter annotavimus. *Gl'Imperadori non parlavano in questa guisa, nè mai diceano di sottoscriversi di man propria a i privilegj, che concedeano; bensì di ordinare, che fossero muniti co' loro sigilli, e anche talvolta di sigillargli essi medesimi. Invece della loro sottoscrizione vi si mettea il monogramma, che era una cifra contenente il nome loro. Nelle clausole de' diplomi di Lotario si legge così:* utque hæ nostræ auctoritatis pleniorem in Dei nomine habeant vigorem & per futura tempora inconvulsam firmitatem, de annulo nostro subter jussimus sigillari. *Quelli di Lodovico II. finiscono in questa guisa:* & ut hæc nostræ donationis ac cessionis pagina auctoritatis majus imposterum robur obtineat, manus nostræ monogrammate Augustaliter insignitam & bulla nostra subter eam jussimus annotari. *E in quest'altra maniera:* utque hæc nostræ donationis & confirmationis auctoritas firmior habeatur & in futura tempora inviolabiliter observetur, manu propria subtersignavimus, & de bulla nostra insigniri præcepimus.

Storia del Campi to. 1. pag. 457. 458. 459. 461.

10 Ego Lotharius misericordia Dei Imperator subscripsi. *Per la suddetta ragione gl'Imperadori in simili atti ordinarj mai non diceano:* ego subscripsi; *ma lasciavano, che'l facessero i Cancellieri, i quali apponendovi il monogramma Imperiale, vi scriveano per cagione d'esempio:* signum Domni Hludovici, *ouvero* Hlotharii, Serenissimi Imperatoris Augusti, *come si legge ne' sinceri diplomi di Lotario, e di Lodovico II. Ci sarebbe da mostrare, che i due monogrammi di Lotario e di Lodovico II. posti nel diploma non corrispondono a quelli de gli altri loro diplomi genuini. Ma passeremo alle altre cose più importanti.*

11 Anno Imperii Regnorum quarto. *Gran tenebre in queste quattro parole, nelle quali si confondono l'epoche di Lotario con quelle di Lodovico II.*

talmentechè riesce impossibile il poterne uscire! Lotario usò due epoche. L'una cominciava dall'anno 820. *nel qual fù creato Rè de' Longobardi, e l'altra dal giorno* 20. *di Giugno dell'anno* 840. *in cui morì Lodovico Pio suo padre. Lodovico II. figliuolo di Lotario usò quattro epoche. La prima principiava dall'anno* 844. *in cui da Sergio II. fu incoronato Rè de' Longobardi. La seconda dall'anno* 849. *in cui divenne consorte dell'Impero col padre. La terza dall'anno* 850. *in cui fu unto Imperadore da Leone IV. La quarta dall'anno* 855. *in cui succedette al padre morto. Ora quali di queste epoche si dinotino con quelle parole del diploma:* anno Imperii Regnorum quarto, *io per me nol so. Il Faleti, e il Pigna fanno, che egli sia dato nell'anno* 854. *nel qual tempo bisognerebbe, che amendue questi Imperadori si fosser trovati insieme in Aquisgrano, mentre vi si sottoscrissero con l'*ego subscripsi. *Nel suddetto anno* 854. *correa l'anno* 35. *della prima epoca di Lotario, e il* 15. *della seconda; il perchè io non so mai, come si abbia potuto dire:* anno Imperii Regnorum quarto. *Della prima epoca poi di Lodovico II. allora correa l'anno* 7. *Della seconda l'anno* 6. *Della terza l'anno* 5. *e la quarta non era per anco incominciata, perchè Lotario non era morto. Se poi si ricorre all'anno* 848. *come ha fatto qualche ministro Estense, vi s'incontrano maggiori intoppi. Laonde quell'*Imperii Regnorum quarto *resta tanto imbrogliato, che non se ne saprà mai venire a capo. Di più l'autore del diploma, come poco pratico di queste materie, si dimenticò di porvi il nome del Cancelliere contra lo stile di tutti gli altri diplomi.*

Pagius anno 821. §.2. Anno 840. §.3. Anno 844. §.4.

12 Indictione undecima. *Nell'anno* 854. *in cui si fa dato il diploma, correa l'Indizione* seconda, *e non l'*undecima. *Nè è da dire, che qui ci sia sbaglio di numero, perchè l'Indizione è scritta in lettere, e non in numeri, e il diploma è copiato* ex authentico originali sano, *come attestano cinque Notai Modanesi, dicendo d'auer anche collazionata la copia con l'originale.*

13. Actum in palatio regio Aquisgrani. *Dalla prima parola fino all'ultima si è voluto, che il diploma scopra la sua falsità. Ne' veri diplomi si scrivea così:* Actum Aquisgrani palatio regio in Dei nomine feliciter amen, *e non:* Actum in palatio regio Aquisgrani. *Si finse, che fosse dato nel palagio reale d'Aquisgrano, perchè dall'Autore si credette, che quivi fosse l'ordinaria residenza Imperiale, e che non vi fossero altri palagi reali. Ma ve n'erano molti altri. Gran fretta poi dovette avere chi compose il diploma, mentre contra lo stile della Cancelleria Imperiale studiò cotanto la brevità, lasciando di esprimere a lungo i motivi e le cagioni particolari, che moveano i due Imperadori a smembrare di loro autorità dall'Esarcato una Città propria della Santa Sede per darla a un Cavalier privato, ladove in diplomi di assai minore importanza, ne' quali si trattava di donazioni di ville e poderi, o di semplici protezioni e conferme in favore di Monisteri, e di Chiese, si veggono a lungo narrate ed espresse tutte le particolarità, che ciò riguardavano. Per altro basta leggere il diploma per conoscere la sua finzione: ed io non mi farei stesso a mostrarla, senon fosse da' Ministri Estensi stato pubblicato per vero, e se lo avessero abbandonato del tutto senza dire, non esser* ben fondata la critica *fattagli: senza porlo con le altre Investiture Estensi di Comacchio, come cosa vera; e senza pretendere di non volere* abbandonarlo; *ma di riputarlo vero, perchè il Faleti, e il Pigna lo hanno citato. Ora se ne rimette il giudicio al lettore, il quale saprà discernere per qual cagione questo diploma possa essere stato finto dopo la metà del secolo decimo sesto; cioè, se per esservi allora in Casa d'Este penuria, ouvero abbondanza di titoli veri sopra Comacchio.*

Mabill. de re diplom. lib. 4. pag. 244. edit. 1.

Osserv. Cap. XLVIII. pag. 72. in fine. Cap. CVI. pag. 162. Altra lettera pag. 7. 13.

Bolla,

II.

Bolla, con la quale il Pontefice Benedetto VIII. investe Guido Abate della Pomposa di molti beni del territorio Comacchiese col carico del censo annuo alla Santa Sede.

Tratta dall'originale conservato nel Monistero di S. Benedetto in Ferrara, co' suoi nei.

Vedi pag. 84. 385.

Ann. 1013.

☧ BENEDICTUS Episcopus Servus Servorum Dei. Dilecto in Domino Filio Widoni Religioso Presbitero & monacho, atque coangelico Abbati venerabilis monasterii Sanctæ & superexaltatæ Dei Genitricis, semperque Virginis Mariæ Dominæ nostræ, quod dicitur in Pomposa, tuisque successoribus Abbatibus, vestræque almæ congregationi perhenniter in perpetuum. Cum magna nobis sollicitudinis insistat cura pro universis Dei Ecclesiis ac piis locis vigilandum, ne aliquam necessitatis jacturam sustineant, sed magis propriæ utilitatis stipendia consequantur. Ideo convenit nos pastorali tota mentis aviditate eorumdem venerabilium locorum maximæ rationabilitatis integritatem procurare, & sedulæ eorum utilitati subsidia illico conferre, ut Deo nostro omnipotenti id, quod ejus sancti nominis honore, gratia, & laude, atque gloria ejus divinæ majestatis iisdem venerabilibus nos certum est contulisse locis; sicque acceptabilem nobiscum ad ejus locupletissimam misericordiam, dignam hujusmodi pii operis in sideriis conferatur arcibus remunerationem. Igitur quia petistis a nobis quatenus ex nostrum largitate nostroque dono concederemus vestræ religiositati in Massecella, quæ vocatur Materaria, & in Massa, quæ dicitur Caput Bovi terram & vineam, sicuti modo vos tenetis ad JURE BEATI PETRI APOSTOLI, nec non & ripam fluminis Alemonis juxta Massam, quæ dicitur Prata extendentem ipsa ripam à Bigacciolo usque ad Campobedulli, & terram & vineam juxta muros Civitatis cum Turre umbratica in integrum; & Massam integram, quæ vocatur Lacus sanctus cum omnibus rebus & pertinentiis suis cum plebe & capellis ac titulis ipsius, vocabulo Sanctæ Mariæ & Sancti Martini, Sancti Petri, Sanctique Venantii cum piscaria, quæ vocatur Tidini & Fossa Archipresbiteri, & pi scaria, quæ vocatur Falce cum loco, qui dicitur Monticello,

Laci ſico cum ripis fluminis Padi, & Gauri ex utriſque partibus uſque ad mare, & a loco Concæ Agathæ ex una parte uſque in mare cum loco integro, qui dicitur Maſinzatica inter affines de toto loco ac territorioMaſſæ,quæ vocatur Lacus ſanctus. Ab uno latere Foſſa molendini de Volta Lateroli deſcendente in Aquiliolo & a fluvio Tribba uſque in Helliam, & per paludem uſque mediam Curbam,ultraqueCurbam uſque Padum,& ultra Padum uſque Gazium Epiſcopi Sanctæ Comaclenſis Eccleſiæ, indeque fluvium,qui vocatur Ceſi. Ab alio latere Curlo deſcendente in Conca Agatulæ, & per ipſam in Gaurum. A tertio latere palude, quæ pergit inter rivum Angeli & Maſinzatica uſque Monticello, & Vederoſa currente in Padum. A quarto latere Vacolino,& Argere malo, & Cale de Vincareto pergente in Laterolum. Inſuper concedimus vobis piſcariam integram, quæ vocatur Volanum cum rivo Baderino & Gavalina majore ad ipſam piſcariam pertinente cum porticellis ex utriſque partibus, ſicut olim intraverunt in mare, eidem ſimiliter pertinentibus. Cuncta prædicta loca cum omnibus ſuis integritatibus, ac pertinentiis,quantum SANCTÆ ROMANÆ, cui,Deo Auctore, præſidemus ac deſervimus, pertinere videtur, ECCLESIÆ, vobis ad tenendum, emiſſa præceptione, concedimus, inclinati precibus veſtris per hujus præcepti ſeriem prædicta cuncta loca cum omnibus ſuis integritatibus & pertinentiis,ut ſuper legitur,a præſenti XI. Indictione vobis, veſtriſque ſucceſſoribus in perpetuum concedimus detinendum,ita ſane,ut a vobis,veſtriſqueSucceſſoribus ſingulis,quibuſque annis, PENSIONIS NOMINE rationibus in Sanctæ noſtræ Eccleſiæ † tres † ARGENTEI SOLIDI, difficultate poſtpoſita, perſolvantur, omnemque, quam indigent . . . . . . vel ſine dubio curante, efficiatur, nullæque præterea ad dandum, annuæ PENSIONIS a vobis moræ proveniant, ſed ultro ACTIONARIIS Sanctæ noſtræ Eccleſiæ pro tempore PERSOLVATUR. Statuentes quippe Apoſtolica cenſura ex auctoritate B. Petri Apoſtolorum Principis ſub divinæ obteſtationis & anathematis interdictionibus, ut nulli unquam noſtrorum ſucceſſorum Pontificum, vel aliæ cuilibet magnæ, parvæque perſonæ ipſa prænominata loca a poteſtate & ditione veſtra, veſtrorumque ſucceſſorum ac veſtri Monaſterii auferre, vel alienare quoquo modo liceat. Si quis autem temerario auſu magna, parvaque perſona contra hunc noſtrum privilegium agere præſumpſerit, ſciat ſe anathematis vinculo eſſe innodatam, & è regno Dei alienum & cum omnibus impiis æterno incendio, ac ſupplicio condemnatum. At vero qui pio intuitu

cuſtos

Digitized by Google

custos & observator hujus nostri privilegii extiterit, gratiam, & misericordiam, vitamque æternam à misericordissimo Domino nostro consequi mereatur in sæcula sæculorum Amen. Scriptum per manum Benedicti Regii Notarii & Scriniarii Sanctæ Romanæ Ecclesiæ in Mense Julio, Indictione undecima.

B E NE VA L E TE

Datum Prid. non. Julii per manus Dei gratia Benedicti Episcopi S. Silvæ Candidæ Ecclesiæ, & Bibliothecarii Sanctæ Apostolicæ Sedis, anno, Deo propitio, Pontificatus D. N. Benedicti SS. S. VIII. PP. anno secundo, Ind. prædicta XI. mense Julio, die sexto.

N O T A.

IL Censo annuo di tre soldi d'argento, che l'Abate della Pomposa vien obbligato a pagare alla Santa Sede per li beni, de' quali il Pontefice lo investe nel Comacchiese, fa abbastanza conoscere la sovranità Pontificia in quelle contrade. Questa Investitura fù poi rinovata da Leon IX. nell'anno 1052. *a Mainardo, da Callisto II. nell'anno* 1124. *ad Aurelio, e da Celestino II. nell'anno* 1143. *a Paolo, Abati della Pomposa.*

I I I.

Ordine dato dal Giudice del Podestà di Ferrara per porre Salinguerra Torelli in possesso de' beni della Casa di Traversara, situati entro il territorio Comacchiese.

*Tratto da MSS. del Prisciano, e da un altro dell'Archivio Vaticano num.*3005. fol.13.

Vedi pag. 180.

Successio Salinguerræ Ferrariensis in bonis quondam Petri Traversarii, & quondam Domini Ubertini de Ravenna.

*Ann.*1309.

IN Christi nomine Amen. Anno ejusdem Nativitatis Millesimo tercentesimo nono, Indictione septima, die quarto decimo Martii. In Palatio Communis Ferrariæ, præsentibus Francisco de Cremis Notario, & Rocobono Notario Domini Guielmi & aliis, & coram nobis Domino Antonio de Cesena, JUDICE ET ASSESSORE POTESTATIS FERRARIÆ. Comparuit

ruit Dominus Petrus Fabæ de Ferraria procurator, & procuratorio nomine Domini Salinguerræ, & petiit præter dictum Dominum Salinguerram, sive ejus procuratorem, pro eo PONI, & INDUCI IN TENUTAM. & CORPORALEM POSSESSIONEM infrascriptarum petiarum terræ & possessionum, tanquam de bonis & possessionibus pertinentibus eidem Domino Salinguerræ, secundum quod apparet publico instrumento scripto sub signo & nomine Turchetti Notarii, quod instrumentum productum fuit coram dicto Domino Antonio: qui Dominus Antonius, examinata justitia dictæ petitionis, COMMISIT & LICENTIAM DEDIT dicto Domino Petro Fabæ, nomine antedicto, UT VADAT, ET INTRET ET APPREHENDAT TENUTAM ET CORPORALEM POSSESSIONUM dictarum terrarum, & possessionum infrascribendarum, IMPONENS CUILIBET PRÆCONI COMMUNIS FERRARIÆ, ut VADAT & INDUCAT dictum Dominum Petrum, dicto nomine, in POSSESSIONEM DICTARUM TERRARUM, & POSSESSIONUM, & ut faciat omnia & singula præcepta Gavarzellanis Villarum, quæ ad expeditionem dicti negotii pertineant; MANDANS PRÆCIPIENDO omnibus & singulis Cavarzellanis Villarum, & Rectoribus earum, ut debeant præstare auxilium & favorem dicto Domino Petro, dicto nomine; MANDANS præcipiendo insuper sub POENA DECEM LIBRARUM FERRARINORUM omnibus & singulis laboratoribus & detentoribus dictarum possessionum, ut sibi, perlecto præsente instrumento, vel habito præcepto, aprecent incontinenti possessiones ipsas & bona, quæ detinent de prædictis, prædicto Domino Petro, dicto nomine, DEBEANT MANIFESTARE, TENERE, & POSSIDERE. Et prædicta COMMISIT & INPOSUIT dictus Judex SECUNDUM FORMAM pactorum pacis & STATUTI sive REFORMATIONIS COMMUNIS FERRARIÆ, salvo omni jure omnium personarum, ex quo dictus Dominus Salinguerra fuerit in possessione dictorum bonorum, judicio ordinario, SECUNDUM FORMAM STATUTI COMMUNITATIS FERRARIÆ. Res verò sunt hæc. Primo omnes terræ, & possessiones tam in terra, quam in aqua ubique consistant, quas habuit & tenuit quondam Dominus Ubertinus de Ravenna, ipse vel alii pro eo, in Pado veteri, incipiendo a confinibus CAMPI LUNGHI majoris, & minoris, deinde descen. dendo usque ad mare, & quicquid inter dictas cohærentias continetur. Item tres partes medietatis Verzenese. Ab uno latere trames, qui vadit ad Ecclesiam de Ostelato, qui est terminus inter CAMPUM LUNGUM, & Fiscagliam. Ab alio annexa Vallis inter Fiscagliam, & CAMPUM LUNGUM. Ab alio media luiba inter medios Campolungos. Item quicquid detinetur infra hos

hos confines. Ab uno latere medietas Verzenese. A secundo medietas luibæ. A tertio locus, qui dicitur CONA. A quarto usque ad mediam Corbam. Item medietas quondam Petri Ducis majoris IN TOTO COMITATU COMACLENSI. Item quantum habuit dictus Ubertinus de CAPITE CALDIROLI, usque ad Stadium, qui vocatur de Lera, cum medietate fluvii PALISOLI, & cum medietate fluvii Meliarolo USQUE IN CAMPUM COMACLI, & totum Canale, quod vocatur Rupta de LUNGULA: & totum Canale, quod vocatur Vulpione, DESCENDENS IN CAMPUM COMACLI: cum tertia parte de fluvio de Miliarolo: cum tertia parte Vallis à suprascripto Miliarolo USQUE IN CAMPUM COMACLI, & usque ad stadium de Lera. Item omnes Valles piscariæ & paludis à capite predicto CALDIROLO descendens per Verzenese cum ipso medio Verzenese USQUE IN CAMPUM DE COMACLO. Item omnes Valles, & possessiones integræ, quas habuit Dominus Ubertinus in Pado vetere,quas detinuerunt Vesius & Fiscardus germani, & Martinus Presciteas cum germanis suis: scilicèt a Plebe S. Mariæ de Pado vetere usque ad Ecclesiam Sancti Michaelis ab ambabus partibus: cum ipso Verzenese, mediante rivo,qui vocatur Area, quem detinuerunt heredes quondam Domini Pauli Traversarii cum ipsa Area, ac suprascripto Pado vetere. Item Plebs Sanctæ Mariæ de Pado veteri. Ab uno latere Corigium de Peolcerdo. A secundo altera medietas de Rivo de Ara. A tertio usque ad medium flumen TREBE. A quarto jus MONASTERII SANCTI ALBERTI.

Ego Biachinus Magistri Nascinbene Muratoris scripsi mandatis dicti Judicis &c.

N O T A.

D*A quest'atto pubblico, il quale fù scritto 23. anni prima, che gli Estensi fossero investiti del Vicariato Ferrarese con tutte le sue pertinenze e dipendenze:* cum ejus Comitatu, districtu & omnibus finibus & pertinentiis, *si rende manifesto, che il Contado di Comacchio era soggetto al Podestà di Ferrara, come pertinenza compresa nel distretto di quella Città, altramente Antonio da Cesena Giudice del Podestà Ferrarese non avrebbe potuto dare un ordine tale, acciocchè Salinguerra Torelli fosse posto in* possesso *dei beni della Casa di Traversara, situati entro il territorio Comacchiese; ma queste parti l'avrebbe fatte la Comunità di Comacchio, come indipendente da quella di Ferrara, secondochè or si pretende.*

Brevi,

I V.

Brevi, ſcritti dal Pontefice Clemente VIII. ai Principi Cattolici intorno alla ricuperazione del Ducato di Ferrara, e delle ſue pertinenze. Si mettono in primo luogo quelli, che ſono diretti ai Principi Auſtriaci.

Ex Brev. ad Princ. Ann. VII. Clem. VIII. ep.36. fol.29.

I. *Cariſſimo in Chriſto filio noſtro Rodulpho Hungariæ, & Boemiæ Regi Illuſtri, in Romanorum Imperatorem electo.*

CAriſſime in Chriſto fili noſter, ſalutem & Apoſtolicam benedictionem. Jam ante aliquot dies recepimus litteras Majeſtatis Tuæ, quas ſecunda & viceſima ſuperioris menſis Decembris die, de FERRARIENSI NEGOCIO ad nos dediſti, quo tempore quia Cæſar Eſtenſis ſaniora, Deo inſpirante, conſilia ſecutus, de CIVITATE FERRARIÆ EJUSQUE DITIONE nobis, & huic Sanctæ Sedi, in qua licet immeriti, Spiritu Sancto auctore, præſidemus, pacifice reſtituenda agebat, reſpondendi officium pauliſpèr diſtulimus, donec tota tractatio omni ex parte abſolveretur, ut plenum hoc & cumulatum gaudium cum Majeſtate Tua communicare poſſemus: quod ſingulari Dei benignitate factum eſt. Nam ad quartum kal. Februarias rebus rite & cum multa concordia compoſitis, Dilectus filius noſter Petrus Cardinalis Aldobrandinus Nepos noſter ſecundum carnem, atque item noſter & ejuſdem Sanctæ Sedis Legatus, Ferrariam ingreſſus, CIVITATEM, & DUCATUM illum vetuſtiſſimum Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Patrimonium, noſtro & ejuſdem Eccleſiæ nomine recepit, ſumma populi illius gratulatione & lætitia: quo in graviſſimo negocio nihil conſilio aut prudentiæ noſtræ, nihil cujuſquam noſtrorum diligentiæ aut induſtriæ tribuimus, ſed illius ſolum bonitati & clementiæ acceptum ferimus, qui dives eſt in miſericordia, qui magna & mirabilia ſolus facit, in quo uno ſperavimus ſemper. Non enim in hac cauſa carni, aut ſanguini acquievimus, neque ullas privatas rationes noſtras ſecuti ſumus, ſed ſolam Dei gloriam nobis ante oculos propoſuimus, eamque quæſivimus ſemper in ſinceritate cordis noſtri. Deus autem Omnipotens exaudivit preces, & ora-

orationes servorum suorum, & magnificavit Nomen sanctum suum in conspectu omnium gentium, ut intelligant, quia ipse est defensor & propugnator Romanæ Ecclesiæ, quam caput, Matrem & Magistram omnium fidelium suorum ipse constituit, & fundavit eam Altissimus supra firmam petram, ejusque justitiam sui divini numinis patrocinio defendit & declaravit, idque tanta cum suæ potentiæ & bonitatis testificatione, ut publica Italiæ quies & tranquillitas, quæ nobis summopere cordi semper fuit, nulla ex parte imminueretur. Nam & si humani judicii æstimatione perturbationis materies non defutura, & procellæ multæ impendere videbantur; ille tamen, cujus voluntati cuncta obediunt, qui ventis & mari imperat, qui Beatum Petrum jussit venire ad se supra aquas, ipse omnia tam suaviter disposuit, ut summa cum pace & brevissimo temporis spacio tanta res conficeretur, & quod gaudium omne cumulavit, quod ardenti studio optabamus, quod denique toto ex cordis affectu a Deo precati sumus, in tanto belli apparatu & timore ne una quidem humani sanguinis guttula est effusa. Non igitur glorietur in conspectu Dei omnis caro, sed soli Deo exercituum omnis honor, laus & gloria tribuatur. Non dubitamus autem, Majestatem Tuam pro sua perpetua erga hanc Matrem suam carissimam pietate, ejus gaudio gaudere, & illius ac tam justa accessione lætari: & quia ex caritatis glutino omnia inter nos communia sunt, tam felicem hujus rei exitum, Majestati Tuæ non secus ac nobis ipsis gratulamur, quod Venerabilis frater Episcopus Cremonæ noster Apostolicus apud Te Nuncius coram etiam jussu nostro faciet, & cuncta uberiùs exponet. Nos tibi interea a Deo prospera omnia precamur, & paternam, atque Apostolicam benedictionem nostram tibi amantissime impartimur. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die VII.Februarii MDXCVIII. Pontificatus nostri Anno septimo.

V.

Epist. 150. fol. 105.

II. *Cariſſimo in Chriſto filio noſtro Rodulpho Hungariæ, & Boemiæ Regi Illuſtri, in Romanorum Imperatorem electo.*

CLEMENS PAPA VIII.

CAriſſime in Chriſto fili noſter ſalutem & Apoſtolicam benedictionem. Qui a Majeſtate Tua ad nos mittuntur Oratores, eos hilari ſemper vultu excipimus, quia a tè veniunt, hoc eſt a Primogenito, & cariſſimo filio noſtro, quem intimis paternæ caritatis viſceribus in Chriſto Domino complectimur. Sed certè perjucundus nobis fuit adventus nobilis & præſtantis Viri Raymundi Comitis a Turre Conſiliarii Tui; quem delegiſti, ut apud Nos & Apoſtolicam Sedem tuum ordinarium Oratorem agat; jam enim illius virtutem novimus, eumque & tua cauſa & ſuo merito valde amamus. Itaque quod a nobis poſtulat Majeſtas Tua, & nunc illum tua negocia tractantem libenter audivimus, & deinceps, quoties opus fuerit, eodem modo benignè audiemus. Quod autem nobis tam amantèr gratularis, RES FERRARIENSES feliciter compoſitas, & Ferrariam Sanctæ Romanæ Eccleſiæ reſtitutam, agnoſcimus in eo pietatem tuam. Et ſane ita æquum eſt, optimum filium Matris cariſſimæ rebus proſperis lætari, quæ tuis viciſſim ſincero affectu ſemper lætatur, quare & nos Majeſtati Tuæ pariter gratulamur, res Tranſilvaniæ quiete & tranquille actas, optamuſque eandem quietem, & tranquillitatem perpetuo retineri, teque pro rei gravitate, id omni diligentia & vigilantia curaturum confidimus, & ut re ipſa cures atque efficias, Deo adjutore, magnopere hortamur. Tibi præterea etiam atque etiam commendamus Principem illum dignum multis de cauſis, quæ tibi in primis notæ ſunt, quem tua Cæſarea gratia & amore complecteris, & beneficentia proſequeris: quod te ultro propensè facere, & noſtro etiam intuitu propenſius facturum nobis perſuaſum eſt. De auxiliis vero Majeſtati Tuæ hoc tempore præſtandis, de quo ad nos ſcripſiſti, atque etiam nobiſcum egit idem Orator tuus, nobis quidem voluntas nunquam deeſt tibi gratificandi, rebuſque tuis ſuffragandi, quod nemo tèipſo melius novit, & tam multas & non obſcuras ſignificationes palam omnibus teſtari exiſtimamus; ſed tamen propter graves, & aſſiduas impenſas ità hoc tempore exhauſti ac plane exinaniti ſumus,

mus, ut id nullo modo facere liceat. Nam ut cætera omittamus, in HOC IPSO FERRARIENSI NEGOCIO; quod adeò celeriter confectum est, magnis tamen copiis conscribendis, tum armis, totoque bellico apparatu summa celeritate instruendo, ingens pecuniæ vis est insumpta: neque ex HUJUS DITIONIS & CIVITATIS fructibus quidquam opis expectandum est, qui ad onera necessaria preferrenda non sufficiunt: res enim eo loco, & statu deprehendimus, ut de illis aliunde etiam sublevandis nobis sit necessario cogitandum. Sed hæc & cetera, de quibus nobiscum egit Orator tuus, idem ipse Majestati Tuæ copiosius perscribere poterit, qui non modo ex verbis & sermone, sed ex oculis, vultuque nostro perspicere potuit, permolestum nobis esse quod in his pecuniarum angustiis versemur, de tuis enim commodis, de tua dignitate, & salute ita solliciti sumus, atque ità afficimur, perinde ac si nostra res ageretur, tot enim caritatis vinculis cum inter nos conjuncti simus, omnia etiam inter nos eadem esse merito existimamus. Datum Ferrariæ sub annulo Piscatoris die 30. Maii 1598. Pontificatus nostri Anno VII.

V I.

III. *Dilecto filio nobili Viro Matthiæ Archiduci Austriæ.* *Epist. 40. fol. 33.*

Dilecte fili nobilis Vir salutem & Apostolicam benedictionem. Postulat paternus amor noster erga Nobilitatem tuam, ut gaudii nostri, quod insigni FERRARIÆ CIVITATE, EJUSQUE DITIONE nobis & Romanæ Ecclesiæ restituta, merito capimus, te quoque per litteras participem faciamus, præsertim quia in hujus rei commemoratione, non ullam prudentiam aut industriam nostram, sed solam Dei potentiam & misericordiam prædicamus. Dei enim solius opus hoc, fuit gravis & periculosi belli, sed necessariò a nobis suscepti, incendium tam cito, tam facile extinguere, idque incolumi Italiæ quiete, & sine ulla prorsus sanguinis effusione: qua in re potissimam Dei clementiam agnoscimus, a quo hoc ipsum tota cordis humilitate precabamur. Scimus autem nobilitatem tuam pro sua erga nos & Romanam Ecclesiam pietate gaudere, ac illius accessione, quæ ad Dei gloriam, & ad Beatissimi Apostolici Principis Petri, cujus locum immeriti tenemus, honorem tantopere redundat. Tibi quoque, fili, a divina bonitate per benedictionem nostram prospera omnia evenire optamus. Datum Romæ &c. die 10. Februarii 1598. Pontificatus &c.

V I I.

Epist.312. fol.258.

IV. *Dilecto filio Nobili Viro Ferdinando Archiduci Austriæ.*

DIlecte fili Nobilis Vir salutem & Apostolicam benedictionem. Cor tuum generosum & zelo Divini honoris ardens, nobis quidem notum, ac nova tamen & multa cum voluptate nostra expressum vidimus in litteris Nobilitati Tuæ,quas AD NOS DE RE FERRARIENSI DEDISTI. Laudamus, filii, egregiam pietatem tuam & devotionem erga Matrem tuam carissimam, sanctam Romanam Ecclesiam, cujus JUSTISSIMAM CAUSAM AGNOSCIS, & AD EAM PROPUGNANDAM TAM INSIGNITER TE ANIMATUM OSTENDIS. Conserva, fili, hanc voluntatem dignam tua, majorumque tuorum excellenti virtute & religione. Nos solam Dei gloriam in toto hoc negocio positam habemus non quærimus nostra privatim, sed quæ Christi sunt, & beatissimi ejus Apostoli Petri, in cujus Sede, licet meritis impares, atque indigni, auctore Spiritu Sancto, sedemus. Confidimus in eo, qui diligit justitiam & odit iniquitatem, quod ipse exurget, & judicabit causam suam. Interea Nobilitas tua pium studium erga Nos, & hanc sanctam Apostolicam Sedem pari amoris & caritatis affectu amplectimur, tibique benedictionem nostram toto ex animo impartimur. Dat. Romæ apud sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die VI. Decembris M D XCVII. Pontificatus nostri anno sexto.

Vedi pag.269.

V I I I.

Epist.43. fol. 35.

V. *Dilecto filio Nobili Viro Ferdinando Archiduci Austriæ.*

DIlecte fili Nobilis Vir salutem & Apostolicam benedictionem. Semper quidem, quæ per Dei gratiam Nobis & huic sanctæ Sedi prospere accidunt, cum Tua Nobilitate communicanda sunt, qui Nobiscum & cum eadem Sede, in qua immeriti, Deo auctore, præsidemus, arctissimo caritatis vinculo es conjunctus. Sed in hoc FERRARIENSI NEGOCIO, quod dextera Excelsi mirabiliter effecit, tanto id impensius facere debemus, quod PLURA & ILLUSTRIORA PIETATIS TUÆ ARGUMENTA, IN HAC IPSA CAUSA EXTITERUNT ERGA NOS & SANCTAM ROMANAM ECCLESIAM MATREM TUAM CARISSIMAM, AD CUJUS JUSTITIAM PRO TUA VIRILI PROPUGNANDAM, SINGULAREM ALACRITATEM OS-

ostendisti, omni officii genere, & non mediocribus adjumentis armorum, belliquE apparatu præbendis; quod sæpe & diligenter a dilecto filio nostro, & secundum carnem, nepote, Petro Cardinali Aldobrandino, ad Nos perscriptum est; cujus certe eximiæ pietatis Tuæ nunquam erimus immemores. Nunc autem Te, fili, invitamus, ut ad Deo gratias agendas infirmitatem nostram adjuves, is enim qui dives est in misericordia, aurem clementiæ suæ ad preces servorum suorum inclinavit, & bellum omni opinione difficile, periculosum, diuturnum, summa cum facilitate & quiete brevissimo tempore absolvit, & quod caput est, quodque toto ex corde precati sumus, sine ulla prorsus sanguinis effusione. Ferraria igitur nobili Civitate, ejusque ditione Romanæ Ecclesiæ restituta, pace Italiæ incolumi, divinæ clementiæ abundantiam prædicamus, & eos, quos maxime amamus, gaudii nostri participes efficimus, inter quos præcipue Nobilitatem Tuam numeramus, quem in filii unice dilecti loco habemus. Cetera hoc de genere tibi uberius exponet Hieronymus Porcia Notarius, & Nuncius noster Apostolicus. Nos Tibi interea, & paterne benedicimus, & veram felicitatem a Deo precamur. Datum Romæ &c. die X. Februarii M D XCVIII.

I X.

VI. *Dilecto filio Nobili Viro Maximiliano Archiduci Austriæ.*

Epist.41. fol.34.

Dilecte fili Nobilis Vir, salutem & Apostolicam benedictionem. Benedicimus Dominum in omni tempore, & laus ejus in ore nostro perpetuo erit, quia fecit nobiscum misericordiam suam; rebus enim inter Nos & Cæsarem Estensem, summa cum pace compositis, nobilis Ferrariæ Civitas, ejusque ditio Nobis & sanctæ Romanæ Ecclesiæ, ad quam pertinebat, restituta est, bellumque tam grave & periculosum, non solum facile & brevissimo tempore confectum est; sed quod unum maxime a Deo precabamur, antequam ulla prorsus sanguinis effusio fieret, optata pax est consecuta. Tecum igitur, hoc est cum filio singulariter dilecto, gaudium nostrum communicamus, neque enim dubitamus, te non mediocri voluptate affici ex hac insigni accessione: quæ ad Romanam Ecclesiam facta est, quæ te materno sinu complectitur, & pro te semper erit, ne quid interea de ea caritate dicamus, quæ inter Nos

Nos & Te intercedit. Vetus enim noster in te amor nulla ex parte imminuitur, quin potius in dies augetur, quod hæ ipsæ litteræ testantur, quod nihil Nostrum a te disiunctum esse existimemus. Datum Romæ &c. die X. Februarii M D XCVIII. Pontificatus nostri anno septimo.

X.

Epist. 42. fol. 34.

VII. *Dilecto filio nostro Alberto Tituli Sanctæ Crucis in Hierusalem Presbytero Cardinali Archiduci Austriæ nuncupato.*

Dilecte fili &c. Gaudium Matris ad pios in primis filios pertinet. Jure igitur tibi potissimum receptam FERRARIAM gratulamur, & Matri Tuæ carissimæ Romanæ Ecclesiæ CUM EJUS DITIONE restitutam; qua in re tantus divinæ potentiæ & misericordiæ splendor eluxit, ut divitias bonitatis Dei satis admirari non possimus; Deus enim hujus sanctæ Apostolicæ Sedis, in qua immeriti præsidemus, justitiam propugnavit, & in conspectu omnium gentium admirabiliter declaravit. Dedit enim Cæsari Estensi spiritum consilii & compunctionis; ut quod injuste detinebat, juste redderet, atque ita dextera Dei virtutem faciente, bellum a Nobis quidem necessario susceptum, sed omnium opinione difficile & periculosum summa cum quiete & facilitate brevissimo tempore confectum est: & quod animi Nostri lætitiam cumulat, quodque toto ex animo a Deo precabamur, antequam ulla omnino humani effusio sanguinis fieret, læta pax conciliata est, utinam & illa altera consequatur, quam Nobis scis esse optatissimum, quam de immensa Dei clementia speramus, te ista prudentia, auctoritate, moderatione eam procurante, cui hanc eximiam laudem ad Dei gloriam & afflictæ Christianæ Reipublicæ utilitatem ex intimo corde optamus. Cetera venerabilis frater Episcopus Tricaricensis Nuncius Noster Apostolicus tibi uberius exponet. Datum Romæ die X. Februarii M D XCVIII. Pontificatus nostri anno septimo.

Ca-

X I.

VIII. *Cariſſimo in Chriſto filio noſtro Philippo Hiſpaniarum Regi Catholico.*

Epiſt. 38. fol. 31.

CAriſſime in Chriſto fili noſter, ſalutem & Apoſtolicam benedictionem. Deus omnipotens, cujus natura, bonitas, & cujus opus miſericordia eſt, magnificavit Nomen ſanctum ſuum, & gloriam ſuam oſtendit in diebus humilitatis noſtræ, & juſtam ſanctæ Romanæ Eccleſiæ cauſam, quæ erat de CIVITATE & DITIONE FERRARIENSI recuperanda, ſuo cœleſti patrocinio defendit, & comprobavit. Etenim Cæſar Eſtenſis, quemadmodum fama litteras Noſtras præcurrente jam Majeſtatem Tuam audiſſe arbitramur, potentem manum Dei perſenſit, & humiliavit ſemetipſum ſub ea, & ſpiritum ſanioris conſilii ſecutus, quæ injuſte detinebat, juſte reſtituit. Itaque rebus compoſitis dilectus filius noſter Petrus Cardinalis Aldobrandinus nepos noſter ſecundum carnem, idemque noſter & hujus ſanctæ Sedis, in qua immeriti præſidemus, de latere Legatus, ad quartum kalendas Februarii, Chriſti pacificatoris noſtri pacem ſecum deferens, Ferrariam eſt ingreſſus, ſumma cum populi illius lætitia, eamque nobilem URBEM & DITIONEM noſtro & ejuſdem Apoſtolicæ Sedis nomine recepit. Qua in re Dei providentiam & abundantes illius clementiæ divitias ſatis admirari non poſſumus. Nam humanæ prudentiæ æſtimatione negocium hoc graviſſimum multis difficultatibus implicitum erat. Italiæ quietem perturbari, diuturni, & periculoſi belli incendium excitari, multa incommoda, & calamitates, quæ bellum afferre conſuevit, neceſſario impendere videbantur, neque Nos hæc ignorabamus: ætas enim & longus rerum uſus multa Nos docuit; ſed erat cor noſtrum fiduciam habens in Deo, cujus ſolam gloriam quærebamus, nullis omnino noſtris, aut noſtrorum privatis rationibus permoti. Ipſe igitur, qui ſperantes in eo numquam deſeruit, qui hanc ſanctam Romanam Eccleſiam, quam ipſe elegit, & ſupra firmam petram fundavit Altiſſimus per omnes temporum acerbitates dexteræ ſuæ potentia ſemper defendit, ipſe Dominus virtutum & Dominus exercituum exurrexit, & judicavit cauſam ſuam, imperavitque ventis & mari, tantamque ſubito tranquillitatem reduxit, ut humi ſtrati in ſpiritu humilitatis, illud Prophetæ crebro repetamus: a Domino factum eſt iſtud, & eſt mirabile in oculis noſtris. Neque enim prudentiæ aut conſilio noſtro, neque cujusquam diligentiæ

Digitized by Google

gentiæ tantum opus tribuimus, ſed illius ſolam vim agnoſcimus, & prædicamus, cujus miſericordiæ non eſt numerus,& bonitatis infinitus eſt theſaurus : qui aures ſuas inclinavit ad preces ſervorum ſuorum fidelium , & tantam rem tam brevi tempore tanta cum facilitate, tanta cum pace confecit, ut Italiæ quies, quæ nobis eſt antiquiſſima, nulla ex parte ſit imminuta: & quod ardenti ſtudio, & tota cordis humilitate a Patre miſericordiarum precabamur , ne gutta quidem humani ſanguinis ſit effuſa . Ergo fili cariſſime Rex Catholice,benedicamus Dominum in omni tempore,& ſemper laus ejus ſit in ore noſtro,gaudium enim noſtrum cum Majeſtate Tua eo libentius communicamus , quo pluribus , & arctioribus charitatis vinculis nobiſcum & cum hac ſancta Romana Eccleſia Matre Tua amantiſſima conjunctus es , & quo certius nobis perſuademus de Tua in Nos & eandem Eccleſiam pietate & obſervantia:quod ex hoc tam felici eventu,& graviſſimi negocii optato exitu ſingularem capias voluptatem. Sic enim animi, tui magnitudinem decet, ſic maxima,quibus Te Deus cumulavit beneficia poſtulant , ut Dei gloria, & illius Eccleſiæ amplificatione præter ceteros gaudeas . Nos autem eumdem bonorum auctorem aſſidue precamur , ut tibi , liberiſque tuis divinæ gratiæ ſuæ abundantiam & veram felicitatem largiatur . Cetera Nuncii Noſtri Apoſtolici copioſius exponent Majeſtati Tuæ,cui nos paternam & Apoſtolicam benedictionem noſtram ex intimis amoris præcordiis impartimur . Datum Romæ apud S. Petrum ſub Annulo Piſcatoris die VII. Februarii M D XCVIII. Pontificatus noſtri anno ſeptimo .

XII.

Epiſt.37. fol.30.

IX. *Cariſſimo in Chriſto filio noſtro Henrico Francorum Regi Chriſtianiſſimo .*

CAriſſime in Chriſto fili noſter , ſalutem & Apoſtolicam benedictionem. Si quiſquam eſt ex filiis noſtris in Chriſto Catholicis Principibus, qui ex hoc felici FERRARIENSIS NEGOCII exitu , & nobilis illius DUCATUS ad Romanam Eccleſiam acceſſione, vere atque ex animo lætetur,hunc præcipue eſſe Majeſtatem Tuam certo Nobis perſuademus . Cor tuum è longinquo intuemur , quin potius Tu ipſe in corde Noſtro habitas , in caritate non ficta , & in viſceribus Jeſu Chriſti , in quo omnia inter Nos communia ſunt, itaut gaudia noſtra tua ſint, & tua viciſſim noſtra, Neque vero obliti ſumus,neque ullo unquam tempore

pore

pore oblivifcemur,qualem Te præbueris in ifta caufa, quam animi alacritatem, quem ardorem oftenderis, quo pietatis affectu, non opes folum & vires, fed te ipfum obtuleris, ut hæc fancta Romana Ecclefia Mater tua cariffima, quæ injufte illi occupata erant, jufte recuperaret. Optimo igitur jure cum Majeftate Tua hanc noftram lætitiam communicamus, & tibi potiffimum opus Dei mirabile gratulamur. Non enim in eo quidquam Nobis affumimus,fed folum illius potentiam & mifericordiam agnofcimus & prædicamus, in quo fperavimus femper: cujus folam gloriam quæfivimus, cujus auxilium imploravimus in neceffitatibus, & in tribulatione. Et quamvis Nos indigni & immeriti fimus,ipfe tamen, qui dives eft in mifericordia, pias multorum fervorum fuorum orationes exaudivit & dedit gloriam Nomini fuo, & Cæfari Eftenfi infpiravit fpiritum fanioris confilii, ut quod fuum non erat, & fanctæ Romanæ Ecclefiæ erat, eidem ultro reftitueret. Itaque hoc bellum neceffario fufceptum, quod tam difficile, tam periculofum, tam diuturnum fore videbatur, magna cum facilitate,multa cum quiete, breviffimo temporis fpacio confectum eft, atque ita confectum,ut ne guttula quidem humani fanguinis effunderetur: quod unum in primis tota humilitate cordis noftri a Deo precati fumus. Ipfo igitur Domino præeunte, cujus dextera fecit virtutem hanc, Nepos nofter fecundum carnem, & tuo Chriftianiffimo nomini fingulariter addictus, Petrus Cardinalis Aldobrandinus,nofter atque hujus fanctæ Sedis Apoftolicæ de latere Legatus, FERRARIAM, EJUSQUE DITIONEM noftro & ejusdem Sedis nomine recepit: quam Urbem ingreffus eft, pacem annuncians,nona & vicefima die Januarii, magna, ut accepimus, populi illius,omniumque ordinum lætitia. Quamobrem Deo immortali femper gratias agimus, & Tibi, fili cariffime, iterum & fæpius gratulamur,in eo etiam fperantes,cujus inexhauftus & plane infinitus eft mifericordiæ thefaurus, quod novam nobis apud Te gratulandi materiam cito tribuet ex pace illa optatiffima, quam Nos ardentiffime fcis expetere. Cetera Majeftati Tuæ copiofius exponet is, qui Tuæ gloriæ & felicitatis in primis eft avidus, & quem Nos ob egregia ejus merita fincere amamus, Cardinalis Florentiæ,nofter Apoftolicus Legatus.Interea Deum precamur, ut Te fuæ divinæ gratiæ patrocinio femper tueatur, & Nos Tibi Apoftolicam benedictionem noftram paterno amore impartimur. Datum Romæ apud Sanctum Petrum fub Annulo Pifcatoris die VII. Februarii MDXCVIII. Pontificatus noftri anno feptimo.

XIII.

Epist.39. fol.32.

X. *Cariſſimo in Chriſto filio noſtro Sigiſmundo Poloniæ, & Succiæ Regi Illuſtri.*

CAriſſime in Chriſto fili ſalutem & Apoſtolicam benedictionem. Quis loquetur potentias Domini auditas, faciet omnes laudes ejus? Sic enim cum Propheta exclamare licet, quod in FERRARIENSI NEGOCIO Majeſtati Tuæ non ignoto, Dei potentiam admirari, ejusque immenſæ bonitatis laudes celebrare, nedum ſatis poſſimus, ſed ne animo quidem quæ mirabiliter, quæ benigne Nobis fecerit, neque cogitatione complecti valeamus; nam cum pro recuperanda CIVITATE & DUCATU illo, qui ad jus ſanctæ Romanæ Eccleſiæ, cui Deo auctore, deſervimus, pertinet, non modo juſtum, ſed neceſſarium a Nobis bellum ſuſceptum eſſet, quod omnium opinione, perdifficile, periculoſum & diuturnum fore videbatur &c. quod re ipſa factum eſt quarto kalendas Februarias: quo die dilectus filius noſter Petrus Cardinalis Aldobrandinus, ſecundum carnem Nepos noſter, & Apoſtolicæ Sedis de latere Legatus, Ferrariam ingreſſus, & pacem ſecum ferens URBEM illam & DITIONEM Noſtro, atque Apoſtolicæ Sedis nomine recepit. Dat. Romæ die VII. Februarii MDXCVIII. Pontificatus &c.

XIV.

Epiſt.164. fol.117.

XI. *Dilecto filio Nobili Viro Marino Grimano Duci Venetiarum.*

DIlecte fili Nobilis Vir ſalutem & Apoſtolicam benedictionem. Excepimus ſumma animi & vultus hilaritate quatuor Oratores Veſtros Procuratores S. Marci lectiſſimos Senatores, & jam Nobis præclare notos & gratos, quos ad Nos miſiſti, ut FERRARIAM, ejusque inſignem DITIONEM receptam Nobis gratularentur, tum Nobilitatis Tuæ, iſtiusque ampliſſimæ Reipublicæ ea de re lætitiam ſignificarent: quod quidem & litteræ Tuæ ſatis expreſſerant, & viva eorum vox & præſentia tanto cumulatius, efficaciusque expreſſit. Nos vero, qui Vos in ſinu cordis intimo & in viſceribus Chriſti gerimus, tam ſplendida legatione, & tam benevolæ gratulationis officio

valde

Digitized by Google

valde oblectati sumus, & in his quatuor primariis Viris Nobilitatem Tuam, totamque Rempublicam quasi præsentem in spiritu caritatis complexi sumus. Sic autem par erat lætari Vos rebus prosperis Romanæ Ecclesiæ Matris Vestræ carissimæ, quæ Vestris vicissim gaudet, & Rempublicam istam ornamentum Italiæ omnibus divinis, atque humanis bonis florentissimam esse desiderat & precatur. Vidimus præterea libenter Joannem Mocenicum Equitem, quem Vestrum apud Nos & Apostolicam Sedem ordinarium Oratorem delegistis, præstantem Virum, suffectum Joanni Delphino, qui multa certe cum laude, prudentia & diligentia eodem munere est perfunctus. De Nostra vero perpetua erga Vos voluntate, ceterisque rebus, iidem quatuor Oratores vestri copiosius Vobis referent. Confidimus autem, quod quamdiu in hac Sancta Sede, quamvis immeriti, Deo auctore, præsidemus, in dies magis, magisque cognoscetis, quam sincero caritatis affectu Vos prosequamur, & commoda, ac dignitatem Reipublicæ Vestræ cordi habeamus. Datum Ferrariæ die X. Junii M D XCVIII. Pontificatus nostri anno septimo.

X V.

XII. *Dilectis filiis Nobilibus Viris Duci, & Gubernatoribus Reipublicæ Genuensis.*

Dilecti filii Nobiles Viri salutem & Apostolicam benedictionem. Gaudii Nostri, quod ex gravi & perdifficili FERRARIENSI NEGOCIO tam brevi tempore, tam feliciter confecto in Domino capimus, major ad neminem portio pertinet, quam ad Nobilitates Vestras, & Rempublicam istam clarissimam, nam præter ea amoris vincula, quæ Vos, Majoresque Vestros cum hac Sancta Romana Ecclesia Matre Vestra carissima perpetuo colligarunt, & nunc etiam caritatis glutino adstringunt, Vos certe in hac ipsa causa præclaram voluntatem ostendistis, & eidem Ecclesiæ ad suam justitiam obtinendam, quod in Vobis fuit, multa estis alacritate suffragati: cujus rei memores sumus, & erimus semper. Nunc autem Vobis non secus ac Nobis ipsis gratulamur nobilem FERRARIÆ CIVITATEM, ejusque DITIONEM a Romana Ecclesia receptam, ac tanta cum pace & quiete receptam, ut ne gutta quidem humani sanguinis sit effusa: quo nihil Nobis optabilius erat, nihil jucundius esse potuit. Illi omnis honor, illi omnes gratiæ habeantur, cujus misericor-

diarum non est numerus, & infinitus benignitatis est thesaurus. Neque enim in hoc tanto opere quidquam Nostrum agnoscimus, sed Dei clementiam solam, ejusque vim & providentiam prædicamus: qui dedit gloriam Nomini suo, quam solam quærebamus, seque Ecclesiæ suæ defensorem & propugnatorem esse, tam insigniter declaravit. Vos, filii, ad debitas illi gratias agendas infirmitatem Nostram adjuvate, ut omnes unanimes, qui unum sumus in Christo, uno ore illum glorificemus, & uno corde illi serviamus. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die V. Februari MDXCVIII. Pontificatus nostri anno septimo.

X V I.

XIII. *Dilecto filio Nobili Viro Carolo Emanueli Duci Sabaudiæ.*

Dilecte fili Nobilis Vir salutem & Apostolicam benedictionem. Vinculum sinceræ caritatis, quo Nobilitas Tua Nobiscum in Christo Domino cohæret, atque adstringitur, facit ut Tua omnia Nostra sint, & Nostra vicissim Tua. Itaque summo cum animi Nostri gaudio gratulamur Tibi recuperatam ab hac Sancta Romana Ecclesia, cui, Deo auctore, in Apostolatus officio servimus, insignem Civitatem & Ditionem Ferrariæ, & tecum, hoc est cum pio in primis, & devoto filio, Matris hujus Tuæ carissimæ lætitiam communicamus, atque invitamus, ut humilitatem Nostram adjuves gratiis Deo immortali agendis pro tam singulari beneficio; in quo tribuendo gloriam suam, quam solam semper quæsivimus, tam insigniter manifestavit. Non enim Nostra, aut cujusvis hominis manus & prudentia hoc effecit, ut tam grave negocium tam brevi, tam facile, tam feliciter conficeretur; sed dextera illius hoc operata est, qui portat omnia verba virtutis suæ. Ipse enim humiles servorum suorum preces exaudivit, & in eo præsertim, quod summis votis expetebamus, ut sine humani sanguinis effusione, Romanæ Ecclesiæ, hoc est Christo ipsi, & Beatissimo ejus Vicario Petro, cujus locum immeriti tenemus, quod suum erat restitueretur: quod ejus admirabili bonitate tam cumulate consecuti, illud Prophetæ vere usurpare possumus & debemus: *a Domino factum est istud, & est mirabile in oculis nostris*. Hæc tecum, fili, perinde ac cum Nobis ipsis loquimur, & Tui gaudii opinione, no-

Digitized by Google

nostrum augeri sentimus, quemadmodum jussu nostro Nobilitati Tuæ uberius exponet venerabilis frater Archiepiscopus Barensis, Noster & hujus Sanctæ Sedis Apostolicus apud Te Nuncius. Deus pro Tua in Nos & Romanam Ecclesiam pietate & devotione Tibi, liberisque tuis divinæ gratiæ suæ abundantiam, & prospera omnia largiatur. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die V. Februarii M D XCVIII. Pontificatus nostri anno septimo.

X V I I.

XIV. *Dilecto filio Nobili Viro Carolo Emanueli Duci Sabaudiæ.*

Dilecte fili Nobilis Vir salutem & Apostolicam benedictionem. Scripsit ad Nos diligenter venerabilis frater Archiepiscopus Barensis, Noster apud Nobilitatem Tuam Apostolicus Nuncius, quam prompte, quam alacriter facultatem dederis arma ex ditione Tua extrahendi, quibus Nostri Milites Ecclesiastici in expeditione FERRARIENSI uterentur. Quin etiam & illud significavit accurate, cum certus Militum numerus ad ditionis & locorum Tuorum defensionem esset conscribendus, tuique Consiliarii admonerent, eos armari oportere, magnamque esse apud Vos armorum inopiam, Te non minus pio, quam generoso animo respondisse, velle Te quidvis incommodi & periculi etiam pati, dummodo desiderio Nostro satisfieret, & Apostolicæ Sedis commoditati a Te inserviretur. Agnoscimus, fili, toties perspectam pietatem Tuam & singularem devotionem erga Romanam Ecclesiam, carissimam Matrem Tuam, agnoscimus tuum in Nos amorem, & præclaram voluntatem, quam pari erga Te affectu, & propensione amplectimur & commendamus. Mandamus autem nominatim eidem Nuntio Nostro, ut Tibi copiose exponat, quam grata Nobis acciderit hæc animi Tui testificatio, cujus Nos semper memores erimus. Deus per intercessionem Beati Petri Apostolorum Principis, cujus locum, meritis licet impares, tenemus, de cujus honore sollicitus fuisti, Tibi, liberisque tuis in hac mortali vita & in illa sempiterna cumulatam mercedem rependat. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die X. Februarii M D XCVIII. Pontificatus nostri anno septimo.

Di-

XVIII.

XV. *Dilecto filio Nobili Viro Ferdinando Medici Etruriæ sibi subjectæ Magno Duci.*

Dilecte fili Nobilis Vir salutem & Apostolicam benedictionem. Antequam Nobilitatis Tuæ litteras acciperemus Pisis datas, quibus Nobis felicem Ferrariæ receptionem gratularis, jam ad Te eadem de re scripseramus, tecumque paterno affectu, ut solemus gaudium Nostrum communicavimus, & Tu quidem vere & prudenter divini in Nos beneficii magnitudinem consideras: quod sine ulla sanguinis effusione, integra atque incolumi Italiæ quiete multis belli incommodis evitatis, tantum negocium tam brevi, tam optatum exitum habuerit, sit bonorum omnium auctori perpetuus honor & gloria, qui preces servorum suorum exaudivit, & humilitatis Nostræ desiderium respexit. Hoc enim ardenter & potissimum expetebamus, ita Romanam Ecclesiam, quod suum erat, recuperare, ne humanus sanguis effunderetur, neve Italiæ tranquillitas ulla ex parte imminueretur. Tuæ igitur Nobilitati hoc commune bonum vicissim gratulamur, nam præter publicas rationes multis etiam de causis, præcipui amoris nihil inter Nos disjunctum est. Deum precamur, ut hæc mutuæ gratulationis officia crebro inter Nos excurrant ad Dei gloriam & Christianæ Reipublicæ utilitatem, Tibique interea toto ex animo Apostolicam Nostram benedictionem impartimur. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die XIV. Februarii MDXCVIII. Pontificatus nostri anno septimo.

XIX.

XVI. *Dilecto filio Nobili Viro Ferdinando Medici Etruriæ sibi subjectæ Magno Duci.*

Dilecte fili Nobilis Vir salutem & Apostolicam benedictionem. Qui facit mirabilia magna solus Pater misericordiarum Deus ipse multorum servorum suorum pias orationes, & humilitatis Nostræ preces in hoc pergravi Ferrariensi negocio exaudire dignatus est, id enim precati a Deo sumus, id summis votis optabamus, ut ex justitiæ præscripto Ro-

Romanæ Ecclesiæ, quod suum erat ita restitueretur, ut si fieri posset bellorum incommoda & calamitates evitarentur, & Italiæ quies & tranquillitas, quæ Nobis summopere est cordi, conservaretur. Neque enim odio, aut animi perturbatione aliqua incitati, aut privatæ utilitatis studio inducti, sed necessitate coacti ad ea remedia confugimus, quibus jus & dignitatem hujus Sanctæ Sedis, in qua immeriti præsidemus, quod a Nobis postulabat officii Nostri ratio, retinere liceret. Nam Cæsarem Estensem quamdiu ipse voluit, amavimus semper, quemadmodum Nobilitas Tua optime novit, neque eam mentem & voluntatem deponebamus. Itaque singularem voluptatem cepimus, quod is meliora consilia secutus, URBEM FERRARAM, ejusque DUCATUM & DITIONEM Nobis & Apostolicæ Sedi reddere statuerit, & re ipsa reddiderit dilecto filio nostro, & secundum carnem Nepoti, Petro Cardinali Aldobrandino, nostro & ejusdem Sedis de latere Legato, Deo certe, bonisque omnibus comprobantibus. Ipsi vero bonorum omnium auctori, cujus clementiæ totum hoc opus tribuimus, gratias ex intimo corde agere non cessamus; quod bellum tanti momenti, tam periculosum, sine populorum pernicie, sine agrorum & Civitatis vastitate, sine ulla prorsus sanguinis effusione tam brevi tempore, tanta facilitate confectum est, ut vere dicere possimus: *a Domino factum est istud, & est mirabile in oculis nostris*. Gaudium vero hoc nostrum cum Tua Nobilitate libentissime communicamus, quia Te præcipuo affectu amamus, quia tuam prudentiam & æquitatem novimus, & quæ cum justitia & honore Dei, & Sanctæ hujus Romanæ Ecclesiæ amplificatione conjuncta sunt, tibi grata esse non dubitamus. Hæc enim est Mater Tua carissima, quacum ab ineunte ætate conjunctissimus fuisti, quod perpetuum fore, Deo bene juvante, confidimus: nam & tuam in Nos, atque illam pietatem perspectam habemus, & de nostro sensu & paterna caritate erga Te Nobis conscii sumus. Quin & Cæsarem ipsum, ejusque liberos Tua etiam causa impensius amabimus, eorumque commodis, quantum cum Domino poterimus, propense suffragabimur. Cetera hoc de genere Magister Offredus Notarius & Nuncius Noster Apostolicus, qui apud Te commoratur, Tibi uberius exponet. Nos interea Tibi, & nobili Mulieri Magnæ Ducissæ conjugi Tuæ filiisque vestris a Deo bona omnia precamur, & nostram Apostolicam benedictionem amantissime impartimur. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die IV. Februarii MDXCVIII. Pontificatus nostri anno septimo.

X X.

XVII. *Dilecto filio Nobili Viro Ranucio Farnesio Parmæ & Placentiæ Duci.*

Dilecte fili Nobilis Vir salutem & Apostolicam benedictionem. Nostrum est opera Dei mirifica prædicare, & nostros atque Ecclesiæ Romanæ dilectos in primis & peculiares filios invitare, ut nobiscum immortali Deo gratias agant, qui in hoc gravi FERRARIENSI NEGOCIO, ejusdem Romanæ Ecclesiæ justitiam miris modis & declaravit & defendit. Et de Tua quidem Nobilitate Nobis certo persuademus, Te Matris Tuæ carissimæ gaudio gaudere, quod tam nobilis CIVITAS & DITIO tam facile, tam feliciter, tam brevi tempore ab ea recepta sit, & quod optatissimum erat, sine ulla sanguinis effusione. Nihil in hoc tam præclaro opere nostrum agnoscimus, nihil Nobis, aut humanæ prudentiæ tribuimus: dextera Domini magnificata est, & ipse Nomini suo dedit gloriam, quam solam in tota hac causa & quæsivimus, & propositam habuimus. Tecum igitur, fili, gaudium nostrum communicamus, quod Noster in Te paternus amor postulat, & Tua etiam in Nos & hanc Sanctam Sedem, in qua immeriti præsidemus, spectata pietas & devotio requirit. Deus, cujus misericordia in re tam insigni hoc tempore tanto cum splendore eluxit, ipse Ecclesiam suam semper tueatur, ipse Principibus Christianis filiis nostris pacem & concordiam largiatur, & Tibi per Apostolicam benedictionem nostram, quam Tibi amantissime impartimur, divinæ gratiæ copiam, & veram felicitatem concedat. Dat. Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die IV. Februarii M D XCVIII. Pontificatus nostri anno septimo.

X X I.

XVIII. *Dilecto filio Nobili Viro Vincentio Gonzagæ Duci Mantuæ.*

Dilecte fili Nobilis Vir salutem & Apostolicam benedictionem. Sic Nobis persuademus de Tuæ Nobilitatis in Nos pietate, & perspecta erga Romanam Ecclesiam devotione, quod ex hoc tam felici gravissimi NEGOCII FERRARIENSIS

RIENSIS exitu, magnam capias voluptatem : decet enim pios filios in Matris suæ cariſſimæ gaudio, eodem ſenſu permoveri, eadem lætitia affici, præſertim ea in re, in qua Dei clementia & gloria tantopere elucet. Neque noſtrum, aut humanæ prudentiæ opus hoc fuit. Deus ipſe, qui dives eſt in miſericordia, qui hanc Sanctam Eccleſiam ſupra firmam petram ædificavit, qui perpetuo regit & cuſtodit eam, ipſe glorioſe magnificatus eſt, & hæc effecit, quæ admiranda ſunt in oculis noſtris, ut tam inſignis CIVITAS & DITIO tam brevi tempore, tam facile, & tanta cum pace reciperetur, nulla (quod præter cetera optabamus) humani ſanguinis effuſione. Sit in omnes ſæculorum ætates benedictus Deus & Pater miſericordiarum, qui juſtam cauſam tam manifeſto ſui numinis patrocinio comprobavit. Hæc tecum, fili, libenter admodum communicamus, quia Te ſingulari caritatis affectu proſequimur, & quia mutuus noſter amor omnia noſtra communia inter Nos facit. Deum oramus, ut nobis crebras occaſiones præbeat de tuis quoque rebus proſperis gratulandi : & Tibi interea Apoſtolicam benedictionem noſtram amantiſſime impertimur. Datum Romæ apud S. Petrum ſub Annulo Piſcatoris die V. Februarii M D XCVIII. Pontificatus noſtri anno ſeptimo.

XXII.

XIX. *Dilecto filio Nobili Viro Franciſco Mariæ de Ruvere Duci Urbini.*

Dilecte fili Nobilis Vir ſalutem & Apoſtolicam benedictionem. Exultat gaudio ſpiritus noſter, quod grave hoc FERRARIENSE NEGOCIUM tam felici exitu, & tanta celeritate concluſum ſit. Sed non in nobis ipſis exultamus, qui nihil nobis aſſumimus, ſed in Deo ſolo, cujus dextera fecit virtutem hanc magnam & exaltavit hanc Sanctam Apoſtolicam Sedem in conſpectu omnium gentium, ut omnes intelligant, quia ipſe eſt, qui regit eam & cuſtodit eam, & juſtitiam ejus brachio ſuo fortiſſimo defendit; non enim manus noſtræ, ſed Dominus fecit hæc omnia. FERRARIA igitur tam inſigni CIVITATE, ejusque DITIONE admirabili Dei beneficio recepta tanta cum pace & quiete, ut, quod maxime optabamus, nulla prorſus ſanguinis effuſio ſit ſecuta, Nobilitati Tuæ, quam unice diligimus, cordis noſtri lætitiam communicamus, cujus præcipua portio ad Te merito pertinet, qui nobiſcum & cum Romana Eccleſia Matre Tua

cariſſima arctiſſimis amoris vinculis es conjunctus. Et quidem inter præſtantes virtutes tuas hæc eximia laus tua eſt, quod hanc tuam, & fidelium omnium parentem, ſingulari pietate & devotione proſequeris, quemadmodum & ipſa viciſſim te intimis caritatis præcordiis complectitur. Tuæ itaque Nobilitati hoc commune gaudium iterum & ſæpius gratulamur, tibique paterno affectu benedicimus, & proſpera cuncta a Deo precamur. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum ſub Annulo Piſcatoris die IV. Februarii M D XCVIII. Pontificatus noſtri anno ſeptimo.

X X I I I.

XX. *Dilecto filio Nobili Viro Maximiliano Duci Bavariæ.*

Dilecte fili Nobilis Vir &c. Quæ manus Domini excelſa operata ſit in NEGOCIO graviſſimo FERRARIENSI jam ex famæ præcurrentis nuncio Nobilitas Tua cognovit. Vere a Domino factum eſt iſtud, qui facit mirabilia magna ſolus: bellum enim, opinione omnium tam periculoſum & difficile, tam brevi tempore, & tam facile confectum eſſe, & inſignem URBEM & DUCATUM, ita Romanæ Eccleſiæ, cui jure debebatur reſtitutum eſſe, ut ne una quidem humani ſanguinis gutta ſit effuſa, id vere tam manifeſtam Dei potentiam & benignitatem oſtendit, ut cujusquam explicatione non indigeat &c. Horum autem omnium participem fieri cupimus nobilem Virum parentem tuum, cujus orationes nobis adjumento fuiſſe, & ſemper fore nobis pie perſuademus. Dat. Romæ die X. Februarii M D XCVIII. &c.

X X I V.

XXI. *Dilecto filio Nobili Viro Henrico Duci Lotharingiæ.*

Dilecte fili &c. Immenſa Dei bonitas, & dexteræ illius virtus & potentia in hoc pergravi NEGOCIO FERRARIENSI tam facile & feliciter conficiendo, adeo inſigniter eluxit, ut jam præcurrens fama omnia Nobilitati Tuæ nunciaverit, quemadmodum geſta ſunt. Sed paternus in Te amor noſter & ſumma Familiæ Veſtræ conjunctio cum hac Sancta Sede, in qua, Deo diſponente, licet immeriti, præſidemus, jure opti-

optimo requirunt, ut tecum nominatim gaudium hoc nostrum communicemus. Gaudemus autem non propter nos, sed propter Dei gloriam, & Romanæ Ecclesiæ justam causam, quam, ut semper consuevit, sui numinis patrocinio defendit, & quæ illi debebantur, restituit, ut, quod omnis posteritas admirabitur, tam difficile & periculosum bellum, non solum brevissimo temporis spacio summa cum pace & quiete, sed sine ulla prorsus sanguinis effusione confectum sit: quod assiduis precibus a Deo precati sumus. Tibi igitur, fili, FERRARIAM a Romana Ecclesia receptam gratulamur, quod Matris honor & accessio ad optimum filium pertineat, & caritas omnia communia faciat &c. Datum Romæ &c. die X. Februarii M D XCVIII. &c.

X X V.

XXII. *Dilecto filio Nobili Viro Sigismundo Principi Transilvaniæ.*

Dilecte fili Nobilis Vir &c. Divinæ misericordiæ admiranda opera jam non audivimus solum, sed oculis ipsis nostris intuemur. Jam fama præcurrens, ut putamus, Nobilitati Tuæ significavit, nobilem FERRARIÆ CIVITATEM ejusque DITIONEM Nobis & Romanæ Ecclesiæ, cui jure debebatur, esse restitutam, idque tanta cum pace & quiete, ne una quidem sanguinis guttula effusa, ut vere dicere liceat: *a Domino factum est istud, & est mirabile in oculis nostris.* Deus belli difficultates & pericula dispulit & disiecit &c. Datum Romæ &c. die X. Februarii MDXCVIII. Pontificatus nostri anno septimo.

X X V I.

XXIII. *Dilecto filio Martino Carzes Hospitalis Hierosolymitani Magno Magistro.*

Dilecte fili salutem & Apostolicam benedictionem. Quod ad bonos omnes pertinet, Romanæ Ecclesiæ Fidelium omnium Matris rebus prosperis lætari, id tibi, totique vestro Ordini præcipuum quoddam gaudium afferre, non tam mirum Nobis est, quam certe jucundum: sic enim vestra pietas, & summa cum eadem Ecclesia conjunctio,

& perspecta erga Apostolicam Sedem devotio postulat. Itaque litteræ tuæ, quibus Nobis receptam FERRARIAM ejusque DITIONEM, tuo totiusque Religionis vestræ nomine gratularis, gratæ Nobis acciderunt, vestramque in eo quoque pietatem agnoscimus & commendamus. Deo immortali autem gratiæ perpetuo agendæ, quod jus hujus Sanctæ Sedis ita retinuerit, ut publica quies nulla ex parte sit imminuta, & quod ardenti affectu precabamur, ne gutta quidem humani sanguinis effusa: quibus de rebus vos gratias Deo egisse, ut scribis, & agere, sane lætamur. Quod ad tuum Oratorem attinet, quem Nos sequi jussisti, illum libenter videmus & benigne, ut solemus, audimus. Tibi vero & Religioni vestræ, quam carissimam habemus, læta omnia in Domino evenire optamus, vobisque paterne benedicimus. Datum Ferrariæ sub Annulo Piscatoris die XIX. Junii M D XCVIII. Pontificatus nostri anno septimo.

XXVII.

XXIV. *Dilectis filiis Sculteтis, Landammanis & Consiliariis Septem Cantonum Helvetiorum Catholicorum, Lucernæ, Uraniæ, Suitbii, Subsilvaniæ, Tughii, Friburgi & Solodori, Ecclesiasticæ libertatis defensoribus.*

Dilecti filii &c. Vestra, majorumque vestrorum insignis pietas & devotio erga hanc Sanctam Apostolicam Sedem, in qua Spiritus Sanctus Nos humiles & indignos præsidere voluit, merito requirit, ut vos præcipue gaudii Nostri participes efficiamus, quod FERRARIÆ CIVITATE & DUCATU recepto capimus, non propter Nos ipsos, qui nihil nostrum privatim in hac causa spectavimus, sed propter Dei gloriam, quam solam quæsivimus, & de qua sola gaudemus. Datum Romæ &c. die X. Februarii M D XCVIII. Pontificatus nostri anno septimo.

Dile-

XXVIII.

XXV. *Dilectis filiis Antianis & Confaloneriis Reipublicæ Lucensis.*

Dilecti filii &c. Consentaneum erat perpetuæ Vestræ erga Nos & hanc Sanctam Sedem Apostolicam, in qua immeriti præsidemus, pietati & devotioni, ut ex felici gravissimi NEGOCII FERRARIENSIS exitu, & tam insignis DITIONIS ad Romanam Ecclesiam accessione, non mediocrem voluptatem caperetis: honor enim & dignitas Matris ad pios filios redundat, & Nobis quidem antequam litteras Vestras reciperemus, hoc ipsum de vobis plane persuasum erat. Dat. Romæ &c. die XXI. Februarii M D XCVIII.

XXIX.

XXVI. *Dilectis filiis Rectori & Consiliariis Reipublicæ Ragusinæ.*

Dilecti filii salutem & Apostolicam benedictionem. Piorum filiorum est matris gaudio lætari. Hoc igitur vestra pietas erga Sanctam Romanam Ecclesiam Matrem vestram carissimam postulabat, ut de recepta FERRARIA gauderetis, quemadmodum litteris vestris, quas ad Nos proxime dedistis, cumulate expressistis. Et re vera bonis omnibus copiosa lætitiæ materia a summa Dei benignitate tributa est, quod tam grave negocium, tam brevi, tanta cum pace & quiete, ac quod summopere expetebamus, & a Dei clementia precabamur, sine ulla prorsus sanguinis effusione confectum est. Itaque & Nos ipsi in spiritu humilitatis Patri misericordiarum gratias agimus, & ab omnibus idem fieri optamus, ut detur gloria nomini illius, a quo solo factum hoc est, mirabile in oculis nostris. Vestram autem, filii, devotionem erga Nos,& hanc Sanctam Sedem, in qua, Deo auctore, meritis impares præsidemus, libenter agnoscimus. Vobis item prospera omnia a Deo precamur, & Apostolicam benedictionem Nostram paterno Vobis affectu impartimur. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die XIV. Martii MDXCVIII. Pontificatus nostri anno septimo.

X X X.

XXVII. *Dilecto filio Nobili Viro Andreæ Auriæ, Principi Melphiensi, Regis Catholici Classis Præfecto, & Capitaneo generali.*

Dilecte fili nobilis Vir &c. Quem pietatis affectum Nobilitas Tua præ se tulerit erga Nos & hanc Sanctam Apostolicam Sedem, in qua immeriti præsidemus, in hoc FERRARIENSI NEGOCIO, & quam in omni officii genere alacritatem ostenderis, plane scimus. Itaque illud etiam scimus quantum gaudii nunc capias ex tam felici rerum eventu, & quod FERRARIA, EJUSQUE DITIO Romanæ Ecclesiæ tanta cum pace sit restituta &c. Datum Romæ &c. die X. Februarii MDXCVIII.

X X X I.

XXVIII. *Dilecto filio Nobili Viro Henrico Comiti de Olivares Vice-Regi Neapolis.*

Dilecte fili Nobilis Vir salutem & Apostolicam benedictionem. Accepimus Nobilitatis Tuæ literas, & audivimus quæ tuis verbis Nobis narravit Dux Suessæ, à quo vicissim, & tibi significata esse quæ illi respondimus, non dubitamus. Et quoniam in NEGOCIO FERRARIENSI justitia sanctæ Romanæ Ecclesiæ, cui, Deo auctore, deservimus, clarissima est, idque NEMO NOVIT MAGIS TE IPSO, QUI EO TEMPORE, QUO ALPHONSUS DUX ROMAM VENIT, HIC ERAS, QUÆQUE GEREBANTUR, OMNIA PENITUS PERSPECTA HABEBAS; ob eam causam ad jus & dignitatem hujus sanctæ Apostolicæ Sedis retinendam, cum a filio nostro charissimo Philippo Hispaniarum Rege Catholico, tum ab ejus Ministris omnem opem, omneque auxilium jure optimo expectamus: quod de tua Nobilitate tanto Nobis impensius persuademus, quo plura veteris amoris vincula tibi nobiscum & cum hac sancta Sede intercedunt, Nostraque erga Te, & Tuos paterna caritas, & perpetua voluntas id merito requirit. Tibi interea, quam humiliter petisti, Apostolicam benedictionem Nostram, liberisque tuis benigne impartimur. Datum Romæ apud sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die XII. Decembris MDXCVII. Pontificatus Nostri anno sexto.

Di-

XXXII.

XXIX. *Dilecto filio Nobili Viro Joanni de Velasco Duci de Fries Status Mediolani Gubernatori & Capitaneo generali.*

Dilecte fili &c. Qui ad Nos a Tua Nobilitate missi adveniunt, eorum Nobis adventus semper est gratus, ab eo enim adveniunt, quem præcipuo amore prosequimur, & in filii loco habemus. Blascus vero de Aragona, quem ad Nos cum litteris tuis misisti, tanto Nobis gratior advenit, tantoque eum libentius audivimus, quanto magis ipse virtute sua, non minus quam generis splendore præstat. Is tuis verbis FERRARIAM ejusque DITIONEM receptam Nobis est gratulatus, tuamque ea de re voluptatem testatus est, quod tuæ quoque litteræ exprimebant &c. Datum Romæ &c. die X. Februarii MDXCVIII.

XXXIII.

XXX. *Dilecto filio Nobili Viro Innico de Mendoza Regis Catholici apud Venetos Oratori.*

Dilecte fili nobilis Vir, salutem & Apostolicam benedictionem. Narravit quidem Nobis dilectus filius noster Petrus Cardinalis Aldobrandinus, noster secundum carnem Nepos, quæ cum eo Venetiis es collocutus, summa cum amoris & devotionis tuæ significatione erga Nos & Sanctam Apostolicam Sedem, in qua immeriti præsidemus, tuoque nomine Nobis FERRARIAM receptam est gratulatus, sed hæc, ut jucunda Nobis valde, ita minime nova accidere. Tuæ enim Nobilitatis insignis pietas & virtus jam pridem Nobis nota est: quique in hoc gravi FERRARIENSI NEGOCIO sensus tui fuerint, quam recti, quam ex Dei gloria, scimus: quam solam Nos quoque in tota hac causa secuti sumus. Abundavit autem divinæ misericordiæ magnitudo erga humilitatem nostram, ut tanta res tam cito, tanta cum pace & quiete conficeretur: quod unum potissimum expetebamus, & omni animi demissione precabamur. Itaque vere a te scriptum est, hoc a Domino factum esse, quod plane agnoscimus & prædicamus. Sed bonitatis ejus infinitus est the-

thesaurus, qui dona donis superaddidit, & gaudium nostrum novo & maximo gaudio cumulavit, pacis optatissimæ inter duos Reges filios nostros carissimos, quam tibi quoque pari affectu gratulamur. Utinam ex ea ii fructus uberrimi ad Christianæ Reipublicæ utilitatem promanent, qui ab inexhausta Dei clementia, & Catholicorum Regum ac Principum pietate & prudentia sunt expectandi: & Nos certe speramus. Quod vero ad religiosum illum attinet ex Ordine Sancti Francisci, quem Nobis per litteras commendasti; jam a Congregatione Sancti Officii omne impedimentum sublatum est: nec quidquam jam obstat quo minus quibusvis honoribus & officiis potiri possit ex Superiorum suorum arbitrio: id vero expresse Superioribus mandare, a Religionis institutis alienum, neque Regulari disciplinæ expedire est visum. Quod reliquum est, te fili, in sinu, & præcordiis caritatis gerimus, tibique paternam benevolentiam Nostram, quavis oblata occasione, quantum cum Domino licet, declarare cupimus, tibique Apostolicam benedictionem Nostram amanter impertimur. Datum Ferrariæ sub annulo Piscatoris die XIX. Junii MDXCVIII. Pontificatus nostri anno septimo.

N O T A.

Da questi XXX. Brevi scritti dal Pontefice Clemente VIII. a' Potentati Cattolici, e ad altri gran personaggi, e da noi recitati senza ordine alcuno di precedenza, chiaramente si vede, che tanto all'Imperadore Ridolfo II. e agli Arciduchi d'Austria, quanto agli altri Principi si partecipò la ricuperazione del Ducato di Ferrara e di tutte le sue dipendenze, una delle quali era Comacchio, conforme si è dimostrato nel processo dell'Opera: ed era cosa tanto pubblica e manifesta, come oltre a Ferrara si era ricuperato anche Comacchio, che troppo vano sarebbe stato il cercar d'occultarlo all'Imperadore col non darne parte a lui solo, ma poi col darnela a tutti gli altri: il che si asserisce nelle Osservazioni. Vedi pag. 201. Offervaz. Cap. LV. pag. 82. *Si vede ancora da' due Brevi scritti all'Arciduca Ferdinando, qualmente egli avea riconosciuta* per giustissima la causa della Santa Sede *contra Don Cesare d'Este: che si era offerto ad ajutarla con l'armi, e che lo mostrò eziandio con gli effetti;* Vedi pag. 404. *dal che si può comprendere, se egli dopo dichiarato Imperadore può aver mai clandestinamente fatto quel Decreto, cotanto opposto alla pietà e alla giustizia di un tal Principe, qual fu Ferdinando II.* Vedi pag. 269.

AL-

ALCUNE GIUNTE E CORREZIONI

ſouvenute dopo terminata la ſtampa.

Pag. 70. *Lin.* 6. to. 4. 1681. *Leggi* 1681. to. 4.
16. *dopo* Cormerio. *Aggiungi*. Ma Remondo Rufo dotto e zelante Cattolico pubblicò bentoſto un Libro approvato dalla Sorbona e dedicato al Rè Criſtianiſſimo, con queſto titolo: *In Molinæum pro Pontifice Maximo, Cardinalibus, totoque Ordine ſacro defenſio*: nel qual Libro, ſtampato in Parigi con privilegio reale nell'anno 1553. alla pag. 627. difeſe la Coſtituzione di Lodovico Piò dalle calunnie del Molineo, dimoſtrando, che ella ſi rammemorava negli Annali del Regno: *pervulgatum eſt in Annalibus noſtris*; e che egli nell'oppugnarla oltraggiava la gloria de' Rè Franchi, e inviluppava ſe ſteſſo in varie contradizioni.

Pag. 71. *Lin.* 17. Grundeur *Leggi* Grandeur
75. 10. Conſtituzioni Coſtituzioni
81. 15. *dopo* Modana *Aggiungi*: e nel quarto Conſiglio dell'Altogradi to.2. num.30. in fine.
96. 13. giuro giurò
120. 13. XXV. XLV.
128. 21. dappoicchè dappoichè
156. 4. 1701. 1071.
204. 25. pag.114. to.3. pag.114.
234. 23. *Pontificis* *Pontificibus*
236. 16. *ſiur* *ſius*
239. 15. e dagli *Leggi* e in principio poi del ſeguente dagli
276. 20. e molti *Leggi* e quando molti
285. 18. *dopo* ſtampata *Aggiungi*, e diretta al Rè Criſtianiſſimo Arrigo II. e agli altri Principi Criſtiani.
287. 24. 1542. *Leggi* 1538.
289. 4. *Auten.* *Authen.*
291. 20. *dopo* Eſte *Aggiungi*: e perciò con lei vi fu ſepolto anche Don Alfonſino II. ſuo figliuolo, come atteſta Marcantonio Guarini nel Compendio delle Chieſe di Ferrara pag.323.

Pag. 296. *Lin.* 3. *dopo* nominati *Aggiungi*: e queſto medeſimo ſtile tenne anche Giulio Cammillo, il quale dedicando al Duca Ercole II. il ſuo Trattato delle Materie, ſtampato in Venezia

zia dal Farri nell'anno 1544. gli dice, che il legga mentre *farà con gl'Illustrissimi suoi fratelli*, *Monsignor di Melano* (cioè il Cardinale Ippolito II.) *e'l Signor Don Francesco*, dove, come avea fatto il Gelli, non vi nomina per niente nè Don Alfonso, nè Don Alfonsino, perchè non erano considerati per fratelli veri del Duca. Ora udiamo, come ne parla il Giovio.

Pag.	*Lin.*			
299.	2.	*juxtæ*	Leggi	*justæ*
302.	22.	quando gli		quando egli
305.	3.	soprapposte		soprapposte a penna
306.	15.	.....,		...,..
309.	2.	*habuit*		*duxit*

322. 12. *dopo* illegittimi? *Aggiungi*. Quando Giulio Cammillo tenne il medesimo stile dedicando ad Ercole II. il suo Trattato delle Materie?

332.	29.	34.	*Leggi*	3.4.
339.	12.	il che		il che parve strano, che

351. 20. *dopo* altra. *Aggiungi*: e di questa seconda si conserva una illustre testimonianza ne' versi preposti da Adriano I. al Codice antico de' Canoni della Chiesa Romana da lui offerto a Carlo Magno stesso in Roma nell'anno 787. e stampato nella Biblioteca di Arrigo Giustello to. 1. pag. 97. Dice ivi il Pontefice, che Carlo REDDIDIT PRISCA DONA *Ecclesiæ matri suæ*, *Urbesque magnas*, *fines simul & Castra diversa*, con quel che segue.

359.	33.	*testimonio*	Leggi	*auctoritate*
369.	2.	*minorem*		*minorum*
404.	7.	*filii*		*fili*

I L F I N E.

Digitized by Google

DIFESA
SECONDA
DEL
DOMINIO
TEMPORALE
DELLA
SEDE APOSTOLICA
Sopra la Città
DI COMACCHIO,

Ove in primo luogo si purgano i Sommi Pontefici, e molti Imperadori da gravissime accuse, e si giustifica nuovamente la Sovranità della Chiesa Romana in tutti i suoi Stati.

PER LA SEDE APOSTOLICA

In risposta alla Supplica e ai Riflessi ultimamente stampati.

Si aggiungono in fine alcuni documenti e una Tavola cronologica degli atti sovrani della Santa Sede in COMACCHIO *e anche di quegli della parte contraria insieme con l'Indice generale delle materie.*

Noli accusare & ego cessabo defendere.
S.Girolamo nell'Apologia II. contro a Rufino.

IN ROMA

M DCC XI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Digitized by Google

PREFAZIONE
AL CRISTIANO LETTORE.

ERANO già comparse alla luce le difese della Sede Apostolica intorno ai sovrani diritti di lei sopra la Città di Comacchio non meno che sopra tutti gli altri suoi patrimonj in risposta alle segrete e pubbliche opposizioni de' Ministri Ducali di Modana, quando nel tempo stesso che il Mondo, nonchè la Corte Cesarea, stava inteso a ponderare i fondamenti della Chiesa Romana a fronte delle pretensioni contrarie, egli se n'è sentito improvvisamente sturbare dallo strepito di un lungo Memoriale o sia Manifesto, impresso con questo titolo: *Alla Sacra Cesarea Real Maestà di Giosesso I. Imperadore de' Romani felicissimamente regnante, umilissima Supplica di Rinaldo Duca di Modana per le controversie di Comacchio. M DCC X.* Ma ladove credeasi di far apparire altrui d'avere esposti in questo Memoriale vasti apparati di nuove e gran prove a favor degli Estensi, e in distruzione de' diritti della Santa Sede; ben presto si è poi conosciuto non contenervisi altro, che una disperata e folta congerie di narrazioni in sommo grado aliene da ogni buon senso, e di orribili e bruttissime accuse contra tutti i Sommi Ponteſici, che per lo spazio di tanti secoli hanno degnamente occupata la sagratissima Cattedra di San Pietro da Pippino a' tempi nostri: non pochi de' quali per consentimento di tutta la Chiesa veggendosi registrati nel catalogo de' Santi, questo sol basta a condannare tutto quello, che vien divulgato contro di loro.

Nè credasi già, che vada solo e scompagnato questo eccesso, in cui sono caduti gli Autori del Memoriale insieme con quell' altro loro collega, il quale ha stampati in Vienna i *Riflessi sopra la voce sparsa*, com'egli dice, *dalla Corte di Roma per la restituzione del possesso di Comacchio*; imperciocchè immantinente un nuovo ne segue, non punto inferiore a quel primo, ove l'enormità

più esecrande e sacrileghe praticate in ruina de' medesimi Pontefici in tempi calamitosi di scismi, di eresie, e di sconvolgimenti universali delle cose sagre e profane, vengono pel corso intero di quel Memoriale esaltate e decorate del titolo di *diritti Cesarei* con ostentazione assai mendicata di *zelo* per la gloria Imperiale, come se ella consistesse quì appunto: donde ne nasce, che quegl'Imperadori, i quali con sommo spavento dell'età scorse furon veduti infierire contro alla Chiesa di Roma, attizzati dalla malizia de' consiglieri e falsi politici, oggi si veggono messi in iscena per entro il Memoriale con sembiante molto diverso da quello, che si vede espresso negli scritti fedeli e veraci di molti Autori santissimi, anzi di tutta la Cristianità; ma in particolare in quelli della generosa nazione Tedesca; e sopratutto nelle sincere e pubbliche ritrattazioni, che quegli stessi Imperadori, dappoi ravveduti, ne fecero in fin della vita, oltre alle solenni condannagioni, che di tutti i loro atti ostili contro alla Santa Sede, divulgarono poi anche i lor successori: anzi si è giunto a tale estremo di allegare fino le Apologie fatte da' Luterani in favore dello scismatico Ottone IV. già esautorato, e poi ravveduto e riconciliato alla Chiesa in punto di morte. Questo secondo eccesso degli Autori Modanesi di necessità dovea strascinargli nel terzo ugualmente grave e considerabile, che è stato non solo di passar con infinito disprezzo i suddetti gloriosi ravvedimenti de' medesimi Imperadori,. e le condannagioni de' loro atti, promulgate da' lor successori; ma anche di rappresentare i più degni fra gli Augusti con quegli stessi mostruosi e sconci colori, co' quali vi si rappresentano gli altri in onta delle lor proprie conversioni; cioè a dire, come schernitori di Dio e d'ogni legge, usurpatori delle ragioni della Chiesa, infetti dell' eresia d'Arnaldo da Brescia, degli Ussiti, di Vicleffo, e di Lutero in proposito delle temporali proprietà della Sede Apostolica. Ed è cosa da rimanere storditi, come non siasi nè anche avvertito, che tali racconti vanno ugualmente a ferire tutti gli Elettori e Principi Ecclesiastici di Germania, per li cui diritti si vanta nel Memoriale così gran *zelo*; mentre non è da credere, che le Signorie

gnorie temporali delle lor Chiese debbano riputarsi di qualità superiore a quelle della Romana: la quale vien detta incapace d'averne per essere *stata fondata da Cristo senza regno temporale*, *nè aver mai avuta ragione alcuna di proprio*. Quindi è, che per dare qualche aria di giustizia alle azioni dannate di que' primi Imperadori, e per oscurare la pietà e la religione de' secondi, si è poi voluto traboccare anche nel quarto eccesso, che è stato di sconcertare e confondere tutta l'antichità per sostenere pensieri di questa fatta, passandosi con pubblico aggravio di tanti Sommi Pontefici e Imperadori a beffare, come false, nulle, e surrettizie tutte quelle memorie, consagrate da tanti secoli, le quali non favoriscono la stravaganza prodigiosa di simili assurdi. E quello che dee rendere attoniti non solo i Cristiani, ma gli uomini di qualunque setta lontana dal vero lume della Fede, non si è avuto orrore alcuno di scrivere, che i *giuramenti* più solenni prestati dagl' Imperadori ai Sommi Pontefici intorno agli Stati della Sede Apostolica furono *atti di pompa*, e non già di quel *valore*, che tutte le nazioni Cristiane, secondo l'idea d'un atto sì grave e importante, si sono sempremai persuase. Laonde in tal guisa si è venuto con licenza inudita a mettere in beffa ciò che di più sagro e venerabile tiene la Religione; e a trasformare la credenza degl' Imperadori in una finta dimostrazione esterna, riputata lecita e giusta; massimamente poi quella di Ridolfo I. inclito ceppo della gloriosissima Stirpe Austriaca, mentre ai molti suoi atti in beneficio della Chiesa, gli Autori del Memoriale si sono avventati per tutti i versi, lacerandogli e screditandogli con insoffribile ardire ne' fogli diretti all'Augustissimo suo discendente, stimando esser questo il vero modo di spogliare la Sede Apostolica della Città di Comacchio, e di coonestare la già convinta e palese insussistenza e nullità de' lor fondamenti.

Siccome poi per ben condurre l'infelice sistema di simili esposizioni, a chi le ha concepute e distese mancavano buoni e sufficienti mallevadori, i quali fuor della scuola de' Maddeburgesi e del Goldasto, gli autenticassero i suoi stranissimi divisamenti,

menti; ha dovuto precipitare nel quinto eccesso, che è stato di espilare quegli Autori pestiferi, cercando poi di nasconderlo con le testimonianze alterate degli Scrittori antichi e moderni, addotti nel Memoriale, i quali se si riveggono in viso, parte non dicono ciò che lor si fa dire; parte dicono tutto l'opposto; e parte non si citano interi, ma tronchi; talmentechè ivi non solo non se ne incontra pur uno, che fedelmente asserisca ciò che gli viene attribuito; ma o in tutti si legge il contrario di quello, in che sono allegati, ovvero dovunque si allegano, sempre si tace e supprime il vero, che dicono; cioè tutto quello, che pugna contra le novità opposte, e che sostiene le parti della Santa Sede: il che in buon linguaggio non è altro, che un alterare le testimonianze degli Scrittori. Nè per certo vi era altro modo, che questo da poter colorire assunti sì fatti in danno de' Sommi Pontefici. Vi è anche il sesto eccesso, il qual consiste in dissimularsi da pertutto le confutazioni già fatte degl' innumerabili errori, che si ridicono per verità nuove nel Memoriale, quantunque fossero già rigettati in quella medesima *Difesa I.* contro alla quale egli è scritto.

Ci vuole assai poco per ben comprendere, se questi eccessi, ne' quali si sono lasciati condurre i Ministri Estensi, vadano di primo lancio ad offendere la sagrosanta maestà della Chiesa Romana assai più, che le ragioni e i dominj di lei: con la quale sembra, che essi non ci abbiano punto che fare, mentre qualunque volta ragionano con gran trionfo de' compassionevoli scismi, che la squarciarono, si sono ridotti a non astenersi dal pronunciare più volte, che in quelle funestissime occasioni i perseguitati Pontefici cominciarono ad usurparsi le altrui Signorie temporali *per via di scomuniche*, *guerre e leghe*: cosa la più dura e nuova alle nostre orecchie, che sia mai stata scritta dappoichè si vede lagrimevolmente in rottura il Cristianesimo. Perciò l'Autore di questa Difesa, il quale avrebbe voluto, che contra lui solo si fossero scaricati tutti gli obbrobrj piuttosto che contra i santissimi Pontefici, protesta di dolersi in estremo per non avere in pronto le più veementi e gagliarde forme del dire, che abbiano adoperate giammai tutti i

Santi

Santi Padri in simili affari, per impiegarle ancor egli con degno uso nella congiuntura presente contra proposizioni di sì empia ed orribil natura, come son queste: le quali dianzi non si sono udite mai più nella nostra comunione, rappresentandosi in esse il sagro dominio temporale della Santa Sede non dico per tirannico, ma anzi pel più scandaloso ed ingiusto di qualunque altro dominio del Mondo, come usurpato, secondo i Ministri Estensi, con l'indegnissimo abuso della potenza spirituale: il che porta con seco la necessità di ammettere due conseguenze sì enormi, che al nefando aspetto delle medesime non ci dà l'animo di pensare senza spavento. La prima di esse conseguenze si è di cancellare da' sacri Fasti della Chiesa di Dio la santa e gloriosa memoria di tutti quei gran Pontefici, i quali per sì lungo corso di secoli eroicamente mantennero e difesero l'intero dominio de' loro Stati, come proprio della Chiesa di San Pietro, senza aver mai fatto alcun passo sì ingiusto contro alla Casa d'Este, onde in oggi debbano meritare di esser trattati con tanta malevolenza per parte sua. La seconda è di concludere, che la Provvidenza divina per tutto quel tempo abbia talmente abbandonata la Chiesa sua, che non le abbia fatto presiedere altri, che mostri, usurpatori, e tiranni, i quali per avidità di appropriarsi l'altrui, si sieno con gran sacrilegio abusati della spirituale autorità lasciata loro da Gesù Cristo. E in tante contumelie, che i Ministri Estensi lanciano contra la Sede Apostolica con tutte le frasi e le formole, che sogliono usare i separati da noi nel parlare di essa e di quanto ad essa appartiene, hanno avuta fronte di spacciarsi per pieni di *modestia e venerazione per la Santa Sede*: di far vanto della loro *moderazione*: di spargere, che non *doveano tacere dopo essere stati provocati*: che non è più il tempo, in cui la Chiesa Romana *godea buon vento*: e che *per decoro suo non conviene specificare i mezzi ed arti* di essa.

E pure asserzioni sì fiere ed atroci son riputate cotanto plausibili e proprie, che in tutte le Scritture contrarie si è avuta gran cura di amplificarle con grandissima libertà, e di proporle al Pubblico per luogo topico delle ragioni Estensi intorno a Comacchio, come

come se esse oltre a questa Città e al resto delle Signorie di San Pietro, si volessero stendere anche sopra lo stesso Pontificato Romano; e come ancora se ragionamenti così ingiuriosi e sconvenevoli alla Chiesa di Roma, potessero essere ascoltati senza la dovuta avversione anche dagli animi disposti per altro a favorire le pretensioni Estensi, quantunque non fossero di quella pietà, di cui sono; ladove basterebbe, che ritenessero un picciol segno di religione per detestare sì fatta deliberazione di voler trarre i diritti delle successioni e delle investiture dalle dottrine infernali del Molineo, dell'Illirico, del Morneo, del Goldasto, e d'altre Furie, avute in orrore da tutto il consenso della Chiesa. Certamente egli è da stupire, come i Critici Modanesi per mostrarsi nemici implacabili della Sede Apostolica, senza punto guardare contro a chi scriveano si sieno affatto dimenticati per chi, a chi, e dove scriveano. Ma però egli è da notare, che tutti i perversi politici e volgari adulatori producono sempre fuori l'*alto dominio* dell'antico Impero contro alla Chiesa, non volendo considerare, che se ciò camminasse, la stessissima ragione dovrebbe valere contra tutto il Mondo. E chi è colui, che mai possa concedere, che la sola Chiesa Romana non debba godere del diritto delle Genti, comune a tutti, senza trarvi nè meno i Turchi; talchè a danno di lei sola si abbia sempre ad esagerare l'antichità dell'Impero di Roma? Se i compilatori delle Scritture Modanesi dando un poco di luogo nelle lor menti alla verità, si compiacessero di riflettere, che le ragioni da essi con troppa furia e precipizio ammassate, sono un pestifero alito di quelle porte d'Inferno additateci da Cristo contro alla Chiesa sua, senza altro ne potrebbono avere un certo e sicuro argomento dal non trovarle giammai comprovate negli scritti di niuno Autore dabbene; ma nelle sole opere di persone della qualità di Lutero, de' Maddeburgesi, del Morneo, del Goldasto, e d'altri simili a questi. E se i Ministri Ducali rivolgeranno il pensiero a quegli Scrittori, che in prosa o in versi pretesero di dar lode all'antica prosapia degli Estensi, io ho per fermo, che saranno astretti ad arrossire del proprio fallo per aver
tenuto

tenuto un cammino così sregolato e lontano; mentre tutti quegli Scrittori ebbero in mira di assegnare all'accennata prosapia un gran zelo per la grandezza e per li patrimonj della Chiesa Romana anche contra i Cesari stessi, riputando con questa lode di renderla gloriosa alla posterità; ladove essi Ministri moderni si sforzano con tanto mal animo di dare in oggi alla Casa d'Este per vanto il sostenere operazioni totalmente diverse, e come tali già condannate dal voto della Chiesa universale, non meno che dagl'Imperadori stessi: in grave affronto de' quali perciò ritorna il volerle in oggi illustrare di applausi tanto affettati.

Non si può al certo bastantemente ammirare la sollecitudine degli Oppugnatori della Santa Sede in disotterrare il loro *alto dominio* Cesareo in su i patrimonj di San Pietro senza comprendere, che quando l'Imperadore ci avesse anche l'*alto dominio*, non potrebbe per questo spogliare la Sede Apostolica dell'utile, così chiaro, ed autentico dominio di Comacchio per dar gusto alla Corte di Modana, la quale finora non ha saputo produrre dal canto suo verun titolo, a sè favorevole: ed essa medesima molto ben lo confessa, mentre per mancanza di prove da sostenere il titolo individuale sopra Comacchio o sia per legittima succeßione, o sia per investiture, o per altro, ha presa la sconsigliata risoluzione di richiamare a nuova vita le fracide e spente ragioni, che ebbe già tanti secoli sopra l'Italia Leone Isaurico allorchè ne fu con giustizia privato dagl'Italiani, e principalmente dal Popolo di Roma quando si sottoppose alla Santa Sede. Ma non sanno poi dirci quei Ministri per qual cagione con animo soverchiamente traviato e contrario al vero ed al giusto trascurino i diritti, che si traggono dalle pretensioni e da' titoli particolari, mentre con tanta lor festa ne propongono uno sì erroneo, sedizioso, ed opposto al Jus di Natura e delle Genti, qual si è quello, che disepellisce i morti e già consumati fondamenti delle prime origini senza far caso alcuno delle solenni convenzioni, de' patti, e de' giuramenti de' secoli posteriori; sperando di aver quindi un bel campo di nuocere alla Chiesa Romana, la quale è stata mai sempre ed è tutta-

tuttavia governata da Gesù Cristo. Ma d'avvantaggio ad ogni passo ci mettono innanzi per *diritti* Cesarei tutte ancora le più crudeli ed inique oppressioni fatte alla Sede Apostolica dagli Scismatici, quasichè quivi appunto, come su tanti canoni, stessero interamente fondate le ragioni Ducali sopra *Comacchio*; venendosi nel tempo stesso a conculcare quei Pontefici e Vescovi santissimi, i quali a ciò con petto sacerdotale si opposero. E se in contrario si adducono le ragioni della Chiesa di Roma, prontamente confidano di rigettarle con disdegnosi disprezzi, come cose *nulle*, *false*, *antiquate*, *e decrepite*, arrivando ancora a proverbiare la pietà e religione di tanti gran Principi e de' Fedeli di tutti i secoli per aver santamente creduto, che giungesse *gratissimo al Cielo l'odore di quei sagrificj, che di comodi temporali fecero alle Chiese, e massimamente alla Romana capo di tutte*. Di quì si comprende abbastanza, se il concetto di chi parla in tal forma si possa accordare con la religione professata dalla Maestà Cesarea, e da' suoi precessori e antenati, le massime de' quali furono molto diverse da quelle, che si espongono nella Supplica: e ciò parimente assai ben fa risultare l'animo, che si è avuto in proporre dottrine di questa sorte alla stessa Maestà regnante, a segno tale ancora di aver voluto deridere le divine e santissime *prerogative della Chiesa Romana* col titolo d'*ideali* e inventate *da' Legisti de' secoli rozzi*. Quindi manifestamente si vede, che i Ministri Estensi dalle cose temporali, ma consagrate a Dio, sono passati ad attaccare il vivo della Religione: il che pure molto ben si raccoglie dal vedersi, che le *Osservazioni*, da loro sparse fra la gente da noi divisa per esigerne applauso, si leggono ristampate in Ollanda nell'idioma Francese; e che l'Accademia di Tubinga in persona di un certo Filippo Luigi Brennero già si è dichiarata per loro; onde per questo capo hanno motivo d'esultar fuor di modo, e di andarne molto fastosi. Per la qual cosa l'Autore della presente Difesa contro ad ogni sua espettazione si è trovato in necessità di combatter più volte non più con l'armi de' diplomi e delle investiture; ma bensì con quelle de' Controversisti Cattolici per degna-

gnamente reprimere i rei principj, già altre volte repressi, co' quali gli Scrittori Modanesi hanno cercato di corroborare le lor misere pretensioni, mentre tutto il male praticato ne' secoli remoti contro alla Chiesa di Roma, vien canonizzato da essi per *diritto Imperiale*, per bene, e per giusto, senza nè anche eccettuarvi le violenze nell' elezioni de' Sommi Pontefici, introdotte dapprima da' Rè Goti Ariani, poi mantenute e accresciutevi dagli Esarchi, e per fin di pace in torbidi tempi talvolta sofferte, o legittimate con nuove concessioni Apostoliche; e non mai di proprio talento sotto i Cesari occidentali approvate da' Papi stessi per *diritti Imperiali*. Tutto ciò poi, che di santo i Pontefici operarono in contrario, viene da' medesimi Scrittori francamente venduto per ingiustizia, usurpazione, e tirannide, perchè di questi nomi veggono esser pieni i gran repertorj del Molineo, e del Goldasto. Perciò a fine d'illuminargli, se sia possibile, e d'indurgli a tal segno, che non possano più sfuggirci dalle mani con negare d'avere scritto quello che veramente hanno scritto, siccome in ampia forma vedrassi ne' fogli, che seguono appresso, si sono citate con ogni accuratezza le loro opere, particolarmente la Supplica, non solo ne' capi e nelle facce, ma ancor nelle righe, essendosi divisa la presente Difesa in due parti. Nella prima di esse vien confutato ciò che di falso e ingiurioso hanno scritto contra la Chiesa Romana spiegando a lor modo gli antichi secoli senza rispetto alcuno de' moderni, nè de' passati, sia nel temporale, sia nello spirituale. Nell'altra parte si è discusso il solo affare di Comacchio con farsi vedere, che indarno ne vien contrastata la vera Sovranità della Santa Sede: e forse gli Oppositori dovranno aver qualche grado alla presente Scrittura senon per altro, almeno perchè in essa vien dato al loro Memoriale quell'ordine proprio, che gli mancava, essendo egli pieno di confusione nel modo, ne' tempi, ne' fatti, e in tutte le altre sue parti. Nel fine dopo alcuni atti citati nell'Opera vi si è aggiunta una Tavola cronologica delle ragioni Pontificie ed Estensi in quella Città, affinchè senza disagio si possa in un batter d'occhio formar giudicio d'entrambe. Vi è poi anche l'Indice uni-

ver-

Digitized by Google

verſale non ſolamente di quanto contienſi in queſta Difeſa II. ma nel Dominio pure, e nella Difeſa I. il tutto per comodità di chi vorrà compiacerſi di leggere.

E perchè un altra volta dall'avvedutezza degli Apologiſti di Modana non ſi chiegga gran *tempo* a replicare anche a queſta Difeſa col vano preteſto, che ſiaſi impiegato *un anno e meſi* a comporla, ſiccome fu detto dell'altra; ſtimaſi quì ben fatto di accennare, che il Memoriale fabbricato con molti ſudori in più di ſei meſi, venne in mano del Difenſore il dì ultimo di Agoſto dell'anno 1710. e la preſente Difeſa, che era già fatta a' primi di Novembre, terminò di ſtamparſi nel giorno, che ſi vedrà notato nel fine. Di più reſtano ſupplicati i Miniſtri Ducali a ſtare attenti a due coſe nelle Scritture, che pubblicheranno in avvenire. I. a produrre le teſtimonianze intere e fedeli degli Scrittori, che allegano. II. a non iſcordarſi delle riſpoſte già date altre volte: e perciò a non ridirci per invincibili e nuove queſſe ſteſſe ragioni, che furono già pienamente diſtrutte per parte della Sede Apoſtolica. In tal guiſa riſchiareranno la propria lor cauſa aſſai meglio di quello, che non han fatto ſinora: ſaranno eſſi i padroni del campo, e ridurranno chi difende la Chieſa di Roma a non eſſer l'ultimo a ſcrivere in queſta materia, come per altro è diſpoſto a volerlo eſſere per ubbidire e difendere chi è prepoſto da Dio al ſovrano governo della ſua Chieſa. Per fine ſi avverte, che il Difenſore allontanandoſi dalla coſtumanza ordinaria di coloro, che chieggono di eſſer letti con animo libero e non prevenuto, egli deſidera per l'oppoſto, che leggano queſti e gli altri ſuoi fogli le perſone pregiudicate e occupate dalle perſuaſioni contrarie, eſſendo ſicuro, che vi troveranno la verità, e che trovandovela, non potranno mai fare tanta violenza a sè medeſimi di non darſi per vinti alla forza di eſſa.

INDICE

INDICE DE' CAPI.

PARTE PRIMA.

Si mostra la buona fede e sincerità della Sede Apostolica, e de' suoi Ministri nella controversia presente. Si cerca, se i Sommi Pontefici avessero il *governo* solamente, cioè l'*utile*, ma non l'*alto dominio* de' loro Stati dagl'Imperadori: e se i medesimi Pontefici lo abbiano poscia usurpato da *qualche secolo*, come risolutamente sostengono i Ministri Estensi.

Gio-

Digitized by Google

Digitized by Google

PARTE

PARTE SECONDA.

Comacchio non fu mai ſignoreggiato da' Vicarj di Ferrarà con titoli Imperiali, nè come feudo indipendente da quel Vicariato; ma per ſole Inveſtiture Pontificie, e come pertinenza notoria del Ferrareſe.

Esage-

Alcuni documenti citati nell' Opera.

DIFESA

DIFESA
SECONDA
DEL DOMINIO
TEMPORALE
DELLA
SEDE APOSTOLICA
Sopra la Città
DI COMACCHIO
In risposta alla Supplica
DEL SERENISSIMO
DUCA DI MODANA.

I.

Qualità della Supplica Estense diretta a Sua Maestà Cesarea.

LA Provvidenza divina infuse nell'animo eccelso della Sacra Maestà dell'Imperador GIUSEPPE un sovrano intendimento, il quale per la Cristiana ed eroica educazione procuratagli da' suoi Genitori Augustissimi, in lui crebbe talmente, che egli da sè medesimo è capacissimo di scoprire il vero e di riconoscere il giusto senza pericolo d'inciampare in que' lacci, che ad entrambi dall'altrui sagace avvedimento son tesi. E pure non senza gran maraviglia si vede, che i Ministri del Sereníssimo Duca di Modana, tanto savj ed accorti, oggi si sono innoltrati a formare un concetto molto diverso dall'indole Signorile di Sua Maestà Cesarea, nella risoluzione, molto per certo impensata, la quale sotto

Digitized by Google

il manto del suo patrocinio han presa di esporle una *Supplica*, ricolma di esagerazioni assai singolari, accompagnate poi da racconti non molto appropriati e niente affatto dovuti ai Sommi Pontefici, non solo come a' Vicarj di Gesù Cristo, e a Capi della Religione e della Chiesa Romana, Madre di Sua Maestà Cesarea; ma ancora come a Principi temporali di assai maggior dignità, che non sono gli Estensi, per confessione lor propria. Vedranno poi gli altri quanto le medesime esagerazioni e racconti sieno decorosi e onorifici alla stessa Imperial persona, a cui vengono offerti; ed insieme agli Augusti suoi Precessori e Antenati, per la grande loro abbondanza di proposizioni, da non dover per altro così facilmente comparire in una Scrittura stampata e diretta a un Imperadore Cattolico, Austriaco e figliuolo di Leopoldo: il che non è da dubitare, che egli stesso con suo manifesto rincrescimento non abbia a prima giunta molto bene avvertito; quando pure la medesima Scrittura sia stata mai riputata meritevole de' suoi Augustissimi sguardi.

Supplica Cap. XXX. pag. 75. in fine.

II.

Sistema della Supplica Estense, e della presente Difesa, con la quale se le risponde.

Or questa nuova Scrittura, la quale contiene gli ultimi sforzi della Corte di Modana contro alla Sede Apostolica, e al suo dominio temporale sopra Comacchio, vien detta *un breve Ristretto di quella Risposta più diffusa, che necessariamente dee darsi* alle Scritture di Roma: e chi la volesse ridurre in ordine, potrebbe idearla in tre parti. Nella *prima* andrebbono considerate le alte e lamentevoli dicerie contro alla Maestà Cesarea ed ai Ministri della sua riguardevolissima Corte, quasichè inclinassero ad abbassare gli animi loro ad azioni poco degne, e molto sconvenevoli, in pregiudicio de' diritti Imperiali e della Casa d'Este. Nella *seconda* potrebbe ridursi tuttociò che si stende in cercar nuovamente di provare, che le Signorie temporali di Santa Chiesa altro non sieno, che usurpazioni fatte dai Sommi Pontefici agl' Imperadori. E nella *terza* dovrebbono entrare gli sforzi, che si adoperano per far valere le nominate Investiture Estensi

Supplica Cap. III. pag. 10. lin. 2.

tensi di Comacchio, non mai per anche vedute in istampa (tranne quell'antica dell'anno 854.) e per far credere, come a Dio piaccia, che questa Città non fosse giammai dipendenza di Ferrara, quantunque di tutto l'opposto si sieno sempre persuasi i passati Storici Ferraresi ed Estensi, e i difensori di Roma antichi e moderni; avvegnachè nella Supplica francamente ciò si divulghi per un fresco ritrovamento di questi ultimi soli. Ora nella presente Difesa esamineranssi tuttociò che di nuovo e di vecchio contiensi nelle tre medesime parti: e questo farassi placidamente, e senza oltraggi e querele disconvenevoli alla maestà della Causa e delle parti, le quali altre non sono, che il Sacerdozio e l'Impero; poichè la Chiesa Romana per difendere la verità incontrastabile delle sue ragioni sovrane ed autentiche non ha mai tenuto bisogno di combattere con quest'armi, proprie di quei soli, che niente hanno di meglio da poter dire. E da quello che si è per esporre, può essere, che chiaramente apparisca, se gl'Impugnatori della Santa Sede parlano *e senza figure rettoriche*, *e senza giri e ripieghi di parole*, *e senza grand'aria di franchezza*, come di sè medesimi attestano. E per isfuggire la confusione e il disordine, i cui mendicati vantaggi in Causa sì grave sono grandemente abborriti da chi nel difendere la Santa Sede, sa e conosce di difender la verità, e non mai la menzogna; cercherassi di camminare con maniera spedita e metodica, dividendo l'opera in *due* Parti. Nella *prima* vedrassi di ponderare quanta sussistenza vi sia nelle querele ed accuse, sparse contro alla Santa Sede, e a'suoi Ministri nella Corte di Vienna: e dipoi si entrerà in ciò, che per la quarta volta viene opposto ai giusti e legittimi titoli dell'antichissima Sovranità Pontificia in tutti gli Stati della Chiesa di Roma: e può darsi il caso, che ci riesca di far vedere, che l'*alto dominio* Cesareo, astutamente in oggi ideato su i medesimi Stati, è opposto alla Religione, alle dichiarazioni Imperiali, ed alla verità delle Storie e degli atti pubblici; e perciò ingiurioso a Dio, ai Som-

Difesa I. pag. 391.

Supplica Cap. II. pag. 7. in fine. Cap. XV. pag. 38. lin. 2.

Supplica Cap. IX. pag. 23. lin. 15.

mi Pontefici, e agl'Imperadori occidentali. Indi nell'*altra* Parte si vedrà d'investigare e scoprire quanto di saldo e di sodo si trovi nel novello apparato delle ragioni Imperiali ed Estensi sopra Comacchio. In tutta poi questa Difesa si cercherà di procedere in modo, che niuno, per quanto io spero, debba giustamente vantarsi di averci a incontrare *insussistenza di prove, animosità di proposizioni, giro e scappate rettoriche, equivochi ed altri artificj, o difetti*, de' quali con gran facilità i Ministri di Modana si lusingano, che *possa abbondare la Scrittura di un avversario*. E sopratutto si farà in guisa, che i titoli estrinseci e marginali, o sieno argomenti de' Capi, i quali per comodità di chi legge si mettono in fuori, spieghino veracemente e senza inganno veruno la sustanza interna e il contenuto di quello, che fondatamente si andrà divisando nell'Opera. Quindi si ha gran ragione di dover credere, che Sua Maestà Cesarea, la quale all'altissima sua dignità tiene originalmente accoppiato ed unito per via di giuramento solenne l'uficio di *Avvocato* e *Difensore* della Chiesa di Roma, sia per accogliere con lieta fronte la giusta e moderata Difesa, che in questi fogli necessariamente vien fatta della verità in quello che principalmente risguarda Comacchio, e la Santa Sede Apostolica; acciocchè se il tribunale del Mondo, che è alquanto superiore a quello di Modana, non ischernisce come dispregievoli e vane le ragioni inconcusse della Santa Sede; formi anche il dovuto giudicio de' nuovi scampi, e delle scaltre maniere onde si tenta di conculcarle, destramente cercando di alienare l'animo di Sua Maestà Cesarea dal vero e dal giusto col rappresentarle in una vista troppo deforme la Santa Sede; e con insultare alla gloriosa memoria de' Sommi Pontefici, affinchè in tale aspetto odioso resti poi facilmente esposta all'avversione ed all'abborrimento altrui la Chiesa Romana, disegnata col nome improprio di [a] *Corte di Roma*; nome inventato per lacerare con esso a man salva sotto altro sembiante la medesima Chiesa di Roma,

Supplica Cap. III. pag. 9. lin. 12.

[a] *Supplica Cap. I. p. 5. lin. 24. pag. 6. lin. 15. Cap. II. pag. 8. lin. 11. Cap. III. pag. 8. in fine. pag. 9. lin. 15. Cap. XII. p. 30. lin. 24. Cap. XXX. p. 76. lin. 14.*

quæ rectius Ecclesia, quam Curia nominatur, per dirlo con le parole di un insigne Ecclesiastico di Germania, difensore ancor egli del Santo Pontefice Gregorio VII.

Gerohus Reichespergensis in Psalm. LXIV. apud Baluzium to. 5. Miscellan. pag. 64.

PARTE PRIMA.

Si mostra la buona fede e sincerità della Sede Apostolica, e de' suoi Ministri nella controversia presente. Si cerca, se i sommi Pontefici avessero il governo *solamente*, *cioè l'*utile, *ma non l'*alto dominio *de' loro Stati dagl' Imperadori: e se i medesimi Pontefici lo abbiano poscia usurpato da* qualche secolo, *come risolutamente sostengono i Ministri Estensi.*

III.

Artificj e proposizioni della Supplica.

PER entrare senza giri nella materia, parmi, che ci voglia assai poco a comprendere la grande angustia, in cui si trovano i Ministri Estensi per mancanza di legittime ragioni, che sono le armi proprie, con le quali mai sempre ha combattuto, e tuttavia combatte la Santa Sede nelle controversie, che le ha concitate fuor d'ogni ragione la Casa d'Este: imperciocchè ultimamente si sono essi appigliati a diversi partiti, i quali però in vece di screditare (come vorrebbesi) la forza de' diritti Pontificj, per lo contrario maggiormente avvalorano e manifestano a chichè sia la gran sussistenza de' lor fondamenti. E di vero chi mai ciò non ravvisa dall' artificio, che viene adoperato, affinchè si prolunghi la risoluzione di restituire Comacchio a chi si conviene, mentre chieggono tempo di rispondere alle Scritture contrarie sotto colorato pretesto, che la *Corte di Roma abbia impiegato* UN ANNO *e* MESI *per rispondere alle Osservazioni e all' Altra Lettera*, *cioè alle* DUE *Scritture*, *pubblicate per ordine del Duca di Modana in difesa delle ragioni Cesaree ed Estensi*. Dovrebbe anche dirsi per qual cagione quì si tralasci di porre in conto la terza, o per meglio dire *la prima* Scrittura Estense, inti-

Supplica Cap. III. pag. 9. lin. 15.

intitolata *Difesa per il Diritto Imperiale*, e divulgata in Vienna pur anche questa da un Ministro del Serenissimo Duca di Modana. La gran premura, che si ha d'impetrare somigliante beneficio del tempo, si fa vedere anco altrove quando si dice, che la sustanza delle ragioni Cesaree ed Estensi *costa dalle Scritture fin quì pubblicate*, *e che costerà anche più sensibilmente da quanto si* DIRA' *in altra Scrittura più diffusa*, *la quale si pubblicherà* A SUO TEMPO. Ma chi avrebbe mai detto, che i Minstri Estensi cotanto versati nelle cose loro, chiare e fondate, per quanto asseriscono, avessero avuto bisogno sì grande d'implorare il beneficio *del tempo* a fine di poter degnamente rispondere a Scritture tenute da essi in tanto disprezzo, e riputate non contener altro, che *insussistenza di prove*, *animosità di proposizioni*, *giro e scappate rettoriche*, *equivochi*, *ed altri artificj o difetti*? E che gran *tempo* ci vuole mai egli per rispondere a Scritture di tal qualità? E se la Supplica, alla quale or si risponde, non è altro, che un *breve Ristretto di quella Risposta diffusa*, *che necessariamente dee darsi ed è per darsi*, io non saprei per certo immaginarmi, che gran bisogno vi possa essere di chieder *tempo* a rispondere di vantaggio, quando i Ministri Estensi ci hanno già dato il sincero e fedele *Ristretto* di tutto quello che sono per dirci nella loro *Risposta diffusa*. Come poi si sarà mostrato, che il *Ristretto* non contiene prova o ragione alcuna legittima e sussistente, che possa giustamente indurre l'animo di Sua Maestà Cesarea a non restituire la Città di Comacchio a chi si dee, allora ne verrà in conseguenza, che niuna ve ne potrà mai contenere nè meno la *Risposta diffusa*, della quale abbiamo il *Ristretto*. E s'egli è vero ciò che dicono i Ministri Estensi, cioè, che *sono sotto gli occhi del Pubblico le ragioni Imperiali ed Estensi sopra Comacchio*; e che *gli Oppositori Romani con tutto lo sforzo dell'erudizione ed eloquenza non hanno potuto nè potranno giammai far vacillare i saldissimi diritti del Sacro Romano Imperio*

Supplica Cap.XXX. pag.75. lin.21.

Supplica Cap. III. pag.9. lin.12.

Supplica Cap. III. pag.10. lin.2.

Supplica Cap.I. p.6. lin.4.

Cap.III. pag.9. lin.25.

perio sopra Comacchio; e perchè poi diffidar tanto di esse ragioni e diritti col chieder *tempo* per *maggiormente andargli fortificando*? Ognuno facilmente si accorgerà, se questo chieder *tempo* a rispondere, nasca dalla gran copia delle ragioni Estensi, o dal pensiero, che si ha di poter avvantaggiar i proprj disegni col tirare innanzi, e col cercar di frapporre dilazioni e impedimenti alle giuste risoluzioni, che dopo terminati i pacifici ed amichevoli *Congressi* di Roma, potrebbe prendere la Corte Cesarea in favore della giustizia: il che nella Supplica non si ha riguardo di chiamare *un precipitare o in consigli, o in risoluzioni vantaggiosissime alla Camera Apostolica*. Chi tiene dal canto suo la verità non vuol dilazioni, delle quali non ha bisogno, come lo ha chi difende il torto, il quale per ben colorire si richiede lunghezza di *tempo*. Ma somigliante ripiego non è già nuovo in Casa d'Este; imperciocchè Don Cesare ancora, occupata ch'egli ebbe la Signoria del Ducato di Ferrara, conoscendosi privo di ragioni da poter giustificare la sua notoria intrusione, egli altro non implorava, che spazio di *tempo* per produrre le sue vantate ragioni: le quali perchè mai non comparivano, mossero finalmente il Conte Girolamo Giglioli, di lui Inviato presso il Pontefice Clemente VIII. a lamentarsene gagliardamente col Laderchi, Ministro di Stato di Don Cesare, per *non aver avuta commissione*, *che di* DAR PAROLE *senza aver avuta mai cognizione delle pretensioni dell'Altezza Sua per poterle addurre al Papa*. *Di* NON AVER MAI DATO CHE PAROLE, *senza venir* dalla parte di Don Cesare *risoluzione alcuna di mostrar le ragioni*. Nè punto occorreva, che i Ministri Estensi spargessero, aver *la Corte di Roma impiegato* UN ANNO *e* MESI *per rispondere alle Osservazioni e all'Altra Lettera*, *cioè alle due Scritture pubblicate per ordine del Duca di Modana*, quando a loro stessi dee essere molto ben noto, che nel mese di Giugno dell'anno passato 1709. cominciarono farsi in Roma uficj e maneggi

Supplica Cap. III. pag. 9. lin. 3.

Difesa I. del Dominio Cap. LXXX. pag. 274.

Supplica Cap. III. pag. 9. lin. 15.

Digitized by Google

neggi assai pre murosi e gagliardi, affinchè la *Difesa I. del Dominio* non si desse alle stampe o almeno si mutilasse: indizio e segno evidentissimo, che in quel tempo ella era già preparata e compita. Ed essendo comparse in Roma le *Osservazioni* e l'*Altra Lettera* nel Febbrajo del medesimo anno 1709. di quì si può facilmente raccorre quanto tempo s'impiegasse per fare la medesima Difesa, cioè se un *anno e mesi*, o piuttosto *quattro* soli mesi: che tanti veramente, e non più, ne furono impiegati a comporla. Chi sa, che non dicano, essersi *impiegato un anno e mesi* anche nel fare la presente Difesa? Meno ancora, a mio giudicio, sarebbe stato necessario lo spargere, che le Scritture di Roma si facessero *segretamente capitare* in altrui mano, e che *non si sappia, se possano dirsi ancora ben divulgate*; poichè a loro stessi parimente è notissimo quante *arti*, *mezzi*, *e tentativi* (per usar le lor frasi) si ponessero in opera nelle due Corti Pontificia e Imperiale sul fine dell'anno 1709. e sul principio del 1710. a fine di attraversare la divulgazione della *Difesa I. del Dominio*, già in quel tempo stampata. Laonde s'egli è pur vero, che *segretamente* ella sia capitata in altrui mano, e che i Ministri Estensi l'abbiano avuta in tempo, che non *potea dirsi ancora ben divulgata*, pare, che non dovrebbe cercarsi di persuadere al Mondo, che questo avvenisse perchè la Santa Sede, quasi diffidando delle proprie ragioni, non si arrischiasse di renderla *ben divulgata*; poichè ben sanno, se ciò procedette da diffidenza e tema, o da altra cagione, per molti capi ad essi ben nota assai più, che ad ogni altro, nè da bramarsi da parte loro, *ben divulgata* in istampa, come potrebbesi *ben divulgare*, quando assai meglio non si stimasse di soprabbondare in quella spontanea moderazione, che è propria di chi difende le ragioni vere della Chiesa Romana. Nè tal verità può già dirsi un *arcano di gabinetto*, per dirlo con un altra frase de' Ministri Estensi; ma bensì una storia molto palese in Vienna, in Roma, e per tutta l'Italia: e se

Supplica Cap. III. pag.8. lin.34.

Supplica Cap.I. p.5. lin.24.

pag.7. lin.15.

Supplica Cap. III. pag.8. in fine.

pag.9. lin.22.

Osservaz. Cap.LIV. pag.80. lin.33.

Digitized by Google

ſe ne fa motto anche in libri pubblicamente ſtampati. Ma forſe nel primo Congreſſo intorno agli affari di Comacchio, il qual ſi tenne il giorno 17. Marzo in queſt'anno 1710. in Roma nel palagio dell' Eminentiſſimo Sig. Cardinale Spinola Camerlingo di Santa Chieſa, non furono realmente eſibite ai Miniſtri Imperiali le Scritture già prima dallora ſtampate per parte della Santa Sede?

Giornale de' Letterati d'Italia tom. 2. pag. 512.

IV.

Eſame ſopra varie aſſerzioni della Supplica.

Non par, che ſi debba paſſare in ſilenzio qualche altra aſſerzione molto iraconda ed acerba, pubblicata nella Supplica, e non meno diretta contro alla Corte di Roma, che contro alla Ceſarea; e quello che è più, contro alla ſteſſa Maeſtà Imperiale, quaſichè ella ciecamente inclinaſſe a perdere e ruinare *la gloria e il credito* nel laſciar *carpire all'Impero il poſſeſſo di Comacchio, non già con la forza delle ragioni, ma con altri mezzi ed arti, le quali per decoro della ſteſſa Corte di Roma non conviene quì ſpecificare*. In queſta guiſa, per certo molto leggiadra, dopo eſſerſi tentato di ſtampar nella mente del Pubblico una brutta idea della Corte Imperiale e di queſta di Roma, ſi dice ancor d'avvantaggio, che *per decoro* della ſeconda *non conviene* ſpecificare quei *mezzi* e quell'*arti* che hanno cagionata cotanta alterazione entro gli animi de' Miniſtri Ducali. Ma quali dovranno mai eſſere ſomiglianti *mezzi ed arti*, *propoſizioni*, *preghiere*, *tentativi e paſſi*, che ſtavano per dar l'ultimo eccidio *all'intereſſe*, *al decoro*, *e alla gloria di Sua Maeſtà Ceſarea e del Sacro Romano Imperio*, ſe per buona ventura non vi accorreva in ajuto il *continuo zelo*, *che ha ſempre ed avrà* la Caſa d'Eſte per *tutto quello*, *che concerne i vantaggi*, *il credito e la difeſa della Maeſtà Ceſarea*, *e del Sacro Romano Imperio*? E' egli poſſibile, che ſi reputi così priva di ſenno la Corte Ceſarea, che non vegga e conoſca l'imminente ruina del ſuo *intereſſe*, *decoro*, *e gloria*, ſe di ciò non ne reſta avvertita nelle pubbliche Stampe dal *zelo* e dagl'imperioſi rimproveri di quella di Modana? Si fa certamente un bell'o-

Supplica Cap. I. p. 5. lin. 21.

Supplica Cap. II. p. 7. lin. 15. p. 8. lin. 15. 22.

nore ai Ministri Imperiali, manifestandogli per sì ciechi ed incauti, *che debbano precipitare o in consigli, o in risoluzioni*, degne di sì alti risentimenti! Ma e quali mai saranno stati *i passi de' Ministri di Sua Santità, che tendono in sì grave pregiudicio del Sagro Romano Imperio e della gloria* di Sua Maestà Cesarea? Egli pare certamente assai strano, che sì gran cose abbiano potuto scoprirsi dai soli Ministri di Modana, senza che nè alla Maestà del Principe, nè alla vigilanza della sua gran Corte sieno mai giunte a notizia, comechè vi sia corso gran rischio, che l'*animo retto e generoso di Sua Maestà Cesarea, senza curare i rimproveri del Mondo presente e del futuro, i quali caderebbono sopra di Lei, fosse capace di sagrificare per bassi e sconvenevoli riguardi i diritti di quel Sacro Imperio, che è affidato al valore e alla prudenza di Sua Maestà Cesarea*. Se riprensioni così gagliarde volino dirittamente a ferire il grande animo Imperiale non meno, che quello de' suoi Ministri, a loro stessi non sarà difficile il giudicarlo; come altresì quanto sia convenevole e giusto, che in quella Augustissima Corte e in faccia di tutto il Mondo si detragga in tal guisa ai *Ministri di Sua Santità e della Corte Romana* con quelle frasi, che le imputano *mezzi ed arti, le quali per decoro della stessa Corte di Roma non conviene specificare*. Che abbia fatti *tentativi ora per interrompere i Congressi, ora per affogargli con inaudito e informe precipizio*. Che *non s'abbia a male, se tanti e tali ripieghi saranno attribuiti ad una sola cagione, cioè al sentire ella stessa il debole delle ragioni proprie, e il malsicuro fondamento delle sue pretensioni*. Che *chi crede d'aver la giustizia dal suo canto, non ricorre a simili arti*. Che *ha poca fidanza la Camera di Roma ne' fondamenti della propria Causa*. Che *la Corte di Roma animata dal proprio interesse e dalle proprie passioni, non ha gran luogo di pensare, senon ai vantaggi di se medesima, senza pensare, se all'interesse e decoro Cesareo* con-

Supplica Cap. II. pag. 9. lin. 3.

Supplica Cap. I. p. 5. lin. 33. pag. 6. lin. 1.

Supplica Cap. I. p. 6. lin. 5.
Cap. II. pag. 7. lin. 15.
Cap. III. pag. 8. lin. 11.

convengano certe ſue arti, *propoſizioni*, *e preghiere*. Che *i Miniſtri Imperiali avranno riconoſciuto ove tendano queſti paſſi de' Miniſtri di Sua Santità*, *cioè in grave pregiudicio del Sacro Romano Imperio*, *e della gloria di Sua Maeſtà Ceſarea*. E che mai ſi poteva dire e immaginare di più ingiurioſo per porre in un totale diſcredito la Santa Sede e i Miniſtri di eſſa? E pur nulladimeno chi parla in tal guiſa vuole appellare al giudicio del Mondo per far conoſcere, che nelle proprie Scritture *non ſi è mancato nè di modeſtia*, *nè di venerazione per la Santa Sede in ſoſtenere i diritti dell'Imperio e della Caſa d'Eſte*. Ora il Mondo pure ne giudichi, e in particolare la Corte Ceſarea, ſe ne' Miniſtri Pontificj ha mai ſcoperte moſtruoſità sì ſtravaganti da dover eſſere ſgombrate dalla mente di Sua Maeſtà Ceſarea per via di una declamazione sì riſentita e ſdegnoſa, come è la Supplica. Ma s'egli è vero, come è veriſſimo, che *ſono ſotto gli occhi del Pubblico le ragioni Imperiali ed Eſtenſi ſopra Comacchio*, non pare, che doveſſe poi tanto diffidarſi del peſo di eſſe, e giungerſi a ſupporre, che Sua Maeſtà Ceſarea e i ſuoi Miniſtri poſſano eſſer capaci *di laſciarſi vincere da altre ragioni*, *che da quelle della Ragione e della giuſtizia*; imperciocchè il ſupporlo ſarebbe un offendere gravemente altrui; o almeno un moſtrar di temere, che in realtà *vacillino i ſaldiſſimi diritti del Sacro Romano Imperio ſopra Comacchio*, già meſſi in campo. Che ſe in tanta *pubblicità di ragioni*, come ſi va eſagerando, *ſarebbe un bel ſogno dell'altrui paſſione ed un aggravio inſieme alla gloria di Sua Maeſtà Ceſarea il ſolo penſarlo*; e perchè poi arrivare a tanto di farne querela all'Imperadore con le pubbliche ſtampe? Rifletterà d'avvantaggio la Corte Ceſarea a quanto ſi naſconde in quel folto ed immenſo numero di tragiche ed affettate eſpreſſioni, rivolte non già all'unico Auguſtiſſimo Imperadore, dal cui appagamento dipende il fine di queſta conteſa; ma bensì

Supplica Cap. VI. pag. 14. lin. 9.

Supplica Cap. I. p. 6. lin. 4. 12.

Supplica Cap. III. pag. 9. lin. 27.

Supplica Cap. I. p. 6. lin. 10.

Supplica C.III. p.9. lin.32.

Cap.XXI.p.56.in fine.

ancora dirette *al Sacro Romano Imperio*, ed anche *a tutti i ſacri e potenti Principi del Sacro Romano Imperio*.

V.

Come ſuſſiſtano alcune querele della Supplica.

In quanto alle ſtrida, aſilo ordinario di chi ſi vede convinto, le quali ſi ſpargono ſopra l'interrompimento de' *Congreſſi*, e l'eſcluſione avvenutane degli Avvocati Eſtenſi; ancor elle ſono affatto ſuperflue: imperciocchè la Maeſtà dell'Imperadore sa ottimamente, che i pacifici *Congreſſi*, ove per via di reciproco ed amichevole appagamento fra la Santa Sede, e la ſteſſa Maeſtà, ſi dibatte queſta materia, furono per qualche tempo ſoſpeſi, perchè l'animo eccelſo e generoſo di Sua Maeſtà Ceſarea non potea ſofferire, che da' Miniſtri Eſtenſi, ammeſſi per benigna condeſcendenza ne' medeſimi *Congreſſi*, uſcendoſi fuor de' termini dell'affare, ſi pronunciaſſero quelle ſteſſe propoſizioni, delle quali con franchezza inudita ſi vede ricolma la Supplica, a ſegno tale, che de' XXX. Capi di eſſa, la metà s'impiega in malmenare la Sede Apoſtolica e i ſuoi Miniſtri; e in cercar di rappreſentare i Sommi Pontefici per Tiranni e uſurpatori dell' antichiſſimo loro alto dominio ſopra gli Stati di Santa Chieſa: coſa già apertamente deteſtata, come falſa e calunnioſa, da Sua Maeſtà Ceſarea, e da chiunque profeſſa verace riſpetto e Criſtiana venerazione alla medeſima Santa Romana Chieſa, e a' Capi della propria Religione. L'eſſer poi ſtati eſcluſi i Miniſtri Eſtenſi dagli accennati *Congreſſi* pacifici,ſiccome è derivato dalla medeſima cagione;così non poſſono eſſi ragionevolmente dolerſi, che di sè ſteſſi: tanto più poi,che trattandoſi dell'alto e ſovrano dominio o della Sede Apoſtolica, o dell'Impero; non può, nè sa vederſi, come il Signor Duca di Modana poſſa mai dirittamente pretendere di doverci eſſere in quegli aſcoltato, quando a lui ſteſſo, dappoichè ſaranno ſcambievolmente rimaſte appagate le parti, ſi laſcia libero il campo di farſi render giuſtizia da quella delle due, la quale reſterà in poſſeſſo della Città controverſa, cioè a dire o dal Sommo Pontefice, o dalla Maeſtà Imperiale. E queſta verità eſſendo

ſtata

Digitized by Google

ſtata riconoſciuta e anche approvata dalla Maeſtà medeſima allorchè diede ordine al ſuo Plenipotenziario, che non doveſſe inſiſtere per l'ammiſſione degli Avvocati Eſtenſi ai *Congreſſi*, in conformità di quanto ſi era ſtipulato ne' Concordati de' 15. Gennajo 1709. tra il Sommo PONTEFICE, e SUA MAESTA' CESAREA per mezzo de' lor Miniſtri; non ſi sa ora comprendere, come mai per una condeſcendenza Pontificia debbaſi oggi animoſamente pretendere di eſtorcere da SUA BEATITUDINE quello che non può, nè dee mai giuſtamente eſſere obbligata a concedere. Ma paſſiamo più oltre.

VI.

In qual modo la Chieſa Romana venga trattata nelle Scritture Eſtenſi.

Conoſcendo i Miniſtri Eſtenſi di non potere impugnare l'evidenza della Sovranità Pontificia ſopra Comacchio, ſenon impugnano tutto il Dominio temporale della Santa Sede, ſi ſon preſi il piacere di tornar da capo alla medeſima impreſa da lor ſoſtenuta nelle Oſſervazioni, cioè a tentar di provare, che Carlo Magno e i *ſuoi poſteri*, *e ſuſſeguentemente gli antichi Imperadori Tedeſchi furono Sovrani anche di* TUTTO *lo Stato Eccleſiaſtico*: il che in buon linguaggio vuol dire quello ſteſſo che dicono il Molineo, i Centuriatori Maddeburgeſi, il Goldaſto, il Conringio, ed altri furioſi e molto ben noti Eretici moderni, rampolli degli Sciſmatici Enriciani, degli Arnaldiſti, e di Vicleffo; cioè che i Sommi Pontefici abbiano uſurpato l'alto dominio agl'Imperadori occidentali. Si crede di cooneſtare e coprire ſentimenti sì ſtrani e mal fondati col ſoggiungere, che *ſe oggidì queſta ſovranità duri negli Auguſti ſopra tutto lo Stato ſuddetto, gli Avvocati della Caſa d'Eſte non l'hanno punto cercato nè il cercheranno*. Che *ſe il Difenſor del Dominio ha imputata all'Autore delle Oſſervazioni ſimile opinione ſenza citare (perchè non potea citare) alcun luogo, ove ciò ſia ſtato proferito, egli ne dee render conto al Pubblico e alla ſua coſcienza, non meno che dell'avere imputato all'Autore ſuddetto in certa guiſa uno degli errori di Arnaldo da Breſcia, con parole formali rigettato nelle mede-*

Supplica Cap. V. pag. 13. lin. 13.

Digitized by Google

medesime Osservazioni. Del Difensore, e poi anche d'Arnaldo da Brescia si parlerà a luogo proprio. Ma se veramente i Ministri Modanesi *non l' abbiano punto cercato*, per ora ci contenteremo di dire, che ciò si raccoglie dalle loro pubbliche stampe, le quali parlano da sè stesse. Diamo però, che non l'abbiano *punto cercato*, e che anche *nol cercheranno*: e chi è mai di mente sì stupida, che non conosca appieno, come dal pretendersi di provare, che gl'Imperadori Tedeschi sieno stati sempre i veri *Sovrani di tutto lo Stato ecclesiastico*, si pretende eziandio chiarissimamente e per necessaria conseguenza, che debba restar provato, che *questa Sovranità duri* tuttavia, quando apertamente si spacciano per imposture dei Sommi Pontefici, o almeno almeno per nulle, invalide, surrettizie ed estorte tutte le Costituzioni accordate dagl'Imperadori Franchi, Italiani e Tedeschi alla Chiesa Romana per via di pubblici e solennissimi patti e giuramenti; e quando si vanno francamente accusando i Pontefici, siccome di nuovo si fa nella Supplica, d'aver usurpate le lor Signorie per via di *scomuniche*, *guerre e leghe approfittandosi nel temporale* quando risursero le *fiere dissensioni tra il Sacerdozio e l'Imperio*: il che non vuol dir altro, senon, che non hanno mai avuto alcun legittimo ed autentico titolo sopra i medesimi Stati, poichè la prescrizione non può favorirgli, come non fondata, secondo i Ministri Estensi, nell'*usucapione*, cioè nel principio legittimo e non viziato. Laonde se alla Santa Sede giustamente, come si vuole, vien tolto Comacchio, con altrettanta giustizia le dovrà torsi anche il restante, mentre la Chiesa Romana non ha diritti maggiori sopra tutti gli altri suoi Stati di quello, che ne abbia sopra Comacchio. Quindi è, che dal pellegrino assunto propugnato nelle Scritture di Modana, ne nasce un gravissimo scandalo, pubblicandosi replicatamente con maniere assai minacciose i Sommi Pontefici per usurpatori, e detentori degli altrui Principati: e ciò riesce tanto più dete-

Supplica Cap. IX. pag. 22. lin. 28. Cap. XI. pag. 27. lin. 15.

detestabile, che non pochi di essi Pontefici sono dalla Chiesa Cattolica venerati per Santi. Di quì si rifletta, quanto sia vero, che *il Difensore del Dominio abbia imputata all'Autore delle Osservazioni simile opinione senza citare*, se il fondo degli argomenti contrarj tutto si regge su questo punto, nè si sanno impugnare i diritti Pontificj sopra Comacchio, senzachè s'impugnino quegli di tutto lo Stato Ecclesiastico. Oltre a ciò, come mai *s'imputa simile opinione senza citare*, quando tutto l'edificio delle Scritture Estensi da capo a piedi sostiene tale erronea e strana opinione? Quando nella *Risposta pel diritto Imperiale* con espressioni sì aliene da ogni dovere ciò si pretende, che nella Supplica si ha rossore di riconoscerla per Estense? Quando intorno a XL. Capi delle *Osservazioni* si aggirano in questo proposito? Quando nell'*Altra Lettera* si batte la medesima strada; e quando finalmente più della metà della Supplica si stende nel medesimo affare? Or veggasi con quanta facilità *il Difensore ne rende conto al Pubblico, e alla sua coscienza*.

VII.

Opinioni de' Ministri Estensi contra i beni e privilegj della Chiesa, ingiuriose a Dio e agl'Imperadori.

Supplica Cap. VIII. pag. 19. in fine.

Ora veggiamo quanto di male ne nasca per la Chiesa di Roma dall'opporle per fine non buono *il chiedere, che faceano i Papi, e il concedere, che faceano gli Augusti le conferme degli Stati e de'* GOVERNI (come dicono) *alla Chiesa Romana, siccome era il costume anche per l'altre Chiese, indubitatamente suggette al dominio Cesareo*; e *il vedere, che tali conferme erano appellate anche dai medesimi Papi Privilegia*. Si vede ben egli, che non si lascia alcuna cosa intentata per ferire la Sovranità della Chiesa Romana. Ma ella è talmente sicura e fondata, che ne rimarrà sempre invitta e superiore a chi le muove insidioso e non dovuto contrasto. E per conoscerlo sarà bene avvertire, che gli Stati della Sede Apostolica non si diedero già alle persone de' Sommi Pontefici; ma a Dio, a San Pietro, e alla sua Chiesa, la quale non mancando nella morte del Pontefice, non può mai esser giustamente privata delle Si-

Signorie di lei proprie, e amministrate da' Sommi Pontefici. La verità di questo risulta da innumerabili testimonianze e da tutte le Costituzioni Imperiali fatte alla Chiesa Romana, ove parlandosi delle sue Signorie temporali, sempre viene asserito, esser elle di *San Pietro* Principe degli Apostoli. Così Pippino ai Ministri dell' Imperador Greco, i quali chiedeano le Città dell'Esarcato, da lui tolto ai Longobardi, non volle, secondo Anastasio, piegarsi ad alienarle *a potestate Beati Petri & jure Ecclesiæ Romanæ vel Pontificis Apostolicæ Sedis*: e però egli ne fece la donazione *eidem Apostolo & ejus Vicario Sanctissimo Papæ*. Il medesimo attesta Leone Ostiense: *fecit idem inclytus Rex una cum filiis concessionem Beato Petro ejusque Vicario*. Carlo Magno figliuol di Pippino, ritolto l'Esarcato e *Comacchio* dalle mani del Rè Desiderio, diede il tutto *Beato Petro & ejus Vicario Sanctissimo Hadriano Papæ sub terribili Sacramento*. Lodovico Pio, figliuolo di Carlo Magno, rinovò il medesimo *tibi Beato Petro Principi Apostolorum & pro te Vicario tuo domno Paschali Papæ & Successoribus ejus in perpetuum*. I due Ottoni I. e II. fecero il medesimo *tibi Beato Petro Principi Apostolorum, & Clavigero Regni Cœlorum, & per te Vicario tuo domno Joanni Summo Pontifici & universali XII. Papæ*. E così di mano in mano tutti i Cesari successori, talmentechè questa è una verità incontrastabile, che le donazioni e restituzioni sono fatte in principal luogo a *San Pietro*, cioè a *Dio* ed alla sua Chiesa: e di tali espressioni sono piene le storie, e in particolare le Lettere di Giovanni VIII. ove non si legge altro, che *Terra Sancti Petri*, *Territorium Sancti Petri*, *Terminus Sancti Petri*, *Homines Sancti Petri*. Quindi è, che la ragione de' feudi posseduti da' Laici è molto diversa da quella delle Signorie possedute dalla Chiesa: al che non hanno voluto pensare i Ministri Estensi; benchè ne' Laici ancora que'

In Stephano II. pag. 125.

Chronicon lib. 1. cap. 8.

Anastasius in Hadriano I. pag. 157.

Jac. Gretseri Commentariolus de Imperatorum in Sedem Apostolicam munificentia pag. 17. 20. 21. 26. 31.

que' beni, che ſi ricevono dal Principe, ſi poſſano conſiderare in due modi; imperciocchè o gli ricevono *in dono*, e in queſto caſo eſſendo paſſato il jus del Principe donante nel donatario, egli non ha più diritto alcuno ſopra i beni donati; onde, morto il donatario, l'erede legittimo non è obbligato a ricever dal Principe nuovo ſtrumento di donazione. Se i beni poi ſon donati con la riſerva dell'*alto dominio*, e con l'obbligo di far confermare l'inveſtitura ne' Succeſſori, allora dopo morto il primo poſſeſſore l'erede è tenuto a ripetere l'inveſtitura. Ma quando Pippino, Carlo Magno, e Lodovico Pio reſtituirono e donarono a San Pietro, e alla Chieſa Romana l'Eſarcato e *Comacchio*, trasferirono qualunque diritto nella Chieſa ſenza alcuna riſerva *d'alto dominio*: il quale non potea nè dovea riſerbarſi ſopra quello, che aſſolutamente ſi dava a Dio, altramente ciò ſarebbe ſtato un porre in ſervitù e non già un liberare la Chieſa Romana dall'oppreſſione: la qual Chieſa non dee mai renderſi altrui ſerva, eſſendo libera, e non ſoggetta: e queſto è l'*olocauſto*, di cui ſi parla nel Codice Carolino: la qual voce è propria, e non *metaforica*, ſiccome parve a chi ſcriſſe le Oſſervazioni; ſignificando il ſacrificio fatto a Dio, che latinamente è detto *holocauſtum*. Di quì ne naſce, non leggerſi mai, che dopo quelle prime donazioni ciaſcun Sommo Pontefice nuovamente eletto ricercaſſe da' Principi Carolini, o da que' di Lamagna, novella inveſtitura delle Signorie di San Pietro; perchè chi le diede la prima volta alla Chieſa di Roma, non le diede alla perſona del Pontefice, che allora la governava; ma bensì a Dio e a San Pietro, fondatore e protettore di queſta medeſima Chieſa: laonde al Pontefice rimane proprio l'uſo ſolo delle medeſime Signorie, e non la proprietà. In conferma di queſto odaſi il ſentimento di Benedetto III. in una ſua Lettera ai Veſcovi delle Gallie intorno al propoſito noſtro: *quis ignorat*, dic'egli, *illa, quæ collata ſunt Deo per fidelium manus*, DIVINITATI poſſi-

Dominio Cap. IX. pag. 9.

Difeſa I. Cap. CL. pag. 350.

Oſſervaz. Cap. VI. pag. 12. in fine.

Concil. to. 8. p. 239. lit. B.

possidenda consignari, & ab HUMANO JURE *in* JUS DIVINUM *concedi: nec etiam hominum* DOMINATIONI *posse* TRANSCRIBI *quod constat* DIVINITATIS *possessione semel fore contraditum? unde quisquis ea* SUI *juris* DOMINATIONI *conatur adjungere, alterius, idest Dei, pervasorem certum est fore eum. Etenim si quis alicujus hominis possessionem per violentiam sibi conatus fuerit usurpare, reus publici juris efficitur, & tanquam raptor & persuasor hereditatis alienæ, legali judicio puniendus subjicitur. Multo magis igitur quicunque res Deo consecratas in* JUS SUÆ POSSESSIONIS *transfuderit, non humani tantum, verum etiam* DIVINI *juris noxius tenetur; & non solum raptoris aut persuasoris crimine, verum etiam sacrilegii nota damnandus, cœlesti judicio mulctabitur.* Così scrivea il Pontefice Benedetto III. nell'anno 855. in proposito dei beni appartenenti alla Chiesa, cioè a Dio. Nel Canone VII. del Concilio d'Orleans riportato da Santo Anselmo Vescovo di Lucca, si definisce, che *omnia, quæ Deo offeruntur, consecrata habeantur, in vineis, terris, silvis, utensilibus, vestimentis, pecoribus & reliquis possessionibus, ut quæ Ecclesiis, sine dubio Christo, qui Sponsus earum est, offeruntur.* Ne' Capitolari di Carlo Magno non si fa altro, che ordinare la conservazione de' privilegj delle Chiese, e d'intimar gravi pene agli usurpatori delle facoltà ecclesiastiche: ***nullus privilegia ecclesiarum vel monasteriorum infringere, resque ecclesiarum invadere vel vastare aut alienare præsumat, quia, sicut a Sanctis Patribus instructi sumus, gravissimum*** PECCATUM ***hoc esse dinoscitur.*** Questa a me sembra esser la vera e Cristiana Teologia assai più, che non è la contraria, la quale s'insegna nelle Scritture Estensi. Quel grande Imperadore comanda, ***ut privilegia, quæ ecclesiis & Clericis ab antecessoribus nostris vel nobis concessa sunt***, SEMPER ***maneant*** INCORRUPTA: e vuole, ***quæcumque circa sacrosanctas Ecclesias a Principibus diversis sunt statuta, manere*** INVIOLATA.

Collectanea apud H. Canisium tom. 6. antiquæ lect. p. 245.

Capitularia Francorum tom. 1. pag. 379. num. 3. pag. 521. n. 6. pag. 523. n. 13. pag. 528. n. 8. 9. 10. 11. pag. 940. n. 103. pag. 942. n. 114. pag. 986. n. 368. pag. 998. n. 389. p. 1007. n. 427. p. 1089. n. 285. p. 1115. n. 421. p. 1132. n. 477.

Digitized by Google

LATA. Altrove egli ordina, *ut nullus res ecclesiæ nisi precario possideat: & postquam ipsæ precariæ finitæ fuerint, faciant potestative speculatores Ecclesiæ utrum elegerint, ut aut ipsas res recipiant, aut posteris eorum sub precario & censu habere permittant; ita tamen, ut ipsi proprias & utiles res eisdem Ecclesiis, de quarum Ecclesiarum jure esse videntur, legaliter tradant: & sic a rectoribus Ecclesiarum precariæ, si renovandæ sunt, canonice renoventur.* NOVIMUS *ergo multa Regna & Reges eorum propterea cecidisse, quia Ecclesias expoliaverunt, resque earum vastaverunt, abstulerunt, alienaverunt vel diripuerunt, episcopisque & sacerdotibus atque, quod magis est, Ecclesiis eorum abstulerunt & pugnantibus dederunt: quapropter nec fortes in bello, nec in fide stabiles fuerunt, nec victores extiterunt: sed terga multi vulnerati & plures interfecti verterunt, & quod pejus est, regna cœlestia perdiderunt, atque propriis hereditatibus caruerunt & hactenus carent.* Ora se Carlo Magno e i successori della sua schiatta manifestarono nelle lor leggi di aver questi sentimenti verso i beni e i privilegj delle Chiese particolari; io lascio considerare agli uomini ragionevoli quanto grave sia l'oltraggio, che si fa loro, pretendendosi in pubbliche stampe, che verso la Chiesa Romana, centro di tutte le altre, abbiano poi creduto doversi praticare tutto il contrario, volendo, che ella tenesse i suoi beni in *governo*; che avesse l'*utile*, e non l'*alto dominio* di essi; che i privilegj a lei fatti fossero *doni di pompa*; e che i *giuramenti* da essi medesimi prestati ai Pontefici sopra le Signorie di San Pietro, non fossero di quel *vigore*, *che oggidì si pretende*; imperciocchè nella Supplica dopo recitati certi atti, ingiusti o male intesi, contra le Signorie di San Pietro, si legge anche questa proposizione: RAGION *vuole adunque, che si concluda,* NON *essere stati di quel* VIGORE, *che oggidì si pretende, i* PRIVILEGJ *e i* GIURAMENTI *degli antichi Imperadori per lo stato* eccle-

Capitular. tom. 1. pag. 524.

Supplica Cap. XIII. pag. 33. lin. 33.

ecclesiastico. Ecco una nuova e non più intesa Teologia nella materia sagrosanta de' *giuramenti*, il fondo della quale si è questo. Gl'Imperadori solennemente giuravano di non usurpare, ma di proteggere e difendere le Signorie della Chiesa Romana, e tra queste *Comacchio*. Alcuni di loro dopo aver promesso e fatto un tal giuramento, operarono poi tutto il contrario; *ragion vuole adunque, che si concluda, non essere stati di quel vigore, che oggidì si pretende i giuramenti degli antichi Imperadori per lo stato ecclesiastico*. Se questa pellegrina Teologia intorno al secondo precetto del divino Decalogo fosse meritevole di alcuno applauso tra gli uomini, che professano la Religione Cristiana, sarebbe aperta la strada allo scherno e alla distruzione di tutto il Decalogo, potendosi ragionare contra il restante di esso in questa maniera non punto dissimile all'accennata. Ogni Cristiano professava anticamente di osservare tutti i precetti del Decalogo: vi sono sempre stati degli Atei, bestemmiatori, spergiuri, ladri, adulteri, avversi a' proprj genitori, micidiali; *ragion vuole adunque, che si concluda, non essere stato anticamente* il Decalogo *di quel vigore, che oggidì si pretende*, perchè il suo *vigore* non dipende da chi l'ha fatto, ma da chi l'osserva. Ed è pur vero, che coloro, i quali argomentano con questa nuova logica, si vantano di esser gli Apologisti dei Cesari, e altro non fanno, che pregiarsi del loro *zelo* per *la gloria* Imperiale, ed anche di una straordinaria *modestia e venerazione per la Santa Sede*!

Supplica Cap. II. pag. 8. lin. 22. Cap. V. pag. 14. lin. 9.

VIII.

Pretteso alto dominio Cesareo sopra gli Stati della Chiesa originato dagli Scismatici.

Per la qual cosa l'asserire, che gl'Imperadori avessero l'*alto dominio* de' beni della Chiesa, e che perciò vi fosse bisogno di confermargli per via d'Investiture, altro non è, che un rinovare l'opinione prava e scismatica dell'undecimo secolo, che mise in tanti sconvolgimenti la Cristianità: e per sicurezza di questo basta riflettere a un luogo di Santo Anselmo Vescovo di Lucca, il quale in principio del libro II. della sua difesa del Santo Pontefice Grego-

rio

rio VII. contra Guiberto Antipapa, ſcrive, che gli Sciſmatici aſſerivano, *Regali poteſtati, Chriſti Eccleſiam ſubjacere*; e che perciò le foſſe lecito *ejus* POSSESSIONES *vel in ſua vel in cujus libuerit* JURA *transferre*. Il medeſimo libro, dopo il quale il Santo ſi preparava a rigettare la medeſima falſa opinione, da lui ſi conclude con le ſeguenti parole: *nunc reſtat de facultatibus Eccleſiæ dicere, quas iidem* (cioè gli Sciſmatici) *contendunt* SUB REGIA DITIONE *manere*. Ci manca in oggi queſto trattato di Santo Anſelmo, perchè Arrigo Caniſio trovò il libro imperfetto ne' codici, donde egli lo traſſe. Ottimamente però ſi conoſce, eſſere ſtata opinione rea d'Arrigo IV. e degli altri Sciſmatici ſuoi fautori e ſeguaci, che i beni della Chieſa foſſero ſotto l'*alto dominio* dell'Imperadore non meno, che i feudi poſſeduti da' Laici, mentre Adelberto Veſcovo di Brema e il Conte Vernero, che aſſiſteano al giovanetto Arrigo gl'iſtillavano nell'animo tali concetti peſtiferi per far, che loro donaſſe i beni delle Badie: *illud præſeferentes, nihil minus regem in hos juris ac poteſtatis habere, quam in villicos ſuos vel alios quoslibet regalis fiſci diſpenſatores: & primo quidem prædia monaſteriorum fautoribus ſuis, prout libitum erat, diſtribuebant*, allo ſcrivere di un Croniſta di que' paeſi. E ſe queſto *alto dominio* era deteſtabile ne' beni delle Chieſe inferiori, quanto più dovea eſſerlo in quelli della Chieſa Romana, capo di tutte? La Storia eccleſiaſtica racconta le tragedie cagionate da pretenſione sì ſcandaloſa, e il lagrimevole Sciſma, che allora diviſe orribilmente la Chieſa; onde tra' Cattolici non occorre, che io mi accinga a porlo in orrore; tanto più, che gli Autori del medeſimo Sciſma riconobbero così giuſte le ragioni addotte in contrario da San Gregorio VII. e da' ſuoi Succeſſori, che abbandonarono la loro falſa opinione, abbracciando la vera ſentenza, che difendea la Chieſa Cattolica. Io non so, ſe i Miniſtri Ducali abbiano voluto alludere a queſta vera ſentenza nella lor

Apud Caniſium antiquæ lect. to. 6. p. 234.

Chronic. Lamberti Schafnaburgen. anno 1063. edit. Argentoratenſis 1609. pag. 470.

Digitized by Google

Supplica Cap.XIV. pag.36. lin.20.

lor Supplica, ove dicono: *non è quì luogo di parlare di certe prerogative ideali attribuite da alcuni Legisti de' secoli rozzi alla Chiesa Romana allorchè a lei si dona; anzi è superfluo il parlarne, perchè oggidì non hanno più spaccio alcune merci, che una volta l'aveano*. Sarebbe desiderabile il saper un poco meglio di quali *Legisti* quì parlino Autori sì accorti, presso i quali *non hanno più spaccio alcune merci che prima l'aveano*? Beati loro, che non son nati in que' *secoli rozzi*, nè corrono rischio d'attribuire *prerogative ideali alla Chiesa Romana*, nè di esser gabbati *con alcune merci, che non hanno più spaccio*! Ma chi sa mai di che *prerogative ideali*, e di che *merci* intendano? se delle massime, che sono contrarie all'Euangelo, al diritto naturale e civile, e alla vera Teologia Cristiana; o pur d'altre *merci*, note a lor soli?

IX.

Conferme delle Costituzioni Imperiali fatte alla Chiesa, mai non importarono alcun alto dominio Cesareo sopra gli Stati di essa.

Parmi, che ora possa con facilità ravvisarsi quanto riesca degno di lode l'affermare a' giorni nostri, che i Pontefici Romani per li beni e dominj restituiti e donati alla lor Chiesa, Reina e madre di tutte le altre, tenesser bisogno di chiedere agli Augusti le *conferme* de' loro Stati e *Governi* per non avervi l'*alto dominio*, ma l'*utile* solo, a guisa de' Principi Estensi. Cosa mai può dirsi di più strano, che il chiamare *Vicariati* e *Governi* Imperiali i beni della Chiesa di Dio e di San Pietro? Io lascio poi d'avvertire le grosse contradizioni, nelle quali s'ingolfano gli autori di sì nuove sentenze; poichè mentre da un lato si sforzano di mostrare, che i Papi godessero l'*utile* e non l'*alto dominio*; e fossero *Governatori* dei Cesari negli Stati della Santa Sede; poscia dall'altro canto non fanno altro, che ammassar prove e ragioni per fare apparire, che i Cesari stessi vi godessero e l'*utile* e l'*alto* dominio de' medesimi Stati, ritenendovi il *fisco*, *e la Camera*; mandandovi essi medesimi i Governatori, i Messi e i Giudici, e infeudandone chi più loro tornava in grado; laonde secondo tali asserzioni nè il *governo*,

nè

nè l'*utile*, nè l'*alto dominio* sarebbe stato de' Sommi Pontefici. Per distruggere il fondamento alzato sopra il *chiedere, che faceano i Papi agli Augusti le conferme*, e sopra l'esser elle *appellate anche dai medesimi Papi privilegia*, sarà proprio lo spiegare alquanto a lungo ciò che si disse con brevità nell'altra Difesa; ed è, che i Sommi Pontefici nel chieder quelle pretese *conferme* non intesero mai di acquistar per mezzo di esse un nuovo jus e dominio sopra le cose della Chiesa di San Pietro; ma solamente di esigere le dichiarazioni, le promesse, e i giuramenti, in vigor de' quali ciascheduno Imperadore avesse da continuare a proteggere e difendere la Chiesa e i suoi Stati per virtù de' *patti* già contratti fra i Pontefici e i Principi Carolini. E di vero se le conferme avessero riguardato l'*alto dominio* Imperiale sopra i beni della Chiesa, ciaschedun Papa subito dopo eletto avrebbe cercato d'assicurarsi nel dominio utile con chieder tali conferme a fine di entrare nelle ragioni del precessore; ladove per lo contrario non ciaschedun Pontefice; ma bensì ciascheduno Imperadore dopo eletto facea tali conferme de' patti, recandosi a gloria di entrare negli obblighi contratti da' suoi precessori nell'assumere la gran dignità dell'Avvocazia della Santa Sede. Quindi è, che tali conferme non erano *conferme* dei beni passati in Signoria della Chiesa; ma bensì dei medesimi *patti*; onde appunto con questo nome di *pacta* sono chiamate dagli antichi Scrittori, i quali aveano la propria e sincera idea dell'importanza di quelle conferme. Perciò gli Annalisti antichi chiamano *pactum* quanto i Rè Franchi aveano fatto ai precessori di Pasquale I. e dicono che tal *patto* esso Pontefice fe confermarsi da Lodovico Pio. *Pactum constitutionis & confirmationis Beato Petro ejusque Vicario* lo chiama ancor l'Ostiense. Lodovico stesso al suo diploma dà il nome di *Pactum confirmationis nostræ* nel principio e nel fine di esso. Così pure fa Ottone I. ed Arrigo II. E Giovanni VIII. nella

Supplica Cap. VIII. pag. 19. in fine.

Difesa I. Cap. CVII. pag. 374.

Duchesn. to. 3. p. 174. 681. 686.

Chron. lib. 1. Cap. 16

Digitized by Google

nella Lettera CXIX. chiama parimente *pactum*, *quod jurejurando promiserant*, i diplomi di Carlo Magno e di Lodovico Pio: e del medesimo nome si serve nella Lettera CCXVI. onde la cosa è tanto chiara, che non ha bisogno di prove maggiori. Quindi è, che col medesimo nome di *Pacta* erano chiamate le Costituzioni, che gl'Imperadóri, come Rè di Lombardia, faceano anche alla Repubblica Veneziana, indipendente dal Reame d'Italia, come si confessa ancor nella Supplica: e i cinque volumi, ne' quali già alcuni secoli si registrarono le convenzioni passate tra i Signori Veneziani, i Pontefici, gl' Imperadori, i Rè, e le Repubbliche, sono intitolati *libri pactorum*; e nel corpo de' lor diplomi Imperiali non si parla d'altro, che di *patti*, e di rinovazione di *patti*, siccome fu avvertito da Teodoro Grasvinckelio, il quale molto ragionevolmente conclude, che gl'Imperadori nello stesso esser venuti a *patti* e a convenzioni co' Signori Veneziani, almeno in quanto ai medesimi *patti*, loro si ugguagliarono: nè gl'Imperadori furono meno obbligati di stare ai patti di quello, che lo fossero i Signori Veneziani, *pari utrinque obligationis vinculo*. La medesima cosa dee dirsi de' Pontefici Romani, cioè che gl'Imperadori non si preferirono ad essi nella Sovranità temporale allorchè dichiararono e giurarono di mantenere i contratti e i *patti* antichi stabiliti con esso loro col carico di difendere la Sovranità Pontificia nelle Signorie passate in proprietà di San Pietro e della sua Chiesa. Nè punto favorisce i pensieri degli Oppositori il trovarsi, che le rinovazioni di questi *patti* sieno dette *privilegia* anche dagli stessi Pontefici: perchè l'effetto dei privilegj è di tre sorte, come nota il Grasvinckelio, mentre o col privilegio si concede qualche jus, o per esso vi s'introduce obbligazione, o si deroga al jus contrario. Ma che per via del privilegio s'introduca la soggezione, *hactenus est inauditum*, per dirlo con le parole del Grasvinckelio. In quanto al primo effetto del

Supplica Cap. X. pag. 24. lin. 9.

Libertas Veneta pag. 290. 291.

Libertas Veneta pag. 217.

Digitized by Google

del privilegio, cioè in quanto altrui concede jus, se si considerano i non sudditi, egli non può pigliarsi per uso di giurisdizione competente a chi dà il privilegio; ma per mero esercizio di liberalità. E senon vi s'intende qualche special ragione di diritto o di legge privata, egli è puro dono, e non mai privilegio. Quando poi vi s'intenda ragion particolare di privata legge o diritto in riguardo ad altre persone soggette a chi dà il privilegio, e diverse da chi lo riceve; in tal caso muta faccia il negozio; ma non induce in altri obbligo di ricevere il privilegio, nè in chi lo concede può considerarsi una podestà signorile sopra chi lo riceve, stando in arbitrio del privilegiato il valersene. Il perchè è cosa chiara, che all'essenza della *concessione* non si ricerca la soggezione, in quanto esso privilegio conferisce diritto al non suddito, e facoltà di fare o non fare. Se poi si riguarda il privilegio in quanto induce obbligazione, allora ciò che in riguardo al privilegiato è jus e privilegio, in quanto agli altri è legge: e però restano obbligati tutti gli altri non privilegiati a serbare il suo jus al privilegiato; e ciò per la ragion naturale, che ordina doversi conservare il suo diritto a chi l'ha acquistato; onde sovente si vede raccomandata la conservazione de' privilegj. Gl'Interpreti del Diritto canonico accordano, che il Pontefice stesso possa ricever privilegj dall'Imperadore. Con questi principj si risolvono ancora le deduzioni sforzate, che si persuadono gli Oppositori di poter trarre dai *privilegj fatti dagli Augusti all' altre Chiese dello Stato ecclesiastico*, mentre tali privilegj non introduceano soggezione verso il concedente, perchè non erano altro, che assicuramenti per li beni particolari delle Chiese dalle altrui violenze ne' passaggi degli eserciti. Ma diamo, che le Costituzioni Imperiali in favor della Chiesa Romana sieno *privilegj*, e tali quali per lo appunto si considerano dagli Oppositori, cioè come quegli delle persone particolari e inferiori: di che, a parer

Ad C. novit ille. De judiciis.

Ad C. ex epistolae verbis. De probationibus.

Supplica Cap. VIII. pag. 20. lin. 4.

Difesa I. Cap. XLV. pag. 167.

Cap. LV. p. 197.

parer mio, non può mai darsi cosa nè più sconcia nè più stravagante; sapranno pur essi, che *Privilegium Principis latissime interpretandum est*: e che *qui malitiose privilegium Principis interpretatur, infamis efficitur*. Sapranno parimente, che *destructa re destruuntur privilegia*, e che la Chiesa Romana, la Dio mercè, non essendo per anco distrutta, non deono distruggersi i suoi privilegj: ma che *tenor privilegiorum attendendus est & servandus*. Sapranno, che *innovatio privilegiorum nihil novi juris tribuit, sed jus conservat antiquum*: che il privilegio *non expirat per obitum concedentis*; laonde essendo morti Pippino, Carlo Magno, Lodovico Pio, Ottone, Arrigo, e Ridolfo, non sono già morti per questo i lor privilegj. Di due sorte è il privilegio, *personale*, e *reale*. Il primo *personam sequitur & extinguitur cum persona*. Il secondo *extincta re extinguitur quando ipsæ res destruuntur superioris auctoritate. Si verò destruantur ab hostibus, retinent omnia sua privilegia*. I privilegj, de' quali parliamo, sono dati a Dio, a San Pietro e alla sua Chiesa: e nè Dio, nè San Pietro, nè la sua Chiesa essendo estinti o distrutti, non lo deono essere nè meno i lor privilegj. Ora vegnamo ad Arnaldo da Brescia.

Glossa ad C. ad audientiam nostram.

Glossa 1. ad C. ut privileg. 24. de Privil.

Glossa teneat principia C. 2. de novi oper. nunciat.

Glossa ad C. privilegium. 7. de regul. juris in 6.

C. ex parte 13. de Privileg. & ib. Gloss. fin.

C. si cui nulla 36. de prabendis in 6.

C. privileg. 7. de reg. juris in 6. & Glossa ibid.

X.

Errori di Arnaldo da Brescia, ed asserzioni de' Ministri Estensi.

De gestis Friderici I. lib. 2. cap. 2.

Ottone Vescovo di Frisinga scrive, che Arnaldo *religiosum habitum, quo amplius decipere posset, induit, omnia lacerans, omnia rodens, nemini parcens; Clericorum ac Episcoporum derogator, monachorum persecutor, laicis tantum adulans. Dicebat enim, Clericos proprietatem, nec Episcopos regalia, nec monachos possessiones habentes, aliqua ratione posse salvari*, CUNCTAQUE HÆC PRINCIPIS ESSE. Si veggono certi fogli di fresco impressi e dispensati in Vienna, i quali facilmente si pretenderà, che sieno dotti, Cristiani e modesti, perchè tutti gli Scritti contra la Chiesa Romana, per cattivi che sieno, al contrario di quegli che la difendono, trovano i lodatori. Quei pochi fogli

fogli hanno il titolo di *Rifleſſi ſopra la voce ſparſa* DALLA *Corte di Roma per la reſtituzione del poſſeſſo di Comacchio*. Sin ne'titoli delle Scritture contrarie ſi leggono le falſità manifeſte incaſtratevi appoſta! In queſti degni *Rifleſſi* vien detto, che *la Corte di Roma quaſi moſtra di non ſapere*, *che prima fu l'Imperio, che il Sacerdozio.* Odaſi dottrina recondita, per cui l'Impero dee tenere ſotto i piedi il Sacerdozio a ragione d'antichità. Dovea dirſi ancora di quanti anni *l'Imperio fu prima del Sacerdozio.* Segue l'Autore a inſegnarci, che la *Corte di Roma* (ſon ſue parole) *è ſtata fondata da Criſto ſenza regno temporale*, NE' *aver* mai *avuta* RAGIONE *alcuna di proprio.* Così vorrebbon queſti nuovi *zelanti*, i quali poi ſi proteſtano d'eſſer pieni di *modeſtia e di venerazione per la Santa Sede*, ed alieni dagli errori d'Arnaldo da Breſcia, e in conſeguenza di Vicleffo e di Lutero. E poi verranno a dirci, che loro s'imputano ſomiglianti opinioni *ſenza citare*! Degna altresì d'avvertirſi è la nobile induſtria di chi ragiona in tal guiſa, ove per ſuo proprio vantaggio vorrebbe far Comacchio intereſſe *di tutti i ſacri e potenti Principi del Sacro Romano Imperio*, quaſichè impugnandoſi il dominio temporale della Chieſa *per eſſere ſtata fondata da Criſto ſenza regno temporale*, non s'impugnaſſe nel medeſimo tempo il dominio temporale *de' ſacri e potenti Principi* eccleſiaſtici *del ſacro Romano Imperio.* Ma il reſtante della Criſtianità, che ebbe, ed ha *regno temporale*, non è dunque, ſecondo queſti moderni dottori, nella Chieſa *fondata da Criſto*? Gran coſa, che i Miniſtri Eſtenſi con *zelo* ardentiſſimo parlino ſempre di ragioni Imperiali, facendole entrar da pertutto, ſino in Chieſa: *quæ ſunt Cæſaris Cæſari*: nè mai nè pure una volta ſola ſi vogliano indurre a parlare delle ragioni di Dio: *quæ ſunt Dei Deo.* Ora ſeguitiamo il Friſingenſe, il quale più ſotto racconta, che Arnaldo aſſeriva ciò che aſſeriſcono i Miniſtri Ducali, NIHIL *in diſpoſitione urbis ad Romanum ſpectare Pontificem: ſufficere ſibi eccleſiaſticum officium debere.* Parla di

Rifleſſi ſopra la voce ſparſa pag. 15. lin. 16.

Supplica Cap. V. pag. 14. lin. 9.
Oſſerv. Cap. I. pag. 4. lin. 9.
Supplica Cap. V. pag. 13. lin. 19. 23.
Difeſa I. Cap. XCV. pag. 333.

Supplica Cap. III. pag. 9. lin. 33.

lui nello ſteſſo tenore Guntero nel libro terzo del Ligurino. Quindi è, che queſti dogmi ereticali d'Arnaldo furono condannati nel Concilio II. di Laterano ſotto Innocenzo II. e San Bernardo fece loro parimente una grave, e dovuta cenſura. Sicchè la dottrina d'Arnaldo ſoſtenea, CUNCTA *Principis eſſe*, o come diſſe il Guntero,

Epiſt.195.196.to.1. Operum edit. II. Mabilloniana.

OMNIA *Principibus terrenis ſubdita* TANTUM;

nè i Sommi Pontefici eſſer padroni de'loro Stati. Per queſto egli cercò di ſollevare i Romani contra Innocenzo II. e d'introdurvi l'antico Senato, allo ſcrivere del Friſingenſe: onde a ragione il Cardinal Baronio lo chiama *politicorum hæreticorum Patriarcham atque Principem*. Ora ſe il voler ſoſtenere con forme ſedizioſe ed oſtili, che tutto lo Stato della Chieſa appartenga all'Impero, *cuncta Principis eſſe*, per eſſer finte, o almeno invalide, ſurrettizie, e di *pompa* quelle donazioni, che ſi allegano dalla Chieſa Romana, abbia ſomiglianza con le perverſe opinioni di Arnaldo, ſarà faciliſſimo a chichè ſia il riconoſcerlo. E per maggiormente agevolarne il giudicio, ſi ſarebbe poſto in fine di queſta Difeſa II. un ampio catalogo, già preparato, d'eſpreſſioni letterali tratte dalle cinque Scritture Eſtenſi, quando il porlo non foſſe ſtata coſa ſuperflua, mentre baſta aprir le ſuddette Scritture Ducali per chiarirſene, affinchè il Difenſore non poſſa più eſſer chiamato *a renderne conto al Pubblico e alla ſua coſcienza*, la quale in queſto particolare ſe ne ſta molto tranquilla. Ma frattanto ſarà ben fatto il recitar quì alcune altre parole molto notabili della Supplica: e ſono queſte: *meno poi converrebbe alla Corte Romana il fondare in queſto caſo le ſperanze de' ſuoi vantaggi ſopra l'indole religioſa di Voſtra Maeſtà Ceſarea*, QUASICHE' SEMPRE *aſcendeſſero con odore gratiſſimo al Cielo que' ſagrificj, che di Stati, diritti, e comodi temporali ſi fanno in favore delle Chieſe*, e MASSIMAMENTE *della Romana, Capo di tutte*. Già ſi vide ſin da principio, che a queſto ſegno avea-

Anno 1141. to.12. pag.296. edit.Rom.

Supplica Cap. I. pag.6. lin.15.

Digitized by Google

aveano rivolta la mira gli Autori delle Scritture Estensi. Più cose ci si offrono a considerare in queste poche misteriose parole. I. Che la Santa Sede conoscendo di avere il torto nell' affare di Comacchio, sia capace nulladimeno di esigere, che Sua Maestà Cesarea a titolo di pietà facesse un atto iniquo con restituirle Comacchio, a lei tolto: il qual atto, in mente de' Ministri Ducali, sarebbe indegno di chi lo chiedesse, e di chi l'eseguisse; talmentechè non può mai concepirsi in modo, che non si vengano ad offendere entrambe le parti, per essere entrambe ugualmente aliene dal farlo; poichè la Chiesa Romana ora non chiede all'Imperadore un nuovo sagrificio, che *ascenda con odore gratissimo al Cielo*; ma unicamente pretende di esser mantenuta in quel sovrano continuato possesso, in cui già la stabilirono la volontaria acclamazione de' popoli, il valore de' Principi Carolini, e i contratti stipulati per via di giuramenti solenni co' lor Successori, e in particolare con Ridolfo I. e con tutti gli Elettori dell'Impero: titoli pubblici, e molto superiori a quelli della Serenissima Casa d'Este. II. Si suppone, che in qualche tempo sieno stati gratissimi a Dio i *sagrificj di comodi temporali* fatti alle Chiese; ma che in oggi non lo sieno più: e che *massimamente* nol sieno que' *sagrificj*, che de' medesimi *comodi* si fanno *alla Chiesa Romana, Capo di tutte*. L'aria decisiva, con cui stanno espresse queste modeste parole, *quasichè sempre*, ci fa molto ben comprendere il vero significato di esse. Dunque s'impara da questa pia, e novella dottrina, che oggi a Dio non son grati que' *sagrificj* di *comodi temporali*, che altre volte gli eran *gratissimi*: e che quegli *massimamente* non gli son grati, che *si fanno in favore della Chiesa Romana, Capo di tutte*; donde ne nasce, che ella non dee aver *comodi temporali*; tanto più, che per attestato della Corte Estense, gli ha solamente *da qualche secolo*, avendogli usurpati agl'Imperadori, mentre *i Pontefici procurarono di profittare nel temporale, mettendo in opera scomuniche, guerre, e leghe, per quanto si stesero le* forze

Supplica Cap. IX. pag. 22. lin. 28.
Cap. XI. pag. 27. lin. 15.
Cap. XII. pag. 30. lin. 27.

forze loro. Il Cristiano lettore, a cui è bene il dar qualche cosa da fare, confronti queste sentenze con quelle di Arnaldo da Brescia, e poi ne dia egli il giudicio a suo modo, al quale io voglio rimettermi in tutto. Ma il più bello si è, che i Ministri Estensi vogliono, che sieno ricevute con applauso queste lor maniere di ragionare: e se ci è chi abbia cuor di parlarne in contrario per difesa della Sede Apostolica e di tutti i Sommi Pontefici onorati in tal guisa, egli si sente intuonare all'orecchio i minacciosi rimproveri d'*animoso*, di *ardito*, di *precipitoso*, e di tal uomo, che ha *imputate* altrui *le opinioni senza citare*. L'eresia suddetta d'Arnaldo non si spense con esso lui quando sotto Adriano IV. fu arso e così ridotto in cenere, gittato nel Tevere; ma lasciò degli allievi, i quali invitarono Corrado III. a invadere gli Stati della Sede Apostolica. Indi gli stessi pensieri salirono in capo a Federigo I. ed intanto la pestifera dottrina d'Arnaldo si propagò ne' Valdesi, negli Ussiti, in Marsilio da Padova, falso Teologo di Lodovico il Bavaro, e in Vicleffo: tra le cui proposizioni dannate nel Concilio general di Costanza in presenza dell'Imperador Sigismondo, la trentanovesima è questa: *Imperator & Domini sæculares sunt seducti a Diabolo, ut Ecclesiam dotarent bonis temporalibus*. Ma se oggi poi dalla Corte di Modana si è trovato, non esser vero, che gl'Imperadori abbiano mai dotata la Chiesa Romana di beni temporali, senon *per pompa*, e che le lor donazioni sieno finte o almanco nulle, invalide e surrettizie; quel Concilio Ecumenico avrà sbagliato in proscrivere un errore, il qual suppone per vera, e perciò come tale condanna una cosa, la quale (se crediamo ai Ministri Estensi) fu aerea, e malamente da Vicleffo creduta per vera, e poi come tale da lui biasimata; cioè che gl'Imperadori avessero realmente, e non *per pompa*, dotata di beni temporali la Chiesa Romana. Da Vicleffo passarono le stesse dottrine sacrileghe in Lutero, e poi ne' Centuriatori Maddeburgesi, nel Molineo, nel Volfio, nel Gol-

Otto Frising. de rebus gestis Friderici I. lib. 2. cap. 2.

Concil. to. 12. col. 265.

Goldasto, nel Conringio, e nella maggior parte di coloro, che fanno professione di esser nemici della Fede Cattolica. Ma il Goldasto ha riportato maggiore applauso di tutti gli altri, perchè sotto colore di sostener le ragioni dell'Impero Germanico, siccome poi fece anche il Conringio, cercò d'insinuare altrui le sue imposture contra le antiche donazioni fatte alla Chiesa Romana: le quali però furono con gioja di tutti i Cattolici molto ben difese dal famoso Controversista Tedesco Jacopo Gretsero nell'*Apologia del Baronio* contra il Goldasto, nella *Difesa della Maestà del Cattolico Impero* contra il medesimo Goldasto, dedicata a Melchiorre Kleselio Vescovo di Vienna e Ministro di Stato dell'Imperador Mattias; e poi nel *Ritratto vero d'Arnaldo da Brescia, redivivo in persona del Goldasto*. Ma gli Oppositori Estensi conoscendo, che in queste opere segnalate e Cattoliche non v'era da far bene per loro, han meglio stimato di bere ai torbidi fonti del Goldasto per trarvi materia da metter fuori contro alla Sede Apostolica, e ai Sommi Pontefici, poco da lor favoriti.

XI.

Fallacia di alcune prove addotte per la sovranità Imperiale negli Stati di San Pietro.

Al Capo VII. della Supplica si legge affisso questo argomento: *insussistenza dell'altre prove degli Oppositori* (cioè per la Sovranità Pontificia) *e distinzione fra la dignità dell'Imperadore e l'ufizio dell'* AVVOCAZIA. Chi segue l'ingannevole invito di queste parole, crederà di trovarvi nel testo una lunga confutazione di tutta la parte IV. della Difesa I. del Dominio, ove si distrussero le fallacie divulgate contro alla Santa Sede: e crederà ancora di ritrovarvi maravigliose scoperte per distinguere la gran dignità Imperiale dall'Avvocazia della Chiesa di Roma, quantunque sieno una cosa stessa. Ma poi dal leggere il capo intero conoscerà, nulla trovarsi, che non sia confutato. Contuttociò bisogna fermarci di nuovo ad esaminar le medesime cose già esaminate, affinchè non si dica, che *dura tuttavia l'obbiezione*. Affermasi in primo luogo, che i Romani giu-

Supplica Cap. XII. pag.30. lin.18.
Cap.VII. p.16. lin.22.

giuravano *fedeltà* ai Papi, ma anche al *Supremo* Signore, *che era l'Imperadore*. A questo si è già risposto, che qualora fuvi chi la si fece giurare pacificamente, ciò mai non fece senza il *consenso* de' Papi. Si aggiunge ancora, che se talvolta nello Stato Pontificio gli Augusti mandarono uficiali di lor propria autorità, e non a richiesta de' Pontefici, nè in virtù dell'Avvocazia, sempre operarono di fatto, e non di ragione; onde anche simili atti, come usurpati, violenti ed ingiusti, furono da lor medesimi ritrattati, ovvero dai lor Successori. Si nega esser vero ciò che i Supplicanti asseriscono, che i Sommi Pontefici mandassero i *Governatori nelle* proprie *Città*, e vi avessero la *Camera* e il *fisco* non altramente, che come *Principi subordinati e vassalli*. Si nega parimente, che vi traessero i censi e vi concedesser le masse e i poderi, come Signori *da meno di Principi*: e chi osa asserirlo di suo talento, si mette in obbligo di provarlo. Che poi la formola sovrana *ex nostra largitate*, usata dai Pontefici e anche dagl' Imperadori nelle concessioni, non basti a mostrare nel concedente l'indipendenza da altro Superiore, questo è un negare, che il Sol non luca, siccome apparisce dagli esempj Imperiali e Pontificj di già addotti. Che la formola Pippiniana e Lodoviciana, *sub integritate*, unita alle altre circostanze, che l' accompagnano, non porti seco la chiara nozione di un totale spropriamento in chi concede, e di una assoluta indipendenza in chi riceve, viene asserito, ma non provato dalla parte contraria: la quale dopo aver detto nelle Osservazioni, che la formola *sub integritate* si trova ne' *contratti più triviali*, non ha poi saputo in sì gran numero di *contratti triviali* ripescarvi, senon due miseri esempiucci, i quali tanto è lontano, che favoriscano gli opposti divisamenti, che anzi per lo contrario confermano la nostra vera sentenza; imperciocchè nel diploma di Carlomanno, in cui leggesi, che Pippino concede al monistero di San Dionigi l'immunità, e l'e-

Difesa I. Cap. CIII. pag. 357.

Supplica Cap. VII. pag. 16. lin. 26.

Difesa I. Cap. XI. pag. 84.

Dominio Cap. IX. pag. 9.

Difesa I. Cap. CI. pag. 350.

Osservaz. Cap. VI. pag. 12.

Supplica Cap. VII. pag. 16. in fine.

'*Mabill. de re diplomat. lib. 6. n. XLVIII. pag. 496. edit. I.*

e l'esenzione da tutti i telonei *sub integritate*, si spiega appunto il medesimo, benchè però con quella proporzione e divario, che corre e dee correre tra il monistero di San Dionigi, e la Chiesa di Roma. L'altro esempio tratto da una bolla di Sergio II. ad Audace Vescovo d'Asti, ristabilisce la medesima verità; imperciocchè ivi si narra, che Eilulfo precessore di quel Vescovo fece ai Canonici di quella Chiesa certa donazione *sub omni integritate*: sopra la qual donazione sicuramente non riserbossi il Vescovo donante alcun *alto dominio*: ed è un gran dire, che quivi *non s'intenda trasferito l'alto dominio*, perchè così pare a chi lo dice. Che se i Greci, come si ha nella Supplica, dissero, che i Romani erano collegati co' Franchi: *Francorum foederibus inheretis*; dissero il vero, perchè *Sanctus Petrus & Respublica Romanorum* erano realmente collegati co' Franchi, e per questo essendo di lor malcontenti borbottarono: *quare non advocamus Graecos, & cum eis foedus pacis componentes &c*? E per mostrare, che i Pontefici Romani nel nono secolo, in cui avvennero questi casi, non fossero Signori assoluti, ma semplici *Governatori*, ci vuol ben altro, che simili giuochi di parole e sforzi di conghietture infelici, che poi concludono a rovescio. Tale si è quella del dirsi, che ivi dai Greci si parla *de' patti, co' quali un popolo si soggetta ad un Principe*. Ci tocca sentire anche questa, che *foederibus inherere*, e *foedus pacis componere* vuol dire *soggettarsi ad un Principe*. Nè per accreditare opinioni cotanto strane e remote dalla ragione e dalla verità può giovar punto nè poco il ricorso fatto a qualche verso del Poeta Sassonico, in particolare ove scrisse de' suoi paesani vinti da Carlo Magno:

Italia Sacra to. 4. pag. 489.

Supplica Cap. VII. pag. 16. in fine. pag. 17. lin. 3.

Anastasius in Leone IV. pag. 292. 293. In Hadriano II. p. 343. edit. I.

Supplica Cap. VII. pag. 17. lin. 10.

De gestis Caroli Magni lib. 3. anno 803.

Hoc sunt postremo sociati foedere Francis
Ut gens & populus fieret concorditer unus
Ac semper regi parens aequaliter uni,

Digitized by Google

perchè Carlo Magno nel vincere i Sassoni, secondo la testimonianza del medesimo Poeta, non pretese di soggettargli ad altro dominio, che a quello della Fede di nostro Signor Gesù Cristo. Stabilì seco loro una lega perpetua: non impose loro alcun censo o tributo, e lasciò che vivessero con le proprie lor leggi.

XII.

Alto dominio Imperiale e governo Pontificio negli Stati di San Pietro, fondati pienamente sul falso.

Supplica Cap. VII. pag. 17. lin. 18.

E' meritevole di riflessione l'artificio, veramente ingegnoso, degl'Impugnatori, i quali veggendo la gran folla delle testimonianze intorno alla *restituzione* degli Stati, fatta da Pippino e da Carlo Magno alla Santa Sede, nè potendo uscirne salvi, si riparano col loro solito scampo, dicendo, che per quella formola s'intendea la restituzione dell'*utile dominio*, e non della Sovranità degli Augusti, la quale restava *illesa*, *siccome restava essa intatta in tante altre restituzioni di regalie fatte dagli Augusti ad altre Chiese*. Ammiro la pronta felicità del criterio. Ed ecco la gran Chiesa di Roma della condizione delle altre inferiori con grave scorno de' medesimi restitutori, come se fossero stati capaci di avere un idea così poco degna della Madre di tutte le altre Chiese; ladove realmente co' fatti distinsero la medesima Chiesa Romana da tutte le altre, come ben meritava e meriterà sempre, altrui malgrado, di esser distinta. Ma se la Santa Sede non ebbe mai altro, che questo *utile* e non già l'*alto dominio*, chi sa mai perchè oggi solamente egli abbia cominciato a decantarsi da chi per estrema penuria di ragioni sopra Comacchio si è compiaciuto di metterlo in luce, dappoichè era stato incognito per tanti secoli, fuorchè ad alcuni pochi Eretici, che sopra ciò vaneggiarono, e fra essi il Goldasto, detto perciò dal Gretsero *Altista* per ischerno e derisione? Sarebbe assai degna di risapersi la cagione, per la quale poi tutti gli Augusti furono sì smemorati e sì folli, che si rimasero di farne menzione alcuna ne' giuramenti solenni e nelle Costituzioni da loro fatte alla Santa Sede, inserendovi piuttosto espressioni direttamente contrarie alla divulgata ri-

Defensio in Goldastum lib. 2. cap. 15. pag. 256.

serva

ſerva dell'*alto dominio*; imperciocchè Lodovico Pio dichiarò di concedere a Paſquale I. tuttociò, che ſta eſpreſſo nel ſuo diploma, *in perpetuum*, *ſicut a prædeceſſoribus veſtris uſque nunc in veſtra* POTESTATE *&* DITIONE *retinuiſtis &* DISPOSUISTIS. Diſſe di confermare ogni coſa al Pontefice e a'ſuoi Succeſſori *uſque ad finem ſæculi*, *ut in ſuo detineant* JURE, PRINCIPATU *ac* DITIONE. Indi tornò a dire le medeſime coſe, ſpiegandone maggiormente il ſignificato, cioè,*ut neque a nobis*, *neque a filiis & ſucceſſoribus noſtris per quodlibet argumentum ſive machinationem in quacunque parte minuatur veſtra poteſtas*, *aut* VOBIS *de ſupraſcriptis omnibus vel Succeſſoribus veſtris*, *inde aliquid ſubtrahatur*. Le formole ſteſſe adoperarono i ſeguenti Ceſari, Ottone I. e II. ed Arrigo II. co' lor Succeſſori; onde coſa mai ha quivi a farvi l'*utile dominio* eſcluſo dalla *Sovranità* riſerbata agli Auguſti? Confeſſo il vero, che mi confondo in legger tante volte replicate le propoſizioni ſteſſe, contrarie a tutta l'antichità, all'evidenza degli atti reali, alla concordia de' documenti conſagrati da tutti i ſecoli; ed oltraggioſe alla ſincerità e pietà di chi ha dichiarato tutto l'oppoſto, non già in ſegreto, ma in pubblico, e a viſta di tutto il Mondo: laonde non ſenza gran noja convien ridire le coſe già dette qualvolta s'incontrano le aſſerzioni altre volte incontrate. Ora ſe le Signorie furono date alla Chieſa *in perpetuum*, qual ragion vuole, che oggi ne ſia ſpogliata, anche a titolo del celebrato *alto dominio*? Io non so, ſe ſia per trovarſi chi rimanga perſuaſo, che a tali oſſervazioni, tanto aliene dalla ragione, ſi debba il nome improprio di *lumi*, onde *ſi poſſono ſpiegare altre ſimili prove addotte dagli Oppoſitori Romani*, *le quali al più al più moſtrano avere i Sommi Pontefici goduto l'*UTILE *dominio e il* GOVERNO *di varj Stati*. Per ben colorire il falſo ſplendore di queſti *lumi*, biſognerebbe, che a noi ſi moſtraſſero aſſai coſe e in particolare le ſeguenti: alle quali ſi vede, che non hanno pen-

Supplica Cap. VII. pag. 17. lin. 23. Cap. IX. pag. 22. in fine.

ſato gli Autori delle Scritture Eſtenſi: ed è credibile, che il non avervi penſato ſia proceduto da qualche occulto miſtero; e non già dal caſo.

I.

Che in *que' tempi i governi foſſero perpetui*, giacchè nelle Coſtituzioni ſi aſſeriſce, che gli Stati ſieno *in perpetuum* della Chieſa Romana.

II.

Che le formole aſſolute, *diſponere*, *retinere in ſuo jure*, *poteſtate*, *principatu & ditione*: *neque poteſtas minuatur*: *neque a nobis neque a filiis aut ſucceſſoribus noſtris inde aliquid ſubtrahatur*, foſſero in tutto e per tutto adattate ad eſprimere ſolamente l'*utile* e non mai l'*alto dominio*.

III.

Che poi le formole del ſoſtenuto *alto dominio* foſſero diverſe dalle altre del preteſo *dominio utile*.

IV.

Che i Pontefici Romani de' ſecoli andati ſi trovaſſero in iſtato e foſſero in voglia di attendere a far l'uficio di *Governatori* per li Ceſari aſſenti.

V.

Che ſomigliante lor carico foſſe notorio e manifeſto per le Storie e per le patenti autentiche, talchè non ci foſſe meſtieri d'andarlo puntellando con ſemplici giuochi di parole e con miſerabili conghietture fondate in aria.

VI.

Che gl'Imperadori, quantunque ſovrani giuſta le ſuppoſizioni contrarie, foſſero sì corteſi, che ſi contentaſſero, che i Sommi Pontefici ſenza loro ſaputa e conſentimento, di loro propria autorità e indipendentemente, ſmembraſſero gli Stati conceduti a loro in *governo*, e gli deſſero ad altre Chieſe, come ſpeſſo avveniva.

VII.

Per qual cagione quaſi tutti gl'Imperadori, i quali oſtilmente tentarono di eſercitare l'*alto dominio* negli Stati, che

che si dicono conceduti in *governo* ai Pontefici, prima di morire ne fecero poi pubblica ammenda e restituzione, come d'atti violenti e di usurpazioni, e gli abolirono anche i lor Successori, quantunque sapessero per certo di esserne i veri Sovrani, secondo il sistema contrario?

VIII.

Finalmente come possa con sicurezza asserirsi, che tutti i Sommi Pontefici, *nemine excepto*, sieno stati così malvagi ed ingiusti, usurpatori e tiranni, che sapendo di esser *Governatori* e non già *Sovrani*; e di aver l'*utile* solo, e non mai l'*alto dominio*, sempre però abbiano voluto far da *Sovrani*, e non mai da *Governatori*, particolarmente nell' esigere da ciascuno Imperadore di esser riconosciuti con solennissimi giuramenti per Sovrani dello Stato ecclesiastico, senzachè mai a niuno Imperadore sia caduto in pensiero di rimproverar loro un tal pubblico ed ingiusto passaggio dallo Stato di *Governatori* a quello di Principi Sovrani e indipendenti, siccome a'giorni nostri in capo a tanti secoli i Critici Estensi hanno voluto prendersi la confidenza di rimproverarlo a tutti i passati Pontefici?

XIII.

Luogo di Agnello Ravennate non bene esposto nella Supplica.

Egli è senza dubbio da sperarsi, che i propugnatori di sì novelle e non più udite sentenze, sieno per avere in pronto i documenti autentici da sciorre tutte le suddette otto difficoltà: le quali si sono proposte non per genio di cavillare o per negar le verità conosciute: nè per sostener menzogne e imposture in danno della giustizia: nè per offendere o aggravare alcuno; ma unicamente per fin di pace, per necessaria difesa della Sede Apostolica, e per rischiarare una materia di sì gran rilevanza, nel sostenimento della quale si vede giunto tant'oltre l'impegno, che quantunque si ritrattino i nomi di *Esarchi* o *Vicarj Imperiali*, attribuiti nelle Osservazioni con molta improprietà ai Sommi Pontefici; nulladimeno però si persiste costantemente in voler dar loro il titolo di *Governatori*, indebito e improprio al pari del primo;

Offervaz. Cap. XIV. pag. 24. Supplica Cap. VII. pag. 17. lin. 26.

primo; non volendosi ritrattare la *cosa*, cioè *confessare, che l'autorità temporale de' Papi* non fosse *subordinata agli Augusti*. Anzi gli Avversarj fanno plauso a sè stessi pensando d'aver trovato, che un Difensor Latino della Santa Sede siasi *servito di que' nomi* ove Agnello avea detto, che l'Arcivescovo Ravennate, *veluti Exarchus sic omnia disponebat, ut soliti sunt modo Romani*: le quali parole quel Difensor Latino chiosa così: *Romani, hoc est Pontifices Maximi*. Era certo da maravigliarsi, che non fosse comparso Agnello ancor nella Supplica. Si vuol farlo essere scismatico per forza anche dove non l'è. Io non saprei qual vantaggio potesse mai trarsi da quella chiosa del Difensore Latino, la quale a me par, che non cada sul nome di *Exarchus*, come essi troppo frettolosamente s'avvisano; ma bensì su quelle voci *sic omnia disponebat*: le quali importano l'usurpazione di uno assoluto dominio nell'Arcivescovo Sergio, simile al sovrano de' Sommi Pontefici: *ut soliti sunt modo Romani facere*. Ma sarebbe stato ben fatto, che i Supplicanti si fossero compiaciuti di dare un occhiata anche alla spiegazione di quel luogo d'Agnello, fatta dal Difensor volgare ove nota, asserirsi da Agnello, che *Sergio governò l'Esarcato nella guisa, che nel tempo di esso Agnello il governavano i Romani: ut soliti sunt modo Romani facere; perchè allora l'Esarcato non era più in governo di quegli Arcivescovi, ma de' Romani, deputati da' Sommi Pontefici*.

Suppl. a Cap. VII. pag. 17. in fine.

Difesa I. Cap. XXXVI. pag. 145.

XIV.

Carlo Magno mai non ebbe alcun alto dominio negli Stati di San Pietro.

Supplica Cap. VII. pag. 17. in fine.

Da tutto questo ognuno di mente docile e non affatto pregiudicata saprà riconoscere facilmente, se *sono troppo forti ed aperte le ragioni e prove, che dimostrano conferito a Carlo Magno colla dignità e col nome Imperiale anche l'alto dominio sopra Roma e sopra gli altri Stati dell' Imperio Romano, che a lui si suggettarono*. Ma gloria a Dio, che i Ministri Estensi, loro malgrado, pure una volta confessano, che Carlo Magno prima di ricever

ver la dignità Imperiale da Leon III. non avea l'*alto dominio sopra Roma*: sicchè se lo ebbe, come ora ci dicono, *colla dignità e col nome Imperiale*, egli non l'ebbe da altri, che dal Pontefice. Ma si consideri un poco, se il Pontefice Leon III. il quale *non fu balordo*, come vien proferito nella Supplica, può esser mai stato appunto così *balordo* di aver privato sè stesso e i suoi Successori della Sovranità di Roma e di tutti i suoi Stati per darla a Carlo Magno nell'atto di conferirgli la dignità Imperiale: in che non v'ebbe parte il *Popolo Romano*, come dietro a qualche Eretico si persuadono gli Oppositori. E se ciò fosse avvenuto, *deberet aliquod Senatusconsultum ac plebiscitum proferri*, come risponde un valoroso Difensore di Carlo Magno. E in fatti Carlo stesso, il quale, secondo Eginardo, affermava, che in quel giorno, che fu di Natale, non sarebbe entrato in Chiesa, *si Pontificis* CONSILIUM *præscire potuisset*, non disse già *Senatus*, ma *Pontificis* solamente, perchè fu suo consiglio e risoluzione, e non del popolo: *unde non nisi populi acclamatio memoratur ab bistoricis*, come osserva il suddetto Difensore. Se poi Leon III. conferisse a Carlo con la dignità anche *la Sovranità e il gius supremo sopra tutti gli Stati dell'Imperio Romano, almeno in Occidente*, come tengono per fermo gli Oppositori, i quali facilmente s'invaghiscono de' loro pareri, non è quì luogo di ricercarlo: ed altrove, cioè nella Scrittura sopra gli affari di Parma e Piacenza, si son fatte le necessarie ricerche per confutare l'idee false e volgari degl' Impugnatori della Santa Sede. Che *anche i Romani richiedessero per propria gloria*, che Leon III. conferisse a Carlo Magno la Sovranità dello Stato ecclesiastico, tien bisogno di prova alquanto maggiore di una semplice asserzione, perchè i Ministri Estensi sono scesi fra noi troppo tardi per pretendere, che si debba dar fede alle loro sentenze e ai franchi lor detti in proposito di fatti sì antichi: e il raccontarci, che Goffredo da Viterbo testifichi, avere i Franchi prima

Supplica Cap. V. pag. 13. lin. 6.

Supplica Cap. V. pag. 13. lin. 4.

Nicolaus Schaten in Carolo Magno vindicato lib. 2. c. 8. p. 254.

Supplica Cap. V. pag. 13. lin. 5.

Supplica Cap. V. pag. 13. lin. 9.

Scriptores Germanici Pistorii to. 2. p. 444.

prima d'allora *aspirato non al nome solo, ma alla dignità, e ai diritti de' veri Imperadori*, abbisogna parimente di sostenitore un poco più antico e informato, che non è Goffredo da Viterbo, Notajo dell'Imperadore Corrado III. e perciò da quattro secoli posteriore a Carlo Magno. E intorno a questo Goffredo, il quale sembra parlarne, ma di passaggio e poeticamente in alcuni suoi versi, egli è bene rammemorare a chi ha stesa la Supplica l'avvertimento del Gretsero Controversista Cattolico e Tedesco, cioè che esso Goffredo, *ut ex Annalibus ejus liquet, propensior in Schismaticos, quam pacis & unitatis amatores, interdum dentes in Romanos Antistites satis aperte exerit*: e forse per questo si tiene in pregio la sua testimonianza, benchè di valore assai scarso e poetica.

Appendix ad Commentariolum de Imperatorũ munificentia in Apostolicam Sedem, ad calcẽ Arnaldi Brixiensis in Goldasto redivivi pag.52.

XV.

Dignità Imperiale non distinta dall' Avvocazia della Santa Sede.

Contra i Censori della Santa Sede potrebbesi quì a lungo mostrare, che il *nome* e la *dignità* Imperiale rinovata di pianta dal solo Pontefice Leon III. in persona di Carlo Magno dappoichè in Occidente era estinta in Augustolo nell'anno 475. non fu mai considerata nè da lui nè dalla sua schiatta per altro, che per l'*Avvocazia* della Santa Sede, e per lo scambiamento del titolo di *Patrizio* (il quale importava la Prefettura Avvocaziale degli Stati Pontificj) in quello più splendido d'*Imperadore*: il qual titolo, che dinotava la dignità stessa dinotata da quello di *Patrizio*, lo alzò bensì sopra tutti i Principi occidentali ed ugguagliollo agl' Imperadori d'Oriente; ma però non gli aggiunse maggiori diritti sopra i proprj suoi Stati o sopra gli altrui, di quelli che egli vi avea prima: nè gliene diede alcuno immaginabile sopra quegli della Santa Sede, i quali non avea senon in Prefettura ed in Avvocazia. Ma di tutto questo, come ho detto, si è già parlato in altra Scrittura: e basti per ora allegare Samuello Pufendorfio, uomo fuori della nostra comunione, Tedesco e famoso Scrittore in materia di diritto pubblico. Certamente per li requisiti, che tiene, egli non

potea

Digitized by Google

potea mai essere più autorevole. Le sue parole son queste: *Imperium autem illud Romanum in Carolum & Ottonem collatum*, *quod* NIHIL *aliud*, *quam* ADVOCATIAM *sive protectionem Sedis Romanæ notare videtur*, *successu temporis regno Germanorom nomen suum adfricuit*. Non sente diversamente il chiaro Giureconsulto Cristoforo Besoldo, Consigliere Cesareo, prima Luterano e poi Cattolico. Perciò anche Niccolò Alemanni considera, che la dignità Imperiale rinovata da Leon III. in Occidente, abbraccia due cose, *summam inter Christianos omnes Principes dignitatem*, *& Ecclesiæ defensionem*. E di vero se ogni Chiesa particolare, e ogni Badia era provveduta del suo protettore e *Avvocato*, il quale avea carico di difenderle le ragioni, i beni e le facoltà: il che fu ordinato e da' Sommi Pontefici e da' Principi Carolini ancora; io non so per qual cagione la sola Chiesa Romana, in sentimento de' Critici Estensi, abbia dovuto essere di peggior condizione di tutte le altre, restando priva di *Avvocato* e difensore de' suoi beni temporali. E non essendo ella stata priva del suo *Avvocato*, io non so la ragione, per cui questi in vece di conservarle e difenderle i suoi patrimonj, come era uficio degli *Avvocati*, abbia dovuto e potuto appropriarne a sè stesso l'alto e qualunque dominio, spogliandone la Sede Apostolica; se pur ciò non fosse, perchè lo dicono gli Oppositori della Santa Sede. Laonde gli atti, che i Successori di Carlo Magno si trovano aver praticati nello Stato della Chiesa, non fanno alcun caso; perchè o furono *pacifici*, e allora accaddero in virtù della Prefettura ed *Avvocazia*, cioè di consentimento dei Papi: o furono *ostili*, e deono considerarsi come violenti e usurpati sotto il manto abusivo della suddetta Prefettura ed *Avvocazia*, nè mai esercitati con altro titolo giusto e legittimo, che meriti il nome di *ragioni*. Ma di questi affari essendosi parlato ampiamente nella Difesa I. io non so perchè nella Supplica si dissimuli il tutto, e senza fondamento veruno si distingua

Severinus de Monzambano de origine Imperii Germanici Cap.I. §.14.

De origine & successione Imperii Romani par. 2. cap. 2. pag.154.

De Lateranensibus parietinis cap. 14. pag.138.

Cangius in Glossario v. Advocatus.

Ludov. Thomassini vetus & nova Ecclesiæ disciplina tom. 3. lib.2. cap.55.

Martinus Magerus de Advocatia armata cap.5. p.157. §.417.

la dignità Imperiale dall'*Avvocazia*, quando nella prima origine loro non sono mai state considerate per altro, che per una medesima e sola cosa. E se il titolo Imperiale avesse portati a Carlo Magno i diritti in oggi sognati, non sarebbe egli mai stato, secondo me, sì privo di senno, che mal volentieri si fosse ridotto ad accettarlo, come attesta Eginardo, che malvolentieri accettollo; non già perchè rifiutasse di essere *Avvocato* della Chiesa Romana: il quale uficio, come si è detto, per via del Patriziato era già ereditario nella sua schiatta sin da' tempi di suo avo Carlo Martello; ma per essere in lui tal nome pieno d'invidia presso i Greci, come ne lo dimostrò poi l'effetto, già esaminato nella Scrittura sopra l'alto dominio della Santa Sede in Parma e Piacenza.

Duchesnius tom. 2. pag. 103.

XVI.

La spada cinta dai Pontefici agl' Imperadori in segno dell'Avvocazia della Santa Sede.

Egli è notabile ciò che raccontano gli Oppositori per corollario del Capo VII. cioè, che le parole dette da Lotario I. *non al Papa, ma sì bene all'Imperador Lodovico suo padre, servono con altre, che vanno congiunte, a provare la sentenza de' due Scrittori Estensi*, e non quella del *Difensor del Dominio*. Questa volta han certo ragione, mentre nella Difesa I. per isbaglio si legge: *al Papa* dovendo leggersi *al Padre*. Ma poi di quì che ne nasce in favore della *sentenza de' due Scrittori Estensi*? Forse non sarà egli vero ciò che ivi si vuol provare, cioè che i Pontefici *cingeano* la spada agl'Imperadori per segno dell'*Avvocazia* e difesa della Santa Sede, la quale essi doveano imprendere? Udiamolo di nuovo da Pascasio Radberto, il quale nella Vita del Venerabil Guala Abate di Corbeja con nomi finti descrisse per via di dialogo gl'intrighi tra Lodovico Pio e i suoi figliuoli: e introducendolo a parlare ai medesimi, i quali voleano esautorarlo dalla dignità Imperiale, gli mette in bocca le seguenti parole: *scire vos oportet quia longe diu* DEFENSIONEM *Sedis Apostolicæ devotissime suscepi* (cioè la dignità Imperiale) *quamvis nunc indebite usurpetis contra me illud, ut excludatis me ab hujuscemodi* OFFICIO, *quod*

Supplica Cap. VII. pag. 18. lin. 21.
Difesa I. Cap. CV. pag. 369.

Mabillonii Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti Sæculo IV. to. 1. pag. 512. 513.

quod quamdiu advixero, prætermittere non queo. Lotario co' suoi fratelli sotto nome di *Onorio* così risponde: *perpendat sublimitas vestra, quod æque me præstantissima in Christo providentia vestra suscipere fecit hanc* CURAM *&* DEFENSIONEM. Indi parlando della sua gita a Roma: *æquidem*, dic'egli, *& ad eamdem Sedem me vestra Imperialis eximietas misit ad* CONFIRMANDUM *in me quicquid pia dignatio vestra decreverat*. Poi soggiunge: *quia coram sancto altare & coram sancto corpore Beati Petri Principis Apostolorum a* SUMMO PONTIFICE, *vestro ex consensu & voluntate* (cioè di esso Lodovico Pio suo padre) *benedictionem &* HONOREM *&* NOMEN SUSCEPI IMPERIALIS OFFICII. *Insuper diademata capitis &* GLADIUM *ad* DEFENSIONEM *ipsius Ecclesiæ & Imperii vestri; nemo vobiscum, magisque eam, quam ego,* DEFENDERE *velit & debeat. Et quia audivi quod multi insidiantur* HUIC (cioè al Pontefice Gregorio IV.) *manifestum esse omnibus volo, quod* EI *sine me nemo nocebit, quem pro pace & concordia conduxi, Vicarium Beati Petri, ad vestri conciliandam Serenissimi animi pietatem*.

XVII.
Esame di alcune opposizioni fatte all'alto dominio della Santa Sede.
Supplica Cap. VIII. pag. 18. lin. 26.

Si trapassa a proferir nella Supplica, che la ricantata Sovranità Imperiale negli Stati di Santa Chiesa si raccoglie da *moltissimi atti e prove tali, che non possono mai applicarsi al solo diritto dell'Avvocazia*. Chi mai nega quest'ultima cosa? Già si è detto, che gli atti *ostili* praticati nell'Esarcato e ne' patrimonj di San Pietro furono *violenze* da non farne caso per esser fatte senza ragione: e che perciò *non possono mai applicarsi al solo diritto dell'Avvocazia*? Di questi *moltissimi atti* e di queste *prove tali* già si riempierono le passate Scritture, ed anche il tutto restò esaminato nella parte IV. della Difesa I. Ma ora gli Oppositori sono tornati di nuovo ad inculcarci le medesime cose già dette e ridette; e per parte della Santa Sede esaminate e confutate: e non son sì poche, perchè le riducono a undici classi, che sono:

I.

Il *nome* Imperiale, e le *acclamazioni*.

II.

Il giuramento di fedeltà de' Romani.

III.

La ſpedizione de' *Meſſi*.

IV.

L'obbligo de' Papi di oſſervare nel temporale *gli ordini* e *gli editti* Imperiali.

V.

Il dover *render conto agli Auguſti della giuſtizia amminiſtrata*.

VI.

Il *conſentimento Ceſareo* nella conſecrazione del Papa.

VII.

Le *monete battute in Roma* co' nomi del Pontefice e dell' Imperadore.

VIII.

Gli *ſtrumenti ſtipulati in Roma* con *gli anni degli Auguſti* oltre a quelli de' Pontefici.

IX.

Le conferme, dette *privilegj*, chieſte dai Papi e fatte dagl'Imperadori *degli Stati e governi alla Chieſa Romana*.

X.

I diplomi conferiti da' medeſimi Auguſti alle *Chieſe dello Stato eccleſiaſtico*. A queſto e all'altro capo ſi è già riſpoſto.

XI.

Il *fiſco* e la *Camera* Imperiale nel medeſimo Stato.

Guai alla Sede Apoſtolica, ſe chi la difende ſi trovaſſe dove non foſſero libri da riſcontrare un per uno queſti *moltiſſimi* *atti*

atti e queste *prove tali!* Ma essendo in luogo dove non si pena a trovarne, esaminiamogli, affinchè non rimanga agli Scrittori Estensi onde vantarsi d'averci opposti *atti* non più veduti nè uditi nè rigettati, o *prove* nuove, insuperabili e incapaci di risposta: nè abbiano a spargere, che *non rispondono gli Oppositori Romani a questi passi evidenti*; e che sono *lasciati dagli Scrittori Romani senza positiva risposta, perchè in fatti non può dirsegli contro, cosa che quadri*. In quanto al pretendere la sovranità Imperiale dal *nome*, si può dire, che *est quaestio de nomine*: e se il nome di *Patricius Romanorum* non importava in Carlo Magno la sovranità, non importollo nè meno quello d'*Imperator Romanorum*, che in sostanza dinotava la cosa stessa. L'*acclamazione* è del medesimo peso, mentre non precedette, ma seguì l'atto di Leone III. quando incoronò Carlo Magno. Circa i giuramenti di fedeltà, si è già provato, che qualora si prestavano agl'Imperadori, ciò faceasi di volontà de' Pontefici. Il medesimo si dice de' *Messi*, come risulta dalle cose dette altrove, e dal Poeta Guntero. Intorno poi al *rivedere i conti agli uficiali de' Papi*, che i Supplicanti attribuiscono pure ai Messi, dovrebbe appoggiarsi a qualche prova un poco più sicura ed autentica di quel che non sono i nudi attestati dei Critici Estensi: e ciò pure dovrebbe farsi dell'asserito obbligo de' Pontefici d'eseguire nel temporale gli *ordini e gli editti degl'Imperadori*. Certo è molto osservabile la sollecita diligenza, onde si sono andati accozzando insieme tutti quegli atti tronchi ed oscuri di tempi miserabili, che possono in qualche guisa sembrar pregiudiciali ai Sommi Pontefici, senza punto riguardare a tre circostanze necessarie da considerarsi in simili avvenimenti da chiunque professa di operare, non dirò con *modestia e venerazione per la Santa Sede*; ma con buona fede e con prove sussistenti e veraci, e non già con fondamenti chimerici e cavillosi:

Supplica Cap. IX. pag. 22. lin. 7. Cap. XXIX. p. 73. lin. 5.

Difesa I. Cap. CIII. pag. 357.

Supplica Cap. VIII. pag. 18. lin. 33.

Se

I.

Se quegli atti furono liberi e pacifici da entrambe le parti, ovvero se procedettero dall'altrui violenza e prepotenza.

II.

Se vennero dall'umiltà e dalla gratitudine de' Sommi Pontefici verso i Rè Franchi lor difensori.

III.

Se furono originati dalle ribellioni; dal maltalento de' popoli tumultuanti; dalla necessità contra i nemici e le incursioni de' Saracini, come accadde sotto Giovanni VIII. il quale nelle sue lettere non fa altro, che chiamare in ajuto Carlo Calvo, Carlomanno, Lodovico Balbo, Carlo Crasso, Bosone, Suppone, Berengario, ed anche i lor Messi contra le barbare e compassionevoli oppressioni inferitegli dai Duchi di Spoleti e da' Saracini.

XVIII.

Certi atti spontanei de' Sommi Pontefici non favorevoli all'opposto alto dominio Cesareo.

Causa II. quaest. 7. c. 141. Nos si incompetenter.

Osservaz. Cap. VIII. pag. 18.

Supplica Cap. VIII. pag. 19. lin. 2.

Difesa I. Cap. CVII. pag. 376.

In questi casi non si può trarre alcun fondamento contro alla Sovranità Pontificia. Non v'ha dubbio alcuno, che appunto di questa fatta non sia quell'atto, che citarono e tornano di nuovo a citare, presso Graziano dove Leon III. essendo stato calunniato presso Lodovico Pio di troppa severità verso i suoi sudditi, esso Pontefice per umiltà spontaneamente si esibisce di voler, che i Messi dell'Imperadore vengano a riconoscerne la verità: *Nos si incompetenter*, dic' egli, *aliquid egimus & in* SUBDITIS *justæ legis tramitem non conservavimus, vestro ac Missorum vestrorum cuncta* VOLUMUS *emendare judicio, quoniam si nos, qui aliena debemus corrigere peccata, pejora committimus, certe non veritatis discipuli, sed (quod dolentes dicimus) erimus præ ceteris erroris magistri. Inde magnitudinis vestræ magnopere clementiam* IMPLORAMUS, *ut tales ad hæc, quæ diximus, perquirenda, Missos in his partibus dirigatis, qui Deum per omnia timeant & cuncta (quemadmodum si vestra præsens fuisset Imperialis gloria) diligenter exqui-*

quirant. Et non tantum hæc sola, quæ superius dicimus, QUÆRIMUS, *ut examussim exagitent;* SED *sive minora sive etiam majora illis sint de nobis indicata negocia, ita eorum cuncta* LEGITIMO TERMINENTUR *examine, quatenus imposterum* NIHIL *sit, quod ex eis indiscussum vel indefinitum remaneat.* Queste belle cose sono state involate al Baluzio, il quale erudito Scrittore si è compiaciuto ancor egli allevolte di toccare arditamente i Sommi Pontefici per esaltare la podestà de' suoi Cesari Franchi, da lui pure non intesa pel suo buon verso. Ora si risponde al Baluzio e a' suoi copiatori, che i giudici esteri se veniano pacificamente in Roma, veniano per li diritti del Patriziato e dell'Avvocazia; e che i Pontefici per salvarsi dalle insidie de' Romani, si contentavano di patire gli aggravj de' Messi Cesarei. Dice il Baluzio, che alcuni Canonisti e Teologi, *præsertim ji, quibus origo aut mens fuit Italica*, furono di parere, non doversi riguardare gli atti, simili al riferito di Leone III. come se il Papa fosse soggetto all'autorità dell' Imperadore; ma che egli per umiltà volle soggettarsi al giudicio di lui: e perciò esser quel fatto *supererogationis & non debiti*, potendo il Pontefice in tal guisa per ben di pace soggettarsi all'altrui giudicio. Ma il Baluzio ora sarà contento, poichè se gli andranno in mano gli scritti di Modana, sparsi contro alla Santa Sede, egli avrà occasione di vedere, che quelle interpretazioni sì Cristiane e prudenti, a lui non gradite, in oggi non possono più attribuirsi generalmente a tutti coloro, *quibus origo aut mens fuit Italica.* Il medesimo autore per coprire il suo genio poco parziale talvolta ai Pontefici, si studia, secondo la costumanza, che oggi suol correre, di distinguere lo spirituale dal temporale, in cui pretende, che le cause civili e criminali ancora de' Sommi Pontefici, appartenessero al foro secolare degl'Imperadori sino alla morte di Lodovico II. e quì recita egli alcuni casi particolari, trasportati di pianta nelle Osservazioni e poi anche spiegati nella Difesa I.

Præfat. ad Capitular. num. XXVIII.

Præfat. num. XXIX.

Difesa I. Cap. CVII. pag. 377. 378.

Nè

Nè mai al Baluzio è caduto in pensiero di fare alcuna menzione dell'uficio dell'*Avvocazia*. Rammemora in fine l'autorità dell'Appendice, detta ancora *Continuazione*, d'Eutropio, stampata la prima volta da quel sant'uomo di Mattia Flacio Illirico nel Catalogo de' suoi testimonj della menzogna, dove è chiamata *quædam vetusta bistoriola, a quodam, ut verum fatear, non admodum literato descripta*: la qual poi sotto nome d'*Eutropio Longobardo* fu ristampata dal Goldasto nella Monarchia, e non già nelle Costituzioni, come per isbaglio scrisse il Morino. Ora in questa Appendice, al cui autore niuno di quei nomi vuol dare il Gretsero, si racconta, che morto Lodovico II. Carlo Calvo *veniens Romam renovavit pactum cum Romanis perdonans illis jura Regni & consuetudines illius. Removit etiam ab eis regias legationes, assiduitatem vel præsentiam Apostolicæ electionis. Quid plura? Cuncta illis contulit, quæ voluerunt, quemadmodum dantur illa, quæ nec recte acquiruntur nec possessa sperantur. Ab illo autem die honorificas consuetudines regiæ dignitatis nemo Imperatorum, nemo Regum acquisivit*. Il Marca, il quale innanzi al Baluzio trascrisse questo luogo dell'asserito Eutropio, pensa che ciò avvenisse nell' 876. Ma il Pagi si oppone al Marca confondendo la dignità Imperiale co' diritti dell'*Avvocazia*, da lui detti *Imperiali* per non avere avuta egli alcuna idea della Prefettura Avvocaziale, con cui avrebbe potuto scampare da molti scogli, ne'quali urtò malamente, non per malizia, ma per poca avvertenza, ragionando intorno alla Sovranità Pontificia, cui sconciamente egli deriva da'tempi della deposizione di Carlo Crasso, scrivendo queste parole: *per illud tempus vacante Imperio occidentali omnis suprema potestas penes Pontifices Romanos fuit*. Quando però scrivea il Pagi in tal guisa, si vede, che gli era uscito di mente ciò che avea scritto molto più addietro in proposito di una moneta di Leon III. *verum*, dic'egli, ANTE *Leonem III. similia numismata cudere potuere*

Catalogus testium veritatis num. C.

Monarchia tom. 1. pag. 8.

Histoire de la grandeur temporelle de l'Eglise pag. 636.

Mysta Salmuriensis cap. 35. pag. 274.

De Concordia lib. 3. cap. XI. §. XI.

Anno 875. §. 4.

Anno 875. §. 7.

Anno 796. §. 6.

tuere Stephanus II. & ejus Successores, quia ji non minus, quam Leo III. SUPREMI *Urbis domini fuere, quod* NON *videtur imposterum in dubium revocari posse.* Se Stefano II. *& ejus Successores non minus, quam Leo III.* furono SUPREMI *Urbis domini*: e se questo *non videtur imposterum in dubium revocari posse*, perchè poi si dice, che non lo furono? Questo luogo veridico del Pagi serva di risposta a chi ci adduce altre sue testimonianze contrarie, cadutegli dalla penna per inavvertenza. Per quanto appartiene a quell'Appendice, detta d'*Eutropio*, il Marca la fa scritta nell'anno 900. Il Pagi la ravvisa per fatta da qualche nemico de' Papi e de' Franchi, per favolosa in cose molto essenziali, ed anche nelle accennate di sopra. Il Gretsero la dà per finta *temporibus schismatis inter Imperatores & Pontifices*: ed io per me nell'ignoranza e nella malizia ne ragguaglio in tutto e per tutto l'Autore ad Agnello Ravennate. E poi basta, che venga dalle mani dell'Illirico, e che abbia incontrato il genio e la stima di quell'altre due buon anime del Morneo e del Goldasto.

Mysta Salmuriensis cap.35.pag.274.

XIX.

Esame del preteso diritto Cesareo nella consecrazione de' Sommi Pontefici.

Difesa I. Cap. CV. pag.364.

Dall'obbligo, che aveano i Romani di non consagrare il nuovo Papa eletto senza il consentimento Cesareo, non si dee trarre alcuno argomento di natural soggezione, perchè quest'*obbligo* quando era libero, egli era contratto per vantaggio de' Pontefici, affinchè si sfuggissero i disordini con la presenza de' Messi. Quando poi non fu libero, egli procedette in tutto dalla *violenza*; onde il Besoldo confessa, che ciò *Imperatores Romano-Germanici vetusti sacrilego, ut videtur, conatu sibi arrogarint, quod in primis fecit Henricus IV. & Fridericus II.* San Pier Damiano in un dialogo intitolato: *Disceptatio Synodalis inter Regium Advocatum & Ecclesiæ Defensorem*: il soggetto del qual Dialogo, interamente inserito anche negli Scritti immortali del Cardinal Baronio, si è, che essendo avanzata la costumanza di non consagrarsi il Pontefice, senon

De origine & successione Imperii Romani Par. 2. Cap. 2. pag.155.

Operum to.3. opusc. IV. pag.22. edit. Parisiensis 1663.

Anno 1062. p.302. edit. Romanæ.

dopo confermato dall'Imperadore, in tempo della fanciullezza d'Arrigo IV. fu eletto il Pontefice ſenza il ſuo conſentimento, ſopra che facendo romore gli Ambaſciadori d'Arrigo, San Pier Damiano ribatte tutte le loro obbiezioni, talchè l'Avvocato convinto dalle ragioni, ſi arrende. Dice dunque l'Avvocato: *inthronizaſtis Papam ſine conſenſu domini noſtri Regis, ad injuriam ſcilicet & contemptum Regiæ Majeſtatis*. Riſponde il Difenſore della Chieſa Romana, che il conſentimento Ceſareo nulla contribuiſce all'elezione Pontificia: e dopo una lunga enumerazione di Pontefici eletti e conſagrati ſenza di eſſo, conclude il ragionamento in tal guiſa: *quod autem Beato Gregorio legitur adhibuiſſe Mauricius Imperator aſſenſum, & perpauci alii Principes aliis promovendis, hoc dictavit* PERTURBATIO *temporum &* TEMPESTAS *horrenda bellorum*. Più oltre dice, che, ſe *terrenus Imperator non habet in Romana Eccleſia poteſtatem, quomodo ergo ſine illius arbitrio, qui ibi poteſtatem non habet, non licet eligi Sacerdotem*? Dipoi l'Avvocato Ceſareo confeſſa, che l'Imperadore *ex antiquorum conſuetudine Principum hoc ſibimet allegare non poſſit*: che Arrigo III. il padre del giovane *factus eſt Patricius Romanorum, a quibus etiam accepit in electione ſuper ordinando Pontifice principatum*: che Niccolò II. glielo avea conceduto per privilegio: *huc accedit, quod præſtantius eſt, quia Nicolaus Papa hoc domino meo Regi Privilegium, quod ex paterno jam jure ſuſceperat, præbuit, & per Synodalis inſuper decreti paginam confirmavit*. Non l'avea dunque per diritto di Sovranità, ma per concedimento della Santa Sede. Continua a dire il Santo, che *de tam longinquis terrarum ſpaciis nequaquam Regiæ clementiæ præſtolari poſſemus oraculum*: che *niſi quantocius ordinaretur Antiſtes, pernicioſus in populo gladius mutuis vulneribus deſæviret, & non pauca Romanorum Civium ſtrages fieret*: che non è maraviglia

ſe

ſe *Statuta mutantur* ſecondo l'occorrenza de' tempi. Nè laſcia di dire, che la Corte Imperiale eraſi renduta indegna di quel privilegio: *Privilegium, quod Regi prædictus Papa contulerat, evacuaſtis*: che non aveano accolto, come doveano, il Legato Apoſtolico: e che *ſi vellemus injuriam noſtram diſtrictius perſequi, jure poſſemus oſtendere, quia vos Romanæ Eccleſiæ voſmetipſos ipſo dono privaſtis: qui ſcilicet ei præjudicii veſtri gratis contumeliam intuliſtis*: e che *ille irritum reddit beneficii* PACTUM, *qui prior violat amicitiæ ſacramentum*. Parmi aver occaſione di dover credere, che tutto queſto poſſa ſervir di riſpoſta alla religioſità delle oppoſizioni contrarie, riſvegliate da chi non dovea mai riſvegliarle, perchè non potranno mai ſervire a render giuſtificata in guiſa veruna la rea qualità delle altrui pretenſioni ſopra Comacchio.

XX.

Carlo Magno non tenne mai Roma nè Ravenna per incluſe nel Reame d'Italia.

Nella Supplica dopo eſſerſi fatto gran caſo ſopra uno ſtrumento del 1056. in propoſito della *Camera Pontificia ed Imperiale* negli Stati della Sede Apoſtolica, del quale ſtrumento parleraſſi più oltre per non confondere i tempi e gli affari, come vien fatto dagli altri; ſi paſſa a dire, che *gli atti e gli autori di que' tempi comprovano la ſteſſa verità*. In legger tali parole io tengo per certo, che non ci ſarebbe alcuno, il quale non aſpettaſſe di vederſi innanzi un gran faſcio di documenti del Secolo XI? E pure ſi vede comparire tutt'altro, mentre ſi torna addietro alle coſe di Carlo Magno, ivi inteſe col nome *d'atti di que' tempi*, cioè del 1056. quaſichè l'800. foſſe il medeſimo, che il 1056. Segue a dirſi, che Carlo Magno nel ſuo Teſtamento laſciò varj legati alle *Città Metropolitane* del ſuo Reame, *in Regno illius*, in capo alle quali compariſcono *Roma*, *Ravenna*, *Mediolanum &c.* A chi udiſſe narrarlo parrebbe ſenza dubbio coſa incredibile, che nelle Scritture Eſtenſi per ſoſtenere l'idea ſtravagante dell'*alto dominio* Ceſareo ſopra gli Stati della Sede Apoſtolica, tutte le teſtimonianze ſi rap-

Supplica Cap. IX. pag. 20. lin. 15.

presentino in sentimento alieno dal vero, che portano seco: ed è pur vero, che tutte son tali. Carlo Magno fece due Testamenti: uno in cui divise tutti i suoi stati fra i suoi figliuoli: e un altro, in cui lasciò varj legati pii a varie Metropoli ecclesiastiche. Di questi due Testamenti non vi è in essere senon il primo, poichè del secondo abbiamo solamente l'estratto, *breviarium*, conservatoci da Eginardo: ed amendue sono molto ben noti agli Oppositori, i quali d'entrambi fanno onorata menzione nella lor Supplica. Nel primo di essi, nel quale ragiona Carlo medesimo, e non altri, dividendo egli nominatamente le sue Signorie tra i suoi figliuoli, non fa alcun motto dell'Esarcato, nè di Roma o del suo Ducato; anzi manifestamente vi pianta i confini trà il suo Reame d'Italia, e l'Esarcato di ragion di San Pietro: *per Padum fluvium termino currente, usque ad terminos Sancti Petri*; tanto è lontano, che v'includa lo Stato ecclesiastico, mentre lo separa, perchè appartenendo a San Pietro, e non a lui, non potea lasciarlo ad alcun de' figliuoli, nè ad alcuno realmente lasciollo. Nel Testamento II. le due Chiese di Roma e Ravenna pare, che si mettano da Eginardo insieme con le altre XIX. del Reame di Carlo, *in Regno illius*, non già per segno di soggezione, contra la quale erasi Carlo apertamente dichiarato nel Testamento I. ma bensì per segno d'affetto e di beneficenza, mentre in favore delle suddette due Chiese egli dispose di certe argenterie, considerandole in principal luogo, come Chiese poste in contrade raccomandate alla sua Avvocazia e prefettura. Quindi è, che nulla affatto importerebbe, se Eginardo nel parlare egli stesso del Testamento II. di Carlo, avesse poste le due Chiese di Roma e Ravenna *in Regno illius*, quando il medesimo Carlo non le avea messe nell'altro, nel quale egli stesso parlando divise i suoi Stati tra' suoi figliuoli. Ma io son di parere, che Eginardo non abbia mai avuta intenzione di porre quelle due Chiese nel Reame

Duchesnius tom. 2. pag. 88. 105.

Supplica Cap. IX. pag. 20. lin. 16.
Supplica Cap. XXV. pag. 27. lin. 15.

Digitized by Google

Reame di Carlo, *in Regno illius*; bensì che avendo veduto nominarvisi le due medesime Chiese, escluse per altro dal suo Reame, e poi anche le XIX. del suo Reame, ponesse quelle due innanzi a quest'altre, parendogli disconvenevole il metterle dopo; e che tralasciasse poi di porvi alcun motto, che dinotasse, quelle due sole non essere *in Regno illius*; perchè già si sapea da tutti, che non vi erano. Nè egli era profeta o indovino, che prevedesse il fondamento, che a tempi nostri dovea farsi di quel suo tralasciamento. Aggiungasi in oltre, che le Metropoli Italiane beneficate da Carlo, oltre a Roma, sono poste in quest' ordine da Eginardo: *Ravenna*, *Mediolanum*, *Forum Julii*, *Gradus*. Ma io per me non credo, che la grandezza delle due Metropoli di Milano, e d'Aquileja, intesavi per *Forum Julii*, nella qual Città il Patriarca Aquilejese risiedeva in quel tempo, fosse cotanto incognita ad Eginardo, e molto meno a Carlo Magno, che intendessero posporle amendue a Ravenna. Sembra perciò cosa chiara, che le due prime *Roma* e *Ravenna* poste innanzi alle altre XIX. si debbano considerar come da se, e a parte; tanto più mentre ivi si dice, che del lascio di ciascuna di quelle Chiese dovrà disporre *Archiepiscopus, qui tunc illius Ecclesiæ Rector extiterit*: la qual frase non avrebbono mai adoperata nè Carlo, nè Eginardo per disegnare il Papa confusamente con gli altri *Arcivescovi*: e in fatti Eginardo in quella Vita stessa di Carlo, appiè della quale vi è quel Testamento compendiato, egli chiama sempre il Papa col nome di *Pontifex*, e non mai di *Archiepiscopus*. Finalmente tutto ciò vien confermato dal trovarsi circa il fine di esso nominate da se sole le Chiese di Roma e Ravenna, ed espressi i loro legati, che furono, a questa di Roma, una tavola d'argento quadrata, che contenea la descrizione di Costantinopoli, e a quella di Ravenna una tavola d'argento ritonda con l'effigie di Roma.

Nella

XXI.

Monete de' Sommi Pontefici provano il loro alto dominio negli Stati di San Pietro, e non già il Cesareo.

Supplica Cap.VIII. pag.19. lin.13.

Nella Difesa I. fu detto quanto dovea bastare sopra le monete de' Sommi Pontefici, in alcuna delle quali si legge talvolta anche il nome dell'*Imperadore*, come di Avvocato della Sede Apostolica, e non già come di Sovrano di Roma. Ora aggiungono, che ***non si produce moneta alcuna, in cui apparisca il nome di Carlo Magno prima ch'egli fosse eletto Imperadore***, *e che questo è* SICURO INDIZIO ***dell' alto dominio***. Camminano con quella loro piacevole persuasione, che Leon III. spogliasse la Chiesa di San Pietro e sè stesso della sua innata Sovranità nell'atto di conferire a Carlo la gran dignità Imperiale. E perchè tengono per indubitato tuttociò che passa lor per la mente contra la Sede Apostolica, per questo pronunciano, che è ***sicuro indizio dell'alto dominio***. Ma evvi una moneta alle stampe, battuta innanzi che Carlo fosse Imperadore, in un lato della quale si leggono i nomi di San Pietro e di Roma, e nell'altro vi comparisce Carlo Magno rozzamente vestito degli abiti del Patriziato col brando nella destra, e col ***vessillo*** malfatto nella sinistra in segno dell'***Avvocazia***, e non già d'Investitura alcuna della Sovrana giurisdizione di Roma, siccome dopo il Cointe ha creduto malamente il Leblanc, trasportato dal suo genio sinistro contro alla Sovranità Pontificia; imperciocchè i Pontefici mandavano a donare i vessilli a' Principi grandi, affinchè gli portassero contra i nemici della Chiesa: e anche agli ***Avvocati*** delle Chiese particolari si dava il ***vessillo*** de' Santi protettori e fondatori di esse, come in particolare si vede nelle monete antiche e moderne della Repubblica Veneziana, ove il Doge riceve il ***vessillo*** da San Marco. Così l'Annalista Loseliano scrive, che Leon III. mandò a donare a Carlo Magno ***vexillum Romanæ urbis***, perchè egli era ***illius defensor & Advocatus***, come avverte il Ducange. E che appunto Carlo Magno comparisse in Roma con l'insegne del Patriziato sotto Leon III. altrove già dimostrossi: e facilmente quella sua moneta sarà

Vignolii antiquiores Pontificum Romanorum denarii pag.15.

Cointe anno 796. §.26.

Dissertation historique sur quelques Monnoyes frappees dans Rome pag.37. 38.

Cangius in Glossario v. vexillum S. Petri *&* v.Advocatus.

Duchesn. to.2.p.39.

Notæ ad Alexiadem Annæ Comnenæ pag. 353. ad calcem Jo. Cinnami.

Difesa I. Cap.XCIX. pag.343.

farà ftata battuta allorchè Leon III. rinovata la medefima dignità in Carlo Magno, il fece dipingere nel Triclinio del Laterano in atto di riceverla cinque anni prima che il dichiaraffe Imperadore. Ma innanzi e dopo a Leone III. non ci mancano già monete de' Sommi Pontefici, nelle quali niun altro nome vi comparifce, che il lor folo e quel di San Pietro, e talvolta di San Paolo e di Roma; poichè il Mabillone attefta d'averne trovata una di Zaccheria in Milano nel Mufeo del Conte Mezzabarba, e fe ne trovano pur d'Adriano I. E da quefte monete rifulta, che i Sommi Pontefici erano i foli padroni di Roma, perchè non portano verun altro nome, che il loro. Ma fe foffe vero, che il nome di Carlo, come di Sovrano di Roma, vi fteffe nelle monete Pontificie, bifognerebbe, che di neceffità il medefimo nome fuo e quegli ancora degli altri Cefari di lui fucceffori, vi aveffero dovuto comparire non alcune volte fole, ma fempre per cagione del vantato diritto di fovranità e del famofo *alto dominio*, in quel modo appunto, che non già alcune volte fole, ma fempre i medefimi nomi Cefarei vi comparifcono in tutte le monete battute nelle altre Città de' Reami a lor fottopofti, per quanto manifeftamente fi apprende dal Trattato ftorico delle monete di Francia pubblicato da quello fteffo Leblanc, dietro alle cui falfe tracce ne vanno perduti gl' Impugnatori della Santa Sede. Per lo contrario noi abbiamo non poche monete di Roma, nelle quali non fi leggono i nomi d'altri Principi, che de' foli Pontefici, ladove nè pure una fola fe ne rinviene, in cui fi legga il nome folo dell'Imperadore con quel di Roma fenza quello del Pontefice, mentre quefto in tutte fempremai vi fi legge. Per appagare oltre all'intelletto anche gli occhi delle perfone incredule, fi è ftimato ben fatto di rapprefentare fotto alla vifta di ognuno gl'intagli di ben nove monete Pontificie, confervate in varj Mufei di Roma, in niuna delle quali fi vede

Alemannus de Lateranenfibus parietinis cap. 14. pag. 141. & feqq.

Iter Italicum p. 18.

Vignolii denarii p. 1.

Traitè hiftorique des Monnoyes de France pag. 87. e fegg.

Vignolii denarii p. 18. 30. 34. 39. 44. 47. 55. 59. 61.

vede il nome di alcun altro Sovrano, ſenon quello del ſolo Pontefice, quantunque tutte ſieno battute in que' medeſimi ſecoli, ne' quali ſi ſoſtiene da' Miniſtri Eſtenſi, che gl'Imperadori foſſero i *veri* Sovrani di Roma, e non già i Pontefici, i quali dicono, che ſolamente da *qualche ſecolo* addietro ne ſon tali: e parlano così, perchè ſono rapiti da quelle loro nuove e maravglioſe oſſervazioni intorno all' *alto dominio* de' Ceſari, e al *Vicariato* e *governo* de' Sommi Pontefici, i quali ſono da eſſi francamente ſpacciati per *Eſarchi*, *Vicarj*, e *Governatori* Imperiali. Le monete Pontificie ſenza il nome Ceſareo ſono le ſeguenti:

Supplica Cap. IX. pag. 23. lin. 22.

Anni di Cristo

816

I.

STEFANO IV.

Giro. *Sanctus Paulus.* *Sanctus Petrus.*
Monogramma. *Stefanus.* *Roma.*

858

II.

NICCOLO' I.

Sanctus Petrus. *Roma.*
Nicolaus Papa.

GIO-

III.

GIOVANNI VIII. 872

Roma. *Sanctus Petrus.*
Johannes.

IV.

STEFANO V. 885

Sanctus Petrus. *Sanctus Paulus.*
Stephanus. *Roma.*

V.

BENEDETTO IV. 900

Sanctus Petrus. *Sanctus Paulus.*
Benedictus. *Roma.*

VI.

911

ANASTASIO III.

Roma. *Anastasius.* *Sanctus Petrus.*

VII.

956

GIOVANNI XII.

Domnus Johannes Papa. *Sanctus Petrus Roma.*

VIII.

963

LEONE VIII.

Domno Leoni Papæ. *Sanctus Petrus.*

BENE-

Digitized by Google

IX.

BENEDETTO V. 964

Benedictus. *Sanctus Petrus Roma.*

Ce ne sono pur di Pasquale II. e d'altri Pontefici: ed assai più ancora se ne troverebbono, se i nostri maggiori fossero stati più solleciti in conservarle. Laonde è cosa evidente, che le monete battute in Roma sono *sicuro indizio* della sola ed unica Sovranità Pontificia, e non mai della Imperiale; altramente se ciò fosse vero, come gli Oppositori vorrebbono, che fosse, non si sarebbe giammai tralasciato di mettervi il nome Cesareo, massimamente sussistendo la loro *asserzione al solito risoluta e franca* (per dirlo in loro linguaggio) che i Sommi Pontefici, non solo anticamente, ma sin già *qualche secolo*, negli Stati di San Pietro non vi avessero avuto mai altro, che il solo *utile dominio*, o sia *il governo* leggiadramente ideato da chi ha fatta la Supplica. Si vede eziandio, che in quell'altre monete, nelle quali vi comparisce oltre al nome Pontificio anche l'Imperiale, ciò nulla dinota, senon l'onorificenza dell'*Avvocazia*: nella qual guisa si veggono parimente pubblicate dall'Alemanni, dal Paruta, e dal Leblanc monete di Roma, quale è ancor la seguente, col nome e con l'arme di Carlo d'Angiò Rè di Napoli, non perchè egli fosse il Sovrano di Roma, bensì perchè il Sommo Pontefice Clemente IV. gli avea con-

Supplica Cap. XIX. pag. 49. in fine. Cap. IX. pag. 23. lin. 23.

De Lateranen. parietinis cap. XI. p. 102. Sicilia di Filippo Paruta pag. 144. edizione di Lionardo Agostini. Dissertation historique pag. 137. 138.

 ferita

Rocchi Pirri Chronologia Regum Siciliæ pag.54.
Museum Italicum to.2. pag.215.

ferita la dignità di *Senatore*, di *Patrizio* e *Rettore* di Roma; per la qual dignità dovette prestare anche il giuramento di fedeltà, secondo la formola di Cencio Camerario pubblicata dal Mabillone.

1265

CARLO I. D'ANGIO'

Rè di Napoli e Senator. di Roma.

Carolus Rex Senator urbis. | *Roma Capud mundi S.P.Q.R.*

Joannes VIII. Epistola 133. Conciliorum to.9. pag.95.
Lib. V. Epist. 12. tom. 1. Oper. pag.73. col.2.
a *Opusc. IV. to.3. Oper. pag.28. col.2.*
b *Baronius an. 1059. pag.268.*
c *De Censibus cap.20.*
d *Fontaninus de Antiquit. Hortæ p.418.*

Entro il continente d'Italia correano tre sorte di monete in que' tempi oltre a' danari Bizantini, de' quali si trova fatta menzione in una Lettera di Giovanni VIII. nel nono secolo, e nell'undecimo in un altra di San Pier Damiano. La prima sorta di moneta era la Pontificia di Roma: la seconda l'Imperiale o sia Regia d'Italia, che era la più comune, e chiamavasi *denarii Papienses*, i quali son nominati da [a] San Pier Damiano; da [b] Roberto Guiscardo nel giuramento di fedeltà prestato nell'anno 1059. a Niccolò II. da [c] Innocenzo III. nel corpo del diritto canonico, e poi da [d] altri ancora. La terza moneta d'Italia era quella de' Duchi di Benevento, tra' quali benchè a Grimoaldo in tempo che era ostaggio di Carlo Magno fu conceduto il ritorno al Ducato col grave carico di far radere il mento ai vassalli, di porre il nome Carolino negli strumenti e nelle monete, e di smantellare le mura Salernitane, Acheruntine e di Consa, come ci vien suggerito dagli Scrittori Estensi; nulladimeno Grimoaldo dopo qualche tempo, queste cose *pro nihilo duxit observanda*, al riferir d'Erchemperto. E di

Supplica Cap. VIII. pag.19. lin.20.
Erchemperti Historia pag.28. in princ.

E di fatto si trovano monete di Grimoaldo col nome di Carlo, e anche senz'altro nome, che il suo, *sicuro indizio* (quì ci va la formola della Supplica) che egli allora si portava da assoluto e Sovrano, come poi fecero i suoi Successori, nelle monete de' quali non si vede mai altro nome, che il loro: di che tra le altre, che tuttavia ci rimangono, fan fede quelle di Sicardo e d'Adelchi, le quali si tralascia di metter quì, perchè non ce n'è alcun bisogno. E se il nome e il ritratto di Carlo Magno o d'altri Successori di lui, nelle monete Pontificie dovessero dirsi proprio e *sicuro indizio* della Sovranità loro in Roma, io non crederei, che fossero stati poi sì buoni di permettere, che quel *sicuro indizio* si fosse totalmente abolito e lasciato da tanti e tanti Pontefici in que' medesimi tempi, ne' quali non posson lagnarsi i Ministri Estensi, che la Santa Sede godesse *buon vento*, poichè allora, secondo essi, l'*alto dominio* Imperiale più che mai trionfava sopra di essa.

Supplica Cap. XX. pag. 52. lin. 4.

XXII.

Gl' Imperadori non ebbero mai alcuna ingerenza nella moneta de' Pontefici.

Io non so a che proposito si dica nella Supplica: *e veggasi il Gatti, che riferisce le monete battute in Pavia a' tempi di Carlo Magno e d'altri Augusti*; poichè niuno contrasta, che in *Pavia* si battesse moneta a' *tempi di Carlo Magno*, e *d'altri Augusti*, che n'erano i Sovrani: nè posso mai credere, che a quell'uomo erudito sia mai potuto cadere in pensiero, che non si dovesse batter moneta fuor di *Pavia*; o che la Zecca di Roma dovesse considerarsi per subordinata a quella del Reame d'Italia, come i Ministri Estensi gli vorrebbon far dire. Le concessioni poi date dai Cesari ai Vescovi e alle Città suddite di batter moneta, sono de' tempi molto inferiori a quelli, de' quali or si ragiona; onde quì non si dee loro altra risposta, se prima con atti reali ed autentici non ci si prova, che i Pontefici anch'essi battesser moneta per privilegio Imperiale, come si mostra, che ne battettero i Vescovi di Padova; giacchè si vuol fare i Papi della condizione ordinaria de' Vescovi di Padova: ai quali se ne possono aggiungere

Supplica Cap. VIII. pag. 19. lin. 27.

De Gymnasio Ticinensi pag. 8. 85.

Supplica Cap. VIII. pag. 19. lin. 26.

gere degli altri, e tra questi anche quei di Trieste, e i Patriarchi d'Aquileja; niuno però innanzi al decimo secolo. Ma perchè la materia delle monete Pontificie, forse da chi ne ha scritto non abbastanza esaminata, rimanga da quì innanzi un poco più rischiarata, nè possa esser confusa per l'avvenire dagli affetti contrarj e seguaci di quanto ha detto il Leblanc, osservisi, che ne' Capitolari de' Cesari Franchi vi sono molti decreti generali intorno a' danari e alla moneta corrente ne' Reami a lor sottopposti: nè mai vi si scorge una sola parola, che accenni la moneta dell'Esarcato o di Roma: la quale però non era cosa da passarsi in silenzio per le ragioni, che dirò fra poco. Tra i decreti di Carlo Magno e di Lodovico Pio se ne trova uno, replicato più volte, nel quale si ordina in genere: *de falsis monetis, quia in multis locis contra justitiam & contra edictum fiunt, volumus, ut in nullo* ALIO *loco moneta sit, nisi in* PALATIO NOSTRO. I Rè Franchi aveano i *Palagi* Reali e pubblici in molte delle principali Cittadi a lor sottopposte, de' quali si legge il catalogo presso il Ducange, e nella grand'opera del Mabillone, dove però vi mancano quei di *Pavia*, e di *Ratisbona*, già mentovati in diversi documenti antichi, e il primo anche si trova presso il Ducange. Ma i Cesari Franchi nè in Roma, nè in altra Città dello Stato Pontificio vi ebbero mai alcun *Palagio* nè Reale, nè pubblico di lor residenza o ragione: dal che si comprende, che questo Editto generale per tutti gli Stati dell'Imperadore intorno alle false monete, non si stendea sopra quelli della Sede Apostolica, dove per niuna testimonianza apparisce, che i Principi Carolini vi abbiano detto o potuto mai dire *in Palatio* NOSTRO. Bensì vel diceano i Sommi Pontefici, come si apprende da due Lettere di Giovanni VIII. nella prima delle quali egli ordina ai Ravennati suoi vassalli, *fidelibus nostris*, che difendano la Città senza lasciarvi entrare i Franchi sotto pena di mille danari

Capitularia tom. 1. pag. 91. 427. 433. 756.

Cangius in Glossario v. Palatium.
De re diplomatica lib. 4. pag. 241.

Joannis VIII. Epistola 173. 277. Conciliorum to. 9. p. 195. 200.

danari Bizantini da pagarsi al suo palagio: *qui aliter fecerit, & nostram iram habebit, & mille Bizanteos* PALATIO NOSTRO *componet*. Nell'altra, che è scritta all'Imperador Carlo Crasso, dice d'inviargli *Petrum insignem Palatii* NOSTRI *super ista* (dee dir *Superistam*, carica della Corte Pontificia in que' tempi) *deliciosum Consiliarium nostrum pro totius terræ Sancti Petri salute pristinaque restitutione*. Carlo Magno nell'anno 808. fece un altro decreto generale *de monetis*, *ut in nullo loco moneta percutiatur, nisi ad Curtem: & illi denarii Palatini mercentur, & per omnia discurrant*. Egli non ebbe in Roma o nello Stato ecclesiastico alcuna *Corte* Reale, come ve n'ebbe ne' suoi Reami, e perciò i danari Pontificj non erano *palatini*, nè battuti *ad Curtem*. Lodovico Pio nell'anno 823. pubblicò un decreto generale, ordinando, che *unusquisque Comitum in suis ministeriis* dovesse osservarlo, cominciando dalla festa di San Martino, *per totum Regnum nostrum*, secondo i Capitoli, che avea dati *illis Comitibus*, *in quorum ministeriis moneta percutitur*: e ordina, che si guardi *qualiter Comites in hoc nostram jussionem adimplere certaverint*. Nè Roma, nè lo Stato di Santa Chiesa entravano in quelle parole *Regnum nostrum* di Lodovico: nè Roma stessa fu mai governata da verun *Conte*, siccome erano governate le altre Città soggette ai Rè Franchi. E la festa di San Martino non fu mai presa per epoca degli atti pubblici nello Stato Pontificio, come fu presa nel Reame de' Franchi. Carlo Calvo nell'anno 864. fece alcuni decreti generali ancor egli intorno alla moneta di tutti i suoi Principati, e dichiarò, che dalla festa di San Martino *per omne Regnum* NOSTRUM *nonnisi istius nostræ novæ monetæ meri & bene pensantes denarii accipiantur: & quicumque ab illa die alium denarium negociandi causa protulerit, a Comite & a Ministris ejus auferatur ab eo*. Volle, che nei danari *novæ nostræ monetæ ex una parte nomen nostrum habea-*

Cangius in Glossario v. Superista.

Capitularia tom. 1. pag. 464.

Capitularia tom. 1. pag. 638. 740. in fin.

Capitularia tom. 2. pag. 178.

habeatur in gyrum, *& in medio nostri nominis monogramma*. *Ex altera vero parte nomen Civitatis*, *& in medio Crux habeatur*. A questi contrassegni e caratteri prescritti da Carlo Calvo alle monete de' suoi Reami, delle quali ne porta i disegni il Sirmondo nelle note a questo medesimo luogo, non corrispondono in guisa veruna quelli delle monete Pontificie, perchè erano battute fuori del Sovrano dominio di quell'Imperadore, il quale comanda, che *in* NULLO *loco alio in omni Regno nostro moneta fiat*, *nisi in Palatio* NOSTRO, e in alcune Città ivi da lui espressamente nominate, nelle quali non vi era, come nelle altre, alcun *Palagio pubblico*; e sono Quentovico, Roano, Rems, Sens, Parigi, Orleans, Cavaglion, Metullo e Narbona. Da tuttociò si raccoglie, che i Sommi Pontefici nel batter moneta non ebbero mai riguardo veruno ad altra Sovranità, che alla lor propria; e che i Principi Carolini in ciò non ebbero alcuna ingerenza, perchè lo Stato della Santa Sede era separato dal loro e nel politico, e nel geografico. Per prova di questa separazione voglio quì recitare un altro decreto di Carlo Calvo, certamente notabile per li tempi nostri, da lui pubblicato *in Palatio Ticinensi* nell'anno 877. nel quale egli definisce in tal guisa: *præcipue tamen sancimus*, *ut in* TERMINO *Beatorum Petri & Pauli Apostolorum Principum* (cioè dentro il confine dello Stato ecclesiastico, separato dal Reame d'Italia) *nemo in eundo & redeundo vel ibi morando aliquam vastationem & deprædationem facere præsumat*: *& quæ ipsius Sanctæ Dei Ecclesiæ* PROPRIA SUNT *nemo aliqua iniqua machinatione*, SINE VOLUNTATE *ipsius sacri Pontificis sibi vindicare præsumat*. *Quod si quisquam fecerit*, *restitutis male præsumptis*, *immunitatem ipsius Ecclesiæ persolvat*, *& bannum nostrum tripliciter componat*. Carlo Crasso fece un editto simile a questo di Carlo Calvo, come si trae da una Lettera di Giovanni VIII. il quale ne lo rin-

Opera Sirmondi to.3. pag.229.

Opera Sirmondi to.3. pag.231.

Concilia Galliæ Sirmondi to.3. pag.439. Opera Sirmondi to. 3. pag. 309.

Joannis VIII. Epistola 249. Conciliorum tom.9. pag. 178.

ringrazia: *bene vos feciſſe laudamus, quod omnibus Epiſcopis & Comitibus, qui* CIRCA *nos conſiſtunt, auctoritate veſtra mandaſtis, atque juſſiſtis, ut* TERMINUM *Sancti Petri ab hoſtili nempe incurſu*, NOSTRO *pariter inſtructi mandato, defendere debeant*. Quanto meglio avrebbono fatto i Miniſtri Eſtenſi in eſporre nella lor Supplica queſti due decreti Imperiali, veramente giuſti e Cattolici, invece della ſerie di quegli atti dannati, indebiti, e male inteſi che vi hanno eſpoſti! La voce *terminus*, propria per dinotare la ſeparazione dello Stato di San Pietro da qualunque altro, e in particolare dal Reame d'Italia, viene uſata anche da Leon III. in una Lettera ſcritta intorno all'anno 812. a Carlo Magno, ove ſi leggono queſte parole: *de* NOSTRIS *autem* TERMINIS *inſinuamus veſtræ tranquilliſſimæ Imperiali potentiæ, quia per interceſſionem Sanctæ Dei Genitricis ſemperque Virginis Mariæ Dominæ noſtræ, & Beatorum Apoſtolorum Petri & Pauli, & per veſtram prudentiſſimam ordinationem, omnia ſalva eſſe, & illæſa exiſtunt: a quo enim de illorum adventu* (cioè de' Saracini) *veſtra nos exhortavit Serenitas, ſemper poſtera* (dee dir *poſtura*, cioè i poſti) *& litoraria* NOSTRA *ordinata habuimus, & habebimus cuſtodias*. Si tenne il medeſimo ſtile da Carlo Magno nel ſuo Teſtamento I. ove diſſe, che il ſuo Reame d'Italia *per Padum fluvium* TERMINO *currente* giungea *uſque ad* TERMINOS *Sancti Petri*. Giovanni VIII. vieta ad Adelberto Marcheſe di Toſcana l'entrata nello Stato eccleſiaſtico per venire a Roma prima del ritorno de' ſuoi Legati: *iterum atque iterum inhibendo Apoſtolica auctoritate præcipimus*, TERMINUM *Sancti Petri ad ingrediendum, animum veſtrum non incitetis quouſque prædicti Legati noſtri ad nos revertantur*. Del *termine* e confine, che dividea lo Stato eccleſiaſtico, cioè la Romagna, dal Reame d'Italia nelle contrade di Ferrara e Comacchio, ſi trova una inſigne teſtimonianza nella Bolla altrove citata

Epiſt. III. pag. 26. edit. II. Conringii Concil. to. 7. pag. 1117.

Ducheſn. tom. 2. pag. 89.

Epiſt. 259. Conciliorum to. 9. pag. 187.

Digitized by Google

di Pasquale II. a Landolfo Vescovo di Ferrara, scritta nell' anno 1106. intorno a' beni temporali di quella Chiesa, i quali dice, che da Ponente arrivavano *usque ad Ulmum formosam, quæ certa finis est inter Romaniam & Longobardiam*. Dove stesse questo *bell' Olmo* il lasceremo cercare agli Studiosi della geografia de' tempi bassi. Il medesimo confine vien poi anche espresso nelle Bolle d'Innocenzo II. di Lucio II. e di Celestino II. Resta a concludere, che i Sommi Pontefici battettero moneta ponendovi il nome lor proprio da un lato, e quel di San Pietro dall'altro, non altramente, che come Sovrani ne'loro Stati: e che se talvolta vi posero quello dell'Imperadore, allora vivente, non vel posero mai per segno alcuno di vassallaggio, ma per unica e sola cagione dell'Avvocazia Pontificia, trasfusa prima nel Patriziato, e poi nella dignità Imperiale, in cui Leon III. scambiollo. Quindi se altri pensava alle considerazioni fin quì addotte, potea conoscere, che elle rovesciano tutta la fabbrica malfondata del Leblanc: ed io spero, che la diligenza degli Oppositori non potrà mai ritrovare alcun atto, donde si tragga, che i Cesari in segno di *alto dominio* sopra gli Stati della Chiesa Romana, obbligassero i Sommi Pontefici a porre il nome di essi Cesari nelle proprie loro monete e negli atti pubblici, come Carlo Magno obbligò Grimoaldo a porvi il suo: nè che mai si possa mostrare, che alcuno de' Sommi Pontefici fosse chiamato *ribelle* per aver lasciato di porvi il nome Imperiale, siccome da Erchemperto vien chiamato *ribelle* Grimoaldo per aver lasciato di porvi quello di Carlo Magno. Anche la Repubblica Fiorentina ponea l'arme del suo Gonfaloniere in un lato delle sue monete, talvolta alla sinistra, e talvolta alla destra e anche giù basso appiè della immagine di San Giambatista, essendovi dall'altra il Giglio, insegna della Repubblica. I Sommi Pontefici permetteano parimente, che nelle monete di Roma si mettesse l'arme del Senatore,

Historia Erchemperti pag. 28. in princ.

tore, come ſi raccoglie dalle due ſeguenti, alle quali dopo la terza, in cui altro non ſi vede, che l'effigie di Roma, e'l Lione, che era l'arme del Senato, ſe ne aggiungerà una in quarto luogo più antica di tutte, dove niente altro vi compariſce, che i Santi Apoſtoli Pietro e Paolo, come Principi di Roma. Nè già i Gonfalonieri vi aveano l'alto e ſovrano dominio nella Repubblica Fiorentina, nè i Senatori in Roma, perchè queſti giuravano fedeltà a'Sommi Pontefici, come ſi è detto di ſopra: ed entrambi eſſendo Magiſtrati ſupremi, che ſi creavano e duravano un certo e determinato ſpazio di tempo, non è maraviglia, che la moneta correſſe talvolta co'nomi e talvolta con l'armi loro, mentre ancora nella moneta di Venezia vi compariſce il nome e il ritratto del Doge, nè già per queſto può dirſi egli il ſovrano Monarca di Venezia.

I.

Roma Caput Mundi S.P.Q.R. | *Senatus Populusque Romanus*
Arme *Orſini* e *Frangipani.*

II.

Senatus Populusque Romanus | *Roma Caput Mundi S.P.Q.R.*
Arme *Colonna* e *Orſini.*

I I I.

Roma Cap. Mundi. *Senatus P. Q. R.*

I V.

Romani Principes. *Senat. P. Que. R.*

XXIII.

I nomi e gli anni degl' Imperadori negli Atti pubblici de' Sommi Pontefici non fanno alcuna prova contro alla Sovranità loro.

Supplica Cap. VIII. pag. 19. in fine.

De re diplom. lib. 2. cap. 25. §. 1.

Ugual ſuſſiſtenza a quella delle monete ſi trova in ciò che ſi oppone dall'incontrarſi alle volte i nomi e gli anni degl'Imperadori, anche talora col titolo onorario di *Domini noſtri* nelle note cronologiche di alcune Bolle Pontificie; imperciocchè ſe i detti nomi ed anni vi foſſero ſtati poſti non per altro, che per ſegno dell'eſaltato dominio Ceſareo in ſullo Stato del Papa, ſi troverebbono ſempre ſcritti in tutte le Bolle Pontificie, ladove ſon pochiſſime quelle, che gli abbiano, ed infinite quelle che non gli hanno, eſſendo certo, che nel ſecolo nono i Pontefici già aveano cominciato a tralaſciargli; e che dopo Gregorio VII. non gli uſarono più, come avverte il Mabillone. E pure gli Apologiſti Eſtenſi ſi sforzano di far credere, che prima e dopo queſti tempi i Papi nel temporale foſſero vaſſalli degl'Imperadori, quando almeno, ſecondo loro ſteſſi, do-

dovrebbono essere stati Sovrani nel tempo che non hanno più messi ne' loro atti gli anni de' medesimi Imperadori. Il vero si è, che ne' secoli inferiori quando voleasi pubblicar qualche atto notabile, si costumava segnarvi l'epoche de' Principi maggiori, quantunque non fosser Signori del luogo, in cui simili atti si pubblicavano. Quindi è, che in fine del Concilio tenuto in Roma sotto il Pontefice Zaccheria negli anni di Cristo 743. si leggono queste parole: *factum est hoc Concilium anno II. Artabasdi Imperatoris, necnon Luitprandi Regis anno tricesimosecundo, Indictione duodecima.* Però nè Atabasdo, nè Luitprando erano Signori di Roma, e per questo i nomi loro non compariscono in una Lettera di Gregorio III. antecessore di Zaccheria, diretta a' Vescovi di Toscana per chiedere al Rè Luitprando la restituzione di quattro Città, levate alla Chiesa. Appiè di una Bolla di Paolo I. al Monistero di San Silvestro di Roma, presso il Baronio, si legge in tal guisa: *Mense Augusti die septima decima introduximus Corpus Beati Stephani martyris atque Pontificis tempore Constantini & Leonis Augustorum, & Pippini excellentissimi Regis Francorum &* DEFENSORIS *Romani, Indictione quarta decima.* Secondo i divisamenti contrarj bisognerebbe, che di quì ne venisse, avere Paolo I. in un medesimo tempo riconosciuti per Sovrani di Roma i Cesari orientali Costantino Copronimo e Leone, allora suoi nemici giurati, ed anche Pippino Rè de' Franchi. Adriano I. in una Lettera a Berterio Arcivescovo di Vienna recitata da Ugone Flaviniacense nella Cronaca di Verdun, finisce con queste parole: *data kalendis Januarii imperante piissimo Augusto Constantino, anno decimo: & a Deo coronato piissimo Rege Carolo, anno primo, primo Patriciatus ejus*, cioè nel 785. Chi ciecamente abbracciasse le idee proposte dagli Oppositori Estensi, dovrebbe anche quì senz'altro concludere, che per questa data si provasse l'*alto dominio* di Roma essere allora stato e dell'Imperador Greco, e di

Concil. to. 6. p. 1551. in fine.

Fontaninus de Antiquit. Horta p. 385.

Anno 761. §. 17.

Nova Bibliotheca mss. librorum Labbei to. 1. pag. 109.

e di Carlo Magno. Negli ſtrumenti della Badia di Peſcara, i quali ſi conſervano nella Libreria del Rè Criſtianiſſimo, ſi numerano gli anni di Suppone Conte, (cioè *Governatore*) del Piceno con quelli dell'Impero di Lodovico II. nè già per queſto Suppone era Sovrano de' luoghi ove ſi faceano quei rogiti. A queſto Suppone ſcrive diverſe Lettere Giovanni VIII. in una delle quali, che è la CXXX. ſi duole, che non ſia ito a incontrarlo nel ſuo ritorno di Francia a Moncenſe, come gli avea ordinato con la Lettera CCCVII. e lo chiama a Roma, *ut Sanctarum Dei Eccleſiarum & Reipublicæ quietem una vobiscum conſideremus*. Nella Lettera CCLXXXVI. ſcritta nell'881. dice a Carlo Craſſo, che venendo a Ravenna per trattar di difender la Santa Sede, come ne lo avea pregato, meni ſeco *Supponem glorioſum Comitem & communem* FIDELEM: lo chiama vaſſallo *communem*, perchè era di nazion Franceſe. In fondo di un reſcritto di Giovanni XII. diretto a' Veſcovi delle Gallie, vi ſtanno le parole ſeguenti: *anno Incarnationis Dominicæ DCCCCLIX. imperante Michaele Imperatore Conſtantinopoli, domno autem Joanne Apoſtolico Romæ præſidente, regnante vero Lothario Francorum Rege, tranſmiſſa eſt hæc excommunicatio Archiepiſcopis Franciæ*. Io non so, ſe agl'Impugnatori della Sovranità Pontificia potrà cader nel penſiero, che l'Imperador Greco e'l Rè di Francia foſſero in quel tempo unitamente Signori di Roma. Anche la Repubblica Veneziana nell'anno 982. ſotto il Doge Tribuno Memo ſpedì un diploma per la fondazione del ſuo Moniſtero di San Giorgio Maggiore con queſte note cronologiche nel principio: *in nomine Domini Dei & Salvatoris noſtri Jeſu Chriſti anno ab Incarnatione ejusdem Redemptoris noſtri DCCCCLXXXII. imperantibus Dominis noſtris Vaſilio & Conſtantino fratribus populo Romano* (cioè di Coſtantinopoli) *magnis & pacificis Imperatoribus. Anno autem Imperii eorum poſt obitum Joannis*

Hadrianus Valeſius in notis ad Panegyricum Berengarii p.120

Concil. to.9. p.643.

Italia Sacra tom.5. pag.1272.

nis Tzimiſcii XI. (dee dire IX.) *menſe Decembris die* XX. *Indictione* XI. *Rivoalto*. Staremo a vedere, ſe ci ſarà chi pretenda, che per queſti caratteri cronologici ne debba ſeguire, che la Repubblica Veneziana nel decimo ſecolo foſſe ſuddita degl'Imperadori d'Oriente, giacchè nelle Oſſervazioni ſi è fatta naſcere vaſſalla di quei d'Occidente con affermarſi, che Padova *fu madre della ſteſſa Città di Venezia*: la qual falſa propoſizione per l'appunto vien ſoſtenuta dall'autore dello Squittinio per far, che naſceſſe non già libera, ma bensì *ſotto la giurisdizione di Padova ſoggetta agl'Imperadori*: ſoprachè Niccolò Craſſo ebbe a dire: *Veneti nominis calumniator poſt homines natos nequiſſimus, ut libertati Venetæ notam inureret, hoc ipſo tanquam firmiſſimo innititur fundamento, Patavinis ſubjectam ab ipſo natali fuiſſe Rempublicam noſtram*, con quel che ſegue: il che non ſarebbe ſtato quì biſogno di replicare dopo eſſere ſtato accennato nella Difeſa I. quando nella Supplica negandoſi, che foſſe ſcritto ciò che ſta ſcritto, non ſi foſſe voluto acerbamente aſſerire, che tali coſe, come *affatto fondate ſul falſo*, *non poſſono*, *ſenon ripiombare col meritato diſcredito ſopra chi le ha fabbricate e ſtampate*. Se queſte coſe veramente ſieno *affatto fondate ſul falſo*, e ſe abbiano a *ripiombare col meritato diſcredito ſopra chi le ha fabbricate e ſtampate*, egli par che ſi vegga dalle parole recitate di ſopra, eſiſtenti nelle Oſſervazioni. Ma ora ſi dirà forſe, non pretenderſi, che la Repubblica Veneziana foſſe ſoggetta ad alcun Potentato: e certo diraſſi il vero. Or così dunque, per mio avviſo, potrebbe laſciarſi ancor di pretendere, che per fondamenti così fallaci e leggeri ſi debba oggi concludere, che lo Stato della Santa Sede foſſe ſoggetto agl'Imperadori. Giovanni Lucio recita un diploma di Creſimiro Rè di Dalmazia, dove nelle note cronologiche poſte in principio ſi fa menzione del Pontefice Niccolò II. dell'Imperadore di Coſtantinopoli, del Veſcovo di Belgrado, e del Priore di una

Oſſervaz. Cap. LXX. pag. 102. lin. 24.

Squittinio della libertà Veneta cap. 1. pag. 9. ediz. I.

Notæ in Jannotii Rempublicā Venetam pag. 328.

Difeſa I. C. XXXV. pag. 140.

Supplica Cap. V. pag. 13. lin. 25.

De Regno Dalmatiæ lib. 2. cap. 15. pag. 96. col. 2.

una Chiesa particolare: nè crederei potersi dir già per questo, che il Sovrano dominio di Belgrado, ove è dato il diploma, non fosse di Cresimiro. Il perchè resta abbondantemente mostrato contra le pretensioni avversarie, che i soli nomi degl'Imperadori, espressi nelle date degli atti pubblici, non possono servire per buono argomento dell' ideato *alto dominio* in sul luogo e in sulle persone mentovate ne' medesimi atti; non essendo posti per questo fine, ma solamente per maggior indizio e contrassegno del tempo, in cui furono scritti, in sequela di quanto si accenna anche nella Prefazione della Novella XLVII. di Giustiniano, intitolata: *ut præponatur nomen Imperatoris documentis*, mentre ivi si afferma, che gli anni degl'Imperadori e de' Consoli non si scrivono per altro riguardo, che, *ut ex majoribus & perfectioribus eis, temporum designetur cursus*.

XXIV.
Nuova difesa della Costituzione di Lodovico Pio contra le accuse de' Ministri Estensi.
Supplica Cap. V. pag. 14. lin. 24. 29.

Gli Apologisti Ducali per sostenere in qualunque guisa l'assunto, che hanno intrapreso di far credere al Mondo, che la *Santa Sede non sia da tanti secoli* VERA *Sovrana delle Città e provincie da lei possedute o pretese*, non hanno avuto alcun dubbio di lasciarsi intendere, che gli *Oppositori Romani non hanno provato*, e quello che è più, che *non proveranno* GIAMMAI *questa* PRETESA *Sovranità Pontificia sotto gli antichi Cesari Carolinghi e Tedeschi, perchè questi allora, e* NON *i Romani Pontefici, erano i* VERI *Sovrani anche dello Stato ecclesiastico*: e con questa generale asserzione, *piena di modestia e venerazione per la Santa Sede*, e aliena dagli errori di Arnaldo da Brescia, se la passano senza dir nulla di quanto stà scritto nella Parte IV. della Difesa I. Dicono bensì un altra volta, e il dirlo pesa loro assai poco, che il diploma di Lodovico Pio è *apocrifo*, e che non può allegarsi per indubitato. Grande veramente si è l'avversione e l'antipatìa, che serbano a quel diploma, a guisa di certa gente, la quale trovando gli scritti de' Santi

Santi Padri non favorevoli, anzi contrarj alle sue ree opinioni, prende risoluzione di dargli per finti. I motivi, per li quali il diploma di Lodovico Pio è scrittura dannata nel tribunale degli Autori di Modana, sono i seguenti:

Supplica Cap. IV. pag. 15. lin. 4.

I.

Perchè *poco prima dell'Ostiense* POTE' *esser finto quel documento*.

II.

Perchè Anastasio non ne parla.

III.

Perchè nel privilegio di Ottone I. non se ne fa memoria.

IV.

Perchè *si trova diversità fra le copie d'esso, e massimamente con quella, che vien rappresentata dal Volaterrano*.

V.

Perchè in esso vi è la *Sicilia*, la *Corsica* e la *Sardigna*: la prima delle quali Isole era posseduta da' Greci, e le altre da' Franchi; e perchè niuna di lor comparisce ne' diplomi di Ottone I. e di Arrigo il Santo.

VI.

Perchè Lodovico dona al Papa *tutti i suoi patrimonj*, *donazione incredibile*.

VII.

Perchè il Pagi non credette *sicuro quel diploma*, *del quale anche hanno dubitato il Baluzio e il Mabillone*, *amendue con disinvoltura*, *ed* ALTRI *hanno parlato con più franchezza*.

Questi ultimi *altri*, i quali incoronano le sette obbiezioni de' Ministri Estensi, e che per modestia non si son nomi-

 nati,

nati, *altri* non sono, che gli Eretici, nemici capitalissimi della Religione e della Sede Apostolica, e della vera gloria degl'Imperadori: e sono Carlo Molineo, Giovanni Volsio, Filippo Morneo, Melchiorre Goldasto, Ermanno Conringio con altri più moderni, tutti imbrattati della medesima pece, e tutti in questa materia precursori e maestri degli Autori Ducali. Dio buono, in quai tempi strani ci siamo abbattuti! Veggiamo a' dì nostri in una Supplica offerta a un discendente di Ridolfo I. tacciarsi *d'apocrifa* una Costituzione riconosciuta in più atti dal medesimo Ridolfo, e da' suoi Ministri; consagrata da tutta l'antichità; mentovata dagli Scrittori coetanei, prossimi e susseguenti di varie nazioni di mano in mano; approvata per vera nel corpo del diritto Canonico e in quel de' Concilj, come pure dagl'Imperadori Franchi, Italiani e Tedeschi, e da' Principi ecclesiastici e secolari di Lamagna in un Concilio generale, che fu il secondo di Lione: e ricevuta per certissima da' più gravi Letterati d'Europa, e da quegli ancora, i quali non posson cadere in sospetto di parzialità verso la Santa Sede, in beneficio della quale fu fatto il diploma. Ma perchè poi si son messi in capo gli Scrittori Estensi di volere ostinatamente darci per falso un documento sì incontrastabile e autentico? Perchè in esso vi si legge *Comaclum*. Del resto senon vi fosse tal voce, non si sarebbe così facilmente pensato a impugnarlo con tanto studio. Dappoichè nella Difesa I. si addusse quanto potea e dovea ragionevolmente bastare per salvarlo da qualunque censura, io non so mai come si osi tuttavia per mezzo di miserabili conghietture, screditare un atto il più giustificato ed autentico, che possa mai darsi, quando nel tempo stesso, nel quale fu solennemente stipulato, cioè nell' incamminamento del secolo IX. fu rammemorato dagli Annalisti Bertiniano e Lauresamense, e dall'Anonimo Astronomo, che visse in corte di Lodovico Pio. Indi poco dopo nel processo del medesimo

Difesa I. Cap. VII. pag. 74. e segg.

ſimo ſecolo IX. Giovanni VIII. in diverſe Lettere, e Guido Imperadore nella ſua Coſtituzione alla Santa Sede, ne fecero chiariſſima teſtimonianza. Nel ſecolo X. Ottone I. ſeguì nella ſua Coſtituzione le parole e le formole ſteſſe di quel diploma: e poſcia nel ſecolo XI. fece il medeſimo Arrigo il Santo, eſpreſſamente ancor nominandolo: e amendue ne recitarono quaſi il teſto intero, in tutto e per tutto corriſpondente a quello, che oggidì ci rimane. Ne parlarono pure [a] l'Oſtienſe, [b] Anſelmo Veſcovo di Lucca e [c] Graziano Italiani; [d] Ivone Carnotenſe Franceſe; [e] Geroo Reicherſpergeſe e [f] il Croniſta parimente Reicherſpergeſe Tedeſchi, tutti nel proceſſo del ſecolo XI. oltre alla teſtimonianza, che ne fece l'[g] Anonimo, autore della Cronaca di San Vincenzio lungo il Volturno, e poi tutti i ſeguenti Imperadori, che lo hanno ſempre di mano in mano riconoſciuto per indubitatiſſimo. Ora e che mai ſi pretende di più per autenticare la verità di un tal documento? Se le aſſerite e non mai prodotte Inveſtiture Eſtenſi di Comacchio poteſſero giuſtificarſi in tal modo, ſarebbe una gran ventura, ladove non può moſtrarſi, che mai ſi ſia avuta notizia veruna di eſſe innanzi alla metà del ſecolo XVI. nel quale dopo già viziata la materia di Comacchio ne parlarono diſcordemente fra loro il Sardi, il Faleti ed il Pigna, Storici Eſtenſi, e di quella fede in tali materie, che ſi è moſtrata. E come mai gli Oppoſitori non ſi ſono guardati dallo ſcrivere, che *poco prima di Leone Oſtienſe* POTE' *eſſer finto* quel documento, ſe ne hanno parlato tanti e tanti Scrittori prima di Leone? Se gl' Imperadori Ottone I. ed Arrigo II. lo hanno confermato e riconoſciuto con le ſteſſe parole e formole, con le quali ſtà ſcritto? e ſe veggiamo, che prima e nel tempo ſteſſo di Leone n'era ſparſa già la notizia ed il teſto per le contrade d'Italia, Francia e Lamagna per quanto riſulta da quegli Scrittori, che ne hanno parlato in que' medeſimi tempi? Ci vuol ben altro per atterrare un ſimil diploma,

a *Chron. Caſin. lib. 1. cap. 16.*
b *Contra Guibertum Antipapæ lib. 2. apud Caniſium to. 6. p. 214.*
c *Par. 1. diſtinct. 63. C. 30.*
d *Par. 5. C. 51.*
e *De Inveſtigatione Antichriſti lib. 1. mſ.*
f *Chronic. Reicherſpergen. pag. 115.*
g *Ducheſn. tom. 3. pag. 681.*
Difeſa I. Cap. VII. pag. 71. 72. 73. 74.

che un pronto e speditissimo POTE' *esser finto*. E pure agl' Impugnatori non è paruto, che in questi lor detti ci sia *animosità di proposizioni*, *nè grand' aria di franchezza*! Se Anastasio non ne parla nella Vita di Pasquale I. la quale non abbraccia altro, che le cose da lui fatte nella sola Città di Roma, senza entrar negli affari del suo Pontificato, e che mai ne viene per questo, quando poi ne favellano tanti altri Scrittori, che non ammettono alcuna eccezione fuori di Modana? Anastasio non ha parlato nè meno di tante altre cose importantissime di Pasquale I. la notizia delle quali però si raccoglie d'altronde, senza che sieno tenute per finte a cagione del silenzio di Anastasio: la cui autorità nelle Vite de' Sommi Pontefici vicini a' suoi tempi, da lui scritte o raccolte, certo è gravissima, nè da alcun uomo di mente sana fu mai schernita; ma però il suo silenzio non porta seco tal pregio a fronte delle positive asserzioni contemporanee, prossime e susseguenti. Che nel Privilegio d'Ottone non se ne faccia memoria, egli è tanto lontano dal vero, che anzi, come ho detto, egli è per la più parte disteso con le stesse parole e formole in tutto e per tutto, con le quali è disteso quello di Lodovico Pio, tranne alcuni articoli posti da Ottone verso il fine di esso diploma per tenere in freno i Romani nell'elezione de' Papi.

XXV.
Segue a difendersi il diploma di Lodovico Pio in ciò che riguarda la Corsica, la Sicilia e la Sardigna.

Io dubito molto, che la parte opposta legga troppo in fretta i diplomi della Santa Sede, talchè non sia da stupire, se le pare *non trovarsi* nel diploma d'Ottone *vestigio* della *Corsica*, nè della *Sicilia*, nè in quello d'Arrigo il Santo, il quale è in tutto ancor egli somigliante a quello d'Ottone. Ma perchè a' Ministri Estensi pare così, non segue per questo, che debba parere anche agli altri non ritrovarsi quelle provincie espresse in essi diplomi, quando poi realmente vi si ritrovano amendue: e ve le ritroveranno anch'essi, come si compiaceranno di tornare a leggergli con flemma. La *Corsica* fu donata alla Chiesa

da

da Carlo Magno, come attesta Anastasio nella Vita d'Adriano I. e Leone III. nella Lettera VI. tra quelle, che ha pubblicate Ermanno Conringio ne parla, come di Signoria della Chiesa con le seguenti parole, da lui dirette a Carlo Magno: *de autem Insula Corsica, unde & in scriptis & per Missos vestros nobis emisistis, in vestrum arbitrium & dispositum committimus; atque in ore posuimus Helmengaudi Comitis, ut vestra* DONATIO *semper firma & stabilis permaneat, & ab insidiis inimicorum tuta persistat*. Ora se la donazione di Carlo Magno non è finta per abbracciare la Corsica, io non so mai perchè lo debba essere quella di Lodovico Pio a cagione, che essa pur ve l'abbraccia. Della *Corsica*, siccome di cosa sua, Gregorio VII. ragiona in due Lettere, in una delle quali diretta a' Corsi, scrive, quell'Isola *nulli mortalium, nullique potestati, nisi Sanctæ Romanæ Ecclesiæ ex debito vel juris proprietate pertinere*. Anton Pier Filippini mostra, che i Papi vi mandarono i Governatori fino a' tempi d'Urbano II. e che poi non potendosi frenare l'insolenza de' popoli, la Santa Sede la concedette in governo a' Pisani: e dal Foglietta si ha, che i Genovesi avendola tolta a' Saracini, la tennero con approvazione de' Sommi Pontefici: *Saracenis ex Corsica expulsis, ejusque Insulæ imperio Genuensi populo adjuncto: quod bello partum postea Romani Pontifices* RATUM *habuerunt*. Jacopo Mainoldo, scrive, che Bonifacio VIII. ne investì Jacopo II. Rè d'Aragona, come pur di Sardigna: *cujus investituræ in secreta Vaticani bibliotheca adhuc exstat exemplum*. In fatti l'ha stampata il Rinaldi, e questo avvenne XVIII. anni dopo l'ultimo diploma di Ridolfo I. e quello degli Elettori dell'Impero, dati a Niccolò III. Aggiunge il Mainoldo, esserci tuttavia gli atti autentici, co' quali il medesimo Jacopo e Alfonso di lui figliuolo prestarono il giuramento di fedeltà per la Corsica, e per la Sardigna a Giovanvi XXII. e a Benedetto XI. e che ci sono pari-

In Hadriano I. pag. 156.
Epist. Leonis III. pag. 36. edit. 2. Concilior. tom. 7. pag. 1121.

Lib. 5. Epist. 2.
Lib. 5. Epist. 4.

Storia di Corsica lib. 2. pag. 65.

Genuen. Hist. lib. 1. pag. 13.

De Titulis Philippi Regis Austrii fol. 21. pag. 2.

Anno 1297. §. 2.

Digitized by Google

Raynald. an.1304. §.16.

parimente Lettere di Giovanni XXII. nelle quali *Jacobo Regi partem census Regnorum Sardiniæ & Corsicæ remittit*. Il censo annuo era di due mila marche d'argento: sopra che si vegga il Rinaldi: e i Genovesi fin nel 1360. erano soliti prestare il giuramento di fedeltà alla Santa Sede, e pagarle il censo per la metà della Corsica. A che dunque per genio d'impugnare il diploma di Lodovico Pio voler di potenza, che sien false cose sì chiare e sì certe, e voler poi che le Investiture di Casa d'Este sien vere, benchè abbraccino quasi mezza l'Italia, come vedremo più oltre? I Legati d'Adriano IV. che richiamarono a Federigo I. per l'usurpazione della Corsica, siccome altrove mostrossi, fecero il medesimo ancora per la Sardigna, della quale Gregorio VII. molto prima avea parlato, come di Signoria della Chiesa, scrivendo ad Orzocco Giudice di Cagliari: *præterea nolumus scientiam tuam latere, nobis terram vestram a multis gentibus esse petitam: maxima servitia, si eam permitteremus invadi, fuisse promissa, itaut medietatem totius terræ nostro usui vellent relinquere, partemque alteram ad fidelitatem nostram sibi habere. Cumque hoc non solum a Normannis & a Tuscis ac Longobardis, sed etiam a quibusdam Ultramontanis crebro ex nobis esset postulatum, nemini in ea re unquam assensum dare decrevimus, donec ad vos Legatum nostrum mittentes animum vestrum deprehenderemus*. E facilmente la Sardigna, e ancor la Sicilia furono donate alla Chiesa in riguardo a' patrimonj, ch'ella vi avea fino al tempo di San Gregorio Magno, siccome abbiamo dalle sue Lettere: e tutto questo servirà a rigettare anche ciò che oppongono a' diplomi di Ridolfo I. ne'quali è nominata la Corsica. Nè serve il dire, che la *Sicilia* in tempo di Lodovico Pio fosse in dominio de' Greci, perchè anche in tempo di Pippino le due provincie della *Venezia* e dell'*Istria* erano in potere de' Longobardi, e pur egli ne fece donazione alla Chiesa; come si ha da Anastasio, cioè

Anno 1360. §.11.

Difesa I. Cap.XVII. pag.96.

Lib.1. Epist.41.
Lib.8. Epist.10.

Lib.1. Epist.2.3.44. 70.72.
Lib.2. Epist.32.
Lib.9. Epist.2.64.
Lib.XI. Epist.23.
Lib.14. Epist.2. edit. Monachorũ S.Mauri.

Digitized by Google

cioè per lo disegno, che avea di ricuperarle: e senon comparvero poi nella donazione di Carlo Magno, ciò fu per qualche accordo stipulato tra esso e la Sede Apostolica, del quale a noi non è giunta notizia. Nulla dunque osta, che Lodovico Pio, il quale avea disegno di pigliar la Sicilia, ne facesse anticipatamente un dono alla Chiesa, siccome non osta, che dell'Istria e della Venezia anticipatamente ve lo abbia fatto Pippino, mentre nella Sicilia la medesima Chiesa vi avea i suoi antichissimi patrimonj, confiscati da Leone Isaurico: ed è certo, che Lodovico II. nella Lettera a Basilio il Macedone, pubblicata dal Baronio, diè segno di volerla ricuperare. Dunque dall'essere nel diploma di Lodovico Pio espresse Città e Provincie, che oggi non son della Chiesa, non ne nasce, che il diploma sia finto ed *apocrifo*, come dagli Oppositori si vorrebbe, che fosse. Ma essi non vogliono, che per parte della Sede Apostolica si faccia motto nè meno per necessità delle Signorie, che un tempo ella tenne, senza pericolo d'avere a incontrare gravi rimproveri. Non vogliono i Ministri Estensi, che si nomini la *Corsica*, la *Sardigna*, la *Sicilia*, il patrimonio della *Contessa Matilde*, l'*Alpi Cozie*, *Modana* e *Reggio*; ladove essi fuori d'ogni bisogno, (ed in che modo!) parlano di *Comacchio*, di *Ferrara*, di *Ancona*, d'*Adria*, di *Verona*, di *Genova*, e di *Milano*, e di tutto ciò che si stende tra il mar *Baltico*, l'*Adriatico* ed il *Tirreno*, come di Signorie già possedute da'lor Signori, e quello che più importa, anche in gran parte loro dovute: e non vogliono, che nè anche si dica, che entro le Signorie ecclesiastiche sieno state mai fatte *violenze da alcuni degl'Imperadori Tedeschi*. Circa quell'*Alpi Cozie* già donate a San Pietro, come attestano Paolo Diacono ed Anastasio, si fa molto fracasso in tutte le Scritture Estensi, quasichè fossero di Casa d'Este. Però non si potrà mai far sì, che elle non sieno state della Santa Sede. E se la pietà e religione de'Principi antichi volle far censuali

Difesa I. Cap.VIII. pag.76.

Anno 871. §. 71.

Osservaz. C. XLIV. pag.64. Cap.LXXIII. pagina 110.111. Cap. LXXV. pagina 115.

Osservaz. Cap. XI. pag.21. Supplica Cap.V. pagina 14. lin. 27. De Gestis Langobard. lib.6. cap.28. In Jo.VII. pag.90.

fuali della Chiefa Romana diverfi Regni e Città, ciò non dovea mai nelle Scritture Eftenfi ridurfi in beffa, fenon per altro riguardo, almeno per non conformarfi in quefto alle beftemmie degli Eretici, tra i quali ficcome io non annovero certamente i Miniftri Eftenfi, così non vorrei, che vi fi annoveraffero da sè medefimi.

XXVI.

Segue a difenderfi il diploma di Lodovico Pio dalle altre obbiezioni.

Io non so di che ftampe fieno i libri, de'quali fi vagliono gli Apologifti, mentre ne'miei io trovo fempre l'oppofto di quello, che allegano. Effi non ben comprefero un luogo del diploma di Lodovico Pio, quando fcriffero, che egli dona in oltre al Papa tutti i fuoi patrimonj: *ubicumque in partibus Regni atque Imperii noftri, a Deo nobis commiffi, patrimonia* NOSTRA *effe nofcuntur*: *donazione*, com'eifi dicono, *incredibile*. Forfe non avrebbono così fcritto quando fi foffero compiaciuti di offervare con più accuratezza e meno paffione il vero fenfo del diploma, il quale fi è quefto. L'Imperadore conferma alla Santa Sede oltre alle Città e Provincie mentovate di fopra, i patrimonj di San Pietro, i quali erano nel dominio di effo Imperadore: *patrimonia* (cioè *Sancti Petri*, il cui nome fi legge di fopra) *ad poteftatem & ditionem noftram pertinentia, ficut eft patrimonium Beneventanum & Salernitanum, & patrimonium Calabriæ inferioris & fuperioris & patrimonium Neapolitanum, & ubicumque in partibus Regni atque Imperii noftri a Deo nobis commiffi patrimonia* VESTRA *effe nofcuntur*. Così ne'Codici Vaticani, che non fono mica dell'altro dì, fi legge *veftra*, e non già *noftra*: e ciò dagli Oppofitori potea vederfi preffo il Baronio, il quale in margine al diploma di Lodovico Pio, fecondo l'edizione corrotta del Sigonio, vi ha pofte le vere emendazioni e varie lezioni tratte da' medefimi Codici, alle quali corrifpondono tutte le impreffioni fatte dagli altri. Che fenon voleano chiarirfi leggendo il Baronio, meffo da loro del pari col Pigna, come udiremo, poteano farlo ricorrendo al corpo de' Concilj generali, dove a rin-

a rincontro delle parole *patrimonia nostra*, vi avrebbono ritrovato questo avvertimento: *legendum baud dubie* VESTRA. Se vi è *diversità fra le copie* del medesimo diploma, e *massimamente con quella del Volaterrano*, si risponde, che una tale obbiezione è poco degna degli Oppositori, e non me l'avrei mai da loro aspettata, perchè di tutti i documenti antichi e incontrastabili sarà facile il rinvenire qualche *diversità nelle copie* fattene in varj luoghi e tempi e da varie persone: le quali *diversità* non portando immaginabile alterazione alla sustanza principale del documento, sarà malagevole, che si ritrovi persona, che ne faccia quel caso, che ne fanno gli Oppositori: i quali ancora avrebbono dovuto aver la bontà di riflettere, che il Volaterrano non ha mai preteso di rapportar tutto intero il diploma di Lodovico; ma solamente il *compendio*: e questa medesima cosa il Gretsero avea rinfacciata già cent'anni al Goldasto, autore assai caro a'Ministri Estensi, a'quali egli ha somministrato il fondo di queste e d'altre pellegrine lor critiche. Ma nel legger gli Eretici bisognerebbe vedere ancor le risposte date lor da' Cattolici. Se poi si volessero dar per finte tutte le antiche memorie qualora si ritrovano *diversamente* riferite ne' codici e ancor nelle stampe, si manderebbono a terra e le Opere de' Santi Padri ed altri più nobili documenti sagri e profani: e queste conseguenze dovrebbono sapersi dagli Oppositori: *si hoc indicium est imposturæ*, dice ottimamente il Gretsero al Goldasto, *maximi ergo impostores sunt Critici, qui quo pluribus manuscriptis codicibus abundant, cum quibus auctorem, quem illustrare cogitant, conferre possunt, eo fortunatiores & lectoribus acceptiores se se fore arbitrantur: & eo etiam minus suspecti sunt, tanquam qui nihil ex suo ingenio, sed omnia veterum codicum adminiculo agant. Num etiam Plauti Ciceronis & Livii correctores ideo pro impostoribus traduces, quod prædictos Scriptores cum pluribus codicibus manuscriptis compararint?*

Concilia tom. 7. pagina 1516.

Commentarii urbani lib. 3. pag. 21. edit. Basileensis Frobenianæ anni 1544.

Defensio in Goldastum lib. 2. cap. 6. pag. 209. 210. 211.

rint? Ma odasi dove mai la cieca passione trasporta gl'intelletti più accorti! Chi difende la Santa Sede ha rigettato per falso qualche diploma de' due Federighi fra gli altri motivi, per trovarsi nelle copie prodotte da'Ministri Estensi, errori e *diversità* stravagantissime. A questo graziosamente si risponde da essi nella Supplica in tal maniera: *vorrebbono gli Oppositori far sospettare della verità di tal documento, ma in darno, perchè troppo è noto agli Eruditi, che nelle copie degli antichi strumenti si trovano spessissimo alcuni difetti ed errori: nè perciò si debbono condannare qualora la sostanza, le formole ed altre qualità concorrono ad assicurarli per veri; e massimamente se s'accordano colla Storia*. E più sotto: *curiosa è la critica, che fanno gli Oppositori Romani contra questo documento, perchè se la prendono contra copie malfatte e scorrettissime, agli errori delle quali non è punto difficile il far la censura*. Queste *copie malfatte*, la cui critica pare *curiosa* agli Oppositori, altre non sono, che quelle stesse, le quali essi ci addussero per ben fatte. Si vede, che quando scriveano in questa guisa, si erano molto presto dimenticati dell'obbiezione da essi fatta per la *diversità delle copie* al diploma di Lodovico Pio. L'Autore de' *Riflessi sopra la voce sparsa* va dicendo, che la *decantata donazione di Lodovico Pio si è vista finalmente fuori di Castel Sant'Angelo descritta con un fresco carattere di questi tempi*. Chi gliene ha dato l'avviso s'intende assai di *caratteri*, quanto egli di quello, che scrive. Che se poi anche il Pagi ne ha dubitato, egli ha presi in ciò tutti quegli enormi e grossissimi sbagli, de' quali si sono propriamente invaghiti gli Oppositori, poichè quantunque si rigettarono nella Difesa I. vogliono addurgli un altra volta per prova, che si debba tener per *apocrifo* quell'insigne diploma. Ma si può con fondamento asserire, che il Pagi se in oggi vivesse, come Religioso docile ed arrendevole alla ragione, con ogni prontezza ritratterebbe tutto

Supplica Cap. XI. pag. 27. lin. 34. pag. 28. lin. 25.

Riflessi pag. 8.

Difesa I. Cap. VIII. pag. 75. 76. 77.

Digitized by Google

tutto ciò che incautamente scrisse in tale affare, perchè vedrebbe d'averlo scritto senza considerazione veruna, tratto in errore dagl'inganni del Molineo e del Goldasto. Quando poi fosse mai vero, che il Baluzio *con disinvoltura* avesse *dubitato* della verità del medesimo diploma, non sarebbe già una bestemmia il dire, che ancor egli si fosse molto ingannato. Ma egli è ancor vivo, e quantunque sia falso, che *con disinvoltura* egli ne abbia *dubitato*, poichè dagli altri suoi scritti non si vede, che abbia usata alcuna *disinvoltura*, qualora si è trattato di contrariare alle ragioni de' Pontefici Romani, come fanno gl'Impugnatori, i quali ci oppongono la sua Prefazione a' Capitolari de' Rè Franchi; nulladimeno io mi contento, che essi gliene ricerchino il parer suo col proporgli le difficoltà da loro messe in campagna, unite però alle risposte passate e presenti di chi difendendo la verità del diploma difende la gloria de' Principi Carolini, che lo hanno accordato e confermato; giustifica tutti gl' Imperadori Tedeschi, i quali di mano in mano lo hanno solennemente approvato e riconosciuto; e sostiene ancora l'autorità de' più gravi e insigni letterati di varie nazioni, antichi e moderni, che lo hanno sempre stimato per vero: e quello che più importa, difende il decoro de' Pontefici Romani, ingiustamente tacciati d'averlo finto. Dicendosi poi, che il Mabillone abbia *dubitato* ancor egli *con disinvoltura* della verità del medesimo diploma, si fa gran torto alla chiara memoria di quel gran Letterato e Religioso verace e sincero, il quale per lo contrario asserisce, che non senza mistero egli comincia con l'EGO *Ludovicus Imperator* in singolare, perchè non segue lo stile ordinario e volgare della Cancelleria Lodoviciana, per essere scritto con formola straordinaria, *ut in re tanti momenti*, com'egli avverte; imperciocchè non si trattava già egli di dare un diploma ordinario e triviale a una Chiesa particolare, ad un Monistero, o ad un semplice feudatario; ma bensì a San Pie-

Supplica Cap. IV. pag. 15. lin. 23.

De re diplom. lib. 2. C. 3. §. 13.

tro e alla Chiesa Romana sua madre e capo di tutte le altre: dalla qual sola Lodovico Pio, come Principe grato e Cristiano, riconoscea la gran dignità Imperiale, e si gloriava di confessarsele inferiore. Il medesimo stile dell'EGO *Ludovicus* seguitarono poi tutti gli altri Imperadori, dicendo EGO *Otto*, EGO *Henricus*, EGO *Fridericus*, EGO *Rudolphus*, EGO *Albertus*, EGO *Karolus*, EGO *Wenceslaus*, EGO *Rupertus*, EGO *Sigismundus &c.* E questa formola straordinaria non adoperarono mai in verun altro diploma ordinario. Si aggiunga, accennarsi dal Mabillone, che contra l'Eretico Molineo vien sostenuto il diploma di Lodovico dal Baronio, dal Gretsero e dal Cointe; tanto è lontano, che egli della sincerità di esso ne dubiti *con disinvoltura*.

XXVII.

Critiche Estensi contra la donazione di Lodovico Pio donde son tratte.

Difesa I. Cap. VII. pag. 74.

Ecco dunque, se io non erro, senza molta difficoltà disfatte tutte le critiche della Corte di Modana contra il diploma di Lodovico Pio, già prima inventate dagli Eretici, Calvinisti, Arnaldisti e Vicleffisti, cioè dal Molineo, dal Morneo e dal Goldasto; e poi bastevolmente represse e schernite da tanti grand'uomini, annoverati nella Difesa I. e non punto sospetti di adulatrice parzialità verso la Sede Apostolica. Ma possono studiare e scrivere quanto vogliono, che non persuaderanno giammai a niun uomo di senno, che quel diploma sia finto: nè gli opporranno mai cosa tale, che non si dilegui da sè medesima, o che non sia già stata pienamente confutata dagl' insigni Controversisti [a] Jacopo Gretsero Tedesco, e [b] Marcantonio Cappello Veneziano. Lascio poi giudicare agli altri quanto riesca plausibile ciò che si afferma nella Supplica *con grand'aria di franchezza*, cioè, che sia lecito valersi, come fanno gli Autori di essa, non già in cose indifferenti, ma contro alla Chiesa Romana, degli Scrittori dannati ed eretici con quel pretesto veramente notabile, che *non sieno proposizioni ereticali tutti i lor sentimenti*; e che si tratti di cose temporali, e *affatto separate dagl'interessi della Fede Cattolica*. Io per me, che

a *Apologia Baronii cap. 8. pag. 340.* *Mysta Salmuriensis cap. 36. pag. 285.* *Defensio in Goldastum lib. 2. cap. 6. pag. 203.*

b *De Successione Episcopi Romani pagina 285.*

Supplica Cap. V. pag. 13. lin. 34. pag. 14. lin. 9.

non

Digitized by Google

non guardo tant'oltre, vivo persuasissimo, che tutto quello, che scrivono gli Eretici *contro alla Chiesa Romana* anche in materie temporali, sia infetto di veleno ereticale; poichè veggo, che i libri del Molineo, del Goldasto, dello Scardio, del Conringio, e di qualchedun altro, tutti contro alle cose temporali della Chiesa Romana, sono pieni d'eresie. Che se il Cattolico vuol pascere la mente delle dottrine de' libri eretici senza mai ricorrere alle risposte date loro dagli Scrittori Cattolici, io per me non gli ho alcuna invidia: anzi credo, che vada traviato lungi dal vero, e che perciò egli non meriti alcuno strepito di lode qualora vuol farsi plagiario di opere somiglianti; e molto meno citandone gli Autori contro a' Sommi Pontefici, e alla medesima Chiesa Romana. E la ragione al mio corto intendimento pare chiarissima, perchè sono essi di lei giurati nemici; onde le loro testimonianze in buona logica e in buona giurisprudenza non sono mai da prodursi contro alla Santa Sede, almeno da chi professa di esser Cattolico. Quindi è, che non solamente io tengo per fermo quel che sta scritto nella Difesa I. cioè, che non dovea citarsi l'Aventino, il Molineo, il Goldasto, il Conringio ed altri sì fatti Autori eretici contro alla Sede Apostolica in quelle cose, nelle quali professano di esser nemici di essa; ma che nè anche dopo essersi detto, che *al cielo* non è *gratissimo l'odore di quei sagrificj*, che di beni temporali si fanno *alla Chiesa Romana capo di tutte*, dovea mai citarsi in ciò l'*Arniseo* Scrittore eretico; ma dovea cercarsi per mallevadore di una tale proposizione qualche altro Scrittor non eretico. E nè meno in proposito di *ricuperare il jus del sacro Romano Imperio* dovea citarsi il *Limneo*, il quale poche righe appresso al luogo, che si adduce nella Supplica vomita l'espressa eresia di Arnaldo da Brescia e di Vicleffo contro alla Chiesa Romana. Questo, dissi, è il parer mio: e se si troverà mal fondato, io son pronto a mutarlo secondochè ordineranno i Ministri

Es-

Difesa I. Cap. CV. pag. 366.

Supplica Cap. I. pag. 6. lin. 17. 33.

Supplica Cap. I. p. 4. in fine.

Estensi. Nè si dica, che chi difende la Santa Sede abbia pur citati talvolta somiglianti Scrittori; perchè nel citargli se ne disse ancor la cagione: e ciò, con altrui buona grazia, è ben fatto, mentre in favore della Chiesa Romana qual più degna testimonianza può addursi di quella, che viene da' nemici di essa, i quali sono testimonj non sospetti per la medesima, giusta la massima indubitata di San Girolamo, che *illud verum est testimonium, quod ab inimica voce profertur*? Torno dunque a dire, che io in quanto a me, non mi trovo in istato di approvare, che chi pretende con l'autorità degli Eretici *di sostenere i diritti dell'Imperio e della Casa d'Este, non manchi nè di modestia, nè di venerazione per la Santa Sede*. Andrea Dandolo Doge di Venezia nella Cronaca della sua patria con quell'animo veridico e grave, che ben conveniva a uno Storico e Principe suo pari espresse in poche parole tutto il sistema del diploma di Lodovico Pio, dicendo, che in esso l'Imperadore *distinguit terras Imperii a terris Ecclesiæ præter regnum. Tota enim Tuscia ad Ecclesiam pertinet præter has Civitates, quas Imperiales vocat, Castellanam* (altramente *Castrum Felicitatis*) *Aretinam, Senensem, Vulterranam, Clusinam, Florentinam, Pistoriensem, Lucanam cum suis territoriis. Ibidem etiam confitetur Romandiolam cum Bononia juridictionis Ecclesiæ esse. Perusium, Tudertum & Urbem Veterem excludit ab Imperio cum aliis Civitatibus in circuitu Urbis, & Ecclesiæ relinquit*. Così in tempi non viziati, nè sospetti scrivea sinceramente della Costituzione di Lodovico Pio un Doge di Venezia, versato nell'antichità e nella polizìa dell'Italia. Al Doge di Venezia aggiungasi l'Arcivescovo di Parigi Piero de Marca, il quale scrive, che Lodovico Pio nella sua donazione *nihil sibi auctoritatis neque in Romanam provinciam, neque in ceteras reservavit præter solas preces & intercessionem suam erga Pontificem, si quis a judicibus oppressus ad se confugeret*.

Difesa I. Cap. CV. pag. 366.

Epist. LXI. ad Pammachiũ adversus Jo. Hierosolymit. cap. 4.

Supplica Cap. V. pag. 14. lin. 9.

Chronicon ms. lib. 5. cap. 1. par. 22.

De Concordia Sacerdotii & Imperii lib. 3. cap. XI. §. 12.

geret. Da tutto questo sembra potersi concludere, che gl'Impugnatori piuttosto che ridirci per prove canoniche le calunnie del Goldasto, giacchè voleano ricorrere agli Scrittori separati dalla comunione Cattolica, avrebbono fatto assai meglio di seguire il Giureconsulto Francesco Otmano, dal quale, benchè fosse della setta medesima del Goldasto, la donazione di Lodovico Pio fu chiamata *verissima historia*, e non cosa *apocrifa* ovvero *dono di pompa*, come vanamente si studiano di rappresentarla con tanti sudori e fatiche i Ministri Estensi.

Quæstiones illustres quæst. 1. pag. 846. to. 1. oper. edit. Genevensis anni 1599.

XXVIII.

Si cerca, se veramente il diploma di Lodovico Pio fu dono solamente di pompa senza effetto alcuno, come asseriscono i Ministri Estensi.

Supplica Cap. XXV. pag. 66. lin. 22.

Ma dicono e tornano a dire, che se il diploma non è falso, certo è almeno, che si faceano simili *privilegj alla Chiesa Romana solamente per pompa*, perchè si trova, che gl'Imperadori hanno esercitata giurisdizione sopra gli Stati espressi nelle donazioni. L'hanno co'privilegj dati *per pompa*, perchè sanno dove se ne serba più d'uno di questo carattere. La medesima cosa fu già opposta dal Calvinista Goldasto con le seguenti parole: *ipsa Urbs Roma, omnes Ducatus, Principatus, Comitatus, Territoria, ac Dominia in hoc diplomate connumerata, non modo in hujus ipsius Ludovici, sed etiam filiorum ac successorum ejus partim directo dominio, partim usu, mancupioque fuerunt*. Ma il Gretsero gli rispose: *hæc eâdem facilitate negari, qua ab isto asseruntur*, e poi soggiunse in tal guisa: *non ignoro fuisse qui Pontificias ditiones libenter demum Sancto Petro eripuissent. Sed major fuit conatus, quam successus, Deo impiorum molimina dificiente & ad nihilum redigente*. Indi conclude, che il Goldasto lusingandosi d'aver provata la finzione del diploma, *sperat Augustissimum Imperatorem jam veriora edoctum, in Pontificis provincias invasurum, & Sancto Petro quicquid possidet erepturum*. *Hoc tu velles*, e così vorrebbe chiunque segue la traccia di quel pestifero e maligno Scrittore; *at non Catholicus Imperator, Ecclesiæ Catholicæ, Apostolicæ & Romanæ filius*,

Defensio in Goldastum lib. 2. cap. 6. pag. 211. 212.

filius, *& gregis Christi sub Sancto Petro*, *ejusque Successore ovis*. *Tu ne ille*, *qui Imperatorem jura Imperii doceas*? Così scrivea in Germania il Gretsero Tedesco in un libro dedicato a un Ministro Cesareo. Ma giacchè si tratta di materia antica, e di molti secoli anteriore al sistema presente degli affari d'Italia, il quale non può sentire alcun moto dall'illustrarsi e difendersi per pura necessità il diploma di Lodovico Pio, benchè i Politici Estensi con molta bontà s'ingegnino di dare ad intendere tutto il contrario per fare odiose anche agli altri le ragioni antiche e moderne della Santa Sede; non sarà forse malfatto il ricercare ancora per altre strade, se la donazione di Lodovico Pio sia stata veramente *donazione di pompa*, come in realtà sono cert' altre, le quali abbracciano mezza l'Italia per quanto vedremo più innanzi.

XXIX.

Ravenna sovranamente signoreggiata da Giovanni VIII.

Cangius in Glossario v. Fidelis.

In questo diploma oltre alla *Corsica* e alla *Sardigna*, delle quali abbiamo a sufficienza parlato, si dichiara, che *Ravenna* appartiene alla Sede Apostolica: e il Pontefice Giovanni VIII. come Signore di essa scrive la Lettera CXXXIII. *omnibus Judicibus & Ducibus seu Populo*, *Ravennæ commoranti*, FIDELIBUS NOSTRIS: la qual frase egli mai non adopera, senon quando parla de' suoi vassalli. In essa Lettera egli ordina a'Ravennati: *ut omnes unanimes*, *unaque* FIDELITATE *stare debeatis &* DEFENDERE *ipsam Civitatem*, *itaut nullus*, *qui vobiscum non stat*, *Francos ibi Conduci Lamberti intus permittat ingredi*: *nec ipse Lambertus ibi quoquo modo accessus habeat*, *nec suus homo ibi intrare possit*: A' trasgressori di questo suo ordine egli intima la perdita della sua grazia e la pena pecuniaria di mille danari Bizantini da pagarsi alla Camera Pontificia: *ita in his agite*, *sicut Dei & nostram gratiam habere cupitis*, *quoniam qui aliter fecerit & nostram iram habebit*, *& mille Bizanteos* PALATIO NOSTRO COMPONET. Di questo Palagio e di questi danari Bizantini già si è parlato

lato più addietro. La Lettera CXXXIV. diretta *Romano Levitæ egregio, a Ravennatibus* FIDELIBUS NOSTRIS, *electo*, fa vedere il medesimo dominio del Pontefice sopra quella Città. Si rallegra della elezione di Romano dopo morto Giovanni Arcivescovo, e poi dice: *cupimus, ut pro amore horum* NOSTRORUM FIDELIUM, *nostrorumque* CONSILIARIORUM, *Deusdedit scilicet & Joannis gloriosorum Ducum, res pro posse & homines salvetis & defendatis: occupatas hactenus integriter reddatis, quatenus cujus utuntur servitio, ei convenit, ut fruantur defensionis auxilio*. Nelle Lettere CCLIII. CCLXXII. CCLXXVI. chiama il medesimo Duca Diodato *fidelem* NOSTRUM: Nella CCLXXI. si duole con Romano Arcivescovo, che contra il giuramento prestato *Albericum Comitem quasi ex parte Imperiali Ravennam adsciscere & nobiles cives ipsius*, NOBIS INCONSULTIS, *ausu temerario destringere innormiter coegisti*. La Lettera CCLXXVI. è pure scritta a Romano *pro causa Deusdedit Ravennatis; Leoni venerabili Episcopo Misso & apocrisiario summæ Sedis nostræ Apostolicæ; necnon quibusvis Missis Imperatoris & omnibus Judicibus & populis Romani territorii constitutis, cunctisque* FIDELIBUS *Sanctæ Ecclesiæ*. Nella Lettera CCCII. diretta *Martino, Joanni seu Demetrio atque Romano gloriosis Ducibus, necnon & aliis* FIDELIBUS NOSTRIS, egli ordina la carcerazione di Maimberto Cherico Bolognese: *præcipientes præcipimus, & jubentes expresse jubemus, ut unanimes cum isto* FIDELI *Misso nostro, omni occasione postposita & dilatione remota prædictum Maimbertum comprehendatis, & vi coactum ab Archiepiscopo separetis*: che imprigionato lo diano a processare al suo Messo e a Giovanni Duca: *& huic nostro Misso simul & Joanni Duci ad exigendum, secundum nostram Apostolicam auctoritatem, validissime contradatis*: che se alcuno di loro in ciò mancasse o il Cherico se ne fuggisse, gli grava con la pena pecuniaria di cento monete

d'oro: *quod si in hoc negligentes vos, quorum nomina suprascripta sunt, fueritis, & ipse quoquomodo effugerit a vobis, scitote, per unumquemque vestrum* CENTUM AUREOS *dabitis nostræ parti*. Nella Lettera CCCIII. ordina a Giovanni Duca, *delicioso* FIDELI *seu & Misso nostro*, che mandi Maimberto a Roma in ferri e faccia trattener certe donne. Nella Lettera CCCIV. *Sacerdotibus & Senatui populoque Ravennati* FIDELIBUS *nostris*, essendo morto l'Arcivescovo, ordina, che difendano quella Chiesa da' nemici, *quoniam nos hoc nunquam inultum dimittemus, & prædatores prædatorumque receptores legali rigore modis omnibus feriemus*. Ordina, che salvino *res mobiles & immobiles sesque moventes Deusdedit & Joannis gloriosorum Ducum, nostrorum Consiliariorum*. Io non veggo, come dal parlare in sì fatta guisa si possa argomentare, che Ravenna capo dell'Esarcato, fosse donata solo *per pompa* alla Chiesa Romana. Da un antico Anonimo continuatore d'Anastasio Bibliotecario, di cui ci han dato qualche straccio i Bollandisti, si ricava, che Giovanni VIII. menò seco in Francia quel Giovanni Duca, allorachè vi andò per l'occasione, che poi dirassi; e che fece da lui giudicare certa lite tra l'Abate d'Arli e il Vescovo di Nimes. Ivi lo chiama *Ducem Ravennatem Advocatum suum*: e poi anche *Advocatum, Dominum & Ducem Ravennatem*.

Propylæum ad Acta Sanctorum Par. I. pag. 141.

XXX.

Comacchio sovranamente signoreggiato da Giovanni VIII. e non mai appartenente al Reame d'Italia.

879.

Nel diploma di Lodovico Pio viene espresso, che *Comacchio* è della Sede Apostolica: e appunto questo c'insegna Giovanni VIII. nella Lettera CLXVII. a Berengario Duca del Friuli, a cui scrive di avere inteso da Demeo Duca e vassallo di esso Pontefice, *per Demeum eximium Ducem &* FIDELEM NOSTRUM, la sua divozione verso la Sede Apostolica: che gli avea scritto per Piero Vescovo e Giovanni Duca perchè assistesse a Stefano Vescovo di Comacchio, *quem* NOS *in Comaclo præordinavimus*; affinchè *vestro auxilio adjutus Ecclesiæ suæ jura atque ipsius*

curam

curam Ducatus retineret securus: che non veggendolo da lui soccorso ne restava molto maravigliato: *vestro minime audivimus adjutum esse auxilio*, *valde miramur*: che perciò lo pregava a soccorrerlo in guisa che potesse amministrar la sua Chiesa, e ritenere il governo temporale della Città, da lui commessogli: *quapropter rogamus nobilitatem tuam*, *ut tale jam dicto Episcopo nostro adjutorium faciatis*, *per quod suam Ecclesiam* & MINISTERIUM *sibi commissum securiter retinere atque disponere valeat*. Ma se poi non volesse ascoltarlo, il che non può credere, vieti almeno a' suoi sudditi *aliquam ibi* NOSTRIS *contrarietatem facere*, *ut absque illorum impedimento* NOBIS *illos liceat secundum nostram possibilitatem* CASTIGARE *veluti* REBELLES & *inobedientes nostræ Apostolicæ jussionis*, *ne* CENSUM, *quem bis annis transactis duobus perdidimus*, & ISTIUS ANNI *perdamus*. Io non so, se debba menarsi buono, che da queste parole non *si ricavi dominio positivo di esso Pontefice in Comacchio*, siccome viene asserito nella Supplica. So bene, che se i Ministri Estensi potessero mostrare un tal atto per parte dell'Impero, niuno potrebbe loro accostarsi. Non so ancora capire, come niuno *indizio* sia di *sovranità* l'aver procurato il Doge di Venezia, che lo stesso Pontefice concedesse nell'anno 881. a Badoaro il fratello *Comitatum Comaclensem*. Vorrei ben sapere chi abbia detto agli Autori Estensi, che il Doge dimandasse Comacchio per lo fratello, e non per sè: e chi parimente abbia lor detto, che *del solo governo fu fatta l'istanza*, quando gli Scrittori Veneziani allegati nelle precedenti Scritture nol dicono: l'autorità de' quali parmi alquanto superiore alla loro, quantunque s'ingegnino di screditarla dicendo, che *non si dee far tanto caso sopra Scrittori troppo lontani da que' tempi*; quasichè i Ministri Estensi, i quali vogliono, che si *faccia* più *caso* sopra le contrarie loro asserzioni, fossero stati contemporanei di quegli affari.

Supplica Cap. X. pag. 23. in fine pag. 24. in princ.

Difesa I. Cap. XI. pag. 83. 84.

E pure uno di questi Scrittori, de' quali *non si dee far tanto caso*, si è quello stesso, che ivi nella medesima faccia, venti sole righe più sotto, da loro si cita per far credere, che Comacchio appartenesse all'Impero. Questo Scrittore è Andrea Dandolo. Guardisi a che segno arriva il trasporto della passione! Sicchè il Dandolo quando è favorevole alla Sede Apostolica, allora *non si dee far tanto caso* di lui; quando poi sembra, che le possa esser contrario, allora le sue *notizie son degne d' attenzione per varj riguardi*. Ma il Dandolo è sempre favorevole alla Sede Apostolica, e non mai agli Estensi: e ciò che dice quel degnissimo Principe e Storico verace ed insigne per quell' età, egli nol dice di suo capriccio; ma lo ha tratto da' certissimi documenti della sua Repubblica, e in particolare dall'antichissima Cronaca delle cose d'Aquileja e di Venezia, mentovata nel *Dominio*, la quale fu scritta in sul fine del secolo X. e di cui il Dandolo segue gl'indubitati racconti, parlando anche talvolta con le stesse parole sue. Viene rappresentato nella Supplica per cosa certa, che i Signori Veneziani sapeano, che Comacchio era de' Rè d'Italia, mentre nell'anno 879. riportarono un diploma da Carlo Crasso con *la ratificazione de' patti*, *restando ivi obbligati dalla parte di Carlo Comaclenses, Ravennatenses*: che Ridolfo Rè d'Italia nel 924. *confermò i suddetti patti con la Repubblica Veneziana: il che parimente fece Ugo Rè d'Italia*: e che indi ancora *Ottone il Grande nel 964. confermò i patti colla Signoria di Venezia obbligando fra gli altri suoi sudditi i Comacchiesi*. Nelle Scritture Estensi con poca grazia, ma con grande affettazione si son voluti far più volte entrare per forza i Signori Veneziani e i loro Stati. Ma la mente di quei Signori non è sì poco avveduta, che non sappia conoscere l'improprietà di simile affettazione, del cui segreto mistero si dirà qualche cosa nella Parte II. Chi ha fatte le suddette pellegrine scoperte sopra

Supplica Cap. X. pag. 24. lin. 32.

Dominio Cap. XII. pag. 12.

Supplica Cap. X. pag. 24. lin. 6.

i patti

Digitized by Google

i patti de' Veneziani, non ha voluto accennarci donde le abbia estratte: il che però sarebbe stato di molto vantaggio per incontrare più sicura credenza presso chi non si trova in istato di abbracciar per vere tutte le cose narrate da' Ministri Estensi. Ma se non si è stimato convenevole il dirlo nella Supplica, io stimo, che altrui sarà ben lecito il dire, come ne' diplomi, che quì si citano nè i *Comacchiesi*, nè i *Ravennati*, nè i *Ferraresi*, nè i *Cesenati*, nè gli altri vassalli della Santa Sede, sono detti nè poteano dirsi giammai *sudditi* nè di Carlo Crasso, nè degli altri Rè d'Italia, che rinovarono quei *patti* co' Signori Veneziani, mentre ivi non hanno altro nome, che quello di *vicinos eorum*, cioè de' Signori Veneziani: e così pure furon chiamati ancor nel diploma, con cui Lotario I. confermò le medesime convenzioni al Doge Pier Tradonico nell'anno 840. patteggiando per li vassalli della Sede Apostolica non perchè fossero in suo alto dominio, ma perchè erano sotto la sua *prefettura* ed *Avvocazia*. Laonde è molto ruinoso il fondamento, che si credea di fare su questi *patti*, a segno che in tal guisa non solamente *Comacchio*, ma *Ferrara*, *Ravenna* e molt'altre Città sarebbono state nel Reame d'Italia: cosa non più a veruno caduta in pensiero. Perciò si poteano lasciare in disparte tutte queste conferme, e quelle anche degl'Imperadori seguenti, come d'Arrigo III. del 1052. d'Arrigo VI. del 1195. di Ottone IV. del 1209. di Federigo II. del 1220. perchè gli Estensi in loro coscienza molto ben sanno (e forse lo sanno altri ancora) che quei *patti* non chiamano i Comacchiesi *sudditi* di quegl'Imperadori, ma solamente *vicinos eorum*, cioè de' Signori Veneziani. E se pure in alcuno degli ultimi si leggesse altramente, ciò nulla proverebbe contro alla Santa Sede. Quel che si dice nella Supplica del diploma conceduto da Ottone I. alla Chiesa di Grado, sarà ponderato ove ragionerassi del diploma da lui dato alla Chiesa di Roma. Non lascerassi intanto di ricor-

Supplica Cap. XI. pag. 27. lin. 1.

Supplica Cap. XII. pag. 28. lin. 15. 16. pag. 29. lin. 18.

Difesa I. Cap. IX. pag. 80.

ricordare, che Leone VIII. ed altri Pontefici dopo lui sempre chiamarono il Contado di Comacchio *nostrum*: il che non avrebbono mai detto in bolle solenni e pubbliche, se fosse stato d'altri, e non loro: nè gli altri l'avrebbono mai per tanti secoli lasciato passare senza opposizione e richiamo, come realmente lasciaron passarlo.

XXXI.
Benedetto III. dona Terni a' suoi Cittadini.

857.

Difesa I. Cap. XLIV. pag. 164.

Nel suddetto diploma di Lodovico Pio si nomina il Ducato di Spoleti, come proprio della Santa Sede: e nell' anno 857. la Città di Terni posta in quel Ducato, vien data a' suoi Cittadini dal Pontefice Benedetto III. come Città Pontificia.

XXXII.
Orta e Amelia signoreggiate da Leon IV.

852.

Anast. in Leone IV. pag. 283.

Fontaninus de Antiquitatibus Hortæ pagina 278. 385.

Nel medesimo diploma sono espresse le due Città d'*Orta* e d'*Amelia*, come proprie della Sede Apostolica: e Leone IV. esercitò sopra di esse il suo dominio assoluto quando veggendole ruinate le cinse di nuove mura, e fece loro fabbricar nuove porte, come si legge nella sua Vita. Queste due Città con altre ancora della Toscana Suburbicaria erano proprie di San Pietro molto prima dell'anno 740. nel quale Gregorio III. spedì al Rè Luitprando e a Ilprando suo figliuolo Anastasio Prete e Diodato Suddiacono Regionario, perchè da essi, che l'aveano occupate, fossero restituite a San Pietro: il che abbiamo da una Lettera di Gregorio III. a' Vescovi di Toscana.

XXXIII.
Giovanni X. dona Adria a Paolo Vescovo d'Adria.

920.

Italia Sacra tom. 2. pag. 397.

MSS. Peregrini Prisciani.

In esso diploma si nomina Adria: e Giovanni X. concede *Adria* con tutto il suo territorio a Paolo Vescovo di quella Città nell' Indizione VIII. che corrisponde agli anni 920. il qual territorio abbracciava Rovigo e giungea sino al fiume Tartaro: e gli trasmuta il censo annuo nell' obbligo di rifabbricare la Chiesa d'Adria. E tutto questo, come è ben noto a' Supplicanti, apparisce dalla bolla Pontificia, parte della quale fu pubblicata dall'Ughelli: e tutta intera tal quale in forma autentica fu estratta dall'originale nell'anno 1151. si trova ne' MSS. di Pellegrino Prisciano Ministro di Stato e Storico de' primi Duchi di Ferrara.

Si

Si dichiara in esso diploma, che *Ferrara* è della Santa Sede: e Giovanni XV. come appunto di tale ne infeuda Tedaldo avolo della Contessa Matilde, come attestano gli Scrittori della sua Vita.

XXXIV. Giovanni XV. concede Ferrara a Tedaldo.

994.

Ivi ancora si afferma, che la Sabina è della Santa Sede: e Giovanni XIX. come di Signoria Pontificia, investe di essa e di altri Contadi Benedetto suo nipote. Questi non sono atti *di pompa*, ma bensì effettivi, reali ed autentici, esercitati ne' secoli IX. X. e XI. da' Sommi Pontefici dopo stipulata la Costituzione di Lodovico Pio, in tempi, ne' quali la Santa Sede per isventura compianta da tutti i veri e buoni Cattolici, non *godea buon vento*, per dirlo col motto pieno di *modestia e venerazione per la Santa Sede*, col quale gli Oppositori parlano di altri tempi: motto veramente acuto, e che fa vedere un buon genio verso la Chiesa Romana, la qual si vorrebbe, che non godesse *buon vento*, ma fosse in tempesta. Dalle cose dette si può giudicare, per mio avviso, se le *difficoltà* degli Oppositori contra il diploma di Lodovico Pio sieno veramente di sì gran peso, che senz'altro debbano muovere *qualunque disappassionato Critico a non creder sicuro quel diploma*, quasichè si dovesse il titolo di *Critici appassionati* al Baronio, al Gretsero, al Cappello, al Sirmondo, al Labbe, al Morino, al Marca, al Cointe, al Mabillone, all'Alessandro, al Grozio: e quasichè non ci fossero *Critici disappassionati* fuori del recinto di Modana, donde si sono spedite alla Corte Imperiale ed anche altrove censure sì fatte contra un documento approvato da tutti gl' Imperadori occidentali, cominciando da Lodovico Pio sino a Federigo III. il contenuto del quale in ogni sua parte, per dirlo con le parole del Gretsero, *ex antiquorum monumentis ita cognitum est, ut nullis Calvinianis nebulis inobscurari possit*. Che se il dotto e zelante Remondo Rufo nella sua difesa di tutti gli Ordini ecclesiastici contra gli scritti ereticali del

a Difesa I.C.LXVIII. pag.245.

XXXV. Giovanni XIX. dà la Sabina a Benedetto il nipote.

1004.

Annales Mabillonii to.4. pag.699.

Supplica Cap. XX. pag.52. lin.4.

Supplica Cap. VI. pag.15. lin.20.

Defensio in Goldastum lib. 2. cap. 6. pag.204.

In Molinaeum pro Pontifice Max. Cardinalibus, Episcopis, totoque Ordine sacro Defensio pag.627.

del Molineo, ebbe a dire, che egli nell'impugnare il diploma di Lodovico Pio, tanto famoso negli Annali della sua nazione, *pervulgatum in Annalibus nostris*, si mostrava ingiurioso a' Cesari Franchi, *hoc beneficio, hac laude, hac gloria spoliare velle videtur Reges nostros*; ora e che mai dovrà dirsi agli Autori delle Scritture Estensi, i quali con gran libertà si son messi a impugnare non solo il diploma di Lodovico Pio, ma ancora tutti gli altri degl'Imperadori Sassonici e Austriaci: e il tutto in faccia della Corte Cesarea? Questa per certo ha molta ragione altresì di dolersi de' medesimi Autori, e di dir contra loro: *hoc beneficio, hac laude, hac gloria spoliare velle videntur Reges nostros*.

XXXVI.

Atti di Lotario I. e di Lodovico II. malamente addotti contra l'alto dominio de' Sommi Pontefici in Roma.

Difesa I. Cap.CVI. pag.369.

Bisogna per certo, che i Ministri Ducali si persuadano di scrivere a chi altro non legga, che i loro racconti; imperciocchè per lo più replicano le cose, alle quali si legge la risposta nella Difesa I. Così fanno ove dicono, che Pasquale I. nell'anno 823. a Lotario POTESTATEM, *quam prisci Imperatores habuere, super populum Romanum* CONCESSIT. Chi fu quegli che *concessit*? E se fu il Papa, come mai si pretende, che Lotario dapprima l'avesse? Agobardo nella lettera flebile a Lodovico Pio intorno alla divisione tra' suoi figliuoli gli dice, che Lotario *consortem nominis vestri factum Romam misistis, a Summo Pontifice gesta vestra* PROBANDA & FIRMANDA. Il Baluzio ordinariamente non molto amico de' Papi, senza proposito alcuno si sforza di guastare il senso naturale delle parole d'Agobardo, volendo, che Lotario non fosse mandato a Roma, *ut coronam Imperii a Romano Pontifice acciperet, ac si tum* NECESSARIA *novo Imperatori fuisset approbatio Summi Pontificis*: e in prova di ciò porta un luogo d'Eginardo, o secondo altri, dell'Annalista Lauresamense, donde sembra, che Lotario fosse *chiamato* a Roma dal Papa. Le parole son queste: *Lotharius vero cum secundum Patris jussionem in Italia*

Operum to.2. p.45. Et Baluzius in notis pag.108.

Duchesnius tom. 2. pag.256.

Italia (cioè, secondo la spiegazione del Testamento I. di Carlo Magno, *quæ & Langobardia dicitur*) *justitias faceret, & jam ad se revertendum de Italia properaret, rogante Paschale Papa, Romam venit & bonorifice ab illo susceptus, in sancto Paschali die apud Sanctum Petrum Regni coronam, & Imperatoris & Augusti nomen accepit. Inde Papiam regressus mense Junio ad Imperatorem venit*. Ma nè le cavillazioni del Baluzio, nè le illusioni degli Oppositori sono punto favorite dalle parole di Eginardo; imperciocchè Lotario o venisse a Roma *invitato*, o *mandato*, certo è, che ci venne: e se allora non ci veniva, avrebbe di ragione dovuto venirci un altra volta, se volea esser riconosciuto per legittimo possessore della dignità Imperiale, originata dalla Santa Sede, e non nata in Francia: la qual verità io non crederei, che dovesse pur anco rivocarsi in dubbio in tanta luce di prove, che la rendono indubitatissima. Certo è, che nel Concilio di Pontigone i Principi ecclesiastici e secolari dissero di ricever l'Imperador Carlo Calvo *sicut domnus Joannes Apostolicus & universalis Papa* PRIMO *Romæ* ELEGIT *atque sacra unctione constituit*. L'esser poi Lotario stato chiamato dal Pontefice fa vedere, che egli non ci avea punto che fare in Roma: e che senza esser chiamato non avea alcuna ragione di venirci, perchè nello Stato della Sede Apostolica non potea fare *justitias* senza permissione del Papa, come le facea nel Reame d'Italia. Nè era egli stato spedito dal padre per altro fine, senon acciocchè *res Italici Regni componeret*, secondo l'Astronomo nella Vita di Lodovico Pio, ove narra la medesima cosa, che Eginardo. Nella Difesa I. fu detto, che Sergio II. non volle, che i Romani giurassero fedeltà a Lodovico II. e che ciò fa vedere, che il Papa n'era il padrone. Questo non và a genio a chi ha stesa la Supplica, in cui si replica, che ciò fù, *perchè Lodovico era solamente Rè d'Italia, e non per anche Imperadore*. Ma fosse egli o l'uno, o l'altro,

Opera Jacobi Sirmondi to.3. pag.308.

Duchesnius tom. 2. pag.302.

Difesa I. Cap. CVI. pag.369.

Supplica Cap. IX. pag.20. lin.24.

certa cosa è, che il Papa vi esercitò allora la sua sovranità nell'impedire quell'atto: e se il fece e potè farlo, mi par, che ne segua, che Lotario padre di Lodovico II. non era il sovrano di Roma: ed egli per certo non fu capace di usurparsi le ragioni della Santa Sede, mentre quando fu fatto Papa Adriano II. nell'anno 867. al riferire di Guglielmo Bibliotecario continuator d'Anastasio, disse di bramare, *reddi quæ ablata fuerant, non auferri ab Ecclesia Romana vel deperire quippiam*. E così hanno sempre parlato gl'Imperadori, e i Principi veramente giusti e Cristiani. Si torna a dire, che Leon III. nell'anno 815. *avea dovuto purgarsi presso l'Imperador Lodovico Pio per l'uccisione fatta d'alcuni nobili Romani*. Ma che? Non si è forse mostrato, che questo ed altri simili fatti, prima accozzati dal Baluzio, indi copiati dal Pagi, e poi trasportati nelle Osservazioni e nella Supplica, favoriscono in tutto la Sovranità Pontificia? E perchè mai si rifriggono le cose stesse già pienamente disciolte per parte della Santa Sede? Si legge presso Anastasio nella Vita di Leon IV. ed anco nella Cronaca della Badia di Farfa, di cui non ne abbiamo alle stampe, senon una piccola parte, che un certo Daniello Maestro de' Soldati diede ad intendere a Lodovico II. come Graziano Maestro pur de' Soldati gli avea detto all'orecchio, *quia Franci nihil nobis boni faciunt vel adjutorium præbent; sed magis quæ nostra sunt, violenter tollunt: quare non advocamus Græcos cum eis fœdus pacis componentes, & Francorum gentem de nostro Regno & dominatione expellimus?* Aggiunge Anastasio, che l'Imperadore ciò udito, pieno di furia se ne venne a Roma speditamente, *sine literis etiam ad Romanum directis Pontificem & Senatum*: e che *ipse Imperator* CUM *Sanctissimo Leone Pontifice, omnibus Romanis Proceribus pariter & Optimis* (dee dire *Optimatibus*) *Francis in domo, quam beatæ memoriæ Leo Papa III. juxta Ecclesiam Beati Petri Apostoli fecerat, seden-*

In Hadriano II. pag. 331.

Supplica Cap. IX. pag. 20. lin. 26.

Difesa I. Cap. CVII. pag. 377. 378.
Præfatio ad Capitularia n. XXIX. XXX.

In Leone IV. pagina 292. 293.
Chronicon Farfen. ms.

ſedentibus, *de prædicta accuſatione placitum habuit*, in cui Daniello reſtò pubblicamente convinto di menzogna. Il Pagi dopo riferiti queſti luoghi d'Anaſtaſio, non interi, ma tronchi, così conclude: *qua ex narratione manifeſte liquet*, *Ludovicum II. Auguſtum dominio Urbis vere potitum eſſe*, *non vero ſolo Defenſoris & Protectoris Eccleſiæ titulo*, *ut multis perſuaſum fuit*: e nella Supplica ſi è addotto per lo medeſimo fine queſto fatto di Lodovico tal quale vien narrato dal Pagi. Ma ſi riſponde, che il Pagi non è già egli un Euangeliſta, come pare, che il credano i Miniſtri Eſtenſi, i quali ſeguèndolo in queſto, con eſſo lui grandemente s'ingannano, come ſi apprende dalle parole ſteſſe di Anaſtaſio ove atteſta, che il giudicio non fu tenuto dall'Imperador ſolo, ma anche dal Sommo Pontefice, *cum Sanctiſſimo Leone Pontifice*. Lodovico v' intervenne pel diritto dell'Avvocazia, la quale era una Prefettura, cioè una dignità temporale, conferita dalla Santa Sede a' Ceſari Franchi. Il Papa poi vi aſſiſtette per la ſua Sovrana autorità, e non già per la ſpirituale, perchè in quel giudicio ſi trattava di congiura e di leſa maeſtà. Quel *palagio* Pontificio, in cui, ſecondo Anaſtaſio, ſi fece il giudicio, vien mentovato anche da Ottone Veſcovo di Friſinga.

Anno 855. §. 5.

Supplica Cap. IX. *pag.* 20. *lin.* 29.

De geſtis Friderici I. lib. 2. *cap.* 22.

XXXVII.

Sovranità temporale di Leon IV.

In Leone IV. p. 268.

E in fatti, che il ſuddetto Pontefice Leone IV. foſſe il vero Sovrano di Roma ſi ritrae dal medeſimo Anaſtaſio, ove atteſta, che egli, e non l' Imperadore, fece rifare le mura e le porte della Città, aſſiſtendovi perſonalmente, *non ſolum equo reſidens*, *verum etiam ſane pedibus propriis per muros vel portas cum ſuis* FIDELIBUS *diſcurrebat*, *quatenus in reſtauratione eorum mora nulla aut dilatio fuiſſet exorta*: che *maximam de Romana urbe curam ac ſollicitudinem venerandus Pontifex gerens*, *undique ad meliorem novumque cultum* CUNCTA *noviter deduxit*, & *XV. ab ipſo ſolo turres*, *quas funditus dirutas per circuitum Urbis reperit*, *novis fabri-*

cis restaurari præcepit. Segue Anastasio a parlare degli altri edificj fattivi fare da Leon IV. per difesa della sua Roma. Narra, che fortificò la Città di Porto: che pregato *a* SUIS *proceribus* di permettere a' Corsi, cacciati da' Saracini, che nella medesima Città di Porto *in perpetuum habitare potuissent*, assegnò loro terre, vigne, e bestiami: e che ai medesimi ne diè sicurezza *una cum* SUIS *Optimatibus*, con patto però, che *tantum* NOBIS, *nostrisque Successoribus boni* FIDELES *eritis*: che a' medesimi concedette un diploma con questo, che *tam diu firmum maneret ac stabile, quousque Sanctæ Sedis Præsulibus, populoque Romano in cunctis* OBEDIENTES *ac* FIDELES *existerent*: & *si, quod absit, omnem præcepti seriem irrefragabiliter non custodirent*, SANCITUM *est in eodem, ut vacuum & inane consisteret*. Segue Anastasio ad esporre il contenuto del diploma: e poi torna a dire, che il Pontefice *pro defensione Urbis* SUOS *Romanos Proceres deligebat*. Che fece rifare le mura e le porte delle due antiche Città d'Orta e d'Amelia, divenute nascondigli di ladri. Nelle Scritture Estensi non si è creduto ben fatto di toccare queste particolarità, ma solamente di riferire, come proprio discoprimento, le osservazioni del Pagi, insussistenti ed ingannevoli per quanto si è dimostrato. E poi in somiglianti Scritture si fa vanto di dire le cose *senza figure rettoriche, senza giri e ripieghi di parole, e senza grand' aria di franchezza*: e si giunge a pretendere, che sulla data di questo metodo *più facilmente si scorgerà la verità, e si lascerà veder la ragione*. Ma Dio buono! Qual *verità*, qual *ragione* si può mai scorgere e vedere nelle Scritture ornate di sì bei pregj, se sono tutte interamente appoggiate in sul falso, tutte intese ad imbrogliare e a confondere gl'intelletti scarsamente informati, e gli animi poco amorevoli alla Santa Sede, e specialmente coloro, che non veggono più là di quello, che da essi tumultuariamente e con intenzione sviata si racconta?

Pag.281.282.

Ma

Digitized by Google

XXXVIII

Fondamenti ruinosi degl' Impugnatori della Sovranità Pontificia.

Ma se con le vere nozioni de' secoli Carolini si avesse voluto ragionare de' diritti autentici e indubitati della Sede Apostolica, troppo sarebbe stato altrui grave il depor l'armi e il darsi per vinto, benchè debba credersi, che in tal guisa maggior gloria ne sarebbe venuta di quella, che non ne è poi nata dal fare il contrario contro alla propria Madre. Certo è almeno, che se gli Apologisti Estensi si fossero compiaciuti di fare le proprie e convenevoli riflessioni sopra la temporal dignità del Patriziato della Chiesa Romana, che fu ereditario nella schiatta Carolina, siccome dopo l'Alemanni ve le fecero il Ducange e il Mabillone, Letterati grandi e non Romani, avrebbono avuta occasione di esser men pronti in quistionare inutilmente sul fondo di testimonianze equivoche, tronche, e inconcludenti per risvegliare una opinione infelice, messa in campo dagli Scismatici del Secolo XI. dagli Arnaldisti del XII. e poi dagli altri eretici de' tempi a noi più vicini, e da qualche Cattolico oltramontano smoderatamente inclinato a dar troppo a' Cesari Franchi con danno e discapito de' Sommi Pontefici. Bisogna però dire il vero, che prima d'ora niun Cattolico nè dentro, nè fuori d'Italia era giunto a sostenere opinioni sì assurde, come è l'asserire, che le donazioni fatte alla Chiesa Romana, fossero *doni di pompa*: che i *giuramenti* solenni degl'Imperadori non avessero *quel vigore*, che oggidì *si pretende*: che i Sommi Pontefici fossero *Esarchi e Vicarj Imperiali*, e poi semplici *Governatori* di questi Stati: che fossero iti *approfittandosi nel temporale* al tempo delle fiere *dissensioni tra il Sacerdozio e l'Impero*; e che poi se ne avessero interamente usurpato l'*alto dominio* per via di *scomuniche*, *guerre*, *e leghe*: dal che poi ne venga, che perciò in oggi debba la Sede Apostolica essere spogliata di Comacchio, come di Città non propria di lei, quantunque espressa in tanti solennissimi atti; o almeno come già passata *in governo*, e non mai in proprietà della Santa Sede.

De Lateranensibus parietinis Cap. XI. pag. 94.

Cap. XIV. p. 146.

Cangius in Glossario v. Patricius.

De re diplom. lib. 2. cap. 3. §. 9.

Librorum de re diplomatica supplementum pag. 40.

Per

Supplica Cap. IX. pag. 20. in fine.

Per le ragioni dette e ridette nulla si può concludere in danno della Chiesa Romana, opponendo, che a Lotario I. nella division co' fratelli toccarono OMNIA *regna Italiæ cum ipsa Romana urbe*, per quel che si ha dagli Annali Metensi: e che nell' Epitafio del medesimo Lotario, composto da Rabano Mauro si legge:

Duchesnius tom. 2. pag. 398.

Qui Francis, Italis, Romanis præfuit ipsis.

Imperciocchè quì non parlasi d'altro, che del supremo uficio della *Prefettura Avvocaziale* della Sede Apostolica, cui ebbe Lotario, come Imperadore: oltrechè negli Annali Metensi può esservi sbaglio, non sapendosi quali fossero *omnia regna Italiæ*, se un solo era il Reame d'Italia. Nè pare assai proprio in iscritture di tanta importanza appoggiarsi ad un verso, nel quale il verbo *præfuit* non può avere altro naturale significato, che quello dell'Avvocazia; sicome quell'altro dell'Epitafio di Lodovico II. in cui fondano i Ministri Estensi le loro speranze

Baronius an. 844. pag. 15.

Imperii nomen subdita Roma dedit,

altro non dice, senon che Roma fu sotto alla medesima Prefettura ed Avvocazia di Lodovico II.

XXXIX.

Lettera di Lodovico II. favorevole alla Santa Sede, e non ben citata, nè intesa da' Ministri Estensi.

Supplica Cap. IX. pag. 21. lin. 3.
Baronius an. 871. pag. 486. 488. 489.

Continuandosi ad affollar nella Supplica le testimonianze contro alla Sovranità Pontificia, se ne recita una di Lodovico II. ove pretendesi, che si distinguano le *due dignità* d'Imperadore, e di Avvocato, e che nel tempo stesso si esprima l'*alto dominio di quell'Augusto cotanto amico del Papa*. Vedrassi fra poco, se ciò corrisponda al vero. Basilio il Macedone Imperador d'Oriente nell'anno 871. spedì un Ambasceria a Lodovico II. querelandosi, che si usurpasse il nome di *Augusto*, e intimandogli, che se ne astenesse. Lodovico nella risposta apologetica pubblicata dal Baronio,

Digitized by Google

nio, tra le altre cose gli dice di essere Imperadore, perchè lo ha fatto e consagrato il Sommo Pontefice. Che se non si chiama *Imperator Francorum*, ma *Romanorum*, di che maravigliavasi il Greco, ciò avviene perchè *nisi Romanorum Imperator essemus, utique nec Francorum: a Romanis enim hoc nomen & dignitatem assumpsimus, apud quos profecto primo tantæ culmen sublimitatis & appellationis effulsit, quorumque gentem & Urbem divinitus* GUBERNANDAM, *& matrem omnium Ecclesiarum Dei* DEFENDENDAM *atque sublimandam suscepimus: ex qua &* REGNANDI PRIUS *& postmodum* IMPERANDI *auctoritatem prosapiæ nostræ seminarium sumpsit: nam Francorum Principes primo Reges, deinde vero Imperatores dicti sunt ii* DUMTAXAT, *qui a Romano Pontifice* AD HOC *oleo sancto peruncti sunt: in qua etiam Carolus Magnus abavus noster unctione ejusmodi per Summum Pontificem delibutus, primus ex gente nostra, pietate in eo abundante & Imperator dictus, & Christus Domini factus est*. Bisogna recitare i passi interi e non tronchi per riconoscere il vero. Lodovico II. in questo luogo dà un bel saggio della sua gratitudine verso la Santa Sede Apostolica, protestando, che la sua Casa avea ricevuta dalla medesima, primo la dignità Reale, e poi l'Imperiale; cioè quella dal Pontefice Zaccheria in persona di Pippino; e questa da Leon III. in persona di Carlo Magno: che per aver questa seconda era necessario riconoscerla dal Sommo Pontefice, istitutore di essa; e che portava seco il debito di *governare* appunto con la prefettura dell' Avvocazia le temporali Signorie della Santa Sede, e di *proteggere* la medesima. Io non trovo nelle suddette parole quel gran male, che con modi sì minaccevoli hanno sperato di farci trovare gl'Impugnatori della Sede Apostolica. Segue a dir Lodovico: *si calumniaris Romanum Pontificem, quod gesserit, calumniari poteris & Samuel, quod spreto Saule, quem ipse unxerat, David*

David in Regem ungere non renuerit. Verum super hoc si est, qui Summo Pontifici saltem unum faciet nutum, congruo profecto illius non carebit responso. Soggiunge, che i Papi hanno avuta ragione di farlo, perchè si trovarono abbandonati da' Greci, *& nequaquam defensi*, anzi mal trattati, *unde illos juste non valeas redarguere*: che perciò lasciati gli apostati si gittarono in braccio a' Franchi timorati di Dio. E questo basti intorno alla Lettera di Lodovico II. allegata con poco prò nella Supplica. Giovanni VIII. nel Concilio Tricassino tenuto nell' 878. perorò nella guisa seguente a Lodovico II. *Vos, carissime fili, Hludovice gloriose Rex, precor, in* DEFENSIONEM, *liberationem, atque exaltationem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, sicut prædecessores vestri fecerunt & vobis sub* ATTESTATIONE FACERE MANDAVERUNT, *sine procrastinatione & ulla dilatione succurrite; quia ministri Dei estis, vindices in ira in his, qui male agunt, & non sine causa gladium portatis &c.* Ma pur seguono gli Autori ad atterrirci co' loro diritti Imperiali sopra gli Stati della Sede Apostolica: e quasichè non si fosse risposto alle loro Osservazioni, ci ricordano quel che in esse hanno scritto, dove accennarono alcune Lettere di Giovanni VIII. donde pretesero fare apparire le ragioni di Carlo Calvo sopra le Signorie di San Pietro.

Opera Sirmondi to.3. pag.355.

Osservaz. Cap. IX. pag.20.

XL.

Lettere di Giovanni VIII. comprovano la Sovranità Pontificia non già la Cesarea nel Ducato di Roma e nell'Esarcato.

Ma essendo noi stati sfidati più volte a vedere le Lettere di Giovanni VIII. quasichè fossero opposte alla Santa Sede, veggiamole un poco, a fin di comprendere, se sieno veramente contrarie e mortali all'*alto dominio* Pontificio in sulle Terre di San Pietro, giacchè poco fa cominciammo a leggerne alcune. Nella prima di esse il Pontefice ringrazia Bosone fratello di Richilde, moglie dell'Imperador Carlo Calvo per aver introdotti i Messi della Santa Sede a Carlo: e lo esorta a difendere la Chiesa Romana da' *Tiranni* e da' *Ribelli* di essa: *tu vero fili charissime, sicut cœpisti, ab*

INFI-

INFIDELIUM NOSTRORUM *vel Sanctæ Dei Ecclesiæ adversantium* TYRANNIDEM *funditus abolendam, magis insiste, ut qui Sanctam Romanam Ecclesiam in multis lædere non formidarunt, tali sententia, immo judicio percellantur, ut deinceps, quemadmodum es pollicitus, recuperationis locum nunquam inveniant. Ceterum hujus* NOSTRÆ *regionis, quam Saraceni pene totam depopulati sunt, audivimus Imperiale adjutorium usque ad nos esse mittendum*, cioè in virtù del debito dell'Avvocazia. *Gloriam nobilitatis tuæ nimium deprecamur, ut idem adjutorium vel virorum exercitum, qui utinam jam præsens adesset, nullo modo illis in partibus moram pati permittas*, cioè in Francia. Finisce con dire, che se il soccorso presto non viene, esso Imperadore dovrà renderne conto a Dio. I suddetti Saracini sono appellati da lui ancora *Pagani*, *Ismaeliti*, e *Agareni*. Nelle Lettere VIII. XXI. XXIII. XXXII. si lagna con lui, perchè non manda il soccorso, a cagion de' gran mali recati da' Saracini alle contrade della Sede Apostolica: e duolsi, che li *Marchesi* confinanti, cioè di Toscana, finiscano di ruinarle: de' quali Marchesi, detti da lui *infidelibus vestris & inimicis nostris*, erano sì grandi le scelleraggini, che più volte le rappresenta all'Imperadore: *qui nobis vicini sunt ex altera parte debacchantur, ut non hominem, non agrum, non jumentum, non pecus, non quicquid ex his, quæ* SANCTI PETRI *juris existunt, dimittere patiantur*. Nella Lettera XII. scrive a Lamberto Duca di Spoleti, che punisca i delitti, che dalla sua gente *in* NOSTRIS *finibus perpetrantur*: e ottimamente distingue gli uomini SANCTI PETRI *Apostoli ab hominibus Guidonis*, di lui figliuolo. Nella Lettera XXX. sollecita l'Imperadore a soccorrerlo: *ergo præcellentissime Cæsarum, jamjam nostræ calamitati succurrite: jam populi* NOSTRI *miserias relevate*. Aggiunge, che i Saracini e i mali Cristiani hanno talmente il tutto ruinato, *ut non nostra sint quæ* NOSTRA *fuerunt*,

quin potius solo nomine illis utamur: & vel ad defensionem patriæ, vel ad aliquam utilitatem nostræ Ecclesiæ, quorumlibet solatia nunquam inveniamus. Duolsi, che oltre a' Pagani, molti altri *omnem* NOSTRAM *dispositionem in Territorio Romano suis violentiis calcant, adeo ut nec victualia, nec ulla quadrupedia in omnibus* NOSTRIS *remaneant*. Lo scongiura affinchè porga quanto prima *Romanæ Ecclesiæ defensionem* DEBITAMQUE *tuitionem*: dalla quale avea detto nella Lettera XXI. che *non solum* REGNANDI, *sed & in Dominum unum credendi exordium percepistis*: e in fine lo prega a spedirgli i suoi Messi. Nella Lettera XXXI. fa le querele stesse con l'Imperadrice Richilde, e nella XXXV. diretta *omnibus Archiepiscopis & Episcopis in Regno Imperatoris constitutis*, ragiona degli stessi mali, e gli esorta ad eccitar Carlo Calvo a soccorrer la Santa Sede, poichè *illum* (dice esso Pontefice) *præ ceteris propinquis & æmulis ejus amavimus*, ELEGIMUS & PRÆTULIMUS, *unde & eum adversus omnes hostes Ecclesiæ non solum* DEFENSOREM *sed &* PATRONUM & ADVOCATUM *nostrum existere proposuimus*. Nella Lettera LIV. chiede ajuto all'Imperadore contra i Saracini, e nella LXVIII. scrive a Lamberto Duca di Spoleti, come veggendo, che niuno lo soccorre in tante miserie, vuole andarsene in Francia *pro salute scilicet ac* DEFENSIONE *terræ Sancti Petri*, e per salvare *territorium & populum Domini pretioso cruore redemptum*: e che vi và *pro defensione Sanctæ Dei Ecclesiæ &* REIPUBLICÆ *stabilitate*. Ricorda a Lamberto, che nella sua assenza non tenti di fare novità in Roma, *quia si per vos, aut per vobis subjectos homines eadem urbs Roma perturbationem aliquam vel dehonestationem habuerit vel adversa qualibet sustinuerit, pro certo scitote quia canonicis correptionibus cum victrici Sancti Spiritus auctoritate omnimodis redarguemus, & Sanctæ Sedis communione merito separabimus*. Nella Lettera LXXII. scrive a Lamberto di aver in-

inteso, *quod inimicis & INFIDELIBUS NOSTRIS per cujusdam exbortationem cupiatis ferre solatium, atque Romam venientes suis eos rebus & beneficiis contra NOSTRAM voluntatem inconvenienter restituere debeatis: quod NULLUS Imperatorum vel Regum, aut Comes antecessoribus nostris fecisse recolitur! unde valde miramur si boc verum est, quomodo tantæ amicitiæ inter nos toties babitæ atque promissæ obliti estis, cum post Deum vos modo in omnibus necessitatibus & utilitatibus Ecclesiæ Sancti Petri babeamus unicum adjutorem & defensorem*. Lo avverte a non venire a Roma per rimettere i suoi nemici, tre volte già condannati; e che se vi manderà Adelberto Marchese di Toscana, non lo accoglierà per essere suo nemico. Nella Lettera LXXXII. dà parte ad Ariperto Arcivescovo di Milano, qualmente Lamberto Duca di Spoleti con Adelberto Marchese di Toscana, occupata una porta di Roma, *sacram Civitatem* TYRANNUS *invasit*; e che esso Papa *cum fidelibus nostris* si salvò nella Chiesa di San Pietro.

XLI.
Segue l'estratto delle Lettere di Giovanni VIII. intorno alla sua temporale Sovranità.

Il medesimo Pontefice nelle Lettere seguenti LXXXIV. LXXXV. LXXXVI. LXXXVII. e LXXXVIII. partecipa le medesime sue disgrazie a Giovanni Arcivescovo di Ravenna, a Berengario Duca del Friuli, ad Angelberga Monaca e prima Imperadrice, a Lodovico Balbo, e all'altro Lodovico Duca di Baviera. All'Arcivescovo di Ravenna dice, che Lamberto malmenò *omne pene territorium Sancti Petri suis tyrannice devastantibus bominibus*: che egli *cum immensa populi multitudine Romam venit*, e che dopo essere stato benignamente accolto dal Papa, s'impadronì della Città, introducendovi *inimicos quoque Sanctæ Romanæ Ecclesiæ &* NOSTROS: che esso Pontefice pensa d'andare in Francia per mare, *gloriosos Reges deprecaturi, ut Ecclesiam Sancti Petri & Civitatem Romanam totius mundi caput & dominam a tantis calamitatibus liberent*: che ha penetrato voler Lamberto, subito uscito esso Pontefice,

fice,

fice, *Romam rurſus expugnaturus adire*: che nella Chieſa di San Paolo gli ha intimata la ſcomunica, *ſi contra urbem Romam & Eccleſiam Romanam aliquam, rurſus veniens, contrarietatem vel moleſtiam aut perturbationem inferre quolibet modo præſumpſerit*. Al Duca Berengario ſcrive, che Lamberto *pro bonis mala retribuens* con molta ſua gente *omne territorium Sancti Petri invaſit, & quod defendere debet ab hoſtibus, tyrannice dominatur invaſum: venitque Romam & quaſi inimicus portam Civitatis Romanæ violenter capiens, ſatellites ſuos per dies plurimos retinere fecit, ac ſic tantam Civitatem invaſam retinuit, ita ſane, ut nobis apud Beatum Petrum conſiſtentibus* NULLAM *urbis Romæ* POTESTATEM *a piis Imperatoribus Beato Petro Apoſtolorum ejusque Vicariis* TRADITAM *haberemus*. Prega Berengario a darne parte a Carlomanno, acciocchè riprenda Lamberto di tale attentato, e lo faccia ancor egli. A Lodovico Balbo dopo condolutoſi della morte del padre ſuo Carlo Calvo, ſpiega le medeſime ſue calamità, e lo crea ſuo *Conſigliere*: e a Lodovico Duca di Baviera partecipa di volere andarſene in Francia, come poi fece, *pro ſalvatione Sanctæ Romanæ Eccleſiæ & Reipublicæ ſtatu*. Scrive la Lettera CXIX. a Carlo Craſſo, facendogli intendere d'avergli ſcritto altre volte, mandato, e patito per mare e per terra, *ut* PACTUM *quod avi & patres veſtri* JUREJURANDO PROMISERUNT, *adimplere contenderetis*: ma che tutti lo aveano abbandonato: *cuncti venire per inobedientiam neglexiſtis*, fuorchè Lodovico Balbo, *cujus* CONSILIO *atque hortatu Boſonem glorioſum principem per* ADOPTIONIS *gratiam filium meum effeci, ut ille in* MUNDANIS DISCURSIBUS; *nos libere in his, quæ ad Deum pertinent, vacare valeamus*. Quì è da notarſi, che in que' tempi calamitoſi i miſeri ed afflitti Pontefici per ſalvare la Santa Sede, e i proprj Stati e popoli dalle nemiche incurſioni, giacchè dalla cadente ſtirpe Carolina non poteano

ſperar

Digitized by Google

ſperar ſoccorſo veruno, creavano qualche gran Principe in figliuolo *adottivo* della medeſima Santa Sede per dargli il governo e la difeſa de' lor patrimonj. Così per lo ſteſſo fine poco appreſſo a Giovanni VIII. Stefano VI. creò ſuo figliuolo *adottivo* Guido Duca di Spoleti, come atteſta Flodoardo: ed aſſai prima Stefano II. creò figliuolo *adottivo* il Rè Pippino co' ſuoi figliuoli, per quel che ſi trae dalla Lettera III. del Codice Carolino: e Carlo Magno nella Lettera LXXXIV. tra quelle d'Alcuino per mezzo del ſuo Ambaſciadore Angilberto implora da Leon III. di eſſer dichiarato ſuo figliuolo adottivo: *in filium ſibi adoptaret*. Nella Lettera CXXV. Giovanni VIII. prega Lodovico Balbo ad aſſiſtere a Boſone, che lo avea accompagnato di Francia ſino a Pavia, affinchè debelli i nemici della Santa Sede. Nelle Lettere CXXVIII. e CXXXI. dopo informato il Duca Berengario del ſuo ritorno con Boſone, lo invita a Roma, *ut Sanctarum Dei Eccleſiarum & quietem* REIPUBLICÆ *cum honore una vobiſcum tractemus*: e nella Lettera CXXX. egli avea ſcritta la medeſima coſa a Suppone, dopo dolutoſi, che non gli foſſe ito incontro nel ſuo ritorno di Francia. Delle Lettere CXXXIII. CXXXIV. CCLIII. CCLXXII. CCLXXVI. CCCII. CCCIII. CCCIV. le quali riguardano Ravenna, già baſtevolmente ſi è parlato di ſopra in occaſione di far vedere, che il diploma di Lodovico Pio non fu *dono di pompa*, come i nemici della Sede Apoſtolica vorrebbono, che foſſe ſtato. Nella Lettera CLX. ſollecita Carlo Craſſo a venire in ſoccorſo della Santa Sede, e gli dice, che *ſi tantæ calamitatis preſſuram, qua Sancta Romana Mater noſtra Eccleſia &* IPSIUS TERRA *quotidie ab inimicis patitur, cognoviſſetis, nobiſcum pariter doleretis*. Non parlerò in queſto luogo della Lettera CLXVII. ſcritta al Duca Berengario intorno a *Comacchio*, avendone già parlato di ſopra. Si eſorta Carlomanno nella Lettera CLXXXVI. perchè venga a difender la Chieſa; e nella

Hiſtor. Remen. lib. 4. cap. 1.

Alcuini opera pagina 1613.

Digitized by Google

nella CCXVI. il Pontefice si querela con Carlo Crasso perchè non viene, dicendogli, che i nemici *majori audacia elevati*, *non solum ea*, *quæ Sancti Petri* SUNT *diripere*, *sed etiam homines* NOSTROS *in sua potestate recolligere* & *retinere non dubitant*. Aggiunge la sua brama di esser assicurato, che esso Carlo Crasso prima di venire a Roma, *unum de* PACTIS & PRIVILEGIA *Sanctæ Romanæ Ecclesiæ* MORE *parentum vestrorum renovare* & *confirmare studeatis*. Con la Lettera CCXVI. gli spedisce Farulfo, affinchè non tralasci *ita ordinare atque disponere*, che la terra di San Pietro *salva* & *defensa non solum a paganis*, *sed etiam a malis Christianis*, *quos ipsi procul dubio scitis*, *permaneat*. Nella Lettera CCXLIX. gli ricorda, che lui PRÆ OMNIBUS *eligere* & *inclytum in omnibus negociis Sanctæ Sedis Apostolicæ nostrisque profectibus* PATRONUM *ac* DEFENSORUM *habere omnino curavimus*: che *pro justitiis faciendis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ*, *idoneos* & *fideles viros è latere vestro nobis de præsenti dirigatis*, *obnixe* DEPOSCIMUS, *qui nobis pariter cum Missis* NOSTRIS *proficiscentibus*, *de omnibus justitiam plenissimam faciant*, & *vestra regali auctoritate male agentes corrigant* & *emendent*. Veggasi se i Pontefici richiedeano gl' Imperadori, che mandassero i Messi nello Stato di San Pietro. Si lagna con lui nella Lettera CCLIII. perchè non abbia mandato a Roma un Messo idoneo per poter trattare *de Ecclesiasticis utilitatibus*, e lo esorta a mandarlo: e nella CCLV. di nuovo si lagna, perchè non venga a difender le contrade della Sede Apostolica: il che fa pure nella Lettera CCLXIX. E nella CCLXXVII. gli spedisce un suo *Consigliere* e Zaccheria Bibliotecario *pro recipiendis de omnibus quæ hactenus perperam acta fuerunt*, *justitiis* & *emendationibus*, *ac pro* TOTIUS TERRÆ *Sancti Petri salute*, *pristinaque restitutione*, *quatenus in præsentiam Missorum vestrorum ea quæ necessario emendanda* & *corrigenda erunt*, *jure legitimo*

timo corrigerentur. Nella Lettera CCLXIX. è impaziente di sentirlo *venire ad defensionem, immo securitatem Sanctæ Matris vestræ Romanæ Ecclesiæ, sicut dixistis, ceteris curis postpositis*. Vorrebbe, che cacciasse *de finibus nostris* un certo Guido Rabbia, invasore e rapace, *ut aliquantulum populus* NOSTER *relevari valeat*: e nella Lettera CCLXXXVI. palesa il suo godimento per aver inteso *vos honorem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Matris vestræ & salutem* TERRÆ IPSIUS *toto conamine velle perficere*. Nella Lettera CCXCIII. dice d' aver fatto richiamo più volte, benchè senza frutto, *quia de omnibus immobilibus rebus* TERRITORII *Sancti Petri, quas, nobis Ravennæ consistentibus, in præsentia Serenitatis vestræ uterque* Wido *Marchio pro* REINVESTITIONE *reddidit, nec unum recepimus locum. Sed & ipsi homines eorum contra* JUS *& æquitatem omnia retinere præsumunt*: che esso Pontefice avea visitate le Città aggravate da Guido, ma che egli sempre avea sfuggito di comparire in giudicio. Lo prega a difendere *Ecclesiam Beati Petri Apostolorum Principis vobis commissam, quæ vos divino nutu adjutores ac* DEFENSORES *in omnibus elegit habere*, affinchè *vestro solatio freta, quæ* SUA SUNT *valeat securiter retinere cum pristinæ dignitatis decore*. A Liutuardo Vescovo di Vercelli, che fu Arcicancelliere di Carlo Crasso, scrive la Lettera CCXCVIII. acciocchè muova il suo Signore a venire in soccorso della Chiesa. Questa è la fedele e sincera analisi delle Lettere del Pontefice Giovanni VIII. che i Ministri Estensi più volte ci hanno invitati a considerare con lo strano supposto, che dalle medesime apparisca, esser egli stato *Governatore* di queste contrade: il che se sia il vero ci vuol poco a conoscerlo, mentre esso nello scrivere tante volte a' Principi Carolini per sollecitargli a venirle a difendere, non dice mai, che sieno paesi loro, come però dovea dire senz' altro per maggiormente eccitargli all' impresa; ma sempre

sempre dice bensì, che son di ***San Pietro***, e che essi Principi sono obbligati a difenderle per l'ufficio dell'***Avvocazia*** conferita loro dalla Santa Sede insieme con la dignità dell' Impero. Chiede, che mandino i Messi per poter far la giustizia insieme con quelli della Santa Sede. Non so poi qual frutto o qual prova ne nasca in favore della parte contraria dal rammentar nella Supplica, che Giovanni VIII. nella Lettera CCXXXVII. ad Antonio Vescovo di Brescia, e a Berengario Duca del Friuli in occasione di certo disordine, scrive, che Carlomanno ad esso Pontefice avea commesso, ***ut nos*** CURAM ***bujus Italici Regni baberemus***. Cosa ha a fare con lo Stato ecclesiastico e con Comacchio il Reame d'Italia, dove stavano il Vescovo di Brescia e il Duca del Friuli, a' quali Giovanni VIII. scrivea? Forse Giovanni VIII. era ***Governatore*** e Vicerè non solo di Roma e dell'Esarcato, ma anche del Reame d'Italia? Ma leggano i Ministri Estensi anche la Lettera XXXII. in cui troveranno, che egli scrisse con la medesima frase a Carlo Crasso: ***ante omnia Romanæ*** CURAM ***babeatis Ecclesiæ***; e siccome altro in questa non vuol dire il Pontefice, senonchè l'Imperadore abbia a cuore la Chiesa Romana, così in quella vuol dire, che Carlomanno gli avea raccomandato, che avesse a cuore il Reame d'Italia, e non già, che ne fosse ***Governatore***, come sembra, che abbia creduto, o abbia voluto far credere altrui chi ha stesa la Supplica.

Supplica Cap. X. p. 23. in fin. pag. 24. in princ.

XLII.

Atti di Arnolfo chiamato a Roma da Papa Formoso, non bene addotti contro alla Santa Sede da' Ministri Estensi.

Supplica Cap. IX. pag. 21. lin. 23.
Duchesnius tom. 2. pag. 582.

Ora veggiamo, se sia vero, che Arnolfo Imperadore fosse diretto Signore di Roma nell'anno 895. Per dimostrarlo non hanno i Ministri Estensi fondamento migliore di alcune parole asciutte dell'Anonimo continuatore degli Annali di Fulda, e sono queste: ***Urbem vero ad suas manus custodiendam Faroldo cuidam*** VASSALLO ***concessit***. Mi compatiranno gli Oppositori, se da una interna violenza io mi sento mosso a dire il vero: ed è, che non senza continuo mio spiacimento e stupore mi trovo ad ogni passo astretto a ri-

a riconvenirgli di qualche mancanza notabile, come d'aver troncate, non so a qual fine, le testimonianze, che adducono; d'aver loro adattati sentimenti diversi da quelli, che naturalmente contengono; o d'aver taciute le parole, che veramente le spiegano. Ciò appunto questa volta di belnuovo mi accade. Egli è il vero, che Arnolfo tenne pubblica giustizia in Roma, e che la diede ancora a custodire a Faroldo *suo vassallo*: il qual termine fa vedere, che gli altri, cioè i Romani, non erano tali. Ma è vero ancora ciò che si narra dal medesimo Autore, e che sta scritto nella Difesa I. cioè, che Arnolfo vi fu chiamato da Papa Formoso per via di Messi e di Lettere fin l'anno 893. perchè venisse a liberare il Reame d'Italia *& res Sancti Petri* da Guido Tiranno: il che ci attesta anche Ermanno Contratto. Il Reame d'Italia, come tante volte si è detto, era diverso dalle Signorie di San Pietro, cioè dall'Esarcato e dal Ducato Romano; onde nella Cronaca di Pescara si legge: *fines Italiæ, Tusciæ, Spoleti & Romaniæ*, come provincie tra loro diverse l'una dall'altra: e Tangmaro nella Vita di San Bernuardo scrive, che in due Concilj di Roma e di Todi, vi furono i Vescovi *de Romania*, *Italia & Tuscia*. Arnolfo, secondo il Continuatore di Fulda, eravi pure stato chiamato da Formoso, *ut urbe Roma domum Sancti Petri visitaret & Italicum Regnum a malis Christianis & imminentibus paganis ereptum ad suum restringendo dignaretur tenere*, o come dice Ermanno Contratto, *ut Romam veniens, Italiamque sub ditione sua retinens, a tantis eam erueat tyrannis*. Dal Continuatore stesso abbiamo, che Arnolfo venuto a Roma si trovò chiuse le porte della Città da Angeldrude vedova di Guido e madre di Lamberto Duca di Spoleti; ma che egli si aperse l'entrata a viva forza, liberando il Pontefice e la Città da' nemici: *Apostolico & Urbe de inimicis liberato*. Che il Papa lo consagrò Augusto, e che tutta la Città gli prestò questo giuramento: *juro*

Difesa I. Cap. CVII. pag. 375.

Canisii antiqua lectionis to. 1. pag. 558.

Spicilegium tom. 5. pag. 365.

Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti seculo 6. to. 1. pag. 215. 221.

Digitized by Google

juro per hæc omnia Dei mysteria, quod salvo honore & lege mea, atque FIDELITATE *domni Formosi Papæ, fidelis sum & ero omnibus diebus vitæ meæ Arnolfo Imperatori, & nunquam me ad illius infidelitatem cum aliquo homine sociabo: & Lamberto filio Angeldrudæ & ipsi matri suæ ad sæcularem honorem nunquam adjutorium præbebo: & hanc Civitatem Romam ipsi Lamberto & matri ejus Angeldrudæ & eorum hominibus per aliquod ingenium aut argumentum non tradam*. Segue poi quanto asciuttamente e senza alcuna consolazione di parole riferirono gli Oppositori. Ora e che mai quì si rinviene, che non sia favorevole alla Sovranità Pontificia, se tutti gli atti d'Arnolfo son fatti a richiesta e vantaggio di Papa Formoso, oppresso dalla tirannica prepotenza della Duchessa di Spoleti, contra il cui marito e figliuolo si leggono alte querele anche nelle Lettere di Giovanni VIII? Quindi assai debol sostegno all'assunto contrario sono anche quei versi del Panegirista di Berengario, il quale fiorì sotto Carlo Crasso;

Supplica Cap. IX. pag.21. lin.15.

similì qui nomine Romam
Postremus Francis regnando coegit habenis;

poichè questi son versi detti per fine molto lontano da quello, che pretendono gli Oppositori.

XLIII.

Atti addotti nella Supplica non provano, che i Pontefici nel secolo X. avessero perduto ogni dominio dell' Esarcato e di Comacchio, e che questo fosse de' Rè d'Italia; ma bensì tutto l'opposto.

Supplica Cap. X. pag.24. lin.10.

Prima di entrar nel diploma di Ottone I. per continuare a ridurre in qualche ordine le cose, le quali, per imbrogliare la mente di chi legge si veggono sparse e stranamente confuse nella Supplica, non meno di quello, che un altra volta lo furono le cose stesse per entro le Osservazioni; egli è bene, anzi necessario il vedere, se sia vero, che *Lamberto e Berengario Imperadori esercitarono lo stesso dominio sull'Esarcato*: e che *Ugo Rè d'Italia, Lotario suo figliuolo, e poscia Berengario II. e Adalberto Rè d'Italia signoreggiarono l'Esarcato in guisa, che non apparisce punto*

avervi

avervi avuto dominio i Pontefici dallora: in prova di che vien detto: *veggasi il Rossi nella Storia di Ravenna*. Ma dal vedere il Rossi non solamente io trovo, esser ciò alieno dalla verità; ma anzi ci ritrovo tutto il contrario: il che per buona ventura, ma però con mio sommo stupore, frequentemente mi accade nel riscontrare i testi allegati da' Ministri Estensi. Il Rossi dunque cita ivi tre contratti di Piero Arcivescovo di Ravenna dell'anno 939. del 943. e 948. ne' quali contratti *ditionis suæ jura subjectis sibi populis renovavit*, per dirlo con le parole del Rossi: e confermò alcune masse. Nell'ultimo rogito si nomina Leone figliuolo di Piero Duca, senza dubbio Governatore e vassallo del Papa, come gli altri sotto Giovanni VIII. e però l'Arcivescovo ciò non fece, senon in vigore de' privilegj avuti dalla Chiesa Romana, Signora di Ravenna, come si trasse dalle Lettere del medesimo Giovanni VIII. Il medesimo Piero Arcivescovo in un altro contratto dell' anno 953. dà certi fondi a un Giovanni Conte: e un anno dopo in una assemblea fatta in Ravenna di varj Vescovi suoi suffraganei, si trattò a richiesta di quel di Ferrara, di molti poderi usurpati. Piero diede al medesimo Vescovo Massa Cuparia ed altre cose. Vi comparvero Piero Duca, Romualdo Duca, Giovanni Duca, e anche Giovanni *Consolo di Comacchio*, cioè tutti *Governatori*, e non per altri, che per la Santa Sede, che n'era Sovrana effettiva in quelle contrade, come attestano le Lettere di Giovanni VIII. E chi osasse negarlo dovrebbe ricevere in grado d'esser chiamato a mostrarci il contrario; ma con atti e prove reali, e non già con inutili ed importuni clamori e con declamazioni, proprie di chi non ha altro da poter dire.

Hist. Ravenn. lib. 5. pag. 256. 257.

XLIV.

Si risponde alle censure e spiegazioni de' Ministri Estensi intorno al diploma d' Ottone I. per la Santa Sede.

Già siamo giunti in luogo e tempo di dover parlare del diploma dato da Ottone I. alla Santa Sede; di cui si asserisce nella Supplica, che *difficilmente si mostrerà*, *che resti l'originale*. Odasi strano principio! *Difficilmente si mostrerà*,

ftrerà, che resti l'originale, dunque il diploma è falso; quasichè i Critici, i quali argomentano in simil guisa, non fossero capaci di dare per falsi anche gli stessi originali più autentici. Ma d'altri documenti assai più rilevanti, che non è il diploma d'Ottone, *difficilmente si mostrerà, che resti l'originale*: e pure da ciò non ne segue già egli, che non sieno certissimi. Non ci resta l'*originale* nè pure de' libri sagrosanti di Mosè, nè degli Euangelj, nè degli antichi Padri e Concilj: ma non per questo ne viene (cred'io) che non sieno indubitatissimi: nè per assicurare gl' increduli della vera identità loro, c'è alcun bisogno, che *resti l'originale*. La sincerità del diploma d'Ottone si stabilisce con le incontrastabili testimonianze di Luitprando, della Cronaca Reicherspergese e di Graziano: e l'ha difesa ancor quanto basta il Gretsero contra il Goldasto, per dirlo di nuovo colle parole, con le quali fu detto altra volta. E si adatta la medesima risposta a quanto si scrive contra il diploma d'Arrigo II. di cui pure abbiamo le insigni testimonianze di Ditmaro, del Cronista Reicherspergese e di Graziano: onde riesce poco fruttuoso l'opporre col Goldasto (il cui nome in questo luogo per modestia si tace) che di esso *non si produca, senon la copia* senza *l'autentica del Notajo*; perchè quantunque ancora non si producesse altro, che quel poco che ne hanno serbato i suddetti Scrittori, ciò basterebbe, mentre agli Storici e Cronisti pubblici e di già approvati, si dee dagli uomini ragionevoli prestar pienissima fede in quelle cose, nelle quali l'hanno loro prestata i nostri maggiori, quando non ci sia atto sicuro in contrario: tantopiù poi, che secondo i Giureconsulti, *in rebus antiquis* basta, che le prove si riducano anche alla semplice fama, non che all'attestazione degli Storici contemporanei. Chi legge somiglianti opposizioni fatte a'documenti della Sede Apostolica, crederà, che gli autori di esse producano forse gli *originali* per giustificare il fondo de'loro contrarj divisamenti. Ma chi di ciò si lusinga, resta

Difesa I. Cap. CV. pag. 365. 368.

Defensio Gretseri in Goldastum lib. 2. c. 17. pag. 268.

reſta molto ingannato. Seguono intanto ad allettarci con le ſcoperte, onde tentano di far guerra all'autorità de' Pontefici Romani: e perchè nel fin del diploma d'Ottone I. hanno trovate alcune parole, che ſtimano favorevoli a'loro penſieri, non laſciano di recitarle; ma però mutilate, affinchè meglio vi calzi la chioſa, che le attaccano appreſſo; giacchè quell'altre, che pur mutilate recitarono nelle Oſſervazioni pel medeſimo fine, non hanno recato loro molto vantaggio. Le parole del diploma, da eſſi addotte, ſon queſte: *priusquam in præſentia Miſſorum noſtrorum facit* (il Papa) *promiſſionem pro omnium ſatisfactione atque futura conſervatione, qualem domnus Papa noſter Leo ſponte feciſſe dignoſcitur*. Ecco poi la chioſa aggiuntavi dagli Oppoſitori: *biſognerebbe ſapere in che conſiſteſſe l'antecedente promeſſa di Papa Leone; perchè in eſſa ſarà ſtata eſpreſſa la podeſtà Imperiale, che ivi Ottone vuol ſalva, e che fra poco apparirà eſercitata da lui, e dagli altri Auguſti. In oltre l'Imperadore ſi riſerva il diritto di mandare i ſuoi Meſſi e Giudici a miniſtrare la giuſtizia negli Stati conceduti al Papa, e ſi riſerva le ultime iſtanze di chi ſi credeva aggravato da' Romani Pontefici*. Se Ottone era il vero Sovrano di Roma e dello Stato eccleſiaſtico, qual biſogno mai v'era, che ſi riſerbaſſe *il diritto di mandare i ſuoi Meſſi e Giudici a miniſtrare la giuſtizia*? Senza mettervi una tal clauſola, dovea mandargli aſſolutamnte, poichè ſecondo gli Oppoſitori, n'era egli il padrone Sovrano. Nella Difeſa I. ſi recitarono fedelmente e non tronche, nè alterate, le parole di Ottone, le quali precedono alle recitate di ſopra: e ſi ebbe, come ſi ha tuttavia il *coraggio* di dir con la fraſe della Supplica, non riſerbarſi ivi da Ottone alcuna immaginabile Sovranità ſopra gli Stati eccleſiaſtici, ſecondo che pretendeano gli Autori, o come vogliono, che ſi dica, l'*Autore*, delle Oſſervazioni. Ora ſeguiteremo a recitare quelle, che ſeguono, ripigliandone alcune delle già recitate per compiere il ſenſo:

Oſſervaz. Cap. XVI. pag. 29.
Difeſa I. Cap. CV. pag. 367.
Supplica Cap. VI. pag. 15. lin. 31.

Difeſa I. Cap. CV. pag. 367. 368.

Supplica Cap. XV. pag. 38. lin. 9. 10.

Digitized by Google

ſenſo: *ut omnis Clerus & univerſa populi Romani nobilitas propter diverſas neceſſitates Pontificum, irrationabiles erga populum* SIBI SUBJECTUM *aſperitates retundendas, ſacramento ſe obligent, quatenus futura Pontificum electio (quantum uniuscujusque intellectus fuerit) canonice & juſte fiat. Et ut ille qui ad hoc ſanctum atque Apoſtolicum regimen eligitur, nemine conſentiente conſecratus fiat Pontifex priusqaam talem in præſentia Miſſorum noſtrorum vel filii noſtri ſeu univerſæ generalitatis facit promiſſionem pro omnium ſatisfactione atque futura conſervatione, qualem domnus & venerandus Pater noſter Leo ſponte feciſſe dignoſcitur. Præterea alia minora huic operi inſerenda prævidimus, videlicet ut in electione Pontificum neque liber, neque ſervus ad hoc venire præſumat, ut illis Romanis, quos ad hanc electionem per conſtitutionem Sanctorum Patrum antiqua admiſit conſuetudo, aliquod faciat impedimentum. Quod ſi quis contra hanc noſtram inſtitutionem ire præſumpſerit, exilio tradatur. Inſuper ut* NULLUS *Miſſorum noſtrorum cujuscumque impeditionis argumentum componere in præfatam electionem audeat, probibemus. Nam & hoc omnimodis inſtituere placuit, ut qui ſemel ſub ſpeciali defenſione domni Apoſtolici, ſive noſtra fuerint ſuſcepti, impetrata juſte utantur defenſione. Quod ſi quis quemquam illorum, qui hoc promeruerunt, violare præſumpſerit, ſciat ſe periculum vitæ ſuæ eſſe incurſurum*. Che coſa mai ſi legge nell'eſtenſione di queſte parole, che corriſponda alle idee ſpaventoſe rappreſentateci dalla parte contraria? *Biſognerebbe ſapere in che conſiſteſſe l'antecedente promeſſa di Papa Leone, perchè in eſſa ſarà ſtata eſpreſſa la podeſtà Imperiale, che ivi Ottone vuol ſalva*. Io però crederei, che per diſcorrere a tuono, *biſognerebbe ſapere* qual *podeſtà Imperiale ivi* mai *Ottone vuol ſalva*? Dove mai parla egli di queſta divulgata *podeſtà Imperiale*? E' coſa degna certamente d'ammira-

mirazione, che quando il diploma d'Ottone e quelli degli altri Cesari sono favorevoli a' Sommi Pontefici, allora sono falsi ed *apocrifi*. Come poi sembra, che si possano tirare co' denti ad esser contrarj a' Pontefici, allora non sono più *apocrifi*; ma veri e certissimi. Ma giacchè gli Oppositori dicono che non sanno, e che vorrebbon sapere in che consistesse *l'antecedente promessa di Papa Leone*, io crederò d'acquistarmi la grazia loro col non lasciargli più stare in pena.

XLV. Si dichiara qual fosse la promessa di Leon IV. accennata nel diploma d'Ottone I. e non intesa da' Ministri Estensi.

Nel Decreto d'Iuone Vescovo di Ciartres, famoso raccoglitore di Canoni, si leggono le seguenti parole: *inter nos & vos* PACTI *serie statutum est, & confirmatum, quod electio & consecratio futuri Romani Pontificis* NON NISI JUSTE & CANONICE *fiat*. Si legge il medesimo presso Graziano; ma presso Iuone le suddette parole portano questo titolo: *quod electio & consecratio Romani Pontificis juste & canonice fieri debeat. Leo IV. Lothario & Lodovico Augustis*. Il Baronio ci diede questo avvertimento, degno per certo di quel grand'Uomo: *ista de electione Romani Pontificis ut decernerentur vis tyrannorum effecit, adversus quos Imperatoris opus fuit auxilium implorare*. Nel Capitolare di Lotario divulgato da Luca Olstenio, e fatto in Roma nell'824. si leggono queste parole a' Capi III. *in electione autem Romani Pontificis, nullus sive liber, sive servus præsumat aliquod impedimentum facere. Sed illi solummodo Romani, quibus* ANTIQUITUS *concessum est constitutione Sanctorum Patrum, sibi eligant Pontificem. Quod si quis contra hanc nostram constitutionem facere præsumpserit, exilio tradatur*. Si vede, che allora a questo capo della costituzione Lotariana diede occasione qualche prepotenza di coloro, che s'intrudeano alla elezione de' Papi. Questo era il *patto* e lo *statuto* promesso in virtù dell'AVVOCAZIA dagl'Imperadori a' Pontefici. Quello poi de' Pontefici agl'Imperadori si era, che prima di esser consagrati promettessero *pro omnium satisfactione & futura conser-*

Decretum par. 5. cap. 14.

Distinct. 63. Cap. 31. Inter nos.

Anno 962. pag. 765. lit. D.

Digitized by Google

vatione, cioè a dire di mantenere agl'Imperadori la gran dignità dell' *Avvocazia*, della quale intese il medesimo Leone IV. presso Graziano in quelle parole: *de capitulis vel præceptis Imperialibus vestris vestrorumque prædecessorum irrefragabiliter custodiendis & CONSERVANDIS quantum valuimus & valemus, Christo propitio, & nunc & in ævum CONSERVATUROS modis omnibus profitemur: & si fortasse quilibet aliter vobis dixerit, sciatis eum pro certo mendacem*. Il perchè i Pontefici si obbligavano agl' Imperadori di mantener loro l'Avvocazia della Santa Sede co' suoi diritti, i quali da' moderni impropriamente son detti con frase equivoca *Jura Imperialia*. E dall'altro canto gl'Imperadori si obbligavano con giuramento a' Pontefici di mantener libera, giusta e canonica la loro elezione: al qual'effetto inviavano i Messi per impedirne le violenze, come si disse. Tal promessa fu fatta da Eugenio II. e poi da Leon IV. che dopo Valentino, Gregorio IV. e Sergio II. succedette ad Eugenio. E ciò si trae dal giuramento, che il Clero e il Popolo Romano prestarono a Lodovico Pio, e a Lotario I. suo figliuolo nell' anno 824. giurando di esser fedeli all'Imperadore; ma però *salva fide, quam repromisi domno Apostolico*: e poi vi si spiega in che consistesse la fedeltà obbligata da essi a' Cesari, cioè *quod non consentiam, ut aliter in hac Sede Romana fiat electio Pontificis, nisi CANONICE & JUSTE*. Indi seguono ad obbligarsi, che il Papa innanzi di esser consagrato alla presenza de' Messi e del Popolo farà ancor egli un tal giuramento, *quale domnus Eugenius Papa pro CONSERVATIONE omnium factum habet perscriptum*. Dicesi ottimamente *pro conservatione omnium*, perchè credeasi, che dall'Avvocazia dipendesse la conservazione del Pontificato Romano, cui gl'Imperadori scambievolmente si obbligavano a difendere: e per questo i diplomi Imperiali dati a' Pontefici sempre si chiamavano *pacta*, come atti stipulati in virtù del contratto

Distinct. 10. cap. 9.

Difesa I. Cap. CV. pag. 365.

Capitularia tom. 1. pag. 647.

tratto ſtabilito tra i Pontefici e gl'Imperadori. Queſto è il ſenſo legittimo delle parole del diploma d'Ottone I. e della promeſſa di Leon IV. ſopra la quale il Baluzio e il Pagi ſi ſono ſmarriti l'un dopo l'altro in tortuoſo diſcorſo e lontano dal vero: ed è aſſai, che i Miniſtri Eſtenſi non ſe ne ſieno approfittati per dar qualche nervo a' loro diviſamenti. Ma ſe ciò per mala ventura cadea loro ſotto lo ſguardo, non ne avrebbon taciuto, perchè la cauſa di Comacchio porge ad eſſi occaſione di entrare in tuttociò, che può ferire la Santa Sede: tanto più, che divulgano ancora, eſſere ſtati obbligati i Pontefici nel temporale ad *oſſervare* ed *eſeguire gli ordini e gli editti degl'Imperadori*, ſiccome vorrebbono che ancora lo foſſero a' tempi noſtri per vantaggio delle gran pretenſioni della Sereniſſima Caſa d'Eſte.

Supplica Cap. VIII. pag. 18. lin. 34.

XLVI.

Peſo di altre ſpeculazioni intorno al contenuto del diploma di Ottone I. e varj paſſi malamente addotti da' Miniſtri Eſtenſi.

Si continua dagli Oppoſitori a peſcar nel diploma d'Ottone (che ora non è più finto) armi da poter aſſalire la temporale Sovranità Pontificia, e dicono, che egli *concede in oltre quegli Stati ad utendum & fruendum &* DISPONENDUM, *formole*, ſecondo eſſi, eſprimenti il SOLO *utile dominio*: nè è poſſibile, che vogliano accorgerſi, che il *diſporre* degli Stati ſi è alquanto più *del ſolo utile dominio*. Ma io non so mai la cagione, per cui dagl'Impugnatori della Santa Sede ſi vogliano ſempre addurre i teſti troncati: il che non è altro, che un alterargli per fargli dire a ſuo modo; poichè anche quì ſi tralaſciano di riferire queſte altre parole del diploma di Ottone, quantunque nella Difeſa I. foſſero ſtate per la maggior parte un altra volta inſerite: e poi s'infiammano d'ira e di ſdegno, ſe alcuno ſcopre i loro teſti *alterati* o *interpolati*, e ſgridano di non eſſer *capaci di sì mala fede*. Le parole di Ottone da loro tralaſciate ſon queſte: *has omnes ſupradictas provincias, Urbes, Civitates, Opida & Caſtella, viculos & territoria, ſimulque & patrimonia pro remedio animæ noſtræ & filii noſtri ſive parentum noſtrorum ac ſucceſſorum* no-

Supplica Cap. VI. pag. 16. lin. 5.

Difeſa I. Cap. CV. pag. 367.
Supplica Cap. XV. pag. 38. lin. 15.

nostrorum & pro cuncto a Deo conservato atque conservando Francorum populo, jam dictæ Ecclesiæ tuæ, Beate Petre Apostole & per te Vicario tuo spiritali Patri nostro & Domno Joanni Summo Pontifici & universali Papæ, ejusque Successoribus USQUE AD FINEM SÆCULI *eo modo confirmamus, ut in* SUO DETINEANT JURE, PRINCIPATU *atque* DITIONE. E più sotto Ottone ritorna a dire: *ceterum, sicut diximus, omnia superius nominata ita ad vestram partem per hoc nostræ confirmationis pactum roboramus, ut in* VESTRO *permaneant* JURE, PRINCIPATU, *atque* DITIONE: & NEQUE A NOBIS, NEQUE A SUCCESSORIBUS NOSTRIS *per* QUODLIBET ARGUMENTUM *sive* MACHINATIONEM *in* QUACUMQUE *parte vestra* POTESTAS *imminuatur, aut a vobis inde aliquid subtrahatur de suprascriptis, videlicet Provinciis, Urbibus &c.* Le medesime frasi in tutto e per tutto si leggono nella costituzione di Lodovico Pio. Io non so, se a questo parlare si darà il solito nome di *formole esprimenti il solo utile dominio*, il quale in oggi fa la prima figura nelle Scritture contrarie? Forse che sì, perchè senz' altro gl' Imperadori Franchi e Sassonici in vece di difendere e proteggere la Chiesa Romana lor Madre in virtù de' patti dell'*Avvocazia*, vennero a renderla Feudataria, acciocchè a' tempi nostri ella restasse ugguagliata alla Serenissima Casa d'Este. Il medesimo Ottone I. nell'anno 960. avea prestato a Giovanni XII. il seguente solenne giuramento: *Tibi domno Joanni Papæ ego Rex Otto promittere & jurare facio per Patrem & Filium & Spiritum Sanctum, & per lignum hoc vivificæ Crucis & per has Reliquias Sanctorum, quod si permittente Domino Romam venero, Sanctam Romanam Ecclesiam & te Rectorem ipsius exaltabo secundum posse meum, & nunquam vitam aut membra & ipsum honorem quem habes, mea voluntate aut meo consilio aut meo consensu aut mea exhortatione perdes: & in Romana urbe nullum placitum aut ordi-*

Distinct.63.Cap.33. Tibi Domno.

ordinationem faciam de omnibus, quæ ad te vel ad Romanos pertinent SINE TUO CONSILIO, *&* QUICQUID *in nostram potestatem de terra Sancti Petri pervenerit*, TIBI REDDAM: *& cuicumque Italicum Regnum commisero, jurare faciam, ut adjutor tui sit ad defendendam terram Sancti Petri secundum suum posse: sic me Deus adjuvet & hæc Sancta Dei Euangelia*. Di questo giuramento stesso fa menzione Giovanni XII. presso Luitprando. Molto si esulta da chi ha stesa la Supplica nella falsa persuasione, che quelle parole *in Romana urbe* NULLUM PLACITUM *&c. contribuiscano mirabilmente ad accettarci della* loro *sentenza*, mentre Ottone *si obbliga solamente, che quando terrà in Roma da Sovrano que' pubblici giudicj, ascolterà il* CONSIGLIO *del Pontefice Romano*, cioè, come dicono, *sottopone la sua Sovranità in quegli atti ad una sola condizione: la qual condizione non distrugge, anzi maggiormente dichiara e stabilisce l'autorità Sovrana di quell' Augusto*. Bellissimi supposti ideali, fondati nella spiegazione volgare di quella voce *consilio!* Ma le arguzie svaniscono quando si mostra, che il vero e natural significato di quella voce non è quello che essi pensano: e il mostrarlo è facile, mentre in quel luogo ella vuol dire il medesimo, che *consenso*: così ne' tempi barbari s'intendea quella voce, come insegna il Ducange. Ma anche senza il Ducange basta il riflettere al giuramento prestato il dì 26. Giugno 1309. al Pontefice Clemente V. dall' Imperadore Arrigo VII. per assicurarci della verità. Ivi il procuratore d'Arrigo giura in tal forma per lui: *in Roma nullum placitum aut ordinationem faciet de omnibus, quæ ad vos pertinent aut Romanos*, SINE *vestro consilio &* CONSENSU. Il Signor Leibnizio, che ha divulgato questo giuramento d'Arrigo VII. non dee esser sospetto alla Corte di Modana. Se Ottone dunque giura di non ingerirsi nelle cose spettanti al Pontefice, senza il suo *consenso*, egli è segno evidente, che non potea di ragione

Historia lib.6. cap.6.

Cangius in Gloſſar.

Codex diplomaticus juris Gentium Leibnitii to.2. pag.297.

Digitized by Google

ingerirsene senza il medesimo *consenso*. Nè serve avvertire, che *egli non s'obbliga nè pur di fare lo stesso pel rimanente dello Stato ecclesiastico*, perchè in tali occasioni chi dice *Roma*, dice tutto ciò, che a quella appartiene, siccome chi dice Modana, dice tutto il Ducato Modanese. E venendo l'Imperadore a Roma, non veniva per fermarsi nello Stato Romano, ma ben solamente in Roma: e per questo era bisogno principale, che si obbligasse di non far novità in Roma stessa meno che altrove. Per far vedere quanto sia immaginario tutto ciò che viene opposto al diploma di Ottone I. sì in quanto alla sua autenticità, come in riguardo all'effettiva sustanza del contenuto, io ho riserbata in quest' ultimo luogo la insigne testimonianza di Luitprando già Ambasciador del medesimo Ottone alla Corte di Costantinopoli, il quale dopo aver distinto, come andava distinto, il Reame d'Italia dallo Stato della Chiesa, giura, che esso Ottone suo Signore non ha alcuna ingerenza nel medesimo Stato: *quod ad Apostolorum Beatorum Ecclesiam respicit, Sanctissimorum Apostolorum Vicario contulit: & si est, ut Dominus meus* (cioè Ottone) *ex his omnibus Civitates, villas, milites aut familiam* OBTINEAT, *Deum negavi*. Or dopo questo gran giuramento, *Deum negavi*, vadansi a sostenere gl' ingegnosi trovati contra la Sovranità Pontificia; e vadasi a dire, *che se questo Imperadore restituì alla Chiesa Romana l'Esarcato, ciò fu per conto del solo Governo ed utile dominio*. Io non veggo poi ciò che ne nasca dal ritrovarsi nella Cronaca del Dandolo, che Ottone I. diede alla Chiesa Patriarcale di Grado e alle sue Suffraganee *privilegium in acquirendis justitiis, sicut universalis ac Sancta Romana habet Ecclesia in annos legales &c.* come viene avvertito nella Supplica con dirsi, che questa *notizia è degna d'attenzione per varj riguardi*. Io per me confesso di non sapere che *varj riguardi* ci sieno in questa *notizia*. Si crede forse, che un Prin-

Legatio Luitprand. ad Nicephorum Phocam pag. 141. edit. II.

Supplica Cap. X. pag. 24. in fine.

Chron. MS. lib. 5. cap. 14. par. 19.

Ital. Sacr. tom. 5. pag. 1186.

Supplica Cap. X. pag. 24. lin. 25.

Principe tale, qual fu il Dandolo, di cui son le parole, sia stato sì cieco di pareggiare la Chiesa di Grado, e quel che è più anche le sue suffraganee a questa di Roma? Ha voluto dir egli, che Ottone I. diede alla Chiesa di Grado un diploma, siccome un altro ne avea la Chiesa Romana, conceduto le pur allora da Ottone: *sicut Romana habet Ecclesia*: onde i *varj riguardi* di tal *notizia* si riducono a mere illusioni; e nulla concludono i versi di Rosuita Monaca in lode di Ottone I. Non bisogna recitargli soli, ma accompagnati con gli altri, che seguono:

Scriptores Meibomii to. 1. pag. 712.

Cui Christus talem jam nunc augescit honorem
Possidet ut Romam pollenti jure superbam,
Quae semper stabilis summum fuerat caput Orbis:
Edomat & gentes (Christo favente) feroces,
Quae PRIUS *Ecclesiam* LANIABANT *saepe sacratam.*

E vuol dire Rosuita, che Ottone in virtù del suo uficio d'Avvocato della Chiesa Romana represse i nemici di essa: onde io non saprei quel che quì ne potesse mai nascere di propizio a' paradossi contrarj, gli Autori de' quali bisogna, che riconoscano di essere assai scarsi di buone prove per sostenergli quando sono astretti a mendicar puntelli da alcuni versi rotti e misti di adulazione di Poeti barbari, a' quali si conformerebbono in dir le cose stesse e forse maggiori in casi simili anche quegli de' tempi nostri, ne' quali per gran mercè loro concedono i Ministri Estensi, che la Santa Sede goda i diritti Sovrani, benchè solamente *da qualche secolo*. Il medesimo frutto si trae da' versi preposti al libro II. di Ditmaro ove non si legge altro che questo:

Scriptores Brunsuicenses pag. 330.

Langobardorum sibi subdit colla furentum,
Imperatorem fecit sibi Roma potentem.

Ottone

Chronicon lib. 6. cap. 21. 24.

Ottone di Frisinga dice, che Ottone I. *Romanis imperavit*; ma avea detto ancora, che Ottone non ci venne da se, ma bensì chiamato dal Papa per mezzo di Giovanni Diacono e di Azzo Scriniario, spediti *dall' Apostolica Sede* a lagnarsi *tam de* TYRANNIDE *Berengarii*, *quam ipsum ad* DEFENSIONEM *Sanctæ Romanæ Ecclesiæ ac totius Italiæ invitantes*: il che, giusta la solita lor costumanza, hanno taciuto i Ministri Estensi. Per lo Reame d'Italia erano medesimamente a lui stati spediti Valperto Arcivescovo di Milano e Valdone Vescovo di Como. Dunque tuttociò, che fece in Roma Ottone I. il fece ad istanza del Papa. Nè occorrea opporci di nuovo la Vita della Santa Reina Matilde moglie d'Arrigo I. l'Uccellatore, come si era fatto nelle Osservazioni, senza leggerla ben bene e senza riflettere, che in quella Vita si dice, che Ottone vi fu chiamato *a Præsule Apostolicæ Sedis*: e che *Romam properaverat*, *sicut Papa* MANDAVERAT.

Supplica Cap. IX. pag. 22. lin. 3. Osservaz. Cap. XIX. pag. 34. Martii Bollandiani to. 4. pag. 367. col. 1.

XLVII.

Atti di Ottone III. non bene intesi e citati da' Ministri Estensi contra la Santa Sede.

Supplica Cap. IX. pag. 21. lin. 12. Vita S. Romualdi Cap. XXX.

I Ministri Estensi per dar mala voce alla Santa Sede, mostrano d'aver letta fin la Vita di San Romualdo scritta da San Pier Damiano. A me sembra però, che non doveano in conto veruno addurre per fondamento dell'esaltata sovranità Imperiale di Ottone III. la testimonianza di quel gran Santo, in particolare dove scrive, che Ottone nell'anno 1001. promise a San Romualdo di farsi Monaco: *si tamen prius Romam*, *quæ sibi rebellabat*, *impeteret*. Imperciocchè Roma intanto era *ribelle* ad Ottone, come a *Difensore* della Santa Sede, in quanto per mezzo di Crescenzio Tiranno si era fatta ribelle prima al Pontefice Gregorio V. allorchè esso Crescenzio, secondo un Cronologo antico pubblicato da Cristoforo Brovero, *diabolica fraude deceptus*, *Romam*, ABSENTE *Papa Gregorio*, *invasit*. Venne Ottone a Roma nell'anno 997. a richiesta del Papa, anzi *una cum Apostolico*: e dopo la sua morte essendosi nuovamente rivoltati i Romani contra Silvestro II. egli ci ritornò; ma

Annal. Trevirен. to. 1. lib. 10. pag. 494.

ma non già per signoreggiarla egli stesso, che è quel che vorrebbono gli Autori di Modana: bensì per sottopporla al Pontefice. Sarebbe stato molto desiderabile, che Autori così puntuali ed accorti, come sono gli Estensi, i quali scrivono per informare della verità la Corte Cesarea ed il pubblico, avessero data un occhiata al Capo XXXVII. della Vita di San Romualdo da essi allegata, ma non già in tal luogo; poichè vi avrebbono appreso, che Crescenzio fortificatosi in Castel Sant'Angelo, e poi caduto in mano di Tammo favorito dell'Imperadore, *adnitente Papa, qui sibi inimicus erat*, ebbe la morte: il che fa vedere, che Crescenzio morì per aver mancato al Papa suo Principe supremo. Questo Crescenzio ribelle della Santa Sede cacciò di Roma Gregorio V. intrusovi l'Antipapa Giovanni XVII. e poi fe avvelenare esso Gregorio, come si trae da Ruperto Tuiziese nella Vita di Santo Eriberto Arcivescovo di Colonia. Per altro chi ha stesa la Supplica se avesse voluto cercar più oltre, avrebbe trovato, come Tangmaro scrive nella Vita di San Bernuardo Vescovo Ildesheimense e fratello di Tammo sopraccennato, che nell'anno 1001. entro il Palagio Pontificio del Vaticano il Papa e Ottone III. ora nelle stanze dell'Imperadore, ed ora in quelle del Vescovo *confidentes & forenses causas & Reipublicæ necessaria conferebant*. Si potea lasciar di citare le due Vite del Santo Arcivescovo di Colonia Eriberto, già Cancelliere d'Ottone III. scritte da Lamberto e da Ruperto, amendue Tuiziesi, e divulgate da' Continuatori del Bollando, mentre nulla affatto in esse Vite s'incontra, che regga i divisamenti contrarj, quantunque col solito stile vengano molto francamente allegate nella Supplica insieme con l'Autore della Vita di Santo Adalberto Vescovo di Praga *ed altri*. Così pure cinque sole righe innanzi favellandosi del dominio esercitato in Roma da Ottone I. citossi il Frisingense *ed altri*. Ma questi *altri* non sarebbono già tutti chimerici e ideali, come lo sono i

Martii Bollandiani to.2.pag.477.in fine.

Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti Seculo VI.to.1.pag.214. 221.

Martii to.2.pag.467. 475.

Supplica Cap. IX. pag.21. in fine.

rac-

racconti attribuiti a' primieri? Certo è, che i due Anonimi, autori delle due Vite di Santo Adalberto non portano cosa immaginabile opposta alle ragioni della Sede Apostolica. Bensì il primo di essi scrive, che *Roma sola Reges imperare facit*. E il secondo asserisce, che Ottone III. *causa scandendi culmen Imperii, ut mos est a Magno Carolo Regum Francorum, multo comitatu Romam introivit*. E ci venne *multo comitatu* anche Carlo V. che non pretendea d'esser padrone di Roma. Se poi da queste parole debba dedursi *una piena Signoria esercitata da questo Augusto in Roma e fuori di Roma*, come autorevolmente vien decretato nella Supplica, io lascerò giudicarne a chi sa far le deduzioni da sè stesso, e non vuole, che gli altri gliele facciano. Ma perchè citasi anche Ditmaro, sarà bene avvertire ciò che gli Oppositori, conforme al solito, hanno stimato ben di tacere, perchè non facea per loro: ed è, che quello Scrittore attesta, che Ottone III. da Gregorio V. *unctionem Imperialem percepit & ADVOCATUS Ecclesiæ Sancti Petri perficitur*. Or si consideri, se i Supplicanti vi abbiano colto, dicendo, che *non rispondono gli Oppositori Romani a questi passi evidenti*, per non saper forse rispondere, come si divulga nella Supplica, in cui pretendono *gli Scrittori* Estensi di esser *tirati per forza a toccar queste corde*. Sì certamente son *tirati per forza*, mentre la loro *modestia* e *venerazione per la Santa Sede* gli avea fatti veramente astenere nelle altre loro Scritture, e in particolare nella prima sì modesta, dotta e veridica stampata in Vienna; in quella fresca intitolata *Riflessi*, e in certune fatte correre a penna, delle quali non voglio dir più. Ma poi nel *toccar queste corde* han toccate veramente gran cose, le quali daranno senza altro l'ultimo eccidio alla Sede Apostolica: e ci hanno forse scoperto il *mysterium iniquitatis*: nè ci sarà per avventura chi sappia difenderla da qualunque velenosa taccia col solo riscontro de' passi, che vengono allegati con quella gran

Aprilis Bollandiani to. 3. pag. 184. n. 21.
Pag. 193. cap. 5.

Scriptores Brunsuicenses pag. 353.

Supplica Cap. IX. pag. 22. lin. 13.

gran fedeltà, che si è veduta finora, e vedrassi da quì innanzi.

XLVIII.

Atti veri di Gregorio V. sopra Comacchio, e diplomi finti addotti contro alla Santa Sede. Donazione di Costantino a torto a lei rinfacciata.

La Bolla di Gregorio V. ove nell'anno 997. egli dona a Gerberto Arcivescovo di Ravenna *gratuita largitate Comitatum Comaclensem* dopo la morte dell' Imperadrice Adelaide, che allora il godea, non può ben digerirsi da chi ha tessuta la Supplica: poichè non ostanti le sue chiare giustificazioni, molto imperiosamente ci viene intimato, che *tuttavia sussistono le difficoltà fatte contro* di essa: e che basti per ora il sapere, che Ottone III. in un diploma dell' anno 999. dona ancor egli all'Arcivescovo Leone *Comitatum Comaclensem*. Io per me non posso credere, che la Santa Sede abbia mai fatto, nè debba mai fare alcun caso di questo diploma preteso Ottoniano dell'anno 999. senon altro, perchè viene dall'opera dell'*Esarcato*, la quale sotto nome di Guglielmo Valla esce dalla libreria di Alfonso Ceccarelli da Bevagna famoso impostore di strumenti, contratti, diplomi e libri: le cui fraudi furono per beneficio pubblico accuratamente descritte dal letteratissimo Leone Allacci, Custode della Biblioteca Vaticana, in un trattato particolare da lui aggiunto all'altro suo contra le antichità Etrusche dell'Inghirami della seconda impressione di Roma, dove nell'Indice II. de' libri MSS. del Ceccarelli si trova notato anche questo: *Gulielmi Vallæ Rheginensis Historia Exarchatus in folio*, siccome anche nell'Indice I. si vede in un tomo di varie lezioni il titolo seguente: *de Ferraria & ejus Principatu*. La sentenza della sua morte seguita per tali sue falsificazioni nel Pontificato di Gregorio XIII. la quale non giunse in man dell'Allacci, sarà posta nel fine di questa Difesa, affinchè si vegga dal contenuto di essa quanto la Santa Sede abborrisca le adulterazioni di antiche scritture, quantunque anche finte per sua propria utilità; ed anche perchè si comprenda quanto esca fuor di cammino chiunque asserisce *per certo*, che i Papi in questi affari di Comacchio, o d'al-

Supplica Cap. XI. pag. 24. in fine.

pag. 25. in princ.

Difesa I. Cap. XLI. pag. 16.

Animadversiones in antiquitates Etruscas pag. 316.

Pag. 292.

Supplica Cap. IV. pag. 11. lin. 21.

d'altri somiglianti *si sono serviti della pretesa Donazione di Costantino*, come diceſi nella Supplica, o *della fama d'essa in loro vantaggio*. Veramente i Papi erano assai scarsi di titoli fondamentali ed autentici, allorchè si servivano della sola *fama* di quella *Donazione*: le cui prime notizie non si ebbero certamente da' Romani Scrittori, ma bensì dagli Oltramontani, poichè veggiamo, che i primi a parlarne sono stati i due Arcivescovi, Adone di Vienna, e Incmaro di Rems. E se sussistesse la pretesa scoperta, che gli Oppositori ci danno per nuova ancor nella Supplica dopo avercela data nelle Osservazioni, cioè che *fino a' tempi di Carlo Magno uscì in campo una tale invenzione*, bisognerebbe che confessassero, quella *invenzione* essere stata effetto, e non cagione di quanto i Principi Carolini fecero in beneficio della Santa Sede: e in oltre, che ella fosse tanto antica, che in simile requisito non potesse mai starle accanto il ridicolo e stolto diploma della *donazione* di Comacchio, che si finge dato ad Ottone Estense da Lotario I. e da Lodovico II. Poichè se quel di Costantino è de' tempi di *Carlo Magno*, quest'altro di Lotario e di Lodovico è de' tempi d'Alfonso II. Duca di Ferrara. Di quello non si è mai valuta la Chiesa per arme da levar cosa alcuna all'Impero nè alla Casa d'Este, la quale per lo contrario si è sempre valuta del finto diploma Lotariano per levar Comacchio alla Santa Sede, come si può leggere nel *Ristretto* delle ragioni Estensi dell'anno 1644. ne' *Consigli* di Lelio Altogradi, nella *Risposta pel diritto Imperiale* stampata in Vienna, nelle *Osservazioni*, nell'*Altra Lettera*, ne' *Riflessi sopra la voce sparsa*, e nelle Scritture prodotte negli ultimi Congressi di Roma, nelle quali non ostantechè quel diploma fosse già stato convinto di tante falsità manifeste dalla prima parola fino all'ultima; niente di manco non si è avuto rossore di persistere in allegarlo per vero ed indubitato più volte, siccome per tale era stato prodotto in Vienna ne' tempi stessi della occupa-

Difesa I. Cap. IX. pag. 78.

Epist. 14. cap. 13. to. 2. operum p. 206.

Digitized by Google

cupazione di Comacchio. Da tutto questo si trae, che i Ministri Estensi aveano gran ragione di dovere astenersi dal rinfacciare per la seconda volta alla Chiesa Romana la *Donazione di Costantino*, mentre niuno mai l'ha citata contro di loro, ladove essi hanno sempre citata contro alla Santa Sede quella loro insigne donazione, come fatta indubitatamente ad Ottone Estense. Dunque il suddetto diploma di Ottone III.dell'anno 999. non pregiudica punto a quello di Gregorio V.del 997.e se altri lo ha citato per vero, onde poi dietro a tal esempio esultando hanno fatto il medesimo anche i Ministri Estensi in proprio vantaggio, ciò nulla importa. Il diploma si fa dato *XIV. kal. Januarii anno Dominicæ Incarnationis DCCCCLXXXXVIIII. Indictione XIII. Ravennæ*, cioè a dire il dì 19. del mese di Dicembre dell'anno 999. Or sappiasi, che Ottone III. era in Roma il dì 3. di Novembre del medesimo anno quando diede un diploma a Piero Vescovo di Bobio: ed eravi pure il dì 3. del Gennajo seguente allorchè ne diede un altro a Cristiano Vescovo di Passavia: onde io metto altrui in considerazione, se un Imperadore in tempo sì breve può aver fatte da 600. miglia per andare a Ravenna e tornar subito a Roma: quando pure non vi fosse andato apposta per farvi quel diploma; essendomi ignoto, se in que' tempi si viaggiasse per cambiatura, e se in tal guisa convenisse alla Maestà Imperiale senza alcuna necessità il viaggiare speditamente con un semplice Cameriere e senza l'accompagnamento della Corte Cesarea, dovuto e proprio ad Ottone III. E se il diploma è quello stesso, cui nomina il Rossi, come par che lo sia, potea farsi a meno di citarlo nella Supplica. Per altro in conferma della Bolla di Gregorio V. del 997. abbiamo dal Rossi, che nel precedente anno 996. il medesimo Gregorio in un altra Bolla in favore di Giovanni Arcivescovo di Ravenna ordinò da Sovrano, che gli agricoltori della Chiesa Ravennate in *Ariano*, nel *Ferrarese*, e nel *Comacchiese* fossero

Italia Sacra to. 4. pag. 1358.

Nota Christophori Gevvoldi ad Metropolim Salisburgensem to. 1. pag. 364.

Histor. Ravennat. lib. 5. pag. 276.

Supplica Cap. XI. pag. 25. lin. 7.

Histor. Ravennat. lib. 5. pag. 271.

immuni, *nullamque possent ad publicam functionem aut operam præterquam ab Archiepiscopo cogi*: segno manifesto, che esso Gregorio V. e non altri, n'era il Sovrano; altrimenti a lui non toccava il far questi due atti di alto dominio. Io non vorrei però a verun patto, e per parte altrui ne arrossisco, che per escludere il dominio Pontificio espresso nella Bolla di Gregorio V. non solamente nelle Osservazioni, ma di nuovo ancor nella Supplica, si fosse allegato per vero un altro diploma di Ottone III. all'Arcivescovo Federigo dell'anno 1001. ove gli conferma il *Contado di Comacchio*. Imperciocchè questo diploma tratto ancor egli dal libro di Guglielmo Valla, che vien dalle mani del Ceccarelli, come si è detto, è falso al pari del primo: e in segno di ciò, tutto intero si porrà nel fine di questa Difesa con le prove della sua falsità: e allora vedrassi, se il Cancelliere, che lo sottoscrisse, fu *Ippolito* ovvero *Eriberto*, come pensano di poter dire: e poi staremo a osservare, se un altra volta ci sarà chi osi servirsene per impugnare i veri diritti della Santa Sede. E se sussiste, che i diplomi di Arrigo II. III. IV. V. VI. e de' Federighi I. e II. attestino il contenuto di quel diploma, si può dire, che attestando una cosa falsa, si deono tenere per falsi ancor essi; e non finti per altro fine, che per levare la famosa Badia Pomposiana alla Sede Apostolica, e per farla ingiustamente di ragione Imperiale a istigazione degli Arcivescovi Ravennati, quando sotto Giovanni VIII. apparteneva alla Santa Sede sino da' tempi antichissimi. E di già si è veduto, che quegli Abati non hanno mai liberamente riconosciuto altro Sovrano nel temporale, fuorchè il Sommo Pontefice. Sicchè lo stato, che si fonda sulla pietà di Ottone III. preteso autor del diploma, e in Santo Eriberto suo Cancelliere, *canonizzato dalla Sede Apostolica e posto nel Martirologio Romano*, tutto va a terra, essendo il diploma spurio e suppositizio, come vedrassi nel fine.

Osserv. Cap. XVIII. pag. 32.
Supplica Cap. XI. pag. 25. lin. 15.
Bullarium Casinense to. 2. pag. 64.

Dominio Cap. XL. pag. 50.

Difesa I. pag. 395.

Supplica Cap. XI. pag. 25. in fine. pag. 26. in princ.

Dicesi

XLIX.
Ottone III. ingiustamente accusato d'aver fatto da padrone negli Stati della Santa Sede.
Supplica Cap. XI. pag. 25. lin. 29.

Diceſi dagli Autori della Supplica, che *i Sommi Pontefici non ſi lagnarono mai dell'autorità diſpotica eſercitata da Ottone III. loro amiciſſimo* nell'Eſarcato: che *tralaſciano* di addurre *altri atti del dominio aſſoluto e ſupremo di quell'Imperadore nell'Eſarcato*: che *Federigo Arciveſcovo di Ravenna*, a cui ſi finge dato il diploma ſopraccennato, *fu Cardinale di Roma e caro alla Santa Sede*; e che fu conſiderato, *come vaſſallo dell'Imperio da eſſo Ottone III. e da Santo Arrigo ſuo ſucceſſore*. Fù certo *conſiderato, come vaſſallo dell'Imperio da eſſo Ottone III. e da Santo Arrigo ſuo ſucceſſore*, perchè era nato realmente loro vaſſallo, come atteſta Tangmaro: *Fritbericus Cardinalis Presbyter Sanctæ Romanæ Eccleſiæ, poſtea Ravennæ Archiepiſcopus*, SAXO GENERE. Chi non sa queſti particolari, nè legge altro che le Scritture Eſtenſi, può eſſere, che rimanga facilmente adeſcato a creder per vere le loro aſſerzioni. S'egli è poi certo, come vien detto, che i Papi *non ſi lagnarono dell'autorità diſpotica ivi eſercitata da Ottone III.* biſogna anche tener per certiſſimo, che gli atti, i quali ſi allegano per far credere, che egli realmente ve la eſercitaſſe, non ſono ſtati mai noti a' Sommi Pontefici, ovvero che tutti ſieno ſuppoſitizj e finti: perchè l'autorità Pontificia era tanto aſſoluta e notoria in ſull'Eſarcato e paleſe ad Ottone III. che egli non potea mai nel medeſimo far da padrone ſenza conoſcer di fare una coſa ingiuſta: e in ciò fare avrebbe fatto contra la ſua propria coſcienza dopo d'aver giurato di fare il contrario. Le ragioni ſovrane della Santa Sede e gli atti frequenti in favore della medeſima ſempre ſono ſtati vivi e pubblici a tutti gli Scrittori del Mondo: i contrarj non ſono ſtati mai noti prima di queſti ultimi tempi, ne' quali ſono iti ſtampandoſi varj documenti parte nulli e parte falſi, che ſi cuſtodiano negli Archivi, e che non erano mai ſtati conſiderati ne' tempi addietro per diritti fondamentali. Laonde ſe Ottone III. come

Scriptores Brunſuicenſes pag. 452.

come confessano, fu *Principe piissimo* e anche *amicissimo* de' Papi, questo sol basta per far vedere quanto gran torto si faccia alla sua gloriosa memoria, pubblicandolo per così empio ed ingiusto d'aver voluto sovranamente signoreggiare negli Stati della Sede Apostolica, quando per lo contrario tutta la giurisdizione, che egli vi esercitò, fu in beneficio de' Sommi Pontefici, da' quali fu chiamato in soccorso contra i loro nemici e perturbatori, dopo fatto ch'egli ebbe il giuramento a Giovanni XV. di restituire *quicquid de Terra Beati Petri ad nostram potestatem venerit*. Si lasci dunque di attribuire con prove sì misere a questo lodatissimo Principe atti cotanto indegni, e da non essere mai sottoscritti da qualunque uomo Cristiano, non che, come si pretende, da un Santo, qual fu Eriberto Arcivescovo di Colonia suo Cancelliere: la cui Chiesa se era dotata di Signorie temporali, sapea egli ottimamente, che molto più lo era e dovea esserlo questa di Roma, che gode il pregio di esser madre e Reina di tutte le altre, non che di quella di Colonia. E Ottone III. che avea ampiamente privilegiate Badie e Chiese particolari di Lamagna, e non già per fare atti invalidi e doni *di pompa*, sapea ben egli come andava considerata e trattata la Sagrosanta Chiesa di Roma, la quale egli venne due volte a liberare dalla tirannia di Crescenzio. E se, come fu detto nelle Osservazioni, *San Romualdo non gli fece mai far penitenza, perch'egli avesse usurpati i beni suoi alla Chiesa Romana*, questo è segno manifestissimo, che Ottone III. niuno mai ne usurpò entro l'Esarcato e gli altri Principati appartenenti alla medesima Chiesa.

Difesa I. Cap. CX. pag. 385.

Christoph. Brovveri Annales Trevirenses to. 1. lib. 10. pag. 491.

Notæ Christoph. Gevvoldi ad Metropolim Salisburgens. tom. 1. pag. 136. 137. 138. 139. 360. 361. 362. 363.

Nicolai Zyllesii Defensio Abbatiæ Imperialis S. Maximini par. 3. pag. 27. edit. II.

Osserv. Cap. XVIII. pag. 33.

L.

Atti di Arrigo il Santo e di Corrado II. a torto e poco fedelmente addotti contra la Santa Sede.

Osservaz. Cap. XX. pag. 34.

Sembrando agli Apologisti Estensi di aver detto assai poco nella Supplica, seguono la lor costumanza di rimandarci di bel nuovo alle Osservazioni ove dicono, che *si è mostrato*, che i Successori d'Arrigo il Santo *godettero & esercitarono dominio supremo* sopra Comacchio. Adagio con

con questo *si è mostrato*. Veggiamolo un poco, giacchè non basta quello, che si rispose nella Difesa I. Si ricorre ad uno straccio di certo documento pubblicato dal Rossi, ove due Messi d'Arrigo, che fu poi Santo, dicono d'*investire* Arnaldo Arcivescovo di Ravenna in nome del lor Signore *de omni fisco & de publica re Ravennate sive ripa & porta*, delle Contee d'Imola, Faenza, Cervia, e di un altra, il cui nome per essere sparito, facendola da Indovini, vogliono che fosse *Comacchio*. Aggiungono, che Arrigo, come uom *Santo*, non avrebbe fatta una tale azione, senon fosse stata *lecita*. A questa *Santità* di Arrigo mostrano di avere gran divozione i Ministri Estensi, mentre più volte la invocano. Ma sarebbe da desiderarsi, che mostrassero qualche poco di divozione anche a que' Sommi Pontefici riconosciuti per *Santi*, i quali hanno dichiarati, posseduti, e tenuti per proprj della Sede Apostolica tutti gli Stati, che ora fuor d'ogni ragione con argomenti *decrepiti*, *rancidi*, *antiquati*, e per dir poco, scismatici, e come tali ritrattati ed aboliti da tutti gl'Imperadori Cattolici, le son controversi dagli Scrittori di Modana non per altro, senon per colorire l'insussistenza notoria delle fallite lor pretensioni sopra Comacchio. Questi Pontefici *Santi* sono Gregorio II. e III. Zaccheria, Paolo I. Leon IV. Adriano III. Leon IX. Gregorio VII. Vittore III. Urbano II. Gregorio X. Urbano V. e Pio V. Ora tutti questi Pontefici furono di pareri totalmente contrarj a quelli, de' quali ingiustamente oggi vien fatto autore Arrigo II. e son tutti *Santi* e beati al pari d'Arrigo: il quale se realmente avesse fatto quanto gli viene attribuito, egli in ciò non sarebbe stato mai *Santo*. E perchè ora dovrà sofferirsi di vedere tutti que' Santissimi Pontefici a man salva stranamente calunniati, come usurpatori e detentori delle altrui Signorie conquistate per via di *scomuniche guerre e leghe* in tempo *delle fiere dissensioni* tra il Sacerdozio e l'Impero? Veniamo all'atto attribuito ad Arrigo

Difesa I. Cap. XIX. pag. 33.
Historia Ravennat. lib. 5. pag. 275.

Supplica Cap. XI. pag. 25. in fine. pag. 26. lin. 16. Cap. XIII. pag. 33. lin. 28.

Digitized by Google

Supplica Cap. IX. pag.22. lin.28. Cap. XI. pag.27. lin.15. Cap.XII. pag.31. lin.27.
Histor. Ravennat. lib.5. pag.275.

rigo II. perchè nol troveremo di sì buona ſtampa, come ci viene egli venduto. Il Roſſi lo regiſtra ſotto l'anno 1017. e ſi fa dato nell'anno V. di Benedetto VIII. e nell'anno III. d'Arrigo *in Italia* il dì 15. del meſe di Febbrajo Indizione XV. In queſte note cronologiche ci ſarebbe qualche poco di difficoltà nell' accordarle: nè ſarebbe egli gran fatto, che lo ſtrumento, pieno di voragini, foſſe anche finto, poichè non è già una ereſia il ſoſpettare, che gli Sciſmatici di Ravenna in tempo che erano in rotte con la Chieſa Romana, aveſſero fabbricati degli atti ſuppoſitizj, anche ſotto nome d'un Imperador Santo, per dar maggiormente di cozzo a' Sommi Pontefici, e per trarre gl'Imperadori, parimente ſciſmatici, ad appoggiare il loro maltalento contro alla Santa Sede, ſe nello ſpirituale, aſſai più nel temporale: e di ciò con tanto maggior fondamento ſi può ſoſpettare, che già ne abbiano veduti di finti ſotto nome di Ottone III. L'animo ribelle di quegli Arciveſcovi ſi può ravviſare da molte Lettere di San Gregorio VII. il quale in una di eſſe dice, che allora finalmente la Chieſa Ravennate avea ricevuto il ſuo Arciveſcovo dalla Romana *poſt* LONGAS *&* INNUMERAS *pervaſorum occupationes*. Ora e qual ragione mai vuole, che Scrittori Cattolici facciano ſtima sì grande di atti ſciſmatici, clandeſtini ed eſtorti negl' infeliciſſimi ſecoli X. XI. e XII. in pregiudicio della Chieſa Romana? Oltre a ciò quei due Meſſi d'Arrigo II. che fecero l'atto, e perchè non potrebbono anche aver fatta una violenza ſenza ordine e ſaputa di quel Santo Imperadore, come appunto Ridolfo Cancelliere dell' Impero vi fece quell' altre ſenza notizia dell'Imperadore Ridolfo I. ſuo Signore, il qual poi ne ordinò in forma pubblica la caſſazione? Ma anche ſenza queſto, i Miniſtri Eſtenſi avvezzi a non far mai grazia di oſſervare le coſe favorevoli alla Santa Sede, hanno voluto celare altrui, che quell'atto tronco e mancante de' Meſſi d'Arrigo II. ſi riferiſce agli ordini ſovrani di Benedetto VIII.

Lib.1. Epiſt.10. Lib.6. Epiſt.10. Lib.8. Epiſt.13.14.

allora

allora vivente e de' suoi precessori: *sive per præcepti paginam suprascripti Benedicti aut antecessorum*. Che se poi il medesimo Arrigo nell'anno 1022. dispose liberamente del Principato di *Capova*, della Contea di *Teano* e d'altri Stati, benchè nell'anno 1014. ne avesse fatta la conferma alla Santa Sede, dovea dirsi dagli Oppositori per gloria della verità, che ciò avvenne di consenso di Benedetto VIII. il quale nell'anno 1019. andò in Lamagna, *ut provocaret eundem ad ferendas suppetias Ecclesiæ Romanæ adversus Græcos, qui pedetentim jam sibi cuncta usque ad Romanos fines vindicaverant*, come narra il Baronio: onde nell'anno 1022. Arrigo sollecitato dal Pontefice calò nell'Italia contra i Greci, e snidatigli dal Reame di Napoli, qual maraviglia è, se diede altrui il *governo* di Capova e di Teano? Staremo aspettando gli altri *diplomi* degli anni 1014. e 1016. sopra *varj beni dell'Esarcato devoluti al fisco Imperiale*, la menzione de' quali ci vien minacciata *in iscrittura più diffusa*: e allora ci riserbiamo noi pure a far vedere più ampiamente il gravissimo oltraggio, che vien recato a quel Santo Imperadore in farlo reo di violenze ed usurpazioni sì ingiuste e sacrileghe sulle Terre della Sede Apostolica dopo la costituzione e il giuramento solenne da lui prestato al Pontefice Benedetto VIII. di mantenerlo e difenderlo in sovrano possesso delle medesime, e di non dover mai usurparsi cosa veruna. Ma quì non dobbiamo lasciare i versi di Ditmaro ove dice di Arrigo il Santo:

Baron. anno 1019. §. 4.

Anno 1022. §. 1.

Supplica Cap. XI. pag. 26. lin. 24.

Ista dies pulchro signatur clara lapillo,
Qua Regi nostro se subdit Roma benigno;

e poi:

Summus Pastor ovat, chorus atque suus quoque cantat
Quod sunt SECURI *tanto Rectore potiti*.

E che mai si pretende ritrarre da questi versi, che non sia il medesimo, che la tutela e difesa Imperiale verso la Santa Sede? Assai meglio avrebbono fatto gli Oppositori in riflettere con cuor sincero alla prosa di Ditmaro addotta nella Difesa I. dove egli attesta, che Arrigo *Advocatus Sancti Petri meruit fieri*, e che giurò solennemente a Benedetto VIII. di voler essere *Romanæ Patronus & Defensor Ecclesiæ, sibi autem suisque successoribus per omnia fidelis*. Sarebbe degna ben da sapersi la cagione, per cui nella Supplica si sieno lasciate di recitare anche quell'altre parole di Ditmaro ove attesta, che il Pontefice *præ ceteris antecessoribus suis maxime* DOMINABATUR; imperciocchè forza è il credere, che non senza qualche gran mistero si sieno elle taciute. Eran pur elle state addotte nella Difesa I. ove poteano vederle! E perchè mai dunque le hanno dissimulate? Però si dissimuli e si taccia pur quanto si vuole, che le sincere testimonianze degli Autori più accreditati e più classici ad onta altrui sempre parleranno e sgrideranno i contradittori di verità sì manifeste, e non mai rivocate in dubbio in questi tempi d'Arrigo il Santo nè meno dal Marca nè dal Pagi, che non hanno potuto passare in silenzio l'insigne attestazione di Costantino Porfirogenito Imperador Greco, il quale nel secolo X. scrisse, che Roma era posseduta con Supremo dominio dal Sommo Pontefice: *Roma propriam administrationem ac jurisdictionem obtinuit, eique proprie* DOMINATUR *quidam pro tempore Papa*. Questo luogo, il quale prima del Marca e del Pagi era già stato osservato dall'Alemanni, per chi l'ha scritto e pel tempo, nel quale fu scritto, è tanto considerabile, che vale per tutto quello, che si possa addurre da' Ministri Estensi e da altri contro alla Sovranità Pontificia. Però tuttavia non tralasciano di opporre alla medesima, che l'Imperadore Corrado II. allo scrivere di Vippone, nell'anno 1026. venendo a Roma a incoronarsi, *Ravennam intravit & cum magna potestate ibi*

Difesa I. Cap. CV. pag. 368.

De Concordia lib. 3. cap. 11. §. 11.
Anno 875. §. 4.

De Thematibus Imperii Orientalis lib. 2. them. 10. pag. 101.

De Lateranen. Parietinis Cap. XII. pagina 113.

Rerum Germanicarum Scriptores Joan. Pistorii to. 3. pag. 432. 444.

ibi regnavit, e che a lui parimente in tal congiuntura

Roma subjecit se primum a summo usque ad imum:
Experti sunt Ravennates in bello suo primates.

Ma queste barbare ed oscure espressioni proferite da chi avea in animo di lodare quel Principe e non già di trattare delle ragioni sovrane dell'Esarcato, non dovrebbono addursi per diritti fondamentali e per prove bastanti a sostenere gli assunti maravigliosi della parte contraria, perchè se tutti i fatti dovessero darsi per diritti, anche il Ducato di Modana sarebbe del Rè Cristianissimo. Lo strumento, che si cita dell'anno 1032. meriterebbe di uscir alle stampe, giacchè vien lodato per cosa rara e nel medesimo si rapporta un *placito* di Bonifacio Marchese padre della Contessa Matilda, tenuto *juxta ripam Padi in loco, qui dicitur Caput de Reda*, dove la pena de' trasgressori si applica alla *Camera Imperiale* e a quella dell'Arcivescovo di Ravenna. Imperciocchè senon veggiamo tutto intero il contratto, non possiam dire, che quella *Camera Imperiale* riguardasse i vassalli della Sede Apostolica: nè sappiamo a istanza di chi fosse tenuto quel *placito*. Avvertasi intanto, che il Marchese Bonifacio era vassallo della Chiesa Romana, perchè Tedaldo suo padre fu investito di Ferrara da Giovanni XV. come fu detto altrove. Che Corrado II. nell'anno 1034. concedesse a Gebeardo Arcivescovo di Ravenna l'*investitura del Contado di Faenza Imperiali largitione*, come si disse nelle Osservazioni, potrebbe rispondersi, che questo sì, fu un *dono di pompa*, perchè il Rossi dopo recitato il diploma ingenuamente confessa, che Gebeardo *Comitatum nequaquam tenuit*: e da un altro contratto, che adduce, si vede che allora già lo avea in feudo dalla Chiesa di Ravenna un Ugone Conte di Bologna. Quindi Scipione Chiaramonte dopo riferito quell'atto di Corrado II. scrive così: *hæc ibi: quibus sane Imperator omne sibi jus in Faventinum Comitatum, nulla habita juris in illum*

Supplica Cap. XI. pag.26. in fine.

Histor. Ravennat. lib.5. pag.279.280. Osservaz. Cap. XX. pag.35.

Cesenæ historia lib.6. pag.215.

Pontificis ratione, sumit, licet IRRITAM *fuisse concessionem facile intelligemus*: e segue poi a dimostrarlo con le prove alla mano: alle quali io rimetto chi si lusinga, che quel diploma di Corrado sia una Scrittura canonica, perchè sembra contrario alla Santa Sede. Oltre a ciò dovrebbe sapersi, che allora Corrado II. calò di nuovo in Italia in ajuto del Papa insidiato nella vita da' Romani: onde Gebeardo anticipatamente si fè spedir quel diploma per salvare i beni della sua Chiesa nella venuta dell'oste Cesarea: e questo è il vero motivo di tanti e tanti diplomi; altrimenti bisognerebbe dire, che gl'Imperadori non avessero fatto altro che donare.

Baron. anno 1033. §. 1. 2. 3.

LI.

Atti ostili e scismatici d' Arrigo IV. a torto addotti per giusti da' Ministri Estensi contro alla Santa Sede.

Non dirò nulla del diploma d'Arrigo III. ove si confermano i *patti* co' Signori Veneziani, perchè già di sopra ho risposto non esser vero, che i Comacchiesi vengano ivi qualificati per suoi *sudditi*. Che il medesimo Arrigo disponesse nel 1047. di alcune Città del Reame di Napoli, nominate nelle *Donazioni antecedentemente fatte alla Santa Sede*, come si nota nelle Osservazioni, non fu maraviglia, perchè vi dovette concorrere l'assenso di Clemente II. sua creatura, che in quel tempo era seco. Il diploma, col quale Arrigo IV. nell'anno 1063. dicesi concedere ad Arrigo Arcivescovo di Ravenna *Comitatum Comaclensem* in seguito de' suoi precessori, è del valore stesso degli altri ed è molto da maravigliarsi, che i Ministri Estensi abbiano fronte e cuore di proferire, che Arrigo in quel tempo, cioè nel 1063. non era per anco *in disgrazia de' Papi*, quando due anni prima, cioè nel 1061. essendo egli ancor giovanetto, i Ministri che il governavano aveano fatto intrudere nella Sedia Pontificia Cadalo Antipapa contra il legittimo Pontefice Alessandro II. E quello stesso Arrigo Arcivescovo di Ravenna come principal fautore di Cadalo ne fu scomunicato da Alessandro II. nel 1064. e se ne parla nel Corpo del diritto Canonico. Arrigo III. raccomandò il figliuolo Arrigo IV. nel 1056. alla Sede Apostolica

Supplica Cap. IX. pag. 27. *lin.* 3.
Osservaz. Cap. XX. pag. 35.
Baron. anno 1047. §. 3.
Osservaz. Cap. XX. pag. 36.

Baron. anno 1061. §. 1.

Baron. anno 1064. *pag.* 356.
Causa 24. *quaest.* 1. *cap.* Audivimus.

Digitized by Google

lica offerendolo a Papa Vittore II. allora presente, per testimonianza di San Gregorio VII. in una Lettera a Ridolfo Duca di Svevia: e Agnese Imperadrice ebbe cura d'allevarlo Cristianamente: *Sed cum excessit ex ephoebis, a matre abstractus in transversum actus, Romanæ in primis redditus est hostis Ecclesiæ, cujus ope, id agente Victore Pontifice, eidem Regnum fuerat stabilitum*, come scrive il Baronio. E questo è spesse volte accaduto alla Chiesa Romana. Quindi è, che negli Annali ecclesiastici vaca l'Impero d'Occidente dall'anno suddetto 1056. fino al 1084. tanto è lontano, che Arrigo IV. nel 1063. per le sue ostilità contro alla Chiesa Romana *non fosse per anche in disgrazia de' Papi*, ovvero, come dovea dirsi, ma senza frase irrisoria, che egli non avesse cominciato per anco ad *esser persecutore de' Sommi Pontefici*. Se poi non *confessò mai questo Imperadore*, come segue ad asserirsi, d'*avere invaso o usurpato beni o Stati della Chiesa Romana*; egli è vero però, che secondo l'Urspergese, da tutti i Cattolici fu detto *archipirata hæresiarcha & apostata*. Ed è vero altresì, che tra gli articoli accordati con giuramento sotto il Portico di San Pietro dagli Ambasciadori di suo figliuolo Arrigo V. nel 1110. uno si fu, che egli PATRIMONIA, POSSESSIONESQUE *Beati Petri* RESTITUERET, *sicuti a Carolo, Ludovico, Henrico, aliisque Imperatoribus concessa sunt*, LIBERA, *servaretque ea Beato Petro pro viribus*: e nel 1111. egli stesso promise a Pasquale II. *patrimonia & possessiones* SANCTÆ ROMANÆ ECCLESIÆ, *quæ* ABSTULI, RESTITUAM & CUNCTA, *quæ habere debet, more antecessorum meorum, recuperare & tenere adjuvabo bona fide*.

Baron. anno 1056. in fine.
Lib. 1. Epist. 19.

Chron. pag. 192.

Baron. anno 1110. pag. 71.

Baron. anno 1111. pag. 79.

LII.

Sommi Pontefici posti nel Catalogo de' Santi, accusati nelle Scritture Estensi, come usurpatori e Tiranni.

E' poi molto degna per certo la protesta, che si legge nelle Osservazioni, donde spicca a maraviglia l'altrui *modestia e venerazione per la Santa Sede*; poichè dopo essersi parlato ancor ivi del mentovato diploma dello scismatico Arrigo IV. si giunge a dire, che *non conviene all' insufficienza* di chi ha sudato nel fare quelle Osservazioni, nè *alla rive-*

riverenza che professa alla Santa Chiesa Romana di voler quì giudicare, se mai nelle controversie con Arrigo IV. *eccedessero* (odasi questa) *i Sommi Pontefici* (posti per tal fatto nel Catalogo de' Santi) *e se in tutto avesse torto l'Impero, e in tutto ragione la Chiesa suddetta per quello che s'aspetta alle liti de' beni temporali. Sanno gli eruditi ciò che sopra tali materie sta scritto*. I Ministri Estensi hanno un *zelo* sì nuovo e sì grande per l'Impero (cosa non più udita dalle lor parti per due secoli interi) che in tutte le cose anche più empie la danno contro al Sacerdozio: e sto aspettando, che piglieranno le parti anche di Leone Isaurico: e già ne mostrarono buona disposizione nelle loro Osservazioni, dicendo, che Pippino in pregiudicio dell'Impero Iconoclasta non potea donare alla Santa Sede: proposizione esistente negli scritti infernali di Filippo Morneo: *Pippino non fuisse jus donandi*: a cui rispose il Gretsero, che Pippino dovea andar a Salmurio, sentina in quel tempo de' Calvinisti di Francia, per chiederne licenza al Morneo: *scilicet Salmurium se conferre & a Plessæo copiam donandi sibi fieri, petere debebat*. Ma noi diremo, che dovea andarsene a Modana per chiederne licenza a'Ministri Estensi. *Sanno* certamente *gli eruditi* Cattolici ed alieni dagli spiriti empi e scismatici quel *che in tali materie sta scritto*: nè hanno bisogno veruno, che in somiglianti scritture ciò venga lor suggerito da chi si fa lecito di detrarre alle azioni de' Sommi Pontefici registrati nel Catalogo de'Santi: e il *sanno* i medesimi *eruditi*, perchè non senza la dovuta compassione hanno letto il divino Registro del Santo Pontefice Gregorio VII. e le sacre Apologie contra i suoi detestabili persecutori, scritte allora da Santo Anselmo Vescovo di Lucca, da Geroo Reichersspergese e da Paolo Benriedese amendue Tedeschi; siccome pure le Lettere di Goffredo Abate di Vandomo e del Venerabile Ildeberto Vescovo Cenomannese, il Poema di Donnizone, le Vite de' Santi Vescovi Altmanno di Passavia, Tiemone di Salzburg,

Osservaz. Cap. V. pag. 11.

Mysta Salmuriensis cap. 35. pag. 287.

burg, e d'Anſelmo di Lucca con gli altri antichi *Monumenti* contra gli Sciſmatici in difeſa di San Gregorio VII. pubblicati dal Bibliotecario Ceſareo Baſtiano Tengnagelio. E *ſanno* ancora i medeſimi *eruditi* ſenza biſogno dell'altrui non ricercate proteſte, ſe in oggi *convenga* all' *inſufficienza* di chichè ſia il porre la bocca nel cielo motteggiando e calunniando quanto ſantamente operarono i coſtantiſſimi e zelantiſſimi Pontefici di quel ſecolo infauſto. Nè era occaſione veruna di proteſtare ironicamente, che alla *inſufficienza* altrui non *convenga* il giudicarne oggi altramente. Io per me ſon di parere, che chiunque non profeſſa una totale e manifeſta avverſione al Pontificato Romano, fondato e ſoſtenuto da Gesu Criſto, difficilmente potrà fermarſi a leggere ſenza nauſea ed orrore ciò che ſta ſcritto nelle moderne opere Eſtenſi, e in particolare nella Supplica. Quivi non ſi ha tema nè roſſore veruno di ſcrivere e divulgare ciò che io tremo nel ricordarlo, cioè che quando ſi deſtarono le fiere perſecuzioni dagli Sciſmatici contro alla Chieſa Romana, allora non mancarono i *Sommi Pontefici di profittare per quanto ſi ſteſero le forze loro, nel temporale.* Ecco poi dove è andata a colpire la ſanta proteſta accennata di ſopra. Dio giuſto giudice di chi falliſce, eterno protettore della verità e della ſua Chieſa, a qual ſegno diſperato ſi mirà giunta l'altrui ſoverchia paſſione per vedere ſcoperta l'inſuſſiſtenza delle ſue pretenſioni contra gli Stati della Santa Sede! Quello era il tempo veramente opportuno *di profittare nel temporale*, quando i ſantiſſimi Pontefici erano perſeguitati, carcerati, oppreſſi e cacciati in eſilio per dar luogo a' furioſi Sciſmatici, e agli Antipapi, come avvenne principalmente a San Gregorio VII. e a Paſquale II. Poveri Sommi Pontefici, a'quali non baſta d'eſſere ſtati in lagrimevoli ed orride guiſe conculcati e lacerati in vita, ſe ancor dopo morte in capo a tanti ſecoli non ſono in ſulle pubbliche ſtampe d'Italia, e non già d'altri luoghi doppiamente

Supplica Cap. XI. pag. 27. lin. 14.

Digitized by Google

mente divisi da essa, accusati come usurpatori e malvagi in tempo che per la loro somma innocenza sono adorati dalla Chiesa universale sopra gli altari, come tra gli altri lo è il sagratissimo Pontefice Gregorio VII. E queste sono le *corde*, le quali i Ministri Estensi dicono di essere stati *provocati a toccare*, dopo avere con enorme ingiustizia per via d'arti segrete concitata l'altrui forza a invadere gli Stati della Sede Apostolica! Queste *corde* fanno vedere il buon fondo delle loro ragioni sopra Comacchio, mentre si attaccano a *corde* di sì reo suono. Ma dovrebbesi ciò attribuire al lor buon genio verso il Pontificato Romano piuttosto che alle Scritture uscite in giusta e Cristiana difesa del medesimo; poichè elle in sè stesse non hanno virtù, nè motivo di dover trasportare gli animi loro a termini sì feroci, non essendo composte per altro, che per fargli ravvedere e per sincerargli del sommo errore, in cui si ritrovano. Che se poi hanno elle scoperto il veleno, che operava di nascosto, questo non è reo, ma buono effetto delle medesime Scritture di Roma.

LIII.

Bolla di Gregorio V. sopra Comacchio di nuovo giustificata con un diploma addotto contro alla Santa Sede. Atti scismatici d'Arrigo IV. e V. malamente allegati da' Ministri Estensi.

Osserv. Cap. XVIII. pag. 31.

Dal diploma nullo ed invalido già mentovato di sopra dello Scismatico Arrigo IV. si trae un forte argomento per giustificare la Bolla di Gregorio V. sopra Comacchio, nella veracità della quale gli Osservatori Estensi fecero le loro difficoltà per leggersi in essa *præceptum de Regiensi Episcopatu cum omnibus sibi ajacentibus a venerabili Ottone Augusto, tibi tuæque Ecclesiæ attributum*, mostrando essi di non intendere di che cosa quivi si parli. Ora questa cosa stessa vien mentovata nel loro diploma invalido di Arrigo IV. in quelle parole: *Episcopatum Regiensem cum dono & consecratione, sicut Otto noster antecessor Imperator stabili manu constituit*. Sicchè ora o bisogna, che i Critici Estensi diano per finto anche il loro diploma d'Arrigo IV. o che diano per vera anche la bolla di Gregorio V. Sta in arbitrio loro la scelta. Che poi anche nel 1118. sotto Arrigo V. vi continuasse qualche atto ingiusto

giusto nell'Esarcato, come si vocifera nella Supplica, non troverà punto da maravigliarsene chi osserverà, che allora la Chiesa di Ravenna perseverava tuttavia nel suo detestabile scisma, poichè solamente nell'anno 1118. si riunì alla Chiesa Romana sotto il Pontefice Gelasio II. per mezzo dell' Arcivescovo Gualtiero successore di quel Filippo, il quale si nomina in un certo contratto mutilo seguito in Faenza innanzi a una certa Matilde, ivi detta *Contessa* e anche *Reina*, come nota l'Ughelli: in coerenza del qual contratto si cita nella Supplica *il Malmesburiense nel lib.* 5. *de Gestis Reg. Anglorum*, dove però a me non è riuscito il trovarci somigliante coerenza. E se questo mi accadesse quì solo, potrei tacerne; ma accadendomi ogni qualvolta io riscontro le citazioni contrarie, non so che mi dire. Ci ho trovato bensì il giuramento prestato da Arrigo V. a Pasquale II. in cui dice: *patrimonia & possessiones Romanæ Ecclesiæ quæ* ABSTULI, *restituam & cuncta quæ habere debet more antecessorum suorum, recuperare & tenere juvabo bona fide sine fraude & malo ingenio*. E ci ho trovato anche un altro giuramento, in cui promette a Calisto II. *possessiones & regalia Beati Petri, quæ a principio bujus discordiæ usque ad hodiernam diem sive tempore patris mei sive etiam meo*, ABLATA *sunt, quæ babeo eidem Ecclesiæ Sanctæ Romanæ* RESTITUO: *quæ non babeo, ut restituantur fideliter juvabo*. Allora Gelasio risoggettati alla Metropolitana Ravennate i Vescovadi dell'Emilia, che in pena le erano stati levati nel Concilio di Guastalla nell'anno 1106. le confermò ancora DUCATUM *Ravennæ & monasteria Sancti Adalberti & Sancti Hilarii in Galliata seu cetera monasteria seu possessiones ad vestram Ecclesiam pertinentes, per authentica privilegia ab antecessoribus nostris & a Catholicis Regibus tradita. Pomposiani quoque monasterii curam religioni tuæ, salvo Ecclesiæ nostræ* JURE, *committimus*. La bolla di Gelasio si trova appiè del tomo XII. degli Annali del Ba-

Supplica Cap. XI. pag.27. lin.17.

Pagi anno 1118. §. 9.

Italia Sacra to. 2. pag.364.

Rerum Anglicarum Scriptores Henrici Savilii. pag. 166. in fine, p.170. in princ.

Concil. to. 10. p.748.

Annal. to. 12. p. 970. 971.
Historia Ravennat. lib. 5. pag. 321.
Concil. tomo 10. pag. 818.
Italia Sacra tom. 2. pag. 366.

Baronio della prima impressione di Roma e anche altrove. Indi Onorio II. nell'anno 1125. confermò le medesime cose a Gualtiero, e in particolare *Exarchatum Ravennæ, qui Romanæ Ecclesiæ juris est*, e la Pomposa. Il temporale *Ducato* di Ravenna, che quivi Gelasio conferma a Gualtiero Arcivescovo riconciliato alla Chiesa, abbracciava Ferrara e Comacchio allora che era estinta la linea della Contessa Matilda: laonde in tanto Comacchio era dipendenza di Ravenna, in quanto lo era Ferrara a lui connessa: e perciò Giovanni XXII. in una bolla citata dal Rossi, dice che Ferrara *cum Comitatu spectat ad Ecclesiam Ravennæ*. Perciò dal dirsi, che Comacchio era pertinenza di Ravenna, non ne nasce alcun bene per la parte contraria, quando lo fu anche Ferrara, alla quale Comacchio apparteneva.

Historia Ravennat. pag. 815.

LIV.

Lotario II. liberatore della Santa Sede dagli Antipapi e da' Tiranni, non bene rappresentato nella Supplica per usurpatore de' beni di essa.

I Ministri Estensi, i quali nel bel principio hanno preso un disperato cammino per far tutt'altro, che manifestare la verità sopra Comacchio, cioè per fare gli sfoghi più orribili della loro passione contro alla Santa Sede; non solamente a tutti gli atti più esecrandi e sacrileghi praticati contro di essa attribuiscono il nome di *diritti Imperiali*; ma per lo contrario le azioni più sante degl'Imperadori in beneficio della medesima vengono da lor trasformate in sacrilegj e nelle più empie malvagità. Così appunto da essi vien fatto dove parlano dell'Imperadore Lotario II. il quale essendo venuto in Italia a preghiere del legittimo Pontefice Innocenzo II. e di San Bernardo per liberare la Chiesa Romana dall'oppressione d'Anacleto Antipapa e di Ruggero Tiranno di Sicilia, essi con infamia grandissima di quel glorioso Imperadore osano di pubblicar con le stampe, che se ne venne per li *diritti Imperiali*, cioè per usurpare gli Stati della Santa Sede. Egli ci venne nell'anno 1132. contra il suddetto Antipapa, e n'ebbe la ricompensa nell'anno seguente 1133. da Innocenzo II. il quale investillo nel Laterano del grande Allodio della Contessa Matilda, siccome al-

Baron. anno 1132. pag. 222.
Difesa I. Cap. XLIV. pag. 165.

altrove fu dimostrato. Dipoi nel 1135. ci ritornò per liberare gli Stati Apostolici dalla tirannia di Ruggero, tostochè San Bernardo gli ebbe scritta quella Lettera piena di zelo Sacerdotale ove gli disse: *benedictus Deus, qui vos elegit & erexit cornu salutis nobis ad laudem & gloriam nominis sui & reparandum Imperii decus: ad subveniendum Ecclesiæ suæ in tempore malo: postremo ad operandum etiam nunc salutem in medio terræ*. Si notino quelle parole *ad reparandum Imperii decus*, mentre innanzi dallora gl'Imperadori Scismatici Arrigo IV. e V. precessori di Lotario avendo con le loro impietà disonorata la gran dignità Imperiale, la cui maggior gloria consistette mai sempre in difendere la Chiesa di Cristo, San Bernardo scrive a Lotario, che egli le renderà il decoro perduto nel calare in Italia a fare l'uficio suo d'Avvocato della medesima: *ad reparandum Imperii decus*: e segue a dire: *si ante tantillum exercitum terra tremuit: quantus putamus horror hostium corda invadere habeat cum cœperit rex procedere in magnitudine brachii sui? Animabit insuper honestas causæ: immo duplex provocabit necessitas. Non est meum hortari ad pugnam. Est tamen (securus dico)* Advocati *Ecclesiæ arcere ab Ecclesiæ infestatione Schismaticorum rabiem. Est Cæsaris propriam vindicare coronam ab usurpatore Siculo. Ut enim constat, Judaicam sobolem* (cioè Anacleto Antipapa) *Sedem Petri & Christi usurpasse injuriam: sic procul dubio omnis, qui in Sicilia Regem se facit, contradicit Cæsari. Si autem utrumque incumbit Cæsari, restituere scilicet quæ sunt Cæsaris Cæsari & quæ sunt Dei Deo, cur &c.* Ma gli Autori Estensi, i quali hanno fronte di oltraggiare atrocemente tutti i Sommi Pontefici da mille anni addietro, come usurpatori e Tiranni; non vorranno, che San Bernardo ne esca privilegiato: e saranno capaci di assalire anche lui, perchè ha parlato dell'*Avvocazia* della Santa Sede, la quale dicono, che era incognita fin sotto Federigo I. come poscia udiremo;

Epist. 139.

remo; laonde tanto più parrà loro essere stata incognita in tempo di Lotario II. antecessore di Federigo. Citano il capo 106. del libro 4. di Piero Diacono ove si legge, che Lotario II. *Ravenna egrediens Umbriam, Aemiliam, Flaminiam, Picenumque provincias sub suo jure redegit*; ma con la solita lor buona fede taciono il capo antecedente, nel quale si legge ben due volte *una cum Papa Innocentio*, che era seco, perchè quel viaggio di Lotario era intrapreso per ricuperare i patrimonj usurpati alla Santa Sede.

LV.

Atti addotti nella Supplica per provare, che negli Stati della Santa Sede vi fosse il fisco Cesareo, provano tutto l'opposto.

Giustamente ci convien dire, che i Ministri Estensi fanno gran compassione a chi gli vede affannati senza trovare per alcun verso il vero modo di poter ben sostenere, sicchè non ruini, il loro scismatico *alto dominio* Cesareo sopra gli Stati della Chiesa Romana; e senzachè sappiano suggerire alla Maestà Imperiale alcuno argomento vestito di apparenza legittima, onde si possa per via di uno spoglio levare alla Chiesa di San Pietro una Città consagrata nel dominio e possesso di essa per tanti secoli e per tanti titoli: i quali ancorchè fossero diversi da quel che sono, ma solamente colorati, basterebbono a dismisura a difendere la Santa Sede contra lo spoglio. Sarebbe una gran ventura il poter vedere *que' varj documenti*, da' quali, come nella Supplica viene asserito, *costa aver gl'Imperadori mantenuto il fisco e la Camera loro negli Stati* della Sede Apostolica. Noi aspetteremo a vedergli per potergli ammirare e nel numero, e nel valore; giacchè ora per non avergli veduti non possiamo dar loro la dovuta risposta. Intanto quì è d'avvertire, che potea riserbarsi ad altra occorrenza il documento che si allega dell'anno 1056. *ove apparisce la Camera Pontificia e insieme quella dell'Imperadore*, poichè questo documento non può dar braccio alle asserzioni contrarie, quando è stipulato in Teramo nel Reame di Napoli, e non già in Roma, o nel suo Ducato, o nell'Esarcato. Nulladimeno da quello stesso e dall'altro che gli segue, apparisce, che

Supplica Cap. VIII. pag. 20. lin. 7.

Italia Sacra to. 5. pag. 1487.

Digitized by Google

che in quel tempo la Santa Sede avea dominio temporale nella medesima Città, mentre vi teneva i suoi Giudici, i tribunali e la *Camera*, e vi mettea le pene contra i trasgressori de' suoi ordini ed editti. E se ivi si fa menzione della *Camera* del Rè Arrigo, ciò non è già perchè egli vi avesse l'*alto dominio* di essa Città, ma perchè d'ordine e permissione del Papa, cioè di Vittore II. fu ivi chiamato Adamo, Giudice di Chieti affinchè pubblicasse un bando *de parte Regis Henrici & de sua parte* contra chi ardisse contravvenire all'aggiudicamento fatto dal Pontefice del Castello di Vitice nel contado di Teramo, al medesimo Vescovado. Del resto tutto quel solennissimo atto giudiciale vien fatto dal solo Pontefice ivi presente, e da uno Stefano detto *Judex Romanae Sedis*: onde io non posso capire come si pretenda, che tale strumento debba recar sostegno all' aerea macchina della Sovranità Cesarea negli Stati di Santa Chiesa. Parmi ben di poter dir giustamente, che se tali saranno que' *varj documenti* allegati, ma non prodotti in prova che gli Augusti mantenessero il fisco e la Camera loro ne' Patrimonj di San Pietro, recheranno gran vantaggio, e niun pregiudicio alla Sede Apostolica; siccome niuno affatto le ne reca l'asserire, che i *Duchi*, *i Marchesi ed altri Vescovi vi avessero il loro fisco, ma che del pari vi durasse ne' loro Stati il fisco Cesareo*; imperciocchè se ciò è vero per le signorie sottopposte all'*alto dominio* Imperiale, io non credo che sia già vero per gli Stati del Sommo Pontefice: nè il Fiorentini, che ivi si cita, parla del Ducato Romano, nè dell'Esarcato; ma solamente della Toscana, non soggetta alla Sede Apostolica: de' cui Principati quel valentuomo non fu in conto alcuno capace d'avere l'opinione, che hanno gli Apologisti di Modana.

Supplica Cap. VIII. pag. 20. lin. 9.

LVI.

Varj atti nulli e scismatici del secolo XI. ingiustamente addotti nella Supplica contro alla Chiesa Romana.

Lo stesso caso, che si è fatto degli altri atti rappresentati dagli Oppositori, dee farsi di quello, che si pretende accaduto in Ravenna nell'anno IV. di Giovanni XIX. e nel

Histor. Ravennat. lib. 5. pag. 278. 279.

nel III. di Corrado II. dell'Indizione XII. che verrebbe ad essere il 1028. se questi numeri si potessero insieme accordare. Sottoscrivono ivi Andrea e Gerardo *Giudici Imperiali* non con altro titolo, che con quello di semplici testimonj, come persone forensi. L'assemblea tenuta nell'anno 1030. presso a Bologna da Alessandro Messo di Corrado II. dee dirsi di consenso del Papa e per affari dell'Avvocazia fino a tanto, che non ci venga mostrato il contrario da chi pesca nel bujo di questi tempi calamitosi ed oscuri con animo sì ben disposto verso la Santa Romana Chiesa. Circa il diploma del medesimo Corrado II. all'Arcivescovo Gebeardo dell'anno 1034. che da' Ministri Estensi con molta improprietà vien detto *Investitura*, si risponde non essere altro, che uno di quelli, che in que' tempi s'impetravano e si concedeano assai facilmente a chiunque gli dimandava. Ma si ricorda agli Oppositori quel che altrove si disse, giacchè essi non l'hanno a memoria; cioè che bisognerebbe provare, che questi ed altri atti somiglianti avesser *prodotto il giusto e real possesso* in nome dell'Impero: che quegli atti dovessero considerarsi per fondamenti decisivi: e in somma che non fossero fatti, ma diritti, mentre la Sede Apostolica ha la continuazione degli atti e de' diritti contrarj, non clandestini nè occulti, ma notorj, manifesti e riconosciuti da tutti gl'Imperadori. Sopra gli altri atti degli Arrighi successori di Corrado II. i quali sconvolsero miseramente le cose sagre e profane, indegnamente perseguitando e malmenando i Sommi Pontefici, potrebbe sembrare a taluno, che si mostrasse poco segno, non dico di *modestia e venerazione per la Santa Sede*, ma di religione Cristiana col rimettergli in campo, e poi col darne anche il torto a' Sommi Pontefici, quantunque venerati per Santi, come di *essersi abusati* contra gli Augusti e di aver allora procurato *di profittare* nel temporale mettendo in opera *scomuniche, guerre e leghe*: di chè non può darsi nè immaginarsi

Difesa I. pag. 167. 197. 230. 231. 232. 233. 234.

Osservo. Cap. XX. XXI. pag. 34. 35. 36.

Supplica Cap. IX. pag. 22. lin. 28. Cap. XIII. pag. 34. lin. 8.

ginarsi giammai proposizione più terribile, nè più aliena dalla verità, mentre le storie di tutto il Cristianesimo fanno comprendere tutto l'opposto, cioè che allora i Pontefici e nello spirituale, e nel temporale furono totalmente conculcati ed oppressi con universale rincrescimento e cordoglio di tutti i buoni Cattolici, e specialmente di que' di Lamagna, come apparisce dalle Scritture di que' tempi e in particolare da quelle, che furono pubblicate dal Tengnagelio Bibliotecario Imperiale, e dal zelante Gretsero: i quali se oggi potessero alzare il capo, io non saprei figurarmi cosa mai sarebbon per dire degli Scritti ora divulgati in Italia, e dispensati con sì gran festa fra' lor nazionali contro alla Chiesa Romana, e a' Sommi Pontefici annoverati tra i Confessori della Fede di Gesu Cristo. Il Venerabile Ildeberto Vescovo Cenomannese in due Lettere piange amaramente gli abominevoli oltraggi allora fatti nel MCXI. al Sommo Pontefice Pasquale II. da Arrigo V. il quale, com' egli nota, dopo aver imprigionato il padre carnale, fece il medesimo dello spirituale, cioè del Pontefice. Ma sarà bene udir lui stesso a parlarne: *datur in prædam Civitas Romanorum & Apostolici Sedes fastigii cruentis Saxonum direptionibus profanatur. Adducitur Papa captivus, & iniquorum pedibus Pontificalis infula conculcatur. Desolata mæret Cathedra sanctitatis, & cui omnes tribus & linguæ servierant, Roma redigitur sub* TRIBUTO. L'orrore non mi lascia passar più oltre. E' assai però, che nelle Scritture Estensi non siasi inserito anche questo *tributo* fra gli altri atti esercitati da' Cesari di Lamagna in Roma: ed è assai parimente, che non siasi addotto per prova della sovranità Imperiale in questa Città anche il funestissimo saccheggiamento di essa accaduto sotto il Pontefice Clemente VII. e detestato altamente dall'Imperador Carlo V. non meno che da tutto il resto del Cristianesimo. Ma della Sagra Cesarea Maestà di GIUSEPPE (il cui gloriosissimo nome sta molto

Operum lib. 2. Epist. 20. 21. pag. 107. edit. Monachor. S. Mauri anni 1708.

molto male in fronte della Supplica Estense) e di qualunque Imperadore veramente Cristiano, si potranno con sicurezza ridire le parole già dette di Carlo V. dal Gretsero contra il furioso Goldasto: *Quivis Catholicus Imperator faciet quod invictissimus Imperator Carolus V. immortali sui nominis gloria fecit, quantumvis frementibus & frendentibus sectariis; cujus exercitus cum Romam occupasset, jamque victor per Pontificias ditiones libere volitare posset, præsertim si ex vicinis regnis Imperator nova auxilia submittere voluisset; tantum tamen abest, ut istud fecerit, ut hoc exercitus sui facinus graviter detestatus fuerit & Romam quam primum Pontifici restitui jusserit. Nec mirum, Carolum, tanta pietate Imperatorem, hoc egisse, cum ipse Henricus V. quando Paschalem II. Papam & una complures Cardinales ac Episcopos per* SUMMAM FRAUDEM *circumventos in suam potestatem redegit, non* AUSUS *fuerit a Paschali* ROMAM *& jam olim Romanæ Ecclesiæ* DONATAS *provincias exigere; sed ad hoc dumtaxat eum adegit, ut sibi & Successoribus Imperatoribus Investituras ecclesiasticas per baculum & annulum concederet. Cur Henricus bonorum ecclesiasticorum alioqui perquam avidus, tunc in id non incubuit, ut* OMNIA RECUPERARET, *quæ tunc Pontifex possidebat? Immo inter articulos, in quos juraverat Henricus, hic etiam unus erat:* PATRIMONIA POSSESSIONESQUE *Beati Petri* RESTITUERET, *sicuti a Carolo, Ludovico, Henrico, aliique Imperatoribus* CONCESSA *sunt, libera, servaretque ea Beato Petro pro viribus.* Segue a dire il Gretsero al Goldasto, ed ora può dirsi a' Ministri Estensi, che se in que' tempi era finto il diploma di Lodovico Pio, *quomodo Paschalis Ludovici mentionem facere ausus fuisset? An non timere poterat, ne Henricus & qui a partibus Henrici stabant, continuo fraudem & imposturam adulterinæ donationis detegerent, atque adeo palam exprobrarent?*

Defensio in Goldastum lib. 2. cap. 6. pag. 212.

Ma

Digitized by Google

LVII.

Ragioni della Santa Sede a torto vilipese da' Ministri Estensi. Corrado III. chiamato al soccorso di Lucio II. come Avvocato della medesima.

Ma siamo giunti in un tempo calamitoso, in cui si adducono per ragioni canoniche i più strani e perversi avvenimenti, aggravandosi ancora chi dà loro il nome proprio di *violenze*: e volendosi ostinatamente, che sieno legittimi fondamenti e di molta autorità tutte appunto le *violenze* de' secoli passati, e disprezzandosi, come cose *vecchie e rancide*, e come *pompa superflua di belle e rancide antichità* i documenti della Santa Sede. E poi chi scrive in tal guisa ci mette innanzi la gran *moderazione degli Scrittori Estensi*. Veramente c'è molto da apprendere in questo genere: e forse i materiali onde s'empiono e ingrossano le Scritture contrarie, non deono chiamarsi *pompa superflua di belle e rancide antichità*, perchè i Ministri Estensi vogliono, che tal nome si debba solamente agli atti della Sede Apostolica, e non ai loro: e che non manchi *nè di modestia*, *nè di venerazione per la Santa Sede* chi scrive in tal guisa in Italia contra il Pontificato Romano. E a chi osa di opporsi, deesi il *meritato discredito*: le sue *asserzioni* sono al *solito risolute e franche*: *ed egli procede con insussistenza di prove*, *con animosità di proposizioni*, *con giro e scappate rettoriche*, *con equivochi ed altri artificj o difetti*. Queste belle virtù risplendono nelle difese della Sede Apostolica, ma non già nelle Scritture divulgate contro di essa: contra la concorde testimonianza degli atti pubblici, e degli Scrittori contemporanei di dieci secoli: contra i Sommi Pontefici, e contra gl'Imperadori antichi e moderni: nè dagli Oppositori si *dovea tacere dopo essere stati provocati*. Così le necessarie difese della Santa Sede si chiamano *provocazioni*, essendo giunta a tal segno la stima, che si fa di essa, mentre si vuol che non abbia nè meno a difendersi: e che il farlo sia un *provocare* altrui ad infierire contro di lei per via di Scritture ingiuriose e piene di fatti sacrileghi e detestabili da ogni vero Cristiano, e già come tali dannati e ritrattati da' proprj autori; perchè non se ne possono addurre di legittimi

Supplica Cap. XIII. pag. 34. lin. 28. Cap. XXIV. p. 61. lin. 26. pag. 63. lin. 32.

Supplica Cap. V. pag. 14. lin. 9.

Supplica Cap. III. pag. 9. lin. 12. Cap. X. pag. 13. lin. 28. Cap. XIX. p. 49. in fine.

e giusti. Chi ha mai *provocato* alcuno a far, che si venga con titoli falsi ed invalidi all'occupazione delle Città della Chiesa? Chi *provocò* altrui a produrre per vero il finto privilegio d'Ottone da Este e le altre Scritture, alle quali è stato risposto con discoprirsi quel veleno, che celatamente andava operando? Innanzi di passare a'tempi di Federigo I. assai lagrimosi per la Chiesa Romana, ma lieti e graditi per li nemici di essa, ci giova rammemorare il Pontefice Lucio II. oppresso dagli Arnaldisti Romani, i quali avendo creato Patrizio di Roma Giordano di Pierleone, il riconobbero come lor Principe: onde il Pontefice intorno all'anno 1144. ricorse all'Imperadore Corrado III. implorandone il suo patrocinio e lagnandosi, che i suddetti Arnaldisti *omnia regalia ejus* (cioè del Pontefice) *tam in Urbe quam extra posita, ad jus Patricii sui reposcunt, eumque* (cioè il Pontefice) *more antiquorum Sacerdotum de decimis tantum & oblationibus sustentari oportere dicentes, de die in diem animam justi affligere non timuerunt.*

Concil. tomo 10. pag. 1035.

Il zelantissimo San Bernardo scrisse ancor egli a Corrado una Lettera per eccitarlo a venire in soccorso della Sede Apostolica in virtù dell'uficio dell'Avvocazia Imperiale, la cui dignità egli dovea mantenersi col difendere le sovrane ragioni della Chiesa di San Pietro: *Accingere* (gli dicea San Bernardo) *gladio tuo super femur tuum potentissime, & restituat sibi Cæsar quæ Cæsaris sunt, & quæ sunt Dei Deo: utrumque interesse Cæsaris constat, & propriam tueri coronam & Ecclesiam defensare. Alterum Regi, alterum convenit* ECCLESIÆ ADVOCATO. *Victoria, sicut in Domino confidimus, præ manibus est.* Io non so quanto potrà piacere a' Ministri Estensi questo parlare di San Bernardo, mentre implora l'ajuto Cesareo per abbassare l'orgoglio degli Arnaldisti, che voleano vedere annientata la temporale Sovranità Pontificia, siccome essi Ministri la vorrebbono vedere a'giorni nostri per più facilmente usurparle i suoi Stati.

Epist. 144. edit. II. Mabilloniana.

Ma

LVIII.

Atti di Federigo I. contro alla Santa Sede, riconosciuti per nulli da tutto il Cristianesimo: e perciò male allegati da' Ministri Estensi.

Ma essi, che mostrano di non aver mai fatto verun altro studio, che di radunare tutti i fatti più strani accaduti contro alla Santa Sede, per dover poscia valersene nella congiuntura presente, dopo essersi sfogati contro di essa nella guisa, che abbiamo veduto, calano a' tempi a lor cari dell'Imperador Barbarossa successor di Corrado III. e adducono per diritti e ragioni fondamentali di vera sovranità nello Stato Pontificio tutte le scismatiche sue prepotenze praticate contro alla Chiesa Romana dopo i giuramenti da lui fatti in contrario nell'anno 1152. al Pontefice Eugenio III. Nè contenti di quel che vi dicono, ci rimandano, secondo il solito, alle Osservazioni ove detto aveano, che Federigo I. diede l'Esarcato ad Anselmo Arcivescovo di Ravenna nell' anno 1154. e che nel 1160. a Guido successore di Anselmo diede in feudo *Comitatum Comaclensem & districtum Ravennatem*. Ma io non so mai perchè gli Autori abbiano voluto dimenticarsi (e questo difetto in loro è molto frequente) di esporre, che questo Guido della casa di Blandrata, seguace di Federigo, non fu mai confermato da Papa Adriano IV. per essere scismatico e intruso dall'Imperadore nella Chiesa di Ravenna, siccome intruse Vittore Antipapa nella Romana. Se poi Anselmo di nazione Tedesco, e già un tempo Ambasciadore di Federigo in Costantinopoli, riconobbe le signorie della Chiesa di Ravenna dall'Imperadore, quando per le bolle antecedenti di Gelasio II. e Onorio II. nominate di sopra apparivano dell' antico alto dominio della Sede Apostolica; egli operò malamente non meno, che gli altri suoi precessori: e avrà fatto ancor egli come si pretende aver fatto la Serenissima Casa d'Este, la quale in tempo che riconoscea Comacchio dalla Chiesa Romana, come incluso nel Vicariato e Ducato Ferrarese; e che ricevea dalla Chiesa di Ravenna le pubbliche investiture di *Argenta*, *di Filo* e di *Santo Alberto* col carico del censo annuo, si vuole, che ne abbia prese e ricevute di se-

Supplica Cap. XI. pag. 27. lin. 28.

Baron. anno 1152. pag. 378.

Osserv. Cap. XXII. pag. 37.

Italiæ Sacræ to. 2. pag. 367. 370.

grete anche da' Cesari: e che queste e non quelle debbano esser le buone. Comunque si sia, io so, che tutto il Cristianesimo considerò quei fatti per tirannici: e che nel 1163. nel Concilio Turonese, dove fu scomunicato l'Antipapa Vittore co' suoi fautori, non solo si ragionò contra gli Scismatici; ma anche contra le tirannie di chi avea barbaramente usurpate le Signorie della Chiesa. Se poi dopo la pace conclusa da Federigo I. in Venezia per via di giuramenti solenni con Alessandro III. egli continuò a *riconoscere la Romagna per paese dell'Imperio*; io non crederei, che alcun Cristiano fuori de' Ministri Estensi dovesse lodarlo; poichè si dimostrò Principe di mala fede e spergiuro: e però ben disse il Baronio, che egli ruppe la pace nell'anno stesso, che l'avea giurata: *at licet victa, sæpe resurgit impietas cedere nescia, cum cedere tamen ipsi veritati omnino quantumlibet refractaria, cogatur etiam invita. Ita quidem post hæc Fridericus: nulla enim juramenti habita ratione, divinis & humanis legibus violatis, simulac est ingressus Aemiliam, collectis militibus statim Bertinorum Castrum munitissimum est aggressus: quod opidum multiplici jure ad Ecclesiam pertinebat: eoque potitus est.* Vegganfi ivi presso il Baronio gli antichi atti, ch'ei porta, e poi ci riparleremo. La buona fede, la religione, la coscienza e la giustizia richiederebbono, che dissotterrandosi da chi pare, che affetti di voler comparir separato e diviso dalla Chiesa Romana, le antiche oppressioni e tirannie usate contro di essa e de' suoi Patrimonj, non si tacesse la detestata ingiustizia delle medesime, notoria ed evidente per tutti i versi, e riconosciuta più che da altri dalla generosa nazione Tedesca, siccome dimostrano le opere, che allegammo e che allegheremo di nuovo, dedicate la maggior parte a' Principi e Ministri Austriaci, ed estratte dalla Biblioteca Cesarea di Vienna, senza che mai cadesse in mente d'alcuno, che fossero opposte a' diritti Imperiali.

Per-

Concil. tomo 10. pag. 1001.

Supplica Cap. XI. pag. 28. lin. 10.

Anno 1177. pag. 721.

LIX.

Richiami d'Adriano IV. e d'Alessandro III. contra le usurpazioni di Federigo I. indebitamente negati da' Ministri Estensi.

Perchè in difendere il Pontificato Romano, molto ostilmente assalito nelle Scritture Estensi, io debbo cercare con placida carità di far ravvedere altrui del suo gran torto; a me si conviene usar tutta la maggiore attenzione in guardarmi quanto mai posso dall'immitare in minima parte lo stile degl' Impugnatori della Santa Sede, tutto pieno d'iracondia e di fiele; parendomi che le loro Scritture debbano essere oggetto di Cristiana compassione piuttosto che d'ira e di sdegno a chiunque osserva qualmente per colorire la gran carestia di ragioni vere e non false, nella quale conoscono di ritrovarsi in materia di Comacchio e degli altri Stati della Sede Apostolica da essi ingiustamente pretesi, hanno voluto lasciarsi condurre a tal precipizio di cooneståre il trasporto de' lor sentimenti con le infelicissime pretensioni di Federigo I. sopra le Signorie della Santa Sede, asserendo, *che egli senza contradizione d'Adriano IV. suo amico, e forse presente, intimò a' Romani i diritti della sua Sovranità Cesarea*. Se mi fosse in grado di fermarmi in gravi e giuste lamentazioni, avrei gran motivo di farlo nell'osservare l'incredibile sincerità, con la quale quì si ridicono per nuove le cose già confutate nella Difesa I. Io non mi sento di replicare le passate risposte; ma voglio rimettermi al successore di Adriano IV. cioè ad Alessandro III. il quale in una Lettera all' Arcivescovo di Salzburg e a' suoi suffraganei si lagna di Federigo, perchè *a tempore bonæ memoriæ antecessoris nostri Hadriani Papæ, & AB EXORDIO dignitatis suæ cœpit Sanctam Ecclesiam Romanam tanquam* TYRANNUS OPPRIMERE *& non mediocriter infestare*. E un poco più sotto: *vivente etiam prædicto antecessore nostro Hadriano* PATRIMONIUM *Beati Petri violenter invasit & eandem Romanam Ecclesiam visus est modis omnibus conculcare*. E questa Lettera non fu già pubblicata dagli Annalisti Pontificj, guardati con occhio bieco da' Ministri Estensi; nè fu ella estratta *dagli Archivj segreti del Vaticano*, a loro molto

Supplica Cap. VII. pag. 18. lin. 9. e segg.

Tengnagelii Monumenta contra Schismaticos pag. 397.

molto sospetti; ma bensì dalla Biblioteca Cesarea: e il Tengnagelio Bibliotecario degl'Imperadori Ridolfo II. e Mattias, fu quegli che la diede alle stampe in un libro dedicato al Kleselio Vescovo di Vienna, e Ministro di Stato della Corte Imperiale. Egli è poi cosa mirabile il vedere come per autenticare il fatto accennato di Federigo I. si osi citare per testimonio Guntero oltre ad Ottone Frisingense e al Baronio, quando appunto Guntero per lo contrario ne accerta, che Adriano IV. spedì i suoi Legati a richiamare contra le tiranniche usurpazioni di Federigo, introducendogli a ragionare nella seguente maniera:

Ligurinus lib.9.

NON LICET *Augusto, nisi tantum Præsule summo*
Connivente, sacram Legatos mittere ad Urbem,
In qua JURA *Petrus merito* TENET *omnia* SOLUS.
NON LICET *&* *fisco castella vel opida Papæ*
Collectis urgere suis, nisi tempore tantum,
Quo Princeps primam Romæ gestare Coronam,
Imperiique novos admittere gaudet honores.
Pontifices Italos omnes non expedit esse
Principis ad fidei modo juramenta vocandos:
NON LICET *& cuiquam Regis mandata ferenti*
Pontificum vexare domos: hunc more vetusto
Solus rite sibi Princeps defendit honorem.
Quicquid ad eximii recte patrimonia Petri
Pertinuit DUDUM, *possessio, sive tributum*
RESTITUATUR *ei: Comitissæ terra Mathildis,*
Et Spoletanus sub EODEM JURE *Ducatus.*
Quicquid ab excelsis Romanæ mœnibus Urbis
Pendentem sejungit aquam, Ferraria, Massa,
Et cum Sardois uberrima Corsica campis
PONTIFICI *Summo* PRISCO *de* MORE TRIBUTUM
SOLVAT *&* ANTIQUAS *justo sub canone leges.*

Così

Così scrisse in versi il veridico Poeta Guntero: e le medesime cose narrò in prosa Eberardo Vescovo di Bamberga in una Lettera ad un altro Eberardo Arcivescovo di Salzburg, recitata da Radevico. E veramente al tempo di Federigo I. dovea essere per avventura una cosa nuova l'antica Sovranità del Pontefice in Roma, perchè forse Ottone stesso Frisingense di lui zio, allegato, ma poco sinceramente dagli Oppositori, non attesta, che *Ecclesia Dei per multos annos sæcularem Urbis honorem potentissime habuit*. Torna parimente fallace a questi nuovi, ma poco avventurosi Difensori degli Scismatici, il cercar di mendicare appicchi da qualche Lettera di Federigo II. per coonestare nel cospetto della Repubblica Cristiana l'ingiustizia delle sue pretensioni sopra Roma e l'Esarcato; mentre il tutto si distrugge co' fatti e co' diritti antecedenti, e con le posteriori sue proprie dichiarazioni: le quali sarà malagevole, che possano dissimularsi talmente che s'incontrino persone sì poco informate, che di ciò non s'avveggano. Basti addurre in contrario le parole di una Lettera scrittagli da Gregorio IX. e pubblicata con gli altri documenti contra gli Scismatici dal Tengnagelio. Le parole son queste: *de vassallis quoque Patrimonii, de quibus, prout placuit, rescripsisti, quid juris Imperiali Excellentiæ competat, tuorum & prædecessoris tui* PRIVILEGIORUM *inspectio protestatur.* E poco dopo: *provideas tamen, ut* ADVOCATIÆ *vocabulum frequenter tuis literis repetitum, tua, si placet, non protrahat interpretatio in abusum. Quoniam cum* ADVOCATUS *Ecclesiæ idem intelligi debeat, quod* DEFENSOR, *si* DEFENSORIS *omittis officium, nomen improprie retines* ADVOCATI. Di quì non è molto difficile il ravvisare con qual fondamento da' Ministri di Modana si ragioni dell'Avvocazia, mentre per sostenere le loro false idee, vorrebbono ridurla a niente, e a puro nome per parte della Santa Sede.

De rebus gestis Friderici I. lib. 2. cap. 30.

Chronicon libro 7. cap. 27.

Supplica Cap. XIII. pag. 18. lin. 10.

Vetera Monumenta contra Schismaticos pag. 448.

Segue

LX.

Atti di Federigo I. alterati e male addotti contro alla Santa Sede.

Supplica Cap. IX. pag. 22. lin. 32.

Radevicus de rebus gestis Friderici I. libro 2. cap. 31.

Segue a narrarsi nella Supplica, che nell'anno 1159. Federigo I. disse a' Legati d'Adriano IV. che le pretensioni del Papa erano *nova & gravia, & nunquam prius audita*: e vuolsi, che di quì si comprenda, che allora *tuttavia durava l'alto dominio Cesareo in Roma stessa, non che sopra il resto degli Stati della Santa Sede, nè si parlava allora de' diritti dell'Avvocazia oggidì cotanto decantati*. Sentite che strane illazioni! E dicesi ancora, *che bisogna poi con questi lumi esaminare i diplomi di Ridolfo I. uno degli antenati dell'Augustissima Casa d'Austria, fatti in favore della Santa Sede*. Grazie al Cielo, che questi diplomi non sono più falsi; ma che solamente *bisogna esaminargli co' lumi* scismatici de' tempi di Federigo I. Ma se a questo Imperadore parvero *nuove, gravi e inudite* le pretensioni d'Adriano IV. perchè non corrispondeano alle sue massime, regolate secondo l'idea volgare dell'Impero antico, messagli in capo dagli Arnaldisti di Roma; onde poi egli fu vago di esser chiamato Signore *Urbis & Orbis*, si può rispondere, che Federigo traviava lunge dal vero, perchè non si fondava in altro, che in sul puro titolo di *Romanus Imperator*, il quale in lui non importava più di quello, che importò in Carlo Magno quando il Pontefice Leon III. gliel conferì nel dì di Natale dell'anno 800. contra sua voglia, conforme si è dimostrato: e non già con intenzione che nel solo vigor di tal titolo dovesse pretender di esser Signore *Urbis & Orbis*: altramente se l'idea di Federigo fosse stata fondata sul vero, Carlo Magno non era uomo d'animo così moderato, che gli avesse dovuto rincrescere, come sommamente gli rincrebbe, al riferir d'Eginardo, il ricever quel titolo, che gli portava il dominio *Urbis & Orbis*. Nè Papa Adriano IV. e gli altri insigni Pontefici di quel tempo, che furono oppressi e perseguitati perchè si opposero con petto Sacerdotale alle altiere pretensioni di Federigo, furono uomini sì malvagi ed ingiusti con tutto il resto de' Cristiani

Radevicus libro 2. cap. 30. in fine.

loro

loro aderenti, che avessero voluto in faccia di tutto il Mondo persistere tanti anni in difendere le ragioni della Santa Sede quando fossero state tali, quali oggi le rappresentano i Ministri Ducali, cioè usurpazioni acquistate per opera di *scomuniche, guerre, e leghe*: nella qual guisa, come mai i Pontefici abbiano potuto *profittare nel temporale* in que' tempi e ne' precedenti quando erano continuamente perseguitati dalle altrui tiranniche violenze, io ne saprei certo buon grado a chi mel dicesse. E se sussistono le proposizioni contrarie, cioè che gl' Imperadori fossero veramente padroni assoluti e Sovrani di Roma sin già *qualche secolo*, cioè dopo i Federighi, Ridolfo I. Alberto I. Arrigo VII. e Carlo IV. come potrà mai dirsi, che i Pontefici *profittassero nel temporale* in tempo di Federigo I? Se tal volta si valsero delle scomuniche, delle quali si parla nelle Scritture Estensi con molto disprezzo, si valsero delle armi della propria autorità conferita loro da Gesù Cristo: e il fecero ad esempio d'Adriano I. il quale veggendo gli Stati della Sede Apostolica invasi dal Rè Desiderio, e non trovandovi altro rimedio, ricorse alla podestà che Dio gli avea data, cioè alle Censure, con lo spedire tre Vescovi ad intimargli la scomunica, cioè Eustrazio d'Albano, Andrea di Palestrina e Teodosio di Tivoli: *extemplo facto in scriptis anathematis verbo*; onde allor Desiderio *cum magna reverentia* partitosi da Viterbo, *confusus ad propria reversus est*, come scrive Anastasio. E chi cita contro alla Santa Sede senza proposito alcuno le Lettere di Giovanni VIII. per prova della Sovranità Cesarea in Roma e nel rimanente dello Stato Ecclesiastico, facilmente avrà letto nelle medesime, come quel Sommo Pontefice si valse delle armi stesse contra le insidiose violenze de' Duchi di Spoleti: e chi nol sà, può compiacersi d'apprenderlo col dare un occhiata alle Lettere LXVIII. LXXII. LXXXII. LXXXIV. LXXXV. LXXXVI. LXXXVII. LXXXVIII. XC.

Anastasius in Hadriano I. pag. 151.

CXXXI. e da queste Lettere vedrassi di chi era il vero e legittimo dominio di Roma. E dalle Lettere CXXXIII. CXXXIV. CCLXXI. vedrassi ancora chi era il supremo Signor di Ravenna, e conseguentemente di Ferrara, Comacchio e dell'Esarcato. In quanto al disprezzo, col quale per l'infelicità de' tempi nostri si parla delle scomuniche fulminate dal Capo della religione Cristiana, io non posso far altro, che rammentare il decimo Articolo del Simbolo Apostolico: *Sanctorum communionem*: sopra il cui vero significato, chiunque professa di osservar gli altri undici articoli se vi penserà alquanto, dovrà sperarsi, che poi discorra e senta con qualche rispetto delle scomuniche. Chi scrivesse negli Antipodi dove non credo, che vi sia gran cognizione delle cose nostre, potrebbe a suo talento dare ad intendere, che al tempo di Federigo I. *non si parlava de' diritti dell'Avvocazia, oggidì cotanto decantati*; ma scriverlo in Italia, e divulgarlo in Lamagna, mi pare, che sia troppo, mentre non è cosa più facile che far vedere tutto il contrario dalla Concordia tra Eugenio III. e quell'Imperadore, inserita negli Annali Ecclesiastici, ove giura egli, che *pro viribus laborabit Romanos subjugare Domino Papæ, sicut melius unquam fuerunt a centum retro annis. Honorem Papatus & regalia Beati Petri sicut devotus & spiritualis* Advocatus *Sanctæ Romanæ Ecclesiæ contra omnes homines pro posse suo servabit &* defendet, *& quæ non habet*, recuperare *pro posse juvabit, recuperata defendet*. Se Federigo dapoi mancò alle promesse e a' giuramenti per istigazione degli Arnaldisti di Roma, conforme si trae da Ottone Frisingense suo zio, e lo dimostra il Baronio, parmi che da ciò non dovrebbe pretendersi di trarre alcuno argomento di giustizia per Federigo contro alla Santa Sede. Quindi è, che il Baronio dopo recitate le smoderatissime di lui pretensioni, scrive in tal guisa: *at quid ista de Urbis dominio & regalibus, aliis-*

Anno 1152. pag. 378.

Anno 1155. pag. 392.

Anno 1159. pag. 425.

Digitized by Google

que juribus, quod asserit, debita Imperatori? Nunquid non extant ipsæ Literæ liberæ donationis Imperatorum Francorum, quin etiam Germanorum?

LXI.

Asserzioni de' Ministri Estensi oltraggiose agl' Imperadori, i quali ritrattarono gli atti scismatici addotti nella Supplica per legittimi.

I Ministri Estensi nelle loro Scritture altro non fanno, che vantare il loro *zelo* per l'Impero: e poi nel tempo stesso vanno manifestando un odio intestino e più che Vatiniano contra la vera gloria Imperiale, mentre non sanno astenersi dall'offendere atrocemente la memoria di varj Imperadori, spogliandogli di quel pregio segnalatissimo, che si acquistarono quando ebbero in punto di morte la grazia singolarissima di aprir gli occhi alla verità; come fra gli altri avvenne a Federigo II. il quale, al riferire di Matteo Spinelli da Giovenazzo, detestò, come ingiuste ed empie quelle stesse persecuzioni da lui fatte alla Santa Sede, che oggi indegnamente vengon lodate: e ordinò che fosse ricompensata di tutti quei danni, che le avea iniquamente inferiti: il che in punto di morte avea fatto anche Arrigo VI. suo padre. Il volere in oggi rappresentare al Mondo Cristiano per buone ragioni gli aggravj scismatici e irregolari, i quali come indegni e sacrileghi, furono poscia dannati dagli Autori stessi, mi pare in vero cosa meritevole di compassione ben grande, perchè la Santa Sede può esser sicura, che si avrà pena non ordinaria d'incontrare anche fra gl'inclinati a favorire gl'interessi della Serenissima Casa d'Este persone sì aliene dall'equità, le quali sieno per accogliere senza orrore tentativi di questa sorte. Io non so qual nome attribuire all'essersi voluto di nuovo addurre nella Supplica i diplomi già confutati di Ottone IV. dell'anno 1209. e di Federigo II. del 1231. dati sopra Comacchio in tempo, che amendue erano scismatici: e impallidisco nel leggere citata da persone Cattoliche l'Apologia eretica di Ottone IV. composta ne' tempi nostri da Arrigo Meibomio Scrittor Luterano. Ma non v'era altra Apologia da poter citare per lui, che questa, la quale maggiormente lo aggrava.

*Chronicon in Propylæo ad Acta Sanctor. Bollandi par. 2. p. *41. col. 2.*
Dominio Cap. XLIII. pag. 54.
Difesa I. Cap. XVII. pag. 94.
Cap. LXIV. p. 234.

Supplica Cap. XII. pag. 28. lin. 17.

E se Ottone IV. risuscitasse, egli si sdegnerebbe altamente in vedersi difeso con tale Apologia, e molto più in vederla anche citata e approvata; poichè nel morire dichiarò, che le sue passate azioni erano ree, nè meritavano alcuna Apologia. Noi frattanto all'Apologia Luterana allegata nella Supplica contrapporremo ciò che il Gretsero Cattolico scrisse di lui, dicendo, che *ipse Urspergensis & ex recentioribus Cuspinianus* (Autori amendue Tedeschi) *Ottonem tanquam foedifragum & perjurum detestantur; quippe qui statim diademate Imperiali impetrato, contra pacta & conventa provincias Romanae Ecclesiae invaserit, fidem datam in postremis habuerit*. Se poi i Critici Estensi non approvano, come dicono, le confutazioni già fatte de' due diplomi di Federigo I. e II. dell'anno 1177. e del 1231. in favore de' Comacchiesi; non per questo faranno, che chi difende la Santa Sede non gli tenga per finti, fino a tanto che non si veggano comparir sode ragioni in contrario: sotto il qual nome non si crede, che vengano quelle maniere di dire: *ma in darno*: *troppo è noto agli eruditi*: *inutilmente ancora dicono*: *basta leggerlo*: *curiosa è la critica*: *ma più diffusamente si risponderà loro*: *non è ragione di tener per apocrifo quel diploma*: *cadono a terra le difficoltà svegliatevi sopra*: *sussiste dunque*: *come si mostrerà*; e cose simili, che non consistono in altro, che in gran promesse, alle quali si risponde corto corto: o i diplomi son veri, o son falsi. Se son falsi, non hanno valore alcuno; se poi son veri, sono del medesimo peso, come surrettizj, clandestini, e dati in tempo di scisma e di guerre, e richiesti da' Comacchiesi per quelle ragioni stesse, che si accennarono nella Difesa I. le quali il dì 30. Luglio 1658. furono appunto addotte intorno a' diplomi stessi anche da' Ministri Estensi dallora in una Scrittura da lor presentata a una Congregazione di Eminentissimi Cardinali nella controversia sopra le valli di Comacchio, ove dissero, che da essi privi-

Appendix ad Commentariolum ad calcem Arnaldi in Goldasto redivivi p.52.

Supplica Cap. XII. pag.28. lin.25.

Difesa I. C.XLVII. pag.174.

Ristretto II. MS. delle ragioni del Signor Duca di Modana sopra le Valli di Comacchio.

privilegj appariva, che i *Comacchiesi godeano queste valli, e procurarono di metterle sotto l'ombra e protezione di detti Imperadori per non restare esposti alle molestie e disturbi, che di fatto avessero potuto ricevere da' soldati o Ministri Imperiali, mentre più volte co' loro eserciti trascorsero l'Italia*. Questi sono i verj principj, co' quali si deono esaminare tutti i diplomi Imperiali, dati in qualsisia tempo a' vassalli della Chiesa Romana: ed è maraviglia, che in oggi per voglia di sostener l'ingiustizia delle proprie passioni si chiudano gli occhi a verità sì palpabili: nè almeno si faccia conto di quello che candidamente scrissero in altri tempi i Ministri di Modana, quando non voglia farsene di ciò che sta scritto nella Difesa I. perchè lo ha scritto chi difende la Santa Sede. Co' principj stessi de' passati Ministri Estensi, e co' nostri, i quali sono in tutto i medesimi, deono ponderarsi gli altri diplomi dati da Federigo II. intorno alle Signorie dell'Esarcato prima e dopo che si dichiarasse nemico della Chiesa Romana. Tali son quelli, che diede a Simeone Arcivescovo di Ravenna, al Vescovo di Sarsina, e a quel di Bologna. Tale ancora si è quello, che nell'anno 1222. egli diede ad Azzo da Este concedendogli *Adriam & Adrianum*, benchè fossero luoghi allora appartenenti alla Chiesa d'Adria. E pel feudo d'*Ariano* Salinguerra Torelli avea giurata fedeltà alla Santa Sede nell'anno 1215. come si può vedere nella Storia del Rossi. Però in quel privilegio dato da Federigo II. ad Azzo da Este, non v'è *Comacchio*: nè i Ministri Estensi frattanto con tutto il lor dire ci sanno spiegare la cagione, per cui Azzo si dimenticò di farvelo porre: e Carlo IV. nella supposta Investitura data in Mantova nell'anno 1354. agli Estensi non confermò altro che il contenuto di quello di Federigo II. nel quale se non vi è Comacchio, a me par che ne segua non dovervi essere stato nè anche nel legittimo diploma di Carlo IV. per le ragioni prodotte altrove. Le medesime risposte in tutto si adat-

Difesa I. Cap.XLV. pag.167. Cap.LV. p.197.

Histor. Ravennat. lib.6. pag.383. Italia Sacra to. 2. pag.22. 711.

Historia Ravennat. lib.5. pag.415.

Difesa I.Cap.XLVI. pag.171.

Digitized by Google

adattano al decreto del medesimo Federigo II. del 1220. pubblicato interamente dal Baluzio: dove se l'Imperadore ordina a' *Bolognesi*, *Ferraresi*, e ad altri vassalli della Chiesa, che si dichiarino nemici di chi le tiene usurpato il Castel di *Gonzaga*, egli lo ordina a richiesta de' Nuncj del Papa, ivi nominati, come presenti, conforme potrà vedere chiunque sa leggere: e lo ordina perchè quelle Città suddite della Chiesa per mantenersi libere, stavano sotto la protezione Imperiale. Ma egli è molto da ammirare, come i Ministri Estensi, i quali fuor d'ogni ragione si sono tanto commossi, perchè nella Difesa I. si disse, che tutto l'*Allodio* della Contessa Matilda era Stato della Sede Apostolica, essi poi facciano sì gran caso di quell'editto di Federigo II. benchè in esso egli dichiari di restituire e rassegnare il medesimo Allodio *Sanctæ Romanæ Ecclesiæ venerabili matri nostræ*, *ad quam pertinet* PLENO JURE. Se gli atti, che si allegano contro alla Santa Sede, hanno da valere in una cosa, perchè poi non l'hanno da valere nell'altra? *Hic Rhodus*, *hic saltus*. Quì dovrebbono agguzzar l'ingegno i Critici Estensi, i quali sempre da pertutto ne vogliono troppo, e in particolar nel pretendere, che *allora i Papi nel conceder le Bolle agli Arcivescovi di Ravenna*, *non usarono formole dinotanti dominio temporale sull'Esarcato*. Favoriscano di leggere, ma senza animo conturbato, le Bolle con le quali Onorio III. e poi Gregorio IX. rinovarono e confermarono a Simeone, e a Teodorico Arcivescovi di Ravenna le Bolle passate, tra le quali sono quelle di Gelasio II. e di Onorio II. dove tra le altre cose vi troveranno eziandio COMACLENSEM *Comitatum*: e vedranno, se poteano far dimeno di scrivere, che i Papi *allora non usavano le formole dinotanti dominio temporale sull'Esarcato*, *perchè Federigo ne era padrone*, *ed avea costituito l'Arcivescovo di Maddeburgo per Conte della Romagna*. Questo Arcivescovo non fu *Conte* della Flaminia per diritto Imperiale, come divul-

Miscellanea tomo 1. *pag.* 448.

Difesa I. *Cap.XLIV. pag.*169. *Supplica Cap.XXIV. pag.*63. *lin.*13.

*Supplica Cap. XII. pag.*29. *in fine. pag.*30. *in princ.*

*Histor. Ravennat. lib.*6. *pag.*389. 398.

Digitized by Google

divulgano i nemici della Santa Sede; ma perchè i Ravennati essendo in guerra co' Bolognesi e con altri, vel chiamarono, come si può vedere presso il Rossi. Nè crederei, che quell'Arcivescovo, chiamatovi da' Ravennati, avesse avuta forza di estinguere l'alto dominio della Santa Sede nella Flaminia. Nè crederei parimente, che le semplici enunciative d'una lettera scritta dal nuovo e non informato Rè de' Romani Arrigo di Turingia all'Arcivescovo di Ravenna nell' anno 1246. dovesse considerarsi per bastante a trasmutare i Ravennati di vassalli della Chiesa in sudditi dell'Impero, come pare, che si persuada chi ha fatta la Supplica.

Historiæ Ravennat. lib. 6. pag. 386.

Raynald. an. 1246. §. 10.

LXII.

Ministri Estensi contra ogni ragione esaltano gli atti scismatici di Federigo II. detestati fino dal Pigna.

Supplica Cap. IX. pag. 30. lin. 11.

Mi resta a dire, che in una Supplica, alla quale i compilatori di essa per dar qualche credito, hanno avuto l'ardire di porre in fronte con sommo abuso il nome riverito di un Principe Cristiano e Cattolico per farlo Autore della medesima, non doveano mai tenersi le parti di Federigo II. esautorato in un Concilio generale, e poi anche da tutti gli ordini ecclesiastici e secolari di quel medesimo *Sacro Romano Impero*, del quale i Ministri Estensi contro alla verità manifesta, cercano con affettazione incredibile di esser creduti zelanti, quasichè il Mondo non sappia, se debbano esser creduti per tali coloro, che si son posti a lacerare i Sommi Pontefici, e anche gl'Imperadori, i quali hanno rispettata e protetta la Chiesa Romana: e che vanno esaltando gli Scismatici e separati da essa, come fu il medesimo Federigo II. per molti anni: che non temono di pronunciare, che Federigo *rispose a tali accuse, che protestò contra le occupazioni* delle Città dell'Esarcato: e quel che è peggio, che *continuò finchè le forze non gli vennero meno a tenersi la sua padronanza in Ravenna o nelle Città all'intorno*. Ogni uomo di senno e di coscienza può giudicare, se cose tali doveano mai dirsi e stamparsi in favore delle usurpazioni, dell'eresia e dello scisma di Federigo; tanto più, che egli stesso dipoi ravvedutosi, ritrattò le sue male azioni in fin di sua vita, come si è

ſi è detto. Io per me fo ſempre pochiſſimo conto delle narrazioni del Pigna in materia di coſe antiche qualora le veggo da lui finte, ovvero a bello ſtudio alterate: e ſe in ciò io non ho la ventura d'incontrare gran fatto la grazia de' Miniſtri Eſtenſi, a me pare di non eſſer meritevole di quel biaſimo e riſentimento, che altri s'immagina. Ora però confeſſo di rimanere aſſai più edificato del Pigna, che degli Autori della Supplica, perchè il veggo affermare da buon Criſtiano, che Federigo fu un uſurpatore: che *intaccò quello della Chieſa, levandole non ſolo il Ducato di Spoleto; ma anche la Marca d'Ancona*: che allora la Caſa d'Eſte ſi ſtrinſe col Papa per *aſſicurare la perſona e i dominj della Santità Sua*. Così egli parla nella ſua Storia: e in un altra ſua Opera dice, che Azzo Marcheſe d'Eſte *nacque appunto quando l'Italia ed il culto divino, e per conſeguenza tutta la Criſtianità, era per perire ſenza il ſoccorſo ſuo, perciocchè Federigo ed Ezelino aveano rivolta la poſſanza dell'Impero alla eſtrema e total ruina di tutta queſta noſtra Provincia, e della* NOSTRA RELIGIONE. Queſto è un parlare da vero Criſtiano: e il Pigna parlando in tal guiſa ha creduto di dar gran lode a' Principi Eſtenſi: e così pure gli Oppoſitori ſe voleano moſtrarſi zelanti della gloria di Caſa d'Eſte, doveano parlare ancor eſſi, e non laſciarſi trarre in guiſa sì ſtrana fuori della controverſia di Comacchio, che indebitamente per altro hanno moſſa alla Chieſa di San Pietro, come ne può eſſer giudice tutto il Mondo, e come ne ſarà ſenza dubbio tutta la poſterità. Nè ſerve di ſcampo il diſtinguere il temporale dallo ſpirituale; perchè nelle perverſe azioni di Federigo l'uno fu tratto dall'altro: e i beni della Chieſa ſon ſacri. Perciò ſi legge nel Levitico *poſſeſſio conſecrata*: e roveſciato ſoſſopra il temporale, anche lo ſpirituale va ſeco in ruina, come ſi è veduto in ogni ſimile contingenza, tanto ſotto eſſo Federigo, quanto ſotto altri Imperadori.

Storia di Caſa d'Eſte lib. 2. pag. 140. e 150. ediz. di

Eroici lib. 2. pag. 46.

Egli

Egli è tempo oramai di parlare de' famosi diplomi di Ridolfo I. Austriaco, fatti in favore della Santa Sede, giacchè si è voluto *esaminargli co' lumi* scismatici di Federigo I. dicendosi di vantaggio, che alle opposizioni fatte a' medesimi nelle *Osservazioni*, *non si vede replica*, *la quale possa soddisfare*. Di questo non è maraviglia, perchè niuna ragione *può soddisfare*, non già per cagion propria, ma di chi non vuol soddisfarsene per farsi lecito d'impugnare in faccia di Sua Maestà Cesarea quegli atti degni e gloriosi di Ridolfo I. per li quali si rendette egli immortale per tutti i secoli, e lo sarà sempre nelle Storie e negli Annali ecclesiastici, malgrado di chi oggi tenta levargli un pregio sì grande. Le critiche principali fatte da' Ministri di Casa d'Este alla rilevanza de' diplomi di Ridolfo, sono le seguenti:

LXIII. Si difende la rilevanza de' diplomi di Ridolfo I. e degli Elettori dell' Impero contra le critiche Estensi.

Osserv. Cap. XXIII. pag. 39.
Difesa I. Cap. CXI. pag. 386.
Supplica Cap. IX. pag. 23. in fine. pag. 24. lin. 14.

I.

Che Ridolfo I. *confermò la Donazione di Lodovico Pio tenuta per suppositizia*. L'hanno da per tutto contra la *donazione di Lodovico Pio, tenuta*, come dicono, *per suppositizia*, cioè dagli Eretici e da loro; ma giustificata per verissima nella Difesa I. e in questa II. parimente: e da giustificarsi da quì in poi contra tutto quello che sapranno e potranno mai dire.

II.

Che il Papa si fece pur confermare quelle d'Ottone I. e di Arrigo II. i quali perchè *si riserbarono l'alto dominio sopra gli Stati della Chiesa*, *dovette per conseguenza fare lo stesso anche Ridolfo I. e ciò dovrà sottintendersi ne' Diplomi suoi ove tacitamente viene a fare la stessa riserva*.

Stanno sempre fissi nel loro sognato *alto dominio*. Ma se Ottone ed Arrigo sieno stati sì empj di riserbarselo, già si è fatto pienamente vedere: e se anco se l'avessero mai riserbato (il che niun uomo di senno dirà mai, che sia vero) Ridolfo I. il qual professava una *modestia e venerazione per la Santa Sede* molto diversa da quella de' Ministri Estensi, come Principe Cattolico e non già Scismatico, nè Eretico

Arnaldista, non sel riserbò certamente, siccome apparisce dall' ultimo de' suoi diplomi, scritto in Vienna il dì 14. Febbrajo 1279. ove dichiara, manifesta e confessa, che i suoi precessori per gli obblighi, che aveano alla Santa Sede, la quale trasferì la gran dignità dell'Impero nella nazione Tedesca, *confirmarunt*, *dimiserunt seu etiam concesserunt* alla Chiesa di Roma tuttociò che giace da Radicofani a Ciprano, la Marca d'Ancona, il Ducato di Spoleti, il Patrimonio della Contessa Matilda, la Contea di Bertinoro, l'Esarcato di Ravenna, la Pentapoli, e Massa Trabaria con tutte le pertinenze aggiacenti, e con tutto quello che sta espresso nelle Costituzioni Imperiali *a tempore Ludovici*: che essi Imperadori *dimiserunt*, *renunciaverunt*, *restituerunt & confirmarunt* tutte le suddette Signorie *Beato Petro cœlestis Regni Clavigero*, *ejusque Successoribus & Romanæ Ecclesiæ*: e che ancor esso Ridolfo I. per debito di ricognizione, e per ricompensa degl' innumerabili beneficj ricevuti, come dicea egli stesso, *de manibus dictæ matris*, avea confermate, rinovate, di nuovo concedute e donate tutte le suddette cose in presenza di Gregorio X. *proprio præstito corporaliter juramento*. Ma perchè si dicea, che Ridolfo suo Cancelliere senza suo *consensu*, *conscientia vel mandato*, in nome di esso Imperadore avea estorto il giuramento di fedeltà *a Civibus Ravennatibus*, *Bobiensibus*, *Cæsenatibus*, *Foropopuliensibus*, *Forliviensibus*, *Faventinis*, *Imolensibus*, *Bononiensibus*, *Urbinatibus ac hominibus Montisferetri*, *Bertenorii*, *necnon & aliis aliarum Civitatum*, *atque illarum partium & locorum*, *quæ ipsius Ecclesiæ Romanæ* JURIS *existunt*; perciò esso Imperadore conoscendo *id in præjudicium dictæ matris Ecclesiæ subsecutum*, rinunciava, cassava, rivocava, rimetteva e rilasciava espressamente tutto ciò che era stato fatto da quel suo Cancelliere, *volentes*, *statuentes & consentientes expresse*, *quod per id* NULLUM

JUS

jus *nobis & Imperio accrescat*, *vel ipsi Ecclesiæ Romanæ depereat tam circa* POSSESSIONEM, *quam circa* PROPRIETATEM *in Civitatibus*, *Terris & locis præfatis*, *ac hominibus*, *juribus & jurisdictionibus eorumdem*. Ed essendo giusto, che gli atti regali procedessero con ogni chiarezza, egli affinchè le sue regie espressioni levassero qualunque contesa, cui spesse volte suol cagionare l'oscurità delle parole; e acciocchè JURA *ipsius matris Ecclesiæ* si consolidassero plenariamente per via di tal dichiarazione, la quale egli decretava *esse perpetuam*; riconoscea, confessava e dichiarava *oraculo præsentis edicti ad æternam rei memoriam*, che la Città di Ravenna e l'Emilia, Bobio, Cesena, Forlimpopoli, Forlì, Faenza, Imola, Bologna, Ferrara, *Comaclum*, Adria e Gavello, Rimini, Urbino, Montefeltro, il Territorio Balnese e le sopraddette provincie, Città, Territorj e luoghi con tutti i lor confini e pertinenze apparteneano *in solidum*, *pleno jure ac integre* a San Pietro, a Niccolò III. e a' suoi Successori *non solum in spiritualibus*, *sed etiam in temporalibus*: e che erano della Chiesa Romana *pleni juris*, *ditionis & principatus*. Che per torre in avvenire qualunque scrupolo di dubitazione, e perchè maggiormente apparisse la sua divozione verso la Chiesa sua Madre, egli di nuovo liberamente e plenariamente concedea, conferiva e donava a Niccolò III. a' Sommi Pontefici suoi Successori, e alla Chiesa Romana tutte le cose suddette, *ut sublata omnis contentionis & dissensionis materia*, *firma pax & plena concordia inter Ecclesiam & Imperium perseveret*. E perchè da lui e dagl'Imperadori suoi posteri tutte le accennate particolarità si osservassero perpetuamente, *firmaque semper & inconcussa permaneant* a Niccolò III. a' suoi Successori, e alla Chiesa Romana, egli ordinava, che quel diploma fosse munito colla sua Bolla aurea. Seguono indi poi le sottoscrizioni de' Prelati, Principi, e altri Personaggi, che vi

 eran

eran presenti. Indi tutti gli Elettori dell'Impero insieme, e ciascheduno a parte, ratificarono solennemente con le più ampie forme tutto ciò che avea fatto Ridolfo, nominandovi anch'essi espressamente *Comaclum*.

LXIV.

Comacchio sovranamente signoreggiato dalla Santa Sede in tempo de' diplomi di Ridolfo I.

Sono degni di compatimento gli Oppositori, se si dibattono con tanti sforzi per dare ad intendere il loro scismatico *alto dominio Imperiale*; perchè se vi fosse ne' diplomi una minima voce, che il dinotasse, l'avrebbono molto ben saputa mostrare senza cercar di divertire il Lettore traendolo fuor di cammino con tante cose dannate ed erronee, che hanno insieme accoppiate. Ma ne' suddetti diplomi per lo contrario sono tante e sì chiare le formole, onde si manifestano i veri titoli e l'assolutissima Sovranità della Chiesa, che ne escludono sino il pensiero di poter mai supporre quel loro *alto dominio*. E avvertasi, che tutte le suddette Signorie erano allora in *possesso e proprietà* della Santa Sede, come ivi si esprime: *tam circa possessionem, quam circa proprietatem*: onde invano altri si è lusingato di far credere, che la Santa Sede non signoreggiasse attualmente Comacchio, quando il diploma chiaramente lo dice. E se Niccolò III. nelle Lettere spedite nell'anno 1278. alle Città di Romagna, perchè prestassero il giuramento di fedeltà, non parla di *Comacchio*; ciò poco importa, perchè tanto ne' Brevi di Niccolò III. quanto nel diploma ultimo di Ridolfo I. si dice, che oltre alle Città descritte e nominate, lo stesso ordine di ritrattare il giuramento prestato al Cancelliere Imperiale, era stato dato ad altre Città di quelle contrade, *illarum partium*, vicine alle Città espresse, e parimente del dominio della Santa Sede: le quali Città poscia si dichiararono nel suddetto diploma di Ridolfo I. come appartenenti alla Chiesa di Roma: e trà queste si descrissero *Comacchio* e *Ferrara*. Ed è falso ciò che si asserisce nella Supplica, cioè che gli *Estensi padroni di Ferrara non vollero riconoscere allora*

Supplica Cap. XIV. pag. 37. lin. 12. 17.

Digitized by Google

allora quella Signoria da' Papi. I. perchè non n'erano *Signori* sovrani, ma solamente *Governatori* eletti dal popolo. II. perchè i Ferraresi vi riconoscevano per sovrana la Santa Sede. Ma se *gli Estensi padroni di Ferrara non vollero riconoscere allora quella Signoria da' Papi*, da chi mai dunque la riconobbero? Forse dall'Impero? Nè dovea mai dirsi, e molto meno scriversi e stamparsi nella Supplica, esser *troppo inverisimile, che senza partecipazione e consentimento del suo Sovrano quel Cancelliere* di Ridolfo I. avesse fatto quanto fece e fu poi cassato dall'Imperadore; imperciocchè in tal guisa contro alla verità manifesta si taccia ed incolpa di bugiardo quel glorioso Imperadore, il quale attesta, che tutto ciò era avvenuto *senza sua notizia*. E forse questo è il primo atto, che i Ministri Imperiali abbiano fatto negli Stati della Chiesa senza ordine e saputa de' loro Sovrani? Molto meno serve il dedurre, che *Adria* e *Gavello* non fossero Signorie allora possedute dalla Santa Sede, perchè oggi non sono da lei possedute: e perchè Ridolfo Vicario dell'Impero nell'anno 1276. dicesi averne investito Obizo d'Este, e poi aver fatto il medesimo nell'anno 1281. l'Imperadore Ridolfo I. essendo in Norimberga; poichè se fu vero l'atto del Cancelliere, fu verissimo ancora, che egli rimase cassato e rivocato tre anni dopo: e se è vero quello dato ad Obizo Estense dell'anno 1281. il che io per me non posso giurare, altro egli non fu che un semplice privilegio di quelli, che si davano per sicurezza e franchigia de' beni altrui, e non per atto d'Investitura, che inducesse Sovranità nel concedente; se pure, com'è più credibile, non fu atto surrettizio e clandestino piuttosto, che di saputa dell'Imperadore Ridolfo: il quale bisognerebbe poi anche sapere, se in quel tempo si trovava in Norimberga. E quando ancora il diploma non patisse veruna difficoltà, egli non sarà mai tale, che nella *solennità* o in altra minima cosa debba pareggiarsi,

Supplica Cap. XII. pag. 31. lin. 2.

Osserv. Cap. XLIV. pag. 64.

giarsi, non che preferirsi, a quello del 1279. di Ridolfo I, nè all'altro degli Elettori dell'Impero. Ma ci dicano per grazia i Ministri Estensi per qual cagione la Casa d'Este allora non si fece investire ancor di *Comacchio*, se era Città dell'Impero, siccome pretendono che si facesse investir d'Adria, Città senza ragione e bisogno veruno messa in campo in questi affari di Comacchio, e non una, ma più volte, acciocchè si conosca, che non hanno volta la mira al solo Comacchio, ma che vorrebbono passar più innanzi dopo aver posto piede in quella Città, con ridurre ad effetto tutti quegli amplissimi *doni di pompa*, che hanno fatti inserire nelle pretese loro Investiture? Sopra questo punto d'*Adria* affettatamente recato in mezzo nelle Osservazioni, nella Supplica, e nelle altre belle Scritture stampate in Vienna, si tornerà più oltre a parlare per necessaria difesa delle presenti ragioni Pontificie, con le quali senza opportunità, senza alcuno immaginabil motivo, e per non so qual fine gli Autori Estensi si sono compiaciuti d'intralciare mendicati discorsi, che toccano le Signorie possedute da altri, le quali sanno assai bene i Signori Veneziani, che in niun conto debbono entrare nelle controversie correnti, perchè da' secoli interi sono di lor manifesto dominio: benchè di esse vantino gli Estensi di essere investiti dagl'Imperadori non meno, che di Comacchio. E poi qual maraviglia sarebbe, che nel 1281. in un atto privato ed incognito vi avessero fatto inserire *Adria* dalla Cancelleria Imperiale, se nel tempo stesso, che erano con tutte le maggiori solennità investiti della Marca d'Ancona da' Sommi Pontefici, se ne fecero investire furtivamente da Ottone IV? Ma se Comacchio era feudo Cesareo, come ho detto di sopra, e perchè mai in quella bella occasione di farsi investir d'*Adria*, non si fecero investire da Ridolfo I. ancor di Comacchio senza aspettare il comodo di farlo LXXIV. anni dopo quando giunse in Mantova Carlo IV? *Argenta* l'ebbero in pegno, e poi

Difesa I. Cap. XLV. pag. 166. 167. 168.

e poi in Vicariato dalla Chiesa di Ravenna, da cui sempre la riconobbero fino all'anno 1536. con Investiture molto diverse da quell'altre, che spacciano, perchè quelle d'Argenta portarono seco il pagamento del censo annuo: il quale non possono mostrare d'aver mai pagato all'Impero. E pur nulladimeno anche d'Argenta pretendono di essere stati investiti da quel medesimo Carlo IV. da cui dicono essere stati investiti di *Comacchio*. Or quale stima e credito presso le persone giuste e Cristiane deono mai riportare atti simili a questi, così apertamente contrarj ai veri e legittimi?

Storia del Pigna lib.6. pag.431.
Risposte del Contelori pag.34. col.2.
Storia del Pigna lib.4. pag.305.

LXV.

La Romagna sovranamente signoreggiata dalla Santa Sede in tempo de' diplomi di Ridolfo I.

Rubei Histor. Ravenn. lib.6. pag.456. 457. 458. 462.

Ma perchè le fazioni e guerre civili aveano messe in total confusione e discordia le Città della Chiesa, il Pontefice Niccolò III. spedì nella Flaminia, alienata in quel tempo dall'antica divozione verso la Chiesa, ad intimare a ciascuna di esse Città in quest'anno 1278. che destinassero Ambasciadori a prestare il giuramento di fedeltà per Ravenna e per l'altre Città di quella provincia: il che fu fatto giurando tutti quei popoli di esser fedeli alla Santa Sede dall'anno 14. dell'età loro fino al 70. Indi mandò Bertoldo Orsini suo nipote per Rettore di tutta la Romagna, il quale s'intitolava: *Bertoldus de Filiis Ursi, Sanctissimi Patris Domini Nicolai Papæ III. nepos*, TOTIUS *Provinciæ Romandiolæ, Civitatis Bononiæ, Comitatus Bertenorii & pertinentiarum eorumdem Comes & generalis Rector*: e nell'anno seguente 1279. i Comacchiesi prestarono giuramento di fedeltà a' Ravennati vassalli della Chiesa: poi lo rinovarono anche nel 1283. come dell'uno e dell'altro ne fa testimonianza il Rossi: ed è noto a' Giureconsulti, che il vassallo, il qual presta giuramento all'altro vassallo del suo proprio Sovrano, lo presta al Sovrano medesimo. Nell'anno 1280. Bertoldo Orsini era tuttavia Rettore TOTIUS *Provinciæ Romandiolæ, Civitatis Bononiensis, Comitatus Bertenorii & pertinentiarum eorumdem*, come si vede da una

Raynald. an. 1280. §. 6.

Digitized by Google

una lettera scrittagli da Niccolò III. E Martino IV. destinò Conte di *tutta* la Romagna Giovanni de Epa co' titoli stessi, co' quali era stato destinato l'Orsini, come si vede presso il Rinaldi: e Petrocino Arcivescovo di Ravenna al tempo d'Urbano V. ebbe la medesima carica, allo scrivere di Paolo Scordilla continuatore d'Agnello: *pro Ecclesia Romana in Romandiola Rector fuit: quæ Rectoria vulgariter Comes Romandiolæ nominatur*: e chi dice di *tutta* la Romagna, *totius Romandiolæ*, non esclude in guisa veruna *Comacchio*, perchè ne' diplomi di Ridolfo e degli Elettori Imperiali egli era stato espressamente nominato. Laonde invano e fuor di ragione si va cavillando per escluderlo a forza di sottigliezze e di falsi supposti: della qual fatta si è ancora il dilemma proposto nella Supplica ove si dice, che *o pretendono in Roma che Ridolfo I. abdicasse allora dall'Imperio la Sovranità suddetta, o pure che egli non concedesse, senon quello, che i suoi Antecessori aveano conceduto*. Qual sovranità vuolsi mai pretendere, che *abdicasse* Ridolfo, se nè egli, nè i suoi precessori niuna affatto mai ve n'ebbero *de jure* sopra gli Stati della Chiesa, siccome ciascun di loro *solennemente* giurò e protestò di non avervene alcuna? Se le Città dell'Esarcato fossero appartenute realmente all'Impero, e non alla Chiesa, come oggi si sparge, Ridolfo I. e tutto il Corpo de' Principi Elettori non erano già così creduli e buoni di lasciarsi sedurre da male arti e da *falsi*, *rancidi* e *invalidi* documenti ad acconsentire con atti sì pubblici, che si levassero dall'Impero, e si concedessero alla Santa Sede. E però con ragione il Gretsero ragionando degli accennati diplomi Elettorali contra il Goldasto, il quale ebbe ardimento di scrivere, *principes istos fuisse deceptos & quidem ex simplicitate & ignorantia*; ebbe a dire, che la testimonianza di essi *pluris æstimari debet, quam centum millium contra latrantium Calvinistarum clamosa amentia*; e che

Anno 1281. §. 12.

Appendix Agnelli pag. 114.

Supplica Cap. IX. pag. 23. lin. 2.

Defensio in Goldastum lib. 2. cap. 22. pag. 294.

Digitized by Google

e che in persona di que' Principi egli lacerava e offendeva i loro posteri: *grandem certe eis alapam impingit*. Noterassi quì di passaggio per prevenire gli altrui sofismi, che nel diploma di tutto il corpo degli Elettori non apparisce il mese della data, nè il luogo; ma solamente l'anno 1279. e l'Indizione VII. con l'anno VI. di Ridolfo I. perchè gli Elettori non si trovavano tutti insieme in un medesimo tempo e in un medesimo luogo allorchè ciascuno di essi vi appese il proprio sigillo in segno d'approvazione; ma ciascun di loro stava ne' suoi Principati, dove convenne in lungo spazio di tempo, in luoghi separati e distanti l'uno dall'altro, portar loro a rivedere la formola del diploma: il quale con tutti que' di Ridolfo è tanto vero e superiore a qualunque orgogliosa Critica, che nè pure il Goldasto ebbe ardimento di censurarlo nel testo, mentre egli stampò nel corpo delle Costituzioni Imperiali quello che pubblicarono gli Elettori Palatino del Reno, di Sassonia, e di Brandemburgo: il quale in tutto e per tutto è lo stesso, che quello di tutto il corpo degli Elettori dell'Impero: e l'Aventino Scrittore avverso ancor egli alla Chiesa Romana scrive in tal guisa di tutti i suddetti diplomi: *extant hujusmodi diplomata: qui curiosus & ea legere velit, inquirat & ipse*. In fatti sarà facile a' Ministri Ducali il chiarirsene col ricercargli nella Biblioteca Cesarea di Vienna, dove si trovano inseriti ne' Registri Imperiali di Ridolfo I. come si raccoglie dal Catalogo delle opere del Lambecio. Che se alcuni Imperadori *de facto* alle volte si usurparono la Sovranità degli Stati della Santa Sede con la forza e con la violenza, poscia essi medesimi, ovvero i loro Successori, solennemente la restituirono, come cosa a lor non dovuta, e la rilasciarono al Pontefice, che solo n'era il legittimo Sovrano. Per la qual cosa e che bisogno mai v'era ne' diplomi di Ridolfo della *formale rinuncia di questo diritto* sognato dagli Scismatici del secolo XI. dagli Eretici Arnal-

Constitut. Imperial. to. 1. pag. 312.

Annales Bojor. lib. 7. pag. 437. edit. Basil. 1615.

Origines Hamburgenses pag. 22. edit. Hamburg. 1706.

Supplica Cap. IX. pag. 23. lin. 8.

disti del XII. risuscitato da' Calvinisti e Luterani de' due passati secoli, e poi miseramente sostenuto da' Ministri Estensi? quando esso diritto non era presso Ridolfo I. nè era mai stato presso i suoi antecessori; alcuni de' quali *se esercitarono giurisdizione sopra l'Esarcato, e ne diedero investitura ad altri*, per sentimento degli Oppositori, ciò non accadde, com'essi malamente sostengono, perchè *le donazioni* di quei *tempi* non fossero di *sostanza*; ma perchè quegli, che così fecero, mancarono al proprio dovere, o furono usurpatori e spergiuri. Se poi Ridolfo I. *non concedette senon quello, che i suoi antecessori aveano conceduto*, nulla perciò ne nasce di favorevole agli opposti pensieri; perchè appunto Ridolfo operò quanto dovea, in beneficio della Santa Sede, giurando e protestando da buon Principe Cristiano, e senza alcuna maliziosa e iniqua restrizione o riserva, di riconoscere sempre, come aveano fatto con atti pubblici gl'Imperadori a lui preceduti, la Santa Sede per indipendente, legittima ed assoluta Sovrana di tutti quegli Stati, de' quali allora n'era in possesso, e ne avea la proprietà, e specialmente di *Comacchio*: e di volerle assistere con ogni sua forza, affinchè potesse ricuperare le Signorie di ragion sua, le quali non avea; ma erano tenute ed occupate da altri.

Osserv. Cap. XXIII. pag. 40.

Supplica Cap. IX. pag. 23. lin. 5.

LXVI.

Si difende Ridolfo I. e la sua Augustiss. Schiatta dalle calunnie di Giovanni Villani, addotte da' Ministri Estensi contro alla Santa Sede.

Ora fermiamci un poco nella testimonianza di Giovanni Villani, addotta replicatamente da' Ministri Estensi contro agli atti che fece Ridolfo I. alla Chiesa Romana; giacchè si pretende, che le stranissime ciance di quell'autore diano gran forza alle Osservazioni ed alla Supplica, non ostante, che in ciò sia egli ignominioso e calunnioso non solamente alla Sede Apostolica: il che poco importa a' Ministri Estensi; ma anche all'Imperadore stesso, e alla sua gloriosissima Famiglia. Non mi sarei mai aspettato di vedere, che per danneggiare la Santa Sede impugnando i diplomi di Ridolfo I. si fosse voluto canonizzare l'autorità d'un

Osserv. Cap. XXIII. pag. 41.

Supplica Cap. XII. pag. 30. lin. 18.

d'un tale Scrittore dove espressamente è offensiva della stessa Maestà Cesarea, a cui è diretta la Supplica. Per meglio spiegare la verità si porranno quì sotto due testimonianze del Villani, una accanto all'altra, concernenti questa materia; dachè egli ne parla in due luoghi e sotto il Pontificato di Gregorio X. e sotto quello di Niccolò III. in questo fatto contradicendo egli a se stesso, e con menzogne manifeste alterando le verità più indubitate, tratto del genio suo Gibellino, e perciò avverso alla Sede Apostolica, alla memoria di Ridolfo I. e anche d'Alberto I. fautori de' Guelfi. Ecco le parole proprie del Villani:

I.

Testo di Giovanni Villani nel Libro VII. a capi 44.

Pontificato di Gregorio X.

Confermò Ridolfo Conte di Furimborgo eletto Rè de' Romani Signore di gran valore con tutto, &c. (io arrossisco di riferir quì le parole, con le quali il Villani indegnamente e con manifesta e calunniosa impostura infama Ridolfo I. nella gloria del suo splendidissimo nascimento: e pur tali sono gli Autori, che si citano ed esaltano contra la Santa Sede in una Supplica diretta a un discendente del medesimo Ridolfo) *e che egli era degno dell' Imperio di Roma. E acciocchè venisse per la Corona a Roma, e fosse Capitano e Imperadore del passaggio d'oltremare, e fosse più sollecito di ve-*

II.

Testo di Giovanni Villani nel Libro VII. a capi 54.

Pontificato di Niccolò III.

Ancora il detto Papa fece brivilegiare alla Chiesa la Contea di Romagna, e la Città di Bologna a Ridolfo Rè de' Romani per cagione, che era caduto in ammenda alla Chiesa, della promessa, che avea fatta a Papa Gregorio al Concilio a Leone, quando il confermò, cioè di passare in Italia per fornire il passaggio d'oltremare, come dicemmo addietro: la qual cosa non avea fatta per altre sue guerre e imprese d'Alamagna. Nè questa dazione e brivilegio di dare alla Chiesa la Contea di Romagna, e la Città di Bologna, nè POTEA *nè* DOVEA *fare di ragione; intra le altre, perchè il detto Ridolfo non era per-*

I.

venire, il Papa gli promise, e dispose de' danari della Chiesa appo le compagnie di Firenze e di Pistoja, i quali erano Mercatanti del Papa e della Chiesa, dugento mila fiorini d'oro nella Città di Melano: e'l detto Ridolfo promise sotto pena di scomunicazione d'essere in Melano infra certo tempo: la quale promissione per le sue imprese e guerre d'Alamagna non attenne, e non passò i monti: e mai non ebbe la Corona della benedizione dell' Imperio; ma rimase scomunicato. E per aver poi sua pace col Papa, e con la Chiesa, ed esser ricomunicato, si brivilegiò la Contea di Romagna, come POTEA *di* RAGIONE, *alla Chiesa di Roma: e da* INDI INNANZI *la* POSSEDETTE *la Chiesa per* SUA.

II.

pervenuto alla benedizione Imperiale. Ma quello, che' Cherici prendono, tardi sanno rendere. (nelle Scritture Estensi si tralasciano le seguenti parole) *Incontanente che'l detto Papa ebbe brivilegio di Romagna, sì ne fece Conte per la Chiesa Messer Bertoldo Orsini suo nipote: e con forza di Cavalieri, e gente d'arme il mandò in Romagna, e con lui Messer Fra Latino di Roma Cardinale d'Ostia suo nipote, figliuolo della Sirocchia, nato de' Brancaleoni, ond'era il Cancelliere di Roma per retaggio. E ciò fece per trarre la Signoria di mano al Conte da Montefeltro, il quale* TIRANNESCAMENTE *la si tenea e signoreggiava: e così fu fatto, per modo che in poco di tempo quasi tutta la Romagna fu alla Signoria della Chiesa; ma non sanza guerra e spendio della Chiesa, come innanzi diremo a luogo, e a tempo.* Quì si accennano i Capi 80. 81. 107.

Dee quì considerarsi, che il Villani scrisse da sessant'anni dopo gli atti di Ridolfo, e che nelle sue parole, già recitate, fa di mestieri aver riflessione a due cose, cioè a' fatti veri, i quali egli racconta, e alle cose false, che vi mette del suo. I fatti consistono principalmente ne' diplomi dati da Ridolfo a' Sommi Pontefici Gregorio X. e Niccolò III. sopra la Romagna: e questa è cosa verissima; onde ora che la dice il Villani, Scrittore maligno, anzichè nò, contra gli Ecclesiastici, non dovrà più dubitarsene. La più intollerabile delle menzogne, che vi mette del suo, mi ha fatta tanta

Digitized by Google

tanta nausea per essere fuor di modo calunniosa e facile a rigettarsi, che io non ho voluto nè anche riputarla degna di esser nominata, bastando aprire i libri anche degli emuli e poco amorevoli dell'Augustissima Casa d'Austria, affine di smentirne l'Autore, e per far comprendere, se l'autorità del Villani in questo fatto delle cose di Ridolfo I. merita quell'applauso che le vien fatto da' Ministri Estensi in Iscritture dirette a Sua Maestà Cesarea, e sparse nella sua Corte. Oltre a ciò dando egli a Ridolfo I. il chimerico titolo di *Conte di Furimborgo*, fa maggiormente conoscere la sua ignoranza, mentre quella voce *Furimborgo* è in tutto ideale, non essendovi questo luogo: nè Ridolfo ebbe mai simil titolo. Ora verremo alle altre favole del Villani, le quali hanno dato motivo di proporre al pubblico in tanta stima la sua autorità. Egli dice, che non solo i diplomi dati da Ridolfo a Gregorio X. ma quegli ancora dati a Niccolò III. furono per *ammenda* della scomunica da lui incorsa molto dopo dichiarato Imperadore per non esser passato in Sorìa, come al Pontefice Gregorio X. avea promesso di fare. Ma la falsità di questo racconto si scopre da sè, perchè a Gregorio X. egli diede i diplomi subito eletto Imperadore, e non già molto dopo, come il Villani erroneamente suppone: e secondo i sogni di lui bisognerebbe, che Ridolfo I. avesse fatta due volte l'*ammenda* della scomunica, cioè quando diede i diplomi a Gregorio X. e quando gli diede a Niccolò III. oltrachè di questa scomunica dal medesimo incorsa, e in tal guisa *ammendata*, non si trova fatta menzione da alcuno Scrittore contemporaneo: e di tutto ciò negli Annali ecclesiastici evvi un alto silenzio. E in tanti atti pubblicati tanto da parte di lui, che de' Sommi Pontefici intorno a' suddetti diplomi, non apparendo alcun motto nè dell'*ammenda*, nè della scomunica sognata dal Villani, si può dire con piena sicurezza, che sieno tutte invenzioni studiate da' Gibellini
di

di quell' età per lacerare le gloriose azioni di Ridolfo, e molto più quelle del Pontefice Gregorio X. e massimamente poi quelle di Niccolò III. perchè questi con petto forte cercò di snidare quell' arrabbiata e sediziosa fazione dalle Città della Chiesa, delle quali disponea a suo talento sotto la scorta di Guido da Montefeltro suo Capo, il quale tirannicamente tenea occupata la maggior parte della Romagna *contro alla Chiesa di Roma*, siccome suo malgrado confessa il Villani: da cui pure abbiamo, che finalmente sette anni dopo l'ultimo diploma di Ridolfo I. cioè nel 1286. venne tutta all'ubbidienza d'Onorio III. il quale allora *riformò* TUTTA *la Romagna ad ubbidienza di Santa Chiesa, e mandovvi il Papa per Conte Messer Guglielmo Durante di Provenza*. Quindi anche il grande, ma altrettanto maligno Poeta Dante, mosso dalla rabbia Gibellina, come fu avvertito dal Cardinal Bellarmino, cercò d'infamare il Pontefice Niccolò III. e poscia si fece lo stesso da' Centuriatori Maddeburgesi, le sacrileghe voci de' quali vengono smentite e represse dalle testimonianze contemporanee addotte dal Rinaldi.

Lib. 7. cap. 82. 107.

Responsio ad librum quendam Anonymum de Summo Pontifice cap. 12. to. 7. operum edit. Colonien. 1617. pag. 542.

Anno 1281. §. 24.

LXVII.

Segue la confutazione del Villani, e la difesa degli atti di Ridolfo I. e degli Elettori dell'Impero.

Segue il Villani a dire di suo capriccio e senza fondamento veruno, che Ridolfo *non potea, nè dovea di ragione brivilegiare* la Romagna alla Chiesa, dappoichè avea detto, che la *brivilegiò*, perchè *di ragione potea farlo*; onde essendovi nelle sue riflessioni manifesta e ridicola contradizione, io non saprei qual vantaggio potesse recare altrui in danno della Sede Apostolica il sentimento particolar del Villani, il quale in un luogo approva senza esserne richiesto, e nell'altro nega senza proposito alcuno e con temerità insoffribile in una persona privata contra gli atti solenni e giustissimi di un Imperadore in prò della Chiesa Romana. L'ultima sua riflessione, che *quello, che' Cherici prendono, tardi sanno rendere*, merita il conto stesso delle altre, poichè sembra egli supporre aver presa allora la Santa Sede una

una cosa non sua: il che se regga, si può conoscere dalle cose dette finora, le quali fanno abbastanza comprendere, se gli Apologisti Estensi doveano mai per la seconda volta allegare il Villani, dappoichè si era detto, che non *meritavano riflessione alcuna le sue ciance, per avere egli scritto da sessant'anni dopo questi avvenimenti, secondo i pregiudicj della sua fazion Gibellina, e del suo secolo pregiudicato*: e quando è cosa chiara, che non si può far caso di lui in questo fatto senza offendere gravemente l'Augustissima Casa d'Austria. Io poi non intendo a che serva il dire, che la Corte di Roma pretendesse, *che molti atti degl'Imperadori non avessero forza prima che fossero incoronati*, mentre non credo, che ella fosse sì sciocca di pretendere, che *non avessero forza* gli atti spediti in favor di lei stessa. Ma Antonio Guetta Consigliere Arciducale fa vedere, *communem esse scribentium opinionem, quod Rex Romanorum ante coronationem Pontificis, possit omnia, quæ post coronationem*, come notò pure il Besoldo Consigliere Cesareo. E se agli atti di Ridofo I. fosse anche mai nulla mancato: il che non crederei, che potesse mai cader nel pensiero a chiunque gli considera con mente serena; vi avrebbono pienamente supplito le ampie dichiarazioni fattevi da tutti gli Elettori dell'Impero, e poi molto più gl'Imperadori succeduti a Ridolfo I. e incoronati da' Sommi Pontefici in Roma, i quali espressamente ratificarono quanto avea operato Ridolfo in beneficio della Santa Fede, come fecero Arrigo VII. Carlo IV. e Sigismondo.

Difesa I. Cap. CXI. pag. 387.

Supplica Cap. XII. pag. 30. lin. 22.

Consilio I. num. 16.

De origine & successione Imperii Germanici par. 2. cap. 1. pag. 143. 144.

Dominio Cap. XXI. pag. 21.

LXVIII.

Si segue a difendere gli atti di Ridolfo I. dalle critiche Estensi.

Supplica Cap. XXIV. pag. 63. lin. 13.

Studiasi in vano ancora di screditare i diplomi di Ridolfo a cagione, che in essi *furono comprese le terre della Contessa Matilda*. Imperciocchè o pretendesi, che non sieno mai state della Chiesa, o che allora tutte non fossero in signoria della medesima. Il primo io non crederei, che dovesse cader nel pensiero a chi ha letto, senon altro, ciò che sta scritto nella Difesa I. Intorno al secondo, avrà po-

potuto vederſi, come i diplomi di Ridolfo a Gregorio X. ſono conceputi in due parti. Nella prima egli ſi obbliga, *quod omnes poſſeſſiones, honores & jura Romanæ Eccleſiæ pro poſſe meo bona fide protegam & ſervabo*: nella ſeconda promette d'ajutarla a conſervare le Terre, che ricupererà, e a ricuperare quelle, che non avea per anco ricuperate, trà le quali era gran parte dell'Allodio della Conteſſa Matilda: *poſſeſſiones autem, quas Eccleſia Romana recuperavit, liberas & quietas ſibi dimittam, & ipſam ad eas retinendas bona fide juvabo: quas autem nondum recuperavit, adjutor ero ad recuperandum, & recuperatarum, ſecundum poſſe meum, ero ſine fraude defenſor: & quæcumque ad manus meas devenient, ſine difficultate reſtituere procurabo*. E' ſtato anche detto, che Ridolfo ſi riſerba *le procurazioni, e il fodro* in ſegno dell'*alto dominio*. Ma ſi riſponde, che nell'ultimo diploma dell'anno 1279. non ſi riſerba coſa veruna. E poi egli ſi riſerbò quelle due coſe in due caſi ſoli: I. per quando veniſſe a Roma a *incoronarſi*. II. per quando foſſe *chiamato* in ſoccorſo della Santa Sede: *verumtamen cum ad accipiendum* CORONAM *Imperii, vel pro neceſſitatibus Eccleſiæ, ab Apoſtolica Sede* VOCATI *venerimus de* MANDATO *Summi Pontificis, recipiemus procurationes & fodrum ab ipſis*: il che non è riſerbarſi *alto dominio*, ma pretendere una coſa dovuta, nè mai negata in quei due caſi; cioè le ſpeſe nel paſſaggio per lo Stato eccleſiaſtico, le quali ſi danno anche agli Ambaſciadori ſtraordinarj di qualſiſia Principe: e ſi davano parimente a' Pontefici quando andavano negli altrui Reami. Che nella Cronaca Germanica meſſa in latino da Arrigo Muzio Eretico, e divulgata da Giovanni Piſtorio, in quella di Tolommeo da Lucca, e in *altre Storie* ancora (io non vorrei, che per queſte *altre Storie* s'intendeſſero le Centurie Maddeburgeſi) ſi ſparli de' Papi, come allegramente ſi avverte nella Supplica, non è maraviglia, perchè ſempre ci

Raynald. an. 1275. §. 37. 38.

Cangius in Gloſſario v. fodrum, & v. procuratio.

Germanici Scriptores tomo 2. libro 21. pag. 195.

Supplica Cap. XII. pag. 30. lin. 29.

ci sono stati de' maligni, che hanno cercato di calunniare i Capi della Religione Cristiana. Ed è notabile, che quegli stessi, che dicono mal de' Pontefici, lo dicono nel medesimo tempo eziandio di Ridolfo I. che fu un Principe religiosissimo, e innalzato all'Impero per la sua pietà: la qual pare, che nè meno dagli Autori delle Scritture contrarie venga approvata gran fatto, se vogliamo formare il giudicio da' modi strani, co' quali cercano d'oscurar la sua gloria, tentando di annichilare le giuste e gloriosissime dimostrazioni, che ei fece verso la Chiesa Romana: ed è cosa stupenda, che si ardisca di farlo in Vienna, e in sugli occhi dell'Augustissimo Imperadore suo discendente. Ma nella mentovata Cronaca del Muzio sono almen da notarsi le parole seguenti: *Pontifex præter reliqua consequutus est a Rudolpho, ut Romandiolam & Exarchatum Ravennatem Pontifici* RESTITUERIT. Nè poi finalmente i suddetti privilegj di Ridolfo I. e degli Elettori furono infruttuosi all' Impero, perchè il Pontefice Martino IV. successore di Niccolò III. in contraccambio gli fece ricuperar la Toscana nell' anno 1281. dicendo di farlo, *ut idem Imperium & suorum integritate jurium gaudeat, & prosperis successibus amplietur*. Queste parole molto poco si accordano con quelle della Supplica, dove io so a qual fine, ma non so con qual fondamento si accusino i Sommi Pontefici dall'allora, dicendosi, che si *mischiavano con possesso nel* GOVERNO *degli Stati Imperiali d'Italia*, e che *fecero di molte novità con* PENSIERO *ancora di escludere dall'Italia gl'Imperadori Tedeschi*. Quì non c'è bisogno dell'astrolabio per vedere il buon genio, che ha verso tutti i Sommi Pontefici chi tutti in un fascio gli lacera e gli maltratta in questa maniera: e si dirà poi, che questo è un parlare con *modestia* e *venerazione per la Santa Sede*. La suddetta accusa non istà punto appoggiata in sul vero, mentre anzi per lo contrario abbiamo veduto, che i Sommi Pontefici procu-

Raynald. an. 1281. §. 17.

Supplica Cap. XII. pag. 30. lin. 33.

ravano di ampliare e mantener nell'Italia le ragioni dell' Impero. Per testimonio di una taccia sì precipitosa ed ingiusta si cita nel margine il Biondo, Scrittore del secolo XV. Ma se quì fosse luogo, tempo e bisogno di ponderare quello che si vorrebbe far dire al Biondo, io posso assicurare chi ha compilata la Supplica Estense, che ci sarebbe molto da poter soddisfarci.

LXIX.

Sovranità della Chiesa Romana in tutti i suoi Stati, autentica, e superiore a qualunque opposta censura.

Supplica Cap. XIV. pag. 36. lin. 20.

In tanto io non crederò di poter meglio dar fine a questa materia, che col ricordare a' Ministri di Modana il parere d'un dotto e celebre Giureconsulto Inglese, e non già di un Romano, o di que' *Legisti de' secoli rozzi* mentovati nella lor Supplica, i quali, come ivi si dice con termini pieni di *gran modestia e venerazione per la Santa Sede*, attribuirono *certe prerogative ideali alla Chiesa Romana*, coraggiosamente beffate dalla gran perspicacia degli Apologisti Estensi. Il Giureconsulto, di cui favello, è Arturo Duck, il quale dopo aver candidamente parlato de' presenti dominj temporali della Chiesa di Roma, ed anche del Ducato di Ferrara, in cui sempre fu compreso Comacchio; e dopo aver egli riconosciuta la giustizia de' suoi titoli, così la discorre: *omnes Jurisconsulti affirmant, Pontificem Romanum esse Dominum supremum in suis dominiis temporalibus: omnia posse facere, quæ Reges in Regnis suis, & Imperator in Imperio possunt: non habere in suis dominiis aut superiorem, aut parem: posse leges generales condere: posse Duces, Marchiones & Comites creare; feudaque regalia concedere, sicut Principes supremos: habere intentionem fundatam, quoad jurisdictionem, in dominiis suis, sicut alium quemlibet Principem supremum. E diverso etiam Imperatoris Romani potestatem adeò esse extinctam in dominiis Pontificis, ut in iis habendus sit pro privato: non possit Romæ aut in dominiis Pontificis existens legitimare, nec alium quemlibet actum jurisdictionis exercere, nec legem aut constitutionem generalem pro-*

De usu & auctoritate juris civilis Romanorum in dominiis Principum Christianorum lib. 2. cap. 3. §. 3.

Digitized by Google

promulgare, neque citationem verbalem exequi mandare. Questo sentimento ragionevole e giusto del Duck, siccome appoggiato a' dettami di tutti i Dottori, *omnes Jurisconsulti affirmant*, merita ben altro conto, che le misere e compassionevoli cavillazioni di chi modernamente per via di pubbliche stampe ha osato di accingersi a persuadere il contrario, sgridando gl'Imperadori Austriaci, perchè non *accudirono agl'interessi dell'Imperio in Italia*, e rimproverando fuor d'ogni ragione all'Augustissimo Regnante *il giuramento prestato nell'assunzione al Trono Imperiale, di ricuperare per quanto si può, i diritti e Stati indebitamente tolti al Sacro Romano Imperio*: il qual giuramento si è fatto lecito di rinfacciare a Sua Maestà Cesarea anche l'Autore de' *Riflessi*. Farebbe gran torto alla Maestà Imperiale chiunque col solo pensiero stimasse dover ella ricevere in grado avvertimenti sì opposti alla Religione professata dalla sua anima Augusta, la quale molto ben sa distinguere, se agli antichissimi Principati della Chiesa Romana si debba l'ingannevole e ingiusto titolo di *diritti e Stati indebitamente tolti al Sacro Romano Imperio*: e la stessa Maestà, come Principe Cristiano, sa ancora se veramente abbia gran *zelo* e rispetto alla sua Imperial persona chi le propone per *diritti* e ragioni gloriose così inique e barbare azioni, che appena si proporrebbono a Leone Isaurico, siccome son quelle di eccitare Sua Maestà Cesarea ad usurparsi le Signorie della Sede Apostolica: le quali in virtù de' suoi giuramenti dee proteggere e difendere contra gli altrui maliziosi attentati, e non mai spogliarne la Chiesa a istigazione e compiacimento di chi gli copre della finta veste di *diritti Imperiali*. In quanto poi alle molte altre Signorie dell'Italia, e principalmente de' Signori Veneziani, conforme accenneraffi più innanzi, dinotate nella Supplica col falso nome *di diritti e Stati indebitamente tolti al Sacro Romano Imperio*, i quali oltre a *Comacchio*, *Argenta*, *Aria-*

Supplica Cap. I. pag. 4. lin. 5.

Riflessi sopra la voce sparsa pag. 10. lin. 15.

no, *Filo* è *Santo Alberto*, si vuole, che i Duchi Estensi abbiano fatte, e facciano tuttavia segretamente innestare nelle loro Investiture Imperiali di *Modana* e *Reggio*, ognuno di mente sana dee supporre, che tanto i Signori Veneziani, quanto lo stesso Augustissimo Imperadore, molto ben sappiano, che simili innesti artificiosi e segreti si fanno a piacere, non avendo gli Augusti intenzione d'investir pubblicamente gli Estensi d'altre Città, che di quelle sole del Ducato di Modana e Reggio: e sarebbe un poco troppo il lusingarsi, che in verun tempo simili innesti dovessero essere spacciati per diritti autentici e fondamentali da ruinare i titoli stabiliti dalla ragion delle genti, e da spogliare i Principi legittimi de' loro Stati; altramente starebbe in capriccio di chichesia d'appropriarsi in tal modo l'altrui. E se a tali supposte Investiture in riguardo agli Stati de' Signori Veneziani si conviene il nome proprio di *doni di pompa* molto più degnamente, che ai sacri documenti della Chiesa Romana; non si sà vedere per qual cagione non convenga loro il medesimo nome anche in riguardo a *Comacchio*, *Ariano*, *Argenta*, *Filo e Santo Alberto*: luoghi, i quali non si mostra, nè può mostrarsi, che sieno mai stati posseduti dagli Estensi in virtù di concessioni Imperiali, ma di sole Ecclesiastiche Investiture, come si è detto, e si dirà maggiormente nella Parte che segue.

PAR-

PARTE SECONDA.

Comacchio non fu mai signoreggiato da' Vicarj di Ferrara con titoli Imperiali, nè come feudo indipendente da quel Vicariato; ma per sole Investiture Pontificie, e come pertinenza notoria del Ferrarese.

LXX.

Fallacia de' fondamenti de' Ministri Estensi contra la Sovranità Pontificia in Comacchio, Città signoreggiata da Leon III. e difesa per la Santa Sede da Pippino Rè d'Italia d'ordine di Carlo Magno suo padre.

Supplica Cap. IX. pag. 23. lin. 15. Cap. X. pag. 23. lin. 24.

Dappoiche' gli Scrittori Estensi ci hanno assicurati senza molta veracità di aver puntualmente descritto il loro scismatico *alto dominio* Imperiale sopra gli Stati della Sede Apostolica, e di averlo fatto *senza figure rettoriche, e senza giri e ripieghi di parole, e senza grand'aria di franchezza*, con la solita lor confidenza scendono finalmente a Comacchio, promettendoci con gran copia di parole di voler mostrare, che *gli antichi Imperadori esercitarono anche un dominio più preciso sopra la Città di Comacchio, e sopra l'Esarcato*. Ma poi le vaste promesse loro in sustanza non si riducono ad altro, che a quanto abbiamo esaminato, cioè al solo trovarsi espresso Comacchio in certi atti, parte invalidi e male intesi, e parte falsi, e dati in tempi calamitosi da alcuni Imperadori scismatici, per lo più a diversi Arcivescovi pure scismatici di Ravenna, quasichè queste dannate anticaglie portassero seco una tal forza legale da poter usurpare alla Sede Apostolica oltre a Comacchio anche il rimanente dell'Esarcato, benchè fisso e stabilito in Signoria della Chiesa per via d'atti, giuramenti e dichiarazioni continue degl'Imperadori, e de' possessi de' Sommi Pontefici nell'infeudare che han fatto pubblicamente delle contrade Comacchiesi gli Arcivescovi di Ravenna, i Vescovi di Comacchio e di Ferrara, gli Abati della Pomposa, e gli Estensi, come si vedrà maggiormente in una occhiata nella Tavola cronologica posta

posta nel fine di questa Difesa. Ora per consolazione di chi più volte si è lagnato, che *non si vede risposta* a certe asserzioni, le quali in particolare n'erano poco meritevoli, noi ci fermeremo nella disamina di varie cose, benchè di pochissima rilevanza, che si leggono dentro la Supplica intorno alla sola Città di Comacchio, ma senza ordine alcuno: il quale per altro volentieri suole accoppiarsi alle cose vere. In primo luogo ci vien detto con viso aperto, che Carlo Magno nell'anno 809. *possedea tuttavia Comacchio, e vi tenea presidio, come s'hà dagli Annali Franchi.* Di questo non si tacque nella Difesa I. ove si fè vedere, che i Franchi vi teneano *presidio*, come collegati con la Sede Apostolica, della quale i Greci erano in quel tempo ugualmente nemici, che de' Franchi. E pur nella Supplica si tace questo particolare con grandissima tranquillità d'animo senza guardare, che di quì cade a terra tutto il gran fondamento, che si alzava sul *presidio* tenuto da'medesimi Franchi in Comacchio. Ma io voglio dilucidare anche meglio questo affare, per veder, se mi riesce d'aprire gli occhi di chi non s'accorge quanto gli sia contrario questo vantato *presidio* de'. Franchi. Ermanno Conringio, Scrittore molto ben noto agli Apologisti Estensi, nell'anno 1647. stampò in Elmstat dieci insigni Lettere, tutte scritte dal Sommo Pontefice Leon III. all'Imperadore Carlo Magno, e per lo addietro non più stampate. Indi nell'anno 1655. nuovamente le ristampò nel medesimo luogo: e fuor delle note eretiche, onde egli osò d'imbrattare quelle sacre e preziose reliquie del secolo Carolino, elle furono accolte da tutti i Cattolici con singolare applauso e rispetto, ed anche inserite nel gran Corpo de' Concilj con questa savia cautela nel margine: *banc & novem sequentes (Epistolas) edidit anno 1655. Helmestadii Hermannus Conringius. Sed pro solemni bæreticorum more fœdissimis adversus Ecclesiam Catbolicam, ejusque supremos Pontifices criminationibus atque calum-*

Supplica Cap. X. pag.23. lin.25.

Difesa I. C.XXXVI. pag.143.

Concil. to.7.pag.1113.

luminiis consparcatas. E pure (chi il crederebbe?) da tal sorta di scritti si traggono le difese delle ragioni della Sede Apostolica. Nella sesta di queste Lettere, secondo l'impressione del Conringio, che viene a esser l'ottava in quella del Labbe, scrive il Pontefice a Carlo Magno d'aver ricevute le sue Lettere con alcuni regali, e che avea sentito molto conforto nell'intendere, che Pippino suo figliuolo dopo Pasqua sarebbe venuto a Roma per abboccarsi con esso Pontefice, il quale n'era molto impaziente per concertare con esso lui la maniera di poter difendere le Signorie *litorali* della Santa Sede, e quelle ancora di Carlo Magno contra le infestazioni de' Pagani, cioè de' Saracini, e de' nemici d'entrambe le parti, cioè de' Greci: *de vero Ecclesiis Dei, ut suas habeant* JUSTITIAS *atque* LITORARIA NOSTRA, *& vestra ab infestatione Paganorum, & inimicorum* NOSTRORUM *tuta reddantur, nos quantum Dominus virtutem donaverit, cum ipso prædicto filio nostro studium ponimus; sed vestrum consilium, & vestrum solatium & nobis, & illi necesse est*. Questa Lettera secondo il Conringio, fu scritta dal Papa nell'anno 808. nè per li *luoghi littorali* della Chiesa, *litoraria nostra*, altro ivi s'intende, che *Comacchio*, siccome per quelli di Carlo Magno, *vestra*, s'intende la *Dalmazia*, alla difesa delle quali contrade il Pontefice attesta di porre tutto il suo studio insieme con Pippino. Quindi trovandosi negli Annalisti Carolini, e specialmente nel Lauresamense, o sia egli Eginardo, che l'armata Greca nell'anno seguente 809. giunta in *Dalmazia*, e passata più oltre, assalse *Comacchio*, donde essendo rispinta, trattò poi di far pace con Pippino, si vede manifestamente, che i *litorali* di Leon III. espressi a Carlo Magno, altri non erano, che *Comacchio*. Udiamo, come ne parla il divolgato Eginardo: *Classis de Constantinopoli missa primo* DALMATIAM, *deinde Venetiam appulit, cumque ibi hiemaret, pars ejus* COMACLUM *insulam accessit*: *com-*

Leonis III. Epistola pag. 36. edit. II. Concil. to. 7. p. 1113.

Pag. 70.

Duchesnius tom. 2. pag. 255.

commissoque praelio contra praesidium, quod in ea dispositum erat, victa atque fugata Venetiam recessit. Dux autem, qui classi praeerat, nomine Paulus cum de pace inter Francos & Graecos constituenda, quasi sibi hoc esset injunctum, apud Pipinum Italiae Regem agerem oliretur, Wilbario & Beato Venetiae Ducibus omnes conatus ejus impedientibus, atque ipsi etiam insidias parantibus, cognita illorum fraude, discessit. Ho voluto recitare il luogo intero, benchè lunghetto, affinchè si vegga la gran corrispondenza e relazione, che passa tra queste parole, e quelle di Leon III. e come chiaramente apparisce, che esso Pontefice nell'anno 808. maneggiò con Pippino la difesa di Comacchio, che poi si vide effettuata nell'anno 809. Dunque non v'ha dubbio veruno, che Comacchio allora non fosse della Sede Apostolica, *litoraria nostra*; altramente il Pontefice avrebbe detto *litoraria vestra* solamente, e non mai *nostra*. Ma egli distingue gli uni dagli altri con le voci *nostra*, & *vestra*, perchè i *litorali* di Carlo Magno erano diversi da quelli della medesima Sede Apostolica, per cui difesa Carlo stesso, come Avvocato e Difensore di essa, allora vi spedì il figliuolo Rè d'Italia.

LXXI.

Comacchio sovranamente signoreggiato dalla Santa Sede dall' anno 755. fino al 1300.

Di quì si vegga, se le donazioni e restituzioni di Comacchio fatte a San Pietro da Pippino nell'anno 755. e da Carlo Magno nell'anno 764. furono *doni di pompa*; e se il medesimo Carlo dopo fatto Imperadore da Leon III. nell'anno 800. divenne padrone assoluto di tutto lo Stato della Chiesa, e perciò ancor di Comacchio. Di quì veggasi eziandio, se nell' anno 817. Comacchio fu inserito per *pompa* nella donazione di Lodovico Pio tra i patrimonj della Chiesa: se Giovanni VIII. nell' anno 879. potette sovranamente commetterne il governo al Vescovo di Comacchio, e dare a' Comacchiesi il nome di *ribelli*, perchè non gli aveano pagato alcun censo per lo spazio di due anni: se Ottone I. nell' anno 962. giustamente dichiarò, che

che Comacchio era della Chiesa: se nell'anno 964. Leone VIII. potette dire *in Territorio* NOSTRO *Comacli*: se Gregorio V. nell'anno 997. potette dar Comacchio alla Chiesa di Ravenna *gratuita largitate* dopo morta Adelaide. Veggasi ancora se Benedetto VIII. nel 1013. ebbe ragion di chiamare alcune terre del Comacchiese *de jure Beati Petri Apostoli*, e di darle a censo all' Abate della Pomposa: se Arrigo II. nell'anno 1014. disse il falso asserendo, che *Comacchio* era della Sede Apostolica: se Leone IX. nel 1052. Callisto II. nel 1124. Celestino II. nel 1143. potettero di ragione confermare alla Badia Pomposiana i beni espressi nella suddetta Bolla di Benedetto VIII. Se Pasquale II. nell'anno 1106. Innocenzo II. nel 1123. e nel 1139. Celestino II. e Lucio II. nel 1144. con tutta giustizia potettero dire NOSTRUM *Comitatum Comaclensem*: e se tutti gl'Imperadori con fondamento giurarono di mantenere la Santa Sede in sovrano possesso di Comacchio, e in particolare Ridolfo I. e tutti gli Elettori dell'Impero nel 1279. Certo è, che da quì in poi i Sommi Pontefici con la loro autorità dispotica deputarono al Governo di tutta la *Romagna*, nella quale comprendeasi Comacchio, un gran personaggio, ora ecclesiastico, ed or secolare, col titolo di *Rector & Comes Romandiolæ*: e la serie di questi Conti della Romagna, onde apparisce la continuazione del dominio Pontificio, si può estrarre facilmente dagli Annali ecclesiastici, e dagli Storici di Ravenna, di Bologna, di Cesena, di Faenza e d'altre Città dell'Emilia. Questa forma di governo durò in quelle contrade fino al cominciamento del secolo XIV. nel quale crescendo nella Romagna la tirannica prepotenza de' Gibellini, deliberò la Sede Apostolica di appoggiare quel carico ad uomo tale, che fosse valevole a sostenerlo a fin di reprimere l'orgoglio de' cervelli tumultuanti, e di tenere il freno, e in pace quelle Città nell'occasione che Arrigo VII. stava

Difesa I. pag. 395.

Difesa I. Cap. IX. pag. 80.

per calare in Italia dovendo venirsene à Roma speditamente a ricevere la Corona Imperiale.

LXXII.

Comacchio Sovranamente signoreggiato da Clemente V. come dipendenza Ferrarese.

Raynald. an. 1309. §. 8.

Avea Clemente V. mandato da Avignone in Italia Arnaldo Cardinale di Pelagrua, suo Legato Apostolico, affinchè riducesse i Ferraresi di nuovo alla ubbidienza della Santa Sede, come anche gli avvenne il giorno 28. d'Agosto dell'anno 1309. dappoichè per liberarsi dalla tirannia di Frisco da Este, si erano dati nell'anno innanzi in braccio a' Veneziani. In questo medesimo tempo Comacchio nel governo politico dipendeva da' Magistrati di Ferrara, come pertinenza di quella Città: della quale parlando Clemente V. nella bolla sopra gli affari accennati disse, che era *certo certius, quod Civitas Ferrariensis cum suo Comitatu & districtu, jurisdictione omnimoda, ac* JURIBUS & PERTINENTIIS *ad jus & proprietatem Ecclesiæ Romanæ in temporalibus pertinet, & pertinuit ab antiquo*. Quello che ho detto di Comacchio, sì chiaro apparisce dal documento de' 13. Marzo dell'anno 1309. già dato alle stampe, che niun uomo ragionevole può aver giusta occasione di più dubitarne, per le molte particolarità ivi espresse; mentre Antonio da Cesena Giudice del Podestà di Ferrara, che era in quel tempo Vital Michele succeduto a Giovanni Soranzo, dà licenza al Procuratore di Salinguerra Torelli d'andare a prendere il possesso de' beni a lui devoluti per l'estinzione della Casa Traversara, situati in più luoghi nel Comacchiese: e ordina agli uficiali Ferraresi, e a que' de' villaggi sotto pena di dieci lire, che debbano senz'altro manifestargli i medesimi beni, ivi individualmente nominati.

Difesa I. C. XLVIII. pag. 197. 397.

Raynald. an. 1308. §. 16.

An. 1309. §. 6.

Supplica Cap. XVI. pag. 43. lin. 22.

Si lusingano assai facilmente gli Scrittori Estensi di schermirsi da questo atto con dire, *che quel Giudice non diede un tal ordine con autorità ordinaria per quello che riguarda Comacchio*. Parlano, come se vi fossero stati presenti. Ma lo abbia dato *per autorità ordinaria*, o straordinaria, certo è, che lo diede: e se *Comacchio* non dipendea da

Fer-

Ferrara, il Giudice Ferrarese non avrebbe mai dato, nè il Procuratore avrebbe mai chiesto quell'ordine così ampio ed assoluto *secundum formam pactorum pacis*, & STATUTI, *sive reformationis Communis Ferrariæ*. Nè occorre cavillare, e sottilizzare sopra quelle parole *pactorum pacis*, quasichè ivi si alludesse a' *patti della pace* tra' Ferraresi e Ravennati dell'anno 1200. perchè appunto anche questo escluderebbe affatto ogni titolo Imperiale dalla Città di Comacchio. E perchè avvertono gli Apologisti Estensi, *che bisogna provare, che durasse poscia questo dominio* Pontificio, il quale, secondo loro stessi, avrebbe continuato dall' anno 1200. al 1309. di quì a poco saranno serviti, mentre si vedrà egli con tutta evidenza provato: e allora poi mi diranno quanto sien vere quelle franche parole, che ivi soggiungono: *ma nè gli Oppositori proveranno mai tal continuazione, e dalla parte del Sacro Romano Imperio si prova chiaramente il contrario*. E pure sapranno, che Azzo, il quale morì nell'anno 1308. nella Prefettura di Ferrara, non si chiamava *Signor di Comacchio*, perchè questo titolo intendeasi compreso sotto quel di Ferrara, ma intitolavasi in questa maniera: *Azzo Estensis, & Anconæ Marchio, ac Civitatum Ferrariæ, Mutinæ, Regii & earum districtuum Dominus generalis*.

Difesa I. Cap. XIV. pag. 87.

Supplica Cap. XVI. pag. 44. lin. 1.

Storie di Bologna del Ghirardacci to. 1. lib. 16. pag. 528.

LXXIII.

Roberto Rè di Napoli fatto Conte della Romagna da Clemente V. esercita giurisdizione in Comacchio, come in Signoria della Santa Sede.

Terminata la Legazione di Bologna dal Cardinal Pelagrua, la quale gli fu conferita dopo la ricuperazione di Ferrara, Clemente V. nell'anno 1310. per li motivi accennati di sopra, venne in risoluzione di commettere l'amministrazione della Romagna e sue pertinenze a Roberto Rè di Napoli, come si scorge dal Breve a lui diretto e pubblicato negli Annali ecclesiastici, dove gli concede la facoltà di deputarvi un Vicario, il quale fu poi Niccola Caraccioli suo Marescialllo e Consigliere: e il Rè medesimo prestò il dovuto giuramento di fedeltà in Firenze il dì 7. Ottobre dell'anno 1310. per tal carica al Cardinal Pelagrua,

Raynald. an. 1310. §. 19.

Histor. Ravennat. lib. 6. pag. 521.

Baluzii Vita Paparum Avenionensium to. 1. pag. 645.

Raynald. an. 1310. §. 20.

An. 1310. §. 29.

Storie di Bologna del Ghirardacci to. 1. lib. 16. pag. 537. 538.

Histor. Ravennat. lib. 6. pag. 523.

grua, il quale dopo aver estinta una nuova congiura accesavi in Ferrara da Salinguerra, se ne tornò in Avignone, lasciatovi alla custodia di essa Diego Dalmasio Catalano prode guerriero di quell'età. Il Rossi recita un editto del Rè Roberto, con cui nell'anno 1311. ordina al suo Vicario Caraccioli, che debba difendere e mantenere ad alcuni Vescovi di quella Provincia da lui governata, e trà gli altri nominatamente a quel di Comacchio: *P. Comaclen. libertates, immunitates, privilegia, honores, bona & jura, quæ ipsis ac prædecessoribus, & Ecclesiis eorundem per summos, qui fuerunt Ecclesiæ Romanæ Pontifices, & Catholicos Principes alias concessa noscuntur*; con fargli anche ricuperare i beni usurpati. Laonde per questo atto non si può dubitare in modo veruno, che la dioceſi del Vescovado di Comacchio nel temporale non fosse compresa sotto la Contea e il governo del Rè Roberto; e che per conseguente non appartenesse alla Sede Apostolica, la quale ve lo avea deputato; altramente esso Rè, che non era Vicario Imperiale, ma bensì Pontificio, non avrebbe potuto ordinare al Caraccioli il mantenere e difendere i beni temporali di quella Chiesa non meno, che quegli delle altre, espressevi nell'editto; e tutte nel temporale sottopposte alla Sede Apostolica: e indarno il Vescovo di Comacchio con gli altri suoi comprovinciali, tutti delle sole contrade governate da Roberto in nome della Chiesa Romana, e perciò da lui detti *devotos nostros*, sarebbe ricorso col memoriale a quel Rè per ricuperare i suoi beni, se egli non avesse avuto che fare in Comacchio e nel suo territorio.

LXXIV.

Roberto Rè di Napoli fatto Rettor di Ferrara da Clemente V. esercita giurisdizione in Comacchio, come in pertinenza del Ferrarese.

Baluzii Vitæ Paparum to. 1. pag. 50.

Spirata la carica del Rè Roberto in Romagna, il Pontefice per assicurarsi della Signoria di Ferrara contra le trame de' Gibellini nell'anno 1313. ne diede il governo al medesimo Rè *sub annuo censu*, come scrive Tolommeo da Lucca: ed egli vi mandò per Vicario Adenolfo d'Aquino, e poi Diego della Ratta Conte di Caserta, come abbiamo

mo dal Pigna: e il Rè medesimo ne diede parte alla Città di Padova il dì 12. Decembre del medesimo anno con la Lettera, che vien recitata dal Mussato. Ora che in questo tempo la Città di Comacchio tuttavia continuasse, come *pertinenza* del Ferrarese, ad esser sottopposta alla giurisdizione del Rè Roberto, che s'intitolava *Rettore* di essa Città, ne siamo assicurati dagli atti autentici prodotti per buona ventura da' Ministri Estensi nell'anno 1661. contra la Camera Apostolica in proposito delle Valli di Comacchio, nella Scrittura intitolata: ***Sacra Congregatione Eminentissimorum DD. Cardinalium Deputatorum. Comaclensium Vallium. Summarium concordatum super juribus Serenissimi Domini Ducis. Romæ ex typographia Rever. Cameræ Apostolicæ 1661. in fol.*** Quando i Ministri Estensi stamparono e produssero questo Sommario in Roma, non dubitavano punto, che Comacchio appartenesse al distretto Ferrarese: il che asserirono tutti i Ministri Camerali, che scrissero intorno alle Valli di Comacchio contra le pretensioni de' Duchi di Modana: e furono Pierfrancesco de' Rossi Avvocato Fiscale, Lazzero Botti e Francesco Ravizza Commissarj della Camera, Francesco Mascambruno Sottodatario, e Carlo Gualtieri Avvocato Concistoriale oltre al Contelori, al Ghini, e a Giambatista de Luca: nè mai alcuno degli Avvocati Estensi aprì bocca in contrario nelle Scritture, che fecero sopra tal controversia in varj tempi: e furono Giambatista Laderchi, Bartolommeo Gatti Segretario Ducale, Giulio Quattrofrati, e Attilio Ruggeri, amendue Consultori Ducali, Carlo Brancacci, il Passeroni, Angelo Belmesseri, Ercole Ronconi, Azzo Ariosti, il Vermiglioli, e Lelio Altogradi: le Scritture de' quali si veggono tutte insieme nel libro intitolato: ***Jura Serenis. Domus Estensis, quibus Allodialia ejus bona minus rite vel recte titulo pertinentiarum Ferrariæ, Rever. Cameram Apostolicam detinere nunc probatur. Coram Eminentissimis & Reverendissimis***

Storia di Casa d'Este lib. 4. pag. 241.
Raynald. an. 1313. §. 36.
De gestis Henrici VII. lib. 11. cap. 3. pag. 59.

mis DD. Cardinalibus Capponio, Spada, Panzirolio, ad referendum Sanctiss. D. N. Innocentio Papæ Decimo. Mutinæ ex typographia Juliani Cassiani Impressoris Ducalis 1647. *in fol.* Nel Sommario dianzi accennato noi veggiamo in primo luogo una commissione del Rè Roberto del giorno 23. Giugno dell'anno 1313. diretta *Adenulfo de Aquino Militi Vicario, & Guglielmo Catris Thesaurario Civitatis Ferrariæ, Comitatus & districtus*, a istanza e per parte di Azzo, e di Bertoldo figliuoli del fu Francesco Marchese d'Este, i quali essendo stati lor confiscati indebitamente, come diceano, dagli Uficiali passati di Ferrara loro emuli, i beni di lor padre Francesco, il qual fu ucciso dalle genti di Diego Dalmasio Governatore della Città, dimandavano di esserne rintegrati. Que' beni parte erano in *Civitate Ferrariæ*, e parte *in districtu*. Questi erano *totum podere Coparii &c. Item vallis* CALDIROLI, *uno capite* LUNGULA, *alio* VERZENESE, *uno latere fovea Palmerii*, *alio Commune de* COMACLO, *habendo etiam Canale q. Marago, & fovea Prati. Item domus &c.* Che *Caldirolo* fosse nel Comacchiese si trae ancora dall'ordine dato dal Giudice di Ferrara sopra i beni di Salinguerra: e Don Cesare d'Este il dì 28. Febbrajo dell'anno 1613. provò con atti autentici la medesima verità in un processo fatto apposta per tal affare: il quale se si dissimula nelle Scritture contrarie, non dee dissimularsi nelle nostre. Ora io non crederei, che più dovesse negarsi, che Comacchio fosse pertinenza del *distretto* Ferrarese, mentre gli Estensi ricorsero a' Giudici di Ferrara per impetrare la restituzione delle lor Valli di Comacchio, aggiudicate al fisco della Santa Sede: le quali erano e sono tuttavia le Valli di *Caldirolo*, e *Lungula*. Nè mai gli Estensi per ricuperar quelle Valli sarebbono stati sì incauti di ricorrere a Roberto Rettor di Ferrara, se Comacchio non fosse appartenuto al distretto di quella Città. Sicchè abbiamo tre atti solenni un dopo l'altro, tutti poco prima

prima del Vicariato, i quali fanno conoscere a chiunque vuol conoscerlo, che Comacchio era in quel tempo pertinenza notoria del distretto Ferrarese, e perciò propria della Santa Sede, e non mai dell'Impero.

I.

Quello dell'anno 1309. intorno al possesso dato d'ordine del Giudice Ferrarese a Salinguerra Torelli.

II.

Quello del Rè Roberto, il quale essendo Conte della Romagna ordina nell'anno 1311. al suo Vicario, che difenda, e mantenga i beni e le ragioni del Vescovo di Comacchio.

III.

Quest'ultimo dell'anno 1313. ove gli Estensi ricorrono al Rè Roberto, come a *Rettore* di Ferrara per ricuperare alcune lor Valli di Comacchio. Questi atti serviranno fra poco a dare il vero senso a quell'altro fatto agli Estensi da' Comacchiesi nell'anno 1325.

LXXV.

Si confutano alcune proposizioni false e ingiuriose a' Sommi Pontefici, addotte nella Supplica.

Supplica Cap. XIII. pag. 31. lin. 13.

Io non so, se il criterio più cavilloso ed acuto saprà quì trovarci a ridire. So bene, che niun crollo potrà mai darsi a ragioni così visibili e forti con l'opporre per autentiche prove gli sconcerti, i quali turbarono *gli affari della Chiesa* sotto Lodovico il Bavaro; non potendo io mai persuadermi, che Ministri così pieni *di modestia e venerazione per la Santa Sede*, come dicono di esser gli Estensi, abbiano potuto dettare consideratamente, e con animo ben disposto e non accecato da fiera passione le quattro seguenti loro proposizioni:

I.

Che *andarono allora per terra i precedenti accordi fatti tra gli Augusti e la Santa Sede*. Non appare, secondo me, ragione alcuna, per cui giustamente abbiano potuto andar *per terra* i diritti della Santa Sede per cagione dell'im-

impietà, e dello scisma del Bavaro, siccome i Ministri Estensi non crederebbono, che andasser *per terra* le ragioni loro, o quelle dell'Impero per simili avvenimenti.

I I.

Che *i Papi studiarono in quelle turbolenze di guadagnar terreno per quanto poterono sopra i diritti e sopra gli Stati Imperiali d'Italia*. Già dal bel principio i Ministri Estensi essendosi fatti conoscere per fieri e capitali nemici de' Sommi Pontefici, avranno gran pena in ritrovare fra le persone sincere e Cristiane chi presti fede ad accuse non provate, e così furibonde, come son queste, non essendoci alcuno fuori di loro, il quale non sappia, che per lo contrario le medesime *turbolenze* furono in tutto perniciose e mortifere alla Chiesa Romana, talchè misero in fuga i Pontefici, costretti a salvarsi in Avignone: il Bavaro v'intruse un Antipapa contra il legittimo Successor di San Pietro, e riempiè l'Italia di tragedie, e lo Stato ecclesiastico d'usurpatori e Tiranni, come dovrebbe esser notissimo ai nostri Oppositori, i quali ben sanno, che fra essi vi furono anche gli Estensi, renduti poi Signori legittimi dalla Santa Sede. Tal verità maggiormente riluce anche da quest'altra loro proposizione contradittoria della medesima.

I I I.

Che *non mancò dal suo canto il Bavaro di mantenere la sua autorità, e di esercitare l'alto dominio nell'Esarcato finchè ebbe fiato*. Questo non può accordarsi con aver quelle *turbolenze fatto* guadagnar *terreno* a' Pontefici, se anzi loro il fecero perdere, mentre il Bavaro vi *mantenne la sua autorità finchè ebbe fiato*, come esclamano pieni di gioja gli Oppositori.

I V.

Vien detto, che il Bavaro cadde *in eccessi contra la Santa Sede, per conto dello spirituale detestati* da chi ha scritta la Supplica; ma approvati per conto del temporale.

Ma

Ma questo è un confessar chiaramente, che tutte le cose accennate furono *detestabili* e ingiuste, essendo assai vana la distinzione del non doversi *confondere questa partita con quella delle ragioni temporali*, siccome sarebbe vanissimo il dire, che gli *eccessi* temporali degli Scismatici, e degli Eretici contra la Chiesa, non toccassero lo spirituale, e che perciò si potessero approvar gli uni senza offender l'altro, quando que' medesimi *eccessi* temporali sono diretti a un fine inseparabile dagli *eccessi* spirituali, come lo furono tutti quelli del Bavaro, confessati poi tutti insieme, conosciuti, e *detestati* da lui medesimo senza questo moderno trovato di distinguere gli uni dagli altri: ***multa mala, excessus, crimina & delicta***, siccome risulta dal suo atto pubblico dell'anno 1344. messo in luce dal Baluzio, e altre volte da noi citato. Anzi lo stesso Apologista del Bavaro ammette, che egli nell'anno 1336. in un solenne strumento di procura giurasse di riconoscere la Sede Apostolica per Sovrana in tutti i suoi Stati, cioè delle sue *Provincie, Ducati, Città e Contee*, inserendovi un altro atto di Arrigo VII. con questo titolo posto nel margine dall'Ervarto: *literæ Henrici Imperatoris super dominio temporali Sedis Apostolicæ contra* OBTRECTATORES, dove tra i diplomi, che si ratificano, vi sono quegli di Ridolfo I.

Supplica Cap. XII. pag. 31. lin. 32.

Miscell. to. 2. p. 273.

Jo. Georgii Hervvarti Ludovicus IV. defensus to. 2. pag. 647.

LXXVI.

Vano artificio de' Ministri Estensi per far odiosi gli Annalisti Pontificj.

Ora io non so con che faccia in oggi si millantino per giuridici quegli *eccessi*, che dal medesimo autore furono ritrattati, come iniqui e tirannici; e molto più poi dal suo legittimo successor Carlo IV. E non so nè meno in che guisa asseriscasi, non occorrere, che gli *Oppositori Romani vadano quì vantando d'aver la Corte Pontificia sostenuto il partito di Federigo Austriaco eletto anch'esso Rè de' Romani* in competenza del Bavaro. Imperciocchè non sogliono essi ***andar vantando*** cose ingiuste e non vere: ed è giusto e vero il dirsi a chi disperatamente si appiglia alle scismatiche violenze del Bavaro, che egli non fu Imperadore legit-

Supplica Cap. XII. pag. 31. lin. 14.

timo; e che vi era anche Federigo il Bello, la cui elezione, in riguardo a' voti, fu considerata per più giusta di quella del Bavaro: e se i Papi non ne vennero, come oppongono gli Estensi, alla conferma, ciò fu, perchè due erano gli Eletti, niuno de' quali volea cedere all'emulo; nè rimettere alla Sede Apostolica la decisione della controversia: nè fu mai offerto al Pontefice il decreto dell'elezione di Federigo, benchè richiesto, secondo che poteasi vedere ne' luoghi stessi citati con poca proprietà nella Supplica. Ma si vede, che gli Scrittori Estensi esagerano, e raccolgono tutto ciò che stimano poter nuocere alla Sede Apostolica. Sino dal margine degli Annali Ecclesiastici del Rinaldi hanno levata una breve nota, senza dir donde l'han tratta, acciocchè si creda venir ella dal testo, e non dal margine, per far con essa odiosi alla Corte Cesarea tutti gli Annalisti Pontificj. Ma a chi difende la Chiesa di Roma contra la malevolenza de' Ministri Estensi, non è mai caduto in pensiero di tener questa strada per sostenere le ragioni Pontificie: nè la terrà mai, benchè potesse tenerla; senon per altro, per non immitare in ciò quello stile, di cui dee a lor soli riserbarsi la gloria del primato. La nota del Rinaldi si è questa: *Friderici Austriaci perfidia in Pontificem*. Ora perchè tale artificio non vada senza la dovuta risposta, sappiasi, che nè questa, nè l'altre note di quegli Annali sono propriamente del Rinaldi, ma di chi ajutollo a ordinargli e a disporgli, che fu Carlo Valesio Burdigalese, illustre professore di Medicina nella Sapienza di Roma, dove mancò di vita il dì 24. di Maggio dell'anno 1696. E poi quella nota altro non esprime, senonchè Federigo si lasciò sedurre a lasciar la lega da lui stretta col Papa contra gli Scismatici. Per altro quando Federigo fu imprigionato dal Bavaro, Giovanni XXII. si frappose per la sua liberazione, ed ottenutala con leggi gravi, egli le dichiarò nulle ed invalide, scrivendone a Leopoldo Duca d'Austria di lui fratello.

Raynald. an. 1325. §. 5.
Anno 1328. §. 38.
Anno 1322. §. 10.
Anno 1322. §. 15.
Anno 1325. §. 2.

Ma

Ma non è maraviglia, che gli Estensi ambiscano di mostrarsi cotanto parziali dello scismatico Bavaro, poichè siccome egli empiè di Tiranni lo Stato della Chiesa Romana, conforme si ha dalla Vita del gran Cardinale Albornozio, col quale nel Pontificato d'Innocenzo VI. si unirono poscia ancora gli Estensi, come vassalli della Santa Sede, all'estirpazione di essi Tiranni; così pure i medesimi Estensi col braccio del Bavaro occuparono il dominio della Città di Ferrara. Nell'anno 1317. ne aveano scacciati i Ministri di Roberto Rè di Napoli Rettore di essa per la Santa Sede, benchè poi con tutte le sue dipendenze nell'anno 1318. la restituissero, giurando, che in avvenire *nullam personam nisi Romanam Ecclesiam, Dominam Civitatis & districtus eorundem, præsumerent nominare*. Di questo se ne fa testimonianza anche dal Rossi, che scrive, come il Papa in quell'anno vi spedì al governo di Ferrara trè Nuncj Apostolici, i quali s'intitolavano *Rectores & administratores generales in temporalibus Civitatis Ferrariæ ejusque Comitatus & districtus*. Ma poi nell'anno 1321. gli Estensi aderendo al Bavaro invasero la Città di Ferrara con tutte le sue dipendenze, prestando a lui il giurameneo di fedeltà: e arrivarono a tal segno con le lor violenze, che rimasero scomunicati dal Papa nell'anno 1324. conforme fu detto altrove. In tale occasione Comacchio, essendo *pertinenza* del distretto Ferrarese, si diede allora agli Estensi, come a usurpatori di Ferrara: e non già per alcun altro riguardo, per quanto chiaramente risulta dagli atti de'Comacchiesi fatti in quella occasione nell'anno 1325. il dì penultimo del mese di Gennajo, *de mandato domini Petri de Cavanis de Ferraria Potestatis Civitatis Comacli pro Illustribus & Magnificis Dominis Raynaldo & Obizone Dei gratia Estensibus & Anconitanis Marchionibus*, i quali allora si erano intrusi nella Signoria di Ferrara dopo scacciati i Ministri della Santa Sede; e vi aveano creato il Podestà di Comacchio: onde

LXXVII.

Estensi col braccio del Bavaro intrusi in Ferrara usurpano Comacchio sua dipendenza, di cui non ebbero altro che la prefettura, come la ebbero i Polentani.

Raynald. an. 1353. §.2.

Rerum gestarum Ægidii Albornotii libro 1. *pag*. 9. *lib*. 3. *pag*. 56. *Operum Jo. Genesii Sepulvedæ.*

Raynald. an. 1318. §.41.

Regesta MSS. Joannis XXII.

Historiæ Ravennat. lib. 6. *pag*. 533.

onde i Comacchiesi *de mandato* del medesimo Podestà, deliberarono di spedire a Ferrara Mattiolo Zanconi loro procuratore, acciocchè desse, e trasferisse *coram Illustribus & Magnificis Dominis Raynaldo, Obizone & Nicolao fratribus Dei gratia Estensibus & Anconitanis Marchionibus, pro se ipso, & nomine & vice dicti Communis, Universitatis & hominum dictæ Civitatis Comacli & eorum successorum, plenum, totum & omne dominium dictæ Civitatis Comacli & dicti territorii ac districtus ejusdem &c.* il che poi rimase effettuato dal Zanconi in Ferrara nel Palagio de' Marchesi il giorno 6. di Febbrajo dello stesso anno 1325. Quindi è, che gli Estensi Rinaldo ed Obizo, allora Signori illegittimi di Ferrara, sono detti da' Cortusi *Marchiones Estenses Domini Ferrariæ, & Argentæ* solamente, benchè fossero Signori ancor di Comacchio, perchè *Argenta* non apparteneva al distretto Ferrarese: e sotto il nome di *Ferrara* veniano tutte le sue pertinenze, e Comacchio ancora. I medesimi Cortusi parlando dell'ammenda fatta dagli Estensi al Pontefice il dì 10. Gennajo 1332. scrivono, che *Marchiones Estenses Raynaldus & Obizo, qui multis annis fuerunt rebelles Ecclesiæ tenentes Ferrariam & Argentam, iverunt ad mandata, & in manibus Domini Legati dederunt Argentam*, che non era del distretto Ferrarese. I Ministri Estensi non dovrebbono fare alcun caso di questa *dedizione* (come la dicono) de' Comacchiesi, sopra cui se vi penseranno alquanto, bisognerà, che confessino di trovarsi in paese nemico, perchè in sequela degli atti precedenti, ella prova, che Comacchio era dipendente dal distretto Ferrarese, mentre subito che quegli abitanti videro intrusi gli Estensi al dominio di Ferrara, tenendovi già il Podestà Ferrarese spedirono a rendere ubbidienza e a darsi agli occupatori della Città, dal cui distretto dipendeano essi non meno, che Rovigo, posto nel territorio d'Adria, e Lendenara:

De Novitatibus Paduæ libro 3. cap. 10. pag. 44.

Lib. 3. cap. 11. pag. 45.

nara: i quali due luoghi nell'anno 1315. erano *Ferrariensis districtus*, allo scrivere de' Cortusi. A che dunque rammentare in proprio vantaggio ben sei volte nella Supplica un atto, che è in tutto e per tutto favorevole alla Santa Sede, e direttamente contrario all'intenzioni Estensi? Nè crederei, che dovessero lusingarsi di alzar fondamento sopra l'essere stati chiamati gli Estensi *Domini* di Ferrara, e sopra l'avere i Comacchiesi trasferito in essi il *dominio* di Comacchio; perchè questo *dominio* non tolse già la Sovranità al Sommo Pontefice, come si disse in altro proposito: nè significò più della semplice *prefettura*. E nella Supplica si sbaglia di molto nel dirsi, che Guido da Polenta, essendo eletto da' Comacchiesi *perpetuus & generalis Dominus*, non fosse eletto *Governatore*, ma sovrano; altrimenti anche l'Impero avrebbe perduta la sovranità in tante Città di Lombardia quando elle si elessero per *Signori* i più potenti di esse. Quindi il Mussato parlando del Marchese Francesco da Este, che nell'anno 1312. fu amazzato dalle genti di Diego Dalmasio Governatore di Ferrara per la Santa Sede, dice, che PRAEFECTURAE *ac dominatui ejusdem Civitatis post ejus mortem* (cioè di Azzo suo fratello) *paternae domus ut successor, ab intimis aspirabat*. Nè qui serve di nuovo il vantare il giuramento di fedeltà, che il Rossi dice, aver prestato i Comacchiesi agli Estensi nell'anno 1297. a cui si diede altrove la dovuta risposta; perchè anche allora non lo prestarono agli Estensi, senon come a intrusi nella Signoria di Ferrara, Città soggetta alla Santa Sede, e non all'Impero. E poi abbiamo dal Rossi, che nell'anno 1304. i Comacchiesi di nuovo prestarono giuramento a' Ravennati, vassalli della Sede Apostolica, il che pure fecero nell' anno 1309. e nel 1319. segno evidente, che non erano vassalli dell'Impero, ma della Chiesa Romana. Questi giuramenti son pur tutti rammentati nella Supplica, e ciò non ostante si vuol far valere il giuramento dell' anno 1297. quando

De Novitatibus Paduae libro 2. cap. 7. pag. 30.

Supplica Cap. IV. pag. 10. lin. 10.

pag. 11. lin. 5.

Cap. XII. pag. 31. in fine.

Cap. XIV. pag. 37. lin. 7.

Cap. XVII. p. 45. lin. 25.

Cap. XXIII. p. 59. in fine.

Difesa Cap. XVII. pag. 178.

Supplica Cap. XIV. pag. 37. lin. 2.

De gestis Henrici VII. lib. 8. cap. 8. pag. 47.

Supplica Cap. XII. pag. 31. in fine.

Historiae Ravennat. lib. 6. pag. 498.

Difesa I. C. XLVIII. pag. 179.

Histor. Ravennat. lib. 5. pag. 509. 520. 534.

Supplica Cap. XVII. pag. 47. lin. 14.

quando egli è direttamente contrario alle false, e infelicissime direzioni de' Ministri Estensi.

LXXVIII.

Si esamina il fondo de' diplomi dati da Carlo IV. agli Estensi sopra i feudi, che pubblicamente riconosceano dalla Chiesa.

Supplica Cap. XVIII. pag. 48. lin. 29.

Ed eccoci oramai giunti alla decantata, e non mai stampata *Investitura* di Comacchio, che dicesi data da Carlo IV. agli Estensi, mentre, come si asserisce, ***furono ad inchinare il nuovo Augusto in Mantova*** nell'anno 1354. il dì 16. Novembre, e poi dal medesimo confermata nell'anno 1361. in Norimberga; benchè in questa seconda non sia punto nominata quella prima. Che in fatti gli Estensi, a' quali si fa conceduta la *Investitura*, cioè Aldobrandino, Niccolò, Fulcone, Ugone e Alberto fossero allora ***ad inchinare il nuovo Augusto in Mantova***, come per cosa certa vien detto nella Supplica, io ci ho qualche non leggera difficoltà, perchè i Cortusi Scrittori Padovani e allora viventi m'insegnano, che i Visconti spedirono Ambasciadori a Carlo IV. in Mantova per esser investiti del Vicariato di Milano; ma che gli Estensi vi fossero, o vi spedissero Ambasciadori per ottenere ancor essi Investiture, i Cortusi non ne fan motto ove di necessità avrebbono dovuto farvelo, siccome ove parlano dell'arrivo dell'Imperadore in Padova, che accadde il dì 3. di Novembre, non lasciano di specificare, che il Marchese Aldobrandino vi servì l'Imperadore, e vi stette alla sua mensa insieme co' Carraresi, con alcuni Signori Tedeschi e col Patriarca d'Aquileja, che era Niccolò fratello di Carlo IV. Nè accennano punto, che Aldobrandino accompagnasse l'Imperadore a Mantova. Il Pigna dice, che Aldobrandino solo fu quegli, che andò a Mantova per aver l'*Investitura*. Ma non potea farsela dare in Padova senza incomodarsi in andarvi apposta fino a Mantova: il qual suo viaggio punto non si verifica? E in fatti nel diploma di Massimigliano I. ad Alfonso I. dato in Padova il dì 3. di Novembre nell'anno 1509. se ne conferma uno di Carlo IV. dato ad Aldobrandino e a' fratelli *Paduae anno Domini* 1354. *Indict. VII. VII. Idus Novembris*, e due

De Novitatibus Paduae libro 11. cap. 2. pag. 103.

De Novitatibus Paduae libro 11. cap. 1. pag. 103.

Storia di Casa d'Este lib. 4. pag. 305.

e due altri dati in Mantova. Sicchè la gita degli Estensi *ad inchinare il nuovo Augusto in Mantova*, non è sicura, come ce la danno. Oltre a ciò per ben comprendere la possibilità di queste Investiture di Carlo IV. in pregiudicio della Sede Apostolica, dovrebbe riflettersi a quanto si scrisse nelle Osservazioni, e si scrive di nuovo nella Supplica, cioè, ch'egli era un Principe *pio, ed amico e collegato de' Sommi Pontefici*: onde se il fece, bisogna concludere, che non gli fu letto il diploma, o che non gli fu rappresentato il vero, o che non si ricordò, che Comacchio fosse della Chiesa; tanto più, che dopo le date di tali Investiture, egli protestò, e riconobbe, che Comacchio non era suo; ma della Santa Sede, come si è replicatamente provato. Aggiungasi, che nella Biblioteca Cesarea di Vienna vi è un trattato, in cui si sollecita Carlo IV. a venire in Italia a reprimere le tiranniche usurpazioni fatte non solo all'Impero, ma anche allo Stato della Chiesa; tanto è improprio il credere, che quell' Imperadore per via d'una semplice cartapecora, stata ignota sin l'altro giorno, nè mai comparsa alla luce, abbia voluto a suggestione degli Estensi usurparsi Comacchio, sottopposto in tanti secoli alla Sovranità della Sede Apostolica, e da lui stesso con giuramento solenne riconosciuto per tale. Consideriamo un poco il contenuto del diploma, a cui vien dato il falso nome d'*Investitura*, come appunto il Pigna ce lo descrive, giacchè in tante occorrenze il testo non è mai uscito alle stampe, ne c'è speranza alcuna, che n'esca, perchè i Ministri Estensi non sono sì poco avveduti, che vogliano divulgare gli arcani nè di questa, nè dell'altre loro asserite *Investiture* di Comacchio, benchè sollecitati, e invitati a divulgargli, sapendo essi ottimamente, che *nulli dicendum est: ea, quae contra te sunt, apud temetipsum debes documenta requirere, in mediumque proferre*. E se tali Investiture fossero mai state riputate veramente favorevoli a' Serenissimi Estensi, i lor Ministri non sareb-

Supplica Cap. XIV. pag. 35. in fine.

Danielis Nesselii Sciagraphia magni corporis historici manuscripti Caesarei inediti pagina 11.

De probationibus C. ex epistola verbis.

rebbono stati finora sì negligenti per loro interesse, e così amorevoli per la Santa Sede, di tenerle celate per sempre, e non darle alle stampe, affinchè almeno il Mondo ne facesse loro la dovuta giustizia, e gl'Imperadori un giorno o l'altro si ricordassero di rintegrare gli Estensi di Comacchio dopo cessata la guerra col Turco, la quale nella Supplica si fa durare dall'anno 1598. fino al 1708. Dice il Pigna, che Aldobrandino ebbe l'Investitura, anzi la *donazione*, e non parla degli altri fratelli: che contenea *Rovigo*, *Adria*, *Ariano*, *Argenta*, *Sant'Alberto*, *e Comacchio*, *ed* ALTRI *luoghi di quelle riviere*. Io so però di buon luogo, che questa concessione si fa dall'Imperadore a Dandacino Malvicini da Piacenza, e a Filippo da Marano procuratori de' suddetti Marchesi; segno chiarissimo, che essi medesimi non vi eran presenti: onde nè chi ha stesa la Supplica, nè il Pigna si accordano con l'*Investitura*, in cui tra le altre cose vi compariscono *Adrianum*, *Argenta*, *Riperia Fili*, *Terra Sancti Alberti & Castrum*: e di tutto ciò si descrivono i confini con non ordinaria diligenza e affettazione. Ora non abbiano a sdegno i Ministri Ducali, che per fin di pace discorriamo con flemma, e senza strepito sopra questi divolgati feudi Imperiali, che a'giorni nostri si vantano per conceduti da Carlo IV. agli Estensi.

Storia di Casa d'Este lib.4. pag.305.

LXXIX.

Gli Estensi ebbero Argenta e Filo in Vicariato dalla Chiesa di Ravenna, e non dall' Impero.

E per cominciar dall' ultimo, io non so intendere, come vi sia nominato il Castello, *Castrum*, di Sant'Alberto, se fu fabbricato solamente nell'anno 1400. cioè a dire quarantasei anni dopo questa Investitura, secondo la Cronaca di Ferrara citata da Leandro Alberti. *Argenta* fu data in pegno ad Azzo da Este da Obizo Sanvitale Arcivescovo di Ravenna verso l'anno 1300. *de qua multum redarguebatur a Romana Sede, & ob hoc in Curia Romana citatus*, come attesta Paolo Scordilla Continuatore d'Agnello, estratto dalla Libreria Estense, e non già dagli *Archivj segreti del Vaticano*. Bonifacio VIII. la fece restituire nel 1302. con

Descrizione d'Italia fogl.305. p.2. ediz.I.

Agnelli Appendix pag.110.

con rendimento de' conti. Poi nel 1304. gli Estensi tornarono ad occuparla, e Benedetto XI. per tal fatto loro intimò le censure. Ma di nuovo la occuparono: indi la restituirono sotto Giovanni XXII. e poi nuovamente la occuparono, finchè nell'anno 1344. Clemente VI. permise, che la Chiesa di Ravenna la desse loro in Vicariato per anni sei col carico di *due mila fiorini d'oro di censo annuo*. Nell'anno 1348. il dì 13. del mese di Settembre per anni sei, e nel 1351. per anni dieci fu confermato agli Estensi il Vicariato d'Argenta. Onde come mai nell'anno 1354. in tempo, che i medesimi Estensi pubblicamente riconosceano *Argenta* dall'Arcivescovo di Ravenna, la fecero diventar feudo Imperiale pigliandone segreta Investitura da Carlo IV? Chi non vede l'improprietà e l'ingiustizia di tale *Investitura* segreta, e di tutte le altre, che si pretendono essere in sequela della medesima, non ostantechè gli Estensi di mano in mano abbiano sempre ricevuta l'Investitura d'*Argenta* dalla Chiesa di Ravenna sino all'anno 1536. 18. Febbrajo: nel qual tempo il Cardinale Arcivescovo Benedetto Accolti ne investì Ercole II. e' suoi figliuoli legittimi solamente? Per le Valli della riviera di *Filo* gli Estensi riceveano pure l'Investitura dalla Chiesa di Ravenna. Così Ercole II. la prese il dì 8. Gennajo del 1535. da' Canonici di Santa Maria in Porto: il che si ha ne' rogiti del Saracchi Notajo Ducale: e il dì 4. Luglio del 1517. la Duchessa di Ferrara parimente ne avea presa l'Investitura dall'Arcivescovo di Ravenna. Laonde se sussisteano le Investiture di Carlo IV. di Sigismondo, di Federigo III. di Massimigliano I. e degli altri Imperadori; per qual cagione gli Estensi continuavano a pigliarne anco dagli Arcivescovi di Ravenna, e a pagar loro il censo per *Argenta* e per *Filo*, senza mai pagarlo all'Impero? E gl'Imperadori perchè tacquero sempre del pubblico e notorio pregiudicio, che loro di quì ne veniva? Dove stava in quel tempo il *zelo* di Casa d'Este per li *diritti dell'Impero*?

Risposte del Contelori alle Scritture Estensi pag. 34. 133.

Ex Protocollis MSS. Jo. Baptistæ Saracchi.

Digitized by Google

LXXX.

Vano sforzo de' Ministri Estensi per fare odiosi i diritti della Santa Sede ai Signori Veneziani.

Ma egli è una gran maraviglia, che i Compilatori delle Scritture Estensi dileggiando per tante guise, come fanno, i veri diritti della Sede Apostolica, autentici e noti a tutto il Cristianesimo, per esaltare i lor proprj sinora incogniti e non mai venuti alla pubblica luce, non s'accorgano, che loro malgrado ci fanno chiaramente vedere di conoscer benissimo la rea causa, che si son messi a difendere, mentre con arte troppo scoperta hanno rivolti tutti i loro sforzi a movere certi passi insidiosi ed obliqui con isperanza di screditare in tal guisa i sacri, e incontrastabili documenti della Chiesa Romana. E non bastando lor questo, hanno anche più e più volte cercato (benchè vanamente) di rendergli odiosi a' Signori Veneziani con dilettarsi fuor d'ogni bisogno di esagerare frequentemente, ma pure con arte troppo scoperta, che nelle prime donazioni fatte alla Santa Sede vi stanno espresse le provincie della *Venezia* e dell'*Istria*, *Adria*, e *Monselice*: quasichè o la Signoria Veneziana non sapesse leggere, o questa a lei fosse una cosa incognita, e perciò dovesse giungerle nuovo ciò che i Ministri Estensi vorrebbono farle giungere nuovo, odioso e strano col disegno, molto per certo malconsigliato, di aver forse a trarre una Repubblica composta di sì grand'uomini, nella stravaganza de' lor sentimenti. Ma sarebbe una gran cecità il sognarsi, nonchè il persuadersi, che quella Serenissima Repubblica dovesse giammai concepire pensieri somiglianti a quelli degli Oppositori, quando essa per lo contrario di null'altro maggiormente si gloria nella pubblicità de' suoi Fasti ed Annali, e nelle memorie illustri de' suoi gloriosi Antenati, che d'aver sostenuta la Sede Apostolica ne' torbidi tempi di Federigo I. oggi cotanto graditi a' Ministri Estensi, appunto perchè furono a lei fieramente contrarj. Quindi gravemente offende la medesima Repubblica chi si lusinga di trovarla dimenticata o pentita di quanto fece per la Chiesa Romana, sin-

Osserv. Cap. XLIV. pag.64.
Supplica Cap. XIV. pag.35. lin.5.
Cap.XXIV. p.63. lin.20.
Cap.XXV. p.66. lin.13.
Riflessi sopra la voce sparsa pag.8. in fine.

finchè il Barbarossa giurò e promise in Venezia di restituirle i patrimonj espressi nelle sue donazioni, e già da lui tirannicamente usurpati. Non sono al certo i Signori Veneziani così poco informati delle ragioni proprie ed altrui, come suppongono i Ministri Estensi, talchè da lor non si sappia quanto bene possono stare insieme, che la *Venezia*, l'*Istria*, *Adria* e *Monselice* da più secoli appartengano a loro, e che nel medesimo tempo ottimamente sussistano le donazioni; e in particolare, che *Comacchio* sia stato sempre proprio della Chiesa Romana. Nè l'intendimento della Signoria Veneziana è ristretto, come si crede, in sì angusti confini, che non vegga quanto la presente controversia di Comacchio sia separata e divisa dagl'interessi di lei, quantunque sia suo interesse la pace e la sicurezza della Santa Sede, i cui Principati le sono sempre stati pacifici confinanti dappoichè si spense la linea Ducale di Ferrara, da cui erano tuttogiorno inquietati. Non ha però servito a mitigare l'alterazione conceputa dagli Scrittori Estensi contra la donazione di Pippino, il suggerir loro placidamente, che nella causa di Comacchio non si tratta d'acquistare ciò che *stà in altrui signoria* da molti secoli; ma solamente di mantenere e difendere quanto la Chiesa Romana ha sempremai posseduto fino a' giorni nostri. Non ha giovato nè anche il replicare, che se le antiche donazioni contengono Signorie *abbandonate*, *o perdute*, non per questo ne nasce, che si debbano perdere e abbandonare anche le altre fino ad or mantenute, potendo una cosa essere stata, e non esser più di un padrone, senza pregiudicio delle altre, che sono state sempre sue proprie. Tutte queste ragioni, che non son poche, nè deboli, non hanno potuto fermare il cruccio degli Autori Modanesi, talchè dissimulata qualunque ragione, non abbiano voluto a fronte aperta ritornare di nuovo a parlare più e più volte della *Venezia*, d'*Adria*, di *Gavello*, e di *Monselice* con maniere assai scaltre; ma non

Difesa I. Cap. III. pag.65.

Difesa I. C.LXVII. pag.242. 243.

Supplica Cap. XII. pag.3. lin.11. Cap.XVI.pag.45. lin.16. Cap.XVII. p.45. lin.31. Cap.XX. pag.56. lin.15. Cap.XXIX.p.73. lin.4.

tanto, che non si conosca dove vanno a ferire: e con esprimersi ancora, che ciò si lasciava *dagli Scrittori Romani senza positiva risposta.*

Supplica Cap. XXIX. pag. 73. lin. 5.

LXXXI.

Stati de' Signori Veneziani inseriti nelle pretese Investiture Estensi di Comacchio.

Il vedergli tanto alterati e crucciosi perchè la *Venezia, Adria* e *Monselice*, Principati de' Signori Veneziani, s'incontrino in quelle antiche donazioni della Santa Sede, mi ha dato sempre da sospettare, non poter questo procedere da carità e benevolenza, che da lor si professi a' Signori Veneziani; ma bensì da qualche altro gran mistero. In fatti per buona ventura mi è avvenuto alla fine di scoprirlo: ed è questo. In quelle stesse divulgate Investiture, nelle quali gli Estensi vantano di aver fatto inserire Comacchio, vi hanno da Massimigliano I. in giù fatta parimente inserire la maggior parte della provincia *Venezia*, cioè la *Marca Trivigiana*, e *Verona*: ed anche quella stessa *Adria*, e quello stesso *Monselice*, i cui nomi soprattutto non possono a verun patto soffrire, che si leggano nelle donazioni della Santa Sede, forse temendo perciò di qualche lor pregiudicio. Ed oltre agli stati grandi, vi hanno fatti inserire anche i minori, i quali tutti insieme quì si porranno sotto gli occhi del Lettore, affinchè vegga, se son pochi: e ciò per ordine d'alfabeto, quantunque nelle suddette pretese *Investiture* sieno posti senza ordine alcuno, anzi con sommo disordine:

Marca Trivigiana Provincia.
Verona Città.
Adria Città.
Arquà.
Bagnolo.
Balburia.
Baone.
Calaone.
Casale Terra.
Cologna Padovana, e Vicentina.
Costa.
Este.
Fratta.
Lendenara.
Miadino.
Monselice.
Montagnana.
Orbana.

Pia-

Piacenza Terra.	*Rovigo.*
Pressana.	*Viguzzuolo.*
Salagino.	*Vangadiccia.*
Saletto.	*Zerro.*
Salto.	*Zimella.*

E perchè questo era poco, si aggiunge *a flumine Athesis usque ad confinia Venetiarum*, talchè non ci manca altro, che la Città di Venezia, alla cui Serenissima Repubblica parrà senza dubbio molto più strano e nuovo, che modernamente i Principi Estensi abbiano preteso di farsi investire di tanti stati non loro, di quello che sia l'incontrarsi la *Venezia* e l'*Istria* nell'antichissima donazione fatta da Pippino Rè de' Franchi alla Chiesa Romana. Quindi è, che se in virtù di tali carte Estensi, ripiene degli altrui Principati, e dette con nome improprio, *Investiture*, riuscisse di potere spogliare la Chiesa Romana di Comacchio e del rimanente, questo raro e nobile esempio farebbe un bel giuoco ancora per lo restante: e per questo non è maraviglia, se i panegiristi delle medesime *Investiture* con affettazione incredibile si riscaldano nell'impugnare le donazioni della Chiesa Romana, nelle quali ritrovano inseriti già mille anni alcuni di que' tanti luoghi, che essi continuamente riguardano, come lor proprj, in virtù di quelle stesse loro pretese *Investiture*, che vanno facendosi confermare di mano in mano. Nelle Osservazioni ebbero a dire, che elle non sono *fraudolente, nè impetrate con astuta ed occulta maniera: non clandestine*, NON INVALIDE. Di più vi si proferirono queste parole: *ma oltre al saperfi, che gli atti delle Investiture Imperiali non sono arcani di gabinetto; ma una delle più* PUBBLICHE FUNZIONI, *che si faccia dagl'Imperadori sedendo nel Trono coll'assistenza de' primi Principi dell'*

Osservaz. Cap. LIV. pag. 80.

Cap. LVI. p. 85.

dell' Imperial sua Corona ove SI TRATTA DI DUCATI INSIGNI: *e oltre al saperʃi, che i documenti delle dette Investiture sono registrati e conservati nell'Imperial Cancelleria, facilmente comunicabili a chi gli ricerca, potrà ella stessa* (parlano a un Prelato) *accorgersi, anche senza mirare gli originali, se queste Investiture sieno state da tanti secoli occulte, e se si possa dare ad intendere, che la Corte Romana non ne potesse essere, anzi non ne fosse pienamente informata*. Se il misterioso equivoco appiattato sotto queste *pubbliche funzioni* delle Investiture, fu già scoperto nella Difesa I. e se Comacchio non può mai cadere sotto que' *Ducati insigni*, de' quali si parla nelle suddette parole, io non so al certo, come pretendano i Ministri Estensi, che le loro *Investiture* di Comacchio debbano esser *valide*, ed anco non *fraudolente*, ma date *di saputa della* Santa Sede in *una delle più pubbliche funzioni, che si facciano dagl' Imperadori*. Se pretendono, che per requisiti di questa fatta debbano esser *valide* contro alla Santa Sede, non vorranno certamente, che ne vadano privilegiati i Signori Veneziani in riguardo alla *Marca Trivigiana*, a *Verona*, *Adria*, *Este*, *Rovigo*, *Monselice*, *Montagnana*, *Arquà*, *Fratta*, *Cologna*, *Lendenara*, *Vangadiccia*, e alle altre Terre di sopra accennate; imperciocchè fin là si stendono i *diritti Imperiali*, che nella Supplica Estense con formole assai ricercate si vanno frequentemente rammemorando nel parlarsi *di ricuperare per quanto si può i diritti e Stati indebitamente tolti al Sacro Romano Imperio*: *di racquistare i diritti e Stati del Sacro Romano Imperio*; e del loro gran *zelo per gli Stati, e diritti Imperiali*. Da queste forme artificiose e messe per forza in tutti que' luoghi dove son messe, ben si vede, che gli Autori delle medesime suppongono, che la Corte Cesarea non abbia notizia de' suoi legittimi e veri *diritti Imperiali*, se da Modana non vengono a lei suggeriti: e che non abbia nè anche notizia del diritto delle

Difesa I. Cap. LVI. pag. 199.

Supplica Cap. I. p. 4. lin. 30.

Cap. I. pag. 5. lin. 19.

Cap. XXV. p. 64. lin. 19.

delle Genti, il qual suole giustificare e autenticare le smembrazioni ed alienazioni de' Principati, anche appartenenti all'Impero: al che però non è bisogno di ricorrere per le Signorie della Santa Sede, niuna delle quali è mai giustamente appartenuta all'Impero, istituito da Leon III. in persona di Carlo Magno.

LXXXII.
Si prova, che gl' Imperadori non hanno mai avuta intenzione d' investire gli Estensi d'altre Città, che di Modana e Reggio.

Ma tutto ciò lasciando da parte, io voglio far vedere agli Oppositori, che se queste loro *Investiture* non si voglion dir finte, come il lor contenuto le farebbe credere a chichè sia, almeno almeno bisogna dirle con qualche altro nome, totalmente diverso da quello, che portano. Le chiamino *diplomi*, *privilegj*, *cartepecore*, *pergamene*, o comunque vogliono; ma non le chiamino *Investiture*, perchè questo è un nome di tanto peso, che può mettere i Ministri Estensi in un impegno sì grande, che non ne sappiano uscir giammai con soddisfar pienamente alla importanza del nome: il quale in sustanza gli mette in obbligo di provare, che per tutte le suddette Signorie espresse nelle lor *cartepecore*, chiamate *Investiture*, abbiano prestato all'Impero il *giuramento* di fedeltà, pagato il *censo*, ed esibito il *vassallaggio*. Se in questi tre punti si arenano, possono gridar quanto vogliono sopra le lor *cartapecore*, che niuno mai le terrà per *Investiture* giuste e legittime: nè daranno mai ad intendere ad alcuno, che gli Augustissimi Imperadori abbiano mai saputo, nè mai avuta intenzione, nè anche per sogno, d'investire la Serenissima Casa Estense d'altre Città, che di quelle del solo *Ducato* di *Modana* e *Reggio*, nelle quali concorrono i tre punti accennati. E se quanto io ho detto non basta, io crederei di provarlo anche di più nella seguente maniera. In quelle stesse celebrate *Investiture*, nelle quali pretendono d'aver fatti inserire tanti Principati, benchè posseduti da altri, vi hanno fatto inserire anche *Genova* e *Milano*. Or quando mai può esser possibile, che Carlo V. Ferdinando I. Massimi-

gliano

gliano II. Ridolfo II. Mattias, Ferdinando II. e III. Leopoldo, e il regnante GIUSEPPE abbiano saputo e avuto pensiero d'investire con *pubblica funzione* la Casa d'Este di *Genova* e di *Milano*, quando amendue queste Città hanno i lor proprj e legittimi Principi; e quando i medesimi Imperadori hanno sempre investiti di *Milano* i Monarchi Austriaci delle Spagne? Ma per non allontanarci dagli Stati della Santa Sede, e in particolare da *Comacchio*, il *censo* annuo incaricato alla Casa d'Este pel Ducato di *Modana* e *Reggio* da Federigo III. fu di *quattro mila ducati d'oro*. Or chi sarà mai sì scarso di senno in lasciarsi dare ad intendere, che esso Federigo e i suoi successori volessero investire la Casa d'Este, non dico della *Marca Trivigiana*, di *Verona*, di *Genova*, e di *Milano*; ma di *Comacchio*, d'*Ariano*, d'*Argenta*, di *Filo*, di *Santo Alberto*, e di tante altre Signorie, che sono altro, che *Modana* e *Reggio*; e ciò senza obbligo di *censo* annuo; quando veramente avessero mai saputo, e avuta intenzione d'investirla di quegli Stati, come di feudi Imperiali; se il censo, che dagli Estensi fu sempre pagato alla Chiesa di Ravenna per la sola *Argenta*, ascendeva *a due mila fiorini d'oro*? Erano luoghi questi da dare in feudo senza obbligo alcuno di *censo* annuo, come sempre suol farsi nelle *Investiture* feudali?

Difesa I. Cap. LI. pag. 146.

Risposte del Conteiori alle Scritture Estensi pag. 34.

LXXXIII

Censo per Comacchio pagato dagli Estensi a Roma, e non all'Impero. Sutterfugi de' Ministri Ducali per non dare alle stampe le loro Investiture di Comacchio.

Difesa I. Cap. XXV. pag. 109.

Al Capo XLII. delle Osservazioni fu affisso questo bel titolo: *censo annuo non pagato dagli Estensi a Roma per Comacchio*: il che poi si è mostrato esser falsissimo. Ma gli Oppositori molto invaghiti delle lor frasi e delle loro asserzioni, non hanno pensato a mostrarci d'averlo pagato alla Camera Imperiale, mentre ad alcuno doveano pagarlo, o a Roma, o all'Impero. Non mostrano d'averlo pagato all'Impero, e noi mostriamo, che lo hanno pagato a *Roma*. Adunque riconosceano Comacchio dalla Santa Sede, e non dall'Impero: il quale mai non dà Investiture feudali senza l'obbligazione del censo, come si vede nel Ducato di *Modana*

dana e *Reggio*. Non dee lasciar d'avvertirsi, come non ostante, che queste *Investiture* Estensi da' Difensori della Santa Sede sieno state rigettate, come finte, interpolate, invalide, incredibili e inverisimili nel proposito di Comacchio, non per questo è mai stato possibile, che i Ministri Ducali abbiano voluto favorirci di darle alle stampe, come far doveano, senon per altro, almeno per chiarire il Mondo e l'espettazione universale con la verità delle medesime; ed acciocchè restassero sempre pubbliche e notorie le ragioni Estensi, le quali sono per altro sì contrastate. Solamente si lasciarono, non si sà come, scappar dalle mani il diploma di Lotario I. e Lodovico II. in favore di Ottone Estense, datoci sempre nelle passate occasioni per autentico, ma non mai prodotto: e noi stessi l'abbiam divulgato con le necessarie dichiarazioni. Ma gli altri diplomi non si sono per anco veduti alla luce: e quando i Ministri Ducali si trovano colti e supplicati a divulgargli, graziosamente rispondono, che non *sono cose ignote a quel Tribunale, a cui conveniva mostrargli*: che *sono Investiture originali sottoscritte dall' Imperadore, munite col suo sigillo, e con tutte l'altre sicurezze di diplomi autentici*: e che *si esibiranno occorrendo al tribunale, che sarà proprio*. Per quel *tribunale proprio, a cui conveniva mostrargli*, o intendono Roma, dove si sono fatti i Congressi in tal materia, o Vienna. In Roma non hanno certo mostrate simili *Investiture originali*; e in Vienna non è bisogno mostrarle, perchè ivi si può ricorrere ai registri Imperiali per riconoscere la verità delle medesime. Ma intanto non è possibile, che vogliano favorirci di darle alle stampe. Sollecitati di nuovo a degnarsi di comunicare al pubblico le loro *Investiture* feudali di Comacchio, in vece di comunicarle, come la Santa Sede ha fatto delle cose sue, se ne sottraggono col dire, esser *superfluo il dubitare, se sieno autentiche, certe e sincere, perchè esibendosi gli Estensi di mostrarle nelle debite forme, e di sottoporle all'esame della parte*

Osserv. Cap. XLIX. L. pag. 74.

Supplica Cap. IV. pag. 11. lin. 8.

contraria si può troppo facilmente chiarir la partita senza suscitare insussistenti dubbj e fantasimi contro di questi documenti, i quali sono indubitati, non interpolati, non alterati, nè finti, e sono superiori ad ogni eccezione, almeno per quello, che s'aspetta alla sincerità ed esistenza. Ma perchè mai non convincere l'altrui incredulità con darle alle stampe, come sarebbe proprio, senza voler, che si provi il disagio di andare a vedere gli *originali* fino a Modana: il che riuscirebbe di troppo incomodo, e a chi volesse andare a vedergli, e a chi dovesse mostrargli? Per ora non c'è bisogno di vedere gli *originali*. Basterebbe il veder le copie interamente e fedelmente stampate: di che ognuno si contenterebbe; e se poi ne' testi stampati s'incontrasse qualche difficoltà, il cui scioglimento dovesse dipendere dall'esame degli stessi *Originali*, allora si potrebbono essi offerire all'*esame della parte contraria*. Ma volergli offerire prima che sieno dal Pubblico esaminati i testi in istampa, questo pare una cosa alquanto superflua; tanto più, che anche innanzi che si stampasse il diploma suppositizio d'Ottone Estense, diceasi, che *tuttavia esisteva il ricapito di ciò in un antica membrana, la quale si esibirà in ogni competente tribunale per essere esaminata*, e che era Investitura *antica*. Però in oggi io non crederei, che si dovessero più sentire simili offerte generose, alle quali non mi par necessario dare il *proprio nome*, perchè voglio immitare ancor io la gran *moderazione* ostentata da chi ha stesa la Supplica. Dirò solamente quello, che ha detto chi è molto versato in queste materie, cioè, che somiglianti diplomi non deono chiamarsi *Investiture*, *sed universales depopulationes*, mentre per essi avrebbono dovuto restare spogliati di molti diritti la Chiesa e la Città di Ravenna, la Città di Ferrara, e la Santa Sede, Sovrana temporale d'entrambe, come pure i Signori Veneziani e Genovesi, e il Rè Cattolico Duca di Milano.

Osserv. Cap. XLVIII. pag. 72. Cap. CVI. p. 162.

Supplica Cap. XV. pag. 38. lin. 13.

Ma

LXXXIV

Nuovo esame delle pretese Investiture Estensi di Carlo IV. e di Sigismondo sopra gli Stati della Santa Sede.

Ma giacchè siamo in questo discorso delle pretese *Investiture* Estensi intorno agli Stati della Sede Apostolica, non sarà malfatto il dire due altre parole sopra i lor testi, affinchè non si creda, che parliamo in astratto. Il primo diploma di Carlo IV. del 1354. non è *Investitura*, come si vorrebbe far credere, ma è atto di semplice protezione, che può darsi anche a' non sudditi. Questo si ravvisa nel bel principio, ove Carlo asserisce d'esser mosso da' meriti degli Estensi a proteggergli; e che perciò *cum omnibus suis bonis mobilibus & immobilibus & semoventibus sub sacri Imperii & nostra protectione & defensione recipimus specialiter, ac præsentis scripti patrocinio præmunimus*. Sicchè il fin principale di questo diploma è di ricevere in *protezione* gli Estensi con tutti i loro averi. Dipoi dice di donar loro le accennate Signorie del distretto Ferrarese, ma senza obbligo di giuramento di fedeltà, nè di censo annuo, nè di prestazione di vassallaggio: tutte e tre le quali obbligazioni, come costitutive del feudo, si veggono però espresse nel giuramento prestato da Salinguerra Torelli alla Santa Sede nel 1215. per quel medesimo *Ariano*, che si vede espresso nel diploma di Carlo IV. Quivi la sola Argenta vien detta appartenente *ad Imperium* con espressione assai ricercata, insolita, e fuori di luogo. *Adria*, *Ariano* e *Rovigo* si concedono agli eredi *legittimi*. I beni del distretto d'Adria a' *maschi*, e alle *femmine*; ma *Comacchio*, *Argenta*, *Filo*, *Santo Alberto* e *Primaro* agli *eredi* e *successori* semplicemente, e con la clausola *ad habendum*: il tutto senza alcun obbligo di censo, e anco senza esprimere, che gli Antenati d'Aldobrandino e de' fratelli avessero avuti que' luoghi in feudo dall'Impero, come però si esprime nella concessione degli altri. Ma ciò non si espresse, perchè Obizo lor padre gli avea tutti riconosciuti con atti pubblici per feudi ecclesiastici, e come dipendenze di Ferrara e di Ravenna. E se Carlo IV. avesse investiti gli

Historia Ravennat. lib. 5. pag. 418.

Eſtenſi delle ſuddette Signorie, come di feudi Imperiali, biſognerebbe di neceſſità, che eſſe foſſero ſtate di ragion Ceſarea prima dallora, ſecondo i principj de' Feudiſti addotti da Ludolfo Scradero Conſigliere di Maſſimigliano II. e di Ridolfo II. ladove dal canto degli Eſtenſi non ſolamente non ſi prova, che quelle Signorie foſſero feudi Imperiali prima di Carlo IV. ma per lo contrario ſi moſtra per parte della Santa Sede, che prima e dopo furono della Chieſa. E ſe de' diplomi di Carlo IV. fuori di ciò che riſguarda l'onorevolezza delle famiglie, ſi doveſſe far quel caſo, che vorrebbono i Supplicanti, biſognerebbe ſconvolgere tutta l'Italia, perchè appunto l'Italia n'è piena. L'altro diploma Carolino dell'anno 1361. è pure atto di protezione verſo gli Eſtenſi; e non già rinovazione d'Inveſtitura, perchè non vi ſi fa alcuna menzione del diploma del 1354. benchè contenga ciò che quello contiene: il quale avrebbe dovuto ivi rinovarſi, quando egli foſſe ſtato un *Inveſtitura* feudale: e vi ſi ſarebbe anche dovuto imporre il *cenſo*, perchè i beni ivi nominati non ſon sì pochi da dare in feudo ſenza obbligo alcuno di pagamento di cenſo, particolarmente *Adria* e *Comacchio*. Le Inveſtiture feudali ſi rinovano di padre in figliuolo; e gli Eſtenſi laſciarono di far rinovare queſti loro diplomi dall'anno 1361. fino al 1433. mentre non ne vantano alcuno, nè di Venceslao, nè di Ruperto Imperadori, come ſe dal 1361. fino al 1433. non foſſe morto niuno di Caſa d'Eſte. In quello di Sigiſmondo dell'anno 1433. non ſi fa verun motto del *cenſo*, nè dell' altre obbligazioni feudali, accennate di ſopra. Vi ſi rinova il diploma di Carlo IV. dell' anno 1354. ma non quello del 1361. nè Sigiſmondo pretende di far altro, che di ricevere gli Eſtenſi in ſua protezione co' beni datigli in nota. Laſcio di parlar del confronto, che dovrebbe farſi tra queſto diploma I. di Carlo IV. dell' anno 1354. e le parole, che ſi recitarono nella Difeſa I. tratte dagli Scritti del Priſciano.

Tractatus feudalis to.2. par.10. ſect.5. num. 163. pag.177. edit.ann.1594.

Difeſa I.Cap.XLIX. pag.183.

ſciano. Non parlo nè pure dell'avvertenza, che dovrebbe averſi per vedere, ſe in eſſo diploma I. di Carlo IV. vi ſi legga inſerito l'altro di Federigo II. dell'anno 1221. di cui ſi parlò medeſimamente nella Difeſa I.

Difeſa I. Cap. XLVI. pag. 171.

LXXXV.

Nuovo eſame delle preteſe Inveſtiture Eſtenſi di Federigo III. e di Maſſimigliano I. ſopra gli Stati della Santa Sede.

Non dicono i Miniſtri Eſtenſi di avere alcuna Inveſtitura d'Alberto II. ma bensì di Federigo III. il quale nell'anno 1452. inveſtì Borſo del Ducato di *Modana* e *Reggio*, eſprimendovi il giuramento di *fedeltà* e di *vaſſallaggio* per le medeſime Città, e l'obbligo del *cenſo* annuo di *quattromila ducati d'oro* di Venezia da pagarſi nella feſta dell'Aſcenſa del Signore: niuna delle quali condizioni e obblighi ſi vede eſpreſſa ne' precedenti diplomi, nè in queſto ſteſſo di Federigo per le altre Signorie, che ivi ſi eſprimono a parte col paſſaggio della particola *inſuper*: e ſono tutte quelle già eſpreſſe ne' precedenti diplomi: ſegno manifeſto, che l'Imperadore non le riconobbe per feudi Imperiali, altramente non le avrebbe laſciate immuni dall'obbligo del *cenſo*: nel qual caſo gli Eſtenſi per un feudo ſteſſo avrebbono pagato il cenſo e alla Chieſa, e all'Impero: le quali coſe a me pare, che non poſſano giuſtamente inſieme accoppiarſi. Quello poi, che è il più curioſo, ſi fanno quì diventar pertinenze di Rovigo non ſolamente *Adria* e *Ariano*, ma altri luoghi ancora: *ſubmittentes & accedere volentes eidem Comitatui Rhodigii cum pertinentiis ſupratactis, Terras & alia inferius deſcripta; videlicet Terram Lendenariæ, Terram Argentæ cum toto ejus territorio & diſtrictu, jurisdictione, honore, mero & mixto imperio, vectigalibus novis & antiquis; Terram Sancti Alberti ejusque Caſtrum cum tota riperia Fili, Terram Comacli cum toto ejus portu, aquis maritimis & non maritimis, & quascumque alias Terras &c.* Veramente belliſſimo artificio, e aſſai recondito! Per levare *Argenta*, *Filo* e *Sant' Alberto* dal diſtretto di Ravenna, e *Comacchio* da quel di Ferrara, fargli diventare pertinenze di Rovigo,

con

Digitized by Google

con cui non hanno mai avuto che fare! Ma poi una Città Vescovale ha da diventar così segretamente pertinenza d'una Terra! Io credo, che questa metamorfosi possa aver luogo tra quelle, che raccontano gli antichi Poeti. Il diploma di Massimigliano I. ad Ercole I. è dato in Campiduno il dì 24. Aprile dell'anno 1494. mentre Pandolfo Collenuccio procuratore del Duca richiese l'Investitura *de omnibus & singulis Principatibus*, *Marchionatibus*, *Comitatibus*, *dominiis*, *necnon Terris*, *Civitatibus*, *Castris & locis subscriptis*: onde se stava al Collenuccio il farvi porre nel diploma quello che più gli piacea, tutto il diploma stà fondato sulla sua esposizione: e se avesse voluto porvi anche Ferrara, niuno al certo gliel vietava. Dopo essersi nominate le Città di *Modana* e *Reggio* con molte Terre, si legge così: *& generaliter de omnibus & singulis bonis & juribus*, *quæ illustres quondam Marchiones Estenses tenuerunt & jure feudi recognoverunt*: *& quæ etiam ipse Marchio & prædecessores sui soliti sunt habere & tenere in feudum & jure feudi a claræ memoriæ divis Imperatoribus & Regibus Romanorum temporibus retroactis in diœcesi Adriensi & aliis quibuscumque*. Indi si nomina Argenta, *quæ ad nos & Sacrum Romanum Imperium pertinet*: il che non viene asserito di verun altro luogo di tanti, che ivi si nominano. Vien poi *Santo Alberto*, *Filo*, *Primaro*, e *Comacchio*; ma con questa clausola: *cum omnibus aliis & singulis connexis & dependentibus*, *cum omni bonore*, *jurisdictione*, *districtu & dominatu*; *necnon de feudis aliisque locis quibuscumque a nobis & Sacro Romano Imperio in feudum nobile dependentibus*, *quæ ipse Hercules* JUSTE & LEGITIME TENET. Sicchè questa pretesa infeudazione de' beni della Chiesa è tutta aerea, essendo condizionata in quanto resti verificato, che Ercole *juste & legitime teneat* i suddetti luoghi, come feudi dell'Impero, e che i suoi maggiori gli abbiano posse-

posseduti per tali: il che certamente non si verifica di niun di que' luoghi, cioè nè di *Comacchio*, nè d' *Argenta*, nè di *Filo*, nè di *Santo Alberto*, nè di *Primaro*; poichè tutti questi luoghi furono dagli Estensi pubblicamente riconosciuti in Vicariato dalle Chiese di Roma e di Ravenna, alle quali ne pagavano anche il censo annuo senza mai pagarlo all'Impero. Di più questi luoghi non sono chiamati da Massimigliano I. dipendenze di Rovigo, come si fece, che gli chiamasse Federigo III. Si torna poi a dire nel suddetto diploma, che Ercole resta investito di quelle cose, *quæ ipse Hercules dictis nominibus* JUSTE & LEGITIME, UT SÆPE DICTUM EST, *tenet & possidet*; *& a Sacro Romano Imperio in feudum nobile dependent*. E se ciò non si verifica di Comacchio e degli altri luoghi, il diploma in questo particolare non merita il nome d' *Investitura*. Da tali condizioni, non a caso inseritevi, si vede che il Cancelliere dell'Imperadore conobbe ottimamente, che le accennate Signorie erano della Santa Sede, e non dell'Impero. L'altro diploma di Massimigliano I. è dato *in Castris prope Patavium* nell'anno 1509. il dì 3. di Novembre al Cardinale Ippolito d'Este procuratore d'Alfonso I. il fratello; e nel bel principio l'Imperadore dichiara esser l'intenzion sua di rinovargli l' Investitura del Ducato di Modana e Reggio, e della Contea di Rovigo, già data a Borso da Federigo III. col censo de' *quattromila* ducati d'oro. Vi si nominano i sopraccennati luoghi della Santa Sede, stranamente confusi e mischiati con altri: e poi vi si conferma un buon numero di diplomi antichi. Fra questi se ne mentova uno di Ottone IV. dato ad Azzo d'Este *anno & die, de quibus in privilegio*: e dicesi contenere *Calaone*, *Zerro*, *Baone*, *Salagino*, *Miadino*, *Montagnana*, *Orbana*, *Merlara*, *Piacenza* Terra, *Cologna*, *Saletto*, *Casale*, e *Viguzzuolo*, tutti luoghi del Padovano: e poi la *Marca Trivigiana* e *Verona*, come Signorie donate ad Azzo in un altro privilegio

di

di Filippo II. Imperadore, dato in Argentina *eisdem modis, pactis, qualitatibus & conditionibus, de quibus in dicto privilegio & aliis superinde emanatis*. Per giunta della derrata, se nulla pur vi mancasse, vengono *Monselice*, *Genova*, *Milano*, ed anche altri luoghi minori. E perchè questo era poco, vi si dice: *& universaliter de omnibus aliis Terris & locis, de quibus prædecessores tui a Romanorum Imperatoribus investiti fuerunt: quæ omnes Terræ & loca habeantur hic pro sufficienter expressis*. E quel che è peggio, si aggiunge la clausola salutare: *& hoc non obstante aliqua caducitate, quæ obiici vel allegari posset, & aliis quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus*. Ora se somiglianti diplomi debbano esser tenuti per *Investiture*, io lascio considerarlo ai Rè di Spagna, e ai Signori Veneziani e Genovesi, perchè se io volessi parlarne, non mi sarebbe creduto. Il Duca Ercole resta anche investito *de Terra Brixelli*, quando gli Estensi hanno sempre riconosciuto quel feudo dalla Chiesa di Parma, che ne ha il dominio diretto, e a cui pagano tuttavia il censo annuo di *cento* ducati d'oro, oltre ad uno sprone parimente d'oro, che pagavano anche ai Duchi di Mantova. Di vantaggio vi si confermano *diciannove antichi privilegj*, secondo l'ordine quì sotto espresso, molti de' quali sono d'Imperadori Scismatici:

Italia Sacra to. 2. pag. 180. in fine. Difesa I. Cap. LIII. pag. 193.

I.

Uno di Federigo I. ad Obizo d'Este, dato in Verona nell' anno 1184.

II.

Un altro di Filippo II. ad Azzo, dato in Argentina nell' anno 1207.

III. IV. V. VI.

Quattro di Federigo II. ad Aldobrandino e ad Azzolino, dati in Ratisbona negli anni 1212. e 1220. in Brindisi nel 1221. e in Mantova nel 1225.

Uno

VII.

Uno di Ridolfo I. dato in Ferrara nell' anno 1256. a Obizo. Osservisi il miracoloso anacronismo, dove Ridolfo I. si fa essere Imperadore *diciassette* anni prima che salisse all'Impero, e si fa soggiornare in Ferrara, quando non fu mai nell'Italia: sopra che si parlò nelle precedenti Scritture, facendosi vedere, che invano i Ministri Estensi cercavano di salvarsi con l'incolparne gli Stampatori, se l'errore è nel testo.

Dominio Cap. XLII. pag. 52.
Difesa I. Cap. X. pag. 80. 81.

VIII.

Uno di Ridolfo Cancellier di Ridolfo I. dato in Ferrara nell' anno 1226. Anche quì ci è un anacronismo assai più mostruoso del primo, senon si salva con attribuirlo al Copista; quantunque non meno che il primo, sia scritto in lettere, e non in numeri.

IX.

Uno di Carlo IV. ad Aldobrandino e a' fratelli, dato in Padova nell' anno 1354.

X. XI. XII.

Tre di Ridolfo I. a Obizo, uno dato in Norimberga nell' anno 1281. e due in Lucerna nell'anno 1285.

XIII. XIV.

Due di Lodovico il Bavaro a Niccolò, Rinaldo e Obizo Estensi, uno dato in Monaco nell'anno 1324. e l'altro in Milano nel 1327.

XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.

Indi i due famosi di Carlo IV. quel di Sigismondo, e i due altri di Massimigliano, cioè dell' anno 1494. in Campiduno, e del 1499. in Argentina.

Egli è d'avvertirsi, che i Ministri Ducali non citano mai per Comacchio i seguenti diplomi quivi confermati:

Quel di Carlo IV. dato in Padova nell'anno 1354.
Due di Ridolfo I. dati in Lucerna nell'anno 1285.
Due di Lodovico il Bavaro dell'anno 1324. e del 1327.
Quel di Massimigliano I. dell'anno 1499.

Se in questi sei diplomi vi fosse Comacchio, io non credo, che volessero lasciar d'allegargli, come allegano gli altri. E se vi è Comacchio io tengo per fermo, che vi debba stare anche Ferrara, non essendovi maggior motivo di farvi essere più l'una, che l'altra di quelle Città. Se poi Comacchio non è in alcuno di essi, io non so il motivo, per cui debba esser negli altri.

LXXXVI

Nè Carlo V. nè i successori hanno mai avuta intenzione d'investire gli Estensi d'altre Città, che di Modana e Reggio.

Tale si è la sustanza del diploma di Massimigliano I. nel quale si fece aver l'onore a Comacchio di stare con tanti altri Principati maggiori d'Italia: e questo diploma stesso fu fatto poscia interamente inserire in quello di Carlo V. dato in Granata ad Alfonso I. il dì 5. del mese d'Ottobre dell'anno 1526. e poi amendue in quello, che Cesare d'Este Duca di Modana ottenne da Ridolfo II. nell'anno 1598. il dì 13. Gennajo, come successor *nominato* da Alfonso II. ne' feudi, che riconoscea dall'Impero, mediante l'*indulto* avutone dal medesimo Imperadore in Ratisbona il dì 8. del mese d'Agosto dell'anno 1594. per *quattrocento sessantamila* scudi, come altrove si disse: per *trecentomila* de' quali fu astretta la Nobiltà di Ferrara ad obbligarsi a' Mercatanti Genovesi, come si trae da una Lettera del Nuncio Antonmaria Graziani al Cardinal Sangiorgio, scritta in Venezia il dì 22. Giugno nell' anno 1596. E nel suddetto diploma voluminoso di Don Cesare furono fatti incorporare anche tutti quegli, che dianzi aveano ottenuti Alfonso I. da Carlo V. nell'anno 1530. in Mantova; Ercole II. nell' anno 1535. da Carlo V. in Napoli, e da Ferdinando I. nell'anno 1558. in Praga; Alfonso II. da Ferdinando I. in Vienna nel 1560. e da Massimigliano II. nel 1565. pure in Vienna; da Ridolfo II. nell'anno 1577. in Praga, e nell' anno 1594. in Ratisbona. Però è da notarsi una cosa importante, ed è, che da niuno di questi quattro Imperadori, Carlo V. Ferdinando I. Massimigliano II. e Ridolfo II. fu mai dato altro titolo agli Estensi, che il consueto *Dux Mutinæ & Regii, Marchio Estensis, Rhodigii & Carpi Co-*

Difesa I. Cap. LXX. pag. 249. 250.

Lettere MSS. di Monsignor Graziani.

Comes, perchè non intesero d'investirgli d'altri feudi Imperiali fuori degli espressi in que' titoli, col supposto però, che gli possedessero tutti attualmente per sole concessioni Imperiali. E in fatti i suddetti Imperadori, come Principi Cristiani e giusti, si dichiarano più e più volte nel corpo di que' diplomi di non far altro, che d'investire gli Estensi *de Ducatu Mutinæ & Regii, Marchionatu Estensi, ac Comitatu Rhodigii, tum etiam Comitatu Carpensi*; ma senza parlar mai di Comacchio: e per questa verità ci assiste ancora l'uniforme testimonianza di tutti gli Storici, che ne ragionano, come osservammo. Laonde sempre più si verifica quanto si è detto nella Difesa I. cioè che gli Augusti nelle tanto esaltate *pubbliche funzioni* d'investire gli Estensi, non hanno mai avuta intenzione d'investirgli d'altre Città, che di *Modana* e *Reggio*; talchè le altre cose, che udiam decantarsi, non portano seco alcun diritto agl'investiti in pregiudicio de' veri e legittimi possessori. Egli è anche notabile, che Alfonso II. non chiese mai a Ridolfo II. l'indulto di nominarsi il successore in altre Città, che in *Modana* e *Reggio*, come si può leggere nel diploma stesso: nè mai Don Cesare fu investito, nè giurò fedeltà all'Impero per mezzo del suo procuratore per altri feudi, che per que' soli, mentre Ridolfo II. parla in tal guisa: *investimus & in feudum antiquum, nobile & avitum, juxta ipsius feudi naturam, concedimus gratiose & elargimur, recepto tamen vicissim a prædicto Comite Julio Marchione Scandiani Comite de Thenis, ipsius Illustrissimi Ducis Cæsaris Estensis oratore, procuratore & mandatario, ad id speciale & sufficiens mandatum habente, nomine & in animam ejusdem Ducis, juramento*, RATIONE DICTORUM DUCATUS *Mutinæ & Regii, Marchionatus Estensis*, NECNON *Comitatuum Rhodigii & Carpi*, AD SANCTA DEI EUANGELIA, *in manibus nostris corporaliter præstito*. Ecco quanto è vero, che nè Alfonso II. nè Don Cesare d'Este furono mai investiti di Co-

Comacchio, dalla Corte Cesarea; e che ciò *fu sempre negato da' Ministri dell' Imperadore sotto Clemente VIII.* come attestarono in pubbliche stampe il Contelori ed il Ghini allegati nella Difesa I. al che non si è saputo replicar nulla entro la Supplica, per esser cosa verissima. Veggasi ora, se egli è vero, che *il chiamar nulle ed invalide le Investiture suddette costa poco a chi le desidera tali*; e se *non così giudicavano i secoli meno recenti*: *e se non così giudicherà chi saprà ben figurarsi col pensiero il sistema de' tempi antichi e moderni*. Veggasi ora, se *sono certe le Investiture Estensi*: se *non dovea Clemente VIII. con vecchie e rancide pretensioni* ricuperare Comacchio, indebitamente occupato col resto del Ducato di Ferrara da Cesare d'Este.

Difesa I. Cap. LIV. pag. 194. 195.

Supplica Cap. XIII. pag. 33. lin. 14.

Supplica Cap. XIII. pag. 34. lin. 28.

LXXXVII

Cento non mai tenuto per feudo Imperiale dalla Chiesa di Bologna.

Supplica Cap. XIV. pag. 36. lin. 24.

Nulladimeno i Ministri Ducali per mostrar fino all' ultimo di non voler cedere alla invincibil forza della verità, s'ingegnano di conciliare qualche sorta di credito a'loro diplomi segreti di Carlo IV. riputando perciò molto a proposito il citarne un altro dato dal medesimo Imperadore in Praga il dì 10. Febbrajo nell' anno 1365. ad Aimerigo Vescovo di Bologna, al quale, se diam fede agli Apologisti Estensi, egli conferma *Cento, San Giovanni ed altri stati, de' quali era stata la sua Chiesa investita da Federigo II.* e di qui col loro solito stile deducono, che Carlo IV. non aveva *alienati in favor della Chiesa Romana tutti i diritti del Sacro Romano Imperio*. Hanno certamente un gran zelo per questi *diritti del Sacro Romano Imperio*, purchè sembri loro di potergli tirare a recar danno a quegli della Santa Romana Chiesa. Ma si spera, che ne rimarranno delusi, massimamente poi nel particolare de' privilegj di Carlo IV. simili al loro di Mantova, e a questo di Praga, di cui fa menzione il Sigonio: il quale avendone benissimo letto e considerato il valore, dice, che il Vescovo se ne fece confermare un altro di Federigo II. *in quo ipse Princeps Sacri Imperii nominatur*. Il diploma di Federigo II. è dato

De Episcopis Bononiensibus lib. 3. p. 176. edit. Francof. 1604.

è dato in Montemario presso Roma nell'anno 1220. ed è pubblicato dal medesimo Sigonio. Ma l'altro di Carlo IV. per quanto si accenna nella Supplica, non è più negli Archivj della Chiesa di Bologna; ma bensì altrove: il che però non cagionerà molto pregiudicio alla Sede Apostolica, a cui per altro è manifesto, che *Cento* apparteneva alla Chiesa di Bologna da' tempi antichissimi; e che pretendendovi dominio ancor la Città, per questo il Vescovo Arrigo stimò ben fatto di provvedersi del diploma di Federigo II. che già cominciava a far da padrone negli Stati della Chiesa Romana, e che chiama quel Vescovo *fidelem Principem nostrum*: e dal Sigonio si raccoglie, che Aimerigo non fece altro, che chieder la conferma a Carlo IV. di questo diploma in riguardo all'esser chiamato *Principe dell'Impero*, mentre nel rimanente il diploma stesso di Federigo non era stato tenuto in conto alcuno dall'anno 1220. sino al 1365. e se fosse stato veramente *Investitura*, siccome lo chiamano con grandissima improprietà; i Vescovi di Bologna non sarebbono stati sì sciocchi di tardare 145. anni a farselo confermare; ma ciaschedun Vescovo da ciascheduno Imperadore ne avrebbe chiesta la rinovazione secondo lo stile de' privilegj feudali. Per altro abbiamo dalle Storie del Ghirardacci, che quatordici anni dopo questo diploma di Carlo IV. cioè nell'anno 1379. in tempo che *Cento* si era sottratto dalla Città, e datosi al Vescovo, i Bolognesi ricorsero al Papa, e non a Carlo IV. acciocchè permettesse licenza di fare una permuta *de Castris Centi & Plebis Centi Diœcesis Bononiensis cum suis curiis & pertinentiis, ad Dominum Episcopum & Ecclesiam Bononiensem* SPECTANTIA, *& spectantibus in temporalibus cum omnibus suis pertinentiis & jurisdictionibus pro aliis rebus æquivalentibus in redditibus, sic quod in hoc non fiat deterior conditio Ecclesiæ Bononiensis*. E Bonifacio IX. nell'anno 1392. scrive a' Bolognesi d'aver letto il loro Memoriale ove diceano

Pag. 161.

Storie di Bologna to. 2. lib. 25. pag. 384. 385.

Storie di Bologna to. 2. lib. 26. pag. 462.

ceano d'aver avuto dal Cardinal Filippo amminiſtratore della Chieſa di Bologna, Cento e la Pieve *ſub annuo cenſu trium millium & ducentarum librarum monetæ Bononienſis*: e che perciò eſſo Pontefice univa le dette ed altre Terre al Contado di Bologna con queſto, che pagaſſero a quella Chieſa il cenſo annuo. Cento e la Pieve furono indi in potere della Famiglia Gozzadini: poi vennero in Signoria del Cardinale Baldaſſar Coſſa Legato di Bologna nell' anno 1404. Martino V. Calliſto III. e Pio II. riunirono entrambe quelle Terre alla Chieſa di Bologna: e poi Aleſſandro VI. le concedette in Vicariato ad Ercole I. Duca di Ferrara. Or ne reſta a concludere, che ſe le preteſe Inveſtiture Eſtenſi di Carlo IV. non meritano alcuna conſiderazione per *Ariano*, *Argenta*, e *Filo*, ed altri luoghi della Sede Apoſtolica; così non deono meritarla nè men per *Comacchio*, per tante e tante ragioni, che ſi ſono addotte, e che ſi addurranno. E per fare, che la meritino ci vuol ben altro, che l'aſſordare gli orecchi della gran Corte Ceſarea eſclamando e divulgando in iſtampa contro alla verità manifeſta, dopo averlo fatto in ſegreto, che gli Eſtenſi per Comacchio non riconobbero per *Signore diretto alcun altro Principe*, *fuorchè l'Imperadore*: che Clemente VIII. l'occupò *con preteſto*, *che la Santa Sede ne foſſe Sovrana*: che *gl'Imperadori e gli Eſtenſi reclamarono allora*, *e dipoi*: che *Sua Maeſtà Ceſarea ſpinta dal debito Imperiale ne ha ripigliato il poſſeſſo*: che *ha reſtituito al Sagro Romano Imperio un feudo*: che era *a lui ſpettante*, *e indebitamente levato*: che nè Ridolfo II. *nè il Duca Ceſare aveano forze per difenderlo*: che *la Sovranità Pontificia non ſuſſiſte punto ſopra Comacchio*: che *per gli Eſtenſi già ſi è fermata una preſcrizione inſuperabile e legittima*. A tutte queſte patetiche dicerie, fondate interamente in ſul falſo, e che conſiſtono in nude parole, e non in ragioni, ſi è pienamente riſpoſto nella Diſeſa I. ed è ſuperfluo quì il farlo

Storie di Bologna to.2.lib.28.pag.561.

Riſpoſte del Conteſori alle Scritture Eſtenſi pag. 35.

Supplica Cap.XII. pag.32. lin.18. Cap.XIII.pag.33. in princip.

farlo di nuovo, perchè alle persone spassionate e ragionevoli basta quanto s'è detto: agli altri poi non basterebbono gl'interi volumi: e ben ciò si comprende da que' frequenti intercalari: *non si è provato, nè si proverà mai: non sapranno mai gli Scrittori Romani opporre cosa che vaglia*. Nè occorre andare a cercare *Arrigo II. canonizzato per Santo*: *le Terre della Contessa Matilda*: *le Città della Venezia*, *Castruccio degli Antelminelli*: *i Valvassori di Garfagnana*: ed altre cose aliene dall'affare presente; perchè quì si tratta della sola Città di *Comacchio*: e se si trattasse d'altre contrade, senza affannarsi gran fatto, anche in ciò potrebbesi tener dietro alle digressioni degli Apologisti Estensi per ridurgli in cammino: e in particolare si direbbono delle belle cose intorno alla Garfagnana, e si mostrerebbe il valore de'diplomi rammemorati nella Supplica; ma senza andargli a cercare nella Storia inedita del Micotti, perchè ha più di cent'anni, che gli diede alle stampe Aldo Manucci con le *Azioni* di Castruccio degli Antelminelli.

Supplica Cap. XIII. pag. 33. lin. 28. Cap. XIV. pag. 37. lin. 22.

Supplica Cap. XIII. pag. 35. lin. 5.

Azioni di Castruccio pag. 133.

IIXC.

I Ministri Estensi malamente confondono il territorio materiale di Comacchio con la sua dipendenza politica dal distretto Ferrarese. Comacchio aggiudicato alla Santa Sede nel Laudo di Carlo V.

Ai periodi numerosi e ritondi de'Capi XV. XVI. e XVII. della Supplica intorno al *distretto* Ferrarese, risponderemo con brevità, e con quella maggior distinzione e chiarezza, che si conviene a chi ha ragione da vendere, e non cerca d'inviluppare i Lettori con falsi e tortuosi racconti. Altro è il il *territorio* e il *contado* materiale, altro è il dominio e la *giurisdizione* di qualunque luogo e Città. Che Comacchio avesse proprio *territorio* e *contado* materiale, separato dal Ferrarese, come altri luoghi lo aveano, questo non impediſce, che Comacchio non fosse *pertinenza politica* del *distretto* e del dominio Ferrarese; siccome ancora i *Contadi* di Tivoli, Rieti, Viterbo e di Cività Castellana non fanno, che tutte queste Città non sieno nel distretto di Roma: di che più oltre torneremo a parlare. Nè l'esser pertinenza del distretto e del dominio Ferrarese impediva, che Comacchio avesse il suo proprio territorio materiale, e diverso da quello

quello che avea la Città di Ferrara. Questo territorio riguarda lo stato geografico, e quello riguardava lo stato politico. Quegli che hanno descritto il territorio materiale e geografico di Comacchio co' suoi confini da ogni parte, non hanno preteso di descrivere le pertinenze politiche del Ferrarese; e molto meno han supposto, che Comacchio non appartenga alla Sede Apostolica. Prima, che gli Estensi si usurpassero la *prefettura* di Ferrara, Comacchio era pertinenza del distretto Ferrarese, come si è mostrato: e i Papi sotto il nome di *Ferrara* comprendeano tutti gli altri luoghi della giurisdizione, allora notoria, di essa Città, e conseguentemente anche Comacchio dipendente da essa, dicendo nelle Bolle ed Investiture: *Ferraria cum ejus Comitatu & districtu, juribus & pertinentiis*: la qual formola fu usata da Clemente V. prima del Vicariato Estense, da' Sommi Pontefici in tempo del Vicariato: e da Carlo V. nel Laudo sopra le controversie tra la Santa Sede e il Duca di Ferrara fu rammemorata con queste formali parole: *Ducatus Ferrariensis cum suis pertinentiis universis*: e questo Laudo si vede stampato negli Statuti di Modana. Che poi le accennate parole del Laudo riguardassero la Città di Comacchio, si ritrae da una Scrittura segreta composta da Renato Cato quando fu spedito in Germania dal Duca Alfonso II. per impetrare dalla Corte Cesarea l'indulto di nominarsi per linea finita il successore ne' feudi, che riconoscea dall'Impero: nella quale Scrittura egli non parla d'altre Città, che di *Modana* e *Reggio*: ed in quanto a Comacchio egli confessa, che NUNQUAM *desierunt Romani Pontifices eam Civitatem in potestatem suam revocare, suamque esse asserere*: ed attesta parimente, che *Ecclesiæ Advocati coram Carolo V. arbitro produxerunt complura instrumenta Imperatorum confirmantium donationem Ecclesiæ factam de Comaclo & aliis Terris Exarchatus, & præcipue Ludovici Pii*. Poi soggiunge, che appunto ciò si contiene nel Laudo

Statuta Mutinæ libro 1. rubr. 4. fol. 4.

Instructio MS. incipiens: Profectus in Germaniam.

Laudo di Carlo V. *qua parte condemnat Alphonsum I. ad observanda pacta inita cum Hadriano VI. Pontifice: in quibus pactis cum Hadrianus probibeat Duces nostros Comacli sal condere, sibique eam facultatem reservet, & Imperator hæc servari mandet, fateri videtur Comaclum ad jus Ecclesiæ spectare. Si enim Imperii esset, Carolus* NON *decrevisset reservari Pontifici facultatem faciendi salis in sua Civitate magno cum detrimento superioritatis & regalium suorum. Et si fortasse dicat aliquis, quod Principes nostri pro Comaclo quoque Investituras accipiant, hoc* NON *obstat, quia* NON *ideo ad Imperatorem pertinere dicitur. In iisdem Investituris continentur alia loca, quæ* PROCUL OMNI DUBIO *Ecclesiæ sunt, ut puta Argenta & Ripa Fili: pro quibus tam ab Ecclesia, quam ab Imperio Investituras accipiunt. Sed* NON *propterea præjudicatur juribus alterutrius, quia factum unius alteri* NON *nocet*. Così di segreto un Ministro di Alfonso II. parlava di Comacchio: e perchè *occultari potest ad tempus veritas, vinci non potest*, come dicea Santo Agostino, ei confessava e provava, che Comacchio era sempre appartenuto alla Sede Apostolica: che gli Avvocati di essa ne produssero i documenti in occasione del Compromesso fatto in Carlo V. sopra tutte le differenze vertenti fra la Santa Sede e Alfonso I. la maggior delle quali era quella di Comacchio: e che l'Imperadore aggiudicò alla medesima Santa Sede la Città stessa: la quale ancorchè resti inserita ne' diplomi delle Investiture Estensi avute dall'Impero, ciò non pregiudica alle ragioni della Chiesa Romana. Queste verità deono sapersi da' Ministri Estensi: e se ne troveranno i riscontri anche negli Archivj Imperiali di Praga, se il Cato vi lasciò copia della sua Scrittura, come è credibile, che ve la lasciasse per agevolare l'impetrazione dell'*indulto*, che dimandava, per cui vi sarebbe andata maggiore spesa trattandosi di due, che di tre Città, mentre per Comacchio speravasi ottenerlo dal Papa insieme con Ferrara.

Enarratio in Psal.61. §.16.

IXC.

Comacchio prima, e in tempo del Vicariato fu ſempre del diſtretto di Ferrara, ſecondo gli Storici Eſtenſi, vanamente rigettati nella Supplica.

Eſſendoſi perciò provato, che Comacchio poco innanzi al Vicariato era pertinenza notoria del diſtretto Ferrareſe, ne viene, che lo fu anche per tutto il tempo del Vicariato, mentre non ſi moſtra, nè può moſtrarſi il contrario. E perchè anche da' documenti ſuppoſitizj ed apocrifi ſi poſſono trarre alle volte notizie certe e ſicure, conſideriſi il diploma di Vitaliano, che forſe per tre ſecoli è ſtato ſempre tenuto per vero; e per tale lo riputarono tutti gli Storici Ferrareſi ed Eſtenſi: e ſi vedrà, che in eſſo vengono fatti pertinenza del diſtretto Ferrareſe tre Contadi, benchè ſeparati da eſſo, cioè quello d'Adria, di Gavello, e di Comacchio, a cui il divolgato Vitaliano dà il nome di *noſtrum*, onde ne naſce, che poco innanzi alla metà del ſecolo XII. in cui fu compoſto il diploma, non ſi dubitava, che Comacchio foſſe pertinenza del Ferrareſe. E che eſſo diploma di Vitaliano foſſe compoſto poco innanzi alla metà del ſecolo XII. e non prima, nè dopo, come altri ha penſato, ſi raccoglie dal non vederſi fatta menzione di eſſo nella Bolla di Paſquale II. dell'anno 1106. nè in quella d'Innocenzo II. del 1123. bensì nell'altra del medeſimo Innocenzo II. dell'anno 1139. e in quelle di Celeſtino II. e di Lucio II. dell'anno 1143. tutte date a' Veſcovi di Ferrara. E chiunque vorrà con animo chiaro e ſereno rifletttervi, facilmente comprenderà con qual fondamento e ragione negli anni 1502. e 1506. ne' quali i Duchi di Ferrara poſſedeano oltre a Ferrara anche Adria e Comacchio, ſi ſcriveſſe in atti autentici e pubblici, che Ercole I. ed Alfonſo I. pagavano il ſolito cenſo alla Camera Apoſtolica *pro Ferraria*, & NONNULLIS ALIIS *Civitatibus*. Quindi è, che l'entrare nella *foſſa di Boſio* per dividere il contado materiale di Comacchio dal Ferrareſe, e il fare tutti quegli ſforzi, che con lena affannata ſi fanno a tal oggetto da' Miniſtri Ducali, non può loro ſervire a farci comprendere, che il Comacchieſe non foſſe dipendenza politica del diſtretto e della giuriſdizione di Ferrara. Perciò queſta *foſſa* po-

Italiæ Sacra to. 2. pag. 546.

Sito antico del territorio e della Città di Ferrara MS. di Aleſſandro Sardi.

postaci innanzi non ci leverà mai dalla vecchia strada, che abbiam presa di tener Comacchio per sottopposto al distretto Ferrarese: *nulla est itaque fovea, quam metuens quasi revertar in viam, quo videris me velle revocare*, come appunto a qualche difensore del falso dicea Santo Agostino. E il dire, che gli Autori Ferraresi ed Estensi, Pellegrino Prisciano, Gaspero ed Alessandro Sardi, Celio Calcagnini, Giambatista Pigna, e Girolamo Faleti scrissero tutti d'accordo *per amore della lor patria*, che Comacchio apparteneva al distretto Ferrarese, egli è un bel dire a' giorni nostri, quasichè allora l'esser Cittadino Ferrarese non portasse con seco l'esser vassallo di Casa d'Este: e questo novello discoprimento dell' *amore della lor patria* si è la macchina murale, onde si spera di dar l'ultimo eccidio alle fortissime testimonianze di tutti gli accennati Scrittori. Ma come mai furono sì ciechi i Duchi di Ferrara, che non si accorsero di quel fallo? Ercole I. Alfonso I. Ercole II. Alfonso II. sotto gli occhi lor proprj lasciarono che tutti quegli Storici, quasi tutti loro Ministri di Stato, scrivessero le opere d'ordine loro dedicandole a lor medesimi, siccome fecero il Prisciano, il Calcagnini, il Sardi vecchio, il Pigna, e il Faleti: e non si accorsero mai, che tutti scriveano una falsità di tanta conseguenza e lor pregiudicio, e che la scriveano per *amore della lor patria*: ed una falsità, che rovesciava tutta la gran mole de' diritti Imperiali ed Estensi sopra Comacchio; mentre facendolo essi pertinenza del distretto Ferrarese fino da' tempi antichi, annullavano per conseguente tutte le divolgate Investiture di Comacchio, che quei medesimi Duchi, secondochè or si pretende, aveano prese dagl'Imperadori, come di Signoria affatto separata dal distretto politico di Ferrara, quando per attestato degli stessi Scrittori, non l'era? Facendo poi Comacchio del distretto di Ferrara, il fecero medesimamente compreso nelle Investiture Pontificie. Il perchè senon fosse stata cosa vera e notoria, non l'avrebbono mai scritta,

Contra Julian. lib. 3. cap. 8.

Supplica Cap. XVII. pag. 43. lin. 3.

io non dico una sola volta e casualmente, ma sempre; e non già persone straniere e male informate, ma Storici Ferraresi, e Ministri Ducali: e molto meno sarebbe stata continuamente passata da' Duchi con tanto discapito e pregiudicio della lor Casa e del *Sacro Romano Imperio*, verso il quale oggi si mostra un *zelo* sì grande, che è una maraviglia il sentirne lo strepito. Ci vuol ben altro, che il compassionevole ritrovamento dell'*amore della lor patria* per distruggere la forza delle concordi, pubbliche, e non viziose testimonianze di tali, e tanti Scrittori, non Romani, ma Estensi.

XC.

Arrigo VI. tenne Comacchio per incluso nel distretto di Ferrara, secondo il concorde attestato degli Scrittori Estensi.

Egli è dunque una cosa molto evidente, che la *fossa di Bosio*, con cui si vorrebbe separare affatto Comacchio e nel politico e nel geografico dal Ferrarese, reca pochissimo vantaggio a chi ce la mette innanzi, perchè il distretto politico ha forza di saltar fosse molto maggiori, che non fu quella di *Bosio*. Quante sono le *fosse*, che dividono Viterbo, Cività Castellana, Rieti e Tivoli dalla Città di Roma? E pure nulladimeno Viterbo, Cività Castellana, Rieti e Tivoli sono nel distretto di Roma, come diremo più innanzi! Di quel distretto *politico* di Ferrara intese anche Arrigo VI. nell'anno 1191. quando nel diploma dato a' Ferraresi, disse, che fin dallora egli abbracciava *item Comaclum cum suo Comitatu*. Questo diploma dà nuovamente molto da fare e da dire a' Ministri Ducali, mentre vi consumano da tre carte per chiosarlo, e trasformarlo a lor modo: a che non pensò mai la perspicacissima avvedutezza di niuno de' lor precessori: e con bellissima bocca citano di nuovo le loro Osservazioni, come se quello che in esse contiensi dovesse tenersi per parola divina, nè fosse loro mai stato risposto. Dicono, che non hanno essi *alterato*, nè *interpolato* quel diploma in quel modo, che si fece vedere *alterato* nella Difesa I. che serbano delle copie, le quali così stanno scritte: e dicono ancora assai gentilmente, che si *avrà piacere di riconoscere*, *se la copia Romana sia tanto sicura*,

Supplica Cap. XV. pag. 38. lin. 7.

Difesa I. Cap. XV. pag. 90.

ra, *potendo eſſere copia moderna di copia antica*, *e che il Copiſta moderno abbia voluto di ſuo capriccio correggere l'antico teſto*. E così con un piacevole *potendo eſſere* tornano anche queſta volta a giudicare a lor modo degli atti autentici della Santa Sede, come pur fecero di quell'altro di Lodovico Pio, di cui pronunciarono quel loro famoſo *potè eſſer finto*, degno per certo di poema e di ſtoria. Ma per la Sede Apoſtolica ſi dirà con Santo Agoſtino: *veſtri potius in tali crimine detecti & confeſſi manifeſtantur*. Ora per altrui conforto ſi replica, che ſiccome in Roma non ſi è avuto riguardo veruno di far riconoſcere tant'altri documenti e diplomi della Chieſa Romana ſenza obbligo e debito alcuno di laſciargli vedere; così non ſe ne avrà da quì innanzi per ſoddisfare all'altrui deſiderio anche in laſciar riconoſcere queſto d'Arrigo VI. autentico, indubitato e ſcritto in quel medeſimo tempo: e ſi ſpera, che i Miniſtri Eſtenſi, cotanto guardinghi in laſciar vedere i loro diplomi in iſtampa, non laſceranno sfuggirſi dalle mani sì bella occaſione di ammendare, e riſcontrare le alterazioni e le interpolazioni della loro copia, cui dicono avere ſcritta il Notajo *Magiſter Presbyterinus*: e allora ſi chiariranno, ſe la *copia Romana ſia tanto ſicura*: ſe poſſa *eſſer copia moderna di copia antica*: e ſe il *Copiſta moderno abbia voluto di ſuo capriccio corregger l'antico teſto*, ſegreti veramente molto conſiderabili e pochiſſimo conoſciuti da chi và alla buona. In sì bella occaſione, che lor viene offerta, potranno anche maggiormente *intendere con quanto buon fondamento abbiano alcuni della Corte di Roma fatto ſpargere in quella di Vienna*, *che gli Avvocati Eſtenſi ripugnano in queſto alla verità conoſciuta*, *e cercano ſoli ſutterfugj per non eſſer convinti*. Or veggaſi quanti *piaceri* poſſono averſi in *riconoſcere la copia di Roma*. Ma ſe negli Archivj Eſtenſi vien cuſtodito il diploma d'Arrigo VI. con l'interpolazione ſegnata in carattere roſſo nella Difeſa I. e con l'*uſque Comaclum* invece dell'

Epiſt.105. alias 166. cap.5. §.16.

Supplica Cap. XV. pag.39. lin.14.

Digitized by Google

dell' *item Comaclum* incluso nel Ferrarese; perchè mai nel volume intitolato *Jura Serenissimæ Domus Estensis* sopra gli Allodiali, impresso d'ordine Ducale nell' anno 1647. non si pensò a metterlo fuori; poichè in quel raro volume adducendosi più volte le parole del suddetto diploma, sempre vi si legge *item*, e non mai *usque Comaclum*: perchè in quel tempo non si era per anche trovato il sunto del Notajo *Magister Presbyterinus*? Ma io non so con che fronte si scriva, che nelle *Collettanee MSS. di Pellegrino Prisciano* vi si legga quel passo corrotto, come cel danno, quando il Prisciano per provare, che Comacchio è del distretto Ferrarese, si vale del medesimo passo del diploma d'Arrigo VI. come fu addotto nella Difesa I. indizio manifesto, che il Prisciano vi lesse per l'appunto ciò che tutti gli altri sempre vi han letto, cioè l'*item*, e non mai l'*usque*. Ma per tornare alla *fossa di Bosio*, divisoria del Comacchiese dal Ferrarese, io vorrei sapere, se quando Comacchio fu pertinenza del distretto Ravennate, come si sforzano di provar, che lo fosse, allora poteano stare insieme queste due cose, cioè che il contado geografico di Comacchio fosse diviso dal Ravennate, e che nel medesimo tempo Comacchio, quantunque diviso, fosse pertinenza politica del distretto Ravennate? E se allora poteano sussistere insieme queste due cose per Ravenna, vorrei sapere per qual cagione non debbano, nè possano insieme sussistere altresì per Ferrara, non ostanti le prove sì forti e numerose, che le fanno sussistere?

Par. I. pag. 39. 46. 69. 110. 224.

Supplica Cap. XI. pag. 38. lin. 20.

Difesa I. Cap. XVII. pag. 93.

XCI.

Vano ricorso ad atti falsi e scismatici per provare, che la Pomposa e Comacchio non appartenessero alla Santa Sede. Statuti di Ferrara stesi in Comacchio, come in sua dipendenza.

Supplica Cap. XV. pag. 39. lin. 19.

Nè occorre allegare i diplomi Cesarei per la Badia della Pomposa, imperciocchè sempre ella fu di ragione della Sede Apostolica, siccome si è dimostrato: nè mai giustamente appartenne all'Impero: e i medesimi diplomi Cesarei, che si vantano nella Supplica, parte son falsi, parte dati da Imperadori Scismatici ad Arcivescovi parimente Scismatici di Ravenna, e tutti rivocati e distrutti dalle Bolle di Gelasio II. e di Callisto II. che protestarono appartenere quel Moni-

stero

ſtero alla Sede Apoſtolica: dalla quale Adelaide Imperadrice lo ebbe in dono, ſecondo il coſtume, che correa in quell'età di donare i Moniſteri alle Principeſſe: nella qual guiſa ad Angeltrude Ducheſſa di Spoleti furono pur donati, ſua vita durante, due Moniſteri di Lombardia, come narra Leone Oſtienſe. Non occorre nè meno addurre l'eſempio del *Visdomino* de'Signori Veneziani, che eſercitava giurisdizione in Ferrara, benchè eſſi non ne foſſero i Signori; perchè ſappiamo daltronde, che quel Visdomino era un Conſolo della nazione Veneziana: e che le ſue prerogative erano accordate e ſtabilite per volontà di Clemente V. come ſi ha dalle ſue Lettere ſcritte al Rè Roberto Rettor di Ferrara: ladove queſta Città diſtendea la ſua giurisdizione ſopra Comacchio, come in ſua propria pertinenza, conforme ſi è veduto dagli atti del Giudice del Podeſtà di Ferrara, e anche del Rè Roberto. Molto meno converrebbe tornare a citare i diplomi nulli e falſi degl'Imperadori Sciſmatici Arrigo VI. Ottone IV. Federigo II. dappoichè a' medeſimi ſi ſono già date le piene e ben dovute riſpoſte. E s'egli è vero quello che nella Supplica ſi confeſſa, cioè che i *diſtretti delle Città facilmente ſi mutavano ora creſcendo, ed ora calando in que' tempi di tante turbolenze*: e che *non baſta dire, che un luogo fu una volta di certo diſtretto per concludere che prima ancora foſſe tale, e continuaſſe ad eſſer tale*; ſappiaſi ancora come dopo che gli Eſtenſi furono inveſtiti di Ferrara, e del ſuo contado e diſtretto *cum pleno dominio & omnibus juribus & pertinentiis eorum*, ſecondochè Obizo d'Eſte confeſsò nel riceverne l'Inveſtitura da Clemente VI. mai più da indi in poi non ſi trova eſſer mutato il diſtretto politico della Città di Ferrara: il quale eſſendoſi ſteſo in Comacchio poco prima che ne foſſero inveſtiti la prima volta gli Eſtenſi, e nel tempo ſteſſo, che ne furono inveſtiti, di quì ne naſce che in tutti i tempi ſeguenti ancora vi ſi ſteſe, e che mai Comacchio non fu ſmembrato dal diſtretto

Difeſa I. Cap. XLIII. pag. 163.

Chronic. lib. 1. c. 47. pag. 187.

Supplica Cap. XV. pag. 40. lin. 14.

Regeſta MSS. Clem. V. an. 8. fol. 111. pag. 2.

Supplica Cap. XVI. pag. 41. lin. 8.

Difeſa I. C. XXIII. pag. 105.

ſtretto politico Ferrareſe dallora innanzi:e in ſegno di ciò gli Statuti municipali di Ferrara furono Statuti municipali ancor di Comacchio per virtù dell'obbligo già contratto dagli Eſtenſi nelle Inveſtiture *primordiali*, come altre volte confeſſarono i Miniſtri Eſtenſi: intorno a che a ſufficienza ſi è ragionato nella Difeſa I. e chi dice *pleno dominio*, ovvero *jure*, dice *abſque ulla diminutione*, ſecondo i Giureconſulti. Quindi è, che tali Statuti non erano fatti già dagli Eſtenſi, ma bensì erano proprj della Città di Ferrara, e anche nelle *edizioni riformate* al tempo de' Duchi vengono intitolati *Statuta, proviſiones & ordinamenta Civitatis Ferrariæ nuper reformata*, come ſi vede nell'impreſſione fattane in Ferrara ſotto Ercole II. dallo Stampator Ducale Franceſco Roſſi nell' anno 1534. in foglio. L'altra edizione fatta nell' anno 1566. dal medeſimo Stampatore ſotto Alfonſo II. ha queſto titolo: *Statuta Urbis Ferrariæ nuper reformata*, dove il Pigna per buona ventura nella prefazione aſſeriſce, che *populus Ferrarienſis conſtitutiones haſce municipales condiderit*, cioè innanzi che vi ſignoreggiaſſero gli Eſtenſi. Quindi i medeſimi Statuti eſſendoſi dilatati in Comacchio, come in pertinenza del Ferrareſe, ne viene, che Comacchio da indi in poi fu ſempre tenuto per dipendente dal diſtretto di eſſa Città, e che per comprendervi Comacchio baſtava, che ne' medeſimi Statuti ſi leggeſſe più volte *Civitas Ferrariæ & ejus diſtrictus*. Queſte ſon verità, che non dovrebbono eſſer negate dagli Oppoſitori, perchè mai per lo addietro non vi fu chi ardiſſe negarle. Ma quando eſſi per ſecondare i loro aſſunti vogliano poi anco negarle, non per queſto ſaranno, che non ſieno coſe manifeſtiſſime, perchè la verità ha tal forza, che *ipſa vincat neceſſe eſt: ſive negantem, ſive confitentem*, per dirlo con le parole di Santo Agoſtino. Ma il Pigna nel fine della ſopraccennata ſua prefazione dice qualche coſa di vantaggio in queſte parole: *vere itaque omnes aliæ* CIVITATES, *omniaque Opida, loca-*

Difeſa I. Cap. XXIII. pag. 106.
C. XXIV. p. 107.
Ruinus Conſil. 84. num. 12. to. 1.
Conſil. 170. n. 1. to. 3.
Natta Conſil. 501. num. 52. to. 3.
Bald. in L. precibus n. 60. Cod. de impub. & aliis ſubſtit.
Abbas in C. in Lateran. n. 4. de præbend.
Felin. in C. auditis num. 7. v. & quia, *de præſcriptionibus.*
Epiſtola 238. alias 164. in fine.

Digitized by Google

locaque UNIVERSI *bujus* PRINCIPATUS, *ubi quid cautum atque expressum in suis legibus non sit, ad hæc* STATUTA, *Communi prudentissimorum virorum calculo celeberrima, non tam quia sunt Urbis* CETERARUM *Principis, quam expositis rationibus, recurrent*. Io non credo, che i Ministri Estensi sieno sì cortesi, che vogliano sostenere, che sotto nome delle *Città di tutto il Principato* di Ferrara, *aliæ Civitates universi bujus Principatus*, debbano venire le Città di Modana e Reggio: e non venendo queste, ci dovrà venire la Città di *Comacchio* per tante ragioni addotte, ed anche da addursi. Dunque Comacchio dovea ricorrere a' questi Statuti non altramente, che come Città del *Principato* di Ferrara, secondo la confessione del Pigna: e però viene ad esser falso quanto si legge nel Ristretto delle ragioni Estensi dell'anno 1644. cioè che gli *Statuti di Ferrara* SI SONO OSSERVATI IN COMACCHIO, *non come Statuti di Ferrara, ma perchè i Principi voleano, che si osservassero non solo* IN COMACCHIO, *ma nella Garfagnana, &c.* Io però trovo negli Statuti di Modana, come il Pretore della Città giura, che *deficientibus statutis, provisionibus, bonis moribus, & consuetudinibus, recurram ad jus commune sacrorum Imperatorum, &* NON *ad statuta Civitatis Ferrariæ*: e lo stesso conferma il Duca Ercole II. nell'anno 1536. Nella Supplica si finge di supporre, che non ci sia la suddetta confessione de' passati Ministri Estensi, mentre vi si dice: *che poi Comacchio si servisse anticamente dello Statuto di Ferrara, nol provano gli Oppositori*. E perchè doveano provar una verità confessata per vera, e non mai negata? Ora dunque, che si sente questa nuova dimanda, si risponde, che in principio di un breve Statuto di Comacchio, il quale comincia: *in prima statuemo*, il Podestà giura di osservare *inviolabilmente gli Statuti di Ferrara*: i quali realmente si osservavano in tutti i contratti, che si stipulavano in Comacchio, non altramente che nella Città stessa di Ferrara,

Difesa I. C. XXIII. pag. 106.
Cap. XXIV. p. 107.

Ristretto delle ragioni Estensi pag. 161. ediz. II.

Statuta Mutinæ lib. 1. rubr. 8. fol. 6.

Reformationes Statutorum Mutinæ rubrica 22. fol. 4. pag. 2.
Supplica Cap. XXI. pag. 55. lin. 20.

Statuto MS. di Comacchio.

rara, e tra'Cittadini Ferraresi. In prova di tal verità io stamperò in fine di questa Difesa II. alcuni rogiti stipulati in Comacchio al tempo di Alfonso I. acciocchè si vegga un poco meglio, *se non si prova, che Comacchio si servisse anticamente dello Statuto di Ferrara*. Aggiungesi nella Supplica, che anzi costa il contrario *dagli atti di quella Comunità dell' anno* 1494. *ed esiste lo Statuto medesimo*. Se i Ministri intendono dello *Statuto di Ferrara*, egli *esiste* certamente, e già di sopra se ne sono accennate ben due edizioni. Se poi intendono di qualche altro *Statuto di Comacchio*, ci si farebbe gran favore, se tutto intero egli si desse alle stampe, ma come sta, e giace; imperciocchè sebben noi crediamo, che non sia fatto prima de' Duchi, nè che altro concerna, senon le sole pescagioni, valli, ed affari marittimi; nulladimeno tenghiamo per fermo, che *se potessimo dare un occhiata a quel Codice, si chiarirebbe anche meglio questa partita*, per dirlo con le proprie parole usate fuor d'ogni bisogno nella Supplica in proposito del *Codice* dove sta descritta la visita di Comacchio del Cardinal Anglico; mentre niuna cosa è più facile, che l'ottener di vederlo da chi non ha avuta difficoltà di lasciarne vedere degli altri, benchè senza obbligo alcuno; e in particolare quello *de' Privilegj di Comacchio*, per cui si son fatti que' tanti romori nella Corte Cesarea, insino con Memoriali stampati, ricolmi di asserzioni sì straordinarie, che di primo aspetto vi si riconosce la solita costumanza di chi gli scrisse. Sopra questo stesso *Codice* tuttavia si fa grande strepito ancor ne' *Riflessi*, e vi si dice, che in esso *stanno in originale i privilegj Imperiali*: che la Santa Sede lo ha levato per *occultare*, *o disperdere le sue prove all'Impero*: e vi si fanno altri racconti molto irregolari, precipitosi, e conformi all'apprensione propria di quel Riflessivo. Ora però dovrebbe egli darsi pace, poichè il *Codice* non è più *occultato*, ma i suoi corrispondenti ne hanno la copia: e potranno avvisarlo, se

Supplica Cap. XIX. pag. 50. lin. 18.

Riflessi sopra la voce sparsa pag. 4. lin. 1.

in

in esso vi *stanno in originale i privilegj Imperiali sopra Comacchio*, come egli ebbe fronte di andar pubblicando in istampa. Il *Codice* è scritto nella nostra carta ordinaria dopo l'anno 1568. in tempo del Duca Alfonso II. nè contiene altri *privilegj Imperiali*, che i due finti di Federigo I. e II. messivi apposta; ma senza alcuna immaginabile autentica. Del resto giacchè questo *Codice* fu tanto sospirato e celebrato da' Ministri Estensi; e giacchè hanno il conforto d'averlo in mano, perchè la Santa Sede non opera sì indegnamente *di occultare o disperdere le sue prove all'Impero*, come senza alcuna proprietà, e con animo velenoso si và divulgando; vedranno da esso *Codice*, e noi stessi il faremo vedere, che anzi la Santa Sede avea ragione di pubblicarlo, mentre egli è pieno di prove da far maggiormente comprendere, che Comacchio è stato sempre considerato prima e dopo il Vicariato per dipendenza indubitatissima della Città di Ferrara, e non mai per feudo Cesareo.

XCII.

Autorità del Pigna a torto rigettata da' Ministri Estensi, come favorevole alla Santa Sede ove mette Comacchio nel distretto Ferrarese.

Difesa I. Cap. XI. pag. 88. 89.

Quando mostrossi nella Difesa I. che dal Pigna era stato asserito per cosa certa, che Comacchio dipendea dal distretto Ferrarese, si disse, che egli allegava oltre al diploma d'Arrigo VI. due Bolle d'Innocenzo III. e IV. nelle quali si descrive il *distretto Ferrarese nel modo stesso, con cui lo descrisse Arrigo in quel suo diploma*: e dandosi in questo fatto piena credenza, come doveasi, alla narrazione del Pigna, Scrittore Estense, e non Pontificio, per incontrar maggior fede, si aggiunse, *che il diploma d'Arrigo VI. con le Bolle de' due Innocenzi si conservava negli Archivj Estensi, e che il Pigna fedelmente l'allegava*. Di questo si mostrano molto alterati i Supplicanti, e dopo avere con molto sdegno parlato di *mirabil franchezza*: *di dire qualche cosa di peggio*: *di flemma, e di pazienza*, si avanzano a pretendere, che il *Pigna*, *tenuto in altri luoghi per uno Storico infedele, il quale abbia sognato, e finto varie cose, non dovea addursi quì per un oracolo*

Supplica Cap. XVI. pag. 41. lin. 25.

decisivo. Ma come mai giungono a dire, che *non dovea addursi per un oracolo decisivo uno Storico* di Casa d'Este, il quale appunto *ha sognate*, *e finte* tante cose per lei, contrarie ai diritti della Santa Sede? E quì si può dire con Santo Agostino: *ut longe præterita & multa non repetamus*, *saltem recentia facta vestra cogitate*. Qual testimonio più autentico potea mai proporsi agli Estensi, che un lor proprio Ministro, ad essi non punto sospetto di favorire le parti di Roma? Se si fosse citato uno Scrittore *stipendiato dal Sommo Pontefice*, come quegli, de' quali senza fondamento veruno si parlò nelle Osservazioni, avrebbon ragione di querelarsene; ma si cita uno Scrittore *stipendiato* dagli Estensi, e se ne querelano? Si cita uno Scrittore tenuto da essi per *un oracolo*, per un *uomo grande*, *da non maltrattare*, *nè da stimar sì poco*, *come fa il Difensore*, ed ora per gran ventura da essi medesimi paragonato nell' eccellenza agli Annalisti ecclesiastici, mentre dicono di lui, che *non è uno Storico maggiore d'ogni eccezione*, *siccome nè pur son tali i Baronj*, *i Rinaldi e tanti altri Scrittori della Santa Sede*. Sicchè da queste dettatorie parlate si vede, che i Ministri Estensi non vogliono, che il Pigna s'impugni, come bugiardo, nè che si adduca per testimonio, come veridico. Ma come mai lasciarsi tirar tant'oltre dalla cieca passione, d'arrivare a mettere in riga un Pigna col Baronio e col Rinaldi?

Epist. 105. alias 166. cap. 2. §. 3.

Osserv. C. LXXXIII. pag. 129. lin. 25. Difesa I. C. LXXXV. pag. 290.

Supplica Cap. XVI. pag. 41. in fine.

Serpentes avibus geminentur, *tigribus agni*:

ma poi col Baronio, uomo gravissimo e venerando, il quale dalla Provvidenza suprema fu scelto col mezzo di San Filippo Neri a scrivere i suoi divini Annali per difendere la Religione e la Chiesa Cattolica; e non mai per sostener favole, cose false, e imposture pregiudiciali alla verità pubblica e notoria? Io non credo, che mai più dopo il ritrovamento della stampa sieno uscite stravaganze sì rare, come son queste, che in oggi ci tocca leggere: alle quali aggiungiamo

giamo anche quest'altra: *ora si niega, che i due Innocenzi abbiano mai inchiuso Comacchio nel distretto di Ferrara, e il Pigna s'ingannò sulla relazion del Faleti.* Come? *Il Pigna s'ingannò sulla relazion del Faleti*, se cita le bolle de' Papi, e non le opere del Faleti? Ma ancorchè il Pigna si fosse ingannato, i Ministri Estensi non doveano mai sdegnarsi contra chi stimò ben di citarlo, supponendo, che in questo dicesse il vero, come Scrittore avversario, del quale hanno detto, *che si presume, che abbia cavati i suoi scritti da vere e positive notizie*: nè doveano pigliarsela con altri, che contro del Pigna. Io non tengo gli Annali inediti del Faleti, Genealogista, Annalista e Ministro Estense; ma parmi bene, che confessandosi nella Supplica, avere scritto ancor egli, che Arrigo VI. confermò i confini del Ferrarese, ADJUNCTA *urbe Cymaclio cum agro universo*: le quali cose, *quæ omnia*, furono confermate *ab Innocentio III. & IIII.* dovrebbono gli Apologisti entrare in sè stessi, ed accorgersi, che il Faleti ancor egli tenne Comacchio per dipendente dal Ferrarese in virtù di Bolle Pontificie. Che se poi negli Annali Ferraresi ed Estensi del Prisciano vi sono *due Bolle* de' suddetti Pontefici, nelle quali però *non si fa menzione di Comacchio*, e come mai vogliono, che il Sardi, il Pigna, e il Faleti sieno stati sì ciechi di citar quelle, e non altre in affare sì rilevante, se in quelle non si fa menzione alcuna di Comacchio? Questi Autori quando si tratta di dir contra la Sede Apostolica, sono tanti Euangelisti; quando poi si citano in favore di essa, allora non hanno saputo legger le Bolle de' Papi, e si sono ingannati: perchè poi? perchè così ordina il tribunale de' Ministri Estensi. Ma o si faccia, o non si faccia *menzione di Comacchio* in quelle Bolle, certo è, che i Ministri de' Duchi di Ferrara avendo tenuto Comacchio per sicura e indubitata dipendenza del distretto Ferrarese, questo basta per provare, che la Santa Sede ancor ella ha avuto fondamento di considerarlo per tale.

Supplica Cap. XVI. pag. 41. in fine.

Altra Lettera pag. 7.

Supplica Cap. XVI. pag. 42. in princip.

Del

Del resto il *Difensore* della Santa Sede confessa con la sua propria e consueta sincerità di non aver per anco veduto *il libro* 4. *degli Annali MSS. del Prisciano*, e se lo avesse veduto, forse ne saprebbe rendere qualche conto agli Scrittori Modanesi. Ha ben vedute altre opere di quel Ministro Estense, e in particolare il libro I. delle sue Storie di Ferrara, e lo avranno veduto anche gli Scrittori Ducali, e sapranno che ivi sono alcune Bolle, date ai Vescovi di quella Città da varj Pontefici, i quali veramente distinguono la *Diocesi* del Contado di Ferrara dalla *Diocesi* del Contado di Comacchio, ma però all' uno e all'altro *Contado* danno il titolo signorile e sovrano di *Nostrum*, come si disse nella Difesa I. Sarebbe cosa stravagantissima, e in sommo grado impropria, iniqua, ed animosa l'opinare, e il proferire, che tutti quei Pontefici, Pasquale II. Innocenzo II. Celestino II. e Lucio II. avessero voluto chiamar *Nostrum* un Contado, che non era loro, e in Bolle poi solennissime, e sottoscritte dal Sacro Collegio de'Cardinali. Gli Oppositori hanno la libertà di dire contra i Sommi Pontefici, e contra i loro atti quanto di più orrido e straordinario lor viene in pensiero; ma però si spera, che non pretendano di levare altrui l'arbitrio di credere, o non credere ciò che senza i dovuti fondamenti e contra la ragione e la verità manifesta viene da essi descritto.

Difesa I. Cap. IX. pag. 80.

XCIII.

Dipendenza di Comacchio dal distretto Ferrarese provata di nuovo col titolario Estense contra varj equivoci della Supplica.

Difesa I. Cap. LIX. pag. 207.

Supplica Cap. XVI. pag. 44. lin. 8.

Per far comprendere, che Comacchio fosse realmente considerato, come pertinenza del Vicariato Ferrarese, si addussero nella Difesa I. gli argomenti tratti dai titoli onorifici e signorili degli Estensi, fra i quali comparvero luoghi molto inferiori ad esclusione della Città di Comacchio, non per altro, senon perchè s'intendea nominata sotto il nome di *Ferraria*. Ora gli Scrittori Ducali s'ingegnano di rispondere qualche cosa, ma con ragioni sì miserabili, che fanno a sufficienza conoscere la povertà, nella quale si ritrovano. Dicono, che fra i luoghi signoreggiati dal Mar-

Digitized by Google

Marchese Alberto, addotti nella Difesa I. non si nomina *Santo Alberto colla riviera sua, nè meno Argenta*. Si replica, che il *Castello* di *Santo Alberto* fu fabbricato nell'anno 1400. per testimonianza della Cronaca di Ferrara, citata da Leandro Alberti, onde non potea mettersi ne' titoli d'Alberto nell'anno 1392. *Argenta* poi non si mise, perchè allora gli era posta in lite dall'Arcivescovo di Ravenna, siccome abbiamo dallo Scordilla Scrittore uscito di mano agli Estensi. E in quanto a *Santo Alberto*, veggendosi egli espresso col titolo e nome di *Castri Sancti Alberti* nella lega, che citano dell'anno 1331. a noi basta citar per l'opposto la Cronaca di Ferrara, mentovata da Frate Leandro, il quale se altre volte è stato addotto da' Ministri Estensi per uno Scrittore d'autorità incontrastabile ove parlava di suo capriccio, quanto più dee esserlo ove parla per testimonianza delle Cronache antiche, e forse di quelle stesse, che si allegano nella Supplica per far apparire il Contado di Comacchio separato da quello di Ferrara; il che da niuno fu negato giammai? Nella lega, che citasi dell'anno 1357. non comparisce *Comacchio* tra i titoli Estensi, ma solamente vien nominato con altri luoghi: e quì è ben suggerire agli Apologisti, che non si dieno ad intendere, che i Sommi Pontefici nelle Investiture del Vicariato Ferrarese contentandosi di abbracciar Comacchio con le formole *Ferraria cum ejus Comitatu, districtu, & omnibus suis juribus & pertinentiis*, pretendessero, che per questo fosse vietato il nominarvelo a parte. Nè il trovarlo così nominato da sè può far concludere, che Comacchio non fosse pertinenza del distretto Ferrarese, nè della Sede Apostolica; siccome dal trovarsi nominato *Ariano*, *Castelguglielmo*, *Melara*, *Figaruolo* nella Pace, che allegano nella Supplica, si potrebbe credere, che que' luoghi non fossero del distretto Ferrarese, senza credere appunto *bei sogni, ma sogni proposti al pubblico, come se fossero verità indu-*

Appendix Agnelli pag.193.

Supplica Cap.XVIII. pag.48. lin.4.

Osserv.CLXXXVIII. pag.136. 137.

Supplica Cap.XVIII. pag.49. lin.16.

Supplica Cap.XVI. pag.45. lin.8.

Supplica Cap. XVI. pag.44. lin.21.

Digitized by Google

Supplica Cap. XVIII. pag. 48. lin. 32.

indubitate. L'altro ſtrumento, che allegano del 1361. ove ſi nomina *Comacchio* oltre a Ferrara, aſſai meno torna a propoſito, perchè ivi ſi parla delle *dioceſi* di *Ravenna*, di *Cervia*, di *Ferrara*, d'*Adria*, e di *Comacchio*, le quali ſi sa, che ſono ſeparate l'una dall'altrà. Ma quì non trattiamo della *dioceſi* ſpirituale, bensì della giurisdizione temporale di Ferrara, e delle ſue dipendenze politiche. Si luſingano ancora, che debba ſoddisfare il dir, che Comacchio non fu eſpreſſo, come *Rovigo*, *Modana e Reggio* nella Inveſtitura data in Ferrara da Federigo III. a Borſo nell' anno 1452. *perchè ſi trattava di que' ſoli Stati, che Federigo ergeva in Ducato e Contea, non avendovi, che fare gli altri*: ragione veramente aſſai forte, la quale ſi chiama nelle ſcuole *petitio principii*, adducendoſi per riſpoſta ciò che ſta in quiſtione! Si ricerca la cagione, per cui Federigo III. volendo decorare la perſona di Borſo della dignità Ducale, e volendo fondarla ſopra tutte le Città, ſopra le quali potea fondarla, cioè ſopra quelle, che Borſo riconoſcea dall' Impero, la fondaſſe poi nelle due ſole di *Modana e Reggio*, quando il Ducato ſarebbe ſtato aſſai più ſplendido e glorioſo, ſe aveſſe compreſo anche *Comacchio*, cioè non *due* ſole, ma *tre* Città: e ci viene riſpoſto, che ſi *trattava di que' ſoli Stati di Rovigo*, *Modana* e *Reggio*. Ma perchè poi ſi *trattaſſe* di que' ſoli Stati, non ſanno ridircelo. O la Città di Comacchio era feudo dell'Impero, o non l'era. Se l'era, dovea entrare a comporre il Ducato di Borſo: ſe poi non l'era, non dovea entrarvi, e per queſto non entrovvi: nè mai Enea Silvio, Franceſco Modio, il Pigna ed alrri Scrittori, che ne ragionarono minutamente, fecero in narrar quell'affare menzione alcuna di Comacchio, perchè non doveano farvela, eſſendo *pertinenza* del diſtretto Ferrareſe, ſopra cui l'Imperadore non avea facoltà di coſtituire alcuna dignità Ducale, ſiccome poi ve la coſtituì primo di tutti Paolo II. E ſe Borſo non aveſſe voluto far entrare

Comac-

Comacchio a comporre il Ducato, avrebbe ben egli saputo farlo dichiarare almeno *Contea*, come vi fece dichiarare la Terra di Rovigo, onde in tutte le guise tra coloro, che portarono gli Stendardi con le insegne di *Modana*, *Reggio*, e *Rovigo*, vi avrebbe dovuto essere chi avesse portato anche lo Stendardo con l'insegna di Comacchio. *E se in effetto*, come dicono, *nè pure si parlò ivi delle provincie del Frignano, e della Garfagnana*, ciò avvenne perchè il Frignano non era propriamente riputato una *provincia* da sè, come in oggi vien fatto, ma era tenuto per dipendenza del Modanese sin dall'anno 1222. come si può vedere in un libro stampato in Modana da Giovanni Niccoli in forma ottava nell'anno 1546. con questo titolo: *Provisioni, ordini, decreti, ed altre ragioni dell'inclita Città di Modana nuovamente trovate e per beneficio pubblico stampate*. In questo libro stampato in Modana, come dissi, e non in Roma, ritroveranno gli Apologisti, che in quell'anno 1222. si posero i confini tra lo Stato di Bologna, e quello di Modana, e che TOTUM *Frignanum*, *flumen Scultennæ*, & *usque ad Mutinam* fu messo per dipendenza del Modanese: e che nell'anno 1226. Federigo II. *terminat omnes confines inter Mutinam & Bononiam*: e che *restituit Communi Mutinæ Roccam de Corneta*, & *per istud privilegium totum Frignanum*. Questo diploma è stampato negli Statuti di Modana. Il Ghirardacci ancora parla del *Frignano*, come di pertinenza del Modanese. E di fatto sin dall'anno 1495. il reggimento di Modana, *secundum consuetum*, mandava a sindacare gli uficiali del Frignano: e nella Scrittura segreta di Renato Cato già di sopra accennata, si leggono queste parole: *de Friniano nihil attinet dicere: cum enim ea provincia sit pars Ducatus Mutinæ, naturam ipsius sequitur: quod exprimitur in Investitura Borsii.* Che necessità dunque vi era di nominare il *Frignano*, quando si trattava di stabilire la dignità Ducale sopra le

Fogl. 61. 62.

Statuta Mutinæ libro 1. rubr. 2.

Storia di Bologna to. 1. lib. 6. pag. 157.

Provisioni, decreti, strumenti, grazie, lettere, &c. a beneficio della Città di Modana. In Modana per Giovanni Niccoli 1544. in 8. f. 43. pag. 2.

Instructio MS. quæ incipit: Profectus in Germaniam.

 Città,

Città, e non sopra le valli, nè sopra i monti: e quando si nominava *Modana* con le sue dipendenze? il qual nome dinotava anche quella parte della valle della Garfagnana; alla qual parte, da qualche tempo addietro vien dato impropriamente il titolo di *Provincia*, benchè sia *parte* solamente; perchè anche il Granduca di Toscana, e la Repubblica di Lucca vi signoreggiano. Ercole II. e Alfonso II. ebbero in costume d'intitolarsi ancora Signori della Provincia della Romagna, *Provinciarum Frignani*, *Romandiolæ*, *&c.* benchè non lo fossero senon di alcune Castella, che oltre a Ferrara e a Comacchio riconosceano in feudo ecclesiastico. Almeno Alfonso II. con più carità nel decreto preposto e posposto agli Statuti della Città di Ferrara s'intitolò Signore non in tutto, ma solamente *in partibus Romandiolæ*.

XCIV.

I Vicarj Estensi non posero mai ne'lor titoli quello della Signoria di Comacchio oltre a quel di Ferrara, perchè il Vicariato Ferrarese abbracciava anche Comacchio.

Ora si contenteranno gli Autori Modanesi, che torniamo a ricordar loro qualmente i Vicarj di Ferrara tra i lor titoli non hanno mai posto quello della Signoria di *Comacchio* separatamente da quello di *Ferrara*, perchè il Vicariato di questa Città abbracciava anche *Comacchio*, onde non era bisogno di nominarvelo qualora si diceva *Vicarius*, ovvero *Dux Ferrariæ*. E perchè non si vede alcuna concludente risposta in questo particolare, segno è, che non si sa ritrovarla. Laonde noi facciamo gran caso su questo titolario, continuato dall'anno 1294. fino al 1536. senza alcuna interruzione, come apparisce da quello, che si è già detto, e da questo che siamo per dire.

I.

Azzo d'Este in un contratto co' Bolognesi dell'anno 1294. riferito dal Ghirardacci, viene intitolato in questa maniera: *Magnificus Vir Dominus Azzo Dei gratia Estensis Marchio, & Anconitanæ, ac Civitatum* FERRARIÆ, *Mutinæ, Regii Dominus generalis, necnon Civitatis Adriæ, Terræ Rhodigii, Lendenariæ & totius Policini*.

Storia di Bologna to.1. lib.10. pag.331.

I sud-

II.

I suddetti Bolognesi nell'anno 1299. ordinarono con un pubblico editto, che niuno facesse danni *super Territoriis Civitatum Mutinæ, Regii, Ferrariæ, Argentæ*, allora tenute da' Marchesi Estensi: e il Senato di Bologna scrisse ad Azzo con questo titolario: *Magnifico Viro Domino Azzoni Estensi, & Anconæ Marchioni, Civitatis Ferrariæ, Regii & Mutinæ Domino generali*. Azzo scrivendo ai Bolognesi adoperò questo titolario: *Azzo Dei & Apostolica gratia Estensis & Anconæ Marchio, Civitatis Mutinæ, Ferrariæ, Regii Dominus generalis*. Possedeva Azzo Comacchio, i cui Cittadini a lui si erano dati nel 1297. secondo il Rossi, essendosi affatto sciolti dalla giurisdizione de' Ravennati: e nè questi, nè Azzo vi signoreggiarono mai quella Città per Investiture Imperiali, altramente nè il Rossi, nè gli Estensi avrebbono tralasciato di parlarne e di metterle fuori.

Storia di Bologna to. 1. lib. 12. pag. 368. 371. 373. 374.

Historia Ravennat. lib. 6. pag. 498.

III.

Il medesimo Azzo nel 1308. attribuisce a sè stesso questi titoli nel suo Testamento: *Nos Azzo Dei gratia Estensis & Anconæ Marchio, Civitatis Ferrariæ, Anconæ* (dee dir *Mutinæ*) *& Regii Dominus generalis, & Andriæ Comes*. In un altro contratto dell'anno 1309. egli è chiamato *bonæ memoriæ Dominus Azzo olim Estensis & Anconæ Marchio, ac Civitatum Ferrariæ, Mutinæ Regii & earum* DISTRICTUUM *Dominus generalis*.

Storia di Bologna to. 1. lib. 16. pag. 512. 528.

IV.

Nell'anno 1356. il Marchese Aldobrandino s'intitolava *pro Sacrosancta Romana Ecclesia in Civitate Ferrariæ & in ejus* DISTRICTU *Vicarius generalis, & in Civitate Mutinæ & in ejus districtu pro Sacro Romano Imperio Vicarius generalis*; nè di questo si può dubitare, perchè ce ne assicurano i Ministri Estensi nella loro Supplica. Che nell'anno 1368. i Marchesi Niccolò, Ugone ed Al-

Supplica Cap. XXVI. pag. 67. in fine.

berto s'intitolassero *in Ferrariensi pro dicta Ecclesia*, & *in Mutinensi pro dicto Imperio Civitatibus Vicarii*, già noi l'abbiamo osservato.

Difesa I. Cap. LIX. pag. 206.

V.

Statuta MSS. artis Lanae Ferrariae.

Il Marchese Niccolò nell'anno 1404. s'intitolava in tal guisa: *Nos Nicolaus Marchio Estensis pro Sancta Romana Ecclesia generalis Vicarius Civitatis Ferrariae & districtus*: e nell'anno 1408. negli editti pubblicati fuori dello Stato, che riconoscea dalla Chiesa, cioè fuor di Ferrara e Comacchio, veniva intitolato in tal guisa: *Illustris & excelsus DD. Nicolaus Marchio Estensis pro Sacro Romano Imperio Civitatis & districtus Mutinensis Vicarius generalis*. Nell'anno 1409. egli era chiamato così: *Nos Nicolaus Marchio Estensis pro Sancta Romana Ecclesia Civitatis Ferrariae & ejus districtus Vicarius generalis*. Nell'anno 1434. il medesimo Niccolò avea questi titoli: *Nos Nicolaus Marchio Estensis pro Sancta Romana Ecclesia Civitatis Ferrariae ejusque; ac pro Sacro Romano Imperio Civitatis Mutinae ejusque* DISTRICTUS *Vicarius generalis*. Nell'Albero Estense impresso in Ferrara per ordine Ducale nell'anno 1555. con privilegio del Sommo Pontefice Paolo IV. ei vien chiamato *Marchese* 23. *d'Esti*, *Signore* 11. *di Ferrara*, 7. *di Modana* 1393. 3. *di Reggio*, 2. *di Parma* 1409. *e di Massa* 1440.

Provisioni, decreti, strumenti, grazie, lettere, capitoli, &c. a beneficio della Città di Modana. In Modana per Giovanni Niccoli 1544. foglio 109. pag. 2. foglio 176.

Statuta MSS. artis Aromatariorum Ferrariae.

VI.

Provisioni, ordini e decreti di Modana. In Modana per Giovanni Niccoli 1546. fogl. 80. pag. 2.

Il Duca Borso nell'anno 1454. due soli anni dopo creato Duca di Modana e Reggio dall'Imperador Federigo III. s'intitolava: *Borsius Dux Mutinae*, & *Regii Marchio Estensis*, *Rhodigiique Comes*: e il detto Imperadore diede il diploma in Ferrara il giorno 18. Maggio dell'anno 1452. *Illustri Borsio Mutinae & Regii Duci*, *Marchioni Estensi*, *ac Rhodigii Comiti*, *nostro & Imperii sacri Principi fideli dilecto*. Se Federigo investiva Borso di Comacchio, come di feudo Imperiale, e perchè mai non lo chiamò *Signor di*

Co-

Comacchio? Era questo un feudo da lasciarsi nella penna? Tutte le soprascritte degli editti di Borso prima che fosse dichiarato Duca da Paolo II. sono di questo stile. Nè si può dire, che *Comacchio* si sottintenda con un *& cetera*, che alle volte per capriccio degli scrittori si trova dopo espressi i nomi delle Città, e delle Terre signoreggiate dagli Estensi; perchè se la Città di Comacchio avesse dovuto nominarvisi, ciò dovea farsi nel suo luogo proprio, cioè prima, e non dopo la *Terra* di Rovigo: e non essendovi nominata prima, essa non può in guisa veruna più sottintendersi nell' *& cetera*, che talvolta segue dopo Rovigo, perchè secondo le asserzioni de' Ministri Ducali, Comacchio non era un Castello o un villaggio inferiore alla Terra di Rovigo, e perciò da doverle star dopo; ma era una Città, che dovea preporsi e non posporsi a Rovigo e a Carpi per via poi di uno sprezzante e poco onorevole *& cetera* a guisa de' luoghi ordinarj, e non meritevoli di essere specificati co' proprj lor nomi. E se veramente l'Imperadore Federigo III. nell'intitolar Borso avesse abbracciato Comacchio o in genere, o in ispecie, io tengo per fermo, che nè Borso stesso, nè i successori di lui avrebbono lasciato un tal titolario; ladove niun di loro mai lo ha messo in uso innanzi all' anno 1537. E se l'Imperadore vi nominò Rovigo, che non era *Città*, dovea necessariamente nominarvi *Comacchio*, che in sostanza non era una *Terra*, nè un villaggio oscuro.

Difesa I. Cap. LIX. pag. 208.

VII.

Ercole I. in tutti gli atti pubblici s'intitolava *Hercules Dux Ferrariæ, Mutinæ & Regii, Marchio Estensis, Comesque Rhodigii*. Nell'Albero Estense stampato in Ferrara nell' anno 1555. egli è chiamato *Duca* 11. *di Ferrara, Modana e Reggio, Marchese* 20. *di Esti, Conte di Rovigo* 1471. *Signor di Brescello, di Castelnuovo* 1479. *e di Carpi* 1500.

Provisioni, decreti, strumenti &c. di Modana fogl. 42. pag. 2. fogl. 169. pag. 2.

Al-

VIII.

Provisioni, decreti &c. fogl. 17. pag. 2.

Alfonso I. figliuolo di Ercole I. si denominava in questa maniera in tempo di Carlo V. *Alphonsus Dux Ferrariæ, Mutinæ, Regii Marchio Estensis, Rhodigiique Comes, & Carpi Dominus*: e l'Imperadore Massimigliano I. nell'Investitura datagli in Padova nell'anno 1509. dice di darla *illustri Alphonso Duci Mutinæ & Regii, Marchioni Estensi, ac Rhodigii Comiti, nostro ac Sacri Romani Imperii fideli*, ove non parla nè di *Ferrara*, nè di *Comacchio*, perchè questi erano feudi Pontificj, e non Cesarei.

XCV.

Dagli atti de' Comacchiesi e della Camera Ducale di Ferrara si prova, che Comacchio era incluso in quel Ducato.

Ma quello che è più importante, questi medesimi titoli si ritrovano nel libro de' privilegj di Comacchio, sopra cui si sono udite tante tragedie, come se fosse stato il Cavallo Trojano delle ragioni Estensi, per essersi penetrato, che era nell'*Archivio Vaticano*; onde con tutta sincerità egli è stato anche esposto a saziare l'altrui curiosità: e n'è stata partecipata anche la copia ad arbitrio e piacimento di chi la chiedeva. Ora in questo libro, assai più misterioso de' Sibillini, vi sono molti decreti di Borso, d'Ercole I. d'Alfonso I. d'Ercole II. e d'Alfonso II. ne' quali mai non si usano altri titoli, che gli accennati: indizio manifesto, che i Duchi non pubblicavano quegli editti e decreti in *Comacchio*, come in feudo Imperiale separato dal Ferrarese, ma solamente come in una pertinenza del Ducato di Ferrara, altrimenti se lo avessero tenuto per feudo Imperiale separato, non avrebbono mai lasciato, come lasciarono in tutti gli atti pubblicati in quel luogo, di chiamarsi individualmente *Signori di Comacchio*, siccome negli editti e decreti pubblicati negli altri loro feudi non Pontificj, ma Imperiali, non lasciarono mai di esprimere il titolo particolare, che aveano sopra quel feudo, come si può vedere negli *Statuti* di Modana e ne' due libri delle *Provisioni* della medesima Città. Nel suddetto volume tanto desiderato de' privilegj di Comacchio si legge uno strumento dell'

dell'anno 1517. 10. Febbrajo scritto in Ferrara, e intitolato: *Afflictus novennii illustrissimi Domini* NOSTRI DUCIS *a Communi & hominibus Comacli*. Ivi i Comacchiesi danno al Duca Alfonso I. il titolo di *nostro Duca*, dicendo: *ad instantiam infrascripti Domini* NOSTRI DUCIS *seu ejus heredum vel Successorum Dominorum factorum Ducalium*: e dicono ancora di volero, che quello strumento *intelligatur fore, & esse innovatum magnifico Domino Alphonso Trotto filio magnifici Domini Brandelisii uni ex factoribus, & procuratori generali Illustrissimi & Excellentissimi Domini Principis, & Domini nostri Domini Alphonsi Ducis Ferrariæ, Mutinæ & Regii, Marchionis Estensis, Rhodigiique Comitis*. In un altro luogo dicono di nuovo: *quod præfatus Dominus* NOSTER *Dux*. Gli Scrittori Modanesi possono leggere queste parole nel testo, giacchè ne hanno avuta la copia a modo loro: e possono anche riflettere, se la Comunità di Comacchio può aver dato il titolo di *nostri Ducis* ad Alfonso per altro rispetto, che per esser *Duca di Ferrara*, il quale da essi veniva preso ancora *per Duca di Comacchio*, perchè il Ducato di Ferrara in sentimento de' Comacchiesi abbracciava Comacchio: e per questo ne' moltissimi atti Ducali stipulati o divulgati in Comacchio, non si legge mai espresso a parte il titolo della *Signoria di Comacchio*, quando però si vede espresso e replicato quello di *Conte di Rovigo* e di *Carpi* tante volte, che ne vien nausea: i quali titoli per altro non aveano che far niente in Comacchio: nè questa Città era pertinenza di Rovigo, nè di Carpi, nè di Modana, nè di Reggio: i titoli di tutte le quali Signorie si veggono sempre inseriti ne' medesimi atti pubblicati in Comacchio, senzachè mai nè pure una sola volta si vegga quello di *Signor di Comacchio*. E pure gl'Imperadori, che sono un poco più che non erano i Duchi di Ferrara, non solamente negli atti pubblicati in *Gorizia*, ma in altri ancora ivi non

pub-

Digitized by Google

pubblicati e nelle stesse Investiture date agli Estensi da Massimigliano I. in giù non hanno mai avuto a sdegno di chiamarsi *Conti di Gorizia*, benchè questa non fosse una Città Vescovale, siccome è Comacchio. Nel medesimo strumento, nel quale i Comacchiesi danno al Duca di Ferrara il titolo di *Domini nostri Ducis*, dichiarano, che per la cessione, che ivi fanno, debbano per parte del Duca esser loro pagate cento lire l'anno *ex affictibus per eos solvendis* CAMERÆ DUCIS *pro liberculo gabellarum Comacli, seu ex ipsis gabellis absque alia contradictione sibi inferenda per præfatum Dominum nostrum*: e lo strumento è scritto da un Notajo della Camera Ducale. Segue un altro strumento de' 27. Febbrajo dell'anno 1520. scritto in Ferrara nell'uficio della *Camera Ducale* intitolato: *Renuncia illustrissimi Domini* NOSTRI DUCIS *a Communitate, & hominibus Comacli cum obligatione facta prædictis per Illustrissimum Dominum Nostrum*, ove pure si legge *Illustrissimi Domini nostri Ducis*, e *Dominum* NOSTRUM DUCEM più volte. Vi seguono altri contratti, ove tanto Alfonso I. quanto Ercole II. sono sempre chiamati da' Comacchiesi col titolo di *Dominus noster Dux*: e fra gli altri n'è uno dell'anno 1555. che ha questo argomento: *Concessiones per Illustrissimum & Excellentissimum Dominum nostrum, Dominum Herculem II. Estensem, Ducem IV. Ferrariæ, Communi & hominibus Civitatis Comacli*. Io non la finirei sì presto, quando volessi raccogliere tutte le formole ed espressioni simili alle già recitate, le quali si trovano in quel medesimo libro tanto esaltato dalle iperboliche, e appassionatissime esagerazioni de' Ministri Ducali prima che lo avessero in mano. Voglio però accennare loro un altro rogito assai prolisso nel medesimo libro, ove lo troveranno verso il fine, ed è intitolato così: *Transactio inter Ducalem Cameram ex una, & homines Comacli ex altera*. Il rogito è scritto nell'anno 1565. il dì 14. del mese di Luglio

glio *Ferrariæ in Officio Cameræ Ducalis*. A tutti questi fondamenti si aggiunge, che negli Statuti delle Gabelle di Ferrara si legge un ordine dell'anno 1487. dato da quei Magistrati ai Comacchiesi, come a loro dipendenti, con pena da applicarsi alla *Ducal Camera* di Ferrara, e non già a quella di Comacchio, che niuna ve ne avea. Nè somiglianti ordini si trovano mai dati dalla Camera di Ferrara nè a Reggio, nè a Modana.

Statuta Gabellarum plateæ Ferrariæ rubric. 328. pag. 184. edit. 1625.

XCVI.

Per qual cagione il Duca Ercole II. si cominciò a intitolare *Signor di Comacchio*.

Supplica Cap. XXI. pag. 54. in fine.

Ma nella Supplica si ricorre al titolario de' due ultimi Duchi di Ferrara, e vuolsi, che si facessero chiamare *Signori di Comacchio*, perchè il teneano *per cosa distinta dal Ferrarese*. Sì nel materiale, ma non nel politico: e se questo mai fosse, non basterebbe, che essi lo avessero tenuto per tale; ma bisognerebbe vedere, se gli altri ve lo avesser tenuto. Dipoi si soggiunge così: *rispondono gli Oppositori, che questa fu una novità, a cui diede principio la lite della precedenza con Cosimo I. Duca di Toscana nell'anno* 1542. Non di *Toscana*, ma di *Firenze*. Se col numero plurale degli *Oppositori* abbracciano il *Difensor* volgare della Santa Sede, si possono suggerire in lor disinganno le seguenti parole da lui scritte: *il primo però, che si ritrovi avere usato il titolo speciale di Comacli Dominus, fu Ercole II. ma questa sua novità, fatta d'autorità propria, non potette aver forza di separar Comacchio dal distretto Ferrarese, e di ruinare tanti fondamenti fin quì rapportati: e la novità stessa introdotta dopo l'inveterata costumanza contraria di tanti secoli reca un giusto sospetto di qualche malizioso mistero allora nato*. Sicchè non serve il mostrare, che *Ercole II. insin nell'anno* 1537. *s'intitolava nella forma suddetta*, quando si è scritto, che Ercole II. fu il *primo* ad intitolarsi in tal guisa. Lo abbia poi fatto prima, o dopo l'anno 1537. pochissimo importa, purchè egli sia stato il *primo* a farlo, come si confessa nella Supplica ove si dice: *certo i suoi antecessori* NON *aveano usato un tal formolario*:

Difesa I. Cap. LIX. pag. 217.

lario: e appunto questo non averlo usato è un fatto di gran conseguenza a chi riflette, che fuori del Vicariato e Ducato di Ferrara vi esprimeano nell'antico lor formolario Terre e luoghi molto inferiori a Comacchio, come si è fatto vedere. Per accreditare la *novità* di esso formolario vien detto, che avendo *cominciato Ercole II. ad usarlo con tutta pubblicità, e per conseguente a sempre più dichiarare in faccia a tutti, che con Ferrara non era compreso Comacchio, doveano reclamare i Sommi Pontefici, ed avrebbono reclamato senza soggezione alcuna del Duca tanto inferiore, se allora avessero pensato al ripiego, con cui ora vorrebbono gli Oppositori salvare le pretensioni della Camera Pontificia*. Veramente in gran povertà di ragioni forza è, che si trovi la Santa Sede, poichè ora solamente si è *pensato al ripiego di salvare le pretensioni della Camera Pontificia*! Grande acutezza de' moderni Scrittori Ducali in discoprire cose tanto recondite, nè da' lor precessori giammai penetrate! La controversia della precedenza tra il Duca di Ferrara e quel di Firenze ebbe origine innanzi all'anno 1542. perchè io trovo, che Ercole II. nel 1540. trovandosi in Lucca in cavalcata per onoranza del Papa e dell'Imperadore, *prese la man destra* al Duca Cosimo I. *avendo in animo già di voler contendere della precedenza, e per questo fatto acquistarsi più degno grado tra gli altri Principi: di che fece fare testimonianza pubblica e scrittura: la qual cosa dipoi molto maggiormente si scoperse a Roma, e per tutto dovunque gli Ambasciadori dell'uno dell'altro Duca conveniano: il che fra loro fu di gran contesa lunga cagione, volendo il Duca di Ferrara per questo fatto avanzare di grado il Duca di Firenze*. Onde l'avere il Duca Ercole II. cominciato contra lo stile suo, e de' suoi maggiori a usare nell'anno 1537. tra i suoi titoli anche quello di *Signor di Comacchio*, fu un segreto preparamento al disegno, che poi mise in opera tre anni dopo trovandosi in Lucca.

Supplica Cap. XXI. pag. 56. lin. 10.

Storia di Giambatista Adriani libro 3. pag. 86. 91. ediz. I. di Firenze.

Ma

XCVII.

Il nuovo titolario cominciato a usarsi da Ercole II. distrugge le pretensioni de' Ministri Estensi intorno a Comacchio.

Ma che direbbono gli Apologisti Estensi a chi loro mostrasse, che i Sommi Pontefici richiamarono contra la *novità* di un tal formolario, cominciato a usarsi dal Duca Ercole II. benchè non vi fosse bisogno alcuno di richiamare, perchè non sempre l'usò? Nè l'usarlo avea forza di persuadere ad alcuno, che gli Estensi possedessero Comacchio per Investiture Imperiali, mentre nel tempo stesso ne riconosceano per Sovrana la Sede Apostolica: dalla quale pubblicamente riceveano le leggi in Comacchio nella fabbrica del sale. Poteano chiamarsi ancora Signori del *Bondeno*, d'*Ariano*, di *Melara*, di *Figaruolo*, di *Casteltedaldo*, della *Stellata* e d'altri luoghi indubitati del distretto Ferrarese: nè già per questo avrebbono potuto trasmutargli in feudi Imperiali e separati da esso. Ora sappiano, se pur nol sanno, che nel già citato rarissimo Albero, di cui favellossi nella Difesa I. intitolato: *Discendenti della Illustrissima Casa di Esti*, stampato in due fogli aperti *in Ferrara per Francesco de' Rossi a XVIII. Novembre M D LV. con privilegio della S. di N. S. Papa Paolo IIII. per anni X.* Ercole II. che fece stampar quell'Albero, non ebbe ardire fra i suoi titoli di porvi quello di *Signor di Comacchio* o perchè fu vietato il porlo a chi presentò l'Albero per averne il privilegio Pontificio; o perchè non si ebbe ardimento di porlo, prevedendosi che ciò avrebbe impedita l'impetrazione del privilegio. Ercole II. dunque ivi s'intitola in questa maniera:

Difesa I. Cap. LIX. pag. 216. Cap. LXXXII. pag. 282. Cap. LXXXIX. pag. 312.

E R C O L E I I.

Duca di Ferrara, Modana e Reggio 4.
Primo di Chartres, Prence di Carpi,
Marchese 28. *di Esti, Conte di*
Rovigo e di Gisors 1534.

Ma ſappiaſi di più, che in tutto quell'Albero, nel quale con molto ſtudio ſi veggon notati tutti i luoghi, e tutte le Caſtella più ordinarie, un tempo, o allora ſignoreggiate dalla Caſa d'Eſte, non ſi vede mai poſto Comacchio, ſenon una volta ſola ſotto il nome di *Rinaldo*, che fu il primo ad uſurparſene il dominio inſieme con quello di Ferrara, e ad averne poſcia il Vicariato dal Pontefice Giovanni XXII. Ma dopo *Rinaldo* in tutto quell' Albero niuno de' Vicarj e Duchi Eſtenſi vien mai intitolato *Signore*, ovvero *Duca di Ferrara e di Comacchio*, ma ſolamente di *Ferrara*, perchè queſto nome ſolo avea in sè ſteſſo una tal virtù d'abbracciare anche la Signoria di Comacchio; altramente, ſenon foſſe ſtata coſa notoria, che il dominio di Ferrara aveſſe compreſo Comacchio, non ſi ſarebbe mai laſciato di eſprimervi ſempre a parte anche la Signoria della medeſima Città di Comacchio, quando in particolare vi ſi eſpreſſero fin quelle di Francia. Chi ha compoſta la Supplica ſi compiacque molto nel dire, che il Pontefice Leon III. non fu *balordo* in fare una coſa, la quale ſe foſſe mai vera, come è falſiſſima, ſarebbe ſtato appunto *balordo*, quando mai foſſe lecito parlare in tal guiſa di un Sommo Pontefice, come ſi fanno lecito di parlare i Miniſtri Ducali, pieni *di modeſtia e di venerazione per la Santa Sede*: e queſto è il meno che ſogliono dire a bocca piena ſenza propoſito alcuno contra i Capi della Religion Criſtiana. Ma io non ſaprei, ſe potrebbe piacere, che altri ſcambievolmente diceſſe, che i Vicarj e i Duchi di Ferrara tutti inſieme, ſenza trarne veruno, foſſero ſtati *balordi* dall'anno 1300. ſino al 1537. ſempre ſcordandoſi di mettere nel formolario de' loro titoli la Città di Comacchio; quando foſſe ſtato vero ciò che oggi ſi vuol dare ad intendere, cioè che ella foſſe Città Imperiale, e in niun modo appartenente al Vicariato, e al Ducato Ferrareſe. E biſognerebbe ancora diſcorrere nella guiſa ſteſſa degl' Imperadori, e de' lor Cancellieri, i quali non hanno

Supplica Cap. V. pag. 13. lin. 6.

mai dato ai Principi Estensi il titolo di *Signori di Comacchio* in quelle medesime Investiture, nelle quali si vuole, che vi stia quella Città: la quale io non so perche debba starvi nel testo senza che poi vi stia nel formolario de' titoli Estensi espressi in sul bel principio del testo, i quali sono il vero contrassegno del contenuto del medesimo testo. Ercole II. nella Investitura del Ducato di Modana e Reggio datagli in Napoli da Carlo V. nell'anno 1535. il dì 17. Dicembre, viene intitolato in tal guisa: *Illustris Hercules Dux Ferrariæ, Mutinæ & Regii, Marchio Estensis, ac Rhodigii & Carpi Comes, Princeps & consanguineus noster charissimus*. Pare ben egli, che i due ultimi Duchi di Ferrara, cioè il suddetto Ercole II. ed Alfonso II. si accorgessero dell'effetto di questo tralasciamento, poichè cominciarono a rimediarvi, usando il titolo di *Signori di Comacchio*; ma se ne accorsero troppo tardi, e perciò non continuarono sempre nè anche ad usarlo: nè per questo la Cancelleria Imperiale mutò il suo pristino stile, poichè Alfonso II. nell'Investitura del Ducato di Modana e Reggio, avuta dall'Imperador Ferdinando I. in Praga il dì 8. del mese di Dicembre dell'anno 1558. per mezzo del Conte Fulvio Rangoni suo procuratore, vien chiamato in tal guisa: *Illustris Alphonsus II. Dux Ferrariæ, Mutinæ & Regii, Marchio Estensis, ac Rhodigii & Carpi Comes, Princeps & consanguineus noster charissimus*. Così pure nell'altra, che ebbe dal medesimo Imperadore in Vienna il dì 20. Maggio nel 1560. per mezzo d'Ippolito Turchi suo procuratore: in quella di Massimigliano II. data in Vienna il dì primo Ottobre nell'anno 1565. e in quelle di Ridolfo II. dell'anno 1577. e 1594. e così pure fu intitolato Don Cesare nel 1598. nell'Investitura, che ottenne in virtù dell'indulto comperato da Alfonso II. Al suddetto nuovo stile allora introdotto di proprio arbitrio nel formolario Estense dee darsi giustamente il nome di *ripiego*, di cui senza molta grazia si dice

Digitized by Google

Supplica Cap. XXI. pag. 55. lin. 15.

si dice nella Supplica, che con esso *vorrebbono gli Opposi- tori salvare le pretensioni della Camera Pontificia*. Sì veramente la *Camera Pontificia* ha bisogno *di ripieghi*, perchè forse ha gran carestia di ragioni evidenti ed autentiche per far dileguare le sopraffine speculazioni contrarie, e in particolare di questa fatta, le quali poi vanno a fermarsi in un Consiglio legale di Tiberio Deciano, e in un altro di Jacopo Filippo Porzio, i quali essendo stati ricercati da Alfonso II. Duca di Ferrara a scrivere in favor suo nella controversia della precedenza, che passava tra lui e il Duca di Firenze, ragionarono sul piano di que' fondamenti, che loro furono somministrati per veri, dicendo il primo, cioè il Deciano, che Alfonso *Comes est Comacli*. Ma dove sta il privilegio di questa *Contea*? Il Porzio poi altro non disse, senonchè *plurimae Civitates atque Opida sub Estensium clarissima Familia resplendent*, e tra queste *Comacchio*: al che niuno si oppone, se pur non fosse a quel *plurimae*. Essendo poi questa gran controversia dibattuta molt' anni nella Corte di Roma, dove Alfonso non avea genio, che si decidesse, sospettandovi parzialità per Casa de' Medici, finalmente nell' anno 1572. *col nome di Duca di Modana e Reggio, Città Imperiali, intentava lite nella Corte Cesarea*, come scrive Giambatista Adriani; poichè per non soggiacere al supremo tribunale di Roma, egli prese risoluzione di non intentar quella lite col fondamento de' titoli desunti da' feudi Pontificj; ma si valse di que' soli, che riconoscea dall'Impero: e però non vi pose mai tra questi Comacchio, come vel dovea porre in tutte le forme, s'egli era feudo Cesareo, sempre tenuto e riconosciuto per tale. E se Alfonso in quella congiuntura, nella quale ebbe estrema necessità di fondarsi ne' titoli di tutte le Città, che riconoscea dall'Impero, fu sì trascurato di lasciare a parte Comacchio, io non crederei, che la Corte Cesarea di quel tempo dovesse mai esserlo stata, tanto più che i Mini-

Deciani Respons. 19. num. 211. tom. 3. Portii Consil. 167. num. 81.

Storia lib. 22. p. 927.

Digitized by Google

Ministri Estensi oggi esclamano continuamente, che i lor Signori sono stati *investiti* di Comacchio da tutti i Cesari, non già di nascosto, ma in *pubbliche funzioni*.

XCVIII.

Alfonso II. nella causa della precedenza perchè non usò il titolo di *Signor di Comacchio*?

Ma il Duca Alfonso II. che non era *balordo*, nè in quel suo Manifesto, che pubblicò in tal materia col titolo di *Ragioni di precedenza*, nè in altre Scritture si arrischiò già di chiamarsi a parte *Signor di Comacchio* nè quando la causa della precedenza ventilavasi in Roma, nè quando ventilavasi in Praga; sapendo benissimo, che in Roma gli sarebbe stato risposto, che potea questo nuovo titolo lasciarsi in disparte, poichè non portava seco alcuna cosa di più di quello, che ne portava l'altro di *Duca di Ferrara*: e che in Praga gli sarebbe stato opposto dalla parte contraria, che Comacchio non dovea entrarvi con Modana e Reggio, per non esser feudo Cesareo, ma ecclesiastico, e annesso al Ducato di Ferrara; essendo noto, che quando Paolo II. eresse il medesimo Ducato di Ferrara in persona di Borso, durava tuttavia la consuetudine antica di non costituire e fondare la dignità Ducale sopra una sola Città, ma bensì sopra più d'una, secondo la costumanza degli altri Ducati: i quali essendo o di *Provincie*, o di *Città*, questi secondi mai non erano costituiti sopra una Città sola, conforme è stato avvertito dagl'intendenti di queste materie; quantunque i medesimi Ducati pigliassero il nome loro dalla sola Città principale, dove era stabilita l'ordinaria residenza de' Duchi. Quindi è, che i tre principali e maggiori Duchi d'Italia, cioè della *Città del Friuli*, di *Spoleti*, e di *Benevento*, benchè fossero Duchi di più Città, e non già d'una sola, nulladimeno s'intitolavano solamente da quella, in cui aveano stabilito il soggiorno Ducale. Nella medesima guisa, se i Vicarj e i Duchi di Ferrara avessero tenuta l'ordinaria lor residenza in Comacchio e non in Ferrara, senza dubbio alcuno nelle Investiture Pontificie sarebbono stati chiamati Duchi di Comacchio solamente, e non di Ferrara: e questa Città

Jac. Sirmondus in notis ad Epist. 17. lib. 7. Sidonii.

Hieron. Bignonius in notis ad Marculfum lib. 1. cap. 8. to. 2. Capitular. pag. 888.

Theodericus Ruinartus in notis ad Gregorium Turonensem pag. 391.

Antonius Dadinus Alteserra de Ducibus & Comitibus capite 4. pag. 10.

Cangius in Glossario v. Dux.

Città in tal caso sarebbe andata sotto il nome del *distretto*, *e delle pertinenze del Ducato* di Comacchio, siccome Comacchio vi andò sotto que' termini stessi nelle Investiture Pontificie del Vicariato e del Ducato di Ferrara. Il Ducato di Venezia mai non si è inteso comprendere quella unica e sola Città: quel di Milano nè pure, nè quegli d'Urbino e di Parma. E pure i Duchi di Milano altro titolo non hanno mai portato nelle Investiture Imperiali, che quello di Duchi della medesima Città, e di Conti di Pavia e d'Anghiari. Francesco Maria della Rovere avea sotto di sè oltre ad Urbino anche Pesaro, Gubbio, Cagli, Sinigaglia, Montefeltro, Fossombrone, ed altri luoghi; e pure Leone X. in una Bolla stampata in Roma nell'anno 1517. lo chiama semplicemente *in nostra Civitatæ Urbini ejusque Comitatu & districtu Vicarium in temporalibus*. E i Duchi d'Urbino negli editti stampati d'ordine dell'Eminentissimo Cardinale Fulvio Astalli, e poi anche spiegati dal Signor Conte Solone di Campello, non s'intitolavano altramente, che semplici *Duchi d'Urbino*, perchè questo sol titolo abbracciava tutte le Città del Ducato: onde sarebbe stata curiosa, se anche a que' Duchi fosse venuto in capriccio di pretendere, che le altre Città, da Urbino in fuori, non fossero della Chiesa, ma di ragione Imperiale: e se anche ne avessero prese le clandestine Investiture da' Cesari. Paolo III. nell'anno 1545. eresse il Ducato di *Parma*, scambiando con esso quello di Camerino a Pierluigi Farnese: e nello strumento recitato da Cammillo Lilj, fuori di Parma, Piacenza, e Camerino non si fa alcuna menzione d'altre Città o Terre, quantunque ve ne fossero di assai riguardevoli: il che appunto milita nell'affare di Comacchio, il quale nella Risposta al Manifesto di Alfonso I. e nelle Storie del Guicciardini è chiamato col nome di *Terra*. I Polentani Vicarj di Ravenna s'intitolavano *Ravennæ* ETC. *pro Sancta Romana Ecclesia in temporalibus*

Decreta, constitutiones, edicta & bannimenta Legationis Urbini. Pisauri per fratres de Gottis 1696. in fol.

Constitutiones Ducatus Urbini. Romæ per Franciscum Gonzagam 1709. in fol.

Card. de Luca de Feudis Disc. 1. §. 1.

Storia di Camerino par. 2. lib. 10. p. 345. 346.

Histor. Ravennat. lib. 7. pag. 597.

libus Vicarii generales. Galeotto Roberto Malatesta era detto *Arimini* ETC. *Vicarius S. D. N. Papæ & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ generalis*: e così pure abbiam veduto, che gli Estensi erano detti *Ferrariæ* ETC. *pro Sancta Romana Ecclesia Vicarii*: le quali note compendiarie ETC. negli uni e negli altri titoli abbracciavano altri luoghi considerabili oltre a *Ravenna*, *Rimini*, e *Ferrara*. E se vogliamo stare, come dobbiamo, ai due atti pubblici del pagamento del censo fatto da Ercole I. e da Alfonso I. negli anni 1502. e 1506. ove ciascun di loro è chiamato *Dux Ferrariæ & in* NONNULLIS *aliis Civitatibus pro Sancta Romana Ecclesia Vicarius generalis*, addurremo anche una bolla di Gregorio XII. a Carlo Malatesta, che ivi è detto Signore di Rimini *pro nobis & eadem Ecclesia in ipsa &* NONNULLIS *aliis Civitatibus*: onde si vede, che questo era lo stile comune della Camera Pontificia nel titolario de' Vicariati della Santa Sede. Dunque non si può giustamente negare, che i Sommi Pontefici nelle bolle del Vicariato Ferrarese usando la formola *Vicariatus Ferrariæ ejusque Comitatus & districtus* non abbiano compreso anche Comacchio, perchè tale era lo stile della Santa Sede in que' tempi: e questo risulta anche da una bolla di quello stesso Giovanni XXII. che fu il primo a concedere il Vicariato Ferrarese agli Estensi: nella qual bolla, pubblicata nel 1708. dal Baluzio, Guido della Torre Signor di Milano e d'altre Città dipendenti, vien chiamato dal Pontefice: *Guido de la Turre tunc Civitatis, Comitatus & districtus Mediolanensis obtinens & exercens regimen temporale*: e diverse altre volte egli parla *de Civitate & districtu* di Milano, intendendo di tutto il suo Stato, che in quel tempo abbracciava molte Città.

Raccolto Storico di Rimini di Cesare Clementini tomo 2. pag. 238. 262.
Difesa I. Cap. LIX. pag. 206.

Difesa I. Cap. XXV. pag. 109. 111.

Raccolto Storico di Rimini del Clementini to. 2. pag. 281.

Histoire genealogique de la Maison d'Auvergne tom. 2. pag. 480.

XCIX.

Si mostra con varie prove, che Comacchio fu compreso nel Ducato di Ferrara.

Da tutto questo appariscono tre cose molto importanti, niuna delle quali sarà forse caduta nella immaginazione degli Scrittori Modanesi.

I.

Che i Duchi di Ferrara non per altro lasciavano di porre fra i titoli de'loro feudi *Comacchio*, anche negli atti pubblicati in Comacchio stesso, senon perchè era cosa notoria, che dicendo di esser *Duchi di Ferrara*, veniano a dire di esser Duchi ancor di *Comacchio*.

II.

Che i Comacchiesi chiamavano *Ducem nostrum* il Duca di Ferrara, perchè sapeano, che era Duca tanto di *Ferrara*, che di *Comacchio*: e che quel Ducato abbracciava amendue le medesime Città; altramente avrebbono tenuto uno stile diverso.

III.

Che i Fattori ed Agenti della Camera Ducale di Ferrara erano Fattori ed Agenti ancor di Comacchio, perchè questa Città era compresa nel Ducato di Ferrara: e perciò Comacchio da sè non avea Camera diversa e distinta da quella di Ferrara. E tutte le stipulazioni, che i Duchi fecero in Comacchio, furono fatte da'conduttori in nome della Camera Ducale di Ferrara: di che abbiamo le testimonianze di gravi Giureconsulti, e in particolare di Carlo Ruino Reggiano, cioè vassallo di Casa d'Este, il quale chiaramente suppone e confessa, che le contrade Comacchiesi erano della Santa Sede, mentre parlando di alcune valli di Comacchio scrive in tal guisa: *nec etiam obstare videtur quod Camera* (cioè di Ferrara) *recognosceret istas valles* (di Comacchio) *in feudum ab Ecclesia Romana, contra quam solum spacio annorum centum præscribitur*. E tanto il Ruino, che Angelo Aretino espressamente attestano, che le valli di Comacchio si locavano *ad quinquennium* dalla Camera de'Duchi di Ferrara, onde si convince, che Comacchio non vi ebbe altra *Camera*, che la sola Ducale: e perciò fu riputato un sol dominio col Ferrarese: e chi dice *Camera*, dice *fisco*, secondo tutti gli Autori. Flavio Biondo lasciò

Carolus Ruinus to.4. Consilio 45. folio 55. pag.2. col.2. §. quia ergo.
Fol.57. col.1.

Ruinus ibid. fol.56. col.1. §. nec etiam.
Angelus Aretinus cons. n. 23. [illegible]
Langius in Glossaria v. Camera.
Franc. Lucan. de fisco Tract. juris to.12. par.1. n.6. fol.7.

lasciò scritto, che le valli di Comacchio rendono ***magnum Estensibus vectigal***: e Leandro Alberti parlando di Comacchio, ancor egli non meno, che il Ruino, l'Aretino e gli altri Scrittori, considera quelle valli, come diritti del fisco e della Camera Ducale di Ferrara, dicendo, che cavano ***i Signori di Ferrara gran guadagno da' detti pesci, tanto per quelli, quanto per li dazj***. Il nome di *dazj* in Italiano, e in latino *vectigal* si prende generalmente per tutto quello, che si paga al *fisco*, cioè al Principe, che hà il *fisco*. Ma gli Estensi non avendo avuto per Comacchio fisco distinto e separato da quello del Vicariato di Ferrara, ne risulta per cosa certa, che Comacchio apparteneva a quel Vicariato, mentre ad un *sol fisco* si riduceano entrambe quelle Città. Io non so, se gli Scrittori Estensi, i quali non sogliono asserire le cose loro con *animosità*, nè con *franchezza*, diranno, che questi *sono bei sogni, ma sogni proposti al pubblico*. Leggano il libro, cui per ottenere si sono affannati con tante grida: e vi troveranno per entro queste verità: le quali strozzano tutto l'artificioso, e vago apparato da essi esposto nella *Difesa pel diritto Imperiale*, nelle *Osservazioni*, nell'*Altra Lettera*, nella *Supplica*, e ne' *Riflessi*, e in molte altre Scritture, nelle quali secondo loro, è malagevole il *discoprire insussistenzà di prove, animosità di proposizioni, giro e scappate rettoriche, equivochi, e tanti altri artificj o difetti*, de' quali bei pregi si sono messi in capo di dare a credere, che *possa abbondare la Scrittura di un Avversario*:

Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu?

Ma se questo *Avversario* è uno di quegli, i quali non provano altro diletto, che imparare, come è credibile, che facilmente lo debba essere, al certo sarà egli molto impaziente di vedersi in realtà e co' fatti mantenute sì ampie promesse verbali, ricordevole per avventura di San Girolamo, il qual fu di

Romandiola pagina 353. operum editionis Frobenii 1559.

Descrizione d'Italia fog. 307. pag. 2. ediz. I.

Barnabas Brissonius de verborum, quæ ad jus pertinent, significatione lib. 19. pagina 638.

Cuman. consil. 162. fol. 87.

Peregrin. de jure fisci lib. 6. tit. 5. §. 2.

Supplica Cap. XVI. pag. 45. lin. 5.

di parere, che non fosse molto difficile lo spargere in voce senza prova e fondamento veruno, *hic bene dixit, ille male: iste scripturas novit, ille delirat: iste loquax, ille infantissimus est*.

Epist. 51.

C.

Comacchio restituito da' Signori Veneziani al Duca Ercole I. non altramente, che come dipendenza del Ferrarese.

Difesa I. C. XXXII. pag. 131.

Nell'altra Difesa fu detto, che Sisto IV. nella Pace conclusa il dì 7. di Agosto nell'anno 1484. tra lui ed altri Potentati, fece, che i Signori Veneziani *restituissero al Duca di Ferrara Comacchio*, presogli nelle guerre antecedenti, e che lo restituissero non già, come *feudo Imperiale, ma come pertinenza del Ferrarese, non meno che Ariano, Melara, Figaruolo ed altri luoghi*. I Supplicanti, i quali hanno uno stile di spacciare *per sogni* con una confidenza incredibile tutte le verità più certe, quando s'accorgono, che rovesciano l'apparenza de' loro frali e non veri principj, proferiscono appunto, *che questi sono bei sogni, ma sogni proposti al pubblico, come se fossero verità indubitate*. Questo veramente è un gran parlare: *pandite nunc Helicona Deæ*. Tali espressioni non poteano aspettarsi d'altronde, che dagli Scrittori Modanesi, i quali sono prontissimi a disprezzare e proverbiare tutto ciò che conoscono esser contrario alle loro infelicissime pretensioni. Recitano ancora alquante parole di quella Pace, ma però tronche, e non già con un solo, bensì con tre *&c cetera*. Ma chi difende la Santa Sede avendo per massima eterna di vincere con ragioni, e non con ischerni orgogliosi e pungenti, nè con motti disconvenevoli e improprj all'importanza dell'affare, di cui si tratta, si contenterà di ricordare agli Autori, che Sisto IV. in un Breve al Duca di Sassonia, all'Arciduca Massimigliano, che fu poscia Imperadore, e a tutti gli Elettori e Potentati Cristiani, scrisse d'entrare in lega con gli altri Principi confederati a favore del Duca Ercole I. *verum cum Veneti Duci Ferrariensi bellum intulissent & ea de causa Ferdinandus Rex contra nos arma movisset, ceterisque Italiæ Principibus contra Venetos*

Supplica Cap. XVI. pag. 45. lin. 5.

Raynald. an. 1482. §. 3.

netos auxilio Ferrarienſi Duci venirent, *occupatis* NONNULLIS CIVITATIBUS & OPIDIS NOSTRIS. Queſte Città erano *Adria* e *Comacchio*, e queſta è fraſe ſimile a quella del pagamento del cenſo degli anni 1502. e 1506. *pro Ferraria* & NONNULLIS ALIIS *Civitatibus*. Le *Terre* furono poi *Ariano*, *Figaruolo* ed altre. E di tutto queſto s'inteſe nella Pace, in cui ſi convenne, doverſi reſtituire *hinc inde i luoghi tolti ed occupati nella preſente guerra tanto in* LOMBARDIA, *quanto in* MANTOVA, FERRARESE *e* ROMAGNA, *e nel* REAME *con tutte le ragioni e pertinenze ſue*; *come erano avanti la preſente guerra*. Sicchè in queſta Pace biſogna conſiderare cinque Principati I. *Lombardia* II. *Mantova* III. *Ferrareſe* IV. *Romagna* V. *Reame* di Napoli. Di queſti Principati il III. ed il IV. ſolamente riguardavano l'alto dominio della Sede Apoſtolica, e l'utile del Duca Ercole I. cioè *Ferrareſe*, e *Romagna*. Fu reſtituita al Duca Ercole *Adria*, *Ariano*, *Comacchio*, *Melara*, *Caſtelnuovo e la Baſtia*. Adunque tutti queſti luoghi furono reſtituiti, come *pertinenze del Ferrareſe*. Oltre a ciò nella medeſima pace fu reſtituita al Duca *tutta la Riviera di Filo* non altramente che come pertinenza della *Romagna*, poichè i Duchi di Ferrara non la tennero, come *pertinenza* del *Ferrareſe*; ma bensì come feudo, che riconoſceano dalla Chieſa di Ravenna, dalla quale ricevettero di mano in mano le pubbliche Inveſtiture ſotto il carico di pagarle il cenſo annuo. La Ducheſſa di Ferrara il dì 4. Luglio nell'anno 1517. n'ebbe l'Inveſtitura, ed Ercole II. pur l'ebbe il dì 8. Gennajo nell'anno 1538. indi ai 25. Novembre del 1539. di alcune valli della medeſima *Riviera*; talchè la Caſa d'Eſte riconobbe la *Riviera di Filo* per feudo eccleſiaſtico, e non Ceſareo; onde trovandoſi inſieme con *Argenta* e con *Sant'Alberto* nelle famoſe, e non mai pubblicate Inveſtiture di Carlo IV. e d'altri Imperadori; biſogna proporre a' ſoſtenitori delle vaſtiſſime pretenſioni Eſtenſi un dilemma,

Ex Tabulis MSS. Pacis.

ma, da cui non potranno salvarsi così facilmente: ed è questo: o che le loro Investiture sono false, o che in un tempo stesso di una sola cosa pigliavano più Investiture da più Signori, cioè *pubbliche* e col carico del censo annuo: e *segrete* senza il carico del censo annuo. Abbiamo dianzi parlato ancor di *Brescello*. Ora quali di simili Investiture abbiano da riputarsi le giuste e legittime, io non voglio rimetterne la decisione ad altri, che agli Autori delle Scritture opposte alla Santa Sede: i quali ancora saranno in obbligo di mostrarci d'aver pagato il censo annuo alla Camera Imperiale per *Comacchio*, *Filo*, *Argenta*, e *Santo Alberto*, e per molti altri luoghi enunciati nelle loro asserite Investiture. Nella suddetta Pace, in cui furono restituiti al Duca di Ferrara i luoghi del *Ferrarese*, e della *Romagna*, stipulossi un articolo, che alla Signoria di Venezia restasse *il Polesine di Rovigo con tutte le sue ragioni*, *giurisdizioni*, *abenze e pertinenze*, e che si eleggessero persone a piantarvi i confini.

CI.

Comacchio perchè non mai espresso negli antichi titolarj Estensi anche usciti dalla Cancelleria Imperiale?

Mi resta a considerare, che fra i titoli de' Duchi di Ferrara non è mai stato messo *Comacchio* nè in alcuno degli atti da lor pubblicati innanzi ai due ultimi Duchi, nè in quegli usciti dalla Cancelleria Imperiale, nelle cui Investiture in favor degli Estensi i Cesari Austriaci non hanno mai dato altro titolo ai medesimi da Federigo III. in giù, che il seguente: *Dux Mutinæ & Regii*, *Marchio Estensis*, *Comes Rhodigii*, aggiungendovi poi *& Carpi* dappoichè Carlo V. avendo confiscata ad Alberto Pio la Contea di Carpi, la diede in feudo al Duca Alfonso I. Di quì si trae un forte argomento per concludere, che quella Città fu sempre riputata inclusa nel Vicariato Ferrarese, e che gl' Imperadori non hanno mai avuta intenzione d'investire la Casa d'Este di *Comacchio*, *Ariano*, *Argenta*, *Filo*, *Santo Alberto*, e d'altri feudi ecclesiastici; altramente nel formolario della Cancelleria Imperiale, che per altro è assai minuto nello specificare i titoli

Digitized by Google

titoli provenienti da ciascuna Signoria, come si può vedere, senon altrove, nel titolario della stessa Maestà Cesarea, che non ha a sdegno di chiamarsi col titolo *di Conte di Gorizia*; non è credibile, che si fosse mai comportato, che i suddetti luoghi del tutto si tralasciassero nel titolario Estense, recitato e disteso nelle medesime Investiture. Quindi ancorchè realmente i suddetti luoghi vi comparissero nel corpo delle Investiture, non dovrebbono mai riputarsi per inseriti di volontà e saputa degl'Imperadori, ma bensì a suggestione altrui, e ad arbitrio di chi ha stesi i diplomi: la qual cosa è facilissima ed ordinaria ad accadere. Ma somiglianti espressioni in questi casi non ricevono dal sacro nome Imperiale maggiore autenticità di quella, che porta seco la verità delle cose espresse; altramente, se ciò non fosse, sarebbe in talento o capriccio di chichè sia il sovvertire ogni cosa per via di atti segreti, e muniti del nome Imperiale, senzachè gli Augusti abbiano esaminata la verità, e la sussistenza delle cose rappresentate e distese ne' medesimi atti: tra i quali e quegli altri, che hanno fatti gl'Imperadori per la Sede Apostolica, non può mai darsi alcuna immaginabile ugguaglianza: e il pensarlo è una specie di bestemmia, quasichè gl'Imperadori Cristiani non sapessero distinguere la Chiesa Romana, anzi Dio stesso, dalle famiglie e persone, benchè riguardevoli; mentre gli atti, che i Cesari sono stati soliti fare alla Chiesa, gli han fatti a Dio e a San Pietro in principal luogo: e in tutto il corpo di essi atti parlano gl'Imperadori stessi *Ego Ludovicus*, *Ego Otto*, *Ego Rudolphus*, *Ego Carolus*, ladove negli altri atti, conceduti a persone diverse, non è così, mentre in essi gl'Imperadori parlano altramente. Sicchè questi secondi sono atti privati, e quegli altri sono pubblici: e per questo de' diplomi della Chiesa Romana si trova fatta menzione dagli Storici contemporanei di varie nazioni, ladove degli Estensi niuno ha mai parlato fuori degl'interessati, e prima degli ultimi tempi. Cresce la forza dell'argomento dal considerazione-

ſiderarſi, che gli atti in favor della Chieſa furono tutti accompagnati dal giuramento preſtato in forma ſolenniſſima da' medeſimi Imperadori per ſigillo e conferma del contenuto ne' medeſimi atti. Che ſe dopo eſſi, talvolta ſono ſeguiti de' fatti contrarj agli atti e a' giuramenti medeſimi, a me non pare, che debbano prenderſi per altro, che per notorie violenze e contravvenzioni, come ſi è provato mille volte.

CII.

Viſita di Comacchio del Cardinale Anglico nuovamente giuſtificata contra le cavillazioni della Supplica.

Supplica Cap. XIX. pag. 49. lin. 31.

Alla viſita e deſcrizione di Comacchio del Cardinale Anglico fatta nell'anno 1371. come di Città della Sede Apoſtolica, tenuta in Vicariato da' Marcheſi Eſtenſi Vicarj di Ferrara, nella Supplica ſi fanno certe obbiezioni molto infelici, e meſchine, alle quali appena ſarebbe conveniente il dare alcuna riſpoſta, ſe io non mi foſſi prefiſſo nell'animo di riſpondere a tutto quello che ſi è ſaputo accumulare nella medeſima Supplica, in cui diceſi in primo luogo, *aver potuto, e poter tuttavia i Camerali di Roma ſcriver ne' libri loro ciò che più lor giova e piace*: e che per queſto la viſita non ſerve a nulla. Eccezioni sì forti e giuſtificate cadono ſolamente ſopra i *libri de' Camerali di Roma*, e non mai ſopra i libri e gli atti di Caſa d'Eſte, i quali ſono infallibili, e ſacroſanti: nè ſono punto ſoſpetti di eſſere ſtati ſcritti da chi ha potuto *e può tuttavia ſcrivere ciò che più* altrui *giova e piace*. Si vuol d'avvantaggio, che ſia una *aſſerzione al ſolito riſoluta e franca del Difenſore* il dire, che quella viſita di *Comacchio* foſſe *notoria* e *indubitata*, come ſi diſſe nella Difeſa I. anzi ſi aggiunge, che fu *ſenza forma legale, e ſenza notizia di chi vi avea intereſſe*: e pure a tutto queſto ſi era anticipatamente già riſpoſto nella Difeſa I. Ma forſe gli atti immaginati dagli Apologiſti Modaneſi, i quali dicono di ſapere *ciò che ſi richieda*, *perchè ſia legale un tal atto*, ſaranno in *forma legale*, e con *notizia di chi vi avea intereſſe*? Ci moſtrino eſſi, che ſono gli Attori, una ſimil viſita e deſcrizione di Comacchio fatta da qualche Commiſſario Imperiale, ovvero qualunque altro atto eſercitato

in

in Comacchio da' Vicarj di Ferrara in virtù di ragioni e d'Investiture Cesaree, e immantinente diremo ancor noi, che la Visita del Cardinale Anglico fu fatta *senza forma legale*, *e senza notizia di chi vi avea interesse*: e che gli atti Estensi hanno tutte le qualità, che si negano avere i nostri. Offerta più vantaggiosa di questa non poteano mai desiderare i Ministri Estensi; onde son supplicati a non rifiutarla. Ma nel considerare le parole della Visita del Cardinal Anglico, ove si dice, che il Contado di Comacchio è posto, *juxta Comitatum* di Ferrara, ritornano al loro miserabile scampo della separazione materiale del territorio di Comacchio dal materiale pur di Ferrara, lusingandosi tuttavia, che per poter dirsi, che un luogo sia pertinenza di un altro, bisogni mostrare, che sia non già politicamente, ma bensì materialmente incorporato, e impastato con l'altro: sopraché essendosi già parlato di sopra abbastanza, quì non accade il dirne altro. Ma l'indurata incredulità degli Oppositori gli ha condotti a pronunciare, che nel Codice Vaticano *è notato*, *contener quel libro descritte omnes Civitates provinciæ Romandiolæ*, SENZA *dire*, *se tutte sieno dipendenti allora dal dominio Pontificio*, *poichè l'aggiungersi*: *appartenenti alla Chiesa Romana*, *questo* NON È *nel Codice*; *ma è chiosa del Difensore*. Proposizioni più animose e più false di queste è difficile il concepire: laonde per trargli d'errore, e perchè in avvenire abbiano occasione e motivo di non seguir sì sconsigliatamente i proprj loro pareri, negando le cose più certe, io porrò quì le parole stesse del Codice, giacchè asseriscono, che se potessero *dare un occhiata a quel Codice*, *si chiarirebbe anche meglio questa partita*.

In Christi nomine. Amen.

Anno 1371.

Ex autographo Tabularii Vaticani,

AD honorem, laudem & reverentiam Omnipotentis Domini, nostri Jesu Christi & Beatissimæ Virginis Mariæ matris ejus & Beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus, & totius Curiæ cœlestis; Amen. Ad honorem, exaltationem & augmentum status pacifici & tranquilli, & perpetuæ pacis & quietis Sacrosanctæ Romanæ matris Ecclesiæ, Sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri, Domini Gregorii digna Dei providentia Papæ XI. Pontificatus ejus anno I. & Reverendissimorum in Christo Patrum & Dominorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium, & præcipue Reverendissimi in Christo Patris & Domini NOSTRI, *Domini Anglici miseratione divina Episcopi Albanensis, Terrarum & Provinciarum dictæ Ecclesiæ in Italia, citra Regnum Siciliæ consistentium, Apostolicæ Sedis* VICARII GENERALIS, *ac omnium* FIDELIUM ET DEVOTORUM *dictæ Sanctæ Matris Ecclesiæ: ad cujus Domini Albanensis laudem & victoriam, quam semper concedat & continuet Deus Omnipotens. Beatissimo Domino nostro Papæ & ipsi Domino* NOSTRO *Domino Albanensi, Liber, qui sequitur, per Servulum suum, cui* COMMISSUM FUIT, *incipit, & finit.*

Hic est liber sive quaternus continens in se particulariter, per ordinem & distincte, ut infra scribitur, OMNES *Civitates Provinciæ Romandiolæ, ad Sanctam Romanam Ecclesiam,* NULLO MEDIO PERTINENTES, *designatas & confinatas per loca & partes ipsius Provinciæ cum eorum territoriis, comitatibus & districtibus, ac confinibus ipsorum territoriorum & comitatuum usque ad terminos & confines Provinciæ Tusciæ, Marchiæ Anconitanæ, Massæ Trabariæ, Lombardiæ & maris Adriatici: rocchas, castra & fortalitia sita in dictis Civitatibus & portas ipsarum Civitatum, quæ custodiuntur: ac castra & fortalitia, necnon villas sita & sitas in comitatibus, & districtibus ipsarum Civitatum, tam in plano, quam in montibus & confinibus supradictis, & supra stratas magistras, passus & transitus quoscumque: & omnia alia castra, rocchas, fortalitia & villas, sita in dicta Provincia juxta comitatum & districtum Civitatum ad Romanam Ecclesiam pertinentium: & omnia alia castra, rocchas, fortalitia & villas Prælatorum, Clericorum & omnium Nobilium ipsius Provinciæ, ac numerum focolariorum seu fumantium omnium ipsarum Civitatum, castrorum & villarum cujuslibet per se ordinate: & Castellanos, Comestabiles, stipendiarios, equites & pedites ad custodiam ipsarum Civitatum & portarum earum roccharum & Castrorum perma-*

Digitized by Google

permanentes: ac omnes officiales Curiæ generalis dictæ Provinciæ: & regimina & officiales dictarum Civitatum, Castrorum & locorum: & eorum familias & salaria, stipendia & provisiones ipsorum, & eorum solutiones: & omnes introitus CAMERÆ APOSTOLICÆ *Civitatum & Castrorum, ac villarum prædictarum, ad dictam Cameram spectantes, tam gabellarum, condemnationum, salis, talliarum, fumantariæ; quam aliorum quorumcumque introituum ordinariorum & extraordinariorum ipsorum locorum: & omnes expensas ordinarias & extraordinarias, quæ per dictam Cameram fiunt: ac etiam quosdam alios introitus ipsarum Civitatum, Castrorum & locorum devenientes* AD CERTOS NOBILES VICARIOS PRO ECCLESIA *antedicta, & ad certos Nobiles & Communia ipsarum Civitatum, Castrorum, Terrarum & locorum. Et alia quamplura, varia & diversa ad prædicta pertinentia, prout melius de prædictis haberi potuit informatio, secundum quod in præsenti libro scripto in millesimo trecentesimo septuagesimoprimo, indictione nona de mense Octobris & Novembris plenius continetur.*

Fol. 74. pag. 2.

Tenet D. Guido de Polenta.

Civitas Ravennæ posita est in Provincia Romandiolæ inter planitiem juxta mare Adriaticum per tria milliaria: cujus Comitatus est in confinibus Comitatus Cerviæ, Cæsenæ, Forlivii, Fanensis, Casamuratæ, Bagnacavalli & Argentæ &c. in qua Civitate sunt focularia MDCCXLIII.

Tenet D. Guido de Polenta ab Ecclesia Romana sub censu annuo MMM. flor. auri.

Tenet D. Guido de Polenta.

Castrum Cuglianelli situm est in Provincia Romandiolæ in montibus diœcesis Bretenoriensis: in quo sunt focularia XXVII.

Melsa est quædam Villa in Comitatu Ravennæ, in qua sunt focularia XL.

Solvere consueverunt pro tallia omni anno XVII. libras. Sed non solvunt, quia D. Guido solvit censum.

Solvunt pro fumantaria *VII. lib. 6. sol.* 11. *den.*

Digitized by Google

Fol. 78.

Tenent D. Marchio de Ferraria.

Civitas Comacli sita est in Provincia Romandiolæ ultra Padum in dictis vallibus, juxta dictum Comitatum Ferrariæ, submersa propter inundationes aquarum dictarum vallium. Est ibi Ecclesia Cathedralis, & aliqui habitant in dicto loco: in quo sunt focularia L.

Civitas Adriæ sita est in Provincia Romandiolæ ultra Padum in dictis vallibus juxta dictum Comitatum Ferrariæ, submersa similiter propter aquas. Habitant in certa insula dicti loci aliqui. Possunt esse focularia XII.

Fol. 80. tergo.

Tenent Nobiles de Malatestis.

Civitas Arimini posita est in Provincia Romandiolæ super mare Adriaticum & stratam Francigenam & magistram: cujus Comitatus est in confinibus Comitatus Cæsenæ, Vicariatus Sancti Archangeli, Montisferetri, Pisauri & Catholicæ: quæ Civitas cum ejus Comitatu concessa est per Ecclesiam Nobilibus de Malatestis, videlicet Domino Galeotto, Domino Pandulpho & Domino Malatestæ Hungaro sub certo censu annuo, videlicet sex millium florenorum auri: & habet portum pulcherrimum super mare, & super flumen Mariculæ. In dicta Civitate sunt focularia MMCCXL.

In questa descrizione non si esprime a parte il censo del Marchese di Ferrara, come si esprimono quegli del Signor di Polenta, de' Malatesti, e di tutti gli altri Vicariati espressi in quel Codice, perchè non si trattava di feudi separati, ma uniti al Vicariato di Ferrara: e perciò anche il censo era unito, come apparisce dal pagamento degli anni 1502. e 1506. Questo è quanto nel Codice Vaticano contiensi di appartenente alla nostra controversia. Ora spargano pure a loro

a loro talento gli Scrittori Modanesi, che quell'*appartenenti alla Chiesa Romana non è nel Codice, ma è chiosa del Difensore*. Ora soddisfacciano alla loro incredulità col dare un occhiata alle parole già recitate del Codice per *chiarir meglio questa partita*. Ma nel medesimo tempo ancora immitino la sincerità e veracità del *Difensore* di Roma, dando ancor essi alle stampe i loro vantati documenti e diplomi, acciocchè gli altri pure scambievolmente abbiano il piacere di meglio soddisfarsi, e *chiarirsi* delle cose Estensi: le quali a buon conto si convincono, come direttamente contrarie agli atti pubblici, e a tutti gli Storici. Nè parlino più d'*originali* sin tanto che essi non hanno fatti vedere i lor proprj dove, e come si fanno vedere quegli della Santa Sede. E s'egli è vero quanto asseriscono, cioè che gli atti pubblici del pagamento del censo degli anni 1502. e 1506. non furono scritti con *partecipazione*, *e molto meno con assenso de' Duchi*, *il mandato de' quali non parlava senon della Città di Ferrara e del* suo DUCATO; sono essi pregati a produrci le prove di queste loro asserzioni unitamente con quella *gran copia d'atti giuridici e degli anni stessi*, *che in prova di ciò*, *se occorresse*, *produrebbono gli Estensi*. Non ci spaventino con altiere minacce, nè si schermiscano dal pubblicargli con dire, che è *superfluo*; perchè anzi egli è necessarissimo, quando pur vogliano, che si dia piena fede a' loro discorsi, mentre per distruggere la forza degli atti pubblici egli è convenevole l'opporre altri atti, e non cavillazioni infelici, e parole prive d'ogni sustanza. E si replica agli Apologisti, che tutti gli atti pubblici registrati nella Difesa I. riguardano oltre a Ferrara anche la Città di *Comacchio*, perchè sotto il nome di quel *Vicariato*, ovvero di quel *Ducato* entrava ancor ella, conforme si è fatto vedere: onde nulla giova all'intenzioni contrarie il dire, che non si *parlava*, senon della *Città di Ferrara*, *e del suo Ducato*, *Contado*, *e distretto*, perchè appunto questo parlare era un par-

Supplica Cap. XIX. pag. 50. lin. 25.

Supplica Cap. XIX. pag. 51. in princip.

parlare ancor di *Comacchio*. E si metta un poco sotto gli occhi del pubblico quel decantato *strumento autentico dopo l'anno* 1506. *ove non fu più parlato de nonnullis aliis Civitatibus nel pagamento de' censi*; *essendosi solamente detto pro censu Ferrariæ Civitatis* & ALIORUM LOCORUM *illi* ADJACENTIUM: poichè da esso strumento vedremo, *se Alfonso I. si dovea esser lamentato di quella novità, che i Camerali poi tralasciarono*. Queste sono le ragioni ordinarie degli Scrittori Modanesi: il diploma di Lodovico Pio *potè esser finto*: il diploma d'Arrigo VI. *può esser* corretto moderatamente nel testo: la Visita del Cardinale Anglico *ha potuto essere scritta* a piacere da' Camerali di Roma: Alfonso I. *dovea essersi lamentato*. E queste son l'armi da abbattere con sì gran confidenza e alterezza i documenti della Sede Apostolica? Ma non abbiano tanta pietà verso la Chiesa Romana in non voler dare alla luce le Scritture, che serbano ad essa contrarie. Nè si contentino solamente di citarle; ma le stampino intere, acciocchè il Mondo maggiormente si appaghi della giustizia, che hanno di accusare con tanto furore in faccia di tutta la Cristianità, come usurpatrice e tiranna la Santa Sede, e i Sommi Pontefici antichi e moderni.

CIII.

Si giustifica di bel nuovo la Sovranità pubblicamente esercitata da Giulio II. in Comacchio senza contradizion dell'Impero.

Supplica Cap. XIX. pag. 51. lin. 9.
Osservaz. Cap. XLV. pag. 66.
Dominio C. XXVII. pag. 29.
Difesa I. Cap. XXII. pag. 103. 104. 105.
Cap. XXVI. p. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

In proposito del sale di Comacchio, si rimettono i Supplicanti alle loro Osservazioni; ma sarebbe stato assai meglio, e assai più conforme alla ragione, e alla verità, che si fossero compiaciuti di rimettersi alla Difesa I. alla quale con tutti gli sforzi de' loro sottilissimi ingegni non hanno fin qui saputo contrapporre cosa che vaglia: anzi alle gravissime ed autorevoli testimonianze dell'Anglerio, del Calcagnini, del Giovio e del Panvinio non hanno opposta cosa veruna nè forte, nè debole, venendo in tal maniera a confessare di cedere, loro malgrado, alla forza insuperabile della verità, espressa ne' sincerissimi racconti di quegli Scrittori, superiori in tal fatto a qualunque eccezione. S'ingegnano,

no, è vero, di far apparire, che Giulio II. *pretese*, e che Alfonso I. *accordò un jus privativo*, e null'altro: e ciò *in recompensam reductionis census*, *e non perchè riconoscesse il Papa* Superiore di Comacchio. Ma la Bolla di Giulio II. contra il Duca Alfonso per cagione de' sali da lui fabbricati in Comacchio, fu allora nell'anno 1510. pubblicata e stampata in Roma da Jacopo Mazzochio Stampator Camerale, e della pubblica Università; onde allora fu letta da tutto il Mondo, e certo anche dalla Corte Cesarea: e in oggi ancor si può leggere per vedere, se nella medesima si parli di questo immaginario *jus privativo*, o pur del *Sovrano*. In essa Bolla rammemorando il Pontefice i beneficj, che Alfonso e la sua Casa aveano ricevuti dalla Sede Apostolica, e l'ingratitudine, con cui l'avea ricambiata, dice che cercò la protezione del Rè di Francia, e che essendone assicurato, cominciò allora, *in grave damnum ejusdem Romanæ Ecclesiæ sal in Comitatu Comaclensi*, *ad dictam Ecclesiam legitime pertinente*, *quod ipse* IMPUDENTER *negare non erubescit*, *fabricari facere*, *gabellas & angarias sive portoria augere*, *& nova pedagia & angarias imponere & exigere*. Dice *impudenter*, cioè senza rispetto, e non già *imprudenter*, come altri ha pensato. Imperciocchè a Giulio II. pareva una gran mancanza di rispetto, che un suo vassallo negasse di volergli ubbidire in un feudo della Santa Sede. Del resto, che il Duca *protestasse contro alle pretensioni Romane*, come dicesi nella Supplica, questo sì, che è un *bel sogno*: nè mai il Guicciardini lo scrisse: e quell' *impudenter negare non erubescit*, non vuol dire, che ei *protestasse*; ma che sparlava in contrario, come si legge nella medesima Bolla: *ac de nobis & Sanctæ Sedis Apostolicæ prædictæ* POTESTATE OBLOQUI, *& omnem nostram & dictæ Sedis auctoritatem flocci facere & subsannando deridere*: il che facea co' suoi *amici*, come narra il Guicciardini, e non in forma giuridica; e se l'avesse mai fatto, sareb-

Bulla Julii II. Pont. Max. super privatione Alfonsi Ducis Ferrariæ pag. 10.

Supplica Cap. XX. pag. 52. lin. 10.

Difesa I. Cap. XXVI. pag. 115.

rebbono troppo cortesi i Ministri Estensi in non metterlo fuori. E poi avrebbe dovuto in contrario protestarvi l'Imperadore stesso, quando fosse stato vero, che egli ne fosse il Sovrano, e non il Pontefice. Soggiungesi nella Bolla, che Alfonso fabbricava quel sale per provvederne il Ducato di Milano, allora posseduto dal Rè di Francia: che ciò era in danno e disprezzo della Camera Apostolica in riguardo delle saline di Cervia: che il Duca fu avvertito più volte a desistere da somiglianti novità: *ipsumque a præmissis retrabere cupientes, per diversas nostras in forma Brevis Literas, ac alias sibi significavimus, ut pluris conscientiam suam, quam illicitum lucrum faciens, a fabricatione dicti salis abstineret, dictamque protectionem & confœderationem contra nos & Ecclesiam, initam dimitteret, gabellas, pedagia & portoria bujusmodi penitus tolleret, populisque nostris & aliis quibuscumque merces & bona sua quocumque vellent, prout hactenus consueverant atque fecerant, deferre permitteret, ne justitia id suadente, eum anathematis & excommunicationis & alias sententias, censuras & pœnas in Bulla, quæ legitur in Cœna Domini, contentas, incurrisse declarare cogeremur*. Dice di più ancora, che per mezzo d'un suo Nuncio il fece ammonire a desistere *a fabricatione salis, & auctione gabellarum, ac nova pedagiorum & angariarum impositione & exactione*: che Alfonso mostrò o finse di volere ubbidire: ma che poi negò di voler farlo, *insitam, innatamque perfidiam & rebellionem elata obstinatione sequens, mandatis nostris bujusmodi obtemperare effectualiter denegavit & recusavit, ac in præmissa protectione confidens, & contra nos ingrate & contumaciter elevatus, sal in dicto Comitatu Comaclensi, in gravem dictæ Romanæ Ecclesiæ læsionem fabricare & gabellas auctas, ac pedagia & portoria de novo imposita in dictorum subditorum nostrorum, etiam Civium Ferrariensium & aliarum personarum maximum præjudicium, & dictæ*

Sedis

Sedis contemptum, *ut præfertur*, *exigere*, con quel che ſegue. Soggiunge ancora il Pontefice, che il Duca intorno alla fabbrica del ſale, appellò al Parlamento del Rè di Francia: *Nosque ſuper hujusmodi ſalis fabricatione coram magno Conſilio præfati Regis ad judicium evocari facere attentavit*. Or veggaſi un poco, ſe Giulio II. inteſe di non pretendere in Comacchio altro, che *un jus privativo* nella fabbrica del ſale: e veggaſi ancora, ſe Alfonſo in queſta occorrenza fece conto veruno delle aſſerite ſue Inveſtiture Ceſaree; mentre in vece di appellare alla Corte dell'Imperadore Maſſimigliano, appellò al Parlamento del Rè Criſtianiſſimo. Nè ſi dica, che il fece perchè l'Imperadore ſtava collegato col Rè di Francia, perchè io non credo, che la Corte Ceſarea debba accordare, che le ſue leghe trasferiſcano a' ſuoi collegati i tribunali e i giudicj de' diritti ſovrani appartenenti alla ſola Maeſtà Ceſarea, e non al corpo de' collegati. Coſa hanno a fare i feudi Imperiali col Rè di Francia? Giambatiſta Leoni nella Vita di Franceſcomaria di Monteſeltro Duca d'Urbino atteſta, che *l'occaſione della rottura di Giulio II. col Duca*, *fu*, *che non volendo egli laſciare di far lavorar ſali a Comacchio*, *ed avendo impoſte alcune nuove gabelle nella navigazione del Pò ſenza l'aſſenſo del Papa*, *che è padrone del dominio di Ferrara*, *confidando egli nell'ajuto de' Franceſi*, *non curò nè il monitorio*, *nè la ſcomunica*. Sicchè il Leoni non ebbe alcun dubbio, che Comacchio non apparteneſſe al Ducato di Ferrara, del cui *dominio* era *padrone* il *Papa*. E giacchè nella Supplica ci vien detto, come fu detto anche nelle Oſſervazioni, che Alfonſo I. acconſentì a non far ſale in Comacchio ſenza licenza del Papa, non per altro, ſenon *in recompenſam reductionis cenſus*, e non *perchè riconoſceſſe il Papa Sovrano di Comacchio*; io bramerei, che gli Autori di ſimili comenti mi ſpiegaſſero, ſe l'Imperadore avrebbe permeſſo, che i Sommi Pontefici

Lib. 1. pag. 93.

Supplica Cap. XIX. pag. 51. lin. 20.
Oſſerv. Cap. XLVI. pag. 68.

anche *in recompenſam reductionis cenſus* di un Principato non dell'Impero, ma della Chieſa, come era Ferrara, aveſſero obbligati gli Eſtenſi per lo ſpazio di un ſecolo a non far ſale in un feudo non della Chieſa, ma dell'Impero, ſenza mai dir niente in contrario? e ſe gli Eſtenſi ſarebbono mai ſtati in tanto tempo sì dormiglioſi di non riſvegliare quel gran *zelo*, che oggi vantano per li *diritti Imperiali*; in vece di acconſentire ſcioperatamente per un ſecolo intero a un tal pregiudicio, che ne veniva al loro Sovrano? Nelle Oſſervazioni ſi ebbe fronte di opporre certo aſſerito richiamo dell'Imperadore Maſſimigliano I. Ma nella Difeſa I. ſi fece vedere, che egli era di nuova invenzione: e di più lo poſſiamo ancora dimoſtrar maggiormente con la teſtimonianza di Gerardo di Roo Bibliotecario e Annaliſta dell'Auguſtiſſima Caſa d'Auſtria, il qual dice, che l'Araldo fu ſpedito da Maſſimigliano a Venezia, e non a Roma, ſiccome contro al vero hanno ſparſo i Miniſtri Eſtenſi: *Venetis, uti a bello, Ferrarienſi inferendo, abſtinerent, miſſo feciale*. Ci dicano: ſe il Papa aveſſe preteſo di obbligare gli Eſtenſi a non far ſale in Modana e in Reggio, in caſo che foſſero ſtate Città marittime, e non mediterranee, avrebbono mai eſſi accordato un ſomigliante *jus privativo*? e che *ſolus Romanus Pontifex poſſet ſal Comacli libere fabricari facere*, ancorchè foſſe ſtato *in recompenſam reductionis cenſus*? Tal coſa non poteva accordarſi dal vaſſallo in un feudo dell'Impero ſenza conſenſo dell'Imperadore, mentre ſtabiliva, che il ſolo Pontefice poteſſe far ſale in Comacchio ad eſcluſione d'ogni altro. La riduzione del cenſo, il quale da quattro mila ducati d'oro era ſtato ridotto *a cento* ſoli da Aleſſandro VI. riguardava il Ducato di Ferrara, e perciò non dovea ricompenſarſi altrove, che nel medeſimo Ducato, cioè in *Comacchio*, che vi era incluſo. Nè per gli altri luoghi (*aut alio loco*) ne' quali Alfonſo I. e i ſuoi poſteri ſi obbligarono di non

Oſſerv. Cap. XLV. pag. 67.
Difeſa I. C. XXVIII. pag. 120.

Annales Auſtriaci lib. 12. p. 583. edit. II. Hatenſis anni 1709.

Oſſerv. Cap. XLVI. pag. 68.
Supplica Cap. XIX. pag. 51. lin. 24.

non far sale, s'intese verun dominio, senon di ragione della Sede Apostolica, siccome apparisce dalla Difesa I. il che artificiosamente con molte altre cose vien dissimulato nella Supplica.

Difesa I. c.XXXI. pag.127. in fine.

CIV.

Vana eccezione fatta al Calcagnini ove tenne Comacchio per incluso nel Ferrarese. Vel tennero anche l'Anglerio, il Giovio, il Panvinio, il Leoni, il Prisciano, i due Sardi, il Faleti, il Pigna, e Giulio II. Moderazione ostentata da' Ministri Estensi.

Supplica Cap. XX. pag.51. in fine.

Queste certezze infallibili furono il sicuro sostegno di quanto scrissero concordemente l'*Anglerio*, il *Calcagnini*, il *Giovio*, il *Panvinio*, e il *Leoni* intorno al sovrano dominio del Sommo Pontefice in Comacchio nel fatto di questa controversia del sale. E il dire, che il Calcagnini *senza fondamento credette unito Comacchio a Ferrara*, egli è veramente un bel dire, e ben degno di stampa e di tutti gli applausi: e questa novella maniera di sfuggire il peso delle testimonianze contemporanee, al certo è inestimabile; come pure il cercar di screditare l'asserzione del Calcagnini dicendo, che *è cosa mirabile*, *che si voglia dare tant'aria a una orazione o declamazione fatta nelle scuole con argomenti oratorj*, *e poi anche senza notizia degli Estensi*. Sì certo il Calcagnini difendeva Alfonso I. suo Signore in segreto, *e senza notizia degli Estensi*. A questi Autori pare *mirabile*, e fatto *senza notizia degli Estensi* tutto ciò che è contro di loro. Ma il Prisciano, i due Sardi, il Faleti, e il Pigna scriveano forse ancor essi *orazioni e declamazioni nelle scuole senza notizia degli Estensi* allorchè nelle Storie dedicate ai lor Duchi affermarono, che Comacchio era *unito a Ferrara*? Chi sa, che la testimonianza di questi ancora non giunga *mirabile* agli Scrittori Modanesi? Credono, che si voglia mettere l'asserzione del Calcagnini *in confronto degli atti giuridici e solenni allora passati fra il Papa*, *e la Casa d'Este*, quando anzi per lo contrario si pretende, che il Calcagnini dica quello stesso, che dicono i medesimi *atti giuridici e solenni allora passati fra il Papa e la Casa d'Este*, e nulla meno. I Ministri Estensi, ai quali pare di riconoscere in chi difende la Santa Sede *asserzioni al solito risolute e franche*, si sono lasciati uscir dalla penna quest'altre parole: *non si mostrerà mai*,

Supplica Cap. XIX. pag.49. in fine.
Supplica Cap. XX. pag.51. in fine.

Digitized by Google

mai, *che Giulio II. ſtimaſſe dipendente da Ferrara Comacchio*. Queſta non è forſe *aſſerzione al ſolito riſoluta e franca*. Ecco quanto è facile a riconvenirla per quello che è. Giulio II. nella *terribil Bolla*, come la dicono, contra Alfonſo I. ordina, che egli non abbia più alcuna ingerenza *Ferrarienſis & aliarum Civitatum*, *Comitatus*, *ac Terrarum & Caſtrorum*, *Opidorum & locorum Vicariatus & Ducatus bujusmodi*. Più innanzi vieta ad Alfonſo l'intrometterſi *de cetero de Ferraria & aliis Civitatibus*, *Terris*, *Caſtris*, *Opidis & locis*, *& arcibus Vicariatus & Ducatus bujusmodi*. Con la medeſima fraſe parla in varj altri luoghi della Bolla, onde reſta evidentemente provato, che egli riputava *Comacchio* per incluſo nel Vicariato e nel Ducato Ferrareſe, perchè quando in quel Vicariato o Ducato non vi foſſe ſtata altra Città, che Ferrara ſola, ſarebbono ſtate ridicole ed aeree quelle eſpreſſioni *aliarum Civitatum*: *in nonnullis aliis Civitatibus*, e ſomiglianti, le quali provano, che ſotto il Vicariato di Ferrara vi erano compreſe altre Città fuori della principale. E ſe queſte non furono Adria e *Comacchio*, ſi aſpetta di ſaper quali foſſero. Il medeſimo Pontefice in un altra Bolla, che pubblicò due meſi dopo contra i Franceſi auſiliarj di Alfonſo, e allora parimente ſtampata, dice d'aver dichiarato eſſer devoluto alla Sede Apoſtolica *Ducatum & Vicariatum Ferrarienſem cum omnibus Civitatibus*, *Caſtris*, *Opidis & feudis*, *quæ a dicta Romana Eccleſia quomodolibet obtinebat*: e lo ridice molte altre volte. Che ſe *in que' tempi la Santa Sede*, *che godea buon vento*, *preteſe il ſimile di Modana e di Reggio*, *e d'altri Stati*, lo preteſe con altri titoli, e diverſi da quelli del Ducato di Ferrara, e non con *ragioni affatto inſuſſiſtenti*, come crede chi ha ſteſa la Supplica. E ſe mai ci biſognerà di moſtrarlo, non ſarà tanto malagevole, quanto altri ſi perſuade, il far vedere la ruinoſa ſtruttura di tutto quello, che riempie la Supplica dal Capo XXV. ſino al XXXII. in queſto

Supplica Cap. XX. pag. 52. lin. 13.

Bulla Julii II. pagina 17. 18. 19. 23. 25. 26. 27.

Supplica Cap. XX. pag. 52. in princ.

sto proposito di Modana e Reggio, quantunque nel bel principio della Difesa I. si fossero scritte queste parole: *e qui non sarà superfluo l'accennare una cosa per altro evidente, cioè, che se di passaggio talvolta mi converrà parlare delle Signorie, le quali a'giorni nostri non son possedute dalla Santa Sede, io il fo per pura necessità della connessione della materia, e non già per fine di pregiudicare a chi oggi le tiene.* Ma giacchè i Ministri Estensi non veggono altre cose, che le lor proprie, e mostrano apertamente di bramare, che si parli di Modana e Reggio, possono assicurarsi, che ad ogni lor cenno si potrà far conoscere, se quel lor *zelo* straordinario in oggi sì fattamente ostentato per le asserite ragioni Cesaree, sia sostenuto da gran forza di ragioni sode e veraci: e si sapranno piantare i legittimi confini dell'*Emilia* e dell'*Esarcato*; e con quell'*aria di franchezza*, che tanto rincresce agli Oppositori; ma che star dee nelle cose vere incontro alle false. E si diranno di belle cose intorno al Laudo, a cui tanto è obbligata la Serenissima Casa d'Este. E nel *rivangar questi conti* non si dirà altro, che il vero ed il giusto senza *belle pariglie*, *artificiose pennellate*, *inopportuni e misteriosi tentativi*: senza *provocare*: senza far *valere scappate di lingua*: e finalmente senza mai *contare passeggere sorprese*, per favellar colle frasi del vocabolario de' Ministri Estensi. Quì per ora trattiamo di *Comacchio*: onde chi ha la ragione dal canto suo non cerca d'intralciare e confondere una cosa con l'altra per oscurare la luce, e per intorbidare gli effetti della giustizia. E chi veramente professa mantenere la dovuta *moderazione* nel disputare, non esce insidiosamente fuor di cammino per non arrendersi alla verità conosciuta, come da per tutto si è uscito nelle Scritture contrarie, e come si esce nel dirsi, che il Difensore della Santa Sede *peggio forse avrà egli detto nella Scrittura per gli affari di Parma e Piacenza, da lui più volte accennata, ma non per anche uscita alla luce, rendendo questa bella pari-*

Difesa I. Cap. III. pag. 65.

Supplica Cap. XXV. pag. 65. lin. 6.

Supplica Cap. XXV. pag. 65. lin. 10.

pariglia alla moderazione degli Scrittori Estensi,i quali gran cura aveano avuta di nè pur fiatare sulle suddette liti di Piacenza e di Parma. Come mai quì c'entra, o non c'entra a *fiatare la moderazione degli Scrittori Estensi*? Che *peggio forse*? Che *bella pariglia*? Sinora non hanno fatto altro, che caricar d'improperj orrendissimi, e di calunnie inudite i Sommi Pontefici, come usurpatori, e tirannici detentori di Signorie conquistate per via di *scomuniche*, *guerre e leghe*: con che sono venuti ad infamare empiamente molti gran Santi. Non hanno fatto altro, che spacciare i patrimonj di San Pietro per governi Imperiali dati a' Pontefici, volendo, che gl'Imperadori ne sieno sempre stati i veri Sovrani, massimamente dell'Esarcato: ed ora poi con altiero sopracciglio ne rinfacciano la loro *moderazione*, dicendo di aver avuta *gran cura di nè pur fiatare sulle suddette liti di Parma e Piacenza*, come se nel parlare, che han fatto a lor modo, e con tanta loro soddisfazione dell'Esarcato e di tutti gli Stati della Santa Sede, e fino dell'*Alpi Cozie*, non avessero parlato di *Parma* e *Piacenza*, perchè forse queste due Città non istanno nell'Esarcato, ma negli Antipodi.

CV.

Comacchio in tempo di Leon X. e prima e dopo fu sempre tenuto per feudo Pontificio, e non mai dell' Impero.

Or quì frattanto sarebbe una bella occasione di ragionare intorno a certe false Capitolazioni, divise in articoli XXVI le quali si fingono stipulate il dì 15. Giugno del 1514. tra Ippolito Cardinal d'Este in nome d'Alfonso I. suo fratello e Giulio Cardinal de' Medici in nome di Leon X. sopra le fabbriche del sale in Comacchio. Ma perchè queste recondite Capitolazioni non si veggono uscite alle stampe, nè prima d'ora furono mai note ad alcuno per lo spazio di 200. anni, si risparmia di farle comparire per quel che sono, siccome per altro il meriterebbono. E si può dir giustamente, che questa volta chi difende la Santa Sede usa una *moderazione* ben grande, e assai diversa da quella, che ci vien contrapposta dall'altra parte. E non ci vorrebbe molta fatica, per quanto a me pare, in levar la maschera a quelle Capitolazioni, per-

perchè baſterebbe il ricordare altrui la Riſpoſta ſtampata nell'anno 1522. contra il Manifeſto d'Alfonſo I. detto ivi giuſtamente *Invettiva* per eſſer pieno d'enormi calunnie contra il Sommo Pontefice Leon X. allora già morto, e inabile a poterſi difendere. Queſta è quella *Riſpoſta*, il cui Autore nella Supplica ſi dice aver *ſognato*, *che gli Eſtenſi uſurparono Ferrara alla Chieſa*, e che *è calunnioſo verſo la Caſa d'Eſte*: de' quali titoli egregj hanno vaghezza gli Apologiſti Eſtenſi di moſtrarſi aſſai prodighi verſo chi difende la Chieſa Romana e i Sommi Pontefici dalle accuſe più atroci ed ingiuſte. Ma è pur la piacevol coſa il leggere, come pretendono, che ſia ſempre più manifeſto, che nè pure in tempo della pubblicazione della medeſima Riſpoſta *ſi penſaſſe punto a creder Comacchio* una coſa ſteſſa con Ferrara; perchè poi? perchè in quella ſi dice, che gli Eſtenſi *uſurparono Argenta all'Arciveſcovo di Ravenna*, *e non ſazj uſurparono Comacchio*, *Lugo*, *e Ferrara alla Chieſa*, *Modana e Reggio al Sacro Imperio*, *Comacchio pure alla Chieſa*, *e ai Ravennati*. Se intendono, che Comacchio non *fu una coſa ſteſſa* col materiale della Città di Ferrara, dicono il vero, perchè Comacchio è una coſa, e Ferrara un altra. Se poi vogliono intendere del Vicariato e del Ducato, ſtanno inviluppati ne' loro ſoliti equivoci, mentre anzi da quella Riſpoſta ſi vede chiaramente, che Comacchio apparteneva a Ferrara, poichè ſe gli Eſtenſi al tempo del Bavaro l'*uſurparono alla Chieſa*, *e ai Ravennati*, ſegno è, che era della Chieſa, e che al tempo della Riſpoſta non teneano più Comacchio, nè Ferrara, nè Argenta, nè Lugo in virtù di quell'antica uſurpazione; ma bensì per Inveſtiture eccleſiaſtiche. E ſi vegga il reſtante di quella Riſpoſta nella Difeſa I. ove ſi dice, che *Comacchio è della Chieſa*, COME *Ferrara*, *ed il far ſale non meno*, *che il diſtribuirlo*, *regalie riſerbate a' ſupremi Signori*. Queſte non ſono *anticaglie ſcadute*, *belle*, *ma rancide antichità*, *vecchie e rancide pretenſioni*, *vecchi diritti*, *ſcaduti privi-*

Difeſa I. Cap. XXIX. pag. 123. 124. 125.

Supplica Cap. XX. pag. 53. lin. 5.

Difeſa I. Cap. XXIX. pag. 123. 124.

Supplica Cap. IV. pag. 12. lin. 18.
Cap. XIII. p. 34. lin. 28.
Cap. XXIV. p. 63. lin. 32.

vilegj, *ne' titoli antiquati*, come si legge nel frasario degli Oppositori; ma sono documenti pubblici, e diretti a Carlo V. nel 1522. Comacchio dunque allora nel *materiale* era disgiunto da Ferrara, nel *politico* era unito a Ferrara: con che si tolgono tutti i leggiadri, ma poco fortunati sforzi d'ingegno intorno alla separazione, e alla unione di Comacchio a Ferrara. Laonde poco, anzi nulla importa, che non fosse nominato nella Investitura di Paolo III. ad Ercole II. quando però il Pontefice dichiarò d'investirlo *de* TOTO *Ducatu Ferrariæ cum* OMNIBUS SUIS PERTINENTIIS, *& omnibus locis aliis, Terris, & Castris contentis in Investitura Alexandri VI.* Noi torniamo poi al giuoco di prima dicendo, che in essa Bolla d'Alessandro *non è Comacchio*, mentre si replica, che essendovi il *Ducato*, vi è Comacchio: e che Comacchio stava e stà nelle pertinenze di quel Ducato. Se poi non vogliono gli Oppositori, che in quel *quibuscumque Civitatibus* si comprenda *Comacchio*, bisogna che si contentino, che vi sieno Modana e Reggio, perchè qualche Città vi ha da stare. Nè occorre, che sottilizzino sopra il *non aliter*, quasichè operi, che *non s'intenda accettata dal Duca alcuna effettiva Investitura delle suddette altre Città*, perchè poi sarebbe un andare nella materia prima, e non finirla giammai, ladove la Santa Sede ha voglia di finir questa controversia: e per ora non vuole, che si parli dal canto suo d'altro, che di *Comacchio*. Che se i Ministri Estensi pretendono *Adria*, mentre tante e tante volte senza necessità hanno voluto parlarne, e tuttavia ne parlano con *grand'aria di franchezza*; se la possono intendere co' Signori Veneziani, giacchè ne vantano le *continuate Investiture*, ma segrete. E potranno lasciarsi intendere di volere oltre alle due Città di Adria, e di *Comacchio*, anche quel gran resto d'Italia, che hanno fatto occultamente inserire ne' loro diplomi.

Difesa I. C.XXXIII. pag. 134.
Supplica Cap. XX. pag. 53. lin. 17.
Supplica Cap. XX. pag. 54. lin. 8.

CVI.

Vane opposizioni contra l'Investitura di Paolo III. ad Ercole II.

Nella Difesa I. essendosi dette assai cose, qui non è di uopo il dirne altro sopra ciò, che si asserisce di Don Alfonso padre di

di Don Cesare d'Este, di cui vien detto, *che non acconsentì a quell'atto di Ercole II.* di ricever l'Investitura da Paolo III. del Ducato di Ferrara *con tutte le sue pertinenze*, e poi d'*altre Città* ancora. Solamente per ora noi rimanderemo i Supplicanti all'Aringa fatta il dì 15. del mese di Maggio dell'anno 1601. nel Parlamento di Parigi dal famoso Luigi Servino Avvocato generale del Rè di Francia (e non punto sospetto di gran parzialità per la Santa Sede) allorchè Don Cesare vi spedì il Conte Guidobaldo Bonarelli con pretensione di succedere in tutte l'eredità del Duca Alfonso II. in pregiudicio di Anna d'Este, erede per beneficio d'inventario, del fratello: la quale essendo vedova di Francesco di Lorena Duca di Guisa, si era sposata a Jacopo di Savoja Duca di Nemurs nell'anno 1566. e morì poi nel 1607. E come, e con qual titolo il padre di Don Cesare dovea mai entrarvi ad *acconsentire a quell'atto d'Ercole II*? Non si contentano gli Oppositori di quanto si disse nell'altra Difesa, o si lusingano, che non ci sia altro da dire contra tutto ciò, ch'essi possono immaginare, a fin di levar loro l'inganno, in cui vivono, e che parimente gli ha indotti a scrivere, che ne' *Congressi* accordati in Roma tra la Santa Sede e l'Impero per le vertenze di Comacchio, si debbano ancor *ventilare le differenze correnti per Ferrara*, quasichè questa fosse una materia da *ventilarsi* per via di *Congressi* e di scambievole appagamento, come appunto quella di Comacchio. Questo vorrebbono i Ministri Estensi, perchè ad essi pare così. Vien detto ancora, che quell'atto di Paolo III. *nulla potè nuocere agl'Imperadori, che soli erano in possesso di dare le Investiture di Comacchio alla Casa d'Este*. Paolo III. certamente *non potè nuocere agl'Imperadori*: nè mai alcun di loro pretese di ricever nocumento veruno dal disporre, che fecero i Pontefici, di *Comacchio*; benchè gli Estensi con varj maneggi e suggestioni tentassero di farlo credere alla Corte Imperiale, la quale non veggendovi alcun fon-

Supplica Cap. XX. pag. 54. lin. 27.

Actions notables & Plaidoyez lib. 2. pagina 536. edit. derniere de l'annee 1640. a Paris in fol.

Histoire genealogique de la Maison de Savoye par Samuel Guichenon l. 30. to. 2. pag. 1060.

Supplica Cap. II. pag. 7. lin. 8.

Supplica Cap. XX. pag. 54. lin. 28.

fondamento, mai sopra ciò non diede orecchio alle istigazioni Estensi. L'aver poi lasciato correre nell'*Investiture* di Modana e Reggio l'innesto artificioso e segreto de' beni altrui, pare che non meriti il nome di *possesso*: nè gl'Imperadori hanno mai preteso d'avere un tal *possesso* immaginato da' Ministri di Modana: i quali di lor talento scambiano i nomi proprj alle cose, chiamando *possessi* le carte furtive, non mai effettuate, e descritte a piacere. Ma se *Investiture* simili a quelle degli Estensi fossero degne d'essere attese, or senza stento essi diverrebbon padroni d'altro, che di *Comacchio*, cioè di gran parte del dominio de' Signori Veneziani, di *Genova*, e di *Milano*. Però ci vuol altro, che carte segrete per vantare il *possesso* de' Principati alieni. Giacchè sentiamo ad ogni passo lo strepito di queste loro *Investiture*, c'è persona, che si riserba ad esporle sotto gli occhi del Pubblico illustrate con le dovute annotazioni, poichè non è possibile lo sperare, che questa parte sia fatta da' Ministri Estensi forse invidiosi di vedere appagata la curiosità del Mondo con la lettura de' loro famosi diplomi a fronte di quelli della Santa Sede.

CVII.

Sicurtà de' Comacchiesi per li Vicarj di Ferrara, non è favorevole alle moderne pretensioni Ducali.

Supplica Cap. XXI. pag. 55. lin. 26.
Difesa I. Cap. LXIV. pag. 228. 229.

Il pretendere nella Supplica, che non si sia *levata la forza all' argomento tratto dalla sicurtà fatta nel* 1344. *dalle Città di Comacchio e d'Adria unitamente colla Città di Firenze* per gli Estensi Vicarj di Ferrara, è un pretender troppo senza dire il perchè: mentre nella Difesa I. si fece vedere, che di quì non traeasi alcun profitto per le ragioni Estensi: onde il rimettersi di nuovo alle *Osservazioni*, e a *più diffusa Risposta, che dee darsi, ed è per darsi*, altro non è, che un confessare di non aver che dire, almeno presentemente, in contrario. Nulladimeno per prevenire la *più diffusa Risposta*, di cui tante volte siam minacciati, si può dir di vantaggio, esserci gran dubbio, che si lavori d'equivoci, confondendosi la *Comunità* della Citta di Comacchio con la *Città* stessa di Comacchio, la quale non potea obbligar se medesima di sua propria autorità, non solo quando ella fosse

appar-

appartenuta alla Santa Sede; ma anche quando fosse appartenuta all'Imperadore. Ed essendo di già soggetta al dominio utile de' Vicarj di Ferrara, non potea soggettarsi a un nuovo obbligo, bastando quello de'medesimi Vicarj, i quali aveano obbligati a Clemente VI. tutti i beni, che possedeano. Per lo contrario nell'accennata sicurtà non rimasero obbligate le Città stesse, ma solamente le Comunità e i lor beni particolari, i quali non sono del dominio supremo del Principe, ma solamente sotto la sua giurisdizione, la quale non si dee confondere col supremo dominio: onde poteano ottimamente obbligarsi anche per la restituzione del Vicariato dopo spirato il decennio, in favore della Santa Sede, che n'era Signora suprema: la quale, se dagli Estensi mancavasi ai patti stabiliti, potea procedere con l'azione ai danni e all'interesse contra i beni delle Comunità e de'Cittadini per riparazione del convenuto: i quali beni non erano in dominio sovrano della Santa Sede, perchè il Principe non può disporre de'beni delle Comunità e de'Cittadini suoi vassalli, senon per necessità e per cagione pubblica, o con la numerazione del prezzo. Questa è una verità fondata nel diritto delle Genti, secondo il Grozio, il quale prova e dimostra, che *jure gentium voluntario induci potuit & inductum apparet, ut pro eo, quod debet præstare civilis aliqua societas, aut ejus* CAPUT, *sive per se primo, sive quod alieno debito jus non reddendo se quoque obstrinxerit, pro eo teneantur & obligata sint omnia bona corporalia & incorporalia eorum, qui tali societati aut* CAPITI *subsunt*. Nè punto rileva il dire, che la Comunità di Ferrara non entrò in quella sicurtà; imperciocchè non per questo ne segue, che non avesse potuto entrarvi in favore del suo Vicario, destinatole dal Pontefice: e se ella vi fosse entrata, non si sarebbe in lei data azione e passione, perchè non si sarebbe obbligata per sè stessa, ma per gli Estensi: e avrebbe ipotecati i suoi beni comunitativi, e non già la Città stessa, che non potea ipo-

De jure belli & pacis lib. 3. cap. 2. §. 2.

tecarsi. E la sicurtà essendo in sè stessa un atto libero e volontario, chi crede, che Ferrara non entrasse in quella sicurtà per non potervi entrare, io credo, che sbagli; poichè anzi dee dirsi, che non vi entrò, perchè non volle entrarvi, benchè moltissimi Cittadini e Mercatanti Ferraresi realmente vi entrassero mallevadori.

CVIII.

Bolla Bonifaciana in tutto contraria alle pretensioni de' Ministri Estensi.

Supplica Cap. XXI. pag. 55. lin. 29.

Difesa I. Cap. IX. pag. 218.

Osserv. C. XXXVIII. pag. 57.

Ma lode a Dio, che nella Supplica si dice pure una volta, che *in quanto alla Bolla Bonifaciana ha ragione il Difensore di dire, che fu conceduta a' soli abitanti di Ferrara*, onde in vano nelle Osservazioni fu allegata, come *conceduta alla Città, e al Contado di Ferrara*. Ma pur si dice di nuovo, che *fu conceduta per tutti i livelli ecclesiastici posti in Civitate, Comitatu, districtu & territorio Ferrariæ*: e che *non essendosi stesa per gli livelli esistenti in Comacchio, in Argenta, nell'Isola Pomposiana, in Rovigo &c. dura tuttavia l'argomento tirato da essa Bolla nelle Scritture Estensi*. A tutto ciò si replica, che questo non è nella Bolla stampata nello Statuto di Ferrara. Anzi nella Bolla stessa vien detto, che favorisce solamente i soggetti *jurisdictioni Civitatis Ferrariensis* DUMTAXAT, e non di tutto il Vicariato del Marchese Alberto, che impetrò quella Bolla da Bonifacio IX. nell'anno 1392. Il famoso Legista Angelo Aretino attesta, che essa Bolla *non egreditur vires suas extra diœcesim Ferrariæ*, e che non ha punto che fare co' beni, che *sunt extra diœcesim Ferrariæ*. Nè Comacchio, nè *Rovigo*, nè *Argenta*, nè la *Pomposa* erano della diocesi di Ferrara: e in particolare della Pomposa e d'Argenta vien notato dall'Alessandro, e dal Riminaldi il giovane, che non entravano in quella Bolla: onde s'egli è vero, che nell'idea degl'Impugnatori della Santa Sede *duri tuttavia l'argomento tirato da essa Bolla nelle Scritture Estensi*, non è credibile, che duri nella mente degli altri. Paolo V. poi fu il primo, che la stese a tutta la Legazione di Ferrara nell'anno 1619.

Statuta Ferrariæ lib. 2. fol. 103. editionis 1567.

Consil. 124. n. 19.

Riminald. jun. Consil. 165. n. 19. & seqq. to. 2.

Cons. 396. n. 2. to. 4.

Mantica de tacitis tom. 2. lib. 22. tit. 27. n. 11.

Peregrin. Consil. 11. lib. 6.

Pigantius ad Statuta Ferraria tomo 2. pag. 54. 75. n. 12.

Mol-

CIX.

Varj atti occulti infruttuosamente allegati da' Ministri Estensi, i quali ancora confondono la dioceſi di Ferrara col ſuo diſtretto.

Moltiſſimi documenti della Santa Sede ſi veggono publicamente ſtampati, e molti altri ne ha dati alle ſtampe chi la difende; ma queſto lodevole eſempio non è poſſibile, che dia eccitamento veruno a' Miniſtri Eſtenſi di fare il medeſimo dal canto loro. Solamente ci vanno rammemorando qualche atto, ſenza che ſi poſſa interamente eſaminarlo nel corpo. Così fanno nell'allegare il Teſtamento di Niccolò d'Eſte, fatto il dì 26. Dicembre dell'anno 1442. dicendo: *oſſervisi ancora un paſſo del Teſtamento di Niccolò Marcheſe d'Eſte*. Del paſſo, che eſſi riportano, ſi può certamente dire *oſſervisi*; ma del medeſimo *Teſtamento* come mai ſi può dire *oſſervisi*, quando per non eſſer egli ſtampato nella Supplica, dove ci vien detto *oſſervisi*, noi non ſappiamo dove *oſſervarlo*, ſe i Miniſtri Ducali nol danno alle ſtampe? In quel *paſſo*, che ci hanno eſpoſto, vien detto, che Niccolò iſtituì ſuo erede Lionello ſuo figliuolo *in Civitate Ferrariæ*, *in Civitate Mutinæ*, *& in Civitate Regii*, *& in ſuis aliis omnibus Civitatibus & locis*: e di quì deducono, che diſtinguendo *queſte altre Città da Ferrara e dal ſuo Vicariato venne anch'egli a riconoſcere, che non tenea quella Città dal Papa, ma bene dall'Imperio*. E' aſſai, che non pretendano, che Niccolò laſciaſſe in Teſtamento tutte quelle Città a Lionello. Si vede, che gl'Impugnatori di Roma ſi ajutano ſempre a forza di deduzioni troppo ſtorte, e che concludono pochiſſimo in loro vantaggio. Nel luogo accennato parla il Teſtatore *de Civitate Ferrariæ*, *de ratione Vicariatus*: adunque non tenea Comacchio dal Papa. Dice di laſciar Lionello ſuo erede *in Civitate Mutinæ*, *in Civitate Regii*, *& in ſuis aliis omnibus Civitatibus & locis*: adunque Niccolò tenea Comacchio *dall'Imperio*: perchè poi? Perchè *n'era egli ſtato appunto inveſtito nell'anno 1433. da Sigiſmondo Imperadore*. Ma ſi pretende ancora, che da lui foſſe ſtato inveſtito di *Argenta*, di *Filo* e di *Santo Alberto*: e pure il Marcheſe Niccolò non riconoſcea queſti luoghi dall' Impe-

Supplica Cap. XXI. pag. 55. in fine.

Digitized by Google

Imperadore, bensì dalla Chiesa di Ravenna, a cui ne pagava il pubblico censo. Ma i suoi maggiori perchè mai dopo le vantate Investiture di Carlo IV. si scordarono per lo spazio intero di LXXII. anni di farsi investir di Comacchio dagl'Imperadori, cioè da Venceslao, da Ruperto, e da Sigismondo stesso, finchè questo non venne egli medesimo in Ferrara nel ritornarsene in Lamagna dopo essere stato incoronato da Eugenio IV? E perchè esso Niccolò non se ne fece investire ancora da Alberto II. successore di Sigismondo? E perchè aspettar la comodità, che Carlo IV. giungesse a Mantova, e che Sigismondo, e Federigo III. capitassero in Ferrara, per farsene investire? Sicchè se Carlo IV. non veniva a Mantova, e se Sigismondo e Federigo III. non veniano a Ferrara, gli Estensi non si sarebbono mai ricordati di farsi investir di Comacchio. Al Testamento di Niccolò si può accoppiare la Bolla di Niccolò V. dell'anno 1450. il quale si dice, che concedette a Lionello le decime a lui spettanti *in Civitate vel diœcesi, Comitatu & districtu Ferrariensi, Adriensi, Ravennensi, Cerviensi, Comaclensi, Mutinensi & Rhegiensi*. Ma che mai ne viene in favor dell'Impero dal mostrare, che Comacchio avea propria *diocesi, contado e distretto*, separato da quel di Ferrara, e d'Adria? Torcello, Chioggia ed altre Città presso Venezia hanno pure propria dioceli, contado, e distretto, e pure sono sempre appartenute e tuttavia appartengono al distretto di Venezia, benchè non sieno collocate di pianta in mezzo alla Città di Venezia: il che è bene avvertire di nuovo, perchè nelle Osservazioni, alle quali si rimettono tanto spesso i Ministri Estensi, ingegnosamente cercarono di dare a credere, che i luoghi, e le Città soggette al *distretto* d'un altra Città, non dovessero essere dalla medesima separate, ma forse per così dire immedesimate con essa: nella qual guisa non vi sarebbe alcuno immaginabil *distretto*: il quale benchè talvolta sia preso nel significato medesimo di *terri-*

Difesa I. Cap. L. pag. 184.

Supplica Cap. XXI. pag. 56. lin. 21.

Osserv. Cap. XXXV. pag. 53.

Jo. Baptista Fenzonius in notis ad Statuta Urbis pag. 566. n. 65.

territorium, e di *ager*; nulladimeno dee avere la ſua eſtenſione più larga del territorio e contado, talchè abbracci le Città minori e le Caſtella, che ſono fuori del territorio e contado geografico della Città maggiore, alla cui giurisdizione ſono ſoggette; quantunque le Città minori abbiano ancora da sè il loro ſeparato Contado, territorio e diſtretto: onde tutto ciò che trae la Città daltronde alla ſua giurisdizione per qualunque cagione, vien ad eſſere del ſuo *diſtretto*, come definiſcono i Giureconſulti. Laonde Comacchio apparteneva al *diſtretto* di Ferrara allorchè i Giudici Ferrareſi giudicavano in Comacchio, e i Vicarj di Ferrara comandavano in Comacchio: e perciò era nel diſtretto Ferrareſe prima che l'aveſſero gli Eſtenſi, cioè nel 1309. e nel 1313. Così il diſtretto di Roma diverſo dal ſuo dominio, ſi ſtendea ne' tempi antichi *ad centeſimum lapidem*: entro il qual confine ſtava riſtretta la giurisdizione del Prefetto di Roma. Oggi però non paſſa 40. miglia, eſſendo nel ſuo diſtretto Tivoli, Rieti, Viterbo, Civita Caſtellana, ed altre Città minori, le quali non men, che Comacchio, hanno anch'eſſe proprio *Contado* e *diſtretto*, ſeparato da quello di Roma, al quale però ſoggiacciono.

Apud Bertazolium clauſ. 20. gloſ. 23. n. 5. Et apud Fenzonium ibid. n. 66.

Fenzonius ad Statuta Urbis Cap. 197. pag. 558. 568. n. 100.

CX.

Atti di Clemente VIII. ſopra Comacchio, malamente ſpiegati ed inteſi nella Supplica.

Il Capo XXII. della Supplica va fregiato di queſto titolo: *Clemente VIII. riconoſce Comacchio per luogo diverſo dal diſtretto di Ferrara*. Si ſoſtiene queſta aſſertiva col dirſi, che Clemente VIII. (prima diſſero Paolo V.) fu il primo ad inſerire nominatamente nella Bolla *in Cœna Domini* la Città di Comacchio: il che ci vien dato per ſegno, che non *era compreſo nel Ducato di Ferrara, noncbè nel ſuo diſtretto*. Nel modo ſteſſo argomenterebbe chi diceſſe, che Ferrara non apparteneva alla Santa Sede, perchè nella Bolla *in Cœna Domini* di Gregorio XIII. uno de' preceſſori di Clemente VIII. ella non ſi trova inſerita. Ma che importa, che non ſi trovi inſerita, ſe poi vi è fatta menzione della *Romandiola*, che abbracciava *Ferrara* e *Comacchio*? E ſe la Bolla

Supplica C. XLVII. pag. 57. lin. 2.

Bullar. Roman. in Gregor. XIII. tom. 2. Conſtit. 81.

vi

vi nomina *Civitates*, *terras & loca vel jura ad ipsam Romanam Ecclesiam pertinentia*. Basta, che vi sia stata nelle Bolle antiche *in genere*, senon vi stette *in specie*, siccome è bastato, che Comacchio in alcune Costituzioni Imperiali per la Santa Sede vi sia stato posto sotto il nome generico di *Exarchatus*, e in altre sotto il proprio nome di *Comaclum*. E siccome Ridolfo I. e il corpo degli Elettori dell'Impero nell'anno 1279. per levare ne' tempi futuri le occasioni di romori e disordini, che dalla generalità dell'espressioni vi fossero potuti mai nascere sopra *Comacchio* e qualunque altra Città della Chiesa, ne' diplomi, che allor divulgarono ve lo inserirono espressamente, ladove ne' primi atti di Ridolfo per esser compreso sotto il nome generico di *Exarchatus*, il Cancellier dell'Impero avea estorto il giuramento di fedeltà da Comacchio e da altre Città, come senon fossero state della Chiesa; così Clemente VIII. avendo saputo, che i Ministri di Don Cesare d'Este ingiustamente aveano cercato di spargere, che Comacchio appartenesse all'Impero; perciò ad eterna memoria volle pubblicamente e nominatamente inserirlo nella Bolla *in Cœna Domini*: contro al qual atto, che è uno de' più solenni del Mondo, a cui sogliono intervenire gli Ambasciadori de' Principi Cristiani, non vi fu alcuno che per parte dell'Impero vi richiamasse nè allora, nè dopo nello spazio di cento anni. L'altro argomento, che adducono per mostrare, che Clemente VIII. non tenne *Comacchio* per *compreso nel Ducato di Ferrara*, è tratto dalla Bolla Clementina pubblicata in Ferrara il dì 15. Giugno dell'anno 1598. col seguente titolo, nel quale gli Oppositori mostrano di fermarsi: *Ferrariæ Civitatis rectè administrandæ ratio a Sanctissimo Clemente VIII. Pontifice Maximo sapientissime instituta, amplissimeque tum lata Ducatus propagatione, tum publicis ac privatis summæ pietatis, beneficentiæque documentis illustrata.* Questo titolo non si recita intero e fedele nella Supplica, affinchè il Let-

Supplica Cap. XXII. pag. 57. lin. 20.

Privilegia Summorum Pontificum &c. Ferrariæ concessa pagina 1. edit. Ferrariensis apud Franciscum Succium 1632. in fol.

Lettore non si accorga, che non è egli fatto dal Papa, ma bensì dallo Stampatore, che raccolse insieme i privilegj di Ferrara, e gli stampò sotto la Legazione del Cardinal Pallotta: onde nulla affatto ne resulta di favorevole agli Estensi da quel *titolo*, e molto meno dalla Bolla, nella quale il Pontefice non fa altro, che specificare l'ampiezza e il contenuto della *Legazione*, allora da esso istituita nel Ducato di Ferrara. Quindi è, che il *titolo*, che è del collettore de' privilegj, e non già del Sommo Pontefice Clemente VIII. autor della Bolla, si legge espresso con queste parole:

Ducatus Legationisque Ferrariensis propagatio.

Ma il seguente luogo della Bolla non è stato nè pure addotto fedele ed intero nella Supplica, affinchè il Lettore non si avvedesse, che quivi si parla de' confini della Legazione per li tempi avvenire, e non si afferma già, che Comacchio pel passato non fosse incluso nel Ducato di Ferrara; poichè il Pontefice in tutti gli atti da lui pubblicati antecedentemente nell'affare di quella devoluzione, lo abbraccia sotto il nome generico del *Ducato di Ferrara*. Ma poi volendo egli assicurare le cose future, e farle note alla posterità per manifestare contra le cavillazioni allora sparse i veri confini di quella Legazione da lui istituita, e per levare le controversie intorno ad essi confini co' Legati di Bologna, e di Ravenna, dichiarò, che *demum pro majori dictæ nostræ Civitatis Ferrariensis bonore ac* LEGATIONIS *Ferrariensis dignitate, volumus, & eadem auctoritate ordinamus, ut Civitas Comaclensis ac Terræ & loca quæcumque tam Romandiolæ, quam Centi & Plebis, &* ALIA *quæcumque per dilectum filium Nobilem virum Cæsarem Estensem Sedi Apostolicæ* RESTITUTA, *postbac perpetuis futuris temporibus Ducatui Ferrariensi unita & incorporata existant, necnon sub Legatione Ferrariensi* SEMPER *comprehendantur, ac jurisdi-*

ctioni dicti Ducatus nostri & Apostolicæ Sedis, in dicta Civitate pro tempore existentis Legati, perpetuo subjaceant. Queste sono le stesse parole della Bolla, con le quali il Pontefice disse di unire e incorporare alla Legazione tutti i luoghi di ragione della Santa Sede, restituiti alla Sovranità Pontificia dall'occupatore Don Cesare: *loca quæcumque tam Romandiolæ, quam Centi & Plebis, &* ALIA QUÆCUMQUE *per dilectum filium Nobilem virum Cæsarem Estensem Sedi Apostolicæ restituta.*

CXI.

Clemente VIII. non incorporò per la prima volta Comacchio al distretto di Ferrara, a cui lo riconobbe sempre unito; ma lo incluse in quella Legazione, da esso istituita.

Or dicano gli Oppositori, se Clemente VIII. allora incorporò per la *prima volta* al Ducato di Ferrara le Terre e le Castella di Porto, Bondeno, Figaruolo, Mellara, Massa Fiscaglia, Francolino, Garofalo ed altre? Se il negano, bisognerà dire, che que' luoghi non sieno dentro, ma fuori della Legazione di Ferrara: il che è falso. Se lo affermano, siccome deono affermarlo, se amano il vero, dovrà dirsi, che i suddetti luoghi innanzi a quella Bolla di Clemente VIII. non fossero entro il Ducato e Vicariato di Ferrara, ma separati e di fuori: il che pure è falso: e il Papa stesso in quella medesima Bolla innanzi di giungere all'atto di quella incorporazione, asserisce, che tutti i luoghi, Terre, e Castella di sopra nominate erano sin dallora *in Territorio Ferrariensi*, e conseguentemente già uniti e incorporati assai prima, che il Ducato si devolvesse. Di quì si vegga con quanta facilità e prontezza nella Supplica si spaccino le cose a proprio talento, dicendovisi, che *tante altre Terre, che per sentimento del Difensore erano di maggior considerazione di Comacchio, e veramente sono situate nel distretto o contado Ferrarese*, NON *si veggono già mentovate o unite nella Bolla suddetta.* Quindi è, che Clemente VIII. con quelle parole non pensò mai di definire, che que' luoghi non appartenessero prima dallora a quel Vicariato, quando egli prima avea dichiarato, che molti di essi, e anche Comacchio, per linea finita erano devoluti alla Santa Sede; ma volle

Pag.13. §.cumque.

Supplica Cap.XXII. pag.58. lin.20.

volle solamente disegnare i confini della Legazione istituita da lui di fresco, e unirle tutti i luoghi già per lo innanzi compresi nel Vicariato, e quegli ancora che non vi erano inclusi, come Cento e la Pieve, Castella del distretto di Bologna, le quali si concedeano agli Estensi con Investitura separata. Tenne il medesimo stile il Pontefice Urbano VIII. nell'istituire la Legazione del Ducato d'Urbino, come si trae da un Breve degli 8. Luglio dell'anno 1636. ove si legge: *Status ac Ducatus Urbini*, ALIARUMQUE CIVITATUM, *Terrarum & locorum, per obitum quondam Francisci Mariæ ultimi Ducis Urbini, ad Sedem Apostolicam devolutorum, & nostro* INCORPORATIONIS *decreto comprehensorum*.

Decreta &c. Legationis Urbini numero XXXVII. pag. 51.

Perciò con una medesima disposizione generale Clemente VIII. espresse tutte le suddette Castella, e Comacchio ancora, e qualunque altro luogo restituito da Don Cesare alla Santa Sede senza eccettuarvene alcuno: e perciò anche *Argenta, Stellata, Figaruolo*, confondendo i luoghi già inclusi insieme co' non inclusi in quel Vicariato e Ducato, acciocchè nell'avvenire fossero noti e palesi i confini di quella nuova Legazione. E se Clemente VIII. avesse fatto altrimenti, avrebbe contradetto a se stesso, e proferita la sentenza contro alla Santa Sede, dichiarando, che Comacchio non fosse incluso nel Vicariato di Ferrara, ma fosse distinto, e non conceduto agli Estensi dalla Santa Sede; ladove in tutti gli atti preceduti a quella Bolla egli divulgò sempre, che Comacchio insieme con Ferrara e col suo Vicariato, in cui stava compreso, era totalmente ricaduto alla Santa Sede: e quel, che è notabile, nel principio di quella stessa Bolla, il cui fine ci viene opposto da' Ministri Estensi, dice il Pontefice, che *divinæ placuit bonitati, ut Civitatem, Ducatumque nostrum Ferrariensem ad nos & Sedem nostram Apostolicam nuper legitime devolutum, pro eadem Sede recuperaremus*. Ora se qui egli suppone incorporato Comacchio al *Ducato Ferrarese*, come mai vogliono, che un Pontefice

di tanto ſenno, come fu Clemente VIII. ſia ſtato poi sì ſmemorato ed incauto, che nel fin della Bolla ve lo abbia incorporato, come coſa già ſeparata e diviſa, quando nella citazione ſtampata in Roma contra Don Ceſare il dì 4. Novembre dell'anno antecedente 1597. egli diſſe, che eſſendo *Alphonſus Ferrariæ Dux ſine liberis & deſcendentibus noviſſime, ſicut Domino placuit, rebus humanis exemptus, atque ipſa Civitas & Ducatus Ferrariæ, illiusque Comitatus & diſtrictus,* ALIÆQUE CIVITATES, *Terræ, Caſtra & loca, quæ dudum a Romanis Pontificibus prædeceſſoribus noſtris, ipſius Alphonſi Ducis anteceſſoribus &c. fuerunt conceſſa*: il che ridice più volte. In un Breve pure ſtampato de' 7. del meſe di Novembre dell'anno 1597. diretto ad Innocenzo Malvaſia Cherico di Camera e provveditor dell'eſercito nell' eſpedizion di Ferrara, egli nomina *Ferrarienſem Civitatem, Comitatum, diſtrictum*, ALIASQUE CIVITATES, *Terras, Caſtra & loca in Inveſtituris a Romanis Pontificibus prædeceſſoribus noſtris ipſius Alphonſi Ducis prædeceſſoribus factis*. Nella Dichiarazione contra Don Ceſare ſtampata in Roma in latino e in volgare nell'anno 1597. uſa infinite volte la medeſima fraſe. Nel Sommario Italiano di quella Dichiarazione ſi legge lo ſteſſo. Nell' Articolo I. delle Capitolazioni di Faenza, allora ſtampate in Roma, in Rimini, in Ferrara, e in Vicenza, ſi legge che Don Ceſare rilaſcia *il poſſeſſo del Ducato di Ferrara con* TUTTE LE SUE PERTINENZE *di Cento, della Pieve, e de' luoghi di Romagna*: le quali eſpreſſioni abbracciarono Comacchio, come sa tutto il Mondo: e allora lo ſcriſſe Pompeo Vizani nelle Storie di Bologna con queſte parole, dicendo, che fu concluſo nelle Capitolazioni di Faenza, *che Don Ceſare da Eſte aſſoluto da qualunque ſcomunica e cenſura, in che per diſubbidienza foſſe incorſo, laſciaſſe liberamente al Pontefice la Città e lo Stato di Ferrara, la* CITTA' *e le* VALLI DI COMACCHIO, *lo Stato già poſſeduto nella Romagna dal Duca Al-*

Storie di Bologna par. 2. lib. 12. p. 158.

Alfonso con Cento e la Pieve, Castelli anticamente soggetti al Vescovado di Bologna: e Gotardo Artusio scrisse allora nel suo Mercurio, che nelle Capitolazioni di Faenza si convenne, che a Don Cesare. non restassero altre Signorie, che quelle sole, che non appartenenano al Ducato di Ferrara: OMNIA FEUDA *a Ducatu Ferrariensi non dependentia Cæsari integra manerent*. In un Giubileo allora pubblicato nella medesima Città di Ferrara, il Papa disse, che il concedea per mostrar l'affetto ai Cittadini di *Ferrara, e ai popoli dell'* ALTRE CITTA', *Terre e luoghi del Ducato*. In un Breve stampato de' 3. Aprile del 1598. e diretto al Cardinal Innico d'Aragona, Legato di Roma in assenza del Pontefice, questi asserisce d'andare *ad Civitatem &* DUCATUM *nostrum Ferrariensem*. Nel libro allora impresso in Ferrara da Vittorio Baldini col titolo di *Gride*, *Bandi*, *Ordini*, *Decreti*, *Editti*, *Costituzioni*, *Dichiarazioni*, *e Grazie ordinate*, *fatte*, *e pubblicate d'ordine dell'Illustrissimo e Reverendissimo Signore*, *il Signor Cardinale Aldobrandino*, si dice, ch'egli è Legato *di questa Città e Dominio di Ferrara*: che è *ridotta questa nobilissima Città*, *Ducato e distretto di Ferrara sotto l'antico e clementissimo grembo e manto della sua cara madre Santa Chiesa*: si nomina *questa Città e Stato di Ferrara*: e vi si leggono ancora quest'altre parole: *la reverenda Camera Apostolica in virtù del Chirografo di N. S. loca*, *affitta*, *e dà in appalto le Saline di Ferrara e* SUO DISTRETTO *insieme con la Romagnola*, *fornitura di Fossignano*, *di Cento e la Pieve*, *e tutte quelle Terre*, *e luoghi devoluti al presente alla Sede e Camera Apostolica insieme con la detta Città*, *e* SUO DISTRETTO, *eccettuatone Comacchio*, *per anni sei*. Quì si vede, che se Comacchio non restava nominatamente *eccettuato*, egli era incluso nella locazione, come posto nel suo *distretto*, cioè di Ferrara. Col medesimo stile sempre parlò Clemente VIII. tanto prima, che dopo la ricuperazione di Ferrara e di Comacchio: le quali Città costituivano quel Ducato. Da

Mercurius Gallobelgius Sicidano succenturiatus tom. 4. lib. 3. pag. 433.

Gride &c. pag. 1. 4. 20. 29.

CXII.

Altri Stati oltre a Comacchio indebitamente pretesi da' Ministri Estensi.

Da tutto questo si scorge quanto sien vane, ed aeree tutte quelle parole, che in più di due facce della Supplica con molto inutile verbosità si spendono per far credere ai poco esperti, che Clemente VIII. allora per la prima volta incorporasse ed unisse Comacchio al Ducato di Ferrara, come se prima dallora non gli fosse stato incorporato ed unito. Tralascio di fermarmi a mostrare l'insussistenza del dire, che *altro non fece Don Cesare, senon rilasciare, e non già restituire* (come dice il Pontefice) *il possesso, e non già il diritto del Ducato di Ferrara con tutte le sue pertinenze, di Cento e della Pieve, e de' luoghi di Romagna*, perchè simili sfoghi d'ingegno si possono condonare alla sovverchia passione di chi non vuol ridursi a confessare di essere dalla parte del torto. Tralascio ancora di mostrare la poca proprietà del dirsi, che *Cento, la Pieve, Argenta, Lugo, San Potito, Bagnacavallo e Cotignola, tutte nobili Terre*, oggidì ancora sono *richieste dagli Estensi alla Camera Apostolica*, e DOVUTE *loro sì per gli stessi titoli, co' quali è dovuta loro Ferrara, sì per altre particolari ragioni*. E' assai, che non pretendano anche la Marca d'Ancona, di cui ne furono investiti da Ottone IV. Ma bisogna poi dirlo, dalla Santa Sede ne vogliono poco, se si ha riguardo a quanto ne pretendono dagli altri Principi Italiani, da'quali si fanno creditori di Provincie intere, e di Città capitali, che portano seco Stati assai più considerabili, come sarebbe a dire *la Marca Trivigiana, Verona, Genova, e Milano*. Io stupisco, che non pretendano anche Roma, e Venezia con tutto ciò, che si stende dal Mar Baltico fino all'Adriatico ed al Tirreno, giacchè tutto questo si dice già stato di ragion degli Estensi. A tutto ciò che si è detto aggiungasi una costumanza inveterata per lo spazio di tre secoli, per cui le Comunità, e Castellanie de' feudi, che i Duchi Ferraresi riconosceano dalla Chiesa, sono sempre state solite tributare il giorno di San Giorgio alla Cattedrale di Ferrara un offerta di cera d'anno

Supplica Cap. XXII. pag. 59. lin. 14.

d'anno in anno: tra le quali Comunità vi apparisce quella di Comacchio dall'anno 1450. fino al 1707. come risulta dagli atti pubblici tuttavia conservati.

Ex Archivo Fabricæ Ecclesiæ Ferrariensis.

CXIII.

Esagerazioni malfondate de' Ministri Estensi in proposito di Comacchio.

I Ministri Ducali dopo aver colmati i lor fogli di un numero infinito di proposizioni e conclusioni inudite, e totalmente incredibili, superflue, e disadatte a rischiarare la verità della causa presente, benchè a lor paja tutto l'opposto, dicono di volere *stringer le vele* per veder *ciò che risulta dalle notizie fin quì accennate e prodotte*: e benchè da tale stringimento di *vele* non vi *risulti* ragione veruna per le lor pretensioni, nulladimeno ripieni della consueta loro fiducia dicono queste gravi parole: *si è stabilito, che il solo Sacro Romano Impero e la Casa d'Este almeno dall'anno 1325. fino al 1598. possedettero e signoreggiarono Comacchio con titoli uniti*. Io non la so intendere. Nelle prime Scritture diceano di volerlo a ragione di una serie d'Investiture avute per lo spazio *di 900. anni*. Sentitisi poi stringere i panni addosso, le ridussero ad *alcuni secoli*, contentandosi di cominciare da Carlo IV. Ed ora ci dicono d'aver posseduto Comacchio *con titoli uniti* dall'anno 1325. fino al 1598. cioè cominciando dal Bavaro precessore di Carlo IV. Cosa sieno que' *titoli uniti*, non ce lo spiegano gli Scrittori Modanesi; ma lo spiegherò io. Possedettero Ferrara e Comacchio dall'anno 1325. fino al 1598. *con titoli uniti*, perchè essendosi allora gli Estensi intrusi nella Signoria di Ferrara e di tutte le sue dipendenze, sopra le quali non aveano mai per lo innanzi avuta ragione o titolo alcuno: ed essendo poi stata sanata la loro intrusione per l'Investitura impetrata da Giovanni XXII. e da' Pontefici successori, vi perseverarono nel possesso fino al 1598. onde nè prima dell'anno 1332. nè dopo l'anno 1598. legittimamente potettero mai signoreggiare in Comacchio, perchè nè prima, nè dopo quel tempo vi ebbero i *titoli uniti* delle Investiture della Santa Sede: e a provare il contrario si richiede altro, che tragiche in-

Supplica Cap. XXIII. pag. 59. in fine.

invettive, che selve di fatti e di ragioni scismatiche, parole sdegnose, e fremiti spessi contra la Sede Apostolica; altro che accozzamenti di esclamazioni meschine, e prodotte dalla grande apprensione, che reca la forza della verità, dalla quale non potendo salvarsi i difensori del torto, fuggono per varie strade sperando in tal guisa di ridurre in sicuro le loro pretensioni fallite. Ma per distruggere i fondamenti della Chiesa Romana ci vuol altro, che l'intuonare di quando in quando il *dominio Cesareo*: il *far torto alla giustizia*: *l'occuparne il possesso in pregiudicio dell' Augustissimo Ridolfo II. e del Duca Cesare*: il non potersi *oggidì pretendere quella Città, come dominio della Chiesa Romana senza contravvenire a tutte le leggi più accreditate, e senza sconvolgere il sistema di tutti i dominj temporali*. Quali mai sono queste *leggi più accreditate*? Quale è questo *sistema di tutti i dominj temporali*? Chi ha stesa la Supplica, al vedere, non ha avuta altra mira, che di empiere i fogli, e di far pompa del suo bel dire, perchè fuori di Modana niuno sa leggere: niuno sa penetrare nel fondo delle cose antiche e moderne: niuno conosce pel suo buon verso il Goldasto, e il Molineo. Ma chi difende la Santa Sede non avendo altro fine, che di sostener così alla buona il retto ed il vero, per questo dopo avere spiegate le ragioni Pontificie ne lascia fare agli altri i discorsi e le illazioni dovute; imperciocchè il replicare ad ogni tratto il *zelo* di Casa d'Este *per gli diritti dell'Imperio*: gli *antichi secoli*: le *massime indubitate*: la *prescrizione de' dominj temporali*: la *prescrizione centenaria*: la *prescrizione piena, legittima, e incontrastabile*: la *prescrizione fondata*: *gli Augusti*: *l'armi Pontificie*: *il giusto, certo, e chiaro dominio del Sacro Romano Imperio*: *gli Estensi per tanti secoli investiti dagli Augusti*: il *ricuperare gli Stati indebitamente tolti al Sacro Romano Imperio*, ed altre simili cantilene, tutte sono belle e copiose parole; ma non son buone, e copiose ragioni, come il veggono sino i ciechi.

Supplica Cap. XXIII. pag. 60. lin. 4. 7. &c.

Con-

Digitized by Google

CXIV.

Estensi non possedettero Comacchio e Ferrara altramente, che con titoli uniti dall' anno 1332. al 1598.

Supplica Cap. XXIV. pag. 61. lin. 12.

Confessano i Ministri Estensi, che *avrebbe potuto solamente far testa a' diritti Cesarei* (da loro immaginati) *sopra Comaccchio il provarsi dalla parte di Roma, che anche i Papi dall'anno 1332. sino al 1598. aveano investiti di quella Città gli Estensi*. E questo appunto si è provato, e si proverà sempre: e sbaglia di molto chi afferma d'aver *mostrato*, che *ciò non sussiste nè punto, nè poco*; come pure chi asserisce, che *abbandonando gli Oppositori* (cioè i Difensori della Santa Sede) *il vero punto della controversia, si sieno rivolti agli antichi secoli, e alle donazioni, e conferme loro fatte da Pippino, e da varj Augusti, e massimamente da Ridolfo I*. Ma da quando in quà Ridolfo I. vien posto negli *antichi secoli* in riguardo all'anno 1332? Gli Scrittori Modanesi sono sì pieni di riverenza per gli *antichi secoli*, che è un incanto l'udirgli a parlarne. Sembra, che niuno conosca meglio di loro il bello, e il buono degli *antichi secoli*, perchè certi Autori, a'quali non può stare accanto il Baronio, sono forse reconditi, e palesi a lor soli. Tutto ciò che loro aggrada è sagrosanto, approvato, e canonizzato. Ciò che non fa per loro, è *rancido*, *decrepito*, *antiquato*, e quel che lor piace, e che essi comandano: e possono comandarlo, perchè tocca loro. Ridolfo I. nel 1279. dichiarò e confessò che Comacchio era della Santa Sede, e non vogliono che lo sia stato nel 1332. cioè 53. anni dopo, quando Giovanni XXII. ne investì la Casa d'Este insieme con Ferrara. Ma se in que' 53. anni dal 1279. sino al 1332. Comacchio appartenne all'Impero, e non alla Santa Sede, ove mai sono gli atti, che provano questa appartenenza? E' egli possibile, che non si trovi alcun documento Cesareo da empiere almeno in parte quella voragine di 53. anni? Tra Ridolfo I. e Carlo IV. non vi è stato già un solo, ma quattro Imperadori, cioè Adolfo, Alberto I. Arrigo VII. e Federigo il Bello competitore del Bavaro: nè di alcun di loro ci sanno mostrare i Ministri Estensi un solo atto sopra Comacchio. Hanno conservati i loro docu-

menti invisibili di Ridolfo I. e di Carlo IV. e non ne han conservato veruno d'Adolfo, d'Alberto I. d'Arrigo VII. nè di Federigo il Bello! I Ravennati, e i Polentani, che esercitarono giurisdizione in Comacchio, erano vassalli di Roma, e non dell'Impero: ed erano diversi dalla Chiesa Ravennate, che si dice esserne stata investita dagli Augusti: la qual cosa però viene distrutta da' diplomi Ridolfini ed Elettorali dell'anno 1279. tutti molto posteriori alle suddette pretese *Investiture*: il qual nome assai impropriamente vien dato agli atti di semplice protezione, come si è detto. Roberto Rè di Napoli, che pure vi esercitò giurisdizione, era Vicario della Santa Sede. Gli Estensi non pretendono in oggi di poter mostrare alcuna Investitura Cesarea prima dell'anno 1354. sicchè dal 1279. sino al 1354. l'Impero è stato escluso affatto da Comacchio: ed essendovi escluso, bisognava di ragione e di necessità, che qualcun altro vi stesse in suo luogo ad esercitare l'alto dominio: e questo non potette esercitarsi da verun altro, che da'Sommi Pontefici: ed a provare il contrario non è bastevole quella gran copia di espressioni poco necessarie, senon affatto superflue, le quali occupano i fogli di tutta la Supplica, specialmente poi dal Capo XXIII. sino al XXVII. e molto più di quì sino alla fine. Nel suddetto Capo XXVII. si torna alla sottigliezza recondita, e più che dialettica della separazione materiale della Città di Comacchio da quella di Ferrara: della qual sottigliezza si sono propriamente invaghiti per provare, che Comacchio stesse fuori del Ferrarese. Sicchè, a parer degli Scrittori Modanesi, sarebbe stato bisogno trasportar Comacchio di pianta entro le mura della Città di Ferrara per verificare, che fosse del suo distretto, talchè non si fosse dovuto mai più in niuna occasione nominar Comacchio, ma solamente Ferrara. E pure non vi è stato mai bisogno di trasportare Pesaro, Sinigaglia, Fossombrone, Montefeltro, Gubbio e Cagli in Urbino per provare, che fossero del distretto di quella Città: nè mai vi è

stato

ſtato biſogno di traſportare entro le mura di Roma Tivoli, Rieti, Viterbo e Civita Caſtellana per farle eſſer del diſtretto di Roma. Nè dal nominarſi queſte Città ſeparatamente da Urbino, e da Roma, ſi è mai concluſo da niuno, che elle non foſſero del diſtretto di Urbino, e di Roma; e che dicendoſi *Urbino* e *Roma* col loro diſtretto, non ſi veniſſero a dire tutte le medeſime Città, ſenza biſogno di nominarle ſempre a parte una per una.

CXV.

Ridolfo II. non tenne Comacchio per ſuo feudo, ma bensì della Chieſa. Differenze ſopra Comacchio diſcuſſe ne' tribunali di Roma, e non in quei dell' Impero.

Di quì ſi comprenda la qualità de' diritti, che da' Miniſtri Eſtenſi vengono addotti contra le ragioni della Santa Sede ſotto la ſpecioſa apparenza, e ſtudiata con tante figure, e artificj, e con tante parole, che ſcoprono abbaſtanza dove ſta il torto in queſta materia, eſpoſta al giudicio di tutto il Mondo: il quale ſuol appagarſi più delle coſe, che delle parole in affari di queſta ſorta, che riguardano la ragion delle Genti, comune a tutti: *plus in negociis gerendis res, quam verba proſunt*, ſecondo l'inſegnamento di Cicerone. Non occorrea nè meno, che s'incomodaſſero a citare Andrea Moroſini per far credere, che Ridolfo II. richiamaſſe contra la ricuperazione di Comacchio, come di Città ſua; poichè quello Storico ſcriſſe ancor egli con que' medeſimi fondamenti, co' quali fu ſcritto dal Graziani ciò che diraſſi: oltrechè egli dichiara di non favorir molto quel preteſo richiamo, mentre poi lo diſtrugge con le parole: *ditionis ſuæ Civitatem*, UTI AJEBAT, cioè perchè gliel facean dire le ſtrida de' Miniſtri di Don Ceſare. Laonde quell'altre parole: *bello Pannonico diſtentus verbo tenus conqueſtus eſt*, hanno tanto peſo, quanto ne aveano quelle di chi lo facea parlare. E ſe Ridolfo II. aveſſe mai conoſciuto d'avervi ragioni certe, avrebbe molto ben ſaputo richiamarvi in altra forma, che *verbo tenus*: nè ſarebbe ſtato sì poco avveduto di ſpedire a Clemente VIII. il Conte Raimondo della Torre ſuo Ambaſciadore ſtraordinario a rallegrarſi della ricuperazione del Ducato di Ferrara, che ſecondo tutti gli atti pubblici di quel Pontefice, abbracciava

Acad. quæſt. lib. 2. in Lucullo poſt princip.

Hiſtoria Veneta libro 15. pag. 607.

Comacchio. E se Ridolfo II. conoscea veramente, che Comacchio era stato da Clemente VIII. usurpato all'Impero, non avrebbe forse egli saputo pensare al modo di opporsi a tale attentato, perchè forse vi volea molto a pubblicare un Manifesto con richiamare in forma giuridica presso il Pontefice, e presso i due Nuncj Apostolici, che allora si ritrovarono alla Corte di Praga, e con l'informar dell'aggravio gli Elettori dell'Impero, e i Principi d'Italia: il che sarebbe stato assai meglio, che lo scrivere una semplice Lettera, in oggi vantata, al solo Don Cesare d'Este, allora Duca di Modana; cioè a quegli, che per mezzo de' suoi Agenti, come oggi è parimente avvenuto, procurava sotto mano di far credere alla Corte Cesarea, che Comacchio appartenesse all'Impero. Dal fare qualunque di questi atti non poteva essere impedito Ridolfo II. dal trovarsi *impegnato in pericolose guerre col Turco*, per cagion delle quali *non potea punto accudire agl' interessi dell'Imperio in Italia*; siccome non ostantechè a queste ragioni Turchesche si fosse risposto nella Difesa I. di nuovo esclamano i Ministri Estensi, come senon lo avessero detto altre volte, attribuendo in tal guisa alle *guerre col Turco* ciò che unicamente dee attribuirsi all' incorrotta equità di Ridolfo II. il quale assai ben riconobbe, che Comacchio ad altri non apparteneva, che alla Chiesa Romana. Veramente per pigliar Comacchio si trattava forse di rinovar l'assedio di Troja, e ci volea molto a pigliarlo, come ultimamente fu preso. Il Turco generalmente viene abborrito, come nemico del nome Cristiano; ma i Ministri Estensi e nelle Osservazioni, e nella Supplica pare, che non per altro mostrino d'abborrirlo, senon come creduto da essi propizio alla Chiesa Romana, centro del Cristianesimo: verso la quale si fanno gloria di palesare un animo tanto amorevole. E pure nè Ridolfo II. nè i suoi successori stettero sempre *in pericolose guerre col Turco*, talchè non potessero una volta *accudire agl'interessi dell'Imperio in Italia*, mentre dall'

Supplica Cap. I. pagina 4. lin. 4. Cap. XXVIII. pag. 71. in fine.

Difesa I. Cap. LXVI. pag. 240.

dall'anno 1598. al 1708. hanno ſpediti più volte poderoſi eſerciti in Italia ſenza penſar punto a Comacchio. E la Caſa d'Eſte ogniqualvolta ha cercato di riſvegliare queſte controverſie, non ha fatto capo ad altri, che ai Rè Criſtianiſſimi, come ſe queſto feudo foſſe appartenuto alla Corona di Francia, e non all'Impero. Così, per tacere di tempi aſſai più freſchi di quel che altri può credere, Alfonſo I. nell' anno 1511. in materia delle ſaline di Comacchio appellò contra Giulio II. al Parlamento di Parigi, e non alla Dieta di Ratisbona: e nell'anno 1660. il Cardinal d'Eſte per le valli di Comacchio fece ricorſo al Rè Luigi XIV. e non mica ai *ſacri e potenti Principi del Sacro Romano Imperio*; nè tenne in alcuna conſiderazione i diritti Imperiali in oggi con sì gran *zelo* decantati: de' quali non fecero mai conto veruno gli Eſtenſi, anche in altre occaſioni, quale in particolare poco dopo il Laudo di Carlo V. cioè nell'anno 1539. ſi fu quella di una controverſia tra il Duca Ercole II. e Don Franceſco d'Eſte ſuo fratello ſopra certi beni del *Vacolino* dentro il territorio Comacchieſe: intorno a che fu introdotta la lite ai tribunali del Principe ſupremo di Comacchio, cioè alla Ruota Romana, e non alla Camera Imperiale di Spira, di Praga, o di Vienna: e mentre pendea la cauſa, ſi venne ad una tranſazione tra le parti, come appariſce dallo ſtrumento ſtipulato in Roma il dì 12. del meſe di Marzo dell'anno 1539. in caſa di Filippo Rodi procuratore del Duca Ercole. Un altro caſo conſiderabile avvenne ſotto l'ultimo Duca Alfonſo II. mentre il Cardinale Luigi d'Eſte ſuo fratello, come Abate della Pompoſa, pretendendo molte giuriſdizioni ſpettanti alla medeſima, le quali erano ſituate nel Comacchieſe, e portando la cauſa nella Ruota Romana, il Duca ſpedì celatamente in Lamagna Renato Cato e Aleſſandro Sardo ſuoi Conſiglieri con iſtruzioni ſegrete di far credere all'Imperadore, che tutti quei luoghi foſſero feudi Ceſarei: al qual fine mandò ancora a cercar fonda-

Ex Protocollis MSS. Jo. Baptiſtæ Saracchi Notarii Ferrarienſis.

Iſtruzione MS. d'Alfonſo II. a Renato Cato.

Digitized by Google

fondamenti negli Archivj Imperiali di Spira. Ma nè l'Imperadore fece alcun caso delle astute suggestioni de' Ministri d'Alfonso II. nè cosa alcuna potette rinvenirsi negli Archivj di Spira per giustificare i disegni malfondati del Duca. E il Cardinal d'Este, il quale sapea benissimo, che la sua Casa non avea mai riconosciuto Comacchio dall'Impero, ma sempre dalla Sede Apostolica, proseguì la sua lite nel legittimo tribunale di Roma. E poi Alfonso stesso nella causa della precedenza, e nel chieder l'indulto di nominarsi il successore per linea finita, riconobbe Comacchio per feudo Pontificio, e non Cesareo, come si è detto: e per tale altresì lo riconobbe la Corte Imperiale. Queste non sono cose *rancide*, ma di poco più di un secolo: nè può credersi, che sieno ignote ai Ministri Estensi, quantunque ne' loro scritti non ne abbiano voluto fare alcun motto. In fatti il Duca Alfonso II. in varie occasioni, che lo rendettero malaffetto ai Sommi Pontefici per cagione delle saline di Comacchio, non si arrischiò giammai di ricorrere a' tribunali dell'Impero: nè l'Impero vi fece alcuno immaginabil richiamo per gli atti sovrani esercitati dalla Sede Apostolica in tali affari contro al medesimo Alfonso II. Scrive l'Adriani, che egli nell'anno 1564. *mandò a Roma il Rossetto suo Ministro e Vescovo di Ferrara per fermare la lite de' sali, che la Camera gli avea mossa contro.* Altrove racconta, che nell'anno 1568. *il Papa non parea così ben volto inverso quel Duca per cagion de' sali, che contro alle ragioni della Chiesa e della Camera, volea fabbricare e poter vendere, e mantenersi rendita tale, che gl'importava molto. E i Ministri della Camera gli si opponeano, e il faceano* CITARE *a Roma; talchè, come* VASSALLO *della Chiesa, avea* MALE *ragioni, e si gittava a favor de' Principi grandi, acciocchè pregassono il Pontefice a mostrarglisi più benigno: i quali non giovando, nè avendo voluto il Pontefice accettare grossa somma di danari offertagli dal Cardinal di Ferrara, doman-*

Storie lib. 17. p. 728.

Lib. 20. pag. 801.

mandavano i suoi fautori, che le differenze e ragioni dell' una e dell'altra parte si vedessero in alcun giudicio fuori di Roma, o dal consiglio della Ruota di quella Corte: il qual giudicio è lunghissimo, e il Papa volea, che esse si terminassero tosto dagli Auditori e giudici della Camera, i quali si stimavano uomini giusti e leali.

CXVI.

Comacchio spontaneamente ritornato alla Chiesa, e non mai occupato dal Cardinal Bandini. Leopoldo Augusto non tenne mai che Comacchio fosse dell'Impero.

Supplica C.XXVIII. pag.72. lin.4.

Nella Supplica si leggono quest'altre parole ancora: *e in darno pretende il Difensor del dominio, che il Cardinal Bandino non fu quegli, che ebbe l'onore di occupar Comacchio, perchè ciò è indubitato, e si proverà con lo strumento autentico della occupazione stessa.* Sempre i Ministri Ducali ragionano in uno stesso tenore di confidenza, e con *istrumenti autentici*, che non si posson vedere. Però il *Difensore* si contenterà di parlare con documenti stampati: e giacchè non è bastata l'attestazione del Faustini continuatore delle Storie di Ferrara del vecchio Sardi, autori tanto innalzati da'Ministri Estensi quando gli hanno trovati favorevoli a'loro disegni, io addurrò presentemente quella del *Sommario* stampato in Roma nell'anno 1660. nella causa delle valli di Comacchio *ex libro decretorum Civitatis Comaclensis*, ove sotto il dì 21. Gennajo nell'anno 1598. si legge un decreto della Comunità, la quale espone, come il suo Vescovo Giraldi avea partecipato quella mattina alla medesima Comunità di Comacchio *in camera sua, qualmente per la devoluzione della Città di Ferrara alla Sede Apostolica, la Città nostra di Comacchio è nel medesimo Stato decaduta: e di commissione di Monsignor Illustrissimo Matteucci Nuncio Apostolico in Ferrara, e con participazione e volontà del Serenissimo Signor Don Cesare d'Este Duca di Modena, è venuto a Comacchio a far ciò sapere a questo popolo: ed esorta essa Comunità a mandare Ambasciadori al Signor Cardinale Aldobrandini Legato a latere, ora esistente in Bologna, a rendergli ubbidienza, e prestargli giuramento di fedeltà, e a congratularsi con Sua Signoria Illustrissima in nome della*

della Santa Sede, ed anche ad esporgli quanto pare alla Comunità esser necessario ad ogni buon fine. Fatto ciò sapere al popolo, fu data *amplissima facoltà di prestare ubbidienza e fedeltà a Sua Signoria Reverendissima* (cioè al Vescovo) *dalla quale fu preso il possesso della Città di Comacchio per la Santa Romana Chiesa, e la Santità di Nostro Signor Papa Clemente VIII. nel tempo del suo Pontificato l'anno VII. E a' dì 30. del medesimo mese la Città suddetta nella Chiesa Cattedrale con molta allegrezza giurò fedeltà e ubbidienza alla medesima Santa Romana Chiesa, ed alla Santità di Nostro Signore suddetto, come a vero, supremo, ed immediato Signore, nelle mani dell'Illustrissimo Signor Cardinal Bandino, come del tutto ne appajono strumenti rogati per messer Flavio Sacchetti d'Aspia Sabinese, Notajo pubblico descritto nell'Archivio della Romana Corte.* Il Cardinal Bandini era Legato di Ravenna: e come più vicino alla Città di Comacchio, che ogni altro Legato Pontificio, egli andò pacificamente di consenso di quel popolo a prenderne il possesso pubblico e giuridico, e non ad occuparla, se già *nove giorni* prima nelle mani del Vescovo Giraldi avea riconosciuta per sua legittima Sovrana la Santa Sede: dalchè si comprende, che gli Autori delle Scritture contrarie pieni di ferocia, essendo sempre vaghi d'insultare ai Pontefici, nonchè a' lor Difensori, i quali però lo ricevono per onor grande; da per tutto alterano e scambiano la verità delle cose per fini loro particolari. Così fecero anche nel bel principio di questa lor Supplica, dove non ebbero scrupolo alcuno di scrivere queste proprie parole: *non deponea intanto la Corte Cesarea il pensiero di ricuperare* (cioè occupare) *quella Città* (per sola istigazione segreta di Casa d'Este) *e ne fece pubblica dichiarazione* (nota a' soli Ministri Estensi) *in Vienna col consentimento* (di cui però non abbiamo altro testimonio, che quello de' Ministri Estensi) *dell'Augustissimo* LEOPOLDO *glorioso padre di Vostra Maestà Cesarea, il Signor d'Andler Consi-*

Supplica Cap. I. pagina 4. lin. 18.

Consigliere Aulico Imperiale con aver egli scritto nel suo Trattato de Jurisprudentia publica & privata lib.1. tit.5. par.6. pag.149. &c. le seguenti parole: *agnoscit & Imperium Comacchium ad mare Hadriaticum & quæ sunt plura alia feuda in Italia* (pretesi dalla Casa d'Este) *&c. pro quibus recuperandis juxtà Capitulationem Cæsaream, nihil intermittitur*. Il Signor Francesco Federigo d'Andler diede alle stampe il suo volume *de Jurisprudentia, qua publica, qua privata*, in Solisbac presso Abramo Lintentalero nell'anno 1672. in 4. dedicandolo al Principe di Scuarzemberg presidente del Consiglio Aulico: e in principio vi mise un diploma dell'Imperador Leopoldo sopra la divulgazione del medesimo libro. Ora in questa impressione dell'opera del Sig. Andler non si trova nè men per sogno la tanto esaltata testimonianza, o per meglio dire interpolazione, addotta da' Ministri di Modana in tutte le loro Scritture: e quel che è notabile, da essi, i quali forse ne sono molto informati, qualificata, come postavi, ovvero intrusavi, *con consentimento dell'Augustissimo* LEOPOLDO, oltraggiando in tal forma la gloriosa memoria di quell' Imperadore, cotanto ossequioso verso la Chiesa Romana e la giustizia. Ma nel libro del Signor Andler in vece delle parole citate io ci trovo queste altre sopra i dominj della Santa Sede: *si possessio immemorialis jura possessoris demonstrat, Pontifex causam evicit: nec contra eum, sed contra Ecclesiam & honorem Dei, cui hæc omnia sacrata, instruitur hæc pugna*. E di vero, se di *consentimento* di LEOPOLDO fosse avvenuta quell'affettata interpolazione, non sarebbono mancati a lui modi di parlarne altramente, e con più chiarezza. E nel diploma, che nel 1697. diede a' Comacchiesi intorno al trasporto di legna in Italia per la fabbrica della nuova Cattedrale di Comacchio, divulgato poscia dal Ferri, non avrebbe forse egli saputo dare a quella Città il nome di *sua*, se di suo *consentimento* fosse stata chiamata in tal guisa nel libro

Pag. 117.

Storia di Comacchio pag. 932.

del *Signor Andler*: sopra che non si possono saziar di parlare gli Autori Estensi in tutte le loro Scritture.

CXVII.

Lettere dell'Ossat e del Graziani impropriamente allegate nella Supplica per l'affare di Comacchio.

Osserv. Cap. LXVII. pag. 98. Supplica C. XXIX. pag. 73. lin. 30.

Hanno ancora voluto replicatamente citare in proprio vantaggio due lettere del Cardinal d'Ossat per provare, se riusciva loro di far credere, che la Repubblica Veneziana sotto Clemente VIII. si fosse ridotta, senza proposito alcuno, a confessare, che quelle sue Signorie, rammemorate nelle occulte *Investiture* degli Estensi fossero feudi Imperiali, e tuttavia di ragion loro, benchè da lei possedute per più secoli con titoli tali e tanti, che io per me non credo, che ella sia obbligata a renderne conto ai Ministri della Corte di Modana, la qual sola in oggi con sì gran curiosità gli ricerca per farne poi le sue *descrizioni* segrete, come quelle di Comacchio, quasichè un fatto di questa sorta, quando ancor fosse vero, non dovesse risapersi d'altronde, che da due lettere ambigue ed oscure del Cardinal d'Ossat, interpretate pòi, come le interpretano gli Autori Ducali. Ma chi riconosce in fonte le medesime lettere senza fidarsi gran fatto di chi le cita, bentosto si avvede, che altro elle non contengono, senon la notizia volgare, che diede l'Ossat al Signor di Villeroj Ministro di Stato del Rè di Francia, sopra certi sospetti, e falsi romori allora sparsi in occasione del viaggio di Ferrara meditato da Clemente VIII. E in fatti l'Ossat non pretende di ricavar niente di sicuro da quelle voci incostanti, le quali ora andavano a fermarsi ne' Signori Veneziani ed or nel Granduca di Toscana: ed erano a bello studio diffuse da' parziali e Ministri Estensi per fare odioso il Pontefice ai Principi Italiani: il quale disperato artificio si vede messo in uso anche a' giorni nostri. Che poi l'Ossat avvisasse di quelle voci il Villeroj, non avranno i Supplicanti grande occasione di rallegrarsi quando si compiaceranno di osservare due altre sue lettere, nelle quali scrive al medesimo Villeroj, che gli Ambasciadori deono avvisare di tutto il proprio Sovrano, ed anche delle cose dubbiose ed incerte;

Letre 127. 129. to. 1. pag. 502. 504. edit. I. d' Amelot in 4.°

Letre 174. 284. to. 2. pag. 31. 441.

per-

perchè se volessero sempre scrivere cose certe e sicure, non avrebbono molto da scrivere, nè i loro Principi sarebbono avvisati per tempo. La cosa stessa, che si è detta delle lettere dell' Ossat, dee dirsi di quelle di Antonmaria Graziani Nuncio Apostolico in Venezia, il quale diè parte al Cardinal Sangiorgio del romore sparso in quella Città, perchè il Sommo Pontefice Clemente VIII. si fosse appropriato *Comacchio*, *manifestamente feudo Imperiale*, come diceasi. Imperciocchè questa voce non era sparsa da altri, che da Ercole Cato, e da Luigi Montecuccoli Ministri di Don Cesare in Venezia: e non per altro era sparsa, senon per la rabbia di veder tolto il Ducato di Ferrara al lor Signore: e il Nuncio la scrisse, come nuova della piazza. Ma se oggi *Comacchio* non *è manifestamente feudo Imperiale*, benchè lo divulghi la Corte di Modana, io non crederei, che *manifestamente* lo fosse stato nè anche al tempo di Clemente VIII. allorchè i Ministri Estensi lo andavano divulgando per tale. Che poi si dicesse parimente, che Don Cesare avesse compreso nella *Investitura di Modana e Reggio anche Comacchio*, siccome il Graziani avvisò i Ministri Pontificj in un altra lettera, molto esaltata dagli Oppositori; ciò non parrà niente mirabile a chi rifletterà di quanti altri Stati non suoi pretendano gli Scrittori Ducali, che egli si facesse investire, mentre danno il nome d'*Investiture* a tutte le loro carte segrete. Ma io non so, come essi non si accorgano, che non dovrebbono in conto veruno mai nominare nè le lettere dell'Ossat, nè quelle del Graziani, poichè son piene di cose mortali contra le pretensioni Estensi, come in parte si è fatto vedere, e in altra occorrenza si farà veder d'avvantaggio. Ma forse crederanno, che quelle lettere sien note a lor soli, come tante altre cose, rare e pellegrine per loro, le quali citano a modo proprio, dando alle cose antiche non meno, che alle moderne, quei sensi, che vogliono.

Supplica C.XXVIII. pag.72. lin.25.

CXVIII.

Ragioni Pontificie ſopra Comacchio ſempre ſuperiori alle contrarie. Gl' Imperadori Auſtriaci hanno in tutti i tempi rigettate l' eſpoſizioni Eſtenſi intorno a Comacchio.

Intanto ſi può concludere queſta Difeſa II. con poche parole, ſenza declamare, e ſenza lottar con l'ombre. Le ragioni della Santa Sede ſopra Comacchio ſono già ſtate meſſe alle ſtampe, e ſono in viſta di tutto il Mondo, non chè della Corte Ceſarea: e lo ſono pure le ragioni della Sereniſſima Caſa Eſtenſe. E quantunque le prime ſieno sì numeroſe e sì forti, che non poſſono loro giammai paragonarſi le seconde; nulladimeno diamo, che non ſieno conſiderate per quel che ſono, ma ſieno *dubbie*, talchè non avanzino le contrarie, le quali per altro non hanno ſuſſiſtenza veruna; ma ſolamente le ugguaglino: in queſto caſo è verità manifeſta per le maſſime fondamentali della ragion di Natura e delle Genti, che la Santa Sede favorita dal poſſeſſo più che centenario non dee riputarſi dalla parte del torto, ed eſſere ſpogliata di Comacchio in competenza delle ragioni parimente *dubbie* di Caſa d'Eſte: che è la maggior grazia, che ſi poſſa mai fare alle medeſime col dar loro tal nome, il quale non meritano per alcun verſo, eſſendo totalmente inſuſſiſtenti e favoloſe, tutte immaginate in tempi recentiſſimi, e molte volte ſegretamente rappreſentate agli Auguſtiſſimi Imperadori a unico fine d'incitargli a rivoltarſi con l'armi contro alla Santa Sede per torle quella Città, benchè ſempre indarno; e non già perchè i Ceſari foſſero occupati in *guerre col Turco*, come falſamente ſi ſparge; mentre *le guerre col Turco* non ſono ſtate perpetue. Ma perchè que'Monarchi giuſtiſſimi eſſendo informati, che Comacchio per mille capi era ſempre appartenuto alla Sede Apoſtolica, e non all' Impero, col dovuto diſprezzo rigettarono le falſe e ingiuſte propoſizioni, onde veniano iſtigati alla occupazione di eſſa Città. Così Carlo V. fece nell'anno 1530. allorchè pronunciò il Laudo ſopra le differenze vertenti fra Clemente VII. e Alfonſo I. obbligando il Duca a ricevere l'Inveſtitura di Comacchio, come di pertinenza di Ferrara, e ad ubbidire nella fabbrica del ſale agli articoli ſovrani a lui pre-

Grotius de jure belli & pacis lib. 2. cap. 23. §. 11.

prescritti da Adriano VI. Così fece Ridolfo II. quando Alfonso II. spedì alla Corte Cesarea Renato Cato per attizzare quella Maestà contra Luigi Cardinal d'Este, che gli avea intentata lite nella Ruota Romana sopra alcune giurisdizioni del Comacchiese: e così finalmente operò l'Imperador Mattias nell'anno 1613. quando Cesare d'Este Duca di Modana cercò segretamente d'istigare la Corte Imperiale a pretender Comacchio da Paolo V. per mezzo dell' Ambasciadore straordinario Rambaldo di Collalto, come apparisce da certe copie de' diplomi di Carlo IV. fatte in Modana il dì 27. d'Aprile del medesimo anno. Ma poi sincerato, che fu l'Imperadore dal suo Agente Lodovico Ridolfi delle vere e autentiche ragioni della Chiesa, e conosciuto l'inganno, fece esporre al Sommo Pontefice, che *non avrebbe in alcuna maniera voluto ritrattare quello*, *che da' suoi Antecessori era stato fatto*, essendo *l'animo suo di accrescere la grandezza della Sede Apostolica*. Ma i Ministri Estensi de' nostri giorni riputando già spente e messe in obblivione queste illustri memorie per esser molto bene accertati, che la Sede Apostolica dormiva nella sicurezza delle proprie ragioni senza timore alcuno di macchine occulte, quantunque ne fosse anco avvertita; con segreti artificj e con rappresentazioni opposte al vero ed al giusto si sono essi affidati di sedurre il regnante GIUSEPPE a far ciò che non volle mai fare alcuno de' passati Monarchi Austriaci suoi gloriosi Antenati: il quale strano avvenimento siccome ha messa la Chiesa Romana in estrema necessità di esporre agli occhi Cesarei e di tutto il Mondo le proprie ragioni; così è da credersi, che elle debbano essere accolte e riguardate con quel volto, che ben richieggono le moderate e diritte difese della medesima: la quale non ostantechè sia raccomandata all'Avvocazia Imperiale, si vede in oggi offesa con pubblici e gravissimi oltraggi nella Supplica, in fronte a cui si è voluto fuor d'ogni dovere far

Dominio CXXVIII. pag. 31.

far comparire l'Augustissimo nome Imperiale, giungendo a tal segno di confidenza chi l'ha distesa, di persuadersi, che un tal Principe avesse dovuto piegare il suo spirito eccelso e Cristiano a ricevere in grado i terribili e tanto sconvenevoli trattamenti, i quali per tutto il corso della medesima Supplica si veggon fatti alla Santa Romana Chiesa: da cui se ambisce mostrarsi cotanto alieno chi l'ha dettata, non dee mai credersi, che per dar gusto alla Corte di Modana in onta di tutte le ragioni sacre e profane già esposte alla considerazione di tutto il Mondo, lo voglia, o lo debba mai essere GIUSEPPE Augusto.

Fine della Difesa II.

A L-

Digitized by Google

ALCUNI DOCUMENTI

citati nell' Opera.

I.

Sentenza di morte contro di Alfonso Ceccarelli da Bevagna famoso impostore di Scritture antiche.

HIERONYMUS MATTHÆJUS

Protonotarius Apostolicus, Sanctissimi Domini nostri Papæ, ejusque Camerarii ac Curiæ causarum Cameræ Apostolicæ generalis Auditor, & Romanæ Curiæ Judex ordinarius: sententiarum quoque & censurarum ac literarum Apostolicarum quarumcunque universalis & merus exequutor, ab eodem Sanctissimo Domino Nostro Papa specialiter deputatus.

Vedi pag. 129.

Anno 1583.

Ex autographo apud Franciscum Valesium Romanum.

NOverint universi & singuli præsens instrumentum Sententiæ definitivæ visuri, lecturi pariter & audituri, quod alias introducta coram nobis lite & causa criminali inter Magnificum & Excellentem Dominum utriusque Juris Doctorem Joannem Felicem Salvatorium, Fisci Sanctissimi Domini Nostri Papæ & Reverendæ Cameræ Apostolicæ generalem procuratorem agentem ex una, & Alphonsum Ceccarellum de Mevania Spoletanæ diœcesis Medicum, reum conventum & carceratum in publicis carceribus Curiæ Turris Nonæ de & super eo quod ipse Alphonsus dolose, fraudulenter, & falso confinxerit & fabricaverit instrumentum Confirmationis Donationis Constantini sub asserto nomine Theodosii Imperatoris: & etiam dolose, fraudulenter, & falso confinxerit & fabricaverit in forma transumpti Testamentum sub nomine quondam Benedicti de Comitibus cum fideicommisso & aliis in eo contentis: & confinxerit, annum dicti asserti Testamenti præfati quondam Benedicti esse millesimum ducentesimum quadragesimum septimum, & diem duodecimam Augusti: & pariter annum prætensi transumpti confinxerit esse millesimum tricentesimum decimum

NOTA.

mum

mum tertium, & diem vicesimam secundam Martii: dictumque transumptum diversis mediis procuraverit, pervenire ad manus Illustris & Reverendi Patris Domini Hieronymi de Comitibus Abbatis Sancti Gregorii de Urbe ad effectum ab eo extorquendi notabilem pecuniarum summam in præjudicium Dominorum locorum, de quibus in dicto asserto testamento cum fideicommisso mentio habetur, & a quibus dicta loca in præsentiarum juste & legitime possidentur. Necnon etiam dolose & fraudolenter in præjudicium Illustris Dominæ Porciæ de Cære, & ejus descendentium ac heredum & successorum, falso confinxerit & fabricaverit testamentum in forma transumpti sub nomine Pandulphi Comitis de Anguillaria, & prætensi Comitis de Cære cum fideicommisso & aliis in eo contentis: & confinxerit annum dicti asserti testamenti prædicti quondam Pandulphi esse millesimum tricentesimum vicesimum primum, & diem decimam quartam Aprilis: & pariter annum prætensi transumpti confinxerit esse millesimum tricentesimum octogesimum, & diem decimam quartam Octobris seu alio veriori tempore, perventum ad manus Illustris Domini Aversi de Anguillaria, mediante solutione pretii scutorum trium millium nomine ipsius facta, & pro ejusdem Illustris Domini Aversi parte alias productum coram R. P. D. Antonio Maria de Salviatis Cameræ Apostolicæ Clerico & Episcopo Sancti Pauli, in actis Domini Tydei de Marchis Cameræ Apostolicæ Notarii contra prædictam Illustrem Dominam Porciam de Cære, & nunc existens penes acta Domini Joannis Alexandri Curti Curiæ nostræ & præsentis causæ Notarii. Item falso confinxerit & fabricaverit in forma transumpti aliud testamentum sub nomine ejusdem Pandulphi de Anguillaria & prætensi Comitis de Cære: & annum dicti asserti testamenti confinxerit esse millesimum tricentesimum vicesimum tertium, & pariter annum prætensi transumpti confinxerit esse millesimum tricentesimum nonagesimum sextum: illudque pervenire fecerit ad manus Illustris Domini Pauli Æmilii Cæsii Marchionis Riani, & ab eo dolose & fraudulenter, diabolicoque spiritu & pecuniæ alienæ aviditate ductus, extorquere fecerit medio & sub nomine Tarquinii Gregorii de Interamna, ex causa traditionis dicti falsi Testamenti, apocham promissionis solutionis scutorum sex millium monetæ. Ac etiam falso composuerit diversa Imperatorum privilegia, genealogias & historias, ac alia prætensorum instrumentorum transumpta, ac illa falso fabricaverit: aliasque falsitates & crimina commiserit in actis causæ & causarum hujusmodi deductis & specificatis; pro quibus etiam respective a diversis Nobili-

NOTA.

bilibus & Illustribus personis dictis malis artibus varias pecuniarum summas extorsit, rebusque aliis in actis causæ & causarum hujusmodi deductis & illorum occasione parte ex altera, & successive in vim commissionis SS. D. N. inter prædictam Illustrem Dominam Porciam de Cære & Illustrem Dominum Paulum Æmilium Cæsium Marchionem Riani prædictum ejus maritum Fisco pro omni eorum interesse civili adhærentes: & etiam prout in dicta commissione pro eorum parte in actis præsentata pro dicto eorum interesse civili instantes ex una, & dictum Illustrem Dominum Aversum de Anguillaria, Illustres Dominos Virginium, Joannem Baptistam, Flaminium, & Julianum dicti Illustris Domini Aversi filios, & nepotem respective, & prædictum Alphonsum Ceccarellum partibus ex altera de & super falsitate & fraudulenta fabricatione dicti prætensi transumpti prætensi Testamenti cum prætenso fideicommisso, & aliis in eo contentis sub nomine dicti Pandulphi Comitis de Anguillaria, & prætensi Comitis de Cære sub data dictorum annorum millesimi tricentesimi octogesimi, & millesimi tricentesimi vicesimi primi, ut supra, respective confectis pro parte dicti Illustris Domini Aversi contra dictam Illustrem Dominam Porciam de Cære coram R. P. D. de Salviatis in actis præfati dicti Tydei de Marchis Cameræ Apostolicæ Notarii productis, & super quo præfatus Illustris Dominus Aversus litem & judicium coram eodem R. P. D. de Salviatis contra eandem Illustrem Dominam Porciam de Cære in actis ejusdem dicti Tydei de Marchis Notarii instituit, & nunc ad instantiam dicti Procuratoris Fiscalis transportati & existentis in actis Notarii nostri infrascripti, ac de & super non adhibitione fidei dicto prætenso transumpto prætensi Testamenti in judicio, nec extra, illiusque cassatione, laceratione, nullitate, rebusque aliis in actis causæ, & causarum hujusmodi latius deductis, & illorum occasione dicto Alphonso Ceccarello in carceribus Turris Nonæ carcerato, & diligenter pluries examinato ac sponte confesso; visis ipsius Alphonsi confessionibus, ratificationibus, testiumque in actis examinatorum depositionibus, ac juribus in actis productis, servatisque servandis, ac partibus pluries hinc inde auditis, cognitisque ad plenum hujusmodi causæ meritis, illisque mature discussis, consideratisque considerandis; tandem Magnificus & Excellens Dominus Joannes Jacobus Panicus utriusque juris doctor in causis criminalibus generalis Locumtenens noster, in hujusmodi causa Judex commissarius, suam in his scriptis ad favorem supradictorum Magnifici Domini Procuratoris Fiscalis,

ac Illustrium Dominorum Porciæ de Cære,& Pauli Æmilii Cæsii Marchionis Riani conjugum pro eorum interesse, ut supra, fisco adhærentium, & contra supradictos Alphonsum Ceccarellum ac Illustrem Dominum Aversum, & alios de Anguillaria tulit, & promulgavit sententiam hujusmodi, sub tenore videlicet.

CHRISTI NOMINE INVOCATO. Pro Tribunali sedentes & solum Deum præ oculis habentes per hanc nostram definitivam sententiam, quam de jurisperitorum consilio ferimus in his scriptis in causa & causis coram nobis inter Magnificum Dominum Joannem Felicem Salvatorium juris utriusque Doctorem, Sanctissimi Domini Nostri Papæ & Cameræ Apostolicæ Procuratorem Fiscalem agentem & instantem ex una, & Alphonsum Ceccarellum de Mævania medicum carceratum in Curia Turris Nonæ reum conventum de & super eo quod ipse Alphonsus dolose, fraudulenter, & falso confinxerit & fabricaverit instrumentum confirmationis Donationis Constantini sub asserto nomine Theodosii Imperatoris: & etiam dolose fraudulenter & falso confinxerit & fabricaverit in forma transumpti Testamentum sub nomine quondam Benedicti de Comitibus cum fideicommisso & aliis in eo contentis,& confinxerit annum dicti asserti Testamenti præfati quondam Benedicti esse millesimum ducentesimum quadragesimum septimum,& diem duodecimam Augusti, & pariter annum prætensi transumpti confinxerit esse millesimum tricentesimum decimum tertii, & diem vicesimam secundam Martii,dictumque transumptum diversis mediis procuraverit pervenire ad manus Illustris & R. P. D. Hieronymi de Comitibus Abbatis Sancti Gregorii de Urbe ad effectum ab eo extorquendi notabilem pecuniarum summam in præjudicium Dominorum locorum, de quibus in dicto asserto Testamento cum fideicommisso mentio habetur, & a quibus dicta loca in præsentiarum juste & legitime possidentur: necnon etiam dolose, & fraudulenter in præjudicium Illustris Dominæ Porciæ de Cære, & ejus descendentium ac heredum & successorum falso confinxerit et fabricaverit Testamentum in forma transumpti sub nomine Pandulphi Comitis de Anguillaria et prætensi Comitis de Cære cum fideicommisso,et aliis in eo contentis: et confinxerit annum dicti asserti Testamenti præfati quondam Pandulphi esse millesimum tricentesimum vicesimum primum, et diem decimam quartam Aprilis:et pariter annum prætensi transumpti confinxerit esse millesimum tricentesimum octogesimum,et diem decimam quartam Octobris seu alio veriori tempore, perventum ad manus Illustris Domini Aversi de Anguillaria mediante solutione pretii scuto-

NOTA.

rum

rum trium millium nomine ipsius facta, et pro ejusdem Illustris Domini Aversi parte alias productum coram R. P. D. Antonio Maria de Salviatis Cameræ Apostolicæ Clerico et Episcopo Sancti Pauli, in actis Domini Tydei de Marchis Cameræ Apostolicæ Notarii contra prædictam Illustrem Dominam Porciam de Cære, et nunc existens penes acta dicti Joannis Alexandri Curti, Curiæ nostræ et præsentis causæ Notarii. Item falso confinxerit et fabricaverit in forma transumpti aliud Testamentum sub nomine ejusdem Pandulphi de Anguillaria, et prætensi Comitis de Cære, et annum dicti asserti Testamenti confinxerit esse millesimum tricentesimum vicesimum tertium, et pariter annum prætensi transumpti confinxerit esse millesimum tricentesimum nonagesimum sextum, illudque pervenire fecerit ad manus Illustris Domini Pauli Æmilii Cæsii Marchionis Riani, et ab eo dolose et fraudulenter diabolicoque spiritu, et pecuniæ alienæ aviditate ductus, extorqueri fecerit medio et sub nomine Tarquinii Gregorii de Interamna ex causa traditionis dicti falsi Testamenti apocham promissionis solutionis scutorum sex millium monetæ: ac etiam falso composuerit diversa Imperatorum privilegia, genealogias, et historias ac alia prætensorum instrumentorum transumpta: ac illa falso fabricaverit, aliasque falsitates et crimina commiserit, in actis causæ et causarum hujusmodi deductis et specificatis: pro quibus etiam respective a diversis personis nobilibus et illustribus, dictis malis artibus varias pecuniarum summas extorsit, rebusque aliis in eisdem actis causæ et causarum hujusmodi deductis, et illorum occasione parte ex altera in prima, versa et versæ fuerunt ac vertuntur instantia. Ne tot atrocia et sæpius reiterata facinora tam pessimi exempli remaneant impunita, & pœna ipsius ceteris transeat in exemplum, dicimus, pronunciamus, sententiamus, decernimus, & declaramus, prædictum Alphonsum Ceccarellum confessum, & de prædictis falsitatibus, criminibus, & excessibus repertum culpabilem, fore & esse condemnandum in pœnam ultimi supplicii, prout eundem in dictam pœnam ultimi supplicii condemnamus: & propterea ipsum ad locum solitum justitiæ, ut moris est, duci mandamus, & ibi per ministrum justitiæ sibi caput a spatulis amputari, ita quod moriatur & ejus anima a corpore separetur. Mandatumque exequutivum desuper necessarium, & opportunum decernendum & relaxandum fore & esse duximus, prout decernimus, & relaxamus, supradictisque omnibus instrumentis transumptis, privilegiis, ac prædictis aliis scripturis tanquam falsis, & falso fabricatis nullam fidem adhibendam fore, nec esse in judi-

NOTA.

Digitized by Google

cio,nec extra, eaque & eas cassandas, abolendas, & lacerandas fore, & esse,prout cassari aboleri,& lacerari mandamus. Dictumque Alphonsum ad restituendum omnes pecunias præmissorum occasione, respective habitas, & præsertim scuta tria millia Illustri Domino Averso prædicto pro supradicto prætenso transumpto prætensi Testamenti habita teneri, & obligatum esse,prout restitui mandamus, mandatumque exequutium contra ejus bona decernimus & relaxamus. Dictamque apocham dictæ promissionis scutorum sex millium cassandam, & abolendam fore & esse, prout cassamus, & abolemus. Et propterea successive volentes etiam decidere litem & controversiam vertendam inter prædictam Illustrem Dominam Porciam de Cære, & Illustrem Dominum Paulum Æmilium Cæsium Marchionem Riani prædictum ejus maritum,fisco pro omni eorum interesse civili adhærendum, & etiam prout in commissione pro eorum parte in actis præsentata pro dicto eorum interesse civili, instantes ex una, & dictum Illustrem Dominum Aversum de Anguillaria, Illustrem Dominum Virginium, Joannem Baptistam, Flaminium, & Julianum dicti Illustris Domini Aversi filios & nepotem respective & prædictum Alphonsum Ceccarellum partibus ex altera, de & super falsitate prætensi Testamenti cum prætenso fideicommisso, & aliis in eo contentis sub nomine dicti Pandulphi Comitis de Anguillaria,& prætensi Comitis de Cære sub data dictorum annorum millesimi tricentesimi octogesimi, & millesimi tricentesimi vicesimi primi, ut supra respective confectis, pro parte dicti Illustris Domini Aversi contra dictam Illustrem Dominam Porciam de Cære coram eodem R. P. D. de Salviatis in actis prædicti Domini Tydei Cameræ Apostolicæ Notarii productis, & super quo prædictus Illustris Dominus Aversus litem & judicium coram eodem R. P. D. de Salviatis contra eandem Illustrem Dominam Porciam de Cære in actis ejusdem Domini Tydei de Marchis Notarii instituit, & nunc ad instantiam dicti Procuratoris Fiscalis transportati & existentis in actis dicti Domini Joannis Alexandri Curti Curiæ nostræ & præsentis causæ Notarii: ac de & super non adhibitione fidei dicto prætenso transumpto prætensi Testamenti in judicio, nec extra, illiusque cassatione, laceratione, & nullitate, ac rebus aliis in actis causæ & causarum hujusmodi latius deductis pari nostra definitiva sententia dicimus, pronunciamus, sententiamus, decernimus, & declaramus dictum prætensum transumptum prætensi Testamenti prædicti ac prætensum fideicommissum,& scripturam prædictam esse falsum & falsam, falsoque, dolose, et fraudulen-

dulenter a dicto Alphonso Ceccarello, ut supra, detento, scriptum, compositum et fabricatum fuisse: et propterea dictum transumptum prætensi Testamenti cum aliis præmissis et quascunque copias ex eo forsan quomodolibet sumptas, et extractas, et cum eo collationatas, uti falsum, et a falso transumpto prædicto respective sumpta, et extractas, et nullam fidem facientes, nec facere valentes prædictis Illustribus Dominis Averso, Virginio, Joanni Baptistæ, Flaminio, et Juliano dicti Domini Aversi filiis et nepoti respective, et quibuscunque illo uti volentibus, suffragari nullatenus posse, nec debere: illique, et omnibus ac singulis copiis ex illo forsan etiam per quemcunque Notarium extractis, exemplatis, et collationatis nullam fidem adhibendam fore, nec esse in judicio, nec extra, nullamque probationem facere: dictumque prætensum transumptum prætensi Testamenti, omnesque et quascunque prætensas copias ex illo forsan exemplatas et collationatas cassandas de quibuscunque regestis, et delendas ac lacerandas fore et esse, prout cassari deleri, et lacerari mandamus. Molestias quoque, vexationes, perturbationes et impedimenta quæcunque dictis Illustribus Dominis Porciæ de Cære et Paulo Æmilio Cæsio Marchioni Riani Conjugibus per dictos Illustres Dominos Aversum et alios supradictos, præmissorum occasione factas et præstitas, ac facta et præstita, fuisse et esse illicitas, indebitas et injustas, ac illicita indebita et injusta ac de facto præsumptas et præsumpta; ac de et super illis omnibus et singulis præmissis prædictis Illustribus Dominis Averso, Virginio, Joanni Baptistæ, Flaminio, et Juliano perpetuum silentium imponendum esse, et imponimus, eosdemque Illustres Dominos Aversum, et alios prædictos in expensis coram nobis a publicatione processus citra, legitime factis condemnandos fore et esse, prout condemnamus: quarum expensarum taxationem nobis vel cui de jure, inposterum reservamus: et ita dicimus, et pronunciamus &c. omni meliori modo &c. Quæ quidem sententia taliter per supradictum Magnificum et Excellentem Dominum Locumtenentem nostrum erat subscripta, videlicet: *ita pronunciavi Joannes Jacobus Panicus Locumtenens & Commissarius*. Quæ omnia et singula supradicta vobis omnibus et singulis supradictis intimamus, insinuamus, notificamus ac ad vestram et cujuslibet vestrum notitiam deducimus et deduci volumus per præsentes. Lecta, lata et his scriptis sententialiter promulgata fuit præinserta definitiva sententia per supradictum Magnificum et Excellentem Dominum Locumtenentem nostrum et Judicem Commissarium,

Romæ

Romæ in Palatio nostro judiciali ad jus reddendum et causas audiendas, decidendas et terminandas in loco suo solito et consueto pro tribunali sedentem sub anno a Nativitate Domini nostri Jesu Christi millesimo quingentesimo octogesimo tertio, Indictione undecima, die vero prima mensis Junii, Pontificatus Sanctissimi Domini nostri, Domini Gregorii divina providentia Papæ decimi tertii, anno ejus duodecimo.

Joannes Jacobus Panicus Locumtenens & Commissarius.

Jo: Alexander Curtus Curiæ Causarum Cameræ Apostolicæ Notarius scripsit.

I I.

Vedi pag.132.

Anno 1001.

Ex Italia Sacra tom. 2. pag. 357. & ex Bullario Margarini tom. 2. pag. 64.

Diploma finto sotto nome di Ottone III. intorno alla Badia della Pomposa.

In nomine Sanctæ, & individuæ Trinitatis.

OTho Tertius [1] servus Apostolorum. Omnium [2] fidelium Christianorum tam præsentium, quam futurorum noverit universitas, quod nos a [3] Domino Federico Sanctæ Ravennatis Ecclesiæ Archiepiscopo Monasterium Sanctæ Mariæ de Pomposa per [4] concambium accipientes, e contra donavimus Sanctæ Ravennati Ecclesiæ omnia placita & districtus, & bannum de omni terra [5] Sancti Apollinaris, & de omnibus [6] Episcopatibus, sive Comitatibus, de quibus præcepta habentur in Sancta Ravenate Ecclesia: unde Abbatiam Sanctæ Mariæ de Pomposa ab omni subjectione Archiepiscoporum sive aliorum [7] excutimus, ut regalis sit, nulli dominantium personarum subjecta, sintque Monachi ejus [8] ab omni sæcularis servitii infestatione securi: qui de suis qualem voluerint Abbatem [9] eligant, ab Episcopo Comaclensi consecrando *: qui si sibi [10] pro pecunia, vel pro aliqua humana potestate molestus extiterit, veniat ad Archiepiscopum suum Ravennatem, ab eo benedicendus: & si hoc in isto, quod in priore invenerit, ad qualemcumque Episcopum desiderat, causa consecrationis properet. Si quis hoc præceptum fregerit, componat centum libras auri cocti, medietatem Cameræ nostræ, medietatem prælibato Monasterio. Sed ut verius

rius credatur, hanc paginam manu propria roboratam sigillari jussimus.

Sign. D. Otho (" *luogo del monogramma*) nis Cæsaris invictissimi. (*d'Arigo II.*) 11

" *Hippolytus Cancellarius vice Petri Episcopi recognovit.* 12

Data X. kal. Decembris anno Dominicæ Incarnationis MI. Ind. XV. anno tertii Othonis regni XIX. Imperii VI.

Actum " *Ravennæ feliciter Amen.* 13

N O T E.

1 SErvus Apostolorum. *Così pure principia l'altro diploma finto sotto nome d'Ottone III. intorno agli Stati della Santa Sede, che tanto piace a' nemici della medesima: e della suddetta formola così parla il Gretsero*: quis unquam talem ab Imperatore inscriptionem audivit? *Defensio in Goldastum lib. 2. cap. 16. pag. 264.*

2 Fidelium Christianorum. *Cosa ha a farci quel* Christianorum? *Dovea forse la notizia di questo curioso diploma essere intimata a tutta la Cristianità, non che a' soli vassalli d'Ottone III?*

3 D. Federico *in vece di* Friderico. *Ottone III. non meno, che gli altri Imperadori, diede sempre a' Vescovi il titolo di* Venerabilis, *che qui non si vede per niente.*

4. 5. 6. Concambium. *Bel cambio, mentre l'Arcivescovo di Ravenna dà ad Ottone III. la Pomposa appartenente alla sua Chiesa per concessioni della Santa Sede, acciocchè l'Imperadore dia a lui i diritti di Santo Apollinare e de' Vescovadi già soggetti a quella Chiesa:* de quibus præcepta habentur in Sancta Ravennate Ecclesia. *Sicchè l'Arcivescovo Federigo in tal guisa si spoglia, non si sa perchè, di una cosa sua propria per ottenere altre cose, pure sue proprie.*

7 Excutimus. *Ottone III. non era capace di parlare in tal guisa, nè di levar di sua propria autorità quella Badia alla Santa Sede e alla Chiesa di Ravenna per via d'un* cambio *e contratto sì indegno per farla sua propria: ed a ciò si oppongono i documenti anteriori e posteriori alla data di questo stolto diploma. Osservisi poi la contradizione ridicola, mentre Ottone decreta,* ut regalis sit: *e poi subito,* nulli dominantium personarum subjecta. *Ma se in sentimento de' Ministri Estensi Ottone III. era l'unico e vero Signore nell' Esarcato non meno che in tutta l'Italia, a chi si riferisce quel* nulli dominantium personarum subjecta?

8 Sæcularis servitii infestatione. *Vengono levati i Monaci Pomposiani dalla natural soggezione alla Santa Sede e agli Arcivescovi di Ravenna, e soggettati ad Ottone III. e si dice, che sieno* ab omni sæcularis servitii infestatione securi: *il che avrebbe dovuto dirsi quando fossero stati levati dalla soggezione Imperiale, e posti sotto gli Arcivescovi di Ravenna.*

9 Abbatem eligant, *quasichè prima non lo eleggessero, ovvero, che ad Ottone appartenesse l'ordinare, che i Monaci si eleggesser l'Abate.*

10 Pro pecunia. *Dopo aver detto, che l'Abate si faccia consecrare dal Vesco-*

Vescovo di Comacchio, *ordina l'autor del diploma, che se il Vescovo lo molesterà per quattrini,* pro pecunia, *o per altro, esso Abate ricorra all' Arcivescovo di Ravenna: e se questi facesse il simile, cerchi un altro Vescovo, che lo consacri senza quattrini. Cose più indegne e stolte di queste non è facile il ritrovare, calunniandosi sfacciatemente i Vescovi, come se avessero fatte le consecrazioni per danari,* pro pecunia: *al che avrebbe dovuto rimediarvi il Papa, e non l'Imperadore, a cui non si aspetta metter mano in somiglianti materie. Oltre a ciò poi quell' Abate non avrebbe forse egli saputo farsi consacrare da chi non gli avesse estorti quattrini, senza che Ottone III. glie lo avesse ordinato.*

Cangius in Glossario v. monogramma.

11 *Il monogramma non è di Ottone III. ma di Arrigo II. E ben si vede, che il diploma è un pasticcio di molti ingredienti spropositati: e che è finto per favorire gl' interessati Pomposiani contro all' Arcivescovo di Ravenna, e al Vescovo di* Comacchio.

Pagi ann. 1001. §. 1.

12 Hippolytus Cancellarius. *Il Cancelliere di Ottone III. non avea nome* Ippolito, *ma* Eriberto: *ed essendo questi fatto Arcivescovo di Colonia nell' anno 999. quì avrebbe dovuto sottoscriversi col titolo di* Coloniensis Archiepiscopus, *e di* Archicancellarius, *se Ippolito fosse lo stesso che Eriberto.*

Pagi ann. 1002. §. 1.

13 Actum Ravennæ. *Da questo tempo, in cui si fa dato il diploma, fino a' 23. Gennajo del 1002. in cui Ottone III. morì in Paterno, non si sa, che egli fosse in Ravenna; bensì in Roma, in Todi, e nel Reame di Napoli. Ma per fargli concludere il cambio con l'Arcivescovo Federigo, ci voleva il miracolo di farlo stare in Ravenna, benchè fosse altrove. Questo è il bel diploma Cesareo, sopra cui gli Scrittori Modanesi con tanta soddisfazione fondano la loro esaltata sovranità Imperiale nelle contrade di* Comacchio *contro alla Sede Apostolica. Ma se al zelo di quegli Scrittori debbasi veramente quello straordinario applauso, che essi pretendono di meritarsi, non credo che ci voglia molto a comprenderlo.*

III.

Vedi pag. 66. 193. 234. 246.

Anno 1106.

Ex Tabulario Ecclesiæ Ferrariensis & MSS. Peregrini Prisciani.

Bolla di Pasquale II. alla Chiesa e Città di Ferrara.

PASCHALIS Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabili Fratri Landulpho Ferrariensi Episcopo, Guillelmo filio Bulgari, Petro filio Arimundi, Uberto Consuli, & per eos tam Ecclesiæ, quam Civitati Ferrariæ in perpetuum. Officii nostri nos hortatur auctoritas pro Ecclesiarum statu sollicitos esse, & quæ rite sunt statuta, stabilire. Sicut igitur Sanctorum prædecessorum nostrorum Hadriani & Benedicti deliberationibus constitutum est, nos Sanctæ Ferrariensi Ecclesiæ, tanquam speciali Apostolicæ Sedis filiæ, fundos ejusdem matris & patrimonia confirmamus: ipsam videlicet Massam Babylonicam, quæ vocatur Ferraria cum duodecim fundis suis, cui undecim alias Massas nostras minores cum omni obedientia atque servitute subjugamus: idest Massam & ripam Palatiolus cum duodecim fundis suis, & Massam Constantiacus cum duodecim fundis suis, simulque Massam Quartisianam cum duodecim fundis suis & totam

totam & integram Massam Donoro cum duodecim fundis suis: & similiter Massam Popularem cum duodecim fundis suis: necnon Massam Curullam, & Massam Salettum cum viginti quatuor fundis suis: & Massam Seneticam cum duodecim fundis suis, & Castellonem cum fundis suis similiter: similique modo Massam, quæ vocatur Formignana cum omnibus fundis suis. Has quidem præfatas Massas cum omnibus ad earum jura pertinentibus de dominio & jure atque potestate Sanctæ Romanæ Ecclesiæ in Sanctam Ferrariensem Ecclesiam per hanc donationis & traditionis paginam donamus & tradimus, ut ab hac hora in antea liceat tibi, carissimo fratri Landulpho Episcopo, et successoribus tuis in singulis Massis Ecclesias cum Clericis, Presbyteris, Diaconibus, ordinare & consecrare; illud omnimodis sancientes, ut Ferrariensis Ecclesia cum tota parochia sua in jure & dominio, ac privilegio nostro Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Beati Petri, cujus est patrimonium, conservetur perpetuo, ut sit semper sub nostra electione, ordinatione, atque consecratione, ut quicumque per nos illic electus, ordinatus & consecratus fuerit, ille honoris hujus ac potestatis integritate fungatur. Comitatus autem Ferrariæ fines & termini sunt ab Oriente ab una parte fluminis Padi, altera nostra Massa Fiscalia, & Veteraria: a Veteraria transeunt flumen Sandali usque ad Bocilletum: per Bocilletum transeunt flumen Gabiana per Ludurium, et circundant Villam magnam, & Madrariam pervenientes usque Maletum: a Maleto pergunt juxta Argilem Anxianum per paludes & piscarias usque Vitricam: & transeuntes Vitricam veniunt usque fossam Buranam: & per fossam Buranam exeunt in Padum, & descendunt ad Occidentem usque Ulmum formosam, quæ certa finis est inter Romaniam & Langobardiam. Ab altera autem fluminis parte fines sunt similiter, ab Oriente Callis de Fine, quæ finis est inter NOSTRUM COMITATUM COMACLENSEM, & extendunt se per paludes & piscarias usque ad fossatum de Filule, & circundant Massam Corneti, & Languanum, quæ de nostro Comitatu sunt Ferrariæ. Descendunt inde ad Occidentem per paludes & piscarias usque ad flumen Tartari, & per ipsum flumen Tartari exeunt usque ad flumen Padi. Sane habitatoribus ipsis majoris Massæ Ferrariæ malas & pravas consuetudines removemus, nisi tantum sicut sunt ad suffragium Sanctæ Romanæ Ecclesiæ annualiter per illorum nuncium unaquæque libera persona de moneta Venetiarum denarios singulos dabit. Census vero & tributi atque telonei de ripa & flumine unam medietatem pro benedictione ad communem utilitatem, meliorationem & restaura-

NOTA.

NOTA.

tionem jam dictæ majoris Massæ concedimus alteram medietatem ad nostras manus reservamus. Similiter telonei de mercato unam medietatem nobis conservamus: & alteram medietatem præfato Episcopo vestro condonamus. Placitum quidem generale similiter in dominio & potestate nostræ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ tenemus, ut tamen nostro nuncio semel in anno faciente justitiam, ab omnibus per tres dies custodiatur. Collectam vero vel fodrum, aut pravam vel injustam functionem, aut dationem seu consuetudinem nequaquam exigimus; sed omnia pro Dei timore atque amore, præfatæ nostræ Sanctæ Ecclesiæ Beati Georgii, omnibus habitatoribus ipsius majoris Massæ pepercimus, aliasque minores Massas, & sic, ut supra dictum est, cum omnibus suis servitutibus subjugamus. Siqua sane Ecclesiastica, sæcularisve persona hanc nostræ constitutionis paginam sciens contra eam venire tentaverit, & aut Ferrariensem Ecclesiam iis quæ suprascripta sunt, diminuere, aut Sanctæ Sedi Apostolicæ sua in eis jura, quæ superius significata sunt, auferre præsumpserit, pœnæ & compositionis nomine reddat eidem Sanctæ Sedi Apostolicæ auri optimi libras centum: & nisi quæ male præscripta sunt satisfactione congrua emendaverit, potestatis, honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de præterita iniquitate cognoscat, & a sanctissimo corpore & sanguine Dei & Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat: atque in extremo examine districtæ ultioni subjaceat. Cunctis autem eisdem Ecclesiis justa servantibus sit pax Domini Nostri Jesu Christi, quatenus & hic fructum bonæ actionis percipiant, & apud districtum Judicem præmia æternæ pacis inveniant. Amen.

NOTA.

Scriptum per manum Raynerii, Scriniarii, Regionarii & Notarii Sacri Palatii.

Ego PASCHALIS Catholicæ Ecclesiæ Episcopus.

Datum Laterani per manum Johannis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Diaconi Cardinalis ac Bibliothecarii VI. Idus Aprilis, Indictione XIII. Anno Dominicæ Incarnationis MCVI. Pontificatus autem Domini Paschalis II. Papæ VIII.

Bolla

I V.

Bolla d'Innocenzo II. alla Chiesa e Città di Ferrara.

Anno 1133.

INNOCENTIUS Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabili Fratri Landulpho Episcopo, Consulibus & populo Ferrariensi in perpetuum. Ad hoc in Apostolicæ Sedis Cathedra, disponente Domino, constituti esse conspicimur, ut justis postulationibus liberiori animo præbeamus assensum, & quos devotiores ad nostrum obsequium & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ specialius adhærere cognoscimus, scilicet ejusdem piæ Matris gremio familiarius confovere curemus. Quia igitur vos, dilecti in Domino filii, Beato Petro & nobis, qui licet indigni ipsius vice fungimur, nostrisque successoribus omnem obedientiam & gratum obsequium exhibituros promisistis, prædecessorum nostrorum sanctæ recordationis Hadriani, Benedicti, & Paschalis Romanorum Pontificum inhærentes vestigiis, Ferrariensem Ecclesiam, tanquam specialem Apostolicæ Sedis filiam, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ patrocinio communimus; & ei fundos suos præsentis privilegii pagina roboramus: in quibus hæc propriis nominibus annotanda subjunximus: Massam videlicet Babylonicam, quæ vocatur Ferraria cum duodecim fundis suis: cui duodecim alias Massas nostras minores cum omni obedientia ac servitute subjugamus, idest Massam, & ripam Palatiolus cum duodecim fundis suis, & Massam Constantiacus cum duodecim fundis suis, simulque Massam Quartisianam cum duodecim fundis suis, & similiter Massam Popularem cum duodecim fundis suis, necnon Massam Curulum, et Massam Saletum cum viginti quatuor fundis suis, & Massam Seneticam, & Castilionem cum fundis suis. Massam quoque, quæ vocatur Firmignana cum omnibus fundis suis: quas Massas cum omnibus suis pertinentiis de dominio & jure, atque potestate Sanctæ Sedis Apostolicæ a præfatis prædecessoribus nostris Ecclesiæ Ferrariæ concessas nos quoque eidem præsentis decreti auctoritate firmas statuentes, ut tam tibi, Frater Landulphe Episcope, quam tuis etiam successoribus in singulis Massis Ecclesias cum Clericis, Diaconibus, & Presbyteris ordinandi, consecrandi, licentia permittatur. Termini autem Ferrariensis Comitatus his finibus distinguuntur: ab Oriente ab una parte fluminis Padi, ab altera nostra Massa Phiscalia, & Veteraria transeunt flumen Sandali usque Bucciletum: per Bucciletum transeunt flumen Gabianam per Ludurium circun-

cundant Villam magnam, Madrariam pervenientes usque Malletum; a Malleto pergunt, juxta Arginem Anxianum per paludes piscarias usque Vitricam: & transeuntes Vitricam perveniunt usque fossam Buranam, & inde exeunt in Padum, & descendunt usque ad Occidentem usque Ulmum formosam, quæ certa finis inter Romaniam, & Langobardiam. Ab altera autem fluminis parte fines sunt similiter ab Oriente Callis de Fine, qui terminus est inter nostrum Comitatum Ferrariensem, & alterum NOSTRUM COMITATUM COMACLENSEM, & extendunt se per paludes & piscarias usque ad fossatum Silvulæ, & circumdant Massam Corneti & Lacinanum: quæ de nostro Comitatu Ferrariæ sunt. Descendentes inde ad Occidentem per paludes & piscarias usque flumen Tartari, exeunt usque in flumen Padi. Porro habitatoribus ipsius Massæ majoris Ferrariæ pravas & malas consuetudines amovemus, nisi tamen, sicuti soliti sunt, ad suffragium Sanctæ Romanæ Ecclesiæ per eorum nuncium unaquaque libera persona de moneta Venetiarum denarios singulos juxta antiquam consuetudinem dabit. Census vero & tributi, atque telonei de ripa & flumine unam medietatem pro benedictione ad communem utilitatem, & meliorationem seu restaurationem jam dictæ majoris Massæ concedimus. Alteram vero medietatem ad nostras manus reservamus. Similiter telonei de mercato unam medietatem nobis retinemus, alteram vero præfato nostro Ferrariæ Episcopo condonamus. Placitum sane generale similiter in dominio ac potestate Sanctæ Romanæ Ecclesiæ reservamus, ut videlicet coram nostro nuncio semel in anno faciente justitiam ab omnibus per tres dies custodiatur. Collectam vero vel fodrum, aut pravam vel injustam functionem aut dationem, seu consuetudinem nequaquam exigimus; scilicet omnia pro Dei timore atque amore præfatæ nostræ Sanctæ Ecclesiæ Beati Georgii omnibus, habitatoribus ipsius majoris Massæ pepercimus, aliasque minores Massas ei, sicuti supradictum est, cum omnibus suis servitutibus subjugamus. Præterea vestræ devotionis desiderio annuentes præfatos Comitatus Ferrariæ & generale Civitatis placitum ac COMACLI riparum cum omni jure, quod infra Civitatem & Comitatum ad dominium Sanctæ Romanæ Ecclesiæ pertinet, alicui minime tribuemus, nisi aut Communi Civitatis vestræ, aut Ferrariensi Episcopatui; ita tamen, ut quantum exinde ab illis habere poterimus, vos Beato Petro justa compensatione bonorum ac sapientum consilio, persolvatis. Ad hæc de vestra fidelitate atque servitio plurimum confidentes, offensas illas, quas nobis & prædecessoribus nostris intulistis, vobis ex benigni-

NOTA.

NOTA.

nignitate Sedis Apostolicæ condonamus. Pro tantis itaque perceptis a Sede Apostolica beneficiis vestra Universitas nobis nostrisque successoribus per proprium nuncium in commune * juvabitque in Civitate & toto Comitatu Ferrariæ justitiam Beati Petri & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ nos & successores nostros recuperare, retinere, ac defendere bona fide juvabitis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, sæcularisve persona hanc nostræ constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, aut Ferrariensem Ecclesiam super his, quæ dicta sunt, minuere, aut Sanctæ Sedi Apostolicæ sua in eis jura, quæ superius significata sunt, auferre præsumpserit, pœnæ & compositionis nomine reddat eidem Sanctæ Sedi Apostolicæ auri optimi libras centum: & nisi quæ male præsumpta sunt, satisfactione congrua emendaverit, potestatis, honoris que sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, & a sacratissimo corpore & sanguine Dei & Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtæ ultioni subjaceat. Cunctis autem præfatis Ecclesiis justa servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus & hic fructum bonæ actionis percipiant, & apud districtum Judicem præmia æternæ pacis. Amen.

*

NOTA.

Ego INNOCENTIUS Catholicæ Ecclesiæ Episcopus.

Datum in Territorio Vulterrano per manum Americi S. Romanæ Ecclesiæ Diaconi Cardinalis & Cancellarii V. Idus Martii Indictione XII. Incarnationis Dominicæ anno MCXXXIII. Pontificatus Domni Innocentii Papæ II. anno quarto.

V.

Altra Bolla d'Innocenzo II. alla Chiesa di Ferrara.

Anno 1139.

INNOCENTIUS Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabili Fratri Gryphoni Ferrariensi Episcopo, ejusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Ad hoc in Apostolicæ Sedis Cathedra disponente Domino constituti esse conspicimur, ut Ecclesiarum omnium curam gerere, & jus suum cuique tribuere, præsertim iis, quæ Beati Petri juris existunt, conservare integre debeamus. Defuncto itaque Landulpho Ferrariensis Civitatis Episcopo quidam de Clericis ac laicis generaliter

liter vicemgerentes ad noſtram præſentiam venerunt, & ut juxta tenorem privilegiorum ſuorum Ferrarienſi Eccleſiæ Epiſcopum daremus, humiliter implorarunt. Verum quia tunc Venerabilis frater noſter G. Ravennas Archiepiſcopus adverſus eos agens, per ipſum conſecrationem Ferrarienſis Epiſcopi fieri debere clamabat, ipſis literis & viva voce præcepimus, ut hanc proximam Synodum ſapientes ac diſcretos viros cum inſtrumentis authenticis & aliis rationibus ad no . . . . . tunc auxiliante Domino juſtitiam aſſequeremur, quod . . . . eſt. Viſis itaque et diligenter inſpectis tam Ferrarienſium, quam præfati Archiepiſcopi conquerentis privilegiis & rationibus, Ferrarienſium ſcripta prævalere cognovimus. Communicato itaque Fratrum noſtrorum Epiſcoporum ac Cardinalium conſilio, juxta tenorem privilegiorum Ferrarienſium Epiſcopum eligendum & per Romanæ Sedis Antiſtitem conſecrandum decrevimus: atque Ferrarienſem Eccleſiam ſub jure & dominio Apoſtolicæ Sedis, decreto manere ſtatuimus. His itaque geſtis, dilecte in Domino fili Grypho, te noſtræ Sanctæ Romanæ Eccleſiæ & tituli Sanctæ Potentianæ Cardinalem & Eccleſiæ Beati Petri Archipreſbyterum ex Cardinalibus noſtris electum invocata Spiritus Sancti gratia in Epiſcopum conſecramus, atque ad gubernandum gregem Ferrarienſis Eccleſiæ eidem loco præferimus. Te itaque Clero & populo Ferrarienſi in fidelitate Beati Petri perſiſtentibus, adinſtar prædeceſſorum noſtrorum felicis memoriæ Vitaliani, Hadriani, Leonis, Benedicti, Joannis, Alexandri, & Paſchalis Romanorum Pontificum Sanctæ Ferrarienſis Eccleſiæ, tanquam Apoſtolicæ Sedis filiæ fundos ejuſdem matris & patrimonia confirmamus; ipſam videlicet Maſſam Babylonicam, quæ vocatur Ferraria cum duodecim fundis ſuis: cui alias undecim Maſſas noſtras minores cum omni obedientia atque ſervitute ſubjugamus, ideſt Maſſam & ripam Palatiolum cum duodecim fundis ſuis: et Maſſam Conſtanciacus cum duodecim fundis ſuis, ſimulque Maſſam Quartiſianam cum duodecim fundis ſuis: & totam & integram Maſſam Donoro cum duodecim fundis ſuis. Similiter Maſſam Popularem cum duodecim fundis ſuis; necnon Maſſam Curulum, & Maſſam Salettam cum viginti quatuor fundis ſuis, & Maſſam Seneticam, & Caſtilionem ſimiliter cum fundis ſuis. Has quidem præſcriptas Maſſas cum omnibus ad earum jura pertinentibus de dominio & jure atque poteſtate hujus Sanctæ Romanæ Eccleſiæ in Sanctam Ferrarienſem Eccleſiam per hanc donationis & traditionis paginam donamus & tradimus, ut ab hac hora in antea liceat tam tibi, cariſſime Frater Grypho Epi-

Episcope, quam successoribus tuis in singulis Massis Ecclesias cum Clericis, Diaconis, Presbyteris ordinare & consecrare. Illud omnimodis sancientes, ut Ferrariensis Ecclesia cum tota parochia sua in jure & dominio ac privilegio nostræ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Beati Petri, cujus est patrimonium, perpetuo conservetur, & sit semper sub nostra ditione, ordinatione, atque consecratione, ut quicumque per nos illic electus, ordinatus, & consecratus fuerit, ille honoris hujus ac potestatis integritate fungatur. Comitatus autem Ferrariensis fines & termini sunt: ab Oriente ab una parte fluminis Padi, altera nostra Massa Phiscalia & Veteraria usque ad fossam Bossonis transeunt flumen Sandali usque Buccilletum: per Buccilletum transeuntes flumen Gabiana per Luduriam circumdant Villam magnam, & Madrariam pervenientes usque Maletum: a Maleto pergunt juxta Argilem Ansianum per paludes & piscarias usque Vitricam: & transeuntes Vitricam veniunt usque fossam Buranam: exeunt in Padum, & descendunt ad Occidentem usque ad Ulmum formosam, quæ certa finis est inter Romaniam & Langobardiam. Ab altera autem parte fluminis fines sunt similiter ab Oriente Callis de Fine, quæ finis est inter nostrum Comitatum Ferrariensem, & alterum NOSTRUM COMITATUM COMACLENSEM: extendunt se per paludes & piscarias usque ad fossatum de Silvule: circumdant Massam Corneti, & Longanum, quæ de nostro Comitatu Ferrariæ est. Descendunt inde ad Occidentem per paludes & piscarias usque ad flumen Tartari: pergunt usque in flumen Padi. Sane habitatoribus ipsis majoris Massæ Ferrariæ malas & pravas consuetudines removemus, nisi tamen, sicut soliti sunt, ad suffragium Sanctæ Romanæ Ecclesiæ annualiter per illorum nuncium unaquæque libera persona capitis Massarii de moneta Venetiæ denarios singulos dabit. Census vero & tributi atque telonei de ripa fluminis unam medietatem pro benedictione ad communem utilitatem & meliorationem seu restaurationem jam dictæ majoris Massæ concedimus; et alteram medietatem ad nostras manus reservamus. Similiter telonei de mercato unam medietatem prædicto Episcopo nostro condonamus. Placitum quidem generale similiter in dominio et potestate Sanctæ nostræ Romanæ Ecclesiæ tenemus, ut tamen nostro nuncio semel in anno faciente justitiam ab omnibus per tres dies custodiatur. Collectam vero vel fodrum, aut pravam vel injustam functionem aut dationem seu consuetudinem nequaquam exigimus; sed omnia pro Dei timore atque amore, prædictæ nostræ Sanctæ Ecclesiæ Beati Georgii omnibus habitatoribus ipsius Massæ majoris pepercimus.

NOTA.

Digitized by Google

mus: aliasque minores Maſſas ei, ſicut ſupra dictum eſt, cum omnibus ſuis ſervitutibus ſubjugamus. Siqua ſane Eccleſiaſtica, ſæcularisve perſona hanc noſtræ conſtitutionis paginam ſciens contra eam temere venire temptaverit, et aut Ferrarienſem Eccleſiam his, quæ ſupra dicta ſunt, diminuere, aut Sanctæ Sedi Apoſtolicæ ſua in eis jura, quæ ſuperius ſignificata ſunt, auferre præſumpſerit, pœnæ ac compoſitionis nomine reddat eidem Sanctæ Sedi Apoſtolicæ auri optimi libras centum: et niſi quæ male præſumpta ſunt, ſatisfactione congrua emendaverit, poteſtatis, honorisque ſui dignitate careat, reamque ſe divino judicio exiſtere de perpetrata iniquitate cognoſcat, et a Sanctiſſimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris noſtri Jeſu Chriſti aliena fiat, atque in extremo examine diſtrictæ ultioni ſubjaceat. Cunctis autem eisdem Eccleſiis juſta ſervantibus ſit pax Domini noſtri Jeſu Chriſti, quatenus et hic fructum bonæ actionis percipiant, et apud diſtrictum Judicem præmia æternæ pacis inveniant. Amen, amen, amen.

NOTA.

Ego INNOCENTIUS Catholicæ Eccleſiæ Epiſcopus.

Ego Gerardus Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Crucis in Hieruſalem.
Ego Anſelmus Presbyter Cardinalis tituli Sancti Laurentii in Lucina.
Ego Litifridus Presbyter Cardinalis tituli Veſtinæ.
Ego Ivo Presbyter tituli Sancti Laurentii et Damaſi.
Ego Lucas Presbyter Cardinalis tituli Sanctorum Joannis et Pauli.
Ego Martinus Presbyter Cardinalis tituli Sancti Stephani in Cœlimonte.
Ego Azzo Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Anaſtaſiæ.
Ego Boëtius Presbyter Cardinalis tituli Sancti Clementis.
Ego Chryſogonus Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Praxedis.
Ego Conſtantius Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Sabinæ.
Ego Conradus Sabinenſis Epiſcopus.
Ego Theodericus Sanctæ Rufinæ Epiſcopus.
Ego Albertus Oſtienſis Epiſcopus.
Ego Gregorius Diaconus Cardinalis Sanctorum Sergii et Bacchi.
Ego Otto Diaconus Cardinalis Sanctorum Coſmæ et Damiani.
Ego Vaſſallo Diaconus Cardinalis Sancti Euſtachii juxta templum Agrippæ.
Ego Ubaldus Diaconus Cardinalis Sanctæ Mariæ in Via Lata.

Ego

Ego Gregorius Diaconus Cardinalis Sancti Angeli.
Ego Ribadus Cardinalis Sanctæ Mariæ in Porticu.
Ego Gherardus Diaconus Cardinalis Sanctæ Mariæ in Domnica.
Ego Octavianus Diaconus Cardinalis Sancti Nicolai in Carcere.
Ego Ubaldus Diaconus Sancti Hadriani.

Datum Laterani per manum Americi Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Diaconi Cardinalis & Cancellarii X. Kalendas Maji Indictione II. Incarnationis Dominicæ anno MCXXXIX. Pontificatus vero Domini Innocentii Papæ Secundi anno X.

V I.

Altra Bolla di Celestino II. alla Chiesa di Ferrara.

Anno 1143.

COELESTINUS Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabili Fratri Gryphoni Ferrariensi Episcopo, ejusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Ad hoc in Apostolicæ Sedis Cathedra, disponente Domino, constituti esse conspicimur, ut Ecclesiarum omnium curam gerere, et jus suum cuique tribuere, præsertim iis, qui Beati Petri juris existunt, conservare integre debeamus. Ad exemplar itaque prædecessoris nostri bonæ memoriæ Papæ Innocentii juxta tenorem privilegiorum, Ferrariensium Episcopum a Cardinalibus nostris eligendum et a Romanæ Sedis Antistite consecrandum decrevimus: atque Ferrariensem Ecclesiam sub jure et dominio Sedis Apostolicæ decreto manere sanximus. Te igitur Clero et populo Ferrariensi in fidelitate Beati Petri persistentibus, adinstar prædecessorum nostrorum felicis memoriæ Vitaliani, Hadriani, Leonis, Benedicti, Ioannis, Alexandri, Paschalis, et Innocentii Romanorum Pontificum, Sanctæ Ferrariensis Ecclesiæ, tanquam Apostolicæ Sedis filiæ fundos ejusdem Matris, et patrimonia confirmamus; ipsam videlicet Massam Babylonicam, quæ vocatur Ferraria cum duodecim fundis suis: cui alias undecim Massas nostras minores cum omni obedientia atque servitute subrogamus, idest Massam et ripam Palatiolum cum duodecim fundis suis, et Massam Constanciacus cum duodecim fundis suis; simulque Massam Quartisianam cum duodecim fundis suis, et totam et integram Massam Donoro cum duodecim fundis suis, necnon Massam Curulum, et Massam Salettam cum viginti qua-

tuor fundis suis, et Massam Seneticam, et Castilionem similiter cum fundis suis, similique modo Massam, quæ vocatur Fermignana cum omnibus fundis suis. Has quidem prædictas Massas cum omnibus ad earum jura pertinentibus de dominio & jure atque potestate hujus Sanctæ Romanæ Ecclesiæ in Sanctam Ferrariensem Ecclesiam per hanc donationis & traditionis paginam donamus & tradimus, ut ab hac hora in antea liceat tam tibi, carissime Frater Grypho Episcope, quam successoribus tuis in singulis Massis Ecclesias cum Clericis, Presbyteris, Diaconibus ordinare & conservare; illud omnimodis sancientes, ut Ferrariensis Ecclesia cum tota parochia sua in jure & dominio ac privilegio nostræ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Beati Petri, cujus est patrimonium, perpetuo conservetur, & sit semper sub nostra electione, ordinatione atque consecratione, ut quicumque per nos illic electus, ordinatus, & consecratus fuerit, ille honoris hujus ac potestatis integritate fungatur. Comitatus autem Ferrariensis fines & termini sunt: ab Oriente ab una parte fluminis Padi, altera nostra Massa Phiscalia & Veteraria: a Veteraria usque ad fossam Bossonis transeunt flumen Sandali, usque Bucilletum, per Bucilletum transeuntes flumen Gabiana per Ludu- riam circumdant Villam Mararam, & Madrariam pervenientes usque Maletum: a Maleto pergunt juxta Argilem Anxianum per paludes & piscarias usque Vitricam, & transeuntes Vitricam veniunt usque fossam Buranam, & per fossam Buranam exeunt in Padum, & descendunt ad Occidentem usque ad Ulmum formosam, quæ certa finis est inter Romaniam & Langobardiam. Ab altera autem parte fluminis fines sunt similiter ab Oriente Callis de Fine, quæ finis est inter nostrum Comitatum Ferrariensem, & alterum nostrum Comitatum COMACLENSEM, & extendunt se per paludes & piscarias usque ad fossatum de Silvule, circumdant Massam Corneti, & Longanum, quæ de nostro Comitatu Ferrariæ est. Descendunt inde ad Occidentem per paludes & piscarias usque flumen Tartari, & per ipsum flumen Tartari pergunt usque in flumen Padi. Sane habitatoribus ipsis majoris Massæ Ferrariæ malas & pravas consuetudines removemus, nisi tamen sicut soliti sunt ad suffragium nostræ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ annualiter per illorum uuncium unaquæque libera persona capitis Massarii de moneta Venetiæ denarios singulos dabit. Census vero & tributi atque telonei de ripa & flumine unam medietatem pro benedictione ad communem utilitatem & meliorationem seu restaurationem jam dictæ majoris Massæ concedimus, & alteram medietatem ad nostras manus reservamus: etiam unam medieta-

NOTA.

tem

tem similiter telonei de mercato nobis conservamus, & alteram medietatem præfato Episcopo nostro condonamus. Placitum quidem generale similiter in dominio & potestate Sanctæ Romanæ Ecclesiæ tenemus, ut ante nostrum nuncium semel in anno faciendo justitiam ab omnibus per tres dies custodiatur. Collectam vero vel fodrum, aut pravam vel injustam functionem, aut dationem seu consuetudinem, nequaquam exigimus, sed omnia pro Dei timore atque amore præfatæ Sanctæ nostræ Ecclesiæ Beati Georgii omnibus habitatoribus ipsius majoris Massæ pepercimus, aliasque minores Massas, & sicut supra dictum est, cum omnibus servitutibus suis subjugamus. Præterea quascumque Ecclesias & possessiones, quæcumque etiam bona, quæ in præsentiarum juste & canonice possides, aut in futurum rationabiliter, Deo propitio, poteris adipisci, firma tibi, tuisque successoribus & per nos, Ferrariensi Ecclesiæ, illibata permaneant: in quibus hæc propriis duximus exprimenda vocabulis: Plebem Sancti Georgii de ultra Padum: Plebem Sanctæ Mariæ de contra Padum: Plebem Sancti Georgii de Tamara: Plebem Sanctæ Mariæ de Gabiano: Plebem Sanctæ Mariæ de Vicoventia: Plebem Sancti Petri de Cupario: Plebem Sancti Stephani de Formignana: Plebem Sancti Apollinaris de Trissicallo: Plebem Sancti Martini de Rupina: Plebem Sanctæ Mariæ de Vicobariono: Plebem Sanctæ Mariæ de Septem Policinio: Plebem Sancti Stephani de Caligo: Plebem Sancti Donati de Pedurio: Plebem Sancti Antonini de Picazolio: Plebem Sancti Georgii de Trecenta: Plebem Sanctæ Mariæ de Cinisello: Plebem Sancti Michaelis de Bregantio cum Capellis & earum pertinentiis: Ecclesiam Sancti Romani de Tartaro, salva in omnibus Apostolicæ Sedis auctoritate. Siqua sive Ecclesiastica, sæcularisve persona hanc nostræ Constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, & aut Ferrariensem Ecclesiam his, quæ supra dicta sunt, diminuere, aut Sanctæ Sedis Apostolicæ sua in eis jura, quæ superius significata sunt, auferre præsumpserit, pœnæ & compositionis nomine reddat eidem Sanctæ Sedi Apostolicæ auri optimi libras centum: & nisi quæ male præsumpta sunt, satisfactione congrua emendaverit, potestatis, honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat: & a Sacratissimo Corpore & Sanguine Dei, & Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtæ ultioni subjaceat. Cunctis autem eisdem Ecclesiis justa servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus & hic fructum bonæ actionis percipiant &

Nota.

apud districtum Judicem præmia æternæ pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego COELESTINUS Catholicæ Ecclesiæ Episcopus.

Ego Guido Presbyter Cardinalis Sancti Chrysogoni.
Ego Raynerius Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Priscæ.
Ego Goizo Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Cæciliæ.
Ego Thomas Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Vestinæ.
Ego Ubaldus Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Praxedis.
Ego Gilibertus Presbyter Cardinalis tituli Sancti Marci.
Ego Nicolaus Presbyter Cardinalis tituli Sancti Cyriaci.
Ego Manfredus Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Sabinæ.
Ego Conradus Sabinensis Episcopus.
Ego Theodericus Sanctæ Rufinæ Episcopus.
Ego Albertus Ostiensis Episcopus.
Ego Ymarus Tusculanus Episcopus.
Ego Petrus Albanensis Episcopus.
Ego Georgius Diaconus Sanctorum Sergii & Bacchi.
Ego Gherardus Diaconus Cardinalis Sanctæ Mariæ in Domnica.
Ego Joannes Diaconus Cardinalis Sanctæ Mariæ Novæ.
Ego Joannes Paparo Diaconus Cardinalis Sancti Hadriani.

Datum Laterani per manum Gherardi Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Presbyteri Cardinalis ac Bibliothecarii II. Nonas Maji Indictione VII. Incarnationis Dominicæ anno MCXLIII. Pontificatus vero Domini Cœlestini II. Papæ Anno primo.

VII.

Bolla di Lucio II. alla Chiesa di Ferrara.

Anno 1144.

LUCIUS Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabili Fratri Gryphoni Ferrariensi Episcopo, ejusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Ad hoc in Apostolicæ Sedis Cathedra, disponente Domino, constituti esse conspicimur, ut Ecclesiarum omnium curam gerere, & jus suum cuique tribuere, præsertim his quæ Beati Petri juris existunt, conservare integre debeamus. Ad exemplar itaque prædecessorum nostrorum felicis memoriæ Papæ Innocentii & Cœlestini Romanorum Pontificum juxta tenorem privilegiorum, Ferrariensem Episcopum

pum a Cardinalibus nostris eligendum & a Romanæ Sedis Antistite consecrandum decernimus, atque Ferrariensem Ecclesiam sub jure & dominio Sedis Apostolicæ, decreto manere sancimus. Te igitur, Clero & populo Ferrariensi in fidelitate Beati Petri persistentibus, ad instar prædecessorum nostrorum bonæ recordationis Vitaliani, Hadriani, Leonis, Benedicti, Ioannis, Alexandri, Paschalis, Innocentii, Cœlestini Romanorum Pontificum, Sanctæ Ferrariensis Ecclesiæ, tanquam Apostolicæ Sedis filiæ fundos ejusdem matris & patrimonia confirmamus; ipsam videlicet Massam Babylonicam, quæ vocatur Ferraria cum duodecim fundis suis, cui alias undecim Massas nostras minores cum omni obedientia atque servitute subjugamus: ideſt Massam & ripam Palatiolum cum duodecim fundis suis, & Massam Constantiacus cum duodecim fundis. Similiter Massam Quartisianam cum duodecim fundis: & totam & integram Massam Donorio cum duodecim fundis suis, & similiter Massam popularem cum duodecim fundis, necnon Massam Curulum, & Massam Saletam cum viginti quatuor fundis suis. Simili modo Massam, quæ vocatur Formignana cum omnibus fundis suis. Has quidem prædictas Massas cum omnibus ad easdem pertinentibus de dominio & jure atque potestate hujus Sanctæ Romanæ Ecclesiæ in Sanctam Ferrariensem Ecclesiam per hanc donationis paginam donamus & tradimus, ut ab hac hora in antea liceat tam tibi, carissime Frater Grypho Episcope, quam successoribus tuis in singulis Massis Ecclesias cum Clericis, Presbyteris, Diaconis ordinare, & consecrare, illud omnimodis sancientes, ut Ferrariensis Ecclesiæ tota parochia sua in jure & dominio ac privilegio nostræ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Beati Petri, cujus est patrimonium, perpetuo conservetur, & sit semper sub nostra electione, ordinatione, atque consecratione, ut quicumque Episcopus electus, ordinatus, & consecratus fuerit, ille honoris hujus ac potestatis integritate fungatur. Comitatus autem Ferrariensis fines & termini sunt: ab Oriente ab una parte fluminis Padi altera nostra Massa Phiscalia & Veteraria usque ad fossam Bossonis transeunt flumen Sandali usque Bucilletum, per Bucilletum transeunt flumen Gabiana, per Ludriam circumdant Villam magnam, & Madrariam pervenientes usque Maletum: & a Maleto pergunt juxta Argilem Anxianum per paludes & piscarias usque Vitricam: veniunt usque fossam Buranam: per fossam Buranam exeunt in Padum, descendunt ad Occidentem usque ad Ulmum formosam, quæ certa finis est inter Romaniam & Langobardiam. Ab altera autem parte fluminis fines sunt similiter ab Oriente Callis de Fine,

Fine, quæ finis est inter nostrum Comitatum Ferrariensem & alterum nostrum Comitatum COMACLENSEM, & extendunt se per paludes et piscarias usque ad fossatum Silvule; circumdant Massam Corneti et Longanum, quæ de nostro Comitatu Ferrariense est, descendendo inde ad Occidentem per paludes & piscarias usque ad flumen Tartari, & per ipsum flumen Tartari pergunt usque in flumen Padi. Sane habitatoribus ipsis majoris Massæ Ferrariæ malas & pravas consuetudine removemus, nisi tamen, sicuti soliti sunt, ad suffragium Sanctæ nostræ Romanæ Ecclesiæ annualiter per illorum nuncium unaquaque libera persona capitis Massarii de moneta Venetiæ denarios singulos dabit. Census vero & tributi, atque telonei de ripa & flumine unam medietatem pro benedictione ad communem utilitatem & meliorationem seu restaurationem jam dictæ majoris Massæ concedimus, & alteram medietatem ad nostras manus reservamus. Similiter telonei de mercato unam medietatem nobis conservamus, & alteram medietatem prædicto Episcopo condonamus. Placitum quidem generale similiter in dominio & potestate Sanctæ nostræ Romanæ Ecclesiæ tenemus, ut ante nostrum nuncium semel in anno faciendo justitiam, ab omnibus per tres dies custodiatur. Collectam vero vel fodrum, aut pravam vel injustam functionem aut dationem seu consuetudinem nequaquam exigimus; sed omnia pro Dei timore atque amore præfatæ nostræ Sanctæ Ecclesiæ Beati Georgii omnibus habitatoribus ipsius majoris Massæ pepercimus, aliasque minores Massas, & sicut supra scriptum est, cum omnibus suis servitutibus subjugamus. Præterea quascumque Ecclesias & possessiones, quæcumque etiam bona in præsentiarum juste & canonice possides, aut in futurum rationabilibus modis, Deo propitio, poteris adipisci, firma tibi, tuisque successoribus, & per nos Ferrariensi Ecclesiæ illibata permaneant: in quibus hæc propriis duximus exprimenda vocabulis: Plebem Sancti Georgii de ultra Padum: Plebem Sanctæ Mariæ de Gabiana: Plebem Sanctæ Mariæ de Vicoventia, Plebem Sancti Martini de contra Padum: Plebem Sancti Georgii de Tamara: plebem Sancti Petri de Cupario: Plebem Sancti Stephani de Formignana: Plebem Sancti Apollinaris de Trissicallio: plebem Sancti Martini de Rupina: Plebem Sanctæ Mariæ de Vico Bariono: Plebem Sanctæ Mariæ de Septem Policino: Plebem Sancti Stephani de Caligo: Plebem Sancti Donati de Pedurio: Plebem Sancti Antonini de Ficarolio: Plebem Sancti Georgii de Trecenta: Plebem Sanctæ Mariæ de Cinisello: Plebem Sancti Michaelis de Bragantio cum Capellis & earum per-

NOTA.

pertinentiis: Ecclesiam Sancti Romani de Tartaro, salva in omnibus Sedis Apostolicæ auctoritate. Siqua sane Ecclesiastica, sæcularisve persona hanc nostræ constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, & aut Ferrariensem Ecclesiam his, quæ supra scripta sunt, diminuere, aut Sanctæ Sedis Apostolicæ sua in eis jura, quæ superius significata sunt, auferre præsumpserit, pœnæ compositionis nomine reddat eidem Sanctæ Sedi Apostolicæ auri optimi libras centum: & nisi quæ male præsumpta sunt, satisfactione congrua emandaverit, potestatis, honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat: a Sacratissimo Corpore, & Sanguine Dei & Domini nostri Jesu Christi, aliena fiat, atque in extremo examine districtæ ultioni subjaceat. Cunctis autem ejusdem Ecclesiis justa servando, sit pax Domini nostri Jesu Christi quatenus & hic fructum bonæ actionis percipiant, & apud districtum Iudicem præmia æterna pacis inveniat. Amen, amen, amen.

NOTA.

Ego Lucius Catholicæ Ecclesiæ Episcopus.

Ego Gregorius Presbyter Cardinalis tituli Caliati.
Ego Goizo Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Cæciliæ.
Ego Thomas Presbyter Cardinalis tituli Vestinæ.
Ego Ubaldus Presbyter Cardinalis Sanctæ Praxedis.
Ego Guilibertus Presbyter Cardinalis tituli Sancti Marci.
Ego Nicolaus Presbyter Cardinalis tituli Sancti Cyriaci.
Ego Manfredus Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Sabinæ.
Ego Gherardus Sabinensis Episcopus.
Ego Theodericus Sanctæ Rufinæ.
Ego Albertus Ostiensis Episcopus.
Ego Stephanus Prænestinensis Episcopus.
Ego Gimacus Tusculanus Episcopus.
Ego Petrus Albanensis Episcopus.
Ego Gregorius Diaconus Cardinalis tituli Sanctorum Sergii & Bacchi.
Ego Otto Diaconus Cardinalis tituli Sancti Georgii ad Velum aureum.
Ego Guido Diaconus Cardinalis tituli Sanctæ Mariæ in Domnica.
Ego Guido in Romana Ecclesia Altaris Minister.
Ego Petrus Diaconus Sanctæ Mariæ in Porticu.
Ego Gr. Sanctæ Romanæ Ecclesiæ indignus Diaconus.

Ego

Digitized by Google

Ego Ioannes Diaconus Cardinalis tituli Sancti Hadriani.
Ego Gregorius Diaconus Cardinalis Sancti Michaelis Archangeli.
Ego Ioannes Diaconus Cardinalis Sanctæ Mariæ Novæ.
Ego Hugo Romanæ Ecclesiæ Diaconus in Sanctæ Luciæ in Orphea.
Ego Astaldus Diaconus Cardinalis Sancti Eustachii.

Datum Laterani per manum Batonis Capellani & Scriptoris Idibus Martii, Indictione VII. Incarnationis Dominicæ anno MCXLIV. Pontificatus vero Domini Lucii Papæ II. Anno primo.

VIII.

Contratti stipulati in Comacchio secondo gli Statuti della Città di Ferrara.

Dos Dominæ Antiliæ uxoris magistri Cassiani de Vitalibus.

In Christi nomine. Amen.

Vedi pag. 242.

Anno 1521.

ANno ejusdem Nativitatis millesimo quingentesimo vicesimo primo, Indictione nona, die 3. Aprilis in Civitate Comacli, in domo mei infrascripti Notarii, præsentibus testibus vocatis & rogatis Venerabili Fratre Joanne Ludovico filio quondam Magnifici Francisci de Franchinis de Rodigio, & Fratre Nicolao fil. quondam Troili Lodegani de Rodigio Ordinis Fratrum Sancti Francisci, & Joanne Hieronymo filio Borsi Marchesi Cive Ferrariæ de contrata Sanctæ Mariæ Novæ. Magister Cassianus fil. quondam Rugeri de Vitalibus Civis Comaclensis marangonus ad instantiam & petitionem honestæ Dominæ Antiliæ filiæ quondam Baldássaris de Manzolis de Bononia & uxoris ejusdem magistri Cassiani præsentis, stipulantis & recipientis pro se & suis heredibus, dixit & confessus fuit habuisse & recepisse in dotem, pro dote & nomine dotis ejusdem Dominæ Antiliæ ante contractum matrimonium inter eosdem conjuges, partim in bonis mobilibus æstimatis & appretiatis per communes amicos earum partium, & partim in pecunia numerata

rata libras trecentas marcharum. Et renunciavit dictus Magister Cassianus exceptioni non habitorum, non receptorum, & non sic sibi datorum, æstimatorum & consignatorum dictorum bonorum, & denariorum occasione præscripta, speique futuræ receptionis, dationis, æstimationis, & consignationis, forique privilegio, exceptioni doli mali, actioni in factum, & conditioni sine causa, omnique alii exceptioni, suo jure & legum auxilio sibi quomodolibet competenti & competituro: quam vero dotem promisit præscriptus magister Cassianus obligando se & omnia, & singula sua bona præsentia & futura per se & suos heredes dictæ Dominæ Antiliæ præsenti &, ut supra, stipulanti, dare, reddere & restituere ipsi Dominæ, vel suis heredibus, vel cui, vel quibus jus & casus dederit in omnem casum & eventum ipsius dotis restituendæ & consignandæ: & reficere & restituere promisit præscriptus magister Cassianus omnia & singula damna, expensas & interesse, quod, quam, & quas ipsa Domina fecerit, habuerit & sustinuerit, seu sui filii & heredes fecerint, habuerint, & sustinuerint in judicio sive extra pro dicta dote petenda, exigenda & consignanda, & pro his omnibus & singulis in præsenti Instrumento contentis sibi firmiter attendendis, solvendis & observandis credere eidem Dominæ vel suis, ut supra, de damnis, interesse, & expensis suo nudo & simplici verbo, absque onere sui sacramenti vel alia testium & juris probatione. Constituens & promittens dictus magister Cassianus per pactum se attenturum, soluturum, & observaturum, & adimpleturum hæc omnia, & singula in præsenti Instrumento contentis specialiter Comacli, Ferrariæ, Bononiæ, Mutinæ, Mantuæ, Paduæ, Venetiis, & generaliter in omni alio loco, Terra, Castro, Foro, & Jurisdictione, etiam quantumcumque distantiore prædictis, & in dictis locis, & quolibet eorum, ubi petitum fuerit, & alio quocumque, solvere & respondere promisit, etiam nulla fori exceptione obstante, & diebus feriatis & non feriatis feriis aliquibus alicujus conditionis præsentibus vel futuris non obstantibus, quibus ex nunc, prout ex tunc, sponte per pactum renunciavit expresse. Et si ullo unquam tempore dicta dos pervenerit in casum restitutionis seu consignationis, & non foret ipsa dos consignata seu restituta, & si prædictus magister Cassianus præscripta omnia & singula in præsenti Instrumento contenta & inserta non attenderet, non solveret vel adimpleret, pacto speciali inter eas partes apposito, liceat & licitum sit dictæ Dominæ vel suis, licet sua auctoritate propria, sine requisitione alicujus Judicis, Potestatis vel Rectoris, ingredi, stare, & apprehen-

hendere tenutam,& corporalem possessionem bonorum omnium ipsius magistri Cassiani præsentium & futurorum, ubicumque, & de quibus ipsa Domina Antilia eligere voluerit, & sui heredes ut supra, eligere voluerint, & ea bona vendere, donare, alienare, & penes se justo pretio retinere, tamquam sua bona propria justo pretio empta, usque ad integram solutionem & satisfactionem totius tunc suæ supradictæ dotis, suique damni, interesse, & expensarum &c. Et per pactum non se appellare promisit dictus magister Cassianus ab aliqua sententia, quæ lata foret contra eum, vel in suis bonis occasione præscripta & non dicere: sententiam esse nullam, vel iniquam,nec in melius reformari petere: & si dixerit vel se appellaverit aut sententiam in melius reformari petierit, promisit ex nunc, prout ex tunc, ipsas appellationem & nullitatem, & in melius reformationem, habere cassas, vanas, irritas, nulliusque valoris, roboris, efficaciæ vel momenti, certificatus prius ipse magister Cassianus per me notarium infrascriptum,quid sit & importet dictum pactum de non appellando, JUXTA FORMAM STATUTORUM CIVITATIS FERRARIÆ SUPER HOC EDITORUM ETC. Quam vero dotem & omnia & singula subscripta & in præsenti Instrumento contenta & inserta, promisit præscriptus magister Cassianus, obligando se, & ut supra, prædictæ Dominæ Antiliæ præsenti & ut supra stipulanti perpetuo firma, rata, grata habere, tenere, attendere, observare, & adimplere, & in aliquo non contrafacere, dicere, opponere vel venire per se vel alium seu alios modo aliquo ratione vel causa, de jure vel de facto, sub pœna, solemni stipulatione præmissa scutorum 25. monetæ & obligatione omnium suorum bonorum præsentium & futurorum cum refectione damnorum, interesse, & expensarum litis, & extra: qua pœna soluta, vel non, præscripta omnia & singula sint perpetuo firma.

NOTA.

Ego Joannes Savana Notarius rogatus.

Signum Notarii.

Ego Franciscus Ricclus fil. olim Domini Laurentii, juris utriusque Doctor, Civis & Apostolica, Imperialique auctoritatibus Notarius publicus Ferrariensis suprascriptum dotis Instrumentum rogatum per dictum Dominum Joannem Savana Notarium publicum Ferrariæ e schedis & scripturis originalibus ejusdem Domini Savanæ fideliter & accurate transcripsi & exemplavi. In quorum fidem hic me subscripsi & mei Tabellionatus consuetum signum apposui requisitus hac die quarta Februarii 1711. *Indictione quarta.*

Man-

Digitized by Google

I X.

Mandatum Dominæ Theodoræ filiæ quondam Ambrosii de Nicolino, & uxoris ser Laurentii de Folis dicti Mona.

In Christi nomine. Amen.

Anno 1521.

ANno ejusdem Nativitatis millesimo quingentesimo vigesimo primo, Indictione nona die 29. Novembris. In Civitate COMACLI, in domo ser Francisci de Carolis dicti Craina, posita in contrata Gattæ Marciæ. Præsentibus testibus vocatis, & rogatis ser Francisco de Carolis dicto Craina & Antonio filio quondam Galassi de Guidis, ambobus de ipsa Civitate COMACLI. Honesta juvenis Domina Theodora filia quondam Ambrosii de Nicolino Civis Ferrariæ, & uxor ser Laurentii de Folis dicti Mona Civis COMACLENSIS cum præsentia præscripti ser Laurentii sui mariti præsentis, volentis, & consentientis omnibus infrascriptis peragendis, & in præsenti Instrumento celebrandis, & etiam cum consensu, præsentia, & voluntate mei Joannis Savanæ Ducalis Potestatis COMACLI sedentis pro tribunali in quadam camera terrena dictæ domus super una cathedra, & consensum dantis, præstantis, & interponentis eidem Dominæ in defectum omnium suorum attinentium tam a latere paterno, quam materno: quos ipsa Domina dixit & protestata fuit non habere in dicta Civitate COMACLI, & hoc VIGORE STATUTI COMMUNIS FERRARIÆ loquentis de contractibus mulierum, non revocando propter hoc aliquem alium suum Procuratorem, sed potius confirmando, fecit, constituit & solemniter ordinavit ser Ludovicum de Novello Civem Ferrariæ absentem, tamquam præsentem, suum verum & legitimum Procuratorem, factorem, actorem, & quidquid melius dici & censeri possit, specialiter ad causam & ad causas, quam vel quas habet vel habitura est cum Francisco de Nicolino fratre ejusdem Dominæ, & generaliter cum quacumque alia persona & coram quocumque Judice tam ecclesiastico, quam sæculari, quocumque nomine censeatur & quocumque fungatur officio, arbitrio vel regimine, ad agendum, causandum & defendendum, libellum & libellos dandum & recipiendum &c. Item specialiter & expresse ad accusandum eundem Franciscum & seu accusari faciendum AD MALEFICIUM CIVITATIS FERRARIÆ: & si opus fuerit eum in carceribus

NOTA. NOTA.

ribus Communis Ferrariæ detineri faciendum, eo quia sibi constituenti expilavit ostia, fenestras et ferramenta cujusdam domus ejus constituentis, sitæ in Civitate Ferrariæ in Burgo Leonis: et eam domum devastando et ruinando et dirupando. Item ad substituendum et loco sui subrogandum unum seu plures Procuratores et Procuratorem, qui substituendus, et qui substituendi, habeat seu habeant eamdem potestatem, arbitrium, mandatum, et bailiam eidem Procuratori datum et attributum: et substitutum et substitutos revocare, et alium et alios subrogare, præsenti mandato nihilominus in sui roboris semper firmitate permanente: & generaliter ad omnia alia et singula gerendum, procurandum, exercendum, tam in judicio, quam extra, et quæ ipsamet constituens facere posset, si personaliter interesset. Dans et concedens, ac attribuens dicta constituens dicto suo Procuratori constituto licet absenti, et substituendo et seu substituendis ab ipso, mihique Notario infrascripto, tamquam publicæ personæ præsenti, scribenti et recipienti nomine et vice &c. Promittens Domina constituens dicto suo Procuratori constituto licet absenti, mihique Notario infrascripto, tamquam publicæ personæ præsenti, scribenti, et recipienti ut supra, quidquid actum, dictum, factum, gestum, et procuratum fuerit, in præscriptis, circa prædicta, et quolibet præscriptorum &c.

Ego Joannes Savana Notarius rogatus &c.

Signum Notarii. *Ego Franciscus Riccius filius olim Domini Laurentii, utriusque juris Doctor, Civis, & Apostolica, Imperialique auctoritatibus Notarius publicus Ferrariensis suprascriptum Instrumentum mandati rogatum per dictum olim Dominum Joannem de Savana Notarium publicum & Ducalem Potestatem* COMACLI *e schedis & scripturis originalibus ejusdem Domini Savanæ fideliter & accurate transcripsi, & exemplavi. In quorum fidem hic me subscripsi, & mei Tabellionatus consuetum signum apposui requisitus hac die* 4. *Februarii* 1711.

Gridæ

Digitized by Google

X.

Gridæ pro Domino Francifco & Raynaldo de Morello & fer Francifco magiftro Jacobo & Chriftophoro de Medio Gauro, ac Sigismundo & Nicolao de Medio Gauro.

In Chrifti nomine. Amen.

Anno 1522.

ANno ejusdem Nativitatis millefimo quingentefimo vigefimo fecundo Indictione decima, die vigefima Februarii de mane in Civitate COMACLI, in domo habitationis mei infrafcripti Notarii in quadam Camera dictæ domus præfentibus teftibus vocatis et rogatis, Franzino Barilario, et magiftro Caffiano de Vitalibus. Coram me Joanne de Savana Ducali Poteftate COMACLI et ejus pertinentiarum, exiftente in dicto loco, fedente fuper quadam cathedra lignea: quem locum et cathedram pro meo loco et tribunali juridico et honefto ad infrafcripta eligimus et deputamus; comparuit fpectabilis vir Dominus Francifcus filius quondam Domini Bartholomæi de Morello fuo nomine et nomine dicti Raynaldi ejus fratris, et volentes gaudere BENEFICIO STATUTI COMMUNIS FERRARIÆ EDITI SUB RUBRICA DE PRÆSCRIPTIONE ANNI ordinata ad defenfionem rei immobilis jufto ac legitimo titulo acquifitæ, petiit per nos Poteftatem imponi, committi, et licentiam dari cuilibet præconi Communis COMACLI publico ad Pontem COMACLI more folito, et in Ecclefia Sancti Joannis denunciandi, notificandi, intimandi, et dicendi qualiter præfcriptus Dominus Francifcus fuo nomine et nomine Domini Raynaldi ejus fratris titulo emptionis jure proprio et in perpetuum acquifivit a fer Francifco, magiftro Jacobo, et Chriftophoro de Medio Gauro unam petiam terræ prativæ et pafculivæ, et jam arativæ ftariorum decem et octo cum dimidio vel circa, terreni, indivifam inter ipfos de Medio Gauro juxta uno capite ipfos emptores, alio capite canale Verzenefii, uno latere aggerem Plebis, alio latere Sigismundum et Nicolaum de Medio Gauro, vel juxta alios plures aut veriores confines dictæ rei, fi qui forent, vel effe reperirentur, nominatim pro pretio et mercato librarum fexaginta quinque marcharum &c. et ut de dicta emptione conftat Inftrumento publico rogato per me Joannem de Savana Notarium publicum Ferrariæ ftipulatum anno proxime elapfo, die 17. menfis Augufti. Item qualiter præfcriptus Dominus Franeifcus fuo & nomine, quo fupra, titulo emptionis, jure

NOTA.

Digitized by Google

jure proprio & in perpetuum acquisivit a Sigismundo & Nicolao de Medio Gauro eorum nominibus propriis, & nominibus, & vice Leonelli fratris dicti Nicolai, Dominæ Joannæ uxoris quondam Galassii de Medio Gauro, Isabettæ uxoris quondam Leonelli de Medio Gauro, & Leonoræ uxoris quondam Joannis Mariæ de Medio Gauro, unam petiam terræ pasculivæ, & jam arativæ stariorum novem cum dimidio positam Paverii juxta uno latere illos de Schinchais, alio latere dictos emptores, uno capite viam Communis, alio capite Valles vel juxta alios plures aut veriores confines dictæ rei, si qui forent vel esse reperirentur; nominatim pro pretio & mercato librarum decem novem marcharum & ut de dicta emptione & venditione constat Instrumento publico rogato per me Joannem de Savana Notarium publicum Ferrariæ stipulatum anno proxime elapso, die 17. mensis Augusti: et dicendi quod si quis est, qui velit aut pretendat in rebus & bonis præsentis jus aliquod petere, habere vel ostendere, comparere debeat coram me Potestate antedicto infra

NOTA. TERMINUM DATUM A STATUTO CIVITATIS FERRARIÆ ad deducendum, petendum, ostendendum, & producendum de juribus suis in illis, cum comminatione, quod alias dicto termino elapso non audietur ulterius SECUNDUM DICTI STATUTI FORMAM, & dicendi ac faciendum in omnibus, & per omnia prout A STATUTO prædicto disponitur. Et nos Potestas antedicti pro tribunali sedentes ut supra, auditis predictis per eum petitis, et constito nobis de acquisitionibus prædictis, imposuimus et commisimus fieri Gridas, ac denunciationes præscriptas juxta petita superius, et in

NOTA. omnibus, et per omnia SECUNDUM FORMAM STATUTI prædicti, præsente dicto Domino Francisco suo et nomine, quo supra, et instante. Eodem millesimo, et Indictione ac die, de mane, in domo mei infrascripti Notarii præsentibus testibus supradictis retulit mihi Joanni de Savana Notario infrascripto Gaspar de Vitalibus præco publicus Communis COMACLI se exequendo commissionem et licentiam supradicti Domini Potestatis, de qua supra, hodie de mane ivisse ad Pontem Communis COMACLI, et in præsentia testium supradictorum publice et alta voce denunciasse, notificasse, intimasse, et dixisse, ac fecisse in omnibus et per omnia, prout in supradicta petitione et licentia continetur, et

NOTA. PROUT A STATUTO PRÆDICTO DISPONITUR: et hoc ad instantiam prædicti Domini Francisci suo et nomine, quo supra. Eisdem millesimo et Indictione ac die de sero in domo mei infrascripti Notarii, præsentibus testibus vocatis et rogatis Santino del Cavallerio, Joanne de Vitalibus, et Garmiano Regelo retulit mihi Joan-

Joanni de Savana Notario infrascripto Gaspar de Vitalibus præco publicus Communis COMACLI se exequendo commissionem et licentiam supradictam Domini Potestatis de qua supra, hodie de sero ivisse ad Pontem Communis COMACLI et in præsentia testium supradictorum publica, et alta voce denunciasse, notificasse, intimasse, et dixisse ac fecisse in omnibus, et per omnia prout in supradicta petitione et licentia continetur, et PROUT A STATUTO PRÆSCRIPTO DISPONITUR: et hoc ad instantiam prædicti Domini Francisci suo et nomine quo supra. Eisdem millesimo, et Indictione ac die vigesima prima mensis Februarii de mane in domo mei infrascripti Notarii præsentibus testibus vocatis et rogatis Sebastiano de Carolis dicto Menchioza, Raynaldo de Venzonibus, et Paschale de Folegatis retulit mihi Joanni de Savana Notario præscripto Gaspar de Vitalibus præco publicus Communis COMACLI se exequendo commissionem et licentiam suprascripti Domini Potestatis, de qua supra, hodie de mane ivisse ad Pontem Communis COMACLI, et in præsentia testium supradictorum publice et alta voce denunciasse, notificasse, intimasse et dixisse ac fecisse in omnibus et per omnia prout in supradicta petitione et licentia continetur, et PROUT A STATUTO PRÆDICTO DISPONITUR: et hoc ad instantiam prædicti Domini Francisci suo et nomine quo supra. Eisdem millesimo et Indictione ac die 23. mensis Februarii de sero in domo mei infrascripti Notarii retulit mihi Notario infrascripto Gaspar de Vitalibus præco publicus Communis COMACLI se exequendo commissionem, et licentiam supradicti Domini Potestatis, de qua supra hodie ivisse in Ecclesiam Villæ Sancti Joannis et in præsentia Domini Bernardini Schinchajæ, Nicolai de Buccis, Christophori de Gratis, et plurium aliarum personarum publice et alta voce denunciasse, notificasse, intimasse, et dixisse, ac fecisse in omnibus et per omnia prout in supradicta petitione et licentia, continetur, et PROUT A STATUTO PRÆDICTO DISPONITUR, et hoc ad instantiam prædicti Domini Francisci suo et nomine quo supra.

NOTA.

NOTA.

NOTA.

Joannes de Gavana Notarius rogatus.

Ego Jacobus Maria de Savana Notarius vigore licentiæ.

Ego Franciscus Riccius fil. olim Domini Laurentii, juris utriusque Doctor, Civis, & Apostolica, Imperialique auctoritatibus Notarius publicus Ferrariensis suprascriptas Gridas, & earum Instrumentum per supradictum Dominum Joannem de Savana Notarium publicum & Ducalem Potestatem COMACLI *rogatum, e schedis & scripturis originalibus ejusdem Domini Savanæ fideliter & accurate per alienam manum,*

Signum Notarii.

manum, mihi tamen fidam, transcribi & exemplari feci: & quia cum ejus originali concordare inveni, ideo in fidem hic me subscripsi, & mei Tabellionatus signum, a capite mei nominis, consuetum apposui, requisitus hac die quarta mensis Februarii 1711. *Indictione quarta*.

X I.

Creditum Raynaldi de Simonis in Tiofalum del Cavaliero.

In Christi nomine. Amen.

Anno 1522.

ANno ejusdem Nativitatis millesimo quingentesimo vigesimo secundo, Indictione septima. Die 18. mensis Maii in Civitate COMACLI, in domo mei infrascripti Notarii præsentibus testibus vocatis et rogatis Ioanne Nicolao filio quondam Francisci de Alexandris, alias de Vincenzo, et Domino Antonio filio quondam Zanini Fabri de Massa Fiscaliæ et habitatore in COMACLO. Ser Tiofalus filius quondam Santis del Cavaliero Civis COMACLENSIS ad instantiam et petitionem Raynaldi filii quondam Bartholomæi de Simonis de COMACLO, præsentis, stipulantis, et recipientis pro se et suis heredibus, dixit et confessus fuit esse verum et efficacem debitorem ipsius Raynaldi in, et de libris 43. marcharum habitis et receptis a præscripto Raynaldo, et sibi Tiofalo commodatis ex puro amore: quas libras quadraginta tres marcharum præscriptus Tiofalus obligando se et omnia et singula sua bona præsentia et futura per se et suos heredes promisit præscripto Raynaldo præsenti, et ut supra, stipulanti dare, reddere, et restituere ipsi Raynaldo per totum mensem Novembris proxime venturum anni præsentis in hunc modum: videlicet libras viginti quinque marcharum ad bonam monetam, et libras decem octo marcharum ad monetam longam sine exceptione aliqua: et renunciavit præscriptus Tiofalus exceptioni non habitorum et receptorum dictorum denariorum, ut supra: et non facti et celebrati præsentis contractus, forique privilegio, exceptioni doli mali, actioni in factum, et conditioni sine causa, omnique alii exceptioni, suo jure et legum auxilio sibi quomodolibet competenti vel competituro: et reficere et restituere promisit præscriptus Tiofalus omnia et singula damna, expensas et interesse, quæ, quod et quas dictus Raynaldus fecerit, habuerit, et sustinuerit in judicio sive extra: pro quibus omnibus et singulis in præ-

præſenti Inſtrumento contentis ſibi firmiter attendendum, ſolvendum et adimplendum, credere ſibi Raynaldo et ſuis, ut ſupra, de damnis, intereſſe et expenſis ſub nudo et ſimplici verbo, abſque onere ſui ſacramenti, vel alia teſtium et juris probatione &c. Conſtituens et promittens dictus Tiofalus per pactum, ſe attenturum, ſoluturum et obſervaturum hæc omnia et ſingula ſupradicta in præſenti Inſtrumento contenta, ſpecialiter Comacli, Ferrariæ, Bononiæ, Mutinæ, Mantuæ, Paduæ, Venetiis, et generaliter in omni alio loco, terra, caſtello, foro, et jurisdictione cum petitum fuerit, etiam quantumcumque diſtantiore prædictis: et in dictis locis et quolibet eorum conveniri et gravari poſſe voluit, nulla fori exceptione obſtante, et diebus feriatis, et non feriatis feriis aliquibus, alicujus conditionis præſentibus et futuris non obſtantibus, quibus ex nunc, prout ex tunc, ſponte per pactum renunciavit expreſſe. Et ſi ullo tempore dictus Tiofalus non attenderet, non ſolveret, nec adimpleret hæc omnia et ſingula ſupradicta et in præſenti Inſtrumento contenta et inſerta, pacto ſpeciali in eas partes appoſito, liceat et licitum ſit prædicto Raynaldo et ſuis, ut ſupra, ſua auctoritate propria et ſine requiſitione alicujus Iudicis, Poteſtatis, vel Rectoris ingredi, ſtare, et apprehendere tenutam et corporalem poſſeſſionem bonorum omnium et ſingulorum dicti Tiofali et ſuorum heredum ubicumque, et de quibus ipſe Raynaldus et ſui, ut ſupra, eligere voluerint, et ea bona vendere, donare, alienare, et penes ſe juſto pretio retinere, tanquam ſua bona propria juſto pretio empta uſque ad integram ſolutionem et ſatisfactionem totius tunc ſibi debiti ſuique damni, intereſſe, et expenſarum. Et per pactum non ſe appellare promiſit prædictus Tiofalus ab aliqua ſententia, quæ lata foret contra vel in ſuis bonis occaſione prædicta, et non dicere ſententiam eſſe nullam vel iniquam, nec eam in melius reformari petere. Et ſi dixerit vel ſe appellaverit, aut ſententiam in melius reformari petierit, promiſit dictus Tiofalus ex nunc, prout ex tunc, ipſas appellationem et nullitatem, ac in melius reformationem habere caſſas, vanas, irritas, nulliusque valoris, roboris, efficaciæ, vel momenti, certificatus prius dictus Tiofalus per me Notarium infraſcriptum de dicto pacto de non appellando quid ſit, et importet, secundum formam provisionis Communis Ferrariæ super hoc editæ. Quæ omnia et ſingula ſupradicta, et in præſenti Inſtrumento contenta et inſerta promiſit prædictus Tiofalus, obligando ſe, ut ſupra prædicto Raynaldo præſenti, et, ut ſupra, ſtipulanti perpetuo firma, rata, grata habere, tenere, attendere, obſervare, adimplere, et in aliquo non contrafacere,

Nota.

dicere, opponere, vel venire, per se vel alium seu alios ejus nomine, vel nominibus, modo aliquo, ratione vel causa, de jure, vel de facto, sub pœna solemni stipulatione præmissa librarum 25. marcharum et obligatione omnium suorum bonorum præsentium et futurorum cum refectione damnorum, interesse, et expensarum litis et extra: qua pœna soluta vel non, prædicta omnia, et singula sint perpetuo firma.

Ego Joannes Savana Notarius rogatus.

Signum Notarii. *Ego Franciscus Riccius filius olim Domini Laurentii utriusque juris Doctor, Civis & Apostolica, Imperialique auctoritatibus Notarius publicus Ferrariensis supradictum Instrumentum rogatum per dictum olim Dominum Joannem de Savana Notarium publicum Ferrariensem, e schedis & scripturis originalibus ejusdem Domini Savanæ fideliter & accurate per alienam manum, mihi tamen fidam, transcribi & exemplari feci: & quia cum dicto originali concordare inveni; in fidem hic me subscripsi & mei Tabellionatus signum, a capite mei nominis, apposui consuetum hac die 4. Februarii 1711. Indictione quarta.*

X I I.

Livellus pro Sebastiano & Francisco de Guidis a Communi Comacli.

In Christi nomine. Amen.

Anno 1524. ANno ejusdem Nativitatis millesimo quingentesimo vigesimo quarto, Indictione duodecima, die octava mensis Augusti in Civitate Comacli, in domo habitationis mei infrascripti Potestatis, præsentibus testibus vocatis & rogatis, magistro Antonio Maria Macapano filio quondam magistri Jacobi, & Petro Nordio filio quondam Christophori de Comaclo. Egregii viri ser Ludovicus de la Cinta filius quondam Antonii & Vincentius de Foiis filius Laurentii Cives Civitatis Comacli ac Massarii ejusdem Civitatis habentes ad infrascripta licentiam & auctoritatem ab hominibus Consilii dictæ Civitatis, prout apparet in determinatione quadam facta per dictos homines Consilii rogata per me infrascriptum Notarium & Potestatem de anno præsenti & die ultima mensis Julii, sponte, pure, libere, & ex certa scientia obligando bona dicti Communis præsentia & futura per se & eorum successores, omni meliori modo, via, jure, forma, & causa qui-

quibus magis potuerunt, jure livelli in viginti novem annos advenientes ad renovandum, solvendo infrascriptos livellarios pro unaquaque renovatione solidos vigintinovem millia dicto Communi, & sic semper hoc ordine renovetur, dederunt, & concesserunt & locaverunt ac jure & titulo livelli SECUNDUN MODUM ET STILUM ET CONSUETUDINEM CIVITATIS FERRARIÆ egregiis viris Sebastiano & Francisco fratribus & filiis quondam Antonii de Guidis Civibus COMACLI præsentibus, instantibus, stipulantibus, & recipientibus pro se, & eorum heredibus, et cum pactis infrascriptis, videlicet unam Postam pro faciendo macellum positam in Civitate COMACLI in Plateis, ab alio latere Lobiæ penes Pontem ultra Canale, quæ debet esse pro longitudine a Canali eundo in Plateam, pedes decem, et in latitudine descedendo a Ponte eundo versus stratam Gattæ Marciæ, pedes octo juxta confines, videlicet Pontem Magnum, Canale, Plateam, et viam Gattæ Marciæ vel juxta alios plures, aut veriores confines dictæ rei. Quæ res posita fuit ad incantum per prædictos, et sibi licentiata tamquam plus offerenti pro dicta re, pactis et modis infrascriptis: & hoc cum introitu et exitu suo suisque certis justis finibus, et coherentiis et cum omnibus et singulis ad ipsam rem spectantibus et pertinentibus, et cum licentia intrandi, standi, et apprehendendi tenutam et corporalem possessionem dictæ rei, ut supra, jure livelli concessæ, ad habendum, tenendum, possidendum, usufructuandum, et semper meliorandum, et quicquid dictis livellariis et suis, ut supra, de ipsa re dicto jure placuerit perpetuo faciendum salvo semper jure dicti Communis. Quam rem sic, ut supra, jure livelli concessam dicti Ludovicus et Vincentius obligando bona dicti Communis, ut supra, promiserunt dictis livellariis præsentibus stipulantibus et recipientibuspro se et eorum hæredibus legitime ab omni persona Communi, Collegio, & Universitate, auctorizare, defendere in Curia & extra, omnibus suis periculis, judiciis, sumptibus & expensis, & omnem litem, causam, quæstionem, libellum & totum onus causæ, quæ aliqualiter dictis livellariis aut suis heredibus moveretur seu mota fuerit de ipsa re, in se suscipere & eam prosequi, mediare, finire, & terminare, & in causa stare, & perseverare usque ad finem litis, absque præsentia, vel molestia dictorum livellariorum & suorum hæredum: & hoc quantum est & erit pro facto ipsius Communis, & aliter non. Et pro livello, & nomine livelli, & recognitionis dictæ rei, ut supra jure livelli concessæ dicti livellarii, obligando se & omnia eorum bona præsentia, & futura per se & eorum heredes promiserunt prædictis Massariis præsentibus & stipu-

NOTA.

ſtipulantibus nomine Communis prædicti eidem Communi dare, ſolvere, & cum effectu numerare omni & ſingulo anno ſolidos duodecim Marcharum in feſto Sancti Caſſiani. His pactis per & inter dictas partes conventis & ſolemni ſtipulatione firmatis, quod dicti livellarii teneantur, & debeant in dicto loco & Poſta fabricari facere expenſis ſuis unum Copertum ſive Apothecam quod non habeat eſſe plus altum, quam ſit Pontem prædictum, & facere unum balchonum verſus Lobiam, unum balchonum verſus Gattam Marciam, & unum verſus Plateam. Item quod non poſſint prædicti livellarii, & eorum hæredes in dicta Poſta interficere Beſtias alicujus generis, ſed ſolum in dicto loco vendere eas. Item quod omni vice, & quandocumque non vellent livellarii prædicti & eorum hæredes facere macellum prædictum, quod eo caſu dicta Poſta revertatur ad Commune prædictum, ſed eo caſu Commune prædictum teneatur prædictis livellariis ſolvere omne id, quod prædicti livellarii expenderint in dicto loco pro fabricando, ut ſupra. Item quod prædicti livellarii non poſſint alicui locare locum prædictum, ſeu Poſtam, nec vendere, nec facere contractum aliquem de ipſa, & faciendo, intelligatur factum Communi prædicto: & maxime cum ſit, quod Commune, & homines Conſilii prædicti totaliter determinaverunt locum & Poſtam prædictam faciendam fore & eſſe pro faciendo in dicto loco macellum prædictum & non aliud exercitium. Quæ omnia et ſingula ſupradicta et in præſenti Inſtrumento contenta promiſerunt dictæ partes agentes, ut ſupra, ſibi invicem et viciſſim præſentibus ſtipulantibus et recipientibus, ut ſupra, perpetuo firma, rata, et grata habere, tenere, attendere, adimplere, et obſervare, et in aliquo non contrafacere, dicere, opponere, vel venire per ſe vel alium, ſeu alios, earum vel alterius earum nominibus, modo aliquo, ratione, vel cauſa, de jure, vel de facto, ſub pœna ſolemni ſtipulatione præmiſſa librarum vigintiquinque Marcharum et obligatione omnium et ſingulorum bonorum dicti Communis, et dictorum livellariorum præſentium et futurorum, cum refectione damnorum, intereſſe, et expenſarum litis et extra: qua pœna ſoluta vel non, prædicta omnia et ſingula ſupradicta ſint perpetuo firma.

Ego Joannes Maria de Savana Notarius, & Ducalis Poteſtas COMACLI *rogatus.*

Signum Notarii. *Ego Franciſcus Riccius fil. olim Domini Laurentii, juris utriuſque Doctor, Civis, & Apoſtolica, Imperialique authoritate Notarius publicus Ferrarienſis ſupradictum Inſtrumentum livelli rogatum per dictum olim Dominum Joannem Mariam de*

de Savona Notarium & Ducalem Potestatem COMACLI, *e schedis & scripturis originalibus ejusdem Domini Savonæ fideliter & accurate per alienam manum, mibi tamen fidam transcribi & exemplari feci: & quia cum dicto originali concordare inveni, in fidem me subscripsi, & mei Tabellionatus consuetum signum apposui hac die* 4. *Februari* 1711.

XIII.

Mandatum Herculis de Alberio.

In Christi Nomine. Amen.

Anno 1525.

ANno ejusdem Nativitatis millesimo quingentesimo vigesimo quinto. Indictione decima tertia, die tertia mensis Aprilis in Civitate COMACLI, in domo habitationis mei infrascripti Notarii & Potestatis, præsentibus testibus vocatis et rogatis magistro Ioanne filio quondam Michaelis Mariæ de Guasparino, et Nicolao de Simonibus filiis quondam Masini de COMACLO. Hercules filius quondam Nicolai de Alberio de COMACLO, non revocando propter hoc aliquem alium suum Procuratorem, sed potius confirmando, fecit, constituit, et solemniter ordinavit Dominam Dominicam filiam quondam Baldassaris de Fredo de Codegorio uxorem quondam supradicti Nicolai matrem prædicti Herculis, præsentem, volentem et acceptantem suam veram, certam et legitimam Procuratricem, actricem, factricem, et negotiorum gestorem specialem, specialiter et expresse ad causam, litem, et quæstionem, quam ipse constituens habet vel in futurum habere sperat cum Petro Martini: & generaliter ad omnes alias causas. Item specialiter et expresse ad petendum et exigendum recuperandum et consequendum omnes et singulas quantitates denariorum, et rerum, quos, et quas dictus constituens habere et percipere debet seu debebit a quibuscumque debitoribus suis, et de denariis et rebus exactis, receptis per dictam Dominam constitutam finalem confessionem, absolutionem, quietantiam, liberationem, remissionem, & pactum perpetuum de plus aliquid non petendo, faciendum. Item specialiter & expresse ad transigendum, paciscendum, componendum compositiones, transactiones, pacta, & terminos faciendum in & super quibuscumque litibus, causis, & quæstionibus, versis, & vertendis inter prædictum Herculem ex una parte & quamcumque aliam personam

nam parte alia, & quaſcumque quantitates denariorum & pecuniarum recipiendum & ſolvendum & ſolvere promittendum ad quemcumque terminum ſeu terminos ſecundum et prout ipſi Procuratrici placuerit & videbitur. Item ſpecialiter & expreſſe ad compromittendum & compromiſſum faciendum de jure & de facto, de jure tantum & de facto tantum, & mixtim & aliter quomodocumque cum quibuscumque perſonis, una ſeu pluribus & ſuper quibuscumque cauſis, litibus & quæſtionibus ac differentiis tam ortis, quam oriundis, & tam in unum ſeu plures arbitros, arbitratores eligendos per dictam Dominam conſtitutam & quas tales perſonas, ſeu talem perſonam, cum quibus ſeu qua per ipſam conſtitutam compromitti, contigerit confirmandum. Item ſpecialiter & expreſse ad intrandum, ſtandum & apprehendendum tenutam & corporalem poſſeſſionem tam vigore pacti executivi contenti & appoſiti in quibuslibet Inſtrumentis, quam in exequutione ſententiæ et aliter quomodocumque omnium, et ſingulorum bonorum quorumcumque debitorum dicti Conſtituentis quacumque ratione vel cauſa. Et quæ bona ſibi conſtitutæ dicto nomine in ſolutum adjudicari faciendum pro concurrenti quantitate debiti dicto conſtituenti, et damnorum, intereſſe, et expenſarum. Item ſpecialiter et expreſſe ad vendendum, tradendum, et alienandum una cum prædicta dicta Conſtituta unum ejus conſtituentis Caſale caſamentivum de duabus domibus, videlicet una murata, cuppata et plana, et alia murata cooperta de Cannis et plana cum uno petio terreni arativi, et vineati de ſtariis undecim terræ vel circa, poſitum in Villa Ruptæ Campilongi territorii Ferrariæ juxta uno capite magnificum Dominum Petrum Mariam de Petratis, alio capite et uno latere viam communem, alio latere Joannem de Carolis, vel juxta alios plures aut veriores confines dictæ rei, ſi qui forent, vel eſſe reperirentur: quod Caſale eſt jure uſus præfati Domini Petri Mariæ de Petratis, ſupradicto magnifico Domino Petro Mariæ de Petratis pro pretio prout, et ſicut ipſi Dominæ Conſtitutæ videbitur et placuerit. Et ipſius Caſalis pretium recipiendum et confeſſandum, ipſiusque tenutam et corporalem poſſeſſionem dandam et tradendam et concedendam et Procuratorem tamquam in rem ſuam ponendum et conſtituendum et de ipſius defenſione et in caſu evictionis de prædictis reſtitutionem promittendam et cavendam et hujusmodi venditionis et alienationis Inſtrumentum conficiendum vallandum, et roborandum, et vallari et roborari faciendum cum omnibus et ſingulis pactis, promiſſionibus, obligationibus, renunciationibus, pœnis, præceptis,

1. et cau-

Digitized by Google

et cautelis in talibus Instrumentis apponi consuetis SECUNDUM STILUM ET CONSUETUDINEM NOTARIORUM CIVITATIS FERRARIÆ, & prout, et sicut dictæ ejus Procuratrici videbitur et placebit. Item specialiter et expresse ad supradicta omnia et singula, et ad quæcumque alia negocia dicti Constituentis facienda. Item specialiter et expresse ad unum seu plures Procuratores, & generaliter ad omnia alia et singula &c. Dans et attribuens dictus Constituens dictæ suæ Procuratrici præsenti et acceptanti, et quibuscumque aliis Procuratoribus per ipsam Procuratricem substituendis, licet absentibus, plenum, liberum, speciale &c. Promittens dictus Constituens dictæ suæ Procuratrici præsenti stipulanti, et acceptanti ac mihi Notario infrascripto publicæ personæ præsenti stipulanti, et recipienti, nominibus et vice omnium et singulorum, quorum interest, interesset, aut interesse posset, seu poterit in futurum in prædictis et quolibet prædictorum actum, gestum, et procuratum fuerit; volens dictis Constituens dictam ejus Procuratricem et substituendum &c.

NOTA.

Ego Jacobus Maria de Savana Notarius & Ducalis Potestatis.

Et quia ego Franciscus Riccius filius olim Domini Laurentii juris utriusque Doctor, Civis, & Apostolica; Imperialique auctoritatibus Notarius publicus Ferrariensis supradictum Instrumentum mandati per dictum Dominum Jacobum Mariam de Savana rogatum, per alienam manum, mihi tamen fidam, transcribi & exemplari feci, prout jacet, ex schedis & scripturis originalibus supradicti Domini Savanæ mihi exhibitis, & cum eis concordare inveni, ideo in fidem hic me subscripsi, & ut soleo, signavi requisitus hac die quarta Februarii 1711. Indictione quarta.

Signum Notarii.

XIV.

Compromissum inter Bernabam & Peregrinum fratres de Thomasiis ex una, & Hieminianum de Thomasiis ex altera.

In Cristi Nomine. Amen.

Anno 1526.

ANno ejusdem Nativitatis millesimo quingentesimo vigesimo sexto Indictione XV. die vero nona mensis Julii in Civitate COMACLI sub Porticu domus habitationis mei infrascripti

pti Notarii præsentibus testibus vocatis & rogatis magistro Antonio Maria Machapano filio quondam magistro Jacobi et Antonio Maria filio Bartholomæi de Felletis, Bernabas, & Peregrinus fratres & filii quondam Baptistæ de Thomasiis de Comaclo ex una parte, & Geminianus filius quondam Jacobi de Thomasiis etiam de Comaclo ex alia parte, prædictæ partes, ut supra, PARERE VOLENTES PROVISIONIBUS COMMUNIS FERRARIÆ loquentibus de Compromissis faciendis inter conjunctos & affines, omni meliori modo, via, jure, causa, & forma, quibus magis et melius ac efficacius potuerunt, compromiserunt se de jure, et de facto, et de jure tantum et mixtim & divisim, & SECUNDUM FORMAM PRÆDICTAM PROVISIONUM COMMUNIS FERRARIÆ in prudentes viros ser Damianum de Lucianis, ser Ludovicum della Cinta, ser Joannem Mariam de Thomasiis præsentes & acceptantes, & hoc præsens compromissum et arbitramentum, tanquam suos arbitros, arbitratores, amicabiles compositores, et amicos communes ipsarum partium dictis nominibus, ad videndum, cognoscendum, procedendum, examinandum, terminandum, definiendum, decidendum, pronunciandum, sententiandum, laudandum, præcipiendum, absolvendum, condemnandum, arbitrandum, decernendum et amicabiliter componendum in, de, & super omnibus earum partium differentiis, et maxime super divisione omnium & singulorum bonorum suorum, tam mobilium, quam immobilium, et omnium debitorum et jurium communium ipsis partibus inter ipsas partes, & in, de, & super dependentibus, emergentibus, connexis, & occasionatis ab eisdem vel aliquo eorum cum libello & sine libello, cum scripturis, & sine scripturis, lite contestata, vel non contestata de jure, & de facto, et de jure tantum, & de facto tantum, & mixtim & divisim, summarie, simpliciter, & de plano, sine strepitu, & figura judicii, & secundum, & prout ipsis arbitris & arbitratoribus magis & melius visum fuerit & placuerit pro bono pacis, & concordiæ prædictarum partium dictis nominibus. Quibus arbitris & arbitratoribus, & ut supra, prædictæ partes, ut supra, agentes concorditer et unanimiter, omni meliori modo &c. dederunt, contulerunt & plenum, liberum, speciale, generale, et absolutum arbitrium, et plenam et liberam et absolutam licentiam, bailiam, et auctoritatem cum omnimoda potestate videndi, cognoscendi &c. terminandi &c. laudandi &c. arbitrandi &c. et amicabiliter componendi inter dictas partes dictis nominibus in, de, et super præmissis, et quolibet eorum de jure, et de facto summarie, simpliciter, et de plano, ut supra dictum est, juris ordine servato, et non serva-

Nota.

Nota.

ſervato, ordinarie & extraordinarie, nulla juris civilis, canonici, municipalis, ſtatutarii et conſuetudinarii ſolemnitate ſervata, qualiscunque ſit, ſtando, ſedendo &c. in ſcriptis et ſine ſcriptis, oretenus, omnibus diebus, locis et horis tam juridicis, quam feriatis &c. quibus omnibus ex nunc partes ipſæ, ut ſupra, agentes ſponte renunciaverunt expreſſe, partibus præſentibus vel abſentibus, et una parte præſente et altera abſente, ipſis partibus citatis ſeu monitis, et non citatis neque monitis, et una parte citata &c. et altera non &c. ſemel et pluries et toties quoties ipſi arbitri et arbitratores voluerint, et alte et baſſe ſecundum et prout ipſi arbitris et arbitratoribus magis et melius viſum fuerit et placuerit pro bono pacis &c. dictarum partium dictorum nominum. Et per pactum prædictæ partes agentes, ut ſupra, obligantes ſe et omnia et ſingula ſua bona &c. per ſe et ſuos &c. per ſolemnem ſtipulationem promiſerunt ſibi invicem et viciſſim &c. pacibus, & ſtipulantibus pro ſe et ſuis heredibus ſtare, parere &c. omni laudo, ſententiæ &c. et compoſitioni per ipſos arbitros et arbitratores dandæ et proferendæ inter dictas partes dictorum nominum in, de, et ſupra præmiſſis &c. et ipſum laudum, ſententiam &c. arbitrium &c. in omnibus, et per omnia approbare, confirmare, &c. et ab eis non ſe appellare promiſerunt prædictæ partes agentes, ut ſupra, ſibi invicem &c. præſentibus et ſtipulantibus, ut ſupra, et non dicere ipſam ſententiam &c. compoſitionem et ipſum laudum et arbitrium, nullam neque injuſtam reipſa, dolo ficto vel præſumpto, fraude &c. et non petere ipſum laudum &c. reduci ad arbitrium boni viri, nec in melius reformari &c. et contra ipſum Inſtrumentum compromiſſi vel aliqua in eo contenta &c. laudanda, ſententianda &c. arbitranda & amicabiliter componenda per dictos arbitros et arbitratores, et nihil unquam dicere, facere, opponere, vel venire &c. per ſe vel alium &c. modo aliquo, ratione vel cauſa, neque remedium vel auxilium aliquod aut favorem alicujus legis &c. opponere &c. vel allegare, neque adverſari ea &c. reſcriptum aliquod vel decretum aut gratiam &c. non petere, neque impetrare; et conceſſis vel impetratis non uti. Renunciantes expreſſe ipſæ partes agentes, ut ſupra, quibuscunque legibus et juribus &c. tractantibus de reductione ad arbitrium boni viri, et ſpecialiter et expreſſe &c. l. ſi ſocietatem Arbitrorum ff. pro ſociis et l. ſi libertus ff. de operibus liberis cum ibi notatis per Doctores & Cap. quintavallis extra de jure jurando cum ibi notatis per Innocentium & alios Doctores juris Canonici. Et ſi ſe appellaverint aut ſententiam vel laudum, arbitrium, ut ſupra, nul-

sunt &c. dixerint &c. vel allegaverint, aut in melius reformari petierint, corrigi vel emendari &c. petierint aut appellaverint, rescriptum vel decretum aut gratiam obtinuerint, aut aliquid de prædictis &c. et contentis in præsenti Instrumento, et laudandum &c. ut supra dixerint, opposuerint, allegaverint &c. prædictæ partes agentes, ut supra, promiserunt sibi invicem et vicissim ut supra, ex nunc prout ex tunc ipsam appellationem &c. supplicationem &c. gratiam &c. habere cassas, vanas, nullas, nulliusque valoris et efficaciæ. Quæ omnia et singula supradicta et in præsenti Instrumento contenta ac etiam laudanda &c. arbitranda, declaranda &c. ac definienda per dictos arbitros et arbitratores, in, de, et super præmissis et quolibet eorum, singula singulis congrue referendo: prædictas partes agentes et obligantes se, et ut supra, per solemnem stipulationem promiserunt sibi invicem et vicissim præsentibus et stipulantibus pro se et eorum heredibus firma, et rata ac grata perpetuo habere, tenere, attendere, observare &c. et in aliquo non contrafacere, dicere, opponere vel venire per se vel alium, seu alios, modo aliquo, ratione, vel causa, de jure vel de facto; sub pœna, solemni stipulatione præmissa, ducatorum quinquaginta auri applicandorum parti attendenti et observanti, et sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum præsentium et futurorum cum refectione damnorum interesse et expensarum litis et extra. Qua pœna soluta vel non, prædicta omnia et singula sint perpetuo firma.

Ego Jacobus Maria filius quondam præstantis viri Domini Nicolai de Savana Imperiali auctoritate Notarius public us Ferrariensis, & tunc temporis Ducalis Potestas COMACLI *præsentis omnibus & singulis præsens fui & ea rogatus scribere scripsi, & in fidem prædictorum hic me subscripsi, signumque meum a capite mei nominis apposui consuetum.*

Signum Notarii. *Ego Franciscus Riccius filius olim Domini Laurentii, juris utriusque Doctor Civis & Apostolica Imperialique auctoritatibus Notarius publicus Ferrariensis suprascriptum compromissi Instrumentum per olim Dominum Jacobum Mariam de Savana Notarium publicum Ferrariæ rogatum, per alienam manum, mihi tamen fidam transcribi & exemplari feci ex alio simili per dictum Dominum de Savana in publicam formam relevato, existente inter schedas & scripturas originales ejusdem Domini de Savana: & quia cum eo concordare inveni. Ideo in fidem hic me subscripsi, & ut soleo, signavi, requisitus hac die quarta Februarii 1711. Indictione quarta.*

TA-

TAVOLA CRONOLOGICA

Delle ragioni e degli atti sovrani della Santa Sede in Comacchio insieme con quegli della Serenissima Casa d'Este a rincontro.

Il numero I. *delle citazioni dinota il Dominio con la Difesa I.*
Il numero II. *dinota la presente Difesa II.*

ANNI DI CRISTO.	Atti della Santa Sede espressi in pubblici documenti di secolo in secolo.	Atti Estensi ignoti ed occulti fino agli ultimi anni.
755.	*Pippino restituisce a Stefano II.* Comacchio *ritolto ad Aistulfo Rè de' Longobardi, che lo aveva usurpato.* I. pag. 6. 346.	
774.	*Carlo Magno restituisce ad Adriano I.* Comacchio *usurpato alla Santa Sede dal Rè Desiderio.* I. pag. 6. 353.	
808.	*Leon III. fortifica* Comacchio *contra l'armata Greca, e chiede ajuto a Carlo Magno, il qual vi manda il figliuolo Pippino Rè d'Italia.* I. pagina 143. II. pag. 191.	

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
809.	*Pippino Rè d'Italia viene in soccorso degli Stati della Santa Sede, e libera* Comacchio *dall'assedio de' Greci*. II. pag. 191.	
817.	*Lodovico Pio dichiara, che* Comacchio *è della Santa Sede*. I. pag. 10. 69. II. pag. 74.	
854.		*Diploma* finto *di Lotario I. e Lodovico II. ad Ottone Estense intorno a* Comacchio. I. pag. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 391. 392. 393.
874.	*La Pomposa nel* Comacchiese *vien detta da Giovanni VIII. sua e della Santa Sede, da' tempi anteriori*. I. pag. 50. 51.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
875.	*Carlo Calvo conferma a Giovanni VIII. il diploma di Lodovico Pio, dov'è* Comacchio . I. pagina 72. 73.	
879.	*Giovanni VIII. dà* Comacchio *in governo a Stefano Vescovo, e chiede ajuto a Berengario Duca del Friuli contra i Comacchiesi per cagione del censo.* I. pag. 11. II. pag. 90.	
881.	*Giovanni Participazio Doge di Venezia spedisce a Roma Badoaro il fratello per ottener* Comacchio *da Giovanni VIII.* I. pag. 12. 91. II. pag. 83. 84.	
891.	*Guido Imperadore conferma a Stefano V. il diploma di Lodovico Pio, dov'è* Comacchio . I. pagina 73.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
904.	*Lamberto Imperadore conferma alla Santa Sede i patti antichi, il principale de' quali era quello di Lodovico Pio, dov'è* Comacchio. I. pag. 76.	
915.	*Berengario I. Imperadore conferma a Giovanni X. con gli altri diplomi quello di Lodovico Pio, dov'è* Comacchio. I. pag. 13. 379. 380.	
962.	*Ottone I. e II. Imperadori nel diploma a Giovanni XII. riconoscono, e dichiarano, che* Comacchio *è della Santa Sede*. I. pag. 14. 365. 366. 367.	
964.	*Leone VIII. in una Bolla all' Abate d' Aula regia chiama* Comacchio *suo*. I. pag. 79.	*Bolla* finta *di Leone VIII. che cede a Ottone I. tutto lo Stato ecclesiastico*. I. pag. 10. 381.

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
996.	*Gregorio V. esercita la sua sovranità in* Comacchio, *dichiarandovi immuni dalle gravezze gli agricoltori della Chiesa di Ravenna*. II. pag. 131.	
997.	*Gregorio V. dona* Comacchio *alla Chiesa di Ravenna dopo la morte dell'Imperadrice Adelaide*. I. pag. 14. 162. 163. II. pagina 131. 144.	
999.		*Diploma* finto *d'Ottone III. all'Arcivescovo di Ravenna*. II. pag. 131. *Diploma* finto, *dove Ottone III. assegna alla Santa Sede otto soli Contadi*. I. pag. 382.
1001.		*Diploma* finto *d'Ottone III. per la Badia della Pomposa*. II. pagina 132. 326.

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1013.	*Benedetto VIII. investe l'Abate della Pomposa di molti beni nel* Comacchiese *col carico del censo annuo*. I. pag. 84. 395.	
1014.	*Arrigo II. il Santo riconosce* Comacchio *per Signoria della Santa Sede*. I. pag. 147.	
1052.	*Leone IX. investe l'Abate della Pomposa di molti beni nel* Comacchiese *col carico del censo annuo*. I. pag. 397.	
1106.	*Pasquale II. chiama* nostrum *il Contado di* Comacchio. I. pag. 80. II. pag. 193. 328.	

Atti

Digitized by Google

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1118.	*Gelasio II. conferma alla Chiesa di Ravenna le sue ragioni sull'Esarcato, e la Pomposa nel* Comacchiese. II. pag. 145.	
1124.	*Callisto II. investe l'Abate della Pomposa di molti beni nel* Comacchiese *col carico del censo annuo*. I. pag. 397. II. pagina 193.	
1133.	*Innocenzo II. chiama* nostrum *il Contado di* Comacchio. I. pag. 80. II. pag. 193. 331.	
1139.	*Innocenzo II. chiama* nostrum *il Contado di* Comacchio. I. pag. 80. II. pag. 193. 333.	

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Eftenfi.
1143.	*Celeftino II. invefte l'Abate della Pompofa di molti beni nel* Comacchiefe *col carico del cenfo annuo*. I. pag. 397. *Chiama il Contado di Comacchio* noftrum. I. pag. 80. II. pagina 193. 337.	
1144.	*Lucio II. chiama* noftrum *il Contado di* Comacchio. I. pag. 80. II. pagina 193. 341.	
1155.	*Federigo I. giura di confervare e difendere gli Stati della Santa Sede, tra' quali è* Comacchio. II. pag. 162.	*Diploma* finto *di Federigo I. ai Comacchiefi*. I. pag. 174.
1177.	*Federigo I. pacificato in Venezia con Aleffandro III. ritratta con giuramento tutti gli atti efercitati fopra le Signorie della Santa Sede*. I. pag. 96. 175.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1191.	*Arrigo VI. riconosce* Comacchio *per incluso nel distretto Ferrarese*. I. pag. 26. 27. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. II. pagina 236. 237. 238.	
1199.	*Arrigo VI. ritratta nel suo Testamento gli atti esercitati sopra le Signorie della Santa Sede*. I. pag. 95.	
1200.	Comacchio *soggetto alla giurisdizione di Ferrara*. I. pag. 27. II. pag. 87.	
1201.	*Ottone IV. giura di difendere alla Santa Sede l'Esarcato, dov'è* Comacchio. I. pag. 14.	

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1209.	*Ottone IV. ratifica il giuramento prestato di difendere alla Santa Sede l'Esarcato, dov'è* Comacchio. I. pag. 14. 168.	
1213.	*Federigo II. giura di difendere alla Santa Sede l'Esarcato, dov'è* Comacchio. I. pag. 14.	
1218.	*Ottone IV. ritratta gli atti da lui esercitati ne' dominj della Santa Sede.* I. pag. 54. 234.	
1220.	*Federigo II. rinova ad Onorio III. il giuramento di difendere l'Esarcato alla Santa Sede.* I. pag. 178.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1224.	*Onorio III. conferma le ragioni della Chiesa di Ravenna nel* Comacchiese. I. pag. 22. 23.	
1228.	*Gregorio IX. conferma le ragioni della Chiesa di Ravenna nel* Comacchiese. I. pag. 23.	
1231.		*Diploma* finto *di Federigo II. ai Comacchiesi.* I. pag. 175. 176. 177. 178.
1250.	*Federigo II. ritratta gli atti da lui esercitati ne' dominj della Santa Sede.* I. pag. 234.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1255.	*Alessandro IV. conferma le ragioni della Chiesa di Ravenna nel* Comacchiese. I. pag. 23.	
1256.		*Investitura Estense di Comacchio* finta *sotto nome di Ridolfo I.* I.pag.52. 80. 81. II. pag. 225.
1274.	*Ridolfo I. riconosce e conferma gli atti di Lodovico Pio, d'Ottone IV. e di Federigo II. intorno agli Stati della Santa Sede, tra' quali è* Comacchio. I. pag. 16.	
1275.	*Ridolfo I. ratifica gli atti dell'anno precedente intorno agli Stati della Santa Sede, tra' quali è* Comacchio. I. pag. 16.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1278.	*Ridolfo I. ratifica gli atti precedenti intorno agli Stati della Santa Sede, tra' quali è* Comacchio. I. pag. 17.	
1279.	*Ridolfo I. e gli Elettori dell' Impero riconoscono solennemente* Comacchio *per appartenente alla Santa Sede*. I. pag. 18. 19. 20. II. pagina 170. 171.	
1280.	*La Romagna, dov'è* Comacchio, *governata per la Santa Sede da Bertoldo Orsini*. II. pag. 175.	
1281.	*Martino III. fa Giovanni d' Epa Conte della Romagna, dov'è* Comacchio. II. pag. 176.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1282.		*Investitura Estense di Comacchio* finta *sotto nome di Ridolfo I.* I. pag. 52. 80. 81.
1285.		*Investitura Estense di Comacchio* finta *sotto nome di Ridolfo I.* I. pag. 52. 80. 81.
1303.	*Alberto I. conferma gli atti di Ridolfo I. suo padre intorno alle Signorie della Santa Sede, tra le quali è* Comacchio. I. pag. 21.	
1309.	*Podestà di Ferrara esercita giurisdizione in* Comacchio, *come in dipendenza di quella Città.* I. pag. 180. 397. II. pagina 194.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1310.	*Arrigo VII. conferma alla Santa Sede gli atti de' suoi precessori, che abbracciano* Comacchio. I. pag. 21.	
1311.	*Roberto Rè di Napoli Vicario della Santa Sede nella Romagna, esercita giurisdizione in* Comacchio, *come in luogo a lui soggetto*. II. pag. 196.	
1312.	*Arrigo VII. ratifica gli atti di Ridolfo I. ne' quali si esprime* Comacchio. I. pag. 21.	
1313.	*Roberto Rè di Napoli Rettor di Ferrara per la Santa Sede, esercita giurisdizione in* Comacchio *a richiesta e a favor degli Estensi*. II. pag. 196. 197. 198.	

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1324.	*Giovanni XXII. scomunica gli Estensi per aver invaso* Comacchio, *ed usurpato* Argenta. I. pagina 53.	
1325.		Comacchio, *come pertinenza del Ferrarese, rende ubbidienza agli Estensi occupatori di Ferrara.* I. pag. 52. II. pag. 203. 204.
1328.	*Gli Estensi chieggono perdono al Pontefice per le usurpazioni fatte alla Santa Sede, e confessano, che* Argenta *è della Chiesa di Ravenna*. I. pag. 53.	
1332.	*Gli Estensi riconoscono Ferrara con tutte le sue dipendenze, tra le quali era* Comacchio, *in Vicariato dalla Santa Sede.* I. pag. 24. II. pag. 204.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1336.	*Lodovico il Bavaro giura di riconoscere la Sede Apostolica per sovrana in tutti i suoi Stati, tra' quali è* Comacchio. II. pagina 201.	
1344.	*Il Bavaro ritratta gli atti da lui esercitati contra la Santa Sede.* I. p. 22. *Clemente VI. conferma agli Estensi con l'obbligo del censo Ferrara con le sue dipendenze, dove è* Comacchio. I. pag. 24.	
1347.	*Carlo IV. giura di osservare alla Santa Sede tutti gli atti di Ridolfo I. ne' quali è* Comacchio; *e annulla quegli del Bavaro.* I. pag. 21.	
1351.	*Clemente VI. conferma agli Estensi con l'obbligo del censo il Vicariato di Ferrara, con le sue dipendenze, tra le quali è* Comacchio. I. pag. 24. *e anche* Argenta *col censo annuo.* II. pag. 209.	

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1354.		*Diploma* segreto *di Carlo IV. agli Estensi dove senza obbligo di censo annuo, nè di vassallaggio, si fa esser* Comacchio *e* Argenta *con altri Stati*. I. pag. 171. II. pag. 209.
1355.	*Carlo IV. giura solennemente a Innocenzo VI. di mantenergli e difendergli tutte le Signorie della Chiesa, tra le quali è* Comacchio. I. pag. 21.	
1361.	*Innocenzo VI. conferma agli Estensi con l'obbligo del censo annuo il Vicariato di Ferrara con le sue dipendenze, tra le quali è* Comacchio. I. pag. 24.	*Diploma* segreto *di Carlo IV. agli Estensi, ove dicesi starvi* Comacchio *e* Argenta *con altri Stati senza obbligo di censo annuo, nè di vassallaggio*. II. pag. 206. 220.
1367.	*Carlo IV. giura di riconoscer per proprj della Santa Sede tutti i suoi Stati, espressi ne' diplomi de' suoi precessori, dov' è* Comacchio. I. pag. 21. 173.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1371.	*Il Cardinal Anglico fa la visita di* Comacchio, *come di Città della Santa Sede*. I. pag. 28. 97. 98. II. pag. 276.	
1378.	*Venceslao Imperadore giura ad Urbano VI. di riconoscer per proprj della Santa Sede tutti i suoi Stati espressi nelle Costituzioni de' suoi precessori, dov'è* Comacchio. I. pagina 80.	
1394.	Argenta *confermata agli Estensi dalla Chiesa di Ravenna con l'obbligo del censo annuo*. I. pag. 209.	
1396.	*Bonifacio IX. conferma agli Estensi con l'obbligo del censo annuo il Vicariato di Ferrara con le sue dipendenze, tra le quali è* Comacchio. I. pag. 24.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1403.	*Ruperto Imperadore giura a Bonifacio IX. di riconoscere per proprj della Santa Sede tutti i suoi Stati espressi nelle Costituzioni de' suoi precessori, dov'è* Comacchio. I. pagina 184.	
1414.	*Giovanni XXIII. conferma agli Estensi con l'obbligo del censo annuo il Vicariato di Ferrara con le sue dipendenze, tra le quali è* Comacchio. I. pag. 24.	
1419.	*L'Abate di Casanova è deputato ad esigere le rendite della Santa Sede in* Comacchio, *come in Città del Sommo Pontefice.* I. pag. 99.	
1421.	Argenta *è confermata dalla Chiesa di Ravenna agli Estensi con l'obbligo del censo annuo*. II. pagina 209.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1431.	*Martino V. conferma agli Estensi con l'obbligo del censo annuo il Vicariato di Ferrara con le sue dipendenze, tra le quali è* Comacchio. I. pag. 24.	
1433.	*Sigismondo Imperadore giura di riconoscere per proprj della Santa Sede tutti i suoi Stati espressi nelle Costituzioni de' suoi precessori, dov'è* Comacchio. I. pag. 21. 184. II. pag. 220.	*Diploma* segreto *di Sigismondo agli Estensi, ove dicesi esser* Comacchio *e* Argenta *con altri Stati senza obbligo di censo, nè di vassallaggio*. I. pag. 53. 184. II. pag. 219. 220.
1447.	Argenta *è confermata agli Estensi dalla Chiesa di Ravenna con l'obbligo del censo annuo*. II. pag. 209.	
1452.	*Federigo III. giura a Niccolò V. di riconoscer per proprie della Santa Sede le Città espresse nel diploma di Lodovico Pio, dov'è* Comacchio. I. pagina 53. 54. 185. 186. 187.	*Diploma* segreto *di Federigo III. agli Estensi, ove si fa esser* Comacchio, e Argenta *con altri Stati senza obbligo di censo, nè di vassallaggio*. I. pag. 185. II. pag. 221.

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1471.	*Paolo II. crea Borso d' Este Duca di Ferrara e delle sue pertinenze, tra le quali è* Comacchio. I. pag. 208. II. pag. 263.	
1472.	*Sisto IV. conferma alla Chiesa Ravennate le sue ragioni nel* Comacchiese. I. pag. 86. 87. 88. *Investe col censo annuo Ercole I. del Ducato di Ferrara, che abbracciava* Comacchio. I. pag. 55.	
1484.	Comacchio *preso da' Veneziani, vien restituito ad Ercole I. come dipendenza del Ferrarese.* I. p. 131. II. pag. 268. 269.	
1487.	*Filiasio Roverella Arcivescovo di Ravenna rinova il Vicariato d'* Argenta *ad Ercole II. con l'obbligo del censo annuo.* II. pag. 209.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1494.	*Pellegrino Prisciano ministro e Storico di Casa d'Este scrive, che* Comacchio *sta nel distretto di Ferrara*. I. pag. 93.	*Diploma* segreto *di Massimigliano I. ad Ercole I. ove con altri Stati si fanno esser* Comacchio *ed* Argenta *senza obbligo di censo, nè di vassallaggio*. II. pag. 222.
1501.	*Alessandro VI. investe Ercole I. del Ducato di Ferrara, che abbracciava* Comacchio. I. pag. 112.	
1502.	*Ercole I. paga il censo alla Santa Sede per Ferrara e* Comacchio. I. pagina 109. 110. II. pag. 265.	
1506.	*Alfonso I. paga il censo alla Santa Sede per Ferrara e* Comacchio. I. pagina 111. II. pag. 265.	

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1507.	*Filiasio Roverella Arcivescovo di Ravenna rinova ad Alfonso I. il Vicariato d'*Argenta *con l'obbligo del censo annuo*. II. pag. 209.	
1509.	*Alfonso I. nell' Investitura de' feudi Imperiali datagli da Massimigliano I. non è detto Signor di* Comacchio, *nè d'* Argenta. II. pag. 223.	*Diploma* segreto *dell' Imperadore Massimigliano I. ad Alfonso I. ove con altri Stati si fanno esser* Comacchio *ed* Argenta *senza obbligo di censo, nè di vassallaggio*. I. pag. 121. 122. II. pag. 223.
1510.	*Giulio II. dichiara Alfonso I. ribelle e privo del Ducato di Ferrara per aver fatto fabbricar sale in* Comacchio *contra il sovrano divieto di lui*. I. pag. 29. 115. 116. 117. 118. 119.	*Alfonso I. appella al Parlamento di Parigi contra gli atti sovrani di Giulio II. intorno a* Comacchio. II. pag. 281.
1511.	*Alfonso I. viene a Roma a ritrattare la sua disubbidienza a Giulio II. sovrano di*Comacchio. I. p. 30 *Celio Calcagnini vassallo d' Alfonso I. chiama* Comacchio *incluso nel Ferrarese*. I. p. 30. 103. e seg. II. p. 283.	*Protesta* finta *sotto nome di Massimigliano I. contra gli atti sovrani di Giulio II. in* Comacchio. I. pag. 120. II. pag. 282.

Atti

ANNI DI CRISTO.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1513.	*Alfonso I. confessa e ritratta la sua disubbidienza a Giulio II. nel far sale in* Comaccchio, *ed è ricevuto in grazia da Leon X.* I. pag. 30.	
1521.	*Leon X. dichiara Alfonso I. reo di lesa maestà e privo del Ducato di Ferrara, dov'è* Comacchio. I. pag. 24. *Contratti stipulati in* Comaccchio *secondo gli Statuti di Ferrara.* II. p.344.	
1522. 6. Gennajo.	*Risposta diretta a Carlo V. intorno a un Manifesto d'Alfonso I. contra il morto Leon X. nella quale* Comacchio *vien detto esser della Santa Sede.* I.p.123. II. pag.287.	
1522. 30. Ottobre.	*Adriano VI. riceve in grazia Alfonso I. e come sovrano di* Comacchio *gli prescrive alcuni capitoli sopra la fabbrica del sale, che riserba a sè stesso.* I. pag. 127. II. pag. 279. 282.	

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1324.	*Contratti stipulati in* Comacchio *secondo gli Statuti di Ferrara.* II. pagina 354.	
1325.	*Contratti stipulati in* Comacchio *secondo gli Statuti di Ferrara.* II. pag. 355.	
1526.	*Alfonso I. nella Investitura de' feudi Imperiali datagli da Carlo V. non vien detto Signor di* Comacchio, *nè d'* Argenta. II. pag. 226.	*Diploma* segreto *di Carlo V. ad Alfonso I. in cui sta incorporato il diploma di Massimigliano I. dove con altri Stati si fanno esser* Comacchio *ed* Argenta, *senza obbligo di censo, nè di vassallaggio,* II. p. 226.
1530.	*Carlo V. dichiara, che Alfonso I. osservi i capitoli d'Adriano VI. in* Comacchio. I. pag 126. II. p. 233. *Alfonso I. da Carlo V. non è detto Signor di* Comacchio *nè d'* Argenta. I. pag. 226.	*Diploma* segreto *di Carlo V. ad Alfonso I. in cui sta incorporato il diploma di Massimigliano I. dove con altri Stati si fanno esser* Comacchio *ed* Argenta, *senza obbligo di censo, nè di vassallaggio.* II. p. 226.

Digitized by Google

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1535.	*Ercole II. nell'Investitura de' feudi Imperiali datagli da Carlo V. non vien detto Signor di* Comacchio, *nè d'* Argenta. II.pagina 226.	*Diploma* segreto *di Carlo V. ad Ercole II. in cui sta incorporato il diploma di Massimigliano I. dove con altri Stati si fa esser* Comacchio *ed* Argenta, *senza obbligo di censo, nè di vassallaggio.* II. p.226.
1536.	*Benedetto Accolti Arcivescovo di Ravenna rinova ad Ercole II. il Vicariato d'* Argenta *con l'obbligo del censo annuo.* II. p.209.	
1539.	*Paolo III. investe Ercole II. di tutto il Ducato di Ferrara, e l'obbliga a' capitoli d'Adriano VI.* I.p.30. *Ercole II. da Francesco suo fratello è citato a Roma per certe giurisdizioni nel* Comacchiese. II.pag.309.	
1543.	*Ercole II. riconosce Giulio II. per sovrano di* Comacchio, *osservando i capitoli d'Adriano VI. in materia del sale.* I.pag.30.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1550.	*Paolo Giovio scrive, che* Comacchio *è feudo della Santa Sede*. I. pag. 30. II. pag. 283.	
1555.	*Gaspero Sardi Ministro e Storico Ducale di Ferrara scrive, che* Comacchio *è nel distretto Ferrarese*. I. pagina 94. II. pag. 235. 283.	
1556.	*Ercole II. riconosce Paolo IV. per sovrano di* Comacchio, *osservando i capitoli d'Adriano VI.* I. pag. 30.	
1558.	*Alfonso II. non vien detto Signor di* Comacchio *nè d'* Argenta *nella Investitura de' feudi Imperiali datagli da Ferdinando I.* II. pag. 226.	*Diploma* segreto *di Ferdinando I. ad Alfonso II. che porta incorporato quello di Massimigliano I. ove si fanno esser* Comacchio *e* Argenta *senza obbligo di censo, nè di vassallaggio*. II. pag. 226.

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1560.	*Alfonso II. non vien detto Signor di* Comacchio *nè d'*Argenta *nell'Investitura de' feudi Imperiali datagli da Ferdinando I.* II. pag. 226.	*Diploma* segreto *di Ferdinando I. ad Alfonso II. che porta incorporato il diploma di Massimigliano I. ove si fanno esser* Comacchio *e* Argenta *senza obbligo di censo, nè di vassallaggio*. II. pag. 226.
1564.	*Alfonso II. riconosce Pio IV. per sovrano di* Comacchio, *osservando i capitoli d' Adriano VI.* I. pag. 30. II. pag. 310.	
1565.	*Alfonso II. non vien detto Signor di* Comacchio *nè d'*Argenta *nell'Investitura de' feudi Imperiali datagli da Massimigliano II.* II. pag. 226.	*Diploma* segreto *di Massimigliano II. ad Alfonso II. che porta incorporato il diploma di Massimigliano I. ove si fanno esser* Comacchio *e* Argenta *senza obbligo di censo, nè di vassallaggio*. II. pag. 226.
1566.	*Alfonso II. riconosce Pio V. per sovrano di* Comacchio *osservando i capitoli d' Adriano VI.* I. pag. 30.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1567.	*Girolamo Faleti Ministro e Storico Estense scrive, che* Comacchio *è nel distretto Ferrarese.* II. pag. 245.	
1568.	*Alfonso II. è citato ai tribunali di Roma, come disubbidiente ai capitoli d'Adriano VI. in* Comacchio. II. pag. 310.	
1570.	*Giambatista Pigna Ministro e Storico Estense scrive, che* Comacchio *è nel distretto Ferrarese.* I. pag. 88. II. pag. 243.	
1572.	*Alfonso II. col nome di Duca di Modana e Reggio, e non di* Comacchio *intenta lite nella Corte Cesarea a Cosimo I. Duca di Firenze.* II. pag. 262.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1577.	*Alfonso II. non è detto Signor di* Comacchio *nell' Investitura de' feudi Imperiali datagli da Ridolfo II.* II. pag. 226.	*Diploma* segreto *di Ridolfo II. ad Alfonso II. che porta incorporato il diploma di Massimigliano I. ove si fa essere* Comacchio *e* Argenta *senza obbligo di censo annuo, nè di vassallaggio*. II. pag. 226.
1580.	*Luigi Cardinal d' Este muove lite nella Ruota Romana a suo fratello Alfonso II. per le giurisdizioni della Pompofa nel* Comacchiese. II. pag. 309.	
1584.	*Alfonso II. riconosce Gregorio XIII. per sovrano di* Comacchio *osservando i capitoli d' Adriano VI.* I. pag. 30.	
1594.	*Renato Cato procuratore di Alfonso II. nella Corte Cesarea non chiede l' indulto di nominare il successore per linea finita in* Comacchio, *nè in* Argenta, *per non esser feudi Imperiali.* II. p. 227. 232. 233.	*Diploma* segreto *di Ridolfo II. ad Alfonso II. per la nomina del successore, ove non si prescrive il censo, nè si presta giuramento per altre Città, che per Modana e Reggio*. II. pag. 226.

ANNI DI CRISTO.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1597.	*Clemente VIII. per la morte di Alfonso II. ultimo Duca di Ferrara e di* Comacchio, *dichiara devoluto alla Santa Sede tutto quel Ducato*. I. p.252. 258. 273. II. pag.300.	
1598.	*Cesare d'Este cede alla Chiesa il Ducato di Ferrara e* Comacchio, *e il Pontefice ne dà parte a tutti i Prencipi Cristiani*. I. pag. 253. 400.	*Cesare d'Este nominato successore da Alfonso II. riceve da Ridolfo II. l'Investitura delle due sole Città di Modana e Reggio, in cui vi fa incorporare i diplomi de' Duchi estinti*. I.pag.194.195. II.p.227.
1610.	*Paolo V. nella Bolla* in Cœna Domini *vi mette* Comacchio. I. pag. 59. *come ve lo avea messo Clemente VIII.* I. pag. 203. II. pag. 295.	
1613.	*Mattias Imperadore sincerato dal suo Agente, che* Comacchio *è della Santa Sede, e non dell'Impero, assicura il Papa esser sua intenzione d'ingrandire la Chiesa, e non di spogliarla.* I. pag. 31. II. 317.	*Cesare d'Este istiga segretamente la Corte Cesarea a pretender* Comacchio *da Paolo V.* I.pag.31. II. pag. 317.

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1643.		*La Corte di Modana pubblica il Ristretto delle ragioni Estensi contra la Santa Sede.* I. pag.39.80.
1644.	*La Santa Sede pubblica le risposte contra le pretensioni Estensi, ove mostra, che* Comacchio *è di lei, e non dell' Impero, nè di Casa d'Este.* I. pag.30.91.	
1647.	*Il Duca di Modana pubblica un volume di Scritture intitolato* Jura Serenissimæ Domus Estensis, *sopra gli allodiali, dove più e più volte si asserisce, che* Comacchio *è del distretto Ferrarese.* II. pag.238.	
1648.	*Nella Pace di Munster si dibatte sopra tutti i diritti Imperiali in Italia senza farsi motto alcun di* Comacchio. I. pag.241.	

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1659.	*Nelle diete per l'elezione di* Leopoldo *Augusto si tratta de' feudi d'Italia, ma non di* Comacchio. I. pag. 241.	*Nella Pace de' Pirenei convengono le Corone di pregare Papa Alessandro VII. perchè faccia terminare la causa delle Valli di* Comacchio *con Casa d'Este*. I. pag. 33.
1662.		*Rinaldo Cardinal d'Este Protettor di Francia in Roma, impegna il Rè Luigi XIV. contra la Santa Sede per le Valli di* Comacchio. I. pag. 34.
1664.	*Nel Trattato di Pisa la Santa Seda è sforzata ad accordare alla Casa d'Este tutto ciò che pretendea dalla Camera Apostolica*. I. pag. 34. 35.	
1708.	*La Santa Sede pubblica nel mese d'Agosto le ragioni del suo dominio temporale sopra* Comacchio. I. pag. 1.	*L'armi Tedesche a istigazione segreta di Casa d'Este occupano la Città di* Comacchio. I.pag.240. *Osservazioni ed altre Scritture Estensi contra il dominio della Santa Sede in* Comacchio. I.pag.61.

Atti

ANNI DI CRISTO.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1709.	*Difesa I. del Dominio della Santa Sede sopra* Comacchio *contra le Osservazioni e le altre Scritture Estensi.* I. pag.61.	
1710.	*In Roma si fanno i Congressi tra i Ministri Pontificj e gl'Imperiali sopra* Comacchio. II. pag.9.12.	*I Ministri Estensi sono esclusi da' Congressi fatti in Roma sopra l'affare di* Comacchio. II. pag. 12. *Supplica e Riflessi Estensi sopra l'affare di* Comacchio . II. pag. 1.
1711.	*Difesa II. del Dominio della Santa Sede contra la Supplica e i Riflessi Estensi* . II. pag. 1.	

Giunta per la pag. 246. lin. 24. dopo la voce descritto.

E Perchè maggiormente si vegga quanto sia vero e indubitato, che il Faleti e il Duca Ercole II. suo Signore notoriamente professarono di riconoscere, che Comacchio era soggetto all'alto dominio della Santa Sede, io addurrò in questo luogo la testimonianza pubblica del medesimo Faleti, tratta dalla sesta delle sue XII. Orazioni latine stampate in Venezia presso Aldo nell'anno 1558. in foglio, volume rarissimo per quel segreto mistero, che fa esser tali tutti gli scritti Estensi, che in queste materie manifestano le ragioni della Sede Apostolica. Ora l'accennata Orazione, la quale fu recitata in Concistoro pubblico in Roma dal Faleti spedito in qualità d'Ambasciadore dal Duca Ercole a prestar la dovuta ubbidienza al Sommo Pontefice Giulio III. e a congratularsi della sua esaltazione al Pontificato, è diretta principalmente a dichiarare la fedeltà e il vassallaggio del Duca alla Santa Sede per li feudi e Principati, che riconoscea dal sovrano dominio della medesima, i quali nominatamente vi si esprimono con le seguenti parole: *sed jam hæc, quæ pro sua dignitate persequi, esset infinitum, omnino prætermittam, ut ad institutum, cur ad sanctissimos pedes tuos me receperim, gradum facere possim. Cum Estensis Familia, quæ vel Ferrariensi, vel* COMACLENSI, *Flaminiæque ditionibus longo jam ante tempore præest,* HUJUS SEDIS *semper obsequentissima fuerit, majorum suorum vestigia Hercules persequutus* TE VERUM PATRONUM, TE PRIMARIUM SUUM PRINCIPEM AGNOSCIT, *atque omne obsequium, omne officii genus, omne munus* FIDELITATIS *tibi & huic Sanctæ Sedi Apostolicæ præstat*, cioè per li feudi e Principati, che avea individualmente nominati di sopra senza mai parlare di quegli altri, che pretendea di riconoscere unicamente dall'Impero, e non dalla Santa Sede. Questo atto del Faleti è uno de' più solenni e pubblici del Mondo. Or vadano i Ministri Estensi de' giorni nostri a dire quanto lor piace, che nè il Duca Ercole II. nè il Faleti tennero, che Comacchio fosse della Chiesa Romana, e che l'osservanza de' capitoli d'Adriano VI. in Comacchio non dinotò vassallaggio verso la medesima: e di quì finalmente una volta apprendano e confessino il conto, che fecero i Duchi di Ferrara dell'inserimento clandestino ed occulto di quella Città ne' loro diplomi, senza obbligo alcuno di censo, nè di vassallaggio, quando poi nel tempo stesso pubblicamente la riconobbero dalla Sede Apostolica. Si dee parimente avvertire, che la Comunità di Ferrara esercitava giurisdizione nel Comacchiese, come in proprio distretto, locandone le Valli, conforme si trae da alcuni Consigli del Cardinal Francesco Zabarella scritti nell'anno 1403. Nè certamente i Ministri Estensi mostreranno mai, che quella Comunità fosse per questo vassalla dell'Impero, e non della Santa Sede.

Orationes Faleti fol. 46. pag. 2. in fine.

Consil. 139. 140.

INDICE

Digitized by Google

INDICE GENERALE

Delle cose contenute nel DOMINIO, nella DIFESA I. e in questa II.

Il numero I. *dinota il* DOMINIO *con la* DIFESA I.
Il numero II. *dinota la* DIFESA II.

A

vi si

Digitized by Google

Digitized by Google

erro-

Digitized by Google

B

C

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

suo

D

E

non

G

Digitized by Google

Digitized by Google

H

I

Digitized by Google

Isotta

Digitized by Google

Digitized by Google

M

Digitized by Google

N

O

P

Q

R

Reame

S

Sin-

T

Digitized by Google

Trie-

Vio-

Digitized by Google

Z

Il fine dell' Indice.

Digitized by Google

Essendo scorsi alcuni errori, benchè non tocchino l' essenziale della materia, quì se ne accenna l' emenda.

DOMINIO E DIFESA I.

Pag.	Lin.	Errore.	Emenda.
71.	1.	1111.	1113.
		I.	IV.
83.	10.	1123.	1133.
86.	3.	1225.	1255.
120.	16.	dicono essi	dicesi lui
143.	3.	a Ridolfo II.	all' Imperador Mattias
157.	12.	Cennomanesi	Cenomannesi
205.	31.	che la	che dalla
240.	10.	ogiuno	ognuno
245.	1.	bisavolo	avolo
369.	16.	Papa	Padre
		pag. 513.	*par. 1. pag. 513.*
	33.	Fede	Sede
393.	40.	*Lotharius*	*Hlotharius*

DIFESA II.

Pag.	Lin.	Errore.	Emenda.
41.	5.	*Germanorom*	*Germanorum*
54.	29.	Loiseliano	Loiseliano
55.	22.	*del*	*des*
105.	19.	Il	I
132.	10.	*dopo* Ottone III. *leggi così*: ove all' Arcivescovo Federigo nell' anno 1001. egli leva la Badia della Pomposa nel Comacchiese.	
141.	15.	contesso	contessò
145.	29.	*Hilarii*	*Hilari*
193.	23.	1121.	1133.
203.	21.	giuramenco	giuramento
215.	21.	cartapecoee	cartepecore
234.	19.	1123.	1133.
254.	3.	*Regii*	*Regii*;
302.	12.	sovverchio	soverchio
309.	8.	1511.	1510.
388.	in fine.	I.	II.
400.	20.	II.	I.

Questa Difesa II. della Sede Apostolica incominciò a comporsi il dì 2. del mese di Settembre, a stamparsi il dì 3. di Dicembre dell' anno 1710. e se n'è terminata l'impressione in questo giorno 24. di Aprile 1711.

Si quis ea, quæ dicta sunt, labefactare volet, facile, etiam absentibus nobis, VERITAS SE IPSA DEFENDET.

Cicerone nel libro 2. cap. 11. delle Quistioni Accademiche.

419910 90

Digitized by Google